Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

UNIVERSITY OF VIRGINIA LIBRARY
X004169508

Digitized by Google

University of Virginia
Libraries

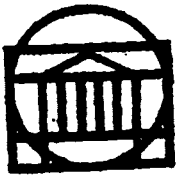

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MEMORIE
E
DOCUMENTI
PER SERVIRE ALL' ISTORIA
DEL
DUCATO DI LUCCA

Tomo IV.

Cpt. 13

LUCCA MDCCCXVIII.

PRESSO FRANCESCO BERTINI
TIPOGRAFO DUCALE

Digitized by Google

ALD
DG
975
.L8
A25
t.4
pt.1

Digitized by Google

ALLA MAESTÀ

DI

MARIA LUISA

INFANTA DI SPAGNA

DUCHESSA DI LUCCA

EC. EC. EC.

Digitized by Google

Digitized by Google

MAESTÀ

Le Dissertazioni, che debbon servire di fondamento alla Storia lucchese, avean già rischiarato quanto concerne al Governo, e alla Legislazione di questo paese, quando per ispecial favore della Provvidenza fu destinata la M. V. a reggerne il freno, ed a promuoverne la prosperità.

Digitized by Google

Esultò la nazione presaga del suo felice avvenire, e con lei esultò l'Accademia nel ricevere nuovo lustro dalla Vostra generosa protezione, e nell'ottenere per Presidente il Real Vostro Figlio Carlo Lodovico, il quale per la cultura dello spirito, e per le doti eccelse dell'animo infiamma i nostri petti all'incremento delle scienze, e delle lettere.

Mentre per noi si adempie con queste trattazioni istoriche al debito di cittadini verso la patria, altro dovere più sacro di riconoscenza c'impone di tributare ai piedi Vostri il nuovo lavoro, che insignito del VOSTRO AUGUSTO NOME, imprendiamo di dare alla pubblica luce. Non forma questo la parte più brillante dell'istoria nostra per vicende politiche e militari, ma è sublime pel suo soggetto, interessante per le sue relazioni. Prende esso incominciamento dalla Storia Ecclesiastica di Lucca, che non ebbe finora Scrittore alcuno, da cui fosse trattata direttamente, ed in tutta la sua estensione. La natura

Digitized by Google

de' religiosi avvenimenti, che ne costituiscono l'argomento primario, merita per se medesima tutta l'attenzione dei dotti. Ma ancorchè a qualche spirito difficile piacesse di pensare diversamente, dovrebbe egli almeno non giudicarla indifferente, o estranea alla vetusta erudizione de' secoli barbari dell'Italia. Sa ognuno esser sì stretta la connessione che passa tra la Storia ecclesiastica e la civile, massime de' bassi tempi, che nello svolger le Memorie di quella, non può essere a meno che non vengano spesse volte opportunamente illustrati molti, e diversi oggetti, i quali appartengono alla storia delle sempre varie vicende, e del politico reggimento de' popoli.

E se nello scriver l'istoria de' secoli trapassati si dee procurare principalmente di sottrarla dalla oscurità, che spesso la involge, noi osiamo sperare che i preziosi documenti dei Secoli VII ed VIII, i quali si pubblicano adesso in gran numero; gli errori accreditati da celebri Scrittori, che si correggono;

Digitized by Google

l'epoche interessanti, che meglio si fissano, o si confermano nella Cronología; i nuovi lumi, che tratto tratto si spargono sull' antica topografia di varie parti d'Italia, e specialmente della Toscana, renderanno questo volume non indegno di quel NOME REALE, di cui vien fregiato.

Nel presentare alla M. V. quest' omaggio letterario, vi supplichiamo di volger lo sguardo più all' animo riconoscente degli Accademici, che alla qualità dell' offerta, e di considerarla come una tenue testimonianza di quei sentimenti, che i Vostri beneficj hanno profondamente scolpiti ne' cuori nostri, e co' quali abbiamo l' onore di protestarci rispettosamente

Della MAESTÀ VOSTRA

Lucca 22 Maggio 1818.

Umilissimi Devotissimi Ubbidientissimi Servitori, e Sudditi fedelissimi

ASCANIO MANSI *Vice-Presidente.*

GABRIELLO GRIMALDI *Segretario per la Classe delle Scienze.*

TOMMASO TRENTA *Segretario per la Classe delle Lettere.*

Digitized by Google

L' AUTORE
A CHI LEGGE

Per dare un qualche ordine alla moltiplice varietà degli oggetti, che a guisa di altrettante parti subalterne concorrer dovevano a formare l'intiero corpo della nostra *Storia Ecclesiastica*, io giudicai conveniente di attenermi al piano, di cui vengo sul bel principio a presentare in succinto ai miei Leggitori un anticipato prospetto.

Dopo aver nella prima Dissertazione trattato a lungo degli antichi e moderni confini, e delle vicende della Diocesi nostra; e dopo avere nella seconda descritto le prerogative e i privilegj della Chiesa lucchese, affinchè con queste, che io chiamerò preliminari notizie, venisse chi legge a formarsi una giusta idea dei pregj non affatto communi, e della ragguardevol dignità del Vescovato di Lucca, vengo nella terza Dissertazione, e nelle seguenti a tesser la serie cronologica dei nostri sacri Pastori. Ma siccome nissuno direbbe mai, che tutta la storia di una Diocesi si riduca alla sola e nuda serie, o nomenclatura dei varj suoi Vescovi, così ho creduto esser delle mie parti l'unire

Digitized by Google

all'anzidetta serie, ove il richiegga l'ordin dei tempi, e la relazione delle materie, il racconto di quei religiosi avvenimenti, che senz'alterarne l'indole, potevano anzi darle l'aspetto di una Storia continuata, e renderla per tal maniera un corso seguíto di *Annali Ecclesiastici*: riserbando poi ad altre particolari Dissertazioni la ricerca e l'esame di quelle cose, che ad evitare la incommoda lunghezza delle digressioni era d'uopo di separare dal resto.

Ora per ciò che spetta alla prima Dissertazione di questo Tomo, o si consideri l'argomento principal della medesima, o l'indagine di parecchi articoli secondarj, che di mano in mano si presentavano spontanei alla critica discussione, io non diffido del tutto di aver posto in chiara luce non poche cose, che prima d'ora restavan sepolte in una profonda ignoranza, e di averne altre convalidate con sicuri riscontri, le quali sembrar potevano o false, o dubbiose; assai meglio facendo conoscere e la vastità dell'antichissima nostra Diocesi, e l'erronee opinioni di alcuni esteri Scrittori relative a questa materia. Lascerò di notare l'utile schiarimento, che oltre a questo n'è bene spesso derivato come di riverbero sull'antica Topografia, sulla Cronología, e sulla Storia d'Italia dei secoli oscuri, attesi principalmente i lumi, che in copia maravigliosa ci somministra l'insigne Archivio Arcivescovale, non meno che gli altri della Città nostra. Sulle tracce di

Digitized by Google

questi autorevoli documenti, non mi fu malagevole condurre a fine, come meglio mel permisero le deboli mie forze, la seconda Dissertazione.

Ma molto diverso fu il caso allorquando posi mano alla terza, e alla quarta. In queste dovendo incominciare a tesser l'accennata serie dei Vescovi, era io invitato dalla natura della cosa a risalire fino ai tempi Apostolici, donde, se non altro in forza di un'assai fondata e vetusta tradizione, ripeter noi possiamo lo stabilimento primiero della Religione in queste nostre Contrade; e da quell'epoca remotissima ripiegando il cammino, discender io poi doveva all'età posteriori, e trascorrer lo spazio non breve di più di sei Secoli, quasi sempre aggirandomi in mezzo alle incertezze, e talora anche alle tenebre le più dense, tra le quali bene spesso rimangon avvolte le cose concernenti alla Storia dei primitivi tempi della Chiesa. E di fatto se si eccettuano quei Vescovi nostri i quali sottoscrissero a qualche antico Concilio, di cui sonosi fortunatamente o in tutto o in parte conservati gli Atti genuini; e se si eccettua qualche altro Vescovo, del quale è nota l'esistenza per altre sicure memorie, nel resto o bisogna contentarsi di una ragionata probabilità, che peraltro non può, nè dee disprezzarsi da un critico nel difetto di prove migliori; o siamo anche costretti talvolta a confessare con candidezza l'attual nostra ignoranza.

Digitized by Google

Non si creda però, che una tal penuria di autentiche notizie riguardo ai primi Secoli del Cristianesimo sia una disgrazia particolare di noi solamente. Chi conosce la Sacra Antichità sa benissimo, esser questa piuttosto la condizion generale di quasi tutte le Storie di quelle Chiese, che vantano un più alto principio. Per lasciar qui a parte innumerevoli altre lagnanze dei dotti, si ascolti come parli in tal proposito il Chiarissimo P. Abbate Benedetto Bacchini. *Nil difficilius*, ei dice, *in re Ecclesiastica quam temporum illorum digestio, quæ prioribus Sæculis definiuntur. Hinc uniuscujusque Ecclesiæ ea est conditio, ut veterum Episcoporum ætas vix certis terminis assignetur; acta ignota sint; successio sæpe perturbata* (1).

Per la qual cosa, sebbene a fronte di tali difficoltà io ben vedessi, che agevolmente mi sarei tratto d'impaccio, se, tacendo affatto tutto quello che seco non portava l'impronta di una rigorosa certezza storica, incominciato avessi la serie dei nostri Pastori da quel *Massimo*, che solo tra i Vescovi Toscani si vede sottoscritto agli Atti sinceri del Sinodo Sardicense celebrato nel 347, o come volle il P. Mansi nel 344; ciò non ostante dovetti ben presto mutar consiglio: poichè appigliandomi all'ac-

(1) Nella sua Dissert. intorno all'epoca dei primi 12. Vescovi di Ravenna inserita nel T. II. pag. 24. ec. della gran raccolta Muratoriana. *Rerum Italic. Scriptor.*

Digitized by Google

cennato metodo io temeva a ragione d'incorrer la taccia di critico fastidioso, e soverchiamente severo. Nulla in fatti non potrebbe dirsi con approvazione dei buoni e moderati ingegni di un *S. Paolino*, e di altri Santi nostri Pastori, che or veneriamo sugli Altari? Nulla dello stabilimento antichissimo di una Chiesa alle sponde del Serchio? e mentre tante altre Chiese si recano a vanto di aver avuto per fondatore alcuno degli uomini Apostolici, si dovrà da un Lucchese con ingiurioso silenzio distendere un velo di oblivione sulle vicende religiose della sua Patria, e defraudare in tal guisa l'espettazione dei suoi concittadini? Prescrive forse la logica, e la buona critica di rigettar tosto tra le favole tutti quei racconti, e tradizioni, a favor delle quali sebbene non manchi l'appoggio di plausibili argomenti, e di fortissime congetture, addur però non si può attualmente l'invitta testimonianza degli Scrittori coevi? Così a giusto rimprovero dir mi poteva taluno; ed io doveva, e volli ad ogni costo evitare una tal riprensione.

A questo fine mi sono accinto nella III. e IV. Dissertazione a raccogliere qua e là, ed a riunire sotto una qualche forma d'Istoria, come meglio ho potuto e saputo, le memorie Religiose della nostra Chiesa di Lucca, relative ai primi sei Secoli. Con quanta felicità io sia riuscito in questo lavoro, lascerò che altri il decida. Forse alcuno non resterà

Digitized by Google

contento del tutto. Poco male: perchè può essere, che la colpa debba senz'altro attribuirsi alla difficoltà dell'impresa, ed io potrò sempre ripetere ciò, che ingenuamente confessava il dottissimo *Sassi* allorchè si trovava in circostanza simile alla mia: *optime novimus in tenebricoso, dumisque consito tramite, securum pedem figi non posse*. Peraltro tutti gli uomini non pensano ad un modo; onde si può anche sperare, che i giusti estimatori delle cose saranno per accordarmi, che ben ponderato il tutto, noi Lucchesi in vece di lamentarci fortemente della densa nebbia, che ricopre la faccia dei primi Secoli Cristiani, abbiamo anzi motivo di chiamarci contenti su questo punto, mentre per poco che essi vogliano confrontare la serie dei nostri Vescovi con quella di tante altre Diocesi, vedranno, che se la medesima ha secondo il solito le sue tenebre, e le sue lacune, ne ha in paragone assai meno di tante altre.

Ma un altro vantaggio affatto singolare della Diocesi nostra è quello di poter contestare coi proprj autentici strumenti l'esistenza dei suoi Vescovi, risalendo ad un'antichità maggiore di quanta ne vantino le altre Diocesi d'Italia. *Felice* Vescovo di Lucca comparisce in una nostra Pergamena dell'anno 685; e ben sanno gli eruditi, che finora non si conosce strumento prodotto dagli altri Archivj italiani, il qual rimonti ad un'epoca o anteriore, o

Digitized by Google

uguale. I nomi poi, e le gesta di tutti gli altri Vescovi successivi, di *Balsari*, di *Talesperiano*, di *Walprando* ec. sono parimente giustificate da una copia maravigliosa di Documenti, siccome ognuno potrà convincersene leggendo la quinta Dissertazione, colla quale conduco il filo della nostra Storia Ecclesiastica fino al termine del Secolo VIII.

E qui avendo io fatto un uso sì grande delle carte dell' Archivio Arcivescovale, mi si permetta di notar come per incidente il raro pregio delle medesime, e l' ordine che io dovetti tenere nel pubblicarle in questo Tomo. Quanto sia povera e scarsa l' erudizione del Medio Evo, e quanto priva di memorie Storiche l' Italia da che dopo la declinazione del Romano Impero cadde in potere di barbare Nazioni; e quanto per conseguenza siansi mostrati benemeriti della Repubblica letteraria tutti coloro, i quali con gran pazienza e fatica si accinsero a svolgere i vecchi Diplomi, e le carte, che giacevan neglette tra la polvere dei diversi Archivj Ecclesiastici, col darle quindi alla luce, non vi è persona alquanto istruita, che non lo sappia; avendolo cento volte avvertito i più celebri Scrittori di Diplomatica e di Antiquaria, ed altri insigni Letterati (2).

(2) Leibnizio *Opp. T. IV. Parte III. pag.* 287. *e seguenti. Ediz. di Ginevra del Dutens.* Baronio *Annali all' anno* 767. *num.* 1. Muratori *Pref. alle Dissert. del Medio Evo, e Dissert.* 34. *T. III. col.* 1. *e col.* 1001. *Prefaz. al Cronico Vulturnense T. I. P. II. Rer. Ital. Script. pag.* 322. ed altri non pochi.

Digitized by Google

Si capisce facilmente, che simili documenti tanto più sono pregevoli quanto più contengono di notizie atte a rischiarare le vicende politiche, la Religione, gli usi, i costumi, la cronología, e tutto quello in somma che ha rapporto ai bassi tempi d'Italia; e quanto più antichi sono i Secoli a cui essi appartengono, come sono quelli anteriori al mille, e specialmente l'ottavo. Or che tutti questi pregj si verifichino delle carte conservate nel prelodato Archivio Arcivescovale è cosa fuor d'ogni dubbio. Ragionando di queste materie il dotto P. *Fumagalli*, scrive così: *Ben poche sono le carte, che si abbiano della prima metà del Secolo Ottavo, nè molte sono quelle della seconda; onde a ragione può il suddetto Archivio Sant-Ambrosiano* (di Milano) *gloriarsi di possederne* 25. *di quel Secolo, e la maggior parte autografe* (3). Basta solo questo giudizio di un uomo versatissimo nella Diplomatica per ben convalidare la mia precedente asserzione; imperocchè più di 300. sono appunto le pergamene dell'VIII. Secolo che esiston tuttora nel prefato nostro Archivio, e tranne pochissime, tutte originali; per nulla dire di quelle spettanti al Secolo VII, e delle molte migliaja di altre spettanti ai Secoli IX. X. XI. ec. Ed ecco perchè l'immortal Muratori, che tante notizie avea attinto dal medesimo Archivio, ne parli sempre con quell'espressioni di lo-

(3) *Istituz. Diplomatiche*. T. I. pag. 45.

Digitized by Google

de, che abbiamo ricordate altrove (4), e sempre nel citarlo lo distingua con gli onorifici titoli di *ricchissimo*, d'*insigne*, di *amplissimo* ec., e perchè anche prima di lui il Chiarissimo Gamurrini attestasse, che *la Città di Lucca ha conservati nella sua Cattedrale più scritture, che altra Città* (5); per tacere adesso tante altre testimonianze di lui, e di altri eruditi su questo punto.

In quanto poi al modo da me tenuto nel pubblicare un gran numero delle anzidette carte, riflettendo, che se le avessi io stampate nel corpo stesso delle Dissertazioni avrei dovuto quasi ad ogni passo interrompere il racconto dei fatti, o il filo dei ragionamenti con fastidio forse dei Leggitori, giudicai miglior partito riunirle tutte insieme, e formarne un' Appendice al presente Tomo. Con questo mezzo io veniva a compilare una specie di *Codice Diplomatico della Chiesa lucchese*, sull' esempio di parecchi illustri Autori, i quali fecer lo stesso riguardo ad altre Chiese d'Italia. Era poi assai moderato in questa mia idea, poichè intendeva di limitarmi alle sole carte inedite del Secolo VIII. vale a dire alle più insigni per l' antichità, e per la stima in che sono presso i cultori della vetusta erudizione; avendo stabilito di non riprodurre alla lu-

(4) *Vedi alla pag.* 11. *e* 272.
(5) *Famiglie Toscane & Umbre T. II. pag.* 480. *T. I. pag.* 428. *ec.*

Digitized by Google

ce quelle, che in gran numero erano state già divolgate dal Muratori, dal P. Mabillon, e da altri; pochissime soltanto eccettuate, che io ristampai perchè nelle prime edizioni comparivano o mutilate per lunghi squarci, o erane alterato talvolta il senso per non esser state ricopiate con esattezza. Ma per alcuni incidenti, che dirò, non potei eseguire il lodevol progetto a norma intieramente de' miei desiderj.

In primo luogo siccome le materie trattate nelle due prime Dissertazioni portavano di lor natura, che si citassero saltuariamente i Documenti ora di un anno, ora di un altro anteriore o posteriore; e siccome per altre ragioni, che a nulla qui serve il ridire, nel tempo stesso che stampava le prime, dovetti stampare anche la raccolta dei secondi; quindi è, che non mi fu possibile d'introdurre nei primi 31. Documenti quell' ordine cronologico, che tanto conveniva vi fosse stato. Ho però supplito a quest'inconveniente, se così vogliam chiamarlo, col mettere alla pag. 424. un *Indice cronologico* dei mentovati 31. Documenti soltanto, giacchè tutti i seguenti sono posti secondo l'ordine dei tempi.

L'altra cosa, che non andò secondo i miei desiderj fu, che credendomi io di avere ormai tratto fuori dall'Archivio Arcivescovale tutte le carte inedite dell' VIII. Secolo, accelerai la stampa dell'Appendice, la qual rimase ultimata prima che mi ponessi a scrivere, e di mano in mano a far imprime-

Digitized by Google

re i fogli della Quinta Dissertazione. Ne avvenne dunque, che siccome io mi era ingannato, e di giorno in giorno ne rintracciava di nuove (6); affinchè non restassero queste sepolte nell' oblivione, e perchè servissero di prova a quanto andava dicendo, stimai meglio di pubblicare nelle note dell' accennata Dissertazione, una scelta di quelle almeno, le quali erano più interessanti per le notizie che contenevano, riportando di molte altre qualche breve periodo, e di altre molte tacendo affatto. Dissi *una scelta*, imperocchè tanto era cresciuto il numero di questi nuovi strumenti, che non ebbi coraggio di darli tutti alla luce a norma del mio primo disegno, perchè temei, non so se a ragione o a torto, che la mole di questo Volume divenisse eccessiva. Ciò peraltro non ha impedito, che fra queste (di cui ho dato un *indice cronologico* alla pag. 423. dove però è scorso qualche errore tipografico) e le altre dell' Appendice non sia-

(6) Anche dopo aver terminato la stampa di questo Tomo circa 30. nuove carte di quell' epoca mi sono venute alle mani, tra le quali mi duole di non poter più produrre quella segnata † Q. 84. Contiene essa una protesta giuridica fatta nell' Agosto del 793. da *Liliopinto* Prete riguardo a certi beni da lui posseduti, e che spettavano al Vescovato di Lucca ec. e questa protesta fu fatta nella Pieve di *S. Maria* di *Lavariano*, ossia *Lavajano* dove allora si trovava presente con molti suoi Preti il Vescovo di Lucca *Giovanni*. Ciò diviene una nuova conferma di quanto si dice alla pag. 16, ed alla nota (44) della prima Dissertazione.

Digitized by Google

ne risultata una Raccolta di 133. Pergamene spettanti all' VIII. Secolo, oltre alle due del Secolo VII. e le 20. circa dei seguenti.

Del rimanente con tutto il mio buon desiderio di far le cose bene potrò essermi talvolta ingannato, specialmente in tante ricerche di congettura ec. onde altro non mi resta se non di confidare nella indulgenza dei discreti ed eruditi Leggitori, e di profittare delle oneste loro correzioni, ove ne abbia io avuto bisogno. Francesco Maria Fiorentini, che pure al dir dell' Ab. Denina fu da stimarsi nel suo secolo *un miracolo d' erudizione e di critica* (7), scrisse in una sua Prefazione, che *Chi sa quello, che voglia dire in penuria di scrittori, e goffezza di scritture, fatte ad ogni altro fine, che d' Istoria, rappezzar tempi, e combinando minuzie ordinar racconti, compatirà sicuramente l' imperfezioni. Chi non è uomo non erra* (8). Che non dovrei io dire, sprovvisto come sono delle molte cognizioni, che ornavan la mente di quel mio illustre concittadino?

(7) *Rivoluz. d' Italia Lib. X. Cap. 6.*
(8) *Pref. alle Memorie della Contessa Matilde.*

Digitized by Google

DISSERTAZIONI

SOPRA

LA STORIA ECCLESIASTICA LUCCHESE

DELL' ACCADEMICO

DOMENICO BERTINI

Tom. IV.

Digitized by Google

Digitized by Google

DISSERTAZIONI

SOPRA

LA STORIA ECCLESIASTICA LUCCHESE

DISSERTAZIONE PRIMA

Dell' antica e moderna estensione, e delle vicende della Diocesi Lucchese.

1. Chiunque a scrivere imprenda gli annali Ecclesiastici di una Nazione, se di molti e diversi oggetti dee tener conto speciale, onde trarli fuor dell' oblio, e trasmetterli alla notizia della remota posterità, specialissimo tener lo debbe di quei sacri Pastori, i quali nei trascorsi tempi sederono al governo spirituale dei popoli. Saggio fu dunque il consiglio della nostra Accademia, allorquando nell' affidarmi l' onorevole incarico di riunire in varie Dissertazioni tutto ciò, che potesse aver relazione alla Storia della Chiesa Lucchese, credette esser pregio dell' opera, che colla diligenza maggiore, che per me si potesse, procurassi di tesser la serie cronologica de' Vescovi Lucchesi.

2. Istruito però dall' esempio di celebri e dotti Scrittori credetti ben fatto e conveniente di premettere in questa prima Dissertazione la raccolta di quelle memorie, che dar ci possono una giusta idea dei limiti e delle vicende dell' antichissima nostra Diocesi. Se lo studio della Geografia deve precedere, o accompagnare almeno, quello della Storia Sacra e Profana, troppo essendo necessaria alla retta intelligenza dei diversi avvenimenti la notizia dei luoghi, in cui accaddero, ed a cui si riferiscono; io ho ben diritto di credere che un sì fatto metodo spargerà non scarsa luce su quanto saremo per dire in appresso, sia che si riguardino non pochi fatti spettanti alla nostra Storia Ecclesiastica, sia che si contempli la ben' ampia giurisdizione che un dì competeva ai sacri nostri Pastori.

Digitized by Google

Articolo I.

Congetture, ed osservazioni sulla estensione della Diocesi Lucchese nei primi secoli della Chiesa.

3. Un'antica tradizione, la quale assistita da non spregevoli argomenti merita buona accoglienza da una critica saggia e moderata, quantunque cauta e circospetta, ci assicura che nello scorrer del primo secolo dell'Era volgare il Vescovo e Martire S. Paolino, uno dei discepoli di S. Pietro, recasse in Toscana la Fede di Gesù Cristo, e che nella Città nostra più lungamente dimorando, quì fondasse una Chiesa. Non è questo il luogo di esaminare i fondamenti di una tal tradizione, perchè altrove formerà questo l'oggetto delle nostre ricerche: (1) ma suppostane per ora la verità, quali e quanto estesi saranno stati in quegli antichissimi tempi i limiti della Diocesi nostra? Io confesso sul bel principio di non saperlo. Tale e tanto grande è stato nei secoli posteriori il deperimento delle antiche memorie per quelle infauste cagioni, troppo note agli eruditi, che niun autentico documento, se pur vi fu una volta, ci rimane adesso valevole a rischiarare la nostra curiosità.

4. Dove non vedesi chiaro la verità, gli eruditi, nell'impegno di rintracciarla, sogliono abbandonarsi alle congetture. Non pochi Autori in fatti (2) assai rispettabili per sapere e per critica, trattandosi dei primi Apostoli dell'Etruria, e tra questi, di S. Paolino, furono d'avviso che il medesimo non eleggesse già per sua stabil dimora una o altra particolar Città di Toscana, ma fosse anzi Vescovo dell'intiera Provincia. Ovunque, secondo essi, richiamava quegli uomini Apostolici lo zelo delle anime, la probabilità maggiore di stabilir più facilmente la fede, ed i bisogni dei pochi novelli Cristiani, colà accorrevan gli stessi; di maniera che non Lucca solamente ascoltò la lor voce, ma Firenze ancora ed altre Città dell'antica Etruria. *Verosimillimum . . . . . videtur*, ci dice il chiarissimo Foggini (3) *quod Paulinus ille* (quello cioè che le antiche memorie fanno compagno di S. Frontino) *idem sit ac Paulinus Lucensis Episcopus, quem totius Tusciae Episcopum fuisse, facile est credere;* cosa che

(1) Ciò sarà discusso nella III. Dissertazione.

(2) Vedansi i molti Scrittori, e i di loro sentimenti su questo punto, riportati dall' Abate Lami *Monumenta Ecclesiae Florentiae* T. III. Parte II. pag. 1. 2. ec.

(3) Exercitatio XIV. De Romano Itinere D. Petri. pag. 32.

Digitized by Google

ei ripetono altri ancora (4) e specialmente il Fioravanti scrivendo che il suddetto Santo *fu il primo catechista della Toscana annonaria*. (5)

5. Or se i prelodati autori non andaron lungi dal vero, farà duopo inferirne ben ampia ed estesa essere stata nella prima sua origine la diocesi di quel Santo Pastore: se pure con tal nome di Diocesi potrebbe chiamarsi quella regione, ove la prima volta metton piede i Banditori dell'Evangelo, e dove non havvi ancora moltiplicità di Vescovi stabili, e permanenti. Questo solo potrebbe dirsi congetturando, e nulla di più. Gioverà avvertire peraltro a maggior conferma di una tal verisimil sentenza, che la Episcopal Potestà e giurisdizione non era per Divina Legge circoscritta, nei tempi di cui parliamo, da alcuna differenza di persone, e di luogo; e però, parlando il celebre Tommasino di quei S. Vescovi che ordinati dagli Apostoli furon poi spediti nelle diverse regioni a predicarvi il Vangelo, asserì, *che non doveasi allora prefigger limite alla potestà di coloro il di cui zelo e carità oltrepassava ogni limite*: *Non erant limites præfigendi eorum Potestati, & jurisdictioni, quorum zelus, & charitas ultra limites efferebatur* (6).

6. Ma checchè fosse dello stato primitivo della nostra Diocesi, è certo che almeno nei Secoli III. e IV. già erano circoscritti dai respettivi confini i territorj Ecclesiastici dei varj Vescovi, moltiplicati allora nelle Città; ed è noto per l'altra parte che Lucca può con autentici documenti additarci un suo Vescovo che di quei tempi sottoscrive ad un Sinodo generale (7): Quì dunque potrebbe ricercarsi di nuovo sopra quali luoghi e paesi si estendeva allora la spirituale giurisdizione de' nostri Pastori? Se tal questione fosse da noi proposta al Blondello, in brevi parole sarebbe da esso finita, dicendo cioè che la nostra Diocesi poco più avreb-

(4) *Ejus tamen sacrum corpus* (di S. Miniato Martire) *in præfatum collem* (al di là d'Arno in Firenze) *delatum fuit ibique reconditum, ubi Sanctos Frontinum, et Paulinum, prima Christianæ Religionis Fundamenta apud Florentinos posuisse ferunt*. Il P. Francesco Orlandi *Orb. Sac. et Profan.* T. III. pag. 1139. Vedi anche i citati superiormente alla nota seconda.

(5) Memorie Storiche della Città di Pistoja Cap. VII. pag. 126.

(6) Vetus. et Nov. Eccles. Disciplin. T. I. pag. 2. §. VIII. Edit. Lucens. Fino al quarto e quinto Secolo si vide praticata l'antichissima disciplina, per cui in qualche luogo un Vescovo presiedeva a due, tre, o più Città. Scrive Sozomeno (Hist. Eccles. Libro 7. Cap. 19.) che *in Provincia Scythia; quamvis multæ sint urbes, unus est omnium Episcopus*. E nel lib. VI. Cap. 21. *Porro vetus illic* (nella indicata provincia) *consuetudo etiam nunc manet, ut totius Provinciæ Ecclesias unus tantum rogat Episcopus*. Vedi Mario Lupi Dissertat. I. de Parochiis pag. 24. Vedansi ancora le Novelle Letterarie Fiorentine del Sig. Lami al giorno 5. di Giugno del 1750.

(7) Massimo Vescovo di Lucca che nell'anno 347. o come vuole Monsignor Mansi, nel 344. sottoscrisse al general Concilio di Sardica.

Digitized by Google

be allora compreso della sola Città. Va in fatti immaginando il citato Autore (8) che nei primi tre Secoli non solamente per Apostolica disposizione fossero stabiliti i Vescovi nelle più illustri, e popolose Città, ma nei Castelli rurali ancora, e per fino nei più spregevoli Borghetti; e quindi sostiene che tanta turba di Vescovi rurali fosse poi nel IV. Secolo per le brighe e i maneggi dei Vescovi urbani ridotta alla condizione di *Carepiscopi*, o di semplici Parrochi. Or se così andò veramente la cosa, ristrettissima dovette esser la Diocesi della Città nostra; poichè sebbene il territorio Lucchese fosse assai grande in quei tempi, era peraltro come ci attesta Strabone, ripieno di moltissime Castella e di Borghi; che però altrettante secondo il Blondello sarebbero state le Diocesi oltre a quella delle Città. Ma poichè un tal sistema, condannato già dal Selvaggio come (9) futile e insussistente, è stato nuovamente rovesciato con validissimi argomenti da un dotto Scrittore, (10) io abbandono di buona voglia la singolarità e la fallacia dei principj del Blondello; e molto più ne rigetto le conseguenze relativamente al proposto quesito.

7. Pertanto, secondo la teoria che in questo proposito stabiliscono l'eruditissimo Bingamo (11) e seco lui quasi tutti gli altri Scrittori, si dovrebbe dire, che a norma della disciplina allora vigente la Diocesi Ecclesiastica uguagliava per solito in estensione la Diocesi Civile. Si sa in fatti che la Chiesa ordinariamente parlando (12) si adattò nella sua esterior polizìa alla divisione politica già stabilita nel Romano Imperio; dimanierachè non solamente le grandi Provincie Ecclesiastiche, ossia le Diocesi maggiori dei Metropolitani e dei Patriarchi, corrispondevano all'ampiezza delle Provincie Civili; ma ancora ogni Diocesi particolare, o Parrocchia (come allora soleano anche chiamarsi) riconosceva per limiti della giurisdizion Vescovile quelli stessi della giurisdizione Civile del Magistrato Pubblico della Città. Ed ecco la ragione (prosegue a dire lo stesso Bingamo) di quella vistosissima differenza che nei secoli antichi si osserva nella ampiezza varia delle Diocesi diverse *Quando aliae am-*

(8) In una sua Apologia di S. Giorolamo *Section.* 3.

(9) *Antiq. Christian.* Lib. I. Cap. 15. *mole sua ruit*, (il sistema di Blondello) *et quidem manifestius, quam in eo evertendo diutius immoremur*.

(10) Mario Lupi *Dissertat. I. de Parochiis* Cap. II.

(11) *Origines, sive Antiquit. Ecclesiastic.* T. III. Lib. IX. Cap. I. §. 2. 3. 4. ec. Vedansi ancora gli Autori del Diario de' Letterati Fiorentini T. II. Parte IV. Artic. 3. pag. 58. e Cabassuzio Dissert. *de Provinciis Ecclesiasticis* nel T. III. dell' opera *Disciplina Populi Dei* del Fleury pag. 200.

(12) Dico *ordinariamente parlando*, perchè una tal pratica disciplinare ebbe talora delle eccezioni. Vedi il suddetto Bingam *loc. cit.* Cap. 2. §. 3.

Digitized by Google

plae, aliae valde angustae sunt, prout civilis cujusque Civitatis Magistratus majorem haberet, vel minorem jurisdictionem (13) Chi dunque potesse sapere quali fossero stati di quei dì i confini del territorio Lucchese, verrebbe nel tempo stesso a fissar quelli che ricerchiamo.

8. Or se vogliasi ragionare dietro a così fatti principj noi potremo senza dubbio fissare, che il Territorio Lucchese fu sotto il Romano Impero assai più esteso di quello che sia dj presente; e Strabone e la tanto celebre Tavola Trajana Piacentina ci offerirebbono le prove del nostro assunto. In fatti Strabone, che fiorì sotto Augusto, dirigendo il suo viaggio geografico da Tortona verso la Lunigiana e la Toscana, lasciò scritto nel V. suo Libro, che passati i monti che soprastavano alla Città di Luni, incominciava il territorio Lucchese. *Ad montes Lunæ incumbentes urbs est Luca, ubi prelique vicatim habitant*. Ho detto il territorio Lucchese, perchè questo appunto è il senso di quelle parole *urbs est Luca*: nè alcuno, che io sappia potè, o volle mai interpetrarle, quasi significassero la città materiale, ma bensì la civile, coerentemente al detto di Appiano *viris constare civitatem, non ædificiis* (14) ed alle frasi e allo stile di altri scrittori di quell'età (15). Proseguendo il citato Geografo il suo argomento aggiunge le seguenti parole = *Regio tamen probitate virorum floret, & robur militare magnum* HINC (cioè dallo Stato Lucchese) *educitur, & equitum multitudo ex quibus Senatus militares capit ordines* =. Se da una parte mi vieta la conveniente brevità di essere soverchiamente diffuso, io non voglio per l'altra ripetere a questo luogo tutte quelle ingegnose riflessioni, colle quali alcuni nostri Scrittori (16) in vista degli addotti passi conclusero quell'ampiezza di territorio da me accennata di sopra; solamente avvertirò che se il Senato Romano ritraeva

(13) *Loc. cit.* pag. 408. Vedi anche Cap. V. pag. 504. ec.

(14) *De Bellis Civilibus* Lib. 2. Ed il nostro Francesco Maria Fiorentini avea pure avvertito tal cosa = *Lucam eodem nomine, tam regionem, quam urbem ab antiquissimo tempore dictam invenio* = Etruscæ Pietatis Origin. Cap. VIII.

(15) Più esattamente tradusse il testo Greco, Tommaso Dempstero nella sua Etruria Reale (T. II. pag. 294.) scrivendo *Ad montes, supra Lunam sitos, est Luca*, lasciando l'*urbs*. In fatti Πολις, ora si prende pel formale della Città e dello Stato, ora per la Città materiale; come in Latino *urbs*, e *civitas*, l'uno de' quali vocaboli significa la città materiale, l'altro il formale di essa, ossia la Cittadinanza, e lo Stato. Vedine gli esempi in Enrico Stefano alla parola Πολις T. 3. Col 469. Isacco Casaubono anch' esso traduce = *Caterum ad montes supra Lunam sitos, est Luca. Nonnulli per Vicos habitant. Tamen Popolosa est Regio:* (ma qui, non accordano gli eruditi ch'ei traduca fedelmente). *Indeque magna militum, atque adeo Equitum Copiæ coguntur, ex quibus et Senatus legiones constituit*.

(16) Il suddetto Fiorentini *loc cit* ed il Padre Poggi *Saggio di Storia Eccles. di Lucca* Cap. I.

Digitized by Google

dallo Stato Lucchese *robur militare magnum, & equitum multitudinem*, bisognerà ben confessare, che il medesimo non fosse in quei secoli una piccola e spregevol Provincia: D'altronde poi se all'età di Strabone il Lucchese dalla parte di Ponente e di Settentrione confinava col territorio di Luni, stendevasi dalla parte opposta fino nel Volterrano (17).

9. Quello che nel I. Secolo ci attesta Strabone si vede poi confermato, e meglio e più diffusamente descritto nella già mentovata Tavola Piacentina (18), scolpita sotto Trajano poco dopo l'anno 103. dell'era vol-

(17) Vedasi in appresso verso il fine del II. Articolo di questa Dissertazione.

(18) Questa famosa Tavola è di bronzo, pesa 600. libbre, ed è larga dieci piedi e mezzo, ed alta cinque e mezzo. Essa contiene una delle più grandi iscrizioni, che siansi finor vedute, poichè oltre a tre lunghe linee orizzontali, che formano il proemio all'Iscrizione o strumento, leggonsi in quella sette grandi colonne verticali, formate ciascuna da circa 100. linee, o righe, che in tutto montano a 674. Fu essa casualmente ritrovata, e dissotterrata in certe Colline, discoste circa 18. miglia da Piacenza nel 1747. I celebri Uomini *Muratori*, *Maffei*, *Lami* ed altri Antiquarj si distinsero nel farne un erudita e dotta illustrazione. Siccome la medesima tanto risguarda i Lucchesi, credo di far cosa grata, a chi non ne avesse altra cognizione, se vengo qui ad accennare l'oggetto, di cui in essa si tratta. Fu proposta a coloro che volessero prenderla all'interesse del cinque per cento, la somma di un milione, e quarantaquattromila sesterzj, affinchè coll'annuo frutto anzidetto, che montava 2.52 mila, e 200. sesterzj, venissero somministrati gli alimenti a 245 Fanciulli a ragione di 16. sesterzj al mese per ciascheduno, ed a 34. Fanciulle a ragione di 12. sesterzj al mese per ognuna di esse. Inoltre doveasi dare 144. sesterzj all'anno ad uno Spurio, e 120 ad una Spuria. I Coloni Lucchesi presero gran parte di quel denaro, e però obbligarono i loro fondi del valore di 16. milioni di sesterzj, oltre a' quello che fu preso da particolari. Ora nella nostra Tavola sono esattamente descritti questi fondi, ed i Paesi, e luoghi ov'erano situati. Ma di qual Nazione o Città esser doveano que' fanciulli alimentarj? e chi fu il generoso Benefattore, che esibì una somma così vistosa di denaro a loro vantaggio? Ciò non apparendo dalla Tavola; i prelodati Autori si appigliarono a diverse sentenze. Il Muratori fissò che quei fanciulli fossero di Veleja, piccola Città, ora distrutta, e che era posta non lungi da Piacenza: riguarda poi come certo, che il munifico largitore di tanto denaro fosse l'Imperator Trajano. Il Dottor Lami, esaminando meglio la cosa, fece vedere, che i fanciulli anzidetti erano veramente Lucchesi; e convenne col Muratori, ed altri, che Trajano aveva offerto il denaro per i loro alimenti. Ma l'eruditissimo nostro P. Federigo Vincenzo di Poggio Domenicano in certe sue *Lettere Ragionate* (Lettera III.) stampate in Lucca il 1776. tornò con maggior impegno ad esaminare la cosa, e con molta critica ed erudizione fece assai chiaramente costare, che non solo i fanciulli alimentarj appartenevano alla Repubblica di Lucca, ma che i Lucchesi stessi avevano esibito quella ragguardevol somma di denaro; e che Trajano non compariva nella nostra Tavola, se non come colui che colla Imperial sua autorità veniva ad approvare e sanzionare l'enunciata benefica disposizione. Può vedersi il Muratori Tom. III. Oper. pag. 33. dell'Edis. di Arezzo. Il Lami nelle Novelle Letterarie di Firenze all'anno 1764. e 1768. e specialmente la citata Lettera del P. Poggi, della quale parlando i Novellisti Fiorentini, scrivono che *se nelle due antecedenti Lettere ha l'Autore mostrato gran cognizione di Storia antica, assai*

Digitized by Google

gare. Tralasciando ciò che non ci appartiene in tal monumento, noi vediamo che non una sola volta, ma ben sovente in esso, così vien descritto il nostro territorio, che molto chiara apparisce la di lui estensione oltre gli Appennini, e nei piani di Lombardia, fino ad inoltrarsi al territorio di *Veleja*, Città allora vicinissima a *Piacenza*. Riportiamo alcuni passi di quella celebre Tavola = SALTVM. BITVMIAM. ALBITEMIVM. QVI. EST. IN. VELEIATE. ET. LVCENSE. PAGIS. ALBENSI. ET. MINERVIO. ET. STATIELLO. AD. F. (*adfine*) REP. (*Republica*) LVCENSIVM. I territorj dunque di Lucca e di Veleja confinavano insieme, ed erano divisi dai Boschi *Bitumio* ed *Albitemio*. La stessa cosa, e colle stesse parole si ripete altrove, aggiungendosi un altro bosco di confine, cioè SALTVM. BETVLANVM. Da un'altra parte confinava il Lucchese col Parmigiano: IN. VELEIATE. ET. PARMENSI ..... AD. F. (*adfinibus*) LVCENSIBVS. Poco dopo si replica nuovamente IN. VELEIATE. PAG. ALBENSE. AD. F. (*adfine*) REP. (*Republica*) LVCENSIVM. E per finirla una volta, giacchè spessissimo si ripetono tali indicazioni topografiche: IN. VELEIATE. PAGO. MEDVCIO. AD. F. (*adfine*) IMPERATORE. NOSTRO. ET. REPVBL. LVCENSIVM.

10. A' fronte pertanto di una testimonianza così solenne, dovrem noi dubitare della grande estensione dell' antico Stato Lucchese dalla parte Settentrionale? Sarebbe questo un far onta alla verità; e quei dotti Scrittori, che impresero ad illustrare la Tavola sopraddetta, sarebbero i primi a condannare l' erroneo nostro giudizio. Per tralasciar ciò che scrisse il dotto Marchese Maffei, ascoltisi il celebre Abate Lami » Chiaramente si conosce, » egli dice, che o il territorio di Lucca, o i fondi de' Coloni, e del Co» mune di Lucca (ma poteva, e doveva ben dir l' uno e l' altro (19)) tan-

più ne mostra in questa terza, in cui, ugualmente che nelle altre, mette in una luce innegabile il suo assunto. Verso il fine della Tavola leggesi poi un' altra obbligazione di Fondi per gli alimenti di altri 18. fanciulli legittimi, e di una fanciulla legittima, fatta da *Cornelio Gallicano*, di famiglia Lucchese, come provano il Lami e il Poggi, pel valore di 72. mila sesterzj

(19) Non so capire, come mai il citato chiarissimo Autore usi queste formole disgiuntive. *L' ampiezza del territorio Lucchese, o delle sue possessioni*, come anche sopra: *o il territorio di Lucca, o i fondi* ec. Forse enunciando tal cosa di passaggio volle esser cauto. Ma sarebbe forse temerità l'usare espressioni copulative, e dire: *L' ampiezza del territorio Lucchese, e delle sue possessioni* ec.? Chi consideri quel *Adfine Republica Lucensium* tante volte ripetuto, e l' altra frase; *Adfinibus Lucensibus*, anch' essa ridetta più volte, pare che non possa farne di meno. Si ha da dire, che sia inutile, e casuale quella diversità di espressioni? Non sembra anzi, che colle prime s'indichi il territorio Lucchese, e colle seconde i fondi e le tenute, che i particolari Coloni Lucchesi possedevano in quelle parti, ma fuori del nostro territorio? Io lascio agli eruditi la decisione di questo punto.

Digitized by Google

» to si estendevano per, ed oltre l'appennino, che o confinavano i Terri-
» torj di Veleja, di Piacenza, di Parma, e di Labarna, oppure n'erano
» ancora dentro i territorj medesimi ». E poco dopo ritorna a scrivere come segue » L'ampiezza dello Stato Lucchese, o delle sue possessioni sot-
» to l'Impero Romano verso la Lombardia si deduce da questa Tavola.
» L'ampiezza del medesimo Stato per la Toscana si può verosimiglian-
» temente congetturare dalla estensione della Diocesi Ecclesiastica, la qua-
» le suole bene spesso corrispondere alla estensione del territorio e della
» Diocesi politica. Ora la Diocesi Ecclesiastica di Lucca fino nel Secolo
» Settimo decimo si estendeva ancora nella Val di Nievole, nel Valdarno
» di sotto, nella Val d'Elsa, e nelle colline di Pisa, sino vicino a Livor-
» no, confinando colla Diocesi di Pistoja; di Firenze, di Volterra, e di
» Pisa (20) ».

11. Queste parole del prelodato Autore prevengono, come ognun vede, la conseguenza a cui, come ad ultimo scopo, era diretta la presente indagine: nè io perciò debbo ripeterla nuovamente. Chiunque la riguardasse come esagerata o falsa, ben mostrerebbe di giudicare dell'antica situazion delle cose colle idee, che ne ha di presente: ma un tal giudizio ripugnerebbe alla sana critica, perchè non è giusto dimenticare le passate vicende, che tanto hanno alterato i confini e l'ampiezza dei diversi Stati, e Governi, ed hanno involto nelle tenebre e nell'oblio i nomi di tanti territorj e paesi. Una Diocesi in fatti da cui, nei secoli a noi vicini, è stato da' Sommi Pontefici tolto, e sottratto un numero tale di Chiese e di Parrocchie da fornire il Territorio Ecclesiastico ai due recenti Vescovati di Samminiato e di Pescia: una Diocesi che ad onta di questo rimane tuttavia non certo ristretta a brevi confini; ampiezza antica e moderna, le quali *non utique*, direbbe il Fiorentini (21) *indulgentia Pontificum novissimis saeculis in Lucensis Episcopatus jura cesserunt*, ma che anzi da irrefragabili documenti rilevasi *antiquo jure possedisse*: una tal Diocesi, io ripeto, bisogna ben dire che molto estesa fosse nei primi secoli dell'Era volgare.

(20) *Novelle Letterarie* all'anno 1764. T. XXV. N. 34. pag. 53. Vedasi anche il T. XXIX. all'anno 1768.

(21) *Etruscæ Pietatis Orig.* pag 99.

Digitized by Google

Articolo II.

Monumenti certi, relativi ai confini della Diocesi di Lucca nel Valdarno inferiore, e nelle Maremme di Populonia, nel secolo VIII. e seguenti.

12. Sebbene, è tempo oramai di lasciare a parte queste idee, vere bensì, ma forse generali troppo e indeterminate; poichè ci è dato con via più diretta discutere l'argomento che abbiam tra mano. Il Dottissimo Lodovico Antonio Muratori denominò già l'Archivio nostro Arcivescovale *Amplissimo tesoro di tutta la veneranda antichità, di cui difficilmente può in Italia trovarsi l'uguale*. (22) A questo ricchissimo fonte io dunque mi appiglio, e svolgendo le varie pergamene di esso, indicherò brevemente la giurisdizione che i nostri Vescovi esercitarono un giorno sopra non poche Chiese, le quali, attesa la di lor posizione geografica, tracceranno come una linea di confine, tra la nostra, e le Diocesi altrui.

13. Si rimonti pertanto al principio del Secolo VIII., e si parli primieramente della Chiesa di S. Miniato, assai rinomata nella Storia, perchè diede origine al Castello, e quindi alla moderna Città Vescovile dello stesso nome.

14. Credette un giorno l'Abate Lami col Bonincontri, che la fondazione della Chiesa suddetta dovesse riferirsi all'anno 962., (23) ma cangiò poi sentimento (24) allorachè riscontrò nella Dissertazione 74. del Muratori una preziosa pergamena del prelodato Archivio, che egli nuovamente pubblicò (25). Fu scritta una tal pergamena l'anno IX. di Carlo Magno, e II. di Pipino ai 16. Gennajo, Indizione VI. vale a dire al principio del 782. Ci narra la stessa, che poco tempo innanzi, *qualiter ante hos annos*, alcune persone, il nome delle quali ce le dimostra per la maggior parte Longobarde (26) fondarono la nuova Chiesa di S. Miniato *in loco*

(22) Nella dissertaz. I. sulle antichità del Medio Evo. E nella dissertaz. XXXVII. parlando di Lucca, dice che essa *nell' aver fortunatamente conservate le carte della sua Chiesa, forse non ha pari in Italia*.

(23) Odeporico pag. 90. e 157. ec.

(24) Ivi pag. 239. Può leggersi la storia o Cronica di Samminiato, compilata dallo stesso Lami nel citato Odeporico pag. 90. ec. e l'altra sua opera col titolo *Monumenta Ecclesiæ Florent.* T. 1. pag. 333. ec.

(25) *Monum. Eccles. Florent.* T. 1. pag. 334. La carta è segnata * B. 60.

(26) Queste persone sono *Bonomo, Aidualdo, Ropualdo, Teodilapo, Manolfo, Kaleuso, Muroaldo, Teodosi, o Teudizio, Auchis, Geminiano, Ferminoso, Fermiciano, Tecualdo, o Taginaldo, Candolo, Wilinando, e Gundualdo.*

Digitized by Google

Quarto, ed alla custodia della medesima posero un tal *Naudolfo*, *cum licentia consilii bone memorie Balsari*, *hujus Lucensis Ecclesie Episcopi*. Dipoi il Prete *Bonichis*, col permesso del nostro Vescovo *Valprando*, pose per Rettore di detta Chiesa *Austriperto* suo figlio adottivo ed erede. Questi pure vi pose *Autchis* cherico, senza permesso del nostro Vescovo *Peredeo*, *perchè in tal tempo trovavasi in Francia al servizio del Re*. *Autchis* dunque prega il Vescovo *Giovanni* a volerlo confermar nella rettoria, lo che ottiene con certe condizioni. Ecco l'origine di Samminiato, ora detto del Tedesco (27) Città posta nel Valdarno inferiore, distante da Pisa, e da Lucca 22. miglia, e 23. da Firenze. Intanto il Vescovato di Balsari, col permesso del quale si fondò una tal Chiesa, è compreso fra gli anni 700., e 713: e siccome i successivi Vescovi Lucchesi esercitarono fino al Secolo XVII. sul luogo stesso la di loro autorità, è chiaro, che colà si estese la Diocesi nostra per tutto il corso del tempo accennato.

15. Giova adesso sapere, che questa Chiesa di S. Miniato fu nella sua prima origine, e continuò per più secoli ad essere sottoposta alla Chiesa Pieve di *S. Genesio* poco indi discosta, situata in un luogo detto anticamente *Vico Wallari*. Quantunque sia ignoto il tempo preciso di sua fondazione, non mancano però forti ragioni, onde crederla anteriore alla venuta dei Goti in Italia, (28) ed è poi certo, che mille e cento anni fà, cioè nell' anno 715. era assai rinomata e già Chiesa matrice di altre molte Parrocchie. Sembra in fatti che questo fosse il motivo, per cui all' epoca indicata venne prescelta, qual luogo ove opportunamente venisse discussa, quella tanto famosa questione che per varj secoli si agitò fra i Vescovi di Arezzo e di Siena, e di cui assai parlan le storie (29), giacchè si radunarono in essa per ordine di Liutprando Re i Vescovi *Spe-*

(27) *Hinc abemus prima initia hujus Oppidi* (di Samminiato) *quod ab hujus Ecclesiæ celebratione, et frequenti Populorum, ad eam concursu, ortum habuit*. Lami Monum. Eccles. Florent. T. 1. pag. 335. Ottone I. Imperatore cinse di Mura S. Miniato nel 962. Si chiamò poi *Samminiato del Tedesco*, perchè ivi risiedevano i Vicarj Imperiali della Toscana. Vedi Gio. Villani Lib. IV. Cap. 28.

(28) *Existimo igitur S. Genesii Ecclesiam perantiquam fuisse, et ante Gotthorum, Longobardorumque tempora extructam: Nam in agris Templa Christianorum multa, quarto, et quinto, et sexto Ecclesiæ sæculis extitisse .. constat ..* ec. Lami loc. cit. pag. 239. e nell' Odeporico pagina 240. scrive » Intorno alla metà del V. secolo si festeggiava la Memoria di questo » Santo Martire (Genesio) come si ricava dal » *Calendario Cartaginese* composto di quel tem» po, e dato fuora dal dottissimo Padre Ma» billon negli *Annali*.

(29) La storia di questa controversia può leggersi intiera nella dissertaz. 74. del Muratori T. VI. pag. 367. del Medio Evo, e nel Lami *Monum. Eccles. Florent.* T. I. pag. 311.

Digitized by Google

cioso di Firenze, *Teodaldo* di Fiesole, *Massimo* di Pisa, e *Telesperiano* di Lucca, con altri messi e giudici Regj per esaminar i testimonj, e quindi pronunciar sentenza su tal controversia.

16. Dissi poc' anzi che questa Chiesa di S. Genesio era nella Diocesi di Lucca, e che dalla medesima dipendevano come da Pieve principale moltissime altre Chiese, fra le quali quella, ora Cattedrale, di Samminiato; poichè un numero assai grande di autentici strumenti ci attestano l' una e l' altra cosa. Volendo però servire alla brevità, basterebbe, io credo, recare in mezzo due o tre de' più ragguardevoli. Il più antico che io abbia incontrato si è una pergamena dell' Archivio Arcivescovale (30) scritta nell' anno 7.° di Desiderio e 4.° di Adelchis correndo l' indizione I.ª cioè nell' anno 763. e questa ci fa sapere che il nostro Vescovo *Peredeo* ordinò Rettore della Chiesa suddetta il Prete *Ratperto*.

17. Un altra pergamena, la qual fu scritta quasi due secoli dopo, vale a dire l' anno V. di Ugo Re indizione IV. ossia nel 931. (31) ci ripete il medesimo esercizio di giurisdizione; perchè racconta che *Pietro* Vescovo di Lucca ordinò Sacerdote un certo *Rodilando in Ecclesia S. Genesii*, & *S. Joannes Baptistae in Vico Wallari prope flumen Elsae*. Ed in ultimo poi schiarimenti maggiori su questo punto noi possiamo ricavare da una Bolla che nell' anno 1194. diresse il Papa Celestino III.° a Gregorio Proposto di S. Genesio.

18. Avendola il Sig. Lami pubblicata nel suo Odeporico (32) è affatto inutile che io a questo luogo la riproduca; e però accennerò piuttosto quei pochi tratti di essa che più posson giovarci. Primieramente è osservabile il numero delle Chiese e delle Parrocchie ivi descritte come dipendenti dalla principale di cui parliamo, giacchè se ne contano fino in 35. (33) le

(30) Carta segnata ✠. I. 57. Può leggersi nell' appendice dei Documenti, al fine di questo Tomo sotto il N.° I.

(31) È segnata * A. 15., di cui fa menzione il Lami *Monum. Eccles. Florent.* Tom. I. pag. 521. col. 1. in nota.

(32) Pag. 165. e nei Monumenti della Chiesa Fiorentina T. 1. pag. 344.

(33) I diversi titoli delle medesime, posson leggersi nella citata bolla. Si noti che in essa si nomina, fra queste molte Chiese, quella di *S. Maria* esistente nel Castello di S. Miniato. *In Castro S. Miniatis, Ecclesiam Sanctae Mariae*. Oggi la Cattedrale di S. Miniato ritiene tuttora il titolo di *S. Maria*. (Vedi Lami loc. cit. pag. 346.) Intanto una Pergamena del nostro Archivio Arcivescovale segnata †. †. P. 91. ci attesta che nel 1236. *attesa la distanza della Pieve di S. Genesio dal Castello di Samminiato, il Papa concesse la facoltà di poter battezzare, e seppellire nella Chiesa di S. Maria di detto Castello* ec. Dunque prima di quell' epoca la Chiesa, ora Cattedrale di S. Miniato, non era ancor Pieve.

Digitized by Google

quali tutte, poste da quel Pontefice sotto la special sua protezione, si ordina che *nulli liceat prefatas Ecclesias ab Ecclesiae vestrae solita obedientia, & debita subjectione subtrahere*. Dipoi si prescrive che nessuno possa mai erigere nuova Parrocchia, e Spedale, o Oratorio in quel circondario *sine Lucani Episcopi, & vestra successorumque vestrorum convenientia, & ad sensu*... Si dice inoltre che il nostro Vescovo dovrà dare i Sacri Crismi e fare l'ordinazione dei Chierici di tal luogo ed altre sacre funzioni *sine juramenti exactione vel qualibet pravitate*. E vien prescritto finalmente che accadendo la nomina dei nuovi, e successivi Proposti, l'eletto si presenti *Episcopo Lucano ec.*.... Ora che potrebbe richiedersi di vantaggio per la piena dimostrazione di quanto fu sopra stabilito? Concludo pertanto collo stesso Sig. Lami che » questa Bolla ci dimostra l'ampiezza dell' » attinenze della Chiesa di S. Genesio, coll'enumerar le Chiese da essa » dipendenti, tra le quali vi è fino la corte di *San Miniato d'Empoli*, » e la Chiesa di *Santa Maria del Castello di Samminiato*..... *e quindi* » *sempre più risulta, che il Castello di Samminiato è posteriore al Bor-* » *go di S. Genesio* (34) ».

19. Dopo le cose che abbiamo esposto fin'ora, non sarà, io credo necessario trattenersi con lungo discorso ed esaminare il valor di una carta, la quale estratta dall'Archivio Vaticano fu già pubblicata dall'Ab. Ughelli (35). Parla in essa, o fingasi che parli un Uberto, che fu Arcivescovo di Pisa dal 1132 al 1137. (36) il quale con prolissa lamentazione racconta ai posteri le violenti usurpazioni, che alcuni Vescovi confinanti fecero un tempo alla Diocesi Pisana. Dice dunque, che essendo rimasta nel 1015 distrutta dai Saraceni la Città di Pisa, ed essendo dopo la morte di Guidone restata priva di Vescovo per lo spazio di 20. anni (lo che è falso intieramente) (37) fu pregato allora dai Canonici di quella insigne Chiesa Primaziale il Vescovo di Lucca, affinchè ordinasse nelle Parrocchie Pisane i respettivi Parrochi, e consagrasse le Chiese. Il Vescovo lo fece, ma in modo però che *nostras Plebes cum civibus atque sequacibus fraudolenter subtraxit, sibique retinuit*. Chi poi volesse sapere quali e quante fossero queste Pievi dai nostri Vescovi con tanto poca grazia rapite alla Diocesi di Pisa, potrebbe imparare che furono 16., e che la prima di tutte fu

Lo che resta maggiormente confermato da una lettera scritta a 18. Marzo del 1231. dal Capitolo di Lucca al nostro Vescovo Opizzone che trovavasi in quelle parti, e di cui parlerò a suo luogo.

(34) Odeporico pag. 174.

(35) Italia Sacra Tom. III. col. 356. ediz. del Coleto.

(36) Vedi il Padre Mattei *Ecclesiæ Pisanæ Historia* T. 1. pag. xxj. e 210.

(37) Vedi lo stesso Autore pag. 83.

Digitized by Google

Burgius Genesii. Ma come ciò? Ecco: Il Vescovo di Lucca *Corrado* aveva ricevuto in pegno nel 1047. (vale a dire un secolo dopochè era morto) il Borgo o Pieve di S. Ginese per 50. Lire dal Vescovo di Pisa. Questi per verità fu attento, onde riscattarlo alla fissata scadenza; ma Corrado *minime recipere voluit* (vorrà dire le 50. Lire) e così sel ritenne per se; *taliter quidem possessa est*. L'usurpazione non si fermò quì. *Guidone* poi altro nostro Vescovo dalla parte di Versilia smembrò la Diocesi Pisana delle Pievi di *Corvara*, e di *S. Felicita*, di *Camajore*, e di *Lizio*. Di più, avanti che morisse il predetto Guidone Vescovo di Pisa, recatosi a far la visita delle sue Pievi verso il monte Pisano, e segnatamente a *Compito* (che non appartenne mai alla Diocesi di Pisa) *per insultum ab emulatoribus sui vulnere percussus est*: per cui se ne fuggì; *& sic fugam petiit*. Volea ricuperare il Monastero di *Sesto* con altri 7. conventi, ma non potè (e fu forse bene, perchè era roba che non gli apparteneva per niente) e giunto ad un certo Castello *Cinctorium* (38) per la ricevuta ferita se ne morì. Allora fu che il nostro Vescovo Corrado *tempestive per vim abstulit* (non si sa poi che cosa).

20. Che dovremo noi dire di una tal pergamena? Diremo che essa è falsa ed apocrifa (39) e che ad altro non si riduce in sostanza, se non ad un mal tessuto racconto di favolosi avvenimenti, malamente immaginati, e peggio descritti. Trattando il Muratori *dei Diplomi, e carte antiche dubbiose, o false* avvertì sul principio della sua XXXIV. Dissertazione, che sebbene se ne incontrino alcune sì scioccamente finte che anche i principianti nello studio della erudizione ne possano scorgere l'impostura; pure altre ve n'ha, fabbricate con tal'arte ed ingegno, che anche i più esperti critici penano a decidere intorno alla loro autenticità, o falsità. Niuno che abbia senno, vorrà sicuramente collocare in questa seconda classe la predetta carta di Uberto. Tale in fatti, e tanta è in essa la confusione delle cose, delle persone, e dei tempi: tale la opposizione che i fatti ivi narrati hanno alla verace Storia, (40) che non dee far maraviglia, se il

(38) Luogo vicino a Bientina. Vedi il Targioni Viaggi ec. T. I. pag. 296. e 299.

(39) Vedasi il prelodato P. Mattei T. I. pag. 83. ec. Quanto qui narra il finto Uberto leggesi ripetuto dal Dott. Bernardo Marangone nelle sue *Cronache di Pisa* all'anno 1015. nel Tomo I. del supplemento all'Opera *Rer. Italic. Script.* colon. 319. Anche il Tronci ne' suoi *Annali Pisani* pag. 11. si lascia ingannare dal finto scritto di Uberto, e racconta la storietta della smembrazione della Diocesi Pisana; ma vuole che il nostro Vescovo usurpatore fosse, non già *Corrado*, ma *Grimizzo*.

(40) » Particolarmente poi (scrive il Muratori » nella dissertaz. 34.) nell'esame delle vecchie » carte s'ha da osservare se vadano d'accor-

Digitized by Google

P. Orlandi, tuttochè proclive molto a riputarla genuina, confessò però, che era di dubbia fede: *monumenti fidem nutare* (41) e se il Lami di lui più risoluto, perchè più critico, ebbe meno riguardi nel condannarla (42). Ed in verità chi potrebbe senza fastidio ascoltar l'oscuro autore di questo scritto, dirci, che la prima tra le Chiese una volta spettanti alla diocesi Pisana, ma poi carpite dal nostro Vescovo *Corrado* nel 1047. fu il Borgo di S. Genesio, *Burgius Genesi*: quando sulla fede di certissimi documenti abbiamo poc' anzi veduto l'antichissima e pacifica giurisdizione, che fino nel secolo VIII. vi esercitavano i nostri Prelati? Dicasi pur lo stesso delle altre Pievi che novera in seguito. La maggior parte di queste Chiese, per non dir tutte, appunto in quei secoli appartenevano incontrastabilmente alla Diocesi Lucchese.

21. Vedo che questa mia asserzione richiederebbe un più esteso dettaglio di prove e di documenti indirizzato a giustificarne la verità; ma vedo altresì, che una simile discussione sarebbe a pura perdita di tempo, e riuscirebbe inutile, dopochè il dotto Padre Mattei nella sua *Storia della Chiesa Pisana*, (43) amante più del vero, che di un mal' inteso onor nazionale, ingenuamente confessò la falsità della carta di *Uberto* (44).

» do colla storia di que' tempi; perchè qui è » dove più facilmente inciampano i falsarj, i » quali, siccome gente ignorante, prendono a » fingere antiche memorie. »

(41) Part. II. *Orbis Sac. et proph.* Lib. 3. Cap. 28.

(42) » Ma ciò (l'usurpazione pretesa) non ha » apparenza di vero, perchè si sa di certo, che » nell' 880., o li intorno S. Genesio riconosceva la Chiesa di Lucca » E poco dopo » » Ed in verità in questo scritto di Uberto vi » sono tanti errori, e inverisimilitudini, che » o bisogna dire non essere di Uberto: oppure essere stato da questi scritto quello, che » bene, e di certo non sapeva » Odeporico Parte I. pag. 158.

(43) Tom. I. Cap. 5.

(44) Ho già detto che sarebbe inutile trattenersi con lungo discorso a rilevare la futilità di quell' apocrifo documento. Farò qui dunque un'altra cosa: dimostrerò con prove dirette la verità dell'opposto. Brevemente però, bastandomi solo di accennare il sunto di alcune pergamene del ricchissimo Archivio Arciv. da cui costerà evidentemente, che avanti all' epoca della pretesa usurpazione, le Chiese in questione ubbidivano ai Vescovi di Lucca. Dopo il *Burgius Genesi*, noverasi da *Uberto* tra le carpite Parrocchie, quella di *Fabbrica*. Ecco ora ciò che leggo nella Carta † : M. 83. *Pietro Vescovo di Lucca ordina il Rettore nella Chiesa de' SS. Gio. Battista, e Saturnino del luogo Fabbrica, nell'anno* 907. Altro argomento somministra * F. 39. del 1014. Avvi inoltre la Chiesa o Pieve di *Berbinaria*, o *Berbinaja*: e intanto il nostro Vescovo *Gherardo* nell' 898. disponeva pacificamente della medesima. † †. K. 86. E nel 942. quell' istesso *Corrado*, che nel 1047., cioè più di un secolo dopo la sua morte, vien tacciato qual ingiusto usurpatore di tante Chiese altrui, *ordinò il Rettore nella Chiesa di S. Gio. e S. Maria di Berbinaria che è oltre il fiume Arno*. * E. 84.

Andiamo avanti. L'ottava Chiesa usurpata è *Lavianensis*, cioè *Laviano*, ossia, come legge il Tronci, *Lavajano*. Ma intanto i Vescovi

Digitized by Google

22. Ritornando dunque colà, dondé siamo partiti, e riprendendo il metodo da noi prescelto di accennare almeno i Paesi e le Chiese principali poste nei confini della nostra Diocesi; vedo la convenienza di toccar molte cose correndo, e con brevi parole. Passo dunque sotto silenzio la Chiesa di *S. Romano* di Valdarno, di cui, per tralasciar più antiche memorie, leggesi in una Bolla di Alessandro III. che unitamente ad altre Chiese, esisteva (45) *infra Episcopatum Lucanum*. Taccio parimente di *Montopoli* (46) capo luogo delle altre quattro terre, o Borghi di *S. Maria in Monte*, di *Castel Franco*, di *Santa Croce*, e di *Fucecchio*, e che non solamente dipendeva dai nostri Vescovi per ciò che riguarda lo spirituale; ma di più unitamente ad altri Castelli di quelle vicinanze, era sottoposto al dominio temporale dei sopraddetti. Dirò pint-

Lucchesi *Adalongo* nel 968. († † H. 29.) e *Grimizzo* nel 1014. († P. 6.) mettono il Rettore nella *Pieve di S. Maria*, e *S. Gio. Battista di Lariano*.

Rapporto poi alla Chiesa *Padulensis*, anch' essa occupata dai nostri, secondo Uberto, non solamente era sotto la giurisdizione del nostro Vescovato al 991. come osserva il prelodato P. Mattei sull' autorità di una carta prodotta al Muratori, ma fino del 777. *Mauriperto Prete e Rettore*, *Ecclesie vestre* (parla esso a *Peredeo* Vescovo di Lucca) *Sancti Justi*, *sito loco Padule*, permuta certi beni di detta Chiesa con un tal *Bignolo*, *per consensum et licentiam Domini Peredei in Dei nomine Episcopi* . . . . † O. 58.

Dicasi il medesimo della Chiesa di *Triana*, o *Trianensis*; perchè in servizio di essa *Giovanni* Vescovo di Lucca nel 1023. *ordinare videor vobis Gerardo Diaconus*, *et Albertus Presbitero*; Ed intanto notasi esser tal Chiesa *Plebe Baptismale sita loco et finibus Triana*, e sotto la potestà del Vescovato di S. Martino. (* A. 3.) Lo stesso fa *Pietro* Vescovo nel 991. († K. 51.) Nel Catalogo di Uberto leggonsi ancora le Pievi *Milianensis*, *Tripallensis*, *Aquensis*, *Sibillanensis*, per tacer delle altre. Ora combini chi può, tutto questo colle cose seguenti. Nell'anno 968. fu da *Adalongo* Vescovo di Lucca *ordinato Teuperto nel fondamento della Chiesa dei SS. Pietro*, e *Gio. Battista del luogo Milliano*. † † K. 28. a cui può unirsi la Pergamena * M. 70. e l'altra segnata A. 86. dell' anno 845. Leggo poi nella carta * N. 51. la concessione fatta ad un certo Prete *della Chiesa di S. Maria nel luogo Siviliano*, o *Suvilliano*. Alla qual Pieve si riferiscono pure le carte † N. 85., e † A. 64. E lasciando a parte † M. 50. spettante alla Chiesa dei *SS. Maria e Gio. di Aqui*; ci ricorda un' altra pergamena del 907. († L. 99.) l' ordinazione del Parroco di *S. Martino nel luogo Tripallo*, fatta da Pietro Vescovo di Lucca. Vedo che la nota è divenuta prolissa anzi che nò: termino dunque qui; e se taluno bramasse, che l' intrapreso confronto venisse condotto a fine; sarà forse appagato allorachè nella storia dei Vescovi si presenti l'opportunità di parlare delle altre poche Chiese, che rimangono, e che la finta carta di Uberto pretende, avere un giorno appartenuto alla Diocesi Pisana.

Basti per adesso questo a ben persuadersi, che *quei chiari monumenti* cercati, e non trovati dal dotto P. Mattei (*Nullum sum nactus perspicuum monumentum* ec. *Eccl. Pis. Hist.* Tom. I. pag. 86.) perchè non mai finora pubblicati, esistevano, ed esistono tuttavia. Eccone qui la prova.

(45) Questa Bolla fu scritta il 1168. Vedi Lami Odeporico Parte II. pag. 360.

(46) Ibid. Parte I. pag. 246. nelle antiche carte è detto spesso *Mons-Taupari*, e *Mons-Toperi*. Di questi Paesi può vedersi la Storia nel citato Odeporico Parte I.

Digitized by Google

tosto in generale, che quell'ampio spazio di territorio, terminato a Settentrione dall'Arno, ed a Levante e Ponente dai due piccoli fiumi l'*Elsa* e l'*Era*, per lo spazio di molti secoli, ed io non temo di errare, se dico fino dalla prima istituzione e divisione delle Diocesi in Toscana, fu nella maggior sua parte retto nello spirituale dai nostri Sacri Pastori. Nè dee ciò recar maraviglia, imperciocchè anche nel secolo dodicesimo lo stesso territorio civile di Lucca si estendeva in tai luoghi: cosa che ha fatto nuovamente osservare l'Eruditissimo Abate Lami, nel dare alla luce una carta del 1117. della quale parlando, lasciò scritto: *Ex hoc insuper Instrumento cognoscitur, Territorium Lucense, tunc temporis, usque ad ELSAM flumen se extendisse* (47).

23. Ma giacchè l'ordine delle cose mi ha quì condotto a parlare per incidenza degli antichi confini del nostro civil territorio, non credo che il discreto lettore vorrà negarmi il permesso di una digressione, atta non poco ad illustrare l'antica Geografia, e la Storia non tanto Lucchese, quanto ancora di altri luoghi della Toscana. Poco sopra ascoltammo il Sig. Lami, il quale a dimostrare che lo Stato Lucchese, era un giorno assai più ampio che non è di presente, e che si stendeva nel *Valdarno* di sotto, nella *Val d'Era*, e nelle *Colline di Pisa*, ricorre ad argomenti congetturali; mentre deduce l'ampiezza anzidetta dall'estensione della nostra Diocesi Ecclesiastica, a cui, come egli osserva, corrispondeva bene spesso eziandio la Civile. Privo allora di più decisive notizie, ei non poteva dirne di vantaggio: ma non vi ha dubbio, che la di lui ragionata opinione può, e deve anzi tenersi adesso in conto di una storica verità. Le aneddote memorie, che io son per esporre, presentano il fondamento di quanto asserisco.

24. Sul declinare dell'anno 725. si partì dalla Lombardia sua Patria, ossia da Oltrepò, e recossi a Lucca pellegrinando *pro anima sua*, un certo Prete *Romualdo*, accompagnato da una tal *Ratperga*, che ei con raro esempio chiama, *conjuge mea Presbiteria*, cioè Consorte e Pretessa, e colle debite licenze di *Talesperiano*, allora Vescovo di questa Città, andò ad allogarsi in un piccolo Monistero contiguo alla Chiesa dei *SS. Pietro, Martino*, e *Quirico di Capannoli*. Ivi dimorando, si argomentò poscia di fondare colle sue sostanze uno Spedale in sollievo dei Poveri, e dei

(47) Prefazione all'Odeporico pag. 22. Le parole dello strumento, che fanno al nostro proposito, parlano di una certa terra, *quæ est posita in loco ubi dicitur Valle, territorio Lucense, quam ita decernimus. De uno caput decurrit et via publica, alio caput tenet in fluvio Elsa ..... alio in terra Sancti Genesii* ec. ....

Digitized by Google

Pellegrini; ed offerendosi di volere in quel sacro luogo condurre il resto dei giorni suoi in servizio di Dio, e vantaggio dei prossimi, e ciò per meritarsi la Divina misericordia, ed a salute dell'anima propria, richiese al predetto Talisperiano, con non so quali riserve e condizioni, la conferma di quanto avea stabilito di fare. Talisperiano acconsente alla dimanda, ed il postulante riceve l'investitura di quella Chiesa, e degli annessi stabilimenti (48).

25. Io non sto adesso a ricercare, come mai quella *Ratperga* venisse detta *Pretessa*, e se ne stesse con *Romualdo*; quando è certo, che almeno nella Chiesa Latina, dai primi secoli cristiani, fu sempre ai Sacerdoti, ed ai Diaconi prescritta una perpetua continenza. Sia che ciò altro non provi se non un abuso, e una corruttela di costume, la qual si mostrasse in taluno del Clero per l'infelicità e l'ignoranza dei tempi, ad onta dei Canoni e della Ecclesiastica Disciplina; sia piuttosto come vuole il Muratori (49), che già fosse stata *Ratperga* legittima sposa di *Romualdo*, prima che questi ascendesse ai sacri Ordini, e continuasse dipoi a coabitar col medesimo; la qual cosa fu talor permessa anticamente a simili conjugati purchè peraltro si obbligassero alla osservanza di un perpetuo celibato; siasi finalmente qualunque altra la cagione di ciò, che in quel racconto destar potrebbe la giusta nostra ammirazione, io tralascio di buona voglia siffatte ricerche, perchè niente analoghe all'oggetto, che debbo adesso trattare. Vengo a ciò che mi spetta, ed osservo, che il *Capannoli*, ove si fermarono quei due Pellegrini, è quel Castello medesimo che tuttora, ritenendo lo stesso nome, vedesi posto tra i due fiumi *Era*, e *Cascina*, al mezzodì di *Camugliano* (50).

26. Ora dalla nostra pergamena rilevasi chiaramente, che questo *Capannoli* era situato in Toscana nei confini del Lucchese: *Hic Tuscia, finibus Lucensis, nos in Capannule conlocassimus*: dicono i mentovati Forestieri. Colà dunque all'VIII. Secolo giungeva il civil nostro Territorio. Nè io dubito, che ciò si verificasse anche prima, e fino dai tempi del

(48) Due pergamene esistono nell'Archivio Arciv. relative a questo fatto: la prima è segnata * M. 95., e può leggersi nell'appendice al N.° II. L'altra pubblicata dal Muratori nella Dissert. 74. T. VI. col. 402. è segnata * L. 27. La prima contiene la Storia da me riportata, ossia ciò che fece ed esibì *Romualdo*; l'altra contiene la conferma, e concessione del Vescovo. Il Muratori, che non conobbe la prima, chiama questa seconda *omnino raram, quia mihi autographa visa est*. Quella da me prodotta, oltre essere certamente autografa, è anche più antica, se non altro, nell'ordine delle cose.

(49) Dissert. cit.

(50) Targioni *Viaggi* ec. T. 1. pag. 155.

Digitized by Google

Romano Imperio: conciossiachè non vedo ragione, per cui venisse lo Stato Lucchese ingrandito posteriormente da quella parte. Frattanto questi confini, e questa topografica posizione del Territorio medesimo al Secolo XI., e XII. non avean subìto alcun cambiamento. Prova ne sia un' altra pergamena del 1099. ove, facendosi menzione del nostro *Capannoli*, leggonsi queste osservabili parole: *Et est posito predicto Castello de Capannule infra Comitatum Lucense, prope Camullianum* (51). Vedremo nel decorso di queste memorie qual giudizio debba farsi su tal materia relativamente ai Secoli posteriori: ma ciò che quì giova avvertire ad ulterior dimostrazione del proposto assunto, si è, che lo Stato di Lucca, e sotto il Regno dei Longobardi, e sotto quello dei Carolingi trovasi descritto in maniera, che troppo manifesta apparisce la sua contiguità coi *Distretti* di *Volterra*, di *Massa Marittima*, e di *Populonia*, e chiaramente rilevasi aver compreso lo stesso non pochi Castelli, e Paesi situati nella parte occidentale e meridionale della moderna Toscana.

27. Sarà forse vero, che a taluno potrebbe giunger nuova, o sembrare alquanto strana una simil cosa; ma quando ciò fosse, io vorrei allora pregarlo a ricordare primieramente quella corte, o terra donata un giorno dall' Imperator Carlo Magno al Pontefice Adriano, la quale giaceva parte nel Contado di Lucca, e parte in quello di Volterra. = *Curtem in integro, que dicitur Cartinianum, positam in Territorio Lucensi, & Wulternensi*. (52) Si ponderi bene la forza di queste espressioni, cui non è lecito d' altronde di porre in dubbio, e poi si decida sulla verità di quanto primieramente affermai. E per ciò, che risguarda il Distretto di *Massa Marittima* è da osservarsi la data di una nostra Pergamena, scritta nel 746., la quale è del seguente tenore = *Actum Luca finibus Massa*. (53) Se il prender quel *Luca* per la nostra Città materiale, in vece del *Territorio Lucchese*, sarebbe una vergognosa imperizia delle vecchie frasi dei barbarici secoli; è poi evidente per l' altra parte dal confronto di quel documento, e delle cose in esso contenute, con altre non poche memorie di quei tempi, che quel Distretto di *Massa*, con cui allora confinava il *Lucchese*, era appunto quello di *Massa Marittima*. (54)

(51) Archiv. Arciv. Carta * M. 74.

(52) Presso il *Murat.* Dissert. 69. T. V. col. 829.

(53) Pubblicata dal Muratori nella Dissertaz. 32. T. II. col. 1041.

(54) Il Sig. Lami nell' Odeporico pag. 1207. dice di non sapere se quell' *actum Luca, finibus Massa*, debba intendersi di *Massa d' Oltrario*, ossia *Piscatoria* vicina al Lago di *Fucecchio*. (Vedilo anche pag. 460.) Risponderei francamente di nò. In quella pergamena comparisce un tal Prete *Tannaldo*, che già era stato posto Rettore nella Chiesa di S. Regolo

Digitized by Google

28. Oltre a ciò sono sì chiare ed evidenti quelle ripetute frasi delle nostre Pergamene = *Actum in Waldo Territurio Lucense*: (55) *Ecclesia Beati Sancti Reguli in Waldo Lucensem*: (56) *Actum ad ipsa Ecclesia Sancti Reguli in Waldo Territorio Locense*: (57) ed altre simili, che niente di più forte potrebbe ragionevolmente desiderarsi per inferirne, che il *Waldo*, ossia *Gualdo*, ove esisteva un giorno l'antichissima Chiesa di *S. Regolo* nelle Maremme *di Populonia*, e di cui parlano quelli Strumenti, giaceva entro i limiti del nostro Civil Territorio. So benissimo, che in altre carte si parla di quella Chiesa, come posta ora nel Contado di *Volterra*, ora in quello di *Populonia*; ma queste apparenti contradizioni tanto è lungi, che formino una forte objezione contro le cose da me stabilite, che anzi, come tra non molto faremo vedere, non altro ci dimostrano, se non che quella Chiesa era posta in luogo, ove appunto confinavano i tre accennati Territorj, coerentemente a ciò che leggesi in altro Strumento, vale a dire, essere stato il Paese di Gualdo di Maremma ai confini del Lucchese: *Ecclesia S. Reguli in Waldo confinibus Lucensibus*.

29. Potrei finalmente ricordare il celebre Monastero di *Palazzuolo* non lungi da *Monteverdi*, e da *Populonia*, perchè non dubbie memorie dell'anno 754. ci attestano, che stava *in Discursu Lucense*, cioè nel Distretto Lucchese: (58) ma dovendone tra non molto parlare, attesi i rapporti che aveva allora colla nostra Diocesi, amo piuttosto di terminar la presente digressione, concludendo, che quanto scrisse in aria di congettura l'Abate Lami circa l'estensione dello Stato Lucchese nei luoghi testè nominati, non è più lecito di risguardare come cosa solamente probabile, poichè riducesi ad un fatto certo, di cui senza far onta alla verità nessuno potrebbe oggimai dubitare.

30. Richiamando dunque il discorso al predetto Castello di *Capannoli*, credo di dover quì aggiungere, che non la sola spirituale giurisdizione fu per il corso di molti Secoli esercitata sul medesimo dai nostri Sacri Pastori, ma la temporale eziandìo, oltre a non pochi diritti di privato

di Populonia da Walprando Vescovo di Lucca nel 750. Esso vien qui detto *Venerabili presbitero de Beato Sancto Regulo*. Tra non molto vedremo questo stesso *Tannaldo* fare altre compre di beni, posti in vicinanza di *Waldo*, ossia *Gualdo*, cioè della Chiesa, dove esso era Rettore. Con tali circostanze, sto a vedere, che si venga fuori colla *Massa Piscatoria*. Chi mai potrebbe seriamente pensarvi?

(55) *Arch. Capitolare* A. 45. Carta dell'VIII. Secolo.

(56) *Arch. Arcivesc.* † †. O. 61.

(57) *Loc. cit.* * I. 55.

(58) *Murat.* Dissert. 70. Tom. V. colonna 1006.

Digitized by Google

dominio, di cui godevano gli stessi rispetto a diverse terre, e possessioni di quei contorni. E certamente risalendo ai Secoli IX. e X. per nulla dire dei precedenti, i Vescovi *Berengario* (59) *Ambrogio* (60) *Geremia* (61) e *Pietro* (62) più volte concedettero, o confermarono a varie persone l'utile dominio di ragguardevoli tenute, o altri simili beni, posti nel predetto *Capannoli*, in *Monte Culaccio*, in *Trugnano*, in *Campignule*, ed in altri luoghi circonvicini. Nessuno potrà ragionevolmente negare l'esistenza di quel diritto, che esser dovea la sola base e l'origine di queste vie di fatto ripetute più volte. L'una cosa necessariamente suppone l'altra.

31. Se poi scender si voglia ai Secoli XI. e XII. si scorgerà facilmente l'origine e la conferma di quella temporale giurisdizione, che fu di sopra accennata. Un certo Conte *Guido*, figlio di altro Conte dello stesso nome, aveva ceduto in pegno al Vescovato di Lucca, non so per qual motivo, la terza parte del Castello di Capannoli; ma intanto ne contrastava ingiustamente l'uso e il possesso. Citato più volte a comparire in giudizio per dar ragione di questa sua maniera di procedere, avea sempre fatto il sordo; quando nel 1098. in un solenne Placito tenuto in Lucca dalla Contessa Matilda; e da altri Giudici Imperiali, rimase finalmente investita la Chiesa Lucchese, dietro l'istanza fattane dal Vescovo Rangerio, delle tre anzidette porzioni di Castello, e di tutte le di loro pertinenze, proibendosi a qualunque persona di mai più perturbarne il possesso sotto pena di 300. Lire d'argento. (63)

(59) Ecco il principio della Carta ✠. 38. *Arch. Arc.* spettante all'anno 843. = *Manifestum est mihi Ratgaudo homo Francisco* (cioè Francese) *filius qd. Ermenrichi quia tu Beringario gratia Dei humilis Episc. per cartulam livellario nomine dadisti mihi duas curtes domnicatas, pertinentes Episcopatui vestri, positis una ex eis loco Capannule . . . alia in Monteculecio . . . ec. . . . Actum Luca.*

(60) *Manifesti sumus nos Teudiperto, et Aggiprando Germani avitatoribus in loco Capannule . . . . quia tu Ambrosius gratia Dei huius Sancta Lucane Ecclesie humilis Episc. per Cartula livellario ordine firmasti nos in Casa, et res illa, in loco que dicitur Campignule, prope suprascripto loco Capannule . . . . pertinentes ipsis Episcopatui vestri. Sancti Martini . . . .* coll'obbligo solamente *. . . . per singulos annos angaria facere facere* (sic) *debeamus . . .* Ivi. Carta * E. 56. dell'848.

(61) *Loc. cit.* Carta ✠ 84. dell'anno 859. . . . *Manifestus sum Ego Hieremias, gratia Dei ec.* (Vescovo di Lucca) . . . . *quia per hanc cartula Livellario nomine ad censum nobis persolvendum, dare videor tibi Teudiperto, avitatoris in loco Capannule . . . idest Casa, et res illas massaricias . . . . ec.* . . . A tergo della carta leggesi in antichi caratteri *De casa, et re in Capannule ultra* Arnum.

(62) *Loc. cit.* Carta † 64. del 907. *Bonco* figlio del quond. W. *Idalperto* riceve a livello dal Vesc. Pietro . . . . *Casa, et res illa massaricia in loco Trugnano, pertinentes de Curte illa domnicata in loco Capannule* che spetta al Vescovato di S. Martino.

(63) * M. 74. Può leggersi nell'appendice sotto il N.° III.

Digitized by Google

32. Forse si temette poi, che a torto, o a ragione i Conti *Ugo* e *Ranieri*, consanguinei del mentovato *Guido*, potesser col tempo rimettere in campo delle pretensioni su quel Castello; ond'è che si veggono comparire nel 1102. *infra Curte de Capannule*, ove alla presenza di molti testimonj, fra i quali si trovava *Capitaneum ejusdem Episcopi*, fanno una solenne promessa, la quale è del seguente tenore „ *Ab hac ora in antea dum vixerimus, non tollemus, neque contendemus neque predicto Rangerio Episcopo, vel ejus successoribus tertiam portionem de Castello, & Curte de jam dicto loco Capannule, cum tenimento, & placito, & Commandiscia, & aliquo usu ad ispam Curtem pertinentem ec.* (64) Non mi è noto in quali mani passasse il dominio di quel Castello negli anni seguenti; ma che continuasse a rimanere nei Vescovi di questa Città, sembrami potersi inferire dal vedere, che fra i molti Castelli o donati o confermati alla Chiesa Lucchese in un amplissimo Privilegio accordato dall' Imperator Enrico VI. al nostro Vescovo *Guido* nel 1194. noverasi ancora *Curtem Capannule, & Castrum quod dicitur Fegataja atque eorum omnibus pertinentiis, cum justitiam faciendam:* parole che si ripetono anche nei Diplomi di Ottone IV. e di Carlo IV. degli anni 1209. e 1355. come a suo luogo sarà da noi dimostrato. Ma basti questo per ora sull' articolo di cui ragioniamo. Se a taluno le cose dette non sembrassero molto connesse coll'argomento mio principale, vo' io pregarlo di accoglierle almeno come un supplemento a ciò, che gli amanti dell' antica erudizione potrebbon forse desiderare nei Viaggi del Sig. Targioni (65).

33. Si torni intanto a parlare della Diocesi. Gettando uno sguardo sulla carta Geografica, che il prelodato Autore ha unito al suo primo Tomo, potrà ciascheduno osservare il luogo, in che erano, e sono poste tuttora le Pievi, o Parrocchie di *Appiano*, di *Ponsacco*, di *Lavajano* situate alla destra dell' *Era*; e scorrendo le Colline Pisane al Levante, e al Mezzodì di Livorno, vi scorgerà pure le Chiese di *Fauglia*, di *Termoleto*, di *Trippallo*, e di *Gello*. Ora, che anticamente appartenessero questi Paesi alla Diocesi di Lucca, è cosa del tutto innegabile, perchè attestata da certissimi documenti.

34. A solo oggetto di servire alla brevità, basterà a me di citare il Catalogo generale di tutte le Chiese della Diocesi Lucchese, scritto nel 1260. In esso può, chi ne abbia talento, riscontrare i luoghi, e le Parrocchie di

(64) *Arch. Arciv.* A. C. 56. può vedersi anche †. K. 3. Vuolsi per altro distinguere il *Capannoli* di Valdárno, da un altro, che era in Garfagnana, e da quello, che tuttavia ritrovasi nell' agro Lucchese.

(65) T. I. pag. 155. ec.

Digitized by Google

cui ragiono (66). Non è peraltro, che ci manchino documenti di maggiore antichità. Per darne un saggio al Lettore parlerò della sola Chiesa di *S. Martino* di *Gello*, come quella, che fra le accennate di sopra era la più lontana da Lucca.

35. Mentre correva l'anno 770. dell'Era volgare, era già gran tempo da che *Homulo* chierico vedevasi addetto, unitamente ai suoi parenti, alla Chiesa di *S. Martino de Colline*, in qualità, come sembra, di servo, o piuttosto di *Aldio* (67). Prestava dunque i suoi servigj a quella Chiesa, ed ubbidiva ai comandi de' di lei Preti, o Rettori. Inviato a Lucca a prendervi dal Vescovo i sacri Crismi, vi si portava; nè mancava di fare altri cavalcamenti in compagnia di quei Preti. Tanto ci racconta egli stesso colle seguenti parole: *Per annos triginta tam parentes mei, quam & ego, voluntate mea, imperationem fecimus de Presbiteris supradicte Dei Ecclesie; & hic Luca propter Chrisma nos mittebant ad tollendum ab Episcopo, & cavallicaturam cum ipsis Presbiteris faciebamus*. Il di lui padre *Causerado* avea costruito col suo peculio una Chiesa in onore di *S. Angelo*, cioè di *S. Michele*. Morto che fu, il figlio l'offerì con altri suoi beni alla predetta Chiesa o Pieve di *S. Martino*. E perchè erasi perduto lo strumento di offerta, tornò egli in quest'anno 770. a rinnovarne quì in Lucca la donazione in mano di *Gaudioso*, allora Rettore di quella Pieve. (68)

36. Undici anni appresso, cioè nel 781. governava quella stessa Pieve un altro Prete chiamato *Sprinculo*, che era *abitator in capite de Colline*. Ricco esso di beni patrimoniali, *pro remedio anime sue* volle donarne la metà alla stessa Chiesa, riserbandosene il solo usufrutto, con altre disposizioni, che ora non accade di ricordare (69). La carta di offerta fu scritta in questa Città.

37. Ma dirai: chi ti assicura, che questa Pieve di *S. Martino de Colline* fosse la Chiesa di *Gello* nelle Colline Pisane? Lo stesso strumento originale, da cui ho estratto questa breve storietta. Certo che leggendone il testo, io non vi trovo altri indizj locali, se non che *Sprinculo* era *abitator in capite de Colline*, e Rettore della Pieve di S. Martino, *site in suprascripto loco*: ma poi a tergo di quella carta, vedo apposta in

(66) Può vedersi nell'appendice di questo Tomo.

(67) Gli *Aldii*, detti anche *Aldiones*, e le *Aldiane* erano una sorta di uomini e di donne di media condizione fra i servi, e i liberti. Vedasi la Dissert. XV. del Murat.

(68) Veggasi questa carta in *Murat*. Dissert. 72. Tom. VI. col. 209.

(69) *Arch. Arciv.* carta * I. 82. Vedila nei Documenti, sotto il N.° IV.

Digitized by Google

caratteri, non più recenti del Secolo XI. questa nota: *Offertio in Plebe de Agello de terris, & rebus cujusdam Presbiteri*. Il S. Martino dunque delle Colline era l'antica Pieve di *Gello* situato nelle Colline Pisane.

38. Bisogna per altro avvertire, che coll'andar del tempo la Pieve di Gello o mutò l'antico suo nome, perdendo il titolo di *S. Martino*, o cessò di esistere, cosa accaduta più volte, come ben sa chi conosce l'antica erudizione. Ed in fatti ho osservato, che nel Catalogo del 1260. citato di sopra, vi trovo bensì notata PLEBES DE GELLO, ma vi cerco in vano l'*Ecclesia S. Martini*. Vi leggo in vece *Ecclesia S. Christinae Manualis dictae Plebis*. Che significa mai questa frase? Ecco ciò che io ne penso. Nell'anno 1260. o più non esisteva l'antica Pieve di *S. Martino*, distrutta forse dal lungo corso dei secoli, o tal più non era da praticarvi comodamente le funzioni parrocchiali. Si passò dunque ad offiziar provisoriamente in S. Cristina, e i compilatori del catalogo, si credettero in obbligo di notare, che tal Chiesa era allora *Manualis dictae Plebis*, cioè serviva andantemente agli usi Parrocchiali.

39. Del resto nel 1357. la Pieve di *Gello* era nuovamente ristabilita, ed aveva preso il titolo di *S. Gio. Battista*. Lo ricavo da uno strumento di quell'epoca, in cui si attesta, che vacando allora *Plebe S. Johannis de Gello Collinarum superiorum Lucane Dioecesis, & Pisani districtus*, varie persone, a cui spettava per consuetudine il diritto di nominare, elessero in Pisa ai 4. di Febbrajo il nuovo Parroco, il quale accettò quella carica *ad reverentiam Reverendi in Christo Patris, Domini Beringarii, Dei, & Apostolicae sedis gratia Lucani Episcopi*. (70)

40. Proseguendo adesso il nostro cammino, vediamo se nei contorni della Città di Volterra, e verso l'origine dell'*Era* ci venga fatto di rintracciare un qualche argomento atto a dimostrare, che colà pure estendevasi un giorno la Diocesi Lucchese. Ecco quanto mi è dato di osservare in una carta dell'anno 762. *Causari*, uomo ascritto all'ordine clericale, e figlio del quond. *Autchis*, avea fatto erigere una Chiesa in onore del Martire *S. Giorgio* dentro il Castello di *Montalto*. Nell'anno anzidetto *Peredeo* Vescovo di Lucca portossi colà a farne la solenne consagrazione, ed il pio fondatore a dimostrazione, io credo, dell'animo suo grato e riconoscente, volle nella stessa circostanza dotar quella nuova Chiesa colla metà di tutti i suoi beni, eccettuati solamente i servi e le ancelle. Riserbò però a se, ed ai suoi eredi il diritto di nominare il Prete, che

(70) *Arch. Arciv.* † 19.

Digitized by Google

compier dovesse nella medesima i consueti offizj ecclesiastici. Volle, che se alcuno fra i suoi eredi fosse potuto giungere all'onore del Sacerdozio, s'intendesse senz'altro investito di quella Chiesa, al quale però interdisse saggiamente qualunque alienazione degli assegnati beni. Stabilì finalmente, che il diritto di nomina si devolvesse ai Vescovi Lucchesi, qualora, essendovi il bisogno di praticarla, i suoi eredi fossero stati in ciò negligenti. (71)

41. Che quella Chiesa di *S. Giorgio*, e quel Castello di *Montalto* formassero allora una parte di questa Diocesi, non vi è bisogno di argomentarlo con ingegnosi sillogismi, poichè la serie dei fatti narrati ce lo mostra ad evidenza. La difficoltà si raggira piuttosto sul determinare il luogo, dove l'una e l'altro erano situati, per quindi conoscere fin dove estendevasi la Diocesi stessa. La nostra pergamena non presenta, come tante altre, un segno locale atto a schiarire il punto in questione: e però fa d'uopo tentare altri mezzi, onde riuscir nell'intento.

42. Io dunque farò osservare primieramente, che non senza plausibili ragioni fu da me il predetto *Montalto* appellato Castello. È cosa indubitata, che al cominciar del secolo XII. esisteva un Montalto Castello, e che formava parte della Diocesi Lucchese; dicendosi in un documento di quel tempo, che un tal *Renieri*, era *de Castello illo qui vocatur Montaltus*, *positum infra Episcopatum Lucense*. (72) Dall'altra parte il sentire, che il mentovato *Causari* era *avitator in Monte Alto;* il vedere che un Vescovo si porta in persona in tal luogo per consagrarvi solennemente una Chiesa; l'osservare finalmente che lo strumento di dotazione si roga in quel luogo medesimo, *Actum in Monte Alto;* sono circostanze tali, per cui sembra doversi asserire, che il *Montalto* del secolo VIII. era lo stesso *Montalto Castello* del secolo XII.

43. Ciò posto, io riscontro un Castello detto *Montalto* verso l'origine del fiume *Era*, non lungi dalle Città di *Colle* e di *Volterra;* e me ne assicurano le famose Geografie e gli Atlanti di Abramo Ortelio, di Giovanni Bleau, di Gio. Antonio Magini, come anche le carte più recenti del Salmon. Che manca dunque alla probabilissima conseguenza (per non ispacciarla come sicura) a cui mirava la presente ricerca, vale a dire, tale essere stata al secolo VIII. la estensione della Diocesi Lucchese, che una di

(71) Pergamena † P. 4. Vedasi nell'appendice sotto il N.° V.

(72) In un Diploma della Contessa Matilda del 1107. pubblicato dal P. Mansi nell'appendice alle memorie di quella Principessa. Pag. 71.

Digitized by Google

lei estremità giungeva al luogo testè accennato? Che se poi oltre a ciò, un tal *Montalto*, ricordato nei Diplomi di Enrico VI. di Federigo II. e di Carlo IV, divulgati dal Muratori (73) e dal Lami (74) fosse mai lo stesso Castello di cui parliamo, come sembrano persuaderlo i nomi dei paesi, e delle persone accennate avanti e dopo al medesimo, specialmente nel Diploma di Federigo II.; potrà allora concludersi, che nuovo grado di forza acquistar debbe sicuramente la mia sentenza.

44. Forse in ciò dire io mal non mi apposi. Forse ancora potrò essermi ingannato nella combinazione delle mie idee: ma in quest' ultima ipotesi il male non sarebbe poi tanto grande, e senza compensi. Quando è incontrastabile il più, può anche mostrarsi una certa indifferenza pel meno. Ora, checchè voglia opinarsi del Montalto nelle vicinanze di Volterra, bisogna necessariamente ripiegare il nostro viaggio al Ponente, e scendere alle maremme di Populonia, perchè ben molte sono colà le indubitate memorie della giurisdizione esercitatavi un giorno dalla Sede vescovile di Lucca.

46. Osservò il celebre Annalista Italiano nella sua LXX. Dissertazione, (75) che talvolta negli antichi secoli vien fatto d' incontrare la fondazione di qualche Monastero, in cui si vieta al Vescovo diocesano l'esercizio della propria autorità su quel sacro luogo, sebbene soggiunga, doversi ciò intendere verisimilmente non già della spirituale, ma solamente della temporale rapporto ai beni, ed all'elezion dell'Abate. Per dimostrare il suo assunto mette alla luce un' antichissima carta a cui prefigge questo titolo: *Fundatio Monasterii S. Petri, in loco Palatiolo territorii Lucensis facta a Gualfredo filio Rotchausi Pisano cive. Anno* 754.

47. Si noti quì di passaggio per onore delle due Città Pisa e Lucca, che quel *Rotgauso* padre di *S. Wolfredo*, o *Gualfredo*, ricchissimo ed illustre cittadino Pisano, era forse fratello degli stessi Re Astolfo e Rachis, (76) e che la moglie del suo figlio Gualfredo, pria che divenisse Monaco, fu sicuramente Lucchese: giacchè nella vita di detto Santo pub-

(73 Dissert. 30. T. IV. col. 475. e Dissertaz. 7. T. I. col. 391.

(74) *Monum. Eccl. Florent.* T. I. pag. 446. Non mi è ignoto, che altri Paesi in Toscana, ed in altre Provincie d' Italia, portavano, e portano il nome di *Montalto*, ma per l' esposte ragioni non ho creduto di doverli prendere in considerazione.

(75) Tom. V. col. 1006.

(76) Pizzetti antichità Toscane Tom. I. p. 293. e pag. 147. ove dà il prospetto della successione dei Re Longobardi. Non tutti però sono del suo sentimento.

Digitized by Google

blicata dal P. Mabillone (77) leggo, che il di lui cognato *Gundualdo*, altro ricco Signore, era cittadino Lucchese.

48. Gualfredo pertanto risolve di ritirarsi dal mondo, e fondare un Monastero, e così fa realmente, leggendosi nella suddetta carta di fondazione *Walfrit quondam Rotchausi offero me ipso, & filiis meis, idest Ratchisii, Galifridi, Taso, & Benedicto* . . . . nel Monastero, che *edificare visus sum, locus, qui vocatur Palatiolo, in discursu Lucense*. Ora due cose debbonsi avvertire, la prima si è, che quel Palazzuolo *in discursu Lucense*, cioè nel territorio o distretto di Lucca, era contiguo a *Monte-Verdi;* (78) e Monte-Verdi era posto, come lo è tuttavia, sulla sponda del fiume *Cornia* in prossimità di *Suvereto*, 60. miglia in circa distante da Lucca. (79) Colà dunque giungeva il territorio Lucchese; e siccome a norma di ciò che si disse in principio, ordinariamente parlando non era dal medesimo diverso il territorio episcopal delle Diocesi, deve dunque anche per questo secondo inferirsene la stessa illazione.

49. L'altra cosa a cui vuol badarsi, sono le condizioni con cui *Gualfredo* fonda quel Monastero, una delle quali è, che *nullus Episcopus, aut judicum ibi perveniant imperio*, nè che alcuno dei suoi eredi presuma *generare superbiam* (cioè di padroneggiare) nei beni del monistero. Qualora poi i Monaci avesser bisogno di riforma, oppur dissentissero nell'elezione dell'Abbate, in tal caso i Vescovi di Pisa, e di Populonia, e i due Abbati di S. Salvatore *in locò Pontiano*, e di S. Frediano di Lucca proveggano ad ogni bisogno. Ora se Gualfredo non vuole *che il Vescovo diocesano abbia alcuna autorità su i beni del Monastero, nè entri nell'elezione dell'Abbate;* ed anzi nei casi espressi di sopra vuole, che si ricorra piuttosto ai Vescovi di Pisa e di Populonia ec. Se oltre a ciò il luogo rimane *in discursu Lucense*, troppo sembra ormai evidente ciò che volea dimostrarsi, vale a dire, che *Palazzuolo* e *Monte-Verdi* erano compresi nella Diocesi nostra. (80)

(77) *Acta SS. Benedict.* Sæc. III Par. II. p. 179. Questa vita fu scritta nell'anno 806. da Andrea Lucchese figlio di Gundualdo, che era cognato *ipsius Walfridi de Urbe Luca . . . . qui et ipse* (Gundualdo) *erat dives in multis facultatibus*. loc. cit. p. 179.

(78) Lo attesta il citato Scrittore della vita di S. Gualfredo. Parlando esso del luogo ove fu fondato il Monastero scrive: *qui nunc usque hodie* (cioè nell'anno 806.) *Palatiolus, secus Viridem-Montem positus, dicitur*.

(79) Vedasi il P. Mabillon p. 182. loc. cit. nota (c) e negli Annali Benedettini all'anno 748. T. II. pag. 131.

(80) Cosa avvenisse nei tempi successivi di quella celebre Badia lo accenna il Targioni *Viaggi ec.* T. IV. p. 221.

Digitized by Google

50. Si ponga mente adesso alle due nuove riflessioni, che quì soggiungo, e la cosa si vedrà senza dubbio posta in una luce innegabile. Quattordici anni dopo la fondazione di quel Monastero, vale a dire nel 768. un pio Lucchese, chiamato *Tassilone*, fa una specie di testamento, e stabilisce, che dopo la sua morte il prezzo ritratto dalla vendita delle sue ricche possessioni sia distribuito a varie Chiese e Monasteri della Città e Diocesi Lucchese. Intanto il primo ad esser nominato tra essi è appunto il Monastero di S. Pietro di Monte-Verdi. *Volo . . . . ut de ipsis rebus aveas Monasterio Sancti Petri in loco, qui dicitur Monte-Virde a quond. Walfridi fundatum est &c.* (81) Dovrem noi credere, che un Lucchese volesse lasciare parte dei suoi beni ad un lontano Monastero di una Diocesi altrui, mentre lasciava tutto il resto a Chiese della Diocesi sua? Sarà ciò vero; ma non è niente affatto verisimile.

51. L'ultima conferma poi delle cose da me stabilite io la ricavo da un evidente errore, scorso per incuria degli amanuensi nella vita di S. Gualfredo, e che merita correzione. Si legge nella medesima, che alloraquando il prelodato Santo meditava tra sè di ritirarsi dal mondo, e fondare un Monastero, si unirono a confermarlo nella intrapresa risoluzione un pio Monaco di Corsica chiamato *Forte*, ed il nostro *Gundualdo* suo cognato. Intanto, prosegue a dire la citata vita, *factum est, ut quadam nocte dormiens supradictus Episcopus*, fu avvertito in visione dell'affare, che si progettava, e conobbe ancora essere adattatissimo il luogo *Palazzuolo* per fondarvi il nuovo Monastero. Ma chi era mai, ed a qual Città apparteneva quel *supradictus Episcopus?* Il P. Mabillone nei suoi *Annali Benedettini* (82) ha scritto, ch'era il Vescovo del luogo: *ejus loci Episcopo*, alludendo, per quanto sembra, al Vescovo della vicina Populonia, coerentemente a quanto poco innanzi avea detto, essere stato il Monastero di Palazzuolo *in Dioecesi olim Populoniensi*. Ma quì sicuramente il sommo uomo ha preso un abbaglio. Per restarne persuasi basta dare un occhiata alle note della vita anzidetta, (83) e si vedrà che il testo, come leggesi di presente, è mutilato senza dubbio nessuno; e che però deve leggersi non già *supradictus Episcopus;* (giacchè per verità non si è mai precedentemente fatto parola di un Vescovo qualunque fosse) ma bensì *supradictae Urbis Episcopus*. Ora siccome le Città nominate innanzi sono

(81) Carta dell' *Arch. Arciv.* * G. 91. Il Murat. nella *Dissert.* 15. T. I. col. 876. ha dato un cenno di questa carta, riportandone alcune parole, ma non con tutta esattezza.

(82) All'anno 748. T. II. pag. 131.

(83) *Acta SS. Benedict. Saecul. III.* Par. II. p. 279.

Digitized by Google

due, Pisa cioè e Lucca; risulta dal confronto di altre circostanze, (84) che di Lucca, e non di Pisa era il Vescovo, di cui incominciasi a parlare in quella vita.

52. Intanto questo Vescovo di Lucca (il quale potè essere Walprando, o Peredeo) si portò a Palazzuolo accompagnato dai suddetti Personaggi e dai suoi Sacerdoti, ed ivi *oraculum construxerunt*, cioè fondarono un Oratorio, il quale crebbe poscia a gran Monastero. *Et hi supradicti viri*, prosegue a raccontarci la storia, *cum supra memorato Episcopo* dotarono quel pio stabilimento colle loro facoltà. Se il Vescovo di Lucca fu quello che prese tanta parte in quest'affare, e recossi fino sulla faccia del luogo, io non vedo chi mai possa opporsi alla spontanea conseguenza che da tali fatti discende, vale a dire, che Palazzuolo e Monte-Verdi, vicinissimi a Populonia, erano allora sottoposti alla giurisdizione della Chiesa Lucchese.

53. Nè quì vuolsi lasciare senza esame una proposizione che il dottissimo Muratori, quasi pentito di ciò che prima avea detto, soggiunge nella citata Dissertazione. *Praeterquamquod*, ei scrive, *fortasse Monasterium ejusmodi, quamquam situm in Districtu Lucensi, spectare potuit ad Dioecesim Pisanam*. Ma questo appunto è ciò, che io poco, anzi nulla comprendo, sebbene lo affermi quell'uomo immortale. Egli vuol provare, che ci furono una volta dei Monasteri, i quali dalla stessa loro istituzione si videro sottratti alla potestà del Vescovo respettivo. Per dimostrarlo reca la carta anzidetta. Egli stesso commentandola, viene a dirci, non aver voluto Gualfredo che il Vescovo Diocesano avesse alcuna autorità sul detto Monastero, nè s'intromettesse nell'elezione degli Abbati ec. Come dunque, io ripiglio, può aver quì luogo quella proposizione correttiva che poi soggiunge? Se Palazzuolo, e Monte-Verdi spettavano alla Diocesi di Lucca, la tesi principale del Muratori è rigorosamente provata; se a quella di Pisa, per dir poco, è provata sol per metà: giacchè non sarà più vero allora, che fosse affatto esclusa la giurisdizione del Vescovo Diocesano, quando appunto a quello di Pisa si ricorreva per corregger gli abusi, e togliere le dissenzioni nella elezione degli Abbati. E poi ha dimostrato, io dimando, il Muratori la verità di quanto con-

(84) Ne accennerò quì una sola. Si dice nella vita di S. Gualfredo, che Palazzuolo era distante *a supradicta urbe* 60. miglia: che un altro Monastero, fondato dal medesimo Santo a Pitiliano verso Mo trone di Versilia era distante da quel primo Monastero 85. miglia, e 20. dalla *predetta Città*. Dunque questa Città era Lucca, e non Pisa, perchè a quella, e non a questa adattar si possono le indicate distanze. Vedasi anche Murat. *Annali d'Italia* all'anno 752.

Digitized by Google

getturando asserisce? No certamente. Dunque non è giusto, che le sole possibilità ed i sospetti si debbano valutare al confronto delle ragioni anzidette, e di quel *Discursu Lucense* ripetuto più volte nella citata carta di fondazione.

54. Ma il punto estremo della linea che andiamo tracciando; e che può dirsi l'ultimo confine della nostra Diocesi al Sud-est, era nello stesso Secolo VIII. e nei seguenti, *Waldo*, o *Gualdo*, detto anticamente di *Populonia*, ma che propriamente era situato 18. o 20. miglia distante dal moderno Piombino verso la parte di mezzo giorno, nelle vicinanze di *Scarlino* e del mare. (85) Io quì suppongo come incontrastabile un fatto, di cui parlerò altrove, ed è, che nell'anno 781. il *B. Giovanni* Vescovo di Lucca trasferì solennemente dal suddetto *Gualdo* di Populonia nella Cattedrale di S. Martino, il corpo di *S. Regolo* Vescovo e martire. Non solamente l'antichissima tradizione, il culto di questo Santo, speciale in Lucca, l'aggiunta che, dopo tal epoca si fece, del nome di questo nuovo compatrono all'antico titolo di *S. Martino* (86) basterebbono a persuadercene; ma gli atti ancora di quella traslazione ci rimangono tuttavia in un antico Passionario della Biblioteca dei RR.mi Sigg. Canonici. (87) Incominciano questi la narrazione col dirci *Sancti . . . . Reguli venerando corpore intra Populoniae fines sepulto, & ibidem multo tempore quiescente &c.* fu poi trasportato a Lucca dal Vescovo di essa Città il B. Giovanni. Tralascio e la pergamena Vaticana pubblicata dall'Ughelli, (88) e varj strumenti dei nostri archivj ecclesiastici, i quali convalidano il racconto della traslazione, e vengo al mio argomento.

55. Chiunque ha esaminato nella Dissertazione LVIII. del Muratori sulle Antichità Italiane, con quanta gelosìa custodissero un giorno i Cristiani le reliquie dei Santi, riputerà sicuramente cosa stranissima, che un Vescovo s'inoltrasse a quella stagione nelle altrui Diocesi a rapirvi le reliquie di un S. Martire, per arricchirne la sua Cattedrale; e molto più, che ciò gli riuscisse felicemente e senza contrasto. Dall'altra parte non c'è indizio, non vi è memoria, che il nostro *Giovanni* ottenesse il corpo di

(85) Al Sud-Ovest di Scarlino evvi tuttora una Foresta lungo il Littorale marittimo, denominata la *Pineta di Gualdo*, e quelle Campagne circonvicine portano per un raggio di mezzo miglio all'intorno il nome di *Gualdo*.

(86) Molti sono gli strumenti in cui chiamasi la nostra Cattedrale *Ecclesia S. Martini, et Reguli Martiyris*. Sarei lungo se volessi quì riportarli. Non mancherò peraltro di produrli a migliore occasione.

(87) Codice in Pergamena segnato P. †. Pluteo IX. di Scrittura del Secolo XI. o al più tardi del XII. alla pag. 90.

(88) Nei Vescovi Lucchesi. Tom. I. pag. 796.

Digitized by Google

S. Regolo da alcun Vescovo di quelle parti, o da altri che là comandasse. Come dunque lo recò nella nostra Città? Ecco ciò, che non potrebbe in alcun modo spiegarsi, senza supporre nel medesimo un' autorità di giurisdizione, quando anche tal cosa non risultasse sicuramente d'altronde. (89)

56. Sebbene avea io forse bisogno di siffatte riflessioni, e di prender le mosse così da lontano? Ne giudichi il saggio lettore dalla copia delle cose, che io sono per esporre, e tutte autentiche e decisive, e tutte ignote fin ora al pubblico erudito. La difficoltà e l'imbarazzo maggiore lo forma appunto al mio dire la copia anzidetta, per cui tu non sapresti per avventura da onde incominciare, e da qual banda finire; adattandosi al caso nostro con verità quella sentenza di Tullio: *Hujus autem orationis difficilius est exitum, quam principium invenire: ita mihi non tam copia, quam modus in dicendo quaerendus est.* (90) Pertanto a mettere un qualche ordine nella presente materia, dimostrerò primieramente la giurisdizione spirituale, che la Chiesa Lucchese esercitò per lungo spazio di tempo nei luoghi di cui ragioniamo: e farò vedere in secondo luogo quanto ragguardevoli e ricche fossero le possessioni ed i beni stabili, che la medesima colà possedeva.

57. Incominciamo dal primo punto. Uno dei casi, in cui più di ogni altro risplende l'esercizio della giurisdizione Episcopale nelle proprie Diocesi, è senza dubbio l'elezione dei Parrochi e dei Sacerdoti alla custodia e governo delle Chiese soggette. Ora rifacendoci dal Vescovato di *Walprando*, noi vediamo, che al governo della Chiesa di *S. Regolo* di *Gualdo*, non lungi da Populonia, fu dal medesimo posto il Sacerdote *Tanualdo*. Erano già parecchi anni, da che questi prestava un assiduo servizio a quella Chiesa, e le varie compre e vendite fatte da lui in quei contorni

(89) Anche i Dottissimi Bollandisti videro la necessità di dire, che *Waldum, in cujus Ecclesia Corpus S. Martyris Reguli sæculo VIII. quiavit ad Dioecesim, et territorium Urbis Lucensis pertinebat:* Ma poi pretesero di provare evidentemente, che il *Gualdo* suddetto non era nelle vicinanze di Populonia, ma era il *Gualdo* nostro situato verso *Fibbialla*, e *Massarosa*. (*Act. SS. ad diem I. Septembr. pag.* 225.) Essi però hanno preso un solenne errore. Ingannati dalla simiglianza, anzi dall'identità del nome *Gualdo*, non ebbero lumi bastanti per avvertire, che il *Gualdo*, di cui si parla in una Carta del 1099. pubblicata dal Muratori (*Ant. Medii Ævi* Tom. IV. col. 733.) e su cui fondano tutto il lor raziocinio, che credono senza replica; che un tal *Gualdo*, io dico, è quello, che tuttora esiste alla nostra marina vicino a *Fibbialla* e *Massarosa*, diversissimo per conseguenza dal *Gualdo* di Populonia, ove era realmente il Corpo di S. Regolo, e di cui parlano gli atti della traslazione. Che ciò sia vero rilevasi da molte pergamene dell'Archivio Arcivescovale, e che noi accenneremo tra poco.

(90) *In Orat. Pro Lege Manilia.*

Digitized by Google

provano o che egli era persona assai ricca, o piuttosto che amministrava i beni di quella Chiesa, se pure non verificavasi l'uno e l'altro. (91) Comunque fosse, nell'anno 750. portossi a Lucca, ove al suddetto *Walprando* fece solenne promessa di continuare per sempre nell'antico servizio, di bene amministrare i beni anzidetti, di obbedire ai cenni di quel Prelato, sottoponendosi alla pena di 200. soldi d'oro nel caso, che in qualunque tempo avesse mai violato queste promesse. (92)

58. Più chiaramente parla un altro strumento, la data del quale, per notarlo qui di passaggio, servirà molto bene a determinare la vera epoca, alla quale assegnar si debbe il principio del Regno in Italia di Bernardo nipote di Carlo Magno. Il medesimo fu scritto l'anno secondo di Bernardo, correndo l'Indizione settima, vale a dire nell'814. Dal che ne segue, che nell'anno 813. Indizione sesta, cominciasse quel Monarca a regnare; cosa che combina coll'epoca accennata in una carta prodotta dall'Ughelli, e su cui il Muratori bramava documenti più decisivi. (93) Si legge dunque nel nostro strumento, che un tal chierico *Giovanni* col permesso di *Jacopo* Vescovo di Lucca avea posto in qualità di Rettore nella Chiesa di *S. Regolo in Gualdo*, il Sacerdote *Auniperto*, con tutti quei diritti su i beni attenenti alla medesima, e con quei doveri, che seco portava una tal carica. Ciò che è degno di osservazione si è, che lo strumento ci presenta un bell'esempio della sacra visita, solita farsi dai Vescovi, e dell'obbligo in che erano i Rettori delle Chiese di alloggiarli e trattarli a mensa. Imperciocchè oltre all'annuo pagamento di 90. soldi

(91) Nel 746. comparisce in Lucca questo Tanualdo, che è detto Prete *de Beato Sancto Regulo*, e compra da *Causulo* varj beni per 18. soldi d'oro. Vedi il Documento di N°. VI., che merita di esser letto per lo strano suo stile e punteggiatura. Esso è scritto da un Secolare. Nell'anno stesso Tanualdo compra beni posti a *Teupaseio*, luogo vicino a S. Regolo, come rilevasi dalla carta pubblicata dal Muratori Tom. II. pag. 1041.

Nell'anno poi 754. fa altri acquisti a *Planculs presso a Gualdo del Sig. Re*, come appare dalla Carta †. A. 74. di cui metto qui il solo principio.

In Dei nomine. Regnante Domino nostro Aistolf Rzoz, anno quinto Mense Aprilis. Indictione septima, feliciter. Constat me Gairipertu hac die vindedisse, et vindedi, tradedisse et tradedi tevi (tibi) *VV. Presbitero Tannald de res sichulo Dunald particela mea, et* b. m. *Dunit, et Gabbaci Ditaconi in loco qui dicitor at* (ad) *Munte at Panchule prope Waldo Domini Regis etc. Actum in Massa Robiani...*

Poco sopra alla pag. 20. nota (54) ho detto per inavvertenza, che Tanualdo *già era stato posto Rettore* ec. . . . . Leggasi: *che poi fu posto Rettore* ec.

(92) Vedasi la Carta †. †. O. 63. nel Documento sotto il N.° VII.

(93) Annali d'Italia, all'anno 812.

Digitized by Google

d'argento da farsi alla nostra Cattedrale, *Giovanni* impone ad *Auniperto*, o a meglio dire, gli ricorda l'obbligazione di ricevere decorosamente, e di dar pranzo al Vescovo Lucchese, o ad altri suoi deputati, quando si portino colà, a seconda dell'antica consuetudine; *& quando per tempus ipse Dominus Episcopus, vel ego*, (sembra, che egli fosse una specie di Vicario foraneo) *aut missus noster ibidem veneremus* (verremo) *tu nos honorifice suscipere, & gubernare* (cioè darci da mangiare) *debeas, sicut consuetudo fuit ibidem Episcopus recipiendi*. (94) Ed ecco come una cosa dà lume all'altra. Negli atti della traslazione di S. Regolo citati di sopra si narra, che il Vescovo *B. Giovanni*, antecessore di *Giacomo*, portavasi talvolta nelle Maremme di Populonia a venerare le preziose ceneri di quel S. Martire. *Qui aliquando in Marittimam, qua Corpus Beati Reguli jacebat, ire solitus erat, &c.* Tutto va in regola, ed è coerente agli usi, alla disciplina e ai documenti di quella età.

59. Sebbene vi furono altri Rettori di S. Regolo, dei quali conservasi tuttavia la memoria in questa Città. Nell'anno 770. i tre fratelli *Tanulo, Teudùlo*, e *Teutpert*, figli del già *Magnifredo*, abitanti a *Paterna*, fanno generosa donazione dei loro beni mobili e immobili *Domino, & tibi Ecclesiae Beati Sancti Reguli, ubi ejus corpus requiescit in Waldo, ubi Lapus Presbitero Rector esse videtur*. (95) All'epoca dunque sopraccennata in quella Chiesa risedeva in qualità di Rettore il Sacerdote *Lapo*; nè per anche erasi dalla medesima trasportato a Lucca il corpo del S. Martire, che là riposava. Merita intanto una particolare attenzione e lo Scrittore, che stese quella carta di donazione, ed il luogo dove fu stesa. Lo Scrittore è *Osprando Diacono*, vale a dire, colui, che per lo spazio di molti anni esercitò l'uffizio di notaro del Vescovato Lucchese, come lo provano le moltissime nostre pergamene scritte di sua mano: (96) ed il luogo fu la Chiesa di *S. Vito di Cornino*. *Actum ad Ecclesiam Sancti Viti in Cornina*.

(94) † L. 3. vedasi nei Documenti sotto il N.° VIII.

(95) † C. 28 Vedasi nei Documenti sotto il N.° IX.

(96) Io sono molto obbligato a questo buon Diacono, perchè avendo scritto le sue carte con un carattere chiaro, e di bellissima forma, e colle dovute distanze tra parola e parola (cosa non comune nelle scritture di tanta antichità) mi ha risparmiata non poca fatica, rendendomi più agevole la lezione delle sue pergamene. Ne ha scritte alcune coll'ortografia delle Iscrizioni lapidarie latine, mettendo cioè un punto ad ogni parola. Avrà creduto di far bene. Mi si perdoni quest'atto di gratitudine verso quest' antico mio Concittadino, a cui, non potendo in altro modo, nè meglio dimostrare la mia riconoscenza, prego da Dio pace, e riposo sempiterno.

Digitized by Google

60. Se si dimandi, dove fosse situata questa Chiesa di *S. Vito*, nella quale si trovava allora presente il notaro Lucchese, potremo da un' altra pergamena segnata l'anno settimo dell' Imperatore Ottone il Grande, ricavare l' opportuna risposta al quesito. Assicurandoci la medesima, che *Adalongo* Vescovo di Lucca avea dato a livello ad un certo *Tebaldo*, *una petia de terra illa . . . . quod esse videtur in loco, & finibus Cornino, ubi dicitur a Sancto Vito, Chomitato & Territurio Popoloniense, pertinentes suprascripte Ecclesie Episcopatui vestro Sancti Martini;* (97) non solamente apprendiamo, che il *S. Vito* di Cornino era posto nel territorio di Populonia; ma troppo chiare vediamo fin d' ora le prove di quell' autorità e dominio, che al nostro Vescovato competevano sopra varie Chiese, e terreni di quei contorni. Ma di ciò tra non molto; non conviene deviare adesso dalle tracce segnate di sopra.

61. Contiguo alla Chiesa di S. Regolo vedevasi un Monastero, che, come portavano le costumanze ed i caritatevoli usi di quei Secoli, era forse destinato non solamente al ricovero di chi dedicavasi alla vita Religiosa, ma al sollievo eziandio dei Poveri, e dei Pellegrini. E per verità nessun dubbio può cadere sulla esistenza del medesimo; conciossiachè avendo *Orso*, o *Orsone*, Chierico assai facoltoso, determinato nell' anno 778. di donare tutte le sue molte possessioni e ricchezze ad un luogo Sacro, prescelse a tale oggetto la Chiesa e Monastero, di cui parlo, protestando egli di offerire i suoi beni *ad Deo, omnipotente, & ad Ecclesia Monasterio Beati Sancti Reguli Marteris Christi, ubi Corpus ejus requiescit in Waldo, uvi Lampertus V.* (venerabilis) *Presbitero Custus preesse videtur* (98). Questo liberal benefattore era di *Paterno*, Paese non lungi da *Gualdo;* (99) e nient' altro richiese da *Lamberto* (Rettore in quel tempo, o Custode di detta Chiesa e Monastero) e dai suoi successori, senonchè ogni giorno porgessero a Dio preghiere per l' anima sua.

62. Non è questa per altro la sola testimonianza che esistesse un tal Monastero. Se ne parla ancora nel Testamento del tante volte menzionato Vescovo *Peredeo*, ordinando esso, che le rendite di non so quali suoi

(97) *Arch. Arciv.* † 8 A tergo di questa carta leggesi in antichi caratteri *De Sancto Vito in Marittima* Di questa Chiesa di *S. Vito* e delle possessioni contigue alla medesima parlano ancora la carta † E. 22. dell' anno 978. ed altre che tralascio per amore di brevità.

(98) *Arch. Arc.* Pergamena * I. 55. Vedasi nell' Appendice sotto il N.° X.

(99) Il Paese, detto qui *Paterno Majore*, è nominato in altri Strumenti, e già l' abbiamo riscontrato al §. 59. Si sa che Ottone III. Imperatore morì nella Terra di *Paterno*; ma non pare, che questa fosse il nostro *Paterno*. Vedi Murat. negli Annali all' anno 1002.

Digitized by Google

beni fossero dovute allo stesso Monastero, ch' ei chiama *nostro*; (100) e vedesi poi nuovamente ricordato in altra Pergamena, dalla quale si rileva, che sul declinare del Secolo X. quel pio stabilimento (*Ecclesie Monasterii Sancti Reguli*) era tuttora in piedi (101).

63. Intanto siccome usava anticamente, che alcuni del ceto Laicale per ispirito di pietà offerivano se stessi al servizio di un qualche Monastero, e ne vestivano ancora l' abito Religioso; così sembra potersi assicurare, che un tal genere di persone, conosciute sotto il nome di *Conversi*, (102) non mancava alla nostra Chiesa di S. Regolo. Un certo *Martino* è quegli, che ce ne porgerebbe l' esempio nell' anno 783.: e poichè protesta di voler ubbidire in tutto agli ordini di chi là presiedeva, nella guisa stessa che praticavano gli altri uomini, nel numero dei quali voleva esser ascritto: *sicut & alii homenis, jam dicte Ecclesie pertinentibus*, manifestamente apparisce da ciò, che esso non era solo in tale uffizio, ma che già trovavasi colà un ceto di persone della stessa indole, e che forse non era diverso dagl' individui abitanti nel prefato Monastero. (103)

64. Sebbene giova per poco visitare alcuni Paesi dei contorni di Populonia, perchè sarà facile rintracciarvi altri documenti, opportunissimi ad illustrare la storia della nostra Diocesi. Due altri Monasteri io trovo adunque situati in *Tucciano*, o *Tocciano*, luogo che non era molto distante dalla Città di *Soana*. *Loco Tucciano, fine Suanense*. Sono questi il Monastero di *S. Gregorio*, e l' altro di *S. Eusebio*, ambedue sottoposti al dominio e giurisdizione dei Vescovi di Lucca, come rilevasi da una carta scritta nell' anno 809. (104).

65. Non è molto, che ho parlato di *Paterno*, luogo, che trovandosi in varie nostre pergamene dall' VIII. Secolo contradistinto coll' aggiunto

(100) *Et alia* (casa, e beni) *que regitur per filium Tanifriduli, qualem mihi a Sunderado, Nepote meo, in divisione obvenerunt*. (Aveano poco innanzi diviso tra loro Zio e Nipote molti beni patrimonali.) *Volo, ut sint in potestatem Ecclesie Monasterii nostri Sancti Reguli in Waldo ubi corpus ejus requiescit etc. Arch. Arc.* † † O. 60, e G. 51. dell' anno 778.

(101) Loc. cit. † † Q. 73.

(102) Vedi *Murat. Dissert.* 66. T. V. col. 571. Significava la parola *Conversione* il rinunziare al Mondo con abbracciare la vita Monastica, ovvero dedicarsi al servigio di un Monastero, prenderne anche l'abito, rimanendo però Laici come prima.

(103) Carta * B. 2. Può vedersi nei Documenti sotto il N.° XI Quando poi il nostro *Martino* non fosse stato ne Monaco, nè Converso, ma un semplice *Aldio*, o un Servo del Monastero, poco o nulla rileverebbe. Il fatto certo è, che varie persone stavano addette al servizio di quel luogo Pio.

(104) † Q. 44. di cui tornerò a parlare tra poco. Questi due Monasteri. *Monanasterium* (sic) *S. Gregorii, et Monasterium S. Eusebii*, furono coi respettivi beni allivellati nell' anno indicato da Jacopo Vescovo di Lucca.

Digitized by Google

di *Magno*, o *Majore*, mentre in alcune leggesi semplicemente *Paterno*, dà un forte indizio, per crederlo diverso da un altro Paese di quei contorni, e che portasse lo stesso nome. Ora in questo *Paterno Magno* esisteva nel 779. un altro Monastero sotto il titolo di *S. Liberio*, ed era una pertinenza di altra Chiesa più ragguardevole, cioè della Chiesa di *S. Frediano*, situata in detto luogo, non lungi dal *Bagno del Re*. La cosa non ammette dubbio: perciocchè fassi menzione dell' uno e dell' altra in un contemporaneo documento, dal quale si vede, che il più volte ricordato *Peredeo* Vescovo di Lucca giudicò ben fatto concludere una permuta di beni con un certo *Lamperto filio quondam Laudiperti de Balnei Regis*. Possedeva costui molte tenute, case, poderi ec. nel Paese di *Cornino*, e nell' altro detto *Pastorale* (si noti questo *Pastorale*, che ci servirà tra poco a far delle altre scoperte): convenne dunque di cederli a *Peredeo*, ossia alla mensa Vescovile di Lucca, ed in cambio ricevette dal medesimo tutti i beni spettanti alla suddetta Chiesa di S. Frediano, e porzione del Monastero di S. Liberio (105). Parlando il Targioni delle antiche strade, che da Populonia mettevano a varj luoghi di quei contorni, scrive » trovarsene indicata una nella Tavola Peutingeriana di miglia XIX. » da Populonia alle *acque Populoniensi*, cioè *al Bagno del Re*, per la » Val di Cornia » (106). Ecco come i fatti veri, e le autentiche memorie, che ne fanno menzione, si porgono lume scambievolmente. Le possessioni di quella Chiesa di S. Frediano, o forse anche la stessa Chiesa, erano *pertenente in loco Paterne Magno*, *finibus* BALNEO REGIS.

66. Sebbene, oltre a quelle di cui ho parlato fin quì, altre Chiese si trovavano un giorno nelle Maremme Populoniensi, o lì intorno, le quali attenevano al Vescovato di Lucca. Una di queste era la Chiesa di *S.*

(105) *Arch. Arciv.* † † F. 19. Essendo la carta corrosa in un lato non starò a pubblicarla tutta, e solamente accennerò in questa nota ciò che fa al mio proposito.

. . . . *Regnante Domno nostro Carulo Rege Franconum, et Langobardorum, anno regni ejus quo Lango . . . coepit quinto; quinto Kal. Martias: Indic. secunda. Manifestum est mihi . . . mperto* (Lamperto) *filio q. Laudiperti de Balneo Regis, quia convenit inter me, et te Peredeum . . . Sancte Lucensis Ecclesie Episcopum ec. . . .* (di fare scambievolmente una permuta di beni. Che però Lamperto cede a Peredeo quanto esso possede in *loco Cornino* con altri molti beni mobili ed immobili, uomini, e serve, tra le quali *Rodipergula cum infantilis suis* ec. ec. . . . Egli poi dice, *recepi a te in viganeum omnem rem ipsam que est predicte Ecclesie . . .* (*Sancti*) *Fridiani pertenente in loco Paterno, finibus Balneo Regis* ec. ec. . . *una cum portione de Monasterio Sancti Liberii quam ipsi . . . ae* (Ecclesiæ) *pertenit in suprascripto loco Paterno* ec. ec. . . . *Actum in loco Atrianas*, seguono le sottoscrizioni dei testimoni, dei contraenti, e di *Rachiprando Prete Notaro*.

(106) Viaggi ec. Tom. IX. pag. 270.

Digitized by Google

Giorgio di *Ravi*, luogo che riscontrasi tuttavia non molto lungi da *Castiglione delle Pescaglie* da una parte, e da *Scarlino* dall' altra. In fatti vedendo io, che una pergamena del nostro Archivio Arcivescovale, scritta nel 783. ed in cui si trattano cose risguardanti solamente ed intieramente la Diocesi Lucchese, porta la data » *Actum ad Ecclesiam Sancti Georgii ad Ravis*: (107) e sapendo di più, che alcuni Agenti, o Procuratori del nostro Vescovato eransi portati sul declinare del Secolo X., o all' incominciar dell' XI. nei luoghi, di cui ragioniamo per fare un inventario generale dei beni mobili e immobili, e delle rendite, che l' anzidetto Vescovato colà possedeva; e leggendo io in questo loro inventario » *Invenimus in Sancto Georgio in loco Ravi Casa domnicata, Kaneva, granario ec.* (108); ho fissato la mia sentenza, credendo che nessuno potrà negarmi, essere stata quella Chiesa una pertinenza della Diocesi nostra.

67. Un' altra Chiesa di S. *Giorgio* (se pure non era quella testè ricordata) o esisteva, o possedeva non poche tenute, nel distretto di *Grosseto*, ed in *Calliano*, le quali furon date in enfiteusi a *Ildiprando*, figlio di *Ilprando* Abbate dal nostro Vescovo *Jacopo*, correndo l' anno 803. dell' Era commune (109). Ho toccato poco sopra una Chiesa di *S. Vito di Cornino*. Non mi è noto se Cornino fosse o no diverso da quel Castello di *Cornia* (*Castrum Corniae*) ricordato in un Diploma, che Carlo IV. concedette ai Pisani (110). Probabilmente l' antico *Cornino* era un Paese aperto, e solamente se divenne Castello, ciò fu nei secoli posteriori al mille. Ma checchè sia di ciò, io torno a ripetere, che la Chiesa di *S. Vito* di *Cornino* entrava nella classe delle altre di cui ora trattiamo; poichè a dir così portano in sostanza le memorie da me citate al §. 60. ed altre ancora che trarre io potrei in campo, se ve ne fosse il bisogno (111).

(107) Pergamena di cui ho già parlato, ed è nell' Appendice sotto il N. XI.

(108) *Arch. Arc.* A. 32.

(109) Loc. cit. † F. 66. Eccone il principio = *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Carolus Serenissimus Augustus, et a Domino coronatus, mag . . . . pacificus Imperator Romanum gubernans Imperium, qui et per misericordiam Dei Rex Francorum, et Langubardorum, anno Regni ejus quo Langubardiam cepit trigesimo . . . Domno Pippino Rege anno Regni ejus vigesimo . . . augusto, Indictione undecima . . . est mihi Ildiprando, Filio Ilprandi Abbas, quia ad continendum et laborandum . . . dedisti mihi Domine Jacobe in Dei nomine Episcope res Ecclesie vestre Sancti Georgi, que est in loco Grossito, et in Calliano, id est terris, vineis, sive silvis* etc. . . *Actum Lucca* etc. . .

(110) Presso il Lami. *Monum. Eccl. Flort. T. I. pag.* 446.

(111) Nel 942. Corrado Vesc. di Lucca allivellò a Sigefredo ec. *Casa et res illa Massaricia* posta nel luogo *ubi dicitur Porcile . . . . infra Comitato et Territurio Populoniense*, spettante a S. Martino con altri beni ec. . . . coll' obbligo di rendere annualmente 12. denari d' argento . . . *ad curte vestra* (è Sigefredo che parla) *sito loco Kornino ubi dicitur a Sancto Vi-*

Digitized by Google

68. Finalmente voglion qui ricordarsi ancora due Chiese dedicate a *S. Martino*; posta l'una in *Lusciano vicino* a *Tucciano*; vuol dire (conforme a quanto sta scritto in una carta dell'809.) nei contorni della Città di *Soana* » *Loco Tucciano*, *fine Suanense*; (112) e situata l'altra in piccola distanza dalla prima in un Paese chiamato *Tufo*. Che la Chiesa di *S. Martino di Lusciano* fosse veramente sottoposta all'autorità dei Vescovi di Lucca, non me ne lascia dubitare una carta dell'anno 777. dalla quale rilevo, che il nostro Vescovo *Peredeo* alluogò la Casa di detta Chiesa a quattro affittuarj, coll'obbligo di coltivare i terreni annessi (113). Se tu bramassi di sapere l'annua rendita, imposta a quei coloni, potrei facilmente appagarti nei tuoi desiderj, recitandoti queste parole della Pergamena » *Una Anfora vino*, *uno porco*, *& uno animale annotino*; *& angaria ad Curtem vestram* (del Vescovato) *in ipso loco Lusciano facere debeamus quinque dies ec.... & usque ad Roselle animalia*, *& porcos menare debeamus*: perchè appunto nel territorio di *Roselle* non mancavano agenti e fattori al Vescovato Lucchese.

69. La dimostrazione poi, che la Chiesa di *S. Martino di Tufo* si trovasse ugualmente nell'accennata dipendenza, sembrerà forse strana e nuova del tutto, perchè consisterà nel togliere dalla Serie dei Vescovi Senesi un preteso Vescovo *Peredeo*, per restituirlo a di chi è, vale a dire a S. Martino di Lucca, dove egli risiedeva realmente; ma per quanto sembrar possa di nuovo genere questa prova, bisognerà farle però buona accoglienza, perchè è vera, e dimostra l'assunto senza dubbio nessuno.

70. Ecco come andò la bisogna. Nel Maggio dell'anno accennato, cioè del 777. erasi portato nei luoghi, di cui parliamo, il nostro Vescovo *Peredeo*, accompagnato da alcuni del suo Clero, all'oggetto, io credo, di visitare i beni della sua mensa Vescovile. Ai 17. del predetto mese già lo abbiamo sopra veduto in *Lusciano* affittare i Beni e la Casa di *S. Martino* di detto luogo. Tre giorni innanzi, cioè ai 14. di Maggio, trovavasi questa comitiva a *Pastorale*, ed in tal giorno e luogo *Peredeo* allnogò ai due Fratelli *Tuniperto*, e *Teatperto* la casa e beni di *S. Martino di Tufo*, presso a poco, colle stessissime condizioni con cui fu concluso quel primo contratto. Come era costumanza di quei giorni, e lo è tut-

to.... Actum in loco Kornino ad Ecclesiam Sancti Viti. Loc. cit. Carta * G. 68.

(112) Ivi. Carta † Q. 44.

(113) Ivi. Carta † L.* 79. Vedasi nell'Appendice sotto il N.° XII.

Digitized by Google

tavia, furono stese due Carte relative a quest' affare, (114) una da riporsi secondo il solito nell' Archivio di Lucca, e l' altra da rimanere in mano dei due fratelli contraenti. Ora siccome quest' ultima, non so in qual modo, passò coll' andar del tempo nell' Archivio, e tra le carte di Siena; (115), e siccome tra queste carte fu ritrovata dal Chiarissimo *Benvoglienti*, ne avvenne, che il medesimo si persuase di aver discoperto un nuovo Vescovo di Siena, ignoto fino allora, e questi era, secondo lui, il *Peredeo* menzionato in quella pergamena. Il Muratori pubblicandola nella sua XIII. Dissertazione (116), ingannato dalla pretesa scoperta del *Benvoglienti*, avvertì doversi correggere l' Ughelli su questo punto, e fu veramente ubbidito dal *Pecci* (117) e da altri Scrittori delle cose Senesi, e dai posteriori editori dell' Italia Sagra dell' Ughelli, mettendo tutti questi un *Peredeo* tra i Vescovi Senesi all' anno 776, o al 777. secondo la diversa maniera di valutare le date cronologiche di questa carta.

71. Ma che l' inganno dei primi abbia tratto in errore i secondi è cosa, che basta l' ispezione oculare a vederla. Per restarne evidentemente persuasi non si ha, che a confrontare la carta prima, da me prodotta, colla seconda divolgata dal Muratori, e dal Pecci. Se nulla si scorge in questa seconda, che aver possa la minima relazione alle cose, e alla diocesi di Siena; noi vediamo, all' opposto che tutto in essa combinasi e colla carta prima, e colla storia della Chiesa Lucchese. In ambedue riscontrasi il *Venerabilis Peredeus in Dei nomine Episcope*. (118) In ambedue similissimi sono e l' oggetto, e le condizioni del contratto: gli stessi sono i Testimonj, se due soli si eccettuano, perchè presi dai diversi luoghi; e finalmente lo stesso *Filippo Suddiacono*, Notaro nel Vescovato di Lucca (119), è appunto l' estensore dell' una e dell' altra.

(114) *Et duas Cartulas prope uno tenore de parte nostra Filippum Subdiaconum scribere rogavimus*. Così: nella Carta di cui parlo, pubblicata dal Muratori *Dissert.* 13. T. I. col. 723.

(115) Il Cavalier Pecci scrive, che l' originale esiste adesso in Roma nella Chisiana. *Storia del Vesc. della Città di Siena*. pag. 51.

(116) Loc. cit.

(117) Loc. cit.

(118) Non faccia maraviglia il non vedervi il *Lucensis*, oppure il *Lucensis Ecclesia* ec. perchè è un fatto, che nelle moltissime carte del nostro Peredeo spessissimo è tralasciato il nome di *Lucca*, dicendosi solamente *Vescovo* senza accennarsi la Città. Ciò non prova altro che un gusto diverso nei Notari, che stendevano le carte. Peraltro la Pergamena presso il Muratori non dice nemmeno, che Peredeo fosse Vescovo di Siena.

(119) Ho detto che *Filippo Suddiacono* estensore delle due carte era il Notaro del Vescovato Lucchese: eccomi a provarlo. Nell' anno 762. era esso tuttora Chierico, e scolare di Osprando Diacono già vecchio notaro, come può vedersi nel Documento di N.° V. Nel 777., cioè quando nel Maggio stese le due carte, era divenuto Suddiacono. Nell' anno poi 783. trovo, che era salito al grado di Sacerdote, co-

Digitized by Google

72. Che più? I luoghi stessi menzionati nella carta del preteso Vescovo Senese sono quelli, che senza replica decidono la questione, mentre servono a conferma dell' argomento mio principale. E per verità se da una parte la Chiesa di S. *Martino*, di cui furono affittati i beni, era posta nel luogo *Tufo*; (120) e se lo strumento di allogazione porta la data del luogo, chiamato *Pastorale*: *actum in loco Pastorale feliciter*, non mancano dall' altra nei nostri archivj lumi opportunissimi onde scoprire, e determinare dove fossero, ed a chi appartenesse l' uno e l' altro paese. In fatti nel lungo inventario scritto intorno al mille, e da me ricordato al §. 66. vedesi notato tra i contadini del Vescovato di Lucca, dimoranti nelle vicinanze di S. *Giorgio di Ravi*, ossia alle sponde del mar Tirreno, un certo *Leuprandulo di Tufo*, che tra gli altri obblighi avea quello di far le *angarie* per tre giorni la settimana; vale a dire alcuni personali servizj, o prestarsi colle bestie nei trasporti occorrenti. *Item de Manentès Leutpradulu de Tufo facit Angarias tres dies*, ec. (121) In *Tufo* adunque possedeva il Vescovato delle corti e dei renditori; e però in forza delle cose, che si vanno disputando, e delle relazioni, che tra loro manifestano questi fatti è duopo asserire, che anche S. *Martino* di *Tufo* era una pertinenza Lucchese.

73. Dicasi pur lo stesso del luogo *Pastorale*, rapporto a cui sarebbe inutile cercar gli schiarimenti necessarj nel Muratori, nel Benvoglienti, e nel Pecci. Dopo i renditori di *Tufo*, prosegue il predetto inventario a notare come appresso: *Hermeradulo de Pasturale facit angarias una ebdomada ec.* E non è già questo il solo caso, in cui si ricordi un tal paese; anche in quella carta del 779. citata poc' anzi, allorchè si trattò di S.

me apparisce dal Documento di N.° XI. Non mi pare, che possa desiderarsi di più. Domanderei adesso se si conosca un Filippo Chierico, Suddiacono, e Sacerdote, che scrivesse le pergamene della Chiesa Senese. Ho detto ancora, che i testimonj, meno due, sono le medesime persone, che accompagnavano il nostro Peredeo. Nella carta che è nel Muratori stanno tra i sottoscritti *Deusdeu* (che forse dee leggersi *Deusduna*) Prete, *Deusdedit* Diacono, *Causrado* del qd. *Flandiperto*, e *Racchiprando* figlio di *Serbulo* Chierici. Si leggano adesso i sottoscritti della carta da noi pubblicata sotto il N.° XII. e si vedrà se essi sono le stesse persone, o diverse. Poteva io addurre molte altre prove relative al primo ed al secondo punto, ma non ho voluto allungar di più questa nota. Il nostro P. Poggi, che prima di me osservò l' errore circa il *Peredeo* Senese (*Saggio di Stor. Eccl. Lucch.* pag. 155.) lo ha fatto colle carte nostre già pubblicate, io ho provato il mio assunto con quelle che erano inedite.

(120) *In casa Ecclesie Vestre* (cioè del Vescovo Peredeo) *Sancti Martini in loco, ubi pocitatur ad Tufum*. Così nella carta presso il Muratori, ed il Pecci.

(121) *Arch. Arc.* A. 32.

Digitized by Google

Frediano di *Paterno*, comparisce il Vescovo di Lucca *Peredeo* a fare un nuovo acquisto di beni nel medesimo luogo di *Pastorale* (122). Dirò di più: nel 1204. sappiamo di sicuro, che nelle vicinanze dell' antica Vetulonia, ossia delle sue rovine, eravi una *Pieve di Pastorale: Et a Vitolonia usque ad Plebem de Pasturali &c.* (123) Non occorre insegnare agli eruditi, dove un giorno si trovasse Vetulonia, per toccar con mano la connessione strettissima, che hanno tra loro questi Paesi. Che serve dunque trattenerci di vantaggio su quest' articolo? Se mal non mi appongo, la cosa sembrami posta oramai nell' ultimo grado dell' evidenza, e perciò sarà bene venire una volta alle ultime conseguenze.

74. Concludo pertanto in primo luogo, che il *Peredeo* menzionato nella Pergamena divulgata dal Muratori e dal Pecci, non fu giammai Vescovo di Siena, ma era lo stessissimo *Peredeo*, il quale dall'anno 754. al 779. governò la Chiesa Lucchese: e dico in secondo luogo, che nelle vicinanze di *Ravi* e di *Soana* si trovavano le due Chiese di *S. Martino* di *Lusciano*, e di *S. Martino di Tufo*, (124) le quali insieme colle altre, di cui già parlai, e colla Pieve, o almeno colla terra di *Pastorale* formavano la parte estrema meridionale della Diocesi nostra.

75. A compimento di questo articolo rimarrebbe, che io a norma della promessa già fatta, parlassi del dominio, che alla Cattedrale di Lucca competeva sopra non pochi terreni e ville poste nelle maremme di Populonia. Ma, attesa la inseparabile connessione delle cose, assai è stato da me detto fin d'ora su tale oggetto: sicchè quantunque molto vi rimanga a dire, sarà non pertanto raccolto il molto in poche parole, onde servire alla conveniente brevità.

76. Ricordai al §. 64. e 68. i due paesi di *Tucciano*, e *Lusciano* non lungi da *Soana*, nei quali esistevano due Monasteri, ed una Chiesa. Ora per ciò che concerne il dominio di molte terre, case, ed altri simili beni situati in quei luoghi può dirsi, che in gran parte, se non in tutto, derivò nella Chiesa Lucchese dalla famiglia del Duca *Walperto*.

(122) Lamberto cede al detto Peredeo *terram meam, et vineam, seu silvas sundrikles in Pastorale, una ... medietate de Casa, et re mea in ipso loco ubi residet Bonitulus Vaccarius* ... Arch. Arc. † † F. 19.

(123) Presso il Targioni Viaggi ec. T. IV. n. 117.

(124) Che queste Chiese di S. *Martino* fossero due diverse e non una, rilevasi non solo dai diversi Paesi dove erano situate, ma ancora dal vedere, che nella casa della prima avanti l' allogagione fattane nel 777. abitava un *Romualdo*, in quella poi della seconda stava un tal *Orsolo Massario*.

Digitized by Google

Morto questo Principe, venne divisa la sua pingue eredità tra i suoi tre figlj *Walprando*, che fu vescovo di questa Città, *Perprando*, e *Petrifunso*; ma ben presto la parte di questi ultimi, forse poco buoni economi, passò nelle mani del primo. Infatti *Perprando* vendette al Vescovo *Walprando* nel 752. molti e diversi beni, posti a *Tucciano* per 300. soldi d'oro, somma non indifferente a quei giorni, (125) e fece poi lo stesso nell'anno seguente 753. l'altro fratello *Petrifunso*, cedendo tutto quello, che possedeva in *Tucciano* e *Lusciano* per una casa a lui accordata da Walprando; (126) e così questi diventò padrone di tutte quelle ampie tenute. Intanto di lì a non molto dovette Walprando, per li pressanti ordini del Re Astolfo, seguitarlo all'armata, e però stimò bene di fare innanzi il suo testamento. E siccome stabiliva col medesimo, che nel caso di sua morte gran parte dei suoi beni patrimoniali passasse in dominio della nostra Cattedrale, (127) si viene con ciò ad intendere per qual via li anzidetti beni potessero divenir poi una proprietà del Vescovato Lucchese.

77. Peraltro le solite parole *in loco Tucciano, finibus Suanense; in loco, qui dicitur Lusciano, Territurio Suanense* veggonsi ripetute in altre Pergamene del 776. (128) e dell'841. (129) risguardanti o permute, o concessioni di servi, o di terreni fatte dai Prelati Lucchesi, ma non è certo necessario fermarsi su queste cose. Avvertiremo piuttosto, che al principio del IX. secolo, quelle ricche possessioni, attesa la lontananza da Lucca, erano cadute tra le mani di rapaci usurpatori, di cui fu detto, che mai venne meno la razza, ed erano perciò ridotte alla peggio; laonde a toglier via siffatto disordine furono dal Vescovo *Jacopo* allivellate, come suol dirsi, in seconda linea, coll'obbligo di migliorarle, e

(125) Vedasi la carta di vendita presso il Murat. *Disser.* 70. T. V. col. 1011.

(126) Se si ponga mente a ciò, che *Petrifunso* diede in quella permuta, bisogna dire, che una tal casa fosse un gran palazzo. Oltre ai beni accennati, ed altri diversi, Walprando ebbe ancora *una Torre de auro fabrita*, cioè un vaso d'oro, fatto a guisa di torre, da riporvi dentro le reliquie dei Santi, o il Divinissimo Sagramento dell'Altare, e che oggi direbbesi un Reliquiario, o Ostensorio come benissimo spiega il Celebre Muratori, *loc. cit.* Vedi il Documento di N.° XIII.

(127) *Arch. Arc.* † I. 76.

(128) † K. 48. vedi il Documento di N.° XIV.

(129) * F. 49. Berengario Vescovo di Lucca allivella a Ilderico *casa et curte illam domnicata in loco, qui dicitur Lusciano, territurio Suanense ec.* spettante al Vescovato di S. Martino, con tutto quello che trovasi *tam in suprascripto loco Lusciano, quam et in Tuciano, sive Muciano*, per dieci soldi annui d'argento, e coll'obbligo di *recipere et gubernare* il Vescovo, o il suo mandato, quando si portassero colà.

Digitized by Google

di pagare annualmente *censum media libra argenti . . . . idest bonos denarios numerum centum viginti*. (130)

78. Ma troppo in lungo andrebbe il discorso se di tutti i beni mobili ed immobili posseduti un giorno dal Vescovato Lucchese nelle maremme Toscane, io quì dovessi distesamente parlare. Basterà all' intento presente accennar poco più dei soli nomi dei paesi dove erano situati. Entrano dunque in questa classe i Paesi, o Villaggi, o Castelli di *Celle*, *Monteburuli*, *Casalappi*, *Casa Kalendulum*, *S. Germano*, *Lacchise*, *Tatte*, *Murrano*, *Asilatto*, *Calabrina*, *e Crespugnana:* (131) paesi, dei quali potrà chi ne abbia voglia prendersi la briga di esaminare, se nell' attuale stato delle cose rimanga o nò un qualche vestigio, o il nome. Non parlo di *Teupascio*, di cui feci altrove menzione, (132) e solamente avverto, che trovavasi nel contado di Populonia. Aggiungo piuttosto il Villaggio di *Vepre*, situato in prossimità della Chiesa di *S. Regolo*: (133) *Castiglione*, non lungi dalla stessa Chiesa: (134) e poi *Monterioni*, *Ca-*

(130) † Q. 44. Vedasi il Documento di N.° XV. Le parole riportate quì sopra meritano l' attenzione degli Antiquarj, perchè dimostrano in quei tempi il corso delle lire d' argento per le contrade Italiane, e determinano il valore delle stesse monete. Vedasi su tal proposito la Dissert. 28. del Muratori. Aggiungo un altra prova. Il suddetto Jacopo nell' 806. comprò da un certo *Gariperto Parmigiano* molte terre in Lombardia, e *prope Fluvio Taro*... pagando *argentum soledos quatraginta quinque, una duodecim denarios per soledo*. Arch. Arc. * G. 11.

(131) In tutti questi luoghi si trovavano case, corti, vigne, uliveti, livellarj, contadini, detti allora *manentes*, ed equivalenti agli antichi *ascrittizj alla gleba*, ec. come apparisce dal lungo Catalogo, o inventario dei beni del Vescovato posti in quelle parti, scritto intorno al mille, segnato A. 32. Essendo troppo lungo, mi contento di ricopiare l' epilogo che è in fondo a quella Carta, ed è del seguente tenore. *Sunt in summo Manentes* CIII. *reddunt censum argentum Libras* VI. *soledos* XVII. *porcos* XII. *vervices* XXX. *Kapras* V. *pullos* CV. *ova* CCCCLXXXV. *Casium libras* XL. *Potest seminare super totum modios* CCL. *potest colligere vinum de vineas indomnicatas, exceptum redditum, anforas* C. *fenum carratas* LXXVII. *et oleum libras* CCLXXXV. *silva ubi potest saginare porcos* CCLX. = La lista sembra alquanto curiosa. L'altro lungo catalogo di beni, fatto nell' epoca stessa è segnato A 49. a tergo del quale leggonsi varie note, e fra le altre questa: *Hic continentur feuda data a Lucensi Episcopo*.

(132) Vedasi sopra la nota (91). Nell' 874. *Gherardo* Vesc. di Lucca allivellò a *Firmo Fundamento de molino illo qui esse videtur in aqua, que dicitur Teupascio ... una cum omni lignamen, et machinas, seo edificio, que tu ipsum ibi construere fecisti, cum alveo suo* ..... con molti altri beni, che erano posti *in loco et finibus Casale Longho, finibus Cornino, pertinentes ipsius Episcopatui vestro S. Martini* ..... Arch. Arc. † 52. Nelle carte poi † 53, del 1018, e † 34. del 1059. notasi, che varj beni allivellati dai nostri Vescovi erano posti *Locho et finibus Teupascio territurio Popoloniense*.

(133) *Adelmo* figlio di *Kamarino* nel 995. riceve a Livello dal Vesc. *Guido* = *Casa, et res illa massaricias, quod est videlicet in loco, et finibus, ubi dicitur Vepre, prope Ecclesiam Beati Sancti Reguli, territurio Populoniense*. * L. 7.

(134) Nell' anno 893. il Vesc. *Gherardo* allivellò

sale Maggiore, e *Casale Longo*; (135) seppure non sono questi nomi diversi di un luogo medesimo, che a mio giudizio era poi l'antichissimo Castello di *Casale Vecchio*, oggi rovinato del tutto, e ricordato nei suoi Viaggi dal chiarissimo Targioni. (136)

79. Convien credere, che in *Casale Maggiore*, o in quei contorni abbondassero i volatili, e non ne riuscisse difficile la cacciagione. Vedo in fatti, che allorquando nell'816. furon cedute in enfiteusi non so quali case e poderi *in loco Casale Maggiore* ai fratelli *Dulciolo* e *Gumprando*, non altro pretese dai medesimi il Vescovo di Lucca, se non che alcuni personali servizj, e l'annua rendita nelle Calende di Gennajo di 200. buoni uccelli, *Aucellos murtinos ducentos bonos &c.* (137) Peraltro niente avvi in ciò di singolare, e che non serbi anzi una gran relazione colla natura della regione di cui parliamo.

80. Farò cenno per ultimo dei due antichi Castelli di *Vignale* e di *Oliveto*. (138) È già noto, che fino dall'anno 768. *Autperto*, e *Liutperto* fratelli abitanti in Oliveto non solamente donarono quanto avevano alla nostra Cattedrale, ma si obbligarono inoltre di trasportare a Lucca il grano ed il sale del Vescovato dai luoghi di maremma; *Granum & salem trahere promittimus a finibus marittima usque in Portum illum, ubi est consuetudo venire laborem, & salem de predicta Ecclesia.* (139)

81. Ma donde ritrar si doveva quel sale? Aveva forse il Vescovato di Lucca delle *saline* in maremma, non dissimili alla famose *Moie* Volterrane? Senza dubbio: e rispondo così, perchè oltre alle ultime recate espressioni, che troppo chiaro sembrano indicarlo, ce lo attesta poi uno Strumento del 995, nel qual si legge, che tra i molti oggetti ceduti a livello da *Guido* Vescovo Lucchese ad un tal *Gherardo*, eranvi ancora *Casis*, *Cassinis*, *seo fundamentis*, *& SALINIS*, *pertinentes tibi suprascripte Ecclesie Monasterii Sancti Reguli*. (140) Altrove si hanno anzi riscontri che erano più di una. *Item in Asilacto terram &c. . . . . Salinas Ala-*

duo casis et rebus illis massariciis in loco et finibus Castelione, pertinentibus Ecclesie vestre Sancti Reguli, ubi dicitur Waldo ..... con altre terre, orti ec. eccettuato *Monte illo in ipso loco que dicitur Castelione*, che si ritenne per se ec. * G. 1.

(135) I beni di questi luoghi erano stati occupati ingiustamente da un certo *Lamberto* Lucchese, ma furon poi dal nostro Vescovo *Pietro* rivendicati nel Sinodo, o Consesso Romano del 904. Vedi *Ughelli* T. I. Ediz. del Coleto, col. 799.

(136) T. IV. pag. 392. 394.

(137) *Arch. Arc.* * G. 17. a tergo della carta è scritto: *De casa et re in Casale majore in marittima*.

(138) Targioni T. IV. pag. 211. 231.

(139) Carta * I. 80. divolgata dal Muratori Dissert. 14. T. I. col. 799.

(140) Loc. cit. † † Q. 73.

Digitized by Google

phas VIII. (141) checchè voglia dire quell'epiteto *alaphas*, che non ho lumi da interpetrare. Intanto vediamo qui, che anche prima del secolo XI. si cavava il sale da quelle *moje* per l'uso umano; (142) e che queste saline non sembrano doversi confondere con quelle di *Vada*, ricordate fino dai suoi tempi da *Rutilio Numanziano*, ed in qualche carta dell'VIII. secolo. (143) I luoghi in che erano poste sono troppo diversi.

82. Vengo adesso a *Vigniale*. Questo Paese, che da sicuri riscontri sappiamo essere stato una volta Castello, (144) e che era posto tra Populonia e Scarlino in prossimità del mare, viene mentovato in una carta di cessione fatta nel 1109. dal Conte *Ugo* del qd. *Teudicio* Conte ai procuratori del nostro Vescovo *Rangerio*, unitamente a molte altre Corti terre, beni ec. di cui tale è la posizione topografica, che questa sola cosa basterebbe a farci conoscere di qual numero, natura, ed estensione fossero i fruttiferi stabilimenti dei quali ragioniamo. La brevità, a cui ho diretto la mira, non vuole ch'io qui produca l'intiero documento. Basterà dire però, che quei beni erano situati *a Cecina usque ad fluvium, quod dicitur Rivo ursajo, & a Monte Virgide usque ad mare . . . . . in tota Curte de Cecina, & in Curte de Bibboni, & in Curte de Acqua Viva, & in Curte de Casalappi, & in Curte de Vignali, & in Curte de Rocca . . . . .* Li quali beni mobili ed immobili cedette e rinunziò l'anzidetto Principe al Vescovato, riserbandosi quel solo usufrutto, che *Ugo Comes Avus ejus habuit inde in tempore pacis*, e che era stato a lui conceduto *per libellum, sive per feudo ab Episcopo ejusdem Episcopatus* (di Lucca) (145).

83. Se vero è l'avvertimento del celebre Muratori, cioè *che il nome di* Corte *significava anticamente, non già semplici poderi, ma Ville intiere, che per lo più contenevano anche un Castello* (146) potrebbesi forse con tal principio bene interpetrar questo passo, pesandone con esatto criterio le voci: ma non occorre trattenersi in siffatti commenti. Chiunque confronti queste espressioni con quanto vedesi delineato nella carta geografica annessa al IV. Tomo del Sig. Targioni, potrà più speditamente misurar l'ampiezza di quelle ricche possessioni.

(141) Nel catalogo A 32. citato sopra alla nota (131).

(142) Il Targioni, non riscontra di tal cosa memoria più antica del 1015. T. III. pag. 208.

(143) Murat. Dissert. T. V. col. 1008.

(144) Targioni T. IV. pag. 211.

(145) *Arch. Arc.* † K. 3.

(146) Dissert. 71. T. VI. col. 34.

Digitized by Google

84. Ma come, e quando venne poi a cessare l'anzidetto dominio? Eccolo in due parole. Nel 1119. *Ugo* Abbate del Monastero di *S. Maria di Serena*, e *Benedetto* Vescovo di Lucca in vista della reciproca utilità conobbero il bisogno di fare una di quelle permute, che in ogni tempo detterebbe una saggia, ed economica previdenza. Cedette dunque il primo al secondo la metà di tutti i beni, e terreni ec. che il suo Monastero possedeva a *Fluvio Cecine, usque ad Fluvium Arni,* comecchè più vicini a Lucca, e contigui ad altri, che ivi già possedevano i nostri Vescovi. Dall' altra parte Benedetto rilasciò in pieno dominio all' Abbate, e suo Monastero tutto quanto era di pertinenza ecclesiastica Lucchese *a suprascripto flumine Cecina, usque ad Episcopatum Rosellense.* (147) Ed in fatti questi due termini erano gli opposti confini dei beni, che in Maremma aveva il Vescovato. (148)

85. Finita la nostra digressione, ritorniamo alla Diocesi. Bisogna che il benigno lettore mi perdoni, se io quì vengo a ritoccar questo punto, poichè le poche notizie, che andrò esponendo, sono state da me rintracciate dopo aver già pubblicato colle stampe i fogli precedenti nei quali esigeva il buon metodo, che avesser luogo. Pertanto sotto la giurisdizione dei Prelati Lucchesi noi metteremo ancora la *Chiesa di S. Agata nel Contado di Roselle*, ed un' altra di *S. Frediano*, perchè sotto questo rapporto di dipendenza ricordate si veggono in una carta del 1018. (149) Nella stessa classe si dee riporre la Chiesa di *S. Prospero* del luogo *Montero in Marittima* allivellata dal Vescovo *Geremia* nell' 856. ad *Etronco* coll' obbligo di *farvi l' uffizio, luminaria* ec. (150)

86. Scorrendo il Littorale Toscano tra *Piombino* e *Scarlino*, s' incontra il luogo *Montioni*, poche miglia distante dalla *Follonica*, dentro la terra ferma. Ora se si rimonta all'anno 772. troveremo a quell' epoca la più antica memoria, ch'io sappia di quel paese, allora Castello, ma og-

(147) I luoghi e beni principali ceduti dall' Abbate *Ugo* sono *in loco ad Monte de Castello, et infra ipsum Castellum, et Curte; in loco Vianatico: in loco Lontegundi, et infra Castellum et Curte de Furcule: et infra Castellum, et Curte de Capannoli: et infra Curtem de Sancto Petro: et infra Curtem de Morrona in loco Antiqua: et infra Curtem de Perignano: et infra Castellum et Curtem de Cumulo, et . . . . . de Scopetulo* ec. . . . . Arch. Arc. * I. 96.

(148) L' altra metà dei beni del Monastero di Serena, *a flumine Cecine usque ad fluvium Arni*, fu parimente ceduta allo stesso Vescovo a titolo di pegno per il capitale di 80. denari lucchesi, ricevendo l' Abbate *Ugo, meritum Spadam unam a Sigismundo Vicedomino* del Vescovato. Ivi A. 68.

(149) Ivi † †. D. 49.

(150) Ivi † † L. 2. Di tal Chiesa parla anche la carta † K. 12. dell' anno 825.

Digitized by Google

gi intieramente distrutto. (151) Alcune divote persone avevano poco innanzi fondato nel predetto *Montione* un monastero sotto il titolo S. *Salvatore*, assegnandogli un ricco patrimonio, e vi avevano posto al governo il prete *Valeriano*, detto anche *Rodulo*. Nell'anno accennato venne costui a Lucca, e portando seco la carta colla quale era stato investito di quel luogo pio, la offerì a S. Martino; sicchè quel monastero con i beni annessi diventarono per tal cessione una proprietà del Vescovato. (152) In quei tempi portava il sistema delle Leggi criminali Longobarde, che i delitti personali, offese, ferite, omicidj, fosser puniti colla *composizione*, cioè con una pena pecuniaria tassata più o meno a proporzione della qualità dei membri offesi, o col *Guidrigild*, che era la tassa di 900. soldi per la vita di un uomo libero ucciso, da pagarsi parte al Fisco, e parte alla persona offesa, o ai parenti del morto. (153) Il nostro Valeriano non volle riserbarsi nemmeno questo favor della Legge, poichè dispose, che se mai fosse stato ferito, o ucciso, il Vescovo di Lucca, o quegli a cui dal Vescovo fosse in appresso conceduto quel monastero, avesse il diritto all'azion contro il reo, e quindi al guadagno della pena pecuniaria.

87. Intanto nell'anno 800. Giovanni Vescovo di questa Città essendosi portato a visitare quel monastero, vide, *ejus edificia esse deserta*, *atque destructa*, nè trovò in quei luoghi persona, che volesse, o potesse incaricarsi della restaurazione. Che però col consenso dei suoi Sacerdoti lo cedette al Duca *Wicheramo*, coll'obbligo di ristabilirlo nel primiero stato, accordandogli però il giusdi nominare il Prete, che dovesse uffiziar quella Chiesa, e pregare continuamente per i clementissimi Regi Carlo, e Pipino, come apparisce dalla carta pubblicata dal Muratori nella Dissertazione LXV. delle antichità Italiane. (154)

88. Con queste osservazioni porremo fine al secondo articolo, riuscito più lungo e diffuso di ciò, ch'io mi figurava al principio; quantunque in tanta abbondanza di rintracciate memorie, abbia io dovuto usar parsimonia nel produrle, e molte veracemente, comecchè non necessarie

(151) Targioni T. IV. pag. 190. 220. 250. Più sotto, verso il mare trovasi *Valle*, altro distrutto Castello, ed anche qui stava un salano del vescovato. *Ilbertus de Valle facit angarias . . . . reddit denarios* VI. *Vervicem* I. Così nel più volte citato catalogo del secolo X. o XI. A. 32.

(152) *Arch. arc.* * B. 3. vedasi nei Documenti sotto il N. XVI. A tergo di questa carta leggesi in antichi caratteri, *Offertio de Ecclesia S. Salvatoris in Montione in marittima*; solita frase per disegnare i luoghi di Maremma, usata nelle nostre Pergamene.

(153) Vedansi le Leggi di Rotari, e Pizzetti *Antichità Tosc.* T. I. pag. 199. ec. T. II. 69.

(154) T. V. col. 417. carta segnata † † H. 76.

Digitized by Google

affatto, le abbia passate sotto silenzio. Concludasi adunque, che nei trascorsi secoli la Diocesi Lucchese estendendosi da S. Miniato nel Valdarno inferiore, e nelle colline Pisane, aveva la sua parte estrema meridionale nelle maremme Toscane, confinando colle Diocesi di Volterra, di Populonia, e di Roselle, oggi Grosseto.

Articolo III.

Antichi confini delle Diocesi Pisana e Lucchese dalla parte del Lago di Bientina e del Monte Pisano.

89. Se alcuni esteri Scrittori, trattando degli antichi confini della Diocesi Pisana, non avessero asserito cose, o avanzati dubbj, che trovansi poi in opposizione con autentici documenti a danno della storica verità, avrei avuto un più forte motivo onde tralasciare affatto l'argomento propostomi a trattare in quest'articolo; potendosi dire in generale, che i limiti tra le due Diocesi furono anticamente quali presso a poco son di presente. Ma quei dubbj, e quelle risolute asserzioni nol consentono; e però noi secondo il nostro metodo scorreremo, sebben di volo, e visiteremo quei luoghi e quelle Chiese, le quali segnavano un giorno la linea dell'anzidetto confine.

90 Ascoltiamo primieramente il *P. Orlendi*. Per quanto egli afferma, allorchè i Pisani erano occupati nella militare spedizione contro le isole Baleari, e di Sardegna (vorrebbe dire verso il principio del Secolo XI. e XII.) (155) furono alcune Pievi e Parrocchie della Diocesi di Pisa occupate illegalmente dai Vescovi Lucchesi, e quelle in particolare *quae circa Bientinae Lacum, & Montem Pisanum adjacent*. (156) Ascolto ancora *Raffaello Roncioni* raccontarci, che verso il 1116. volle *l'Arcivescovo di Pisa ricercare le ragioni della sua Chiesa, massime quelle, che usurpate ci aveva il Vescovo di Lucca* . . . . (157) Sarà tutto vero; ma intanto il chiarissimo *P. Mattei* (158) non trova la via da convenire di questa supposta usurpazione. E per verità sulle sponde del Lago di Bientina stava l'antichissimo e ragguardevole Monastero di *S. Salvatore di Sesto*, ed egli non manca di produrre le prove autentiche, le quali dimostrano ad evi-

(155) Vedasi il P. Mattei *Ecclesia Pisana* hist. T. 1. pag 160. e 201. ec.

(156) *Orbis sac. et proph.* Part. II. Lib. III. cap. 28.

(157) *Storia Pisana* Lib. V. presso il citato P. Mattei pag. 203.

(158) Loc. cit. pag. 87. ec.

Digitized by Google

denza la soggezione di quel sacro luogo all'autorità dei Vescovi nostri non solo nel secolo XII e seguenti, ma fino dell'anno 918. E certamente se in quell'anno i Monaci pregarono *Pietro* Vescovo di Lucca perchè volesse confermare l'elezione dell'Abbate fatta da essi nella persona di *Walfredo* = *Si placet Paternitati vestre, istum nobis Abbatem, ac Patrem concedite,* (159) lo che ottennero; non saprei qual conto vorrà farsi in buona critica di ciò che asseriscono i prelodati Scrittori.

91. Io poi andrò un poco più innanzi, e dirò che fino dall'anno 799. la cosa stava sullo stesso piede, poichè *Stabile* Prete Lucchese offrì allora al predetto Monastero, in cui era Abbate un certo *Atriprando*, la Chiesa dei SS. *Michele*, e *Benedetto*, fondata dal suo genitore *Anseramo* nel luogo *Villa*. (160) Si dovrà forse credere, che un Lucchese donasse una Chiesa della Diocesi Lucchese ad un Monastero di una Diocesi altrui? Aspetterò che mi sia dimostrato con chiari e convincenti argomenti.

92. Ma lasciamo questo punto per ora, e passiamo alla non lontana terra di *Bientina*. Se non può negarsi che fino dall'anno 793. esistesse in questo luogo l'antichissimo Monastero di S. *Andrea*, è certo altresì che rimaneva il medesimo dentro i limiti Diocesani di Lucca, non solo perchè fu allora donato dal Diacono Lucchese *Sassimundo* al Vescovato di S. Martino, ordinando il medesimo che il suddetto Monastero con altri non pochi fosse *in potestate tua Domne Johannes Episcope* (di Lucca) *regendi, gubernandi, ordinandi ec.*; (161) ma ancora perchè, come avverte il Muratori, i Canoni disciplinari stabilivano a quei giorni, che i Monasteri fossero *sub illius potestate Episcopi, in cujus Paroecia, sive Diocesi sita erant*. (162) Perchè dunque non dovrem dire essere stata nella medesima Diocesi la terra di Bientina? Così conclude lo stesso *P. Mattei* (163) con illazione, cui non sarebbe sì agevole il contraddire.

93. Parlando il Sig. Targioni dei varj Padroni sotto il dominio dei quali passò e ripassò più volte la terra e corte di *Bientina*, dice di non sapere *con quale autorità* un certo Marchese *Ulderico* desse in feudo, o in affitto nel 1144. a *Ottone* Vescovo di Lucca la corte di *Bientina*. (164) E certamente i documenti che egli cita non renderebbon molto credibile una tal cosa, mentre risulta dai medesimi, che avanti e dopo a quell'epo-

(159) Vedasi Muratori Dissert. 70. T. V. col. 1005. La carta originale è segnata † †. C. 56.

(160) Vedasi il Documento di N.° XVII.

(161) *Arch. Arc.* * B. 6. *Similiter et portionem meam de Monasterio Sancti Andrae in loco Blentina ec.* La carta può vedersi nel Murat. Diss. 65. T. V. col. 411.

(162) Ivi col. 418.

(163) *Eccl. Pisan.* Hist. T. I. pag. 88.

(164) Viaggi T. I. pag. 295.

Digitized by Google

ca ordinariamente fu Bientina in potere dell'Arcivescovo, o della Repubblica di Pisa. Come ognun vede non interesserebbe nè molto nè poco il dubbio del prelodato Scrittore l'argomento mio principale: ma giacchè egli non lascia di proporlo, dimanderei anch'io dal canto mio se nei secoli, massime XII., e seguenti, in mezzo à tante compre, e vendite, e cessioni, e rivendicazioni, e pretensioni di terre, e di castella, che ad ogni quattro giorni, per così dire, avevano luogo tra tanti Vescovi, Abbati, Repubbliche, Conti, e Signorotti urbani e rurali, tra i quali era divisa e suddivisa la giurisdizion temporale, possa e debba far maraviglia, che la terra di *Bientina* dal Marchese *Ulderico*, o *Udalrico*, uomo non affatto ignoto (165) venisse ceduta in parte nel 1144. ad un Vescovo di Lucca? Neppur lo saprei dire con qual autorità ciò egli facesse; so però che la cosa andò in questi termini, perchè ce lo attesta un documento di quella età. (166)

94. Del resto, che la Chiesa di Bientina continuasse ad esser sottoposta alla giurisdizione spirituale di Lucca fino al secolo XIV. lo raccoglie il prelodato P. Mattei dal non vederla notata nei due cataloghi di tutte le Chiese della Diocesi Pisana degli anni 1277. e 1292. da lui pubblicati. Intanto sulla fede di questi cataloghi fissa egli come un fatto certo, che il celebre Spedale dei Cavalieri dell'*Altopascio*, posto tra *Monte Carlo* ed il Lago di Bientina (e non già nella Val di *Chiana*, come erroneamente scrisse Benvenuto da Imola nei suoi Commenti sopra Dante) (167) verso la metà del secolo XIV. ed al principio del seguente facesse parte della Diocesi Pisana; e vuole anzi di più che ciò si verificasse fino dall'anno 1292. Ma il chiarissimo Storiografo si è lasciato ingannare da quei cataloghi, i quali in questa parte esser debbono necessariamente o interpolati, o falsi. Io non debbo quì fare la storia di quel celebre Ordine di Cavalieri. Basterà dunque ch'io accenni di volo quanto serve a provare il mio assunto.

95. Sebbene sia ignoto tuttora chi fosse l'istitutore di questo pio stabilimento, ed il tempo preciso di sua fondazione; è certo però che nel

(165) Un *Vuldaricus quondam Marchio Tuscie* comparisce in una carta del 1170. presso il Murat. Dissert. T. III. col. 1221. e negli Annali d'Italia all'anno 1139. in qualità di attual Marchese di Toscana evvi appunto un *Udalrico*. Tratta poi di Bientina anche la carta † C. 86. dell'Arch. Arc. spettante al 1030. *Albizia relitta del q.d Ugo, che fu della stirpe dei Saracini, vende a Gherardo la quarta parte della Corte di Bientina, e del Castello* Fontana *che gli appartengono per* Morgincap, *ossia per dono nuziale*.

(166) Vedi il Documento sotto il N. XVIII.

(167) Presso Murat. *Dissert. Medii Ævi*. T. I. col. 1127.

Digitized by Google

1092. già esisteva, ed era in alta stima, assicurandoci una pergamena Lucchese, che due molto ricchi e divoti coniugi, *Pasquale*, e *Willa*, donarono amplissime facoltà *tibi Deo & Hospitio illo, quod est edificatum in loco, & finibus Teupascio propè Ecclesiam S. Gilii* (Egidio) *& S. Jacobi, & Christophori*. (168) Anzi da due Bolle conservate nel nostro Archivio di Stato, la prima di *Anastasio* IV. del 1154. l'altra d'*Innocenzo* III. del 1198. (169) rilevasi evidentemente che già esisteva alcuni anni avanti; poichè accordando quei Pontefici amplissimi privilegi al detto Istituto, e ponendo sotto la protezione della sede Apostolica tanto il medesimo, quanto le ricchissime possessioni che già godeva, incominciano dall' accennare le decime accordate a quei Cavalieri dai nostri Vescovi *Anselmo* e *Guidone*: *Decimas quas* B. M. *Anselmus & W.* (Wido) *Lucenses Episcopi eidem Hospitali concesserunt*. Ora se quì si parla di S. *Anselmo* egli salì nella Cattedra Lucchese il 1070.; se poi si dovesse intendere il di lui predecessore *Anselmo Badagio*, che fu poi Alessandro II., bisognerebbe rimontare al 1058. perciocchè in tal epoca esso già era Vescovo di Lucca. Fin d'allora dunque era in piedi quello Spedale: che però il Dottor Lami non dubitò di riguardare l'Ordine di questi Cavalieri Regolari, fondato dalla pietà dei nostri maggiori, come il primo nell' orbe Cristiano, che ci presenti l'idea e l'esempio di un Istituto militare e Religioso, fissandone l'origine circa l'anno 1050. (170)

96. E quì avverto, che se dovessi produrre tutti i documenti da me ritrovati, ed atti a dimostrare la mia tesi, troppo in lungo andrebbe il discorso. Con mia gran pazienza ho esaminato 84. fra Bolle Pontificie, e Diplomi Imperiali, esistenti nel citato Archivio di Stato spettanti ai Ca-

(168) *Arch. Arcivesc.* carta segnata † † K. 46.

(169) Pluteo II. Lib. 5. N. 65. e 40. La prima Bolla essendo inedita, io l'ho pubblicata nell'Appendice sotto il N. XIX. L'altra d'*Innocenzo III.* può leggersi presso il Sig. Lami, *Odeporico* pag. 1186. e *Monument. Eccles. Florent.* T. I. pag. 506. Esso ha pure dato alla luce un ampio privilegio di *Federigo II.* a favore dell'Altopascio nell' opera stessa T. II. pag. 486. di cui l'originale trovasi nel citato Archivio di Stato. *Plut. II.* Lib. 5. N. 41. Merita di esser letta la ricordata Bolla d'*Innocenzo III.* per formarsi un idea delle amplissime ricchezze, e dei fondi che quest'ordine possedeva non solo in varie parti della Toscana, ma nel Napoletano ancora, in Sicilia, e in Sardegna.

(170) Monum. Eccles. Florent. T. I. pag. 487. e T. III. e nell' indice Cronologico pag. cxxxviii. all' anno 1050. Cura di tali Cavalieri era di alloggiare i Pellegrini, mantener sicure dai pericoli, e commode le pubbliche vie, custodire, e risarcire i ponti sul Serchio, ed altri fiumi ec. e il di loro istituto *Primus omnium Ordinum Equestrium, et Religiosorum in Orbe Christiano fuisse videtur*. Circa poi al caritatevole, e pio fine di fondare Spedali pel comodo passaggio dei fiumi privi di ponti, o dove doveansi valicar le cime dei monti, può vedersi il Muratori nella Dissertazione 37.

Digitized by Google

valieri dell' Altopascio, ed in tutti, se uno solo si eccettui, ho letto, che il di loro Ospedale era *Lucensis*, o *Lucane*, o *Lucanensis Dioecesis*. Tralascio le moltissime Pergamene dell' Arcivescovato, le quali ci ripeton la stessa cosa (171) e vengo piuttosto ad accennarne alcune poche spettanti agli anni, in cui il prelodato *P. Mattei* vorrebbe che il nostro pio stabilimento avesse fatto parte della Diocesi Pisana. Comincio appunto dall' anno 1292. del qual tempo trovo una Bolla di *Nicolao* IV. diretta a *Filippo il Bello* Re di Francia. È dessa una lettera commendatizia a favore dei citati Cavalieri, nella quale il Papa pregando quel Sovrano a favorire ed a proteggere lo stabilimento di quell' Ordine in Francia, si fa strada colle seguenti parole: *Magistrum, & Fratres Sancti Jacobi de Altopassu, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, Lucanae Dioecesis, eo te docet habere commendatos, quo &c.* (172) Vengo poi al secolo XIV. Una Bolla di *Clemente* V. è del 1308. Un' altra di *Gio.* XXII. è del 1318. Segue una terza di *Clemente* VI. spettante al 1342. Una quarta è del medesimo ed appartiene al 1346. Viene in appresso un amplo Diploma di *Carlo* IV. col quale esso mette sotto la sua Imperial protezione l' Ordine e i Cavalieri, dato in Lucca il 1369. Scendendo al 1381. abbiamo una Bolla di *Urbano* VI. Due scritte dal Pontefice stesso appartengono al 1388. Un' altra dell' anno seguente è di *Bonifazio* IX. Finalmente sei altre dello stesso Papa sono date negli anni 1393. 1394. e 1396. (173) Or la caratteristica topografica *Lucanae*, o *Lucensis Dioecesis* è in tutte ripetuta, fuori che in quella del 1389. ma perchè? Perchè essendo diretta al Vescovo di Lucca, si ordina a lui di castigare un tal Cavaliere traviato, che era *frater S. Jacobi de Altopassu Ordinis S. Augustini, tuae Dioecesis*.

97. Se ciò non bastasse ancora, verrò al secolo XV. giacchè il *P. Mattei* assicura senza dubbio nessuno, che al cominciar del medesimo continuava l' Ospedal nostro a far parte della Diocesi Pisana. Accennerò due soli strumenti, che trovo nello stesso Archivio Diplomatico Lucchese, cioè

(171) Molte sono queste Pergamene che per quanto ho potuto rinvenire, cominciano dal 1104. e giungono al secolo XV. e al seguente. Citerò i registri di alcune † †. G. 54. = †. R. 64. = *. B. 28. = †. M. 87. = †. R. 24. = †. E. 73. = †. O. 94. = † †. O. 85. = † †. P. 17. ed altre che qui tralascio.

(172) Archivio di Stato. Armario II. Lib. V. N. 43. La commendatizia Pontificia pare che avesse buon esito, perchè sotto quel Monarca appunto l'Ordine si propagò in Francia, ed in Parigi specialmente, del che rimangono tuttora non dubbj documenti. Vedi la Storia degli ordini Monastici T. II. pag. 299. Ediz. di Lucca. La Bolla da me citata è data *apud Urbem veterem, Pontificatus nostri anno quarto, Idibus Augusti*.

(173) Le Bolle qui citate sono nel Libro indicato dell' Archivio di Stato sotto i N. 47. 45. 62. 46. 84. 64. 53. 49. 68. 74. 52. 54. 55. 56. 57.

Digitized by Google

una Bolla d'Innocenzo VII. del 1405., ed una lettera di Giacomo Vescovo di Firenze scritta per ordine del Papa al nostro Vescovo, ed ai Cavalieri dell'Altopascio *Lucanae Dioecesis* nell'anno seguente. (174)

98. Avvi forse chi brami altre prove relative all'epoca di cui si tratta? Potrà egli appagarsi, se vuole, leggendo l'Abate Lami. (175) Vedo benissimo che l'insussistenza di una proposizione, detta piuttosto per incidenza, anzichè no, non meritava forse tanto apparato di ragioni, nè tanto lusso di citazioni; ma io volli farne parola non solo per render manifesta la falsità di quelle storiche asserzioni; *Ex quibus (Catalogis) item apertum fit in hac Dioecesi* (Pisana) *saeculis citatis* (cioè XIV. e il principio del XV.) *extitisse quoque celebre Hospitale de Alto-passu, quod antea etiam ad hanc Dioecesim spectasse constat ex altero Catalogo anno* 1292. *scripto, & a Paullo Troncio publicato:* ed ancora per far conoscere quali e quanti autentici documenti si conservino tuttavia in Lucca relativi a quel celebre Ordine Religioso ed Equestre.

99. Concludo col Lami: *Itaque Teupascium, quomodo olim dicebatur, seu Altopassus, Castellum est in Cerbaria situm, olim in Dioecesi Lucensi, nunc autem Sanminiatensi, non procul a confinibus Florentinorum, & Lucensium*. Or sa ognuno, che la Diocesi moderna di Samminiato fu smembrata dalla Lucchese. (176)

100. Visitando adesso le falde meridionali, o a meglio dire le diramazioni e le scogliere del monte Pisano, incontreremo l'antichissima Chiesa e Badia di *S. Michele Arcangelo di Verruca* non molte miglia distante da Pisa. Anche su questo punto son io costretto a dilungarmi dalla sentenza del prelodato P. Mattei; poichè ad onta della sufficiente prova, che egli potè riscontrarne nel Muratori, non sa persuadersi, che quella Chiesa sia stata un giorno sottoposta alla giurisdizione diocesana di Lucca. (177) Eppure bisogna convenirne di buon grado, se contro ogni giusta regola di critica, rigettar non si vogliano alcuni fatti, che giova quì trar fuori dall'oblio, ed illustrar brevemente.

(174) Ivi N. 58. e 69.

(175) Odeporico pag. 628. e T. I. *Monum. Eccl. Florent.* pag. 506. 507.

(176) Avverte il Sig. Lami (loc. cit. T. II. pag. 488.) che *Cerbaria* è nome derivato da *Cervaria*, cioè luogo abitato da Cervi e da Capre, luogo in una parola silvestre. Che ivi fosse l'Ospedale dell'Altopascio, è chiaro dal diploma di Federigo II. del 1244. pubblicato dallo stesso Autore, in cui numerando quel Sovrano le possessioni dell'Ordine, comincia da quelle che *habet seu possidet in loco Cerbaria, vel ejus finibus*. Io poi trovo, che nel 936. il Vescovo di Lucca ordina un Rettore nella Chiesa dei *SS. Gio. Battista*, e *Lorenzo* posta nel luogo *Cerbaria*. Arch. Arcivesc. * K. 2.

(177) *Eccl. Pisan. Hist.* T. I. pag. 89.

Digitized by Google

101. Nel 913 già esisteva la Chiesa di *S. Michele di Verruca*, che dipendeva dall'autorità, non già di solo giuspatronato, come va congetturando il suddetto storico, ma bensì Vescovile dei nostri sacri Pastori. Lo dimostra assai chiaramente il vedere, che in quell'anno da *Pietro* Vescovo di Lucca fu essa data in enfiteusi ad un certo *Ariperto*, ed ai suoi figli *Auriperto* e *Grimaldo* Diacono, con i suoi rispettivi beni posti *in finibus ipsius locis Verruchula*, coll' obbligo di farvi celebrare i divini uffizj, e la messa ec. *secondo le disposizioni e i comandi del predetto Vescovo*. (178)

102. A quell'epoca per altro non eravi ancora unito il Monastero, o Badìa della quale si tace affatto in quella cessione; ma non vi è dubbio che sul declinare del secolo X. esistesse ancor quella, sia che veramente fosse una delle 7. Badìe fondate dal piissimo Ugo Marchese di Toscana, come hanno scritto non pochi storiografi; (179) sia che altri ne fosse l' autore. In fatti nel Maggio dell' anno 996. (e non già nel 999. come scrive il Muratori) (180) comparisce quì in Lucca *Majone* Abbate del sopra mentovato Monastero di S. Salvatore di Sesto, e dal Vescovo *Gherardo* riceve a livello *la Chiesa e Monastero di S. Michele Arcangelo* del luogo *Verrucola*, il quale era *de sub regimine, & potestatem Ecclesie Episcopatui nostri Sancti Martini*. Unitamente al Monastero, o Badìa furono

(178) *Arc. Arc.* A E. 50. *In nomine Domini Jhesu Christi Dei eterni. Anno ab incarnationis ejus nongentesimo, tertio decimo, octavo Idus Anghustes. Indictione prima. Manifestu sum* Ariperto, *filio b. m.* Auriperti, *quia tu* Petrus *gratia Dei Sancte Lucane Ecclesie umilis Episcopus per Cartulam livellario nomine ad censum persolvendum dedisti mihi idest* Ecclesia illa cujus vochabulum est Beatissimi Sancti Angelis, sita Locho, ubi vocatur Verruchula, qui est pertenentes suprascripti Episcopatui vestri Sancti Martini, *jam dicta Domini Ecclesia* S. Angelis, *cum fundamento, et omnem edeficio suo, cum terris, arboribus seo silvis, virgareis, cultis res vel incultis, omnia et in omnibus quantum in finibus ipsius locis Veruchula dipsa Ecclesia pertenentes in integrum mihi eas livellario nomine dedisti. Tali vero ordine, ut da admodum in mea, qui supra, Auriperto, vel Grimaldi Diacono, et Auripertis germanis filii mei, vel ejus heredibus sint potestatem saprascripta Ecclesia* S. Angelis... *abendi, imperandi, gubernandi, laborare faciendi, meliorandi et nobis eas privato nomine fruendi. Et in ipsa Domini Ecclesia* per vos aut per vestram dispositionem *officium Dei, et luminaria et incensum, et missas fieri debeamus. Et exinde tibi, vel ad posterisque subcessoribus tuis ad pars ipsius Episcopatui vestro S. Martini censum vobis reddere debeamus ad suprascripto Domo Episcopatui vestro etc.... argentum denarios bonos expendibiles numero duodecim pro omne mense Augusto etc.... Et duas cartulas inter nos Urso notarius scribere rogavi*. Actum Pisa ec.... Seguono i sottoscritti.

(179) Ricordano Malaspina *Stor. Fiorent.* Cap. 52. Villani *Stor.* Lib. 4. Cap. 2. ed altri. Qualche strumento, sebbene assai posteriore al fatto, citato dal Tronci *Annal. Pis.* pag. 9. P. Placido Puccinelli *Historia del Conte Ugo* pag. 64. Targioni *Viaggi*. T. I. pag. 375.

(180) Dissert. 65. T. V. col. 414. in cui dà un solo cenno, o estratto della pergamena seguente.

Digitized by Google

ceduti a Majone i beni della stessa, con tutte le *oblazioni*, che la pietà dei fedeli volesse offrire a quel luogo pio. In tal guisa passò sotto la giurisdizione degli Abbati di Sesto quella Chiesa, che fino allora era stata sotto il reggimento spirituale del Vescovato. (181)

103. Se non si conservasse tuttavia lo strumento originale, da cui risulta la narrata cessione fatta dal Vescovo *Gherardo*, supplirebbe l'altro, parimente originale, in cui comparisce l'Abbate *Majone*, protestando, di aver ricevuto a livello l'anzidetta Chiesa e Badìa nel modo testè ricordato. Anche in questo si leggono ripetute le solite frasi indicanti la soggezione di quel pio luogo all'autorità della Cattedrale Lucchese: *quod est de sub regimine & potestatem suprascripte Ecclesie Episcopatus vestri Sancti Martini:* per tralasciare adesso altri non equivoci indizj di questa cosa. (182) Vorrei adesso sapere qual illazione si abbia a dedurre da tali premesse, massime avendo in vista, come è dovere, gli antichi Canoni

(181) *Arch. Arcivesc.* ✝† A. 57. *In nomine Domini nostri Jhesu Christi Dei eterni, anno ab incarnationis ejus nogentesimo nonagesimo sexto, quartum nonas Magii, Indictione nona. Manifestus sum ego* Gherardus gratia Dei hujus Sancte Lucane Ecclesie Umilis Episcopus, *quia per hanc cartulam livellario nomine ad censum persolvendum dare videor tibi* Majones Abbas Ecclesie Monasterii Domini, et Salvatoris sito Sexto, idest Ecclesia, et Monasterio illo, cui vocabulum est Beati Sancti Michaelis Arcangeli sito loco, et finibus, ubi dicitur Verruca, que est de sub regimine, et potestatem Ecclesie Episcopatui nostri Sancti Martini etc..... *cum fundamento, et omne edeficio suo, seo cum omni offertionem, et oblationem, seo cum omnia quantas in ipsa Ecclesia Monasterio Dominus donare dignatus fuerit, sive cum omnibus rebus quantas suprascripte Ecclesie Monasterio de pars suprascripte Ecclesie Episcopatui vestro est pertinentes in integrum tibi eas livellario nomine dare videor, tali ordinem, ut da amodum in tua qui supra Majones Abbas, vel de universis posterisque supcessores tuos sint potestatem suprascripta Ecclesia Monasterio cum suprascripta sua pertinentia quas tibi dedi eas abendi, tenendi ec. . . . . Et in ipsa Ecclesia Monasterio per vos aut per vestram dispositionem ibidem officium Dei, et Luminariam, seo Missarum adque incensum fieri debeam) debeatis) Ni (nisi) tantum pro omni censum etc. . . inde nobis reddere debeatis hic civitate Luca etc. . . . . argentum soledos octo de bonos denarios etc. . . . . Actum Luca.*

✝ Ego Gherardus gratia Dei Episcopus in oc libello a me facto subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Rodilandus notarius Domini Imperatoris post tradita complevi, et dedi.

(182) *Loc. cit.* Carta † E. 52. dello stesso anno e mese: tra i sottoscritti il primo è *Ego Majone Abbas in hoc libello a me facto subscripsi:* ed è scritta dallo stesso Notaro *Rodilando*, che stese la precedente. Avvi ancora di questa pergamena una copia autentica segnata † G. 87. in cui leggesi *Accurtius Notarius Domini Imperatoris autenticum illud vidi, et legi, et exemplavi.* Sembra peraltro, che il diritto delle decime rimanesse in mano dei Vescovi. Alessandro II. Papa e Vescovo di Lucca nel 1062. concedendo a livello ad un certo *Guido*, ed a *Tenderigo* molti beni di tre chiese si riserva *omnes decimationes illas, quantas tu qui supra* (è Guido che parla) *Alexander Episcopus ad tuo domnicato abis, et decimas in loco et finibus Verruca. etc.....* Carta di N. 13. *in Pluteo Privileg.* del citato Archivio.

Digitized by Google

disciplinari, in forza dei quali i Monasteri doveano esser sottoposti a quei Vescovi nella cui Diocesi stavano? (183) Il chiarissimo P. Mattei non vuole che il Monastero di *S. Michele di Verruca* spettasse alla Diocesi di Lucca. Diremo dunque che apparteneva a quella di Pisa, e lasceremo allora a chi così vuol credere la briga di dar ragione dei fatti accennati, o di smentirli con buoni argomenti.

104. Per altro non si riducono a queste soltanto le certe memorie della *Verruca*. Scrive il P. Placido *Puccinelli*, (184) che il piissimo Principe *Ugo* Marchese di Toscana » *nel ristorare la Badia di S. Salvatore* » *sul Lago di Bientina, detto anticamente Lago di Sesto, mostrò la sua* » *pietà, ma anche esercitò la sua liberalità col donarle le Chiese di S.* » *Benedetto, & Anastasio, S. Salvatore a Strada & il Castello della Ve-* » *rucula:* (ultra Jugum) *ma nel* 996. *ottenne, che l'Imperatore glielo* » *confermasse, con tutte le giurisdizioni temporali e spirituali, e tutto* » *quello che possedeva ne' contadi di Pisa, Lucca, Pistoja, Volterra, Ro-* » *sigliana* (deve dir *Roselle*) *Populonia, Parma, e nell' Isola di Corsi-* » *ca con dominio sopra li Vassalli* ».

105. Quantunque dal Diploma originale accordato dall' Augusto Ottone III. al suddetto Abate Majone *interventu, ac petitione Hugonis Marchionis nostri fidelis*, non apparisca che questo Principe Lucchese avesse donato alla Badía di Sesto quelle Chiese di S. Benedetto, di S. Anastasio, e di S. Salvatore *que dicitur Astrude;* (e non *a Strada*) come legge il citato Puccinelli) ricordate solamente con gli altri Monasteri, Chiese, Cappelle ec. sottoposte a quella Badía; si legge in esso però *Roca etiam que dicitur Verruca, cum omnibus ibi pertinentibus, quam Marchio Ugo eidem Monasterio pro remedio anime sue concessit*. Dal che parrebbe, come già avvertì lo stesso Puccinelli, non esser dunque vero che il Marchese Ugo fondasse la Badía di Verruca, ma che solamente donasse al Monastero di Sesto la Rocca, o Castello dello stesso nome. E veramente per quanto abbiamo sopra veduto, la Chiesa e Badía di Verruca fu concessa dal Vescovo di Lucca Gherardo, nè altri si mentova, cui attribuir se ne dovesse la fondazione; il qual silenzio poco sarebbe verisimile nella contraria ipotesi, mentre sarebbe tuttora stato vivo il pio, e dominante fondatore.

106. Essendo stato quel Diploma imperiale pubblicato dal prelodato P. Puccinelli, non occorre, che io lo riproduca di nuovo. Avvertirò piut-

(183) Vedi Murat. *Dissert.* 65. T. V. col. 418. (184) *Histor. del Conte Ugo* pag. mihi 66.

Digitized by Google

tosto in primo luogo, che tal Diploma non è altrimenti perduto. come erasi con qualche fondamento sospettato. (185) Esso intiero e benissimo conservato ritrovasi nel ricchissimo Archivio Archiepiscopale, dove a me è riuscito di rintracciarlo. (186) Osserverò secondamente, che la data del luogo di questo Privilegio non porta certo *apud Marliam Lucensis agri pagum*, come leggesi presso l'elegantissimo Beverini: (187) e neppure *Actum libert, quod Vicus dicitur in Castello Marlie*, siccome stà presso il Puccinelli. La vera lezione pertanto è come segue: *Data XII. Kal. Augusti Anno Dominice Incarnationis* DCCCCXCVI. *Indictione* VIIII. *Anno vero tertii Ottonis Regnantis* XIII. *Imperii primo. Actum in loco qui Vicus dicitur feliciter. Amen*. Non voglio dir per questo, che Ottone III. non potesse ritrovarsi allora nel territorio di Lucca, e nel ridente soggiorno di Marlia col suo fido Marchese. Credo anzi, che quel *loco qui Vicus dicitur* esprima appunto una contrada del prefato Castello; giacchè sappiamo da sicurissimi riscontri che presso al Castello di Marlia era una Chiesa di *S. Terenzio* posta in un Vico detto *Elingo*; (188) ma ho inteso soltanto con quest' avvertimento di far conoscere la vera lezione del testo, come da me richiedeva la storica sincerità.

107. Noteremo per ultimo un pregio dell' accennato Diploma Ottoniano. Avendo l'eruditissimo P. *Angelo Fumagalli* pubblicato un Diploma del medesimo Imperatore, afferma che nello stesso *due rimarchevoli particolarità si ravvisano*, una delle quali è *l' essere il primo o uno dei primi almeno, munito del sigillo di* MAESTA', *e che sebbene sia il medesimo assai guasto, pur tanto ne avanza che basta per riconoscerlo tale*. (189) Se così è, più ragguardevole è senza dubbio il nostro Diplo-

(185) Vedasi il T. I. di queste Memorie e Dissertazioni pubblicato dal chiarissimo mio collega ed amico P. Cianelli pag. 111.

(186) *In Arca Privilegior.* N. 56 Del resto l'ottimo Augusto dona anch' esso al Convento di Sesto *quandam nostri juris terram sitam juxta Civitatem Pisam, prope terram filiorum Cuniperti, que est per mensuram sextariorum octo, una cum Curtibus, Ortis etc....*

(187) Lib. II. *Annal. Lucens.*

(188) Dell' anno 808. si ha una cessione della Chiesa *Beati Sancti Terentii, sita in Vico Elingo* fatta da *Alperto Chierico* al Prete *Walprando* col permesso di *Jacopo* Vescovo di Lucca. *Arch. Arc.* † 73. Al di fuori della carta leggesi *De Ecclesia S. Terentii in Vico Morriano*. Più chiaramente in un Diploma di *Ottone IV.* riportato e confermato in un altro di *Carlo IV.* del 1355. in cui si confermano, o donano al Vescovato molti Castelli terre ec. *Curtem quoque que dicitur Marlia cum Plebe, et Ecclesia S. Terentii etc.... insuper Montem qui vocatur Morianum etc....:*. Ove si vede, che dunque S. Terenzio e il Vico Elingo erano presso a Marlia e a Moriano. *Arch. di Stato* Armario VI. Lib. 10. N. 160.

(189) *Istituzioni Diplomatiche* T. I. pag. 144.

Digitized by Google

ma accordato al Monastero di Sesto, in confronto dell' altro di cui parla il dotto Scrittore. Il primo in fatti oltre all' avere il cereo sigillo ben grosso ed intiero, ove si scorge la figura di Ottone in abito Regale tenente un globo in mano, è poi, come abbiamo veduto, del 996. mentre il secondo, fu spedito in favore del Monastero di *S. Ambrogio* di Milano due anni dopo, cioè nel 998.

108. Non voglio quì passare sotto silenzio un altro Privilegio accordato nel 1020. a *Benedetto* allora Abbate di Sesto dal Santo Imperatore *Arrigo II.* Sostenne il Muratori contro l' opinione del Sigonio, del Baronio, dell' Hoffmanno, e del P. Pagi, che nel predetto anno, e non già nel 1019. il Papa *Benedetto VIII.* si portasse in Germania a trovare il suddetto Imperatore che l' aspettava in Bamberga. (190) Il privilegio di cui parlo potrebbe diventare una nuova prova di quanto afferma il celebre Annalista Italiano; imperciocchè se, come si scorge dall' antica vita dello stesso Santo Arrigo, (191) il Papa *in proximo Aprilis Alemanniam intravit*, e nel susseguente Giovedì Santo (che nel 1020. cadde appunto nel dì 14. di Aprile, mentre nell' anno precedente era stato il dì 26. Marzo) si ritrovava in Bamberga, nella stessa Città appunto, e nel giorno 25. di Aprile del 1020. fu rilasciato al nostro Abbate il diploma. Porta questo in fatti la seguente nota cronologica = *Data Anno Dominice Incarnationis* MXX. *Regni Domini Henrici Secundi* XVIIII. *Imperii vero ejus* VII. *Indictione* III. VII. *Kal. Maii, in loco Babenberc*. Il perchè io vado congetturando, che il suddetto Abbate si portasse anch' egli in Germania in compagnia di coloro che vi accompagnarono il Papa.

109. Comunque fosse, certo è, che quel Santo Imperatore concedette in tal circostanza *Benedicto Venerabili Abbati Monasterii Domini Salvatoris, fundati in loco nomine Sexto* un così esteso ed amplo privilegio, che mal direbbe chi lo chiamasse semplicemente una conferma del Diploma di Ottone III. tanto grande è in esso il numero delle Chiese, e dei beni che si veggono ricordati come sottoposti alla giurisdizione e dominio del Monastero anzidetto. Ma io ne ho quì fatto menzione per i soli rapporti che aver poteva colla Verrucula. Basteranno dunque al mio intento queste sole parole.... *Et in Comitatu Pisense casam domnicatam cum casinis &c.... prope civitatem &c.... In Septimo Ecclesiam Sancti Benedicti. Cortem ad Sanctum Johannem cum Verrucula, quae di-*

(190) Vedi Murat. *Annali* all' anno 1020. Il Diploma originale di cui parlo conservasi nell' Archivio Arciv. tra i privilegi sotto il N. 85.

(191) Acta SS. ad. diem 14. Julii.

Digitized by Google

citur Venajoli (crederei S. Giovanni alla Vena) *Roccam quae dicitur Verruca &c.... In loco Buti cortem Sancti Gregorii. Ecclesiam Sancti Martini in Cintoria &c....* (192)

110. Da S. Michele di Verruca scorrendo adesso per altri luoghi adiacenti al Monte Pisano, non mi fermerò ad accennare la Chiesa oggi Pieve battesimale di *S. Maria del Giudice*, la quale tuttavia spetta alla nostra Diocesi: poichè quanto è sicuro che fino dai secoli più remoti apparteneva alla nostra Diocesi, (193) come vi appartiene ai dì nostri, altrettanto sarebbe insussistente l'immaginarsi, che potesse per avventura esser dessa una di quelle, che l'apocrifa Leggenda di Uberto, o altri Scrittori di nessun peso su questo punto, pongono nella classe delle Chiese carpite dai nostri Vescovi alla vicina Diocesi di Pisa. Giova piuttosto avvertire, che presso *S. Maria del Giudice* giace il Monte di S. Giuliano, nella cui vetta ritrovasi oggi una piccola Chiesa. Or quì io congetturo che stesse appunto un' antichissima Chiesa dedicata a *S. Giuliano*, da cui forse passò il nome a quel monte; perchè ci fa sapere una pergamena scritta nel 772. che un certo *Fossiano* di Massa (probabilmente Massa Pisana) donò la sua casa ed altri beni alla predetta Chiesa di S. Giuliano, al governo e custodia della quale si trovavano allora i due Sacerdoti *Warniperto*, e *Lamprando*. (194)

111. Dirimpetto al monte S. Giuliano sulla sponda opposta del Serchio vedesi l'antico Castello di *Vecchiano*, e quì pure io trovo, che il Vescovato di Lucca possedeva dei beni, ed una Chiesa. Era questa dedicata a *S. Frediano*, ed era una pertinenza della Chiesa dei *SS. Vincenzo*, e

(192) Noterò quì alcune delle Chiese che dipendevano dal Monastero di Sesto ricordate nel diploma di Arrigo, oltre quelle citate di sopra, e nel diploma Ottoniano. Sono queste „ *Eccles. S. Salvatoris in loco Quarfine. Eccles. S. Reguli .... Cortem in Busillano cum ipsa Ecclesia .... Eccl. S. Laurentii in loco Massa Macinaria .... in loco Competo Eccles. S. Columbani, Eccl. S. Petri et partem Eccles. S. Andree .... in loco Sexto Eccl. S. Andree que dicitur ad Montem .... medietatem Eccles. S. Petri .... tres portiones Eccl. S. Marie .... Eccl. S. Petri in loco Vinciano, in Polio Storli Eccl. S. Gregorii. Eccl. S. Quirici .... Eccl. S. Miniati, et S. Salvatoris, et S. Savini, et S. Pauli ultra fluvium Tussiana, et S. Georgi in Petroio* ... ed altre non poche. Nel 1200. gli uomini di Orentano erano sudditi dell' Abbate di Sesto, il quale era anche padrone del Lago di tal nome, ossia di Bientina per imperiali privilegi, che si conservano nell' Archivio di Stato. *Armario* 2. Lib. 9. ec.

(193) I documenti relativi a S. Maria del Giudice, spettanti all' anno 941. posson leggersi presso il P. Placido Puccinelli. *Cronica dell' Abbadia Fiorentina* pag. 193. 205.

(194) Arch. Arc. † H. 59. A tergo di questa Cartapecora leggesi „ *Offertio in S. Juliano de Casa et terris in Massa*. Vedasi il Documento di N.° XX.

Digitized by Google

Frediano di Lucca, ambedue dipendenti dai nostri Pastori. Con ciò s'intende perchè nel 1016. il nostro Vescovo *Grimizzo* concedesse in enfiteusi ad un tal *Gherardo*, detto anche *Moretto*, alcuni beni, ed inoltre: *Ecclesia illa cui vocabulum est Beati Sancti Fridiani, sito locho, & finibus Vecclano, pertinentes suprascripte Ecclesie S. Vincentii, & S. Fridiani* (accennate innanzi) (195).

112. Dissi ancora, che là possedeva il Vescovato dei beni, perchè sebbene appartenessero questi all'antichissima Chiesa di *S. Pietro Somaldi* posta allora fuori di Lucca, erano però gli uni e l'altra sotto la giurisdizione e diretto dominio del Vescovato stesso. Ce ne fa fede una carta del 967. di cui giova quì recare il principio..... *Manifestus sum ego Landolfo filio* b. m. *Teudimundi, que Teutio vocabatur, quia tu* Adalongo..... *Lucane Ecclesie humilis Episcopus per cartulam livellario nomine ad censum per exolvendum dedisti mihi, idest..... in loco & finibus* Vecclano, *ultra Fluvio Auserclo, pertinentes Ecclesie S. Petri site foris Civit..... dicitur Somualdi quod est de suppotestate suprascripte Ecclesie Episcopatui...* (di S. Martino) ec. (196) Nelli stessi termini si legge praticata una tal concessione anche nell'anno 955. dal nostro Vescovo *Corrado*. (197)

113. Ma più antica è un altra memoria, perchè rimonta all'anno 762. *Petrualdo* padre del nostro Vescovo *Peredeo* avea fondato presso alle mura di questa Città un Monastero in onore di *S. Michele Arcangelo* assegnandole un ricco patrimonio di beni. (198) Alcuni di questi erano posti in Vecchiano, e nell'anno anzidetto furono da *Peredeo* in nome di quel Monastero ceduti ad *Auspert* Rettore della Chiesa di S. Frediano, che io credo esser la stessa che accennai poco fa, (199) ricevendo in compenso da quel Rettore a vantaggio del prefato Monastero altri terreni di quei contorni già spettanti alla Chiesa stessa di *S. Frediano*. (200) Peraltro se, come

(195) *Arch. Arc.* † 4.

(196) Loc. cit. † 67.

(197) Loc. cit. † B. 83.

(198) Ciò fu nel 721. La carta di fondazione segnata † † O. 67 fu pubblicata dal Muratori nella Dissert. 37. T. III. col. 567. sebbene con delle lacune che non sono nella pergamena, e con delle varianti non poche.

(199) Questa mia opinione non contradice a quanto esposi al §. 111. poichè nel 762. la Chiesa di S. Frediano di Lucca, e però anche quella di Vecchiano, non erano ancora sotto il dominio, e giuspatronato del Vescovato, cosa che si verificò alcuni anni appresso. Ecco perchè il Vescovo Peredeo dovette venire ad una permuta trattandosi dei beni di S. Frediano di Vecchiano, cioè di beni non suoi, sebbene gli competesse su quella Chiesa la giurisdizion Vescovile.

(200) *Arch. Arc.* † Q. 3 Vedi il Documento di N.° XXI.

Digitized by Google

vedemmo, il paese di *Vecchiano* anticamente formava uno dei punti estremi della nostra Diocesi, nel 1372. era, non so in qual modo, passato a far parte della Diocesi Pisana. (201)

114. Allo stesso cangiamento fu pure soggetta la non lontana Parrocchia di *S. Maurizio di Filettori*, giacchè quantunque non voglia negarsi che all' epoca testè accennata venisse compresa nella Diocesi di Pisa, (202) è però altrettanto sicuro che antecedentemente la cosa andava altrimenti. Rendesi in fatti palese da una permuta di beni, passata nell' anno 886. tra *Albolfo* Chierico e *Gherardo* nostro Pastore, che la mentovata Parrocchia era allora una pertinenza della Chiesa di S. Frediano di Lucca, vale a dire pel doppio titolo di giurisdizione, e di dominio o giuspadronato dipendevano l' una e l' altra dal Vescovato Lucchese. (203)

115. Siccome in quella permuta *Albolfo* cede al Vescovo, e per lui alla Chiesa di S. Maurizio *quartam portionem de càsamenta illa quas abeo in loco ubi dicitur Septignano &c.* ed anche a tergo della pergamena originale di tal contratto sta scritto: *Viganeum ab Albolfo Clerico de casis & terris S. Mauricii de Filectule in loco Septignano*, così noi vedremo spiccare da queste poche espressioni topografiche un raggio tale di luce che opportunissimo riuscirà a dissipare le tenebre in cui giacevan ravvolti due fatti storici spettanti all' oscurissimo secolo VIII.

116. Il Dottissimo Muratori nella sua XXXII. ha divolgato una nostra Pergamena dell' anno 768. a cui ha prefisso questo titolo: *Oblatio omnium suorum bonorum, facta ab Aliperto, & ejus filio Rotperto Presbytero Ecclesiae S. Fridiani, a se aedificatae in pago Septiniana agro Lucensi*. (204) Ed in fatti *Aliperto*, che era *havitator in Vico Septiniana* dice di aver pochi anni avanti fabbricato col suo figlio *Rotperto* la detta Chiesa *in ipso loco*, qual poi offerì con tutti i suoi beni al Vescovato di S. Martino *ubi est Domus Episcoporum in Civitate Lucense*. Ma dove stava piantato quel *Vico Septiniana*, e per conseguenza ancor quella Chiesa di S. Frediano? Il Muratori non dice nulla, nè potea dirlo per verità, non rilevandosi da quella carta. Ce lo dicon però le parole riportate di sopra, in forza delle quali possiamo adesso fissare, che il Vico *Septiniana*, o come nel seguente secolo si scriveva, *Septignano* era in prossimità di Filettori.

(201) *Ecclesia S. Frediani de Vecchiano* „ così sta scritto nel catalogo delle Chiese di Pisa del 1372. pubblicato dal P. Mattei.

(202) *Ecclesia S. Mauritii de Filectulo* loc. cit.

(203) *Arch. Arc.* carta * L. 36. Vedasi nei Documenti sotto il N.° XXII.

(204) T. II. col. 1027. La Carta originale si conserva nell' *Arch. Arc.* ed è segnata † † M. 2.

Digitized by Google

117. Schiarito questo primo punto, la citata pergamena ci apre la strada ad illustrare il secondo. Si narra nella medesima che nel giorno in cui fu consagrata la nuova Chiesa di S. Frediano *in presentia Venerabili Andreati Episcopi, & de Sacerdotibus ejus, & cuncta congregatione populi &c.* i pii fondatori fecero l'offerta di loro stessi e dei loro beni; e si aggiunge, *che ipse Episcopus* (Andreato) *per absolutionem Domni Venerabilis Peredei in Dei nomine Episcopi, cujus Diocese esse videtur, ipsam Ecclesiam sacravit*. Se si ricerchi al prelodato Antiquario chi fosse quell' *Andreato* o *Andrea*, che col permesso di Peredeo Vescovo di Lucca aveva consagrato la detta Chiesa, risponde nuovamente di non saperlo: *aliis inquirendum relinquo*. Ma un altra pregievolissima carta del nostro Archivio Arcivescovale determina egregiamente la cosa. Fu questa scritta nel 764. ovvero nel 765., e tralasciando ciò che non fa al caso nostro, vi si legge, che un certo Prete *cujus nomen Fortes nuncupavatur, quem* (dice piangendo suo Padre) *ego sine lacrimis menime memorare poteo* (perchè allora era morto) *per permissionem & largietati demessaria* (ecco le lettere dimissorie) *Domni & Venerabilis Peredeo Episcopi, & Pontifex noster ad honorem Presviterii accessit, per sagrationem Andree Pisane Civitatis Episcopo &c.* (205) Basta questo perchè rendasi palese, essere il Vescovo *Andreato* o *Andrea* del 768. lo stesso *Andrea*, che quì comparisce Vescovo di Pisa negli anni anteriori al 764., giacchè il Prete *Forte*, già da lui ordinato, a quell'anno non era più tra i viventi.

118. Da tutto ciò chiaramente apparisce, che *Andrea*, già conosciuto nella serie dei Vescovi di Pisa, era tuttavia in quella carica nell'anno 768. e per conseguenza è probabile assai, che egli, e non *Reginardo*, noto solamente tra i Vescovi Pisani all'anno 796., fosse condotto in Francia da Carlo Magno, forse in qualità di ostaggio, insieme col nostro Vescovo Peredeo, e col Vescovo di Reggio. Ho detto in Francia, e non a Pavia, perchè se *Andrea*, o a meglio dire il Vescovo di Pisa, subì la stessa sorte del Vescovo di Lucca, sappiamo di sicuro, che questi in tal circostanza *in Francia erat detentus in servitio Domni Regis:* (206) intorno alle quali cose al dotto Storico della Chiesa Pisana (207) non venne fatto di rintracciar alcun lume, e rimase per ciò nell'incertezza.

(205) Carta † P. 40. Sarà da me pubblicata a luogo più opportuno.

(206) Carta * B. 60. pubblicata dal Muratori Dissert. 74. T. VI. col. 408.

(207) T. I. pag. 131.

Digitized by Google

119. A compimento di questo articolo aggiungerò poche parole relativamente a due altri luoghi di quei contorni. Esiste tuttavia non lungi da Ripafratta la Parrocchia di S. *Maria di Pipiana*, notata essa pure nel citato Catalogo delle Chiese della Diocesi di Pisa dell' anno 1372. con queste parole: *Ecclesia S. Mariae de Papiana*. Questo Paese, ove poco dopo il mille si manifestano le prime mosse fatte da due Popoli Italiani verso la libertà e l' indipendenza (208), nelle carte di epoca più antica (209) vien detto *Papianula*. Quivi trovavasi una Basilica o Chiesa del Vescovato di Pisa, la quale però fu consagrata dal Vescovo di Lucca Giovanni negli ultimi anni del Secolo VIII., nella qual circostanza, trovandosi presente anche *Rachinardo* Vescovo di Pisa, fu colà giudicato e condannato per gravi delitti un Ecclesiastico di perversi costumi, chiamato *Alpulo*.

120. Risulta un tal fatto da una originale e molto stimabile pergamena dell' 813., nel qual anno fu per la terza volta condannato l' anzidetto Alpulo quì in Lucca dal Vescovo *Jacopo* successore di *Giovanni*. Varj Preti Lucchesi, che sopravvissero a Giovanni, attestarono in quell' occasione, che *ibidem* (cioè *in territorio Pisense* (210)) *fuimus cum bone memorie Johanne Episcopo in Papienula quando ipsa Basilica Rachinardi Episcopi dedicavit; ibidem ante Rachinardo, & Dominum Joannem veniens Alpulus pro suis reatibus &c.* fu condannato. Sicchè venendo al nostro argomento *Papianula* e la Chiesa che vi era appartenevano fin di quei tempi al territorio e Vescovato di Pisa.

121. È peraltro degno di moltissima osservazione, e desta gran maraviglia il sentire dagli atti del sopraccitato Giudizio dell' 813. che *Rachinardo* Vescovo di Pisa dopo aver incominciato il processo contro di Al-

(208) Come risulta da alcune Croniche citate dal Muratori nei suoi Annali all' anno 1004., in *Aqualonga* e in *Papiana* accaddero alcuni fatti di arme tra i Pisani e i Lucchesi, *prima guerra*, dice il citato Storico, *di una Città Italiana contro dell' altra, che ci somministri la Storia* ..... E soggiunge = *Già cominciamo a scorgere, che le Città d' Italia alzano la testa, e si attribuiscono, ovvero si usurpano il diritto Regale di far la guerra. Vedremo andar crescendo questa musica* ... Il Tronci nei suoi *Annali Pisani*: Il Fiorentini *Memor. di Matild.* Lib. I. e altre nostre Storie Ms. parlano di questa guerra. L'antica Cronica pubblicata dal P. Mansi nelle Miscellanee del Baluzio T. I. pag. 430. porta solamente = *Anno Domini* MIV. *fecerunt bellum Pisani cum Lucensibus, et vicerunt illos*.

(209) *Maura* Zia del nostro Vescovo Peredeo avea donato al Monastero di *S. Pietro di Camajore* una casa e dei beni posti *in loco Pappianola prope Sancto Petro*, che poi *Alamundo* Abbate di tal Monastero cedette al suddetto Vescovo in una permuta di beni eseguita nell' anno 761. *Arch. Arc.* † M. 65.

(210) La carta originale, che è segnata * G. 23. dice chiaramente *in territurio Pisense*, e non come leggesi presso il Muratori che l' ha pubblicata nella Dissert. 70. T. V. col. 920. *inter* ..... *Pisense*.

Digitized by Google

pulo non ardì però di condannarlo: *non antea in eum judicium inferre* PRESUMPSIT, *donec ad presentia Johannis Sancte Lucensis Ecclesie Episcopi, qui per auctoritate Domni Apostolici* sarebbe venuto coi suoi Sacerdoti *ad consecrandam Bassilicam in territurio Pisense &c.* Ed in fatti giunto colà il Vescovo di Lucca, Rachinardo fece venire in mezzo a quel consesso il reo, contro del quale fu poi pronunciata la giusta sentenza. Or che poteva mancare al Vescovo di Pisa per giudicare da se solo quel Chierico accusato al suo Tribunale, e per consacrare quella sua Chiesa?

122. Si aggiunga di più, che quel traviato Ecclesiastico non era già, o a dir ben poco, non sembra che fosse Lucchese, come per troppa fretta scrisse il Muratori (211), e dietro al suo esempio il P. Mattei (212). In tutta l' estensione di quegli atti non leggesi una sola parola, nè havvi una circostanza dalla quale rendasi evidentemente palese, che Alpulo fosse un Prete lucchese, quando vi si scorgono al contrario fortissimi indizj, (213) i quali fanno assai bene conoscere, che costui era piuttosto

(211) Loc. cit. col. 917.

(212) *Eccl. Pis. Hist.* T. I. pag. 132.

(213) Gl' indizj di cui intesi parlare sono i seguenti. I. *Alpulo* avea rapito una Monaca chiamata *Cumperga* da un tal Monastero di *S. Pietro*. *Bruno o Brunari* Avvocato di detto Monastero accusò Alpulo a *Rachinardo* Vescovo di Pisa, cioè *quod tulisset monacha S. Petri & secum in casa abuisset*. Rachinardo allora *preceperat Arnolfi Vicedomino, ut faceret venire Alpulum, ut si veritas*, (se veramente) *ipsa Monacha tulisset de ipso Monasterio, eam redderet*. Or chi potrebbe capir quest' ordine di processo nell' ipotesi che l' accusato fosse stato un Prete lucchese? Si sapeva anche allora, ed era regola di pratica, la massima legale *Actor sequitur forum Rei*. Non mi è ignoto, che un forastiere poteva essere stato accusato al foro ecclesiastico di Pisa anche *sola ratione delicti*; ma questa supposizione mal si combina con ciò che segue. Tralascio di notare, che quelle parole *& secum in casa abuisset* par, che abbiano gran voglia di dirci, che il domicilio e la casa stabile di Alpulo fosse posta nella Diocesi o territorio Pisano, giacchè diversamente non molto bene potrebbe intendersi come mai il Vescovo di Pisa desse ordine al Vicedomino Arnolfo di prender cognizione della cosa, e di far restituire la Monaca, e molto più come il tutto si eseguisse felicemente. Vengo alla riflessione II. Alpulo tornò presto da capo: Gumperga fu trafugata di nuovo, facendole costui scalare il muro del Monastero. Questo secondo ratto si rileva evidentemente (almeno a me sembra così) dal contesto degli atti. *Rachinardus audiens adcusationem hanc interrogavit eundem Alpulum* SI POSTEA *Monacha de prefato Monasterio tulisset. Si eam abuisset* POSTQUAM *per Judicium Arnolfi* EAM REDDIDIT *ec.* (si noti bene quel *postea*, quel *postquam*, e quel *reddidit*; che, se non sbaglio a partito, indicano chiaramente il secondo ratto, dopochè fu rimessa Gumperga al suo luogo) *sicut Brunari dixerat* (e vorrebbe dire, ch' egli era tornato ad accusare Alpulo di questo nuovo delitto). Ora se quest' indegno soggetto fu costretto la prima volta a restituire la mal tolta preda, *eam reddidit*, in questa seconda stimò forse di prender meglio le sue misure, conducendola a Lucca di notte tempo sopra un cavallo. Lo confessò egli stesso, rispondendo ai suddetti interrogatorj di Rachinardo: *Sic professus est Alpulus*

Digitized by Google

suddito del Vescovo di Pisa. Che però anche per questo capo crescer dovrebbe la maraviglia nostra al veder questo insolito andamento di cose.

quod postea ipsa Monacha ec.... noctis tempore absconse de ipso Monasterio per murum deposuisset, & suis manibus super cavallum levasset ec..... & per se ipsum ad Luca (come leggesi chiaro nell' original pergamena, e non *ad loca* come sta scritto in Muratori) *per noctem duxisset solus.* Ecco intanto due riflessi. Se si dice, come fa il P. Mattei, non so su qual fondamento, che il Convento di S. Pietro spettava a Lucca, in tal caso Alpulo non poteva essere riconvenuto a Pisa *sola ratione delicti*, perchè il delitto sarebbe stato commesso nella Diocesi lucchese. Se poi si dice che il Monastero di S. Pietro apparteneva a Pisa, cosa che oltre a quanto notammo di sopra, troppo bene combina 1.° con quel cavallo adoperato nel secondo ratto, lo che indicherebbe una non piccola distanza tra il luogo del ratto, ed il luogo ove si fermarono i fuggitivi: 2.° col sapersi che Gumperga fu portata a Lucca, onde vien fatto di dire, che prima dunque non stava a Lucca: in tal caso convengo, che Alpulo poteva essere processato a Pisa *ratione delicti*; ma ciò non esclude, che egli potesse esser Pisano, giacchè non ripugna, che un reo sia citato al Tribunale di un superiore e pel motivo di original sudditanza, ed insieme *ratione delicti*. Anzi è questo il caso più frequente ad accadere. In conferma di ciò si noti III. che tutta questa faccenda succede prima che *Giovanni* Vescovo di Lucca comparisca in iscena. Fu allora, che essendo venuto a consagrar la Chiesa di Papianula il detto Giovanni col suo Clero, Rachinardo *ibi Alpulum presentare jussit*, & *Brevem* (il processo), *cujus tenoris omnia contenet*, *quorum ipsis* (cioè a Giovanni ed ai suoi Preti) *fecit relegi*. Convinto il reo in faccia a tutti fu degradato, ed ei promise con giuramento di ritirarsi finchè vivesse in un Monastero dell' Isola di Gorgona per far penitenza. Questo è il risultamento del primo Giudizio tenuto a Papianula verso l'anno 799. come vedremo altrove. Ma siccome Alpulo non ubbidì, ed a forza di maneggiarsi alla Corte ottenne per due volte una revisione di causa, così due altri giudizj, o Sinodi furon tenuti negli anni 803., ed 813. in Lucca dal Vescovo *Jacopo*, a cui venne rimessa la cosa. Ora è a sapersi, che nel secondo giudizio dell'803. fu confermata la sentenza emanata nel primo a Papianula per la ragione, che essendo stato scomunicato quel cattivo Prete, avea ciò non ostante detto Messa, e si citò il Canone *Si quis Præsbiter, aut Diaconus* A PROPRIO EPISCOPO *excomunicatus præsumpserit aliquid Ministerii agere, ipse in se damnationem firmavit*. Intanto essendo rinfacciato ad Alpulo nel terzo giudizio dell' 813. questo pezzo di processo fatto contro di lui nel secondo, cosa seppe egli rispondere? Addusse per falso pretesto che non era legalmente scomunicato *perchè l' Imperatore* (Carlo M.) *ed il Papa, non avevano approvato la sentenza di Rachinardo*, cioè del Vescovo di Pisa. *Non fuit veritas: quia Domnus Imperator, & Domnum Apostolicum ipsum Brevem Rachinardi Episcopi non receperunt*. Chi non vede di qui, che il Vescovo *proprio* e ordinario di Alpulo era *Rachinardo* di Pisa, e non *Giovanni* di Lucca? Si confronti l'espressione *a proprio Episcopo* del Canone obiettato al reo, con la risposta data dal medesimo, e si giudichi se nell' ipotesi, che esso fosse stato suddito del nostro *Giovanni*, avrebbe mai detto che il Papa non approvò la sentenza di *Rachinardo*. Questi riflessi ricavati dalla carta originale, se a taluno non sembrassero d' invitta forza, bisognerà però riguardarli almeno come probabili a fronte dell' asserzione non provata dal Muratori, che Alpulo fosse Lucchese; e posto questo, si dà luogo a quel dubbio, che ho avanzato al §. 123. ed in vista del quale unicamente sono entrato in questa prolissa discussione.

Digitized by Google

123. Ecco pertanto alcuni fatti, i quali inviterebbono a credere, che a quell'epoca una qualche autorità competesse al Vescovo di Lucca sopra la Diocesi di Pisa. Ma poi stava veramente la cosa in questi termini? Il Dottor *Pietro Paolo Pizzetti* in coerenza di un certo ecclesiastico sistema praticato, secondo lui, sotto il governo dei Longobardi, risponder dovrebbe affermativamente al quesito. Io contento di averlo quì accennato, perchè spontaneamente nasceva dai riferiti avvenimenti, esporrò altrove la mia sentenza su questo punto.

124. L'altro luogo che io intesi di ricordare è il celebre ed antico Eremitorio di S. Maria di *Lupo Cavo*, o come oggi chiamasi, *Rupe Cava*, già Capo di una Congregazione particolare di Agostiniani, i quali vivevano sparsi in altri diversi Eremitorj situati nella Diocesi e territorio di Lucca, e che poi furono uniti al corpo di tutta la insigne Religione Agostiniana in vigore di una Bolla Pontificia pubblicata in Toscana da tre Cardinali nell'anno 1285. Molte utili notizie intorno a questi antichi asili della Cristiana perfezione raccolsero tra gli altri Scrittori, due nostri concittadini, voglio dire *Matteo Barsotti* (214) e *Francesco Maria Fiorentini* (215) convalidando i loro racconti con opportuni documenti ricavati specialmente dai nostri Archivj: ma una più completa, ed accurata storia dei medesimi dobbiam però aspettarla dalla erudita penna del nostro Accademico, che in particolari Dissertazioni tratterà *dei Monumenti di pietà della Chiesa Lucchese*.

125. Limitando il mio discorso all'Eremitorio ed alla Chiesa di *S. Maria di Lupo Cavo*, dico che della consacrazione della medesima fatta da *Roberto* Vescovo di Lucca avanti il 12. Settembre 1214. si parla in uno strumento di tal giorno, nel quale si attesta, che i nobili di *Ripafratta* donarono al Romitorio *totum integrum petium terre in quo etiam dicta Ecclesia Sancte Marie est edificata in loco dicto Monte de Lupo Cavo ec.... pro dicta Ecclesia retinendo sibi juspatronatus*, come costa da altra scrittura ivi citata, ed estesa da Pietro notaro *tunc quando Episcopus Lucanus Robertus predictam Ecclesiam consecravit*. (216)

126. Lascio a parte altre testimonianze di questo famoso Eremitorio, ove dimoravano *Prior & fratres Heremitarum.... Ordinis S. Augusti-*

(214) *Coronazione della Madonna del Sasso ec.* stampata in Lucca il 1693. *Annotazione* III.

(215) *Hetruscæ Pistat. Origines*. Cap. IX.

(216) Questa notizia io la debbo alla gentilissima urbanità del Sig. Abbate Ranieri Zucchelli intelligentissimo antiquario Pisano. Lo strumento trovasi adesso nell'Archivio Generale di Firenze.

Digitized by Google

ni Lucane Diœcesis (217), comecchè non necessarie, e noto piuttosto, che una inveterata tradizione attribuisce a questo sacro luogo l'onore di avere per qualche tempo accolto tra i suoi recessi l'insigne e celeberrimo Dottore della Chiesa *S. Agostino* nella circostanza che da Milano ritornava nell'Affrica, come anche nei secoli posteriori *S. Guglielmo* Duca di Aquitania. Ma se questo, o altro diverso fosse il luogo, ove dimorò quel S. Dottore, e se il S. Guglielmo eremita in Lupo Cavo fosse veramente il Duca di Aquitania, come da taluno si disse, o un personaggio diverso, tornerà meglio in acconcio l'esaminarlo in appresso. Intanto se il saggio lettore rammenterà il motivo principale, per cui fu da me scritto il presente articolo, potrà dalle narrate cose rilevar facilmente, che la Diocesi Lucchese dalla parte del Monte Pisano non già s'ingrandì coll'invader le altrui Parrocchie, ma bensì andò ristringendosi, perdendo alcune delle sue proprie.

Articolo IV.

Degli antichi confini della Diocesi Lucchese nel Valdarno di sopra, nella Valdinievole, e dalla parte di Pistoja.

127. Conviene adesso ritornare a Samminiato, e prendendo una opposta direzione indicar quali fossero un giorno i limiti del nostro territorio Ecclesiastico nella sponda destra dell'Arno, e nella Valdinievole, per quindi passare alla Garfagnana ed alla Lunigiana. Ripeto quì ciò che di volo accennai al §. 22., vale a dire che i limiti anzidetti, scorrendo da *S. Maria in Monte* (218) e da *S. Croce di Valdarno* ec. includevano *S. Alluccio*, e lungo il corso della *Nievole Montevetturini* (219), *Monsumanno*, ed il Castello di *Monte-*

(217) Così in una Bolla di Alessandro V. del 1413. citata dal Barsotti, e da cui apparisce, che allora la detta Chiesa *nimia vetustate consumptam* aveva bisogno di essere ristaurata. Nel Catalogo delle Chiese Lucchesi del 1260. nel Piviere di *Flexo*, oggi *Montuolo*, leggesi *Heremitorium de Lupo Cavo*. Vedi anche Targioni *Viaggi* T. I. pag. 449.

(218) Di *S. Maria in Monte* parla una nostra carta dell'845. ricordata dal Muratori *Dissertaz.* 74. T. VI. col. 414. Moltissime poi sono le carte dell'Arch. Arc. che ci attestano la doppia giurisdizione spirituale e temporale del Vescovato su quel Castello nei passati tempi. Sotto il solo segno † † C. 75. si contengono più di 20. pergamene. Quella segnata † E. 61. ci fa sapere che il Vescovo *Giovanni* nell'anno 787. conferì la Rettoria di S. *Ippolito* e di S. *Maria in Monte* a *Gheriprando*. Lascio di accennar altre carte, come A. 34. A. 32. ec.

(219) *Ciana di Ser Martino Villani* di Montevettolino con altre pie donne volendo fondare in detto luogo un Monastero di Monache sotto il titolo *B. Maria Virginis recomendata* chiedono le opportune facoltà a fra *Guglielmo* Vesc. di Lucca a 23. Novembre del 1348. il quale 3. giorni dopo acconsente alle loro richieste. Loc. cit. † B. 53.

Digitized by Google

catini, e ripiegando poi verso il territorio di *Barga* innoltravansi nella *Garfagnana Modanese*. Per non divagarmi troppo intorno a monumenti di maggiore antichità, basterà a me di citare il Catalogo di tutte le Chiese Lucchesi scritto nel 1260. poichè ivi si legge: *Hospitale Sancti Allucci.* = *Plebes de Montecatino* = *Ecclesia Sancti Nicolai de Monte Sommanno* = *Ecclesia Sancti Michaelis de Monte Vettorini*.

128. Nei secoli poi XI. XII. e seguenti si accoppiò nei nostri Vescovi all'autorità spirituale anche il dominio sopra i due Castelli di *Montecatino*, e di *Monsumanno*. Non mi mancano le prove di questo fatto, e potrei quì produrle se il volessi; ma credo bene di riserbarle piuttosto ad altro luogo, se l'abbondanza delle materie ecclesiastiche mi lascerà campo da occuparmi delle temporali. Che però a non divagarmi dal tema mio principale, ritorno a parlar della Diocesi.

129. Nel sopra citato Catalogo delle Chiese Lucchesi in vicinanza delle sopraccennate, vedesi notata la seguente: *Ecclesia S. Donnini in Territorio Pistoriensi*. Questa espression topografica mi richiama a sviluppare un'idea, che se acquistar potesse la conveniente chiarezza, non poca luce diffonder potrebbe sicuramente sulla tenebrosa Storia dei barbarici Secoli. Fra le carte del prelodato Archivio Arcivescovale una ve n'ha quanto ingrata ed oscura per li molti barbarismi stranissimi, con cui è distesa, altrettanto pregevole per le cose, che in essa si leggono, e per la sua rara antichità, appartenendo all'anno 700. Fa maraviglia, che il celebre indagatore delle Italiane Antichità pubblicandola nella sua LXIV. Dissertazione, non altro abbia saputo ritrarne se non che un aggiustamento fra il nostro Vescovo *Balsari*, ed un *Giovanni* eletto di Pistoja (220) relativamente ad una Chiesa, posta ai confini delle due Diocesi. Per frettolosa negligenza nel ponderarla, come io credo, niente di più rilevante vi seppe vedere e il *Fioravanti* (221) ed il nostro Abate *Anton Maria Barsi* (222), dicendo il primo in sostanza, che allora seguì un aggiustamento fra i predetti Vescovi per alcune Chiese pretese da ambe le parti, ed ottenute poi da Balsari; e ripetendo il secondo, che *niente di considerazione degno si contiene nel detto strumento, se non il nome di un Giovanni eletto Vescovo di Pistoja*.

(220) T. V. col. 329. Esso la riporta all'anno 700. *oppure* 715. Noi non possiamo convenire di questa alternativa, perchè all'anno 715. e prima ancora, era Vescovo *Talesperiano*, e *Balsari* era già morto.

(221) *Storia di Pistoja* Cap. VIII.

(222) Cronologia dei Vescovi di Lucca MS.

Digitized by Google

130. Ma ben altri oggetti, e più rilevanti si leggono senza dubbio accennati in quell'autentico documento; del che ognuno dovrà convenire, qualora si faccia a ponderarlo colla necessaria attenzione. Ecco l'intiero contenuto di quella carta. Era il dì 21. Maggio dell'anno 700. correndo l'Indizione XIII. quando giunto a Lucca *Adroaldo* Abbate col suo figlio *Giovanni* eletto poco innanzi Vescovo di Pistoja, si recarono ambedue all'Episcopio ove allora sedeva *Balsari* o *Balsario*. Incomincia *Adroaldo* a prometter solennemente, che per parte di suo figlio si sarebbero con stabilità osservate quelle condizioni che fossero amichevolmente fissate, e protesta esser necessario, che si convalidi con pubblica scrittura ciò che stabilirà, cioè (come io intendo) il nostro Vescovo Balsari. » *In nomine Domini Dei nostri Jesu Christi. Repromitto tibi Balsari Deo* » *gratia Episcopus, me. Adroald filio meo Joannis Electus Civitatis Pi-* » *storiensis Sacerdotibus, ut justo moderamine conservemus fermitatem,* » *quotiens alia inter bo..... ossoris evenerat bone voluntati.... & si* » *de officierum..... Ecclesiasticis oportet de ea, que semel fecerit, per* » *scripto fermari* ». Entra quì ora il figlio *Giovanni* e promette egli, e dichiara a *Balsari*, che avendolo eletto a Vescovo il popolo di Pistoja, ben si rammenta, che sempre appartennero alla Diocesi ed al Vescovo di Lucca » *Et ideo auctori Deo prometto adque spondeo Johannis Electus* » *Civitatis Pistoriensis tibi viro Beatissimo Balsari Episcopus, postea* » *quam, me Populus Pistoriense in loco Episcopati elegerunt, recordati* » *sumus, eo quod de Deocesis, at Lucano Episcopus semper fuerunt.* Aggiunge, che senza il di lui permesso non eragli lecito andare al possesso di quel Vescovato: *Et menime potuimus foris tuo Consilio, Episcopus predictus in ipso loco profeciscere*. Che però ricorrendo alle preghiere, chiede la permissione di poter prendere il possesso di quel Vescovato, ben inteso che il governo della Chiesa Pistojese rimanga sotto il patrocinio di quella di Lucca; (come sembra indicarsi dalle oscurissime parole che seguono nella carta) e bene inteso che l'ordinazione dei Sacerdoti e dei Diaconi far la debba non già il suddetto *Giovanni*, ma il Vescovo di Lucca. *Recorrentes nos ad Orationibus, petivimus licentiam, ut in eo loco Episcopatio nos suscipere deveremus, si tamen ut at governatione erga Ecclesie Pistoriensis Patrocinio, sic ita, ut dum advivere meruerimus ordinationem Presbiterorum & Diaconorum faciendam, non nobiscum* (cioè *a nobis*) *sed tua Sanctitas*, (cioè *a tua Sanctitate*) *peragendum*.

131. Eravi nei confini del Pistojese una tal Chiesa, la di cui pertinenza poteva forse divenir oggetto di controversia; E rapporto alla mede-

Digitized by Google

sima promette lo stesso Giovanni, che mai in vita sua sarà cagione, che si sottragga dalla giurisdizione del nostro Vescovo. *Et hoc repromitto tibi Dominus Balsari Episcopus, vel successoribus tuis, de Eglesie vel qui prope nos esse videtur, me nunquam esse causator, neque subtragendum da vos hoc ipse Ecclesie*. Che se mai tentasse di farlo alcuna volta, o col sottoporla ad altri venisse a violar la promessa fatta, si obbliga a pagar la pena di 100. soldi di oro: *Vel & si subtraere voluero ego Joannis per me ipsos de .... vel Cellesis Ecclesie*, (223) *vel per sommissione alia viu..... promissione ire tentaverimus componat parti vestre auri solidos centum pene causa*.

132. Del resto in tutto rimanga ferma una tal promessa a norma dei patti: *sed in omnibus adimpleta, qualiter decrevimus*. Che se l'eletto Vescovo *Giovanni* giungesse mai a violar la data promessa, non solamente incontrar debba la severa giustizia divina; ma sia inoltre rimosso dal sagrosanto Altare: *Et amodo Dei incorrat judicium, & ad Sagrosancto Altario sed* (cioè *sit*) *remotus, si ego Johannis; & cumcausavero da suprascripta repromissionem* ..... Pertanto convalidando esso queste promesse, già fatte dal suo Genitore *Adroaldo*, vi unisce a conferma la propria sottoscrizione, ed incarica i suoi amanuensi, o sacerdoti a trascriverne l'atto. *Quam vire* (*vero*) *repromissionem per Domno genitore meo Adrohald, vovis suprascripte parti pars elegi* (ho gran sospetto, che la pergamena debba leggersi, *suprascripte partipus*, cioè *partibus*, *relegi*) *uvi & propria confirmatione, vel conscriptionem, manevus* (cioè *manibus*) *meis, vel Sacerdotum meorum tradidi scribendum*. Il tutto poi fu *actum in Domo S. Ecclesie Civitati Lucense, sub die XII. duodecima Kalendarum Juniarum, Indictione XIII. feliciter*. (224)

(223) Questa Chiesa *Cellese*, son d'opinione, che sia la stessa, che fu poi con molte altre allivellata da Leone Vescovo di Pistoja nel 1067. del che parla una carta pubblicata dal Muratori nella dissertaz. 63. del medio evo. T. V. col. 304. e che esso crede risguardare la gente o famiglia Pistojese dei *Cellesi*. Questa famiglia aveva il diritto di mettere in possesso i nuovi Vescovi di Pistoja. Vedasi Rosati *Memorie del Vescovato di Pistoja* pag. 5. e 6.

(224) Con mio dispiacere non ho potuto esaminare la pergamena stessa, per non essermi riuscito finor di trovarla; sicchè o disgraziatamente si è perduta, o giace fuor di luogo confusa nella copia immensa delle altre pergamene dell'Archivio Arcivescovale. Fortuna che l'aveva pubblicata il dottissimo Muratori; ma io nel servirmi qui della sua copia ho qualche dubbio, che alcune parole non sieno state intese e ricopiate con esattezza, particolarmente nel primo periodo, che per verità sembra un indovinello. Chi conosce la difficoltà di leggere i caratteri stranissimi di quei secoli non si stupirà di quel mio dubbio. Peraltro l'interpetrazione, che io qui ne ho dato, combina esattamente anche col sunto, che di essa carta scrisse nel 1600. il nostro diligentissimo Antiquario Gio. Battista Or-

Digitized by Google

133. Io non saprei, se a porgere un idea della infelice abbiezione, in cui nei Longobardici secoli eran cadute le lettere, addur si potesse un esempio più adattato di questo. Peraltro non è piccol vantaggio se in mezzo all'oscurità di quelle rozze espressioni noi possiamo afferrar con piena certezza la sostanza principale dei fatti. Già il saggio Lettore l'udì, ed è fin d'ora in grado di decider senza controversia, se qui si tratti solamente di un semplice accordo per alcune Chiese poste ai confini delle due Diocesi, ovvero se cose di maggior rilievo sieno l'oggetto di questa scambievole convenzione.

134. Ma questo è appunto ciò che desta la più gran maraviglia, e forma la maggiore difficoltà. Imperocchè, cosa ha quì che fare un Vescovo eletto recentemente dal Popolo e Clero pistojese; e per qual motivo credesi egli obbligato a portarsi a Lucca prima di prender possesso della sua nuova carica? Ove mirano quelle sue proteste d'aver cioè sempre appartenuto quel Popolo alla Diocesi nostra, e di non potere esso eletto, senza il permesso del nostro Vescovo, ricevere l'ordinaria consacrazione? Ed a che fine quelle promesse di non fare l'ordinazione dei Preti, e dei Diaconi, poichè avrà assunto la nuova carica, ma che lascerà di buon grado, che ciò facciano i Vescovi lucchesi? E con qual diritto il nostro *Balsari* accetta sì fatta promessa, riserbandosi il più alto esercizio dell'ordine Episcopale in una Diocesi, che sembrerebbe non appartenergli per niente? Ecco l'enigma, che ci si para davanti, e che noi dobbiam decifrare. Prima di esporre ciò che io ne penso, esaminiam brevemente la soluzione, che di tal nodo gordiano ci presenta il Dottor Abbate Pizzetti, il qual fu il primo a prenderlo in considerazione.

135. Trattando questo erudito Scrittore del sistema politico della Toscana sotto il Regno dei Longobardi, fu di opinione, e sostenne anzi con forza, che questa Provincia non fosse allora governata da un solo Duca residente in Lucca, ma da altri ancora, che per suo avviso, risedevano in Pisa, in Arezzo, in Firenze, ed in Chiusi. Nelle altre Città minori dipendenti da queste Città Ducali era posto, per quanto egli scrive, il Gastaldo; ed in queste allorchè i Longobardi fissarono il lor piede in Italia, furono secondo lui soppressi i Vescovati respettivi. Queste Città (prosegue egli a dire) » furono allora governate dal Vescovo del Ducato, che » regolava la sua giurisdizione rispetto al territorio della giurisdizione del

sueci, il quale fece l'indice, e l'estratto di tutte le carte del Vescovato. La carta presente è segnata * I. 82.

Digitized by Google

» Duca .... Così seguì in Siena, così in Pistoja. Tornarono poi ad eleg-
» gersi i Vescovi nelle Città del Gastaldo, ma con tali condizioni che
» dipendevano dal Vescovo del Ducato. (225) In somma non altro eran
questi in sostanza che veri *Corepiscopi*, cioè *Vescovi di una Chiesa filiale*, che per patto col Vescovo del Ducato eragli riserbata la sola autorità di dar gli ordini minori, mentre dal medesimo dovean riconoscersi dipendenti *nella visita, nell'ordinazione dei Sacerdoti e dei Diaconi, e nel ricevere il Crisma*.

136. Così pensa il citato Scrittore: ma io temo forte, che esso ad ispiegare un fatto d'altronde certissimo, non altro poi tragga in campo senonchè una causa immaginaria e supposta. Non v'ha dubbio che in quel periodo di tempo alcuni Pastori esercitassero l'ecclesiastica loro giurisdizione sulle Diocesi confinanti alla propria. Così fece sicuramente il Vescovo Aretino rapporto a Siena; e così io non dubito che facesse quello di Lucca rapporto a Pistoja. Ma è poi sicuro altrettanto, che i medesimi usassero di un tal diritto solamente perchè fossero Vescovi di una Città Ducale, e perchè nelle subalterne ove risiedeva il Gastaldo fosse stata generalmente, e per sistema stabile soppressa la Sede Vescovile? Lo vuole e lo pretende il Pizzetti, ma sarà sempre almeno un problema se lo abbia preteso a ragione.

137. E per verità quei supposti Duchi stabili e successivi ammessi dal prelodato Autore nelle Città di *Pisa*, di *Firenze*, di *Chiusi*, e di *Arezzo*, (226) sono cose che riuscirà malagevole lo spacciarle come fatti sicuri

225) *Antichità Toscane* T. II. Cap. XI. pag. 274. ec.

226) Nè si opponga qui, esser temerità il negare un Ducato almeno nella Città di Arezzo, giacchè in una Bolla del Papa *Stefano* II. del 752. relativa ad una celebre lite, di cui parleremo tra poco: leggesi apertamente, che *Ansfredo Vescovo* di Siena avea fatto la traslazione del Corpo di S. Ansano martire in una tal Chiesa *sine cognitione, et presentia Stabilis Sancte Arretine Ecclesie Episcopi* DE DUCATO. So che queste parole non sono sfuggite al Pizzetti, avendone anzi conchiuso, che *Siena dunque era un Gastaldato dipendente dal Ducato di Arezzo; come da quello era dipendente il suo Corepiscopo*. (T. II. Cap. XI. pagina 274.) Tutto andrebbe a maraviglia, se quelle significanti parole intender si dovessero senza contrasto, come leggonsi presso il Muratori (Diss. Medii Ævi T. VI. col. 387.) Ma in sostanza questo bell'apparato di cose va poi a risolversi nell'equivoco di una voce, o piuttosto in un errore dovuto all'incuria di un amanuense. L'Ab. Lami non lasciò inosservato un tal punto; che anzi fecesi ad avvertir gli eruditi, (*Monument. Eccles. Florentin.* T. I. pag. 322.) che quel DE DUCATO era forse uno sbaglio, dovendosi legger piuttosto DEDICATO, dimanierachè il senso di quelle frasi si riducesse a dire, che il Vescovo Senese avea *dedicato* l'Altare di S. Ansano (di cui ivi si parla) senza licenza e saputa di *Stabile* Vescovo Aretino. Il fatto sta che il contesto di quella Bolla sembra senza dubbio esigere una tal correzione, come ciascuno esaminandola

Digitized by Google

dopo le gravi osservazioni proposte su tale articolo dall'erudito nostro collega P. Nicola Cianelli nella sua seconda Dissertazione intorno al sistema del governo Lucchese. Che però siccome non è ben fatto negare con tuono assoluto, che Lucca ai tempi dei Longobardi sia stata la Capitale della Marca Toscana; così se fosse vero il piano di cose immaginato dal Pizzetti, ne seguirebbe non solo che il Vescovo di Lucca, come Vescovo di una Città Ducale, avrebbe in quell'epoca governata la Diocesi di *Pistoja*, di *Luni*, ed appresso anche quella di *Pisa*, (227) come vuole lo stesso Pizzetti; ma ne seguirebbe ancor di più che tutte quante le Città Toscane si fossero ritrovate nella stessa dipendenza dal Vescovo di Lucca, il quale, a norma del sistema anzidetto, poteva esser l'unico Vescovo in Toscana, perchè risedente nell' unica Città Ducale, qual appunto era Lucca. Ora nè io posso dedurre, nè egli vorrebbe certo ascoltare una siffatta illazione.

138. Oltre a questo poi, anche supposta per un momento l'esistenza di questi diversi Duchi in Toscana, su qual fondamento si può affermare quella general soppressione dei Vescovati nelle subalterne Città dove risedeva il Gastaldo, immaginata dal nostro Autore? Questi fatti quanto sono interessanti, altrettanto sono diversi e indipendenti l' uno dall' altro. Non basta dunque dedurre il secondo dal primo, quasi fosse una necessaria di lui conseguenza. Sarebbe d' uopo addur positive e chiare testimonianze istoriche di un tal fatto; ma queste mancano, e si ricercano invano.

139. Che dovrà dirsi frattanto? Diremo, che a dar ragione di tutte quelle insolite proteste e promesse che al nostro Balsari fece un giorno l'eletto Vescovo di Pistoja, si può e si dee ricorrere a quei lumi certi, che ci somministrano i documenti di quella età, senza che siavi bisogno alcuno di appoggiarsi ad ipotesi e a congetture.

attentamente, potrà restarne convinto. Ripetiamo dunque ciò, che in un caso simile scrive lo stesso Pizzetti: *sulla parola* (equivoca e controversa, io aggiungo) *non può farsi alcun argomento* (T. II. pag. 354.) Ottimamente: e però lascio giudicare agli eruditi, se l'esistenza del preteso Ducato di Arezzo, nella mancanza assoluta di altri più chiari e certi riscontri, sia o nò ben appoggiata a quell'unica, nè mai più ripetuta espressione, la quale poi tutt' altra cosa significa. Per verità il Ducato Lucchese in quei secoli non è provato di questa guisa; essendo gli argomenti su cui si appoggia ben di altra tempera e valore.

(227) *Il quarto Ducato è quello di Lucca; comprende Luni, e Pistoja* ec. Loc. cit. pag. 275. *Pisa* (che secondo lui in antico ebbe il suo Ducato, ma poi lo perdette ai tempi del Re Desiderio) *certamente dipendeva da questo Ducato* di Lucca. Ivi pag. 295. Rapporto alla qual cosa può vedersi la Dissertazione III. del prelodato P. Cianelli pag. 67.

Digitized by Google

140. Chiunque seriamente consideri l'orribile eccidio che sul declinare del Secolo VI. trasse sull'Italiane contrade l'invasione dei fierissimi Longobardi, dovrà confessare che rade volte ci presenta la storia una più forte idea della tremenda ira di Dio, allorquando per giusto suo sdegno flagella i popoli e le nazioni. Taccio dell'orrenda fame e della peste che, quasi congiurando col ferro dei Barbari, mieterono in grandissimo numero le vite miserabili dei nostri maggiori. Vengo più d'appresso al mio scopo, per esaminar gl'infausti effetti che da tanta rovina ne derivarono alla Chiesa. O sia che dai Longobardi tuttora idolatri, o Ariani venissero uccisi insiem col Clero non pochi dei Vescovi: (228) o sia che alcuni di questi, sorpresi dallo spavento all'accostarsi di quei feroci conquistatori si rifuggissero altrove; o sia finalmente, che morti i Vescovi delle varie Città, si rendesser poi difficili, e malagevoli le necessarie elezioni dei successori; è fuor di dubbio, che nello scorrer di quei tempi molte furon le Chiese rimaste prive dei loro Pastori. E certamente, per ciò che risguarda la fuga dei Vescovi, se all'arrivo di Alboino in Italia fu tanta la costernazione dei Popoli, che a turme, abbandonate le Città della Liguria, e del Veneziano, si salvarono nelle Isole vicine, lo stesso non vi ha dubbio che fecero non pochi degli Ecclesiastici. (229) Non solamente *Onorato* Arcivescovo di Milano abbandonò la sua Chiesa per recarsi a Genova; (230) *Paolino* Patriarca di Aquilea per cercarsi un asilo nell'isole dell'Adriatico; (231) il Vescovo di *Populonia* S. Cerbone per mettersi in salvo col suo Clero nell'Isola dell'Elba; ma da una lettera del gran Pontefice S. Gregorio (232) rilevasi troppo chiaro, che altri Vescovi dell'Italia erano in gran numero stati scacciati dalle lor Sedi. Pieno esso di quella carità e sollecitudine, per cui in sì gran parte furono rendute meno amare, o rasciugate le lagrime degli antichi Italiani, scrisse allora a tutti i Vescovi dell'Illirico raccomandandoli altamente l'ospitalità verso tanti lor confratelli *quos ex propriis locis hostilitatis furor expulerat*. E per venire alla nostra Toscana, se nella Cattedrale di *Firenze*, come scrivea al

(228) *Per hos Longobardorum Duces* (I 36. Duchi che governarono la Nazion Longobarda dopo la morte del Re Clefone) *Septimo anno ab adventu Albuin, et totius gentis spoliatis Ecclesiis, Sacerdotibus interfectis, Civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum exxreverant, extinctis . . . . Italia ex magna parte capta, et a Longobardis subjugata est*. Così parla dei suoi stessi nazionali lo storico *Warnefrido*, ossia Paolo Diacono. *De gestis Longobard.* Lib. II. cap. 32.

(229) Vedi il Sigonio *De Regno Italiæ* Lib. I.

(230) Paolo Diacono loc. cit. lib. II. cap. 25.

(231) Ivi Cap. 20.

(232) Epist. 43. Lib. I.

Digitized by Google

di lei Vescovo, *Pelagio II.* (233) *non solum merita, sed corpora hominum defecerunt*, qual maraviglia che nel seguito si rimanesse poi la stessa *senza Vescovo alcuno per più di un secolo?* (234) La vicina Città di *Fiesole* trovavasi nella stessa desolazione, a segno tale, che il Prelodato S. Gregorio Papa raccomandò caldamente quella Chiesa a *Venanzio* Vescovo di *Luni* (235) e gli richiese non so qual somma di denaro *in reparationem Ecclesiarum* (di Fiesole) *quae in ruinis esse perhibentur*.

141. Già dicemmo che S. Cerbone era insiem col suo Clero fuggito da Populonia. (236) È noto qual eccidio ivi portasse poi il Duca *Gummarito* General Longobardo. Sparso allora il Popolo quà e là, le cose giunsero a tal punto, che più non vi era un Prete che amministrar potesse il battesimo ai fanciulli, e la penitenza ai moribondi: (237) che però scrivendo il citato Pontefice a *Balbino* Vescovo di *Roselle* gli ordina di portarsi a visitar quella Chiesa, e vuole, *ut unum cardinalem illic Presbyterum & duos debeas Diacones ordinare*. E siccome questa lettera è simile intieramente a quella che nell' anno seguente, vale a dire nel 591. diresse a *Felice* Vescovo *Siponino*, (238) viensi con ciò a sapere che nella stessa mancanza di Ecclesiastici si trova la Diocesi *Canusina*.

142. Scrisse ancora al Clero di Perugia maravigliandosi *quare Ecclesia Dei tanto tempore absque rectore conspicitis*, (239) insistendo molto, che procurassero con ogni mezzo di eleggere un nuovo Pastore: ed a *Leone Episcopo in Corsica* ingiunge di visitare la Chiesa di *Alceria* già da gran tempo vacante, e di ordinarvi alcuni preti. (240) In somma può dirsi che quel zelante Pontefice altro non facesse nelle moltissime sue lettere, monumento autentico e prezioso di quei tempi infelici, se non che provvedere ai bisogni di tante Diocesi; ora sollecitando la elezione dei nuovi Pastori per quanto fosse possibile in tanto perturbamento di cose: ora prescrivendo ai Vescovi di trasferir la loro dimora nelle rurali Parrocchie, onde più facilmente evitare il furor di quei Barbari, (241) come ingiunse a *Giovanni* di *Velletri*; ora ravvicinando alle proprie Sedi i Vescovi espulsi, come ordinò a *Giovanni* di *Squillace* che era stato poc' anzi

(233) Grazian. Diss. 34. Cap. 7.

(234) Lami. *Lezione 7. d'Antichità.*

(235) Lib. 10. Epist. 44.

(236) S. Gregor. Dialoghi Lib. II. Cap. XI. veggasi anche il Libro III.

(237) *Pervenit ad nos quod Populoniensis Ecclesia ita sit sacerdotis officio destituta, ut nec pœnitentia decedentibus ibidem, nec baptisma possit ministrari infantibus.* S. Greg. Epist. 15. Lib. I.

(238) Epist. 51. Lib. I.

(239) Epist. 58. Lib. I.

(240) Epist. 76. 77. 79. Lib. I.

(241) *Epist.* 11. Lib. II.

Digitized by Google

hoste imminente depulsus; (242) ora finalmente ponendo sotto la vigilanza di qualche Pastore, rimasto fortunatamente al suo luogo, le Chiese più o meno vicine, come praticò con un altro Vescovo dandogli la cura delle Diocesi *Velina*, *Buxentina*, e *Blandana quae Sacerdotali noscuntur vacare Pastore*. (243)

143. Ecco pertanto in questi politici disastri, a cui soggiacque l'Italia al giunger dei Longobardi, la certa e vera cagione di quell'insolito perturbamento, in cui si vide ravvolto il sistema ecclesiastico ed il regime disciplinare di tante Diocesi, senza che vi sia bisogno di attenersi coll'eruditissimo Pizzetti a mendicate congetture, le quali poco reggon d'altronde all'esame di una critica imparziale e severa. Mancò allora senza dubbio in molte Cattedrali il Pastore, non già per un sistema tranquillo, dirò così, studiato, e permanente, per cui, rilasciati soltanto i Vescovi nelle Città supposte Ducali, fossero poi dai Longobardi soppressi stabilmente, e generalmente quelli delle Città Provinciali; ma sibbene per l'effetto naturale di quelle sciagure che seco portar doveva l'invasione fatta da un Popolo fiero, barbaro, conquistatore, e nemico allora del nome Cattolico.

144. Ciò che ho io quì stabilito, appoggiato ai lumi che somministrano i documenti di quella età, rilevasi poi più chiaramente, e vedesi posto fuor di ogni dubbio dagli atti autentici di quella famosa e lunghissima controversia agitata in quei secoli fra i due Vescovi di Arezzo, e di Siena. (244) Allorchè i Longobardi occuparono la Toscana mancò il Vescovo di Siena, nè più si rielesse, se non ai tempi del Re Rotari, cioè verso il 636. (245) Rimasta quella Diocesi per sì lungo spazio di tempo priva di Pastore, il vicino Vescovo di Arezzo, stese sulla medesima la sua giurisdizione. Si tornò poscia a rieleggere in Siena il Vescovo; ma fra i di lui successori ed il Vescovo di Arezzo arse tosto grandissimo e lungo litigio, pretendendo questi appoggiato all'immemorabil possesso, di

(242) *Epist.* 25. *ibid.*

(243) *Epist.* 29. *ibid.*

(244) Questi atti di grandissimo pregio per l'antichità posson leggersi presso il Sig. Muratori nella Dissertaz. 74. del medio evo T. VI. col. 367. e seguenti, e presso il Sig. Lami che li ha riprodotti *Monum. Eccl. Florent.* T. I. pag. 311. e seguenti. Vedasi Murat. annali all'anno 715.

(245) » Quello (cioè *Mauro*) fu il primo che » dalla venuta di Alboino primo Re de' Lon» gobardi, fino al tempo del Re Rotari (cioè » dall'anno 568., fino al 636. . . . . .) fu » Vescovo di Siena » Gio. Pecci *Storia del Vescovato di Siena*. Dissertaz. Prelimin. pag. XI. Vedasi anche l'Ughelli *Italia Sacra* T. III. colonna 527.

Digitized by Google

ritener come proprie moltissime Parrocchie e Monasteri situati nel territorio Senese; mentre l'altro voleva, che come spettanti all'antica Diocesi Senese fossero di sua dipendenza.

145. Avea nell'anno 714. il Re *Luitprando* inviato ad Arezzo *Ambrogio* suo Maggiordomo, affinchè innanzi a Lui fosse discussa una siffatta quistione. Ora cosa mai seppe dire *Adeodato*, allora Vescovo di Siena, contro *Luperziano* Vescovo di Arezzo, onde rivendicar le sue Chiese? Quello appunto che poc' anzi accennammo. *Ecclesiae istae* (ei diceva) *vel Tiocia* (cioè Parrocchie rurali, come interpetra il Pizzetti) *unde agimus, in territorio Senensi positae sunt, et ad Senensem Ecclesiam debent pertinere, quia dum Longobardi Tusciam occupassent, in Senense Civitate minime Episcopus fuisset ordinatus: Episcopus ille qui in Arretino tunc temporis erat, Ecclesias istas possidebat; et etiam, quod certum est Praesbyteros ordinavit, et Sacrationem in ipsas fecit, sed per nostram petitionem* (cioè a preghiere dei Senesi) *eo quod Sena minime haberet Episcopum* (246).

146. Fu discussa nuovamente questa lite nell'anno seguente, vale a dire nel 715. per ordine dello stesso Re Luitprando, nella qual circostanza si udirono le deposizioni di più di 70. testimonj in gran parte Ecclesiastici. Or tutti questi, se pochi si eccettuino, ci ripetono in mille modi le stesse cose. Dicono, che furono ordinati dal Vescovo Aretino *pro tempore*; che lo stesso consacrava le loro Chiese ed i loro Altari; che essi si recavano ad Arezzo a prendervi il sacro Crisma per le loro Parrocchie; e tutto questo si praticava dai Preti Senesi, quantunque in Siena fosse già da molti anni ristabilita la Sede Vescovile. (247) Si valutò molto il lungo possesso, e però il Vescovo Aretino ottenne favorevole la sentenza; e sebbene fosse con gran calore risuscitata una tal controversia nel 752. sotto il Papa *Stefano II.*, e poscia l'801. sotto *Carlo Magno*, usciron però di nuovo Bolle e Diplomi, per cui al Vescovo di Siena toccò sempre la peggio.

147. Ma quello che mette fuor di ogni dubbio l'articolo che io mi sforzo d'illustrare è certamente il Concilio Romano tenuto l'anno 856. alla presenza di *Leone IV.* e dell'Imperatore *Lodovico II.* Fu allora, che meglio esaminate le ragioni dei Senesi, potè finalmente rientrar quella Dio-

(246) Presso l'Ughelli nei Vesc. Aretini, ed il Lami loc. cit. pag. 310.

(247) Vedasi quest'esame dei Testimonj fatto alla presenza di Gunteramo Misso Regio presso Muratori Dissertaz. cit. T. VI. col. 372. e seg.

Digitized by Google

cesi nei suoi perduti diritti. Il citato Pontefice entrando a parlar di questa materia, fissa come un fatto incontrastabile il perturbamento del sistema disciplinare rapporto alle Diocesi, allorquando i Longobardi invaser l'Italia. *Dum per aliquot jam lapsos terminos*, ei dice, *Longobardorum gens, diversa eripiens territoria, invasa desolabantur loca, contigit ut Dioceses Episcoporum alter alterius invadere, & temerario ausu immoderate eas detinere, atque in magno nunc usque permanent errore*. (248) Che però a norma dei Canoni vuole che ogni Vescovo sia contento della sua Diocesi, senza occupar l'altrui. Nè vale a *Pietro* d'Arezzo ivi presente addur l'antico possesso, ed i favorevoli giudicati anteriori! poichè dovendo ogni possesso esser legittimo nel suo principio, come pronunciò allora l'Imperatore, niente suffragava al sopraddetto la proposta eccezione *dum constat has Parrochias*, quelle cioè di cui si disputava, *Aretinam Ecclesiam ex tempore Longobardorum tenuisse tantummodo*, essendo noto, prosegue a dire l'Augusto, che *ante quam Longobardorum gladius Italiam populando devastaret .... Senensis Ecclesia, sicut mos antiquus statuit, easdem Parrochias rexit ac tenuit*.

148. Nè dissimile è il linguaggio delli stessi testimonj chiamati a sostenere le sue parti dal Prelato Aretino. Vinti dalla forza della verità protestano contro di lui; e ciò dà luogo finalmente al Decreto che rimette le cose nell'antico sistema. (249)

149. Ora (per tornare colà donde ci siam discostati) se tali infauste vicende sopravennero alla Chiesa Senese; se chiara scorgiam l'origine ed il motivo di quel diritto che sulla medesima estesero un giorno i Vescovi Aretini, perchè a dar ragione del fatto di *Balsari* noi non dovremo ricorrere alle circostanze medesime, e perchè non diremo che in sostanza accadde a Pistoja rapporto a Lucca, ciò che avvenne a Siena rapporto ad Arezzo? A chiunque la pensasse diversamente io ben volentieri dimanderei uno schiarimento migliore della nostra Pergamena; ma non so poi con quanta felicità potesse egli riuscir nell'intento.

150. A confermarci nella enunciata sentenza non mancan d'altronde fortissimi argomenti congetturali. Primieramente se prendasi ad esaminare la serie dei Vescovi Pistojesi (250) si osserva, che dopo *Rastal-*

(248) *Loc. cit.* col. 389.

(249) Tralascio di accennare le nuove quistioni che rinacquer su tale articolo al secolo XI. e le nuove decisioni che si emanarono, perchè niente han che fare col mio scopo. Posson vedersi presso i citati Muratori, e Lami.

(250) Ughelli *Italia Sacr.* T. III. pag. 289. *Angelo Salvi* mette 7. altri Vescovi fra *Rastaldo* e *Giovanni*, fissandone gli anni dell'elezione e della morte, come se vi fosse stato presente.

Digitized by Google

do, il qual fiorì verso il 600., non più s' incontra altro Vescovo certo, se non quello stesso *Giovanni* di cui parliamo, eletto l'anno 700. Sicchè per lo spazio di un secolo vedesi vacante la Cattedra Pistojese, come quasi per lo stesso spazio di tempo era stata vacante quella di Siena, e di Firenze, per tacer delle altre. Al contrario in quell'istesso secolo VII. la nostra Chiesa di Lucca, qualunque siane stata la cagione, fu più fortunata su questo punto; perciocchè ella conta un numero tale di Vescovi, che se si eccettuino forse quei primi anni della Longobarda invasione, la serie potrebbe dirsi non mai interrotta.

151. Qual cosa havvi dunque più verisimile, quanto che il Vescovo di Lucca, o a preghiere dei Pistojesi, o di propria autorità, o per comando della Sede Apostolica prendesse cura di quella Diocesi desolata, e vacante, nel modo stesso che il Prelato Aretino prese la cura spirituale della Chiesa Senese a preghiere di quei cittadini? L'andamento dei fatti è troppo analogo, e l'epoca è troppo identica per non doverli confrontare scambievolmente, e dire che in Siena come in Pistoja, si verificaron le stesse cose.

152. Ma vi è di più. Sotto il Regno di Rotari si tornò ad elegger nuovamente il Vescovo in Siena, ma ciò fecesi con tali condizioni, e con tal dipendenza dal Prelato Aretino (il quale mal volentieri vedeva forse che si andava a ristabilire la Cattedra Senese) che quello dir si potrebbe col Pizzetti, (251) piuttosto un *Corepiscopo*, non già un Vescovo assoluto e indipendente. Fuori del diritto di conferir gli ordini minori, tutto quello in cui più risplende l'autorità Episcopale, ordinazione dei Preti, e dei Diaconi, consagrazione di Chiese e di Altari ec., pretendeva di continuare a farlo il suddetto Vescovo di Arezzo, e continuò di fatto per molto tempo, fino al segno di credere che quello di Siena non avesse potuto far la traslazione del corpo del Martire S. Ansano in una tal Chiesa della sua Diocesi *sine consensu Stabilis*, che era di quei giorni *Sanctae Aretinae Ecclesiae Episcopi*.

153. Che cosa vediamo noi di differente, o di più forte nella carta del nostro *Balsari?* Nulla affatto. Anche in Pistoja si rielegge un Vescovo

Ma l'annotatore dell'Ughelli credette meglio di tralasciarli del tutto, comecchè ignoti affatto nelle antiche memorie, piuttosto che *nullo certiori fundamento huic seriei adnectere*. Così pure ha fatto il Rosati nelle sue *Memorie de' Vescovi di Pistoja*, ove alla pag. 7. dà la serie seguente

Anno 594. Restaldo.
700. Giovanni.
801. Willerado. ec.

(251) *Loc. cit.* pag. 299.

Digitized by Google

all'anno 700. ma questi viene a Lucca e protesta che non può senza il permesso di *Balsari* andare a prender possesso di quel Vescovato, *eo quod*, i Pistojesi, *de Diocesis ac Lucano Episcopus semper fuerunt*; e promette quindi, che mai ordinerà Preti, o Diaconi; e di riconoscersi dipendente dalla Chiesa Lucchese: proteste e promesse che sarebbero assurde del tutto, qualora in Pistoja fosse stâta precedentemente una Diocesi indipendente e provveduta del suo proprio Pastore.

154. Finalmente se i posteriori Vescovi di Siena fecero ogni sforzo per rientrare nel primo esercizio dei perduti diritti, e nacquer quindi quelle ostinate contese colla Chiesa Aretina; lo stesso, sebbene con minore strepito, seguì fra i due Vescovi Pistojese e Lucchese. In fatti morto *Balsari*, quello stesso *Giovanni* di Pistoja, che aveagli fatto tante promesse, mise in questione nel 716. al di lui successore *Talesperiano* le due Parrocchie *Sancti Andree*, & *Sancti Hierusalem* (252) poste nel territorio Pistojese, ma dipendenti dalla nostra Pieve di S. *Pietro di Neure*. (253) Bisognò che il Re Liutprando spedisse il suo misso *Ulziano*, Notaro Regio, il quale, aperto tribunale nella stessa Pieve o Basilica insieme con altri giudici, decise una tal questione. Una pergamena del nostro Archivio Archiepiscopale (254) ci fa conoscere la eloquenza degli Avvocati di quei giorni, e la stupenda brevità di quelle altercazioni forensi. Fu interrogato il Prete *Vitaliano*, che io chiamerò l'Avvocato della Causa Lucchese, a qual Diocesi appartenessero quelle Chiese *a tempore Romanorum & Langobardorum*? Sempre a quella di Lucca, ei risponde: *Professus est quod ipsas Adocias* (Parrocchie Rurali) *semper a parte Lucense fuissent*. Si oppose il Vescovo di Pistoja, ed il suo Avvocato *Ansulo*, o *Ansollo* Prete, dicendo che quelle Chiese erano di lor pertinenza: *Postea vero dicevat suprascriptus Johannes Episcopus, & Ansulo* (*Ansollo* scrive Muratori) *Presbiter ipsius Johanni, quod Æglesias Sancti Angree, ubi est Baptisterium, una cum Æglesia Sancti Hierusalem no-*

(252) Negli atti di S. *Alessandro* Vescovo di Fiesole pubblicati dal Lami (*ad Calcem* T. III. *Monum. Eccl. Florent.* pag. XXXIX.) leggesi *Introierunt Ecclesiam Jerusalem*, dove era sepolto il corpo di quel Santo: Chiesa che il Lami crede che fosse la Cattedrale di Fiesole, e che era fuori di Città. Ecco dunque un'altra Chiesa detta in quei tempi *S. Gerusalemme*.

(253) In una gran pergamena dell'Arch. Arciv. Segnata A. 49. senza data di anno, ma scritta con caratteri del secolo X. o XI. e contenente un lungo registro dei beni e fondi del Vescovato dati a livello ec. . . . leggesi tra le altre cose *De beneficio Alamundi de Piscia. Plebe Sancti Petri de Neure* ec.

(254) Segnata * I. 81. pubblicata dal Muratori nella Dissertaz. 70. T. V. pag. 914.

Digitized by Google

stra devent esse. Non è vero niente, risponde *Vitaliano*; se non che, non potendo noi portarci a tante Parrocchie per amministrarvi il Battesimo, (255) vi abbiamo precariamente imprestato queste due Chiese, affinchè vi fosse da voi celebrata la Messa, ed amministrato quel Sagramento: questo però finchè ci piaccia di far così; ne io debbo certamente in vigor delle leggi cedervi alla buona queste due Chiese. *Ad hec respondebat jam dictus Vitalianus Presbiter: non est veritas, nisi dum menime petera concurrere ad tantas Eglesiam Baptismum facere; sic ipsas Eglesias Sancti Andree cum Baptisterio suo, & Sancti Hierusalem tibi prestavemus, ut inivi Missa & Baptismum facere deveris; dum usque nobis placitum fuerit, nec per leges ipsas AEglesias vobis dimittere deveo*. Ciò detto i Giudici ordinarono allo stesso *Vitaliano* che, se è vero quanto afferma, prenda il giuramento; ed egli pronto ubbidisce: *Sagramentus in nostris presentia deductus est*. Tanto bastò, perchè il Presidente Regio insieme coi suoi Colleghi facesse stendere il decreto confermativo delle Parrocchie in questione alla nostra Diocesi.

155. Concludo adunque, che in vista di questi fatti sembra non potersi negare, che nel volger del Secolo VII. la Diocesi Pistojese venisse governata dai Vescovi Lucchesi; e che quando più fauste vicende permisero a quel Popolo di rieleggersi il proprio Pastore, ciò si facesse con tali limitazioni di autorità, che il medesimo appellar dovrebbesi piuttosto col Pizzetti una specie di *Corepiscopo*, mentre il Vescovo principale era in sostanza quello di Lucca, nella guisa stessa che vedemmo praticarsi dai Prelati Aretini rapporto a Siena. Io non so per quanto tempo durasse un tal sistema di cose; ma se l'identità dei tempi e l'analogía delle circostanze può un qualche fondamento di congettura somministrar nel difetto di prove migliori, io non sarei alieno dal credere, che la cosa andasse in lungo anzi che nò; perciocchè vedo nella quistione Aretina, che di molto peso stimavasi l'immemorabil possesso, e considero che solamente all'anno 853. sotto il Papa Leone IV., vale a dire dopo due Secoli, meglio s'intesero le giuste ragioni di Siena.

156. Potrebbe forse quì dimandarmi taluno se lo stesso discorso che abbiam fatto rapporto a Pistoja, debba, e possa farsi relativamente a Pisa; giacchè verso il fine dell'articolo precedente la serie dei fatti da noi

(255) Sembra che talvolta i Vescovi si portassero nelle Pievi rurali nei giorni di Pasqua per amministrarvi il Battesimo. *Audechis* Chierico, uno dei testimonj esaminati nella causa di Arezzo del 715. dice, che una tal Chiesa di *S. Ausano* spettava ad Arezzo, ma che *modo Pasca ista venit Episcopus de Sena. Sic fecit hic Fontis, et posuit Presbiterum suum*.

Digitized by Google

esposti diede luogo naturalmente al dubbio, che al nostro Pastore potesse competere in quei secoli una qualche autorità sulla Diocesi Pisana. A ciò rispondo, che sebbene il nostro P. Poggi (256) sia molto propenso a discendere in questa sentenza, ed appoggiandosi al sistema ideato dal Pizzetti vada, in seguito di tal principio, congetturando, che Pisa siasi ritrovata un giorno nella stessa situazione di dipendenza da Lucca, in cui noi crediamo, che si ritrovasse la Città e Diocesi di Pistoja; ciò non ostante non mi sembrano le sue ragioni aver la necessaria forza a dimostrar con molta verisimiglianza l'assunto, e molto meno a renderlo certo.

157. Già tutto quello che in simile discorso potrebbe dedursi qual illazione dall'accennato sistema del Dottor Pizzetti, dietro le osservazioni esposte superiormente, diventa un argomento incertissimo, per non dirlo falso del tutto. I fatti poi, i quali danno luogo al proposto dubbio, vale a dire la consacrazione della Chiesa Pisana di Papianula fatta dal nostro Vescovo *Giovanni*, e l'aver creduto il Vescovo di Pisa *Rachinardo* di non poter condannar *Alpulo*, quantunque accusato, e convinto al suo Tribunale, se prima non giungeva il predetto *Giovanni* di Lucca, non è giusto spiegarli col ricorso ad una superiorità che quest'ultimo avesse sulla Diocesi del primo, quando non mancano altre vie pianissime e probabili, onde intender la ragione di tutto.

158. In fatti rapporto alla Chiesa di Papianula dice chiaramente la carta, di cui sopra parlammo, che *Giovanni* dovea consacrarla *per auctoritate Domni Apostolici*. Agiva dunque egli in qualità di Delegato Apostolico; ed un caso straordinario, non autorizza a fissare una regola generale, essendo anzi una eccezione in contrario. È vero, che riman sempre la difficoltà, come mai il Papa s'intromettesse in cosa appartenente al Vescovo di Pisa, e l'aggiudicasse a quello di Lucca; ma molte altre possono essere state le ragioni, a noi oggi ignote, di un tal procedere, senza che siavi bisogno per ispiegar la cosa di ricorrere, come fa il P. Poggi, al predetto sistema dell'Abbate Pizzetti.

159. Relativamente poi al fatto di Alpulo si sa che gli antichi Canoni di varj Concilj ordinavano, che i Sacerdoti, e i Diaconi, non potessero esser condannati, e degradati dai Vescovi respettivi, se al giudizio non intervenivano ancora alcuni Vescovi delle Diocesi circonvicine. (257)

(256) *Saggio di Stor. Eccles. di Lucca* pag. 120.

(257) Vedasi Tommasino *De nova, et Vet. Eccl. Disc.* Part. II. Lib. I. Cap. XV. N.° 9. 10. 11. ec. Cap. XVI. N.° 12. 13. ec. E Benedetto XIV. *de Synod. Dioc.* Lib. IX. Cap. VI. N.° 4. ec.

Digitized by Google

Che però, se anche in Toscana si supponga che fossero in vigore quei Canoni, s'intenderebbe allora, come *Rachinardo* aspettasse il Vescovo e Clero di Lucca prima di pronunciar la condanna contro quel Chierico scandaloso. In vista dunque di questi soli fatti, i quali ammetter possono una diversa interpetrazione, non sembra chiaro sicuramente, che al Vescovo di Lucca competesse a quei giorni una qualunque siasi autorità sulla Diocesi di Pisa. Ciò, che abbiam creduto di dover fissare rapporto a Pistoja, ha un fondamento troppo diverso; nè io saprei qual analogía potesse passare tra l'uno e l'altro caso.

Articolo V.

Degli antichi confini della Diocesi Lucchese nella Garfagnana Modenese, ed in Lunigiana.

160. Può dirsi che in gran parte, i confini settentrionali del nostro territorio Ecclesiastico si stanno di presente quali essi furono nei secoli più remoti. Nè già punto mi muove a questo luogo la singolar opinione del Padre *Orlendi*, il quale fu d'avviso che nel secolo VII. e segnatamente all'anno 643. la Diocesi di Pisa si estendesse fino in Garfagnana, ed alle Alpi di *S. Pellegrino*; conciosiacosachè se da un lato il principio da cui egli parte, vale a dire l'apocrifa leggenda di quel Santo vacilla fortemente, non regge poi per l'altro la conseguenza che troppo presto dedusse dalla supposta premessa (258). Non è dunque necessario trattenersi di vantaggio nell'esame di questo punto, quando coloro, cui molto avrebber giovato e quella storia, e l'illazione che con *Tommaso Dempstero* (259) ne inferì il citato *P. Orlendi*, rigettarono con severa critica l'una e l'altra. (260)

161. Giova pertanto riprender l'antecedente nostro metodo di accennar alcune di quelle Chiese (giacchè parlar di tutte sarebbe e nojoso ed inutile) le quali, attesa la loro situazione, formavano il confine Diocesano di Lucca nelle parti di cui parliamo. Correva l'anno 723. quando *Auriando* e *Gudifredo* fratelli si portarono a *Talesperiano* Vescovo di Lucca, affinchè loro desse il permesso di fondare un Monastero ed una Chiesa in onore di *S. Pietro* nel luogo detto *Castiglione* di Garfa-

(258) *Orbis Sacri, et proph.* Part. II. Lib. 3. c. 28.
(259) *Etruria Regalis* T. II. pag. 263.
(260) P. Mattei *loc. cit.* T. I. pag. 78. e 127.

Digitized by Google

gnana. Si ascolti come essi parlino dopo un preambulo preso dalle massime del santo Vangelo = *Hinc itaque ego Auriand* V. D. *(vir devotus*, o anche *discretus) una cum Gudifrid* V. D. *germanus meus tractavimus ut de parvitatis rebus nostris novis (*cioè *nobis) mercidem adcriscat, & accessimus ad* V. D. *(Venerabilem Dominum) Thalesperiano Deo gratia Episcopo, in Christo Patre nostro ut cum ejus consilio seo licentia Oracullum* (cioè un Oratorio) *Sancte Dei virtutis construere deverimus, & quamvis brevite, ad fundamentis fabricis Ecclesiam construximus in honore Beati Sancti Petri in loco, qui vocitator Castellione &c.* (261) Avverte il celebre Annalista Italiano, che non solamente le persone divote obbligavano una volta se medesime alle Chiese ed ai Monasteri da loro stesse fondati, ma vi offerivano ancora i proprj loro figliuoli, affinchè in quelli professassero la vita religiosa; e questo fecero appunto i nostri pii fondatori ordinando, *ut filii nostri ibidem in ipso monasterio servire deveas, una cum filio meo Galdualdi, religioso Clirico, seo alii filii nostri, qui Deo servire voluerit & ividem monachale vita vivere deveas.*

162. Nell'anno 768. un certo Prete *Anacardo* era padrone, e rettore della ricordata Chiesa di Castiglione, alla quale avendo esso formato una nuova dote colle sue facoltà, venne poi nella determinazione di fare un dono dell'una e delle altre alla Chiesa e Spedale, allora assai rinomato, di *S. Colombano*, fondato dalla pietà di alcuni Ecclesiastici Lucchesi non lungi dalle mura della città nel luogo *Apulia*, oggi *Pulta*, che appunto resta in faccia a quello, dove presentemente è il Baluardo che ritiene l'antichissimo nome di *S. Colombano*. (262)

163. Fassi poi di nuovo ricordamento di *S. Pietro* di Castiglione in un Privilegio di Alessandro III. accordato nel 1168. alla Pievanía di *Fosciana*. Siccome non meno di 38. sono le Parrocchie o Chiese che nel medesimo si accennano come sottoposte a quella Pieve, non compresi i due Ospedali di *S. Pellegrino*, e di *S. Maria delle Alpi*, rendesi con ciò palese, ancorchè mancassero altre testimonianze, qual estensione avesse un giorno un solo Piviere della nostra Diocesi in Garfagnana. (263)

(261) *Arch. Arc.* Carta † M. 61. Può leggersi nella Dissert. 65. del Muratori T. V. col. 371.

(262) Loc. cit. * B. 34. Vedasi nell'appendice sotto il N.° XXIII. La carta dice che la Chiesa di S. Colombano fu *constructa a venerabili Peredeo*. Vescovo, ma forse esso non fece che eseguire il progetto di fondazione già fatto da *Sichimundo* Arciprete nel 729. come risulta dalla carta stampata in Muratori Dissert. 4. T. 1. col. 129.

(263) La Bolla è stampata in Muratori Diss. 74. T. VI. col. 423.

Digitized by Google

164. Nella citata Bolla si mentova ancora la Chiesa di *S. Pietro* di *Castelnuovo: Ecclesia S. Petri de Castro novo*. Essendo questo Castello il Capo della Vicaría da lui stesso denominata, ed il luogo principale della Garfagnana Modenese, non sarà forse discaro agli amatori dell' antica erudizione, che io quì accenni alcune memorie relative al medesimo. La non recente esistenza di questo Castello ci viene assicurata da una Carta del 740. di cui metto quì solamente il principio. *In Dei nomine Regnante Domnis nostris Liutprand & Inlprand Regibus, anno Regni eorum vigisimo octavo, & quintum in mense Aprilis per indictione octava, feliciter. Constat me Baruncio filii q.d Atriani avitatoris in Castro novo, vico Campulo, vendedisse & vendedi, tradedisse & tradedi tivi Gundualdi Clirici uno petio de vinea &c.* (264)

165. In altri strumenti poi dell' 845. e del 910. veggo ripetuto lo stesso *Castro novo*, nelle vicinanze del quale stava il luogo, o Paese *Cassio* (credo il moderno *Cascio*) dove erano varj beni allivellati dal nostro Vescovo *Ambrogio*; (265) ed il luogo *Caricini*, oggi *Careggine*, in cui trovavansi altri beni allivellati dal Vescovo *Pietro* unitamente alla Chiesa *cui vocabulum est Beati Sancti Martini in eodem loco Caricini*. (266)

166. Alle addotte memorie credo bene di aggiungere la seguente, perchè ci ricorda l' antica Pieve di *Basirica*, di cui non so se oggi esista vestigio, e dalla quale nel 991. dipendevano varie Chiese ed anche *S. Pietro* di *Castelnuovo*. Un certo *Gherardo* del q.d *Gottifredo* a *Gherardo* Vescovo di Lucca parla così = *Item livellario nomine dedisti mihi medietatem de Ecclesiis* (strani livelli! Vedremo altrove se, e come potessero giustificarsi) *subiectis ipsius Plebis* di Basirica (267) *una cui vocabulum est B. Sancti Petri intus Castello novo; secunda Sancto Justo prope Castello, et tertia Sancto*

(264) *Arch. Arc.* A. 55. Apparisco da questa carta anche l' antichità di *Campoli* allora solamente *Vico*, ma che poi nel 986. par che fosse divenuto Castello. In fatti *Teudegrimo* Vescovo di Lucca diede in un anno a livello la Chiesa di S. *Maria sita Campulo* con altri beni ec. . . . *cum Castello illo quod esse videtur in jam dicto loco Campulo*. Ivi †. 59. Ancora * G. 36. dell' anno 839. parla di beni donati alla Cattedrale, posti *loco Campulo finibus Castro novo*.

(265) Ivi * A. 37. Lo strumento porta la data *Actum finibus Castro novo ad Plebem Sancta Maria in Loppia*.

(266) Ivi. * G. 56. di *Careggine* fanno menzione ancora le carte A. E. 29. † D. 64. e * G. 69. dell' anno 995. in cui *Gherardo* Vesc. allivella la Chiesa di S. Martino *sito loco et finibus Karicins*.

(267) La Pieve dei SS. *Gio. Ippolito*, e *Cassiano di Basirica* era posta sopra *Castelnuovo*, e possedeva beni in *Castiglione*, come attestano le carte †. †. C. 51. †. †. C. 55.

Digitized by Google

Quiricho, *prope Castellione*. (268) Intanto osserverà quì il lettore che fino dalla metà del Secolo VIII. esisteva Castelnuovo, ed era fin d'allora cinto all'intorno di mura Castellane, come porta l'espressione non equivoca di *Castronovo*, e di *Castello novo*, dalla quale osservazione vedremo a suo luogo qual utile conseguenza ne nasca, relativa ad uno dei tratti più interessanti della nostra Storia Ecclesiastica.

167. Ma intorno ai confini fra la Diocesi di Lucca e quella di Modena cose più esatte e determinate si potrebbon da me addurre a questo luogo, se coloro, che nel mese di Luglio del 1222. furono eletti dal Popolo Modenese, radunato in pubblico Parlamento sulla piazza di quella Città *sono campanae*, *& voce Praeconum*, e rivestiti delle opportune facoltà vennero incaricati di percorrere tutti i confini del Vescovato Modenese, e di fissare i termini che lo dividevano dal territorio Ecclesiastico di Bologna, di Lucca, di Pistoja, di Ferrara, e di Reggio *bona fide & sine fraude*; se costoro, io dico, nell'adempire all'affidata incumbenza, e nel descrivere siffatti confini o avesser parlato con maggior chiarezza, o fossimo noi in grado di meglio intender le di loro espressioni. (269) Comunque sia, questi deputati che furono i prudenti e discreti uomini *Enrico de Tauleto* Bolognese, e *Pietro Buono* si portarono al loro destino. Fissati i confini tra il Vescovato di Modena e quelli di Bologna, di Reggio, e di Pistoja, si viene a quello di Lucca con le seguenti parole = *Et in curia Flumalbi Episcopatus Mutine tales terminos & confines apposuerunt* (tra le Diocesi di Modena, Lucca, e Pistoja,) *ut a Serra de Rupertio remeando montem de Nona a latere Mutinentium, eundo per terram usque ad Serra de Albarolo, & protendit usque ad Zovum Alpe &c.... In Curia Plebis Pelaghi ec... tales terminos & confines inter Episcopatum Mutine, & Episcopatum Luchensem, videlicet ab Albarolo usque ad Alpem Barche, & a prima Alpe eundo super secundam usque ad Albarel-*

(268) Loc. cit. † N. 12. La moderna Chiesa di S. *Pietro* di Castelnuovo fu consagrata dal nostro Vesc. Alessandro Guidiccioni a 2. Maggio del 1581.

(269) La storia di questo fatto si narra in una autentica scrittura di quel tempo la qual si conserva nel nostro Archivio di Stato, *Armario* IX. Lib. I. N.° 1. *Cum Civitas Mutinensis*, dice quella scrittura, *egeat cognoscere jura sui Episcopatus, et eligere duos viros idoneos bonæ conditionis, et vitæ, et famæ qui tendant in hujusmodi Episcopatu ec. . . . . et ponant terminos, et confines in ipso Episcopatu Mutinensi, ac ejusdem territorium dividant, a territorio Bononiæ, Lucæ, Pistorii, Ferrariæ, et Regii bona fide, et sine fraude* ec. Si venne alla detta elezione ec. Operando con più giudizio di quel che avesser fatto i loro antenati nell'anno 745. se vero fosse quanto si racconta nell'apocrifa carta divolgata dal Muratori nel principio della Dissertaz. 64.

Digitized by Google

lum, & inde protendit usque ad Alpem S. Peregrini &c. ... ed altre simili indicazioni di confini, che io tralascio per brevità. Da questo passo è sembrato al Chiarissimo Scrittore delle *Ricerche Storiche sulla Garfagnana* (270), potersi dedurre, che il *Giogo dell' Alpe*, *l' Alpe di Barga*, il Giogo di *S. Pellegrino* e l' *Alpesela* fossero in allora i confini della Garfagnana colla Lombardia; ed io dirò con illazion più diretta, quelli della nostra Diocesi colla Modenese.

168. Due cose voglion qui osservarsi riguardo all'Ospedale e Chiesa di *S. Pellegrino*. La prima è che la fondazione di questo luogo Pio rimonta ad un epoca molto rimota, come altrove meglio vedremo. La seconda è, che sebbene negli atti di una lite, agitata nel 1379. tra *Orabono* Frate professo di detto spedale e *Lodovico Bovo degli Antelminelli* di Lucca circa l' amministrazione governo e giuspatronato di tal Pio Stabilimento, si leggano le seguenti parole: *Hospitalis, & Ecclesiae, S. Peregrini de alpibus Dioecesis Lucanae, Reginae, & Mutinensis*; (271) e quantunque questa particolarità si ripeta in una Bolla di Urbano V. ivi inserita, ove si aggiunge ancora, che i Religiosi di detto Spedale, d' istituto Agostiniano, avevano il governo del medesimo *a tempore cujus memoria non existit*, non dee già credersi che quella Chiesa e Spedale appartenesse alle tre Diocesi di Lucca, Modena, e Reggio. Sarebbe questo un fatto veramente singolare nella Storia Ecclesiastica. Quelle frasi adunque altro non voglion dire, se non che il prefato Spedale era posto in luogo ove confinavano quelle tre Diocesi. Ma che peraltro *S. Pellegrino* appartenesse allora, come anche di presente, alla nostra, oltredichè si attesta espressamente nella Bolla di Alessandro III. del 1168. e nel Catalogo tante volte citato del 1260., si dice poi in altra Bolla d' Innocenzo VI. recata negli atti anzidetti, il di cui indirizzo è del seguente tenore = *Innocentius Episcopus &c. dilecto filio Petro de Monte Stephano, Rectori Hospitalis S. Peregrini, de Alpibus, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, Lucanae Dioecesis*.

169. Passo ora sotto silenzio altre non poche notizie, che addur potrei relativamente a molte altre Chiese e Parrocchie di quelle parti; tanto più che chi bramasse averne contezza può appagare la sua curiosità

(270) Pag. 26.

(271) Libro in pergamena esistente nell' Archivio di Stato, Armario XXIII. segnato N.° I. foglio 3. Si rileva da questo scritto che alcuni anni prima *quidam clerici seculares dictum Hospitale minus canonice, ut creditur, detinuerunt, et occuparerunt*. Onde i frati intestaron di poi quella lite per rivendicare i violati diritti.

Digitized by Google

leggendo l'opera precitata sulla Garfagnana. (272) Ripiego il mio corso al ponente, tacendo del pari di altre Chiese, che spettano oggi alla Diocesi di Sarzana (273), tra le quali le terre di *Piazza* e *Sala*, antico Feudo, e Contéa dei Vescovi nostri. Noterò di passaggio, che se il moderno *Vitojo*, posto in vicinanza del Distretto di *Minucciano*, non è diverso dall' antico *Loco Vitorio*, assai antica è la fondazione della sua Chiesa. In fatti nell' anno 795. *Toto*, o *Totone* figlio di *Aripaldo* abitante *in loco Vitorio* fondò ivi una Chiesa in onore della B. *Vergine Maria*, e di *S. Pietro*, la quale fu consacrata dal Vescovo *Giovanni*, ed a cui il fondatore donò molti e ragguardevoli beni. Intanto si rileva dalla pergamena, la qual ci attesta un tal fatto (274), che *Vitorio* o *Vitojo*, era situato *finibus Carfaniense*, e ci ha essa inoltre conservato i nomi di varj paesi, che lascio ad altri l' indagare se ora più esistano, e se ritengano l' antico lor nome. Questi sono *Bacciano*, *loco Macallione*, *loco Novellito*, *Pira Paulina*, e *Cabbili*.

170. Eccoci giunti finalmente nella Lunigiana. Prima di tutto dico, che il nostro Vescovato possedeva molte, e ricche tenute nei confini di *Luni*, lasciate al medesimo dal Vescovo di Lucca *Walprando*, ed allivellate dall'altro nostro Vescovo *Jacopo* nell' 816. a *Pietro* Vescovo di *Luni*. (275) Questo *Pietro* fu ignoto all' Ughelli; e credo anzi che dopo mille anni venga oggi solamente a rivivere nella memoria dei posteri. Altri beni possedeva il Vescovato di Lucca in *Materno*, luogo vicino alla Pieve dei *SS. Giambattista* e *Vitale*, situata nel territorio di *Luni*, parte dei quali beni furono del 986. dati a livello ad un tal Prete *Giovanni* dal nostro Vescovo *Teudegrimo*. (276)

(272) Pag. 48. e seguenti ove si vede un eruditissimo Indice Alfabetico di dette Chiese.

(273) Mi è ignoto il come e il quando varie di queste Parrocchie cessassero di appartenere alla Diocesi di Lucca, e passassero in quella di Luni, oggi Sarzana.

(274) *Arch. Arc.* † L. 5. Vedasi nei documenti al N.° XXIV.

(275) Ivi. † † B. 24. Vedasi nei documenti al N.° XXV.

(276) Arch. cit. carta A. G. 29. di cui riporto qui il solo principio = In nomine Domini » nostri Jhesu Christi Dei Eterni, anno ab in» carnationis ejus nogentesimo, octuagesimo » sexto, septimo decimo Kalendas Februarii, » Indictione quarta decima. Manifestus sum » ego Johannis, filio q.d Idelcharde, quia tu » *Teudegrimus* gratia Dei hujus S. Lucane Ec» clesie humilis Episcopus, per cartula livel» lario nomine ad censum persolvendum de» disti mihi, idest tres petias de terris illis, » que esse videntur in loco, et finibus *Ma*» *terno* prope *Ecclesiam Plebem Sancti Vitali*, » *et Sancti Johannis Batiste*, que est *infra Co*» *mitato Lunense*, pertinentes suprascripte Ec» clesie Episcopatui vestro Sancti Martini ec. » Actum Luca . . . .

Digitized by Google

171. Io so benissimo, che ciò non è prova sicura di quella spiritual giurisdizione, di cui debbo trattare, potendo un Prelato posseder dei terreni in un dato luogo, senza che per questo divenga il medesimo soggetto alla di lui ecclesiastica autorità; ma io ho voluto a bella posta farne quì parola, perchè, unito a quello che sono per dire, potrebbe però divenir argomento di tale giurisdizione, o somministrarci almeno una non spregevole congettura di questa cosa. Ed in vero in quei contorni, vale a dire a *Massa di Versilia* era posta l'antica Pieve dei *SS. Gio. Battista e Felicita*, e questa non vi ha dubbio, che formasse parte della Diocesi nostra. Chiara riprova ne somministra il sapere, che *Grimizzo* Vescovo nel 1018. disponeva a suo talento della Pieve stessa, e dei suoi beni. (277)

172. Nè mancano altri più antichi riscontri. La detta Pieve ritraeva annualmente dagli abitanti di *Stazzema*, e di *Pomezzana* non poche rendite in vino, olio, bestiame, ed altri generi di frutti; ma nell'anno 991. per accordo fatto tra *Gherardo*, altro nostro Vescovo, ed i fratelli *Ranieri*, e *Fraolmo*, figli di *Fraolmo Visconte*, il diritto di esazione per la metà di tali rendite venne ceduto dal primo ai secondi, coll' obbligo di pagare in Lucca l'annuo censo di 24. denari di argento. (278) È bene l'avvertire, che quei livellarj parlando con *Gherardo* chiamano la Chiesa di S. Felicita *Plebis vestre*, e soggiungono, esser la medesima *ae sub regimine, & potestatem ... Ecclesie Episcopatui vestri Sancti Martini*. Queste frasi, che nello stile di quei tempi denotano senza contrasto quella giurisdizion Diocesana di cui trattiamo, ce la dimostrano dunque

(277) *Arch. Arc.* † † F. 50. Il principio di tal pergamena è stato pubblicato dal nostro Accademico P. Cianelli nel Tomo III. di queste Memorie Storiche pag. 107. Evvi anche la carta † † G. 76. che tratta di quella Pieve.

(278) Loc. cit. †. M. 66. Ne riporto quì quanto basta al mio intento.

» In nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei » Eterni. Anno ab incarnationis ejus nogen- » tesimo nonagesimo primo, tertio Kalendas » Septembris, Indictione quarta. Manifesti su- » mus nos *Rainieri* et *Fraolmi Germani filii* » *Fraolmi Vicecomitis* ipso genitor noster no- » bis consentientes et sub confermantis, quod » tu *Gherardus gratia Dei* hujus *Sancte Luca-* » *ne Ecclesie humilis Episcopus*, per cartula » livellario nomine ad censum persolvendum. » dedisti nobis, idest *medietatem ex integrum* » *de omne redditum*, *et dibitore illam* quan- » tas singulis hominibus, qui sunt habitanti- » bus in villis illis nuncupante *Statsema*, et » *Pomezzana*, qui consuetudi vel debiti sunt ad » reddendum ad pars *Ecclesie Plebis vestre* » *Sancte Felicite*, *et Sancti Johanni Batiste*, » quod est plebem Batismalem, sito loco, et » finibus *Massa Versilie*, quas ipsa plebem cum » omnibus casis et rebus seo reditum, et di- » bitores ipsius *Plebis esse videbitur de sub* » *regimine*, *et potestatem suprascripte Eccle-* » *sie Episcopatui vestro Sancti Martini*, de jam » dictam remdictum et dibitore quantas singu- » lis hominibus, qui sunt habitatoribus in su- » prascriptis villis *Statsema*, et *Pomezzana*, ec.

Digitized by Google

nei luoghi anzidetti; lo che si conferma poi dal Catalogo del 1260. altra volta citato, ove accennandosi la *Plebes S. Felicitatis*, si notano 13. Parrocchie sotto di lei, tra le quali evvi ancora *Ecclesia S. Martini de Petra Sancta*, con lo Spedale di *S. Paolo* di detto luogo, e l'*Heremitorium Vallis Bonae de Versilia*. .

173. La vicinanza dei luoghi mi avrebbe spontaneamente chiamato a far quì parola della vetusta Pieve di *S. Andrea di Carrara*, e di altre Parrocchie e Chiese sottoposte alla medesima sparse in quei contorni, le quali da *Gottofredo* Vescovo di *Luni* nell'anno 1151. cedute furono a *Pietro* Abbate del celebre Monastero di *S. Frediano* di Lucca; ma oltredichè questa cosa non ha relazione coll'autorità spirituale dei nostri Vescovi di quei tempi, io entrato sarei in una digressione, la qual riserbata a miglior occasione, forma una parte interessante della nostra Storia Ecclesiastica.

174. Passo dunque piuttosto a dare un breve cenno dell'antichissima Pieve dei *SS. Gio. e Stefano* di *Campo Maggiore*, ossia *Camajore*. Al governo di questa Chiesa fu ordinato da *Pietro* Vescovo Lucchese il Prete *Benedetto* correndo l'anno dell'Incarnazione 925. e lo strumento che ci attesta quest'esercizio di autorità Vescovile, non lascia di notare, che la suddetta Chiesa *cui vocabulum est Beati Sancti Johanni Baptiste, & Sancti Stefani quod est Plebe Mactesimale, sita loco, & finibus Campo Majore;* era già anticamente *de sup potestatem ipsius Episcopatui nostro* cioè di Lucca. (279) Questa dipendenza e soggezione della Pieve di *Camajore* dalla Cattedrale Lucchese ci vien dimostrata da un altro documento del 984. allorchè il Vescovo *Teudegrimo* prendeva rapporto ai beni della medesima quelle disposizioni, che illegali affatto sarebbero state in

(279) *Arch. Arc.* † 66. Anche di questa carta accennerò il solo principio per brevità.

» In Christi nomine Amen. Qualiter ego *Petrus gratia Dei hujus S. Lucane Ecclesie humilis Episcopus*, una per consensu Sacerdotum meorum, seo filii ipsius Ecclesie, ordinare videor te *Benedicto Presbitero, filio Berni* in eo ordine sicut supter adnexum fuerit in Ecclesia illa cui vocabulum est *Beati Sancti Johanni Battiste*, et *Sancti Stefani, quod est Plebe Mactesimale* ec. . . . . » Coll'obbligo di far in essa la Luminaria, e celebrarvi le Messe e l'uffizio ec. Lo strumento fu *Actum Luca* per mano di Pietro Notaro e Scabino, e vi è sottoscritto il Vescovo con venti altri tra Preti e Diaconi, molti dei quali si dicono Cardinali.

Un'altra carta dell'anno seguente, cioè del 926. ci dice che un tal *Alperto* dallo stesso Vescovo *Pietro* riceve a livello beni posti *in loco et finibus Campo Majore, ubi dicitur Patia, prope Ecclesiam S. Johannis et S. Stefani, quod est Plebe Baptismale* ec. * A. 11. Altra carta del 991. non dissimile alla precedente è segnata * G. 54.

Digitized by Google

chiunque nessun diritto di superiorità avesse avuto su l'una, e sugli altri. (280) Sebbene, ad un epoca più rimota risalgono le memorie del Distretto di *Camajore*. Già mille, e cinquanta anni sono, ossia nell'anno IV. del Re Desiderio, il qual corrisponde al 760. esisteva colà un Monastero sotto il titolo di *S. Pietro*, il di cui Abbate *Alamundo* sappiamo che fece non so qual permuta di beni col nostro Vescovo *Peredeo*. (281)

175. Non per altro fine alle cose narrate poc'anzi, ho io voluto aggiungere quest'ultimo racconto, se non perchè di nuovo rendasi qui manifesta l'insussistenza dell'apocrifa carta, attribuita ad *Uberto* Arcivescovo di Pisa, di cui sopra facemmo parola. Tra le molte Chiese che in quella leggenda si pretende essere state usurpate dai nostri Vescovi alla Diocesi Pisana, si noverano ancora verso la Versilia: *Quandam Plebem, quae dicitur Cervaria* (o *Corvaria* come corregge il Tronci) con tre altre Parrocchie, la prima detta *Sancta Felicitas*, la seconda *Camajora*, la terza *Lizio*, o *Citro*, come legge lo stesso Tronci. Lascio a parte questo *Lizio*, o *Citro*, che non so nè cosa, nè dove fosse. Ma rapporto a *Camajore*, e a *S. Felicita di Massa* io bramo, che il saggio Lettore pronunci giudizio sulla verità di siffatte accuse e querele, dopochè però le abbia confrontate coll'epoche e coi documenti ultimamente recati.

176. Piuttosto epilogando in brevi detti il risultamento di queste ricerche, che altri amerebbe forse d'intitolare *Odeporico*, ossia *Viaggio* Ec-

(280) Arch. cit. * G. 53. Eccone qui il principio.
» In nomine Domini nostri Jhesu Christi
» Dei Eterni, anno ab Incarnationis ejus, no-
» gentesimo, octuagesimo quarto, nono Kal.
» Augusti, Indictione duodecima. Manifestu
» sum ego *Chunerado que Cunitio* vocatur fi-
» lio b. m. item *Chuneradi*, que *Chunitio* vo-
» cabatur, quia *Tu Teudegrimus gratia Dei*
» *hujus S. Lucane Ecclesie humilis Episcopus*
» per hac cartulam livellario nomine ad cen-
» sum perexolvendum dedisti mihi, idest quar-
» ta portione de tres casis et Casalino seo re-
» bus illis pertenentes *Ecclesiae vestre S. Jo-*
» *hanni Batiste*, *et S. Marie*, *et S. Stefani*,
» *quod est Plebem Batismale*, *sito loco*, *et fi-*
» *nibus Campo Majore*, quod est de subre-
» gimine et potestate suprascripte Ecclesie Epi-
» scopatui vestri Sancti Martini ec. . . . .
» *Actum Luca ec.* . . . . . .

(281) Arch. cit. † M. 65. Vedasi nell'appendice al N.° XXVI. Anche nella pergamena † L. 46. del 762. si legge *et de Campo Majore ad Lamperto*, *ubi dicitur Fraxo* ec. Nell'anno poi 768. *Tassilone*, ricco e pio Lucchese, lascia i suoi beni a varie Chiese, e tra queste nomina il suddetto Monastero. *Et aveas* (parte di quei beni) *Monasterio S. Petri in Campo Magiore* . . . Vedi Murat. *Dissert.* 15. T. I. col. 876.

Dissi sopra *Distretto di Camajore*, poichè la costruzione del Castello di detto nome dee riportarsi a tempi più bassi. Il nostro Storico *Tolomeo* venne tacciato dal Dottor Lami, e da altri, come scrittore che si *contradice*, e che *non merita nissuna fede*, per ciò che egli disse rapporto alla Fondazione di *Camajore*, e di *Pietrasanta*. Ma esso non meritava certamente questa ingiusta mortificazione. Veggasi, oltre a quanto notò il nostro Accademico P. *Clanelli* T. II. pag. 329. ec. ciò che in tal proposito espose il nostro P. *Poggi* nelle *Novelle Letterarie Fiorentine* ai giorni 23. e 30. Aprile dell'anno 1779.

Digitized by Google

clesiastico; concludo, che se da una parte la Diocesi Lucchese stendevasi nei trascorsi secoli da *S. Miniato* nel *Valdarno* inferiore, e fino nelle Maremme di *Populonia*, occupava dall'altra la *Valdinievole*, e comprendendo la *Garfagnana*, scendeva poi nella *Versilia*, e nei Paesi della *Lunigiana*, come spero di aver fin quì dimostrato. (282)

Articolo VI.

Delle vicende, e dei cangiamenti della Diocesi di Lucca.

177. Non è mia intenzione di far quì parola di tutte quelle variazioni di minor conto, che nello scorrer dei secoli alterar poterono in qualche parte il nostro Ecclesiastico territorio. L'impresa quanto sarebbe malagevole e lunga, altrettanto riuscirebbe di lieve momento; e d'altronde l'attento Lettore dalle narrate cose potrà fin d'ora rilevare, che più di una volta dovette il medesimo soggiacere a siffatti cangiamenti. (283) Di quelle vicende adunque io intendo solamente di ragionare, di cui troppo fu serio e permanente l'effetto, perchè o tolsero di mezzo del tutto, sebbene per breve tempo, o a più ristretti confini ridussero la vasta ed antichissima nostra Diocesi.

178. Queste vicende pertanto, a cui allude il mio dire, sono primieramente la soppressione che fece della suddetta Diocesi il Pontefice *Gregorio IX.* nell'anno 1231. privando la nostra Città della Sede e dignità Vescovile, ed i Canonici della Cattedrale di ogni lor privilegio; ed in secondo luogo lo smembramento, o separazione, che nei tempi posteriori fecesi dalla stessa di un numero ben grande di Parrocchie, di Chiese, e di altri Pii stabilimenti.

179. Ora il buono e giusto metodo non vuole che io tratti presentemente dell'accennata soppressione totale della Diocesi Lucchese; per-

(282) È curiosa la combinazione, che ai due opposti estremi della linea, presso a poco, semicircolare, segnante i confini dell'antica Diocesi Lucchese, si ritrovassero i due Paesi, detti *Materno*, e *Paterno*. Il primo come sopra osservammo §. 170. era *in Comitatu Lunense*; l'altro come risulta dal §. 59. e 65. era posto nelle vicinanze di *Populonia*. Intanto a completa dimostrazione del presente argomento può leggersi il catalogo di tutte le Chiese, Parrocchie, Monasteri, Ospedali ec. della nostra Diocesi, qual trovavasi al secolo XIII. ossia nell'anno 1260. Questo catalogo è nell'appendice dei Documenti sotto il N.° XXVII.

(283) Circa le cagioni, le circostanze, i modi, per cui nei vecchi secoli si alteravan talvolta i varj limiti Diocesani meritano di esser lette le Dissertaz. 64. e 74. del Sig. Muratori, nelle quali tratta *del vario stato delle Diocesi Vescovili, e delle Parrocchie*.

Digitized by Google

ciocchè non dovendosi ripeter due volte le stesse cose, sarà molto meglio riserbarne la lunga Storia a quella Dissertazione, ove l'ordine cronologico degli avvenimenti mi avrebbe un'altra volta obbligato a parlarne. Che però vengo tosto al secondo punto.

180. Ritornate le nostre cose Ecclesiastiche sull'antico piede (ciò che si verificò nel 1236. allorchè lo stesso *Gregorio IX.* restituì gli antichi diritti alla Cattedrale, inviò qua il nuovo Vescovo, e ritolse ai Vescovi circonvicini la giurisdizione che loro avea data negli anni precedenti sulla nostra Diocesi) scorsero alcuni secoli senza che più soffrisse la medesima alcun notabile cangiamento. Ma non così all'entrar dei posteriori secoli XVI. e XVII. Quelle stesse vicende politiche, che a molto minor estensione ridussero allora, o avean già ridotto, il nostro civil Territorio, incorporando non poche terre, e ragguardevoli Castelli Lucchesi alla vicina Toscana, passata sotto il Dominio della Sovrana Casa dei *Medici*, influirono ancora sul sistema Ecclesiastico, giacchè in gran parte produssero relativamente alla Diocesi non dissimili effetti.

181. Ed in vero *Leone X.* germe illustre di quella Principesca famiglia, qualunque fossero i motivi che a ciò fare lo indussero, fu il primo tra i Pontefici, che separando dall'antica Chiesa Matrice di Lucca un numero assai grande di Chiese filiali, e di Parrocchie situate nel Dominio Granducale, ne formasse un territorio Ecclesiastico *quasi Episcopale, quod est nullius*, togliendolo così alla soggezione dei nostri Vescovi. Accadde tutto questo nel 1519. allorquando il medesimo eresse in Prepositura l'antica Pieve di *Santa Maria Maggiore* di Pescia (284) istituendovi un in-

(284) Trovavasi allora in Roma in qualità di Legato, ossia Oratore di *Enrico VIII.* Re d'Inghilterra tuttora buon cattolico, il nostro Concittadino *Silvestro Gigli* Vescovo della Chiesa *Vigorniense*, il quale risaputi i segreti passi fatti presso il Papa dai Pesciatini e da altri per ottenere lo smembramento di Pescia, non mancò di avvisarne il nostro Governo, e di far delle contrarie istanze al prelodato Pontefice. Posson vedersi le sue lettere del 20. e del 27. Agosto del 1519. scritte alla Repubblica di Lucca, nell'*Archivio di Stato*, *Armario* XXVIII. libro di N. 45. al 63. pag. 110. e 113. a tergo. Metto qui alcune notizie relative all'antichità di Pescia.

Una Chiesa con Monastero dedicata a S. *Gregorio in loco Piscia* è mentovata nella carta †. O. 18. dell'Arch. Arciv. dell'anno 798., qual Chiesa *Alaperto* Prete dona con altri beni alla Chiesa di S. *Salvatore* edificata in Lucca *ante Ecclesiam S. Martini a Beatissimo Joannes in Dei nomine Episcopo*.

Un'altra pergamena ove si fa menzione di Pescia, risale più in alto. È segnata * A. 70. ed è scritta l'anno 31. di Liutprando e 8. di Elprando Regi, Indizione XI. nel mese di Ottobre, cioè nel 742. *Mauro di là dal Pò abitante in Pistoja, Genero di Felicissimo da Pescia vende beni a Grespinulo suo fratello, negoziante a Pescia*. Strumento fatto in Lucca per mano di *Teuperto*.

Digitized by Google

signe Collegiata con 7. dignità e 12. Canonici. Non solamente furono alla nuova Prepositura sottoposte le Parrocchie di quel vicinato, ma quelle ancora della *Val di Nievole*, e molte del *Valdarno*, le quali unitamente ai Monasteri, Spedali, ed altri luoghi Pii oltrepassavano il numero di 60. distribuite in 16. Castelli, ed in altrettante terre aperte della Toscana. Pertanto il novello Proposto, che fu *Lorenzo Cecchi* Dottore di Sacri Canoni in Pisa, e già Pievano di Pescia, i Canonici anzidetti, e tutto il Clero Secolare e Regolare addetto alle Chiese accennate, furono dal Pontefice poste sotto la protezione della Sede Apostolica, liberando, ed esentando sì essi, come i loro beni: *ab Episcopi Lucani, & ejus Vicariorum, ac Officialium quorumcumque pro tempore existentium; nec non dilectorum filiorum Capituli Lucani, & quarumlibet aliorum Superiorum, quavis dignitate fulgentium, totali jurisdictione, Superioritate, correctione, dominio, & visitatione*. (285)

182. In conseguenza di queste Pontificie disposizioni potea ben dirsi, che i Proposti della Collegiata di Pescia di poco differissero dalla dignità Vescovile; ma non andò molto che furono innalzati a quel grado. Il Papa *Benedetto XIII.* a maggior decoro di quella Città, ed a vantaggio spirituale di quei Popoli dichiarò finalmente Chiesa Cattedrale la sopraddetta Prepositura, nominandovi il primo Vescovo nell'anno 1727.

183. La cosa peraltro non si fermò quì. Dice il *P. Poggi* (286) *che ai nostri Vescovi convenne aver pazienza*. Se veramente in queste vicende di pura disciplina eravi d'uopo di tal virtù, convien asserire, che ritornasse altra volta l'occasione di esercitarla con maggior merito. Abbiamo veduto di sopra l'origine dell'antica Chiesa di *S. Miniato*, dalla qual poi derivò la Città dello stesso nome. Al secolo XVII. ossia all'anno 1621. la Chiesa stessa era già divenuta insigne Prepositura, ornata di ragguardevol Capitolo, e di non pochi privilegj, quando il Pontefice Gregorio XV. in riguardo di queste e di altre ragioni stimò che giustamente meritasse di esser sollevata al titolo e dignità di Chiesa Cattedrale. Tale pertanto la dichiarò con sua Bolla (287) erigendo in essa il nuovo Vescovato di *Saminiato*. Bisognava assegnargli la respettiva Diocesi; e questa venne appunto formata da tutte quelle Pievi, Parrocchie, Collegiate, Monasteri, Spedali ec. che in numero di 118 (vale a dire 27. nella Propositura di

(285) Vedi Lami *Monument. Eccles. Florent.* T. I. pag. 519. e Ughelli *Italia Sacra* T. III. col. 763. e seguenti; ed il P. *Placido Puccinelli* pag. 337. *Memorie Storiche di Pescia*.

(286) Saggio di Storia Ecclesiastica di Lucca pag. 330.

(287) Vedasi presso l'Ughelli T. III. *nei Vescovi di Saminiato* e Lami loc. cit. T. I. pag. 510.

Digitized by Google

S. Miniato, 22. dipendenti dalla Collegiata di *S. Maria in Monte*, e 69. tra Chiese ed altri luoghi Pii unitamente alla Collegiata di *S. Croce di Valdarno*,) (288) sebbene fossero sempre state soggette al governo spirituale dei Vescovi di Lucca, erano però a quel tempo, come lo sono tuttora, sottoposte al Dominio temporale dei Gran-Duchi di Toscana. La nostra Diocesi dunque all'epoca indicata si ridusse a sempre più ristretti confini, perdendo tanto territorio, quanto è quello che adesso forma la nuova Diocesi di Samminiato.

184. Peraltro, se tal separazione di Chiese, che l'Abbate Ughelli appellò *non temnenda Lucanae Dictionis diminutio*, si accordò da *Gregorio XV.* per corrispondere alle istanze della Serenissima *Maria Maddalena Austriaca*, (289) questo però non fu senza certi motivi, nè senza certe limitazioni, o riguardi verso coloro che ne risentivano tutto il danno: il perchè io vedo esser necessario, scorrendo la di lui Bolla, accennar gli uni; e le altre per la relazione che hanno alla nostra Storia Ecclesiastica.

185. Quali ne furon dunque i motivi? Dopo le cose narrate intorno alla Chiesa di Pescia, potrebbe forse sembrare strano quello che prima di ogni altro recasi in mezzo, se non fosse d'altronde verissimo ciò, che avendo altra volta affermato, sarebbe assurdo il negare dopo tanti documenti e memorie riportati finora; vale a dire che vastissima era stata nella sua origine primitiva, e tale erasi per tanti secoli conservata la Diocesi nostra. Questa in fatti è la prima ragione, che adduce il Pontefice onde venire ad una nuova decimazione. *Attendentes igitur Dioecesim Lucanam admodum amplam, & patentem esse &c.* Seguono altre ragioni, le quali, ritornando tutte ad onore della Città di Samminiato, io tralascio di raccontare, comecchè non relative al mio scopo.

186. Passa quindi il Papa a disegnare i luoghi e le Chiese, che formar dovevano la nuova Diocesi, e fra i primi, come già notammo, si accenna espressamente il Castello di *Fucecchio*, che allora dipendeva dalla giurisdizione dell'Abbadessa di S. Chiara di Lucca. (290) Le quali Chiese, Monasteri, Spedali, ed altri Ecclesiastici stabilimenti, Terre e Castelli ei separa, e divide colla sua autorità dalla Diocesi di Lucca *etiam absque con-*

(288) Il Catalogo di queste Chiese vedasi presso il Lami loc. cit. pag. 513.

(289) E perciò, al dir dello stesso Ughelli questo seguì *nulla prorsus Guidiccionii culpa*, che allora era Vescovo di Lucca. *Italia Sacra* T. I. col. 831.

(290) In qual modo l'Abbadessa e Convento di *S. Maria* di *Gattajola*, che trasferito poi in Lucca prese il nome di *S. Chiara*, acquistasse fino dal 1255. quella spiritual giurisdizione sulla terra e Castello di Fucecchio, sarà esposto a suo luogo.

Digitized by Google

sensu venerabilis fratris nostri Alexandri, moderni Episcopi Lucani, ac etiam dilectarum in Christo filiarum, modernae Abbatissae, & Conventus dicti Monasterii (di S. Chiara di Lucca) *quinimmo ipsis invitis, & reclamantibus, & contradicentibus:* ponendoli sotto la giurisdizione ordinaria del nuovo Vescovo di Samminiato.

187. Le limitazioni poi, e i riguardi con cui in tal affare si procedette dal Sommo Pontefice si riducono alle seguenti. Primieramente dichiarò il medesimo, che sebbene i luoghi o Castelli di *Barga*, di *Pietrasanta*, e di *Ripafratta* con i respettivi lor territorj fossero sottoposti al dominio dei Granduchi di Toscana, ugualmente che tutti gli altri luoghi indicati di sopra, era però sua espressa volontà, che i medesimi continuassero come prima nella dipendenza dalla giurisdizione Vescovile di Lucca. » *Volumus tamen, ut loca seu Oppida de Barga, & Petra Sancta; ac Ri-* » *pafracta, cum eorum villis, territoriis ac Capitaneatibus, licet ditioni* » *temporali praedicti Magni Ducis subsint, nihilominus speciali jurisdi-* » *ctioni praefati Lucani Episcopi, ut antea, remaneant* ».

188. Affinchè poi i Vescovi di Lucca risentissero dalle nuove disposizioni, che si andavano a prendere, il minor danno possibile, volle il prelodato Pontefice, che tutti i beni stabili, rendite, frutti, canoni, decime, livelli, come pure alcuni diritti di presentare *nec non praesentandi aliqua jura*, ed altri simili emolumenti, (le quali cose eran dovute alla Mensa Vescovile di Lucca sia per diretto, sia per util dominio dei beni di qualunque specie, posti nelle diverse terre o luoghi, che andavansi allora a dividere dalla nostra Diocesi, e che o annualmente, o in altro modo eran tenuti a quelle legittime prestazioni rendite o pagamenti,) perseverassero stabilmente nell' antico sistema; di maniera che i Vescovi Lucchesi o per loro stessi, o per mezzo di Procuratore, avessero come in passato il diritto di esigerli, e di intimare quelle caducità, che nel decorso dei tempi potessero accadere, dichiarar devoluti i beni, e spettanti alla di loro mensa, e andarne al possesso. Nè per tali cose il nuovo Vescovo di Samminiato, ed i suoi successori potesser mai, sotto qualunque pretesto inquietarli, o metter loro un ostacolo nell' esercizio di questi diritti e facoltà.

189. Finalmente, siccome le Chiese, il Clero, le Confraternite, gli Ospizj, ed altri Pii luoghi che andavano a separarsi dalla nostra Diocesi, somministravano o annualmente, o in tempi diversi al Vescovo di Lucca certe prestazioni o censi, in ricognizione della di lui spirituale autorità *tamquam Episcopo & ratione superioritatis;* consistenti nella maggior parte

Digitized by Google

in cera, pepe, croco ossia zafferano, con qualche denaro, le quali cose ascendevano all'annuo valore di circa 40. Scudi; prescrisse Gregorio XV. che in avvenire si offerissero al nuovo Pastore di Samminiato in riconoscimento della nuova giurisdizione di cui entrava al possesso; ma volle altresì che in compenso di ciò questi fosse tenuto a pagare ogni anno al Vescovo di Lucca *pro tempore* il prezzo equivalente, da determinarsi dal Nunzio Pontificio dimorante in Firenze.

190. In questa guisa nelle due epoche accennate si ridusse la Diocesi Lucchese alla grandezza, che press'a poco ha di presente: poichè dalla stessa tali porzioni di Territorio, e tal numero fu sottratto di Chiese, che servir poterono a formar la Diocesi conveniente alle due recenti Cattedrali di Pescia, e di Samminiato.

191. Nessuno avrebbe forse creduto, che dopo le considerabilissime perdite, che avea dovuto soffrire la nostra Diocesi, potesse mai più nascer l'idea di ritornar per la terza volta a esercitar l'usata falcidia sulla medesima, sottraendone di nuovo alcune altre Parrocchie: eppure la cosa non andò in questi termini. I Distretti di *Barga*, di *Pietrasanta*, e di *Ripafratta*, che quantunque soggetti al governo Toscano, avea però voluto Gregorio XV. siccome sopra vedemmo, che rimanessero stabilmente sotto l'antica obbedienza dei Vescovi Lucchesi; furon quelli appunto, che passarono ai giorni nostri sotto l'autorità dell'Arcivescovo di Pisa. Morto verso il fine del 1788. il nostro Arcivescovo *Martino Bianchi*, mentre era tuttor vacante la Sede di Lucca, fu in Roma proposto e trattato l'affare. Da una parte la Diocesi di Pisa entrava per breve tratto nel territorio della Repubblica di Lucca, dove confinavano i due stati verso la sponda del Mar Tirreno, nel qual territorio erano situate le seguenti 7. Parrocchie o Chiese soggette alla giurisdizione Ecclesiastica Pisana, cioè la Parrocchia di *S. Lorenzo* di Massaciuccoli; dei *SS. Stefano*, e *Michele* di Quiesa, dei *SS. Prospero*, e *Caterina* di Bozzano; dei *SS. Giusto*, e *Barbara* di Chiatri; di *S. Donato* di Balbano, di *S. Martino* di Castiglioncello, e la Chiesa di *S. Giuseppe* alla Torre del Lago: dall'altra parte nei tre mentovati Distretti Toscani, di *Barga*, *Pietrasanta*, e *Ripafratta* contavansi 18. Parrocchie (291) tra le quali due Prepositure, decorate

(291) Queste 18. Parrocchie sono indicate nella Bolla di smembramento emanata da Pio VI. nell'ordin seguente. 1. La Pievania di *Ripafratta* 2. La Pievania di S. Maria Assunta di *Gardoso* 3. L'altra dello stesso titolo di *Stazzema* 4. L'altra dello stesso titolo di *Loppia*. 5. Quella di S. Cristoforo di *Barga*. 6. Quella di S. Frediano di *Somma Cologna* 7. Quella di S. Giusto di *Tiglio* 8. Quella dei SS. Giusto e Felicita di *Val di Castello* 9. Quella di

di rispettabil Capitolo, per tralasciare i Monasteri dei Religiosi dell'uno e dell'altro sesso, le quali dalla antichissima lor fondazione appartenevano alla Diocesi nostra. Non piacque a S. A. R. il Serenissimo Granduca Leopoldo quest'antico sistema di cose, e però espose alla Santa Sede per mezzo del suo Inviato residente in Roma, che attesi non so quali inconvenienti, che dicesi nascer potessero nelle 18. Parrocchie anzidette sottoposte alla sua Sovranità, (292) ed avuto riguardo al maggior comodo, utilità, e più facil governo spirituale di quelle popolazioni, avrebbe voluto che le stesse venissero separate dalla Diocesi Lucchese, e fossero unite alla Pisana, e che le 7. Chiese dipendenti dall'Arcivescovo di Pisa venissero sottoposte a quello di Lucca.

192. Già precedentemente aveva il prelodato Granduca Leopoldo fatto note queste sue intenzioni al Governo di Lucca con lettera del Cavalier *Seratti* suo Ministro per gli affari esteri, richiedendo il consenso della Repubblica e del Capitolo di questa Cattedrale, in mancanza dell'Arcivescovo; (293) e sebbene, come fu allora avvertito, questo progetto non avesse un adeguato compenso; poichè la perdita dalla parte nostra era considerabile per l'ampiezza e per il numero delle Parrocchie, e l'acquisto non riducevasi che a poche, e meschine; fu però creduto, che non dovesse valutarsi gran fatto questa disuguaglianza, e però tanto il General Consiglio della Repubblica, quanto il Capitolo assentirono alla progettata permuta.

193. Il Papa dunque in vista delle cose accennate (294) e volendo condescendere ai desiderj di quel Sovrano *ex gratia speciali*, & *motu pro-*

S. Michele di *Farnocchia* 10. Quella di S. Martino di *Pietrasanta* 11. Quella di S. Michele di *Albiano* 12. Quella di S. Nicolao di *Pruno* 13. Quella di S. Nicolao di *Castelvecchio di Barga* 14. Quella di S. Pietro di *Retignano* 15. Quella di S. Pietro in *Campo di Barga* 16. Quella di S. Salvatore fuori di *Pietra Santa* 17. L'altra di S. Sisto di *Pomezzana* 18. e l'altra di S. Antonio Abbate di *Stazzema*.

(292) *Nuper exposita fuerunt incommoda quæ in quibusdam Parrochialibus Ecclesiis in ditione illius Magni Ducatus existentibus, et in spiritualibus* (soggette al Vescovato di Lucca) *oriebantur, et respectu habito majori utilitati, et commodo, ac præsertim Spiritualis Populorum Regimini aptiori exercitio, quod eidem Petro Leopoldo Archiduci, et Magno Duci hujusmodi quammaxime cordi esse debet ec.* Così leggesi nella Bolla di Pio VI. che comincia *Humanarum rerum ea est incerta conditio* ec. Data in Roma *apud S. Mariam Majorem* l'anno 1789. a' 18. di Luglio. V. Cancelleria Arcivescovale Libro intitolato *Cause delegate di Ser Romualdo Minucciani dall'anno* 1771. al 1791. pag. 75. a tergo, vedi anche pag. 65. e seg.

(293) Archivio di Stato. *Atti segreti del Consiglio*, alla Seduta del 6. Febbrajo 1789. pag. 14. ec.

(294) *Nos itaque attento consensu Reipublicæ Lucanæ, et dilectorum quoque filiorum moderni Capituli, et Canonicorum Metropolitanæ Ecclesiæ Lucanæ præfatæ, illius sede Archiepiscopali Pastoris solatio ad præsens destitutæ* ec. nella Bolla citata.

Digitized by Google

prio, venne alla separazione anzidetta, riunendo all' Arcivescovato Lucchese le 7. Chiese Pisane, ed al Pisano le 18. Lucchesi. (295)

194. Se taluno pretendesse non doversi appellar l'acquisto fatto dai nostri Arcivescovi col vocabolo di compenso equivalente alla perdita, oppur dicesse, che nel nuovo ordin di cose veniva a perturbarsi quella tanto utile non interrotta contiguità delle Chiese Minori con la Chiesa Matrice e Principale, conciò sia cosa che i territorj di *Barga*, e di *Pietrasanta* rimangano adesso racchiusi e circondati da una diversa Diocesi; ciò per noi assai poco rileverebbe. Intenti solamente a tesser la Storia dei fatti, pensiamo non esser bene quistionar su i vocaboli; e siam persuasi d'altronde, troppo disconvenire in coloro, che venerar debbono le determinazioni delle Supreme Autorità, una temeraria censura delle medesime.

(295) *Una cum omnibus bonis, et juribus ad easdem Parocciae respective spectantibus, et pertinentibus, ac Beneficiis Ecclesiasticis ibidem Canonice respective erectis . . . . . Ibdem.*

Digitized by Google

DISSERTAZIONE SECONDA

Delle Prerogative, e dei Privilegj della Chiesa di Lucca.

1. Se nell' esporre i pregi e le ragguardevoli prerogative della Chiesa Lucchese fossi io risalito col pensiero all' antichissima di lei origine, e dall' insigne santità di Colui, che fino dai tempi Apostolici ne gittò le prime fondamenta, ingegnato mi fossi di ritrarre un qualchè argomento di commendazione e di onore per la medesima; io son persuaso che per una parte la equità di un sì fatto divisamento, e l'autorevole esempio per l'altra di dotti Scrittori, tanto esteri che cittadini, (1) sarebbe bastata a liberarmi dalla taccia di storico troppo credulo e vano, e propenso ad ingrandire soverchiamente le patrie cose. Ma considerando nel tempo stesso che l'accennato pregio della Chiesa nostra, o a meglio dire, questo antico favore della celeste Provvidenza in verso i nostri antenati, se poteasi forse da me ricordare con lode nell'introdurmi alla presente Dissertazione, poteasi però anche tacendo dissimular senza biasimo, ho io stabilito di tenere altra via, e di scender tosto a parlare dei privilegj propriamente detti della Chiesa Lucchese.

2. A due classi pertanto debbonsi questi riferire, a quelli cioè, che alla Chiesa anzidetta competono per ispecial concessione dei Romani Pontefici, e che avendo rapporto alla Gerarchía, e alla disciplina dell'Ordine Ecclesiastico, dir si potrebbono in qualche modo spirituali; ed a quelli che risguardavano l'ordine temporale e politico, e di cui per lo corso di non pochi secoli goderono la stessa Chiesa, e i nostri sacri Pastori per grazioso rescritto dei Principi, e specialmente dei Germanici Imperatori.

3. Incominciamo dai primi. Chiunque non è del tutto ignaro della sacra erudizione sa quanto antico ed insigne ornamento sia stato sempre riputato il *Pallio* metropolitico, dai Greci appellato Ὠμοφόριον. Lascio ad

(1) Ughelli *Ital. Sac.* T. I. col. 790. ediz. del Coleto. Il P. Mansi nella Dissert. *In difesa del Primato nella Cristianità di Toscana della Chiesa di Lucca*. Fiorentini *Etruscæ Pietatis* ec. Cap. XVII. e il P. Paoli nella Dissert. *Pro insigni Ecclesia Lucana* per tacer di altri.

Digitized by Google

altri il determinare in qual tempo fosse conceduto il medesimo ad alcuni Arcivescovi, o Vescovi particolari, e quando si rendesse un tal favore comune ai primi, e quando divenisse un loro indispensabil dovere il richiederlo con premurose istanze ai sommi Pontefici, e l'ottennerlo di fatto, prima di passare all'esercizio dei loro Arcivescovali diritti. (2) Trattando di ciò che mi appartiene dico, che da molti secoli a questa parte i Vescovi di Lucca, sebbene non fossero ancora dichiarati metropolitani, furono insigniti del privilegio del Pallio. Quanto ragguardevol favore fosse questo, accordato allora dai Papi alla nostra Chiesa, potrà di leggieri conoscersi se si rifletta che ben pochi Vescovi nell'orbe Cattolico poteano anticamente, come ancora ai dì nostri, vantarsi di un tanto onore (3); e però avvertiva dei suoi giorni l'Abb. *Ughelli*, che se si eccettuava la sola chiesa di Pavia, il cui Pastore per ispecialissima grazia cominciò ad usare del Pallio verso il 521., o forse come crede meglio il Muratori (4) al declinare del IX. secolo; il privilegio Lucchese era una cosa inusitata affatto in Italia: *Hactenus inusitata in Italia dignitate, si unam Papiensem Ecclesiam excipimus* (5).

4. Quantunque una certa diversità di opinioni si osservi in alcuni scrittori rapporto al tempo, in cui venne accordato al Vescovo di Lucca l'uso del Pallio, come ancora intorno al Pontefice, che accordò una tal grazia; non può dirsi però, che l'uno e l'altro punto sieno avvolti nell'incertezza e nel dubbio; e mal s'intende all'opposto come mai nascer potesse su tal materia diversità di racconti.

5. Ed in vero troppo chiara è la testimonianza del nostro Storico Tolomeo, il quale nei suoi *Annali Lucchesi* ci assicura che nell'anno 1121. *Callisto* II. accordò l'anzidetto privilegio: *Eodem anno* (1121.) *idem Calistus Ecclesiae Lucensi Pallium concessit* (6) La stessa cosa egli ripete nella sua *Storia Ecclesiastica*, al Capo II. del Libro XIX. ove parlando del Vescovo di Lucca, scrive che il medesimo *utitur etiam Pallio quod habuit a Callisto* (7). Ed al Capo XXXV. del citato Libro,

(2) Può vedersi oltre al Tommasino la Dissert. del *P. Berti* sull'*antichità del Pallio* pubblicata dal *P. Zaccaria* nella raccolta di Dissert. di Storia Eccles. T. IX. pag. 223.

(3) Vedi i cit. Aut. e *Benedetto XIV. De Synod. Dioeces.* Lib. II. Cap. VI. Si sa, che il Vescovo di *Ostia* per concessione di *S. Marco Papa* (che fu eletto nel 336.) godeva il privilegio del Pallio, atteso il suo grand'offizio di consagrare il Sommo Pontefice. *Baronio* all'anno 336. Ughelli T. I. col. 49. *P. Giuseppe Catalano* nei dotti suoi Commentarj *ad cæremoniale S. Romanæ Ecclesiæ* T. I. pag. 109.

(4) *In anecdot.* T. I. pag. 242.

(5) Loc. cit. col. 791.

(6) Presso Murat. *Rer. Ital. Script.* T. XI. col. 1261.

(7) Presso il suddetto Murat. loc. cit. col. 1071.

Digitized by Google

tessendo la Storia di questo Pontefice torna a dire che il medesimo *Lucanam Ecclesiam Pallio honoravit*.

6. Quello che rende certo il racconto di Tolomeo è la Bolla stessa del prelodato *Callisto* II. diretta nel 1120. al Vescovo di Lucca *Benedetto*. Ricordando in essa il Pontefice lo specialissimo attaccamento, servizio, e divozione, che di quel tempo avea mostrato e continuava a mostrare verso la Santa Sede il Clero e Popolo Lucchese, e quindi inferendone, che ciò meritava di essere con singolari privilegj ricompensato, concede a quel Vescovo ed ai suoi successori l'ornamento del Pallio, appagando così i voti della nobiltà del Clero e del popolo di questa Città: *tibi tuisque successoribus Pallii usum infra Ecclesiam tantum ad missarum solemnia ex Romanae Ecclesiae benignitate concedimus, diebus illis, qui inferius distinguuntur*. I quali giorni, a cui vien limitato l'uso del nuovo privilegio, si riducono alle principali solennità dell'anno, ed a quelle particolari della nostra diocesi (8). Prosegue il Papa ad esporre con opportuno sermone quali eccelse virtù adornar debbano l'animo di quei Pastori, che rivestiti si veggono di questo sacro ornamento, affinchè non rimanga un segno inutile e vano di quelle doti spirituali che esso pur dovrebbe significare, e conchiude *Haec est, Frater Carissime, Pallii accepti dignitas &c.*

7. L'Abbate Ughelli prima di riportar questa Bolla assicura, che *Callisto* II. confermò colla medesima ai Vescovi di Lucca il privilegio del Pallio già precedentemente conceduto dai Papi *Alessandro*, e *Pasquale*, Secondi di questo nome. Sarà ciò vero, ed a me non dispiacerebbe sicuramente, che la cosa non fosse altrimenti. Ma d'onde ricava egli una tal notizia? Da questa Bolla non già: poichè le riferite espressioni *concedimus*, e *Pallii accepti* ci fanno palesemente vedere una recente concessione, piuttosto che la conferma di cosa precedentemente accordata; se pure interpetrar si vogliano questi vocaboli nel di loro significato letterale e comune.

8. Si aggiunga ora di più, che se da una parte inutilmente mi son fatto a ricercar con diligenza i supposti strumenti di *Alessandro*, e di *Pasquale*, i quali troppo è inverisimile, che mal custoditi dai nostri maggiori non fossero giunti fino ai dì nostri, qualora fossero stati una volta presso di noi; io trovo poi che in altre Bolle dei posteriori Pontefici, nelle quali confermasi ai nostri Vescovi il privilegio del Pallio, se ne ripe-

(8) Questa Bolla fu già pubblicata dall'Ughelli nell'*Italia Sacra* T. I. col. 819.

Digitized by Google

te sempre la concessione originaria dal predetto Callisto. *Praeterea Predecessoris nostri, piae memorie Calixti PP. vestigiis inherentes tibi, tuisque successoribus usum Pallei infra missarum sollepnia in Ecclesia tua de Apostolice Sedis benignitate concedimus*. Così parlava a *Guglielmo* Vescovo di Lucca il Pontefice *Lucio III.* nel 1181. (9) Le stesse frase usa *Celestino III.* in altro suo Diploma del 1192. (10) Nè dissimile è il linguaggio tenuto nei loro rescritti, o privilegj dati in favor della nostra Chiesa dai Pontefici *Innocenzo III.* (11) e *Giulio III.* (12) per tacer di altri che potrebbono addursi.

9. Non è dunque necessario risalir coll' *Ughelli*, e col *Franciotti* (13) fino alla metà del Secolo XI. onde rintracciar l' origine di questo singolar privilegio. È verissimo che *Alessandro II.* amò con ispecial predilezione questa sua Diocesi; ed a larga mano versò su di lei i favori e le grazie; ma sarebbe un far torto alla verità, ed un appagarsi di vaghe idee, il ripeter da lui quel diritto del Pallio, che in vista delle recate testimonianze dir si debbe piuttosto accordato nel 1120. da *Callisto II.*, come leggesi ancora nelle vite dei Papi raccolte dal Cardinal di Aragona. (14)

10. Nell' odierna disciplina Ecclesiastica l' ornamento del Pallio non va disgiunto dall' altro della Croce, la quale suol portarsi pubblicamente innanzi agli Arcivescovi, e alle altre maggiori Dignità dell' ordine Clericale; sebbene nei trascorsi tempi fosse in uso una disciplina diversa. Anche di questo insigne ornamento si videro già da molti secoli contradistinti i Vescovi Lucchesi con privilegio assai raro. Ripeto a questo luogo ciò che indicai, non ha molto, rapporto al Pallio; di non voler cioè

(9) Bolla originale di N. 89. in *Pluteo Privilegiorum* dell' Archivio Arcivesc.

(10) Privilegio di N. 90. loc. cit. può vedersi nei Documenti sotto il N. XXVIII. La stessa cosa ripetesi in altra Bolla del medesimo Celestino III. nel citato Archiv. Arciv. sotto il N. 87.

(11) *Loc. cit.* Bolla di N. 88.

(12) Arch. Capitolare di S. Martino Banco CC. N. 56.

(13) Storia dei Santi di Lucca pag. 517.

(14) *Lucanum quoque Episcopum, quoniam ipsa Ecclesia Sedis Apostolicae gratiam promeruerat ampliorem, dignitate Pallii decoravit*. (Callisto II.) Presso Muratori R. I. S. T. III. Parte I. col. 420. Avvertiremo qui uno sbaglio, che si legge nel Lib. II. Cap. VI. N. 1. dell' insigne Opera *De Synodo Dioecesana* dell' immortale Benedetto XIV. senza punto derogare alla vasta erudizione e dottrina del sapientissimo Autore. Mentova esso qui pochi Vescovi, che anticamente ottennero per grazia speciale il Pallio Metropolitico, ed aggiunge » *Et paucis antea annis, cum nondum Archiepiscopi honorem erat consecutus, Pallio utebatur Episcopus Lucensis*. Quando il Vescovo di Lucca fu dichiarato Arcivescovo erano già scorsi sei secoli da che usava del Pallio, spazio di tempo che mal si comprenderebbe sotto quel *paucis antea annis*.

Digitized by Google

entrar quì a tesser la Storia della Croce Metropolitica, e a indicare qual giurisdizione fossevi annessa, essendo già stata trattata questa materia dal dottissimo *Tomasino* (15) e da altri, alle opere dei quali può rivolgersi chi di tali cose bramasse una contezza maggiore. Noterò piuttosto, che la Croce, insegna esclusivamente propria in origine dei Sommi Pontefici, cominciò poi ad usarsi per concessione dei medesimi prima dai soli Legati Apostolici, quindi dai Primati, in appresso dagli Arcivescovi, e finalmente per grazia speciale da alcuni dei Vescovi; nè crede il Tomasino, che divenisse comune ai Metropolitani prima di Gregorio IX, vale a dire non prima del secolo terzo decimo.

11. Tralasciando dunque queste ricerche, ascolteremo piuttosto il citato Tolomeo, il quale nei suoi *Annali* ci racconta, che ritrovandosi in questa Città il Papa *Alessandro II.* nell'anno 1070. rivolse l'animo alla consagrazione della nostra Cattedrale ristaurata, o a meglio dire fabbricata di nuovo per ordin suo, e già ridotta allora a segno di perfezione: lo che eseguì, con istraordinaria solennità, giacchè vi si trovaron presenti 23. Vescovi, oltre ad una grandissima moltitudine di Clero e di Popolo sì Lucchese, che forestiero. (16) Fu in tal circostanza, dice il nostro Annalista, che Alessandro II. concedette ai Vescovi di Lucca il privilegio della Croce. *Eodem anno, dictus summus Pontifex dignificavit Episcopatum Lucensem, Cruce coram Episcopo ferenda, sicut coram Primate*. Nè diversamente parla nella sua Storia Ecclesiastica, ove al Capitolo II. del Libro XIX. citando l'antico *Registro Lucchese* scrive nuovamente al nostro proposito, che lo stesso Papa *Ecclesiam Majorem & Episcopalem* (di Lucca) *speciali decorat gratia, ut Canonici dicti Capituli mitras haberent in Regulari Processione. Episcopatum etiam dignificavit dignitate Primatus, quia Episcopus dicti loci incedendo coram se Crucem portat*. (17)

12. Così sarebbe andata la cosa, stando al racconto di Tolomeo; ma io temo assai, che il medesimo non siasi mostrato in tal racconto diligente

(15) *De nov. et vet. Eccles. Discipl.* Part. I. Lib. II. Cap. 59. Vedasi ancora Benedetto XIV. *De Synod. Dioec.* pag. 31. ec.

(16) *Eodem anno* (1070) *dictus Alexander cum 23. Episcopis et innumerabili multitudine Cleri, et Populi tam Lucensis, quam aliorum, qui curiam sequebantur, et de Concilio venerant supradicto* (di Mantova) *diversarum Provinciarum, consecravit Ecclesiam Sancti Martini, magnisque indulgentiis decoravit, et magnificavit.* Apud Murat. *Rer. Ital. Script.* T. XI. col. 1253.

(17) Quelle parole *Dignitate Primatus*, come pure le altre di sopra, *sicut coram Primate* inviterebbono a pensare, che allorquando scriveva Tolomeo, il privilegio di cui parliamo appartenesse ai Primati, ma non fosse ancora divenuto comune agli Arcivescovi, come opinò il dottissimo Tomasino.

Digitized by Google

quanto era necessario. Probabilmente, come già osservò il Fiorentini, (18) confonde egli *Lucio III.* con *Alessandro II.* l'uno cittadino, e l'altro Vescovo di Lucca e Papa; risultando dagl'indulti, che tuttavia si conservano nei nostri archivj, che la concessione della Croce derivò dal primo, e non dal secondo. E per verità è da osservarsi in primo luogo, che nella Bolla di Lucio III. diretta nel 1181. a *Guglielmo* Vescovo di Lucca, non parlasi di conferma rapporto ad un tal privilegio, e nemmeno si dice, che ciò si accordi sull'esempio dei precedenti Papi, ed espressamente di Alessandro II. da cui abbia la grazia avuto il suo cominciamento, circostanza che per ordinario non suol tralasciarsi in simili casi; ma parlasi assolutamente di quel privilegio come di cosa conceduta allora all'anzidetto Vescovo in ossequio della nostra Chiesa, e dietro le istanze fatte dal nostro Clero e dal Popolo. *Ob reverentiam insuper Ecclesie tibi commisse, tuis, & Canonicorum tuorum, nec non etiam Cleri, Consulum, & Populi tue Civitatis precibus inclinati usum Crucis per Episcopatum tuum Tibi, tuisque successoribus, de consilio Fratrum nostrorum concedimus, & Apostolica auctoritate firmamus.* (19) In secondo luogo ritorno quì colla riflessione usata di sopra. Nelle Bolle dei Papi posteriori, con le quali non si fa che confermare gli antichi privilegj, o amplificarli in parte, riconoscesi quel favore come derivato da *Lucio III.* siccome può vedersi in due Bolle di *Celestino III.* spedite negli anni 1192, e 1194. (20) ed in altre spettanti ai secoli posteriori di *Innocenzo III.* (21) e di *Giulio* parimente *III.* (22)

13. È dunque a concludersi, che almeno nello scorrer del Secolo dodicesimo, vale a dire negli anni 1120., e 1181. i nostri Sacri Pastori si videro decorati dei ragguardevoli ornamenti del Pallio, e della Croce, sebbene nè allora, nè per molti secoli dopo non entrassero nella classe dei Metropolitani, e degli Arcivescovi. (23)

(18) *Memorie di Matilda* Lib. I.

(19) *Arch. Arc.* Privilegio di N. 89.

(20) *Loc. cit.* Privilegio di N. 87. e 90. Quest'ultimo leggesi nei Documenti sotto il N. XXVIII.

(21) *Loc. cit.* Privileg. di N. 88.

(22) Archivio Capitolare Pluteo CC. N. 56.

(23) Quantunque il *Fiorentini* nelle sue *Memorie di Matilda* avesse avvertito lo sbaglio di Tolomeo, adottò però le idee di questo Scrittore nell'opera postuma *Etrusca Pietatis Orig.* pagina 115. Ivi con nuove riflessioni si sforza di provare, che *Callisto II.* e *Lucio III.* nei loro diplomi non fecero che confermare il privilegio del Pallio, e della Croce, già accordati secondo lui da *Alessandro II.* verso la metà del secolo XI. Potrà tutto questo esser anche vero; ed anzi io aggiungerò, che in alcune Bolle ho incontrato la parola *concedimus*, usata ancora in vece di *confirmamus*; ma ad onta di questo ho creduto di dover recedere dal racconto di Tolomeo. Il Fiorentini inferisce dalla sua posteriore sentenza,

Digitized by Google

14. Prosegue a dir Tolomeo nel citato passo della sua Storia Ecclesiastica, che il prelodato *Alessandro II.* volle eziandío, che i Canonici di S. Martino usar potessero della Mitra Cardinalizia; la qual cosa attesta parimente nei suoi Annali. (24) Ma io torno a ripeter di nuovo, che forse non bene egli distingue i tempi, e le persone. Non vi ha dubbio, che da molti secoli a questa parte i Canonici della Cattedrale Lucchese abbiano goduto, e godano l'uso della Mitra; ma è poi vero che un tal privilegio fosse accordato dal predetto Alessandro il 1064? Ecco quello che sembrami difficile a provarsi finchè non si rinvenga un autentico strumento di quella età. Peraltro la cosa rimonta a tale antichità, che anche volendo abbandonare la narrazione dell'Annalista Lucchese, è certissimo, che essa ripete la sua origine almeno dai tempi di *Lucio III.* come ce ne fa fede un autentico Privilegio di *Giulio III.* (25) nel quale, lasciando a parte altri riscontri, si legge al nostro proposito, che i *prefati Canonici & Capitulum a tempore ejusdem Lucii* (cioè il III. di cui parla superiormente) *predecessoris citra, Mitram hujusmodi gestare consueverint*.

15. Da principio questa facoltà accordata ai Canonici era limitata a certi giorni determinati, ma in appresso per gl'indulti Apostolici di *Martino V.* di *Paolo III.* e di *Giulio III.* fu ampliata maggiormente, ed oggi può dai medesimi usarsi la Mitra in qualunque giorno dell'anno a lor beneplacito. Quest'ultimo Pontefice tra gli altri, nel 1553. non solamente confermò in perpetuo la grazia, che i predetti Canonici *Pluvialibus induti, dum divinis inserviunt, Mitram albam Sericeam, ad instar venerabilium Fratrum nostrorum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium gestare possint;* ma concedette di più che i medesimi nei giorni festivi, ed anche feriali, se così loro piacesse, vestir potessero la Cappa Magna violacea, nella guisa stessa che usano di portarla i Canonici di S. Pietro di Roma, oppure in vece di essa, ed a loro arbitrio, la Mozzetta dello stesso colore unitamente al Rocchetto. (26)

che il primo tra i Prelati Toscani, che usasse gli ornamenti anzidetti, fu il Vescovo di Lucca, giacchè l'erezione degli Arcivescovati in Toscana è posteriore all'epoca di *Alessandro II.*

(24) *Eodem anno* (1064.) *Alexander* . . . . . *Ecclesiam S. Martini speciali decorat gratia, ut Canonicos dictae Ecclesiae mitratos habeat in Processione regulari, et sicut Cardinales incedant, sicut Ravennae, et in Ecclesia S. Jacobi de Galitia, quae Compostellana vocatur.* Apud Murat. R. I. S. T. XI. pag. 1251.

(25) Arch. Capitolare CC. N.° 56.

(26) Concede il Papa *Praefatis Capitulo, et Canonicis* che possano nel modo accennato = *Cappa violacea longa, sub brachio sinistro re-*

Digitized by Google

16. Accordò parimente, che le *Almuzie*, ossia Gufi, le quali precedentemente si portavano dai Canonici, rivestendo essi quelle più decorose divise, potessero usarsi dai Cappellani Benefiziati, che in buon numero sono ascritti al servizio della Cattedrale di Lucca, a cui pure è addetto il ragguardevole Seminario, che veste Zimarra scarlatta. (27)

17. Mancava forse a render compiute le graziose concessioni della Sede Apostolica verso il Capitolo Lucchese il diritto dei Pontificali; ma ancor questo privilegio venne recentemente accordato ai Canonici anzidetti dalla Santa memoria di *Benedetto XIII.*

18. In vista pertanto di queste cose, può facilmente rilevarsi quanto lustro e decoro si accresca alla Chiesa Lucchese, attesa specialmente la maestosa dignità colla quale praticar si possono nella medesima le solenni sacre funzioni. A questo proposito scrisse l'*Ughelli*, che il vedere in simiglianti casi il nostro Pastore circondato da tanti Mitrati è cosa, che sembra senza dubbio presentar l'idea di una pompa più Augusta di quel che convenga ad un Vescovo di Lucca. *Cum Lucensis Antistes*, ei dice, *tot Mithriatorum medius est, Augustiorem sanè pompam exhibere videtur, quam prò Lucensi Episcopo: praesertim cum circa ipsum frequentissimi Clerici, ac Presbyteri Opus Divinum perurgeant*. (28) Dispiacquero al *Fiorentini* queste parole, perchè sembravagli, che mal convenisse ad un forestiere l'erigersi in critico censore dell'altrui condizione; onde si lamentò che non potevasi tal cosa notare a dito senza una certa nebbia di non lodevole invidia, *nonnisi livore quodam*. (29) L'articolo di cui si tratta, non merita la pena di decidere se veramente siavi nel discorso del primo questo spirito di critica invidiosa, o se piuttosto apparisca nel secondo una troppo circospetta sensibilità, a cui sembrino ingranditi soverchiamente gli oggetti.

flexa, seu collecta, cum Rocheto, ad instar dilectorum filiorum Canonicorum Basilicae Principis Apostolorum de Urbe, uti . . . ec.

(27) Altrove parlando della nostra Cattedrale, e suo Capitolo, riporterò gli opportuni documenti in prova di quanto qui dico. Per adesso basterà riferire quanto scrive l'Abbate Ughelli nell'Italia Sacra. *Summae dignitatis Senatum Clericalem habet* (la Chiesa di Lucca) *cujus Canonicos Alexander II. ita privilegiis exornavit, ut eisdem Mithram certis solemnitatibus gestandi jus esse voluerit. Quem ritum deinde alii Pontifices comprobarunt. Julius vero III. ita ampliavit, ut non modo albis Thiaris utendi eisdem fecerit potestatem, sed etiam attribuit, nullo festivitatum praescripto tempore, violaceas cappas cum stiriatis albis indusiis, superhumeralibusque, brevibus palliolis*. Tom. I. col. 791.

(28) Loc. cit.

(29) *Etruscae pietatis* pag. 216.

Digitized by Google

19. Ritornando al mio principale argomento, due altre cose io debbo aggiungere a questo luogo. La prima si è, che l' Arcivescovo di Lucca allorchè solennemente celebra i Divini uffizj usa il Berrettino ossia Papalina di color rosso alla guisa dei Cardinali, e ciò per inveterata antichissima consuetudine di cui mi è ignoto il principio. Soltanto trovo notato in alcune osservazioni Mss. del fu nostro Arcivescovo Martino Bianchi, che essendo stata richiesta una simile facoltà dalla Città di Penna nel Napoletano per il suo sacro Pastore nel 1775. al Pontefice Pio VI. venne accordata la grazia dicendosi nella Bolla, che quel Prelato possa farne uso *ad instar Archiepiscopi Lucani;* espressione, che si ripete in altro simile privilegio conceduto all' Arcivescovo di Salisburgo. Non so se si sarebbe citato per norma in quelle circostanze il solo privilegio Lucchese, se il medesimo fosse stato comune ad altri Vescovi non Cardinali. L'altra cosa, che osservo è, che quando nella Messa Pontificale esso intuona il *Gloria in Excelsis Deo*, si abbrugia certa stoppa, che sta a questo fine preparata su di una graticola di ferro pendente dalle volte del Duomo.

20. Per intendere l' origine, e il significato di questa misteriosa cerimonia io penso esser necessario di risalire fino al Secolo XI., e di entrare nella Reggia degl' Imperatori di Oriente. Ci racconta *S. Pier Damiani* in una sua lettera una certa costumanza, che dei tempi suoi praticavasi nella Corte di Costantinopoli, ed era che, eletto il Greco Imperatore, appena aveva assunto il real diadema e lo scettro, e mentre veniva ossequiato dai Magnati, e salutato dai cori musicali, presentavasi all' improvviso un uomo, il quale teneva con una mano un vaso ripieno di polvere, e di spolpate ossa di morto, e coll' altra certa stoppa sottilmente pettinata e ondeggiante nell' aria. Si appiccava a questa il fuoco, e di repente era consumata dalla fiamma. Ma perchè mai tutto questo? Affinchè in quelle ceneri riconoscesse l' Imperatore, che egli pure era cenere, e dalla rapida combustion della stoppa inferisse con quanta prestezza sarebbe arso il mondo nel dì finale: e per tal guisa vedendo se, e le sue grandezze esser vane e caduche, non prendesse argomento di superbia dalla sua nuova Imperial dignità. (30) Il fine dunque e il misterioso si-

(30) *Apud Græcos hæc teneri consuetudo perhibetur, ut cum Imperator quis in dignitate creatur, mox ut imperialibus fuerit infulis redimitus, corona simul, ac sceptri gloria decoratus; dum denique Procerum vallatur obsequiis, cum excipitur modulantibus Psallentium choris, quidam sibi prosto fit obvius, qui videlicet una manu vasculum plenum mortuorum ossibus, ac pulveribus offerat; in alia vero stuppam lini subtiliter pexam, ac pilis pensilibus mollitur demolitam cui protinus ignis adhibetur, et repente in ictu oculi, flamma subito vorante, consumitur. Ut*

Digitized by Google

gnificato di questa pratica non poteva esser più serio, nè più saggiamente inteso.

21. Peraltro non può già questo credersi un rito introdotto allora nell' aula del Greco Imperatore. *S. Pier Damiani* ne parla come di una consuetudine già stabilita: *apud Graecos haec teneri consuetudo perhibetur*: e d'altra parte sappiamo, che molti secoli innanzi praticavasi colà qualche cosa di simile. Leggesi in fatti nella vita scritta da *Leonzio* di *S. Giovanni Elemosiniero* Vescovo di Alessandria, il qual fioriva nel VI. Secolo, che appena era incoronato il nuovo Monarca Costantinopolitano subito si facevano a lui presenti alcuni Architetti, o vogliam dire scultori di Sepolcri, aventi nelle mani diversi pezzetti o frammenti di marmi, di vario colore. In tale arnese dimandavano allo stesso *di qual metallo comandava, che gli fabbricassero il Sepolcro*; volendo con ciò insinuargli, che come uomo mortale, e passeggiero avesse cura dell' anima sua, e governasse con giustizia. (31) Ecco un' altra cerimonia, che, almeno nello scopo a cui viene indirizzata, non è diversa dalla stoppa abbrugiata, ricordata poc' anzi, siccome osserva ancora il dotto P. *Edmondo Martene*. (32)

22. Nei tempi posteriori il rito di abbrugiar la stoppa videsi introdotto anche nella Chiesa Romana allorquando solennemente incoronavasi il Sommo Pontefice. È però degno di osservazione, che di una tal cerimonia tacciano affatto gli antichissimi Rituali Romani, e neppure si accenna ove trattasi del modo con cui nella Messa solenne canta il Papa il *Gloria in excelsis Deo*, come può vedersi presso i celebri Antiquarj *Mabillone* (33) e *Muratori*. (34) Che però l'eruditissimo P. *Giuseppe Catala-*

in altero debeat considerare quod est, in altero valeat videre quod habet. In cineribus siquidem se cinerem recognoscit, in stuppa jam colligit in die judicii quam subito mundus ardebit: quatenus dum se simul, ac sua tam vana, tam floccipendenda considerat, de Imperialis culminis fastigio nullatenus insolescat. Epist. 27. lib. I. ediz. di Roma pag 70.

(31) *Postquam coronatus est Imperator. . . . . mox illi, qui dicuntur Monumentorum aedificatores, sumunt quatuor aut quinque minutias marmorum pusillas de diversis coloribus, et ingrediuntur ad eum, et dicunt:* Domine quali metallo Imperium tuum jubet fieri monumentum tuum? *Insinuantes videlicet ei, quia tanquam homo corruptibilis, et transitorius curam habeto tuae ipsius animae, et pie Regnum dispone*. cap. XVII.

(32) *De antiquis Ecclesiae Ritib.* Lib. II. cap. 9. Nella collezione delle opere del *Leibnizio*, stampata in Ginevra, vedo ricordato nel Tom. IV. Part. II. pag. 33. un passo di *Gervasio Tilberiense* molto analogo alle cose suddette, ed è questo: *Pomum aureum, quod in solemnibus sinistra ferebant Imperatores, favilla, et cinere plenum fuisse refert*, (il citato Gervasio) *ut admonerentur, quam vana esset omnis humana magnitudo*. Parla Gervasio di *Ottone IV.* onde si vede adottata in qualche modo la nostra ceremonia anche dagli Imperatori di Germania.

(33) *Museum Italicum*. T. II.

(34) *Liturg. Roman. Vetus ec.* T. II. col. 98. e 1021.

Digitized by Google

no trattando delle cerimonie solite usarsi nell' incoronazione del Papa ricorre ai fatti, richiamando il suo Lettore all' anno 1409. (35) allorquando ai 7. di Luglio, a togliere il grande scisma di Occidente, fu dal Concilio Pisano eletto e coronato nella Primaziale di Pisa il nuovo Pontefice Alessandro V. (36) Tra le molte solennità, che si praticarono allora non fu omesso l' abbrugiamento della stoppa, cosa peraltro, che sembra usata anche prima. *Et illa die fuerunt multa solemnia, ut puta, de stupis ambustis, dicendo, sic transit Gloria Mundi.* Lascio altri esempj riportati da quello Scrittore, ed osservo piuttosto col medesimo, essere una mera favola popolare, e priva di fondamento, ciò che narrasi da taluno, vale a dire che in tal caso dicasi al Papa o unitamente alle accennate parole, o in luogo di esse: *Pater Sancte, non videbis dies Petri.* (37)

23. Ma come ed in qual tempo, dirà forse alcuno, dalla Corte Imperiale di Oriente passò questa pratica misteriosa nella Chiesa Romana? Come mai s' introdusse anche in Lucca, in modo, che i nostri Pastori la ripetono tutte le volte che cantano Messa solennemente? Nella mancanza di lumi storici mi si presenta una congettura, che io sottopongo al giudizio degli Eruditi.

24. Già vedemmo, che nella più alta antichità non conoscevasi quest' usanza nella Chiesa Romana. Ora io osservo che la lettera di *S. Pier Damiani* accennata di sopra, fu da quel celebre Cardinale scritta ad Alessandro II. in risposta ad un quesito, in cui quel Pontefice aveagli dimandato, perchè mai i Papi vivessero sì poco tempo sulla Cattedra di S. Pietro, dimodochè, ordinariamente non giungessero a vivere che cinque, otto, o dieci anni, e nessuno avesse mai uguagliato gli anni del Santo Apostolo. Il prelodato Cardinale adunque adduce in risposta varie ragioni, e specialmente dice, avvenir ciò per divina disposizione, affinchè i Sommi Pontefici dall' apice della dignità ove si vedono collocati non prendano motivo d' insuperbirsi, e mirando la corta durata degli antecessori, disprezzino le umane grandezze, e pensino più seriamente alla morte. A convalidar queste sue ragioni ricorda la pratica anzidetta per far vedere, che gli stessi Principi secolari avean dei metodi lor proprj indirizzati a ricordar loro la caducità della potenza, e della gloria terrena.

25. Ciò posto, io ne inferisco primieramente, che dunque avanti di Alessandro II. mai erasi praticata nella Corte Papale una tal cerimonia: imperciocchè, se la bisogna stesse diversamente, qual cosa più inetta e fuor

(35) *Sacr. Cærem. S. R. Ecclesiæ* T. I. p. 111. 112.

(36) D' Achery *Spicilegium* T. I. pag. 859. ediz. di Parigi, ove sono gli atti del Concilio di Pisa.

(37) *Loc. cit.* pag. 113.

Digitized by Google

di proposito quanto il trar fuori, e raccontare una pratica d'altronde conosciutissima, quasi fosse un aneddoto ignoto? Non sarebbe egli stato anzi più opportuno che S. Pier Damiani accennasse la stoppa abbrugiata nell' incoronazion dei Pontefici, se questi veramente avessero nei tempi anteriori usato un siffatto rito?

26. Ne inferisco in secondo luogo, che probabilmente la nuovità dell' idea, d'altronde per se stessa convenientissima alle virtù, che in se mostrar deve un successor di S. Pietro, e molto adattata pel suo mistico significato a richiamar gli animi dagli oggetti caduchi alle più serie riflessioni, determinò quello di Alessandro II. ad imitarla, se non nella sua già seguita incoronazione, almeno nelle più solenni funzioni della Chiesa Romana.

27. Intanto, siccome il medesimo molto ebbe a cuore, ed amò la sua Chiesa Lucchese, di maniera che esser volle di lei Vescovo anche allora, che era divenuto Pontefice; (38) quindi non sarebbe strano, che eziandío in Lucca, dove più volte si trattenne mentr'era Papa, ripetesse quelle cerimonie, e fosse poi in questo di loro scelta imitato dai Vescovi successori, o egli stesso ancora desse ai medesimi il privilegio di praticarla nelle Messe solenni. Certo è, che presso di noi questa costumanza è immemorabile ed antichissima. Io però ripeto nuovamente, che quì combino alcuni fatti, ed argomento congetturando; e non asserisco con quella certezza con cui si scrive la Storia: ma so altresì che non suol rifiutarsi una ragionata e verisimile congettura, qualora sia prodotta in luogo di quel meglio che si vorrebbe, e che manca.

28. Del resto i Vescovi di Lucca sono stati in ogni tempo immediatamente soggetti alla Santa Sede, onde come ordinarj suffraganei del Sommo Pontefice veggonsi spesse fiate sottoscritti ai Sinodi Romani fino dai secoli più antichi dell'era volgare. Non solo risulta questo dal non trovarsi vestigio nell'antichità, da cui provar si possa il contrario; ma, per tralasciare altre ragioni positive, costa da un vetusto Ms. Vaticano pubblicato dal *Baronio* all'anno 1057. (39) ove leggesi tra le altre cose: *Insuper praeter septem collaterales Episcopi, erant alii Episcopi, qui dicuntur suffraganei Romani Pontificis, nulli alii Primati, vel Archiepiscopo subjectis, qui frequenter ad Synodos vocarentur... In Tuscia sunt hi. Nepesinus... Lucanus... &c.*

(38) In varie Bolle conservate in Lucca si sottoscrive: *Ego Alexander solius Dei misericordia indignus S. Romanae, et Apostolicae Ecclesiae Praesul, et Lucensis Episcopus*. Vedasi l' Ughelli Tom. I. col. 808.

(39) N.° XXIII. T. XVII. pag. 130. edis. di Lucca

Digitized by Google

29. La cosa frattanto proseguì sempre di questo tenore dalla primitiva origine del Vescovato Lucchese fino quasi ai dì nostri. Se non che all'occasione del Sinodo Romano, celebrato sotto Benedetto XIII. nell'anno 1725. grandissima controversia insorse su tale articolo. Essendosi in quel Sinodo richiamata l'osservanza dei Decreti Tridentini, coi quali ordinavasi, che i Vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede si eleggessero uno tra i vicini Metropolitani, onde intervenire al di lui Sinodo Provinciale, ne seguiva, che i Vescovi, non compresi nella Diocesi Metropolitica del Papa, dovessero uniformarvisi. (40)

30. Negò il nostro Vescovo di esser tenuto a quel Decreto, comecchè compreso colla sua Diocesi dentro i limiti della Diocesi Metropolitica di Roma. Fu con varie e diverse ragioni sostenuta da dotti Teologi e Canonisti questa sentenza; ed al celebre Padre, e poi Monsignor *Domenico Mansi* (41) molta forza faceva il riflettere, che estendendosi fino dai primi secoli Cristiani l'autorità Metropolitica del Papa in tutta l'Italia, e nelle Isole adiacenti, comprendeva essa in origine tutte quelle regioni, nelle quali poi coll'andar del tempo furono erette varie Metropoli Arcivescovali. Dal che ne inferiva, in due classi doversi distinguere a quell'epoca i Vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede: in quelli cioè, che sottratti dalla giurisdizione dei respettivi Arcivescovi Italiani, tali erano divenuti per ispecial recente privilegio; ed in quelli che *jure quodam proprio, & avita veluti prerogativa* sempre erano stati immediatamente soggetti al Pontefice, perchè giammai avevano riconosciuto l'autorità di un Metropolitano diverso da lui. Laonde concludeva essere i primi sottoposti a quel decreto, non così i secondi. Ed in fatti chi sempre avea nel Sommo Pontefice riconosciuto l'immediato suo Metropolitano, a qual prò eleggersene un altro senza bisogno?

31. Ora che il Vescovo di Lucca non sia mai stato soggetto ad altro Metropolitano diverso dal Papa, oltredichè è questo un fatto incontrastabile, fu con molte ragioni e documenti dimostrato in quella circostanza dall'altro nostro concittadino l'eruditissimo P. *Sebastiano Paoli* della Congregazione della Madre di Dio in una sua Dissertazione *Pro Insigni Ecclesia Lucana*, che fu stampata nello stesso anno.

(40) *Concili. Rom.* Tit. 9. Cap. 1.

(41) Vedi le *Animadversiones* ad Caput III. N. 5. Lib. 1. del P. Tomassino aggiunte dal P. Mansi nell'edis. di Lucca T. III. pag. 623. e la *Geografia Sacra* del P. Carlo da S. Paolo.

Digitized by Google

32. Quantunque una tal controversia venisse con grandissimo impegno dibattuta da ambe le parti, la conclusione si fu, che in vista delle ragioni addotte dal P. Paoli, quella Chiesa, la qual combatteva per non cambiare l'antico suo Metropolitano con un altro diverso, e recente, arricchita di nuovi privilegj, videsi Ella stessa dichiarata Metropolitana ed Arcivescovale con Bolla spedita da Roma dallo stesso Pontefice *Benedetto* XIII. (42) In questa guisa il Vescovo *Bernardino Guinigi* fu nel 1726. nel giorno 11. di Settembre dichiarato Arcivescovo primo di Lucca, sua Patria.

33. Dopo quell'epoca non mancarono i Sommi Pontefici di far risentire ai nostri Arcivescovi i graziosi effetti della loro generosa e liberal beneficenza, ricolmandoli di moto proprio e spontaneamente di nuovi, e ragguardevoli privilegj. Lascio di parlare di altri, accordati ai precedenti Arcivescovi, e limito il mio discorso a quello, che nell'anno 1789. *Pio* VI. di gloriosa memoria concedette a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *Filippo Sardi* nostro amatissimo Pastore, *motu proprio*, *non ad tuam* (dice il prelodato Pontefice) *vel alterius pro Te Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam*. Molto ampio ed esteso è questo Pontificio Diploma; (43) e poichè i favori in esso compartiti mi sembrano potersi comodamente distinguere in due classi, in quelli cioè, che più direttamente risguardano l'onorificenza, il decoro, ed il vantaggio personale dell'Arcivescovo, ed in quelli, che ridondano in vantaggio altrui, ed hanno insieme nel loro uso un effetto pubblico con relazione all'ordine Ecclesiastico e politico; di questi secondi soltanto farò io quì menzione, per non oltrepassare i limiti della conveniente brevità.

34. Si riduce il primo alla facoltà di dichiarare, e creare tre Notari Apostolici, i quali s'intendano ascritti alla classe degli altri Notari della Santa Sede, e godano di tutte le grazie, indulti, ed onori di essi, ancorchè non ne portino l'abito; facoltà, che secondo l'osservazione del celebre Tomassino non entra certamente nella sfera degli ordinarj diritti dei Vescovi, nascendo anzi da uno special privilegio. (44) Ecco ciò che

(42) Questa Bolla può vedersi nell'appendice dei Documenti al N. XXIX.

(43) È desso scritto in un libro in pergamena di circa 40. pagine, coll'indirizzo *Venerabili Fratri Philippo Archiepiscopo Lucano* PIUS PP. VI. e termina *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die* XVIII. *Augusti* MDCCLXXXIX. ec. si conserva presso il nostro Arcivescovo.

(44) *Quandoque privilegio speciali indulgebant Episcopis Summi Pontifices, ut Apostolicos Notarios crearent. Ejus generis est diploma, quo Clement V. Auscitano concessit Archiepiscopo, ut duos crearet Notarios Apostolicos* ec. . . .

Digitized by Google

al nostro proposito leggesi nella Bolla. *Tibi tres Viros vitae, ac morum probitate & aliis virtutum donis commendatos, qui Nostris, & Apostolicae Sedis obsequiis insistere proponant, in Nostros, & ejusdem Sedis Notarios Auctoritate nostra Apostolica recipiendi, & admittendi, aliorumque Nostrorum, & dictae Sedis Notariorum numero, & consortio favorabiliter aggregandi, illisque etiamsi habitum, & Rocchettum non deferant, ut nihilominus omnibus & singulis honoribus, favoribus, indultis, privilegiis, gratiis, exemptionibus, & praeeminentiis, quibus alii Nostri, & dictae Sedis Notarii ..... utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent .... pari modo uti, frui, potiri & gaudere possint, & valeant sine tamen aliorum nostrorum, & dictae Sedis Notariorum de numero participantium praejudicio, ac citra exemptiones a Sacro Concilio Tridentino sublatas &c. facultatem auctoritate & tenore praesentis concedimus, & impertimur.* Dalle quali parole rileverà da se stesso il Lettore senza bisogno dei nostri comenti la natura del privilegio, e l'eccezioni, ed i limiti del medesimo.

35. Vuole peraltro il Pontefice, che gli anzidetti Notari Apostolici avanti che passino all'esercizio del loro grado, e godano delle accennate prerogative, debbano dentro tre mesi dalla lor creazione presentare o per se, o per altra persona, l'attestato autentico della nuova ottenuta carica al Segretario dei Brevi in Roma; ed oltre alla professione di fede da emettersi dinanzi all'Arcivescovo, o altra Persona costituita in Ecclesiastica dignità, prestino eziandio il consueto giuramento di fedeltà. (45)

36. L'altra facoltà che si accorda al nostro Arcivescovo è quella di poter creare e dichiarare Cavalieri dell'*Aurata Milizia*, ossia dello Speron d'oro, otto nobili e idonee persone, le quali in vigore di detta dichiarazione acquistano il diritto di portare l'onorifica insegna di una Croce d'oro, molto simile nella forma a quella dei Cavalieri Gerosolimitani, e dal cui raggio inferiore pende la figura di un piccolo sperone. Giova riportare ancor quì le parole stesse del Diploma, onde meglio apparisca l'indole dell'accordato favore. *Nec non etiam alios octo Viros Nobiles, & idoneos, ac qualitatibus ad hoc requisitis praeditos, Auratae Militiae Equites eadem auctoritate creandi, & deputandi, illorumque quemlibet alio-*

Prosegue poi: *Facile persuadeor id privilegii pluribus aliis Episcopis comunicatum fuisse:* come si verifica appunto nel caso nostro. *Vetus, et nov. Eccles. Disc.* Part. 1. Lib. II. cap. 106. N. 4.

(45) Qual fosse la maniera con cui anticamente creavansi dal Papa i Notari, e qual sorta di giuramento prestassero si rileva da un MS. di *Cencio Camerario* riportato dal Muratori nella Dissertaz. XII. ove tratta dei Notari.

Digitized by Google

rum Militiae hujusmodi Equitum numero, & consortio favorabiliter aggregandi, ac eisdem ut Torquem Aureum, & aurata calcaria gestare omnibusque privilegiis, gratiis &c. . . . . quibus alii Equites hujusmodi utuntur, fruuntur &c. . . . . similiter uti, frui & gaudere valeant, citra tamen exemptiones a dicto Concilio sublatas, concedendi facultatem auctoritate, ac tenore praesentis concedimus & impartimur. Dichiarasi però espressamente, che coloro i quali venissero per tal guisa creati Cavalieri debbono portare la Croce anzidetta: *Crucem Auream . . . . . gestare omnino debeant;* decadendo in caso diverso dal conseguito onorifico grado.

37. Altre non poche Bolle furono nei trascorsi secoli spedite dai Sommi Pontefici, le quali potrebbon forse da taluno erudito nelle cose nostre, risguardarsi come altrettanti privilegj, e tali per conseguente da doversi quì riferire. Ma comecchè abbiano esse per oggetto principale varie e diverse disposizioni, indirizzate o alla riforma di certi abusi, o al maggior decoro, e più esatta disciplina della Chiesa e del Clero Lucchese, io le ravviso piuttosto sotto l'aspetto di Leggi e di Decreti Ecclesiastici, e sotto questo punto di vista saranno da me ricordate nella seguente serie Cronologica dei Vescovi nostri, allorquando l'epoche respettive, da cui presero vigore, c'inviteranno a far di esse parola. (46) Il perchè io vengo adesso a trattare di quell'altra classe di Privilegj che alla nostra Chiesa, ed ai nostri sacri Pastori accordarono graziosamente i Principi secolari.

38. E quì rivolgendo il mio dire alla seconda parte di questa Dissertazione non debbo io trattenermi in ricordare le spontanee donazioni, e le offerte di pingui rendite, e di ricche possessioni fatte un giorno dalla generosa pietà di ragguardevoli Personaggi alla Cattedrale di S. Martino,

(46) Credo peraltro di dover fare almeno un piccolo cenno in questa nota della facoltà accordata dal Papa *Sisto* IV. al nostro Vescovo *Nicolao Sandonnini* nel 1482. di poter cioè alienare quelle piccole case, edifizj, terre, ed altri simili beni immobili, spettanti alle diverse Chiese e luoghi pii della nostra Diocesi, il di cui annuo frutto non oltrepassava il valore *quatuor Florenorum auri de Camera*; da doversi il prezzo della vendita impiegare in altri più utili beni immobili ec. L'annuo frutto, o rendita di 4. fiorini d'oro porterebbe, secondo alcuni, il valoro totale dei fondi, o beni alienabili nelle circostanze espresse dalla Bolla al prezzo di circa 200. scudi, e secondo altri, ad un prezzo maggiore. La detta Bolla sta nell'*Arch. Arc.* tra i privilegi al N.° 96. e può leggersi nelle *Miscellanee del Baluzio*, Ediz. di Lucca T. III. pag. 427. ove fu pubblicata dal P. Mansi; sebbene con qualche lacuna, e variante. Coloro che avessero interesse in questo particolare possono rettificar la copia del P. Mansi confrontandola coll'indicato originale.

Digitized by Google

ed ai suoi Canonici, all'Episcopio, ed al Clero. Le donazioni di beni mobili, ed immobili, non entrano a parlar giustamente, nella categoría dei privilegj; ed ognun vede d'altronde doversene piuttosto tener discorso ove l'ordine dei tempi, in cui furono fatte, richiami lo storico a non passarle intieramente sotto silenzio.

39. Vengo dunque ai Privilegj propriamente detti, sia che essi risguardino la immunità reale e personale della nostra Chiesa e del Clero; (47) sia che abbiano per oggetto le così dette *Regalie* tanto minori, quanto maggiori e supreme. (48)

40. È stato scritto da taluno, che *Ottone I.* Imperatore nell'anno 963. *dette al Vescovo di Lucca il titolo di Principe, e Conte del Sacro Romano Imperio, confermatogli da Carlo IV. l'anno* 1349. (49) Chi così scrisse avrà saputo ciò che diceva: io non ho avuto la fortuna di rintracciare un Documento autentico di questo titolo. Esiste certamente anch oggi un original Diploma di quel Monarca accordato al Clero Lucchese *pro Dei omnipotentis amore, nostrarumque animarum remedio;* ma nulla vi si legge, che abbia rapporto alla detta onorifica appellazione.

41. Contiene però alcuni favori, dei quali faremo quì un breve cenno. (50) Ordina dunque, e concede l'Augusto 1.° che tutto il Clero di

(47) Sebbene sia a tutti manifesto, che il Clero godette più o meno estesamente della Immunità reale, e personale fino dall'epoca del gran Costantino, e nel lungo tratto dei secoli susseguenti; e quindi suppor non si debba senza ragione, che quello di Lucca sia stato l'eccezione alla regola generale garantita dalle Leggi Civili e Canoniche; ho però creduto di dover accennar brevemente quei privilegj Imperiali, che se non altro, venivano a confermarla, meritando anche questi un qualche luogo nelle presenti memorie. Del resto molti autori hanno scritto della immunità della Chiesa, e più ampiamente il celebre *Tomassino de Benef.* Parte III. Lib. I. Cap. 33. e seguenti. Può leggersi ancora la Dissert. 70. del Muratori.

(48) Vedasi la Dissertaz. 71. dello stesso Muratori, e più utilmente il prelodato *Tomassino, loc. cit.* Cap. XXVI. e seg.

(49) *Diario Sacro delle Chiese di Lucca* ec. al giorno 14. Marzo.

(50) Questo diploma è nell'*Arch. Arciv.* tra i Privilegj sotto il N.° 93. Ne riporteremo quì i tratti principali.

In nomine S. & Individuæ Trinitatis. Otto gratia Dei Imperator Augustus &c.... Quapropter agnoscat universitas nostrorum fidelium &c.... qualiter nos pro Dei Omnipotentis amore, nostrarumque animarum remedio inclinati precibus Huberti Episcopi dilecto, fidelique nostro per hoc nostrum preceptum donamus, concedimus, atque largimur omnibus sacerdotibus, Levitis, universisque sacris ordinibus Luce Civitati commorantibus, seu etiam suburbanis ut deinceps in antea a nullis magnis, parvisque Personis ad secularia judicia pro qualicumque controversia examinentur, vel distringantur, nisi ab eorum Presule & ut illis in domibus eorum aliqua invasione audeat inferre, vel tributum, seu etiam superimpositum iisdem sacerdotibus &c..... a quaqua persona minime imponatur, vel requiratur; & ne aliquis audeat se intromittere sine legali judicio in universis supellectilibus eorum, sive in servis &c. Insu-

Digitized by Google

Lucca, e suburbano non possa esser citato e tratto al Foro Laico, ossia *ad secularia judicia*, per qualunque siasi controversia da qualsiasi grande o piccola persona, eccettuato il solo Vescovo di questa Città: 2.° che nessuno ardisca di mettere sulle case dei Chierici, o esigere dai medesimi qualunque sorta di tributo o imposta: 3.° che niuno sia ardito *se intromittere sine legali judicio* nelle di loro supellettili ed altri beni mobili, ed immobili: 4.° che l'Avvocato della Chiesa Lucchese e del Clero *non aliter nisi solus juret sine ulla contradictione*. Prosegue 4.° a dir l'Imperatore *insuper concedimus ob nostram Imperialem dictionem omnibus Sacerdotibus, Levitis, cunctisque Sacris Ordinibus, ut eorum Advocatus non aliter, nisi solus, juret, sine ulla contradictione, sicut in Sancta Romana Ecclesia agitur, & liceat illis secundum Ecclesiasticum gradum vel normam sancte Canonis vivere, & sub nostro Institu .... privilegio consistere*. Con le quali parole due cose sembra a me, che vengano quì espresse; la prima, che la Chiesa e Clero di Lucca avesse già la facoltà di eleggersi il proprio Avvocato; facoltà, che come avverte il Muratori (51) riguardavasi allora come un privilegio dipendente dal Sovrano; l'altra che il detto Avvocato nei casi emergenti godesse il privilegio di far testimonianza col solo suo giuramento; venendo così esentato, se mal non mi appongo, dalle antiche leggi le quali, secondochè osserva lo stesso Autore, richiedevano un numero maggiore di testimonj giuranti, detti *Sacramentarii*, o *Conjuratores*. (52) Ordina finalmente a tutti i Duchi, Marchesi, Conti ec. di non ingerirsi nelle case e beni del precitato Clero, *vel etiam eis servitia, aut injurias inferre sed sint* (i Chierici) *sub nostro Imperiali precepto tuti & quieti*; vietando a chiunque di violare o contrastare gli accordati favori sotto pena di cento lire *Auri optimi*, di cui una metà assegna al Fisco, l'altra al Clero stesso Lucchese.

per concedimus ob nostram Imperialem dictionem omnibus sacerdotibus &c.... ut eorum advocatus non aliter, nisi solus juret, sine ulla contradictione, sicut in Sancta Romana Ecclesia agitur, &c.... Et ita sane precipientes jubemus, ut nullus Dux; sive Marchio &c.... audeat se ultro ingerere in omnibus casis & rebus jam superius prenotatis, vel etiam eis servitia, aut injurias inferre &c.... Segue la pena *auri optimi libras centum* contro i violatori, da pagarsi per metà *Kamere nostre, & medietatem predictis sacerdotibus &c.... Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur manibus propriis roborantes annuli nostri impressione insigniri jussimus.*

Signum Domni Ottoni Serenissimi Imperatoris. colla sigla di Ottone I.

È perduto il sigillo, ma vi rimane il foro nella carta sopra cui stava, ed i segni della cera.

(51) *Dissert.* 63. T. V. col. 280.

(52) Quindi le frasi *jurare quarta manu, quinta manu* ec. cioè il purgarsi con giuramento di quattro, o cinque, o più persone, tutte favorevoli all'accusato. Vedasi *Muratori Diss.* 38. verso il principio.

Digitized by Google

42. Ho creduto di dovere esporre i punti principali di un tal Diploma, perchè è desso a mia notizia il primo tra gl' Imperiali, che riscontrisi nell' Archivio Arcivescovale. Essendo peraltro mancante e mutilata la parte inferiore del medesimo, ove solevasi a quell' epoca segnar la data del luogo e del tempo, non sappiamo a qual anno sicuramente debbasi riferire. Verrebbe fatto di riportarlo all' anno 962. oppure 964. poichè sappiamo di certo, che allora Ottone ritrovavasi in Lucca; (53) ma siccome il nostro Diploma porta nella sottoscrizione *Ambrosius Cancellarius ad vicem Huberti Episcopi, et Archicancellarii recognovi, et subscripsi;* e siccome la carica di Arcicancelliere solamente nel 965. venne conferita ad *Uberto* Vescovo di Parma, mentre negli anni antecedenti veniva esercitata da altri; (54) è evidente, che il medesimo devesi senza dubbio riportare o al 965, o agli anni susseguenti fino al 972, in cui cessò di vivere quel Monarca.

43. Morto che fu, rimase solo sul trono il di lui figlio *Ottone II.* sopranominato il *Rosso*, già precedentemente coronato Imperatore insieme col padre. Non erano allora negligenti tutti quelli, che godevano privilegj dal Sovrano, in procurarsene la opportuna conferma dai successori al trono; e quindi è che *Guido* Vescovo di Lucca verso il fine dell'anno 981. coll'intervento di *Pietro* Vescovo di Tiane impetrò, ed ottenne dal novello Augusto la rafferma, se dir non la vogliamo piuttosto una maggior estensione, dei già goduti privilegj. In fatti non solamente venne confermata l'immunità, e la protezione alla nostra Chiesa ed ai suoi castelli, ville, Monasteri, Pievi, Aldii, servi, e beni ec. proibendosi a qualunque persona rivestita di pubblica autorità e comando, che mai abbia ardire di intromettersi *judiciaria potestate* nei luoghi anzidetti *ad causas audiendas, vel fedra exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidei jussores tollendos, aut homines ipsius Ecclesie tam ingenuos, quam servos distringendos, aut ullas redibitiones .... illicitasve occasiones requirendas &c. exigere presumat;* ma volle altresì quel Sovrano, che coloro, i quali dimorassero nelle terre, e Castelli del Vescovato, fossero sottoposti al Tribunale del detto Vescovo *Guido*, e dei suoi successori, ai quali fosse lecito *ad vicem Regie Potestatis, eos distringere*, (55) ossia citarli, e giudicarli.

(53) Vedasi il *Muratori* nella Dissert. 62. Tom. V. col. 233 e Diss. 14. Tom. I. col. 829.

(54) Vedi Murat. Annali d' Italia. Anno 965.

(55) *Arch. Arc.* Privilegio di N. 6. Ancor questo Diploma è originale, ed essendo inedito ne riporterò in questa nota i tratti più interessanti.

Digitized by Google

44. Non è punto necessario, che io quì mi trattenga a spiegare la forza ed il significato di quelle parole *fedra*, oppur, *freda exigenda: mansiones vel paratas faciendas &c.* avendolo già fatto gli eruditissimi antiquarj *Du-Cange*, e *Muratori* per tacer degli altri. (56) Proseguo dunque

In nomine Sancte, & Individue Trinitatis. Octo Divina favente clementia Imperator Augustus &c.... Quapropter omnium fidelium S. Dei Ecclesiæ nostrorumque presentium ac futurorum comperiat industria Petrum Tianensem Episcopum nostram adiisse clementiam, & postulasse ut Widoni S. Lucensis Ecclesiæ confirmationis preceptum conscribi juberemus de omnibus rebus suæ Ecclesiæ. Cujus non spernendis precibus aures nostre celsitudinis accomodantes, ob amorem Dei, tranquillitatemque fratrum in predicta Lucensi Ecclesia famulantium, atque sub ipsius Diœceseos degentium libenter concedere placuit, & hoc nostre auctoritatis preceptum immunitatis, atque tuitionis gratiam erga eamdem Ecclesiam fieri degrevimus, nominative de custodibus, castellis, monasteriis, plebibus, cellulis, aldionibus, & aldinbus, servis, & ancillis, piscationibus aquis, aquarumque ductibus, pratis, vineis, campis, &c.... Precipientes quapropter jubemus ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Judex publicus, aut Gastaldus, vel quilibet ex judiciaria potestate in cellulas, aut Ecclesias, vel domos Clericorum, curtes, seu villas &c.... ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fide jussores tollendos, aut homines ipsius Ecclesiæ tam ingenuos quam servos distringendos, aut ullas redibitiones... illicitasve occasiones requirendas nostris vel futuris temporibus ingredi audeat, vel ea que supra memorata sunt penitus exigere presumat; sed liceat memorato Presuli, suisque successoribus sibi subjectis, vel omnibus ad se aspicientibus sub tuitionis, atque immunitatis nostre defenctione, remota totius judiciariæ potestatis inquietudine, possedere. Tonsos vero, quos sua paroechia... & omnes homines in sua terra residentes aut ad ejusdem terre Castella confugientes ad jam dicti Episcopi suorumque successorum veniant judicium, & nulla imperii nostri magna parvaque persona habeat potestate ad distringendum sed liceat ei ad vicem Regie potestatis eos distringere &c....

Prescrive inoltre, che chiunque possedesse beni del Vescovato ingiustamente gli restituisca, facendo altri opportuni provvedimenti per il libero esercizio del dominio e dei diritti del Vescovato, ed imponendo la pena *auri optimi libras mille* ai contraventori, da pagarsi metà al Fisco Imperiale, e metà alla Chiesa di Lucca *ejusque Vicario*. Termina colla solita formula *Quod ut verius credatur &c.* e colla sigla usata da quel Monarca, posta in mezzo alle parole = *Signum Domni Ottoni Serenissimi Imperatoris, & invictissimi Augusti Johannes Cancellarius ad vicem Domni Petri Episcopi & Archicancellarii recognovit.* Si osserva nella pergamena la traccia ed il segno del perduto sigillo di cera, e finalmente leggesi la seguente data, che io lascio di buona voglia alla considerazione dei cronologi e degli storici.

Data pridie Kald. Januarii Anno Dominice Incarnationis DCCCCLXXXI. *Indictione nona Regni Domni & Piissimi Ottonis* XX. *Imperii quoque* XIII. *Actum Ravenne Feliciter.*

(56) L' immunità o esenzione dal *fodro* riducevasi in sostanza al privilegio di non essere obbligati a somministrare *annonam militarem*, cioè il vitto per li soldati del Sovrano, ed anche il foraggio e biada per li cavalli. In somma era l'obbligo *di alimentare i soldati, e sin lo stesso Imperatore, e tutta la sua Corte in passando pel Paese.* (*Murat. Dissert.* 19. e 26.) Quest' onere pubblico era detto volgarmente *fodrum*, *foderum*, *fodrium*, (*Du-Cange*) e quì lo sentiamo chiamare *fedra*, cosa osservabile in molti altri incontri. L'alloggio poi che doveasi dare al Principe, e suoi Messi ed Uffiziali chiamavasi *Parata*, o *mansionaticum*, *mansionem*, ed anche *metatum*. Onde chi cercava privilegio procurava di levarsi da dosso un incomodo cotanto dispendioso e pesante. Lascio la spiegazione delle altre parole, che sono di più facile intelligenza, rimettendo il curioso Lettore ai citati *Du-Cange*, e *Muratori*.

Digitized by Google

il mio cammino, e lasciati a parte questi privilegj di minor conto, vengo agli altri, che il precitato Muratori chiama *Regalie maggiori*, *e supreme*. Consistono queste, come esso avverte, nel *prescriver leggi temporali*, *e comandare ai Popoli nel temporale coll' imporre pene*, *Giudici*, *e tributi*, *aver soldati*, *far guerra a suo arbitrio*; *in una parola nell' esser Signore temporale di Città*, *Castella*, *e Paesi*, *comandando ivi con potestà secolare Principesca*.

45. Non vi ha dubbio, che una simile autorità temporale competesse un giorno ai nostri Pastori, se non sopra una qualche Città, sopra Castelli però e Ville non poche, situate in parte nell'agro Lucchese, e parte in Toscana, e nella Provincia di Garfagnana. In prova della mia asserzione potrei io quì addurre, se il volessi, un numero assai grande di Imperiali Diplomi, e di altri utili Documenti; ma poichè quei Diplomj spettano ad epoche diverse, e di poco diversificano l'uno dall' altro, e solamente vedesi nei più recenti qualche aggiunta o ampliazione di privilegio, che manca nei più antichi; avendo in vista la conveniente brevità, ho fissato di divolgare nei Documenti quelli tra i primi che reputo più utili e necessarj, dando a questo luogo un semplice riscontro dei secondi.

46. Incomincio dunque dall'accennare un amplissimo Diploma conceduto da *Federigo I.* detto il *Barbarossa*, nell' anno 1164. a colui, che sedeva allora sulla Cattedra Lucchese, voglio dire a *Pievano di Pescia*. Gran sospetti mi son nati talora in mente, che costui cacciar via si dovesse dalla serie dei legittimi Vescovi di questa Città, e risguardare piuttosto qual intruso *Pseudoepiscopo*, e partitante malvagio dell'Antipapa *Vittore III.* L'essere il detto Diploma conceduto nell'anno indicato, e dal prenominato Imperatore sempre più rinforza a mio giudizio quei sospetti dubbiosi, e quel sinistro concetto. (57) Che però estimar potrebbe taluno, non doversi far gran caso di un favore probabilmente accordato ad un intruso

(57) Il diploma sta nell'*Archiv. Arciv.* tra i Privilegi sotto il N. 60. Porta esso la seguente data. *Actum quoque est anno Dominice Incarnationis M. C. LXIIII. Indictione XII. Regnante Domno nostro Frederico Imperatore Serenissimo. Anno regni ejus XII. Imperii vero VIII. Datum in Parmensi Palatio X. Kal. Aprilis*. Dopo la sigla e la sottoscrizione dell' Imperatore si legge *Ego Cristianus Cancellarius vice Domini Rajnoldi Coloniensis Archiepiscopi, et Ytalie Archicancellarii recognovi*. Ecco quel *Rinaldo* eletto Arcivescovo di Colonia, *principale arnese*, *ma arnese pessimo* (come giustamente lo chiama il Muratori ne' suoi annali) della Corte di Pederigo, morto poi di pestilenza nel 1167. all' assedio di Roma.

Digitized by Google

nella Chiesa Lucchese da chi nel tempo stesso perseguitava la Chiesa universale di Dio, coll'esser causa, e promotore di uno scisma perverso.

47. Non voglio io, nè debbo già oppormi alla giusta severità di questi sentimenti. Peraltro non dipendendo la natural forza del nostro privilegio dalla condotta morale di chi lo concedeva, ma dall'autorità di cui era esso investito, gioverà l'osservar di passaggio, che nel medesimo apparisce espressamente la temporal giurisdizione, e il mero e misto Impero, che unitamente ad altre *Regalie* vengono accordati, o confermati al detto *Pievano* in qualità di Vescovo di Lucca, ed ai suoi successori sopra un numero ben grande di Terre, di Ville, e di Castelli, i quali sono esattamente descritti e nominati nel Privilegio. (58) Ho detto *accordati o confermati*, poichè protestando l'Imperator *Federigo* di concedere quei diritti, e quelle facoltà a *Pievano da Pescia*, chiamato da lui *Karissime fidelis*, sull'esempio dei precedenti Augusti: *Piissimorum antecessorum nostrorum exempla secuti*; par, che ne segua di conseguenza, non essere stata quella la prima volta in che i Vescovi di Lucca acquistassero la temporal giurisdizione di cui si tratta. (59)

48. Comunque sia, il figlio e successore di Federigo, *Arrigo VI.* mentre trovavasi in Pisa incamminato alla volta di Calabria e di Sicilia, nel dì 20. di Luglio del 1194. spedì un altro Privilegio a favore del Vescovato, retto allora da *Guido* o *Guidone*, confermando intieramente col medesimo quanto era stato dai precedenti Augusti accordato. Non mi trat-

(58) Tra gli altri Paesi ricordati evvi *Plebem quoque de Villa Bassilica, et totam eamdem terram cum Fodro, et Villas ad eam pertinentes, eodem modo ad justitiam faciendam*. Dunque anche *Villa Bassilica* colle sue pertinenze era stata donata, o per meglio dire, confermata al Vescovato da *Federigo I.* Se poi esso la ritolse, come crede fondatamente il nostro Accademico *P. Cianelli* (T. III. di queste Memorie pag. 136. nota (161)) non si può dir altro, se non che mutavasi come le banderuole, ora donando, ora togliendo il dono; nel che però relativamente al Paese di *Villa* fu imitato anche dal successore *Arrigo VI.* come vedremo tra poco. Del resto nel 1180. *Villa Basilica* colle sue pertinenze era sempre suddita del Vescovo, come risulta dal giuramento di fedeltà prestato in tal anno dal Cappellano di *Colognora*. *Arch. Arc.* † H. 60.

(59) Il non trovarsi nell'*Archivio Arcivescovale* un Privilegio originale, o in copia più antico del *Fredericiano* (eccettuati quelli degli *Ottoni* riportati di sopra) come neppure gli originali dei posteriori Augusti, non deve far maraviglia. Si sa, che nel 1316. quel buon mobile di *Uguccione della Faggiuola in sua Baylia, et potestate* aveva, *et habet Privilegia Lucani Episcopatus, quibus Sacristia Lucani Episcopatus, ac Episcopatus spoliati, ac depredati fuerunt tempore generalis depredationis Civitatis Lucane, quando ipse Uguccio Potestas cum Pisanis potentialiter* (perchè cioè Castruccio co' suoi Ghibellini gli aprì le porte) *Civitatem ipsam intravit*. (*Arch. Arciv.* Codice in pergamena segnato † pag. 82.) Dio sa poi se quella dilicata coscienza facesse intiera la restituzione!!...

Digitized by Google

tengo ad esporne il contenuto, poichè nella massima parte combina coi posteriori, sopra i quali ho già detto di volermi piuttosto fermare. (60)

49. Appena fu salito al Trono Imperiale, già vacante da qualche anno, *Ottone IV.* non mancò *Roberto* Vescovo di Lucca di procurarsi un nuovo Diploma a sostegno dei soliti diritti e giurisdizioni, secondo il consueto stile di quei tempi; lo chè ottenne largamente nell'anno 1209. Anche *Federigo II.* seguitò le traccie e l'esempio dei passati Re di Allemagna relativamente all'oggetto di cui parliamo, siccome risulta da un altra pergamena. (61) E finalmente l'Imperator *Carlo IV.* nome di grata memoria per questa Patria, superò tutti gli altri fin quì accennati; poichè non già con un Diploma solo, ma con varj e diversi, accrebbe a larga mano, rinnovò, e convalidò tutte quelle prerogative, e giurisdizioni, che già da gran tempo godeva il Vescovato Lucchese.

50. Incominciò il precitato Augusto dal rinnovare, e ratificare uno special Privilegio, già conceduto da *Ottone IV.* nel 1209. agli uomini di *Moriano*, e di quei contorni, cioè *di Mammoli*, di *Mastiano*, di *S. Concordio*, e di *Aquilea:* luoghi tutti, che da gran tempo riconoscevano per immediato lor Principe il Vescovo di Lucca. La sostanza del Privilegio *Ottoniano*, riportato estesamente nel confermativo di *Carlo IV.* riducevasi ai seguenti punti. *Castrum Morianum*, dice l'Imperatore Ottone IV., *cum omnibus actinentiis suis, & districtum, & Cappellam de Mamole, & Cappellam de Maschiana, & Cappellam S. Concordii, & Cappellam de Aquilea cum omnibus personis in eis tunc habitantibus, & per eam habitaturis tam Clericis, quam Laycis, & cum omnibus eorum bonis mobilibus, & immobilibus &c. sub protectione Defensionis* NOSTRE SUSCIPI-

(60) *Arc. Arc.* Privilegio di N. 7. Riporto a questo luogo la sola data, la quale, dopo la sottoscrizione *Signum Domni Henrici Sexti Romanorum Imperatoris invictissimi*, si legge in questa guisa = *Acta sunt hec anno ab Incarnatione Domini M.C.XC.IIII. Indict. XII. Regnante Domno Henrigo sexto Romanorum Imperatore gloriosissimo anno Regni ejus XXIII. Imperii vero IIII.*

Hujus rei testes sunt Wilielmus Archiepiscopus Ravennas. Henricus Wormatiensis Episcopus, Ludewicus Dux Baverie, Comes Siffridus etc... Datum per manum Alberti Imperialis Aule Protonotarii apud Pisas XIII. Kal. Augusti. Anche in questo Diploma si legge come in quello di *Federigo I. Plebem quoque de Villa Basilica et totam eandem terram etc.* E però ho detto alla nota (58) che *Arrigo* imitò il Padre nella volubilità, avendo due soli anni dopo, cioè nel 1196. investito di quel Territorio un tal *Grandonio*, senza volersi ricordare, che già avealo confermato al Vescovato di Lucca. Vedi il T. III. di queste Memorie pag. 134. e 136. nota (162) *Villa Basilica* fu poi restituita dal Potestà di Lucca al detto Vescovato nel 1204. *loc. cit.*

(61) *Arch. Arcivesc.* Privilegio di N. 45.

Digitized by Google

MUS. Dopo il *Mundiburdio* o protezione imperiale accordata a quelle popolazioni, si aggiunge il divieto a qualsivoglia persona di esigere dalle medesime qualunque tassa, o contribuzione fodro ec. *Et ne aliqua Persona, vel aliquid Comune, sive Potestas, & nominatim ne Lucana Civitas* (62) *aliquam datum, vel exactionem, seu Fodrum requirat ab eis vel accipiat auctoritate nostra prohibemus &c. . . . salva in omnibus, & per omnia Imperiali nostra Justitia, & JURE LUCANI EPISCOPI*. Vuole, che quando sarà esso in Italia gli uomini di *Moriano* paghino a lui, oppure al suo Nunzio 15. lire lucchesi, e termina col vietare che nessuno, *nec ipsa Lucana Civitas*, ardisca di esigere *angarias, & perangarias*, o altri pubblici servizj dagli abitanti sopraddetti. Carlo adunque approvò intieramente queste antiche esenzioni, con suo decreto segnato in Pisa nel giorno terzo di Febbrajo del 1355. (63) ad istanza degli uomini di Moriano e degli altri mentovati Paesi.

51. Ma non fu questo se non un preambulo ad altri favori, ed un argomento delle benefiche disposizioni, che quel Sovrano nutriva in cuore verso l'Episcopio di questa Città. In fatti passati pochi giorni, vale a dire a' 15. dello stesso mese, *Berengario*, che allora governava questa Diocesi, fece anch'esso le sue parti, affinchè venissero confermati i soliti privilegi della sua Chiesa, e particolarmente quello che nell'anno 1209. aveva accordato al Vescovo *Roberto* l'Imperatore *Arrigo IV*; ed alla ragionevol supplica corrispose il bramato rescritto.

52. Eccomi a dare un estratto del Diploma *Carolino*, da me pubblicato nell'Appendice di questo Tomo; (64) lo che servirà ancora a formarsi press'a poco un idea de' precedenti ricordati fin quì. Gioverà osservare avanti ad ogni altra cosa, che in esso vedesi la prima volta contradistinto il Vescovo Lucchese col titolo di *Principe* del Sacro Romano Impero: *Venerabilis Berengarii PRINCIPIS, & devoti nostri dilecti supplex petitio &c.*

(62) Nel 1345. quando cioè fu presentata la supplica dagli uomini di *Moriano*, era dominata questa Città dagli Anziani e Confaloniero di Pisa, i quali si protestavano di essere i nostri *Capitani*, e *Difensori*. Ma non è già necessario di credere ciecamente a tali proteste. Vecchio artifizio è quello di mutare il nome alle cose.

(63) *Arch. Arciv.* Privilegio di N. 36. Copia autentica legalizzata dal Notaro Federigo di Pietro Scortica.

(64) Documento di N. XXX. È corso un errore per inavvertenza nel titolo del medesimo; e però si legga *conceduto a Berengario Vescovo* ec. in vece di *Guglielmo Vescovo*.

Digitized by Google

53. Riportasi quindi *per extensum* il Privilegio di Arrigo IV. confermato poi da Carlo, ove si legge la lunga serie delle pertinenze e possessioni del Vescovato, e le terre e i Castelli sopra i quali esercitavano i nostri Pastori la temporal giurisdizione con vero principesco dominio e comando. Primieramente ricordasi secondo il consueto stile diplomatico l'Episcopio e Chiesa di S. Martino, le Abbazie, gli Ospedali, le Pievi, le Chiese, e le Parrocchie con tutto il Clero; ed insieme la Corte del Vescovato con tutti gli addetti, e servi di ambi i sessi, la Corte suburbana di *Sorbano*, il *Prato* di *S. Colombano*, la Chiesa di *S. Pietro Somaldi*, *Lunata*, e *Carignano* colle respettive pertinenze. Quindi la Corte di *Marlia* colla Chiesa di *S. Terenzio*, ed i terreni circonvicini colle pesche e caccie *cum placito*, *& districtu . . . ad justitiam faciendam, & legem*. Oltre a questo evvi il Monte di *Moriano* con due Castelli, colla solita espressione *ad justitiam*, *& legem faciendam*, e da esser governati dal Vescovo, o suo nunzio, nella guisa stessa che far potrebbe lo stesso Imperatore, o suo Nunzio, vale a dire con pienezza di Potestà, e ciò per il tratto di territorio che stendesi dal luogo chiamato *Saxus* (forse *sextus*) fino a *Monte Bonelli*, e dal *Fiume Serchio* fino a *Montecatino*. Nè si lasciano indietro *Cerbajola*, ossia *Vallebuja (que ex agresti ad fecunditatem redacta est)*. Il Castello e Corte di *Aquilea*, quello di *Fondagno*, la Rocca di *Diecimo* e sua corte *cum passagio*, cioè col diritto di pedaggio nel luogo stesso, come pure in *Moriano*.

54. Proseguendo l'indicazione locale nella già presa direzione si passa in Garfagnana, e colà si accennano la metà del Castello e Corte di *Valico di sopra*, *que compera tibi (Roberto* Vescovo *) obvenit:* la Rocca o fortezza di *Sala* con il suo Borgo, e Cappella: la Pieve di *Castello*, e la Villa di *Livignana*, con tutte le respettive terre, prati, molini, acque correnti ec. *similiter ad justitiam faciendam*. Ripiegando poi il corso, vengono indicate la Corte del Castello di *Barlegia*, la Corte di *Pescia*, il Castello di *Pietrabola* (forse *Pietrabuona*) *& eorum usibus similiter ad justitiam faciendam*. In appresso *Villa Basilica* con tutta la terra adjacente *cum fodro*, ed altre ville *eodem modo ad justitiam faciendam*.

55. I luoghi che rimangono a dirsi erano posti, come lo sono tuttavia nella Valdinievole e nel Valdarno, incorporati poi allo Stato Toscano. Sono questi i Castelli di *Montecatini*, di *Monsumanno*, e di *Gzoffolesco*. La metà del Castello di *Fucecchio:* tre parti di *Saramatana*, comprate dai Vescovi antecessori: la metà di *Cappiano*, con altre terre poste nel *Valdarno*, e tutte le di loro pertinenze, *Placito videlicet*, *tributo*, *redditu*, *&*

Digitized by Google

districtu. Il Castello e distretto di *Cappiano*. Inoltre il Castello di *S. Maria in Monte* (65) con il territorio all'intorno, che stendesi dal luogo *Catiana* fino alla bocca di *Vintiana*, ed in *Cervaria*, i paesi *Tonele* e *Staffile* fino al Borgo di *Galleno* ec. La terza parte del Castello di *Montecalvoli*, unitamente alla Corte di *Vinciano*. Il Castello di *Planettore*, quelli di *S. Gervasio*, di *Pratilione*, di *Montopori*, *Colleoli*, ed *Usigliano*. Si aggiunge la metà del Castello di *Palaria*, ed i Castelli di *Tempiano*, *Tojano*, *Collecarelli*, parte di *Forcole*, la Corte di *Capannoli* di Valdarno, con *Fegataja*, e *Monteculaccio*. Seguono ancora le Corti ed i Castelli di *Ceoli*, di *Solaria*, di *Folliano*, con parte di *Alliga*; e poi *Miliano*, *Gonfo*, *Lavajano*, *Aqui*, *Montecastello*, *Perignano*, *Tanelle*, *Collecarelli*, *Spessetulo*, e la Corte di *Quinto*, *que est in Comitatu Florentino*, con le adjacenti Ville; e nel Comitato Sanese quella di *Meognano*. E siccome era stata dimenticata innanzi la Rocca di *Verrucchia*, o *Verrucola*, *que sita est in Alpibus*, cioè in Garfagnana, ricordasi quì insiem colle altre accennate. Segue poi la genera disposizione, per cui il Vescovato e tutte le persone soggette in qualche modo allo stesso vengon sottratte, e liberate *ab omni usu* dei Consoli Lucchesi, o di qualsiasi altra Potestà, rimettendosi in mano del Vescovo per i tempi il pieno potere *ad distringendum* (66) *& justitiam faciendam*, rapporto alle medesime: ed aggiunta l'assoluta autorità, conceduta ai predetti Vescovi di poter, senza nessun ostacolo per parte del Governo della Città, edificar nuove *Rocche*, *fortezze*, e *Castelli* in qualunque luogo del loro Feudal Territorio, ed allogarle a chi essi vorranno; si conchiude colle formule consuete indicanti l'Imperial *Mundiburdio*, o difesa sopra i ricordati luoghi e persone; il perpetuo dominio e signorìa, di cui sono investiti i Vescovi stessi; e l'espresso divieto a chiunque di perturbare, o impedire l'esercizio degli accordati diritti.

56. Tale è la somma dell'*Ottoniano* Diploma; ed è questa la natura del dominio e giurisdizione, che l'Augusto *Carlo IV.* conferma e rinnova a favore del Vescovo *Berengario*, PRINCIPE NOSTRO, e de' suoi successori; convalidando ancora con ispecial decreto l'antica consuetudine

(65) Ancor quì si ripete che sù questi luoghi esercitar doveva il nostro Vescovo la medesima autorità, che avrebbe esercitato lo stesso Imperatore, o il suo Inviato.

(66) *Distringere* significa = *cum severitate punire, coercere, animadvertere*. Alle volte ancora = *compellere ad aliquid faciendum per multam, poenam, vel capto pignore* oppure = *Judicio, ac sententia litem dirimere, mulcta in male litigantes irrogata*. Vedasi il Du-Cange nel suo *Glossario*.

Digitized by Google

di esigere il pedaggio per terra e per acqua nei Castelli di *Montopori*, e di *S. Maria in Monte*.

57. Se dir si debba, che la sfera delle concedute facoltà giungesse, o nò, ad uguagliare le *Regalie* dagli eruditi appellate *maggiori*, lo vede per se stesso il saggio lettore; e tanto più ciò si renderà palese qualora ponderar si voglia la forza di quelle ripetute espressioni: *ad legem, & justitiam faciendam, gubernandamque per Te, & per tuum Nuptium, ITA SICUT NOS, vel noster Nuptius agere debuissemus*. Non vedo pertanto, che sia quì necessario l'apparato di sottili interpetrazioni, dedotte dai principj del pubblico diritto, e dallo stato politico di que' tempi, onde conoscere appieno l'estensione dei riferiti Privilegj. (67) Più idoneo e spedito mezzo sarà certamente il ricordar di passaggio il fatto stesso e la pratica, continuata tranquillamente per il corso di alcuni secoli.

58. La condotta, che terrebbe un Principe qualunque, non di solo nome, relativamente ai proprj sudditi e vassalli, la tennero senza dubbio molti dei nostri Vescovi in qualità appunto di Principi e di Conti Imperiali. Elezione, o conferma dei Potestà, dei Visconti, e dei Vicarj, nelle Terre e Castella di lor pertinenza: sanzione ed approvazione intiera o con certe eccezioni, delli Statuti, Regolamenti, e Leggi dei diversi Comuni: patti pubblici e convenzioni col governo di questa, e di altre Città: costruzione di Fortezze e Rocche, o permesso ad altri di erigerle e guardarle in lor nome: ordinar soldati alla custodia e difesa dei varj Castelli, ed inviarli talvolta o condurli a qualche militare impresa: esigere e ricevere spesse volte il giuramento di fedeltà e vassallaggio dagli abitanti dei luoghi di lor dominio: assolvere i rei dalle meritate condanne, o confermar le pene inflitte dai Giudici subalterni: (68) tutto que-

(67) Nato disparere nel 1288. tra il Potestà di Lucca, ed il Vescovo rapporto alla inquisizione e castigo di non so qual delitto commesso da un servo del Vescovato, e che il primo pretendeva che spettasse alla sua giurisdizione; e rimessa di comun accordo delle parti la decisione di tal differenza a *Dino di Muzello*, e ad *Alberto* del quond. *Oddofredo* celebri Dottori di Legge in Bologna, giudicarono questi in favore del Vescovato in vista dei Diplomi Imperiali da essi esaminati. Lascio molte ragioni, addotte nel loro consulto da quei Professori, ed a modo di esempio ne accennerò una del secondo. *Si ergo*, si dice, *concessit* (l'Imperatore Ottone IV.) *quod posset* (il Vescovo) *legem & justitiam facere in Curte propria: ergo jurisdictionem plenissimam concessisse videtur. Quia cum Imperator concedit potestatem legis condendæ Prefecto Pretorio in sua Prefectura, & plenissimam jurisdictionem ei concedit &c.* Archivio Arcives. Codice in pergamena segnato † pag. 10. 11.

(68) Rapporto alla giurisdizion criminale accennerò una Bolla, diretta da *Innocenzo XI.* nel 1683. al nostro Vescovo Cardinale *Giulio Spinola*. Avendo questi significato al Pontefice, che gli competeva *jurisdictio temporalis*, sopra i propri sudditi e Vassalli *ratione diversorum*

Digitized by Google

sto, io dico, ci attestano non pochi documenti dell'Archivio Arcivescovale, che io passo al presente sotto silenzio per non divagar col discorso in poco utili digressioni. Altrove, presentandosi l'occasione, potranno addursi le prove di quanto a me bastò di accennar solamente.

59. Alle prerogative di cui abbiam parlato fin ora, altre vennero aggiunte da Cesare nello stesso anno 1355. In fatti con suo nuovo Diploma (69) conferì Egli al Vescovo *Berengario*, ed ai suoi successori, la facoltà di crear, *tamquam Comes Sacri Lateranensis Palatii*, (70) pubblici Notari, e *Tabellioni*, gli atti dei quali aver dovessero piena autorità ed effetto in tutta l'estensione dell'Impero Romano: accordò parimenti la potestà di legittimare gli spurj, e tutti quelli, che nati fossero di nozze ree e condannate, riabilitandoli all'uso dei civili perduti diritti; e ciò *eadem auctoritate Regali*, e *dictis nominibus:* e volle finalmente, che potessero i medesimi dichiarare e creare *abili Militi*, cioè, *Cavalieri*, (71) *& ad militare decus honorabiliter promovere per univer-*

locorum feudalium, spettanti alla mensa Vescovile di Lucca, e che in forza di tal giurisdizione era necessario talvolta, che esso, ed alcuni suoi ministri ecclesiastici si mescolassero *in causis criminalibus*, il Papa sospendendo in questa parte l'effetto delle Leggi Canoniche accorda all'uno, ed agli altri per 5. anni futuri la facoltà di potere *libere, & licite*, e senza incorrere alcuna pena o censura ecclesiastica *in negotiis & causis criminalibus quibuscumque, quoties opus fuerit, vos immiscere, ac in eis consilium, mandata, & jussiones &c. . . . dare, & debitæ executioni demandare, seu demandari facere, etiamsi sanguinis effusio, membrorum mutilatio, seu etiam mors exinde sequatur;* ordinando solamente che si astengano *a sententia in causa sanguinis per vos ipsos ferendas &c. . . .* Arch. Arciv. *Privilegio* di N. 115.

(69) Arch. Arcivesc. Privilegio di N. 68. È questo una Pergamena scritta nel 1441. e contiene la legittimazione di un fanciullo spurio, fatta dal Vescovo *Baldassare de' Manni*, che s'intitola *Comes Sacri Lateranensis Palatii per speciale indultum a Regia Majestate procedens cum Bulla cerea &c.* In essa è inserito estesamente il Diploma di Carlo da me pubblicato nei Documenti sotto il N. XXXI. L'originale che allora esisteva non mi è riuscito di ritrovarlo. Avvene però un altra copia autentica in detto Archivio, ed è tra i Privilegi sotto il N. 100.

(70) Il titolo e la carica di *Conte del Sacro Palazzo Lateranense* conferivasi propriamente dai Papi come Sovrani temporali di Roma. (Fumagalli *Istit. Diplomat.* T. I. pag. 357.) Si maraviglia però a ragione il Muratori nella Dissertaz. VII. che Lodovico il Bavaro dichiarasse Castruccio *Comes Palatii Lateranensis*, e che facesser lo stesso altri Augusti. *Niun diritto*, dice egli, *restava più ai Cesari in que' tempi sopra Roma, onde potessero far valere sì fatti titoli*. Ma l'Abbate *Cenni* nelle sue note a quella Dissertazione si maraviglia più di Lui, che supponga essersi praticata una tal cosa dagli Augusti, che regnarono prima di Lodovico il Bavaro. Checchè ne sia, qui vediamo usato quel titolo. Forse, come suole avvenire, introdotto una volta in Corte questo frasario diplomatico si ritenne dai Cancellieri dei Re Germanici seguenti.

(71) Molte furono un giorno le classi di questi *Militi* come può vedersi presso il *Du-Cange*, alla voce *Miles*. Il titolo di *Milite* fece strada all'altro di *Cavaliere*, ai quali si unì talvolta quello di *Nobile*. Ma tali Nobili prima del secolo XV. erano ben diversi da quelli che oggi formano la classe dei nobili Cittadini. Vedi *Fumagalli* loc. cit. pag. 358.

Digitized by Google

sum Romanum Imperium, & ubique locorum qualsivoglia Persona tanto nobile che plebea, come più fosse a loro piaciuto.

60. Di un altro autorevole incarico affidato ai Vescovi nostri vuolsi quì far menzione a compimento della materia, che abbiam tra mano. Era stata appena sottratta questa Patria al governo Pisano dal prelodato Augusto Carlo IV. nell' anno 1369. e rimessa nell' antica libertà, quando gli Anziani Lucchesi a maggior decoro e utilità della Città e dello Stato, ed a far con prospero successo rifiorir tra di noi la letteratura e le scienze progettarono di erigere in Lucca un pubblico Studio generale, o come suol dirsi una pubblica Università, la qual godesse di tutte quelle franchigie ed esenzioni, e venisse contradistinta da tutti quei Privilegj, di cui goder potessero allora le altre più celebri e famose. Per tale oggetto avevano i medesimi notificato a Carlo questa loro idea, ed avanzate le loro istanze, affinchè nella sovrana di lui sanzione ritrovasse il meditato progetto il bramato sostegno e compimento. Cesare adunque, annuendo alla savia dimanda, decreta con suo Editto la erezione di un pubblico Studio in Lucca, *ut ad Sacri Imperii splendorem, caeterarum fiat Urbium speculum, & lucerna*, nel quale erudir si possa in perpetuo la studiosa gioventù *in Jure Canonico, & Civili, Notaria, Loica, & Philosophia, Medicina, Astrologia, & in omnibus artibus liberalibus, ac aliis quibuscumque scientiis, & facultatibus approbatis;* accordando ai Professori, ed alli studenti non poche esenzioni, e privilegj. Ciò che appartiene al mio presente argomento si è, che al Vescovo di Lucca *qui pro tempore fuerit*, o in sua vece al di lui Vicario, vedesi conferita la facoltà e il diritto di presentare al Collegio dei Dottori, e di esaminare i candidati, e ritrovatili abili, promuoverli ai diversi gradi del Magistero, *& honorem Cathedrae, ac alia Doctoratus insignia ipsis solemniter concedere, & elargiri, & privilegia ex eis conficere, atque dare &c.* (72)

61. Non mancarono il Gonfaloniere e gli Anziani nostri di richiedere al Pontefice *Urbano* VI. le opportune conferme, e i soliti privilegj, affinchè anche per parte della Potestà Ecclesiastica nulla potesse desiderarsi nella sistemazione di quel pubblico Studio. Il Pontefice convalidò

(72) *Arch. di Stato* Armario XI. Lib. 14. pag. 26. Questo diploma del Pubblico Studio è stato divolgato dal P. *Mansi* nell'edizione Lucchese delle *Miscellanee del Baluzio* T. IV. pag. 184. Vi è però uno sbaglio nella nota cronologica dovendo dire *Regnorum nostrorum anno* XXIII. e non XXIIII. In tempo di Sede vacante, o essendo impedito il Vescovo, vien sostituito il Capitolo di S. Martino nelle di lui attribuzioni.

Digitized by Google

con sua Bolla spedita in Lucca nel Settembre del 1388. quanto era già stato disposto dall'Imperatore, riponendo anch'esso in mano al Vescovo la facoltà di esaminare i Candidati, e di promuoverli nelle debite forme ai gradi del Magistero, e del Dottorato. (73)

62. Io non starò quì a ricercare, come mai, e perchè dopo tante premure non si passasse poi dagli Avi nostri alla totale e completa esecuzione di un progetto, cui altro non mancava alla fine che il metterlo in pratica. Altri di me più erudito (74) saprà darci ragione di una condotta, che sembra poco coerente coi suoi principj. Certo è però, che i nostri Vescovi sempre si prevalsero di questo Cesareo, ed Apostolico Privilegio, come risulta da un numero ben grande di promozioni fatte per essi in diversi tempi ai gradi del Dottorato e del Magistero nelle Scienze Teologiche, Mediche, e Legali, registrate nella Cancelleria del nostro Arcivescovato.

63. Non dee frattanto recar maraviglia se i Vescovi Lucchesi arricchiti delle accennate prerogative, e collocati nel rango dei Principi, attesa la partecipazione de' Sovrani diritti nel modo anzidetto, in alta estimazione furon poi tenuti dai nostri Maggiori, prescindendo ancora dalla spirituale autorità dei medesimi. Pensa il celebre Muratori, che da questa secolaresca potestà di cui erano investiti alcuni Prelati nei trascorsi tempi *nascesse poscia il rito, che i Vescovi novelli d'Italia in molti luoghi coll'incontro di tutto il Clero, e del Popolo, sotto il Baldacchino, a cavallo entrassero nella Città, andando con quella processione alla Cattedrale*. (75) Non s'ignora ciò che anticamente praticavasi in tal proposito nelle Città di Pistoja, e di Firenze; (76) e anzi rapporto a quest' ultima ha recentemente fatto noto all'Italia il Chiarissimo Canonico *Moreni* (77) con quale e quanta solennità fossero accolti un giorno dai religiosi Fiorentini i nuovi loro Pastori. Ma nulla per verità restava a desiderarsi in Lucca su tale articolo all'avverarsi delle circostanze medesime. Il solo ingresso in fatti, che all'incominciar del secolo XVII. fece in questa Città il novello Vescovo *Alessandro Guidiccioni* il Giuniore, supplir po-

(73) La Bolla originale sta nello stesso *Archiv. di Stato* Armario VI. Lib. 10. N.° 166. È stata essa pure stampata nella sopra citata opera pag. 185.

(74) L'Accademico Signor *Cesare Lucchesini*, a cui spetta il far la Storia della Letteratura Lucchese.

(75) *Dissertaz.* 71. T. VI. col. 73.

(76) Vedasi la *Dissertaz.* 63. dello stesso Autore T. V. col. 304. 308.

(77) *De ingressu Antonii Altovitae Archiepiscopi Florentini Historica narratio* ec. stampata in Firenze nel 1815.

Digitized by Google

trebbe sicuramente a qualunque altro esempio, che registrato si vegga nei fasti Lucchesi dei secoli anteriori. Preceduto in tale ingresso dal Clero tutto Regolare e Secolare, che con bella ordinanza dava principio alla solenne processione, e quindi da numerose schiere a cavallo di Uffiziali, di Dottori, di Gentiluomini, di Nobile gioventù, e da altre classi di ragguardevoli persone, s' introduceva egli nella Città rivestito degli abiti Pontificali, e accompagnato dal Gonfaloniero, sedendo l' uno e l' altro sopra adorni destrieri, e ricoperti da bianco Baldacchino. Facevano ad essi nobil corona gli Anziani, e le altre Magistrature, la Rota civile e criminale, essi pure a cavallo, preceduti e seguiti dalla Corte tutta della Repubblica. Magnifico era il treno, ricca la pompa delle nobili vestimenta, splendide per oro e per argento, e vagamente bella per l' ordinata varietà delle diverse foggie di abbigliamento. Altre schiere di alabardieri, e di cavalleria accrescevano il decoro della sacra cerimonia, mentre il rimbombo delle artiglierie, il suono delle campane, e dei militari strumenti, il vario ornamento e l' apparato delle pubbliche vie e delle piazze, per le quali, in mezzo a folto Popolo spettatore lietissimo, inoltravasi con dicevole gravità l' insolito corteggio, bastantemente annunziavano la solennità del giorno festivo. In questa guisa erano accolti un giorno i nostri sacri Pastori alla Porta della Città, ed accompagnati poi alla Cattedrale; formando il loro ingresso oggetto di lieta ammirazione ai cittadini non meno, che ai moltissimi forastieri quà venuti dall' estere contrade. Ma io senz' accorgermene mi raggirava forse colla digression mia troppo lungi dal principal argomento che tratto, e però ritorno sull' abbandonato sentiero.

64. Quantunque per il corso di sei in sette Secoli godessero i nostri Vescovi di quella temporal giurisdizione, la quale nei menzionati Imperiali Diplomi riconosceva la sua origine e la conferma, ciò non ostante accadde talvolta, che la medesima incontrasse nell' uso pratico, e nel suo libero esercizio un qualche ostacolo dal Governo di questa, o di altre Città. Ciò a vero dire niente può sembrare strano a coloro, che ben conoscono la storia d' Italia dei Secoli segnatamente dodicesimo, tredicesimo, e quartodecimo, e con quant' ardore e cupidigia le Città libere Italiane, allorchè eran lungi da queste contrade gl' Imperatori, tentassero con ogni mezzo d' ingrandire il proprio Territorio a spese delli Stati altrui. (78) Ad onta però di queste più o meno lunghe opposizioni, i Vescovi Lucchesi, con esempio non così comune in Italia, si mantennero sempre nell' antico e legittimo possesso dei lor diritti per lunghissimo tratto di tempo.

(78) Muratori *Dissertaz.* 47.

Digitized by Google

65. Gli ostacoli dunque anzidetti, comecchè nati o da errore, o da ingiusta prepotenza, vennero poi tolti, e rimossi dalla imperiosa voce della equità, e ad altro non servirono in sostanza, se non che a vie più convalidare la stessa contrastata giurisdizione. In prova di ciò potrebbonsi quì ricordare alcune passeggiere controversie nate anticamente su tal proposito; (79) e più lungo discorso richiederebbe senza dubbio la non giusta occupazione, fatta già dalla Pisana Repubblica di varie Castella, e Terre del Valdarno, sottoposte alla Signorìa del Vescovato, e ritenute con ostinata forza, da quel Governo per lungo corso di anni, non ostante le molte querele e proteste dei nostri Vescovi, e le mediazioni, le minaccie, gl' interdetti, e le scomuniche dei Papi, deluse però da sempre reiterate, e non attese promesse, e da sempre nuovi raggiri. Ma riserbando io la storia di questi avvenimenti ad altro luogo, mi contenterò di accennar piuttosto uno solo di questi fatti, perchè troppo connesso coll' epoca di *Carlo IV.*, di cui a lungo si tenne superiormente discorso.

66. Dopochè nell' Aprile del 1369., ebbe il predetto Imperatore liberato la Città nostra, e lo Stato dall' autorità del dominio Pisano, pas-

(79) Nel 1236. furono esaminati molti testimonj *in Palatio Episcopatus* (di Lucca) *de Sancta Maria in Monte* da Ser *Armanno* per ordine di *Guglielmo* Castellano di S. Miniato intorno al dominio che aveva il Vescovo di Lucca in vigore de' Privilegj Imperiali sopra gli Uomini di *Staffile*, usurpato da *Everardo* antecedente Castellano di S. Miniato; e tutti deposero a favore del Vescovo, attestando l'antecedente immemorabil giurisdizion temporale ec. . . . Uno di essi cioè *Rusticcio del q. Cignoso* comincia col dire: *Habeo annos ultra centum et recordor bene de LXX. annis*, nei quali sempre i Vescovi aveano comandato colà. *Gherardo de Arnesta* Legato Imperiale in Italia per Federigo II. ordinò allora, che fossero rimesse le cose sull'antico piede. (*Arch. Arciv.* † Q. 5.) Altra lite fu agitata nel 1276. fra il Sindico del Vescovato, e quello del Comune di Lucca, pretendendo questo secondo, che i Castelli di *Sesto*, e di *Moriano* ec. appartenessero alla Repubblica, ma D. *Accursio Cassiani*, giudice delegato di *Giovanni de Bray* Potestà di Lucca, esaminata la cosa, sentenziò, *debere defendi, et manuteneri* nel suo possesso il Sindico del Vescovato *pro Episcopatu predicto, et ipsum Episcopatum in jurisdictione terrarum et Communium in libello contentarum, videlicet Plebis Sexti Moriani, Castri Moriani, S. Cassiani, S. Laurentii, S. Michaelis de Vilorbana. S. Quirici de Licciana, et Aquilea.* (*Arch. Arciv.* * G. 31.)

Nell' anno 1308. il Gonfalouiero, gli Anziani, e il Potestà Lucchesi tornarono ad occupare i nominati Castelli, onde il Vescovo aveva interdetto il Governo; ma avendo questi fatto ricorso al Pontefice *Clemente V.* venne rimesso dal medesimo l'accordo di questa differenza a *Stefano* Pievano di *Campoli* della diocesi di Firenze (loc. cit. Privilegio di N.° 17.) E finalmente allorchè *Uguccione* s' impadronì di Lucca nel 1316. ordinò la distruzione del Castello di *Aquilea*, per cui il Vicario del Vescovo pubblicò l' interdetto contro di lui e suoi fautori; ma poi ne sospese l' esecuzione perchè *Uguccione* teneva presso di se i Privilegi del Vescovato. Vedi la nota 59.

Digitized by Google

sò dipoi nel giorno 6. di Giugno a determinare con altro suo Diploma le Terre e i Castelli, che dovevano esser sottoposti alla giurisdizione della Repubblica. Passarono sei giorni appena, quando al medesimo presentò una supplica il nostro Vescovo *Guglielmo*, nella quale si lagnava, che il Comune di Lucca tenesse occupate le Ville, e Castelli di *Sorbano del Vescovo*, di *Carignano*, di *Marlia*, di *Cerbajola* (oggi *Vallebuja*) di *Fondagno*, di *Valico di sopra*, di *Lungniano*, *Villa Basilica*, e la Rocca di *Verrucchia*, o *Verrucula*, sopra i quali luoghi per le concessioni dei precedenti Augusti, confermate dallo stesso *Carlo*, già da gran tempo esercitava la temporal giurisdizione, e il mero e misto Impero la Chiesa Lucchese. Non può già credersi, che fosse questa una recente usurpazione del Governo di questa Città, quantunque dicasi nella supplica, che le Terre e Ville anzidette *nunc per Communem Lucanum detinentur occupate*. Io son anzi di opinione, che la cosa risalisse più in alto. In fatti si rileva dalla stessa supplica di *Guglielmo*, che nel Settembre precedente (vuol dire quando tuttavia durava tra noi la dominazion Pisana) fu ordinata dall' Imperatore la restituzione al Vescovato del Castello di *Moriano*, e delle Ville circonvicine.

67. Dall' altra parte nel mentovato Diploma de' 6. di Giugno tra i luoghi descritti, come pertinenza della rinascente nostra Repubblica, si noverano eziandìo molti di quelli ricordati poc' anzi, spettanti senza dubbio al Vescovato. (80) Che dee quì dirsi? forse, che Cesare concedesse a due diversi Padroni le stesse Terre, e Castelli? La supposizione sarebbe ingiusta, perchè priva di fondamento. Dicasi dunque piuttosto, che l'occupazione, di cui si tratta, era nata nei tempi anteriori, ed era l'opera non già degli Anziani Lucchesi, ma di chi tra noi dominava; cosicchè poi, cacciati via di quà i Pisani, dovea naturalmente accadere, che nel descrivere il catalogo delle Comuni ridonate al nostro Governo fossero poste ancor quelle, che appartenevano ad altri di diritto, ma che di fatto si trovarono allora dipendenti dal cessato Regime.

68. Comunque però andasse la cosa, il Vescovo *Guglielmo* non lasciò di far premurose istanze all' Augusto affinchè ordinasse agli Anziani Lucchesi la intera restituzione di quelle Ville e Castelli; lo che eseguì il medesimo con nuovo suo Diploma dato in Lucca a' 12. di Giugno dello stesso anno 1369. (81) E perchè nei tempi futuri mai più dovesse acca-

(80) Vedasi il II. Tomo di queste Memorie pagina 11. nota (11).

(81) Del citato diploma si conserva una copia nell' Archiv. Arciv. tra i Privilegj sotto il N.° 11. Senza stare a divolgarlo intieramente riporterò in questa nota i tratti più interes-

Digitized by Google

dere il tolto disordine, nè destarsi nuova altercazione, o gelosia tra le due Potestà Civile, ed Ecclesiastica relativamente a quelle Terre, ingiunse l'Imperatore agli Anziani, e Popolo di Lucca, non solamente il divieto di molestare in alcuna guisa il prenominato Vescovo *Guglielmo*, ed i suoi successori, ma il precetto eziandìo di mantenere con ogni mezzo, e conservare i medesimi nel ricuperato possesso: *ymo eosdem in possessione predictorum omnium fideli studio manu teneant, & conservent*.

69. Se la natura di un subalterno, e delegato potere esige in chi ne resta investito l'uniformità di operazioni coi precedenti decreti dell'autorità principale, non reputo io necessario, dopo le esposte Sovrane disposizioni, di ricordar quelle ancora, che allo stesso oggetto prescrisse nell'anno seguente 1370. il Cardinal Pontense *Guidone*, lasciato da Car-

santi dello stesso. Dopo il solito preambulo, prosegue . . . . . *Sane constitutus in nostre Majestatis Presentia Venerabilis* Gwlhelmus Lucanus Episcopus Princeps, Consiliarius, et Devotus noster dilectus, *cum ea qua decuit, et debebat reverentia Serenitati nostre petitionem seu supplicationem obtulit, cujus tenor per omnia sequitur, et est talis. Exponis Serenissime et invictissime Majestati vestre devotus vester Gwlielmus Episcopus Lucanus quod dudum clare memorie dominus Otto Imperator, predecessor vester, contulit Castra, Fortalitia, Curtes, et Villas infra designatas Episcopo Lucano, Ecclesie Lucane, et suis successoribus, una cum suis juribus, jurisdictionibus meri et mixti Imperii &c. . . . Videlicet Villam, que dicitur* Sorbanum Episcopi, *Villam de* Carignano, *Curtes de* Marlia, *Villam que dicitur* Cerbajola, *Castrum quod dicitur* Fundagnum *cum suis pertinentiis, medietatem Castri, et Curtis de* Valico Superiori, *Villam de* Lungniano, *cum albergariis &c. . . .* Villam Basilicam *cum fodro, cum Villis ad eam pertinentibus, Arcem de* Verruchia, *sitam in Arpibus, Comitatus et districtus Lucani, prout liquide apparet privilegiis dicti Domini Ottonis &c. . . vestrisque confirmatis &c. . . . que nunc per communem Lucanum detinentur occupate. Quare supplicat idem Episcopus Vestram Celsitudinem, quatinus Antianis Lucanis, ut predicta Castra &c. . . dare dignemini in mandatis Episcopo Lucano cum suis juribus &c. . . indilate habeant restituere, prout de Mese Septembris Castrum Moriani, et Villas circumadiacentes restitui mandavistis &c. . Nos igitur ad honorem Omnipotentis Dei supplicationem predicti Episcopi &c. . . admittimus et gratiose, &c. predicta omnia, et eorum quodlibet cum omnibus juribus dominiis &c. . . confirmamus* (al Vescovato) *et auctoritate Cesarea de novo concedimus . . . . . mandantes Antianis, Communi, et Populo Civitatis Lucane, Fidelibus nostris dilectis, quatinus juxta formam supplicationis predicte eidem Episcopo, et Ecclesie Lucane supradicta omnia &c. . . indilate restituant, et ut successores suos, et Ecclesiam predictam in premissis omnibus &c. . . ammodo non gravent, molestent vel impediant &c. . . sub pena, quam pro motu voluntatis proprie contra facientibus quibuslibet nostre Serenitatis deliberatio deduxerit infligendam &c. . . .*

Signum Serenissimi Principis et Domini Domini Karoli Quarti Romanorum Imperatoris invictissimi, et Gloriosissimi Boemie Regis. Seguono le sottoscrizioni dei Testimonj che quasi tutte combiuano con quelle, che leggonsi nel diploma pubblicato nel Tomo II. di queste Memorie pag. 10. e termina *Datum in Civitate nostra Lucana, Anno Domini millesimo trecentesimo, sexagesimo nono, Indiction. Septima, VIII. Idus Junii Regnorum nostrorum anno vigesimo tertio, Imperii vero quintodecimo*.

Digitized by Google

lo IV. suo Imperial Vicario in Toscana. (82) Ripiglio dunque le abbandonate tracce del mio discorso; e volendo oramai metter fine alla presente Dissertazione altro a dir non mi resta, se non il come, e il quando venisse poi a cessare nei nostri Prelati quella temporal Signoria e Dominio, di cui ho sì lungamente parlato.

70. Ripreso dai Vescovi Lucchesi, specialmente dopo i Diplomi di Carlo IV. il libero esercizio dell'intiera loro giurisdizione, continuarono ad usarne tranquillamente per lungo tratto di tempo; finchè poi un nuovo ordin di cose venne a toglier di mezzo l'antico. Fu già da me avvertito superiormente, che le Terre, Ville, e Castelli, dipendenti nel temporale dai suddetti Vescovi, parte erano situate in Toscana, e parte nell'Agro Lucchese, ed in Garfagnana. Or per ciò che spetta alla prima classe di luoghi, se le rivoluzioni dei posteriori Secoli XV. e XVI. fecero in gran parte cangiar d'aspetto all'Italia, non dovrà recar maraviglia, che in mezzo alla varietà di tante politiche vicende, risentissero i medesimi tutto l'effetto di quella forza, che non lasciava di esser fatale a tanti altri Stati, cui più validi presidj promettevano indarno uno scampo all'estrema loro rovina. Queste potenti cagioni in fatti, che io mi contento di accennar di passaggio, sono più che bastanti ad intendere in qual maniera, accadesse poi, che le Terre, e i Castelli posseduti nel Valdarno dalla Chiesa nostra andassero in appresso ad ingrandire il territorio delle vicine belligeranti Repubbliche, per quindi passare sotto il nuovo politico sistema, che all'epoca della Principesca Casa dei Medici prese piede in Toscana. (83)

71. Ma per ciò che risguarda quella parte di Feudal Territorio, che rimaneva circondato dallo Stato della nostra Repubblica, la cosa andò più in lungo, giacchè i Vescovi proseguirono a comandarvi anche nei primi lustri del Secolo XVIII. Peraltro sebbene il contegno del Governo Lucchese in tal proposito sia una manifesta riprova di quella giustizia, che ne animava le intraprese, non avendo nel corso di più di tre secoli tentato

(82) Rimettendo esso in mano degli Anziani la piena giurisdizione per governar la ristabilita Repubblica, non mancò di avvertire nel suo diploma: *salvo tamen jure Episcopi, et Ecclesiæ Lucanæ*: e poco dopo. *Nostræ tamen intentionis non existit quod vigere vobis attributa potestatis in Venerabilem Patrem Episcopum Lucanum, seu alias Ecclesiasticas Personas, terras, villas, homines, jura, res et bona ipsorum aliquid attemptare possitis, quod in eorum, et Libertatis Ecclesiasticæ præjudicium cadere quomodolibet dignoscatur*. Archivio di Stato, *Armario* XI. Lib. XV. vedasi il Tomo II. di queste memorie pag. 36.

(83) Oltre alle particolari storie della Toscana posson leggersi i Viaggi del Sig. Targioni T. 1. pag. 142. 172. ed in molti altri luoghi, ove parla dei citati Paesi.

Digitized by Google

mai d' invadere con illegittima usurpazione l' anzidetto Territorio, detto allora e in appresso la *Contèa*, o la *Jura di Messer lo Vescovo*; è ben vero però, che molto utile sarebbe riuscito al medesimo per diversi riguardi il farne nei debiti modi l'acquisto. Quindi è che la storia ci ricorda molte, e diverse composizioni passate tra il Vescovato e la Repubblica, all' oggetto di trasferire nella seconda o in tutto, o in parte quella giurisdizione e potere, che al primo spettava per ogni titolo.

72. Lasciando a parte il trattato del 1371. da cui risulta che fin d'allora il Vicario, e il Visconte del Vescovo *ut Jura* (cioè l'anzidetta Contea o Territorio) *fruatur quiete, & securitate*, concedettero alla Repubblica il diritto di esigervi le gabelle, e le imposte del sale, con facoltà di condannare i contraventori; (84) noi vediamo, che nel 1389. il nostro Vescovo Fra *Giovanni* di Fucecchio, tornò di nuovo ad intavolar convenzioni, dettate senza dubbio dalla reciproca utilità delle parti. Trasferì egli nel Gonfaloniero ed Anziani il gius di esigere le gabelle, i dazj del sale, ed i proventi sopra diversi oggetti di consumo nelle Comuni di *Diecimo*, *Aquilea*, *Moriano*, ed altre terre della Contea, e la facoltà di esercitarvi altri atti di giurisdizione, riserbandosi nel resto il Dominio, con alcune condizioni in vantaggio dei Popoli di quei luoghi. (85)

73. Non dissimili nella sostanza, quantunque più estesi e di maggior rilievo furono i capitoli stipulati nel 1443. tra il Governo Lucchese ed il Vescovo *Baldassare de' Manni*, all' oggetto di provvedere nel miglior modo allo scambievole economico vantaggio, e di allontanar qualunque disordine, che dalla vicinanza di due diversi dominj nascer forse potesse per parte dei sudditi dell' uno e dell' altro. (86) Ma, come è chiaro, la natura di questi trattati non trasferiva certamente nella Repubblica la total giurisdizione sopra l' anzidetta *Jura*, o *Contea*. I primi passi pertanto, che venisser tentati dal General Consiglio, onde pervenirne una volta all' intiero acquisto, furono fatti nell' anno 1646. ripetuti quindi senz' effetto nel 1686., e nel 1698. (87) finchè poi verso il principio del Se-

(84) *Cancelleria Arciv.* lib. F. pag 55. per Ser Jacopo Nantelli. Gli Anziani doveano pagar 4. provigionati del Castello di Moriano in tempo di pace, e più in tempo di guerra doveano prestare il braccio secolare, *tam contra Laicos, quam Ecclesiasticos; defendant Episcopum; et ejus officiales et bona: mutuo banniti ejiciantur &c.* Non so perchè nell' anno seguente si rescindesse quell' accordo.

(85) *Arch. Arciv.* Privilegio di N. 55.

(86) *Archivio di Stato* Armario XI. Lib. 14. pagina 188. Armario VI. Lib. X. N. 171. e Lib. XXII. N. 172. 173. 403.

(87) *Loc. cit.* Atti segreti del Consiglio Seduta del 25. Gennajo 1726.

Digitized by Google

colo XVIII. ripreso con maggior impegno il trattato col nostro Arcivescovo *Bernardino Guinigi*, che molto coadiuvò in questa parte i desiderj della Repubblica, ottenne la stessa di appagare intieramente i suoi voti.

74. Avendo già parlato di questa materia il nostro Accademico *P. Cianelli*, veggomi io prevenuto su tal articolo, e però ripeter non debbo quanto fu dal medesimo esposto diffusamente. (88) Dirò dunque in pochi tratti, che il prelodato Arcivescovo *trasferì nella Repubblica di Lucca . . . . . la giurisdizione temporale, competente ab immemorabili* alla Chiesa Lucchese *sopra le Comunità, e terre dette della Jura, e Contea del Vescovo, loro Territorio, uomini, ed abitanti in esse sì presenti, che futuri*; nè altro riserbò a se, ed ai suoi successori, nel ceder questa, ed ogni altra ragione, autorità, e diritto, se non la sola facoltà di valersi del titolo, e denominazione di *Conte*, e l'altra di nominare il Pievano di *Diecimo*. Le Comunità poi cedute in simile circostanza furon quelle di *Diecimo*, *Aquilea*, *Sesto*, e *Moriano*, cioè *S. Stefano*, *S. Quirico*, *S. Cassiano*, *S. Lorenzo*, e *S. Michele di Moriano*; gli abitanti delle quali, affinchè nel mutar Padrone non venissero a peggiorar l'antica lor condizione, diede opera l'Arcivescovo, che fossero dal Governo perpetuamente esentati dall'annuo *testatico*, e dall'*estimo*, solito pagarsi dagli altri sudditi Lucchesi, oltre a procurargli altro privilegio relativo al minor dazio dei sali di loro consumo (89).

75. Dall'altra parte si obbligò la Repubblica di pagare ogni anno in perpetuo alla Mensa Arcivescovale la somma di Scudi 300. d'oro; somma, che come dicono gli atti di quella cessione, era *di gran lunga, e senza comparazione superiore molto a quella, che ricavano, e sono soliti ricavare i Vescovi dalle suddette Comunità*.

76. Nient'altro mancava per avventura alla piena validità del concordato se non l'approvazione, e il consenso non solo della S. Sede Apostolica, ma ancora dell'Imperial Corte di Vienna; dissimular non potendosi, che la giurisdizione, di cui andavasi a dispogliare il nostro Arcivescovo a favore della Repubblica, riconosceva la sua legittima origine dai replicati Privilegj dei precedenti Augusti. Venne pertanto supplicata l'una, e l'altra Sovrana Potestà affinchè prestar volesse il necessario consenso, il quale essendo stato pienamente accordato, vale a dire dal Pon-

(88) Vedasi il T. II. di queste Memorie pag. 288. seguenti.

(89) Loc. cit., ed *Arch. Arcivesc.* Libro ricoperto di sommacco rosso pag. 394.

Digitized by Google

tefice *Benedetto XIII.* con sua Bolla del 1727., e dall'Imperator *Carlo VI.* con suo Diploma dell'anno seguente, rimase con questo conchiuso per ogni riguardo il trattato. (90)

77. Potrebbe adesso dimandarmi taluno qual fosse poi la sorte, a cui andò incontro quel residuo di temporal antichissimo dominio, che anche dopo quest'epoca rimaneva ai nostri Pastori sopra i due piccoli Paesi di *Piuzza*, e *Sala*, posti nella Garfagnana Modenese; ma per non oltrepassare i limiti della conveniente brevità, io reputo miglior consiglio riserbare ad altra più opportuna occasione la risposta all'enunciato quesito Intanto se dopo lungo discorso giova racchiuder talora in pochi accenti, quasi a modo di general conseguenza, il risultamento principale di una già compiuta trattazione, nulla di più adattato e conveniente a tal fine potrebbe farsi per avventura, quanto il ripetere nuovamente quelle parole del celebre Abate Ughelli » *Antiqui Pontifices, atque Imperatores indultis, privilegiisque visi sunt merito exornasse Lucensem Sedem, in qua tot viri probitate, sanctitateque praestantes floruerunt:* (91) oppur quelle altre di Tommaso Dempstero » *Ex quibus locis quanta dignitas hujus Ecclesiae fuerit, facile judicari potest.* (92) Queste sentenze di due esteri Scrittori assai chiari nella Letteraria Repubblica più volentieri sarebbero forse ascoltate di qualunque altra illazione, che dedur per me si potesse. Ma io ad altro intendimento rivolgendo il mio dire, prego piuttosto il cortese Lettore a risguardar queste due prime Dissertazioni qual utile ed opportuna introduzione alla seguente serie dei Vescovi, ossia alla Religiosa Storia della Chiesa Lucchese.

(90) *Archivio di Stato* Armario 23. libro 24. Armario 26. libro 7. Il Diploma di Carlo VI. è pubblicato nel citato T. II. di queste Memorie pag. 289.

(91) *Italia Sacra* T. 1. col. 791.

(92) *Etruria Regalis* T. II. pag. 301.

Digitized by Google

DISSERTAZIONE TERZA

Della serie cronologica dei Vescovi, e dei principali avvenimenti della Chiesa Lucchese nei primi tre Secoli dell' Era volgare.

1. Poichè il glorioso Principe degli Apostoli S. Pietro, abbandonata Antiochia e la Siria, ebbe in Roma fissata la sua stabil dimora, e la Sede del suo supremo Pontificato, non estese già a quella sola, quantunque amplissima Capitale del Romano Impero, i salutari effetti del suo zelo Apostolico; ma alle altre regioni ancora dell' Occidente, e massime dell' Italia, rivolgendo le sue cure e il pensiero, con premurosa sollecitudine inviò in esse non pochi de' suoi eletti Discepoli, affinchè vi diffondessero la nuova luce dell' Evangelo.

2. Quantunque una tal condotta del S. Apostolo non fosse d' altronde nota, nè venisse ricordata dall' antica, e recente tradizione di molti, e diversi Popoli; basterebbe ciò non ostante a porla fuor di dubbio la decisiva testimonianza del Pontefice *Innocenzo I.*, il qual fioriva sul cominciare del V. Secolo. Scrivendo Esso al Vescovo di Gubbio *Decenzio*, si esprime al nostro proposito nella guisa seguente. *Quis nesciat, aut non advertat id, quod a Principe Apostolorum Petro Romanae Ecclesiae traditum est .... ab omnibus debere servari .... PRÆSERTIM CUM SIT MANIFESTUM in omnem Italiam, Gallias, Hispanias &c. ... nullum hominum instituisse Ecclesias, nisi eos quos venerabilis Apostolus Petrus, aut ejus successores constituerunt sacerdotes?* (1)

(1) Epist. I. Che la memoria di tali avvenimenti si conservasse anche in Francia nel secolo X. ne fa fede il *Cronico Verdunense*, scritto a quell' epoca, e pubblicato dal P. *Labbé* nella sua nuova Biblioteca di MS. Si legge in fatti nel T 1. pag. 77. *Destinaverat autem idem primus Pastor, et Apostolus Petrus totius occidentis terras vomere verbi proscindere, semina doctrinæ sulcis mentium credere .... et eligens viros in fide probatos, potentes in opere, et sermone, patientes in tribulatione ... eruditos in omnibus quæ fecit Dominus Jesus, direxit Urbi Metentium*, ed in altre città della Francia. Posson consultarsi ancora *Acta S. Petri* ec. pubblicati dai Bollandisti nel T. II. pag. 2. del supplemento apologetico al mese di Giugno.

Digitized by Google

3. Che se ci prenda talento di scorrer velocemente da quella vetustissima età fino ai tempi a noi più vicini, e di esaminare qual sia la opinione dei dotti e degli eruditi su questo punto, noi vedremo, che all' autorevole testimonianza degli antichi quella corrisponde esattamente dei recenti Scrittori: (2) se pure alcuni uomini eccettuar si vogliano ognor disposti per anticipati pregiudizj a veder le tenebre nel sole stesso. Non vi ha dubbio pertanto, che non poche Chiese Italiane, ed Occidentali sieno state fondate nel I. secolo per mezzo dei Discepoli di S. Pietro.

4. In vista di tali cose che dovrà dirsi degli avi nostri, e degli antichi popoli dell' Etruria? Si ha forse da credere, che mentre la dottrina Evangelica alla guisa di rapidissimo e fulgido splendore si diffondeva, al dir di *Eusebio*, per tutta quanta la terra (3), essi soltanto si rimanessero a quei giorni avvolti miseramente tra le dense tenebre del gentilesimo? E tra quei molti zelantissimi banditori della Fede di Cristo nessuno vi sarà stato, che giungesse in Toscana, e s' inoltrasse ancora nelle nostre contrade? Non pensa in tal guisa il chiarissimo *Foggini*, e molto meno l' immortal *Baronio*. *Quod pertinet ad Tusciam*, dice il primo, *dubitare nolumus ab ineunte Ecclesia Romana Christum novisse, cum credibile prorsus sit Divum Petrum, cum Romae esset, finitimarum Gentium salutem non neglexisse*. (4) E più chiaramente avea molto prima asserito il secondo, che Lucca ebbe da S. Pietro a suo primo Vescovo il martire S. Paolino: *Habuit a Petro institutos Episcopos Sicilia Pancratium etc.... Paulinum Luca*. (5)

5. Quest' istorica asserzione del Porporato Annalista prevenendo i miei passi, già mi richiama, come ognun vede, alla trattazione del mio principale argomento. Seguo dunque di buona voglia un sì rispettabile invito; e sebbene parlar io debba di cose, e di tempi, dei quali è perita infaustamente ogni autentica, e contemporanea memoria, non debbo però, nè voglio per nessun conto dipartirmi dalle tracce segnate in tal

(2) *Id erat Petro, ejusque successoribus curae, ut coetus Christianorum ubique in Italia constituerentur*. P. Mamacchi *Antiqui. Christ.* T. 2. pag. 245. Vedasi anche T. I. pag. 237. *Dum Romae esset* (S. Pietro) *Sanctissimos Viros diversas in partes misit, ut late increbesceret Christianum nomen*. Foggini *De Romano itinere D. Petri*. *Exercit.* XIII. Lascio a parte molti altri Scrittori, giacchè sarebbe inutile parlare ulteriormente di ciò, che è agli eruditi notissimo.

(3) *Ita, opitulante coelesti virtute, salutaris Dei sermo tamquam solis radius universum terrarum orbem subito illustravit*: Hist. Eccl. Lib. 2. Cap. 3.

(4) *Loc. cit.*

(5) *Annal. Eccl.* T. I. *ad annum* 46. N. 2. Lo stesso afferma il Ciaconio *Vitae, & res gestae Pontif.* T. I. pag. 32.

Digitized by Google

materia da molti celebri Autori, onde incomincio la serie dei nostri Vescovi nella maniera che segue

1. S. PAOLINO *verso l'anno 46. di G. C.*

6. Che *S. Paolino*, *Antiocheno*, uno dei Discepoli di S. Pietro, fosse da quest' Apostolo ordinato Vescovo, e quindi spedito in Toscana a predicarvi il Vangelo: che giunto a Lucca vi stabilisse la sua dimora, e vi fondasse una Chiesa; e che poi nella persecuzione mossa da Nerone contro i Cristiani in mezzo all' atrocità dei tormenti ricevesse la palma del martirio alle radici del monte Pisano unitamente ai suoi compagni e discepoli *Severo* Prete, *Luca* Diacono, e *Teobaldo* Soldato, ella è questa un' antichissima tradizione universalmente diffusa nella Diocesi nostra, non meno che in altre limitrofe dell' Etruria. A quali fondamenti si appoggi una tal tradizione, ed a qual punto risalga essa nella trascorsa serie dei tempi lo vedremo tra poco. Per ora non sarà che utilissimo l' osservare, che nella sostanza dei fatti, o vogliam dire delle circostanze principali, non solamente nulla in se contiene d' inverisimile e di straordinario, ma è anzi probabilissima, perchè intieramente conforme a quanto d' altronde sappiamo di certo esser avvenuto altrove nel primo secolo dell' era nostra.

7. Bastano pochi riflessi per restarne persuasi. Che l' Apostolo S. Pietro spedisse da Roma nelle varie città dell' occidente, e specialmente dell' Italia, i suoi Discepoli a disseminarvi il Vangelo, già lo abbiam sopra bastantemente provato, ed intanto la Città nostra non era poi tanto lontana da Roma quanto lo erano molti altri Paesi, che pur si vantano a buon diritto di aver goduto di questo segnalato favore. Che parimente avessero in uso gli Apostoli di ordinare a Vescovi delle nuove Chiese, alcuni prescelti da loro tra le primizie dei già convertiti, (come appunto si narra di S. Paolino, convertito alla Fede da S. Pietro in Antiochia) è cosa fuor di ogni controversia; poichè ce lo attesta fin de' suoi giorni il Pontefice *S. Clemente* nella sua Lettera ai Corinti. (6)

8. Riguardo poi all' altra circostanza, vale a dire, che S. Paolino eleggesse piuttosto la Città nostra a luogo più opportuno per l' esercizio della

(6) *Prædicantes igitur* (Apostoli) *per regiones ac Urbes primitias earum spiritu cum probassent, in Episcopos, et Diaconos eorum, qui credituri erant, constituerunt. Epist. I. ad Corint.* N. 42.

Digitized by Google

sua missione, ed in essa fondasse un Vescovato ed una Chiesa, prima che ciò si verificasse in altre Città della Toscana, si renderebbe ancor questo probabile allorchè si volesse badare alla condotta tenuta allora dagli Apostoli stessi, e dagli altri banditori dell'Evangelio. Si sa, che le Città più ragguardevoli, e che avevano sotto di loro una più estesa Provincia erano in tal circostanza le preferite ad ogni altra. Quindi la regola fissata dagli Eruditi: che per giudicare se lo stabilimento di una Chiesa riferir si possa con probabilità all'epoca degli Apostoli, moltissimo contribuisce la cognizione dello stato politico della Città, a cui tal Chiesa appartiene (7). Ora, che Lucca fosse in quel tempo una molto illustre Città lo dimostrarono assai bene diversi scrittori (8); e noi abbiamo altrove veduto sull'autorità della famosa *Tavola Trajana Piacentina*, e di *Strabone*, e di altri ugualmente autentici documenti (9), che il territorio Lucchese oltrepassando gli Appennini, si estendeva fino nel *Parmigiano*, e a *Veleja*, mentre per altre direzioni inoltravasi nella *Lunigiana*, come ancora nel *Valdarno di sotto*, nella *Val d'Elsa*, ed in altre parti della Toscana.

9. Dietro pertanto gli stabiliti principj, chi mai rigettar potrebbe come strano, o inverisimile, che al tempo di cui parliamo quà pervenisse un S. Paolino per abbattervi la dominante idolatria, e stabilirvi una Chiesa? » Vi è forse qualche motivo di credere, dice un nostro scrittore (10), » che mandati da S. Pietro i Discepoli in Toscana essi trascurassero di » venire in contrade tanto opportune al loro intento? o che essendoci » venuti non vi facessero che pochissimo frutto? » Ma io prevedo fin d'ora, che taluno non sarà forse contento, e non si appagherà gran fatto di queste generiche idee, e di queste verisimili probabilità; quando nel caso nostro si richiedon ragioni più decisive e dirette. Si torni dunque ad esaminare l'antichità, e gli appoggi della nostra tradizione.

10. Considerando il corso della medesima noi possiamo per brevità dai giorni nostri risalire immediatamente fino al Secolo XIII. ossia all'an-

(7) *Cognitio Status, in quo unaquæque Civitas primis Æræ Christianæ Sæculis erat, multum conducit ad intelligendum, utrum in ea et Religionis nostræ, et Episcopatus initia ad Apostolorum ætatem referri commode queant.* P. Mattei *Ecclesiæ Pisanæ Historia*. T. I. Cap. I.

(8) Posson vedersi tra gli altri il Dempstero *Etruria* Regal. Lib. V. Cap. 5. Il Fiorentini *Etruscæ pietatis Or.* Cap. VIII. Ed il nostro Accademico P. Cianelli *Dissert. Prima sopra la Storia Lucchese*.

(9) Dissertaz. I. sulla Diocesi §. 8. 9. 10. 23. ec. 48. ec.

(10) P. Poggi *Saggio di Stor. Ecclesiastica Lucchese* pag. 16.

Digitized by Google

no 1261. Fu quella l'epoca fortunata, in cui le sacre ceneri del S. nostro Pastore, e dei suoi SS. Compagni martiri vennero discoperte, mentre per lo innanzi erano state per lunga stagione affatto ignorate, ugualmente che l'urna marmorea, che le racchiudeva. Da quel tempo in poi si rendette pubblica in ogni classe e ceto di persone, della nostra Diocesi specialmente, la fama del nostro Santo; si ravvivò la quasi estinta memoria e la tradizione dell'esistenza, e delle gesta di Lui; venne il suo nome scritto con solenni caratteri nei sacri Dittici, e nei fasti della Chiesa Lucchese (11), nè per il corso di cinque secoli e mezzo giammai si è da noi tralasciato di celebrare annualmente con particolar divozione e riconoscenza quel giorno festivo, destinato allora dalla religiosa venerazione degli Avi nostri a rammentarci perpetuamente la gloriosa morte del S. Vescovo.

11. Dissi che da quel tempo in poi si rendette pubblica e solenne la fama e la tradizione di S. Paolino; imperciocchè è molto incerto se anteriormente alla scoperta del corpo di detto Santo fosse così viva e diffusa nel popolo l'accennata tradizione; quando dir non si voglia, che rimanesse anche per alcun tratto di tempo oscurata non poco e quasi interrotta. Nessun riscontro a cagion d'esempio ci è riuscito finora di ritrovare del culto presso di noi del S. Martire, il qual rimonti al di là del Secolo XIII. come pure si tace affatto il suo nome in alcuni nostri calendarj di più antica data. Comunque però andasse la cosa, non vi ha dubbio dall'altra parte, che non mancavano in quei tempi tanto in Lucca, che altrove antiche memorie, o leggende, le quali parlavano di S. Paolino. E quantunque voglia supporsi, che non andassero le stesse pubblicamente in giro, ma fossero piuttosto conosciute da pochi, poteron, ciò non ostante, servire di fondamento a quanto dissero al nostro proposito alcuni scrittori delle trascorse età, e furono anzi talvolta citate espressamente dai medesimi nei loro racconti,

12. In prova di queste cose gioverà riportar brevemente alcuni passi dei prelodati scrittori. Incomincio dal nostro storico *Tolomeo*, il quale non facendo parola nelle sue Opere dell' invenzione, poc'anzi ricorda-

(11) In un codice in pergamena scritto verso la metà del Secolo XIII. contenente i riti Liturgici della nostra Cattedrale, leggesi nei primi fogli un Calendario, ed in esso al giorno 12. di Luglio vediamo notata la Festa di S. Paolino con queste parole = *S. Naboris, et Felicis M.* ET S. PAULINI PAMMI EPISCOPI LUCANI = Queste utime parole sono in minio, o carattere rosso, cosa che indica grande solennità. Il Codice è nella Biblioteca Capitolare di S. Martino *Plutei* VIII. N. 608.

Digitized by Google

ta del corpo di S. Paolino, accaduta ai suoi giorni, (12) mentre narra tante altre piccole cose dei Lucchesi e di minore interesse, invita a creder con questo silenzio, assai notabile in lui, che ciò che dice del nostro Santo abbialo ricavato, non dalla ravvivata pubblica tradizione, e fama, ma da altri fonti, com'ei erasi innanzi protestato di voler fare, scrivendo la sua *Storia Ecclesiastica* (13). In questa dunque al Libro I. Cap. 13. dice, che avendo non pochi dei 72. Discepoli seguitato S. Pietro a Roma, furono da quest'Apostolo spediti a predicare il Vangelo parte nelle Gallie, e parte in diverse città dell'Italia, fra i quali *Apollinare* a Ravenna, *Siro*, o *Ciro*, a Pavia, e *Paolino* a Lucca. *Tertium autem misit in Tusciam, qui amplians Evangelium Lucae, ipsis ad fidem conversis, ipsorum Episcopus factus est, cui nomen Paulinus*.

13. Nè diversamente scrive *Giovanni Villani*, famoso storico Fiorentino, per ciò che concerne la venuta di S. Paolino in Toscana. *Ben troviamo noi*, ei dice, (14) *per più antiche croniche, che al tempo di Nerone Imperatore, nella Città nostra di Firenze, & nella contrada, prima fu recata in Firenze la fede di Jesu Christo per Frontino e Paolino discepoli di S. Pietro, ma ciò fu tacitamente, & in pochi per paura de' Vicarj, & Proposti dello Imperatore, che erano idolatri ec.* L'obiettare adesso, che poca fede merita questo racconto attese le favole che spaccia, e gli sbagli in cui cade talvolta il Villani, sarebbe un declinare dal vero punto della questione. Non si tratta qui di dimostrare un avvenimento del I. secolo coll'autorità di uno scrittore, che fiorì sul principio del secolo XIV. Si cerca soltanto se al tempo del Villani esistessero scritture, e storie che facesser menzione del nostro S. Vescovo; e queste esistevano certamente, nè erano una sola e recente, ma molte ed antiche; troppo essendo chiare le parole citate dal prelodato Autore: *Ben troviamo noi per più antiche croniche ec.* Peraltro non è solo il Villani a citarle, giacchè ancora negli antichi Atti di S. Paolino scritti in un Codice pergameno, spettante alla sua Chiesa, narrandosi tra le altre cose, che il medesimo si portò da Antiochia a Roma in compagnia di S. Pietro, si aggiunge a conferma: *prout in quibusdam Chronicis repeneur*. (15)

(12) Tolomeo dicesi nato nel 1236., e morto verso il 1327. assai vecchio. Vedasi Muratori *Rerum It. Script.* T. XI. col. 743.

(13) Nella prefazione, *Ut vero*, scrive, *fides præbeatur Auctori quicquid quasi in hoc libro traditur; præter declarationes scriptorum, totum per authenticos viros probatur* ec. presso Muratori *loc. cit.*

(14) Stor. Fior. Cap. 58. Lib. I. presso il Muratori *loc. cit.* T. XIII. col. 55.

(15) Per ciò che spetta all'autorità del Villani, me ne rimetto a quanto giustamente avverti.

Digitized by Google

14. Se vogliasi adesso considerare una particolar circostanza della tradizione Lucchese (vale a dire, che Lucca fosse la prima Città di Toscana a ricever la fede, per cui fu un giorno assai rinomata) possono addursi ulteriori testimonianze di esteri Autori, dalle quali risulta o l'esistenza di più antiche storie, ove facevasi menzione di questa cosa, o almeno la di lei fama diffusa in diversi luoghi, e derivata dai secoli già trascorsi. Ecco come ragiona su questo punto il sopraccitato *Villani*. *La Città di Lucca hebbe prima nome Fridia, & chi dice Aringa; ma perchè prima si convertì alla vera Fede di Jesu Christo figliuolo d' Iddio vivo, che nulla Città di Toscana, & prima ricevette Vescovo, ciò fu Santo Fridiano ec.....* (qui confonde erroneamente S. Frediano con S. Paolino) *& perchè prima fu luce di fede, & per riverenza del detto Santo fu il primo suo nome rimosso, & chiamata Luce, & hoggi per lo corrotto volgare si chiama Lucca*. (16) Tengon precisamente lo stesso linguaggio e *Ricordano Malaspina*, e *Faccio degli Uberti*. Il primo, il qual morì nell' anno 1281. ha nella sua *Storia Fiorentina* (17) le seguenti parole = *Poichè al tempo, che Cristo nacque dalla Vergine Maria la Città di Lucca Arnigia, imperciocchè imprima si convertirono* (i Lucchesi) *alla Fede di Cristo, e nella Cattolica Fede furono rilucenti con magna Luce di Cristo, si fu dappoi in quà chiamata Lucca, quasi Luce*. = L' altro poi, che visse verso il 1300. parlando di Lucca nel suo *Dittamondo* cantò come appresso:

Ma perchè illuminata dalla Fede
Fu pria ch' altra Cittade di Toscana
Cangiò il suo nome, e Luce se le diede.

il Sig. *Vincenzo Borghini* (Storia de' Vescovi di Firenze). *Quantunque*, egli dice, *alcuna volta si mostri* (il Villani) *molto semplice dell' Istorie, e de' tempi antichi, non per tanto è sempre fedele e sincero, e non mai finge, o trova da se quel, che dice, ma sempre da alcuna Istoria cava quel, che e' non potette vedere*. Lo stesso giudizio pronuncia il *Foggini* (loc. cit. *Exerc.* XIV.) Lascerò poi che il *Brocchi* (*Vita de' Santi, e Beati Fiorentini*) creda, e si sforzi di persuadere, che il nostro S. Paolino sia diverso da quello, di cui parla il Villani. Le sue congetture sono troppo deboli per farci abbandonare la contraria sentenza, tenuta comunemente dagli eruditi, dal *Rezzi*, dal *Migliore*, dal *Ceracchini*, dall' *Orlandi*, dal *Foggini* ec. per nulla dire dei nostri Scrittori Lucchesi, i quali tutti hanno sempre creduto, che il S. Paolino, spedito in Toscana, ed a Lucca da S. Pietro, sia stato una sola e medesima persona, e non due diverse tra loro.

(16) Lib. I. Cap. 49. presso il *Muratori Rer. It. Scr.* T. XIII. pag. 49.

(17) Cap. 24. nella citata opera del Muratori T. VIII. pag. 896.

Digitized by Google

15. Non vi sarà certamente istruita persona la qual voglia far conto delle favolose dicerie, che i citati Scrittori vanno spacciando intorno all' etimologica derivazione del nome della Città nostra. Si sa benissimo, che essa fu sempre chiamata Lucca, nè senza dubbio aspettò ad assumere un tal nome dopo di aver ricevuto la Religion Cristiana. Quindi siffatti racconti non altro provano, se non che all' epoca di chi li faceva, durava tuttavia il misero gusto di abbandonarsi fantasticando a vane congetture rapporto all' origin dei nomi delle varie Città: gusto, e genio, che per certo risale a secoli molto più antichi. Ma quello però che da nessuno potrebbe ragionevolmente negarsi, e che molto interessa il caso nostro, è appunto il principio, ossia il fatto, da cui si partivano i sopraddetti. Questo fatto è, che ai lor giorni si teneva per fermo, che Lucca fosse stata la prima Città dell' Etruria ad abbracciare la Fede, e ad avere un Vescovato; checchè sia poi della falsa illazione che per ignoranza dell' antica storia essi, o a meglio dire, i cronisti e gli storici dai quali traevano queste notizie, mal a proposito ne deducevano; se pur non era questa una popolar tradizione, e una voce che allora, e prima corresse generalmente in Toscana. (18)

16. Noi non abbiamo oltrepassato finora colle nostre ricerche il Secolo XIII. Vediamo se ci venga fatto di risalir più in alto, onde approssimarci per quanto è possibile all' epoca stessa, in cui ebber luogo gli avvenimenti. Il nostro erudito concittadino P. *Federigo di Poggio* Domenicano affermò, non esser cosa difficile a credersi, che memorie di S. Paolino esistessero anteriormente al secolo X. benchè presso pochi. (19) La sua proposizione non poteva esser più moderata; e le cose, che andremo ad esporre qui appresso, spero, che ce ne forniranno una più che sufficiente riprova. Dietro il suo esempio adunque incomincierò dal riferire alcuni versi che si leggono nella vita del celebre Vescovo *S. Willibrordo*, il quale, secondo che osserva il *Basnage*, (20) terminò di vivere nel 739. e sono i seguenti:

Pervenit (il Santo) *in claram famoso nomine Lucam,*
Sic dictam, Fidei quoniam splendore coruscat,
Primaque in Etruscis Christi vestigia pressit.

(18) Essendo Fiorentini tutti e tre i citati autori, dee anche inferirsi dalla loro testimonianza, che non vi era allora Chiesa in Toscana che pretendesse di essere stata fondata nel I. secolo. Sarebbero essi stati in caso diverso così generosi in dar questa lode ai Lucchesi, tacendo dell'altre Popolazioni? Sembra, che avesser dovuto tenere un altro stile, o per lo meno maggior circospezione nello scrivere.

(19) *Saggio di Stor. Eccl. Lucch.* pag. 21.

(20) Presso il *Canisio* T. II. Parte I. pag. 459. *Mon. Eccl.*

Digitized by Google

Tommaso Dempstero riportandoli nella sua *Etruria Regalis*, (21) non seppe dirci chi ne sia l'autore, e solamente si contentò di far una vaga citazione colla frase: *incerto auctore*. Non ho io tralasciata diligenza per rintracciare il nome, e l'età dell'incerto scrittore, ma indarno; non essendomi riuscito di poter appagare la mia, e l'altrui curiosità. Sappiamo però, che il famoso *Alcuino* sul terminare dell'VIII. Secolo scrisse la vita di S. *Willibrordo*, pubblicata dal P. *Mabillon* (22), e da *Enrico Canisio* (23); e la scrisse parte in verso e parte in prosa. Ora si attesta nella parte metrica di questa vita, che il Santo dall'Ibernia, e dalla Gallia viaggiò per molti luoghi, e visitò varie città d'Italia, e Roma specialmente; ed intanto ci fa sapere il lodato *Mabillon*, che poco dopo l'età di *Alcuino* un certo Abate del Monastero Esternacense, chiamato *Teofredo* avea di nuovo messo la mano all'opera, componendo un' altra vita di S. *Willibrordo*, ossia amplificando, egli pure in prosa ed in verso, la narrazion di Alcuino: *fusiore stilo Alcuinum prosaice, ac metrice reddidit*. Cosa dunque potrebbe opporsi alla verisimilissima conseguenza, che i versi riportati dal *Dempstero* siano in sostanza lavoro dell' Abate *Teofredo*, e che quanto avea accennato generalmente *Alcuino* parlando del viaggio fatto in Italia da S. *Willibrordo*, venga più diffusamente raccontato dall'altro, nominando Lucca, tra le Città visitate dal medesimo Santo? Se questo si ammette, almeno come probabil non poco, noi abbiamo allora una nuova e molto illustre testimonianza la qual ci dimostra, che verso il principio del IX. Secolo la fama, che Lucca per opera di S. Paolino avesse ricevuto la fede prima delle altre città dell'Etruria, erasi diffusa, o conservata in diversi paesi, non poco da questi lontani.

17. Del rimanente non può temersi di errar gran fatto, attribuendo quei versi a *Teofredo*, vale a dire giudicandoli scritti verso il principio dell' 800. quando dall'altra parte la stessa fama, o voglia dirsi opinione in essi sostenuta, e ricordata, come osservammo di sopra, dal Villani, e dagli altri Autori Fiorentini, vedesi poi registrata anche nella *Relazione del Volto Santo*, la quale, senza che si rinunzi affatto alla buona critica, può riputarsi, come han fatto taluni, (24) composta nel Secolo VIII. Dicesi in fatti in quella leggenda, che Lucca era stata così chia-

(21) T. II. pag. 293.

(22) *Acta SS. Ordin. Bened.* T. III. pag. 559. ec.

(23) *Loc. cit.*

(24) Il P. Poggi ha scritto un' ingegnosa Apologia del *Volto Santo di Lucca*, e della sua relazione attribuita al Diacono *Leboino*. Noi tratteremo a suo luogo quest' argomento.

Digitized by Google

mata dagli antichi, perchè *Lux in ea divina refulget, quae tenebris caecitatis mundum purgavit, et inextinguibilis claritatis radiis illustravit*. Non ho creduto bene di tralasciare affatto questi riflessi, perchè uniti essi a tutto il resto, non lieve peso, ed illustrazione arrecar possono all'argomento che abbiamo tra mano. Ma vi è ancora un altro documento, di cui non potrebbesi certamente tacere senza biasimo da chi scrive gli annali Ecclesiastici Lucchesi, ed al quale fa d'uopo per conseguenza rivolgersi col nostro esame.

18. Ognuno si accorge, che io qui parlo degli atti di S. Paolino, già pubblicati dal *Fiorentini*, dai *Bollandisti*, e dal *Lami* (25). Se ci fosse permesso di riputare i medesimi siccome autentici e sinceri, quali furon tenuti dal predetto Fiorentini, ognun vede, che il solo recarli in mezzo diventerebbe una prova irrefragabile dei fatti di cui si ragiona; ma questa via diretta e spedita ci vien contrastata da non pochi eruditi, allorquando a norma delle severe leggi della critica rigettano quegli atti nella classe delle scritture incerte, ed apocrife. Ciò non ostante però, grandissimo è il vantaggio che nel presente nostro bisogno potrebbe ritrarsi dai medesimi, qualora nota fosse l'età, in cui furono essi composti, giacchè servir potrebbero, se non altro, a provar con certezza, che a quel tempo era sempre in vigore, e non del tutto dimenticata la fama e la tradizione dell'esistenza, e delle principali azioni del nostro S. Pastore. Ripetiamo pure a questo luogo quanto opportunamente diceva un giorno Monsignor *Mansi* (26) vale a dire, che *quì non si tratta della sincerità di questi atti, ma della tradizione di un fatto, che non ha nulla d'inverisimile* (la venuta di S. Paolino a Lucca nel primo secolo,) *e che nel tempo in cui furono scritti gli atti medesimi indubitatamente credevasi; non essendo verisimile, che l'Autore, qualunque si sia, di questa leggenda, volesse mettere in scritto se non quello, che volgarmente credevasi*.

19. E perchè l'interessante avvertimento, d'altronde conforme alla ragione, e al buon senso, non sembri aver per mallevadore il solo giudizio di quell'insigne letterato, giova ascoltare ancora il Dottor *Lami*.

(25) Due sono presso di noi le copie in pergamena di questi *Atti*. Una si legge in un Codice spettante alla Chiesa di S. Paolino, e che il *Fiorentini* reputa scritta dopo il 1260. l'altra è inserita nel Codice o *Passionario* P. ✠ della Biblioteca della Cattedrale *Plutao IX*. Il quale spetta al Secolo XII. Il *Fiorentini* stampò gli Atti suddetti nella sua *Etrusca Pist.* Cap. 19. I *Bollandisti* nell'*Acta SS.* al giorno 12. Luglio ed il Sig. *Lami* nell'opera *Monum. Eccl. Flor.* Tom. III. Part. II. pag. IX. ec.

(26) Nella *Dissertaz. ec.* inserita nel *Diario sacro di Lucca* al giorno 12. Luglio.

Digitized by Google

» È quasi certo che questi Romanzi spirituali (parla egli dei favolosi atti » di *S. Remolo*) sono formati sull'andare de' Romanzi profani, cioè, so» no una trama di pie visioni inserita e tessuta coll'orsojo d'alcune verità, » conservate o da sicure memorie, o da antica tradizione dei popoli. Certi » nomi, certi accidenti, certi prodigj, sono veri: ma questi sono serviti di » basi alla favola formatavi sopra dall'ignoranza, e dall'impostura, e dal » costume corrotto del secolo (27). » E se altrove asserì, non doversi aver del tutto in dispregio le storie apocrife in mancanza di migliori documenti, ne addusse anche la ragione col dire: *Vix enim fieri potest, ut quicumque insinceras, et fabulosas historias commenti sunt, scriptisque mandarunt, non aliquid veri populari fama, et traditione transmissum acceptumque, iisdem admiscuerint: imo fundamentum suae scriptionis non fecerint* (28).

20. Vediamo dunque se ci riesca di assegnar l'epoca certa, o almen probabile degli atti di S. Paolino per conoscere a qual secolo rimonti la di Lui fama e tradizione. Il prelodato Dottor Lami avendo osservato, che negli Atti stessi si racconta in sul bel principio la favolosa storietta di un magnifico Tempio, fatto edificare alla Dea Diana dall'empio Nerone sull'ingresso della Porta *Latina* della Città di Pisa, ne ha senz'altro inferito, che i medesimi siano stati fabbricati all'incirca nel secolo XIII. (29)

(27) *Loc. cit.* pag. XXXVI. E nelle Novelle letterarie Fiorentine ai mesi di Luglio, ed Agosto del 1753.

(28) *Mon. Eccl. Flor.* T. III. pag. 1812.

(29) *Loc. cit.* Parte II. pag. VIII. Le parole della leggenda sono queste. *Praecepit idem* (Nerone) *sibi Templum fieri Dianae, mirae magnitudinis, in ingressu Portae Latinae Civitatis Pisanae, in capite Pontis Fluminis Auseris*. Il suddetto Sig. *Lami* trova ridicolo che si chiami porta *Latina*, o del *Lazio*, quella che conduce a Lucca, ed è però situata dalla parte opposta al Lazio stesso, ed a Roma. Anzi siccome questa Porta di cui parlano gli atti fu fabbricata (prosegue egli a dire) non prima dell'anno 1154. come racconta il *Tronci* ne' suoi *Annali Pisani*, così è evidente, che questi atti non furono scritti se non dopo il secolo XII. Ma in primo luogo svanirebbe il ridicolo qualor si osservasse, come ha fatto taluno, che corrispondendo la mentovata Porta alla via Aurelia, la qual conduceva a Roma e nel Lazio, potea benissimo meritare il nome di Latina. I celebri Bollandisti darebbero un'altra risposta: direbbero che il vedersi nominar *Latina* quella Porta, indicar potrebbe che il territorio, offerto dai Pisani alla Colonia Latina inviata a Pisa dai Romani, era situato *versus mare, & confinia Lucentium*, (nota (1) agli atti di *S. Torpete* pubblicati al giorno 17. di Maggio). Non so poi intendere qual forza possa mai avere l'altro riflesso, e la conseguenza che se ne deduce. Chi ha detto al Sig. Lami che quella *Porta Latina*, ricordata negli atti di *S. Paolino*, ed anche di *S. Torpete*, sia la Porta di *Parlascio*, di cui parla il *Tronci* ne' suoi Annali al 1154. e che in seguito si chiamò Porta a Lucca? Con qual fondamento si hanno esse a confondere, quando negli atti, quantunque apocrifi di *S. Torpete*, si distinguono espressamente la Porta *Latina* dalla *Lucana*? Si noti frattanto che questi atti appartengono al secolo VII.

Digitized by Google

La ragione secondo lui, si è perchè quel preteso Tempio di Diana, di cui rimangono tuttavia alcune vestigie, era in sostanza un antichissimo sudatorio, ossia stufa ad uso dei Bagni, o Terme di quell'illustre Città, come han dimostrato i chiarissimi uomini *Enrico Noris*, ed *Antonio Gori*. Ma intanto verso il 1200. erasi presso i Pisani smarrita affatto ogni memoria di ciò, che veramente erano state un giorno quelle terme, e quel sudatorio, ed all'opposto erasi sparsa nel Popolo la sciocca favola, che Nerone carico di catene abitasse nei sotterranei del suo vecchio Edifizio, il quale venne allora per sola ignoranza convertito in un Tempio di Diana. I nostri atti dunque, in cui si favella di questo Tempio, furono immaginati, e scritti verso il secolo XIII.

21. L'argomento sembra a prima vista insolubile; eppure bastano pochi cenni per far rilevare, che non ha la minima forza: tanto è vero, che in fatto di antica erudizione posson talora sbagliare anche uomini dottissimi, e di sottile ingegno forniti. Eccone brevemente la prova. La storietta che Nerone facesse erigere un magnifico Tempio a Diana presso alla Porta *Latina* della Città di Pisa raccontasi, precisamente colle stesse parole, ancora negli atti apocrifi di *S. Torpete*. Ma questi atti antichissimi, compendiati da *Adone*, da *Rabano*, e da *Usuardo*, non vi ha dubbio, che appartengano al secolo VIII., ed anzi fino dell'anno 615. correvano per le mani di molti, come può vedersi appresso i celebri *Bollandisti* (30). Dunque la favola del Tempio di Diana è molto più antica di quel che si crede; e però il farsene parola negli atti di S. Paolino non prova per nulla, che i medesimi non possano essere anteriori di molto al secolo XIII.

22. E per verità i precitati *Bollandisti* ad onta del Tempio di Diana, quantunque usassero la critica più severa nel giudicare, come spettava al loro istituto, gli atti del nostro Santo, non li credetter però più recenti dei secoli X. o XI. (31) Monsignor *Mansi* all'opposto, fissando per certe sue riflessioni che dai medesimi siano stati in gran parte ricopiati gli atti di *S. Torpete*, ne inferiva, che all'VIII. secolo fossero già composti e pubblicati. (32) Ognun vede pertanto, che seguendo l'autorevol giudizio di critici per ogni titolo così ragguardevoli, dir si dovrebbe, senza

(30) *Acta SS. ad diem* 17. *Maii*. Lo stesso racconto del Tempio di Diana si legge negli atti di *S. Torpete* del Passionario in pergamena segnato C. della Biblioteca della nostra Cattedrale pag. 138. Il Codice è scritto nel secolo XI.

(31) *Loc. cit.* al giorno 12. Luglio nel Comment. previo N. 48.

(32) Nella Dissertaz. citata alla nota (26).

Digitized by Google

che niente ostasse in contrario, che la fama o memoria di S. Paolino era sempre in vigore all' epoche anzidette, ossia nell' andar dei secoli IX. e X. e secondo il *Mansi*, eziandio dell' VIII.

23. Ma giacchè abbiamo fatto menzione degli antichissimi atti di *S. Torpete*, non sarà fuor di proposito aggiunger qui una osservazione, la quale non solo mette in chiaro giorno, essersi conservata fino all' VIII. secolo la fama, che in Lucca fosse stabilita una Chiesa ai tempi Apostolici; ma serve ancora a dimostrare, sebbene indirettamente, il vescovato di S. Paolino. Narrasi in quegli atti, che bramoso *S. Torpete* di abbandonare le follie del gentilesimo, e di abbracciare la Fede, avendo saputo, che un Santo Prete, chiamato *Antonio*, menava vita solitaria nelle foreste del Monte Pisano, partì di notte tempo da Pisa, andando in traccia del medesimo, e che ritrovatolo ottenne finalmente di esser da lui battezzato (33). Lo stesso racconto si legge ancora in *Rabano*, e in *Adone*, scrittori come è noto del IX. secolo, sebbene quest' ultimo chiami il detto Sacerdote non *Antonio*, ma *Antonino*; alterazione di nome succeduta anche tra noi, come meglio accenneremo tra poco. Intanto il *S. Antonio*, o *Antonino*, che battezzò S. Torpete, non può mettersi in dubbio, che fosse uno dei primi discepoli di S. Paolino. Si rileva ciò dall' iscrizione trovata in Lucca sopra il di lui sarcofago, e che riporteremo in appresso; si accenna espressamente negli atti di S. Paolino, ove si dice che S. Antonio in compagnia di altri seppellì i corpi del S. Vescovo, e di coloro, che sotto Nerone furono in questi luoghi uccisi per la fede (34); si ripete il medesimo nella leggenda dello stesso S. Eremita pubblicata dal Fiorentini (35); nè su questo muovon questione i dottissimi Bollandisti, mentre nelle note aggiunte agli atti di S. Torpete avvertono, che il S. Antonio in essi rammentato è quello stesso di cui aveano già scritto la storia al giorno 27. d' Aprile, cioè il S. Antonio Lucchese, che visse sul declinare del I. secolo.

(33) Ve danni questi atti presso i Bollandisti *loc. cit.* Anche nel Passionario C. del secolo XI. ricordato di sopra, si dice alla pag. 138. in parlando di *S. Torpete*, che = *sciens quod sanctus Presbiter, nomine* Antonius, *absconsus esset in monte, exiens per portam* (di Pisa) *que appellatur Lucana .... per noctem ambulavit ad eum. Ascendens autem in montem &c.....* andò in traccia di lui, da cui poi ricevette il battesimo. Il fatto medesimo si narra nella Vita di *S. Antonio* suddetto, o *Antonino*.

(34) *Hoc audiens* (la morte di S. Paolino) *gloriosus Christi Confessor, & Presbyter Senex Antonius venit noctu ..... cum multis aliis Christianis, & rapuerunt preciosa corpora sanctorum &c.*

(35) *Etruscæ Piet. Orig.* pag. 247.

Digitized by Google

24. Da siffatte testimonianze, checchè possa dirsi sulla loro veracità, fa d'uopo però inferirne, che al tempo in cui furono scritti i citati atti del Martire S. Torpete, si conservava tuttavia in diversi luoghi, anche da noi lontani (36) la fama della Religione stabilita in Lucca all' epoca degli Apostoli, e di alcuni nostri ecclesiastici più illustri per santità, e per zelo nel propagar la fede di Gesù Cristo. E siccome lo stabilimento di una Chiesa (qualunque essa potesse essere in quei primi esordj del Cristianesimo) suppone la presidenza di un qualche Pastore; e questi non altri può dirsi che fosse tra noi, se non S. Paolino; ognun vede, che rapporto alla di lui esistenza, e Vescovato potrebbe taluno, se non altro indirettamente, come fu avvertito di sopra, dedurne la conseguenza medesima.

25. Quando ciò si accordi atteso il complesso delle addotte ragioni e congetture, noi già ci troviamo nel bisogno di risalir più in alto; senza poterci ragionevolmente fermare nel corso retrogrado di una tal tradizione se non ai capi della medesima, ossia a coloro, che furono contemporanei alla serie stessa dei fatti. Diversamente dir si dovrebbe, che nata fosse una tal fama senza motivo nessuno verso il VII. secolo, e che allora soltanto fosse la prima volta inventata; ciò che si oppuone all' indole delle umane cose, nè suol pensarsi in simili casi dagli eruditi più illustri per dottrina e per critica.

26. Del resto non è da far maraviglia, nè dee riputarsi strano, che appunto in Lucca, e tra i Lucchesi cadesse in alta oblivione il nome ed il culto di S. Paolino; coerentemente a quanto accennai di passaggio al §. 11. poichè non mancano esempj di altri Santi, specialmente Martiri, e dei primi secoli, andati in assoluta dimenticanza nella stessa lor Patria. Chi non giudicherebbe incredibile che in Milano s'ignorasse intieramente dai cittadini il nome e il sepolcro dei Santi martiri Milanesi *Gervasio e Protasio*, e ciò dopo non lungo tempo da che erano stati martirizzati e sepolti? Eppure è certo che andò così: onde poi discoperte fortunatamente le di loro Reliquie ai tempi di S. Ambrogio, ebbe a dir questo Santo maravigliando, che i cittadini possedevano dei validi protettori senza saperlo; e che se i loro maggiori perduto avevano la notizia dei Santi Martiri, essi l'avevano con tanto maggior gloria di lor medesimi

(36) Gli atti di S Torpete erano cogniti in alcune provincie della Francia, ed anche in Germania al VII., ed VIII. secolo, come notano i Bollandisti, e il P. Paverelli: *Stor. delle Persec.* Tom. I. pag. 66.

Digitized by Google

ricuperata. (37) E per tralasciare altri esempj in gran numero, non accadde forse lo stesso in Bologna dei gloriosi martiri *Vitale, ed Agricola?* (38) Colla stessa facilità potè dunque succedere altrettanto in Lucca relativamente al nostro primo Vescovo S. Paolino.

27. Sebbene non piacque a Dio, che la memoria di lui restasse perpetuamente sepolta nell'oblivione; imperocchè le sacre ceneri del Santo Vescovo, e dei suoi compagni furono alla fin discoperte nell'anno 1261. Gli atti di questa invenzione sono certamente autentici, essendo stati scritti da *Pagano* Prete, che a quel tempo era Custode, o Rettore della Chiesa di *S. Antonio*, che prese quindi il nome di *S. Paolino*; (39) cioè di quella stessa Chiesa sotto il pavimento della quale fu ritrovata l'urna marmorea. Questi atti posson leggersi presso i dottissimi Bollandisti, (40) ed il nostro Fiorentini, (41) che gli hanno pubblicati.

28. Avanti di esporre la storia di quest'avvenimento, credo opportuno di premettere la descrizione dell'antico cimitero sotterraneo, o *Cripta* Lucchese, chiamata *la Cella dei Santi*, che rimaneva, e riman tuttavia sotto il pavimento della moderna Basilica di S. Paolino, e dove stavan nascosti non pochi corpi di Santi martiri dei primi secoli. Siccome ne ha parlato il chiarissimo *Boldetti* nella sua celebre opera sopra i *Cimiterj dei*

(37) *Evasimus non mediocrem pudoris sarcinam: patronos habebamus et nesciebamus. Invenimus unum hoc, quo videmur praestare majoribus: Sanctorum martyrum cognitionem, quam illi amiserant, nos adepti sumus.* (Epist. 56.) vedasi Mabillon *Iter Italic.* T. 1. pag. 137. Il contemporaneo Scrittore della vita di S. Ambrogio parlando di quei SS. Martiri attestò, che *ut nomina, ita et sepulchra incognita erant* Cap. 14.

(38) Dopo il martirio di questi Santi accaduto in Bologna nel 304. volendo la gentilesca rabbia abolirne affatto ogni memoria, seppellì di nascosto i loro corpi in luogo vile e disonorato. Nel 392. quando cioè i loro corpi, aspersi tuttor di sangue, e la croce, ed i chiodi con cui uno di essi era stato crocifisso, furono prodigiosamente discoperti da S. Ambrogio, che allora si trovava in quella Città, nulla affatto più si sapeva di loro. Vedi Peverelli *Storia delle Persecuzioni* Lib. XI. Cap. 67.

(39) Molte sono le memorie autentiche rimaste negli archivj Lucchesi di questo *Pagano* Rettore. Ne accennerò qui alcune. Del 1274. leggesi una concordia fatta tra alcuni Operari di S. Croce e *Praesbiterum Paganum Rectorem Ecclesiae Sancti Paolini, et Antonini et custodem Cappellae S. Crucis, Sindicum, et procuratorem Lucani Capituli, et vicarium Lucensis Episcopatus etc.* Arch. dell'Opera di S. Croce libro A ✠ pag. 20. In altro strumento del detto anno si sottoscrive *Presbitero Pagano Rectore S. Paolini*, presso il Fioriti MS. Nel 1277. era morto; giacchè in un libro MS. della Cancelleria Arc. intitolato *Beneficiorum* pag. 23. leggesi la nuova elezione fatta in Bonaventura chierico *in Rectorem Ecclesiae SS. Antonini, et Paulini* nell'Agosto dell'anno suddetto.

(40) *Acta SS.* al giorno 12. di Luglio.

(41) *Etrusc. Piet.* pag. 237.

Digitized by Google

Santi Martiri (42) così io non farò che riportare le sue stesse parole. » Quanto alla situazione struttura, e grandezza di quell'antica Chiesa, » e Cella che serviron di Cimitero a' sagri Corpi di tanti Martiri, è cer- » to che furono nel sito stesso, dove è oggidì la Chiesa de' SS. Paolino » e Donato, e qui pure fu trovato l'anno 1261. il corpo del primo Pa- » store con quello dei suoi Santi Compagni.... Circa poi la struttura, » e ampiezza di quei primi Santuarj a noi è incognita. Non lasce- » remo però di dire, giusta alcune notizie a noi trasmesse dal Signor » D. Vincenzo Marchiò (Lucchese) peritissimo delle cose antiche di » quella Città, come il 1692. volendo i Canonici della mentovata Chiesa » fabbricare il loro sepolcro in mezzo di essa fu scoperto un gran vacuo » profondo di 12. braccia, largo 4. e lungo 8, con volta reale di so- » pra, e due colonne ineguali di 4. braccia circa d'altezza per ciasche- » duna. Dal che fu giudicato tal sotterraneo, poter essere stata la Chiesa » antica, o pure la Cella de' Santi, dandone anche una particolar con- » gettura l'essere stata compresa in mezzo della Chiesa, che poscia vi » fu eretta, ed ampliata sopra. E fu osservato, che il pavimento del » sotterraneo veniva ad essere nel piano antico della Città, che ora è » molte braccia più alto di quel ch'era nei primi tempi. » (43)

29. Vengo ora alla storia dell'invenzione. O sia che per celeste avviso fosse manifestato ad un Religioso di santa vita, per nome Jacopo, il luogo, dove stava sepolta l'urna marmorea di S. Paolino, secondochè racconta *Pagano* nella sua relazione, e sulla di lui autorità l'*Ughelli*, il *Franciotti*, ed il *Fiorentini*; o sia, che qualche forte indizio vi fosse allora, che le non per anche ritrovate reliquie del S. Vescovo dovessero essere nascoste nel descritto Cimitero (44), e quindi se ne intraprendesse

(42) Lib. II. Cap 19.

(43) Poco fa visitai questo sotterraneo in compagnia dei Sigg. *Tommaso Mallegni*, *Jacopo Rossini* e di altri. La sua profondità è adesso di circa 6. braccia, essendo stato rialzato il pavimento quando nel secolo XVII venne destinato a servire di sepoltura ai Canonaci di quella Collegiata.

(44) Nel 1201. era stato già ritrovato nello stesso Cimitero il corpo di *S. Antonino*, o *Antonio* Eremita; e nella pietra che venne posta sopra il di lui sepolcro si scrisse tra le altre cose: *Sancta requirs corpora Episcoporum hujus urbis &c.* parole, che sembravano invitare i posteri a ricercare nel luogo stesso le ceneri dei primi Vescovi Lucchesi. *Per avventura* (dice il P. Poggi *loc. cit.* pag. 30.) *Pagano si accinse a scavare il terreno, e trovò le reliquie di San Paolino, quantunque nella Relazione, seguitando il vecchio stile di narrare prodigj, l'attribuisca a rivelazione divina, che non vi è alcun obbligo di credere*. Può essere, che la cosa andasse così: ma quando anche fosse andata come la racconta *Pagano*, non cascherebbe mica il mondo per questo. Chi sarebbe in grado di provarci oggi giorno, ma provarci bene, che esso volle piamente ingannare i contemporanei, ed i posteri, vendendo loro una bella frotto-

Digitized by Google

con maggior diligenza la ricerca; ciò che non può mettersi in dubbio si è l'invenzione che delle medesime si fece nel giorno 15. di Giugno del 1261.

30. La cosa fu solenne e strepitosa. Fatto consapevole il Vescovo *Enrico*, che finalmente era stata ritrovata l'Urna marmorea, tosto si portò in persona alla Chiesa di S. Antonio, accompagnato da molti tra i più distinti personaggi del Clero Secolare e Regolare; (45) per nulla dire della numerosa comitiva di Nobiltà e del Popolo, che in folla e pieno di giubilo, esso pure era accorso, ed aperto il Sarcofago *invenerunt gloriosum, & odoriferum Corpus Beati Paulini Martyris cum sociis suis*. Il detto Vescovo per maggior onore dei santi corpi giudicò, che far si dovesse una pubblica solennissima processione, come seguì; intervenendo alla medesima, oltre al numeroso Clero della Città, i Pubblici Magistrati, con *Guiscardo Pietrasanta* Milanese, in allora Potestà di Lucca, e *Guala* Legato Pontificio in Toscana, che di quei giorni ritrovavasi presso di noi. (46) Tanto il Vescovo, che il Legato accordarono molte Indulgenze in perpetuo nel giorno della Festa (che fissarono ai 12. di Luglio) e nell'ottava a coloro, che avessero visitata la Chiesa ove furono ritrovati i sacri corpi, e dove dopo la solenne pompa della traslazione furono

la coniata di fresco nel suo cervello? Convengo non esservi obbligo di credere alle visioni raccontate da Pagano: non sarà però male il ricordarsi che molti sono i casi simili di cui ci parla la storia certa. Vedasi a cagion di esempio l'*Arringhio* nella sua *Roma sotterranea Lib. I. Cap. XI.* Ughelli *Ital. sac.* T. VII. col. 1269. e i *Bollandisti* in più luoghi.

(45) Tra le persone mentovate da Pagano, si noverano l'Arciprete *Alamanno*, il Primicerio *Aldobrando*, i Canonici di S. Martino *Gualtrotto* e *Paganello* (che fu poi nostro Vescovo) *Aldibrandino Cavalcanti* Priore de'Domenicani (eletto nell'anno seguente a Vescovo di Orvieto) *Bencivenne* Guardiano de'Francescani, ed altri non pochi. Parlando poi della processione solenne, prosegue a dire *ibi fuerunt plusquam quingenti inter Religiosos, & Clericos seculares, & fuerunt ibi plusquam XI. vexilla, & presentialiter fuit Dominus Guala, Legatus Domini Pape* (Alessandro IV.) *& Episcopus &c. . . . . In veritate dicere possumus, quod fuerunt ibi, cum Domino Guiscardo de Petrasancta de Mediolano, Potestate Lucane Civitatis . . . . . plusquam quinquaginta millia inter homines, & mulieres &c.* Passa poi il citato storico a narrare alcune prodigiose guarigioni ed altre grazie operate da Dio in quel tempo per l'intercessione di S. Paolino, e dei SS. Martiri Compagni.

(46) Potrei addurre varie prove della dimora, che in quel tempo faceva in Lucca il mentovato *Guala*, ma basteranno queste poche per tutte. Nella pergamena † 32, Arca I. spettante al già Monastero di S. Ponziano leggesi come appresso. *Guala Domini PP. Notarius Apostolice sedis Legatus Dilectis sibi in Christo . . . . Abbati & Conventui Monasterii S. Pontiani &c. . . . . .* (concede l'indulgenza perpetua di 100. giorni nella Festa di S. Ponziano, e di 8. nei giorni dell'ottava) *Datum Luce XIIII. Kalendas Septembris Pontificatus Domini V. (Urbani) PP. IIII. anno primo*, cioè appunto nel 1261 Nello stesso anno *Ugolino giudice, ed assessore di Guiscardo Petrasanta Potestà di Lucca, fa innanzi a Guala Legato del Papa una certa denunzia ec.* Arch. Arc. A I 2.

Digitized by Google

insiem coll'urna di nuovo collocati in luogo più decente ed onorevole. Di tutto poi venne subito steso un pubblico strumento per mano di *Laboratore* Notajo del Vescovato alla presenza di molti cospicui testimonj. (47)

31. Nei tempi posteriori le sacre reliquie anzidette sono state portate in processione per la Città in casi di pubblici disastri, come di peste, turbolenze politiche od altri simili; ma di questo terrò discorso agli anni respettivi, in cui ciò succedette. Noterò solamente, che ritrovandosi in Lucca nel 1369. l'Imperatore *Carlo IV.* volle egli vedere, e venerare il corpo di S. Paolino, e però nel giorno 20. di Giugno venne aperta l'urna alla presenza di quel Sovrano, del Vescovo nostro *Guglielmo*, e degli Anziani lucchesi. Nel chiudersi nuovamente la stessa vi fu lasciata la seguente memoria in pergamena, ritrovatavi poi dal Vescovo *Alessandro Guidiccioni* nel 1631. *Hoc est Corpus S. Paulini primi Episcopi Lucani, quod noviter provisum, et praesens monumentum apertum fuit*

(47) Eccò un opportuno documento, che si legge in un Codice in pergamena della Chiesa di S. Paolino, autenticato in forma pubblica.

Hæ sunt indulgentiæ factæ per Dominum Gualam legatum Romanæ Curiæ, et Dominum Henricum Episcopum Lucanum. Henricus miseratione divina Lucanus Episcopus dilectis in Christo filiis, universis Ecclesiarum prælatis, exemptis, et non exemptis. Civitatis, et diocesis Lucanæ, salutem, et benedictionem. De consilio venerabilis Patris magistri G. (Gualæ) Legati Apostolicæ sedis in Thuscia, et nostrorum fratrum sicut vos credimus non latere, translationem fieri fecimus venerabilium reliquiarum sanctorum martyrum Paulini, Severi, et Theobaldi apud Ecclesiam, quæ ab antiquo S. Antonii consueverat nominari, et quam hodie, antiquo nomine commutato, S. Paulini fecimus nominari, ordinantes de predictorum consilio, et assensu, ut prædicti S. Paulini, et sociorum festivitas, quarto idus Julii debeat ab omnibus nostræ Civitatis, et Diocesis solemniter celebrari. Quare vos exemptos rogamus, ut ob Dei reverentiam, et Martyrum prædictorum, et aliis Prælatis sub excomunicationis pœna mandamus, quatenus ex parte nostra publice in vestris Ecclesiis vestros populos moneatis, ut prædictorum solemnitatem in die predicta debeant solemniter celebrare, visitaturi cum devotione Ecclesiam antedictam, ut participes fiant beneficiorum, et indulgentiarum a predicto venerabili Patre, et nobis concessarum in prædictorum martyrum devotione, venerabili loco superius nominato, celebrando nihilominus officium solemniter prædictorum, prout vobis Dominus dederit, ipsorum natalem in vestris Litaniis, et Kalendariis conscribendo.

In ista enim die usque ad octavas ad laudem et gloriam Sanctæ, et individuæ Trinitatis, *et ad honorem gloriosæ Virginis Mariæ, et Beati Paulini Episcopi primi Lucani, et martyris: et aliorum Sanctorum multorum, qui sunt in Ecclesia ista, Dominus Guala legatus Domini Papæ in Thuscia, eo existente præsente ad hoc, ut venerarentur, et visitarentur gloriosi Martyres per unum annum et quadraginta dies indulgentiam fecit. Henricus vero Lucanus Episcopus quadraginta dies similiter concessit et fecit. De ista gloriosa inventione Laborator Notarius de mandato Domini Henrici Lucani Episcopi scripturas publicas fecit, et coram multis testibus, et specialiter coram predicto Episcopo, et Domino Alamanno Archipresbitero Lucano, et Domino Paganelli de Porcari Canonico etc. . . .* Si nominano qui i soggetti citati alla nota (45).

Digitized by Google

tempore, et in praesentia serenissimi Principis et DD. Caroli Quarti, Dei gratia Romanorum Imperatoris, et Bohemiae Regis, et venerabilis Patris Domini Guilielmi Lucani Episcopi, et DD. Antianorum Lucani Communis, et quamplurium vicinorum dictae contratae, (bisogna dire, che la pergamena non sia stata ricopiata tutta, e che avanti si parli della contrada e della Chiesa di S. Paolino,) *tempore Rectoris Presbyteri Lippi Johannis predictae Ecclesiae divi Paulini sub anno Domini* 1369. *Indictione septima, die vigesima Junii.* (48)

32. Intanto demolita verso il 1539. l'antica Chiesa, fu poi fabbricata la moderna Basilica a spese del Senato col disegno del famoso architetto *Baccio da Montelupo* Fiorentino; e in appresso, vale a dire nel 1680. venne terminato l'altar maggiore, la di cui bellissima mensa, ornata di preziosi marmi e di bronzi, ci dimostra palesemente la munificenza e la religiosa pietà del prelodato Senato. Il sarcofago di S. Paolino rimase allora racchiuso sotto il detto altare, nè da quell'epoca in poi era stato mai più veduto da alcuno. (49)

33. Quantunque i due Fiorentini, padre e figlio, ne avesser dato una qualche descrizione, troppo m'interessava l'osservarlo con gli occhi proprj, onde ritrar dalla sua forma e struttura le prove del Secolo a cui esso appartiene. Ottenute pertanto le necessarie licenze dalle due Potestà, mi riuscì di poterlo con sommo piacere, ed a mio bell'agio esaminare nella sera del 20. Gennajo del corrente anno 1817. insieme con altre persone (50) mediante l'opera industre e faticosa di alcuni ottimi artefici, i quali sotto la direzione dell'abilissimo architetto Sig. *Lorenzo Paoli* di Lucca, eseguirono il difficil lavoro di scoprir, senza danno dell'altare, il nascosto monumento. Il prelodato Sig. *Lorenzo Paoli* si degnò

(48) Appresso il Fiorentini *Etruscæ Piet. or. pag.* 207.

(49) Negli atti della visita della nostra Diocesi, fatta nel 1575. dal visitatore Apostolico Mons. *Gio. Battista Castelli* Vescovo di Rimini, si riportano certi versi, che leggevansi allora incisi in un marmo, posto in coro di S. Paolino, e sono i seguenti:

Paulini primus, qui Lucam Pontifex almus
Sub Nerone Pisis necis martiria tulit,
Quem Beatus Petrus lustravit Pontificatu
Hic merito corpus integritate manet.
Severi Sacerdotis, militis Theobaldi,
Diuconi Lucæ corpora trucidata sub ipso
Antonius Hæremita comes sic condidit illa,
Qui sub eodem mortem postremo gustavit
(Cancelleria Arciv. *in Plut. collationum.*)

Questi versi si leggono anche in un quadro in tavola, che trovasi nell'atrio della sagrestia della Chiesa suddetta.

(50) Vi si trovarono presenti il Rev. Sig. *Alfonso Barsocchi* Parroco di detta Chiesa, il Sig. Curato *Domenico Pinocchi*, il Rev. *Leonardo M. Cardella*, i Sigg. Avvocato *Ansano Sani*, *Tommaso Mallegni*, *Gio. Batt. Tessandori*, *Jacopo Rossini* ed altri di questa Città.

Digitized by Google

di formarne ancora il disegno, ed il lettore potrà qui vederlo inciso nell' annesso rame; mentre io passo a farvi sopra gli opportuni riflessi; lo che sarà un ritornare dalle subalterne digressioni all' argomento principale.

34. Il nostro Sarcofago adunque è una cassa lunga tre braccia, e un terzo; alta circa 2. terzi, e larga un braccio, ed un sesto. È di marmo fino, e bianco, sebbene abbia per l' antichità contratta una certa patina, che lo rende di color quasi scuro. Il coperchio, che vi è sopra, vedesi a colpo d' occhio, esser di marmo diverso, e men pulito; e le tracce dello scarpello osservabili nelle forme con cui è desso lavorato, sicuramente lo dimostrano, anche a giudizio del Sig. *Paoli* anzidetto, posteriore all' urna stessa. Nel davanti di esso coperchio vedesi rozzamente scolpita una croce; e nell' altra parte una regal corona, sotto di cui si osservano queste due cifre ☧. X. che potrebbono interpetrarsi *Rex Christus*. Nient' altro havvi in esso di rimarchevole.

35. Ma l' urna all' opposto presenta nella sua faccia anteriore una tale scultura, che sebbene non abbia essa il pregio dell' esattezza nel disegno, e dell' eleganza nell' esecuzione, porta seco però tutti i più manifesti caratteri di un lavoro dei primi secoli della Chiesa. In fatti è degno in primo luogo di osservazione il *buon Pastore*, scolpito alla metà del Sarcofago. Ha esso sulle spalle la traviata agnella che riconduce all' ovile, e che rimira, quasi in atto di accarezzarla giulivo. La sua tunica è legata ai fianchi, e tirata su alquanto per mezzo di una zona, o cintura; e porta nei piedi due calzari, somiglianti ai moderni stivaletti. Sorge da una parte un arboscello, e stanno ai suoi piedi due altre pecorelle. Oltre a questo nelle due estremità di quella facciata si mirano due altre agnelle, in atto di cibarsi delle foglie di due simili arboscelli. E finalmente, ciò, che molto interessa, si è la specie di ornamento scolpito negl' intervalli rettangolari, che restano tra la media, e l' estreme sculture anzidette, poichè si riduce a certe scannellature ondeggianti, chiamate *strigili* dagli antichi.

36. Ora basta sol confrontare il tutto insieme di tali figure ed ornamenti con i sepolcri cristiani spettanti ai primi tre secoli, specialmente con quelli, che in varj tempi furono estratti dalle celebri Catacombe di Roma, per giudicare con sicuro criterio dell' epoca a cui la medesima dee riferirsi. La somiglianza tra questa e quelli è tale, e tanta, che non potrebbe desiderarsi maggiore.

Digitized by Google

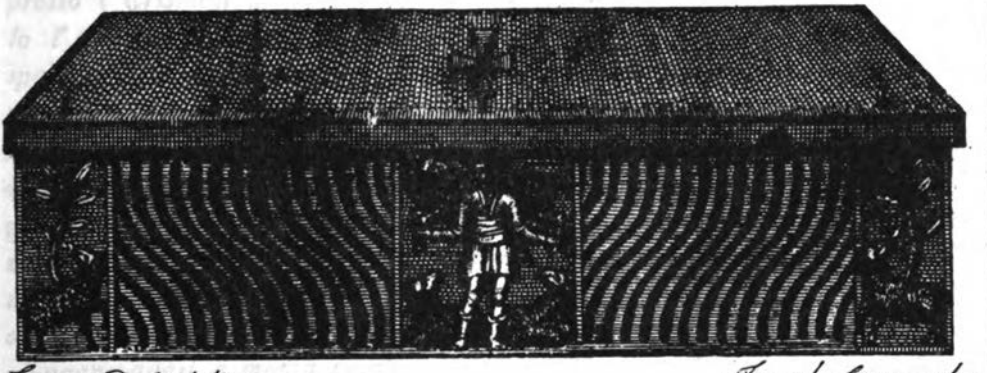

Lorenzo Paoli delin. Joseph Lazz. sculps.

Urna marmorea dove nell'anno 1261 furono ritrovate, e si conservano tuttora le sacre ceneri di S. Paolino I. Vescovo di Lucca, e de' SS. Martiri suoi compagni.

Digitized by Google

Digitized by Google

37. Lasciamo a parte i molti esempj che in tal proposito ci ricorda il *Baronio*, (51), ed ascoltiamo piuttosto come parlino i dottissimi autori della recente edizione della *Roma sotterranea*, già pubblicata dall'*Arringhio*. Discorrendo essi di un antichissimo sepolcro cristiano, rappresentato nella Tavola XXXI. avvertono essere effigiato nel medesimo *il buon Pastore colla pecorella smarrita sulle spalle tutto giulivo per averla ritrovata. Ha la tunica cinta* . . . (E qui notano, che *le cinture si facevano e larghe e strette* . . . . . *le prime proprie de' ricchi si chiamavano* Cinctus, *al dir di S. Isidoro:* cinctus est lata zona, *e le altre si dicevano* semicinctia; *e quando erano strettissime* cingula &c. . . .) *Questo buon Pastore, che riconduce la perduta pecorella al proprio ovile, significava presso i Cristiani di quel tempo il nostro Salvatore, che conduce al Cielo l'anime da lui redente ec.* . . . . . *Al Pastor buono, che porta sulle spalle la pecora, allude il Pallio degli Arcivescovi, come avverte S. Isidoro Pelusiota,* (Lib. I. Epist. 136.) *e Germano Patriarca di Costantinopoli, dicendo* Το δε ωμοφοριον ec. . . . , vale a dire, il pallio da cui è circondato il Vescovo denota la pelle della pecorella, che smarritasi, il Signore trovandola, la prese sulle sue spalle, e l'annoverò tra quelle che non s'erano perdute. *Oltre i soliti calzari fatti di fascie, che si veggono a moltissimi di questi Pastori nelle antiche memorie cristiane, il nostro ha sopra di essi una specie di stivaletti simili a socchi, che gli aggiungono quasi a mezza gamba, e allato di se un frutice o arboscello, che forse è una specie di citiso, della qual pianta sono oltre ogni credere vaghe le pecorelle al dir del maggior Poeta latino, e di Plinio.* (52) Chi non direbbe che l'autore avesse avuto sott'occhio il nostro Sarcofago di S. Paolino?

38. Ma la perfetta somiglianza tra l'urna Lucchese e le Romane non risulta da questo solo confronto. La Tavola XXVI. della citata opera presenta essa pure il buon Pastore colla tunica cinta, nell'atto di accarezzar *colla destra l'una delle due pecorelle, che gli sono a' piedi, e dietro a se ha due alberi di quercia*. (53) Mirasi la stessa cosa nella Tavola XX. giacchè *nel mezzo è il Pastor buono*, . . . *in atto di osservare un altro* (Pastore) *che munge una capra ec* . . . . *Questi due pastori*

(51) *De pastoris imagine ovem humeris gestantis complura exempla vidimus in veterrimo ante aliquot annos refosso Priscillæ cœmeterio via salaria, ec.* Annales Eccl. ad annum 216. num. 14.

(52) *Sculture, e Pitture sacre estratte dai Cimiteri di Roma, pubblicate già dagli Autori della Roma sotteranea ec.* T. I. pag. 128.

(53) *Loc. cit.* pag. 101.

Digitized by Google

sono vestiti colla tunica cinta.... (54) Si vede parimente il Pastore colla pecora sulle spalle e due a' piedi, e due alberi ai lati nella Tavola XXXVIII. *I calzari che ha in piedi non sono fatti di fascie, ma tutti di un pezzo, siccome usavano, le persone più distinte*. (55) E finalmente, per lasciare altri moltissimi esempj che ci somministra quell' opera, basta gettar uno sguardo sulla Tavola XXVI. ove apparisce il tante volte ricordato buon Pastore, *vestito colla tunica cinta, e tirata su alquanto, e legata intorno a' fianchi..... colle calze fatte di fasce..... e con i socchi o calzari ec. La figura del buon Pastore*, prosegue a dir l'autore, *era molto usata nelle pitture, e sculture degli antichi Cristiani, i quali ancora la dipingono ne' sacri Calici, come si raccoglie da' frammenti de' vetri antichi, e da Tertulliano; e Costantino Magno fece porre molte di simili statue, rappresentanti il buon Pastore, sopra le Fontane di Costantinopoli*. (56)

39. Dissi che nell'Urna di S. Paolino si osservano certe scannellature serpeggianti, poste a modo di ornamento; ed appunto una tal foggia di scultura si rimira non solo nei già descritti monumenti, ma in altri moltissimi, che troppo lungo sarebbe il voler notare. Ecco come si esprimono i precitati autori parlando di un Sarcofago dissotterrato nelle vicinanze del Vaticano. *Ne' due quadri che sono tra queste figure, sono scolpiti certi canaletti a serpe, come si veggono nell' Urne de' Gentili, e rappresentano quelli strumenti di metallo, detti da' Latini* Strigili, *che si usavano ne' Bagni* (57); aggiungendo che dunque i primitivi Cristiani facevano delle *arche sepolcrali anche alla maniera di quelle de' Gentili*: come ricavasi da un antichissimo sepolcro riportato da Monsignor *Fabretti*, nel quale fu ritrovato il corpo del Martire *S. Eutropio*. (58)

40. Queste osservazioni sono a mio credere più, che bastanti per giudicar senza fallo dell' età, a cui dee riferirsi l' urna sepolcrale del nostro S. Paolino, senza che siavi bisogno di ricordare i Sarcofagi descritti dal *P. Mabillon* (59) e massime quello di *Catervio* spettante o ai tempi delle persecuzioni, o al più tardi all' epoca dell' Imperator *Graziano*, e che può dirsi quasi perfettamente simile al nostro. Quando la forma, la materia, le figure, gli ornamenti, gli emblemi, e qualunque altro siasi carattere, e contrasegno osservabile nell' urna nostra riscontrasi con tanta

(54) Ivi pag. 72.
(55) Ivi pag. 100.
(56) Ivi pag. 101. Vedasi anche il Baronio all' anno 216. N. 15.
(57) Ivi pag. 62.
(58) *Inscript. Antiq.* Cap. 8. N. CII. pag. 587.
(59) *Iter. Italic.* pag. 221. ec.

Digitized by Google

uniformità nel massimo numero di quei sepolcri, i quali sicuramente appartengono ai primi tre, o quattro secoli dell'Era volgare; il meno che possa farsi a fronte di siffatta identità di rapporti è l'asserire, che il primo si accosti alla stessa antichità dei secondi, e che sì l'uno, che gli altri siano press'a poco di un medesimo tempo. Vi sarà forse chi credasi di poter dir capricciosamente, che il Sarcofago Lucchese è un lavoro dei bassi secoli? Simiglianti gratuite supposizioni, e simiglianti sospetti senza motivo, non meriterebber la pena di una seria confutazione.

41. Nè punto fa ostacolo la scultura piuttosto rozza e grossolana del nostro sepolcro; imperciocchè se in quelli estratti dalle Catacombe Romane, e di altre Città, mirasi non rade volte la più esquisita maestría del lavoro, vedesi altresì in molti altri la goffa imperizia di chi maneggiava lo scarpello e il martello. I prelodati Autori della nuova *Roma sotterranea* ci dicono, che una tal Urna, trovata sotto il Tempio Vaticano, *è di pessima maniera*. Parlando di un altra, notano essere *di lavoro oltre ogni credere infelicissimo, con buona pace dell'Arringhio, dal quale si dice: scite sculpta;* nè lasciano di avvertire, che i primitivi Cristiani *con tutta la loro rozzezza* in materia di scultura, hanno pur trovato la maniera di far distinguere in tali sepolcri l'Apostolo S. Pietro da S. Paolo, dalle diverse forme del volto. (60) In somma vale in questo caso ciò, che è stato osservato intorno allo stile delle iscrizioni lapidarie dei Martiri, le quali quantunque siano ripiene talvolta di solecismi, e di barbarismi, non cessano per questo di essere autentiche: poichè *i Cristiani soltanto solleciti di lasciar qualche memoria de' loro fratelli morti per la gloriosa confession della Fede, non andavano in cerca di qualche pulito Rettorico, che l'epitaffio ne componesse;* come opportunamente notò il *P. Peverelli*, rigettando, rapporto ad una antica iscrizione, i dubbj di *Gisberto Cupero*, ed i suoi. (61)

42. A tutto questo vuolsi poi aggiungere appunto l'iscrizione, che fu ritrovata unitamente al sepolcro. Coloro i quali asserirono, che la medesima era scolpita nello stesso sepolcro convien creder, che mai l'avesser

(60) Loc. cit. pag. 62. 93. e 94.

(61) *Stor. delle Persec.* Tom. I. pag. 180. Merita di esser letto su questo punto anche il Canonico *Boldetti* nella sua opera sopra i *Cimiteri ec.* Lib. II. cap. 8. ove osserva, che la maggior parte delle iscrizioni cristiane de' tempi delle persecuzioni sono scolpite sì rozzamente, e con tanti idiotismi, e barbarismi, che ben dimostrano essere state opera d'imperiti artefici. A tempo di Lattanzio dicevasi ex. gr. *Chresto*, in vece di *Christo*, ed è noto il *Bixit annus*, per *vixit annos*, ivi pag. 396.

Digitized by Google

veduto. Esso in fatti non presenta iscrizione di sorta alcuna: non discordando anche per questo capo da parecchi dei sarcofagi Romani anzidetti; e dall'altra parte dicendo *Pagano* nella sua relazione, che dopo lungo scavamento fu ritrovato *Marmoreum monumentum*. *Et sic scriptum*, niente ci obbliga ad interpetrar quest'ultime parole, quasi volesser significare un iscrizione scolpita nelle esterne pareti dell'Urna, piuttosto che una memoria incisa in lamina di piombo, o di altra simil materia, ed inclusa nell'urna stessa. Si sa anzi, che questa era la pratica spesse volte adoperata dai primitivi Cristiani in simili circostanze.

43. L'iscrizione pertanto, la qual servì all'epoca dell'invenzione ad accertare, oltre agli altri argomenti, l'identità delle reliquie del nostro S. Pastore a tanto numero di oculatissimi testimonj, era concepita, secondo la narrazion di *Pagano*, nel modo seguente.

Hic est Corpus Beati Paulini primi Lucensis Episcopi, & Discipuli Petri Apostoli: & Sanctorum Martirum Severi Presbiteri, & Theobaldi Militis. (62)

44. Il nostro *Fiorentini*, il *Boldetti*, ed altri Scrittori non dubitano di riferire sì l'urna, che l'iscrizione ai tempi stessi di Nerone, coerentemente a quanto si legge negli atti di S. Paolino. Ma quando non piaces-

(62) Ho detto *secondo la narrazion di Pagano*, perchè io son d'opinione, che esso piuttosto che ricopiare fedelmente l'iscrizione, intendesse di riportarne nella sua relazione il solo contenuto, e la sostanza principale. Me ne dà una prova il vedere, che parlando il medesimo di *S. Antonio*, o come oggi chiamasi *Antonino*, riporta l'iscrizione che fu posta al suo Altare nel 1201. la qual confrontata col marmo che esiste tuttavia, non combina esattissimamente in tutte le parole; sebbene tal varietà sia di poco momento. Io noto questo per giustificare la lezione *Lucensis Episcopi*, che ho proferito coll'*Ughelli*, *Dempstero*, *Franciotti*, e *Fiorentini* ne' suoi MS. all'altra *Lucani Episcopi*, che sta nel Codice di detto Pagano, il qual peraltro non è originale, ma copia del Secolo XIV. come sembra dai caratteri. Ora niente di più facile che o nella memoria trovata nell'urna, o nel Codice originale di Pagano fosse scritto *Episcopi Luc.* abbreviato, e che o Pagano, o chi ricopiò il suo libro scrivesse *Lucani*; parola, che non sarebbe di buona latinità per esprimer *Lucchese*. Peraltro l'usa anche nel VI. secolo *S. Gregorio Magno*; nè è credibile che in ciò fosse il primo. Del resto per quel che appartiene allo stile della nostra iscrizione, rimetto il lettore a quanto accennai nella nota precedente; ricordando solo rapporto a quell'*Hic est Corpus* ec. invece di *Hic jacet*, ovvero *Hic requiescit*, gli analoghi esempj riportati dal *Boldetti loc. cit.* pag. 347. 412. 747. ed altrove. Il P. *Natale Alessandro* (*Hist. Eccl.* T. III. pag. mihi 211.) riporta un iscrizione, che giudica del V. secolo dove leggesi *Hic sunt reliquiæ B. Mariæ Magdalenæ*. Altre pure con errori, e barbarismi di secoli molto alti posson vedersi in Muratori *Dissert.* 36. T. II. col. 1011. Lascio altri esempj.

Digitized by Google

se a taluno di così opinare; siccome in forza delle cose poc' anzi esposte devesi giudicare il detto sarcofago qual lavoro dei primi Secoli, così niente di più verisimile, potrebbe dirsi quanto, che in una delle persecuzioni mosse contro la Chiesa, e massime in quella di *Diocleziano*, o di *Giuliano* l'Apostata, nelle quali aspra guerra si accese ancora contro le memorie dei martiri precedenti (63), i nostri antichi fedeli racchiudessero le Reliquie dei nostri Santi in uno stesso monumento (64), ed a sottrarle da qualunque insulto e pericolo, le nascondessero studiosamente nel sopraccennato cimitero.

45. Nell' una e nell' altra ipotesi il nostro monumento o è contemporaneo ai fatti che attesta; o se vuolsi dai medesimi discosto, sebben per non lungo tratto di tempo, ad essi però dee dirsi congiunto col mezzo di non vetusta ed incerta, ma recente e viva tradizione, per non far conto di cento altre memorie, che in varie guise ricordar potevano allora ai prischi nostri fedeli, come, e quando, e da chi fosse stata precedentemente recata ai loro padri la divina luce dell' Evangelio.

46. È tempo ormai di raccogliere un qualche frutto dal cammino che abbiam finora trascorso. Che si ha dunque a concludere da tante premesse? Io non dubito, che se il saggio leggitore richiamerà al suo pensiero le ragioni, le memorie, i monumenti, e quanto abbiamo esposto fin quì; se combinerà attentamente una cosa coll'altra, se vorrà ponderarne le scambievoli relazioni e l'accordo, potrà giudicar su qual fondamento si appoggi la tradizione, che in Lucca nello scorrer del primo secolo fosse annunziata la fede Cristiana e stabilita una Chiesa: che S. Paolino Antiocheno discepolo di S. Pietro fosse il suo primo Vescovo: e che nella persecuzione mossa dall' empio Nerone coronasse egli i precedenti meriti del suo Apostolato colla palma illustre dei Martiri.

47. Per verità se noi Lucchesi sull' esempio di grande stuolo di dotti e celebri Autori proseguiamo a venerare il nostro S. Pastore, ed a so-

(63) Ci attesta *Tertulliano*, che i Gentili non la perdonarono tante volte alle stesse sepolture ed alle fredde ceneri dei Cristiani, *quos, illi* (i Gentili) *de requiè sepultura, de asylo quodam mortis avulserint, ac dixtraxerint.* (*Apolog.* cap. 37.) Di questo genere di persecuzione vedasi il Mabillon *Itin. Ital.* pag. 135. ec.

(64) L' urna di S. Paolino è divisa internamente in quattro cavità, separate una dall' altra con parete di marmo, come ci narra *Mario Fiorentini*, che potè osservarla. Gli antichi chiamavano *Bisomi*, *Trisomi*, *Quadrisomi* ec. quei sepolcri ove si racchiudevano 2., 3., 4. o più corpi, come osserva il prelodato *Mabillon* pag. 139. ed il *Reinesio* presso gli Autori della *Roma sotterranea* citata alla nota (52) T. I. pag. 11. 12.

Digitized by Google

stenerne con tutto l'impegno l'antica tradizione anche nella odierna luce dell'arte critica (65), chi mai potrebbe ragionevolmente riprenderci su questo punto quasi fossimo troppo creduli, o vani? Che altro in ciò noi facciamo, se non che seguire la veneranda autorità della S. Chiesa Romana, e dire, e credere quant'ella insegna? Ecco come si esprime la stessa nel suo Martirologio al giorno 12. di Luglio.

Lucae in Thuscia B. Paulini, qui a S. Petro primus ejusdem Civitatis Episcopus ordinatus sub Nerone ad radices montis Pisani post multos agones Martyrium suum cum aliis sociis consummavit.

48. Che se si bramasse ancora l'espressa conferma degli stessi Sommi Pontefici, noi non avremmo certo a desiderarla, avendo di parecchi di essi raccolto le sentenze per noi onorifiche il nostro *Fiorentini* (66); e potendo noi qui aggiunger quella di *Benedetto XIII.* il quale di Lucca parlando, ripetè in una sua Bolla, che essa *Prima fuit in Etruria Civitas, quae semen Evangelicum a B. Petro Apostolorum Principe, per Sanctum Paulinum primum illius Antistitem, tunc ad regiones illas transmissum, in sinu suo alacriter, prompteque excepit, ac fideliter tot revolventibus saeculis, benedicente Domino conservavit* (67).

49. L'assunto che ho finora illustrato non sembra, che andasse a genio al celebre Abate *Giovanni Lami*; onde dispensar non mi posso dal trattenermi per un momento con lui. Fu egli di opinione, che lo stabilimento e l'origine dei Vescovati nelle varie Città di Toscana riferir si dovesse a quell'epoca di tranquillità e di calma, che scorse tra la persecuzione di Aureliano, e l'altra fierissima di Diocleziano, vale a dire tra gli anni 272. e 303. Asserì quasi con certezza, che un certo *Felice*, noto all'anno 313. fosse il primo Vescovo di Firenze; giacchè non costa, per quanto egli afferma, che le predette Città avessero il loro Vescovo prima del III. Secolo cadente; non potendosi vantare, ei dice, di tal onore nè Fie-

(65) Oltre agli scrittori Nazionali, ed oltre agli esteri ricordati di sopra, di molti dei quali posson vedersi le autorità presso il Sig. *Lami* (*Monum. Eccl. Flor.* T. III. *Parte II.*) parlano di S. Paolino anche il *Peverelli*, che per isbaglio lo dice *Protettore di Pisa* (*Loc cit.* pag. 66.) Il *P. Rinaldi Agostiniano* nella sua dotta dissertazione sopra le persecuzioni dei primi due secoli, stampata dal celebre *P. Zaccaria* nella *Disciplina Populi Dei* del *Fleury* T. I. ed altri ancora. Si aggiungano varj Martirologj, come quello di *Usuardo*, di *Maurolico* ec. i quali o nel testo, o nelle aggiunte fanno menzione del nostro Santo.

(66) *Etrusc. Piet. Orig.* Cap. VII.

(67) Ved. Documento N.° XXIX. nell'appendice.

Digitized by Google

sole, nè Pisa, nè Luni, nè Lucca; a meno che in vece della certa verità della Storia andar non vogliasi in traccia di favole e di errori (68).

50. Lascio ad altri il parlare di quelle varie Città; ma confesso che molto mi dispiacerebbe se ancora a Lucca dovesse toccare questa disgrazia, perchè con tutti i miei sforzi non avrei fatto fin qui, che fabbricar sulla rena. Mi vado però lusingando, che la cosa non sia poi inappellabilmente decisa. Avrei dunque domandato ben volentieri al dotto e severo Censore, quali sieno quelle *Storie certe*, da cui risulti, che S. Paolino non fu, nè potette essere primo Vescovo di Lucca nel primo Secolo? Forse perchè non ci rimangono adesso Storie contemporanee, e certe, le quali ci attestino il fatto di cui si ragiona, ne viene in conseguenza, che la Storia certa smentisca il fatto medesimo come falso e impossibile? I due casi per verità sono molto diversi. Avrei pur domandato se le testimonianze addotte di sopra, meritin poi giustamente il nome di favole e d' illusioni: *commenta & fabulas*, come ei dice? Oh! questo sarebbe un po' troppo. Ma dirai: Egli teneva per favolosi gli atti di S. Paolino. Lo so anch' io. Ma teneva forse per favolosi ancora gli atti autentici dell' invenzione, e sopra tutto il Sarcofago ove giaceyan nascoste le Reliquie del Santo? Egli non fa parola di un tal monumento. Ma quand' anche il suo discorso riferir si voglia ai soli atti di S. Paolino, sa ognuno non esservi Canone della critica, il quale bruscamente comandi di rigettare tra le assolute falsità quelle memorie, cui non riuscì di porre tra le assolute certezze.

51. Oltre a ciò, qual è mai l' argomento principale, che adduce il prelodato Autore in prova della sua opinione? Eccolo. Le Città della Toscana erano troppo vicine alla Capital dell' Impero; e però più spesso, e più lungamente rimanevano esposte al centro, donde partiva la furiosa procella delle persecuzioni. Dal che ne inferisce rari molto essere stati nelle medesime i Cristiani; nè tanto di tempo e di libertà aver essi avuto da eleggere i respettivi lor Vescovi, e stabilirsi una Chiesa. Il chiarissimo *P. Mattei* appunto da questa vicinanza ne inferisce al contrario, che dunque in Pisa dovea più che in tanti altri luoghi delle Gallie, dell' Asia, e dell' Affrica esser diffusa la Religione, e moltiplicato il numero dei fedeli (69). E per verità l' argomento del Sig. *Lami* se forza avesse, l' avreb-

(68) *Tusciae annonariae Urbes fere omnes ante tertii saeculi exitum Episcopos habuisse non constat, non Pisas, non Lucam, non Lunam ec.... nisi commenta, & fabulas, magis quam certam historiae fidem persequi malumus*. Monum. Eccl. Flor. T. II. pag. 697. e 704. ec. Vedasi anche *De Erudit. Apostol.* Cap. XI.

(69) *Eccl. Pis. Hist.* T. I. pag. 10.

Digitized by Google

be più del bisogno, perchè porterebbe a concludere, che dunque in Roma non si trovavano, che pochi o nessuni Cristiani nei primi tre Secoli, e che non vi furon colà Vescovi stabili, e successivi; lo che ognun sa quanto sia falso, e contrario alla Storia.

52. Ed in fatti sono tali, e sì decisive le testimonianze di parecchi antichissimi scrittori non solo Cristiani, ma ancora Gentili, i quali ci attestano la rapidissima, e maravigliosa propagazione del Vangelo fino dal I. e II. Secolo nelle più remote piagge dell' Asia, e dell' Affrica, per nulla dir in Roma, nell' Italia, e nell' Occidente, che a tutta ragione è stato generalmente rigettato il torto pensiero del Calvinista *Campeggio Witringa*, il qual pretese, che dal principio della persecuzione *Neroniana* fino all' Impero di *Trajano* si arrestasse il corso della propagazion della Religione, e si ristringesse il numero dei Cristiani. Posson vedersi quelle testimonianze presso quei dotti critici, che validamente confutarono quest' errore (70), bastando al mio intento citar di passaggio i soli *Lattanzio*, *Tacito*, e *Plinio* il giovane. Dice il primo che l'esecrando Nerone si mosse a far macello dei Cristiani perchè vide *non modo Romae*, *SED UBIQUE*, *QUOTIDIE MAGNAM MULTITUDINEM deficere a cultu Idolorum*, *& ad Religionem novam* (la Cristiana) *damnata vetustate*, *transire* (71). Ci scopre il secondo sotto il Regno del mentovato Nerone una moltitudine grandissima: *multitudo ingens*, di Cristiani nella stessa Roma, sede primaria dell' Idolatria, come dell' Impero (72). Ed il terzo essendo Vice-Pretore della Bitinia trova il Cristianesimo sparso per le Città, pei Borghi e pei Villaggi, e professato da persone di ogni età, di ogni sesso, di ogni ordine, ed in tanta moltitudine, che gli reca apprensione il numero grandissimo degli accusati. *Visa est mihi res digna consultatione propter periclitantium numerum* (73).

53. Dopo le quali cose torna un po' male a credere, che nelle sole Città di Toscana mancassero i Vescovi in quel tempo; giacchè quand' anche abbia inteso il Sig. *Lami* di dir solamente, che in esse era assai scarso il numero dei fedeli, come meglio par che si spieghi altrove (74), ancor questo piccol numero supporrebbe un qualche precedente Catechista, ed un Pastore; onde non saprei far le maraviglie, che in Lucca potesse

(70) P. M. *Mamachi Origin. Christ.* Παρεργον *ad Cap.* 6. Lib. II. T. I. pag. 314. Peverelli *Stor. delle Persec.* T. I. pag. 116. Valsecchi *De' Fondam. della Relig.* Lib. II. Cap. XIV.

(71) *De Mort. Persec.* Cap. II.

(72) *Annal.* Lib. XV. Cap. 44.

(73) Lib. X. Epist. 97. *ad Trajanum*.

(74) *Loc. cit.* T. III. Part. II. pag. 18. e T. I. pag. 2. nota (*a*).

Digitized by Google

essersi stabilita una Chiesa, ed un Vescovato in tempi nei quali *Nerone* non aveva ancora incominciato la sua persecuzione contro i Cristiani. Se ad onta del ferro, e del fuoco questi crescevano ogni dì più, e diveniva lo sparso lor sangue, secondo la frase di *Tertulliano*, un seme fecondo a farne nascere in maggior copia, sarà stata forse meno efficace la predicazione Evangelica, quando, e dove non trovava per anche ostacolo di sorta alcuna (75)?

54. Non credo pertanto di dover per niente receder da quanto fu sopra stabilito rapporto a S. Paolino; onde passo piuttosto a dir due parole intorno all'epoca, in cui fissar si può con qualche verisimiglianza il suo Vescovato tra di noi.

55. Monsignor *Mansi* non volle assegnar l'anno certo di un tal avvenimento, come ancora del governo di alcuni altri Vescovi seguenti, *perchè non può raccogliersi cosa sicura da' monumenti autentici, che non ve ne sono* (76). Trattandosi di rigorosa certezza cronologica, l'avviso non potrebbe esser più giusto. Ciò peraltro non vieta, che non possa stabilirsi qualche cosa almeno congetturando. La comune sentenza dei Dotti, i quali si attengono ad *Eusebio*, *S. Girolamo*, e *Severo Sulpizio*, è che *S. Pietro* si recasse a Roma la prima volta nell'anno 42. sotto l'Impero di *Claudio*, quantunque altri posticipino di qualche anno una tal venuta, e specialmente il *P. Francesco Pagi* (77). Portando adunque la nostra tradizione, e le altre memorie recate di sopra, che S. Paolino Antiocheno accompagnasse il S. Apostolo a Roma, e che di là fosse non dopo lungo tempo spedito a Lucca, non sembra nè manifestamente falsa, nè inverisimile l'opinione dell'*Ughelli*, e di altri non pochi Scrittori sì esteri, che nazionali, i quali fissano la venuta di S. Paolino nella Città nostra all'anno 46. Io per esser più circospetto, e per meno azzardare, dissi a

(75) Lo stesso Sig. Lami (*loc. cit.*) non trova inverisimile, che ai tempi Apostolici in Toscana, ed in Firenze vi fossero alcuni Cristiani. Anzi dice esser ciò *vero quam simillimum*, Perchè dunque non sarà ugualmente *vero quam simillimum*, che prima capitasse in Toscana, e in Firenze, un qualche annunziator del Vangelo, e fosse questi un *S. Paolino* Vescovo di Lucca, *Primo Catechista della Toscana annunaris*, come lo chiama il *Fiorentini*, e come lo crede il *Foggini*? A me sembra che dopo le cose superiormente esposte, non possa ragionevolmente dubitarsene. Anche il dotto P. *Mamachi* non vuol credere, che il nostro *S. Paolino*, fosse discepolo di S. Pietro. (*Antiq. Christ.* T. I. pag. 243.) Ma non dicendo il perchè, neppur io saprei che rispondere, e lascerò che il Dotto uomo opini come meglio gli piace.

(76) *Cronolog. de' Vesc. di Lucca* stampata nel Diario Sagro.

(77) *Breviario Historico-Chronolog. &c. Pontificum Rom.* T. I. pag. 2. 3.

Digitized by Google

principio *verso l' anno* 46. *di G. C.* Qualunque sia stato l' anno vero del fatto, accaduto, se vuolsi, o prima o dopo.

56. L' epoca poi del martirio dipenderebbe dal sapersi di sicuro in qual anno veramente quell' *esecrabil tiranno*, e quella *mala bestia* di Nerone, come lo chiama Lattanzio, si facesse a perseguitare i Cristiani con inauditi ed atroci tormenti. Sebbene anche su questo particolare la cosa non sia intieramente sicura, attese le diverse sentenze dei Cronologi, può però dirsi con molti eruditi (78) che più probabilmente nell'anno 64. dell' era volgare, essendo consoli *C. Lecanio Basso*, e *M. Licinio Crasso* nel mese di agosto avesse principio la iniqua persecuzione, la qual durò finchè Nerone non si uccise da se stesso, cioè fino all' anno 68. di G. C. Per la qual cosa potrebbe fissarsi il martirio del nostro S. Pastore in uno degli ultimi quattro anni dell' impero di Nerone.

57. Nè dallo stabilire un tal fatto potrebbe sicuramente rimuoverci lo strano e falsissimo assunto di *Enrico Dodwello*, il qual pretese contro il sentimento dei suoi stessi protestanti più accreditati, che la persecuzion di Nerone non fosse generale, ma incrudelisse soltanto contro di quei Cristiani, che dimoravano in Roma. (79) Già uomini dottissimi hanno validamente confutato questo temerario paradosso; ed è tanto certo, che la persecuzione fu universale nell' Impero, quanto è falso che quel mostro perseguitasse i Cristiani per la sola calunniosa accusa di aver essi incendiato Roma; cosa, che il *Dodwello* suppone senza provarlo, per quindi inferirne che risguardando una tal imputazione i soli cristiani di quella Capitale, questi solamente, e non altri fossero i perseguitati. (80) L' irrefragabile autorità di *Tacito*, (81) e di *Svetonio* (82) tra i gentili;

(78) Pagi in *Crit. Baron. ad an.* 90. Nicolao Toinard. *In not. ad Lactantii libr. de mort. Persec.* P. Pietro Lazeri. *In Dissert. de Persecut. in Eccl. excitatis Ævo Apostol.* pubblicata dal P. Zaccaria nella *Disciplina populi Dei* del Fleury T. I. P. Tomaso Rinaldi. *Dissert. de Persecut. quibus I. et II. Æras Christian. saecul. Eccl. exagitata est,* pubblicata come sopra dal P. Zaccaria. P. Peverelli *Storia delle Persecuz.* ec. lib. II. cap. 4. ed altri.

(79) *Non aliorum certe Christianorum potuit esse persecutio, quam eorum, qui Romae versabantur.* In Dissert. Cyprianic. XI. *de paucit martyrum* §. 13.

(80) Da molti è stato ribattuto il *Dodwello*, dal P. Ruinart *Praefac. ad acta martyr. sincera.* Dal P. Peverelli: *loc. cit. pag.* 57. dal P. Mamachi: *loc. cit. lib. II.* §. 2. Dai PP. Lazeri, e Rinaldi nelle *Dissert.* citate di sopra. Vedasi anche il Baronio all' anno 66. ed il nostro Fiorentini *De primitiis martyr. Exerc. IX.* stampata nel suo famoso Martirologio al giorno 6. maggio pag. 506.

(81) *Annal.* lib. XV. cap. 44.

(82) In Nerone *cap.* 16. *afflicti suppliciis christiani, genus hominum superstitionis novae, ac maleficae.*

Digitized by Google

di *Lattanzio* (83), di *Tertulliano* (84), di *Paolo Orosio* (85), di *Melitone* di *Sardi* presso *Eusebio* (86) tra i nostri, anche senza ricorrere al famoso marmo Spagnolo, o Portoghese della cui sincerità non avvi giusto motivo di dubitare, (87) bastar possono a smentir senza replica lo storto opinar del *Dodwello*.

58. Tutti questi scrittori ci dicono chiaramente, che il pretesto della persecuzione fu l'essere riguardati i fedeli come autori di una nuova, e malefica superstizione (così per livore, e per crassa ignoranza parlano i citati *Svetonio e Tacito*), e quindi odiosi a tutto il genere umano; e se il secondo mescolando le calunniose dicerie del volgo, o sue, coi fatti veri, afferma essere stata convinta dell'incendio una immensa moltitudine di cristiani: *multitudo ingens, haud perinde crimine incendii*, non tace però l'altro pretesto più generale, aggiungendo: *quam odio humani generis convicti sunt*.

59. Questa perversa calunnia feriva, come ognun vede, i cristiani di qualunque paese; laonde possiam noi concludere colle parole del Luterano *Gio. Lorenzo Mosemio* = *La seconda opinione* (cioè che la persecuzione Neroniana fosse generale) *deve essere indubitatamente preferita; avvegnachè sia cosa certa, che le leggi promulgate contro i cristiani, furon pubblicate contro tutto il corpo delli medesimi, e non già contro le Chiese particolari; e per conseguenza erano in piena forza e vigore, nelle più remote Provincie* (88). Molto più dunque nelle vicine; e però scrisse in appresso il celebre *P. Orsi*, che oltre alla Romana *non mancano altre Chiese, le quali vantano i loro martiri dei tempi di Nerone, come Pisa, e Lucca nella Toscana, i loro Paolino, e Torpete ec.* (89)

60. La nostra Chiesa di Lucca nel giorno 27. di Aprile celebra la festa di S. Antonino, o Antonio Confessore, e Discepolo di S. Paolino,

(83) *Loc sup. cit.*

(84) *Apolog. cap.* 4.

(85) *Nero Romae Christianos suppliciis, ac mortibus affecit, ac per omnes Provincias pari persecutione excruciari imperavit.* Lib. VII. *Hist.* cap. 5.

(86) *Hist. Eccl.* Lib. IV. cap 25.

(87) Che la persecuzione infierisse fino nelle Spagne lo prova l'iscrizione lapidaria pubblicata dal *Grutero*, dal P. *Halloix*, dal *Baronio*, e da altri: tenuta da alcuni come supposta, ma difesa come genuina da altri non pochi, e specialmente dal Sig. *Ernesto Walchio* in una speciale dissertazione. Il marmo è questo;

NERONI CL . CAES .
AVG . PONT . MAX .
OB . PROVINC , LATRONIB .
ET HIS QUI . NOVAM
GENERI . HVM . SVPER
STITION . INCVLCAB .
PVRGATAM .

(88) *Hist. Eccles. Centuria* I. N. 14.

(89) *Storia Eccles.* Lib. II. §. 15.

Digitized by Google

che morì nel primo secolo. Negli atti antichissimi del Martire S. Torpete, in Adone, ed in altre memorie raccolte dal Fiorentini (90), e dai Bollandisti (91) si narra, che il Santo menava vita eremitica nelle solitudini del monte Pisano, chiamato anche diversamente; che special cura si prendeva di dar una conveniente sepoltura a quei SS. Martiri, che nella Neroniana persecuzione erano uccisi per la fede, raccogliendone di notte le sacre reliquie dalle varie parti di Toscana, e trasportandole a Lucca (92). Non tralasciava d'istruire nella Religione quei neofiti, che a lui ricorrevano, e quindi di battezzarli, come leggesi che adoperasse con il detto Martire S. Torpete. Morì poi in età, come credesi, molto avanzata carico di meriti, e fu sepolto in Lucca nel sotterraneo cimitero ricordato di sopra, dove nell'anno 1201. fu nuovamente discoperto il suo corpo.

61. Fu posto allora sopra il di lui sepolcro un marmo con una iscrizione (adesso è al suo altare nella Chiesa di S. Paolino) alla quale, sebbene scolpita *posteriormente non devesi*, a giudizio dei dotti Bollandisti, *negar fede senza un giusto motivo;* nè essi dubitano punto, che fosse ricopiata, sebben con qualche variante, dalla più antica iscrizione ritrovata con il sarcofago. L'iscrizione moderna, di che parlo, è concepita nei seguenti termini:

✠ ECCE HIC EST CORPVS S. ANTONII PRĪ ET HEREMITE QVI SEPELIEBAT . CORPORA SANCTORVM . MRM̄ . SVB NERONE IMPRE . ET . ANOLINO . DECOLLATI . DIE S̄ RESVRRECT ET . IIII . DIE MADII . SANCTE REQVIRE CORPORA EPISCOPORVM HVIVS VRBIS PRESBITERORV̄ . HEREMITARVM . MILITVM . MR̄ ET . CONFES̄ . S DIONISIVS DEDICAVIT . ECCLESIA ISTAM IN HONORE . SALVATORIS CELI ET TERRE . ET SCORV̄ : MR : ET CONF̄ . VIIII . X . DIE OCTVBRIS . TPR . S . CLEMTIS . PP . ET MAR̄ : VRBIS ROME . ✠ III ✠ ✠ ANNO DNI M . CC . PRIMO INVENTVS EST . BEATVS ANTONIVS . ET . DE MONVMENTO EXTRACTVS . MSE FEBRII .

(90) *In suo Martyrolog. Occident. Eccles. ad diem 27. Aprilis. Et Etrusca Piet. Orig. cap. IX. etc.*

(91) *cta SS.* al detto giorno 27. Aprile, e nelle note agli atti di S. Torpete al giorno 17 Maggio.

(92) Il culto e la venerazione verso le reliquie dei SS. Martiri specialmente, non vi è dubbio che rimonti al I. secolo. Vedasi Monsignor Devoti *Instit. Canonic.* T. II. *Titol.* VIII. §. 2. Se si ha da stare agli atti di S. Paolino, anche il di lui corpo, e quello dei suoi compagni furono portati a Lucca, e sepolti da S. Antonio.

Digitized by Google

62. Le osservazioni, che i prelodati Bollandisti (93) fanno a quest' iscrizione porterebbono a far credere, che il nostro S. Antonio ripor si dovesse nella classe dei Martiri, e che sia lo stesso personaggio ricordato appunto al giorno 27. d' Aprile sotto il nome di *S. Antonino Prete, e Martire*, nell' antichissimo Martirologio Lucchese pubblicato dal Fiorentini. Ed in fatti l' iscrizione porta chiaramente le parole *Decollati die S. Ressurrectionis*, o come leggesi negli atti di S. Antonio: *Decollati pro fide S. Ressurrectionis*; espressioni indicanti il martirio. Le parole immediatamente seguenti, credono essi, che per ignoranza di chi forse non seppe ben leggere la vetusta lamina, o iscrizione, sieno state scolpite con qualche lacuna: onde pensano di dover corregger così: *Et IV. die Madii sepulti*; riferendole cioè non all' epoca del martirio, ma a quella della antica deposizione. Il resto risguarda altri fatti, di cui parlerò fra poco.

63. Non vuol tacersi peraltro, che a somma gloria del nostro Santo ridonderebbe l' aver egli gittati fin dall' esordio del Cristianesimo i primi semi della vita Eremitica, ed essere stato in qualche senso uno dei primi maestri della monastica perfezione, molto prima dell' età dei *Paoli*, e degli *Antonj*, celebri anacoreti della Nitria, e dell' Egitto. Il *Fiorentini* (94), ed altri Autori eziandio (95) appoggiati alla riferita iscrizione, e ad altre memorie attribuiscono questa lode al nostro Santo. Nè in ciò si oppongon essi alle notizie, che abbiamo dei primi secoli; imperciocchè se ai tempi di Diocleziano esistevano monasteri di uomini, e di donne non solo nelle remote campagne, ma in mezzo ancora alle stesse Città (96), a chi potrebbe sembrare strano, che anche ai tempi di Nerone uno dei Discepoli di S. Paolino si ritirasse nelle foreste del monte, posto fra Pisa e Lucca, ed ivi menasse anacoretica vita? Il celebre *Muratori* fu anzi d' avviso esser cosa facile a dimostrarsi, che l' origine del Monachismo rimonti allo stesso principio della nostra Religione (97); ed il *Lami* parlando degli antichi Anacoreti della Toscana (di quelli cioè che il nostro Fiorentini sostiene essere stati imitatori di *S. Antonio*) gli giudicò anteriori agli stessi Monaci, o Anacoreti Egiziani (98).

(93) *Acta SS.* al giorno 27. d' Aprile.

(94) *In suo Martyrolog. ad diem 27. Aprilis.*

(95) Franciotti *Vite de' SS. di Lucca*. Razzi *de Sanctis Etrur.* Ferrari *in Catalog. SS. Ital. ec.* Boldetti *Osserv. su i Cimit.* T. II. pag. 596. e i Bollandisti, il Monbrizio ec.

(96) Vedi *Animadversion.* del P. Mansi *ad Lib. III. Cap. 2. N. 2.* del celebre Tomassino. Ediz. di Lucca. T. III. pag. 652.

(97) *Dissert.* 65. sulle Antichità Ital.

(98) *Mon. Eccl. Flor.* T. III. nell' Indice Cronolog. all' anno 7

64. È dunque credibile, che la forza dell'illustre esempio, e la tradizione della virtuosa vita del Santo incitasse frequentemente i nostri antenati alla pratica imitazione; giacchè è certissimo che avanti e dopo il Secolo VIII. grandissimo era il numero dei Monasteri, degli Eremi, e degli Eremiti dispersi nella nostra Diocesi. Ma il luogo dove più fiorì lungamente l'eremitico istituto, fu appunto il monte detto volgarmente *Pisano*; che dicesi anche di *S. Giuliano*, e di *S. Pantaleone*, atteso un altro Eremitorio e Chiesa, che vi fu fondata nel 1044. A quell'epoca il luogo riteneva tuttora il nome di *Monte dell' Eremita*, ed esisteva colà un' antichissima Chiesa di *S. Antonio* (99). Anche ai dì nostri non cessano gli abitanti di chiamare l'*Eremitorio di S. Antonio*, ed il *Prato di S. Antonio*, alcuni diroccati avanzi di antichità, ed alcune pianure contigue a certe grotte o spelonche del monte anzidetto.

65. Circa poi il culto del nostro Santo, notano i Bollandisti, che esso è antichissimo, e diffuso non solamente nella Diocesi nostra, ma in altre ancora della Toscana. Al qual proposito non sdegnano di esaminare una iscrizione prodotta già dall'*Ughelli*, e che esisteva in una chiesa di Eremiti sotto l'invocazione di *S. Antonino*, posta non lungi da Siena, dalla quale inferir si potrebbe, che fino dal IV. o V. secolo erasi colà stabilito il culto accennato.

66. Nell'anno stesso 1201, in cui furono ritrovate le reliquie di S. Antonio, furon pur discoperte le urne e le reliquie di altri SS. Martiri, nascosti nella mentovata *Cella de' Santi*, dei quali dirò qui poche parole. Una di queste urne, che adesso sta in un altare della Basilica di S. Paolino, conteneva il corpo, o le reliquie di un *S. Massimo*, leggendosi tuttora scolpita nelle pareti esterne questa iscrizione.

✠ . IC EST CORPVS SCI MAXIMI. P. CV. A. ANNI DONI. M.C C. PRIMO . MENSE FEBRVARII . FVIT INVENTVM. (100)

67. Alcuni dei nostri lessero quelle parole abbreviate dell'iscrizione *Corpus S. Maximi P. cum aliis*, e taluno vi aggiunse: *sociis*. Ma costoro

(99) Nell' anno 1044. alcune divote persone Ecclesiastiche, e Laiche offerirono *Omnipotenti Deo nostro pro animarum nostrarum remedio Ecclesiam nostram unam nostro proprio edificatam in loco, & finibus ubi vocatur Mons Eremitae non longe ab Ecclesia S. Antonii*, e di unanime consenso stabilirono di ritirarsi dal mondo per servire a Dio nella detta lor Chiesa dedicata a S. Pantaleone *in secretis, & densis locis, asperisque montibus.... &c.* Arch. di S. Ponziano.

(100) IC. in vece di HIC leggesi anche in due iscrizioni, l'una del secolo VI, o VII. l'altra del 396. prodotte dal Muratori nella Dissert. 32. T. II . col. 1011.

Digitized by Google

lessero a capriccio, e s'ingannarono. Lo dimostra uno strumento autentico del 1341. dal quale risulta, che in tal anno il Vescovo di Lucca *Guglielmo* consacrò la nuova Chiesa di S. Paolino, e che sopra l'altare del nostro Santo eravi una *capsa marmorea sepulturae Corporis Sancti Maximi Cornicularis praefecti:* (101) Sicchè la vera lezione è questa: *Hic est Corpus S. Maximi Praefecti cornicularis &c*

68. Rimarrebbe a sapersi chi fosse questo *S. Massimo* graduato nella milizia. La Chiesa di Lucca ebbe in antichissimo costume di far la festa di lui nel giorno 14. di Aprile, giorno in cui ricorre la solennità dei tre Santi *Tiburzio*, *Valeriano*, e *Massimo*, Martiri e Compagni illustri di *S. Cecilia*. Si univa una certa tradizione, che i corpi di que' tre Santi riposassero in Lucca nella detta Chiesa di S. Paolino. Ma siccome nell' anno 1589. in circostanza di doversi ristaurare in Roma l'antica Chiesa di S. Cecilia, furono ritrovati i Corpi della Santa, e dei tre suddetti Compagni tutti intieri, (102) senza alcuna lesione, ed involti nelli stessi panni, coi quali erano stati sepolti dopo il martirio; ognun vede, che il nostro S. Massimo non può dirsi il compagno di S. Cecilia, ma un altro diverso. Credesi pertanto poter essere uno di quei primi Lucchesi discepoli di S. Paolino coronati del Martirio ai tempi di Nerone.

69. Nello strumento citato di sopra si aggiunge, che il Vescovo *Guglielmo* ripose nell' Altar di *S. Massimo*, *reliquias S. Victoris Dei Martyris Gloriosi*. Questi, se mal non mi appongo, è il *S. Vittore* ricordato negli atti di S. Paolino, ove si dice, che, uccisi per la fede il S. Vescovo. ed i suoi Compagni, *Presbyter senex Antonius venit noctu, cum Beato Valerio, & Victore, & Luciano* ed altri Cristiani, e dettero ai Martiri la convenevole sepoltura.

70. Due altre urne contenenti le ossa di altri Santi furono discoperte nel predetto anno 1201. In una di queste, che adesso è collocata in un Altare della Chiesa di S. Paolino, vi fu scolpita la seguente iscrizione.

✠ HIC EST CORPUS IMILIE DUX . ✠ XI . ✠ ANNI DONI . M . C . C.
PRIMO . MENSE FEBRUARII FUIT INVE . N . T . VS

(101) Questo strumento è stato pubblicato dal Fiorent. nell' Opera *Etruscae Pict Ori.* pag. 203.

(102) Peraltro il Fiorentini nel suo *Martirologio* al giorno 14. d' Aprile prosegue a dire, che forse quei tre Corpi Santi di Roma non sono perfettamente intieri; che una qualche parte di essi si legge essere stata trasferita in Germania nell' 837. e che potrebbe ugualmente trovarsi una parte dei medesimi anche in Lucca. È osservabile, che il *S. Massimo* compagno di *S. Cecilia* dicasi negli atti della S. che era esso pure *Praefecti cornicularius*.

Digitized by Google

Non credasi già, che quell'*Imilia*, o *Emilio* fosse un Duca, come scrisse taluno, giacchè quell'aggiunta *Dux* dell'epitaffio altro non significa se non capitano, od altra simile carica militare, di cui era rivestito questo Santo. Ne abbiamo un simile esempio in una iscrizione sepolcrale di un Martire dei tempi di Adriano, riferita dall'*Arringhio*, e dal *Mabillon* (103), che dice *Marius Adolescens Dux militum* &c. Si aggiunga, che a tempo del Ven. Franciotti, aperta quest'urna, si trovarono nella stessa molte ceneri, ed ossa con le armi ed armatura di ferro, ricoperte con drappo di seta ornato di liste d'oro, le quali d'altri non dovevano ragionevolmente essere, che di S. Emilio. Non ho lumi sufficienti da interpetrare le cifre abbreviate, che seguono la parola *Dux*. Dirò piuttosto che il nostro *S. Imilia*, o *Emilio* fu certamente Martire. Oltre il sotterraneo Cimitero dove giacevano le sue reliquie, lo dimostra eziandio un antichissimo MS. della Certosa di Bruselles, citato dai celebri Gesuiti di Anversa (104), in cui stava scritto così: *In Luca Civitate Sanctorum martyrum Marciani, Valerij, & Ymiliae*. Questa breve, ma opportuna notizia mi apre la strada a due utili osservazioni. La prima è, che probabilmente questo Santo ricevè la palma del martirio sotto Domiziano; poichè vien esso ricordato insieme con *S. Valerio*, che come tra poco vedremo, fu Martire a quel tempo. La seconda potrebbe servire a ridonare a questa Patria forse alcuni suoi illustri Cittadini, che non temeron la morte dei forti per la Fede di Cristo. Vede il Lettore nella stessa nota mentovato tra i Martiri della Città di Lucca anche un *Marciano*. Ora nel vetusto Martirologio pubblicato dal nostro Fiorentini abbiamo al giorno 23. di Novembre. *In Tuscia Sanctae Musculae . Felicis . Vitalis . Marciani . Bonifatiani:* ed intanto l'eruditissimo antiquario non sa trovare tra le Città di Toscana, quella che onori come suoi questi cinque Martiri. Se dunque uno di questi, cioè *S. Marciano*, appartiene a Lucca, chi sa, che gli altri ancora non spettino alla Città medesima, e che lo scrittore, e il copista del Martirologio, lasciando d'individuar la Città o per ignoranza, o per altra qualunque ragione, si contentasse di nominar la Provincia di Toscana; mentre l'autor del MS. ricordando il *S. Marciano*, venne al particolare, e indicò la Città di Lucca? Certo è dall'altra parte che le reliquie di molti Santi Martiri, di cui s'ignora il nome, si venerano nella nostra Chiesa di S. Paolino, e si sa che riposavano nel più volte accennato vetustissimo Cimitero. Ma io propongo una congettura.

(103) *Rom. Subter.* Lib. III. cap. 22. *Itar Ital.* pag. 136.

(104) *Acta SS. ad diem* 29. *Januarii* T. II. pag. 923

Digitized by Google

71. L'altra urna con la respettiva iscrizione appartiene alla storia del seguente Vescovo, alla quale per conseguenza io la riserbo.

2. S. VALERIO *verso l'anno* 69.

72. L'infausta perdita delle memorie risguardanti lo stato primitivo della nostra, come di tante altre Chiese, fa sì, che nell'esporre le gesta del Vescovo *S. Valerio* ricorrer noi dobbiamo ai languidi avanzi di una vetusta fama o tradizione, e che altro dir non possiamo se non quello, che *fando fere audivimus*, come in tal proposito si esprimono i celebri Bollandisti. (105)

73. Per quanto narrasi adunque fu *S. Valerio* Cittadino Lucchese; ed illustrato da quella Religione che qua annunziava S. Paolino, abbandonò l'idolatria, in cui era stato allevato. L'ottimo discepolo ricopiò in se stesso le preclare virtù dell'esimio maestro; onde poi dal medesimo, che ben prevedeva la non lontana sua morte, venne disegnato a suo successore nel governo spirituale del popolo (106). Divenuto poi Vescovo, se imitò il Predecessore nello zelo dell'apostolico ministero, ne imitò ancora l'eroismo della morte, spargendo il sangue in conferma della Fede ai 29. di Gennajo nella persecuzione mossa ai Cristiani dal crudo *Domiziano*, chiamato a ragione dagli antichi scrittori *un nuovo Nerone*, o come si esprime *Lattanzio: non minor Tyrannus*. Il principio di questa persecuzione, in cui, al dir di *Paolo Orosio*, furono in ogni parte dell'Impero divulgati crudelissimi editti contro i seguaci della Religione (107), può fissarsi col *P. Pagi*, e con altri Cronologi all'anno 93. di G. C., oppur con qualche altro all'anno 94., come il suo termine all'anno 96.

74. Non dispiacerà forse di ascoltare come ci descriva questo breve tratto della nostra Storia Ecclesiastica l'elegantissimo *Beverini*. *Sed non cum illo* (S. Paolino) *pietas Lucensium extincta. Nam Valerius Sacerdotio potitus, viduam Parentis morte Urbem excepit. Vir iisdem causis,*

(105) *Act. SS.* al giorno 29. Gennajo. *Credibile est* (essi aggiungono) *variis bellorum, incendiorumque casibus, & alia monumenta, & praesertim quae de illius cognomine, genere, vitae ratione, ac mortis modo, uti & complurium Sanctorum, quorum asservantur istihic* (in Lucca) *corpora, extabant, fuisse dissipata.*

(106) Osserva il *Tomassino* (*De Benef.* Part. II. Lib. II. cap. 57. n. 6.) che i primi fondatori delle varie Chiese in mezzo agl' infedeli dovevano prudentemente appigliarsi al partito di eleggersi il successore, affinchè dopo la loro morte non rimanesse dispersa la loro greggia nascente. In appresso fu ciò vietato dai Canoni di varj Concilj.

(107) *Crudelissimae persecutionis edicta ubique data*. Lib. IV. cap. 10.

Digitized by Google

quibus Paulinus, Tyranni odium meritus, & ab eodem securi percussus. (108)

75. Non è peraltro, che dell' esistenza, e del Vescovato di S. Valerio sia intieramente perita ogni memoria. Si fa di lui menzione negli atti di S. Paolino; si mentova nell' antichissimo ms. della Certosa di Bruselles citato dai Bollandisti, e da noi ricordato al §. 70. e sopra tutto non ce ne lascia dubitare l' iscrizione scolpita nella cassa marmorea, dove riposano le sue ceneri, e che vedesi al suo Altare nella Chiesa di S. Paolino. L' iscrizione è questa:

✠ IC EST CORPVS . SANTI . VALERII . EPI . ET . MARTIRIS . ANNI DN . M . CC . PRIMO . MENSE FEBRII FVIT INVENTVM .

76. Devesi intanto avvertire di non confondere il Martire S. Valerio Vescovo di Lucca, con un S. Valerio Vescovo di Saragozza nella Spagna; confusione in cui sembra cadere il *Dempstero* (109). Il S. Valerio Spagnuolo fiorì al principio del IV. secolo, e sebbene venisse nella persecuzione di Diocleziano incarcerato, e tormentato, morì però pacificamente ai tempi di Costantino. Vi è dunque troppa differenza di età, di luogo, e di circostanze tra l' uno e l' altro. (110)

77. La stessa cosa dee pur dirsi rapporto a S. Valerio Vescovo di Treveri. Siccome nel Martirologio di Adone, nell' antichissimo Fiorentiniano, ed in altri non pochi, al giorno appunto 29. di Gennajo sta scritto: *Treviris depositio B. Valerii Episcopi Discipuli S. Petri Apostoli*, si persuasero alcuni, che questo S. Valerio non sia una persona diversa dal nostro Vescovo di Lucca. Credettero che questi cacciato in bando dalla nostra Città a motivo della Religion Cristiana, se ne andasse a Treveri, ove la facesse da Vescovo, e dove poi morisse; e che in appresso i Lucchesi richiedessero, ed ottenessero dai Cittadini di Treveri il corpo del Santo. Se l' identità del secolo e del giorno emortuale assegnato al nostro San Valerio, ed al Trevirense potè indurre alcuni nell' error di confonderli, potea pur bastare a farli distinguere il saper, se non altro, che il primo fu martire, e che non lo fu il secondo. Che però quantunque l' *Ughelli* (111) sia molto propenso a confonder l' uno con l' altro, siccome

(108) *Annal. Lucens.* Lib. 1.

(109) *Etrur. Regal.* T. II. pag. 299.

(110) Ved. i Bollandisti *loc. cit.* ed il P. Franciotti. *Stor. de' Santi di Lucca*.

(111) *In Episc. Luc.* T. I. col. 843.

Digitized by Google

però si protesta di non avanzar che una sua congettura, *ne incerta pro certis cogeremur adferre*, noi ci atterremo al sicuro giudizio dei Bollandisti, e come sopra abbiamo dal nostro Pastore distinto il S. Valerio di Saragozza, distinguiamo adesso da lui il S. Valerio di Treveri; concludendo coi medesimi Autori, che poichè non si conosce dopo S. Paolino un Vescovo di Lucca più antico di S. Valerio, così esso *jure merito habetur secundus Lucensium Episcoporum*.

3. S. DIONISIO *verso il fine del I. Secolo.*

78. Dopo la morte di S. Valerio, scrive il precitato Ab. *Ughelli*, che resta interrotta la serie dei nostri Vescovi fino all' anno 324. nel quale egli pone *S. Teodoro;* sia ciò accaduto o perchè i gentili persecutori impedissero l'elezioni dei successivi Pastori, o perchè abbrugiassero qualunque memoria dei passati avvenimenti relativi alle cose dei Cristiani, onde abolirne la fama presso dei posteri. È certo che a questo segno di livore si giunse nella terribile e lunga persecuzione di Diocleziano, come accenneremo a suo luogo; ma almeno un *S. Dionisio* fa duopo aggiunger con Monsignor Mansi, e con altri, ai Vescovi Lucchesi dei primi Secoli. Non ce ne lascia ragionevolmente dubitare l'iscrizione posta sopra l'urna di *S. Antonio* Prete ed Eremita, quando ne fu fatta l'invenzione nell' anno 1201., e che già abbiam riportata al §. 64. Ed in fatti sono assai chiare quelle parole *Sanctus Dionisius dedicavit Ecclesiam istam* (l' antico Cimitero sotterraneo, o Cella dei SS. Martiri, come trovasi denominata) *in honore. Salvatoris Celi, & terre & Sanctorum. Martyrum, & Confessorum. VIII. X. die Octubris. tempore. S. Clementis. PP. & Martyris Urbis Rome &c.*

79. Si premetta che anche a giudizio dei predetti Bollandisti, sebbene questo titolo sepolcrale fosse scolpito nel principio del Secolo XIII. convien creder però, che fosse allora ricopiato da una più antica iscrizione, o altro documento ritrovato coll' urna; e però *licet posterius* (all' avvenimento) *sculpto, non debet absque causa derogari fides* al medesimo (112). Ciò posto noi abbiamo un *S. Dionisio* Vescovo, come richiede l' incombenza attribuitagli di consacrare una Chiesa; e Vescovo Lucchese, seppure dir non vogliamo, che un Vescovo straniero si arro-

(112) *Act. SS.* al giorno 27. d' Aprile nel Commentario previo agli Atti di S. Antonino, o Antonio.

Digitized by Google

gasse in una Diocesi altrui un atto giurisdizionale, non permesso ordinariamente dalla vegliante disciplina. Nemmeno potrebbe dirsi, senza provarlo, che fosse un Vescovo di altra Città, il qual passando da Lucca vi consagrasse una Chiesa, come scrive il *Caccini* nella sua *Storia Ecclesiastica* (113). Parla egli di *S. Dionisio* spedito in Francia dal Papa *S. Clemente*, e che suppone essere l'Areopagita, e dice, che *passò per la Toscana, e giunse a Lucca, dov' era Vescovo il Successore di S. Valerio* (che non sa dir chi fosse) *dal quale venne pregato* (come lo prova?) *a consacrar quella Chiesa, ove allora stavano sepolti i Corpi di S. Paolino primo Vescovo di Lucca, e del B. Antonino Romito, che diede il Battesimo a S. Turpè*.

80. Anche il nostro *P. Beverini* ha opinato con alcuni Storici Lucchesi, che quel S. Dionisio fosse l' Areopagita, e che prima di andare in Francia fosse in Lucca di passaggio, e vi consagrasse la mentovata Chiesa (114). Ma oltredichè questa congettura confonde male a proposito il *S. Dionisio Areopagita*, con *S. Dionisio* Apostolo e Vescovo di Parigi, spedito colà a predicarvi il Vangelo con i Santi *Rustico*, ed *Eleuterio* (115); vuolsi ancora avvertire, che nell' ipotesi che il S. Dionisio della nostra iscrizione fosse stato un Vescovo estero, non sembra che si fosse taciuta una così notabile circostanza, nè sicuramente si sarebbe tralasciato il nome del Vescovo, che allora avesse governato questa Diocesi, o sarebbesi almeno accennata la vacanza della nostra Sede, e le preghiere dei Lucchesi all' estero Prelato per quella Consacrazione (116).

81. Quel S. Dionisio adunque ricordato nella lapide nostra fu, secondo i *Bollandisti*, *Fiorentini*, e *Mansi*, uno di quei Vescovi Lucchesi, che ressero questa Chiesa dall' anno 90. al 325., di cui è perita ogni altra memoria: sentenza che piacque anche al precitato *P. Beverini*, men-

(113) T. I. Lib. VII. Cap. V. N. 13.

(114) *Eo Pontifice* (S. Clemente Papa) *quod ad res Lucensium attinet, Dionysius Areopagita Gallico itinere Lucam venit, ibique templum Generis humani Servatori dedicavit, cujus insignis facti memoria extat in tabula marmorea ad D. Paulini Ædem ec....* Annal. Luc. Lib. I.

(115) Prima che l' Abate *Ilduino* Francese nel IX. Secolo facesse dei due Santi *Dionisi* una sola persona, si distingueva accuratamente l' Areopagita Vescovo di Atene, dal Vescovo di Parigi. Oggi non è più permesso di confonderli, massime dopo le cose dette su tal articolo dal Dottor *Launoy*, dal *Bosquet*, dal *Valesio*, *Sirmondo*, *Tillemont*, *Calmet*, ed altri dotti eruditi sì Francesi, che di altre Nazioni.

(116) Per citare un solo esempio domestico, ricorderò una nostra carta del 768. prodotta dal Muratori nella *Dissertaz.* 32. ove Andrea Vescovo di Pisa consacra una nostra Chiesa, ma *per absolutionem* (cioè con licenza) *Domni Venerabilis Peredei in Dei nomine Episcopi, cujus Diocese esse videtur* la suddetta Chiesa.

Digitized by Google

tre quasi pentito di quanto avea prima avanzato, soggiunge: *nisi forte Dionysius ille ad aliquem Lucensem Antistitem referendus sit, quod eruditis, magnisque viris placuisse video*.

82. Noteremo però, che i prelodati *Bollandisti* sospettarono, che chi fece scolpir l'iscrizione nell'anno 1201., ossia all'epoca dell'invenzione dell'antico sepolcro, forse non conoscendo altro S. Dionisio, che l'Apostolo di Parigi, si prendesse la libertà di far aggiunger quella data cronologica *Tempore S. Clementis Papae, & Martyris Urbis Romae*. Onde poi in vista di tal sospetto si contentano di accennar il tempo di quel S. Vescovo nella maniera già detta, cioè indeterminata tra gli anni 90. e 325. Così può esser veramente andata la faccenda: ma dall'altra parte non saprei veder la necessità di rigettar come arbitraria e supposta quella data. Qual ripugnanza in fatti, e dirò anche improbabilità, che mentre il Pontefice S. Clemente spediva in Francia un S. Dionisio, un altro Dionisio fosse Vescovo di Lucca? Se potè esserlo nel periodo proposto dai dotti Antiquarj, per qual motivo non potrebbe esserlo stato al tempo indicato dall'iscrizione? Chiunque pertanto amasse di limitarne il Vescovato, al tempo del Papa S. Clemente, vale a dire dall'anno 89. al 100. non sembra, che potesse così di leggieri esser convinto di errore in questo suo pensamento.

83. Entra qui adesso il Fiorentini, ed opina in certi suoi *Dittici Lucchesi MS.* che la consacrazione dell'antica Chiesa, o Cimitero fatta dal nostro Vescovo, succedesse dopo la morte di *Domiziano*. *Defuncto autem Domitiano, sub Nervae Imperio solemnis hujuscae consecrationis opus fuisse peractum facilius crederem; cum Christianis ab exilio revocatis, propalam quae ad Religionem pertinent proferre liceret*. E veramente tolto dal mondo Domiziano, ed innalzato all'Imperial Trono *Coccejo Nerva*, respirò non poco la Chiesa Cristiana per l'innanzi travagliata ed afflitta; avendo il tanto dissomigliante successore rescisso insiem col Senato gl'iniqui editti del Predecessore Augusto, ordinando tra le altre cose, che a coloro, i quali per causa di Religione erano stati banditi, o deportati, non solo fosse lecito il ritorno alla Patria, ma ridonate venissero le confiscate sostanze, come ci assicurano *Dione* (117), *Eusebio* (118), *Paulo Orosio* (119), ed altri. Questo cangiamento di vicende accadde

(117) *Nerva autem eos, qui rei facti erant impietatis* (vuol dire che aveano professato il Cristianesimo) *absolvit, exulesque restituit*. Lib. 48. in Xephilin. excerptis.

(118) *Hist. Eccles.* Lib. III. Cap. 20.

(119) *Hist.* Lib. VII. Cap. 11.

Digitized by Google

nell'anno 96., che però dopo un tal anno fissar si potrebbe il Vescovato anzidetto. Dico *si potrebbe*, e non *si deve;* perciocchè non intendo di valutar questi discorsi congetturali, quasi fossero un calcolo sicuro, fondato sopra infallibili dati cronologici.

84. Eccoci intanto pervenuti al declinare del I. Secolo. Entrando nel II. e nel III. ci si para innanzi una folta caligine tenebrosa, per cui siam costretti a rimanere incerti, se continuata fosse presso di noi la serie dei Sacri Pastori, ovvero interrotta per uno spazio più, o meno lungo di tempo. Ci è affatto ignoto chi in quei diversi anni sedesse al governo di questa Chiesa; quali fossero le vicende or fauste, or più spesso triste ed avverse della medesima, attese le ripetute persecuzioni del Paganesimo, ed altre siffatte cose, di cui ci ha involato la preziosa notizia una cieca oblivione. Bisogna dunque supplire, com'è oggi possibile, al difetto dei contemporanei documenti, con altre memorie, e congetture che peraltro non soglionsi rigettare in simili circostanze.

85. Nella Biblioteca della nostra Cattedrale esiste un Codice in pergamena di scrittura del Secolo XI. ed in esso leggesi conservata fortunatamente la seguente nota:

Hic est ordo Episcoporum, qui in Urbe Luca fuerunt ordinati, & Sacerdotalem Cathedram presidentes, populis prefuerunt Sanctam gubernantes Ecclesiam.

PRIMVS EORVM
I. OBSEQVENTIVS EPS.
II. SANC. FRIDIANVS EPS.
III. VALERIANVS EPS.
IIII. PATERINVS EPS.
V. PISANVS EPS.
VI. VINDICIVS EPS.
VII. PROBINVS EPS.
VIII. MAXIMVS EPS.
IX. AVRELIANVS EPS.
X. THEODORVS EPS.
XI. NVNNOSVS EPS.
XII. DICENTIVS EPS.
XIII. AVENTIVS EPS.
XIIII. ABVNDANTIVS EPS.
XV. LAVRENTIVS EPS. (120)

(120) Pluteo II. Codice 124.

Digitized by Google

In altro foglio dello stesso Codice apparisce un altro simil Catalogo, confuso con diverse altre note spettanti al Secolo XI. e scritto come appresso.

Prim. Eps. Lucensis fuit Osequentius. Sedūs Geminianus. Tertius Sanc Frigdan. Quart. Patn. Quint. Vindecius. Sext. Pisanus ..... Prim. Eps. Lucensis fuit Obsequentius .....

86. Osservando io attentamente l'uno, e l'altro Catalogo mi sono determinato a credere, che il secondo non sia che una brutta copia, e un abbozzo del primo. Sembra dimostrarlo il numero maggiore dei Vescovi contenuti nel primo scritti a colonna, e con lettere meglio formate, quando l'altro è scritto male, ed orizzontalmente. Ho quindi sospettato che il *Geminiano* della brutta copia debba escludersi dai nostri Vescovi, giacchè sembra che lo escludesse dal miglior Catalogo anche l'ignoto autor del medesimo. Quest' avvertimento non sarà affatto inutile, come in appresso vedremo.

87. È da osservarsi in secondo luogo, che non dee farci nessuna difficoltà se in questi Cataloghi si tace affatto S. Paolino, come pure S. Valerio, e S. Dionisio; e se anzi vien posto in luogo di primo nostro Vescovo un *Ossequenzio*. Basta richiamare alla memoria ciò che notammo al §. 26. vale a dire, che nel medio evo cadde in oblivione anche il nome del nostro primo Pastor S. Paolino, come pure degli altri seguenti, per capir tosto, che niente dee valutarsi un tal silenzio. D'altronde *Ossequenzio* non fu sicuramente il primo Vescovo di Lucca, perchè precedette immediatamente S. Frediano, il qual fiorì verso il fine del VI. Secolo.

88. Vuol notarsi finalmente, che sarebbe privo di fondamento il dubbio, che i predetti 15. Vescovi sieno supposti, ed inventati a capriccio; quando l'esistenza e la storia di circa una metà dei medesimi è nota per altri riscontri o certi, o probabili. Quello che in tal Catalogo vi è di sbagliato, è l'ordine cronologico; ma io mi vado lusingando, che possa facilmente rettificarsi. In fatti se i tre primi Vescovi *Ossequenzio*, *S. Frediano*, e *Valeriano*, si pongano con questa successione immediatamente dopo *Lorenzo*, segnato nel Catalogo all'ultimo luogo, di manierachè *Paterno* sia il primo, e *Valeriano* l'ultimo, ossia il XV. sembra tolto il disordine, e rimessa ogni cosa al suo segno. Ce ne persuadono varie ragioni. Primieramente *Lorenzo* fiorisce al 556. ed è seguito da *Ossequenzio*, questi da *S. Frediano*, e questi da *Valeriano* verso il 590, dopo il quale può dirsi continuata la serie dei nostri Vescovi, come vedremo.

Digitized by Google

Dall' altra parte non abbiamo ragione di alterar l' ordine degli altri Vescovi che rimangono, cioè da *Paterno* fino a *Lorenzo*, essendo certo, che *Massimo*, *S. Teòdoro*, e verisimilmente *Probino* precedettero i sopraddetti, *Ossequenzio* ec. e gli precedettero coll' ordine accennato nel Catalogo. Sembra dunque doversi giudicar il medesimo anche degli altri.

89. Per la qual cosa inerendo a queste riflessioni, altro non resterebbe a dirsi (almeno finchè più decisivi documenti non ci persuadono in contrario) senonchè nel corso del II. e del III. secolo o interrottamente, o forse con più costante successione, attesa l' opera di altri Pastori di cui sia oggi perita ogni memoria, governassero la Chiesa di Lucca i seguenti tre Vescovi, dei quali non possiamo che indicare il semplice nome, cioè

4. PATERNO.
5. PISANO.
6. VINDICIO.

90. A compimento di questa terza Dissertazione accenneremo alcuni fatti principali della Storia Ecclesiastica, che hanno, o aver possono una qualche relazione con la storia particolare della Chiesa Lucchese. Uno di questi è il gran Concilio, che fu tenuto in Roma per opera di *S. Cornelio* Papa nell' anno 255., come vuole il *Baronio*, ovvero nel 251., come con altri sostenne il *Tillemont*. Vi si trovarono presenti 60. Vescovi, ed un numero anche maggiore di Preti, e di Diaconi, ed ivi fu scomunicato lo Scismatico *Novaziano* co' suoi aderenti, i quali erroneamente sostenevano doversi negare perpetuamente la penitenza, e l' assoluzione a coloro, che per debolezza erano caduti nell' apostasia ai tempi della persecuzione di *Decio*, come anche agli altri gran peccatori (121). Quei Vescovi, specialmente Italiani, che non andarono a Roma, tennero separati Sinodi nelle loro Città, e Provincie facendo poi noto al Pontefice l' unanime loro sentimento, conforme all' antica tradizione (122).

(121) Baronio *Annal. Eccle. Anno* 255. N. II. e III. Tillemont *Mem. Eccles.* T. III. in S. Cornelio *Articl.* 8. Vedasi anche la gran collezione de' Concilj del *Labbé* T. I. pag. 866.

(122) *Ob quam rem* (cioè l' error di Novaziano) *cum Romæ congregata esset Synodus* (*Concilium maximum* altri traducono) *in qua sexaginta quidem Episcopi, Presbyteri vero, ac Diaconi multo plures convenirent: cumque in Provinciis Antistites quid agendum esset seorsim consultassent, hujusmodi decretum a cunctis promulgatum est ec. . . . . Extant adhuc Epistolæ Cornelii Romanorum Episcopi ad Fabium Antiochensis Ecclesiæ Præsulem missæ, in quibus et Romanæ Synodi gesta, et omnium per Italiam, et Africam ec. . . . . sententiæ declaratæ sunt. Eusebio Hist. Eccles.* Lib. VI. Cap. 43.

Digitized by Google

91. È stata disgrazia grande, che siansi perdute le lettere inviate allora da *S. Cornelio* al Patriarca di Antiochia *Fabio*, o *Fabiano*; giacchè attestandoci *Eusebio*, all'età del quale si conservavano tuttavia, che in esse oltre alla completa storia di questo fatto, leggevansi ancora i nomi dei varj Vescovi sottoscritti, e delle lor Chiese, ci sarebbe noto anch'oggi chi fosse stato a quell'epoca il Vescovo di Lucca. Peraltro chiunque egli fosse, può dirsi di sicuro, che anche a Lucca giungessero in tal circostanza quei decreti, che da Roma si spedirono a tutte le Chiese, e forse lo stesso *Novaziano* non avea poco innanzi mancato di prevenire a favor suo il nostro Clero e Pastore, come a tutta ragione lo credette della vicina Chiesa di Firenze il chiarissimo Lami (123).

92. Immediato successore di *S. Cornelio* fu nella Cattedra Pontificia *S. Lucio I.* eletto a 25. di Settembre dell'anno 252. quantunque il Baronio lo metta all'anno 255. Cacciato tosto in esilio nell'Impero di *Gallo*, e *Volusiano* attesa la costante sua confession della fede, meritò le lettere congratulatorie, e le lodi di *S. Cipriano* Vescovo di Cartagine. Il suo esilio non fu di lunga durata; ma nel seguente anno 253. a 4. di Marzo ottenne la palma del Martirio, dopo aver governato la S. Chiesa poco più di 5. mesi. (124)

93. È stato asserito da varj, che il S. Pontefice, di cui abbiamo in breve accennato la storia, fosse Lucchese di Patria, della quale asserzione giova esaminar di passaggio le prove. Si fondano essi principalmente sull'autorità del supposto *Anastasio Bibliotecario*, il qual dice chiaramente, che S Lucio fu di Nazione Toscano, nativo di Lucca, e figlio di Lucino. *Lucius natione Tuscus, de Civitate Luca, ex Patre Lucino &c.* (125) All'opposto l'antico Cronico attribuito a *S. Damaso* lo dice *Romano*, *e figlio di Porfirio*. A qual delle due testimonianze si ha da prestar fede? Un nostro Antiquario assai erudito, cioè il Canonico *Libertà Moriconi*, riflette a questo luogo, che quando nel IX. secolo *Anastasio*, o chiunque altro, scrisse il *Liber Pontificalis*, non è credibile, nè può supporsi, che prima non avesse ben esaminato la più antica Cronica attribuita a S. Damaso. Bisogna dir dunque, prosegue il medesimo, che il citato scrittore o in quelle vecchie Croniche leggesse *Lucchese*, e non *Romano*; o almeno che fortissime ragioni avesse per recedere dal

(123) *Monum. Eccles.* Flor. T. I. pag. 659.

(124) Pretendono alcuni, che S. Lucio I. morisse Confessore, non Martire. Io ho parlato secondo la contraria più comune sentenza degli storici.

(125) Presso il Muratori T. III. P. I. *Rer. Ital. Script.* pag. 100.

Digitized by Google

testo di Damaso, e chiamar Lucchese S. Lucio. (126) Cita poi in conferma del suo argomento un Codice Anastasiano esistente nell'insigne Biblioteca Vaticana sotto il N. 4969. il qual porta: *Lucius I. natione Tuscus de Luca, secundum Damasum &c.* e conclude, che dunque lo scrittore nei Codici di Damaso lesse *Lucchese*, e non *Romano*. Ho procurato, che fosse riveduto quel testo in fonte, ed il pregiatissimo, ed eruditissimo Sig. *Girolamo Amati*, attual Bibliotecario dell'anzidetta Vaticana dopo l'esame che ne ha fatto, si è graziosamente degnato di notificarmi, esser vero che il citato Codice legge in quella guisa, ma che peraltro si aggiunge tosto, che secondo *Martino* (*Martin Polono*) *S. Lucio era Romano, e figlio di Porfirio*. Mi fa inoltre osservare, che tal Codice è del secolo XVI., sicchè l'argomento del nostro *Moriconi* non sembra avere tutta la forza che si desidera.

94. Bisogna peraltro convenire, che la cosa fosse un giorno intricata non poco, attesa la varietà delle antiche memorie. Il nostro *Tolomeo*, a cagion di esempio, dopo aver detto nella sua *Storia Ecclesiastica*, che S. Lucio fu Romano, e figlio di Porfirio, segue a dire *sed attende hic, quod in aliquibus chronicis invenitur, ipsum fuisse oriundum de Luca, ex Patre Lucino* (127). La stessa varietà di racconto notò ancora posteriormente l'Agostiniano *Amalrico*, il qual fioriva verso il 1365. giacchè afferma anch'egli, che Lucio era Romano secondo la Cronica di Martino Polono, *sed secundum Chronicam Hieronymi extitit natione Tuscanus, & ex Patre Lucino fuit progenitus*. (128)

95. Il Fiorentini suggerisce, come suol dirsi, un accomodamento, e pensa potersi agevolmente conciliare gli opposti storici dicendo, che alcuni lo chiamaron forse Romano attesa la lunga sua dimora in quella città, *ex longo incolatu*, come di altri santi è accaduto più volte; mentre altri lo voglion Lucchese attesa la nascita, e l'*origine*: e relativamente al nome del padre non trova strano, che fosse appellato col binomio *Porfirio-Lucino*. Insiste anche sul nome stesso di *Lucio*, che crede indigeno della nostra città, e ricorda l'antico *Lucio Castronio Peto*, di cui parla in una sua epistola *Cicerone*; aggiungendo che il Papa *Lucio III.* sicuramente Lucchese, detto prima *Ubaldo*, assunse quel nome in venerazione appunto dell'antico suo predecessore, e concittadino (129). Queste riflessioni non sembrarono degne affatto di silenzio al celebre P. Gesuita *Daniello Papebrochio* (130).

(126) *Antichità Lucchesi*. Discorso IV. ms. pag. 151.
(127) Presso Murat. *loc. cit.* T. XI. pag. 805.
(128) Presso lo stesso *loc. cit.* T. III. P. II. col. 25.
(129) *Martirolog.* al giorno 4. di Marzo.
(130) Propileo all' *acta SS. mensis maij* pag. 114.

Digitized by Google

96. Che vuolsi ora concluder da tutto questo? Io lascio ben volentieri, che la sentenza sia pronunciata da chi in tali materie vede assai più di me. Due sole cose avvertirò a comodo dei miei lettori. La prima è, che se merita rispetto la comun sentenza dei critici, e delli scrittori più accreditati nella sacra erudizione, la cosa è decisa, poichè tutti, o quasi tutti stabiliscono, che S. Lucio non fosse Lucchese. Dirò anzi di più, che se nelle *Vite* comuni e divulgate di Anastasio leggesi andantemente *Lucius Natione Tuscus de Civitate Luca &c.* in quelle, che si riscontrano nel Codice di N.° 490. della Biblioteca della nostra Cattedrale scritte nel secolo IX. cadente, o al più tardi nel X. la lezione è affatto diversa, e combina col testo di Damaso, poichè porta *Lucius Natione Romanus ex Patre Purphirio &c.* Questo testo mi è avvenuto di vederlo dopochè avea già pubblicato colle stampe i fogli precedenti. La seconda è, che anticamente, e fino alla riforma del Breviario Romano, celebravasi nella nostra Chiesa la festa di quel S. Papa e martire con rito doppio: festa che in un *Orazionale ms.* della suddetta Cattedrale citato dal *Moriconi* trovasi indicata in minio al giorno 4. marzo, come appresso: *S. Lucii Lucensis Papae et martiris. Duplex.* Questo Codice in pergamena è del Secolo XVI. Ma a tempi più alti rimonta un altro Codice spettante un giorno all'antichissimo monastero dei Benedettini di Guamo, nel quale, secondo l'attestato del Fiorentini, leggevasi la stessa indicazione, scritta con le parole medesime. Ciò proverebbe se non altro l'opinione presso i Lucchesi, che il Santo, di cui parlammo, fosse stato veramente un loro concittadino.

97. Sopravvenne nell'anno 270. la breve persecuzione di *Aureliano*, nella quale però non mancarono alcuni martiri alla Toscana. Di questa Provincia sembra, che fosse *Correttore*, o vogliam dir Presidente *Turcio Aproniano* (131) uomo crudele e violento. Ma ucciso l'Imperatore nel 275. venne ridonata la pace ai Cristiani.

98. Verso questi tempi governò la Chiesa universale *S. Eutichiano*, ordinato Papa a' 6. di Gennajo del 275. e coronato del martirio a 8. Decembre del 283. Concordano gli antichi Storici nel dire, che esso era di nazione *Toscano*, e Cittadino di *Luni*; e narrasi che con le sue mani desse sepoltura a più di 342. corpi di SS. Martiri. Furon dopo morte riposte le sue reliquie nel Cimitero di Callisto, donde in tempi posteriori furon

(131) Loc. cit. pag. 660. Tillemont loc. cit. T. IV. pag. 345. 682. Lattanzio *de Mortib. Persec.* Cap. IV.

Digitized by Google

tratte, e portate a Luni, e quindi a Sarzana. Ma qui entra il P. Franciotti ed afferma, che *S. Eutichiano* fu Lucchese, e che l'errore di riputarlo Lunese è dovuto al facilissimo sbaglio di ricopiar una lettera per un' altra, cosa accaduta più volte nelle troppo affini parole *Lucensis*, e *Lunensis* (132). A convalidare il suo assunto osserva, che tutti gli scrittori sono d'accordo nel dirlo Toscano. Come dunque può al tempo stesso dirsi Lunese, se Luni apparteneva non già alla Toscana, ma alla Liguria, per la divisione delle Provincie fatta da Ottaviano Augusto, come ci attestano *Strabone* (133), e *Pomponio Mela* (134)? Oltre a questo cita egli alcuni strumenti dell'Archivio nostro Arcivescovale (cui peraltro era bene, che producesse alla luce) nei quali si afferma, com'ei scrive, che *S. Eutichiano* era nativo di *Monte Magno*, vicino a *Schiava*, luogo che sicuramente era, ed è nel territorio di Lucca, ed è ignoto in quello di Luni: ed anzi nella Chiesa di *Monte Magno si dice essersi scorto fino a' dì nostri un' antica pittura mezza cancellata esprimente l'immagine di questo S. Pontefice* (135).

99. Io non farò gran fondamento sull'autorità di varj nostri Storiografi, del *Civitali*, del *Tucci*, dello *Spada*, del *Bendinelli*, e di altri i quali abbracciarono questa sentenza; ma convien pur dire, non esser poco, se essa, e le ragioni su cui si appoggia, non dispiacquero al dotto Bollandista *P. Daniello Papebrochio* (136). Sebbene egli protesti di non voler pregiudicare nè a Luni, nè a Lucca, afferma però esser per lui di *grandissimo peso*, *come esser deve*, la divisione delle Provincie Romane indicata da *Strabone*, e da *Pomponio Mela*, per cui Luni vien compresa nella Liguria, ed esclusa dalla Toscana. E quantunque fiorissero questi due Autori uno sotto Tiberio, l'altro sotto Claudio, ed abbiano per conseguenza preceduto di circa due secoli e mezzo l'età di *S. Eutichiano*, non avvi però ragione di credere, che allora fosse succeduta una nuova mutazione di limiti nelle Provincie Romane, onde pensa non doversi questa ammettere senza le opportune testimonianze. L'argomento trovar potrebbe un nuovo appoggio nell'*Italia Antica* del chiarissimo *Cluverio*; perciocchè rigettando egli come erronei i passi di *Plinio*, e di *Tolomeo*, si

(132) Che in varj Autori sia stato ricopiato per errore *Luna* per *Luca*, e *Lunensis* per *Lucensis* potrebbe dimostrarsi con molti esempj. Vedasi il Tomo I. di queste memorie pag. 12. e 14.

(133) Lib. IV.

(134) Lib. II. Cap. 4.

(135) *Diario Sacro di Lucca* al giorno 19. Decembre.

(136) Nella serie dei Pontefici da lui stampata nel *Propilea ad Acta SS. Maij* pag. 120.

Digitized by Google

attiene a quelli dei citati *Mela*, e *Strabone*, e stabilisce, che Luni era posta al di là della Magra sulle Spiaggie del mar Ligustico, e non al di quà, cioè nell' Etruria (137). Dopo questa esposizione piuttosto dell'altrui, che della mia sentenza, lascerò che il saggio Lettore giudichi a suo piacere, contento di ripetere ciò che scrisse in questo proposito il nostro *Beverini*. *Qua in re liberum legentis judicium esto. Nec enim eorum morem sequor, qui quovis obtentu decora in suas Nationes transferunt: functi potius bonorum Civium, quam Scriptorum officio* (138).

100. Del rimanente il P. Franciotti entrò in quella discussione relativa alla Patria del Papa *S. Eutichiano*, perchè vi fu chiamato dalla opinione tenuta da alcuni, che il medesimo avesse donato ai Lucchesi il corpo di *S. Romano* soldato, e Martire illustre per essere stato battezzato da *S. Lorenzo*, e poi suo compagno nel trionfo. Accenna però anche un' altra popolar fama, vale a dire, che il Pontefice *S. Felice I.* eletto verso il fine dell' anno 269. facesse quel dono. Esso, dice il precitato Franciotti, che *molto bene havea notizia della fedeltà, e Religione de' Lucchesi in mezzo a così aspre persecuzioni, si degnò favorirgli del corpo di questo Santo Martire* (139); ed aggiunge, che portato a Lucca fu riposto dentro una Cappelletta, che col suo nome fu dedicata in quella parte appunto, dove anch' oggi si vede la Chiesa grande di S. Romano.

101. È cosa difficile il decider presentemente se un tal racconto sia, o no fondato sul vero, non rimanendoci documenti autentici della ricordata traslazione; nè è mancato chi la giudicò favolosa, trattandosi di quei secoli, e di quelle infauste circostanze (140). Certo è però, che antichissimo è tra di noi il culto di S. Romano, e la tradizione, che le sue ceneri riposino in Lucca (141). Alcune pergamene dell' Archivio Arcivescovale parlano di un convento di Monache, e di una Chiesa sotto

(137) Lib. II. cap. II. Può vedersi anche il Sigonio *De Regno Italiæ* Lib. I. e Tillemont *loc. cit.* T. X. pag. 88. Il nostro Fiorentini parlando di S. Eutichiano nel suo martirologio al giorno 8. Decembre, usa questo linguaggio. *Lucensem Patriæ meæ civem aliqui ex nostris S. Eutichianum malunt, quam Lunensem. Sine vetusto monumento, aut auctore non affirmarem.*

(138) *Annal. Lucens.* Lib. I.

(139) Storia de' SS. di Lucca ec. nella vita di S. Romano. Nel supplemento alle Croniche del *Bergomense* sta scritto: *Cujus Corpus* (di S. Romano) *postea Lucam Ethruriæ Urbem delatum, honorifice sepultum est*. Lib. VIII. *Marco Antonio Guarini* sostenne, che il Corpo di S. Romano Soldato e Martire si veneri in Ferrara; ma i chiarissimi Bollandisti non menano per buone le sue ragioni, e vogliono, che quello sia un Santo diverso dello stesso nome *Act. SS. ad diem 9. Augusti*.

(140) Vedi Lami *Odeporico* pag. 91.

(141) Vedi il Martirolog. del Fiorentini al giorno 9. d' Agosto.

Digitized by Google

l'invocazione di *S. Maria*, e di *S. Romano*, che esisteva al Secolo VIII. non lungi dal luogo, che corrisponde alla moderna Chiesa di S. Romano (142). Allorquando i PP. Domenicani si stabilirono in Lucca, ed entrarono al possesso di quell'antica Chiesa, cioè nel 1236., non dubitavasi punto che in essa riposasse il corpo del Santo Martire. Quando poi nel 1281. si dovette far la solenne traslazione del sacro deposito dalla vecchia Chiesa a quella fabbricata di nuovo, si osservò nell'urna l'iscrizione. *Hic requiescit corpus S. Romani martyris, qui baptizatus fuit a S. Laurentio. M.C.XC.VII. sexto idus Augusti*. Che però quei Religiosi fecero scolpire nella nuova cassa di marmo, quest'altra memoria. *Hic est corpus S. Romani martyris baptizati a B. Laurentio, & fuit translatum ad Ecclesiam istam novam per Episcopum Lucanum, Anno Domini M.CC.LXXXI.* Queste ed altre testimonianze adduce all'intento il *P. Federigo Vincenzo di Poggio* Domenicano (143); ma io tronco qui la digressione, per ritornare al mio principale argomento.

102. Dopo la breve persecuzione di *Aureliano* accennata di sopra può dirsi, che per lo spazio di più di 20 anni, cioè dal 276, al 303. i Cristiani furono lasciati in pace; e quello fu il tempo in cui la Religion nostra sempre più andò stendendosi maravigliosamente in ogni Provincia, e pressochè in ogni Città del Romano Impero. Innumerabil popolo la professava a quei giorni, ed esistevano nelle stesse Città, magnifiche e ricchissime Chiese, ove pubblicamente concorrevano i fedeli a compiervi i sacri riti, ed ogni altro esercizio di religiosa pietà. Ma sì bella calma, ed un cielo così tranquillo venne poi furiosamente sconvolto da una tempesta così terribile di fierissima persecuzione, che l'animo rifugge a riandarne col pensier la memoria. Ne daremo qui un breve cenno per argomentarne in quale stato gemer dovesse la nostra Chiesa; quantunque la serie di questi avvenimenti appartenga al principio del IV. Secolo di cui non mi era io proposto di parlare in questa Dissertazione.

103. Ebbe dunque principio questa orribil tragedia nel dì 23 di Febbrajo dell'anno 303. allorquando atterrate da una mano di soldati le por-

(142) Sono accennate queste Carte dal Fiorentini *Etrusc. Pict. orig.* pag. 117. Forse si produrranno in altro luogo.

(143) *Memorie della Religione Domenicana nella Nazione Lucchese* ec. T. I. cap. 3. Quest'Opera è M.S. in due Tomi in foglio, e la copia dei Monumenti, l'erudizione, e la critica con cui è stesa dimostrano l'abilità, e la diligenza grande dell'ottimo Religioso, che ne fu l'autore. Morì esso in Lucca ai 16. di Maggio dell'anno 1810. in età di 96. anni, avendo da qualche tempo perduto per vecchiezza l'uso dell'udito e della vista, sebbene conservasse una eccellente memoria.

Digitized by Google

te della Chiesa principale di Nicomedia, e dato il saccheggio a tutti i vasi ed arredi sacri, ed abbrugiate le sante Scritture, che ivi si trovarono, venne quindi in poche ore intieramente distrutto quel magnifico Tempio. L'Imperator *Diocleziano* vinto dalle perfide istigazioni del suo genero *Galerio* Cesare, il qual mortalmente odiava i Cristiani, aveva dato l'ordine di un tal esterminio; e l'uno e l'altro ne miraron dalle finestre dell'Imperial Palazzo la furiosa esecuzione. Fu scelto per la brutale impresa quel giorno, che appresso i Pagani era solenne per la festa del Dio *Termine*, per significare appunto, come ci attesta *Lattanzio* (144), che si era stabilito di metter termine alla Religione di Cristo, ed annientarla affatto nel mondo. Nel giorno seguente videsi affisso un pubblico editto, con cui si ordinava di abbattere fino al suolo tutte le Chiese dei Cristiani, di dare alle fiamme tutti i loro libri, e scritture, dichiarandosi di più infame ogni persona nobile, e schiavo ciascun della plebe; che non rinegasse la fede.

104. Queste cose ci narrano, per tacere moltissime altre irrefragabili autorità, i due Storici *Eusebio*, e *Lattanzio* testimonj oculari di alcune di coteste scene d'orrore (145). Ma ciò non fu che il tristo preambulo a cose maggiori. Crudeltà inaudite sino a quei giorni, ed ogni più strano genere di tormenti si posero quindi in opera contro i professori dell'Evangelio. E per ciò che concerne la moltitudine dei trucidati e dei morti, la cosa giunse agli estremi; giacchè se in qualche mese, come narrano alcuni Martirologj, furono uccisi 17. mila Cristiani, nel solo Egitto il numero arrivò nel corso della persecuzione a cento quaranta quattro mila: fatto da cui prese quindi corso presso alcuni Scrittori una nuova epoca detta l'*Era dei Martiri*. In modo speciale poi si aggravò la persecuzione sul Clero, com'era ben naturale, e con esso neppure si eb-

(144) *Inquiritur peragendæ rei dies aptus, et felix, ac potissimum Terminalia deliguntur, quæ sunt ad septimum Kalendas martias, ut quasi terminus imponeretur huic Religioni.* De mort. Persec. Cap. XII. Poco dopo soggiunge *Scripturæ repertæ incenduntur* ec.

(145) *Hæc omnia nostris temporibus completa sunt, tunc cum Ædes Sacras solo æquari, ac funditus subverti; Sacros Divinarum Scripturarum Libros in medio Foro concremari oculis nostris vidimus* . . . Eusebio *Hist. Eccles.* Lib. VIII. Cap. 2. Soggiunge poi: *Proposita sunt ΡΑΙΟΡΑ imperialia edicta, quibus Ecclesiæ quidem ad solum usque dirui: Sacri vero Codices flammis absumi jubebantur* ec. . . . Noti qui il Lettore quell'incendio delle Scritture Cristiane ricordato sopra più volte, e di cui parlano anche Prudenzio (*In Hymn. de SS. Emeter. et Chelid.*), Arnobio Lib. IV. *adversus gentes*), S. Isidoro nel suo *Messale Gotico*, ed altri. Quest' abbrugiamento di un'immensa copia di memorie dei primi tre secoli è una delle cagioni principali dell'ignoranza in cui siamo di moltissimi avvenimenti accaduti in quei tempi.

Digitized by Google

be più riguardo alla formale apparenza dei regolari giudizj, onde come ci attesta Lattanzio venivano arrestati alla rinfusa, e mandati al macello. Giova ascoltar le parole stesse di questo famoso Scrittore. *Comprehensi Presbyteri ac Ministri, & sine ulla probatione ac confessione damnati, cum omnibus suis deducebantur. Omnis sexus, & aetatis homines ad exustionem rapti; nec singuli, quoniam tanta erat multitudo, sed gregatim, circumdato igni amburebantur; domestici, adligatis ad collum molaribus, mari mergebantur. Nec minus in ceterum Populum persecutio violenter incubuit. Nam Judices per omnia Templa dispersi, universos ad sacrificia cogebant. Pleni carceres erant; tormentorum genera inaudita excogitabantur &c.* (146)

105. La persecuzione, come già è noto, non si ristette dentro i soli limiti dell' Oriente, dove era nata. Ben presto si dilatò a tutto l' Impero Romano, se si eccettuino le Gallie dove meno infierì per esser esse sottoposte a *Costanzo Cloro*. Che però segue a dir Lattanzio: *Vexabatur ergo universa Terra, & praeter Gallias, ab Oriente usque ad Occidentem, tres acerbissimae bestiae saeviebant*: e queste tre bestie feroci, che mettevan sossopra l' Oriente, e l' Occidente Cristiano erano appunto *Diocleziano*, *Massimiano Erculio*, anch' esso Augusto, ed il suddetto *Galerio* Cesare; e poi conclude coll' epifonema

Non mihi si linguae centum sint, oraque centum,
Ferrea vox, omnes scelerum comprehendere formas,
Omnia poenarum percurrere nomina possim,

che i Presidi idolatri fecero sofferire agl' innocenti, ed ai giusti.

106. Dopo questa breve, ma funesta idea di tanta procella può ognuno figurarsi in quale stato si dovesse trovare l' Italia, e però la Toscana, e la Città nostra, le quali per la divisione dell' Impero già fatta da Diocleziano, ubbidivano a quel tempo al detto Massimiano Erculio, chiamato dal medesimo Storico *homo non adeo clemens*. Non s' ignorano in fatti i nomi di varj *Correttori*, di un *Venustiano*, di un *Lucio*, di un *Lisia*, di un *Demetrio*, di un *Dionisio*, di un *L. Turcio Aproniano ec.* che nel corso dei 10. anni in cui durò la persecuzione, governarono la

(146) *Loc. cit.* Cap. 15. Si veda il Baronio all' anno 302. e seguenti, il Tillemont. *Mem. Eccl.* Tom. V. Art. 8. ove parla della Persecuzione di Diocleziano, il P. Peverelli *loc. cit.* T. II. pag. 190.

Digitized by Google

Toscana, e si sa in parte, ed in parte può immaginarsi con quanto impegno eseguissero i severi editti spediti loro da *Erculio*, e dai seguenti Augusti di costringere i Cristiani ovunque si trovassero o a sacrificare alle false Deità gentilesche, o a perder le sostanze, e la vita. (147) Può quindi congetturarsi senza timor d' inganno quale e quanta sarà stata allora presso di noi, e la carnificina dei seguaci dell' Evangelo, e la rapina, e distruzion delle Chiese, e l' abbrugiamento dei sacri Codici e delle altre scritture. Nessuna ragione ci autorizza a credere, che Lucca andasse esente dalla infausta general condizione.

107. Nulla peraltro di più preciso aggiunger qui si potrebbe a quanto con general discorso abbiamo accennato; essendo noi allo scuro relativamente alle particolari vicende, che in tal circostanza poterono aver luogo in queste nostre contrade. Ciò non ostante si credette un giorno di poter supplire al vuoto delle Memorie Lucchesi col presidio delle forestieri, e non mancò chi con lodevol premura s' impegnò a farci conoscere un nostro Vescovo di quei tempi.

108. Fu questi il Benedettino P. Abbate *Costantino Gaetani* Romano, il qual nell'anno 1643. diresse alla nostra Repubblica gli Atti di S. Emiliano Vescovo e Martire sotto Diocleziano, da lui estratti da un antico Codice della Cattedrale di Spoleto, e da un altro simile esistente nella Biblioteca Aniciana del Collegio Gregoriano di Roma; e tal offerta egli fece poichè andava persuaso, che detto Santo fosse veramente stato Vescovo di Lucca all'entrare del IV. Secolo. Ecco intanto la somma di quegli Atti. *S. Emiliano* nacque in Armenia, ma passato in Italia si fermò a Spoleto. Riconosciuto dai Cittadini per uomo di singolar virtù, presero a ricercare qual delle vicine Città fosse allora mancante di Vescovo, *& cum didicissent, quod in Civitate Lucana non esset Episcopus*, procurarono, che dal Papa fosse Emiliano consagrato Pastore della stessa Città. Segue poi il racconto minuto del posterior martirio sofferto con prodigiosa costanza, e di non pochi miracoli operati a sua intercessione (148).

109. Riconoscente il Senato Lucchese a tale officiosa notificazione, ma regolandosi nel tempo stesso colle massime di una savia prudenza, incaricò alcuni Senatori di procacciarsi tanto in Patria, che altrove i necessarj lumi, onde giudicar con giusto criterio per quanto fosse stato possibile,

(147) Vedi Lami *Monum. Eccles. Flor.* Tom. I. pag. 664. e seguenti. Alcuni di quei Proconsoli illuminati da Dio, e fatti Cristiani divennero di Persecutori, Martiri della Fede, come il primo, ed il quarto.

(148) Intorno al valor di questi Atti può vedersi il giudizio dei PP. Bollandisti. *Acta SS.* al giorno 28. Gennajo.

Digitized by Google

intorno ad un fatto, che molto avrebbe interessato la storia, l'onore, e la Religione di questa Città. Ora se nessuna notizia ritrovaron tra di noi quei Senatori onde confermar potessero la Storia spedita dal prelodato Abbate, le informazioni che ritrassero da Spoleto furono alla stessa decisamente contrarie. Appoggiati dunque alle medesime esposero essi al General Consiglio, *che questo Santo fu veramente Vescovo di Trievi, Città di quella Diocesi, anticamente chiamata* Città Lucana, *et ivi sono veramente le sue reliquie, dal quale antico nome di essa Città convien credere, che l'Abate Gaetani abbia preso l'equivoco, e la credulità, che fosse veramente di Lucca ec.* (149).

110. Dopo questo giudizio pronunciato da coloro, che ogni motivo avrebber avuto di giudicar altrimenti, è inutile di ricordare il sentimento di non pochi Scrittori delle cose dell' Umbria, i quali pur sostengono, che S. Emiliano fosse Vescovo di *Trevi*, piccola ed antica Città tra Foligno e Spoleto; e che anticamente venisse detta la stessa *Civitas Lucana*, o *Lucana Trebiensis*. Quando altra prova non avessero di questo loro sentimento, che la solenne invenzione dell' urna contenente il corpo del S. Vescovo, fatta nel 1660. non lungi dalla Cattedrale di Spoleto (150), questa sola basterebbe per qualunque altra.

111. Per le quali cose, sebbene il Fiorentini sembrasse propenso ad annoverare nella classe dei nostri Vescovi il Martire *S. Emiliano* (151), vuolsi certamente escluder dalla medesima, per lasciarlo a chi si appartiene; contentandoci piuttosto di collocarvi i *SS. Paolino*, *Valerio*, e *Dionisio*, e non senza ragione anche *Paterno*, *Vindicio*, e *Pisano*. Sono questi i soli, che le recate memorie ravvisar ci fanno per nostri veri Pastori nel corso dei primi tre Secoli; mentre il deperimento dei vetusti monumenti ha disteso sopra degli altri un denso velo di cieca oblivione.

(149) Archiv. di Stato *Atti delle Riformagioni*. Seduta de' 16. Ottobre 1643. pag. 220. Vedasi anche la seduta del 12. Giugno di detto Anno pag. 136.

(150) Vedasi l' Ughelli *Ital. Sacr.* T. X. pag. 175. *Ediz. di Venez.*

(151) *Martirolog.* al giorno 8. Febbrajo, ed *Etrusc. Pist. Orig.* cap. IV. pag. 48.

Digitized by Google

DISSERTAZIONE QUARTA

Della Serie cronologica dei Vescovi, e dei principali avvenimenti della Chiesa Lucchese nei Secoli IV. V. e VI.

1. Dopo dieci anni continui i più tristi e lugubri, piacque finalmente alla Provvidenza di ridonare alla combattuta Chiesa la calma e il riposo. Videsi allora per gl' Imperiali editti degli Augusti *Licinio*, e *Costantino* il Grande non solo dissipata la fierissima procella della precedente persecuzione, ma, reso il culto Cristiano solenne e pubblico, un nuovo ordin lietississimo di cose andò a succedere al già passato. Non più l' infamia, la proscrizione, e la morte furon le sorti riserbate ai professori ed ai seguaci della Legge Evangelica; che anzi al contrario la Religion nostra, oltre al validissimo celeste presidio, da cui solo era stata fino allora specialmente assistita, ritrovò per la prima volta nuova protezione e difesa anche dalla giusta pietà dei Cesari Romani, oramai non più illusi idolatri, ma divenuti all' improvviso adoratori del vero Dio. L' anno 313. è quello, che segna l' epoca memorabile di tanto liete vicende (1).

2. Quali fossero in tali giorni le solenni dimostrazioni di letizia, che diedero gli altri Popoli, già per la massima parte addetti alla Fede di Cristo, non è del mio istituto il narrarlo; (2) ma è ben giusto però indagar, per quanto è lecito adesso, ciò che allora succedesse tra noi. Affermarono dunque alcuni nostri Storiografi, e specialmente il *Beveri-*

(1) *His Litteris propositis* (L' Editto Imperiale, che ponea termine alla persecuzione) *etiam verbo hortatus est*, (Licinio) *ut Conventicula* (cioè le Chiese) *in statum pristinum redderentur. Sic ab eversa Ecclesia usque ad restitutam fuerunt anni decem, menses plus minus quatuor.* Lattanzio *De Mort. Persec.* Cap. 48. Vedi *Peverelli* T. II. pag. 287. *Baronio* all' anno 313. N. 5. ec.

(2) L' Autore della *Storia Miscella* riporta anche esso varie leggi di Costantino, e poi aggiunge. *His ita gestis, pax profunda, et tranquillitas obtinuit Orbem, concurrentibus assidue omnibus Nationibus ad fidem* CHRISTI *& baptizatis, ac patria conquassantibus simulacra.* Presso Muratori *Rer. Ital. Sc.* T. I. pag. 73.

Digitized by Google

ni (3), il *Penitesi* ed il *Tucci*, che i Lucchesi a preferenza degli altri voller dare una solenne testimonianza di congratulazione per la tranquilla pace ridonata alla Cristiana Repubblica, coniando varie monete d'oro, nelle quali mirasi da una parte una stella, ed all' intorno l'epigrafe FLAVIA LUCA in onore dell' Imperial famiglia del gran Costantino, la quale assunto avea il cognome di *Flavia*; e dall' altra si scorge in mezzo una *Croce*, e nel contorno la strana iscrizione VI VI VI ec. formata cioè dalla sillaba *vi* ripetuta undici volte. Or questa, come interpetrano i suddetti, ed altri periti in antichità, altro non esprime appunto che quel distico scritto dal Poeta *Giovencio* in lode della Santa Croce, e della celebre vittoria, che in virtù della stessa avea riportato quell' Augusto contro il Tiranno *Massenzio*. Il citato distico è questo:

Vir vidit, virtus vicit, violentia victa.
Vivat victoris vivida vita Viri.

che il *Tucci* tradusse

L' uom vide il segno in Ciel; vinse il valore,
E vinta fu la forza. Or dunque viva
La vivace virtù del Vincitore.

3. Aggiungono ancora, che fu eretta in Lucca una statua al benefico Imperatore, come pure una onorifica iscrizione per eternar presso di noi la sua memoria, e quella dell' Augusta famiglia.

4. Ma perciò che concerne l' interpetrazione di quelle monete, la cosa è molto incerta. Alcuni altri in fatti le riferiscono ai tempi di *Teodosio*, e pretendono che si alluda alla vittoria da lui riportata contro il Tiranno *Eugenio*, giacchè in alcune di tali monete la sillaba VI è ripetuta tre volte solamente, ed intanto osservano, che nelle monete di *Teodosio* leggesi *vim vicit virtus*. Avvi poi chi opina, che quell' epigrafe VI VI, ec. sia un puro ornamento, ed attribuisce le anzidette monete al

(3) *Illud pro certo habeo, Lucenses redditam Christianæ Reipublicæ tranquillitatem Aurei sæculi exortu per Constantinum Augustum præ cæteris gentibus gratulatos. Siquidem apud nos adhuc Nummus Aureus existit, quo* LUCA FLAVIA *de Imperatoriæ familiæ cognomine appellatur, arcanis ex altera parte notis, quibus de Maxentio Tyranno victoriam, Cœlesti vi relatam, periti antiquitatis existimant.* Annal. Luc. Lib. I. Altra simile moneta trovavasi in mano del nostro *Penitesi* (*Antichità Lucchesi* Lib. IV. Cap. 8.) Un' altra la vide il Canonico *Moriconi*: ed il *Tucci* dice di averne avute 14., alcune d' oro, altre d' argento.

Digitized by Google

Regno di *Desiderio* (4). Quest' ultima sentenza sembra la più verisimile. L' instancabile indagatore delle Italiane antichità nella sua XXVII. Dissertazione (5), parlando delle monete Lucchesi, ne riporta una in primo luogo, che ha tutta la simiglianza con quelle di cui parliamo, e protesta d' ignorare a qual Sovrano appartenga, chiamando *nimium peregrinam* l' epigrafe VI VI ec. come altrove osservandola anche in una moneta Pisana, la dice una sfinge, ossia un enigma; seppure interpetrar non si voglia *vivat* ripetuto più volte (6). Posso io aggiungere di aver veduto nel 1810. una bellissima moneta d' oro, ritrovata allora in un campo alla Pieve a S. Paolo, luogo dell' Agro Lucchese, e questa pure presentava da una parte una Croce avente all' intorno il solito VI VI V' ec. intersecato però da qualche N, ciò che convaliderebbe il sospetto, che quelle lettere equivalgano ad un puro ornamento. Dalla parte opposta era impressa una semplice sigla, che mi sembrò esprimere un CAROLUS, forse alcuno della stirpe dei Carolingi.

5. Ma che diremo del *Flavia Luca*? Diremo, che leggendosi questo motto anche nelle monete Lucchesi di *Astolfo*, e di *Desiderio* Re Longobardi, ed in una di *Carlo* Re dei Franchi, come può vedersi nella citata Dissertazione, la conseguenza che spetti alla famiglia del gran Costantino, non è molto concludente. D' altronde si sa, che anche la Città di Milano usò il titolo di *Flavia*; ed anzi eletto, verso il 584. *Autari* a Re dei Longobardi, *cominciò ad usare*, dice il Muratori (7), *il Pronome di* Flavio, *che era venuto alla moda fin da i tempi di Costantino il Grande, e questo passò dipoi ne i Re suoi successori. L' usarono anche i Re Goti in Ispagna*. Intanto ci attesta *Paolo Diacono* (8), che i Longobardi chiamaron *Flavio* il loro nuovo Re per la dignità, *ob dignitatem*. Sembra dunque, che questo titolo altro non significhi che *Reale*; e però quel *Flavia Luca* potrebbe indicare *Lucca Reale*, o perchè era Capitale della Toscana, o perchè in essa era posta la Zecca Reale, come a Pavia. Peraltro non intendo di decider francamente, e ben volentieri mi rimetto a quanto sarà esposto su tale articolo da chi colla ordinaria sua critica ed erudizione tratterà delle *Monete*, *e della Zecca di Lucca*.

6. In quanto poi alla ricordata statua, che vuolsi eretta in Lucca a Costantino dai nostri maggiori, non trovo ragioni per ammetterla come un

(4) Bartolomeo Fiorini. *De Nummo Argenteo* ec. Dissertazione MS.

(5) Tom. II. col. 612. e seguenti.

(6) Ivi col. 715.

(7) Annali d' Ital. Anno 584.

(8) *De Gestis Langob.* Lib. III. Cap. 16. presso Murat. R. I. S. T. I. pag. 444.

Digitized by Google

fatto, ovvero rigettarla come supposta: lo che sia detto ancora relativamente all'accennata iscrizione. Posso dir solamente, che se non c'ingannano i nostri *Penitesi*, *Flaminio de' Nobili*, e *Tucci*, ai loro giorni, cioè nel Secolo XVI. furono dissotterrate due iscrizioni sulla Piazza di S. Giovanni (il *Tucci* parla di una sola) scolpite in due colonne di granito Orientale, le quali esser potrebbono le menzionate dalle Croniche Lucchesi. Dicesi che erano molto guaste dal tempo; e può temersi non essere state lette a dovere, onde lascio a chi ne avesse voglia la briga di spiegarle (9).

7. In questi faustissimi tempi si pose da taluno al governo di questa Diocesi il Vescovo *S. Teodoro*, ma non si può accordare questa cosa, essendochè in forza di varie ragioni siamo noi invitati a posticipar di non pochi anni il Vescovato di questo Santo. Bisogna dunque confessare, esser affatto ignoto se a quell'epoca esistesse tra noi un sacro Pastore, e chi fosse. Ma negli anni seguenti, e specialmente nel 324. alcuni nostri storici parlano del seguente, chiamato

7. PROBINO. *Forse all'anno* 324.

8. Si può stabilir di sicuro, che costui abbia retto questa Chiesa; e non si arrischierà molto a credere, che fiorisse all'epoca indicata. In fatti è desso ricordato nel Catalogo del Secolo XI. riportato nella Dissertazione antecedente; e se non avvi ragione di far nell'ordine Cronologico, nel quale esso apparisce, che quel solo cangiamento di cui già parlammo, *Probino* precede immediatamente il Vescovo *Massimo*, e questi sotto-

(9) Le due iscrizioni come si leggono nelle *Antichità Lucchesi* MS. (Lib. IV. Cap. 1.) dello stesso Penitesi sono come appresso

. . . . . RI. N. FLAVIO . .
L. CONSTANTINO . .
. . . . . .
. . . . . ET . .
FLAVIO . CLAVDIO .
CONSTANTINO
NOBB . CAESS .

. . . . . FLAVIO
CLAVDIO . CONSTANTINO
MALVG . . . . EP. VIR.
(o come legge il Tucci)
MXIMO . AVG . ET . VAL.
. . . . . .
. . . . . ET.
FLAVIO . C *(Tucci)* IVLI . . .
FLAVIO . CLAVDIO
CONSTANTINO
NOBB . CAESS .

Dice il Tucci, che il marmo *si conserva presso il Sig. Gio. Lorenzo Malpigli Ambasciator nostro residente* (allora) *in Firenze*.

Digitized by Google

scrisse al Concilio di Sardica celebrato nell'anno 344, o come altri pretendono nel 347.

9. Se poi oltre a questo si potesse stare a quanto narrasi negli atti di *S. Silvestro* Papa, vale a dire che nell'anno 324. fosse tenuto in Roma un gran Concilio di 286. Vescovi, parte Italiani, e parte di altri luoghi, vi sarebbe allora un altro argomento di più, non solo atto ad autenticar l'esistenza del nostro Probino, ma a fissarne eziandio con sicurezza l'età; imperciocchè fra quei 139. Vescovi *ex Urbe Roma, vel non longe db illa*, sottoscritti al detto Concilio, avvi anche un *Probinus*. Il *Fiorentini* non lasciò cadere a vuoto questa prova, e se ne servì in certi suoi *Dittici Lucchesi* MS. a dimostrare, che il nostro Probino fioriva nell'anno 324. Ma il male si è, che quel Concilio vien rigettato dai migliori Critici come apocrifo e insussistente per varie e diverse ragioni, che io tralascio per amore di brevità. Non dee tacersi però, che il chiarissimo *Severino Bini* è di contrario parere; avendo impreso a dare una conveniente risposta alle incongruenze e difficoltà, che presentano gli atti del medesimo Concilio, quali si leggono di presente, e piuttosto che spurj ed apocrifi, non è alieno dal riputarli in molti luoghi guasti ed interpolati (10).

10. Comunque voglia giudicarsi intorno alle apologetiche osservazioni di questo Erudito, a noi basterà anche la sola testimonianza addotta di sopra per rilasciare nella classe dei Vescovi, che ressero questa Diocesi dopo il principio del IV. Secolo, il sopraddetto Probino.

11. Prima di proseguire faremo un breve cenno intorno ad una legge di Costantino, alla quale ci richiama non tanto l'ordine dei tempi, quanto l'effetto, che ne dovette derivare in varie Città, e specialmente in Lucca. » Gli spettacoli dei Gladiatori, (dice il celebre Annalista Italiano) (11) sinquì erano state le delizie del popolo Romano, » anzi di tutti i Popoli del Romano Imperio, benchè dapertutto non si » facessero perchè costavano troppo. Al mirare quegl'infami combattenti » che l'un l'altro ferivano o scannavano solamente per vile interesse, » giubilavano gli Spettatori, applaudendo alla destrezza ed agilità degli » uni senza punto compassionare il sangue e la morte degli altri. Ora » Costantino illuminato dai documenti della Legge di Cristo, ravvisata » la deformità e la barbarie di quei giuochi, pieno di giusto zelo con

(10) Labbé *Collectio Concil.* ediz. ultima T. II. col. 615., 616. 621. e 631.

(11) Annali all'anno 325.

Digitized by Google

» suo editto mentre dimorava in Berito nel dì primo di Ottobre li vie» tò da lì innanzi sotto rigorose pene. » Se si ha da credere, che questi iniqui e sanguinosi spettacoli si praticassero principalmente in quelle Città, ove esisteva un Anfiteatro stabile, fa d'uopo anche concluderne, che i nostri Avi provassero allora l'utile influsso di questa legge salutare. (12) Ed in fatti molto nobile e grandioso era al tempo dei Romani l'Anfiteatro di Lucca, come anche da quel poco che tuttavia rimane in piedi può anch'oggi osservarsi. Non è del mio istituto il farne qui una lunga e diligente descrizione, avendone assai parlato diversi Autori (13); e dovendone con maggiore estensione parlare quello tra i nostri Accademici, che terrà ragionamento sopra l'*Architettura Lucchese*.

(12) Nota questa cosa anche l'Abate Lami, ricordando in proposito gli anfiteatri di varie Città di Toscana, tra i quali il nostro Lucchese. *Mon. Eccl. Flor.* T. III. nell'Indice cronologico all'anno 325.

(13) Diversi Autori hanno parlato del nostro Anfiteatro. Oltre il *Marchiò* nel suo *Forestiere istruito nelle cose di Lucca*, ed altri nostri Scrittori, ne fecer parola il *Salmon* nella sua Geografia, il Targioni nei *Viaggi* ec. T. VII. pag. 45. ec. ed i recenti Autori del *Viaggio Pittorico della Toscana* T. I. pag. 141. riportandone anche il disegno. Il chiarissimo Abbate *Leoni* Istoriografo Anconitano pubblicò nel 1811 una Lettera o Dissertazione sull'Anfiteatro nuovamente discoperto in Ancona ed alla pag. 26. dice, che *la sola esistenza di un Anfiteatro in una Città è sufficiente a distinguerla sopra le altre; perchè a testimonianza del Chiar. Maffei, sono queste macchine tanto rare nell'Italia, ch'esso ne conta soltanto tre, cioè quel di Roma, Verona, e Capua; onde dalla rarità degli Anfiteatri accrescesi il lustro di quelle Città ch'puno il vantaggio d'indicarli all'erudito Passeggiere. Dunque fortunata Ancona, che può di tanto gloriarsi coll'aggiunto di Greco lavoro*. Non mi oppongo alla fortuna di quell'illustre Città. Dico solamente, che Lucca per gloriarsi di altrettanto non ha certo bisogno di erudite congetture, e di laboriose escavazioni, perchè basta aver occhi per osservar la mole tuttora esistente. Quanto al Marchese Maffei, egli non sapeva che presso di noi fosse stato un Anfiteatro, ma quando ne intese le prove si protestò, che ne avrebbe parlato se l'avesse conosciuto, come risulta dalla sua lettera pubblicata nei *Nuovi Miscellanei Lucchesi* stampati in questa Città nel 1775. pag. 94. Bisogna poi dire, che il prelodato Sig. *Leoni* non avesse osservato queste parole di *Ciriaco Anconitano*, che fioriva nel secolo XV. *Intus tantæ Civitatis* (di Lucca) *Moenia vidimus . . . ingentia Amphiteatra cocto ex lapide instructa, sed marmoreis listis undique perornata, tametsi magna ex parte longinqua ævi vetustate collapsa sint*. Parole riportate anche dal *Targioni* e tradotte nel *Viaggio Pittorico* citato. Finisco la nota coll'accennare due iscrizioni, la prima ritrovata nell'arena del nostro Anfiteatro nello scavare un pozzo nell'anno 1810. scolpita in lapide marmorea con bellissimi caratteri Romani, sebbene spezzata in parte dall'imperizia dei muratori, ed è della seguente forma.

Q VIBIO . . . . . .
EX QVINQV . . . . . .
HISPANORUM AL. . . . . .
HIC HS $\overline{C}$ IN OPVS AMPITHE . .
IN ANNOS DECEM ET CUM. .
PVBLICA DECREVISSET PE . .
PVBLICA EX TESTAMENT . . .
A QVINQUENNALIBVS . . . . .
. . . A INPENSA FECITE . . . .
. . . . I QVERET . . . . . .
. . . . . IMA . . . . . .

Digitized by Google

A me basta di accennarne la sicura esistenza presso di noi all'epoca di cui si trattava, per inferirne i benefici effetti di una legge dettata dalla sacra morale dell'Evangelio. Chi sa quante sciagurate vittime di un genio brutale aveano insanguinato nei tempi anteriori l'arena del medesimo, mentre lo spettatore idolatra applaudiva con oltraggio della stessa ragione!

12. Erano però tanto impazziti i Gentili dietro quegli inumani divertimenti, che le storie ce li ricordano anche negli anni posteriori, finchè *Onorio* tornò a vietarli con maggior effetto. *Teodosio* poi *il giovine* fece cessare anche l'altro vituperio delle pugne de' Gladiatori con le fiere, col dir solamente in pubblico anfiteatro a tutto il Popolo: *non sapete forse che io veder non posso crudeli spettacoli di sorta alcuna?* secondo che scrive *Socrate* (14).

13. Del resto per quanto afferma il Beverini, il nostro Anfiteatro serviva ancora ai pubblici parlamenti del Popolo. *Hic locus non solum edendis spectaculis, sed etiam habendis Populi Concionibus diu usui fuit.* (15) E veramente nelle vecchie carte trovasi chiamato *Arringo*, e *Parlascio*. Così negli atti tuttora inediti di *S. Frediano* si legge: *justa Theatrum quod Parlascium vocant*. In uno strumento dell'anno 808. leggesi parimente *Prope Parlascium & Sanctum Petrum in Sumaldi*, Chiesa che appunto è prossima all'Anfiteatro (16). In altro strumento del 980. si descrivono beni spettanti alla stessa Chiesa *Sancti Petri qui dicitur Sumaldi foras hanc Urbem Luca* (adesso come ognun sa rimane dentro alle mura) *prope Pirolascio* (17), per lasciare altre prove che ci somministrano

L'altra fu ritrovata nel luogo stesso nei passati tempi, ed io la ricopio dai MS. del nostro *Lommori*, qualunque essa sia.

Augusto Liberatori Nationum Orbis Romani
Institutori Libertatis Etruriæ
Conservatori Militum, Tutori Legum
Et bono Reipublicæ nato Colonia Lucensium
Divo Tiberio Claudio IV.
Ejus anno Neroni invicto Patri Patriæ Romanorum
Semper Augusto

Il *Tucci* pure la riporta ne' suoi MS. con qualche variante di poco momento, sebben dica, che fu trovata sulla piazza dell'Erba; ed aggiunge che la colonna di marmo orientale ove era scolpita l'iscrizione si conservava presso il Sig. *Lodovico Buonvisi*.

(14) Vedasi Tomassia. *De Benef.* Lib. III. Part. III. Cap. 42. N.° 17.

(15) *Annal. Luc.* Lib. I.

(16) *Arch. Arc.* † D. 78.

(17) Loc. cit. * G. 14. Nelle carte † P. 64. dell'anno 988. e † D. 82. del 993. si dice lo stesso, come pure nella carta † † F. 40. dello stesso secolo X. si parla di un pezzo di terra *cum grotta super se habente* fuori di Lucca vicina al *Parlascio*, e a S. *Frediano*. Aggiungo la Carta * G. 22. del 998. in cui *Gherardo* Vescovo di Lucca allivella una *petia de terra illa cum casa super se habentes foras Civitate ista Lucense prope Burgo S. Fridiani, & pro-*

gli Archivj Lucchesi, e specialmente quello di S. Frediano. È stato poi detto da taluno dei nostri, che i Lucchesi stessi illuminati dalla fede distruggessero il proprio Anfiteatro per servirsi delle colonne, e degli altri marmi in fabbriche di Chiese. Ma se si faccia riflessione a quanto ci narran le storie parlando delle furibonde devastazioni, e delle rovine fatte nelle Italiane contrade dai Goti e dai Longobardi nel primo loro ingresso, si terrà per più verisimile, che la distruzione anzidetta debba attribuirsi a questi, (18) e che i Lucchesi si servisser poi di quei materiali nel costruire varie loro Chiese, come avea opinato il suddetto Beverini, e come lo asserisce il nostro *Bendinelli* (19) parlando di *Alarico* Re dei Goti.

14. Nell' anno stesso in cui si emanò da Costantino la legge sopraindicata, cioè nel 325. fu tenuto in Nicea il primo ecumenico Concilio di 318. Vescovi, a cui oltre un' grandissimo numero di altri Chierici, intervenne il medesimo Imperatore. *Osio* Vescovo di Cordova nelle Spagne con due Preti Romani vi presedettero a nome del Papa S. Silvestro, e quivi venne condannata l'eresia di *Ario*, dichiarato il Divin Verbo *Consustanziale* al Padre, estinto il precedente Scisma di *Melezio*, e terminata la questione tra gli Orientali ed Occidentali circa alla celebrazione della Pasqua, che venne fissata nella Domenica la qual segue immediatamente la Luna piena di Marzo, e ordinati 22. Canoni di disciplina ricevuti da tutta la Chiesa. Non si sa chi fosse allora il nostro Pastore, ma pochi anni appresso, vale a dire nel 347. o come vuole Monsignor *Mansi* nel 344. fu celebrato il Concilio di *Sardica* nell' Illirico ove intervenne anche il Vescovo di questa Diocesi, al Governo della quale era egli salito parecchi anni innanzi. Il medesimo chiamavasi

pe Ecclesia S. Petri que dicitur Sumaldi, & est tenentes ipse petia de terra cum casa & Grotta ec. . . . . uno capo in via publica, alio capo ec. . . . . in fundamento de mura seo Grocta ec. . . . . È chiaro che allora chiamavano *Grotte* le gran volte, che reggevano i gradini dell' Anfiteatro, alcune delle quali esistono tuttavia. Anche oggi una bottega di Fornajo situata in quei muri chiamasi *alla Grotta*.

(18) Vedasi il Dottor Pizzetti *Antichità Toscane* Tom. I. Lib. 1. Cap. II. ove scrive tra le altre cose, che *i Teatri, gli Anfiteatri, i Circhi ridotti d'iniquità, furono riguardati da' Barbari, come vere cause della corruzione dei costumi e della effeminatezza, e sfogarono contro di essi con un flagello in mano della Divina vendetta, la maggior rabbia*, il che fu osservato da *Vittore Vitense . . . . Odii causa Theatra . . .* (e però quelli) *funditus everterunt*.

(19) *Acta Lucensium* ec. ad annum 407.

Digitized by Google

8. MASSIMO. *Prima del* 331., *o* 329.

15. L'oggetto del Concilio Sardicense fu quello di riparare ai gravi sconcerti cagionati nelle Chiese Orientali dalla prepotenza degli eretici Ariani. Erano essi favoriti dall' Augusto *Costanzo*, che avevano con mille cabale tirato nel lor partito; e però da tutte le parti giungevano in Italia Vescovi Cattolici Orientali banditi dalle lor Chiese ad implorar soccorso al Pontefice *Giulio*, ed all'altro Imperatore *Costante*. Ottenner questi alla fine dal detto Costanzo, che si tenesse in Sardica un Concilio per terminar questo scandalo, ed ivi presiedette a nome del Papa il già mentovato *Osio* insieme con altri legati. Ottimi regolamenti tanto riguardo al dogma, che alla disciplina furono ivi stabiliti, e specialmente venne assoluto *S. Atanasio* dalle calunnie degli *Eusebiani*. Ora tra le sottoscrizioni dei molti Vescovi, che approvarono i decreti di quel celebre Sinodo, si scorge anche quella del nostro *Massimo*; espressa così: *Maximus a Thuscia, de Luca*. Sottoscrizione ripetuta di nuovo in fine della Lettera Sinodica diretta dal Concilio a tutti i Vescovi Cattolici assenti, sebbene non si accenni il nome della Sede, ma brevemente si legga *Maximus* (20). Si aggiunga a questa autentica testimonianza l'antico Catalogo riportato al §. 85. della Dissertazione precedente, giacchè ivi appunto dopo *Probino* segue il Vescovo *Massimo*.

16. Conviene adesso, che io giustifichi con buone ragioni l'arbitrio che mi son preso di fissare il principio del Vescovato di Massimo prima del 331. ovvero 329., vale a dire 13., o 15. anni innanzichè apparisca il suo nome nel prefato Concilio. Ecco dunque il mio raziocinio: È un fatto certo, che l'ordine di precedenza con cui doveano i Vescovi sottoscriversi ai generali Concilj, come pure ai Nazionali, non si desumeva dalla maggior dignità della Sede a cui il Prelato apparteneva, ma solamente dall'anzianato, o vogliam dire dall'anteriorità di tempo, nel quale erano stati i diversi Vescovi ordinati alle respettive lor Sedi; se si eccettuino i soli gran Patriarchi, ed i loro rappresentanti. Per tal ragione noi vediamo nei Concilj generali, che dopo la sottoscrizione del Sommo Pontefice, e dei gran Patriarchi d'Oriente, oppur dei loro vicegerenti, non più si ha riguardo negli altri Vescovi alla maggior dignità della Sede; e così

(20) *Labbé* opera citata T. III. pag. 43. 67.

Digitized by Google

a cagion d'esempio *Massimo* di Turino si sottoscrive al Concilio Romano del 465. prima del Prelato Milanese non per altro motivo, se non perchè era più antico in ordinazione (21). Nè la cosa si rileva dai soli fatti, poichè era questa pratica un effetto delle leggi Ecclesiastiche, le quali a toglier qualunque disputa aveano appunto disposto in tal guisa, come con molti esempj potrebbe qui dimostrarsi se ve ne fosse bisogno (22).

17. Ciò premesso, è da osservarsi, che tra i molti Vescovi sottoscritti al Sinodo Sardicense il nostro *Massimo* trovasi segnato al N.° 11. ed intanto al N.° 50. evvi sottoscritto il Vescovo di Milano *Protasio: Protasius ab Italia de Mediolano*. Ora dall'antichissimo Catalogo dei Vescovi Milanesi spettante alla Biblioteca Ambrosiana, trascritto già dal *P. Henschenio*, e pubblicato ed illustrato dal *P. Papebrochio* (23) risulta, che *Protosio*, ossia *S. Protasio*, resse la Chiesa di Milano per 22. anni intieri: e dall'altra parte si sa, che verso il 353., e sicuramente prima del 355. era già morto. Dunque fu egli consagrato a Vescovo Milanese nell'anno 331., in cui succedette a *S. Eustorgio*. Ho detto, che prima del 355. era *Protasio* passato alla gloria dei Santi; perchè il di lui successore *Dionisio* fu presente al Sinodo di Milano celebrato nell'anno 355. Ma il nostro *Massimo* nel Sinodo Sardicense del 347. precede di più sottoscrizioni il detto *Protasio*. Dunque almeno di qualche anno lo precedeva ancora negli anni del Vescovato; e però dee fissarsi il di lui principio in tale ufizio prima dell'anno 331. (24).

18. Il raziocinio rinforza anche di più, se in vece di attenerci al citato Catalogo, come vedesi divolgato dal celebre *P. Papebrochio*, noi valer ci volessimo di quello pubblicato dal chiarissimo *P. Mabillon*, nel quale si danno a S. Protasio non già 22. ma 25. anni di Vescovato. *Protasius sedit annos XXV. deposit. VIII. Kal. Decembris &c.* (25). Quest'assegnazione di anni, verrebbe confermata da *Galvaneo Fiamma* nel suo *Manipulus Florum*, ossia storia di Milano; poichè egli afferma, che il detto

(21) *Loc. cit.* T. VII. pag. 988.

(22) *Ceteros ... Episcopos secundum ordinationis suae tempus, sive ad consedendum in concilio, sive ad subscribendum ... attendere loca decernimus. S. Gregorio M.* Epist. 108. T. II. col. 1013. *Edit. de' Maurini*. Vedasi il *Baronio* all'anno 451. N. 17. T. VIII. pag. 72. La cosa diventò massima di Gius Canonico. *Placuit ut conservato Metropolitani* (che qui significa appunto Patriarca) *primato, ceteri Episcopi secundum suae ordinationis tempus alius alii deferant (sedendi) Locum*. Così nel Decreto di Graziano Parte I. Distinc. 18. La qual regola è precisamente conforme al prescritto dal Canone 6. del Concilio Bracarense del 563. per tacere di altri Canoni antichi.

(23) *In Tract. prolim.* 2. *ad Tom.* 7. *Act. SS. Maij*.

(24) Vedasi l'Edizione ultima dell'*Ughelli* Tom. IV. pag. 41. 42.

(25) *Museum Italic.* T. I. *Part. altera* pag 110.

Digitized by Google

Vescovo governò 26. anni; e i dotti annotatori credono di poter correggere il testo contando un anno di meno, cioè anni 25. (26). In tal supposizione adunque bisognerebbe dire, che S. Protasio fosse stato eletto alla Cattedra Milanese nel 329. e per conseguenza inferirne, che prima di quell'epoca Massimo era Vescovo di Lucca. Ed ecco perchè venendo io a parlar del medesimo, ne indicai il tempo, e gli anni nel modo segnato di sopra.

19. Aggiungo adesso, che se in vece di fondare le nostre riflessioni sull'ordine dei sottoscritti al Sardicense, qual si mira nelle comuni edizioni degli eruditi, attener ci volessimo a quello, che si legge nel Codice in pergamena di N.° 125. Pluteo III. della Biblioteca della nostra Cattedrale, scritto nel Secolo X. farebbe duopo anticipare di parecchi anni l'elezione dell'anzidetto nostro Pastore. Ed in fatti in quel Codice *Massimo* è il terzo sottoscritto dopo i Legati del Papa; onde apparisce come uno dei più anziani nel Vescovato. Ma si supponga pure doversi preferire alla nostra serie MS. dei Padri Sardicensi, quella che già divolgata gira per le mani dei Dotti. Questa sola ci giova non poco, facendoci toccar con mano, che il nostro Massimo, all'epoca in cui intervenne al prefato Sinodo, contava già 15. o almeno 13. anni di Vescovato.

20. Disciolto quel Sinodo, può credersi, che Massimo ritornasse a questa sua Chiesa. Ma se ci è riuscito di rintracciare da quanto tempo egli la governasse, nulla possiamo noi dire intorno agli anni posteriori del suo Vescovato, essendoci affatto ignoto quando, e come il medesimo cessasse di vivere (27). Vediamo almeno se ci fosse possibile di ravvisare l'immediato suo successore.

(26) Presso Muratori *Rer. Ital. Script.* Tom. XI. col. 563.

(27) Se è probabile, che anche in Lucca succedesse come altrove, vale a dire, che ad onta del cresciuto, e protetto Cristianesimo si trovassero sempre alcuni fanatici perduti dietro all'empio culto Idolatrico, convien dire che il Vescovo Massimo avesse la consolazione di veder cessare questo scandalo nel Popolo, giacchè l'Augusto *Costante*, spinto da religioso zelo, e dietro i suggerimenti lasciatigli dal Padre *Costantino*, proibì sotto rigorose pene nell'anno 341. i sacrifizj dei Pagani, e per conseguente ancora il culto degli Idoli. Si vede, che alcuni ostinati facevano i i sordi, e però il fratello *Costanzo* Augusto con nuova legge, indirizzata nel 353. a *Tauro* Prefetto del Pretorio d'Italia, ordinò, che per tutte le Città si chiudessero i Tempj dei Gentili, nè più ardisse alcuno di far sacrifizio ai falsi Dii sotto pena della vita, e della confisca dei beni. (*Vedi Murat. Annali ai detti anni.*) È fama popolare ed inveterata presso di noi, che il Battisterio di S. Giovanni fosse in origine un Tempio d'Idoli, convertito poi in Chiesa col Fonte Battesimale. Le monete coll'impronta degl'Imperatori gentili trovate ai tempi del Ven. Franciotti, e quelle specialmente ri-

Digitized by Google

9. AURELIANO. *Circa la metà del IV. secolo.*

21. L'unica ragione, che avvi di accennare, e di collocare a questo luogo il Vescovato di *Aureliano*, ce la porge l'antico Catalogo altre volte ricordato, e l'ordine successivo dei Vescovi, che in esso apparisce. In fatti dopo *Massimo*, ivi è posto il presente, a cui succede immediatamente *S. Teodoro*. Ma prima di questo può essere, che governasse la nostra Diocesi il seguente Vescovo.

10. PAOLINO II. *Verso il* 359.

22. Gli Ariani erano in quel Secolo una generazione di uomini così versipelle e malvagia, che, come fu detto con verità, non potendo infettare il mondo intiero col veleno dell'empia loro eresia, parve che conturbar lo volessero colle dispute cavillose, e col costringere i Pastori a lunghi e disastrosi viaggi per recarsi ora in questa, ora in quell'altra Città a tener Concilio. Uno di questi assai famoso fu celebrato per cagion di loro nell'anno 359. a Rimini nell'Emilia, sotto gli auspicj del Papa *Liberio*, ed al medesimo, (per quanto afferma l'Abate *Ughelli*, a cui si unisce il Dottor *Lami*, ed altri ancora,) intervenne anche il Vescovo Lucchese *Paulino*, secondo di questo nome. *Paulinus, huius nominis secundus, Ariminensi Concilio interfuit anno* 359. (28).

23. Ma siccome il nostro P. *Mansi* dopo aver esaminati gli atti del Concilio Ariminense nel *Labbé*, non trovò fatta di tal Vescovo commemorazione alcuna, inclinò piuttosto a toglierlo affatto dalla serie dei nostri Pastori (29). Per verità se la proposizione dell'Ughelli si avesse da sostenere colla sola nota o catalogo dei sottoscritti a quel Concilio, sarebbe priva di fondamento; imperciocchè essendosi ora perduti gli atti intieri e genuini dello stesso, non solamente in quel poco, che ne hanno

trovate nel 1692. nello scavare certi fondamenti in vicinanza del Battisterio, coll'effigie dei Triumviri monetarj, e l'immagine di *Augusto*, col motto *Divus Augustus Pater*, con altri avanzi di lavori gentileschi; urne cinerarie di rame, e di marmo; varj strati di carbone, e di marmo ec. potrebber dar qualche peso a quella volgar tradizione. Di questa (se non della verità del fatto) rende testimonianza una Bolla di *Urbano VIII.* diretta al Capitolo di S. Giovanni. *Adhuc hodie quædam Capella, quæ antiquitus Paganis pro suorum falsorum Deorum Templo inserviebat etc.* Parlasi del detto Battisterio.

(28) *Ital. Sac.* T. I. col. 844. Lami *Mon. Eccl. Flor.* T. III. nell'indice cronologico.

(29) Nella serie de' Vescovi, stampata in fondo al *Diario Sagro di Lucca*.

Digitized by Google

raccolto quà e là gli eruditi, non si riscontra il Paolino di Lucca; ma nemmeno il nome di altri moltissimi Vescovi, che pure sicuramente vi furon presenti. Ma se la cosa non è manifesta e sicura per questa via, potrebbe ciò non ostante moderarsi alcun poco la severa sentenza del dottissimo *Mansi?* Potrebbero i citati autori aver avuto qualche ragione almeno probabile, onde non escluder affatto quel Vescovo? Risponderò come posso al quesito.

24. Distinguerei due questioni, l'una risguardante l'esistenza del Vescovo anzidetto nel giro di quegli anni; l'altra relativa all'esser egli intervenuto al Concilio di Rimini. In quanto al primo punto, bisogna dire, che vi furono altra volta presso di noi delle memorie analoghe, se condannar non vogliamo di positiva impostura diversi nostri scrittori. *Nicolao Tucci*, che nel secolo XVI. fu forse il primo a tessere come seppe meglio, una serie dei nostri Vescovi, le cita espressamente, giacchè scrive così. *Nell' anno 340. Paolino II. del quale si trova memoria in un antichissimo manuscritto* (30). Simile citazione fa il *Penitesi* nello sue *Antichità di Lucca MS.* dicendo, che Paolino II. Vescovo di Lucca, circa l'anno 336. si trova *nominato in antichi MS., e ne' nostri annali*. Ripetono lo stesso discorso l'*Andreoni*, il *Bendinelli*, l'*Altogradi*, ed il *Carrara* nelle loro Croniche, o storie di Lucca MS. (31); sebbene siansi tutti ingannati in quanto all'epoca, che anticipano male a proposito, perchè al 336. e 340. era Vescovo Massimo. Che dunque nel IV. secolo abbia retto questa Chiesa un Paolino, potrebbe anche accordarsi senza certa difficoltà, o almeno non vedo ragione per negarne assolutamente l'esistenza.

25. Se ciò si ammetta, diventa probabile non poco il secondo punto. La ragione si è perchè sappiamo di sicuro da *Sulpizio Severo*, che nell'anno anzidetto 359. più di 400. Vescovi raccolti dai varj Regni, o Provincie dell'Occidente si radunarono conciliarmente a Rimini: *Acciti*, ei dice, *atque tracti quadringenti, & aliquot amplius Occidentales Episcopi Ariminum convenire* (32): fatto ammesso oggi da tutti gli storici, e ricorda-

(30) Nella serie dei Vescovi di Lucca presso il Franciotti pag. 599.

(31) Queste testimonianze dei citati nostri storici sono raccolte nel Tomo MS. segnato M M M. della Biblioteca del Sig. *Gio Baroni*. Anche nel T. II. delle *Miscellanee Ecclesiastiche Lucchesi* MS. segnato S S. raccolte dall'eruditissimo Sig. *Bernardino Baroni* Padre del prelodato Sig. *Giovanni*, avvi memoria del nostro *Paolino II.*

(32) Lib. II.

Digitized by Google

to ancor da *Sozomeno* (33). E siccome dice *Sulpizio*, che quei Vescovi non tanto furono invitati, quanto piuttosto costretti a portarsi nella detta Città dagli Officiali Imperiali, spediti in Italia, nell' Illirico, in Francia ec. dall' Augusto *Costanzo*, niente di più naturale, che dovesse andarvi anche il Vescovo di Lucca; a meno che in quell' anno appunto non fosse stata vacante la Sede. E però supposto, che il nostro Vescovo fosse allora *Paolino*, converrebbe inferirne, che il medesimo facesse quel che avran fatto i suoi colleghi. Questo è, o io mi figuro che fosse, il discorso fatto dall' *Ughelli*, e da altri; e che fece in realtà il *Fiorentini* nei suoi *Dittici Lucchesi*; seppure non ebbe il primo altre notizie più convincenti, e che a noi sono ignote presentemente.

11. S. TEODORO. *Qualche anno dopo il* 362.

26. Diciamo prima di tutto alcune cose intorno all' epoca in cui fiorì questo Santo Vescovo, lo che potrà servire di nuova conferma all' ordine cronologico del Catalogo indicato più volte. Sebbene negli Atti di *S. Teodoro*, scritti in un Codice, o Passionario del secolo XI. (34) non sia espressamente determinato il preciso tempo, nel quale resse egli questa Diocesi; vi si leggon però certe espressioni, e vi si toccano certe circostanze, donde nascer potrebbe una qualche luce, assai utile nel caso nostro.

27. In primo luogo adunque incomincia a dire l' ignoto Autor di quegli Atti, che dopo i trionfi degli Apostoli, e dei Martiri risplendono i meriti dei Confessori, e che sebbene allora fosse cessato il tempo delle persecuzioni,

(33) *Hist. Eccl.* Lib. IV. cap. 17. Rimetto il Lettore bramoso di sapere il principio, le vicende, e l'esito del Concilio di Rimini; e se uno fosse, oppur due ec. al Labbé *Collec. Conc.* Tom. III. pag. 295. ediz. ultima, ed agli altri Storici. Il P. *Giosaffatte Massari* della Congregazione della Madre di Dio ha scritto una particolar Dissertazione su tal Concilio, stampata dal P. *Zaccaria nella raccolta di Dissert. di Stor. Eccl.* T. XII. pag. 169.

(34) Questo Codice in Pergamena è segnato colla Lettera C. e sta nel Pluteo IX. della Biblioteca dei Sigg. Canonici. Vi sono le iniziali miniate, e spesse volte vi è dipinto il Santo di cui si narra la vita con disegno, e colorito meno infelice di quel che porterebbe il secolo XI. Pare, che i dotti Bollandisti non lo conoscessero, giacchè parlando di S. Teodoro, si servono di due Passionarj uno Fiorentino, e l' altro spettante alla Basilica Lateranese, e col mezzo di una lor congettura fissano, che ambedue siano scritti prima del 1390. (*Acta SS. ad diem* 19. *Maii* pag. 329. ec.) Ognun vede che il Codice Lucchese è molto più antico. Nè io credo, che la vita di S. Teodoro ivi descritta fosse composta nel secolo XI. poichè siccome vedesi ricopiata letteralmente anche nei Codici D. e B. del Secolo XIII. e XIV. esistenti nella detta Biblioteca, niente obbliga a pensare, che gli Atti del Secolo XI. siano per appunto gli originali, e non piuttosto copia anch' essi di più antica scrittura oggi perduta.

Digitized by Google

pure non mancarono a S. Teodoro gl' interni cambiamenti spirituali. *Post gloriosos namque Apostolorum & Martirum insuperabiles triumphos precelsa refulgent confessorum merita &c. .... Quamvis enim persecutionis tempus deesset, tamen ab Spiritualis nequitiæ caterva interius semper bella exercebat*. E poi ripete non molto dopo, che *Sancta Ecclesia si tempus persecutionis non imminet, habet in pace lilia, in bello rosas*; alludendo alle virtù del Santo Vescovo. Ora se questo si ammetta, (entrano qui ad argomentare il *Fiorentini*, ed il Canonico *Moriconi*) come può sostenersi l'assunto del *Franciotti*, dell'*Ughelli*, e di tutti coloro, che fanno vivere S. Teodoro nel 324. ossia all' età di Costantino? Non fu quella veramente l'ultimo termine delle persecuzioni, perchè altre ben presto se ne suscitarono contro la Chiesa. In fatti *Costanzo*, succeduto al Padre nell' Impero, perseguitò i Cattolici come eretico, o fautor degli eretici; e dopo venne *Giuliano* l'Apostata, il quale perseguitò i Cristiani come idolatra. S. Teodoro adunque, se si ha da stare ai riferiti luoghi del Passionario, salì alla Cattedra Lucchese allorquando l'Imperator Giuliano non era più in questo mondo. Io ben vedo ciò che si potrebbe forse objettare contro l'esposto raziocinio; ma siccome la di lui conseguenza rimane poi assai meglio provata da un secondo più forte argomento, giudico che si possa lasciar passare, se non altro, per gentile ed urbana creanza.

28. L'argomento secondo è questo. Morto S. Teodoro, il di lui corpo fu sepolto nella Basilica di *S. Donato*, posta fuori, e vicino alle mura della Città, tra ponente e mezzogiorno, nella quale risiedeva esso quand' era vivo, come ci assicurano i medesimi atti. *Reconditum vero est ejus Venerabile corpus in Basilica Beati Donati Episcopi, in qua dudum ille Præsul extiterat, mirifice regendo*. Che quel S. Donato, a cui era dedicata la mentovata Basilica, fosse il S. Donato Martire, e Vescovo d'Arezzo, e non un altro S. Donato Vescovo e Confessore, è certissimo. Imperciocchè oltre all' antico Rituale Lucchese, ove si prescrive, che il Capitolo della Cattedrale si porti nel giorno 7. di Agosto, in cui appunto cade la festa di S. Donato Vescovo e Martire, nella prefata Chiesa o Basilica fuor di Porta per offiziarvi solennemente; ed oltre alla Festa, che anch' oggi si continua a fare nel giorno stesso nella Chiesa di S. Paolino, alla quale fu in appresso unito l'antico Capitolo di S. Donato, (35) lo dimostra poi anche un Codice del secolo XII. che apparteneva una volta

(35) *Diario Sagro di Lucca* al giorno 7. d'Agosto.

Digitized by Google

allo stesso Capitolo. (36) Si leggono in esso le regole per la vita comune dei Canonaci e dei Conversi, ed avvi ancora un discorso, che pronunciava il Priore nell' ammettere i novizj, il qual comincia: *Nos omnes fratres Congregationis Sancti Donati Martiris atque Pontificis &c.* Ma S. Donato d' Arezzo ricevè la palma del martirio sotto Giuliano l' Apostata nell' anno 362. Convien dunque dire, che S. Teodoro fu assunto al Vescovato di Lucca qualche anno appresso; giacchè o si supponga, che egli stesso facesse fabbricare la suddetta Basilica in onore del Santo Martire Aretino (della qual cosa peraltro nulla si dice negli Atti); o voglia credersi piuttosto, che all' epoca della sua elezione al Vescovato quella Basilica fosse già in piedi, e fosse allora, come sembra, la nostra Cattedrale, bisogna necessariamente nell' una, e nell' altra ipotesi accordare un qualche spazio di tempo affinchè il culto di S. Donato potesse diffondersi per la Toscana, e potessero a lui dedicarsi alcune Chiese. In somma valutando quanto si meritano questi riflessi, non è possibile di collocare l' esistenza di S. Teodoro ai tempi di Costantino; e fa duopo al contrario fissarne il Vescovato dopo l' anno 362. (37).

29. Premesse queste cronologiche osservazioni richiederebbe ora la natura dell' argomento, che in bella mostra si ponessero le virtuose gesta del Santo, siccome narrate ci vengon dagli Atti. Ma può supplirsi al lungo discorso col dire in breve, che quell' idea dell' ottimo Vescovo, e del perfetto Pastore tracciata da S. Paolo nelle sue lettere, riscontrasi egregiamente verificata nei preclari meriti, di cui abbondarono la vita ed il lungo Vescovato di Teodoro. Ingenua ed umile semplicità nel tratto; operosa e fervida carità in verso ogni grado e ceto di persone; sollecita cura degli afflitti e dei mendici, per cui era da ognuno venerato, ed amato qual tenero Padre; paziente rassegnazione nel tollerare le contradizioni e le ingiurie, e sopra tutto assidua premura nell' istruire colla predicazione l' affidata greggia; onde in lei germogliasse ogni più bella virtù, e vigilanza indefessa in preservarla dai vizj, e specialmente dal veleno dell' arianismo, che tanta strage avea menato, e menava in molte altre

(36) Questo Codice in pergamena si conserva nella Libreria di S. Frediano, e contiene il Martirologio di Adone con altre miscellanee.

(37) Dissi dopo il 362. ma non intesi già di alludere al 435., come pare che si faccia nel *Diario Sagro di Lucca* al giorno 19. Maggio. L' iscrizione lapidaria ivi riportata non ha che far nulla col nostro S. Teodoro, appartenendo ad un S. Teodoro Vescovo di Pozzuolo nel Regno di Napoli, creduto da altri Vescovo di Miseno. Vedasi l' Ughelli *Ital. Sacr.* T. VI. pag. 272. *Ediz. Venet.*

Digitized by Google

regioni: ecco in breve con qual corredo di meriti dimostrasse in effetto, che non a caso portava il nome di *Teodoro*, il quale appunto significa *Dono di Dio;* tal egli essendo veramente a vantaggio del popolo alla sua cura affidato. Dopo una vita condotta fino alla più inoltrata vecchiezza, e sempre ripiena di virtuose operazioni, passò alla gloria dei Beati nel dì 19. di Maggio, come ci narrano gli Atti. *Vir autem Dei Theodorus ab ineunte etate usque ad decrepitam senectutis vitam semper optimis operibus pollens, servitiumque Dei peragens, felicem sui agonis cursum consumans, migravit ad Dominum. Cujus natalitius dies colitur XIIII. Kal. Junii* (38).

30. Fu poi, come già dicemmo, sepolto il Corpo di S. Teodoro nell' antica Basilica di S. Donato, *in qua dudum ille Presul extiterat mirifice regendo*: le quali espressioni invitano a credere, essere stata quella Chiesa il luogo di sua residenza, ed aver lui per molti anni governato questa sua Diocesi. Nè deve recarci maraviglia il sentire, che allora la Cattedrale potesse rimanere fuori di Città; poichè nulla vi sarebbe in questo, che non fosse conforme alla vetusta disciplina Ecclesiastica, come pensano gli eruditi nella Sacra Antichità (39), e varj esempj potrebbero indicarsi di tal costume rimasto nella Toscana anche in tempi assai posteriori. Così da alcuni passi degli Atti di *S. Alessandro* Vescovo di Fiesole apparisce, che il Vescovo *Romano*, uno dei suoi successori, ai tempi de' Longobardi abitava fuori di Città; (40) e più chiaramente risulta da altre memorie, che *Luperziano* Vescovo di Arezzo nel 711. *cum suis domesticis habitabat apud Plebem Sanctae Mariae in Pacina* (e vuol dire nell'Agro Aretino), esercitando ivi le funzioni spettanti al suo grado (41). Ciò che può sicuramente affermarsi è, che quella nostra Chiesa o Basilica di *S. Donato* era senza dubbio antichissima (42), e ragguardevole; ed in diversi nostri strumenti dell' VIII. secolo, e dei seguenti

(38) Nel Codice citato di sopra. Concorda il testo prodotto dai celebri Bollandisti (*Acta. SS. ad diem* 19. *Maii*). Di questo Santo ha scritto il Franciotti (*Stor. de' SS. di Lucca*). Il Ferrari (*In Catalog. SS. Italiae &c.*) ed altri.

(39) Vedi Mario Lupi *Dissertat. de Parochiis* pag. 275.

(40) Presso il Lami *Mon. Eccl. Flor.* T. III. Parte II. pag. xxxix. col. 1.

(41) Murat. *Annal.* all' anno 712.

(42) Fino dall' anno 782., ed io non dubito che fosse anche prima, una Porta della Città chiamavasi *di S. Donato* per esser vicina a quella insigne Basilica, come costa dalla carta * B 62. dell' *Arch. Arcivesc.* nella quale uno dei testimonj è notato così: *Signum † manus Teutelmi* q.d .... *Terarii de Porta Sancti Donati.* Lo strumento fu scritto in Lucca nel suddetto anno.

Digitized by Google

trovasi chiamata *Sedale*. In uno per esempio dell' 819. *Andriperto Prete* vien posto dal nostro Vescovo *Pietro* per Rettore *in nostra Ecclesia Sedalem Sancti Donati, sita prope murum hujus Lucane Civitatis* (43), coll' obbligo di dare al Vescovo, ed al Capitolo Lucchese un pranzo nel Martedì *de alba*, cioè dell'ottava di Pasqua. Il Fiorentini ha interpetrato quella voce *Chiesa Sedale*, per Chiesa anticamente Cattedrale: *Sedalis, hoc est in qua illius Urbis* (di Lucca) *Episcopi aliquando resederint, ut humatum S. Theodori corpus confirmat* (44). Il Muratori al contrario ha spiegato quell' *Ecclesia Sedalis* per Chiesa *Battesimale*, ossia *Parrocchiale* (45). Ma qual dei due abbia dato nel segno, e se conciliar si possano tra di loro le due spiegazioni, meglio lo vedremo altrove, bastandomi a questo luogo di aver accennato di passaggio la cosa.

31. Del rimanente molto antico è tra di noi il culto di S. Teodoro. In un Calendario, che precede un Rituale della Cattedrale scritto verso il 1250. si vede al giorno 19. di Maggio notata in minio, ciò che indica solennità, la festa *Sancti Theodori Episcopi Lucani* (46): ed anche nel Codice del secolo XII., di cui parlai alla nota (36), trovo scritto nel primo foglio *In Ecclesia S. Donati de Luca, quae est prope Portam, Altare S. Theodori, in quo jacent ossa ipsius Sancti, qui fuit Lucensis Episcopus*; accennandosi nello stesso foglio al giorno 10. di Gennajo: *Consecratio Altaris Sancti Theodori*. Anzi gli atti stessi ricordati di sopra si recitavano ogni anno alla guisa di un' orazion Panegirica nella Chiesa di S. Donato, ove concorreva il Clero, e gran parte di popolo nel giorno di S. Teodoro, come rendesi palese dalle prime parole dei medesimi, le quali sono di questo tenore. *Sancti Theodori Episcopi, & Confessoris hodierna festivitas memoriè traditur, cui secure in ejus laudibus tota conventio Populi Lucane Civitatis meritis exornatur &c.* Alle quali testimonianze reca maggior conferma la sicura notizia, che nei secoli anteriori al mille il nome di S. Teodoro era divenuto contitolare della prefata antichissima Basilica di S. Donato (47).

32. Per la qual cosa non so io capire perchè il Ven. P. Franciotti asserisse che *essendo posto* (S. Teodoro) *nel numero de' Santi nel* 1390.

(43) * C. 11. Pubblicata dal Muratori nella Dissert. XIII. T. I. col. 747.

(44) *In VI. Admonit. praev. ad Martyrolog.* pag. 31

(45) Loc. cit.

(46) Biblioteca dei Canonaci Codice di N. 608. Pluteo VIII.

(47) Cito per ora la Carta † Q. 66. dell' *Archiv. Arc.* dell' anno 982. dalla quale apparisce, che *Teudegrimo* Vescovo di Lucca allivella alcuni beni *della Chiesa dei SS. Donato e Teodoro fuori della Città di Lucca*.

Digitized by Google

fu a gli 19. *di Maggio da quella Chiesa trasferito in quella di S. Paolino dentro alla Città, dov' è al presente* (48). Il culto di S. Teodoro, come abbiamo adesso veduto, è certamente molto più antico del 1390.; ed all' opposto la translazione in Lucca delle sue reliquie si fece molti anni dopo. Accadde questa nel 1513. allorquando, volendosi dalla Repubblica ampliare le mura e le fortificazioni della Città, fu colle debite licenze demolita l'antica Chiesa di S. Donato, e fabbricata di nuovo la Chiesa di S. Paolino, nella quale venne trasferita l' urna di S. Teodoro, e posta sotto la mensa del suo Altare, essendo state depositate le sacre reliquie nel tempo della demolizione nella Chiesa Cattedrale, come altrove nota lo stesso *Franciotti* (49). Ecco intanto l' iscrizione, che tuttora si vede scolpita nell' antica urna anzidetta.

HIC. IACET. CORPVS. SANCTI
THEODORI. DE. DOMBELINGHIS.
DE. LVCA. QVI. FVIT. EPVS. LVCENSIS.

33. Se si volesse badare alla sola forma dei bellissimi caratteri, si giudicherebbe senz' altro esser questa dei buoni tempi Romani. Ma siccome oltre al nome vi è espresso ancora il cognome; e noi sappiamo dal dottissimo *Muratori* (50), che i cognomi cominciarono ad usarsi nel secolo X., uso che si estese maggiormente nei secoli XI. e XII., ad alcuno di questi potrebbe comodamente riferirsi la stessa, non sembrandomi verisimile che nei secoli posteriori, in cui comunemente venivano adoperati quei brutti caratteri, chiamati gotici mal a proposito, si volesse usare una forma di lettere esattamente Romana. Che poi in quest' iscrizione venga detto S. Teodoro della famiglia de' *Dombelinghi di Lucca* (famiglia che trovasi notata tra le potenti di questa Città nello Statuto del 1308. ed anche in diverse memorie di data più antica) altro non potrebbe provare, a mio giudizio, se non una vecchia fama che il S. Vescovo fosse stato Cittadino Lucchese; ma non che veramente appartenesse alla indicata famiglia, e molto meno che all' età del Santo le casate si distinguessero l' una dall' altra col mezzo dei recenti cognomi. L' avrà forse creduto bonariamente colui, che nel secolo X. o XI. fece di nuovo scolpire quell' iscrizione; prendendosi la libertà di aggiungere all' antica epigrafe di S. Teo-

(48) *Storia de' SS. di Lucca* pag. mihi 62.
(49) *Loc. cit.* pag. 582.
(50) *Dissert.* 42. T. III. col. 771.

Digitized by Google

doro l'appendice di quelle parole: *De Dombelinghis de Luca* (51).

34. Dall'epoca, a cui siamo pervenuti col filo della nostra Storia, cioè dal IV. secolo molto inoltrato, fino alla metà del seguente, apparisce nella serie dei nostri Sacri Pastori una lacuna per verità troppo significante. Siccome a nulla serve l'attribuirne adesso la cagione alla perdita, tante volte deplorata, dei monumenti contemporanei, così sarà molto miglior consiglio il veder di supplirci ora se si può, e come si può. Ecco dunque ciò che sembraci più ragionevole in mezzo a tanto buja ignoranza. Nell'antico Catalogo pubblicato nella precedente Dissertazione rimarrebbono ancora 8. Vescovi, dei quali vuolsi in qualche modo assegnare il luogo, ed il tempo. Se si tratti di una metà dei medesimi, ossia di 4. di tali Vescovi, non ci mancano lumi sufficienti per fissarne, se non altro con molta probabilità, l'epoca respettiva, e l'ordine di successione, come in appresso vedremo. L'incertezza pertanto, e la difficoltà si ridurrebbe agli altri quattro. Or questi appunto io penserei doversi collocare nell'indicato spazio di tempo; e ciò per due riflessi. Primieramente perchè il governo di 4. Vescovi, supposto nè molto breve, nè molto lungo, potrebbe press'a poco riempir il gran vuoto accennato. Secondamente perchè i 4. Vescovi di cui si ragiona veggonsi appunto descritti nel sopraccitato Catalogo immediatamente dopo S. Teodoro. In mancanza dunque di più sicure notizie, io non saprei che cosa dir di meglio; e però non essendovi buona ragione onde suppor favolosa l'esistenza, ed il governo di quegli antichi Vescovi Lucchesi, spero, che niuno vorrà riprendermi, se io a questo luogo, e con quest'ordine ne faccio menzione, riferendoli alla prima metà del secolo V.

12. NUNNOSO.
13. DICENZIO.
14. AVENZIO.
15. ABUNDANZIO.

35. Prima di proseguire la storia dei Vescovi convien rivolgere il discorso ad alcuni avvenimenti, i quali hanno relazione agli Annali Eccle-

(51) Dissi *scolpir di nuovo quell' iscrizione*, perchè abbiamo dagli atti, che subito dopo la morte del Santo venne sopra il di lui corpo eretto un Altare; nè io dubito che si tralasciasse allora d'incider sull'urna un'epigrafe atta a tramandare ai posteri la notizia di chi vi era dentro racchiuso. Terminano poi gli atti stessi col narrare la prodigiosa liberazione di un Prete, che era prossimo ad annegare attesa un' improvvisa inondazione del Serchio; e ciò per intercessione di S. Teodoro. Il fatto dicesi noto *Venerabilium relatu*.

Digitized by Google

siastici di questa Diocesi. Dissi altrove esser fama costante ed inveterata, che il celeberrimo Dottor della Chiesa *S. Agostino* prima di ritornare da Milano in Affrica visitasse i buoni Eremiti sparsi in gran numero per la Toscana (52), e quelli specialmente che dimoravano nelle solitudini del Monte detto Pisano, cioè nella nostra Diocesi. Sebbene un tal fatto, che l'eruditissimo Lami riporta all'anno 387. (53) non risulti da monumenti coevi, non è per questo che debba tenersi in conto di mera favola; poichè l'autorità di non pochi scrittori chiaramente dimostra, se non altro, che fino ai tempi loro erane pervenuta la notizia, sia per antica tradizione, sia per altri riscontri. Il *Petrarca*, per addurne qui alcuni, è buon testimone di questa fama, dicendo, che S. Agostino *solitariis, & quietis locis, atque inter caetera Pisani montis ocio delectatus, & illic Aeremitico habitu traxisse moras creditur &c.* (54) *S. Antonino* Arcivescovo di Firenze non vi mette alcun dubbio, come rilevasi da queste sue parole: *Et cum esset in itinere* (il S. Dottore) *revertens ad Aphricam, visitavit Eremitas, qui erant in monte Pisano, aliquibus diebus cum eis moram trhaens* (55). Ripetono la stessa cosa e il *B. Arrigo* d'Urimaria, e *Bartolomeo* d'Urbino, e *Luigi Torelli*, e *Giovanni Gonzalez*, ed altri Autori allegati a questo proposito dal nostro *Barsotti* (56), e dal *Fiorentini* (57); per nulla dire di *Ambrogio da Cora*, il qual presso il citato *Torelli* ne' suoi *secoli Agostiniani*, vorrebbe di più che S. Agostino dimorando presso i nostri Eremiti del monte Pisano scrivesse per essi una Regola monastica, aggiungendo altri, che ivi pure compose il libro *De cognitione verae vitae*.

36. Noi scuseremo questi ultimi, se privi di buona critica non sepper conoscere, che quelle due pretese opere entrano nella classe delle molte apocrife, e supposte al Santo Dottore (58); ma intanto osserveremo col *Fiorentini*, che all'ozio religioso di S. Agostino, accennato dal *Petrarca*, cioè alla dimora di lui presso i nostri Eremiti, pare che alludesse anche *Licenzio* discepolo, e compagno del Santo nel viaggio d'Italia, allorchè bramando di trovarsi un'altra volta in compagnia dell'esimio maestro, scrisse quei versi

(52) Vedi sopra pag. 68. Di questi Monaci parla S. Girolamo nella Lettera *ad Oceanum* che è la 77. nell'Edis. de' Maurini (alias 30.) N. 6. È citata anche dal Baronio all'anno 398. N. LII.

(53) Nell'indice cronologico più volte citato.

(54) *De vita solitaria* Lib. 2. sect. III. Cap. 5.

(55) *Hist. Part. III.* Tit. 24. Cap. 14. §. 2.

(56) Storia della Coronazione di Maria SS. detta *del Sasso* pag. 133. e seguenti.

(57) *Etrusc. Piet. Orig.* pag. 118. ec.

(58) Vedi *Natale Alessandro Hist. Eccl. Saeculi V. Cap. IV. Art. III.* §. 1. ed 8.

Digitized by Google

O mihi transactos revocet si pristina soles
Laetificis aurora rotis, quos libera tecum
Otia tentantes, & candida jura bonorum
Duximus Italiae medio, montesque per altos (59).

Siccome quel *libera otia* par senz'altro, che esprima la *vita solitaria*, e quel *candida jura bonorum*, le *regole Monastiche*; così l'altra espressione *Italiae medio* invita a pensare alla *Toscana*, e le voci *montesque per altos* al nostro *monte Pisano*, ossia *Eremitico*.

37. Se ciò si ammetta, almeno come fatto probabilissimo, atteso l'insieme degli esposti riflessi, fatto di cui il chiarissimo *Lami* scrisse *rimaner qualche indizio* (60), ognun vede potersi quindi inferire, che verso il fine del IV. secolo già era presso di noi fiorentissimo l'eremitico istituto, imperciocchè un soggetto tanto illustre, qual era l'Ipponese Dottore, volle visitare gli Eremi Lucchesi ove tanto fioriva, ed i buoni Monaci che il professavano. Dico gli Eremi Lucchesi conciossiacosachè, o si tenga con alcuni Storici, & col *Marquez*, che S. Agostino abitasse nell'Eremo di *Lupo Cavo*, o si creda piuttosto col prelodato *Fiorentini*, che il luogo di sua dimora fosse l'Eremitorio della *Spelonca* situato sul Monte detto propriamente *Pisano*, ed anche di *S. Giuliano*, e di *S. Pantaleone*, ed *Eremitico*, come con molte ragioni s'ingegnò di provare (61); o sia che visitasse tutti questi solitarj recessi; è certo che gli uni, e gli altri eran compresi nei limiti della nostra Diocesi, come risulta da quanto altrove dicemmo, e dal Catalogo del 1260. dove tra li altri Pii stabilimenti, si notano nel Piviere di *Massa Pisana*, oggi *S. Maria del Giudice*, *Heremitorium de Spelunca* ..... *Monasterium S. Pantaleonis*; ed in quello di *Flexo*, oggi *Meati*: *Heremitorium de Lupo Cavo* (62).

38. E giacchè siamo entrati in queste materie, ci si permetta un'altra breve digressione. Rilevasi dagli Atti di *S. Patrizio*, che questo celebre Apostolo dell'Ibernia, venuto dalla Gallia in Italia nell'anno 403., conversò per lo spazio di 7. anni con gli Eremiti, che abitavano nelle montagne d'Italia, e nelle isole, e che poi ordinato Sacerdote da un certo S. Vescovo chiamato *Seniore*, il qual dimorava *in Monte Hermon in dextero la-*

(59) *Licentii Carmen. In Epist.* 26. *alias* 39. *S. Augustini. edit. Maur.*

(60) *Sed in Montibus Tusciæ aliquantum moratum esse*, (S. Agostino) *indicia habentur*. Loc. sopra cit.

(61) *Loc. cit.* pag. 123. ec.

(62) Vedi l'appendice de' documenti pag. 39.

Digitized by Google

tere maris Oceani, si trattenne per 3. anni con lui. I dotti Bollandisti confessano, che quelle indicazioni locali sono in poche parole un vero indovinello; ma intanto a modo di congettura dicono, che forse vuolsi esprimere il Monte Pisano, noto per i molti Eremiti i quali all'intorno vi dimoravano, ed opinano che quel *S. Seniore* fosse Vescovo di Pisa (63). Il *P. Orlendi* fece buona accoglienza a tal congettura, sebbene non senza una certa diffidenza, ricordando a tal proposito la dimora di S. Agostino in *Rupe-Cava*, ossia *Lupo-Cavo*, e la celebrità del Monte Pisano in proposito di solitudini e di Eremitorj. Ma ciò non fu bastante a far riconoscere per Vescovo di Pisa quel *S. Seniore* ad altri critici più accurati (64). A me non spetta l'entrare in simile controversia: dico soltanto che l'equivoco della parola *Monte Pisano* sembrami aver fatto nascer l'altra congettura circa la Chiesa di cui era Pastore il detto Santo. Non già che io creda essere stato quel *Seniore* Vescovo di Lucca; ma supposto che gli Eremiti e le solitudini visitate da *S. Patrizio* fossero state veramente quelle del Monte Pisano, ognun vede che appunto questa sarebbe la più verisimile conseguenza, attesochè gli eremi del Monte così detto Pisano appartenevano alla Diocesi nostra, come in più luoghi è stato da noi osservato.

39. Finalmente uno strepitosissimo avvenimento convien ricordare a questo luogo accaduto, secondo il *Baronio* ed altri eruditi, nell'anno 405., o piuttosto come vogliono il *P. Pagi*, il *Sigonio*, il *Muratori* ed altri nel 406. *Radagasio* Re dei Goti era in quest'anno entrato in Italia con una formidabile ed immensa armata (*ingenti*, *& immani* come dice S. Agostino) raccolta insieme da varie generazioni di Barbari settentrionali. Il numero di essi dai più moderati si fa ascendere a 200. mila, mentre altri lo portano fino al doppio cioè a 400. mila. L'Imperator *Onorio* fuggì dall'imminente tempesta rifugiandosi in Ravenna; e frattanto quella turba bestiale, e ferocissima scorrendo le Italiche contrade, e spargendo dapertutto la desolazione, la strage, e il saccheggio giunse quindi in Toscana. Quand'eccoti la mano onnipotente d'Iddio ad atterrarlo, *nutu summae Majestatis*, per usar l'espressioni del prelodato S. Dottore, servendosi del braccio di *Stilicone* maestro di guerra. Questi colle truppe Romane ed Ausiliarie tagliò le strade a quel perfido Re, coll'ajuto del quale già i miserabili idolatri di Roma e di altri paesi fol-

(63) *Acta SS. ad diem* 17. Martii Comment. (64) P. Mattei *Eccles. Pisan. Hist.* T. I. p 114. præv. §. VIII. N. 54.

Digitized by Google

lemente si lusingavano di veder presto ristabilito il nefando culto dei falsi Dei: lo ridusse co' suoi nelle montagne di Fiesole e nelle pianure adiacenti, e messolo in mezzo lo assalì con tale, e tanta strage di que' barbari, che oppressi dalla fame, dalla sete, e da prodigioso spavento, e tagliati a pezzi dalle truppe Romane, perì di essi una immensa moltitudine, salvandosene solamente pochi, che rendutisi schiavi, furon poi venduti a vilissimo prezzo come altrettante pecore. Nè la scampò lo stesso *Radagasio*, il quale avendo tentato di fuggire senza saputa dei suoi, cadde in poter dei Romani, che lo uccisero insiem con i suoi figli. Così ebbe fine questa Tragedia, che avea sparso il terrore in tutta l'Italia (65).

40. Ora siccome questa faustissima vittoria, che al dire del Muratori fu *secondo tutte le apparenze miracolosa*, accadde agli 8. di Ottobre, giorno consagrato a *S. Reparata* Vergine e Martire, ne avvenne che poco dopo i Fiorentini a persuasione di *S. Zenobio* loro Vescovo in memoria di essere stata prodigiosamente liberata in tal giorno la loro Città dall' esterminio minacciato dal barbaro Re, dedicarono una insigne Basilica a questa Santa. Quindi il culto di lei, secondochè osserva il Dottor *Lami* (66), si diffuse, per la Toscana, ed anche i Lucchesi imitarono l'esempio dei Fiorentini erigendo in Lucca l'antichissima Chiesa di S. Reparata.

41. In conferma della qual cosa non lieve forza dee farci il sapere, che antichissimo, solenne, ed immemorabile è sempre stato in Lucca il culto di *S. Reparata*; come anteriore ad ogni scritta memoria è la fondazione della sua Chiesa detta oggi di *S. Giovanni*, ma che nelle vetuste carte trovasi intitolata ora *Chiesa de' SS. Giovanni, Reparata, e Pantaleone*, e talvolta ancora solamente di *S. Reparata*. Non è necessario il ripetere, che l'annesso Battisterio, pretendesi non senza plausibili ragioni, essere stato nei secoli della gentilità un Tempio di falsi Numi; e senza dubbio o lo fu realmente, o almeno dove ora vedesi il Battisterio esisteva innanzi l'accennato Tempio (67). Ma se questa Chiesa, che fortissi-

(65) Muratori *Annali* all'anno 406. Molti antichi Storici raccontano questo stranissimo caso; ma merita di esser letto specialmente S. Agostino che ne parla come contemporaneo nel Lib. V. Cap. 23. della *Città di Dio*.

(66) Nell'indice Cronologico citato all'anno 405.

(67) Accennai la cosa nella precedente nota (27). Mi cade ora tra mano un Opuscolo MS. del Rev. *Vincenzo Marchiò* Cappellano benefiziato della Collegiata di S. Giovanni, intitolato *Memorie dell' Antichissimo Cinerario di Lucca, di alcune monete, stili scrittorij, & urne ritrovate sotto il terreno contiguo alla cupola e Battisterio de' SS. Gio. e Reparata già Tempio de' Gentili ec. . . .* L'autore, che fu quasi sempre presente alli scavi fatti nel Maggio del 1692. racconta, che *nel cavare 5. o 6. braccia sotto terra si trovarono diversi sepolcri con ossa di cadaveri intieri, sotto i quali pure essendosi levato il terreno quattro altre brac-*

Digitized by Google

mi indizj persuadono essere stata la Cattedrale nostra prima che fosse fabbricata quella di *S. Martino*, come altrove vedremo; e che sempre portò il titolo di *Pieve* della Città, ed ebbe unito da più secoli un insigne Capitolo; se questa Chiesa, io dissi, vien descritta nelle carte del Vescovato come una delle più ragguardevoli della Città, sarebbe inutile però ricercare in esse la storia della sua original fondazione, come si rinviene di tante altre, poichè sempre è ricordata come vetusta, e già da gran tempo esistente. Ne serva di prova il solo Testamento del nostro Vescovo *Walprando* del 754., per omettere di presente parecchie altre pergamene, giacchè di tutti i suoi beni lasciandone tre parti ai principali luoghi Pii di Lucca, vuole che la quarta parte *habeat Ecclesia Sancte Reparate ubi Gurimundus Clericus custus esse videtur* (68).

42. Per quello poi che spetta al culto, basta riflettere a quanto vien prescritto nell'antico nostro Rituale al giorno 8. d'Ottobre, in cui ricorre la Festa di S. Reparata. È da notarsi, che sebbene un tal giorno cadesse nell'ottava della Dedicazione della Cattedrale, che con ispecialissimo rito celebravasi fino dal secolo XI., contuttociò veggonsi in tal modo ordinati i Divini Uffizj, che quantunque il maggior Capitolo far dovesse quelli delle due feste in S. Martino, pure il Vespro e la Messa solenne compivasi nella Chiesa dei SS. Gio. e Reparata. Ecco alcuni tratti del Codice. *De S. Reparata VI. Lectiones leguntur de passione ejus, & tres ultime de Consecratione &c. . . . . Vesperas Majores ad S. Reparatam ce-*

cia più basso, comparve un suolo quasi tutto di carboni, con urne di terra, di rame, e di marmo, tutte frante e consumate, e piene di cenere, come ancora molti ripostigli, larghi poco più di un palmo tutti murati di pietre, e pieni similmente di ceneri, tra le quali in 7. de' medesimi, si trovarono 7. antiche monete di rame tinte di color dell' istessa cenere, come ancora si possono vedere, e in un altro vaso o ripostiglio di tali ceneri, vi si trovò uno stile d'ottone ec. . . . . un altro simile ivi trovato di una certa materia alquanto bianca, o sia di finissima terra cotta ec. Con iscelta erudizione tratta dai migliori Classici Latini passa pol ad illustrare queste materie, d'onde poi conclude varie cose rapporto all'antichità di Lucca, e del nostro *Cinerario*, o *Ossuario* posto all'intorno dell' antichissimo Tempio accennato, che doveva esistere fino dai tempi della Repubblica Romana. Descrive le monete trovate in una delle quali avvi da una parte *Divus Augustus Pater*, nell'altra una porta serrata e dai lati S. C. e sotto la medesima leggesi *Provident.* In un' altra, una Testa con l'epigrafe *Cæsar au* . . . così pure in un' altra le solite note S. C. ed all' intorno F R III VIR AAAFR. e dal rovescio *Sannius Lam* . . . La settima più grande e bella porta una testa con elmo e l'epigrafe *Urbs Roma*, e dal rovescio la Lupa che allatta Romolo e Remo. Una copia di quest' Opuscolo trovasi nel Tomo H di Miscellanee MS. presso il mio pregiatissimo, ed intimo amico Sacerdote *Leonardo M. Cardella* di Lucca.

(68) Vedi il Documento di N. XXXVIII. nell' Appendice.

Digitized by Google

lebramus. Ad Matutinum Invitatorium de una Virgine cum Organo. Antiph. & Resp. similiter cantamus &c.... Prima Missa de Consecratione. Major de Virgine apud S. Reparatam &c.... (69)

43. Ma perchè mai così speciale e distinto esser doveva presso di noi il culto di questa illustre Santa di Cesarea? Riposavano forse quà le sue Reliquie o intiere, o in gran parte? Questo appunto si narra da non pochi Scrittori sulla testimonianza di più antiche memorie, benchè taluno affermi conservarsi le stesse in Firenze, o altrove. Il *Ferrari* nel suo *Catalogo de' SS. d' Italia* nota, che la Santa si venera in Firenze agli 8. d' Ottobre, ma che il di lei Corpo riposa in Lucca nella Chiesa di S. Giovanni; e nell' *Indice de' Corpi Santi, che vengono assegnati a diversi luoghi* va ripetendo: *Corpus S. Reparatae Virginis & Martyris Lucae in Ecclesia S. Joannis*. Il nostro *Fiorentini* ricorda antichi Ms. dai quali appariva, che quel sacro deposito fu una volta in detta Chiesa, ma poi confessa d' ignorare se ciò si verificasse ancora ai suoi tempi. Non lascia però di avvertire che in tutti i più vetusti Calendarj Lucchesi vien notata la solenne sua festa, ed oltre a ciò riporta varj passi di alcuni nostri storici, che affermano espressamente la cosa (70).

44. Ascoltiamo anche il Ven. *Franciotti*. Parlando esso di *S. Pantaleone* Medico, e celebre Martire Nicomediense dice, che *la sua Testa quanto alla maggior parte si trova nella Chiesa di S. Gio. e Reparata della Città di Lucca, e da essa si sente uscire soavissimo odore. Stimano alcuni che già fosse in questa medesima Chiesa il Corpo di detto Santo, o parte di esso, e che poi da alcuno sia stato furtivamente tolto, come dicono che avvenisse del Corpo di S. Reparata, pure nell' istessa Chiesa. Della qual cosa hanno per conjettura, il vedere che nella sua festa gli Eccellentissimi Signori di questa Repubblica vanno ad honorare questa Chiesa per antica consuetudine, nella maniera che vanno ad altre Chiese della Città per honorare i corpi Santi* (71).

(69) Bibliot. Canonic. Pluteo VIII. Codice 608. di Scrittura del Secolo XIII. Ciò peraltro non vuol dire, che i riti ivi descritti fossero ordinati allora. Si sa che nei libri posteriori si ricopiavano i libri anteriori già vecchi, e logori. La festa solenne di S. Reparata vedesi notata anche nel Codice 606 del XI. o XII. secolo.

(70) *In Martyr.* al giorno 8. d' Ottobre pag 905.

(71) *Stor. de' SS. di Lucca* pag. *mihi* 498. Delle gite che facevano una volta gli Anziani alle diverse Chiese di Lucca, ha parlato il nostro Collega ed amico *P. Cianelli* nel T. II. di queste Memorie pag. 285.; ma come nota alla pag. 286. altre ve n' erano, tra le quali sicuramente le due a S. Gio. per la festa di *S. Pantaleone*, e di *S. Reparata*.

Digitized by Google

45. Che vuolsi ora da tutto questo inferire? Io lascio che ognuno la pensi, come giudica meglio. È peraltro degno di osservazione, che quanto per certa fama volgare andavasi dicendo di S. Pantaleone, sarebbesi in buona critica riputato altra volta privo di fondamento, benchè anche in un antico Breviario in pergamena citato dal *Franciotti* si leggesse *S. Pantaleonis M. cujus corpus est in Ecclesia S. Joannis Majoris*. Chi lo assicura? si sarebbe tosto dimandato: quando dunque fu quà trasferito? e come? e da chi? Intanto, mentre il Capitolo di S. Gio. nel 1714. avea fatto demolire l'antico Presbiterio per rifabbricarlo in più ornata forma, a' 6. di Decembre si scoprì un profondo ignoto sotterraneo, situato sotto l'Altar Maggiore, ed in questo l'Urna marmorea contenente il Corpo del S. Martire, meno parte della testa, quella sola cioè che si conservava dal detto Capitolo in un reliquiario. L'invenzione portò con seco tali, e tanto sicure riprove dell'identità delle sacre reliquie, che dopo rigoroso processo ed esame fatto innanzi al Vescovo *Genesio Calchi*, vennero con tutta solennità proposte alla pubblica adorazione; come più diffusamente sarà da noi altrove raccontato. Era certo desiderabile che non si terminasse lì; e doveasi dopo tali fausti principj proseguire l'andamento della interrata Cripta. Ma frattanto chi potrebbe adesso tacciare d'inverisimile, o falsa l'altra tradizione, che anche il corpo di *S. Reparata* riposi nella stessa Chiesa? Una volta erano incerte le due tradizioni. Una di queste oggi non è più tale. Sarebbe forse strano, che l'altra ancora avesse i medesimi appoggi? Dobbiam ricordarci, che l'antico piano della nostra Città, come di tante altre, trovasi presentemente 5. 6., ed anche 7. braccia più basso dell'attuale: che molte cose giacciono nascoste sotterra; e che certe vetuste tradizioni non nacquero spesse volte senza un perchè.

46. Il prelodato Sig. *Lami* crede quasi sicuro, che nell'inoltrarsi del V. secolo tanto in Firenze che nelle altre Città di Toscana, sull'esempio di quanto erasi fatto in Roma e nell'Affrica, si erigessero diverse Chiese in onore dei SS. Martiri *Gervasio* e *Protasio*; come pure diverse Pievi nelle Campagne dedicate a *S. Stefano* Protomartire (72).

47. La stessa opinione possiamo seguire ancor noi riguardo all'origine di alcune antichissime Pievi, che sotto questo titolo si trovano nella nostra Diocesi. Non voglio peraltro dilungarmi su ciò, che potrà venire in acconcio in miglior circostanza. Noterò solamente, che una Chiesa di

(72) Loc. cit. all'anno 420. vedi anche al 405.

Digitized by Google

S. Gervasio esisteva vicino alla Città, ed alla Chiesa di S. Maria Forisporta, e da questa prendeva il nome un' antica Porta delle Mura primitive, la quale introduceva nella stretta via che dalla Piazza di *S. Maria* suddetta conduce alla Piazza *Bernardini*. In fatti un nostro strumento del 739. pubblicato in parte dal *Muratori* (73) incomincia così: *Manifestus est mihi Justu Aurifice* (ecco un orefice del secolo VIII.) *de Porta Sancti Gervasii &c.* Ed in altro del 1063. i Canonaci *de Kanonica S. Marie, que dicitur Majore* (la stessa che S. Maria Forisporta) *que est costructa, & edificata foris Civitatem Luca prope muris ejus Civitatis, & prope Porta que dicitur Sancti Gervasii*, allivellano certi beni ec. (74). Ma l'antica Chiesa di *S Gervasio*, col titolo anche di *S. Protasio*, nell'anno 1034. era stata distrutta, (forse dalla barbarie degli Ungheri, che nel 900. devastaron mezza l'Italia) giacchè il Vescovo *Giovanni* allivellò il fondamento, ossia terreno *dove fu la Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio fuori della Città di Lucca, vicino alla Chiesa di S. Maria, e alla Porta di S. Gervasio*, coll'obbligo al livellaro di fabbricarla di nuovo sotto l'antico titolo, e di farla offiziare (75).

48. Per altro se colla venuta di *Radagasio* si contentò Iddio di minacciar l'Italia, e fu per allora dileguato il nero turbine che romoreggiava all'intorno, non andò guari che scoppiò finalmente in orribil tempesta. Son note per tutte le storie di quei tempi le posteriori invasioni in questi paesi dei Goti, degli Unni, degli Eruli, e degli altri barbari dell' Aquilone, i quali occupata Roma, e l'Italia, estinsero alla fine nell'Occidente il nome e la maestà del Romano Imperio (76).

49. Per la qual cosa non ci deve far maraviglia se in mezzo a tanti disturbi, ed al rovescio total del sistema politico, anche la Chiesa ed il Clero risentirono grandemente i disastri comuni. *S. Girolamo* parlando

(73) Dissertazz. XIV. T. I. col. 760. Questa Porta di *S. Gervasio* si mentova anche nella carta † † H. 71. *Arch. Arc.* dell'anno 844. ed in quella † † A. 4 dell' 899. ec.

(74) *Arch.* dello Spedale carta di N. 1658.

(75) *Arch. Arcivesc.* A E. 46.

(76) Il primo ad entrare colle sue truppe in Roma, (Città allora immensa, girando le sue mura, secondo che scrive *Olimpiodoro* presso *Fozio*, 22. miglia) ed a farvi un orrendo guasto col ferro, e col fuoco, oltre il più furioso saccheggio, fu *Alarico* Re dei Goti sotto l'Imperator *Onorio*. È ben che si sappia, che questo feroce conquistatore ordinò che fossero rispettati i sacri Templi, e che l'ordine fu eseguito esattamente. Questa spaventosa tragedia accadde nell'anno 410. o 409. come può vedersi a quest' ultimo anno negli annali del Muratori. L'Impero occidentale cessò poi affatto nel 476. allorquando *Odoacre* Re degli *Eruli*, deposto l'Imperator *Augustolo*, s'intitolò primo Re dell'Italia.

Digitized by Google

in una sua lettera (77) delle terribili sciagure di questi tempi afferma, che dai Barbari furono *capti Episcopi*, *interfecti Praesbyteri*, *et diversorum officia Clericorum*. *Subversae Ecclesiae*, *ad altaria Christi stabulati equi*, *Martyrum effossae reliquiae: ubique luctus*, *ubique gemitus*, *& plurima mortis imago*. E per ciò che appartiene all' Etruria, si ha da un rescritto di *Gelasio I.*, il qual fu Papa dopo il 490., che questa Provincia aveva sofferto gravissimo devastamento a preferenza delle altre (78). Questo intanto ci basti per formarci un' idea della condizion luttuosa, in che trovaronsi allora queste amene contrade. » A tutti questi mali, di» ce l' Abb. *Denina*, un sol conforto avevano i miseri mortali: ed era » la carità ed il sollecito zelo de' Vescovi, e de' Sacerdoti. E certo se » mai i ministri della Religione giovarono agli uomini anche per le co» se temporali, in questi tempi furono al travagliato mondo giovevolissi» mi (79) » ricordando poi i massimi servigj prestati alle Italiane popolazioni da un *S. Leone* Papa, e dai Santi vescovi *Lorenzo* di Milano, *Vittore* di Turino, *Epifanio* di Pavia, e da altri ancora. Ma convien metter fine alle digressioni per ritornare al nostro principale argomento.

16. S. FOLLARIO. *Verso il* 450.

50. Qualunque volta si ponga mente alle strane alterazioni, cui nel lungo volger degli anni van talora soggetti i nomi e le parole o ripetute da bocca in bocca, o trascritte da libro in libro, si capirà con agevolezza come oggi venga da noi comunemente appellato *Follario* quegli, che nelle antiche memorie è detto *Fullano*, o *Foilano*, e talvolta anche *Billano*. Serva questo di opportuno avvertimento ond' evitar gli equivoci, che nascer potrebbono dalla varietà delle voci.

51. L' Abb. *Ferdinando Ughelli* dopo aver brevemente accennato l' autorità dei vecchi Calendarj, e dei Messali Lucchesi, e quella di alcuni Scrittori, i quali raccontano, che il Vescovo di Lucca S. *Follario* o *Follano*, ricevè la palma del martirio in Germania in compagnia di *S. Orsola*; volge tosto il discorso, ed afferma che questo preteso *Follario* non ha mai avuto esistenza. Dice che i noti atti di *S. Orsola* sono pieni di menzogne e di favole, e però non fa maraviglia niente, se ivi da qualche impostore siasi finto un *Follario*, che mai visse al mondo. Dice

(77) *Epist.* 60. *ad Eliodorum*. Ediz. del Vallarsio T. I. col. 344.

(78) *Sed nuper propter Provinciæ vastitatem Thusciæ, quam præ omnibus Provinciis barbarorum feritas, diversa sectantium, et ambiguitas invexit animorum &c.* Presso Graziano nel *Decreto Part. I. Dist.* 55. *Can.* 12.

(79) *Rivoluz. d' Italia* Lib. V. Cap. III.

Digitized by Google

che la storia di S. Orsola trovata dal Baronio nella Biblioteca Vaticana, non fa parola di questo Vescovo; e che in somma il medesimo è inventato a capriccio da scrittori di testa mal sana, *a scriptorum male sano cerebro*; terminando col deplorare ed ammirar l'audacia, con cui in certi secoli si guastavano e si alteravano bruttamente, e senza rimorso le storie dei Santi (80). Queste decisioni, e queste sentenze severamente critiche non dispiacquero al celebre Muratori, il quale supponendole giuste, come io mi figuro, le lodò, e le inserì nella sua LVIII. Dissertazione sopra le *Antichità del medio Evo* (81).

52. Ma potrebbe mai darsi, che la risoluta decisione del chiarissimo *Ughelli* fosse una di quelle cose, che si gettano sulla carta con troppa fretta, e senza molto pensarvi? Io ne temo fortemente; e però mi si permetterà di esaminar per un momento, se ciò egli scrivesse a ragione, o a torto.

53. Primieramente io dimanderei con tutto il rispetto come egli provi quella franca asserzione, che S. Follario Vescovo di Lucca non abbia mai esistito? Gli atti di S. Orsola e delle SS. Vergini sue compagne, dove fassi menzione di questo Vescovo, sono apocrifi, e favolosi. Lo siano. Dimando come da tal premessa discenda quell'illazione? Stando al punto, la vera conseguenza sarebbe in buona logica: *che dunque non è tutto vero*, non già *che sia tutto falso*, quanto si narra in quegli atti. Per la qual cosa bisognava provare, che una di queste falsità, una di queste favole inserite nei medesimi, era appunto l'esistenza, ed il Vescovato di S. Follario; lo che il dotto scrittore non fece per nulla. Il contentarsi di dire: *ita ut non mirum sit ibi* (negli atti suddetti) *fingi Fullanum, quem nulla unquam aetas aspexit*; non è veramente un provar la tesi in questione, è un supporla arbitrariamente; nè altro dimostra che la voglia già decisa di voler ad ogni modo escluso quel Vescovo.

54. Gli atti di S. Orsola e sue compagne sono apocrifi, o per usar l'espressioni del *P. Natale Alessandro: Multa Sanctarum illarum Historiae immixta sunt apocrypha, nec sincera videntur illarum acta* (82). Ma per questo negheremo noi anche l'esistenza di S. Orsola, e quella che dicesi la sostanza principale del fatto narrato? Sarebbe, dice il *Moreri*, un precipitare in un altro irragionevole estremo (83). Il pre-

(80) *Ital. Sac. in Epis. Luc.* T. I. col. 793.

(81) T. V. col. 58.

(82) *Hist. Eccles. Sæcul. IV. cap. ultim. art.* 5.

(83) *Il y a des Auteurs, qui ont passé à une autre extrémité, & qui ont dit qu'il n'avoit jamais eu de Saint Ursule. Cependant l'autorité de l'Eglise qui a en fait la Fête en doit convaincre tout exprit raisonnable &c.* Diction. alla parola *S. Ursule*.

Digitized by Google

lodato *Natale Alessandro* non fa certo così. Con dotta critica esamina le varie circostanze di quel racconto; rigetta quanto avvi in esso di manifestamente falso, come sarebbe il Pontificato del preteso Papa *Ciriaco*; nota l'incertezza, e l'inverisimiglianza di varie altre particolarità; procura di meglio determinar l'epoca dell'avvenimento, lodando la prudente circospezione della celebre Sorbona di Parigi, che nell'offizio di quella Santa, la qual venerava come protettrice, tacque quanto portava il carattere dell'incertezza e della favola. Lo stesso giudizio pronunciarono l'Ab. *Antonio Genovesi* (84), e il dottissimo *P. Papebrochio* celebre compagno del *Bollando* (85); per nulla dire del P. *Ermanno Crombach* Gesuita, il quale nella sua voluminosa ed erudita Opera, intitolata *S. Ursula vindicata*, stampata in Colonia nel 1647., col maggior impegno imprese a sostenere la sostanza principal di quei fatti, e non poche ancora delle circostanze rigettate da altri.

55. Ora l'ammettere che un S. Follario Vescovo di Lucca fosse in quei tempi spedito in Germania, e in Colonia dalla S. Sede in qualità di Legato, ed ivi fosse compagno nel martirio di S. Orsola e delle altre moltissime Vergini, colà uccise per la fede e per la pudicizia, non saprei se possa dirsi una cosa inverisimile, falsa, e impossibile. L'Ughelli almeno non prova già questo. E quand'anche star si volesse a quelle leggende di S. Orsola, che dicono, esser venuta questa Santa con la sua comitiva dall'Inghilterra a Roma, e in Italia, e che poi giunta sulle sponde occidentali della Germania (nel qual viaggio di ritorno dicesi, che si unisse a lei il nostro Vescovo) fu uccisa dagli Unni; sarebbe questa una di quelle circostanze, che il suddetto *P. Papebrochio* non dispererebbe *posse*

(84) *Quidquid sit*, (delle varie sentenze degli eruditi rapporto al numero 11000. delle compagne di S. Orsola) *factum in dubium vocari nequit: numerus incertus. Christ. Theol. Prolegomena*. T. I. pag. 26.

(85) Dopo aver l'insigne Autore confutate molte favole spettanti a questa materia, dice esser certo, che presso le mura di Colonia vi fu fatta nei primi secoli una gran strage di molte persone, come lo prova il cimitero sotterraneo detto *Ager Ursulanus* (adesso rimane in Città) dal quale fino dal VI. secolo *eruta sunt Sanctorum corpora*, parte sepolti a solo, parte *humo in fossa manipulatim*, cioè accatastati insieme; cosa osservata anche dal *P. Crombach* nel 1660. quando si estrassero da quel luogo 150. corpi sani. Vide di più il *P. Papebrochio*, che quegli scheletri portavano tuttora evidenti segni del massacro sofferto, ed erano mescolati cogli avanzi *telorum hinc inde admixtis, & quædam ossibus fixa*. Che però conclude, che fa duopo aver la testa ben dura, *ferreus sit*, per negare affatto l'antichissima tradizione di Colonia, vale a dire, che ivi riposino S. Orsola, e le moltissime sue compagne; giacchè non erano mancati alcuni cervelli, che spacciavano non esser altro quei sotterranei sepolcri, che l'antico Cimitero dei Cittadini ec. Dissertaz. XII. nel Propilco *ad Acta SS. Maii* N. 21. 22. ec.

Digitized by Google

verosimili aliqua ratione teneri, rescissis iis quae fidem humanam superant; (86) e non supera certo la fede umana, che allora un Vescovo di Lucca o si combinasse là al momento del martirio, o vi accompagnasse dall'Italia quella comitiva.

56. Finora ho io ragionato sul supposto, che di S. Follario non parlino altro che gli atti di S. Orsola. La cosa per altro non sta in questi termini, conciossiachè anche in Lucca esistevano un giorno particolari memorie, e Codici antichi, per cui rendevasi noto, che quel Santo fu Vescovo di questa Diocesi, e martire in Germania all'età di S. Orsola. Duolmi assai di non poter dimostrare adesso la mia asserzione, producendo a questo luogo gli opportuni passi estratti dai mentovati codici, perchè ad onta della maggior diligenza non mi è riuscito per anche di rintracciarli: ma è certo però, che nei trascorsi tempi si conservavano questi nel nostro Episcopio, (87) avendoli ivi veduti diversi Autori, sì esteri, che nazionali, i quali sulla citazione dei medesimi appoggiano quant' essi narrano di S. Follario.

57. Divien pertanto pregio dell'opera il riferire alcune testimonianze dei prelodati Autori, affinchè dubitar non si possa di quanto dissi, e si venga insieme a supplire in qualche modo alla perdita di quegli antichi Documenti. Incomincio dal *Ferrari*, il quale nel *catalogo dei Santi d'Italia* parla di *S. Follario* Vescovo di Lucca, dicendo che fu chiaro per santità, e che dal Romano Pontefice fu spedito a Colonia, dove sofferse non pochi travagli per la fede, e ricevette quindi il martirio ai 21. di Ottobre, nel qual giorno furono nel luogo stesso uccise S. Orsola, e le sue compagne (88). Ma d'onde egli ricava queste notizie? *Ex monumentis et tabulis Ecclesiae Lucensis*. Più brevemente ripete altrove la cosa medesima col dire: *Lucae in Thuscia S. Follani Episcopi et martyris*, indicando nelle note questa citazione: *Ex tabulis Ecclesiae Lucensis, cujus* 4. *Episcopus fuit, S. Theodori successor, uti in monumentis il-*

(86) Ivi N. 23.

(87) Verso la metà del passato secolo più di 20. preziosi Codici in pergamena spettanti alla Biblioteca dell'Arcivescovato, alcuni dei quali antichissimi, e contenenti notizie istorico-ecclesiastiche lucchesi, furono imprestati a certe persone. Intanto dopo varj anni, circa una metà solamente di essi fu restituita, non sapendosi cosa ne fosse degli altri.

(88) *Foilanus IV. Episcopus Lucensis* (lo sbaglio che S. Follario fosse il quarto Vescovo di Lucca, nulla interessa il resto del racconto) *eximia sanctitate refulxit, qui a Pontifice Romano cum Simplicio Episcopo Coloniam Agrippinam missus, ibi post multa incommoda, quae passus est, demum martyrio pro fidei defensione coronatus est* 12. *Kalendas Novembris. Quo die S. Ursula cum sociabus virginibus ab Hunnis martyrium ibidem passa est*. Ad diem 21. Octob.

Digitized by Google

lius Ecclesiae, QUÆ VIDIMUS, *continetur* (89). Se questo Autore non mentisce pubblicamente, si conservavano dunque a suo tempo negli archivj nostri quei monumenti e quei codici, che cita, e che vide.

58. Vengo ora ai nostri. Lo storico *Bendinelli* comincia anch' esso col dire *sedens in Lucensem Sedem S. Fullanus a Leone primo Legatus in Colonia fuit &c.* proseguendo il solito racconto della società e della morte con S. Orsola. La citazione, che mette in margine è questa. *Series Episcoporum in Libro magno in Archivio superiori* del Vescovato. (90) Ecco un altro libro ove leggevasi una serie dei nostri Vescovi, che molto opportunamente potrebbe oggi servirci, se non fosse tra i perduti.

59. La cosa medesima si ricava dal *Tucci*, dal *P. Franciotti*, e dal *Fiorentini*, per non far menzione di altri. Leggo nei MS. originali del primo, che » essendo sommo Pontefice S. Leone I. fu assunto alla Cat» tedrale di Lucca S. Fullano, che in alcune memorie antiche è chiama» to Billano, & Bullano, la cui festa si celebra in questa Città alli 21. » di Ottobre per avere in quel giorno sostenuto il martirio insieme con » S. Orsola, ec..... *come appare da uno di quei Libbri grossi &* » *scritti di antichi caratteri in carta pecorina, che si conservano nell'ar*» *chivio del Duomo di Lucca.* » (91) Il secondo, cioè il *Franciotti*, tesse in succinto la nota storia del suddetto Vescovo, proseguendo a dire: *come da antichi manoscritti della Cattedrale di Lucca si raccoglie* (92). Il terzo parimente in certe note inserite nel MS. dei suoi *Dittici Lucchesi*, col titolo *Annalium Lucensium &c.* accenna il martirio di S. Follario che assegna al 450. e poi aggiunge: *Habetur ejus vita in Archivio S. Martini in Libro satis antiquo*. Mi fermo qui per non tediare il lettore, essendo più che sufficienti le allegate autorità per dover ammettere senza controversia l' esistenza presso di noi di quelle vetuste memorie sulle quali raggiravasi il presente nostro ragionamento.

60. Dopo tutto questo non sarebbe fuor di proposito il ponderare alquanto la giustizia dell' Ughelliana censura: ma si prosegua innanzi per ora. In questa Diocesi si celebrò da più secoli, e si celebra tuttavia dal Clero la Festa di *S. Follario Vescovo di Lucca, e Martire*, con rito doppio. Io non so dire quando incominciasse fra noi questa pratica. Di-

(89) *In Catalog. General. SS. qui in Martyrolog. Rom. non sunt.* Al giorno stesso.

(90) *Acta Lucensium et accidentia*, all'anno 450.

(91) *Storia di Lucca MS.* nelle note aggiunte.

(92) *Storia dei SS. di Lucca ec.* pag. mihi 501.

Digitized by Google

co però, che se il nome di S. Follario si legge nel Calendario del Messale stampato in questa Città nel 1563. non è quella sicuramente la prima volta in cui sia nominato, come sembra indicarsi nel nostro *Diario Sagro* (93). Ed in fatti nel Calendario, che precede un Breviario in Pergamena del secolo XIV., al giorno 21. d'Ottobre si nota la Festa del predetto Vescovo unitamente a quella dei *SS. Ilarione*, *Orsola*, e sue compagne (94). Se poi un tal culto anniversario debba, o nò valutarsi, e fino a qual segno, ancor questo lo vedremo tra non molto.

61. Finalmeute gioverà ancora esaminare le memorie che in tale articolo ci somministra la stessa Germania, dove secondo i diversi racconti, morì *S. Follario*. Nell'anno 1155. e nei 9. seguenti, assai meglio di prima furono conosciuti i molti sotterranei sepolcri, situati nei Sobborghi di Colonia. Il luogo chiamavasi *Ager Ursulanus*, perchè già si sapeva, che ivi riposavano le spoglie delle compagne di S. Orsola, e di altri Santi; e varie di esse erano state tolte di colà in diverse volte anche prima del mille. In quell'anno dunque furono con solenne e pubblica forma levati di sotto terra, dove quasi ignoti giacevano e senza onore, moltissimi di quei sacri corpi, o reliquie, per collocarli in luogo più conveniente, e al tempo stesso molte e diverse iscrizioni, ossia nomi e titoli, ritrovate in alcune di quelle urne. Lasciando a parte l'autorità di varj Storici, e Croniche antichissime citate dal *P. Crombach*, che diffusamente tratta di questo fatto (95), io mi atterrò a quella di *Gerlaco* Abbate del Monastero *Tuiziense* in Germania, perchè fu egli il principal autore, o direttore di tutta quella scoperta, e manovra. Egli fu presente alle diverse traslazioni fatte; egli trasse dai sepolcri i diversi corpi, ed i titoli scolpiti in marmo; ed egli fu quello che trascrisse poi in un Codice la serie di questi titoli sepolcrali, avendo depositato i marmi originali nella Basilica di S. Orsola di Colonia (96).

62. Ora tra le molte iscrizioni anzidette pubblicate dal *Crombach*, il quale assicura averle ricopiate dallo stesso Codice esistente tuttavia nella prefata Abbazia Tuiziense, leggesi ancor la seguente:

S. Foilanus Lucensis Episcopus veniens ab Apostolica Sede missus, hoc in loco fuit occisus, & cum istis sacris Virginibus est sepultus, & ferro peremtus.

(93) Al giorno 21. Ottobre.

(94) Bibliot. Canonic. Codice di N. 623. Pluteo VIII.

(95) *Ursula Vindicata* T. II. Lib. VII. Cap. 17.

(96) Il P. *Crombach* dice che le grandi Urne lapidee in cui furon trovate le molte reliquie nel 1155. *hodie in Basilica Ursulana passim apparent*. Tom. cit. Lib. 7. Cap. 19.

Digitized by Google

Io non sto a cercare adesso quando, e come, e da chi fosse posta questa iscrizione; nè ad esaminare l'indole di questo stil lapidario. Dico che nel 1155. fu trovata nel campo Orsolano presso a Colonia, se non è stato un solenne impostore e l'Abate *Gerlaco*, e chi la ricopia da lui. Intanto non ho motivi da far tali supposizioni (97).

63. Viveva a quel tempo in Germania *S. Elisabetta* Badessa di *Schonagia* nella Diocesi di Treveri, giacchè morì nel 1165., ed essa pure discorre assai nel libro delle sue *Rivelazioni* di quella solenne invenzione. Il titolo del Capitolo IV. è questo: *Qualiter multa corpora SS. Episcoporum &c.... cum iisdem Virginibus inventa sunt*, (98) nel qual Capitolo tra le altre cose si legge la stessa storia; cioè: *erantque in monumentis singulorum repositi lapides habentes titulos sibi descriptos, quibus dignoscebatur qui, aut unde essent*. Aggiunge la Santa che un certo Abate *Ilduino* volendosi accertare se doveasi credere, o nò, a quelle iscrizioni, mandò a lei da Colonia le principali, sperando che Iddio volesse farle conoscere la verità. Tra queste eravi ancora quella di S. Follario, come risulta dal Cap. X. in cui *S. Elisabetta* imprende a darne una spiegazione, dopo averla riferita per esteso (99).

64. Chi mi opponesse a questo luogo, che il citato libro delle *Rivelazioni* non è propriamente stimato presso dei critici più dotti che poco, o nulla, mostrerebbe di non aver per anche avvertito l'uso ch'io intesi di farne. Si conviene benissimo, che tali *Rivelazioni* non hanno certo peso: ma nei passi da me addotti la Santa non iscrive visioni celesti vere, o credute tali; narra dei fatti umani, e realmente accaduti. Io non ho

(97) Non sarà discaro al Lettore di vedere come è concepita la memoria scritta da *Gerlaco* nel citato Codice. Eccola pertanto come sta presso il *Crombach* Tom. II. pag. 490. *Incipiunt Revelationes Titulorum, vel Nominum SS. Martirum, et SS. Virginum. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi* 1155. *Indictione quarta, et continua novem sequentium annorum revolutione, Romanum Regente Imperium Friderico Cæsare, Romanæ quoque Ecclesiæ Pontificatum Adriano Papa quarto administrante, præsentibus etiam per successiones S. Coloniensis Ecclesiæ Archiepiscopis, videlicet Arnoldo* 2. *Friderico* 2. *etc. in Ecclesia Tuitiensi Gerlaco Abbate existente, levata sunt corpora SS. Martyrum, et SS. Virginum in Suburibo Civitatis Coloniensis. Quorum nomina, vel titulos in eorum Sepulcris inventos, et in Archivis ejusdem Ecclesiæ reconditos ad posterorum notitiam, idcirco schedulis et apicibus dignum duximus adnotari, quia devotionem SS. Martyrum, quos præter opinionem cunctorum viventium oculis nostris transferri vidimus, et quorum insuper corpora, vel titulos e tumulis manibus nostris eduximus ec. . . . arctius posterorum memoriæ commendare curamus. Singillatim ergo singulorum titulos, uti in lapidibus cum eis inventis exaratum esse perspicitur, incipientes a majoribus, hoc modo digessimus ec. . .* segue la serie dei nomi, e dei titoli.

(98) Presso il citato Crombach T. II. pag. 728.

(99) Ivi pag. 732.

Digitized by Google

prodotto le sue spiegazioni o *Rivelazioni* intorno al nostro Vescovo; mi fondo su ciò che narra tessendo in sostanza una storia. Per la qual cosa comunque vogliasi, o sia lecito opinar della Santa contemplata sotto il primo punto di vista, ognun vede che la faccenda è molto diversa, contemplandola sotto il secondo. O è vera la scoperta di quell' iscrizione, o la Santa mentisce in cosa interessante e gravissima ad occhi aperti. Ma io rilascio a chi ne ha voglia la temeraria scelta di quest'ultima ipotesi.

65. Discorriamola adesso dietro le idee dell' Ab. Ughelli. S. Follario è una chimera finta a capriccio, nè mai ha esistito un Vescovo Lucchese di tal nome. Dunque, concluderemo noi, il Clero, e la Chiesa Lucchese ha stabilito, e mantenuto da parecchi secoli un culto religioso verso di un fantasma ideale, venerando un martire immaginario, con approvazione della S. Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre tutte. Ma tanti Scrittori sì esteri, che Lucchesi, i quali sebben discordino in molti punti, combinano però nell' esistenza? Hanno tutti il cervello stravolto e mal sano. E le vetuste memorie della nostra Cattedrale, e la iscrizione attestata da *Gerlaco*, e da *S. Elisabetta*? Saranno senz' altro inganni, e pie frodi. Ma a qual fine poi questa bella concordia di false imposture? Oh questo poi nè si sa, nè si può sapere.

66. Faremo dunque così, e sarà meglio. Proseguiremo a venerare il nostro Vescovo S. Follario, e a crederlo Martire del Signore in Germania verso la metà del secolo V. per la ragione, che la così detta dai critici principal sostanza di un fatto, specialmente se antico molto, può benissimo essere stata alterata o per ignoranza, o anche per malizia, da mille favole, senza che per questo cessi di esser vera, ove d'altronde si appoggi a non spregevoli fondamenti (100). A questo modesto partito non tanto ci richiamano le giuste lagnanze del *Fiorentini*, e del *P. Beverini* (101) quanto le cose finora esposte, le quali già erano state accennate dal dot-

(100) Io mi attengo, come ho detto, alla sostanza del fatto, nè m' impegno a dar ragione del come, e del perchè di varie sue circostanze, quali si narrano presso non pochi Storici. Chi bramasse di vedere la risposta alle principali objezioni che far si potrebbono contro le accennate circostanze, può leggere il prelodato *Crombach* T. I. Lib. I. Cap 46. e T. II. Lib. V. Cap. 8.

(101) Circa le lagnanze del Fiorentini per aver l' Ughelli escluso S. Follario può vedersi ciò che nota *Mario* suo Figlio nella prefazione all' *Etrusca Pietatis ec.* Il Beverini poi scrive: *Cujus nomen* (di S. Follario) *fama per manus tradita Sacris Lucensium Fastis adscriptum, ac memoria anniversario cultu aris consecrata, movere debuit scriptorem Historiæ Pontificum Italorum, ne licitum sibi putaret Divos exauctorare; et ad arbitrium deputare Cœlo, aut expungere.* Ann. Luc. Lib. I.

Digitized by Google

to annotatore e critico dalla recente edizione della grand'opera dell'Ughelli; allorchè al nostro proposito notò quant'appresso. *Non ideo tamen Fullanus expungendus est ab hac serie*, (dei Vescovi di Lucca) *quandoquidem antiquae tabulae hujus Ecclesiae ejusdem servant memoriam, asseriturque Pontificius legatus in partibus Germaniae in Revelationibus seu visionibus S. Elisabet. Cap.* 2. (102).

67. Un breve cenno faremo per ultimo rapporto all'epoca, a cui può con verisimiglianza assegnarsi la morte del nostro Santo; giacchè nulla possiam dire del preciso tempo nel quale imprese a governar questa Diocesi. Se stando all'antico racconto di *Gaufrido* Vescovo Asafense, che è riputato il più veridico dagli eruditi, gli avvenimenti di S. Orsola accaddero dopo lo stabilimento dei Britanni nella Aremorica ai confini delle Gallie, e per conseguenza dopo l'invasione dei Sassoni nella Britannia; siccome quest'ultimo fatto non successe prima dell'anno 447. o 449. come con diversi argomenti dimostra il *P. Natale Alessandro*, (103) ognun vede, che il martirio di S. Orsola, e però anche quello di S. Follario che vi è annesso, non solamente non può riferirsi all'anno 237., opinione sostenuta da coloro che si attennero agli apocrifi atti della suddetta Santa; ma nemmeno all'Impero di *Graziano*, ossia agli anni che scorsero fra il 375. ed il 383. come fu stabilito da altri. Per queste ragioni ho io posto al principio di quest'articolo l'indicazione cronologica usando l'indeterminata espressione *verso il* 450., tanto più che non sono pochi quelli Scrittori a cui in tal intricata questione piacque a preferenza di ogni altra epoca l'anno 453. (104).

68. Non vuolsi intanto passar sotto silenzio, che avendo il Pontefice *S. Leone* discoperto nel 444. le ribalderie, che gl'infami Manichei praticavano nelle segrete loro combriccole; e che essendo alcuni di questi fuggiti da Roma per cercare di rintanarsi in altri luoghi, scrisse egli a tutti i Vescovi delle varie Provincie e Città Italiane, affinchè con la maggior diligenza procurassero di snidare quei maestri d'iniquità, nè permettessero che *Manicheae perversitatis homines* impestassero *Plebes vestras*, cioè le lor Diocesi (105). Se mai in tal anno avesse incominciato a governar

(102) *Ital. Sacr.* T. I. col. 792. ad calcem.

(103) *Loc. cit.*

(104) Veggasi il Baronio nelle annotazioni al Martirologio Romano al giorno 21. d'Ottobre. Boldetti *Osservaz. sopra i Cimiteri* T. II. pag. 642. Anche lo Storico Tolomeo dopo aver rigettato l'opinione di quelli che mettono S. Orsola e S. Follario, che ei chiama *Tollinus*, al 251. gli colloca verso il 480. Presso Murat. *Rer. Ital. Scr.* T. XI. col. 800., e 868.

(105) *Epist.* 7. (alias 8.) *ad universis Episc. per Italiae Provincias constitutos*. Vedasi l'edizione de' Fratelli Ballerini T. I. pag. 623. e 626.

Digitized by Google

questa Chiesa il prefato S. Follario, a lui pure dovrebbe riferirsi una tal lettera circolare, non essendovi ragion di credere che spedita non fosse anche a Lucca. Comunque sia, queste ottime previdenze acquistaron poi maggior forza nel seguente anno 445. allorchè l' Imperator *Valentiniano III.* pubblicò contro i Manichei un severo Editto; onde creder possiamo, che qui pure producessero l' effetto desiderato, supposto che fra noi si trovasse quella iniqua razza di gente.

17. FELICE. *Prima del* 465.

69. Se le nostre congetture sull'anno emortuale di S. Follario non sono sbagliate, può dirsi allora, che suo immediato successore fosse l'indicato *Felice*. In fatti vedesi egli notato colla formola *Felice Lucensi* (106) tra le sottoscrizioni dei 48. Vescovi, che nel Novembre dell'anno 465. si radunarono conciliarmente in Roma sotto il Pontefice *Ilario*; nel qual Concilio oltre al richiamarsi l'esatta osservanza di non pochi Canoni antichi, ebbesi in vista di toglier di mezzo alcuni abusi che in qualche luogo prendevan piede, e quello specialmente di certi Pastori, i quali si destinavano prima di morire il proprio successore, quasi fosse l'Episcopato un privato peculio da lasciarsi per testamento. Dall' altra parte è sicuro, che Felice all' epoca anzidetta contava parecchi anni di Vescovato. Non mi è riuscito di determinarne il numero coll' uso della regola già da me altrove indicata, (al §. 16.) perciocchè di tutti quei Prelati, che nella serie dei sottoscritti seguono il nostro Felice, nessuna notizia ho potuto rinvenire, che mi rendesse noto quando essi furono eletti alla respettiva lor sede. Ma in mancanza di questo possiam peraltro osservare, che Felice è segnato al n.° 14. ed intanto al n.° 17. avvi la sottoscrizione di *Majorano di Asti*. Ora notasi nell' ultima edizione dell' *Italia Sacra*, che se 48. furono i Padri di quel Sinodo, e se al n.° 17. leggesi *Majorano*, doveva per questo appunto esser egli asceso alla dignità Vescovile già da molti anni: *ex quo videtur pluribus ante annis ad hanc Cathedram* (di Asti) *illum evectum* (107) Con più di ragione concluderem dunque noi altrettanto del Pastor Lucchese, il quale dovea esser più anziano nella sua carica in confronto di *Majorano*, giacchè lo precede nel segnare il suo nome al Concilio medesimo.

(106) *Labbé* ediz. ultim. de' Concilj T. VII. pag. 959. e 966.

(107) T. IV. col. 336.

Digitized by Google

70. Potrebbe qui oppormisi una giusta objezione; e il dileguarla forma per me un preciso dovere. Se nei testi comunemente divolgati del Sinodo Romano si legge tra i sottoscritti al N. 14. *Felice Lucensi*; è però vero che nel Catalogo, che apparisce in un Codice della nostra Cattedrale scritto nel secolo XI. il testo porta *Felice Lunensi*: e che in altro, estratto dal chiarissimo *Cristiano Lupo* dai MS. Vaticani, vedesi *Felice Cumiensi* come apparisce nel *Labbé*. Chi dunque assicura, che quel Felice fosse Vescovo di Lucca, piuttosto che di *Luni*, oppur di *Cuma?* Rispondo esser questa cosa sicura per molti capi. Primieramente perchè la lezione preferita dai dotti in mezzo a queste varianti è *Felice Lucensi*. In secondo luogo perchè tutti i nostri Scrittori oltre il *Lami*, l'*Ughelli*, ed altri molti, lo tengono per Vescovo di Lucca, ed il *Tucci*, presso il *Franciotti*, seguito dal *Dempstero*, gli dà di più il titolo di *Beato*, sebbene io non sappia su qual fondamento (108). 3. Perchè quel *Felice Cumiensi* del MS. Vaticano è senza dubbio un errore di amanuensi. In fatti *Felice* è ignoto intieramente tra i Vescovi di Cuma di quei tempi, come può riscontrarsi presso l'*Ughelli*, ed il vero Pastore di quella Città all'anno 465. era *Adeodato* (109). Lo che è tanto vero, che nello stesso MS. Vaticano al N. 26. evvi *Adeodato Cumano*, sottoscrizione che esattamente concorda col testo e del Codice Lucchese, e dei comuni. Lascio a parte altri errori evidenti del MS. Vaticano. 4. Finalmente perchè lo stesso discorso vuol farsi rapporto a Luni. Nella serie dei Vescovi di questa Città è ignoto affatto il nome di *Felice*, per nulla poi dire del facilissimo e tante volte accaduto cambiamento di una sola lettera nelle affini parole *Lucensi*, e *Lunensi*. Concludo pertanto che Felice fu nostro Vescovo, e non di altra Città.

71. Dopo *Felice*, che non sappiamo quanti anni sopravvivesse dapoichè sottoscrisse al Concilio Romano del 465., non più s'incontra il nome di alcun Vescovo di Lucca per lo spazio ben lungo di quasi un intiero secolo. La cagione di questa ignoranza devesi senz'altro attribuire alla perdita totale delle memorie nostre di quella età, non essendo punto credibile che mentre regolare e quasi continua era in tante altre Città dell'Italia la serie dei Vescovi, solamente alla Diocesi nostra toccasse l'infortunio di una sì lunga vedovanza. Non potendo dunque continuar adesso a parlar dei Vescovi, toccheremo di passaggio alcuni avvenimenti, i

(108) *Storia de' SS. di Lucca* pag mihi 599. (109) *Ital. Sacr.* T. VI. pag. 227. Dempstero *Etrur. Regal.* T. II. pag. 302.

Digitized by Google

quali hanno, o aver possono relazione alla nostra Storia Ecclesiastica di quei tempi, così richiedendo la natura del nostro argomento.

72. Primieramente piacemi di accennare la probabil origine del culto di alcuni Santi venerati anche in questa Diocesi dalla più remota antichità. Il Sig. Lami nell' *Indice Cronologico*, altra volta citato, è di opinione che nel 455. accadesse in Corsica il Martirio di *S. Giulia* Vergine Cartaginese, e che trasferito il suo corpo nell' Isola di *Gorgona* dai Monaci, che ivi dimoravano, presto cominciasse il di lei culto nella vicina Toscana, ricordando l' antica Pieve di *S. Giulia* vicina al Porto Pisano, e la venerazione che a quella Santa prestano tuttora i Livornesi. Riferisce poi al 498. in circa il culto che anche in Toscana andò propagandosi verso il Martire *S. Pancrazio*; e crede che verso il 525. in Lucca, e nelle vicine regioni si erigessero Chiese al Martire *S. Romano*, che ei chiama *Diacono*.

73. Supponendo che qui si parli di S. Romano Soldato, e non Diacono, e compagno illustre di *S. Lorenzo* nel martirio, niente aggiungerò a quanto già dissi altrove (110). In conferma però delle altre dotte congetture gioverà ricordar l' antichissima Chiesa di *S. Giulia*, che esiste in Lucca da tempo immemorabile. Verso il fine del 1200. dicevasi di lei in uno strumento, cui riporteremo a suo luogo, che *propter vetustatem minitatur ruinam*, e nel 964. il Vescovo *Corrado* allivellò beni della Chiesa di *S. Giulia posti in vicinanza della Porta di S. Gervasio di Lucca* (111). Nella Diocesi poi sappiamo che nel 772. già esisteva la Pieve di *S. Giulia di Controne* (112); come all' anno 885. fassi menzione della Chiesa di *S. Pancrazio nel luogo Subgrominio* (113).

74. Fioriva verso questi tempi *S. Mamerto* Vescovo di Vienna nel Delfinato, giacchè nell' anno 469. istituì, o a meglio dire, ristabilì l' antico rito delle Rogazioni nei tre giorni precedenti all' Ascensione, e dicesi morto nel 475. o 476. agli 11. di Maggio. Alcuni furon di sentimento, che questo illustre Vescovo fosse nativo di Lucca · ma io non so poi quali e quanti gradi di probabilità procacciar essi possano a questa loro opinione. È vero che l' Autore dell' *Elucidario Poetico* stampato in Venezia asserisce francamente questa cosa; e non si nega che nella Diocesi nostra vi siano state, e vi siano delle Chiese antichissime dedicate a quel Santo, e che la sua Festa si solennizzasse presso di noi, come notano il Fiorentini (114),

(110) Alla pag. 187. e seg.

(111) *Arch. Arciv.* * L. 23.

(112) Ivi. † L. 61. Carta pubblicata dal Muratori nella Dissert. 74. T. VI. col. 411.

(113) Ivi A. D. 41.

(114) *In Martyrolog.* pag. 522.

Digitized by Google

e l'autore *del Diario sagro di Lucca* al giorno 11. di Maggio: si aggiunga pur se vuolsi, l'autorità di un nostro Martirologio del secolo XIII. in cui al detto giorno si legge: *Mammerti Episcopi, & Confessoris* (115). Dunque Lucca fu la Patria di S. Mamerto? L'autore dell'Elucidario non si sa donde ricavi quanto asserisce, come avverte anche il Fiorentini; e molte Patrie bisognerebbe che avessero avuto i Santi, se il solo culto di essi nelle diverse Città bastasse a renderli cittadini delle medesime.

75. Potrebbesi in ultimo riferire a questo luogo la lettera, che il Santo Pontefice *Giovanni I.* diresse nel 526. a tutti i Vescovi dell'Italia dalla prigione, dove era tirannicamente detenuto in Ravenna dall'Ariano Re dei Goti *Teodorico*, e dove tra non molto, oppresso dai patimenti, cessò di vivere. Loda in essa la costanza dei Vescovi nel difender la Fede contro le insidie, e le prepotenze degli Ariani; ordina loro di ribenedire e di consacrare all'uso Cattolico le Chiese già profanate dal rito Ariano; giacchè, dice il medesimo, ancor Noi abbiam fatto lo stesso mentre eravamo a Costantinopoli per gli affari della Religione, e del Re *Teodorico*: e termina coll'esortarli alla costanza contro le severe minaccie di esso Re più che mai inferocito contro i Cattolici. L'indirizzo di quella circolare inviterebbe a credere, che fosse pervenuta anche a Lucca; se non che non mancano eruditi, i quali la reputano supposta ed apocrifa. È ben vero però che il *Baronio*, *Natale Alessandro*, ed altri la tengono per genuina; come è sicuro che il detto Papa, se non altro prima di recarsi a Costantinopoli, avea ribenedetto molte Chiese Italiane invase dagli Eretici (116); e dall'altra parte l'indispettito Teodorico avea nel dì 26. di Agosto di detto anno steso il Decreto di cacciar dalle lor Chiese i Sacerdoti Cattolici, per darle agli Ariani, ciò che eseguir si dovea a'30. dello stesso mese, nel qual giorno appunto andò egli dopo improvvisa e breve malattia a render conto di se al tribunal di Dio. Queste cose, come avverte il *Muratori* (117), confermano sempre più l'opinione del *Baronio*, ed insieme ci fanno in qualche modo conoscere in quale stato si trovassero allora gl'interessi della Religione in Italia.

76. Se poi tra le cagioni della lunga vedovanza della nostra Chiesa debba noverarsi ancora il diritto, che avevano usurpato i Goti dominatori di

(115) Codice esistente in Vescovato segnato A.

(116) Questa lettera è stata divolgata anche dai recenti Editori dell'Ediz. Veneto-Labbeana dei Concilj T. VIII. pag. 605. Vedasi poi il P. Francesco Pagi *Breviarium &c. Pontific. Rom. &c.* T. I. pag. 142.

(117) Annali. Ann. 525.

Digitized by Google

questi Paesi, ed Ariani di professione, di voler cioè confermare i Vescovi eletti dalle diverse città, coll'esiger di più una somma di denaro (118), io non saprei adesso deciderlo. Checchè ne sia, ci conviene trascorrere la prima metà del secolo VI., dopo la quale noi crediamo di poter collocare il seguente Vescovo

18. LORENZO. *Anno* 556.

77. Appena fu eletto Papa *Pelagio I.* dopo la morte di *Vigilio*, molti Vescovi di varj luoghi si separarono dalla sua comunione, ingannati da ingiusti sospetti concepiti contro di lui per conto dei tre Capitoli, quasichè avendo egli approvato il V. Sinodo di Costantinopoli, venisse per questo a derogare all'autorità del IV. Sinodo di Calcedonia. Fra questi Vescovi vi erano ancora quelli della *Toscana Annonaria*, i quali scrissero al Papa una lettera, pretendendo di far approvare il loro scisma da lui medesimo. Era veramente strana quella proposta; ma pure non isdegnò *Pelagio* di rispondere ai medesimi con una sua Epistola in data de' 16. Febbrajo del 556, e che porta il seguente indirizzo: *Dilectissimis fratribus Gaudentio, Maximiliano, Gerontio, Justo, Terentio, Vitali, et Laurentio per Tusciam Annonariam Pelagius*. Dice loro di maravigliarsi non poco di ciò che domandavano, e che in dispregio della Sede Apostolica volessero continuare a fomentare l'ignoranza popolare, invece di reprimerla con dottrina degna di loro. Stupisce, che ancor non si accorgano di esser separati dalla comunione del mondo cattolico, mentre non facevano menzione del suo nome nei Sagrosanti Misterj, secondo l'antico costume; e quindi a toglier loro dall'animo qualunque scrupolo sulla rettitudine della sua Religione, protesta di tener la fede del Concilio Niceno, e degli altri seguenti, condannando tutte le contrarie eresie (119).

78. Da questo autentico documento risulta dunque, che sette erano a quella stagione i Vescovi della *Toscana Annonaria* (120), o almeno che

(118) Zanetti *Pref. alla Storia dei Longobardi* pag. XXXIII.

(119) *Epist.* 6. presso il Baronio all'anno 556. num. 30.

(120) Chiamavasi *Toscana Annonaria* quella, che più era discosta da Roma, e che corrispondeva presso a poco alla moderna Etruria, mentre era detta *Toscana Suburbicaria* quell'altro tratto d'Italia Occidentale, che dalla prima giungeva quasi sotto le mura di quella Capitale. Vedasi Lami *Mon. Eccl.* Flor. T. I. pag. 20. nota (*d*) e supplemento alle *Novel. Lett. Fior.* all'anno 1747.

Digitized by Google

sette tra i Vescovi di questa Provincia aderivano allo scisma. Ma intanto non avendo *Pelagio* indicate le respettive sedi dei medesimi, due questioni si presentano a questo luogo, vale a dire 1. Quali fossero allora le città Vescovili della Toscana Annonaria: 2. A quali di esse appartenessero quei sette Vescovi.

79. In quanto al primo punto, qualunque sia la sentenza che voglia seguirsi, è certo però, e ne convengono tutti gli eruditi, che Lucca era una di queste città Vescovili, nella qual classe il chiarissimo Abb. Lami mette parimente Luni, Firenze, Fiesole, Pisa, Volterra, ed altre antiche città dell'Etruria. Passando poi il prelodato Autore a proporre alcune sue congetture intorno alla seconda questione, stabilisce che Vescovo di Lucca fosse allora *Geminiano*: *Lucensem Ecclesiam Geminianus regebat*, aggiungendo che forse quel *Lorenzo*, nominato da Pelagio in ultimo luogo, era Vescovo di Firenze (121): ma il dotto uomo sembra che siasi ingannato nell'una, e nell'altra cosa.

80. Ed in vero chi lo assicura che al 556. fosse Vescovo di Lucca *Geminiano*? Fu già da me osservato al §. 86. della precedente Dissertazione, che un tal nome apparisce bensì nella brutta copia del Catalogo dei nostri Vescovi scritto nel Secolo XI. ma non già nel vero Catalogo ricopiato con miglior esattezza, e fin d'allora io mi decisi per questo motivo ad escluder un tal *Geminiano* dal numero dei nostri antichi Pastori. Nè deve farci difficoltà l'iscrizione della Chiesa di *S. Macario*, che Monsignor Mansi, nel *Diario Sagro* di Lucca, pensa doversi riferire a questo Vescovo; imperciocchè, come vedremo altrove, l'iscrizione spetta a *Talisperiano*, e non a *Geminiano*. Si aggiunga poi, che tra i sette Vescovi nominati dal Pontefice Pelagio, nessuno è chiamato *Geminiano*. Per le quali cose o costui non ha mai governato questa Diocesi, o almeno si afferma senza ragione, che ciò facesse all'anno 556.

81. Un ugual giudizio dee farsi dell'altra congettura. Il dire, che *Lorenzo può credersi Vescovo di Firenze, perchè al tempo di Pelagio I. in Firenze esisteva il Vescovo, avendo a lui scritto una particolar epistola il medesimo Pelagio* poco veramente conclude, giacchè è verissima l'esistenza a quell'epoca di un Vescovo in Firenze, ma non si sa però qual fosse il suo nome. Anzi il prelodato Sig. Lami avendo compilata la serie dei Vescovi di quella illustre Città, vi ha taciuto affatto il nome di *Lorenzo*. (122)

(121) *Loc. sopra cit.* T. III. nell'indice Cronologico all'anno 556.

(122) *Monum. Eccles. Flor.* T. II. pag. 707.

Digitized by Google

82. Io dico pertanto col *P. Poggi* (123) che quest' ultimo era piuttosto Vescovo di Lucca, ed ecco su qual fondamento. Che un *Lorenzo* abbia retto questa Chiesa verso i tempi di cui parliamo, non ce ne lascia sicuramente dubitare il tante volte citato nostro Catalogo del secolo XI. leggendosi un *Laurentius* al N. XV. L' incertezza dunque si raggirerebbe soltanto intorno all'epoca in cui esso fioriva, giacchè mancano in quel Catalogo le note cronologiche. Ma se da una parte si osserva, che in questo monumento non si veggon descritti i nostri Vescovi posteriori al secolo VI. e se si avverte dall' altra, che dei 4. Vescovi i quali rimangon tuttora nel medesimo senza luogo determinato, tre (vale a dire *Ossequenzio*, *S. Frediano*, e *Valeriano*) bisogna collocarli, come tra poco vedremo, con quest' ordine successivo, e l' ultimo non prima sicuramente del 588. come *Ossequenzio* dopo il 556: io non saprei cosa potrebbe opporsi al partito di colui, che riferisse l' altro che resta, cioè *Lorenzo*, agli anni precedenti all' epoca ultimamente indicata, tanto più che un tal nome riscontrasi nella citata lettera di Pelagio.

83. Questi riflessi vanno ad acquistar nuova forza qualora si osservi, che nessun' altra Chiesa Toscana ci presenta un *Lorenzo* in qualità di suo Vescovo all' età di cui si ragiona, come può ciascuno riscontrare presso l' Ughelli. Che però se al 556 è certo che Lucca era una delle Città Vescovili della Toscana Annonaria, se fra i Vescovi delle stesse il Papa ricorda un *Lorenzo*, se questo nome apparisce nel citato nostro Catalogo, ed è ignoto a quei tempi nelle Diocesi circonvicine, sembra troppo evidente, che l' anzidetto Vescovo sedeva a quei giorni sulla Cattedra Lucchese, ed era uno di coloro, che per ingiusti sospetti fomentava lo scisma nato nel Popolo; nel che peraltro giova supporre, che dopo i paterni avvisi della S. Sede non avrà voluto temerariamente persistere.

19. OSSEQUENZIO *Dopo il* 556.

84. Non mancano indizj per credere, che Lorenzo terminasse non molto dopo i suoi giorni, ed avesse per successore il Vescovo *Ossequenzio*; al quale alcune antiche memorie attribuiscono il titolo di *Santo*. In fatti se non è vero, che Ossequenzio fosse il primo Vescovo di Lucca, come si legge nel più volte mentovato Catalogo del secolo XI, è però vero, che esso fu l' immediato predecessore di *S. Frediano*, siccome non ce ne lasciano dubitare gli Atti vetusti, o sia la Vita di questo celebre

(123) *Saggio di Stor. Eccl. Lucchese* pag. 43.

Digitized by Google

nostro Pastore, ove si narra che, *defuncto Venerabili Obsequentio Episcopo Lucensi*, venne per unanime consenso del Clero, e del Popolo eletto Frediano. Ora dagli atti stessi rilevasi, come in appresso vedremo, che S. Frediano governò questa Diocesi per anni 28; ed intanto concordano gli scrittori nel dire, che il medesimo passò alla gloria dei Beati nel 588., o se non altro, bisogna ammettere come punto fisso, che morisse prima del 593, o 594. (124). Dicendo pertanto, che tal morte avvenisse *verso il* 590 (nella qual supposizione, se per avventura non si colpisce nel segno, ben di poco si può sbagliare) ne viene in conseguenza, che la elezione di S. Frediano al Vescovato cadesse poco prima, o poco dopo l'anno 560. Verso quest' anno adunque cessò di vivere *Ossequenzio*; che però il di lui non lungo Vescovato incomincia dopo il 556.: (giacchè allora reggeva questa Chiesa *Lorenzo*) e termina alla indicata epoca, cioè verso il 560. (125).

85. Tranne queste poche notizie, nient'altro noi sappiamo del Vescovato di *Ossequenzio*. Se poi si dovesse stare a quanto scrive lo storico *Bendinelli*, potremmo dire di più, che il medesimo incontrò le persecuzioni degli Ariani per essersi opposto alle perverse loro dottrine; *unde ab omnibus Sanctus vocabatur, ut in nonnulliis publicis scripturis in Archivio S. Frigidiani* (126). Sarà forse vera questa persecuzione, purchè non si riferisca, come fa egli, ai tempi del Re Teodorico. Del resto anche il *Tucci*, il *Franciotti*, ed altri danno a questo Vescovo l'onorifico titolo di *Santo*; e nel nostro Diario Sagro leggesi al giorno 19. d'Aprile *S. Ossequenzio Vescovo di Lucca circa il* 546. ed alla pag. 364. dove si descrivono le Reliquie dei Corpi Santi, che riposano in questa Città, si torna a ripetere: *S. Ossequenzio Vescovo di Lucca in S. Frediano*. Ma intanto vien fatto di domandare, perchè mai non veggasi il medesimo contradistinto con questo titolo nel sopracitato Catalogo del Secolo XI., e nemmeno negli atti di S. Frediano? Non so, se debba riputarsi di lieve peso un siffatto silenzio. Avvertiremo contuttociò, che l'immagine di un Vescovo

(124) Parla di S. Frediano il Pontefice *S. Gregorio* Magno nel Libro *de' Dialoghi*, e ne parla come di Persona, che viveva pochi anni innanzi. Ora i *Dialoghi* secondo il P. Mabillon (*Annali Benedettini* Lib. 8.) furono scritti da S. Gregorio nell'anno 593. o come vogliono gli Annotatori della Storia dei Longobardi di Paolo Diacono (al Cap. V. Lib. 4. nota (22) presso Muratori *Rer. It. Script.* T. I. pag. 455.) nell'anno seguente 594 Prima di questi anni adunque fa d'uopo di fissare la morte del S. Vescovo.

(125) Il *Tucci*, il *Fiorentini* ed altri pongono *Ossequenzio* al 546., ma ciò non può sussistere in forza dell'esposte ragioni; e molto meno, che tal Vescovo governasse questa Diocesi per anni 14. circa.

(126) *Acta Lucensium* all'anno 518.

Digitized by Google

espressa con vetri colorati, ed avente sotto di se l' iscrizione mezza cancellata S. OB..... SIUS. si è veduta fino ai dì nostri in una di quelle antiche finestre del Coro di S. Frediano, che sono state murate recentemente. Sicchè attese queste opposte incertezze, lascio che altri giudichi come meglio crede sul fondamento di quella intitolazione. Io intanto proseguo il filo della mia storia.

20. S. FREDIANO. *Verso il* 560.

86. Un preclarissimo e Santo Pastore, a cui mentre visse potea adattarsi con tutta verità quel breve, ma sommo encomio, *in diebus suis placuit Deo, & in tempore iracundiae factus est reconciliatio*, attesi i massimi vantaggi, che da lui derivarono a questo Popolo alla sua cura affidato in tempi luttuosissimi, e per ogni maniera calamitosi; un Pastore che fu veracemente uomo *mirae virtutis*, come dei suoi giorni lo disse il Pontefice S. Gregorio il grande; e che fu *virtute miraculorum illustris*, come lo chiama il Romano Martirologio: ecco in pochi tratti la giusta idea, che fino dal bel principio può formarsi il Lettore del glorioso Vescovo S. Frediano. Dovendo io in tanta lontananza di tempi tesser, come meglio mi fia possibile, l' istoria delle virtuose sue gesta, indicherò prima di tutto quali siano i fonti, dai quali attinger possiamo in siffatto lavoro le opportune notizie.

87. Quantunque di S. Frediano non siano a noi pervenuti documenti contemporanei (se si eccettui la testimonianza, che ne fa il prelodato S. Gregorio) non è però vero, che i suoi Atti siano stati composti nel Secolo XIII. da taluno, che per illudere la credulità dei Lucchesi adattò al nostro Pastore la storia di *S. Finniano*, Vescovo *Magbiliense*, come per difetto di migliori notizie giudicarono i dottissimi PP. Bollandisti (127); citando ancora il *Colgano*, che nella *Storia de' SS. d' Ibernia* confonde i SS. Vescovi *Finniano*, e *Finbarro*, con *S. Frediano* di Lucca. Io non saprei dire quali sieno questi pretesi Atti del Secolo XIII.; seppur non si volesse mettere in conto di essi ciò, che scrive il *P. Franciotti* (128).

(127) *Acta SS.* al giorno 4. di Maggio nel commentario previo agli atti di S. Senesio p. 469. ed al giorno 10. Settembre pag. 483.

(128) Il P. Franciotti (*Storia de' SS. di Lucca* pag. 74.) scrive così: *Hebbe per Padre Frediano il Re di Hultonia, chiamato Hulthach (l'ultonia è nelle ultime parti dell' Hibernia ec.) e secondo 'l costume di quel Paese fu chiamato con due nomi, l' uno Findibar, cioè, bianco, e l' altro Frediano, che vuol dire, bello in tutto il corpo ec.*

Digitized by Google

So però che la vita del nostro Santo Pastore si legge in 5. diversi Codici, o vogliam dir Passionarj in pergamena, spettanti alla Biblioteca della nostra Cattedrale, il più antico dei quali appartiene sicuramente al Secolo XI., essendo gli altri del XII., e dei seguenti. La sola differenza che si osserva tra di loro si è, che i primi sono più concisi e più brevi, e più diffusi sono i posteriori (129). È osservabile inoltre, che gli atti del Secolo XII. oltre alla lunga storia in prosa, contengono ancora una specie di compendio scritto in versi assai rozzi; il qual costume di scriver le vite dei Santi, parte in prosa, e parte in versi, rimonta, come è noto, ad età molto più alte, vedendosi praticato anche da *Alcuino* nell' VIII. secolo, per tacer di altri esempj. Di queste scritture pertanto noi ci varremo presentemente, tanto più che sono esse tuttora inedite, e furono ignote agli anzidetti celebri Agiografi d' Anversa.

88. Sembra, che l'anonimo autor di questi atti non sapesse di certo qual fosse stata la Patria di S. Frediano; sebbene si determini poi per l'antica tradizione, la qual portava, che traesse origine dall'Ibernia, e fosse di ragguardevolissima stirpe. *Beatus igitur Fridianus, sicut prisci Catholici tradiderunt, ex Hibernia Scotiae partibus Oriundus extitit*, e nei citati versi

Praesul hic ergo pius dubium qua gente sit ortus.
Dicitur a Scotiis, Stemate perrutilus (130).

Ciò che può stabilirsi di sicuro è, che egli non fosse nato in questi Paesi, ma in altri diversi e lontani; poichè concordano i varj racconti nel dirci, che dopo un' adolescenza adorna di meriti singolari, e tutta impiegata nello studio delle sacre lettere, nel più bel fiore degli anni, e mentre era a tutti d' incitamento alle cristiane virtù, abbandonò i suoi, e lungi recandosi dalla Patria, giunse in Toscana, ed a Lucca, già risoluto nell' animo di dare un addio alle pompe del Mondo, e di ritirarsi in un Eremo. *Relictis omnibus, Tusciae partes petiit, quatenus sequestratus ab omnibus hujus seculi pompis heremiticam vitam duceret* (131).

(129) Questi Codici stanno nel Pluteo IX. e sono contradistinti con le seguenti lettere. Codice C. del secolo XI. Codice P. ✠ del XII. Codice A. dello stesso, o al più tardi del XIII. Codice F. del XIII. Codice B. del XIV.

(130) Codice P. ✠ pag. 187. e seguenti, Codice A pag. 158. e negli altri citati di sopra.

(131) Codice A; e lo stesso portano gli altri. E rapporto alle virtù dell' adolescenza: *Ab ineunte etate Christo placere studuit . . . sincero & puro sermone incedens, quia Christi sapientia repletus ec. . . tam Clerum, quam Populos ad Christi culturam vocabat ec.* Passionario C. pag. 103. E. nell' altro segnato P. ✠ *Sacris itaque apicibus a primeva etate imbutus ec. . . . . Et cum se in Tuscie partibus* (partes) *contulisset, Lucane Civitatis* (Civitati) *deditus, ibique cum omni patientia mansitans ec. .*

Digitized by Google

89. L'indole di questi racconti è molto coerente, ed analoga alle notizie, che d'altronde si hanno di quella età. Che in Toscana fino dai secoli più remoti della Chiesa molto fiorisse l'eremitico istituto, e specialmente nella Diocesi nostra, già lo abbiamo più di una volta notato di sopra; e dall'altra parte quanto grande fosse un giorno la divozione, ed il fervore dei Popoli dell'Ibernia, lo ha tra gli altri dimostrato recentemente l'Autore *Delle Origini, e delle Antichità Cristiane* (132). Ma singolare poi, ed oltre ogni creder frequente era presso gli antichi Inglesi la pratica dei lunghi pellegrinaggi intrapresi per causa di religione, come ci attesta il Ven. *Beda* (133), e *Paolo Diacono* (134), a segno tale che *Valfredo* parlando degli Scozzesi disse, che tal consuetudine erasi in loro convertita in natura: *Scotorum consuetudo peregrinandi jam pene in naturam conversa est* (135). Non dovrebbe dunque recar maraviglia, che il pio giovine *Frediano* prevenisse un tal natìo costume, e incitato dallo spirito di Dio, abbandonasse gli agj della casa paterna, e quà si recasse per nascondersi nella solitudine di un Eremo penitenziale.

90. Intanto la fama delle sue virtù si diffuse all'intorno; onde poi ne avvenne che, morto il Vescovo *Ossequenzio*, fu dal Popolo di Lucca costretto a lasciar la vita eremitica per assumere il governo di questa Diocesi (136); lo che, siccome dicemmo non ha molto, dovette succedere verso l'anno 560. Ora non istarò io qui a ripeter diffusamente quanto i citati atti proseguono a narrarci intorno alle rare doti dell'animo, alla ricca copia dei meriti, ed alle preclare e sante operazioni, che a temporale e spiritual vantaggio di ogni classe, e ceto di persone distinsero nella nuova carica l'esimio Pastore, bastandomi solo di dire che quanto in lui videro, ed ammirarono gli avi nostri non dovette sicuramente esser cosa ordinaria, e comune; come ben lo dimostra l'onorevole tradizione, che di tanta virtù trascorse assai presto ancora nelle più lontane regioni (137). Piuttosto rivolgendo ad altro il discorso, tratteremo di alcuni particolari avvenimenti, che accaddero nel lungo corso del suo Vescovato.

(132) Tom. I. Lib. II. Cap. 24.

(133) *Histor.* Lib. V. Cap. 7.

(134) *Hist. Longobard.* Lib. VI. Cap. 37.

(135) Valfridus Strabo *in vita S. Galli* Libro II. Cap. 40.

(136) *Fama de eo boni operis circumquaque crebrescente, a populo Lucane Civitatis heremum deserere coactus est* . . . Codice A. ed F. e più chiaramente nell'altro P. ✠ *Cumque piis polleret moribus, defuncto Venerabili Obsequentio Episcopo Lucensi, consentientibus Civibus omnibus, Beatus Frigianus, Cathedram Pontificalem Lucane Civitatis suscepit.*

(137) In un antichissimo MS. di un Monastero di Westfalia pubblicato dai Bollandisti al giorno 7. Febbrajo pag. 79. si legge *B. Feridianus Episcopus miræ Sanctitatis, atque virtutis vir.*

Digitized by Google

91. In primo luogo adunque noteremo, che S. Frediano dopo pochi anni, da che era stato assunto alla Cattedra Vescovile, dovette ritrovarsi nella trista situazione di esser testimone e parte infelice delle immense disavventure luttuosissime, che trasse sulle Italiane contrade la terribile invasione dei popoli Longobardi, la quale ebbe principio nell'anno 568. Io diedi altrove una qualche immagine di questa *lunga, e deplorabil tragedia*, come la chiama il Muratori (138), e qui a ravvivarne di passaggio la memoria, basterà solamente considerare la pittura, che ne fanno i contemporanei *S. Gregorio* Papa, e *Gregorio* Vescovo di Tours. *Effera Langobardorum gens*, dice il primo, *de vagina suae habitationis educta, in nostram cervicem grassata est, atque Humanum genus, quod in hac terra prae nimia multitudine, quasi spissae segetis more surrexerat, SUCCISUM ARUIT*. E poi segue a dire, che » già si veggono spopolate Cit» tà, Fortezze abbattute, Chiese incendiate, Monasterj di uomini e di » donne distrutti, intiere campagne abbandonate dagli agricoltori, di » maniera che la terra resta in solitudine, nè v'ha chi l'abiti, ed ora » osserviamo occupati dalle fiere tanti luoghi, che prima contenevano una » copiosa moltitudine di persone (139) ».

92. La stessa pittura ci presenta l'altro scrittore, dicendo che i Longobardi entrati in Italia, massime nei primi 7. anni, scorrendola con saccheggiar le Chiese, ed uccidere i Sacerdoti, la ridussero in loro potere (140); lo che ci ripete ancora lo stesso *Paolo Diacono*, sebben Longobardo (141). È vero che alcuni eruditi eccettuano da questo flagello le Città di Toscana, della Liguria ec. come quelle che non facendo certa resistenza, non irritarono lo sdegno di quei feroci conquistatori. Ma se il fiero Duca *Gammarito* si portò, e forse si trattenne in questa Provincia, io non saprei come qua potesse la faccenda andar tanto bene; e vedo anzi che il dottissimo Lami non teme di scrivere all'anno 573: *Gummarithus Longobardorum Dux crudelissimus Tusciam populatur, ac vastat* (142): ed il *Sigonio* parlando della condotta di quei Barbari, dice in generale *Basilicis, Templis, ac Monasteriis expilatis, in Episcopos, Praesbyteros, Monacos, Monialesque exempla crudelitatis ultima, universa moerente Italia, ediderunt* (143).

(138) Vedi sopra alla pag. 75. e seguenti.
(139) Lib III. *Dialogor.* Cap. 38.
(140) Lib. V. cap. 33.
(141) *Hist. Longob.* Lib. III. cap. 32.
(142) Nell' Indice Cronologico citato più volte.
(143) *De Regno Italia* Lib. I. pag. 23.

Digitized by Google

93. Comunque fosse, e sebbene vogliasi opinare che qua non succedessero certe uccisioni, sappiamo però che molti Vescovi presi da giusto spavento si trovarono nella dura necessità di abbandonare le loro Chiese per mettersi in salvo altrove; ma intanto non abbiamo motivi da credere, che lo stesso accadesse di S. Frediano. Non si sa in fatti, che mai abbandonasse lo sbigottito suo gregge; ed è anzi verisimile assai, che allora specialmente divenisse colla sua carità e co' suoi consiglj di un gran conforto e soccorso al medesimo. Almeno sembra, che a questi, più che ad altri tempi, riferir si debbano quelle parole degli Atti: *Erat bone voluntatis omnibus, charitate preditus, elemosinis largus, atque omnibus spiritualibus studiis intentus. Nudis vestimenta prebebat, esurientes refovebat, tribulantibus opem consolationis ferebat. Egros nunquam illi piguit visitare. Nullius species contemplans*, cioè non badando a differenza di condizioni, *refovebat omnes cum charitatis affectu* (144). Ed in vero può immaginarsi ciascuno quanto grandi esser dovessero in tali frangenti le sollecitudini del zelantissimo, ed affettuoso Pastore; se per altro dir non si volesse che non fu già questa la prima volta in cui fece mostra di tanta sua carità: conciossiacosachè la *terribilissima Peste, che afflisse, e poco mancò che non disertasse l'Italia tutta*, accennata dall' Annalista Italiano (145) sull' autorità dello Storico *Paolo Diacono*, e che infierì singolarmente nella Liguria, e nei Paesi circonvicini, era già venuta a metterlo nell' occasione di esercitarla ancor prima, cioè fino dall' anno 566.

94. Abbiamo veduto, che i Longobardi allorquando invasero le Italiane contrade saccheggiavano le Chiese, e perseguitavano gli Ecclesiastici; onde alcuni Vescovi si trovaron costretti a fuggirsene altrove, abbandonando le proprie Diocesi. Se di S. Frediano non possiamo noi dire altrettanto, tutto però concorre a persuaderci, che il medesimo in quel primo perturbamento, e scompiglio di cose dovesse ritirarsi dall' antica sua Cattedrale, e che poi, calmata alquanto la barbarie di quei novelli Padroni dell' Italia, una nuova attendesse egli a fabbricarsene fuori delle mura della Città. Ed in fatti o sia che lo stesso giudicasse miglior consiglio abbandonar l' antica sua Sede posta in Città, ed un' altra stabilirsene nell' aperta campagna, onde con più libertà e minor pericolo essere a portata di regolar gli affari spettanti al suo ministero (la qual prudentissima condotta si sa, che pochi anni appresso in casi simili, e per le stesse ragioni venne appunto prescritta dal Pontefice S. Gregorio a *Giovanni*

(144) Codice segnato C.

(145) All' anno 566.

Digitized by Google

Vescovo di Velletri) (146), o sia che l'antica sua Cattedrale fosse stata o saccheggiata, o incendiata, o in qualunque altro modo distrutta, e renduta inservibile dai barbari, (ciò che per mille riguardi è assai più probabile); certa cosa è, aver lui eretto non lungi dalle mura di questa Città un'antichissima Chiesa in onor di *S. Vincenzo* Martire, nel luogo dove oggi vedesi sorgere la grandiosa Basilica sotto il titolo di *S. Frediano*. Ecco quanto al nostro proposito si attesta negli atti: *Cujus Corpus* (di S. Frediano) *requiescit humatum foras muros Lucense Civitatis*, UBI IPSE PRESUL EXTITIT, *a partibus Aquilonis, in Ecclesia Sancti Vincentii Martyris*, QUAM DUDUM IPSE EDIFICAVERAT (147). Si notino le parole *ubi ipse Presul extitit*, e le altre *quam dudum ipse edificaverat*, le quali indicano apertamente e l'accennata recente fondazione di quella Chiesa, e la diuturna permanenza del Santo Vescovo presso la stessa, e per conseguenza la qualità di Cattedrale nella medesima.

95. A maggior schiarimento e conferma di questo punto giova notar di passaggio, che anticamente, tranne Roma, ed Alessandria di Egitto, uno solo era nelle diverse Città il Battisterio, e questo presso alla Cattedrale del Vescovo, appunto perchè soltanto i Vescovi erano in forza dei Canoni gli ordinarj Ministri del Sagramento del Battesimo, siccome concordemente insegnano i Teologi, ed i Canonisti (148). Quindi la regola presso gl'indagatori della sacra Antichità di riputar la vetusta Cattedrale della Città quella Chiesa, nella quale, o presso alla quale apparisse un vecchio Fonte Battesimale, o un qualche vestigio di esso. Or chi non sa tra noi, che nella Basilica di S. Frediano evvi tuttora il Fonte Battesimale, come vi è sempre stato da tempo immemorabile, ed antichissimo? Come anch'oggi nella vigilia della Pentecoste il maggior Capitolo di Lucca si porta in questa Chiesa a compiervi il rito del-

(146) *Temporis qualitas admonet, Episcoporum Sedes antiquitus certis Civitatibus constitutas, ad alia, quæ securiora putamus, ejusdem Dioceseos loca transponere, quo et habitatores nunc degere, et Barbarorum possint periculum facilius declinare. Propterea ec.* gli ordina di trasportar la sua residenza nella Chiesa rurale di *S. Andrea di Arenata*. Epist. XI. Lib. II. *Joanni Episcopo Vellitrano*. È scritta correndo l'indizione X. cioè nel 591.

(147) Nel Codice C. e negli altri citati di sopra.

(148) . . . *Olim in solis Cathedralibus Ecclesiis extitisse Baptisteria. Nam cum solis priscis temporibus baptizarent Episcopi, solæ etiam in quibus residebat Episcopus Baptisteria habebant* . . . Così Benedetto XIV. nella sua prima Notificazione dell'Ediz. Latina. *Olim in qualibet Civitate unum dumtaxat extabat*, (Baptisterium) *idque prope Ecclesiam Cathedralem*. Così pure il celebre Agostiniano P. Berti. *De Theol. Discip.* Lib. 31. Cap. XI. Ripete lo stesso il Muratori *Dissert.* 74. T. VI. col. 360. oltre il Tomassino ec.

Digitized by Google

la benedizione del fonte, così nè più nè meno si praticava nel secolo XIII. leggendosi in un nostro Rituale di quel tempo al Capitolo *De Sabato Pentecostes* = *Vadimus ad S. Fredianum cum vino, & aqua, paramentis, & libris ec. . . . Interim dum lectiones leguntur paretur Episcopus, vel Archipresbiter. Descendunt ad fontes, qui* EX MORE *benedicuntur, ut supra in Sabato Sancto* (nel qual giorno lo stesso Capitolo della Cattedrale compiva questo rito nell' altro nostro Battisterio di S. Giovanni). *Deinde baptizantur pueri a duobus Sacerdotibus de Suburbanis invitatis pro Ecclesia nostra* (di S. Martino) *idest de S. Vito & de Sorbano, vel de Verciano, vel de Vico &c.* (149) Sebbene volendo esser più brevi, poteasi citar la Bolla di *Pasquale II.* che fu Papa dal 1099. al 1118. scritta a *Rotone* Abbate di S. Frediano, nella quale abbiamo chiaramente: *Baptismi usum in Sabato Pentecostes a praeteritis temporibus habitum in perpetuum confirmamus* (150); ove l' espressioni *a praeteritis temporibus habitum*, rendon palese, che la cosa risaliva sicuramente ai secoli anteriori.

96. Non può dunque mettersi in dubbio il fatto accennato, tanto più che un' inveterata tradizione ha sempre portato presso di noi, ed hanno concordemente ripetuto i nostri Scrittori, che S. Frediano edificasse l' antichissima Chiesa di S. Vincenzo a sua Cattedrale (151), come è sicuro che ivi dimorò mentre era vivo, e fu poi sepolto dopo la morte. E qui potrebbe forse domandarmi taluno: qual era dunque la Chiesa residenziale dei Vescovi Lucchesi, se per i motivi già detti, fu obbligato il S. Pastore a fabbricarsene una nuova fuori delle Porte della Città? Due cose risponderei al quesito. La prima è, che non può in alcun modo pensarsi alla Chiesa di S. Martino; poichè questa pure, non già qual è di presente, ma qual fu nella primiera sua forma, vuolsi che fosse fondata dal medesimo S. Frediano. Di tanto almeno ci assicurano gli atti della traslazione di *S. Regolo* scritti del Secolo XII., ove si legge, che il corpo di questo Santo venne trasferito dalle maremme di Populonia *In Ecclesia Beati Martini, quam Sanctus Frigianus ejusdem Civitatis*

(149) Rituale in Pergamena scritto tra gli anni 1226. e 1262. segnato N. 608. Pluteo VIII. Bibliot. de' Sigg. Canonici.

(150) Questa Bolla è pubblicata nella Edizione Lucchese delle *Miscellanee del Baluzio*. T. IV. pag. 584.

(151) Il P. Franciotti (pag. 541.) parlando della Cappella di *S. Catenina* Vergine e Martire, che era contigua alla Chiesa di S. Frediano, e che è stata recentemente demolita, scrive = *nel qual luogo dicono, che fosse il sito dell' antica Chiesa Cattedrale dove risedevano i Vescovi di Lucca, vicino alla quale fu poi da S. Frediano edificata in honore di S. Vincenzo questa Chiesa ec.* cioè quella che dopo prese il nome *di S. Frediano*.

Digitized by Google

(di Lucca) *Episcopus olim edificaverat* (152). A questa religiosa e liberale intrapresa di S. Frediano, la quale, come scorge da se stesso l'accorto Lettore, forma un altro tratto assai interessante della sua Storia, sembra che alluder volesse l'Autore di quella rozza Poesia ricordata di sopra, dicendo anch'egli, che l'esimio Pastore

Mirificum Templum construxit more benigno,
In speciemque Crucis Sanctorum culmina struxit.

97. Che se piacesse ad altri di riferir questi versi alla fabbrica della Chiesa suburbana di S. Vincenzo, e non alla vetusta Basilica di S. Martino, io non sarei sì mal grazioso da voler per questo piatir fortemente con lui; purchè mi permettesse di soggiungergli, che anche l'accennata seconda fabbrica possiamo senz'altro attribuirla a S. Frediano; giacchè nel raccontarci questa cosa combina colle Memorie Lucchesi un'antichissima Pergamena della Biblioteca Vaticana, nella quale narrandosi la suddetta traslazione di S. Regolo, si asserisce che il di lui sepolcro doveasi collocare *in Basilica B. Martini Confessoris Christi, quam B. Frigidianus a fundamentis edificavit* (153). Del rimanente qual difficoltà potrebbe trovarsi nell'ammettere, che la industriosa sollecitudine del Santo Vescovo al sopravvenire di tempi, e di circostanze più fauste e tranquille, o almeno non tanto avverse, valendosi della opportunità ponesse mente a stabilire di nuovo in Città la Chiesa principale a comun vantaggio del Popolo, ed a lustro e decoro della Religione, giacchè quella che egli vi aveva trovato allorchè prese il governo di questa Diocesi, altro forse più non era dopo le passate terribili vicende, se non che un affumicato avanzo della barbarie e del fuoco?

98. La seconda cosa, che io direi in risposta al quesito che si potrebbe a me fare, si è, che la Sede residenziale dei nostri Vescovi, allorquando S. Frediano salì alla Cattedra Lucchese, e nei tempi anteriori fino ad un certo punto, era probabilissimamente, per non dir di certo, l'antichissima Chiesa dei SS. *Reparata*, e *Pantaleone*, a cui atteso l'annesso Battisterio si unì poscia il titolo di *S. Giovanni*. Il nostro *P. Poggi* Domenicano è stato il primo, ch'io sappia, a propor questa istorica congettura (154); e per verità di tal genere, ed in tal numero sono gli argomenti e gl'indizj, che il prefato Autore seppe raccor da ogni parte, e indirizzare al

(152) Biblioteca della Cattedrale Passionario P. ✠ pag. 92.

(153) Divolgata dall'Ughelli nell'*Italia Sacra* T. I. col. 796.

(154) *Saggio di Stor. Eccles. Lucchese* Cap. III. §. 3.

Digitized by Google

suo scopo, che non volendo essere soverchiamente severi nel giudicare, io non saprei, se mal farebbe chi togliesse il proposto assunto dalla classe delle congetture, per metterlo in quella delle cose di cui non dee dubitarsi. Ma di questo dovremo noi parlarne più diffusamente in una speciale Dissertazione sulla *nostra Cattedrale*.

99. Ritorno col mio discorso alla Chiesa suburbana di S. *Vincenzo Martire*. È stata, ed è comun sentenza dei nostri Scrittori, che unitamente a questa Chiesa edificasse S. Frediano un Monastero; e certamente la più antica pergamena che noi conserviamo nei nostri Archivj, la quale appartiene al 685. lo chiama *Monasterium S. Fridiani*, ed un'altra del 686. *Monasterium S. Vincentii, & Fridiani* (155). Essendo allora quel Monastero bisognoso di restauramento dovette esser fondato molti anni prima; e però potrebbe benissimo essere stato quello stesso eretto da S. Frediano, come vogliono i nostri, e come porta la tradizione. Qual cosa in fatti più naturale quanto il pensare, che avendo i Longobardi distrutto i Monasteri, al riferire di S. Gregorio Magno, il S. nostro Prelato edificasse questo asilo a tanti Monaci, che per la devastazione e l'incendio degli antichi loro Conventi dovean trovarsi dispersi, e senza un centro di riunione?

100 Ma i citati Scrittori, e specialmente il *Franciotti* (156), vogliono di più, che in quel Monastero convivesse S. Frediano con i suoi Canonici claustralmente osservando la regola di S. Agostino, e risguardano il medesimo come l'istitutore in Lucca, fino dal suo secolo VI., di quell' insigne Ordine, o Congregazione di *Canonici Regolari* detti poi *Lateranensi*, i quali dopo il Mille per molti secoli fioriron con tanto lustro in questa, ed in molte altre Città. Non mi è ignoto che i sopraddetti autori, ai quali si uniscono in questa sentenza l'*Ughelli*, il *Pennotto*, ed altri, ricordano in lor favore una certa antica fama, o tradizione Lucchese; ma vedo ancora, che il dottissimo *P. Mansi* nelle sue Animavversioni all'Opera del *Tomassino* non teme di scrivere senza riguardi, che *vetus est haec traditio, nec tamen vera, utpote nullo fulta satis veteri documento* (157). Quindi egli crede, che le molte Congregazioni di Canonici Regolari, i quali facevano in Italia vita comune, non siano anteriori al Concilio di Aquisgrana dell' 830., e forse a seconda del suo parere, dee ripeter-

(155) Vedi Documenti di N. XXXII. e XXXIII.
(156) Loc. cit. pag. 79. e 536.
(157) *De nova, & vet. Eccles. Discipl.* T. III. pag 653. Ediz. di Lucca. Vedasi anche la Dissertaz. 62. del Muratori. T. V. col. 255. e seguenti.

Digitized by Google

si l'istituzione dei medesimi dal Canone X. del Concilio di Pavia, tenuto nell'876. con cui si ordina *ut Episcopi in Civitatibus proximum Ecclesiae Claustrum instituant*, ed ivi convivano gli stessi col proprio Clero *secundum Canonicam regulam*.

101. Per la qual cosa potrebbe esser vero che il S. Vescovo convivesse con i principali del suo Clero, e forse ancora con alcuni Monaci, come già fu da noi accennato, nella vetusta Basilica di S. Vincenzo, senza che per questo siavi bisogno di appoggiare il merito reale di un tanto personaggio ad incerti, o non veridici fondamenti, facendolo istitutore dell'insigne prefato Ordine di Canonici Regolari. Ma ciò sia detto di passaggio, dovendosi altrove, e da altri trattar più a lungo di siffatta materia.

102. Un altro oggetto, da cui può sempre più rilevarsi l'attivo zelo di S. Frediano nel promuovere gl'interessi, e il decoro della Religione a vantaggio del popolo, è la restaurazione di varie antichissime Chiese, che atteso il lungo corso del tempo erano allora rovinose e cadenti, come pure la erezione di nuove Pievi battesimali dove più lo richiedeva il bisogno. Questo in fatti ci narra il più volte citato Passionario del secolo XI. di cui giova qui riportar le parole. *Vetustas etiam Ecclesie* (Ecclesias) *renovavit: a fundamentis multas construxit*. Anzi a norma di altri meno laconici racconti, rendesi noto ancora il preciso numero delle seconde; giacchè si attesta, che se egli per il non breve corso di 28. anni ritenne il Vescovato di Lucca, non meno di 28. furono le nuove Pievi, che nelle diverse parti dell'ampia sua Diocesi sorger si videro per mezzo suo. *Fama boni operis de illo cepit crebrescere*, (poichè fu asceso alla Cattedra Vescovile) *ita ut multi ad eum circumquaque confluerent, ut in eorum prediis Basilicas construeret. Quod Domini nutu actum est, ut per viginti & octo annos, quibus Presulatus arcem teneret, viginti & octo Plebes Baptismale Domino dedicaret* (158).

103. Non entriamo adesso ad esaminare, se quelle *Pievi Battesimali* fossero allora le sole Parrocchie rurali, di manierachè *Pieve*, *Chiesa Battesimale*, e *Parrocchia* significassero sempre nei secoli anteriori al Mille una cosa stessa, come sostennero dottissimi Autori, e specialmente l'eruditissimo Canonico di Bergamo *Mario Lupi* (159); oppur se oltre alle Pievi si conoscessero ancora le subalterne Parrocchie senza fonte battesimale,

(158) Codice P. ✠ A. F. come anche negli altri accennati. Il P. Franciotti parlando di queste Pievi aggiunge, che *non poche* (di esse) *se ne trovano anche a' giorni nostri*. Pag. 78.

(159) *De Parochiis ante annum Christi millesimum*. Dissert. I.

Digitized by Google

come si veggono ai dì nostri (160). Dileguiamo piuttosto una difficoltà, che taluno potrebbe opporre contro il fatto, qual si narra negli Atti. Noi sappiamo, che anticamente era vietato ai Vescovi di fondar nuove Pievi e Parrocchie nella lor Diocesi, nè si permetteva che venissero confusi i limiti delle già esistenti, e molto meno, che venissero a dividersi in varie parti per dar luogo a nuove Parrocchie. *Singularum Ecclesiarum rusticas Parochias manere inconcussas*, ordinava il Canone 17. di Calcedonia; e verso il fine del V. secolo ripeteva in una sua Decretale *Gelasio: nulla praesumptione statum Parochiarum ..... patimur immutari*. Come dunque S. Frediano fondava tante nuove Chiese battesimali nella sua Diocesi con pregiudizio dell' antico sistema? ignorava forse queste leggi? oppur sapendole non credevasi obbligato ad osservarle?

104. Ma per rimuover l'objezione basta intender lo spirito di quei Canoni antichi. È verissimo che si vietava ai Vescovi la divisione delle già stabilite Parrocchie, ma *propter inhonestum lucrum*, come indicando il motivo delle Canoniche disposizioni, parlasi nel Capitolar Tolosano del 843. Ora siffatti vergognosi motivi non debbonsi certamente supporre nel S. Vescovo. Del resto *si necessitas Populi exegerit, ut plures fiant Ecclesiae ..... cum ratione, & auctoritate hoc faciant*; e molto più se il Popolo *rationabiliter acclamaverit* richiedendo l'erezione di nuove Chiese senza esser mosso da condannabili fini, ma da sola necessità, o vantaggio comune (161). Niente dunque impedisce dall'attenerci in tale articolo a quanto narrasi negli atti; poichè sebbene la cosa non si rendesse credibile per l'esposte ragioni, basterebbe per ogni altro il solo riflettere ai tempi, in cui S. Frediano reggeva questa Diocesi, e qual danno e rovina avesser potuto soffrire innanzi non poche delle nostre Chiese dalla barbarie dei Longobardi.

105 Discorrendo l' Abate Ughelli del Vescovato del nostro Santo, lasciò scritto, *in ea administratione Frigianus cum singulari pietatis studio, ingentibus, perspicuisque miraculis claruit*: e già fu detto a principio, che al medesimo Santo attribuisce il Martirologio Romano l' encomio di essere stato *virtute miraculorum illustris*; lode che non vien taciuta dai molti antichi, e recenti scrittori i quali parlano di lui. Io non potrei dunque evitare la taccia di colpevole negligenza, se intieramente passar volessi sotto silenzio quelle tra le azioni del Santo, che sono le più illustri, perchè lo dimostrano appunto qual Uomo maraviglioso, e favorito dal Cielo con istraordinarj prodigj.

(160) Muratori Dissertaz. 74. *Antiquit. Medii Ævi.* T. VI. col. 413.

(161) Vedasi il citato *Mario Lupi* pag. 56. 59. e 60.

Digitized by Google

106. In primo luogo potrebbe da noi ricordarsi quella pietra di enorme peso e grandezza, la quale dal villaggio di *S. Lorenzo a Vaccoli* venne trasferita in questa Città. Il modo con cui accadde questo trasporto si riguardò come affatto prodigioso; poichè avendovi Frediano spedito alcuni artefici a quest' oggetto, coll'idea di prevalersi di quel gran masso nella nuova fabbrica di S. Vincenzo, riusciron vane le loro industrie. Vi andò allora egli stesso, e fatta a Dio orazione, pose con alcuni suoi Chierici la mano all'opera. La pietra con somma facilità fu posta sopra di un carro, che tratto da due sole indomite vacche giunse in brev'ora al suo destino. La più antica memoria scritta, che narri questo fatto, per quanto è a mia notizia, è il Passionario del Secolo XII. (162); ciò per altro non vorrebbe dire, che l'ignoto amanuense non si fosse potuto servire di altri più vetusti monumenti a noi ignoti. La cosa è senza dubbio possibile relativamente al braccio Divino e noi non dobbiamo affatto disprezzare l'immemorabile tradizione, la quale si unisce in questo caso a confermare l'esposto racconto, supposto che valutar non si voglia gran fatto, comecchè non molto antica, l'iscrizione, che sopra la gran pietra si legge ai dì nostri nella Chiesa di S. Frediano.

107. Il Dottor *Targioni* fa menzione della nostra pietra, dicendo, che
» Vicino all'Altar maggiore (della Chiesa di S. Frediano) è appoggiato
» alla muraglia uno sterminato lastrone di marmo bianco, meritamente
» rammentato dal Sig. *Misson (Nouveau Voyage d'Italie T. II. p. 323.)*
» e trovato esser lungo piedi diciassette di Francia, largo sei e mezzo,
» e grosso uno ed un sesto, che forse poteva aver servito nell'*Anfiteatro*

(162) *Quodam autem tempore dum Ecclesiam B. Vincentii construeret et lapides deessent ec. . . . . relatu cujusdam ruricolæ, asserens esse in Agello qui vulgo Vaccule nuncupatur; non longe a Civitate lapis marmoreus mire magnitudinis ec. . . Quo audito Vir Dei . . . . statim accersivit ministros simul cum artificibus, illucque properare mandavit*. E questi giunti al luogo *nequiverunt eum extrahere; &c. . . . .* Allora S. Frediano *Christi fretus potentia ad locum cum suis Clericis perrexit. Oratione facta, e vestigio super vehiculum posuit, eumque traxit ac si pondere nullo premeretur, quem duabus indomitis vaccis plaustro junctis sine omne ambiguitate acceleravit lapidem ad Ecclesiam dicti Martiris Vincentii ec.* Codice P. ✠ come anche negli altri dei secoli seguenti. Sopra il muro, che circonda la Chiesa di S. Lorenzo a Vaccole, mirasi una vacca di pietra accovacciata di una scultura estremamente goffa e grossolana. Mi si dice da taluno esser voce popolare in quel Paese, che fosse scolpita ai tempi di S. Frediano in memoria del fatto anzidetto. Non so, se questo sia vero. Posso dir solamente, che la denominazione di quel Villaggio è molto antica, trovandosi ricordata la Chiesa dei SS. *Lorenzo, e Valentino di Vaccole* in uno strumento del 719. Vedasi il Documento di N. XXXV.

Digitized by Google

» per piano di qualche ballatojo, o *Podio*, o sussellio per i *Decurioni*, » o altro simil Magistrato della Provincia (163). » Se vogliamo attenerci alle cose poc' anzi esposte, e per verità non avvi ragione di far altrimenti, non regge la congettura del chiarissimo Autore. È vero però quello che poco sopra aveva egli scritto, vale a dire „ che in questa stessa » fabbrica si osservano grandi e bei pezzi quadrati di marmo bianco che » probabilmente vi sono stati portati dall' *Anfiteatro* colle colonne ». Tale appunto è stata sempre la sentenza dei nostri antiquarj, e può anche dirsi, che la faccenda non andò così solo nei tempi vetusti, ma si tornò anche dopo a toglier delle pietre da quella mole. Ecco ciò che si legge tra le aggiunte posteriori fatte alla leggenda di S. Frediano verso il principio del Secolo XIV. *Juxta Theatrum quod Parlascium vocant, mire magnitudinis lapis repertus est, quem vicini ad Ecclesiam S. Frigiani necessarium esse putaverunt, quatenus ex eo artificiose secate plures tabule fierent, quibus decenter Ecclesie pavimenta sternerentur* (164). Si noti che questa pietra levata dall' Anfiteatro non è quella portata a Lucca dal paese di Vaccole, giacchè di questa avea già parlato lo scrittore, il quale intanto ragiona dell' altra, in quanto si fa strada a narrare la miracolosa guarigione di un uomo per l' intercessione di S. Frediano, e dal contesto si rileva, esser questo avvenuto non molti anni avanti (165).

108. Ma quello che merita maggior riguardo è il miracolo della deviazione del fiume Serchio. Siccome il fatto ci vien descritto dal contemporaneo S. Gregorio il grande, così credo di far cosa grata al Lettore, se riporto qui le sue stesse parole nel modo che vengon tradotte dal nostro *P. Franciotti*. » Non tacerò questo ancora (dice il S. Pontefice) che » raccontandolo il venerabil uomo Venanzio Vescovo di Luni, intesi due » giorni sono. Perciocchè mi disse, che Lucca, Città non gran cosa lun» gi dalla sua, aveva avuto un Vescovo di maravigliosa virtù per nome

(163) Viaggi in Toscana T. VII. pag. 47.

(164) Codice B. pag. 306. a tergo.

(165) Il soggetto dell' accennata guarigione fu, a norma del racconto, un certo *Rabiolo*, uomo assai pio, il quale mentre si traeva a S. Frediano quella pietra sopra di un carro si pose a spingere insieme con gli altri, ma urtato dalla folla cadde a terra, e dalla macchina fu tutto fracassato nella persona rimanendo semivivo sul suolo. Corse allora il popolo a S. Frediano ed implorò con molta istanza la guarigione a quell' infelice, ciò che dopo pochi momenti accadde con maraviglia di tutti. Segue a dir la storia che *Gandulfus* allora Priore di S. Frediano *cernens tantam, et tam subitam Dei potentiam . . . obtulit Deo et S. Fridiano pallium olosericum ec.* Aggiungonsi poi due altre prodigiose guarigioni accadute a tempo dello Scrittore, in due persone forestiere, che passarono in diverse circostanze da Lucca.

Digitized by Google

» Frediano, del quale si raccontava dagli abitatori comunemente questo » gran miracolo; che il Fiume Ausero (166) correndo vicino alle mura » della Città, e spesso uscendo dal suo letto, con grande impeto, face- » va grandissimi danni agli abitatori; per il che, essi mossi da necessità » si posero con ogni diligenza per farlo andare per altra strada, ma non » venne lor fatto. Allora l'Uomo di Dio Frediano fattosi dare un piccol » rastro, e andatosene dove correva il Fiume si pose in orazione; dopo » la quale levatosi in piedi comandò al Fiume, che lo seguitasse, e stra- » scinandosi dietro il rastro, l'acqua lasciando il solito corso, dietro al » rastro se ne correva, facendosi un nuovo letto dovunque andava segnan- » do il Santo. Onde seguendo poi così sempre, cessò di far danno ai cam- » pi, et ai frutti che producevano per gli uomini del Paese (167). »

(166) Il Muratori nella Dissertazione 33. dove parla *dell'origine, o etimologia delle voci Italiane* T. II. col. 1299. scrive così. *Serchio. Etruria Fluvius* ec. parole che egli stesso traduce in questo modo » *Serchio*. Fiume che » scorre per la Garfagnana, Lucchese, e Pi- » sano. *Auser* in Latino. Ne fo menzione per- » chè si vegga la strana mutazion delle paro- » le. Dallo stesso *Auser* venne *Serchio*. Te » ne stupisci? Vedi la Dissertaz. 19. dove in » una carta Lucchese dell'anno 924. si trova » nominato il Fiume *Auserculus*, *Auserclo*. Cad- » de l'*au*, e secondo l'uso della nostra lin- » gua *Serculus* si cangiò in *Serchio*, come da » *circulus*, *cerchio* » Questa etimologia era già stata notata dal nostro *Daniello de' Nobili* in un suo discorso sopra il Fiume Serchio, di cui se ne contiene una copia nel Tomo MS. yy. presso il Sig. *Giovanni Baroni* pag. 125. La prima volta che trovasi nominato *Serchio* è, per quanto sappiamo, in uno strumento del 1015. dove si descrive un certo terreno della Chiesa di S. Frediano, che *tenet unum caput in Fluvio Serclo*: ciò, che prova, esser andato via l'*au*, come dice il Muratori. Lo strumento sta nell'*Arch. Arc.* ed è segnato † † P. 76. Il Chiariss. Lami all'etimologia anzidetta aggiunge che *Aeser*, o *Auser* pare che sia (nome) Etrusco, poichè così lo dicono insino *Strabone*, e *Plinio*. Vedi. *Odeporico* p. 73.

(167) Agli amanti dell'antica erudizione non dispiace di vedere i testi degli Autori. Ecco dunque quello di S. Gregorio come sta nel Libro III. dei Dialoghi. cap. 9. *Sed neque hoc silean, quod narrante viro venerabili Venantio Luccensi Episcopo, me ante biduum contigit agnovisse. Lucanae namque Ecclesiae sibimet propinquae fuisse mirae virtutis virum Frigdianum nomine narravit Episcopum, cujus hoc opinatissimum a cunctis illic habitantibus testatur memorari miraculum, quod Auxeris Fluvius, qui justa illius Urbis muros influebat, saepe inundatione facta cursus sui alveum egressus per agros diffundi consuevrat, ut quaeque sata, et plantata reperiret, everteret. Cumque hoc crebro fieret, et magna ejusdem loci incolas necessitas urgeret, dato studio operis, eum per loca alia derivare conati sunt. Sed quamvis diutius laboratum fuisset, a proprio alveo deflecti non potuit. Tunc vir Domini Frigdianus rastrum sibi parvulum fecit, ad alveum fluminis accessit, et solus orationi incubuit, atque eidem flumini praecipiens ut se sequeretur, per loca, quaeque ei visa sunt, rastrum per terram traxit. Quem relicto alveo proprio tota fluminis aqua secuta est, ita ut funditus locum consueti cursus desereret, et ibi sibi alveum, ubi tracto per terram rastro, vir Domini signum fecerat, vindicaret: et quaeque essent alimentis hominum profutura sata, vel plantata ultra non laederet.* La stessa prodigiosa deviazione si narra, sebbene con parole diverse, e senza citar S. Gregorio, nel Passionario C. del Secolo XI. Negli altri poi si cita S. Gregorio.

Digitized by Google

109. L'anonimo Autore di certe *Notizie istoriche del fiume Serchio ec.* stampate in Lucca il 1784. riferisce questo prodigio *all' incirca*, ei dice, come si racconta da *S. Gregorio*: ma poi temendo forse, che una non so qual arte critica andasse in rovina, se la gente avesse continuato a crederci, si prende l'incomodo di darci alcuni suoi avvertimenti, che sarebbe mala creanza il non voler ascoltare. Ci dice dunque, che *S. Gregorio ne' suoi Dialoghi scriveva tutto ciò, che dalle voci popolari sentiva, o per relazione gli arrivava*; e però *era compatibile se il più delle volte rimaneva ingannato, e se poi i Critici anco più savj in tempi posteriori, ne' quali (come suol dirsi) non s'è più bevuto all' ingrosso avendo disaminati gli scritti de' Padri più riguardevoli tanto della Greca quanto della Latina Chiesa, hanno con ogni ragione rigettate tante leggende favolose ec.* (168).

110. Fermiamoci qui per ora. Fu già detto un giorno che il buon Omero talvolta dormicchiava nello scrivere: che vogliam noi creder che facesse il nostro erudito autore, allorquando lasciava cader dalla penna questo strano episodio? *S. Gregorio ne' suoi Dialoghi scriveva tutto ciò che dalle voci popolari sentiva*. Donde ricava egli questa elegante notizia? Senza dubbio, risponde il *P. Poggi* (169) gliel' hanno detto alcuni dei più savj critici lontanissimi quanto lui, cioè dodici secoli, dai tempi di S. Gregorio. In conseguenza egli ha tutto il diritto di enunciar quella falsa asserzione con tuono positivo e sicuro. Parliamo sul serio. S. Gregorio nel principio dei suoi Dialoghi così imprende a dire al suo Pietro: *Si sola, Petre, referam, quae de perfectis, probatisque viris unus ego homuncio, vel bonis ac fidelibus viris attestantibus agnovi, vel per memetipsum didici, dies ut opinor, antequam sermo, cessabit*. E poco dopo: *ea, quae sunt mihi virorum venerabilium narratione comperta, incunctanter narro*; nè sono già perdute le varie sue lettere scritte quà, e là per aver da buoni fonti delle notizie. È stata dunque disgrazia grande del nostro censore, che o non avesse voluto leggere, o si fosse dimenticato queste parole, colle quali il gran Pontefice ebbe la saggia avvertenza di farci sapere, che di quanto narrava, o era stato egli stesso testimone oculare, o erane informato da autorevoli, e veridiche persone, e non già dalle voci popolari, cioè come suona questa parola in bocca del critico, da spregevoli e false dicerie. Un' altra sua disgrazia grande quanto la prima, se non forse maggiore, è stata l'aver supposto bonariamente, che non possa esser certo e verissimo quanto ci attesta la fedele al-

(168) Pag. 21. 23.

(169) Loc. cit. pag. 62.

Digitized by Google

trui testimonianza; come se fosse vero solamente quello che ognuno può veder co' suoi occhi, e tutto il resto, massime ciò che vien assicurato dalle *voci popolari*, e *dall' altrui relazione*, debba esser favola, e fanfaluca (170).

111. Bastava dunque non aver la smania di negare il miracolo di S. Frediano, ed allora non sarebbesi enunciata un' asserzione ingiuriosa a S. Gregorio, la qual non è conforme nè alla savia critica, nè alla verità, nè alla buona logica. Ma *i critici anco più savj*, segue a dir l'autore, *ne' tempi ne' quali non si è più bevuto all' ingrosso . . . . hanno rigettate tante leggende favolose*. Se con ciò egli vuol alludere all' opera dei *Dialoghi*, s' inganna a partito. Vorrebbe forse negar la lode di critici insigni, ad un *Lami*, al *Muratori*, a *Natale Alessandro*, al *Tiraboschi*, al *Fleury*, per tacer di mille altri, i quali approvarono, e lodarono, e difesero dalle objezioni il libro dei Dialoghi? Ci vorrebbe una buona dose di coraggio, col guadagno sicuro di esser poi derisi da chi può esser vero giudice competente in queste materie, ad onta delle insignificanti approvazioni delle teste superficiali.

112. E perchè non sembri allegata mal a proposito l' autorità di quei celebri Uomini, non dispiacerà forse che io qui riporti il giudizio di alcuni di essi. *Historias, quas refert in Dialogis S. Gregorius*, scrive Natale Alessandro, *vel ipsum vidisse, vel ab aliis fide dignis testibus auditas narrasse. Miracula autem quae narrat, incredibilia quidem videri si ad rationis humanae trutinam expendantur; non vero si spectetur Dei potentia etc.* (171) Il Tiraboschi avvertì che il S. Pontefice *è tal testimonio, a cui secondo le leggi della critica più rigorosa si dee ogni fede* (172); e trattando specialmente dei *Dialoghi* coll' autorità di *Fozio* tra gli antichi, e del *Fleury* tra i moderni, imprende a difenderli dalle mal intese censure dei Protestanti e di alcuni Cattolici, terminando col citare a questo proposito la recente Apologia di S. Gregorio *contro le imposture, e le villanie dell' Apostata Oudin*, scritta *dal dottissimo P. Gio. Girolamo Gradenigo*. Il *Fleury* poi, di cui non può esser sospetto il testimonio, afferma tra le altre cose, che *S. Gregorio ha creduto di non dover nar-*

(170) *Quasi vero ea tantum nitantur historica fide quae historici scribunt ex visu: quae autem scribunt ex auditu, et multo magis quae scribunt ex traditione vulgari a temporibus quibus scribunt, non nimis remota, relegenda sint ad apocripha*. Così rispondono appunto a *Jacopo Gottofredo* in un caso simile i celebri Bollandisti, che non bevevano certo *all' ingrosso*. *Acta SS. ad diem* 22. *Julii pag.* 275.

(171) *Hist. Eccles.* Sæculi VI. cap. IV. art. 16.

(172) *Stor. della Letterat. Ital.* T. III. Lib. II. pag. 93.

Digitized by Google

rare se non quei fatti che credeva meglio provati dopo aver preso tutte le precauzioni possibili per accertarsene . . . . Questi Dialoghi furon subito ricevuti con approvazione, e sono sempre stati in gran pregio per otto o nove secoli. S. Gregorio li mandò alla Regina Teodelinda, (come ci attesta Paolo Diacono) *e credesi che essa se ne valesse per la conversione de' Longobardi, i quali potevano sapere la verità della maggior parte de' miracoli che vi si narrano, essendo occorsi sopra alcune genti della loro nazione*, cioè in Italia (173).

113. Convien adesso mutar discorso. Si supponga per un momento che il prelodato autore delle *Notizie Storiche del Serchio* abbia in quella sua sentenza tanta ragione, quanto ha di torto. Si accordi per ipotesi, che S. Gregorio siasi nel riferire i varj racconti ingannato talora per animo semplice, e soverchiamente credulo. Ne segue allora, che il prodigioso deviamento del Fiume Serchio, da lui attribuito a S. Frediano, sia falso e favoloso? La conseguenza sarebbe tanto giusta, quanto quella di colui, che concludesse esser falsa un' intiera storia, perchè avvi in essa uno, o alcuni racconti falsi; oppure aver da capo a fondo errato l' autor di un libro qualunque, perchè mal si appose in un tal passo, o raziocinio. Se l' autore volea veracemente giungere allo scopo suo senza batter inutilmente l' aria, dovea provar con buone ragioni, che S. Gregorio di fatto s' ingannò in quel particolar racconto, e che in sostanza S. Frediano non deviò altrimenti il nostro Fiume in una ma-

(173) Stor. Eccl. Lib. 55. all'anno 593. I Dialoghi furono tradotti in Greco da Papa *Zaccaria*, e verso il fine dell'VIII. Secolo furon tradotti anche in Arabo. *Alfredo Re* de' Sassoni occidentali li tradusse in lingua Sassone. Vedasi il P. Francesco Pagi *Brev. Gest. Rom. Pont.* T. I. pag. 189. *Jacopo Bruckero* dotto protestante, ma pieno di odio e di disprezzo per San Gregorio vilipende i *Dialoghi* come un miscuglio di *romanzi puerili, di maraviglie donnesche, senza giudizio, senza connessione ec. ec.* e queste puerilità secondo lui sono *miracoletti senza fine, inopportuni, inutili, inverisimili*. Un uomo dotto, e critico quanto altri mai, e che sapeva scrivere la *storia della Filosofia*, gli rispose così: » Dove sono i misuratori delle opportunità, de' bisogni, e delle verisimilitudini » de' miracoli? sono a Roterdam, a Londra a » Lipsia, e sono Bayle, Oudino, Bruckero. » Vermi vili e superbi che misurano la profonda natura e l'immenso Iddio, il quale innalza le bassezze, e abbassa le alture, e conosce egli solo l' opportuno, e il necessario, e » solo sa misurare il picciolo e il grande senza darne conto agl' insetti. Con coteste audaci e false misure le piaghe d'Egitto, e le » risurrezioni Evangeliche si faranno apparire » disutilità, piccolezze, e favole. L' autore dei » *Dialoghi* si appoggiò a contemporanei testimonj onesti e santi. Non si seppe provar » mai la infedeltà di queste testimonianze con » le buone regole della critica e della storia » che era l'unico metodo per giungere a fine: » si declamarono sentenze vaghe temerarie e libertine, e queste declamazioni persuasero i » soli declamatori. »

Agatopisto Cromaziano. Stor. Filosofic. T. [illegible] pag. 298.

Digitized by Google

niera prodigiosa. Ma in vece che ha fatto egli? Ha con non lodevole reticenza taciuto quanto vi era di più interessante nel testo di S. Gregorio. In fatti volendo questi secondo il suo costume indicar a principio il fonte, donde ricavò ciò che andava ad esporre, dice: *sed neque hoc sileam, quod narrante Viro Venerabili Venantio Lunensi Episcopo, me ante biduum contigit agnovisse*. Chi dunque attestò la cosa a Gregorio fu *Venanzio* Vescovo di Luni contemporaneo al fatto, e vicinissimo a Lucca. Una circostanza di tanto rilievo si lascia a parte dal nostro autore. Prosegue il gran Pontefice a dire, chè di S. Frediano raccontavasi da ogni ceto e ordine di persone questo famoso miracolo ec. *Cujus* (di S. Frediano) *hoc opinantissimum* (174) *a cunctis illic* (nel Territorio Lucchese contiguo alla Diocesi di Luni) *habitantibus memorari miraculum etc.* Anche queste parole, le quali a chi vuol prenderle per il lor verso, indicano apertamente la pubblica *notorietà* del fatto in questione, si passano sotto silenzio. Ed era ben naturale; giacchè riportandole, come mai sarebbesi potuto avanzare la urbana sentenza, che *S. Gregorio scriveva ne' suoi Dialoghi tutto ciò, che dalle voci popolari sentiva*, cioè, secondo l' autore, da false dicerie?

114. Dopo aver lo scrittore anonimo rigettato nel modo anzidetto l' autorità del contemporaneo S. Gregorio, così prosegue nel suo secolo XVIII. e narraci, come più gli torna conto, senza scorta nessuna, ciò che avvenne in Lucca nel secolo VI. Ecco le sue parole. » Volendo pertanto attenersi » al vero più che sia possibile, senza punto contradire i miracoli ricono- » sciuti, ed approvati dalla Chiesa Cattolica Romana (come se la Chiesa Cattolico Romana dicendo nel suo Martirologio, che S. Frediano fu *virtute miraculorum illustris*, non approvasse, nè riconoscesse il miracolo di S. Frediano) anzi con vero sentimento di cuore confessando senza limi- » te la potenza del braccio divino, diremo (cavandoselo però dalla te- » sta) che questo buon Vescovo, oltre la santità che lo rendeva illustre, » era anco dotato di cognizioni superiori agli altri, come doveva esserlo » in quei secoli, ne' quali una qualche scienza si trovava soltanto nel » ceto Ecclesiastico. Vedendo le devastazioni che si soffrivano dal *Ser-* » *chio*, e conoscendo che variandosi l' alveo di quello si sarebbe data

(174) Le parole *opinatissimum, opinatissimam etc.* erano usate anticamente ad esprimere *cosa certissima, a tutti nota, famosissima ec.* Adriano I. in una sua lettera a Carlo M. disse: *opinatissimam nominis vestri memoriam in universo Orbe*, cioè il vostro nome noto da pertutto. In altra: *Opinatissimis vestris Triumphis*, cioè *trionfi celebri*, certi, e noti a tutto il mondo. Codice Carolino T. II. pag. 331. 4to. Edis. di Roma. *Vestram opinatissimam flagito liberalitatem*, scrivea Lupo Ferrariense nel IX. secolo ec.

Digitized by Google

» una maggior pendenza alle sue acque, ed un corso meno tortuoso, » propose ai reggitori del Governo già d'allora Repubblicano, come con- » venivasi ad un Romano Municipio, e come chiaramente rilevasi dalla » famosa Tavola di *Trajano*, propose, dico, di fare eseguire la rettifica- » zione del Fiume. Egli ne formò il progetto, egli diresse l'esecuzione, » (vedi quante belle cose sapeva il nostro Autore) ed era uomo santo. » Nulla dunque di più facile, che in un secolo involto fra le tenebre » dell'ignoranza si credesse miracolosa un'operazione, la quale pote- » va farsi con le sole forze della natura e dell'arte. » Il discorso corre a maraviglia. Ci manca solamente il *Quod erat demonstrandum* dei Geometri.

115. Io non so intendere come mai dopo i dubbj introdotti sì mal a proposito per abbattere l'autorità di uno scrittore, che attesta fatti coevi, si possa poi tessere un racconto con quelle espressioni di sicurezza, e tesserlo senza nessun documento, e lontano di 12. secoli dal fatto stesso, nel tempo che si ricordan per gli altri le leggi dell'istoria e della critica. *Egli ne formò il progetto*: *Egli diresse l'esecuzione*: *Egli contribuì a perfezionarla!* Non si direbbe che l'autore fosse stato un segretario di S. Frediano, o almeno un qualche deputato del preteso Governo Repubblicano di Lucca (175)? Convien risponder laconicamente. S. Gregorio dice a chiare note, che i Lucchesi avevano più volte tentato con ogni mezzo, ma sempre indarno, di deviare il fiume, *quamquam diutius laboratum fuisset, a proprio Alveo deflecti non potuit*; finchè il S. Pastore non ovviò al gran danno delle acque vagabonde e furiose con altri mezzi. Che ci sta dunque a vendere le sue ideali supposizioni di disegnati progetti, e di eseguite idrauliche operazioni, senza potersi sapere donde ritragga tante aneddote notizie?

116. Dimanderei poi oltre a questo se sia necessario supporre, che l'ignoranza e la barbarie del Secolo VI. giungesse al punto di far acciecare un intiera popolazione. Dico questo, perchè se la gente non aveva perduto la vista, come non vide se la deviazione di un fiume, succeduta necessariamente in pubblico, venisse eseguita coi lavori progettati, e diretti da S. Frediano, piuttosto che colle preghiere di lui in un modo

(175) È veramente singolare il raziocinio del nostro autore. Lucca al tempo de' Romani era municipio ed aveva una forma di Governo Repubblicano, come rilevasi dalla Tavola di *Trajano* del principio del II. Secolo. Dunque verso la fine del VI. secolo il Governo di Lucca era Repubblicano. L'aneddoto sarebbe interessante molto: ma convien dire, che la conseguenza di quell'argomento sia un po' troppo lontana dalle premesse.

Digitized by Google

straordinario e mirabile? Se la deviazione fosse accaduta nel primo modo, era moralmente impossibile, che tutti poi si unissero a dire, che era succeduta per mezzo di un semplice rastrello, e di un comando fatto alle acque. Ben presto chi non aveva interesse nella finzione avrebbe scoperto l'inganno; e agli stessi Longobardi, tuttora irreligiosi, bastava aver avuto occhi per ismentire fino dal suo nascere una mera finzione, nè sì facilmente si sarebbero convertiti ad una Religione, il cui primario Pontefice avesse fatto professione di raccontar delle favole insulse a coloro, in mezzo a cui si fingeva accaduto il fatto; vale a dire nella disperata impossibilità d'ingannarli. E poi *cui bono* mentir in tal guisa, e colla sola sicurezza di rendersi odioso e spregevole?

117. Intanto è certo, che i Longobardi si convertirono al Cattolicismo per opera specialmente della loro Regina *Teodelinda*, a cui S. Gregorio avea mandato i suoi Dialoghi. Nessuno contradisse il prodigio; che anzi la non mai interrotta tradizione ne trasmise la notizia a' secoli seguenti fino a noi; e si giunse a farne *particolar memoria nella Messa che si celebrava in onore di S. Frediano circa il secolo duodecimo ec.* come con buoni riscontri ci suggerisce lo stesso Autore, che confutiamo. Si ascolti adesso il celebre Abbate *Antonio Genovesi* Maestro illustre dell' Arte Logico-Critica: *Uno storico di fatti pubblici, strani, e interessanti, ancorchè solo, dove sia testimonio oculato* (il discorso corre ugualmente per un contemporaneo *aurito*, la cui narrazione vada a risolversi nei testimonj oculati) *nè si trovi smentito da verun altro contemporaneo, fa tanta autorità quanto tutto il popolo, tral quale quei fatti accaddero; perciocchè egli non narra solo a conto suo, ma a conto di tutti gli altri, testimonj oculati anch' essi, e perciò ha tutto il Popolo con se..... Chiunque perciò il divulga* (quel fatto), *il divulga nella confidenza di tutto il Pubblico, il quale è garante nato della fede che gli si deve* (176). Ognuno può far da se stesso l'applicazione della massima al caso nostro. Noi avvertiremo soltanto, che forse lo strano accidente del Serchio successe nell'anno 588; anno, che *fu funesto all' Italia per un terribile diluvio d'acque, a cui un simile da più secoli non s' era veduto* (177).

(176) Metafisica Italiana pag. 237.

(177) Muratori *Annal.* all'anno 589. Ma quel diluvio accadde piuttosto nell' anno precedente 588., come ho già detto, e come rilevasi da un passo del contemporaneo S. Gregorio Turonense riportato nelle note al Cap. 23. del Lib. III. della Storia di Paolo Diacono (*Rer. Ital. Script.* T. I. pag. 447.) Il citato Annalista ricorda ancora un miracolo accaduto in Verona, ove le acque dell' Adige giunsero fino

Digitized by Google

Il Tevere crebbe a sterminata altezza in Roma, e vi dirocò molte case, facendo altri malanni: cosa che accadde in molte altre parti d'Italia. Ciò vorrebbe dire, che erano sempre vivi i testimonj oculati, allorquando S. Gregorio scriveva, e divolgava il prodigio operato da Dio per l'intercessione di S. Frediano.

118. Che si ha dunque a concludere dopo tanto quistionare? Che la veneranda autorità di un grande, santo, e dotto Pontefice meritava un po' più di rispetto; e che le mal fondate critiche del Censore non possono presso i saggi estimatori delle cose infievolir per niente la celebrità del miracolo attribuito ai meriti del S. nostro Pastore. Questo per altro sia detto senza punto derogare alla stima, di cui godeva l'Autore per la sua erudizione e dottrina. Egli non sembra che ben ponderasse l'insussistenza di ciò che volle sostituire a quanto si persuadeva di aver distrutto; ed io nel combatter le sue false idee non intesi già di attaccare la sua persona, ma solamente di difender la storica verità.

119. Quanto abbiamo esposto finora diede motivo al nostro *Fiorentini* di chiamar S. Frediano *in aquis Thaumaturgum*; ma un altro interessante avvenimento merita di esser ricordato a quest' oggetto. Nutriva il S. Vescovo una singolar divozione verso le reliquie del Martire S. Miniato; e però soleva ogni anno, o spesse volte, portarsi a venerarle nella sua Chiesa posta allora fuori di Firenze sopra il colle situato alla sponda sinistra dell' Arno, detta oggi *S. Miniato al Monte*. Occorse in tal congiuntura, che una volta *trovando il fiume d' Arno molto grosso per grandi piove, si mise a passare sopra una piccola navicella contra volontà del barcarolo, et per miracolo di Dio passò liberamente, et tosto, come se 'l fiume fosse picciolo: et colà dove arrivò, fu poi per li Cattolici Fiorentini fatta la Chiesa di Santo Fridiano a sua riverenza*. Così dice in corto il *Villani*, e ripetono altri scrittori (178): ma se si ha da stare ai nostri Passionarj, coi quali si accordano ed un Codice della Laurenziana, ed un altro Sen[illegible], che il Dottor Lami crede scritto prima del Secolo X. (179)

alle finestre della Basilica di S. Zenone ec. e lo racconta sull' Autorità *de' Dialoghi* di S. Gregorio, senza timore di peccar contro la critica. Del resto oltre all' Abate Lami, che riporta nell' indice cronologico il passo di S. Gregorio relativo al nostro fiume, anche il Padre *D. Guido Grandi* celebre mattematico ammette il miracolo del Serchio (vedi Targioni viaggi T. II. pag. 165.). Concordano tutti gli antichi Passionarj Lucchesi, ed Esteri.

(178) *Stor.* Lib. I. cap. 49. Pietro de' Natali nel suo *Catalogo de' SS. Lib. IX.* cap. 108. Giuseppe Maria Brocchi nella *Vita di S. Miniato*, ed altri.

(179) *Monumenta Eccles. Florent.* T. 1. Prefaz. pag. xxx. e pag. 585. 586. I nostri Codici, che narrano questo fatto sono, i segnati dalle Lettere A. e B.

Digitized by Google

potrebbe spiegarsi con maggior chiarezza in che consistesse il miracolo. Leggesi dunque, che era giunto il nostro S. Pastore alla sponda destra dell' Arno in circostanza, che le sue acque per antecedenti dirotte pioggie, erano estremamente cresciute, e correano oltre modo furiose, quando veduti alcuni barcajuoli alla parte opposta, gli pregò di venire a lui colla barca per trasportarlo di là. Non ebber essi dapprima il coraggio di attraversare il fiume, protestando di non volersi esporre a certa morte; ma avendogli fatto intender Frediano che confidassero nel Divino ajuto, mentre si accingevano a compiacerlo, si trovarono colla lor barca alla parte opposta; ed allora pieni di maraviglia trasportarono il S. Vescovo con la massima prontezza e facilità (180).

120. Dicemmo altra volta, che S. Frediano amò non poco la vita solitaria, e che dall' eremo fu invitato a salire alla Cattedra Vescovile. Pare che anche da Vescovo conservasse sempre questa pia inclinazione; poichè raccontasi negli Atti, che dopo il deviamento del fiume Serchio gli piacque di ritirarsi per qualche tempo in un luogo solitario del villaggio di *Lunata* (181) per attender con maggior quiete di spirito alla divozione: ed allora fu che con animo sereno e paziente sopportò in pace le ingiurie di non so quali audaci villani, che mal volentieri videro occupati dal nuovo corso delle acque alcuni loro terreni. Ma o fosse per questo motivo, o piuttosto perchè vel richiamavano le cure dell' affidatogli ministero, dicesi che ritornò alla Città: *remeavit ad urbem* (182).

(180) *Illi ergo* (i barcajuoli) *verbis Sanctissimi Patris creduli, dum virum Dei transferre parant, mirum dictu, repente se ex altera parte fluminis invenerunt; quod celitus factum esse cernentes, et tacita se mutuo admiratione inspicientes, egregium Christi militem navi susceptum tanta tranquillitate simul, et celeritate transtulerunt, ut non per pelagi fluctus, sed potius quasi per terram se currere crederent.* Così nei citati Passionarj.

(181) Il prelodato Lami (*Loc. cit.* T. II. pag. 815.) crede che varj paesi d'Italia prendessero il nome di *Castra*, dagli accampamenti, o quartieri d'inverno, che vi stabilivano le milizie Romane; come *Castra in Agro Arretino*, *Castrata in Dioecesi Florentina* ec. che sembran così chiamati *ab ipsa castramentatione*. Ma la forma dell'accampamento era varia, e talvolta aveva la figura di una mezza luna, ed allora dicevansi *Castra Lunata*. E di qui crede, che derivi il nome di *Lunata* del nostro villaggio suburbano.

(182) Riporterò in questa nota i versi del Secolo XII. ricordati più volte; tanto più che essi sono una specie di compendio delle più diffuse prose. Tralascio come inutile il preambulo, col quale il rozzo Poeta s'introduce all' argomento, e che potrebbe chiamarsi *tenebricosum Poema*, come il Muratori chiama il Poema del P. *Granci Pisano: De Prœliis Thusciæ* ec. Incomincio dunque dall'ultimo verso del Proemio.

Plurima componam, de multis parva retexam.
Presul hic ergo Pius dubium qua gente sit ortus:
Dicitur a Scotiis stemate perrutilus.
Hicque Sanctus mire Lucensem venit ad Urbem,
Mansit ibique diu. Sedulus in precibus.
Signis perfulgens, summam provectus ad arcem.
Cœlitus hoc factum: normam fuit Populo.

Digitized by Google

121. Intanto ricco di molti meriti, dopo un Vescovato di 28. anni passò alla gloria dei Beati nel giorno 13. di Marzo dell' anno 588. come affermano alcuni, ma sicuramente prima del 593. o 594. a norma di quanto notammo di sopra, e fu sepolto nella Chiesa di *S. Vincenzo Martire* da lui fondata fuor delle mura. Le sacre spoglie di lui furon depositate in una antichissima Urna di marmo, lavoro probabilmente dei tempi della gentilità, della quale così parla il *Targioni*. » Uno (dei 4. antichi Pili da » lui osservati in Lucca) è nella Chiesa di *S. Frediano* in una Compagnia, » o Oratorio annesso, esprimente a basso rilievo varj Genj alati, ma dan» neggiati e guasti molto, uno de' quali sta presso ad un altare e tiene » come un cembalo nelle mani, un altro spenge una facella, forse espri» mendo la morte, gli altri sono in differenti attitudini, ma non ben si » distinguono. Nell' orlo di questo Pilo, a caratteri Romani barbari si leg» ge: IN TVMBA ISTA IACVIT CORPVS BEATI FRIDIANI QVINGENTIS ANNIS SVB TER» RA. DEINDE REVELATVM PER QVANDAM PVELLAM AB EODEM SVIS MERITIS SV» SCITATAM. È coperto il Pilo da un lastrone sopra del quale in caratteri » più antichi, ma Romani deformati, si vede un' iscrizione in due ver» si, de' quali non potei leggere altro che questo

» ✠ HOC SANCTI TVMVLVM FRICIANI FECIT QVI MAXIMA PRE..... (183)

122. La celebrità del suo nome si diffuse ben presto all'intorno, come si rileva non solo dal vedere che fino del 685 la Chiesa di *S. Vincenzio Martire* intitolavasi ancora di *S. Frediano*, ma dal culto specialmente che nel secolo VII, e nei seguenti si stabilì in questa, ed in molte altre Diocesi della Toscana, ed in altre più remote regioni. In uno strumento dell' 816. il Vescovato Lucchese trovasi nominato *S. Martini & Fri-*

Presul hic affectus Cleris, Populisque receptu,
Unus amor cunctis, conscia concordia dedit.
Splendidus ac mitis sumptus tribuebat egenis,
Nam sibi commissum gregem servabat onestum.
Mirificum Templum construxit more benigno,
In speciemque Crucis Sanctorum culmina struxit.
Maxima queque dedit contempnens munera secli.
Occultusque Lapis quem Vaccule forte tenebat
Vaccis cumque binis trahitur, mirabile visu,
Sternitur in Templo, super Altariumque dicavit.
Ausaris ast Fluvius propriis excedere ripis,
Proturbans vastat, confundens omnia sata.
Vir Domini rastrum capiens properavit in illum:
Post seseque trahens, innocuum ire jubet.
Tunc placuit Sancto Lunatis degere solus;
Ast heremum cupiens Christo servire volebat.
Improba rusticitas tabuit dum talia cernit,
Verberat, et cedit, Pastori simbola fecit.
Talia sustinuit Presul, remeavit ad Urbem.
Despiciens Mundum cupiens se jungere Christo
Dissolvi petiit, vivere plus renuit.
O Frigiane, precor, miserere almissime Pastor
Semper apud Dominum nos tuere precibus.

(183) Viaggi in Toscana T. VII. pag. 51. Il disegno dell' urna con le due iscrizioni vedesi nelle Storie o Viaggi del Sig. *Cristoforo Martini*, detto il *Sassone*, da lui raccolte in tre gran volumi in foglio MS. al T. III. pag. 189. L'Opera è scritta in lingua Tedesca, molto lodata dal *Targioni* (T. VII. pag. 44. 45. e T. V. pag. 287.) e si conserva presentemente nell' Archivio di Stato, Armario XLI.

Digitized by Google

diani (184), ed oltre alla Chiesa, che in onore del nostro Santo dedicarono i Fiorentini poco dopo la sua morte, come dice il *Brocchi*, o verso il secolo VIII. come pensa il *Lami* (185), ben molte altre se ne trovano, ed esistono tuttavia di origine assai vetusta nella nostra Diocesi, come in quella di Pisa, di Pistoja, di Volterra, di Samminiato, ed altrove. S' invocava il suo nome nelle Litanie per uso delle Chiese Fiorentina, Senese, e Lucchese dei secoli XI. e XII., per non far qui parola dell' Uffizio e Messa propria, che celebravasi un giorno, descritta in varj Codici, e Rituali di diverse Diocesi. Anche l'Antichissimo Martirologio divulgato dal Fiorentini fa menzione di questo S. Prelato al giorno 18. di Novembre colle parole: *In Tuscia Lucca Civitate depositio* (ossia come nota il Fiorentini *repositio*) *Sancti Frigiani Episcopi*: ed il Romano al giorno 18. di Marzo: *Lucae in Tuscia Natalis S. Frigdiani Episcopi virtute miraculorum illustris, cujus festivitas XIV. Kalendas Decembris, quando ejus corpus translatum fuit, recolitur:* oltre a parecchi scrittori di materie Ecclesiastiche, che hanno parlato di lui.

123. Come poi, e quando seguisse la solenne invenzione, e traslazione del suo corpo, e se veramente rimanesse ignoto per molto tempo, sarà da noi opportunamente esaminato, ove l' ordine cronologico ci richiami a parlar di sì fatte cose.

21. VALERIANO. *Verso il* 590.

124 A due soltanto riduconsi le antiche memorie, che di questo Vescovo sono a noi pervenute. La prima ci vien somministrata dal più volte ricordato Catalogo dei Vescovi Lucchesi del Secolo XI. da noi pubblicato nella precedente Dissertazione al §. 85.; scorgendosi in esso dopo S. Frediano, questo solo nome: VALERIANVS EPS, ed in forza delle riflessioni addotte in quella circostanza, noi vedemmo, che facendo al detto Catalogo le opportune correzioni nell' ordine successivo di quei Pastori, *Valeriano* rimane e l' ultimo di essi, e l' immediato successore di S. Frediano. L'altra memoria ricavasi dagli Atti del Santo testè nominato, del Secolo XII. poichè si ha dai medesimi, che morto S. Frediano, *Coadunato Clero*,

(184) Vedi il Documento di N. XXV.

(185) Loc. cit. T. I. pag. 585. 587. Questa Chiesa ragguardevole e Parrocchiale diede il nome al sobborgo Fiorentino ed alla Porta della Città, che anch' oggi chiamasi *di S. Frediano*. Ivi T. II. pag. 979. Anche in Pisa esiste un' antica Chiesa dedicata al S. Vescovo, in cui vedesi dipinto in atto di deviare il fiume con gli epigrafi *S. Fridianus inundantem fluvium rastro divertit*, = *Legem ponebat aquis*.

Digitized by Google

cum Populo Civitatis Lucensis, elegerunt, & ordinaverunt (i Lucchesi) *in loco ejus venerabilem & preclarum Virum Valerianum Episcopum.*

125. Nient'altro ci è dato di aggiungere alla storia di questo Vescovo. Supposto però che veramente fosse eletto nell'anno 588. come affermano alcuni scrittori delle cose Patrie; se egli non morì sì presto, e proseguì anzi qualche anno nella sua carica, in tal caso ad esso pure sarebbe giunta la lettera, che a tutti i Vescovi dell'Italia indirizzò il Pontefice S. Gregorio verso il fine del 590. *Autari* Re Longobardo ariano avea nella Pasqua di quell'anno vietato ai Longobardi di battezzare i loro figli nella Fede Cattolica; ma non stette molto a passare all'altro mondo. Prese qui occasione il S. Pontefice, di mandar quella circolare sollecitando i Vescovi Italiani a persuadere i detti Longobardi, dimoranti nelle loro Diocesi, a riconciliare i proprj fanciulli alla Fede Ortodossa, onde evitare l'ira Divina, che già faceasi sentire col flagello di una grave mortalità (186). Da queste cose possiamo dunque inferirne le vicende della Religione anche nella Città nostra, e l'occasione che probabilmente si presentò al nostro Vescovo di dimostrare il suo zelo. Il *Tucci* poi, il *Franciotti*, ed altri danno a Valeriano il titolo di *Santo*; ma, come avverte l'Ughelli, resta ignoto su qual fondamento si appoggino. Intanto essendo noi giunti al termine del Secolo VI. ci convien metter fine alla quarta Dissertazione.

(186) . . . *Vestram Fraternitatem decet cunctos per loca vestra Longobardos admonere, ut quia ubique gravis mortalitas imminet, eosdem, filios suos in Ariana hæresi baptisatos, ad Catholicam fidem concilient, quatenus super eos iram Domini Omnipotentis placent ec.* . . . . . Epistola 17. Lib. I. *ad universos Episc. Italiæ.*

Digitized by Google

DISSERTAZIONE QUINTA

Della Serie Cronologica dei Vescovi, e dei principali avvenimenti della Chiesa Lucchese nei Secoli VII. e VIII.

1. Nei primi lustri del Secolo VII. un più felice e tranquillo andamento prendevano in Italia gli affari di Religione. Sedevano allora sul Trono Longobardo la piissima Regina *Teodelinda*, e il di lei Consorte *Agilolfo*, che per le insinuazioni, e le industriose cure di quell'inclita Principessa, abjurato l'Arianismo, seguiva la Fede Ortodossa; e sotto sì fausti auspicj di cose politiche non fa maraviglia, se con regia liberalità si vedesser di molti beni arricchite nuovamente le Chiese del Regno, quasi a giusto compenso delle rapine e dei saccheggi, che avean per l'innanzi sofferto dai medesimi Longobardi; e ciò che più monta, sollevati fossero i Vescovi dall'abjezione, e considerati con quell'onore, che era loro dovuto (1). Ma sotto quei Re posteriori, che furon infetti dall'eresia, il partito Ariano, com'era ben naturale, riprese nuovo vigore, quantunque accordar si volesse, che con dichiarata persecuzione non venissero molestati il popolo, ed il Clero Cattolico.

2. Una particolarità ci narra a questo proposito lo Storico *Paolo*, degna di esser qui riferita, ed è, che ai tempi del Re *Rotari*, che fu assunto al Trono verso il 636. quasi per tutte le Città del Regno Longobardo due Vescovi si trovavano, l'uno Cattolico, e l'altro Ariano per quei Longobardi che tuttavia stavano pertinaci nell'errore; ed aggiunge lo Storico, che anche ai suoi giorni si mostrava in Pavia la Basilica di S. Eusebio, ove il Vescovo Ariano teneva il suo Battisterio, mentre l'altro presedeva ai Cattolici (2). Or questo appunto accadde in Lucca, se si deve

(1) *Per hanc quoque Reginam* (Teodelinda) *multum utilitatis Dei Ecclesia consecuta est &c... hujus salubri supplicatione Rex* (Agilolfo) *permotus & Catholicam fidem tenuit, & multas possessiones Ecclesiae Christi largitus est, atque Episcopos, qui in depressione, & abjectione erant, ad dignitatis solitae honorem reduxit*. Paolo Warnefrido Hist. Longobar. Lib. IV. Cap. 6.

(2) *Hujus temporibus pene per omnes civitates Regni ejus* (di Rotari) *duo Episcopi erant, unus Catholicus, & alter Arrianus &c.* Loc. cit. Lib. IV. Cap. 74. Vedasi anche il Baronio all'anno 638. N. 13. Zanetti *Stor. de' Longob.* Lib. III. §. 39. ec.

Digitized by Google

stare a quanto dicono alcuni nostri Scrittori, ed il *Franciotti* tra gli altri afferma, che „ dal 569. in circa fino al 1060. . . . . per l' eresia Ariana, che allora vigeva, volendo i Re Longobardi, i Re d' Italia, e gl' Imperatori tanto Francesi, quanto Italiani, e Tedeschi contrastare col Pontefice Romano, accadeva spesso . . . . . che in Lucca nel medesimo tempo erano più di un Vescovo, l' uno eletto dal Papa, e questo per lo più risedeva in S. Frediano, l' altro dal Re, o vero Imperatore, et questo per lo più risedeva in S. Martino dentro alla Città „. Ed altrove torna a dire che „ i Longobardi infetti di eresia Ariana . . . si usurpavano la facoltà di eleggere i Vescovi a loro voglia: onde in alcune Città tal' ora risedevano due Vescovi, Cattolico l' uno eletto dal popolo e confermato dal Papa: Ariano l' altro eletto da' Longobardi (3) ».

3. Che ciò avvenir potesse all' epoca sopra indicata può ben persuadercelo l' autorità del citato Paolo; ma che proseguisse un tal disordine fino al 1060. io non so vedere donde lo ricavi il Franciotti; tanto più che a giudizio di alcuni eruditi il costume de' due Vescovi contemporanei probabilmente cessò dopo il 653. allorquando eletto *Ariberto* Re de Longobardi, il quale era buon Cattolico, sembra che la maggior parte almeno di quei popoli avesse abbandonata la setta Ariana, come fu osservato anche dal Muratori. Lo sbaglio d' altronde di credere continuata in Lucca per tanti Secoli la simultanea esistenza de' due Vescovi l' uno legittimo, e l' altro intruso, nacque probabilmente nei nostri Scrittori, dall' aver mal valutato l' epoche cronologiche delle nostre Pergamene, come meglio si renderà palese a suo luogo.

4. Da queste generali osservazioni potrà intanto formarsi ciascuno una qualche idea dello stato, in cui trovavasi, o potea trovarsi la Chiesa nostra nei primi tre, o quattro decennj del Secolo VII., e di questa sebben generica idea convien oggi chiamarsi contenti, mentre ogn' altra più speciale memoria intorno alle Patrie e Religiose vicende di quella età avvolta si giace tra le più oscure tenebre dell' oblivione. Per la qual cosa richiamando di nuovo il discorso al nostro principale argomento, sebbene ci sia ignoto quando cessasse di vivere quel *Valeriano* ricordato di sopra, e chi fosse l' immediato suo successore, ci basterà di saper se non altro, che all' anno 640. era già gran tempo, dacchè sedeva sulla Cattedra Lucchese il seguente Vescovo

(3) *Stor. de' SS. di Lucca* pag. 505. e 513. 598.

Digitized by Google

22. LETO. *Qualche anno prima del* 640.

5. Nell'anno 648. ad istigazione di *Paolo* iniquo Patriarca di Costantinopoli avea il Greco Imperator *Costante* pubblicato il suo celebre *Tipo*, vale a dire un Editto, in cui sotto rigorose pene si vietava a chiunque, e specialmente agli Ecclesiastici, di disputare intorno alle due volontà di Cristo Nostro Signore; lo che si riduceva in sostanza a vietar la difesa del dogma cattolico, ed a lasciar libero il corso all'empia eresia dei *Monoteliti*. Ma il vigoroso e Santo Pontefice *Martino I.* pochi mesi da che fu eletto e consacrato, senza punto lasciarsi intimorire dalle minacce del Greco Augusto, ed acceso in vece di forte zelo, intimò un Concilio di 105. Vescovi Italiani, al quale fu dato principio nel dì 5. di Ottobre dell'anno 649. nella Sagrestia della Basilica Lateranense. Oltre alle precedenti eresie fu ivi condannata da tutti i Padri quella dei Monoteliti, ed insieme *l'Ectesi* di Eraclio, il suddetto *Tipo* di Costante, e proferita sentenza di scomunica contro chi non iscomunicava *Ciro* di Alessandria, *Sergio*, *Pirro*, e *Paolo* di Costantinopoli autori malvagj di tanti disordini.

6. Ora siccome tra le sottoscrizioni dei Padri agli atti del prefato Concilio Lateranense riscontrasi anche il nome del nostro Vescovo *Leto*, è manifesto, che verso il fine dell'anno 649. ei continuava a governar questa Diocesi. Dissi *continuava a governar questa Diocesi;* imperciocchè, come risulta da evidenti prove, era egli stato eletto anteriormente a quell'epoca.

7. Ed in fatti esaminando la serie dei 105. Vescovi sottoscritti, si vede il nostro *Leto* segnato al N.° 66., ed intanto dopo 28. altri sottoscritti, cioè al N. 95., apparisce un *Luminoso Bononiensi*. Questo Luminoso Vescovo di Bologna, secondochè ci assicurano con buoni fondamenti *Antonio Masini* (4), ed il celebre *Carlo Sigonio* (5), fu eletto nell'anno 640. in luogo del defunto *Giustiniano*. Certa dunque è la conseguenza, che *Leto* salì alla Cattedra Vescovile di Lucca alcuni anni avanti al 640; poichè, siccome fu altrove dimostrato (6), regola inviolabile era fin di quei tempi, che l'ordine di precedenza nella sessione, e sottoscrizione dei Padri ai Sinodi diversi si desumesse unicamente dall'

(4) *Bologna Perlustrata*. Parte II. pag. 47.

(5) *De Episcopis Bononiensibus* T. III. *Opp.* pag. 384. ed *Hist. Bonon.* ivi pag. 49.

(6) Vedi sopra pag. 201. 202.

Digitized by Google

anteriorità di ordinazione al grado Vescovile, non già dalla dignità maggiore della Cattedra, a cui poteva ciascuno appartenere.

8. È da avvertirsi per altro, che sebbene in forza dell' esposte riflessioni debba mettersi il principio di *Leto* avanti al 640.; non è lecito però di oltrepassare su questo punto il 636. La ragione si è perchè a quest' anno suole assegnarsi dai migliori cronologi l' innalzamento di *Rotari* al Trono Longobardo. Or sotto il Regno di costui fu eletto in Siena il Vescovo *Mauro* (7), e questi precede immediatamente il nostro Leto nel sottoscriversi al Concilio, di cui si ragiona. Per la qual cosa dando anche a *Mauro* Senese l' epoca più rimota possibile, egli certamente non può precedere in qualità di Vescovo l' anno 636. (8). Molto meno adunque potrebbe ciò supporsi di Leto, che senza dubbio era posteriore a Mauro nella dignità Vescovile, appunto perchè dopo lui si trova segnato al Concilio Romano. Sicchè a ridurre il molto in poche parole, il nostro Leto eletto a Vescovo alcuni anni prima del 640., e probabilmente poco dopo il 636., continuava a vivere nell' Ottobre del 649., nel qual tempo era di qui assente, e trovavasi in Roma in compagnia degli altri Vescovi, colà chiamati dal S. Pontefice *Martino I.*

9. Ma vi è, dirà taluno, gran dubbio, se veramente Leto fosse, o no, Vescovo di Lucca; ed ecco la ragione per dubitarne. In due luoghi del Concilio Lateranense si veggono le sottoscrizioni dei Vescovi, nel Segretario I., e nel Segretario V. e gli atti sono scritti in Greco, ed in Latino. Ora è verissimo, che nel Segretario I. si accordano i due testi nel portare *Laeto Lucano Episcopo*. (9) Ma nel Segretario V. all' opposto se il testo Latino torna a ripetere *Laetus Episcopus S. Lucanae Ecclesiae ec.* il Testo Greco legge: *Laetus Episcopus Senes*. Questa discrepanza è sufficiente di per se sola a rovesciare quanto venne stabilito

(7) *Postquam Longobardi in Italiam ingressi sunt, primum quidem tempore Rotarii Regis ordinatus est in Civitate Senensi Episcopus nomine Maurus* ec. Così si attestava nell' anno 724. Vedi Lami *Mon. Eccl. Flor.* T. I. pag. 311. Antonio Pecci nella *Stor. dei Vesc. di Siena* pag. 7. 8. e ciò che fu detto sopra alla pag. 77. e seguenti.

(8) Non però si vuol posticipare il principio del Vescovato di Mauro all' anno 645., come sembra farsi dal prelodato chiarissimo Lami nell' Indice Cronologico all' anno suddetto (che per isbaglio tipografico è scritto 545.) colle parole *Maurus Senarum Episcopus est.* Il confronto de' fatti sopraindicati dimostra, che Mauro dovea esser Vescovo prima del 640.

(9) Ecco i due testi

Mauro Senate Episcopo. Μαυρου ἐπις. Σενης

Leto Lucano Episc. Λετου ἐπις. Λουκανου

Theodoro ec. . . . . .

Presso il Labbé; Edizione ultima de' Concilj T. X. pag. 867.

Digitized by Google

superiormente, appunto perchè rimane incerto, se Leto alla Città di Lucca appartenga, oppure a quella di Siena.

10. Ab qual objetto giova replicare, che il dubbio, e l'incertezza sono del tutto apparenti, e non reali. Cel persuadono all'evidenza non poche ragioni. In primo luogo, come abbiamo veduto di sopra, il Vescovo di Siena era allora Mauro, e non Leto. In secondo luogo, il testo Latino è l'originale, ed il Greco una traduzione; e però senza forti motivi in contrario non è lecito di preferire la lezione del secondo a quella del primo. Si aggiunga, che nell' assegnar Leto alla Chiesa di Lucca, non solamente combinano le due sottoscrizioni Latine, ma anche la Greca del Segretario I. Finalmente (per lasciare a parte l'autorità dei Dotti, niuno dei quali riguardò mai Leto per Vescovo di Siena) basterà a restarne convinti l'osservare, che la serie Greca del Segretario V. è sicuramente sbagliata in gran parte; avendo il poco attento amanuense assegnato a molti Vescovi la Città, che nella serie Latina appartiene al Vescovo precedente. Accadde a lui come a chi sbaglia nell' abbottonarsi una veste. Tutti i bottoni posteriori al fallo sono necessariamente fuori del proprio occhiello. Si getti uno sguardo sulla nota sottoposta. (10)

(10) La dissonanza fra le due serie incomincia ai Vescovi prima di Leto, e prosegue per sei altri dopo. Ecco una parte dei due Testi come stanno nel Labbé T. X. pag. 1166.

. . . . .	. . . . .
Bontius Episc. Sanctæ Ferentinatis Ecclesiæ &c.	Βωντος ἐπισκ. Φερέντου, ομ.
Maurus Episc. Sanct. Senogallensis Ecclesiæ &c.	Φουρτουνατος ἐπισκ. Σενογαλλίας.
. . . . .	Qui comincia l'errore nel testo Greco, che continua per molte sottoscrizioni seguenti ex. gr.
. . . . .	
Jubentinus Episc. Sanctæ Stabiensis Ecclesiæ &c.	Ιουβεντῖνος ἐπισκ. Κεντουκελλων. &c.
Maurus Episc. Sanctæ Senatis Ecclesiæ &c.	Μαυρος ἐπισκ. Σταβιας. &c.
Lætus Episc. Sanctæ Lucanæ Ecclesiæ &c.	Λετος ἐπισκ. Σενης. &c.
Theodorus Episc. Sanctæ Rosellanæ Ecclesiæ &c.	Θευδωρος ἐπισκ. Λουκανου &c.
Andreas Episc. Sanctæ Hydruntensis Ecclesiæ &c.	Α'νδρέας ἐπισκ. Ρωσέλλης &c.
Justus Episc. Sanctæ Tauromenitanæ Ecclesiæ &c.	Ἰουςος ἐπισκ. Υ'δροντου. &c.
Felix Episc. Sanctæ Panormitanæ Ecclesiæ &c.	Φιληξ ἐπισκ. Ταυρομενίου. &c.
. . . . .	Λαυρέντιος ἐπισκ. Πανόρμου. &c.
Laurentius Episc. Sanctæ Tudertinæ Ecclesiæ &c.	. . . . . ἐπισκ. Τουδαρεως. &c.
Ioannes Episc Sanctæ Carinensis Ecclesiæ &c.	Ιωαννης ἐπισκ. Καρινής. &c.
E qui tornano a combinare le due serie.	

Digitized by Google

11. Non sarebbe strano, che Leto essendo ritornato alla sua Chiesa di Lucca fosse morto poco dopo, e che a lui fosse succeduto un altro Pastore, di cui sia oggi perita qualunque memoria. Ma quando piacesse di riconoscere l'immediato suo successore in quell' *Eleuterio*, del quale passeremo ora a dir qualche cosa, il saggio Lettore sarà per accordarmi, che l'ipotesi anzichè ripugnante e fuori dell'ordine, sembrar potrebbe all'opposto ragionevole e verisimil non poco. In tal caso, noi avremmo fin d'ora il vantaggio di potere dai tempi nostri risalire fino alla metà del Secolo VII. scorrendo una serie di Vescovi non mai più interrotta da significanti lacune: vantaggio, che come ben sanno gli eruditi, non è sì frequente nelle Storie Ecclesiastiche delle diverse Diocesi.

23. ELEUTERIO. *Prima del 674. e forse anche del 654.*

12. Quantunque nel Concilio Romano del 649. venisse condannata nelle più valide forme l'empia dottrina dei Monoteliti; ciò non ostante non solo non rimase allora estirpata intieramente l'eresia, come era per ogni riguardo a sperarsi, ma più che mai vigorosa proseguì anzi per molti anni a menare un guasto orrendo nelle Chiese di Oriente. Non conviene però maravigliarsene gran fatto; poichè l'ostinata protezione, con cui il Greco Imperator *Costante* favoriva gli eretici, e ne promuoveva con empiò fanatismo le parti, e d'altronde la decisa persecuzione, con cui affliggeva i difensori del dogma Cattolico, dir si possono la fatale e principal cagione di tanto disordine. Ma stanca finalmente la Divina pazienza, permise che questo Principe, divenuto oramai l'oggetto dell'odio universale per le sue esorbitanti estorsioni, angherie, e malvagie azioni, urtasse in quello scoglio medesimo, che andavasi fabbricando di propria mano: Fu tramata contro di lui una congiura, e nel Settembre del 668. mentre egli era nel bagno in Siracusa, rimase ucciso violentemente da uno dei congiurati.

13. Il successore nell'Imperial Trono di Oriente, che fu il figlio *Costantino*, detto *Pogonato*, cioè *Barbuto*, tanto dal padre dissimile per la sua religione e giustizia, rivolse l'animo seriamente a risarcire i gravi danni sofferti dalla Chiesa, ed a procurarle con vero zelo la pace. A tal oggetto trattò da prima coi Papi *Vitaliano*, e *Dono*; e quindi col Pontefice *Agatone*, col quale fu stabilito di comune accordo, che sarebbesi tenuto un Concilio Ecumenico a Costantinopoli, che fu il VI. generale, ed il III. Costantinopolitano, detto anche *Trullano*. Ma prevedendo il Pon-

Digitized by Google

tefice, che molti Vescovi Occidentali non sarebber potuti intervenire a Costantinopoli per la troppa lontananza, si studiò, che in Occidente fossero prima tenuti varj Concilj Provinciali, acciocchè, se non con la persona, c'intervenissero almeno coi loro voti. Il più celebre e numeroso tra questi fu quello che tenne in Roma lo stesso *Agatone*, incominciato nel martedì di Pasqua dell'anno 680. cioè nel giorno 27. di Marzo, come vuolsi comunemente, o come afferma il *Zanetti* (11) nel dì 5. di Aprile. Più di cento Vescovi dell'Italia, e della Sicilia ec. vi si trovarono presenti, i quali unitamente al Papa dichiararono il dogma delle due Nature in Cristo unite, ma non confuse, e delle due volontà distinte, ma non discordi. L'errore dei Monoteliti rimase nuovamente condannato da quei Padri, i quali poi destinarono alcuni Legati, affinchè a nome della Santa Sede, e del Sinodo si portassero al general Concilio in Costantinopoli, muniti delle opportune Lettere.

14. Intanto anche il nostro Vescovo *Eleuterio* si trovò presente al detto Concilio Romano. Ma siccome gli atti di questo Sinodo sono oggi perduti, e solamente ci sono rimaste due lettere, una del Papa Agatone diretta all'Augusto *Costantino*, e suoi fratelli, l'altra sinodica, ossia a nome di tutto il consesso *ad eosdem Imperatores* (12) le quali sono riportate nell'Azione IV. del prefato Costantinopolitano III., così fa duopo svolger gli Atti di quest'ultimo per vedere la sottoscrizione del nostro Eleuterio. Il suo nome dunque si legge nella serie dei sottoscritti alla ricordata Lettera sinodica come appresso: *Eleuterius Episcopus Sanctae Ecclesiae Lucensis in hanc suggestionem, quam pro Apostolica nostra Fide unanimiter construximus, similiter subscripsi* (13). Gli altri Vescovi usano la stessa formola.

15. Che poi Eleuterio fosse asceso alla Cattedra Lucchese parecchi anni avanti al 680. si prova assai bene col solito raziocinio, da noi usato altra volta in simili circostanze. Egli in fatti è segnato al N. 72. e precede i Vescovi *Mauriano* di Pisa, e *Cipriano* di Arezzo, sottoscritti ai N.i 73., e 77. Ora Mauriano di Pisa era già Vescovo nell'anno 674. come apparisce da un Codice *Nonantolano* citato dall'Ughelli (14). Prima dunque del 674., o almeno in detto anno, dovrebbe mettersi l'elezione di Eleuterio, giacchè come fu altrove osservato, l'unica regola,

(11) *Storia de' Longobardi* Lib. IV. Cap. 43.

(12) Eraclio, e Tiberio, che parimente avevano il titolo di *Augusti*.

(13) Labbé: *Collec. Concil.* T. XI. pag. 307. Ediz. ultima.

(14) Vedi P. Mattei *Ecclesia Pisan. Historia* T. I. pag. 121.

Digitized by Google

che seguivano i Vescovi nel segnarsi ai Concilj era quella di precedere agli altri chi era più anziano nel grado Vescovile. Più interessante sarebbe la conseguenza qualora reggesse il discorso, che taluno far potrebbe sopra il Prelato d'Arezzo *Cipriano*. Esaminando la serie dei Vescovi di quella Città due *Cipriani* si riscontrano verso questi tempi: quello cioè del 680. sottoscritto al Concilio Romano sotto Agatone, ed un altro posto all'anno 654. e fra l'uno e l'altro scorgesi un *Vitelliano* ed un *Bonomo*. Ma l'*Ughelli* sospettò forte, che il Cipriano del 680. sia lo stesso del 654. e che solamente per incuria degli antichi scrittori siano stati distinti (15). Se ciò fosse vero, e se Vitelliano, e Bonomo o dovessero togliersi dai Vescovi Aretini, o collocarsi in altro luogo, ognun vede che allora l'epoca del nostro Eleuterio risalirebbe al 654. o prima. Questo però sia detto di passaggio, e piuttosto avvertirò, che anche il *Tucci* presso il *Franciotti* mette Eleuterio al 675. dandogli di più il titolo di *Santo*, sebbene non convalidi con opportuni argomenti la sua asserzione (16).

16. Dicesi poi, che questo Vescovo *impetrasse da' Longobardi, e dal Popolo, che si facesse la Chiesa di S. Frediano, in quell' istesso luogo, in cui S. Frediano aveva fatta una piccola Chiesa in onore de' SS. Stefano, Vincenzo, e Lorenzo Leviti, e Martiri* (17). Quello che certo si è, che pochi anni dopo, cioè nel 685. era già in piedi questa Chiesa, ed aveva unito un Monastero, come tra non molto vedremo, ed è parimente sicuro, che l'anzidetto Vescovo Eleuterio prima dell' anno testè indicato aveva cessato di vivere.

17. Frattanto avendo di sopra ricordato la lettera spedita da Roma a Costantinopoli, non sarà fuor di proposito l'ascoltare, come in essa parli il Sommo Pontefice, onde formarsi un' idea dell' abiezione in che erano allora cadute le lettere, e dello stato in cui si trovava allora l'Italia. Scusandosi il Papa per non avere spedito se non Legati, quali, *secondo il difetto di questi tempi, e la qualità di una Provincia servile*, si erano potuti trovare » vi mandiamo, egli dice, i nostri venerabili fratelli . . . .

(15) *Ital. Sacra*. T. I. col. 410.

(16) *Storia de' SS. di Lucca* pag. *mihi* 599. Non mancano altri scrittori Lucchesi, che pongono *Eleuterio* nella Classe de' Santi. È peraltro ignoto il culto di lui nella nostra Diocesi.

(17) Così nel nostro *Diario Sagro* al giorno 20. di Febbrajo. Queste parole sono prese dal Franciotti (*loc. cit.*) il quale narra la cosa come sicura. Noterò qui, che il Dempstero (*Etrur. Regal.* T. II. pag. 300.) parlando de' nostri Vescovi, oltre all' Eleuterio di cui si ragiona, un altro ne ricorda all' anno 576. (sebbene per error tipografico sia scritto 676.) ed aggiunge *cujus certissima memoria in Archivio Pisano, illo anno*. Ma non si sa dove si trovi quella certissima memoria. Da persona molto istruita nelle antichità Pisane sono assicurato, che la più antica carta di quell' Archivio è del 720.

Digitized by Google

» non già per fiducia che abbiamo nel loro sapere, poichè come si po-
» trebbe ritrovare la perfetta scienza delle Divine Scritture in persone,
» che vivono tra barbare Nazioni, e che ogni giorno si guadagnano a
» grande stento il vitto col lavoro delle loro mani? Noi conserviamo sola-
» mente con semplicità di cuore quella fede, che ci fu lasciata da' nostri
» Padri ec. » Un simil linguaggio tengono pure i Vescovi nella loro let-
tera sinodale. » Voi ci avete ordinato, dicon essi all'Imperatore, che
» vi mandassimo persone di buoni costumi, e bene ammaestrate nelle
» Scritture ec.... Quanto alla dottrina, se si riduce a quella della Re-
» ligione non vi è altro (in noi) che la cognizione della verità. Se si
» tratta dell'eloquenza del Secolo, non crediamo che ci sia alcuno a tem-
» pi nostri, che possa vantarsi di possederla perfettamente. I paesi nostri
» sono travagliati continuamente dal furore di varie nazioni. Tutto è bat-
» taglia, scorrerie, e ladronecci. In mezzo a questi barbari la nostra vita
» è piena d'inquietudine, e viviamo col lavoro delle nostre mani, per-
» chè l'antico patrimonio della Chiesa rimase consumato a poco a poco
» dalle varie calamità (18).

18. Queste parole ci fanno chiaramente intendere l'ignoranza e la depressione delle buone lettere già introdotta in Italia dacchè ella venne occupata dai Barbari oltramontani. Ma come saggiamente avvertono il *Muratori* (19) il *Zanetti* (20), ed altri eruditi, non segue per questo, che mancasse nelle Chiese d'Italia, e massimamente nella Romana maestra delle altre, la scienza della vera dottrina di Cristo. Perciocchè, siccome soggiungono il Santo Pontefice *Agatone*, e gli altri Padri Italiani nelle loro Lettere, la Sede Apostolica, e le altre Chiese Occidentali sapevano e tenevano salda la Tradizione; e se non erano gran Dottori per disputare e parlar con eloquenza e pura latinità, studiavano però ed imparavano quello, che già i Santi Padri avevano scritto intorno ai Dogmi della Fede; il che solo è sempre bastato, e basterà per impedir le nascenti Eresie, e per atterrar le già nate.

24. FELICE II. *Anno* 685.

19. Eccoci giunti finalmente al primo tra i Pastori Lucchesi, di cui indubitate e sicure memorie ci somministra l'Archivio nostro Arcivesco-

(18) Presso Fleury *Stor. Eccles.* all' anno 680. Baronio *Ann. Ecclesiast. ad ann.* 680. N. VIII. et XXXI. T. 12. *Edit. Lucensis.*

(19) *Annali d'Ital.* all' anno 679.

(20) *Stor. de' Longobardi* Lib. IV. cap. 43.

Digitized by Google

vale, appellato già dal chiarissimo *Zanetti: un Fondaco opulente di preziosissimi avanzi della venerabile antichità* (21). Parlano in fatti del Vescovo *Felice* due pergamene del prelodato Archivio, le quali, poichè rimontano agli anni 685., e 686., portano con loro il pregio di essere le più antiche, o almeno due delle più antiche carte genuine ed autentiche, che si conoscano tra le divolgate, e spettanti agli archivj delle altre Chiese Italiane (22). L'erudito Lettore può, se vuole, esaminarle a suo bell'agio nell'Appendice di questo Tomo (23); mentre noi passan-

(21) *Loc. cit.* pag. 434. Prima di lui il gran Muratori, che tante notizie ritrasse dal detto Archivio, lo chiamò *Amplissimum Tabularium venerandæ antiquitatis, cui parem in Italia, difficile invenias*. Dissertaz. I. del Medio Evo. Tom. I. col. 18.

(22) La prima carta genuina che si riscontri tra le moltissime pubblicate dal Muratori nelle sue famose Dissertazioni, è la nostra del 685. Egli la pubblica nella Dissertazione 65. T. I. col. 367. Potrebbono qui ricordarsi alcuni diplomi dei Re Longobardi anteriori a quell' epoca, come quello di *Agilolfo*, accordato al Monastero di Bobbio ec. ma sono riconosciuti comunemente per apocrifi dagli Eruditi. Vedasi il *Zanetti* (*loc. cit.* pag. 159. nota 35) Muratori *Annali* agli anni 615. 616. e 625. che o gli rigetta come spurj, o dubita molto della loro sincerità.

(23) Documento di N.° XXXIII. e XXXIV. Sebbene queste due pergamene fossero già state messe alla pubblica luce, la prima dal Muratori, come ho accennato di sopra, e l'altra dal P. Mabillon nell' Appendice al primo Tomo de' suoi *Annali Benedettini*, ho contuttociò stimato conveniente di doverle pubblicar di nuovo, non solo perchè sono le più antiche del nostro Archivio, ma eziandio perchè la prima del 685. era stata prodotta dal Muratori con delle lacune, di cui è priva la pergamena stessa, e con delle varianti non affatto disprezzabili, e che talora rendono anche un senso del tutto opposto alla natura della cosa. Io ho procurato di ricopiarla quale precisamente si riscontra nel fonte. La carta non è originale, ma *Exemplar*, una copia autentica; e dalla forma dei caratteri io la giudico scritta verso la metà dell' VIII. Secolo. Vado poi persuaso, che l'antichissimo originale, da cui fu ricopiata la nostra carta, fosse logoro, o in qualunque altro modo mancante nel suo principio; giacchè oltre al leggersi dopo poche righe nella copia *generationem* (cioè i parenti) *jam dicti Faulonis*, quando costui è la prima volta che comparisce in iscena, si aggiungono a conferma di questa idea le frasi con cui comincia il nostro strumento, entrando a piè pari a dire *Et ideo nos Felix* ec., parole che indicano apertamente essersi fatto avanti un qualche racconto. È vero che altri strumenti, non certo mutilati, incominciano coll'*Ideo*, o *Ideoque*, come può vedersi nei Documenti no. 35. 38. e 43. ma nessuno porta l'*Et ideo*, che mi sembra suonare alquanto diversamente da quell' altre espressioni. Sicchè io per me credo, che il nostro amanuense lasciasse il primo, o i primi periodi perchè nell' originale eran corrosi dal tempo, o cancellati, e da non potersi leggere. Finalmente si vede chiaro che il suddetto copista lasciò a mezzo il suo lavoro, non avendo messo che sole 6. sottoscrizioni senza aggiungere il suo nome, colla solita frase *Ego N. ex autentico fidelitar exemplavi* ec. e vien fatto di dire, che altre maggiori notizie avea in animo di riportare in quella pergamena, giacchè essa è ben grande, ed appena lo scritto occupa una metà della carta, essendo il resto in bianco; cosa che non mi è avvenuto di osservare in tante altre carte, che ho avuto sott' occhio. Questa prima Pergamena contiene alcuni privilegi accordati dal Vescovo *Felice* a *Babbino* Abbate del Monastero di S. Fre-

Digitized by Google

do a farvi sopra le opportune riflessioni, verremo con questo solo a tessere una parte interessante della nostra Storia Ecclesiastica; e forse ancora a sparger di nuova luce alcune materie, rapporto alle quali incerta tuttora, e non ben fissata sembrò la opinione dei più grandi letterati.

20. Molte e diverse cose adunque rilevar noi possiamo dai ricordati Documenti. *Faulone* Maggiordomo del Re *Cuniperto* fu quegli, che ristaurò, e dotò il Monastero di S. Vincenzo e Frediano di Lucca, come lo attesta il prelodato Monarca nel suo Diploma: *Suggessisti nobis eo quod ipso Monasterio Faulus ille Maid . . . . noster restauravit, & ibidem aliquas res cessissit, & decimas suas ibidem det, &c.* (24) Non ci è nota con certezza la patria di questo *Faulone;* ma se è più probabile, che un facoltoso e pio benefattore voglia lasciar un monumento della sua divozione piuttosto nella originaria e propria Città, che nelle altrui, non andrebbe forse lungi dal vero chi dicesse, che il medesimo fu Lucchese. Il Monastero di S. Vincenzo avendo allora bisogno di ristauramento, non dovette essere di recente costruzione, ma anzi antico molto; lo che tornerebbe in conferma di quanto ci narrano la tradizione, e le antiche memorie, vale a dire che S. Frediano uno appunto n' edificasse presso alla sua Chiesa di S. Vincenzo, siccome altrove accennammo.

diano. Rapporto poi all' altro strumento del 686. che è un Diploma del Re *Cuniperto* confermativo della carta precedente, noterò che oggi è perduto, nè più si trova nell' Archivio Arcivescovale. La perdita convien dire, che succedesse ai tempi di *Francesco Maria Fiorentini*, perchè questi se nell' opera sua intitolata *Etruscæ Pietatis* pag. 112. parlando di tal Diploma dice, che *extat in Episcopali Tabulario*, nelle *Memorie della Contessa Matilda* (Lib. III.) scrive, che tal diploma, o privilegio era *dudum in Tabulario Episc. nunc apud me in exemplari;* lo che vuol dire, che egli ve lo avea veduto poco tempo avanti, e che più non vi era quando scriveva quella sua opera. Dal figlio suo *Mario Fiorentini*, convien credere, che ottenesse il *P. Mabillone* quella copia che pubblicò colle stampe, avendo, mentre trovavasi in Lucca nel 1686., trattato familiarmente col detto *Mario*, di cui loda molto l'ospitalità ec. Vedasi l' *Iter Italicum* pag. 186. 188.

(24) Quel *Maid* . . . . mancante delle sillabe finali è stato interpetrato dal dottissimo P. Mabillone, *Maidomus*, cioè *Major Domus;* al quale si uniscono il Muratori nella sopracitata Dissert. 65. T. V. col. 368. scrivendo: *Faulo, qui Major Domus Cuniperti Langobardorum Regis fuisse videtur;* ed il chiarissimo Sig. Filippo Brunetti (*Codice Diplom. Tosc.* T. I. pag. 242. 282.). Quanto poi fosse allora cospicua e ragguardevole la carica di Maggiordomo, il quale nella Corte dei Re Longobardi presiedeva alla famiglia, ed all' economia della casa reale, può vedersi nella Dissert. 4. *dell' Antichità Italiane* dello stesso Muratori. Noterò qui uno sbaglio occorso nella nota precedente. I due Documenti relativi al Vescovo *Felice* sono nella nostra Appendice sotto i N. XXXII. e XXXIII. non già 33. e 34. Quando poi dissi nella nota (22), che il Diploma di *Agilolfo* vien rigettato come apocrifo dagli eruditi, non intesi di dir *da tutti*, ma *dai più*. So che il P. *Fumagalli* nelle sue *Istituz. Diplomatic.* T. I. p. 229. lo tiene per autentico, ma come fu da me avvertito, altri vi hanno dei gran dubbj.

Digitized by Google

21. Potrebbe nascer qui dubbio, se oltre al Monastero, anche la detta Chiesa venisse in quella circostanza ristaurata da *Faulone*, o a meglio dire fabbricata di nuovo nella forma, e grandezza che attualmente si vede; o se piuttosto debba credersi ai nostri Storiografi Lucchesi, i quali asseriron comunemente, che nel 686. il buon Re *Pertarito* incominciasse a rinnovare e ad ampliare la fabbrica, la qual poi compiesse il Re *Cuniperto* suo figlio nell'anno 690. (25) Io per non entrare nell'altrui messe lascerò, che rispondano al quesito quelli tra i nostri Accademici, che tratteranno dell'*antica Architettura Lucchese*, o dei *Monumenti di Pietà*. Non mi sarà però vietato di avvertir brevemente, che lasciata a parte la difficil questione intorno all'Autor di questa Basilica, tutte le più forti ragioni si uniscono a farcela credere un lavoro dei tempi Longobardi; quantunque negar non si vogliano i posteriori ingrandimenti, e le restaurazioni fatte alla stessa dopo il mille, e che ridur si possono alla facciata, ed all'aggiunta delle laterali cappelle (26). Primieramente lo stile della sua maestosa e semplice architettura è tale, che sebbene dai meno attenti potrebbe facilmente confondersi con quello, che prevalse poi nel Secolo XI. ha però dei caratteri tutti proprj dei tempi Longobardi, come anche recentemente ha fatto osservare l'eruditissimo Cavaliere il Sig. *Giulio Cordero di Sanquintino* (27). In secondo luogo è cosa singolare, che un gran numero di pergamene lucchesi, incominciando dai Secoli VII. e VIII. e scendendo fino al XIII. e XIV. e seguenti, sempre ricordino questa Chiesa come già esistente, e mai facciano menzione di una ristaurazion posteriore, per cui s'intenda distrutto l'antico edifizio, per esser in migliore, e più ampia forma eretto di nuovo; mentre in tanti altri casi simili non suol tacersi nelle carte nostre una particolarità di tanto rilievo. Un silenzio di questa sorta sembra a me, che meriti non poca attenzione.

22. Nè punto dee farci forza in contrario una certa Memoria ms., che dicesi esistesse un giorno nell'Archivio di S. Frediano, poichè l'oscuro autor della stessa col confondere alla peggio ogni cosa, ben dimostra di non essere che o male, o poco istruito dei fatti che narra, non ostante

(25) *Basilica S. Frigdiani a Pertarito decimo Longobardorum Rege incepta est, quæ postea a Cuniperto filio mirabili architectura completa est.* Così scrive il Bendinelli (*Acta Lucens. ad ann.* 686.) Lo stesso ripete il Beverini (*Ann. Luc.* Lib. I.) il Sesti, il Tucci, ed altri. Vedi sopra il §. 16.

(26) Vedasi il P. Poggi *Saggio di Stor. Eccl. Luc.* pag. 100. e 101.

(27) *Osservazioni sopra alcuni Monumenti di Belle Arti nello Stato Lucchese*, pag. 80. 81. ec.

Digitized by Google

che si vada spacciando come testimone di vista: *sicut nobis de visu, ita posteris nostris hujus sacrae scripturae relatione innotescat* (28). Egli dice, che l'antica Chiesa edificata da S. Frediano *tanta vetustate consumpta erat, ut ruinam minari videretur*, e che perciò da *Rotone* Priore dell'annessa Canonica fu distrutta intieramente, e che poi nell'anno 1112. venne eretta di nuovo, *fundata est cum multo desiderio*. Aggiunge poi che terminata la nuova Chiesa fu consagrata ai 24. di Giugno del 1140. da *Ottone* Vescovo di questa Città coll'intervento di tre Cardinali: le quali cose sono false nella massima parte, per non dire in tutto. Quegli in fatti, che consagrò la Basilica di S. Frediano fu, non già il Vescovo *Ottone*, ma il Pontefice *Eugenio III.*, come egli stesso lo attesta in una sua lettera (29); avvenimento che può con molta probabilità riferirsi all'anno 1148, oppure ai seguenti (30), vale a dire quando il Vescovo *Ottone* era già passato all'altra vita. Anzi *Alessandro III.* pochi anni appresso parlando di questo fatto, dice più chiaramente, che il suo predecessore *Eugenio* avea consagrato anche l'Altar maggiore, ove colle sue mani avea riposto le reliquie di S. Frediano alla presenza di tutto il popolo, *& bonae memoriae G.* (cioè *Gregorio*) *quondam Episcopo vestro* (dei Lucchesi) (31). Intanto *Gregorio* fu successore del Vescovo *Ottone*; sebbene l'imperito Autore dello scritto anzidetto attribuisca a quest'ultimo oltre alla consagrazione della Chiesa, anche la traslazione delle reliquie di S. Frediano. Qual fondamento potrebbe dunque farsi su quanto ci narra intorno alla edificazione della nostra Chiesa, che egli attribuisce al Priore *Rotone*, se tanto inesatto, e mal istruito si è mostrato in tutto il restante? Ma, come accennai, altri di me più erudito meglio illustrerà questo punto della nostra storia. Io ritorno adesso al mentovato *Faulone*.

23. Dissi superiormente, che questo facoltoso e pio benefattore avea non solo ristaurato il Monastero di S. Vincenzo e Frediano, ma dotato-

(28) Questa scrittura vien citata nel *Diario Sacro di Lucca* al giorno 19. di Novembre. Io ne ho veduto una copia nel Libro MS. segnato † del fu Canonico *Libertà Moriconi*.

(29) *Ecclesia B. Sancti Fridiani ob reverentiam Corporis hujus, quod in ea requiescere creditur, propriis manibus, Deo Auctore, consecravimus*. Lettera di Eugenio III. *Arch. di S. Frediano* Codice in pergamena F. pag. 42. a tergo.

(30) Nel 1148. Eugenio III. si trovava in Toscana, notando il P. Berti (*Eccl. Hist. Brevior.* T. II. pag. 68.) che nel Novembre di detto anno consagrò la Chiesa del Castello di S. Gemignano, e nel seguente 1149. consagrò la Chiesa di S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa.

(31) Lettera di Alessandro III. ai Canonici di S. Martino. Codice F. già citato pag. 52. Questa lettera, e l'altra superiormente accennata di Eugenio III. posson leggersi nelle nuove *Miscellanee del Baluzio* T. IV. pag. 594. e 596.

Digitized by Google

lo ancora con generosa largizione offerendo all' Abbate *Babbino*, ed ai suoi Monaci, oltre a varie altre cose, le decime eziandio di tutti i suoi beni: *aliquas res, & decimas suas ibidem det* (dedit). La carta del 685. sembra spiegar più chiaramente la natura di queste offerte, indicando dapprima una somma di denaro: *eadem pecuniam quot* (quam) *inibi obtulet sepedictus Faulo*; e poi accennando *ipsas siscellas*, che non mi è riuscito d' indovinare cosa esse fossero in sostanza, non trovandosi spiegata quella strana parola nei noti Glossarj della lingua latino-barbara, quantunque bastantemente si conosca, che questa voce significa in generale un *donativo*.

24. A norma dell' antica disciplina ecclesiastica erano i Monasteri ed i Monaci sottoposti in quel tempo alla suprema giurisdizione dei Vescovi, potendosi riferire i primi esempj, che ci somministra la storia di Monasteri sottratti all' autorità dell' Ordinario, e posti sotto l' immediata dipendenza del Sommo Pontefice all' anno 670. (32). Non solamente i Vescovi eleggevano il Superiore, o l' Abbate dei diversi Monasteri, ma da essi intieramente dipendeva l' amministrazione dei beni ecclesiastici della Diocesi, fondi stabili, rendite, ed offerte di qualunque genere (33). Non fa quindi maraviglia se i nostri Monaci, affinchè aver potessero una certa stabilità le generose e pie disposizioni di *Faulone* procurassero di ottenere l' opportuno consenso, e le necessarie sicurezze per parte del Vescovo, che allora governava la nostra Diocesi.

25. Era questi *Felice*, secondo di tal nome, il quale non è ben chiaro se in quell' anno stesso 685. fosse asceso alla Cattedra Vescovile, o se ciò accadesse qualche tempo innanzi, come rendesi più probabile. Comunque fosse, si mostrò egli molto propenso a convalidare con la sua autorità la dotazione fatta da *Faulone*, ed a favorire non poco l' istituto Monastico in questa Città. Infatti nel giorno 20. Gennajo dell' anno accennato rilasciò a *Babbino*, ed ai suoi Monaci il Monastero di S. Frediano, i quali a norma della concessione dovevano ivi stabilmente dimorare, e sempre pregare Iddio per l' anima, e per i consanguinei del prelodato Maggiordomo: *Promittimus tibi Babbino Abbas*, dice il Vescovo, *vel Monachorum tuorum, ut firmiter inibi in Monasterio S. Frigdiani risedire debeatis, & ut superius legitur, pro anima vel generationem jam dicti Faulonis orare deveatis tam vos, vel qui post vos fuerent &c.* Promise

(32) Vedi Tomassino *Vetus & Nov. Eccl. Disc.* P. I. Lib. 3. cap. 30. N. 6. ec.

(33) Loc. cit. P. I. Lib. 3. cap. 32. N. 2. ec.

Digitized by Google

quindi ai detti Monaci di non disporre mai in alcun tempo a favore di altra Chiesa, o Sacerdote di quella somma di denaro, che a detto Monastero era stata offerta poc'anzi, ma di rilasciarne piuttosto tutta l'amministrazione all'Abbate per i tempi ed ai suoi Monaci, affinchè essi goder ne potessero l'usufrutto, e far dovessero le limosine necessarie, essendo stato fatto quel donativo *pro opes fidelium*, cioè in vantaggio ed ajuto dei poveri. La stessa facoltà estese ancora alle future offerte, poichè volle, che qualunque cosa fosse in appresso donata dai Fedeli a quel sagro luogo rimanesse *in potestatem illius Abbati, qui in eodem loco residire videtur*.

26. L'altra esenzione, che accordò il nostro Vescovo, risguardava il governo spirituale di quel religioso stabilimento. Permise egli, che morto l'Abbate, i Monaci avessero il diritto, assai raro a quella stagione, di eleggersi il successore: *Et si Abbas de hanc luce migratus fuerit &c... & Monaci ipsi eligerent sibi Abbatem ordinandum, ipsum sibi Abbatem debeant ordinare*. Sembra anzi di più, che eccettuata la suprema giurisdizione, a cui non può supporsi, che rinunziasse affatto il Vescovo Felice, rilasciasse tutta la potestà d'invigilare alla retta osservanza delle regole, e dell'altre consuetudini monastiche allo stesso Abbate per i tempi, come indicar possono quell'altre parole della carta: *& regula custodiendum, vel Monacorum consuetudinem, & ordinem sanctum tenendum in Abbati sint potestatem*. Parlando il Tomassino dell'uno e dell'altro genere di esenzione, relativo alla libera amministrazione dei beni, ed alla potestà di eleggersi i Monaci il proprio Abbate, avvertì che con uno special privilegio accordaron talvolta i Vescovi l'una, e l'altra facoltà ad alcuni insigni Monasteri in grazia dei fondatori, ricordando l'esempio della Regina *Batilde*, e del Re *Clotario*, i quali impetrarono dal Vescovo diocesano *utramque libertatem, alteram in spiritualibus, in temporalibus aliam*, al Monastero di Corbeja da essi fondato. Fu dunque il rescritto del nostro Felice un vero privilegio; tanto più che le concedute facoltà sono quasi del tutto simili a quelle accordate nel 706. dal Papa *Giovanni VII.* al Monastero di Farfa (34).

27. Non mancò per altro il detto Felice di limitare quel suo favorevol rescritto con due obligazioni, o riserve. La prima di esse è concepita in questi termini: *Reliquias vero dandas de ipsum corpus Sanctum ad consilium Episcopi sint* (e non *sine*, come legge il Muratori) *vigilia*

(34) Opera citata P. I. Lib. 3. cap. 32. N. 2. Vedansi anche le note all'opera stessa aggiunte dal P. Mansi nella ediz. di Lucca T. III. pag. 656. ad Caput 30.

Digitized by Google

tenendum Abbati cum Monacis suis. Assai oscuro per verità rimane il preciso senso di questo periodo, che molto risente la barbarie del secolo a cui appartiene; ciò nonostante vediamo se ci riesce di darne una plausibile spiegazione. Taluno vi fu tra i nostri, che, attese quelle parole *le reliquie da darsi dello stesso corpo santo*, opinò che il Vescovo avesse sospesa all' Abbate Babbino la facoltà di distribuire ai Fedeli la sacratissima Eucarestia; ma non stette molto a rigettar come insussistente una tal congettura, e piuttosto si decise, e con ragione, a riferir le anzidette parole al corpo ed alle reliquie di S. Frediano (35). Ed in vero, ben considerato il tutto, riesce difficile di pensar altrimenti; imperciocchè quanto era necessario, che si esprimesse il nome di quell' altro supposto Santo, se non alludevasi a S. Frediano, altrettanto era inutile nominar quest' ultimo nell' ipotesi nostra, appunto perchè in generale si fa parola delle reliquie e del corpo di un Santo, che altro non sembra poter essere se non quello, a cui era dedicata la Chiesa che concedévasi. Si aggiunga di più, che quelle parole non possono per verun conto riferirsi agli altri corpi Santi, i quali oggi riposano in detta Chiesa, essendo certo, che i medesimi vi furono trasferiti molto dopo l' età di Felice.

28. Fissato questo punto, rimane a vedersi cosa intendeva di ordinare il nostro Vescovo intorno a quelle reliquie. Al qual proposito giova qui ricordare, che grandissima era negli antichi secoli la divozione dei Cristiani verso le venerande reliquie dei Santi. Facevano a gara i Popoli, i Monaci, il Clero, onde aver la sorte di possedere un qualche corpo o reliquia di Martiri, o di altro Santo, che con grande solennità riponevano nelle lor Chiese, sperando con ciò non solamente di ottener grazie, e favori dal Cielo, ma di procacciar eziandio lustro e gloria non piccola alla lor Patria. Giunse la cosa a segno, che coloro i quali non potevano ottenere uno di questi sacri pegni per le vie legittime e colle preghiere, s' ingegnavano di farne acquisto colle frodi, coi furti, e fino coll' aperta violenza, uso per verità, che se potrebbe forse scusarsi, non può però lodarsi giammai (36). Io penso adunque, che il Vescovo Felice all' oggetto di prevenire qualunque disordine su questo punto, ed affinchè con maggior cautela venissero custodite le reliquie di S. Frediano, vietasse all' Abbate di farne parte senza il suo espresso consenso a chi forse potea richiederle per sua divozione, ordinando al suddetto e a tutti i Monaci di

35) Antonio Barsi *Serie MS. dei Vescovi di Lucca*.

(36) Vedi Muratori *Dissert.* 38.

Digitized by Google

averne continua cura. Che qui si parli di reliquie da distribuirsi ad altri, lo dicono assai chiaro le frasi *reliquias dandas*. Che in tal caso si ricercasse la permissione ed il consenso del Vescovo, è manifesto dall' altre parole *ad consilium Episcopi* (37). Ma l' imbroglio maggiore consiste in quel *vigilia tenendum &c.* Nell' incertezza del suo vero significato, mi cade sott' occhio il Canone 25. del Concilio *Epoanense* tenuto in Francia nel 517, il quale è concepito ne' seguenti termini. *Sanctorum reliquiae in Oratoribus Villaribus non ponantur, nisi forsitan Clericos cujuscumque Parochiae vicinos esse contingat, qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur* (38). Da questo Canone si conosce qual fosse nei vetusti secoli lo spirito della Chiesa intorno alle reliquie dei Santi: giacchè se si vietava, che fossero depositate negli Oratorj rurali, e questo si permetteva solamente nel caso, che il Clero delle vicine Parrocchie fosse in grado di prestarle il dovuto ossequio colla frequente salmodía, chi non vede che il frequente salmeggiamento formava la parte principal di quel rito con cui venerar si solevano nelle Chiese i corpi e le reliquie dei Beati?

29. Frattanto noi sappiamo, che le antiche *vigilie*, ossia *veglie* ecclesiastiche consistevano principalmente nel passare o tutta, o parte della notte precedente alle principali solennità e feste dell' anno, e alle Domeniche, assistendo i Fedeli in Chiesa alla celebrazione dei santi Misteri, ed al religioso canto dei Salmi. L'accurato nostro *Fiorentini*, che con molta ed esquisita erudizione scrisse su questa materia (39) distingue le solenni vigilie nelle quali impiegavasi tutta la notte, dalle quotidiane, di cui fa menzione *S. Basilio* nella lettera 43. ai Chierici di Neocesarea; e queste, egli dice, consistevano in quei sacri pernottamenti praticati anche ai giorni nostri da alcuni ordini religiosi, i quali in tutte le notti dell' anno *ad psalmodias, laudesque Deo nocturnas peragendas exurgunt*. Per-

(37) Il Chiarissimo Brunetti riproducendo alle stampe la nostra carta di Felice nel suo *Codice Diplomatico Toscano* pag. 417., nota che *potrebbe essere occorso qualche errore nella lezione*, (del periodo di cui si tratta) *giacchè non così facilmente può intendersi a che cosa si riferisca il Concilio da tenersi dal Vescovo coll' Abbate e con i Monaci*. La nostra lezione è certamente conforme all' originale: ma egli s' inganna quando suppone, che quel *Consilium Episcopi* voglia dire un Concilio o un Sinodo, giacchè in sostanza altro non significa se non un puro *consenso*, una *permissione*, una *licenza*, come non ce ne lasciano dubitare molte nostre carte di quei secoli. Per omettere tanti altri esempj che potrei addurre, citerò la carta del 723. riprodotta dallo stesso Autore alla pag. 467. Si dice in questa, che la Chiesa di S. Pietro di Castiglione fu fondata da alcuni Lucchesi *cum ejus* (del Vescovo Talesperiano) *consilio, seo licentia*. Si ha da dire anche qui, che fosse intimato un Concilio?

(38) Tomassino loc. cit. P. I. Lib. 2. cap. 75.

(39) *Martyrol. Pars Decemb. Exercit.* II. pag. 197.

Digitized by Google

tanto combinando insieme queste diverse cose, sembrami di poter dire congetturando, che il Vescovo Felice per una disciplina non dissimile da quella del citato Canone Epoanense altro non richiedesse dall'Abbate Babbino e dai suoi Monaci, se non che i medesimi praticassero le notturne vigilie, ossia con la frequente e religiosa salmodía prestassero alle reliquie di S. Frediano il debito ossequio, giacchè era ad essi conceduto di abitare nell' annesso Monastero, ed erano stati per favore dichiarati gli ordinarj custodi delle medesime.

30. L' altra obbligazione imposta ai nostri Monaci fu quella di dare ogni anno nella settimana che segue la Pasqua di Resurrezione un pranzo a tutto il Clero lucchese, ossia della Cattedrale a norma dell' antica consuetudine: *per unumquemque annus semel in Alba ad omni Sacerdotis unum prandeum faciendi, sicut consuetudo fuit Ecclesie illius*. Apparisce da queste parole quanto sia antico il costume di dare alcune Chiese in certe loro solennità una refezione al Clero diocesano. Certo è che a quell' epoca per la Chiesa di S. Frediano era passata in immemorabil consuetudine l' anzidetta usanza; nè trovo inverisimile quanto opina il P. *Poggi* (40), vale a dire, che quella Chiesa avesse in costume di dar quel pranzo al Clero Lucchese fino da quando presso di lei abitavano i Vescovi, i quali col Clero nel Sabbato Santo vi amministravano solennemente il Battesimo; e quindi tutta la settimana di Pasqua essendo solenne per gli Battezzati, e per la Chiesa stessa, per questo avvenne, che il pranzo era dato in un giorno della settimana medesima, detta *Alba* dalla nostra Pergamena, come tuttavia chiamasi in *Albis* la Domenica che chiude una tal settimana (41).

31. Comunque peraltro voglia opinarsi su questo punto, sappiamo di certo, che la pratica ricordata costumavasi ancora sul cadere del secolo VIII. ed all' entrare del IX. giacchè, come si esprime un' altra nostra pergamena dell' 838., i Vescovi di Lucca *Giovanni*, e *Giacomo* suo successore *prandia recipiebant* (nella Chiesa di S. Frediano) *sicut in cetere Ecclesie Sedales* (42). Il Muratori spiega quella voce *Chiese sedali*

(40) *Saggio di Stor. Eccl. Lucch.* pag. 93. Anticamente, come oggidì, si celebrava in S. Frediano il rito solenne del Battesimo nel Sabbato della Pentecoste. Potrebbe dirsi che fosse trasferita in tal giorno questa solennità fin d' allora, che la Cattedrale si stabilì a S. Martino, e quando la benedizione del fonte nel Sabbato Santo si cominciò a fare nel contiguo Battisterio di S. Giovanni. Vedi sopra pag. 203. nota (27) e pag. 243., 244. 245.

(41) Questa Domenica chiamavasi in *Albis* perchè i novelli Battezzati deponevano in essa le candide vesti che avevano portato in tutta l'ottava di Pasqua.

(42) Muratori *Dissert.* 31. Tom. II. col. 980.

Digitized by Google

per Chiese *Parrocchiali*, o *Battesimali* (43); ma più letterale sarebbe certo la spiegazione quando l'interpetrasse per Chiese spettanti alla *Sede* Vescovile, quantunque si combinasse frequentemente, che queste fossero anche Pievi aventi il Battisterio. Così *Pietro* altro Vescovo di questa Città ordina nell' 819. il Prete Audiperto *in nostra Ecclesia Sedalem Sancti Donati*, annoverando fra i consueti oneri del nuovo Rettore quello di apparecchiare *unum prandeum Nobis, & Sacerdotibus nostris singulis annis die Martis de Alba* (44); dove si vede, che la Chiesa *Sedale* di S. Donato, *sita prope murum hujus Lucane Civitatis*, è detta *nostra*, cioè spettante alla Cattedrale; ed insieme si scorge un' altra volta prescelto un giorno dell' ottava di Pasqua per simili refezioni. Lascio altri esempj, che potrei addur se volessi, e piuttosto accennerò in conferma dell' esposta congettura, che anche questa Chiesa antichissima di S. Donato vuolsi non senza ragione, che fosse una volta la residenza dei nostri Pastori, come fu altrove avvertito (45).

32. Termina poi il Vescovo Felice col promettere la stabilità di quanto aveva allora disposto, e col vietare a chiunque del suo Clero di violarlo in ben minima parte, intimando le solite minacce contro i violatori: *Et numquam nos Felix Episcopus, seu cunctis Sacerdotis nostris, vel Clirus contra hanc cessionis nostre cartulam quandoque ire presumat* (il qual periodo non so perchè sia stato omesso dal Muratori); giacchè, prosegue a dire, ciò che è ben fatto una volta, ed è conforme alle leggi, fa duopo che sia stabile e permanente. *Quia quot* (quod) *bene disponitur, & ligibus roboratur, oportum est perennis, & futuris temporibus permanire*. Tutto questo convien credere, che ei facesse di buon animo e volentieri, poichè aggiunge di averlo dettato egli stesso *cum summa dulcidinem* al Notaro *Petronaco*, o *Petronaccio*, il qual chiama *figlio nostro*, vale a dire figlio spirituale, ossia Chierico, conforme al linguaggio di quei tempi, e di altre nostre pergamene non poche. Dopo ciò passa a sottoscriversi, e con lui si sottoscrivono ancora i Preti *Geminiano*, *Candido*, *Teudoraco*, *Claro*, e l' Arciprete *Giovanni*, o *Giovannaccio*. Ecco il primo Arciprete lucchese, ed ecco i primi Canonaci, se così vogliamo chiamarli, della nostra Cattedrale di cui si abbia autentica memoria. Se chi nel secolo VIII. ricopiò la nostra pregievolissima carta non avesse, come toccai nella nota (23), lasciato a mezzo il suo lavoro, noi

(43) Dissert. 13. Tom. I. col. 748.
(44) Muratori loc. cit. col. 747.
(45) Vedi sopra pag. 207. 208. 209.

Digitized by Google

saremmo oggi in grado di risapere i nomi, e le cariche di coloro, che 1132. anni fa formavano l'Episcopale Senato di questa Diocesi; poichè non può supporsi, che a quell'epoca il Clero urbano lucchese, o vogliam dire il Capitolo della Cattedrale, consistesse in sei sole persone.

33. Da quanto abbiamo esposto finora meglio apparisce lo sbaglio preso dal *Franciotti*, dall' *Ughelli*, dal *Pennotto*, e da altri, di cui feci altrove parola (46). Imperciocchè se verso il fine del VII. secolo il Monastero di S. Frediano era abitato da Monaci, ognun vede, che allora non vi potevano risedere i Canonaci Regolari, detti poi Lateranensi, l'ordine de' quali si vorrebbe fondato nel secolo VI. dallo stesso S. Frediano. Si aggiunga di più, che i Monaci stessi non furono permanenti in detto Monastero; mentre si trova, che sul declinare dell' VIII. secolo la Chiesa di S. Frediano era tornata ad essere in pieno dominio dei Vescovi, nè più in essa si ricordano Monaci, o Abbati di sorta alcuna. Chi dunque volesse determinare presso a poco l'epoca in cui prese piede in S. Frediano l'istituto dei Canonaci Regolari fissar la potrebbe tra gli anni 1062. e 1068. (47).

34. Un'altra illazione può dedursi dalle cose anzidette, ed è, che essendo stata ceduta a Babbino, ed ai suoi Monaci la Chiesa di S. Frediano nel 685., e risedendo il Vescovo Felice in Lucca, come rilevasi dall'indicazione locale della nostra carta *actum in Civitate Lucense*, altro non resta a dire, se non che fin d'allora l'Episcopio lucchese si trovasse presso alla Chiesa di S. Martino; mentre da una parte vedremo tra non molto, che nelle nostre pergamene vien contradistinta questa Basilica come già destinata a Cattedrale, e dall'altra, se non vogliamo senza ragione disprezzare affatto l'autorità di memorie molto antiche, convien dire, che fosse già in piedi questa Chiesa all'età di cui si ragiona, trovandosene attribuita la prima fondazione allo stesso Vescovo S. Frediano (48).

(46) Vedi sopra alla pag. 246.

(47) In una carta del 1053, per lasciare altri esempi anteriori, *Giovanni Vescovo di Lucca* allivella beni della Chiesa di S. Frediano, *quod est de sub regimine et potestate Episcopatus S. Martini*. (Arch. Arc. † I. 26.) Lo stesso si legge fatto da Alessandro II. Papa, e Vescovo nostro nel 1062. (ivi † † A. 94.) Fin qui si vede questa Chiesa a mano dei Vescovi. La prima memoria che trovo di Canonici presso la medesima è una Bolla, o privilegio dello stesso Alessandro II. del 1068. diretta *Canonicis Ecclesiæ Sancti Frigiani, eorumque successoribus in perpetuum*, con cui prende sotto la protezione della Santa Sede i loro beni ec. (*Arch. di S. Frediano* Codice F. in pergamena foglio 1.) Questa Bolla è riportata nel Bollario di *D. Basilio Sereni* stampato in Milano nel 1606.

(48) Vedi sopra alla pag. 244. §. 96.

Digitized by Google

35. Dietro queste riflessioni sempre più si conosce quanto sia falso il racconto di quelli Scrittori tanto nazionali, che esteri, i quali raccontano, esservi stati per tutto il tempo che in Italia dominarono i Longobardi, e dopo ancora, due Vescovi in Lucca, uno Ariano e scismatico, che risedeva, secondo loro, a S. Martino: l'altro Cattolico ed approvato dal Papa, a cui si destina la sede in S. Frediano fuori della Città (49). La negligenza di alcuni nostri maggiori nell'indagare la verità negli autentici documenti, di cui doviziosamente abbondano i nostri archivj, o a meglio dire la poca, o niuna critica nel ben ponderare i fatti, e le popolari tradizioni potè forse dar origine a tal favola, la qual se altra volta ingannò alcuni poco attenti, non è giusto, che continui anch'oggi a produrre l'istesso effetto.

36. Accadeva non di rado che gli Ecclesiastici interponessero l'autorità del Sovrano temporale per rendere inviolabili le pie donazioni offerte dai fedeli ai luoghi sacri; e così fece appunto l'Abbate Babbino. Supplicò egli il Re *Cuniperto* affinchè degnar si volesse di convalidare con un suo Decreto quanto a favore del Monastero di S. Frediano aveano disposto il Maggiordomo Faulone, ed il Vescovo Felice; ed i suoi voti non potevano in miglior guisa rimaner appagati, giacchè l'ottimo Principe emanò a quest'oggetto un grazioso Diploma, dato nel real palazzo di Pavia il giorno 9. di Novembre dell'anno 686. La sostanza di questo regio Diploma, che io giudicai conveniente di riprodurre nell'Appendice di questo Tomo sotto il N. XXXIII. ad altro non riducendosi, che ad una conferma di quanto finora è stato diffusamente esposto rapporto al Monastero accennato, non abbisogna certo di ulteriori commenti, che riuscirebbero affatto inutili.

37. Ma non può già dirsi lo stesso della data cronologica del medesimo; imperocchè grandissime, ed intricate controversie istoriche, e critiche ha essa necessariamente destato; e fa certo maraviglia il vedere, come su questo punto sieno state varie, ed opposte le sentenze abbracciate dai più gran Letterati. Convien dunque trattenerci alquanto sopra di un tal argomento; tanto più, che la cosa è strettamente connessa con alcuni fatti interessanti della Storia non meno ecclesiastica, che civile dell'oscuro Secolo VII.

38. La data pertanto del nostro Diploma è questa: *Datum Ticini est in Palatio, nona die mensis Novembris, anno felicissimi Regni nostri nono, per indictione quinctadecima feliciter*; alle quali parole segue imme-

(49) Vedi sopra pag. 264.

Digitized by Google

diatamente: *Ego Jo . . . .* (forse *Johannis*) *Presbiter ex authentico per demandatione Allovisini Ducis fideliter exemplavi*, lo che dimostra, essere stata fatta una copia autentica dell'ottenuto Diploma per ordine del nostro Duca *Allovisino*. Ma la data all'opposto della precedente carta di Felice è segnata come appresso: *Actum in Civitate Lucense, sub die tertiodecimo Kalendarum Februariarum, per Indictione tertiadecima, Regnante Domnis nostris Pertharit, & Cunipert Viri excellentissimis Regibus, anno filicissimis Regni eorum tertiodecimo, & quinto, per Indictione suprascripta feliciter*. Chiunque confronti per poco queste note cronologiche con quelle del precedente Diploma, tosto si accorge dell'opposizione, che hanno scambievolmente tra loro.

39. Ed in fatti l'indizione XIII, che qui si riscontra, ci porta per necessità all'anno 685. Siccome correvano allora gli anni 13. del Re *Pertarido*, o *Bertarido*, e 5.° di *Cuniperto* suo figlio, ne segue, che il primo fosse restituito al Trono Longobardo nell'anno 672, e che il secondo fosse associato dal padre alla real dignità dopo il dì 20. Gennajo dell'anno 680. Si getti adesso uno sguardo sulla riferita data del Diploma. Portando esso l'indizione XV, convien riferirlo all'anno 686, giacchè nel Novembre di detto anno correva appunto la quindicesima indizione incominciata nel Settembre precedente. Ma se verso il fine del 686. *Cuniperto* contava 9. anni di Regno (siccome leggesi nel Diploma) chi non vede, che la sua associazione al Trono seguì nel 678? e però, come può esser vero, che questo accadesse due anni dopo, cioè nel 680, come rilevasi dall'altro strumento? Ecco una patente contradizione di epoche, e al tempo stesso l'origine di un intricato laberinto, per cui non solo rimane avvolta in grandissima confusione la cronologia di un buon tratto di Storia Longobarda, come sarebbe la restituzione al Trono di *Bertarido*, l'associazione al regno di *Cuniperto*, e gli anni che regnarono questi, ed altri Monarchi di quella Nazione; ma l'autorità stessa dei due nostri accennati Documenti sembrar potrebbe a taluno incerta, e di poco peso.

40. A toglier di mezzo una tal confusione si accinsero i più gran Letterati, ed i Critici più insigni di questi ultimi tempi; ma convien dire, che ad onta di tante loro differenti ipotesi, e congetture messe in campo ad ottener l'intento, nulla potè stabilirsi di fermo e sicuro; e il dubbio, e l'incertezza istorica intorno ai punti in questione rimasero quali eran prima. La conveniente brevità non comporta che io qui esponga

Digitized by Google

ciò che i prelodati Autori scrissero in tal proposito. (50) Non voglio però tralasciar di notare, che se i medesimi si trovarono nel più grand'imbarazzo, nè seppero proseguire l'intiero sviluppo delle proprie idee senza esser talvolta incoerenti, e spesso rimanendo eglino stessi alla fine dei conti incerti e dubbiosi di quanto aveano stabilito, ciò accadde unicamente perchè nell'ordinare i loro calcoli si attennero alle note cronologiche del Diploma di Cuniperto, già pubblicato dal *P. Mabillon*, nelle quali stava in sostanza l'errore; quando al contrario la via certa e sicura per giungere a buon fine quella era di appigliarsi piuttosto alle note della precedente carta di Felice del 685. Ma in vece si suppose, che in queste fosse corso lo sbaglio; onde poi si credette lecito ognuno di correggerle a proprio talento, quantunque la necessità di una tal correzione non fosse che immaginaria. E di fatto se tenendo una via diversa, voglia uno appoggiarsi alla citata carta di Felice, e con essa alla mano tenti di meglio riordinar la Storia, e la confusa cronologia di un buon tratto del Secolo VII., ecco tosto diffondersi una luce propizia, per cui si appiana qualunque difficoltà, e ben presto svaniscono gl'imbarazzi.

41. Per mettere questo punto in quella evidenza, che richiede la natura dell'argomento, ci si apre innanzi una strada, che forse non potrebbe desiderarsi migliore. Noi abbiamo due epoche quanto opportune, altrettanto certe e sicure; l'una anteriore, l'altra posteriore al tempo in cui fu scritta la carta anzidetta del 685. L'epoca anteriore ce la somministra il Prologo, che precede l'aggiunta fatta dal Re *Grimoaldo* alle Leggi di *Rotari*, nel quale si leggono queste note: *Anno, Deo propitio, Regni mei, sexto, mense Julio, Indictione XI.* che portano all'anno 668 (51). L'epoca poi posteriore, la quale resta avvalorata ancora da molti autentici strumenti, specialmente dell'Archivio nostro Archiepiscopale, rilevasi da un altro Prologo premesso ad una nuova aggiunta, che il Re *Liutprando* fece alle Leggi Longobarde di *Rotari*, e di *Grimoaldo*. In esso Prologo leggesi come appresso: *Anno, Deo propitiò, Regni mei primo, pridie Kalendas Martias, Indictione XI.*, le quali note segnano il giorno ultimo di Febbrajo dell'anno 713. (52). Fra questi due punti fissi, su cui

(50) Può vedersi il Muratori ne' suoi Annali all' anno 678. 685. e 688 il P. Mansi nelle note alla critica del P. Pagi agli anni 673. e 679. Zanetti *Storia de' Longobardi* Lib. IV. pag. 434. Brunetti, *Codic. Dipl. Tosc. T. I. pag.* 369. ed altri che hanno scritto su quest' articolo.

(51) Presso Muratori Rer. It. Scrip. T. I. P. III. pag. 49.

(52) Loc. citato pag. 51.

Digitized by Google

non può cader controversia, passa un intervallo di 45. anni. Se dunque calcolando questi 45. anni intermedj senza discostarci dal più autorevole Storico che si abbia in tali materie, cioè da *Paolo Diacono*, a meno che non si vedesse palesemente fuori di strada egli stesso; e se, senza urtare in gravi difficoltà o contradizioni, ci venisse fatto non solamente di assegnar tanti anni per Monarca quanti gliene assegna lo stesso *Diacono*, ma inoltre ci riuscisse di combinare l'anno 13.° di *Bertarido*, e 5.° del suo figlio *Cuniperto* coll'Indizione XIII. ossia coll'anno 685. come appunto segna la precitata nostra Pergamena; ognun vede, che il difficil problema acquisterebbe per questo mezzo una completa ed ottima soluzione. Or questo è ciò, che non sembra potersi mettere in dubbio (53).

42. Incominciamo da *Grimoaldo*. Il citato Paolo Diacono gli assegna 9. anni di Regno; cosa che vien confermata dall'Autore dell'antichissima Cronica dell'883. pubblicata dal Muratori (54). Se allorquando pubblicò le sue Leggi, cioè nel Luglio del 668. correva l'anno sesto incominciato, ma non ancor compito del suo Regno, ne segue, che il medesimo morisse nel 672. prima del mese di Luglio (55). Non è però si-

(53) Sopra questo argomento scrisse anni sono una egregia Dissertazione il mio pregiatissimo amico, e concittadino Abate *Nicola Tomeoni*, nella quale con dotta critica rilevando gli abbagli presi dai più gran Letterati recenti su questo articolo, passa poi a dimostrare, che la nostra carta era l'unica guida da seguirsi nella presente questione. Io non farò che riferire in breve nei §§. seguenti quanto egli espuone più diffusamente in quel suo erudito lavoro.

(54) *Dissert. Medii Ævi* T. IV. col. 943.

(55) Sembrerà forse strano, che vi possa essere stata tanta contesa sul fissare il tempo, in cui Grimoaldo usurpò il Trono Longobardo, quando è certo dal prologo delle sue Leggi, che nel Luglio del 668. correva l'anno 8. del suo Regno: ma la maraviglia cesserà se si rifletta, che quell'*anno ottavo* non si sa se fosse completo, o incominciato solamente. Lasciando a parte il Sigonio, che si appigliò all'anno 661. e il Panvinio, che senza fondamento scese al 664., la questione si ridurrebbe agli anni 662. o 663. Per la prima epoca stanno il Muratori ne' suoi Annali (anno 663.), il Zanetti (*Stor. de' Long.* Lib. IV. §. 13.) il P. Pagi nella critica al Baronio (*ad ann.* 663. n. VI.) ed il Bianchi nelle note 271. del Lib. IV. e 1. del V. di Paolo Diacono. All'opposto il Baronio all'anno 663. n. VI. e con lui il Pellegrino (*De fin. Duc. Benev.*) ed il P. Mansi, nelle note alla critica del Pagi si appigliano all'anno 663. Quest'ultima sentenza sembra sicuramente doversi preferire alle altre, come risulta dall'esaminar la cronologia dei Re precedenti. Computando in fatti gli anni di *Rotari*, appoggiati a quanto ci narra Paolo Diacono, ed al prologo del suo celebre Editto, convien dire che il medesimo mancasse di vita verso il fine del 652. o piuttosto nel principio del 653., epoca preferita dal Chiarissimo Sig. Bianchi (nota 248. al Lib. IV. del Diacono). Successe a lui *Rodoaldo*, al quale assegnando almeno 6. mesi di Regno, come porta l'antichissima cronica Longobarda pubblicata dal Muratori (giacchè è un error patente il quinquennio attribuitogli da Paolo) noi siamo sempre all'anno 653. A costui fu sostituito *Ariberto*, che regnò 9. anni. Ora assegnando ai suoi due figli *Bertarido*, e *Godeberto* un anno, e 3. mesi di Regno, come attesta il citato Paolo (Lib. V. cap. 33.) ognun

Digitized by Google

curo, che in quest'anno, sebbene fosse l'emortuale di Grimoaldo, *Bertarido* tornasse a sedere sul Trono; poichè quando questi intese la morte dell'altro, era già imbarcato sulle coste di Francia, ed incaminavasi in Inghilterra per salvarsi dalle persecuzioni del detto Grimoaldo; nè volle tornare in Lombardia senza aver prima mandato persone, che lo informassero del vero stato delle cose. Il Diacono dice, che la restituzione di Bertarido al Trono seguì 3. mesi dopo la morte di Grimoaldo, *mense tertio post mortem Grimoaldi* (Lib. V. cap. 33.); e supposto che questi regnasse qualche mese di più degli anni 9. che gli assegna quello storico, e che gli terminavano o nel Luglio del 672, o nei mesi antecedenti, potrebbe dirsi, che il fatto accadesse anche nell'anno seguente, come pensa il *Baronio* (56). Contuttociò, volendo lasciare a parte le supposizioni e camminar più sicuri diremo, che Bertarido risalisse sul Soglio verso il fine del 672, tre mesi dopo la morte dell'usurpatore. Quest'asserzione acquisterà nuova conferma da quanto saremo per dire in appresso.

43. Proseguiamo intanto il nostro conteggio senza discostarci dal racconto del *Warnefrido*. Restituito *Bertarido* alla dignità Reale, governò la Nazione a solo per lo spazio di 7. anni: nell'ottavo poi associò al Trono il suo figlio *Cuniperto*, col quale proseguì a regnare per altri 10. anni. *Igitur Pertaritus cum solus per annos septem regnasset, octavo jam anno Cunipertum filium suum in Regno consortem ascivit, cum quo pariter per decem annos regnavit* (57). Essendo Bertarido risalito sul Trono o nell'Ottobre, o verso il fine del 672, se da questo punto si contano 7. anni compiti, eccoci senza difficoltà nessuna all'Ottobre, o ai seguenti me-

vede, che questi conti meglio si adattano a fissare il principio di *Grimoaldo* al 663., che al 662. Ed in fatti il gran Baronio dal prologo delle Leggi di Grimoaldo non seppe dedurne altra conseguenza; ed il nostro P. Mansi, correggendo le critiche del Pagi, così si espresse: *Composita Rodoaldi morte cum anno 653. Ariberti ejus successoris anni novem deducent nos ad annum 662. Dein uno tributo Rodeperto et Bertharit ejus filiis, ut et Sigebertus illis assignat*, (anzi il Diacono gli assegna 3. mesi di più) *incidimus in annum 663. cui Grimoaldi initium affigendum est, ut anno 668. regni ejus sextus numerari potuerit, quo nos revocat Prologus Legum Grimoaldi hic a Pagio laudatus. Ex hoc autem intelligimus, Grimoaldum isto quidem anno, sed ante Julium mensem cœpisse*.

(56) *Annal. Eccl. ad an.* 673. Dice Paolo, che Bertarido appena ricuperò il Regno, *ut regni jura suscepit*, fece fabbricare l'insigne Monastero di *S. Agata in Monte* di Pavia in ringraziamento a Dio della sua liberazione ec. Intanto il Dottissimo Bianchi nella nota 144. al Lib. V. del citato Storico, riporta l'iscrizione che leggesi nella facciata di quella Chiesa, che è *Pertharitus Longobardorum Rex Templum hoc S. Agathae V. et M. dicavit anno Christi DCLXXIII.* Chi volesse fondarsi su questa data, troverebbe nuove ragioni per convalidar la sentenza del Baronio.

(57) Lib. V. cap 35.

Digitized by Google

si del 679. Entra allora l'anno ottavo di esso Monarca; e per poco che quell' anno fosse inoltrato, come invita a pensare la frase di Paolo, *octavo jam anno*, ognun vede che il nostro calcolo ci porta necessariamente all'anno 680. In questo dunque cade l'associazione di Cuniperto al Regno; lo che mirabilmente combina colla nostra Pergamena. E di fatto, stabilito che nel 680. dopo il dì 20. Gennajo *Cuniperto* fosse dichiarato Re, mentre correva l'anno 8.° di *Bertarido* suo Padre, ne segue, che l'anno 13. di quest'ultimo, e 5.° di Cuniperto vadano a dirittura a cadere nel 685., essendo in corso l'indizione XIII. come segnano appunto le note croniche della suddetta Pergamena (58).

41. Vediamo intanto l'utile applicazione, che può farsi delle cose fin qui stabilite. Fra i molti Sinodi convocati in diverse regioni per abbatter l'errore dei Monoteliti si distinguono quel di Milano, tenuto da *S. Mansueto* Arcivescovo di quella Città unitamente ai suoi Suffraganei, quello di Roma di 125. Vescovi sotto il Pontefice *S. Agatone*, ed il Costantinopolitano III. Ecumenico, per tacere del Gallicano, e dell'Anglicano. Ragionando del primo, quantunque non ci rimanga un Documento certo, il qual ci dica precisamente in che anno fosse radunato, ci rimane però la Lettera Sinodale, che per ordine di S. Mansueto fu scritta a nome di tutto il consesso all'Imperator Costantino, nella quale sono assai chiare le seguenti espressioni: *Nos autem omnes, qui sub felicissimis, & Christianissimis, & a Deo custodiendis Principibus nostris Dominis Pertharit, & Cunibert praecellentissimis Regibus ec. . . . . vivimus ec.* Di qui noi comprendiamo che Cuniperto all'epoca del Sinodo Mediolanense già era stato dal Padre associato alla Real dignità. Or la comune degli Storici, seguendo le tracce del *Baronio* e di altri Critici insigni, riferisce il detto Sinodo all'anno 679; ed anzi il *P. Pagi* sembra poco contento di questo, e non lascia di accennare l'anno 678 cadente (59). Ma se regge quanto abbiam divisato di sopra, è chiaro a qual sentenza sia duopo appigliarsi. In fatti se Cuniperto fu chiamato a parte del go-

(58) Per dare un idea della discrepanza delle opinioni accennate di sopra, e che i diversi Autori esposero secondo i varj loro sistemi su questa intricata faccenda, noterò che il Baronio mette l'associazione di *Cuniperto* al Trono nel 681. Il P. Pagi l'anticipa verso il fine del 678, o al principio del 679. Ermanno Contratto al 677. Il P. Mansi al 678. prima del 9. Novembre, rimproverato dal Zanetti (pag. 434.) che pur tiene la stessa sentenza, di essersi contradetto; quantunque anch'esso si trovi a mal partito quando poi giunge a determinare l'anno emortuale di Bertarido. Il Muratori si appiglia al 678, ma resta molto dubbioso attesa la data del sunnominato Diploma di Cuniperto.

(59) *In Crit. Bar. ad annum* 679. n. 2.

Digitized by Google

verno nel 680, dopo il 20. Gennajo, ne segue, che in quest' anno, e non nel 679. convien fissare il Sinodo di Milano, vedendo che i Padri colà radunati danno a Cuniperto il titolo di Re, unitamente al Padre Bertaridо. Del resto, come sarà tra poco palese, dovette quel Sinodo celebrarsi tra il 20 Gennajo, e il 27 di Marzo di detto anno 680.

45 Con egual chiarezza si rende manifesta l'epoca vera del Concilio Romano. È certo, che questo fu posteriore al Mediolanense, giacchè lo stesso *S. Mansueto*, in compagnia di *Anastasio* Vescovo di Pavia sottoscrisse alla lettera, che il prefato Sinodo di Roma spedì a Costantinopoli, e vi sottoscrisse come Delegato dei Padri Milanesi. Dall' altra parte non si pone in dubbio da alcuno, che il Concilio di Costantinopoli tenesse la sua prima sessione nel dì 7. Novembre dell' anno stesso 680, essendo già i Legati Romani pervenuti in quella Capital dell'Impero a 10. Settembre, siccome, correggendo un error di *Anastasio Bibliotecario*, fa vedere il P. Pagi (60). Se dunque tanto il Mediolanense, quanto il Costantinopolitano cadono nel 680. è innegabile, che anche il Romano frapposto tra l' uno e l' altro accadde nell' anno stesso. Per ciò poi che concerne il giorno della sua apertura, ci ha conservata l' antichità la preziosa notizia, che *in Sancto Pascha, tertia die ter Beatissimi Agathonis Synodus .... cum CXXV. orthodoxis Episcopis constituta est* (61); lo che a norma del computo Pasquale cadde il giorno 27. di Marzo, essendo in quell' anno 680. caduta la Pasqua due giorni innanzi.

46. Nè a pensarla altrimenti gioverebbe punto l' opporre le critiche ragioni messe in campo dal P. *Pagi*, il qual volle a tutti i patti anticipata la convocazione del Concilio Romano all' anno 679, e riguardò come un errore la sentenza del Porporato Annalista, che come portano appunto le nostre osservazioni, riferì il fatto al 680, sentenza, che a confession dello stesso Pagi, fu seguita da chiunque non avvertì il preteso sbaglio (62); poichè se a mente quieta si esaminano i suoi argomenti, tutt' altro che trovar prove decisive, o l' appoggio di autentici documenti, la cosa va anzi a finire in una falsa illazione, dedotta da gratuite supposizioni smentite dalla storia.

(60) *In Crit. Bar. ad annum* 680. n. 36. nota V.

(61) *Eddius in Vita S. Wilfridi* cap. 50.

(62) *Baronius, quem omnes secuti sunt, Synodum Romanam ab Agathone ec. . . . indictam hoc anno* (680) *consignavit. De ea tamen nobis agendum fuit anno superiori, quo celebrata est, ne rerum in causa S. Wilfridi ec. gestarum series perturbaretur*. Nella critica al Baronio, all' anno 680. N.° II.

Digitized by Google

47. Esaminando in fatti perchè mai il celebre critico si volle allontanare dal sentimento del Baronio, si trova che l'hanno indotto a far questo alcuni passi della Vita di *S. Wilfrido* Arcivescovo di Yorck, scritta da *Eddio Stefano*, e divulgata dal *Mabillon*, come anche qualche passo del V. *Beda*. Io non mi starò a dilungare nel prolisso racconto delle vicende, a cui andò soggetto il S. Arcivescovo; ne dirò in breve quel tanto che il Pagi credette posto in somma confusione, se non si faceva l'anticipazione anzidetta. Si trovava verso questi tempi *S. Wilfrido* in Roma, ove erasi portato per chieder giustificazione al Sommo Pontefice dalle calunnie appostegli, e per cui era stato espulso dalla sua Sede. Onde convocato dal Papa S. Agatone un Concilio, venne dopo maturo esame dichiarato innocente. Niente qui monta, che in due diversi Sinodi, come crede il Pagi, appoggiato ad alcuni passi di Beda, non chiari peraltro abbastanza, oppure in uno solo fosse assoluto S. Wilfrido. Quello che certo si è, che il medesimo fu assoluto certamente anche nel Concilio Romano dei 125. Vescovi, fra i quali si sottoscrisse egli pure in qualità di Legato delle Chiese d'Inghilterra, come attesta *Eddio* nella sua Vita (63). Questo Santo appena sciolto il Concilio, si pose in viaggio per la Patria; desideroso di tornare ad occupar la sua Sede. Traversando dunque la Lombardia, e giunto per la parte di Germania in Frisia, di colà si recò in Inghilterra, dove appena giunto andò ad ossequiare il Re, a cui presentò le bolle sinodali, e Pontificie relative alla sua assoluzione: *deinde*, segue a dirci Eddio, *omnibus principibus ibidem habitantibus, nec non servis Dei in locum Synodalem accersitis &c.* (64), lo che fa credere, che trovasse radunato il Concilio Anglicano, che per la stessa causa dei Monoteliti si celebrava.

48. Conseguò ancora S. Wilfrido un Privilegio mandato dal Papa all' Abbate del Monastero Petriburgense, ossia di S. Martino di Medeshampsted, il qual fu confermato dal Re come appresso: *Hoc privilegium a Sancto Papa Agathone, assentiente Concilio centum XXV. Episcoporum, per Reverentissimum Episcopum Wilfridum destinatum, ego Athelredi Dei dono Rex, anno Domini DCLXXX., meique Regni VI. suscipiens, approbante etiam Domino Archiepiscopo Theodoro, cum Concilio celebrato in Campo Estfeld* (l'Anglicano anzidetto) *Regali subscriptione confirmo* (65). Dipoi seguono le sottoscrizioni di varj Prelati, fra le quali s'incontra anche quella dello stesso S. Wilfrido. *Ego Wilfridus Apostolico*

(63) Cap. 50.

(64) Ivi cap. 31. e 32.

(65) Tomo I. *Monastici Anglicani* pag. 67. e presso il Pagi. *Critic. Bar. ad ann.* 679. Num. IX.

Digitized by Google

favore repetens sedem Eboracensem, testis, & relator hujus sanctionis votivae assentior.

49. Ecco pertanto ciò che fece impressione al P. Pagi. Vide egli sottoscritto *S. Wilfrido* all' accennato privilegio del 680. (e probabilmente nel Settembre, perchè ci narra *Beda*, che in questo mese fu celebrato, o almeno incominciato il Concilio Anglicano di Estfeld (66),) e vide parimente lo stesso S. Arcivescovo sottoscritto agli atti del Concilio Romano, comunemente fissato, e con ragione, sotto l' anno medesimo. Ora supponendo egli, che il S. Prelato non avesse avuto tempo sufficiente per giungere in Inghilterra, per dove era partito da Roma dopo il Concilio; per farlo viaggiar con tutto comodo pensò meglio di anticipar di un anno il Sinodo Romano. Ma per verità io non saprei chi mai possa trovar impossibile, per non dir inverisimile, che S. Wilfrido, partito da Roma dopo la Pasqua del 680. che fu a 25. di Marzo, viaggiando anche a piccole giornate, non potesse in 5. mesi e mezzo giungere in Inghilterra, e quindi sottoscriversi al Privilegio ricordato di sopra. Si aggiunga poi, che quando Beda afferma, che il Sinodo Anglicano fu fatto a' 17. di Settembre niente ci obbliga ad intenderlo, come se allora fosse disciolto, mentre secondo lo stile ordinario delli scrittori Ecclesiastici, vuol dir piuttosto, che in tal giorno fu radunato; e per conseguente potè benissimo durar qualche giorno, o mese di più.

50. Se dunque questa, e non altra è la principal ragione, che indusse il P. Pagi ad anticipar di un anno il Concilio Romano, scorge tosto ciascuno, che essa riducesi a ben piccola cosa. D'altronde era poi bene, che il dotto critico prima di allontanarsi dal sentimento comune ponderasse quant'era di dovere le seguenti cose.

51. In primo luogo (come opportunamente riflette il prelodato Sig. Ab. *Tomeoni* nella Dissertazione MS. da me indicata alla nota (49), torna male a persuadersi, che il Papa S. Agatone in soli 9. mesi, cioè dal 27. di Giugno del 678, in cui salì alla Cattedra Pontificale, al Marzo del 679.

(66) *Actaque Synodus in Campo Estfeld, Imperantibus Dominis piissimis nostris Ingfrido Rege Hymbronensium anno X. Regni ejus, sub die XV. Kalendarum Octobris, Indictione VIII. Edilredo Rege Marcinensium* ec. Hist. Lib. IV. cap. 17. Quell' *Indizione* VIII. unita al giorno 17. di Settembre indica l'anno 680., e non il 679. come erroneamente pensò il Baronio; giacchè è sicuro che Beda nei suoi calcoli si serviva dell' Indizione *Imperiale*, o *Costantiniana*, la quale mutavasi non al primo di Settembre come la *Costantinopolitana*, ma al giorno 24. dello stesso mese. E di fatto tornando altrove lo stesso Autore a parlar di questa cosa (*In Recapitulatione*) si esprime così: *Anno* DCLXXX. *facta est Synodus in Campo Hedfelda* ec. Vedi Zanetti *Stor. de' Longob.* Lib. IV. nota 52. Pagi *in Critic. Bar. ad an.* 679. nota VI.

Digitized by Google

potesse non solamente spedire in tante parti di Europa, ma con la massima sollecitudine ottenere ancora, che fossero radunati diversi Concilj Nazionali per difender la Fede Ortodossa contro i Monoteliti, e che da questi poi fossero inviati i lor Deputati per assistere al Concilio Romano; quando all' opposto nella lettera, che scrisse all' Imperator Costantino, scusandosi il Papa per non aver così presto celebrato il suo Concilio di Roma, sì protesta chiaramente con dire, che se la moltiplicità degli affari, e la lontananza di alcune Provincie, da cui dovette per lungo tempo aspettar ragguardevoli personaggi destinati ad intervenire al detto Concilio, non avesser prodotto tanta dilazione di tempo; *tanti temporis protelationem ingereret*; già prima d' ora sarebbe questo stato ultimato; *olim hoc, quod vix tandem* NUNC *fieri potuit, studiosa obedientia noster famulatus implesset* (67), e che essendo l' affare andato altrimenti, *non parvus temporum cursus elapsus est*. Le quali cose tutte si riferiscono avanti a quel Sinodo; e al certo non furon fatte nel breve spazio di 9. mesi.

52. Ma il più bello sarebbe stato (volendola pensare a modo del P. Pagi), che il detto Pontefice avesse nel 679. celebrato il Concilio, ove fu messo in buon ordine tutto quel vasto apparato di sentenze, e di dottrine, e di autorità, adattato a far rispettare il Dogma Cattolico, ed eletti i Legati; e poi avesse tardato più di un anno a spedirli a Costantinopoli; essendo certo, che solamente nel Settembre del 680. giunsero i medesimi in quella Capitale, cioè a dire 16. mesi dopo la celebrazione del Concilio Romano; ed intanto si fosse scusato presso l' Augusto, che la tardanza era nata per non averlo potuto convocare più presto (68). Concludiamo dunque, che mal a proposito il sommo critico, ed altri moderni che lo han seguitato, abbandonaron questa volta la via calcata in tal materia dai più gran luminari della Storia Ecclesiastica.

53. Illustrati questi punti, ed appianati gli ostacoli, che sembravan opporcisi a prima vista, proseguiamo sulle tracce del nostro strumento a calcolar gli anni dei seguenti Re Longobardi. Ci attesta *Paolo Diacono*, che Bertarido dopo aver regnato 7. anni, nell' ottavo associò al governo il figlio Cuniperto, col quale proseguì poi a regnare altri 10. anni. Ciò vorrebbe dire, che Bertarido regnò in tutto 17. anni; ma parlando altrove lo

(67) Presso il Baronio *ad ann.* 680. n. VII.

(68) Si valgono di questa osservazione anche i dotti Autori dell' *Art. de vérifier les dates*, scrivendo, che *Pagi, et Muratori mettent ce Concile*, (il Romano) *mais mal, en* 679. *Quelle apparence en effet qu'on ait envayé des Députés à un Concile* (al Costantinopolitano) *plus de* 18. *mois avant qu'il se tint, et même avant qu'il fût indiqué?* Pag. 188. Ediz. di Parigi del 1770.

Digitized by Google

Storico della morte di questo Principe, gli attribuisce 18. anni di regno (69). Sia colpa di lui, oppur dei suoi amanuensi, la contradizione di questi racconti è evidente, e per tale la riconobbero gli eruditi, tra i quali il Muratori all' anno 680, Orazio Bianchi nella nota 55. al detto Storico, ed il Zanetti (70). Per la qual cosa non essendo questa volta coerente il Diacono con se medesimo, lasceremo star la sua autorità, e piuttosto ci varremo dell' antichissima Cronichetta Longobarda divolgata dal Muratori, ed accennata altra volta. In questa dunque si danno a Bertarido 16. anni di Regno e non più: *Bertari regnavit annos XVI.* e tanti appunto ne conterem di presente. Or avendo noi fissata la sua restituzione al Trono nell' anno 672. sulla scorta del citato documento ne inferiremo che Bertarido venisse a morte nel 688. Questa correzione, oltre essere appoggiata alle ragioni fin quì prodotte, vedremo che mirabilmente si accorda colla seguente Cronologia.

54. Seguita il Diacono a dirci, che *Cuniperto* dopo la morte di Bertarido tenne il Regno per lo spazio di 12. anni (71), a cui uniti i 10, che regnò insieme col padre, formano un totale di anni 22. Ma se è duopo ridurre gli anni di Bertarido da 18. (come Paolo Diacono ci voleva per una parte far credere) a 16. (che è il computo formato della citata Cronica Longobarda) è evidente, che di necessità bisogna ancora abbreviar di 2. anni il Regno del figlio, e dire che 8. anni, e non 10. regnò col padre. Si aggiungono a conferma di questo varie ragioni In primo luogo chi volesse conservare intieri gli anni 22. di Cuniperto, siccome in forza del nostro strumento di Felice, e delle cose finor discusse, non potrebbe anticipar l'associare di questo Principe al Trono prima dell'anno 680, ne verrebbe la conseguenza, che fosse obbligato a prolungare il di lui Regno fino al 702, alla qual epoca per verità Cuniperto era in sepoltura, e tutt' altri teneva le redini del governo. In secondo luogo se non avvi ragione di negar *l'ottennio* attestato dal Diacono, in cui Bertarido regnava solo, è chiaro che gli anni di Cuniperto debbon abbreviarsi nella guisa accennata, piuttosto che anticipar contro la fede del nostro strumento la sua associazione al Trono. Si aggiunga finalmente la testimonianza della più volte ricordata Cronichetta, la quale numerando gli anni di questo Monarca, porta: *Cunigpert regnavit annos XIII.* Si capisce subito, che parla di quando fu Re a solo. Ora computando 13. anni dal 688. che fu l' emortuale di Bertarido, e che, per quanto si vede, vien computato dal

(69) Lib. V. cap. 35. e 37.
(70) Loc. cit. nota 65. al Lib. IV.
(71) *Hist. Langob.* Lib. VI. cap. 17.

Digitized by Google

Cronista per il primo di Cuniperto, si arriva felicemente all' anno 700. che senza dubbio fu l' ultimo di questo Re.

55. Successe al medesimo il tenero suo figlio *Liutperto*; ma passati appena 8. mesi venne cacciato dal Trono da *Ragimberto* Duca di Turino, il qual peraltro morì nell' anno stesso, avendo lasciato la corona al proprio figlio *Ariberto II.* che seguitò a disputar del Regno col giovinetto Liutperto (72). La morte dell' usurpatore, e il principio del Regno di *Ariberto* restano per comun sentimento dei cronologi fissate all' anno 701. Ci narra il Diacono, che quest' ultimo regnò *cum Patre Ragumberto, sive solus, usque ad annum duodecimum* (73); dal qual passo apparisce chiaramente, che Ragumberto appena ebbe occupato il Trono, dichiarò Re anche il figlio. Quei 12. anni peraltro non sono completi, ma soltanto incominciati, come a ragione pensa il Muratori, e come richiede la serie degli avvenimenti, che andiamo esponendo.

56. In fatti riuscì ad *Ansprando*, Ajo del fu Re Liutperto, di rovesciar dal Trono *Ariberto II.* il qual fuggendo, mentre volle a nuoto passare il Ticino, vi si annegò per esser troppo carico d' oro. Questa nuova rivoluzione di cose nel governo Longobardo accadde agli ultimi di Febbrajo, o ai primi di Marzo del 712. perchè avendo, come attesta il Diacono (74) regnato *Ansprando* 3. soli mesi; ed essendo stato sepolto agl' Idi ossia 14. di Giugno, correndo l' indizione X. corrispondente al 712. come costa dalla iscrizione posta sopra la sua lapida sepolcrale (75), ne viene in conseguenza, che egli assumesse la dignità Reale all' epoca indicata, la quale è connessa ancora con la morte del ricordato Ariberto II.

57. Prima che morisse Ansprando, i Longobardi elessero Re il di lui figlio *Liutprando*; avvenimento, che dal detto fin qui, e senza controversia nessuna, coincide col Giugno del 712. come rilevasi ancora da non pochi strumenti divolgati dagli eruditi, e sopra tutto, come costa dal

(72) Paolo Diac. *Hist. Langob.* Lib VI. cap. 18. e 19.

(73) Loc. cit. cap. 35.

(74) *Post cujus Ariperti funus, Ansprandus, Langubardorum Regno potitus, tres menses solummodo regnavit . . . Cernentes Langobardi hujus interitum, Liutprandum ejus filium, in regali constituunt solio. Quod Ansprandus, dum adhuc viveret audiens, valde lætatus est.* Loc. cit.

(75) L' epitaffio di Ansprando composto in versi ritmici termina così

Datum Papiæ (o *Depositus*, come meglio legge il Muratori le due iniziali D. P.) *Die iduum Junii, Indictione Decima*. Può servir di conferma la Memoria lasciata da *Gherardo* Primicierio d' Arezzo, che nel 1057. scrisse. *Obiit autem prædictus Aripertus Rex anno Dominicæ Incarnationis* DCCXII. presso Muratori all' anno 712.

Digitized by Google

Prologo delle Leggi di questo Sovrano, che fu fatto, *Anno Deo propitio Regni mei primo, pridie Kalendas Martias Indictione XI.* (76).

58. Ed eccoci giunti finalmente allo scopo, che ci eravamo proposti. Il proseguire a trattar di vantaggio la cronologia Longobarda sarebbe alieno dall' impegno preso di riordinarla in quei punti, che in qualche modo dipendevano dalla più antica nostra Pergamena. Concludiamo piuttosto questa lunga, ma non inutile digressione, ripetendo di nuovo, che le note cronache del prelodato Strumento offrivano senza dubbio agli Eruditi un ottima guida per non ismarrirsi nel discutere le intricate questioni Storico-critiche, di cui abbiamo parlato: che di fatto non scarsa luce derivar si poteva dalle stesse note, onde mettere in chiaro diverse epoche interessanti non poco le antiche vicende dell' Italico Regno, non meno che alcuni fatti più illustri della Storia Ecclesiastica del Secolo VII: e che finalmente mal a proposito alcuni Scrittori, d'altronde dottissimi, supponendole alterate ed erronee si fecer lecito di cambiarle ora in un modo, ora in un altro a seconda de' proprj sistemi, senza che peraltro giungessero ad appianar sotto tutti i rapporti le varie difficoltà, che si presentavano su questo punto.

59. Dimanderà qui forse taluno, cosa dunque debba giudicarsi della data cronologica, che si riscontra nel Diploma di Cuniperto accennato di sopra. Al che rispondo, che in essa appunto stava lo sbaglio, veramente degno di correzione, come aveva sospettato anche il Muratori (77), giusto perchè non si accorda la stessa con la data del sopraddetto Strumento del Vescovo Felice, siccome avvertimmo al §. 38, e 39. Che in parecchie carte autentiche, e talora anche originali, si veggano sbagliati gli anni dei Re, o degl' Imperatori, oppur l' Indizione, o tali altri indizj relativi all' ordin dei tempi, è cosa tanto certa ed ovvia per chi non è affatto digiuno della Scienza Diplomatica, che sarebbe fuor di proposito il trattenersi a riferire i molti esempj di cui intorno a ciò sono piene le Opere dei classici in questo genere. Tanto più poi, se si tratti di copie, sebben genuine, che attualmente riscontrar non si possono coll' originale: lo che si verifica nel caso nostro, mentre più non esiste questo Diploma nel nostro Archivio, e noi siam costretti a valerci della copia pubblicatane un giorno dal *Mabillon*. Qual cosa dunque più facile ad ac-

(76) All'ultimo giorno di Febbrajo del 713. correva l' anno primo di Liutprando, cominciato nel Giugno precedente, e correva l' Indizione XI., cominciata nel precedente Settembre.

(77) *Quare vereor ne depravatæ sint illius Diplomatis Notæ chronologicæ*. Dissert. 65. T. V. col 368.

Digitized by Google

cadere, che il copista, o amanuense chiunque fosse, o per imperizia, o per negligenza non riuscisse a ben trascrivere l'epoca esatta di quel Diploma?

60. Ma comunque voglia opinarsi sulle cagioni di quello sbaglio, il fatto sta, che sicuramente (se son vere le cose esposte poc'anzi) in quella data: *Nona die mensis Novembris, anno felicissimi Regni nostri nono, per Indictione quintadecima*, o l'errore è negli anni di Cuniperto, o nell'Indizione. Se è nell'Indizione; allora siccome il *nono* di Cuniperto a norma delle cose già dette coincide coll'anno 688., e siccome nel Novembre di quest'anno era in corso l'Indizione *seconda*, incominciata fin dal Settembre, dir si dovrebbe che per isbaglio è stata messa l'Indizione XV. in vece della II. Questa, e non altra sarebbe la correzione da farsi, supposto lo sbaglio nell'Indizione: e per verità si capisce poco, come il chiaris. *P. Mabillon* facesse sì male i suoi conti sul nostro diploma, mentre dopo avergli assegnato l'anno 700. corregge l'Indizione XV. nella XIII. quando nel Novembre del 700. correva la XIV. (78)

61. Se poi riconoscer si voglia l'errore negli anni di Cuniperto, in tal caso essendo quel Dinloma dell'anno 686. nel quale al Mese di Novembre correva appunto l'Indizione XV. già mutata nel precedente Settembre, sarà duopo cambiare l'anno *nono* di quel Monarca, in *settimo*, che secondo i nostri computi era incominciato di pochi mesi.

62. Ora che questa seconda correzione debba preferirsi alla prima, lo persuadono varie ragioni. Primieramente si potrebbe addurre l'autorità dei critici, i quali il più delle volte, e non senza ragione, amano di supporre lo sbaglio negli anni dei Re, piuttosto che nelle Indizioni. Ma lasciata anche a parte questa regola, che non a tutti potrà sembrar di gran peso, e di un'applicazion generale, converrà ben riflettere in secondo luogo, che se nel caso nostro lo sbaglio stesse nell'indizione, e non in quell'*anno nono*, converrebbe dire, che è falso del tutto quel sistema di cronologia, che appoggiati alla Carta del Vescovo *Felice* abbiam costruito superiormente; la qual proposizione sarebbe per verità un po' dura a digerirsi. Dirò anzi, che abbiamo in contrario una prova troppo manifesta; giacchè se molti insigni eruditi nel trattar questa faccenda si son trovati imbrogliati non poco, ciò è derivato dall'aver fatto troppo caso di quell'*anno nono* in confronto dell'altra epoca, che pur somministrava il citato Strumento di Felice. In terzo luogo vuol inoltre avvertirsi, che es-

(78) *Annal. Benedect. Lib.* XVIII. N. 79. Il P. Fumagalli nelle sue *Istitus. Diplomat.* T. I. pag. 230. riferisce, non so come, al 690. il Diploma anzidetto.

Digitized by Google

sendo quel Diploma una conferma solenne dei privilegj concessi dal suddetto Vescovo Felice al Monastero di S. Frediano ristaurato da Faulone, pare che questa conferma debba essere stata dimandata sollecitamente; onde pare altresì, che convenga avvicinarla più che si può alla concessione del 685; il che si farà seguendo la seconda delle due emendazioni indicate. Si aggiunge per ultimo, che probabilmente l'errore nacque dal ripetere il notaro, o il copista la parola *nono*, che già era stata scritta poco innanzi nel *nona die*; per non insistere anche su quel *Novembris*, che potrebbe essere entrato col suo suono ad imbrogliar la testa dei sopraddetti.

63. A questo passo mi si farà senz'altro un' obiezione al primo aspetto fortissima, e il dileguarla forma per me un dovere indispensabile. Se si ammette la seconda correzione, bisogna riferir quel Diploma all'anno 686. Ora a quell' epoca, e secondo Paolo Diacono, e secondo il piano stesso seguito da noi, *Bertarido* era al certo sempre vivo, e regnante. Come va dunque, che in quel Diploma non si accennano gli anni di questo Principe? *Non è mai da credere*, dice il Muratori, *che se Bertarido fosse stato vivo in quel tempo* (nel Novembre del 686.), *il figlio Cuniberto avesse fatto un Diploma senza mettervi in fronte il nome del Padre, che tale era il costume, e così conveniva per essere Bertarido il vero Regnante* (79).

64. Rispondo, che anticamente accadeva assai volte, che si avessero al tempo stesso due Re, o due Imperatori, padre, e figlio. In questo caso sebbene il padre fosse il vero regnante, pure anche il figlio accordava privilegj senza dipender da lui; e nei Diplomi che a tal effetto si pubblicavano, o si scrivevano gli anni d'entrambi, o quelli soltanto del figlio. In conferma di questa risposta io non opporrò al Muratori se non che le notizie, che egli stesso ci somministra. Esso nella Dissertazione LXX. riporta un Diploma, che l'Imperator *Lotario*, vivente il padre *Lodovico*, concesse a *Pietro* Vescovo di Arezzo nell' anno 833, e in quel Diploma si legge *Dato VI. Kalendas Decembris, anno Christo propitio Domini Hlotharii, Imperii in Francia primo, in Italia XIII. ec.* (80). Un altro parimente ne reca nella Dissertazione LXXIII. dello stesso Imperatore *Lotario*, accordato al Monastero di Nonantola, ed è segnato *anno Christo propitio Imperii Domni Hlotharii Imperatoris XVIII. Indictione XV.* (81);

(79) Annali d'Ital. all'anno 688.
(80) T. V. col. 927.
(81) T. VI. col. 307.

Digitized by Google

onde appartiene all' anno 837. quando pure viveva *Lodovico*, e ciò non ostante nè in questo, nè nel precedente si fa menzione del padre, che come ben dice il Muratori, era il vero Regnante. Convien creder pertanto, che quando il celebre Antiquario scrisse ne' suoi Annali le recate parole, non avesse presenti alla mente questi Diplomi da lui stesso divolgati, nè altri simili a questi. Dopo tali riflessioni io dunque concludo, che il Diploma del Re Cuniperto non può riportarsi che all' anno 686.

65. Ripigliando ora il filo della mia narrazione, altro non posso aggiungere intorno al Vescovo *Felice*, se non che è ignoto se di molto, o di poco prolungasse egli i suoi giorni, oltre all' epoca in cui sappiamo che governava questa Diocesi cioè oltre al 685. e 686. Ci costa soltanto, che nell' anno ultimo del Secolo VII. era occupata la nostra Cattedra dal nuovo Pastore, di cui andiamo adesso a parlare.

25. BALSARI *Anno* 700.

66. » Era stato soppresso (dice il Dottor *Pizzetti*) il Vescovato di Pi-
» stoja, dipendendo la Diocesi dal Vescovo di Lucca. In quest' anno il
» Vescovo Balsari permise al Popolo di Pistoja di poter eleggersi un Ve-
» scovo; a condizione però, ch' egli si dichiarasse figlio del Vescovo di
» Lucca, e che da lui dovesse prendere la licenza di entrare nel Vesco-
» vato, che dovesse stare sotto il *Mundio*, o patronato di Lucca, che
» l' ordinazione de' Preti, e de' Diaconi non la dovesse fare se non il Ve-
» scovo di Lucca (82) ». Tranne la causa principale, che di questo insolito andamento di affari credette di poter addurre il prelodato Autore, ricavandola da non so qual sistema politico, ch' ei suppose dominante in Toscana all' età de' Longobardi; niun dubbio, com' io mi lusingo, potrà certo rimanere intorno alla verità dalla cosa, in vista di quanto altra volta esponemmo diffusamente, e che adesso basterà ricordare in succinto (83).

67. Ed in fatti nel giorno 21. di Maggio dell' anno 700. *Giovanni*, poc' anzi eletto a Vescovo dal Popolo Pistojese, accompagnato da *Adroaldo* Abbate suo padre si portò a Lucca, ed innanzi al nostro Vescovo *Balsari*, o *Balsario*, protestarono entrambi esser cosa ben nota, che il popolo Pistojese *de Diocesis*, *ac Lucano Episcopo semper fuerunt*. Ag-

(82) *Antichità Toscane* Cap. XI. pag. 297.

(83) Vedi sopra dalla pag. 69. alla pag. 82. dove fu trattata questa materia.

Digitized by Google

giunse quindi *Giovanni*, che senza il permesso di *Balsari* non poteva andare al possesso di quel Vescovato; ond'è che supplicandolo, gli chiedeva licenza, *ut in eo loco Episcopatio nos suscipere deberemus*; cioè di andare al bramato possesso, e di farsi consagrare a Vescovo; promettendo però di non conferir mai gli ordini sacri ai proprj Diaconi, e Preti.

68. Eravi una nostra Chiesa detta di *Celle*, o *Cellese*, posta verso i confini del territorio Pistojese, la qual forse era stata, o poteva forse divenir soggetto di controversia; e rapporto a questa promise *Giovanni* a *Balsari* e suoi successori di non dar giammai motivo a contese, nè di mai sottrarla alla giurisdizione del Vescovato di Lucca sotto pena di 100. soldi d'oro, nel caso di violar le fatte promesse (84).

69. Questa serie di fatti, che formano un tratto assai interessante della storia del nostro Vescovo *Balsari*, non d'altronde si rilevano in sostanza se non dalla spontanea ed ovvia esposizion letterale di un antichissimo nostro strumento pubblicato già dal Muratori e da altri, e da noi riprodotto alla luce (85). Ma questa esposizione, quantunque indicata un giorno dal prelodato *Pizzetti*, o non piacque, o non fu avvertita dal chiarissimo Sig. *Filippo Brunetti*; poichè riproducendo egli il citato strumento nel suo *Codice Diplomatico Toscano*, ne diede un interpetrazione molto dalla nostra diversa. Egli afferma, che sotto il dominio Longobardo, dopo che i Vescovi erano stati eletti dal Clero e dal Popolo, e quindi approvati dal Papa, venivan poi consagrati dal Metropolitano, ed in mancanza di questi, dal Vescovo più vicino; ed in prova di sua asserzione prosegue a dire: *così Giovanni, eletto Vescovo di Pistoja dovè esser consecrato nella vacanza della Sede Fiorentina da Balsari Vescovo di Lucca, al quale diresse l'atto di Protesta, contenuto nella sopracitata carta de' 21. Maggio 700. per porre al coperto i diritti della Sede Episcopale Lucchese sulla Chiesa, che probabilmente era tra i confini delle due Diogesi, prescelta dal Vescovo Giovanni per la sua consecrazione* (86).

70. Altrove torna a ripetere, che il nostro Vescovo Balsari *ricevè sotto dì 21. Maggio 706. la Protesta da Gio. eletto Vescovo di Pistoja di non declinare dalla giurisdizione della Chiesa Lucchese il luogo nella Diogesi da lui prescelto per la sua consecrazione* (87). Lo che ridice

(84) Questa Chiesa *Cellese*, come accennai alla nota (223) pag. 71. nel 1067. trovasi dipendente dal Vescovo di Pistoja, e nel 1287. era Pieve avente i suoi Canonaci, e dieci Cappelle o Parrocchie sottoposte. Murat. Dissert. 74. T. VI. col. 405.

(85) Arch. Arc. * I. 81. Può leggersi alla pag. 70.

(86) T. I. P. I. pag. 223.

(87) Ivi pag. 242.

Digitized by Google

un'altra volta, sempre parlando di quella protesta, e di quella Chiesa, *nella quale* l'eletto Giovanni *aveva*, secondo lui, *prescelto di esser consecrato* (88).

71. Ma in verità l'asserir tali cose è un voler far dire alla pergamena quel che non dice, e un dissimular all'opposto ciò che dice realmente. Domanderei in primo luogo donde mai apparisca, che l'Eletto di Pistoja *dovesse esser consecrato nella vacanza della Chiesa Fiorentina* dal nostro Vescovo *Balsari*? Io non lo so: dalla carta nò certo; come non vi è neppure il minimo indizio, che di fatto *Balsari* facesse questa consagrazione. Lasciamo poi star in pace *quella Vacanza della Sede Fiorentina*, che può supporsi sfuggita per inavvertenza dalla penna; giacchè era forse allora il Vescovo di Firenze un Metropolitano, in modo che spettasse a lui la consagrazione del Vescovo di Pistoja? L'Autore è tanto versato nell'antichità, che sarebbe un aver poco rispetto di lui il creder, che volesse supporlo; essendo noto, che al Sommo Pontefice competeva allora, per tacer di tante altre regioni, il diritto Metropolitico su questi nostri Paesi (89).

72. La stessa dimanda io posso fare riguardo al dirsi, che la Chiesa posta ai confini delle due Diocesi fosse *prescelta dal Vescovo Giovanni per la sua consagrazione*, perchè nemmen di questo non vi è nella carta una sola parola. Vedo che forse si volgerà l'occhio a quelle frasi dell'eletto Giovanni *petivimus licentiam, ut in eo loco Episcopatio nos suscipere deberemus;* ma che sia un errore il riferirle alla Chiesa di *Celle*, e non piuttosto all'Episcopio e Città di Pistoja, è troppo evidente da tutto il contesto. E in fatti: è vero, che quella Chiesa di *Celle* vien nominata, ma ciò è verso il fine della carta, e dopo aver fatto *Giovanni* di Pistoja tutte le altre proteste, e promesse relative alla sua elezione ec., e vien nominata qual nuovo, e diverso articolo di promessa, come chiaro apparisce dalle parole, che formano il nuovo periodo: *Et hoc repromitto* (cioè, prometto *anche* questo ec.) *tibi Dominus Balsari Episcopus, vel successoribus tuis de Eglesie vel qui prope nos esse videtur &c.* quando prima del *petivimus licentiam &c.* già si era per due volte ricordata Pistoja: *Posteaquam me Populus Pistoriense in* LOCO EPISCOPATI *elegerunt &c.* . . . E di nuovo: *& menime potuimus foris tuo consilio Episcopus predictus* (Balsari) *IN IPSO LOCO profeciscere &c.* Or dove si hanno in buona ermeneutica a riferir le parole *petivimus licentiam &c.*

(88) Ivi pag. 245.

(89) Vedi Tomassino *de nov. et vet. Eccl. Disc.* Part. II. Lib. II. cap. 10. §. 1. ec.

Digitized by Google

alla Chiesa *Cellese* non ancor nominata? o all'Episcopio Pistojese già indicato due volte? Si conviene, che lo stile dello strumento è barbaro, e talvolta oscuro; ma per voler preferire quest'ultima sintassi, bisognerebbe senza ragion nessuna far privo di senso comune il Notaro, che lo stese. E poi, cosa significano quelle insolite, e non ordinarie promesse di *Giovanni*, di rilasciare al Vescovo di Lucca l'ordinazione dei Preti, e dei Diaconi Pistojesi? Questo tratto luminoso, e decisivo della carta rovescia intieramente la incompleta interpetrazione, che noi rigettiamo.

73. Per la qual cosa, io non credo certo di dover cangiare in nessuna parte la storia, che ritrassi altrove dal precitato strumento, essendo troppo evidente a chi lo ponderi colla dovuta riflessione, che in esso ben d'altri affari, e più rilevanti si parla, di quello siano le promesse intorno alla Chiesa di *Celle*; siccome per troppa fretta scrisse il Muratori (90), e dalla cui autorità par che si lasciasse guidare più del bisogno il prelodato Sig. *Brunetti*.

74. Del rimanente dal veder nominato *Balsari* in qualità di nostro Pastore nella carta de' 21. Maggio dell'anno 700 mal se ne dedurrebbe, che allora avesse egli impreso a governar questa Diocesi; poichè vi è anzi tutta la probabilità per credere, che qualche tempo innanzi assumesse il carico Vescovile. E in fatti ciò, che propriamente resta marcato dalla data anzidetta, è la recente elezione a loro Vescovo, fatta dai Pistojesi nella persona di *Giovanni*, alla qual epoca era già *Balsari* rivestito sicuramente della Episcopal dignità, e forse da qualche anno.

75. Ai tempi di questo Vescovo, vale a dire o verso il fine del Secolo VII, o sul cominciar dell'VIII. fu fondata la Chiesa di *S. Miniato* nel luogo *Quarto*: quella Chiesa cioè, che atteso l'aumento vistoso della popolazione, la qual presso alla medesima andò col lasso del tempo a stabilir la sua abitazione, diede poi origine alla moderna Città Vescovile di *Samminiato* in Toscana. I fondatori furono 16. pie e divote persone, che con molta ragione possiam creder Lucchesi; sia che tutti abitassero in quella parte della nostra Diocesi, sia che alcuni fossero anche nostri concittadini, come ne farebbe sospettare il veder tra essi un *Gundualdo*, mentre un *Gundualdo* viveva appunto in Lucca a quell'epoca, ed era persona di gran distinzione. Comunque sia, avendo i medesimi eretto quel

(90) *Dissert.* 64. T. V. col. 328. Anche *l'Ughelli* si contenta di scrivere (*Ital. Sac.* T. I. col. 795.) che Balsari *plura Lucensis Ecclesiæ jura recuperavit, quæ Johannes Pistoriensis Episcopus, eidem Ecclesiæ* (di Lucca) *violenter, inversoque jure eripuerat*. Ma la nostra carta non parla così: essa tiene un altro linguaggio.

Digitized by Google

sacro luogo, e dotatolo delle rendite necessarie, vi elessero in Custode o Rettore un certo *Nandolfo*, colle debite licenze però, e coll'approvazione del nostro Vescovo *Balsari*. Così ci attesta una carta scritta nel giorno 16. Gennajo dell'anno 783. di cui giova qui riportare il principio. *In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langobardorum anno . . . . . Langobardiam . . . . . (coepit) . . . . . no* (nono) . . . *filio . . . Pipino Rege, anno Regni ejus secundo, septimodecimo Kalendas Februarii . . .* (Indictione VI.) . . . *mihi* (Manifestum est mihi) *Johanni in Dei nomine Episcopo, quia per textum cartule . . . previdimus, qualiter ante plurimos annos . . . . . Bonushomo, Tidualdus, Roppuald, Teudilapus, Manolfus, Kalenzo, Marualdus, Teudosi, Autchis, Geminianus, Ferminus, Fermicianus, Tacualdus, Candolus, Wilinandus, & Gundualdus, a fundamentis construxerunt Ecclesiam in honore Dei, &* Sancti Miniatis, *in loco* Quarto, *& in ipsa Ecclesia, & in omni re ad eam pertenente*, una cum licentia consilii bone memorie Balsari hujus Lucensis Ecclesie Episcopi, Nandolfum *custodem, & gubernatorem elegerunt* (91).

76. Questo *Nandolfo* adunque unitamente ai suoi successori *Bonichi* Prete, ed *Austriperto*, ed *Autchis* Chierici, sempre coll'approvazione e permesso dei seguenti nostri Pastori, furon quelli, che ressero fino dalla sua prima origine l'antichissima Chiesa, oggi Cattedrale di S. Miniato, siccome rilevasi dalla indicata pergamena, e noi vedremo in appresso. Intanto, se mai Balsari prolungò i suoi giorni fino al primo, o secondo lustro del Secolo VIII, potrebbe credersi, che anch'egli fosse intervenuto al Sinodo del 705. sotto il Papa *Giovanni VII.* ove fu un'altra volta assoluto *S. Wilfrido* Vescovo Eboracense, sempre vessato da nuove calunnie; imperciocchè, come ci narra *Beda* (92), molti furono i Vescovi, che furon presenti a quel consesso.

(91) *Arch. Arciv.* * B. 60. può vedersi quanto esponemmo nella I. Dissertazione pag 11. 12. ec.

(92) *Considentibus Episcopis pluribus cum Apostolico Papa Johanne, omnium judicio probatum est, accusatores ejus* (di S. Wilfrido) *nonnulla in parte falsam contra eum esse machinatos calumniam*. Lib. V. cap. 20. Labbé T. XII. col. 166.

Digitized by Google

26. TALESPERIANO. *Anno* 713.

77. Quantunque non sia improbabile, che anche prima del 713. incominciasse *Talesperiano* a governar questa Diocesi; è però vero, che a quell'anno appartiene il più antico strumento, che di lui faccia menzione. I due Lucchesi *Fortunato* uomo religioso, e *Bonualdo* Prete suo figlio, abitanti nel *Vico* suburbano, detto *Cassiana*, oggi *S. Piero a Vico*, bramosi di ritirarsi affatto dal mondo, fondarono in quel luogo la Chiesa di *S. Pietro* con un Monastero, al quale assegnarono in perpetua dote non pochi lor beni. Ma a norma della vegliante disciplina non mancarono di procurarsi la debita licenza del Vescovo *Talesperiano*, ed anche quella del nostro Duca *Walperto; Petivimus licentiam*, (così parlano i Fondatori) *Domni Talesperiani Deo gratia Episcopo, & cum gratia Domni Walperti Duci nostro Civitatis nostre Lucensis, quantum virtus animi set, ad fundamentis fabricis vestibulis Ecclesiam constituemus in honore Sancti Petri &c.* (93)

78. Non mi trattengo a rilevare il metodo, che i detti fondatori vogliono osservato nella elezione dei futuri Abbati, colle parole: *Et si Abbas de hac luce migratus fueret, & dormieret cum patribus suis, quem Monaci ipsi elegerent de eo Monasterio, ipso sivi aveant Abba ordinatus;* nè la facoltà, che si accorda ai quattro figli di *Bonualdo* (che come consenzienti si sottoscrissero allo strumento sotto i nomi di *Benetato*, *Roduald*, *Raduald*, e *Baronta*) come anche ai nepoti, di poter cioè goder delle rendite di quel luogo pio; se peraltro *sine conjuve* (conjuge) *Deo servire volueret, & regulariter vivere*. Noterò in vece, che il nostro Vescovo fu presente all'atto di dotazione, dicendo il notaro Sicherado Prete di averlo scritto *ex jussione Domini Thalesperiani Venerabili Episcopi*. (94)

79. Ricercando il dotto P. *Fumagalli* qual sia *la più antica original pergamena d'Italia nota al pubblico*, accenna la sentenza di quegli eruditi, che stimano tale questa nostra del 713. Ma perchè il Muratori nel

(93) *Arch. Arc.* * L. 75. Può leggersi questa carta nella *Dissert.* 5 del Muratori T. I. col. 227. e presso il Brunetti *Codic. Dipl. Tosc.* T. I. pag. 422.

(94) Il Muratori legge: *Quam viro cartulam dotalium ego Sicherad a XI. indignus Presbiter ex jussione &c.* Io leggo piuttosto *Sicheradu Christi indignus Presbiter*. Lascio altre varianti che sono presso il detto Muratori, come quella del principio *Ego Fortonato religioso Presbiter;* mentre la carta dice *religiosus vir &c.* e il dirsi, che la Chiesa di S. Pietro era in Lucca, quando era nel Vico *Cassiana*, oggi S. Pier a Vico.

Digitized by Google

pubblicarla la chiamò soltanto *antichissima*, e non *autografa*, egli prosegue dicendo, che *sin a tanto, che altre non si pròducano veramente originali, noi la prima, e la più antica d' Italia proponiam una dell' archivio nostro di S. Ambrogio* (de' Cisterciensi di Milano) *scritta l' anno* 721. (95)

80. Giacchè egli reputa questa cosa come onorifica pel suo ragguardevole Archivio Milanese, mi si perdonerà se anch' io aggiungo poche parole. Dico dunque, che gli accennati eruditi ebbero ragione. È verissimo, che il Muratori nel pubblicar la nostra carta non la dice *autografa*, ma *antichissima* (lo che peraltro poco rileverebbe): anzi dopo tutte le sottoscrizioni, leggesi in essa: *Ego Sicherado indignus Presbiter hanc cartulam ex autentico fideliter exemplavi*. Eppur, non ostante questo, la carta è originale ed autografa, perchè quello stesso *Sicherado*, che ne fece la copia, scrisse anche l' originale, come è chiaro dal fine dello strumento: *Quam viro cartule dotalium ego Sicheradu Christi indignus presbiter.... scripsi*. Sicchè egli a quell' epoca scrisse di sua mano (come rilevo anche dalla nota forma dei suoi caratteri) l' una, e l' altra carta; della qual cosa noi abbiamo ripetuti esempj nei Documenti sotto i numeri 46. 54. 65. e 98. della nostra Appendice, in cui si vede, che lo stesso estensore dell' originale, ossia del primo scritto, stese anche la copia. Ora ascoltiamo il Muratori. Pubblicando egli una carta del nostro Archivio spettante al 918. la chiama *authenticam*, e soggiunge tosto, *immo, & authographam; tametsi appellatur exemplar; quod nempe idem Tabellio non semel eandem descripsit* (96). Noi siamo appunto nel caso: e però concludo, che se la nostra pergamena di *Felice* del 685. è la più antica fra le autentiche, questa del 713, è la più antica fra le originali dell' Italia, che finor si conoscano. Essa conta oggi 1104. anni.

81. Nel Luglio del 715. erasi portato *Talesperiano* alla Pieve di S. Genesio di *Vico Wallari*, luogo della sua Diocesi non lungi da S Miniato, dove per ordine del Re Liutprando si recarono anche i Vescovi *Specioso* di Firenze, *Tedoaldo* di Fiesole, e *Massimo* di Pisa. L' oggetto di questa andata fu quello di esaminar di nuovo, e di decidere unitamente al regio Misso *Gunteramo* Notaro la strepitosa lite, che allor più che

(95) *Istituz. Diplomat.* T. I. pag. 45.

(96) *Dissert.* 70. T. V. col. 1006. Il Brunetti (loc. cit. pag. 424.) Volendo correggere il P. Mabillon, dice, che il Prete *Sicherado* notaro *copiò, non rogò*, la nostra carta. Il P. Mabillon non sbaglia in questo, perchè *Sicherado* rogò, e copiò lo strumento. Nell' Archivio Arcivesc. si conservano altre carte originali scritte dal suddetto *Sicherado*, come quella del 723., pubblicata dal Muratori *Dissert.* 65. T. V. col. 371. ed altre ancora.

Digitized by Google

mai bolliva fra i Vescovi di Siena e di Arezzo, a motivo di certe Parrocchie pretese da ambe le parti come spettanti alla respettiva Diocesi. Discussa conciliarmente la causa nella suddetta Pieve, fu pronunciata la sentenza, e sottoscritta dai nominati giudici, tra i quali il nostro Talesperiano si segna come appresso: *Ego Talesperianus Sancte Lucensis Ecclesie hunc judicatum a nobis factum, adque dictatum, vel relectum subscripsi*. Tra i sottoscritti apparisce anche un *Lunichis*, o *Munichis* Prete Lucchese. (97)

82. Ma lo stesso Talesperiano nel Febbrajo dell'anno seguente 716. dovette soffrire la molestia di una simile controversia mossagli contro da *Giovanni* Vescovo di Pistoja per motivo delle due Chiese o Parrocchie di *S. Andrea*, e di *S. Gerusalemme* situate presso al fiume *Neure* su i confini del Pistojese, e sottoposte alla Pieve di *S. Pietro* di Neure della nostra Diocesi. Pretendeva Giovanni, che quelle due Parrocchie dovesser dipendere dalla sua giurisdizione Vescovile contro l'antichissima consuetudine, e forse ancora contro quelle stesse promesse, che egli medesimo avea fatte un giorno al fu Vescovo *Balsari*, ricordate di sopra. Si produssero le ragioni da ambe le parti alla presenza di *Specioso* Vescovo di Firenze, di *Walperto* Duca, di *Alais* Scabino, e di *Ulziano* Notaro e messo del Re Liutprando, radunati nella suddetta Pieve per ordine di questo Principe, e poco ci volle perchè i detti giudici rilevassero l'insussistenza delle pretenzioni del Vescovo Pistojese; onde poi il Prete *Vitaliano*, deputato a quella lite da Talesperiano, riportò favorevole la sentenza. (98)

(97) Muratori *Dissert.* 74. T. VI. col. 367. Labbé *Hist. Conc.* T. XII. col. 251. Vedi sopra alla pag. 12. 13. 77. 78. ec. Riguardo a *Vico Wallari* è da notarsi, che uno dei 36. Duchi, che dopo il Re *Clefone* ressero la nazion Longobarda, avea nome *Wallari*, e dominava in Bergamo. Fu forse questi, che fondò e diede il nome al nostro Vico?

(98) Arch. Arc. * I. 81. pubblicata dal Muratori *Dissert.* 70 T. V. col. 914. ma io nel produrla di nuovo alla pag 81. ec. mi sono attenuto a la copia fatta da *Gio. Battista Orsucci* nobile Lucchese, chiamato dal Gamurrini *Antiquario eccellentissimo*, il quale fece l'indice di tutte le pergamene dell'Archivio Arcivescovale; e me ne sono servito perchè disgraziatamente la pergamena non si è trovata. La copia dell'Orsucci, a cui mi attengo, sicuramente ha delle varianti molto interessanti paragonata con quella di Muratori, come ognuno può vedere facendone il confronto. Metto qui il principio che tralasciai alla pagina 81. *Dum ex jussione Domini perexcell. .. Liutprand Regis conjunxisse ego Ultianus, ac Notarius, et Missus Domni Regi ad Baselica S. Petri, loco ubi dicitur Neure, ad intentionem, quam vertebatur inter ab Talesperiano Episcopo, nec non et Johanne idem (idest* dice Muratori) *Episcopo Pistoriense deliverandum (Pistori esset* Murat.) *Et dum inibi . . . conjunxissemus ego (conjunxisse ego* Murat.) *qui supra Ultianus, una cum Spontiuso Episcopo, et Walpert Duci, Alais Gastaldio, vel aliis singoli circumstantibus: Unde nos inqui-*

Digitized by Google

83. Il *Rosati* nella sua storia de' Vescovi di Pistoja fu d' opinione, che la Pieve di *S. Andrea di Neure* fosse la Pieve di *Monte Carlo*; dal che, se fosse vero, ne inferirebbe il chiaris. *Brunetti*, che *non ostante la predetta sentenza contraria, sarebbe restata nella giurisdizione del Vescovado Pistojese, poichè Leone X. l'anno* 1521. *la smembrò dal medesimo, e la sottopose alla Prepositura di Pescia* (99). Ma che l' opinion del Rosati sia fondata in aria del tutto, chiaramente lo prova il sapersi, che la Pieve, oggi Prepositura di Monte Carlo, non è mai stata dedicata, per quanto si sa, a S. Andrea, ma a *S. Pietro*, detta perciò *S. Pietro in Campo*. Così nel Catalogo delle Chiese Lucchesi del 1260, vi si trova *Plebes S. Petri in Campo*, che corrisponde colle sue Parrocchie sottoposte alla moderna Prepositura di Monte Carlo; ma non vi è certo *Plebes S. Andreae in Campo*, e molto meno *S. Andreae de Monte Carolo*. Si rilegga l' Articolo IV. della mia prima Dissertazione, ove credo di aver provato con argomenti d' altra tempra, che non son quelli del Rosati, fin dove si estendesse un giorno la nostra Diocesi dalla parte di Pistoja.

84. Continuando a svolgere le pergamene dell'Arcivescovato, mi si offrono in copia le memorie di Talesperiano, e di non pochi avvenimenti religiosi accaduti a suo tempo. Un certo *Maurino* Accolito erasi da qualche tempo distinto pel suo fedel servizio prestato a questo Vescovo nelle cose di Chiesa. Quindi è, che in ricompenza di tal servitù nell' anno 718. confermò Talesperiano a quell' Accolito il possesso e governo della Basilica, o vogliam dir Chiesa, di *S. Prospero Martire d' Antraccoli*, paese non lungi dalla Città, e dei beni annessi alla medesima; nel modo stesso, che aveali prima accordati al quondam *Marino* padre del suddetto *Maurino*. E perchè il favore fosse compito, vietò Talesperiano ai suoi successori, ed a chiunque del Clero, di aggiunger a lui nissun aggravio, o di ordinare a quella Chiesa qualche altro ecclesiastico; ma volle che il detto Maurino avesse sempre il diritto di dimorare *in serbitio ejusdem Bassilice, mure ecclesiastico vivere, & fruere omnis ris* (res) *at* (ad) *eadem Bassilica pertinentis* (100). Questo *Maurino* divenne poi Prete, e fu confermato in quella Chiesa dai Vescovi posteriori.

rentes per Vitaliano Presbitero: a cujus ipsas Dioces tempore Romanorum, et Langobardorum fuissent etc. Termina poi: *Unde hanc notitia judegati Ebregaus Notarius Regis Potestati scrivere commonuemus. Facti notitia judegati, Mense Februarii, Regnante Domno Liutprando Rege, anno quarto, Indictione, XIIII. Feliciter.*

(99) *Loc. cit.* pag. 245. 266.

(100) Vedi il Documento di N.° 34. Di questa carta avea dato un breve cenno il Muratori nella *Dissert.* 32. T. II. col. 1044. parlando della barbarie, in cui era caduta la lingua

Digitized by Google

85. Dal villaggio di *Antraccoli*, giova passar di volo all' altro di *Vaccole*; poichè fino da questi tempi vi troveremo in piedi la Chiesa di *S. Lorenzo*; sebben allora fosse un Monastero di Monache, e portasse unitamente al titolo di *S. Lorenzo* quello di *S. Valentino*. Rilevasi ciò dal vedere, che il Chierico *Aunefredo* nel Marzo del 719. si offre al perpetuo servizio di questa Chiesa, nell'atto che le dona i molti suoi beni, mobili ed immobili, e gli schiavi di ambi i sessi, e quanto avea ereditato dai suoi fratelli; non altro riserbandosi che l' usufrutto di detti beni sua vita durante. Quest' usufrutto riserbò ancora per le due Monache *Rolperga*, e *Perticunda*, che erano forse a lui congiunte per parentela, e per quelle tra le sue sorelle, o nepoti, che Iddio si fosse degnato di *advocare ad velamen ad ipso Sancto Loco*, cioè d' ispirare a farsi Monache nel suddetto Monastero (101).

86. E giacchè abbiam ricordato un Monastero, non sarà fuor di proposito accennarne alcuni altri, fondati mentre era Vescovo Talesperiano. Uno è quello di *S. Silvestro*, che avea annesso uno Spedale. Dieci cittadini Lucchesi, cioè *Teutpaldo*, *Domnulo*, *Leonaci*, *Aunuald*, *Wilifrio*, *Maurino*, *Teudorace*, *Nandulo*, *Gudiscalco*, e *Geminiano* Chierico, ai quali si unirono diversi loro fratelli, furono nell' anno 720. i benefici autori di questo pio stabilimento in sollievo dei poveri e dei pellegrini, degli orfani e delle vedove (102). Tutti più o meno contribuirono all' opera generosa, chi con esibir denaro, chi con donar terreni; e però dissero in comune, che *pro hamorem Dei, & redemtione anime nostre Hecclesiam ha fundamentis fabricis vestibolis constituemus in honorem Beatissime Dei Confessoris Sancti Silvestri . . . . . ad Porta Beati Sancti Petri, ubi nos vel si indigni* SINODCUM *facere visi sumus &c.*

87. Questa Chiesa in fatti coll'annesso Spedale era situata nei sobborghi della Città presso all' antica Porta di S. Pietro; e come rilevasi

latina. Al qual proposito scrive: *Fortasse miraris inscitiam Episcoporum Ævi illius. Sed mirari desine. Una cum Lingua, Magistri quoque optimi linguæ Latinæ perierant. Satis tunc fuit tincturam aliquam habere.*

(101) Vedi nell' Appendice il Documento di Numero XXXV.

(102) *Arch. Arciv.* ✝ L. 52. Questa carta è stata divolgata dal Muratori nella *Dissert.* 37. T. III. col. 566. con qualche sbaglio però di lettura, e con la lacuna di un periodo, che io qui trascrivo a comodo degli eruditi. Dopo le parole *Geminianus et Teudoraci, qui dederunt predictos soledos pro vinea et terra, et octuaginta soledos in auro*, segue la pergamena *quam tibi Sancte Vertutis offerimus. Unde hec que superius legitur, et ha novis* (nobis) *offertum est, tibi Hecclesie Beati Sancti Silvestri, una cum ipso Sinedoco, vel Balneo, cum fundamentis, vel ortus, ab hac die tradimus in integrum possedendum per dotis titulo. Et ita addedit animus noster etc.* segue come nel Muratori.

Digitized by Google

da altre memorie, rimaneva dirimpetto, e in vicinanza della Chiesa di S. Alessandro Minore, detto comunemente *S. Alessandorino* (103); e molti dei beni offerti in dotazione erano prossimi alle mura della Città; tra i quali merita osservazione *un Bagno*, che era stato loro venduto dal Vescovo Talesperiano; *sed & Balneo qui novis* (nobis) *vicarie, & ex comparationem advinet a Domnus Venerabili Talesperiano*. Il Prete *Gundone*, eletto di comun consenso a custode o Abbate di quel pio luogo, dovea risedervi *peregrinus recipiendum, pauperis, viduas, & orfanis consolandum, mandatum juxta Regule Ordine faciendum &c.* Nè si tacciono i Monaci ivi dimoranti, e il metodo onde in morte dell'Abbate provedere il luogo di successore; dal che apparisce, che oltre allo Spedale era unito a S. Silvestro anche un Monastero.

88. Ma di questi Monasteri, Ospedali, ed altri siffatti stabilimenti di cristiana perfezione, e di operosa beneficenza in prò dell'umanità, tale e tanta è la copia, che ci si offre allo sguardo sotto i Vescovati di Talesperiano, e de'suoi successori, che non si può a meno di non encomiar quella divina Religione, la qual sola potè suggerirne l'idea ai nostri antenati, e di non ammirar l'uso generoso e saggio, che ben molti di essi sapean fare delle ampie loro ricchezze. Io non farò che accennarne di passaggio le fondazioni pel rapporto, che hanno colla storia dei Vescovi anzidetti; dal che si renderà palese qual numero di Spedali, e di Monasteri dell'uno e dell'altro sesso si vedesse sorgere nel breve giro di pochi lustri non solo nella Diocesi nostra, ma nella Città eziandio, e specialmente nei sobborghi della medesima.

89. *Pertualdo* ricco cittadino lucchese, e padre di quel *Peredeo*, che diventò poi nostro Vescovo, erasi portato in pellegrinaggio a venerar le sacre Reliquie di S. Pietro di Roma; e poichè là avea fatto voto a Dio di fondare un Monastero, ritornato che fu in Patria nell'anno 721, non mancò di effettuar la promessa. Ho io riprodotto alla luce intiero lo strumento di fondazione, perchè tale non era la copia già stampata dal Muratori (104), e da altri. Non sto a ridire la natura, e l'ampiezza dei

(103) Varie pergamene dell' Arcivescovato spettanti agli anni 786. 840. 883. 886. 915. ec. ricordano questa Chiesa di S. Silvestro *foris Porta ujus Civitatis quæ dicitur S. Petri*, ma non parlano di Monastero, onde pare che a quegli anni più non esistesse. La carta A. L. 7. del 1278. fu scritta *sub porticu Ecclesie S. Silvestri Lucani*, che dimostra esservi stato un Portico, o colonnato esterno a tal Chiesa. Tra le cose poi offerte dal fondator *Geminiano* Chierico eranvi, oltre i beni, *Caldaria una, ornile cum catena fumaria*. Accenno di passaggio queste cose, per la connessione che hanno coll' argomento mio principale, ma altri ne tratterà meglio, e più a lungo.

(104) *Dissertaz.* 37. T. III. col. 567. Vedasi nella nostra Appendice il Documento di N. 36.

Digitized by Google

poderi offerti in dotazione, tra i quali si mentova ancora una terra donata a *Pertualdo* dallo stesso Re, *Et terra in* Arina, *qui mihi a Regia potestate concessa est:* nè le molte case poste in *Cornino*, in *Roselle*, ed in altri paesi della Toscana, e le decime *gregis equorum*, *armentorum*, *ovium*, *seu percorum &c.* dirò piuttosto che il Monastero era dedicato a *S. Michele Arcangelo*, e che secondo lo spirito allor dominante di cristiana carità uno dei doveri imposti ai Monaci, o all' Abbate, quello era di consolare *vidùam*, *orfanum*, *& pauperem*, e di alloggiare *eginum*, *& peregrinum juxta Dei preceptum*.

90. La carta non esprime se in Lucca, o fuori, fosse posto quel Monastero, contentandosi *Pertualdo* di dir soltanto, che avealo fondato presso alla casa di sua abitazione; ma dal vedere, che l' orto per uso dei Monaci era presso alla Città, possiamo credere, che rimanesse nei sobborghi. Anzi siccome nel tergo della pergamena leggesi in caratteri del Secolo XII. o XIII. *Dos Ecclesie S. Michaelis de Cipriano in Porta Sancti Gervasi*, potrebbe anche aggiungersi, che tal Monastero rimanesse fuori dell' antica Porta di S. Gervasio, nel luogo, dove anch' oggi esiste il Convento di Monache chiamato volgarmente di *S. Micheletto*. Se ciò fosse vero, quell' *Angelo* Prete morto nel 1195 al quale da un' iscrizione scolpita in un marmo di questa Chiesa, viene attribuita la fondazione della medesima, riguardar si dovrebbe piuttosto come un ristauratore del già vecchio edifizio (105). Dissi *se ciò fosse vero*, perchè ci attesta il Vescovo *Peredeo* nel suo testamento di aver traslocato altrove quel Monastero fondato da *Pertualdo* suo genitore; il quale fu anche Autore della Chiesa di *S. Pietro di Caricini*, o *Careggine* in Garfagnana, come rilevasi dal testamento accennato (106).

91. Nell' anno seguente 722 *Orso*, o *Orsone* Chierico lucchese, quantunque privata persona, volle imitar l' esempio dei Re, dei Vescovi, dei Duchi, e degli altri gran Signori d' Italia, i quali, come osserva il Muratori, gareggiavan tra loro a quel tempo in fabbricar nuovi Monasteri di Sacre Vergini, ove poi concorrevano anche le loro figlie a professar la vita monastica. Egli dunque fondò, non già in Lucca, come scrisse

(105) L' iscrizione è contenuta nei seguenti versi.

Doctor honestatis, venerandæ vir probitatis.
Presbiter in Xpto tumulo jacet Angelus isto.
Iste tuæ Michael fuit hujus conditor Ædis.
Ergo faveto sibi cœlestis ad atria Sedis.
Undecies annus centenus tibi Xpte,
Ac nonagesimus quintus cum transiit iste.
Nonas Novembris.

(106) Vedi il Documento di N. 86. Non so se questa Chiesa di *S. Pietro di Careggine* sia diversa da *S. Martino* di detto luogo, di cui feci qualche cenno alla pag. 86.

Digitized by Google

il citato Antiquario, ma presso alle mura della Città dalla parte di Mezzo giorno il Monastero di *S. Maria*, che, come rilevo da molti altri riscontri, rimaneva al ponente dell' ospedale di S. Silvestro ricordato di sopra, e press' a poco dove oggi si vede il Baluardo di S. Paolino. Quattro furono le Monache collocate da *Orso* in quel Convento, e tre serve o converse, cioè *Orsa* sua figlia e prima Abbadessa, *Anstuda*, o *Anstruda* altra figlia, e designata essa pure Abbadessa dopo la morte della sorella, *Gunda* libera, e *Wilipergula* libera. Le serve sono *Godoara*, *Candida*, e *Tintula*, le quali può credersi che fossero astrette alla condizione di serve riguardo al fondatore. Non mancò poi *Orso* di fare al suo Convento il necessario corredo di beni, tra i quali anch' esso ricorda una casa a lui già donata dal Re *Ariperto: & casa Rusculi in Massa Fagani, qui mihi advenit ex dono Domni Aniperi Rege;* riserbandosi il governo o giuspatronato di quel luogo pio, e vietando ai figli, ed eredi suoi qualunque atto di dominio sopra il medesimo. Ciò che ad essi accordò liberamente fu il permesso di *orare*, *& benefacere* (107).

92. E qui merita osservazione l' importanza che mise *Orso* in questo suo operato, giacchè volle che il Prete *Agione* Notaro stendesse lo strumento di dotazione in Lucca alla presenza di tutto il popolo: *in qua Ecclesia mea pro facinora hodie in presentia Civium do, dono, trado, donataque esse volo: in primis fundium meum &c.* Sembra anzi, che a render la cosa più solenne v' invitasse lo stesso Duca *Walperto*, scorgendosi la di lui firma (non so perchè lasciata dal Muratori) a piè della carta .... *Signum † manus Walperti Viri illustris Duci testis;* e siccome a norma della vegliante disciplina non era permesso di fondar nuovi Monasteri senza il consenso dell' Ordinario, quindi è che anche il Vescovo Talesperiano comparisce tra gli altri sottoscritti, col segnarsi: *Ego Talesperianus eximius Episcopus uic cartule donationis rogatus ad filio meo Ursone testi subscripsi.*

93. Da questa sottoscrizione preser motivo il *Gamurrini*, ed altri autori dietro il suo esempio, di asserire che *Orso* fu figliuolo del Vescovo *Talesperiano*, del quale fanno pur figlio un certo *Ghisolfo*; e così mettono il detto Vescovo, che asseriscon figlio di un tal *Gundualdo*, tra i progenitori delle antichissime ed illustri famiglie Lucchesi *Antelminelli*, *Poggi*, *Malagonnella ec.* (108). Costoro, per quanto io ne giudico, han

(107) *Arch. Arc.* - K. 64. Questa carta può leggersi nella *Dissertaz.* 66. del Muratori T. V. col. 503

(108) *Istoria Genealogica delle Famiglie Nobili Toscane, ed Umbre* T. IV. pag. 206. Vedasi anche il Tomo III. P. I. di queste Memorie pag. 102.

Digitized by Google

preso un solenne abbaglio. Non sembra in fatti, che ci volesse gran riflessione per capir la forza, e il vero significato di quelle frasi *rogatus ad filio meo Ursone* in bocca di un Vescovo. Con quest' avvertimento si sarebbe veduto quant' era precipitata la conseguenza, che *Talesperiano* fosse padre naturale di *Orso*, o *Orsone;* perchè chi non vede quale spaventosa figliuolanza verrebbe in caso diverso ad attribuirsi ai diversi Vescovi? Sa ognuno, che questi soglion chiamar *figli*, cioè *figli spirituali*, i lor Diocesani, e specialmente i Chierici.

94. Ma perchè non sembri questa una di quelle oneste interpetrazioni, che si gettano in aria, e non hanno poi fondamento, sarà bene convalidarla con buone ragioni. Convien dunque distinguer accuratamente due classi di sottoscritti agli antichi strumenti, per nulla dire del Notaro, e dell' Autor del contratto. Una è quella dei semplici testimonj pregati ad apporre il lor nome, affinchè lo strumento avesse tutte le formalità richieste dalla legge; e la solita formula di questi è *Ego N. rogatus ab N. subscripsi*, ovvero *testis subscripsi*. L' altra è di coloro, che aveano interesse nell' atto, in quanto era necessaria la di loro firma, non già come semplici testimonj, ma come consenzienti, e prestanti l' espressa loro approvazione, massime negli atti di fondazioni e dotazioni di luoghi pii, o di offerte di nuovi beni ai già esistenti; poichè si trattava con ciò di rinunziar al dominio, o diritto sovra beni, che ad essi potevano in qualche modo appartenere. Tali erano i consanguinei, e gli eredi necessarj dell' autor principale dello strumento; e la formola da essi usata indicava apertamente il proprio loro consenso. Così *Sundiperto*, figlio del sopra mentovato *Pertualdo*, si segna allo strumento di fondazione del 721. col prestare il suo consenso. *Signum † manus Sundipert filio ejus consentientis*. Lo stesso fa il di lui fratello *Peredeo*. Nel 755. *Ostrifone*, figliuolo di *Cleonia* donna Religiosa, si sottoscrive ad una di lei offerta colla formola *Signum † manus Ostrifun filio ejus in omnibus consentientes* (109). Anche il Prete *Sundiperto* per ristabilire in miglior forma una certa Chiesa nel 764. dovette farlo *cum consensu* di *Ferdulo* suo Padre, che poi si sottoscrisse *Signum † manus Ferduli genitori ejus consentientis* (110). Nel 770. due Preti fondano *S. Pietro* di Tempagnano, e gli assegnano in dote varj beni; ma sempre *per ejus consensum*, cioè del Padre *Tanualdo* (111). E per non tediare il Lettore con altri esempj che

(109) Vedi i Documenti di N. 36. 37. 48. 91. 102. 103. 105. ove appariscono queste sottoscrizioni di consenso.

(110) *Arch. Arc.* † N. 43.

(111) *Arch. Arc.* † N. 35.

Digitized by Google

potrei facilmente addurre, basta osservar come parli l'Arciprete *Sigemundo* fratello del nostro Talesperiano. Egli con altre persone fonda nel 729. la Diaconìa, o Spedale di S. Colombano; ma *cum auctoritate*, *& consensu germani*, *& Domini mei Talesperiani Episcopi*. *Cum auctoritate*, perchè Talesperiano era Vescovo: *cum consensu*, perchè era suo fratello.

95. Or che fa egli Talesperiano nel caso nostro? Si sottoscrive come semplice testimonio, essendone stato pregato dal Chierico *Orso*. *Rogatus ad* (ab) *filio meo Ursone testis subscripsi*. Dunque non era vero padre di costui. Se lo fosse stato, avrebbe senza dubbio tenuto un altro linguaggio, conforme a quanto abbiamo avvertito; nè la formula *consensi* mancherebbe certo nello strumento, massime trattandosi di un soggetto, che oltre all'esser a lui sottoposto come Chierico, lo sarebbe stato a più forte titolo come figlio.

96. Stabilito questo punto, cade a terra l'altra non provata supposizione del *Gamurrini*, e di chi lo segue, vale a dire, che anche *Ghisolfo* fosse figlio di Talesperiano. E per verità tutto il supposto del Chiarissimo Autore si fonda nel vedere, che nel 731. i due fratelli *Baronta*, e *Auderat* offrono beni ad una Chiesa per l'anima del loro Padre, e Zio paterno *Ursoni*, *& Gluisolf*, come parla una nostra pergamena. (112) Ma in primo luogo chi ha detto al *Gamurrini*, che questo *Ursone*, il quale offre beni alla Chiesa di S. Maria di *Lavajano* di Valdarno nel 731. sia il medesimo *Orsone* Chierico di Lucca, mentovato nel 722.? La carta non ispecifica nulla su questo punto. Dipoi quando ciò si volesse accordare; siccome abbiam veduto non potersi riguardar quest'ultimo come figlio del Vescovo Talesperiano, ne segue, che lo stesso dee giudicarsi di *Ghisolfo*, appunto perchè fratello del detto *Orsone* (113).

(112) Documento di N. 38.

(113) Molte notizie intorno al Monastero di S. Maria si conservano nell'Archivio Arciv. Una carta del 736. accennata dal Muratori (*Dissert.* 14. T. 1. *col.* 760.) ci ricorda la figlia del Fondatore per nome *Orsa* in qualità di Abbadessa, a cui un tal *Giusto* Orefice Lucchese vende una vigna. *Manifestum est mihi Justu Aurifice de Porta S. Gervasii vendedisse ec... ab* (ad) *Urse Abbatisse Ecclesie S. Marie vinea mea ec.... Et accipi ego Justu Aurifice da te Urse Ancilla Dei Abbatissa auri solidos numero sex boni Lucani ec.* Dell'anno 800. sono le due carte pubblicate da me nei Documenti di N. 126. 127. le quali ricordano questo Monastero posto fuori delle Mura di Lucca *juxta Ecclesiam Beati S. Donati*; lo che sempre più rileva lo sbaglio del Muratori nel fissare, che rimanesse in Lucca, (T. V. Dissert. col. 503.) e l'altro di credere, che nell'800. vi abitassero dei Preti, o dei Monaci (*loc. cit. col.* 416.) non accorgendosi, che la carta da lui divolgata, ma mutilata in gran parte, parlava dello stesso Mo-

Digitized by Google

97. Continuava intanto Talesperiano a regger questa Diocesi, nè dall' altra parte veniva meno negli antichi Lucchesi lo spirito religioso. Nel gennajo del 723. i due fratelli *Auriando*, e *Gudifrido* vennero a trovare *Venerabilem Dominum Talesperiano Deo gratia Episcopo, in Christo Patre nostro*, affinchè desse loro il permesso di fondare una nuova Chiesa in onor di *S. Pietro*, con un Monastero in Castiglione di Garfagnana. Ottenuta la licenza, eseguirono essi il loro disegno riserbandosi il giuspatronato del nuovo Monastero, e ciò che è degno di osservazione, collocando in esso i propri loro figli, perchè *ividem monachale vita vivere deveas* (114).

98. Due anni appresso, cioè nel 725. accordò Talesperiano *l' uffizio ministeriale*, ossia la presidenza e il governo del piccolo Monastero e Spedale di *S. Quirico* di Capannoli in Valdarno al Prete Lombardo *Romualdo*, ed alla sua consorte *Rapperga*, i quali partiti qualche anno innanzi di là dal Po, ed essendo venuti in questi paesi pellegrinando *pro anima sua*, eransi trattenuti presso alla detta Chiesa, dove poi fondarono anche l' accennato Monastero e Spedale, dotandolo coi beni da loro acquistati nel Lucchese e nel Pisano (115). Avendo altrove parlato di questo fatto, altro non mi resta se non che correggere, o meglio spiegare una mia non giusta espressione. Dissi, che *con raro esempio Romualdo chiama Rapperga sua moglie, è Presbiteria*, ossia *Pretessa* (116); ma la cosa non era veramente affatto strana. Feci peraltro avvertire col Muratori, che anticamente si permise agli uomini ammogliati di ascendere agli ordini Sacri; nel qual caso però le respettive mogli, come il marito, si obbligavano ad osservare perpetua castità. Ora aggiungo, che se il marito si faceva Prete, la moglie prendeva il nome di *Pretessa*: se Diacono, dicevasi *Diaconessa*, come nota *Severino Bini* ai Canoni I. e II. del Concilio Romano tenuto l' anno 721. sotto il Papa Gregorio II., i quali Canoni vietano sotto pena di scomunica il contrar nuovo matrimonio colle anzi-

nastero di Monache del 722. Dell' anno 804. è la carta * A. 18. da cui apparisce, che *Astruda*, altra figlia di *Orsone*, era succeduta alla morta sorella, ed era *Abbatissa Monasterii Beate Dei Genitricis Maria, que dicitur Ursimanni, sito hic prope Civitate ista Lucense;* ed anzi la carta * A. 5. ci fa sapere, che un ramo del nostro Fiume passava sotto le mura Castellane dalla parte di Ponente, giacchè ci ripete, che detto Monastero era *sitas foras Civitatem Lucense prope Fluvio Auserclo*.

(114) *Arch. Arc.* † M. 61. La carta è archetipa ossia originale, e può leggersi nella *Dissert.* 65. del Murat. T. V. col. 371. Vedi sopra alla pag. 85.

(115) *Arch. Arc.* * M. 95. e * L. 27. La prima può vedersi nell' appendice sotto il N. 2. l' altra in Muratori *Dissert.* 74. T. VI. col. 402.

(116) Vedi sopra alla pag. 18. 19.

Digitized by Google

dette Diaconesse, e Pretesse. *Si quis Presbyteram duxerit in conjugium anathema sit &c. Si quis Diaconam in conjugium duxerit, anathema sit* (117). Quella nomenclatura dunque era conforme al linguaggio stesso dei Canoni, ed io trovo anche un' *Auriperta* detta *Pretessa*, perchè già moglie di *Anacardo* che fu poi Prete, e che nel 768. era Rettore del poco fa nominato *S Pietro* di *Castiglione* (118). E per citare esempj forestieri, *Sergio* Vescovo di Ravenna ebbe moglie, che fu poi Diaconessa allorchè il già marito salì alla Cattedra Vescovile (119).

99. Un' altra Chiesa io trovo fabbricata sotto il Vescovo Talesperiano da un certo *Trasualdo* nell' anno 727. ed è la Chiesa di *S. Terenzio*, a cui il fondatore nel giorno della consacrazione (come io interpetro la frase *die Sanctum edificationis*) volle assegnare la metà de' suoi beni (120). Non è espresso il luogo dove era questa Chiesa, ma leggen-

(117) Labbé *Hist. Concilior.* T. XII. col. 262.

(118) Documento di N. 23.

(119) Vedi Muratori *Rer. Ital. Script.* Tom. II. Part. I. pag. 172.

(120) *Arch. Arc.* † I. 59. Avendo riscontrata questa carta originale dopo aver già terminata la stampa dei Documenti, la metto qui per essere inedita, e degna della pubblica luce.

. . . . . Jhesu Christi. Regnante Domno nostro Liudprand Rege, anno Regni ejus septimo decimo, Indictione decima feliciter. *Trasualdu* V. D. tivi Hecclesie Dei et Beati *Sancti Terentii* pp. (*perpetuam*) salutem. Postea juvante Deo omnipotentem ego *Trasualdu* in meo proprio jure Hecclesia in onore Dei, et ipsius *Beati Sancti Terentii* in loco qui vocitator *in Vico* . . . . . uvi avitare videor per manum artificum a fundamentis cums . . . . . (*cumstruxi*) . . . et die . . Sanctum edificatiouis tuc per hanc dotis titulo me die . . . . de omnem ris mea, vel conquisito meo quidquid avire videor, omnia medietatem in te Sancta Hecclesia confermavi, sicot enim factum est. Ideoque do, duno, trado, et cunfero tivi predicte Sancte Hecclesie, idest medietatem de Casa mea uvi avitare videor cum fundamento cum omnem intrisico suo, idest terra, vinea, pratis, cultam atque incultam, olivetis, silvis, vergaris, movile, vel immovile, omnia et in omnibus quidquid a meo jure pertenet, medietate de pecunia mea, et uvi ipse Hecclesia fundata est, et aduc Deo juvante atquirere potuero in potestatem ipsius Hecclesie set (*sit*), et qui ividem reserviret omnia et in omnibus, comodo superius decrivimus, medietatem de omnem ris mea in ejus Hecclesie sit potestatem. Tamen dum ego advivere meruero in mea sit potestatem guvernandi, et exinde Deo, et ipsius Hecclesie laudem referri. Et pos viro ovito meo que ego demisero, in ipsa Sancta Hecclesia set potestate ividem reserviendo, nam nullatinus alieniginandi, set semper ejus Hecclesie sit potestatem firmam, et istavilem permaneat, ut neque a me, neque a posterus meus posset disrumpi. Et *Leonacis* indignus Presbiter iscrivere rogavi, et supter signum Sancte Crucis ficimus, et testibus optulit rovorandum pro cunfermationem istipulatione ispunsique interposita. Actum Luca die et Regnum, et indictione supra iscripta feliciter.

Signum † manus Trasualdi Auturis et cunserbaturis, qui hanc cartula fieri rogavet.

Signum † manus Ahaldi rogatus a Trasualdu V.D. testis.

Signum † manus Authelmi rogatus a Trasualdu V.D. testis.

Signum † manus Tanualdi rogatus a Trasualdu V.D. testis.

Signum † manus Babule filius Aiuarti V.D. testis.

Signum † manus Anfridi rogatus testis.

Digitized by Google

dosi nel tergo della pergamena *Dos Ecclesie S. Terentii in Vico Coloniensi edificato* con caratteri del Secolo XI. o XII., non so se potesse esser la Chiesa di *S. Terenzio* di Marlia, la quale in altra carta dell'808., dicesi, che era *in Vico Elingo*, contrada di Marlia, o verso Moriano (121).

100. Quantunque fino dagli antichissimi tempi, e fino dalla prima origine dell'insigne Ordine Benedettino spettasse per regola consueta ai Monaci dei diversi Monasteri l'eleggersi il proprio Abbate, come al Clero ed al Popolo apparteneva un giorno l'elezione dei Vescovi, è però vero, che talvolta vi furono Abbati, i quali in vita si elessero il successore, e le memorie, che noi andiamo svolgendo ce ne somministrano un bell'esempio. Un certo *Radchis*, il quale si intitola *Abbas Presbiter*, perchè allora molti erano gli Abbati non insigniti del Sacerdozio, avea unitamente al suo fratello *Ansefredo* fondato il Monastero di *S. Michele* nel luogo *Apuniano* del territorio lucchese nell'anno, come pensò il P. Mabillon, 714. (122) al quale aveano entrambi assegnato in dote non poche possessioni. Ma dopo qualche tempo, cioè nel 728, ripensando all'incertezza della vita, volle eleggersi il successore nella persona di quel *Walprando*, figlio del Duca *Walperto*, che succedette poi a Talesperiano nel Vescovato. *Radchis venerabilis Abbas Presbiter* (si legge in una nostra pergamena) *tibi dolcissimo & in Christo filio Waltprand Clericus, filio Domni Walpert glorioso Duci salutem* (123). Ordinò dunque e stabilì il detto *Radchis*, che dopo la sua morte *Walprando*, allora semplice Chierico, prendesse il governo di quel Monastero, affinchè sempre fosse il medesimo *in omnibus melioratus, & non in luminariis, vel Officio depereat* per usar le sue non belle frasi; ed un altro motivo della presa risoluzione fu quello, che *Familiola Sancti Michaili*, ossia i non molti Monaci, *non in errore, vel aliqua deceptionem post me remaneant*.

101. Ciò che avvi in questo fatto d'interessante l'argomento mio principale si è, che anche il Vescovo Talesperiano si trovò presente alla stipulazione dello strumento, fatta nel prenominato luogo *Aponiano*, ed approvando il tutto, si sottoscrisse colla formola *Ego Talesperianus eximius* (124) *Episcopus huic cartule donationis, facta ad Radchis Pres-*

(121) Vedi sopra alla pag. 58. Parlano di tal Chiesa le antiche carte † N. 43. * E. 13. † R. 73. † N. 60.

(122) *Annal. Benedect.* T. II. Lib. 19. §. 78.

(123) *Arch. Arc.* † F. 43. Può leggersi nella *Dissert.* 65. del Muratori T. V. col. 375.

(124) Il Muratori pensa, che questo sia uno sbaglio, e che nell'originale si leggesse *exiguus*; Ma siccome in altre carte originali, come in quella del 725. (Documento II.) si legge chia-

Digitized by Google

biter in Walprand Clerico, sicut superius legitur ad confirmando subscripsi; onde potrei proseguire il filo della mia Storia. Ma non dispiaceranno forse alcune brevi osservazioni.

102. La prima sarà, che sebbene abbia scritto il P. Mabillon, che il nostro Walprando era a quell' epoca Monaco del nominato Monastero (lo che oltre al farci sapere qual genere di vita menasse egli prima di esser Vescovo, proverebbe ancora che i figli stessi dei Principi non isdegnavano allora di ricovrarsi nei Chiostri) pure la cosa non mi sembra tanto sicura. Lo credette il nostro P. Poggi col Mabillon, dicendo, che quell' *in Christo filio Walprand Clerico*, pronunciato da Radchis Abbate, accenna, che dovette essere un Monaco suo suddito (125); ma ciò poco rileva sicuramente, giacchè il detto Radchis chiama così anche il notaro che stese l' atto: *Eoin notario, & in Christo filio meo scrivendo rogavi*. Eppure non vi è indizio, che questi fosse un suo Monaco.

103. La seconda è, che avendo fissato il Muratori essere stato *Walprando* costituito da *Radchis* suo successore nella dignità di Abbate, ne dedusse, che i Fondatori ebbero la facoltà di sceglier gli Abbati anche fuori del numero dei Monaci addetti ai loro Monasteri. Questa cosa non piacque all' eruditissimo Sig. *Brunetti* (126), il qual credette piuttosto, che a Walprando fosser soltanto ceduti i diritti patronali, e la difesa del Monastero: ma a ben ponderar la carta, convien dire, che si verificasse l' una e l' altra cosa. Dicendo in fatti Radchis di dare a Walprando la potestà su quel luogo pio *quatenus ad te, & parentibus tuis omni tempore ipse Venerabilis Dei Monasterio ab omni controversia Seculari defensatus esset inveniatur*, chiaramente fa intendere quell' avvocazia, *o di-*

ramente *eximius*, non sussiste il dubbio del Muratori. Per dire anch' io il mio sentimento, avvertirò, che i Preti negli antichi strumenti alcune volte trovansi notati coll' epiteto *indignus*, ed altre col *Venerabilis*. Potrebbe qui dirsi, col Sig. Brunetti (*Cod. Dipl. Tosc.* T. II. pag. 627.) che il primo titolo se lo dessero da loro stessi i Preti per umiltà, quando o si sottoscrivevano come testimonj, o facevano come principali un qualche atto, e che l' altro titolo fosse dato ai medesimi da altre persone che li nominavano ec. Ma, come può uno scorgere osservando la raccolta de' nostri Documenti, la cosa andava spesso all' opposto. Credo dunque che per ignoranza dei Notari, o di chi si sottoscriveva, e perchè forse goffamente si prendessero quei due nomi per sinonimi, accadesse alle volte quello scambio di voci: seppur non vuol dirsi, che quando un Prete si diceva da se stesso *Venerabilis Presbiter*, avesse la mente alla dignità del carattere sacerdotale, e non all' individuo, che n' era rivestito: e quando da altri eran detti *indignus Presbiter*, si parlasse così alludendo allo spirito umile che aver debbono i Sacerdoti. Con questi riflessi risponderei perchè talvolta Talisperiano si segna *eximius Episcopus*.

(125) *Saggio di Stor. Eccl. Lucchese* pag. 141.

(126) *Codice Dipl. Tosc.* T. 1. pag. 283.

Digitized by Google

ritto di difesa, veduto dal Brunetti; e dicendo a chiare note il Prete *Taifredo*, uno dei testimonj, di sottoscriversi a preghiere di Radchis *in hanc cartula donationis, facto in Walprand Abbate*, (ciò che non avvertì il prelodato Brunetti) non ci resta dubbio, che Walprando fosse veramente disegnato Abbate, come a ragione scrisse il Muratori.

104. Finalmente di due altre Chiese fondate sotto il Vescovato di Talesperiano ci convien far parola. Una è l'antichissima Chiesa, o Diaconia di *S. Colombano*, che fino dall'anno 729. deliberaron di fabbricare dai fondamenti i tre fratelli lucchesi *Teutperto*, *Rapperto*, *e Godeperto*; *e Sigemundo*, o vogliam dir *Sigismondo* nostro Arciprete, e fratello germano del nominato Talesperiano. Ho io a bella posta distinto i tre primi dall'ultimo: imperciocchè avendoli mal a proposito messi tutti in una classe il chiarissimo *Gamurrini*, come qualche altro nostro antiquario, si trovò nuovamente condotto in errore; e così dopo aver senza fondamento già dichiarato Talesperiano padre de' due supposti figli *Orso*, e *Ghisolfo*, prosegue ora a farlo fratello anche dei tre prenominati Lucchesi, con far discender tutti dal comun genitore *Gundualdo* (127). Per rilevare a colpo d'occhio l'abbaglio di questi eruditi basta osservar bene come si esprima la carta, che io credetti opportuno di stampar nuovamente nel Documento XXXVII. dell'Appendice a questo Tomo, attesochè quella divolgata dal Muratori (128) è mutilata di una buona metà. Coloro in fatti, che braman fondare la nuova Diaconía sono *Sigemund Venerabilis Arcipresbiter ejusdem Ecclesie Lucensis; seu Teutpert*, *& Ratpert, atque Godepert* VV. MM. (*Viri Magnifici*) *Gasindi Regis*, *filii qd. Gundoald*; dove scorgesi palesemente la distinzione fatta tra il primo, ed i tre secondi, veri fratelli tra loro, e figli di Gundoaldo.

105. La cosa poi rendesi anche più manifesta, allorchè si passa a considerare i varj beni assegnati dai sopraddetti alla Diaconía; imperciocchè prima di tutto vien descritto ciò, che offrono *suprascripti germani Theupert*, *Ratpert*, *& Godepert*; e dopo segue nella pergamena: *Ego autem Sigemund Arcipresbiter una cum auctoritate*, *& consensu germani*, *& Domini mei Talesperiani Episcopi* offro e dono ec. Avvi forse chi non veda qui la distinzione evidente tra l'una e l'altra famiglia? Lasciamo dunque godere a Talesperiano il suo Vescovato, senza dargli altri impacci non provati; tanto più, che il sottrar qualche nome, e qualche anno o secolo da un'antichissima prosapia, niente ad essa scema di vera fama, e dell'illustre sua nobiltà.

(127) *Istor. Gen. delle Famiglie Nobili Toscane*, *et Umbre* T. IV. pag. 206. 212. Vedi sopra al §. 93. ec.

(128) *Dissert.* 4. T. 1. col. 129.

Digitized by Google

106. Pertanto ritornando col discorso a ciò che ha miglior fondamento, dico che i tre fratelli *Teuperto*, *Ratperto*, e *Godeperto* essendo Gasindi Regj, godevano nella Real Corte di una delle primarie dignità (129), onde io non dubito, che molto cospicua fosse tra noi la di loro famiglia, come è certo che era molto ricca. Che poi i medesimi fosser Lucchesi, assai chiaro lo dice il disegno da essi formato di fondar lo Spedale di *S. Colombano* nel luogo *Pulia*; così detto anch'oggi, e che rimane non lungi dalla Città dirimpetto al Baluardo appunto di S. Colombano; e l'unirsi i medesimi in questo disegno coll' Arciprete di Lucca; e il sapersi, che tanto il detto luogo *Pulia*, quanto altri terreni, e poderi posti in Toscana, e spettanti un giorno alla loro Madre, erano di lor pertinenza. Si aggiunga, che il nome del loro Genitor *Gundualdo* risuona con celebrità nelle memorie Lucchesi di questi tempi, ricordandoci un assai cospicuo Personaggio (130).

107. Ciò che concerne la nostra Storia Ecclesiastica è, che la nuova Diaconía veniva destinata *in susceptione Peregrinorum*. L'Arciprete *Sigemundo* si riserbò il governo della medesima finchè fosse vivo, dovendosi poi amministrare il luogo ed i beni da un Proposto eletto dagli altri tre fondatori: e siccome questi dimoravano attualmente nella Regia Corte di Liutprando; quindi è, che *Sigemundo* si portò a Pavia, dove tutti insieme combinarono le cose, e fu steso lo strumento da *Magno* Notaro della Santa Chiesa Ticinense (131). Per altro non saprei qui indovinare per qual motivo i sopraddetti, e specialmente il nostro Arciprete, non eseguissero sollecitamente un sì lodevol progetto; conciossiachè parlando della Chiesa di *S. Colombano* il Vescovo *Peredeo* nel suo Testamento del 778. dice, che fu *sita a bone memorie Domno Talesperiano Episcopo, & a me edificata prope Muro hujus Civitatis* (132): ed anzi lo stesso Peredeo fu quello, che ne fece la solenne consacrazione prima del 765. poichè in una carta di detto anno si ricorda la Chiesa *Beati*

(129) Chiamavansi *Gasindi Regj* i Cortigiani, gl'uomini della Famiglia o Corte del Re. Vi erano altri *Gasindi* che non stavano a Corte, come segue a notare il citato Antiquario, ed in conferma del di lui sentimento noi possiamo indicare nel Documento 90. un tal *Ramingo* del q.d *Godoino Gasindo* di Volterra.

(130) Io credo, che da questo *Gundualdo* prendesse il suo nome l'antico *Vico Gundualdo*, che era presso a *S. Casciano*, e di cui fanno menzione varie carte dell' VIII. e IX. secolo. *Arch. Arc.* † P. 75. † F. 66. † G. 88. ec.

(131) Fra i testimonj si vede un altro *Gasindo* Reale, cioè *Rodualdo*, e un *Ghiselperto* Guardarobbiere, o Vestiario del Re.

(132) Documento di N. 86. Lo stesso si afferma in una pergamena del 768. Vedi sopra pagina 85. alla nota (262) e il Docum. di N. 79.

Digitized by Google

S. Colombani... prope Muro Civitatis nostre Lucense, que Domnus Peredeus Episcopus consagravit (133).

108. L'altra Chiesa fondata mentre era vivo il nostro Talesperiano è la Pieve rurale di *S. Macario*. Un antichissimo marmo collocato una volta nel muro interiore della stessa Chiesa, ma che poi con poco giudizio e molta ignoranza fu posto per soglia alla Porta della medesima, conteneva una iscrizione, la quale a tempo del nostro *P. Mansi* non conservava se non i seguenti caratteri.

TĒP . . . . . NIANI HEPI . .
. . . . FVNSO . . . . ES FECIT.

Quel celebre Letterato credette, che dovesse leggersi *Tempore Geminiani Episcopi Funso Comes fecit*, e che appartenesse ad un tal Vescovo *Geminiano*, posto da lui qual immediato antecessore di S. Frediano (134).

109. Ma la vera lezione non è questa sicuramente. Il nostro *P. Poggi* (135), sebbene lavorasse con semplici congetture, fece quasi toccar con mano, che il marmo parlava piuttosto del Vescovo *Talesperiano*; e noi possiamo ora aggiungere che la cosa non ammette più dubbio. In fatti circa due secoli fa, e prima che il marmo venisse posto per soglia alla porta della Chiesa, fu letta, e ricopiata la sempre intiera iscrizione dall'erudito nostro concittadino *Nicolao Penitesi*, il quale riportandola nelle sue *Antichità M.S. di Lucca*, la presenta come appresso.

† *Tempore. Talesperiani. Episcopi. Petrifunso. Comes. Fecit.* † † †.

110. Quando per falsa ipotesi vi fosse mai bisogno di convalidare con documenti d'altro genere l'autorità di quest'iscrizione (che ben meriterebbe un luogo distinto fra le rarissime Longobarde menzionate dal *Targioni*, (136) non ci mancherebbe oggi il modo di farlo. Appunto in quell'epoca fioriva tra i nostri un *Petrifunso* di ricchissima ed illustre prosapia, perchè figlio dello stesso Duca *Walperto*, e fratello di quel *Walprando*, che dopo Talesperiano vedrem salire alla Cattedra lucchese, come tra poco si renderà manifesto. Lascerò, che altri decida se il vedere il nostro *Petrifunso* rivestito della dignità di Conte, mentre viveva sicuramente il Duca suo genitore, possa mai somministrare una nuova ragione, onde pensare, che il Ducato di costui non si limitava alla sola città di Lucca, anche argomentando coi principj stessi del gran Muratori, il qual si mostrò talvolta di contrario parere (137). Contento di

(133) *Archiv. Arc.* † † H. 53.
(134) *Diario Sacro delle Chiese di Lucca* ec. p. 371.
(135) *Saggio di Stor. Eccl. Lucchese* pag. 44. 139.
(136) *Viaggi in Toscana* T. III. pag. 74. 75. ec.
(137) Vedasi la sua *Dissertaz.* 5. T. I. col. 232.

Digitized by Google

aver provato, che il marmo appartiene al Vescovo di cui scrivo l'istoria, e che *Petrifunso*, e non *Funso*, fu l'autore della antica Pieve di *S. Macario*; aggiungerò in vece due utili avvertimenti. Sarà il primo, che anche per questo capo vie più si conferma ciò che altrove sostenni, vale a dire, che il preteso Vescovo *Geminiano* non ha mai esistito, e vuolsi escludere affatto dalla serie dei nostri Pastori (138): l'altro sarà, che la moderna iscrizion lapidaria, posta recentemente in detta Pieve quasi a compenso dell'antica, merita bensì tutta la fede ove attesta, che nel 1781. venne ristaurata la vecchia e deforme fabbrica, ma non già dove ne attribuisce la primitiva fondazione al preteso *Funsone* all'età del supposto *Geminiano*. L'avere sbagliato nel leggere la vetusta iscrizione diede luogo, com'è evidente, all'errore commesso nella nuova; il quale perciò merita di esser corretto.

111. Se ora mi richiedesse taluno fino a qual anno continuasse *Talesperiano* a governar questa Diocesi, niente di preciso saprei rispondere a un tal quesito; giacchè da una parte l'ultima carta lucchese, la qual ricorda il suo nome, è la già accennata del 729., e dall'altra non prima del 736. trovasi fatta menzione dell'immediato di lui successore. Per la qual cosa, quantunque non manchino indizj per credere, che egli non sopravvivesse lungo tempo dopo il 729; ciò che può in generale asserirsi è, che la di lui morte avvenne in uno dei 7. anni compresi tra l'una e l'altra epoca divisata (139).

(138) Vedi sopra alla pag. 181. e 235.

(139) Una pergamena originale dell'anno 731., e che può vedersi nell'Appendice al Num. XXXVIII. ci fa sapere che i due fratelli *Baronta*, e *Auderat* donarono una loro vigna alla Chiesa di *S. Maria* di *Lavajano*, Villaggio posto in *Valdera* al ponente di *Ponsacco* nella moderna Diocesi di S. Miniato, e di cui fa cenno il *Targioni* ne' suoi viaggi T. II. pag. 519. Questa carta sebbene non serva in buona logica a provare, che *Orsone* e *Ghisolfo*, Padre, e Zio de' due suddetti fratelli, fossero figliuoli del Vescovo *Talesperiano*, siccome dimostrai al §. 96. contro l'asserzione del *Gamurrini*; può però dimostrarci, che fino di quell'epoca, e sotto il Vescovato di *Talesperiano* esisteva nella nostra Diocesi la mentovata Chiesa di *Lavajano*. Dal che sempre più si rileva la futilità di quell'apocrifo scritto attribuito ad *Uberto* Arcivescovo di Pisa, ove si va dicendo, che questa Parrocchia, con molte altre, apparteneva anticamente alla Diocesi di Pisa, ma che nel 1015. il Vescovo di Lucca *Corrado* con frode e prepotenza la unì a quella di Lucca. Vedasi la prima Dissertazione §. 19. e seguenti, e specialmente la nota (44). Che poi l'antica Chiesa di *S. Maria*, di cui tratta la nostra pergamena, sia veramente quella di *Lavajano* può tenersi come certo, poichè oltre al vedersi in essa la data *Actum in Laveriano*, parla poi più chiaro una nota scritta a tergo della carta con caratteri del Secolo XI. o al più XII. la qual porta *offertio vineæ in Sancta Maria da Lavajana*. Ove si scorge l'alterazione che nello scorrer dei secoli andava a prender il nome di quel paese.

Digitized by Google

112. I tratti più belli di una Storia Ecclesiastica quelli sono, in cui si ricordano le illustri azioni, e la invidiabil morte dei Santi; e però prima di metter fine a quest' articolo ci convien far parola di alcuni, i quali sebbene appartengano per origine ad estere Nazioni, divenner però nostri, perchè quà terminarono i loro giorni, e ci onoran tuttora colle preziose loro reliquie. Io intendo principalmente di parlare di *S. Riccardo*, personaggio assai cospicuo e ragguardevole per ampie ricchezze per la Regia dignità, cui un' antica fama non a torto gli attribuisce, e molto più per la singolar sua religione e pietà. Quantunque la di lui vita o non sia stata mai scritta da alcuno storico coevo, o se lo fu, non sia a noi pervenuta; ben poco però è a compiangersi questa perdita, o silenzio; conciosiachè abbastanza noi siamo istruiti intorno alle principali sue gesta da altri irrefragabili documenti (140). Ebbe *S. Riccardo* per figli tre celebri Santi, cioè *S. Willibaldo*, che da *S. Bonifazio* suo parente, detto l' Apostolo della Germania, fu consagrato primo Vescovo di *Eichstet* nella Franconia, dove fondò un monastero, e predicò la fede di Cristo nella *Bajoaria*, oggi Baviera: *S. Wunibaldo*, che convertì alla Fede i popoli della Turingia, estirpò quindi in Baviera alcune reliquie dell' antico Gentilesimo; e ritornato poscia nella Diocesi del fratello, fondò il monastero di *Heidenen* in Germania: e *S. Walpurga*, o *Walburga*, la qual vestì l'abito religioso, e recatasi al detto monastero di *Heidenen* governò in qualità di Abbadessa le sacre vergini ivi raccolte.

113. Non si dubita, che S. Riccardo fosse di nazione Anglo-Sassone, cioè che avesse i natali in quella parte d'Inghilterra, che era stata occupata dai Sassoni detti Occidentali, e che rimaneva verso le sponde di quel Regno, dirimpetto alla Francia; sia che nascesse nella provincia di *Hamptonia*, oppure in altra di quei contorni. Prova di questo è il sapersi, che tra gli Anglo-Sassoni nacquero e furono educati i suoi figli, che erano *saxonica de gente*, ed ivi avevano *saxonicam propriae nativitatis terram* (141). Ivi pure è certo, che ebbero origine, e lunga dimora altri suoi consanguinei molto stretti, tra i quali il prelodato Apostolo della

(140) Sono questi principalmente l'*Odeporico*, o sia la storia de' viaggi di *S. Willebaldo*, e la vita di *S. Wunebaldo* figli del nostro Santo, scritti o dalla stessa loro sorella *S. Walpurga*, o da una lor consanguinea, e coetanea: un altro antichissimo *Odeporico* diverso dal primo: la vita di *S. Walpurga* scritta nell' 896. da *Wolfardo* prete: la vita dei due Santi fratelli già nominati scritta da *Reginaldo* Vescovo di *Eichstet* nel 965. per tacere di altre storie più recenti. Le prime opere furono divulgate la prima volta dal *Canisio* nelle sue *antiquae Lectiones*.

(141) Bollandisti *ad diem* 7. *Februarii p.* 71. ec.

Digitized by Google

Germania *S. Bonifazio*, che come leggesi nell'antica vita di *S. Wunibaldo*, era con esso *carnali propinquitatis, et sanguinis copulatione sociatus*.

114. *Willibaldo* all'età di cinque anni fu posto dal padre in un monastero della provincia d'Amptonia sotto la disciplina di *Egbaldo* Abbate, e tanto crebbero in lui le virtù e il fervore delle cose celesti, che si pose in animo di abbandonar la patria, e le ricchezze e gli agj domestici per andar pellegrinando a visitare i luoghi santi di Roma e dell' Oriente: cosa che per ispirito di religione e di penitenza solean fare a quel tempo, al riferir di *Beda*, (142) tanti altri suoi connazionali di ogni età, di ogni ceto, e di ogni condizione ancor principesca. Nè già fu contento il divoto giovine di ottener dal padre *Riccardo* il necessario permesso a tal disegno; che anzi tanto seppe col suo ragionare accender all'amor divino gli animi del genitore, e del fratello *Wunebaldo*, che questi pure si risolvettero di unirsi con lui. Si posero dunque in viaggio accompagnati da gran comitiva, *cum cœtu commeantium collegarum*, e forniti di tutto il bisognevole, e passato il mare, visitarono alcuni santuarj della Francia, e quindi per la via d'Italia giunsero a Lucca. Ma Riccardo infermatosi quasi subito in questa Città, presto vi venne a morte, *statimque illi germani filii ejus corpus Patris eorum exanime . . . . venuste involverunt, et terra tumulaverunt in Urbe Lucca ad S. Frigidianum, ubi requiescit corpus Patris eorum*, come si esprime il sopra citato *Odeporico*.

115. La venuta in Lucca di S. Riccardo, come la di lui morte, vien fissata dai dottissimi *PP. Bollando*, ed *Enschenio* all'anno 722. col confrontare insieme diverse date cronologiche d'altronde note. Intanto se non è verisimile, che il Vescovo del luogo ignorasse questi avvenimenti, nè vi prendesse quell'interesse, che di per se meritava non tanto la ragguardevol condizione dell'ospite illustre, quanto l'odore di santità, che di sè lasciava morendo; ognun vede, che questa parte toccar dovette al nostro Talesperiano.

116. Per ciò poi che concerne la dignità Reale attribuita a S. Riccardo, non temono i prefati Agiografi di Anversa, di poterla sostenere anche con buoni argomenti, ad onta del contrario sentimento di alquanti eruditi. Io non farò che accennare in epilogo quant'essi espongono più a lungo. Ci assicura il V. *Beda*, che morto nel 672. *Conwalch*, o *Kenwalchio* Re degli Anglo-Sassoni, rimase diviso il regno per lo spazio di circa 10. anni, nel qual tempo venne governato da alcuni *Subreguli*,

(142) *Hist. Eccl.* lib 5. cap. 7. vedi sopra alla pag. 240.

Digitized by Google

cioè Principi, o piccoli Re, ognuno dei quali comandava a una, o più provincie, finchè il Re *Cedualla* non riprese l'intero comando. Non si sa quanti essi fossero; ma è altresì vero, che tali non furono i soli *Escwino* e *Centuino*, nominati di passaggio da Beda; conciossiachè i citati Bollandisti svolgendo e combinando insieme, parecchi antichissimi documenti sanno trovarne ben altri. Un *Baldredo* Re riscontran essi in un Diploma del 681. accordato ad un monastero di quelle parti, dove era stato eletto l'Abbate *consentiente Kentuino Rege* .... e col consenso ancora *ceterorum cognatorum gubernacula Regni regentium;* ed in fine apparisce *signum manus Baldredi Regis*. Ecco dunque, dicono essi, con questo Re, e con *Centuino*, altri Re consanguinei. Ritrovano oltre a questi il Re *Atelardo*, cognato del Re *Ina*, nominato in un altro Diploma, e i due Re *Cissa*, e *Nun*, intitolato il primo *Rege occidentalium Saxonum*, e ricordato l'altro come *propinquus Inae Regis*, e posti entrambi dai medesimi nella classe degli accennati Toparchi, o *Subreguli*; ai quali aggiungono *Oswaldum Clitonem*, cioè secondo lo Spelmanno, *filium Regis*, il cui padre *Ethelbardo Re* convien collocare per conseguente nella indicata classe (143).

117. Ora, che S. Riccardo contemporaneo ai qui ricordati personaggi, fosse di nobilissima Prosapia tra gli Anglo-Sassoni, che fosse ricchissimo di beni temporali, ed illustre per numerosa gente addetta al suo servizio ec. si rileva chiaramente dall'Odeporico di *S. Willibado* suo figlio. Esso, e la sua prole, erano (seguono a dire i Bollandisti) *nobiles*, e *genere clari*, e *praediis aliisque possessionibus*, e *famulorum comitatu illustres*. Perchè dunque (concludono) non metteremo noi S. Riccardo nella classe di quei Principi, che per attestato di Beda, scacciò dipoi il Re *Cedualla?* Il tempo, il luogo, le circostanze, tutto in somma concorre a persuaderci tal cosa (144). E sebbene voglia opinarsi, che S. Riccardo, ed i figli nascondessero per umiltà il loro grado tra gli esteri popoli presso i quali si trovarono, non è però che lo tacesse affatto *S. Walburga* ne' suoi scritti, oggi o nascosti, o perduti; poichè asserì, che Riccardo *Regnum, et Patriam dereliquit*, come ci attesta *Adelberto* Abbate

(143) Bollandisti *loc. cit.* §. IV. pag. 72.

(144) Osservano inoltre, che il nome stesso di *Riccardo* significa in lingua Sassone qualche cosa di reale: cioè una persona *potente*, *ricca*, *d'indole forte*, onde molti antichi Re d'Inghilterra ritennero nel proprio nome chi le prime, e chi le ultime sillabe del nome *Riccardo*; ed aggiungon poi che vorrebbon notata questa cosa contro certi ἀγιομάχυς · *qui cum Regno, ipsum S. Richardi nomen expunctum volunt, tamquam a moribus, ac consuetudine antiquorum Saxonum prorsus alienum.*

Digitized by Google

del monastero di *Heidenen*, il qual cita quelle scritture stesse a suo tempo non ancora perdute.

118. In conferma di questa cosa si allegano varie iscrizioni, che sebbene dir non si vogliano coeve a S Riccardo, sono peraltro antichissime. L'epigramma, che un giorno era scolpito nel mentovato monastero di Heidenen, portava quanto appresso

Hic Wunibaldus Richardi filius almus,
Qui Regnum Anglorum mox linquens, hoc monachorum
Claustrum fundavit &c.

Allo stesso modo l'altro fratello *S. Willibaldo* vien detto dall'anonimo Asenrietano, che fiorì nel secolo XI. *Regis filius... Regnum mundi contempsisse &c.* Altri versi in lode di *S. Walpurga*, coerentemente a quanto di lei avea scritto nell'896. lo storico *Wolfardo*, dicono che essa

Filia Regis erat, sed egenam se faciebat.

E finalmente sullo stesso tenore parla l'iscrizione fatta a *S. Bonifazio*, parente stretto di S. Riccardo, leggendosi in essa

E stirpe natus Regia Bonifacius,
Britanniam ultro deserens &c.

119. Per la qual cosa non fa maraviglia, se il medesimo titolo di Re venga attribuito al Santo anche nell'epitaffio del suo sepolcro esistente in Lucca, coi versi

Hic Rex Richardus requiescit sceptrifer almus:

sebbene si aggiunga erroneamente esser egli stato *Rex Anglorum* (come si fa nella prima iscrizione) forse perchè quando furono stese era, coll'antico Regno degli Anglo-Sassoni, perito nel linguaggio comune anche il nome, nè altro era in uso che quello di *Re d'Inghilterra*, siccome pensano i Bollandisti (145).

(145) *Loc. cit.* §. IV. pag. 73. Il chiarissimo Muratori ne'suoi *Annali*, all'anno 750. dopo aver detto, che il Baronio mal a proposito assegnò la morte di S. Riccardo *Re d'Inghilterra* al detto anno, e dopo aver riportato l'epitaffio al sepolcro in Lucca, soggiunge: *Ma siccome dimostrò il P. Henschenio della compagnia di Gesù, Riccardo . . . fu bensì di nobil prosapia, ma non mai Re d Inghilterra ec. . . . Però quantunque anche nel Martirologio Romano gli sia dato il titolo di Re, ora sappiamo di certo, che tale non fu. Così ingrandivano (lo torno a dire) i secoli barbarici le cose loro o per ignoranza, o per interesse, o per troppa brama di gloria. Egli ottenne anche il titolo di Santo in tempi, nei quali poco costava il canonizzar le persone dabbene: che per altro non son giunte a nostra notizia le virtù ed azioni, per le quali fosse a lui compartito sì luminoso onore.* Io non intendo di sostenere *come certo*, che S. Riccardo fosse Re; ma neanche mi riesce d'intendere come mai il celebre Annalista *ora sappia di certo, che tale non fu*. Molto meno capisco quella citazione del P. Henschenio, dopo tutto quello che di lui ho riportato in questa materia. Mi pare che il discorso, che io non capisco, si ridu-

Digitized by Google

120. S. Riccardo dunque, se nulla valutar non si vogliono queste autorità, fu Re, non già d'Inghilterra, nè di Svevia, nè de' Merci, nè Duca di Svevia ec. come opinarono alcuni scrittori; ma Re in Inghilterra dei Sassoni Occidentali, allorchè quell'Isola era divisa in Eptarchia, ossia in sette Regni; e forse fu uno di quelli scacciati poi da *Cedualla*. Che se ci opponessero alcuni, non trovarsi nella serie dei Re inglesi verun Riccardo santo, risponderebbe loro il *P. Mansi* » che ciò possono dire del-
» la serie chiara, e continuata, che comincia dall'anno 801. in quà, nel-
» la quale veramente di tre Riccardi, che regnarono, il primo nel 1189.
» il secondo nel 1337. il terzo nel 1483. nessuno fu santo; ma non lo
» possono già dire con buona ragione istorica di una serie più antica,
» nella quale fiorì quel Riccardo, che si venera in S. Frediano di Luc-
» ca (146). »

121. Ma finalmente l'essere, o non essere di Regio sangue non toglie, e non concede a Riccardo la santità, la quale è quella, che ci muove a venerarlo; sebbene il carattere di Re non siagli stato dato senza fondamento dagli antichi, conforme abbiamo finor veduto. Un Passionale del Monastero *Bodecense* in Vestfalia scritto verso il secolo XII. e citato dai Bollandisti, (147) dice del nostro santo, che *Postquam a remuneratore bonorum omnium Christo, praemiis aeternae beatitudinis laureatus, miraculis coruscare coepit in partibus Lucensibus, ubi, ut diximus, fuerat humatus, divulgata est fama virtutum ejus per omnes regiones, non solum Italiae, sed etiam Galliae, atque Germaniae &c.* Aggiunge poi, che il Vescovo di Lucca *accepta Ecclesiae Romanae auctoritate* fece la solenne traslazione del suo corpo; della qual cosa noi parleremo all'anno 1152. ove daremo ancora la storia delle reliquie di S. Riccar-

ca a questo: Il P. Henschenio ha dimostrato che S. Riccardo non fu Re d'Inghilterra, mentre però sostiene, che fosse Re de' Sassoni Occidentali in Inghilterra. Dunque il P. Henschenio ha provato, che S. Riccardo non fu mai Re. Riguardo poi al titolo di Santo non ho nulla da dire; perchè penso di attenermi all'autorità della Chiesa, che glie lo da, ed al Culto immemorabile, che a lui si presta in molte parti del mondo. Anche il dotto P. Pagi (*In critic. Baronii ad an.* 750. *num.* 3. e 4.) nota l'antico errore del Baronio nel fare S. Riccardo Re d'Inghilterra, e la sua posterior correzione; lo che vien notato a ragione, ma non vuolsi però confondere una questione coll'altra. Altra è la tesi, e la serie delle prove de' Bollandisti; altro il punto su cui versa la correzion del Baronio.

(146) *Diario sagro di Lucca* al giorno 7. Febbrajo. Il P. Petavio nel suo *Rationarium temporum* T. III. alla successione 60. ove parla de' Re d'Inghilterra, ricorda i sette antichi Regni di quell'Isola, *sed eorum qui praefuerunt* (ei dice) *ita perturbata series, ut eos annumerare superfluum videatur*. Onde incomincia la serie dei Re da *Egberto* all'anno 801.

(147) *Loc. cit.* pag. 10.

Digitized by Google

do trasferite in Germania dietro le premurose richieste fatte ai Lucchesi per ottenerle dal Vescovo di Eichstet, parte delle quali furon poi di colà mandate in Inghilterra, ed esposte alla pubblica venerazione nella Chiesa di Cantorberì nel 1492.

122. Queste cose, come di per sè scorge il Lettore, ci dimostrano il culto e la venerazione, che da parecchi secoli a questa parte ottenne S. Riccardo presso genti, e nazioni molto da noi rimote, lo che resta vie più confermato allorchè si riflette alla moltiplicità delle Chiese, che nei sacri lor Dittici registrarono il di lui nome, e ne assegnarono il dì festivo. Non è già il solo Martirologio Romano, che del medesimo faccia menzione colle parole *Lucae in Tuscia S. Richardi Regis Anglorum* al giorno 7. Febbrajo, poichè leggesi la stessa memoria nel *Floriano ms.* nell'antico Martirologio di Colonia, nelle aggiunte a quel di *Usuardo*, nel Germanico del *Canisio*, nel Salisburgense di *Riccardo Wilfordo*, e nell'Anglicano del *Wilson*; per tacer di molti scrittori sacri, i quali più o meno diffusamente fecer parola del nostro Santo, o ne tesseron l'istoria. Per ciò che spetta al culto nella nostra Diocesi, mi contenterò di citare il Calendario, che precede un Codice in pergamena di scrittura del secolo XII. spettante un giorno alla vetusta Collegiata di S. Donato di Lucca, ove al giorno 7. Febbrajo, si ha *Sancti Richardi Regis. Novem Lectiones*: il qual Uffizio di 9. Lezioni non soleva allora assegnarsi alla festa de' Santi Confessori, se non fosse stata celebrata con rito più solenne dell'ordinario.

123. Non vo' tralasciare un'osservazione, che non credo estranea all'argomento. Nell'anno 782. era giunta a Lucca *Adeltruda Saxa Dei Ancilla, filia Adelwaldi, qui fuit Rex Saxonorum Oltremarini*, come parla una nostra pergamena (148), e questa Adeltruda Monaca fissò la sua stabil dimora nella nostra Città nel Monastero di *S. Dalmazio ec.* Ecco qui una figlia di quell'*Adelwaldo* Re de' Merci, ossia de' Sassoni Orientali in Inghilterra, assai noto nell'Istoria, e che nel 746, o 747. morì in guerra, o fu ucciso a tradimento dalle sue guardie. Il Muratori, che divolgò quella carta, dimanda: *ma che mai venne a fare in Lucca quest'Adeltruda figliuola del Re anzidetto?* e dopo aver accennate le vicende del Padre, congettura con ragione, che le disgrazie di lui traesser seco la rovina della prole, onde la figlia fosse costretta dalle circostanze ad emigrar dalla Patria, e andarsene altrove. Quindi soggiunge: *Lucensem vero Civitatem sibi ea fortasse de caussa elegit* (Adeltruda), *ut*

(148) *Arch.* Arcivesc. * B. 62.

Digitized by Google

ibi dicata Deo reliquum vitae ageret, quod in ea Civitate, quae tunc Tusciae caput inter ceteras ejus Provinciae Urbes eminebat, aliquis IN HONORE ESSET *ei consanguinitate conjunctus, aut e Saxonia Oriundus* (149). Ma qui vien fatto di dimandar nuovamente, *e chi era egli mai questo di lei consanguineo, onorato in Lucca a quell' epoca?* Dopo le cose esposte superiormente chi non direbbe, che era appunto S. Riccardo, le di cui sacre spoglie riposavano fin d'allora in questa nostra Città? Certo è, che le circostanze dei fatti non potrebbero esser più forti a persuadercelo. Di principesco sangue tra gli Anglosassoni era stato poco avanti Riccardo, e tale era pure l'accennata *Adeltruda*. Tra il Re *Adelwaldo* di lei genitore, e *S. Bonifazio* Arcivescovo di Magonza passava grand'amicizia, e stretta relazione, come rilevasi dalla premura massima, che si prese il S. Vescovo di richiamar l'altro dalla cattiva vita, a cui si era dato in preda, inviandogli dalla Germania più di una lettera, e convocando a quest'oggetto un Concilio (150): ed è sicuro intanto, che S. Bonifazio era consanguineo di S. Riccardo. D'altronde sappiamo, che pochi anni avanti, cioè nel 741. *S. Willibaldo* prima di abbandonar l'Italia per recarsi in Germania volle passar da Lucca, affine di visitar il sepolcro di S. Riccardo suo Padre (151). Non inviterebbe forse tutto questo a credere, che fin d'allora erasi all'intorno diffusa la fama della santità di Riccardo, e che questo fosse il motivo per cui Adeltruda fra tante altre Città scegliesse la nostra per dedicarvisi intieramente al culto Divino?

124. Del resto se le ordinarie testimonianze, che autenticano il culto dei Santi, sono i miracoli, operati a loro intercessione, non mancano questi nel caso nostro, avendone il P. *Franciotti* riferiti alcuni, estratti da autorevoli ed antichi ms. (152), i quali sono anche raccontati dai Bollandisti, e dal *Ferrari* ne' suoi *Santi d' Italia*.

125. Se si dovesse prestar fede a certe antiche Cronache ms. a cui si attennero varj Storici, converrebbe dire, che Lucca fosse debitrice all' Inghilterra di un altro Santo, cioè di *S. Pellegrino*, tenuto qual figlio di un Re di Scozia. Vuolsi dunque, che egli nascesse verso l'anno 600. di

(149) Dissert. I. T. I. col. 20.

(150) Posson leggersi queste lettere nel Baronio all' anno 745. n. V. e seguenti.

(151) Lo attesta l'Odeporico citato di sopra. Vedi Mabillon *Annal. Benedett.* T. II. Lib. 21.

(152) Il primo è di un Tedesco, storpio in alcune parti del corpo, che venuto a Lucca, fu istantaneamente sanato all' Altare di S. Riccardo. Altre prodigiose guarigioni, e liberazioni di ossessi, ci ricorda attestate da scrittore contemporaneo. *Storia de' Santi di Lucca p.* 142.

Digitized by Google

Regio sangue; che in abito di pellegrino si portasse a visitare i Luoghi santi di Palestina, ed i più celebri santuarj dell'Italia; e che poi ispirato da Dio fermasse la sua abitazione in un'orrida foresta, situata sulle Alpi nostre di *Castiglione* in Garfagnana, ove dimorando per lo spazio di circa 17. anni in continue mortificazioni, ricco di meriti passasse poi alla gloria dei Beati verso il fine del secolo VII.

126. Ma, lasciando a parte la sostanza principale del fatto, che può, e dee separarsi dal resto; grand'imbroglio, e confusione vi ha e nell'epoca, e nelle circostanze di tali racconti; se dir non anche si vogliano queste cose coi Bollandisti *inania commenta in vulgi gratiam ..... mere adinventa*. Sono in fatti sì strani gli anacronismi riguardo all'epoca del nostro Santo, che non possono non saltare agli occhi anche dei meno avveduti. Chi ha posto la sua morte nel 400. ed anche prima; chi nel 462; chi nel 643; chi nel 772; e chi finalmente anticipa e posticipa come crede meglio il successo. Ma quando si è detto, che nulla avvi di autentico su questo punto, che mancano le memorie genuine e contemporanee, e che le varie leggende, o atti del Santo, inserite dai Bollandisti nel Tomo I. d'Agosto (153) portano tutte la nota di *apocrife* e d'*incerte*, non occorre trattenersi di vantaggio su tal materia.

127. Uguale incertezza, o inverisimiglianza, o falsità rilevarono i critici nelle varie altre circostanze, con cui sono abbellite le anzidette vite o leggende; come per esempio l'aver egli avuto per genitori *Romano*, e *Plantula* Monarchi di Scozia, nomi che sono ignoti negli Annali di quel Regno. » Perciò (segue a dire un nostro chiarissimo Ac» cademico) anche il dotto *Dempstero* Scozzese; che scrisse la *Storia* » *Ecclesiastica* del suo Regno, volendo in essa ragionare del nostro Santo, » per ismentire la popolare opinione, che sopra di esso corre fra gl'Ita» liani, e parlando in ispecie della vita scrittane dall'*Adami* Bologne» se (a cui tutte le altre son simili, tolta la varietà dell'epoca nell' » assegnare il tempo in cui visse) così si dovette esprimere: *Vitam* » *ejus Anonymus Italus, nec doctus dedit, eamque Regii, & Bononiae* » *publicavit Peregrinus Capius; sed ea mihi est jure suspecta, quod* » *anilibus fabulis sit referta, nec quidquam bonae frugis contineat.* (154)

128. Queste cose peraltro, siccome notai sul principio, e come opportunamente avverte anche il precitato *Monsignor Pacchi*, nulla de-

(153) *Acta SS. Augusti* T. I. pag. 75. ec.

(154) Monsignor Domenico Pacchi *Ricerche Istoriche sulla Garfagnana* pag. 109. Per altro il *Dempstero* non è coerente. Nell'*Etruria Reale* T. II. pag. 299. mette *S. Peregrinus Regis Scotorum filius etc.* e ne assegna la morte al 643.

Digitized by Google

traggono ai veri meriti, ed alla fama dell' ottimo Servo di Dio, chiunque egli sia stato, e di qualunque luogo ei sia qua venuto, e qualunque sia la vera epoca in cui fiorì. Il culto immemorabile di cui gode da molti secoli (155); la divozione, e il concorso continuato dei popoli ancor lontani, che si portano ogni anno a venerare le sue sacre reliquie; le molte grazie per mezzo suo ottenute dal cielo; e i ricchi donativi, che in ogni tempo sono stati fatti alla sua Chiesa, di terreni posti in diversi Stati d' Italia, sono prove non equivoche, ma piuttosto sicure della santità del celebre Anacoreta. In un Codice in pergamena del secolo XII. o al più tardi XIII. si legge la Messa, e l' Uffizio proprio di S. Pellegrino, e nella seconda Lezione si narra, che l' Imperator *Federigo Barbarossa* fece un donativo di 4. miglia di terreno all' intorno della Chiesa del Santo, in segno di gratitudine per la grazia ottenuta ad intercessione del medesimo nella persona del fanciullo *Adriano* suo nipote, il quale essendo ossesso, fu condotto al sepolcro del Santo, e tosto ottenne di esser liberato. Si narra ancora che il Papa *Alessandro III.* perseguitato dal detto Imperator Federigo, fuggendo da Roma in Francia passò da S. Pellegrino in tempo che si fabbricava quella Chiesa, e le concesse Indulgenza plenaria perpetua per tutto il mese di Maggio, e di Agosto (156). Ma quanto hanno di verisimile il privilegio di Alessandro III. e molto più il dono fatto dall' Imperator Federigo I., che quanto alla sostanza combina con la conferma fattane nel 1239. da Federigo II. con altro Diploma, altrettanto ha dell' inverisimile la circostanza del passaggio del medesimo Alessandro, siccome intese a provare il sopra lodato nostro Accademico. (157)

129. Unitamente al corpo di S. Pellegrino si venera nella sua Chiesa dell' Alpi il corpo di un altro Santo, per nome *Bianco*. Di esso par-

(155) In un Necrologio del secolo XII. conservato nella Biblioteca Capitolare di S. Martino vedesi segnato al giorno 19. Settembe: *Obiit Gottifredus Rosso de Sancto Peregrino*; lo che prova, che fin d' allora il Santo avea dato il suo nome a quel Monte.

(156) Il citato Codice si conserva nella ricca Biblioteca del Nob. Sig. *Giovanni Baroni*.

(157) *Loc. cit.* pag. 100, e 110. In una Bolla di Alessandro III. del 1163. diretta al Pievano di *Fosciana*, tra i sacri luoghi compresi nella Pievania, mentovasi ancora *Hospitale S. Peregrini de Alpibus*; ma nulla si dice delle Indulgenze accennate. Questa Bolla fu stampata dal Muratori nella *Dissertaz.* 74. T. VI. col 424. Vedi anche sopra alla pag. 84. 85. Del rimanente si conoscono altri Santi chiamati *Pellegrino*, come quello venerato nella Città di Nocera ec. e di essi, come del nostro, si sa soltanto, dicono i Bollandisti, *ignotos mundo vivere voluisse, atque in montibus, desertisque locis solitariam vitam exigere voluisse; post obitum signis claros, et miraculis etc.*

Digitized by Google

lando il nostro P. Franciotti, scriveva a suo tempo, *che da ciascuno, che in quelle parti abita, è riverito col titolo di Beato, come compagno, o piuttosto imitatore del B. Pellegrino; il cui nome fu Bianco, il quale, è credibile, che per riverenza, et affezione di S. Pellegrino andasse ad habitare in quella montagna, e dopo d'haver quivi vissuto con santità di vita, fosse sepolto vicino al detto Santo* (158). Mi è poi ignoto donde ricavi il *Dempstero*, che *S. Bianco*, ovvero *Candido* come ei anche lo chiama, fosse Scozzese, e servo di S. Pellegrino (159). Questo può essere; nè io intendo qui di affermarlo, o di negarlo.

130. Finalmente giacchè siamo entrati a parlare di santi, che vissero tra gli eremi, ricorderemo in breve *S. Doroteo*, sebbene non si conosca, come dei due precedenti, l'epoca certa in cui egli visse. Si ha per antica tradizione, che venuto esso in una Valle prossima alla Chiesa ove oggi si conserva il suo corpo, la quale è posta circa mezzo miglio distante dal Castello di *Cardoso*, e venti da Lucca, ivi si fermasse, dove, separato da ogni consorzio, in sante orazioni e contemplazioni passasse tutta la vita sua. Dicesi che essendo il luogo privo di acque, confidato egli in Dio, piantò in terra il suo bastone, il qual divenne subito verdeggiante; ed al suo piede scaturì un limpido fonte, anch'oggi sempre perenne, con che potè egli reficiarsi; e che non pochi bevendo di tale acqua conseguiscono grazie dal Signore. Si aggiunge che morì ai 15. di Maggio, e che ad onor suo gli fu fabbricato l'Oratorio dove è sepolto. Altre cose porta la tradizione, come sarebbe lo splendore osservato più volte dagli antichi *Barghigiani* sopra il detto Oratorio, ed il furto che alcuni di essi meditaron perciò di fare del sacro Corpo, e l'impossibilità di eseguire il progetto attesa l'improvvisa cecità, da cui venner colpiti.

131. Queste, ed altre cose scrivon del B. Eremita i Bollandisti (160) e il Franciotti (161). Ciò di cui quest'ultimo può far fede come contemporaneo, si è, che ogni anno a' 15 di Maggio si celebrava in quel paese la festa del Santo con molta solennità, (come si fa ancor di presente) portandosi in processione dalla Chiesa Parrocchiale al detto Oratorio il braccio di *S. Doroteo* conservato in teca d'argento. Che pe-

(158) *Loc. cit.* pag. 121. e 598.

(159) *In Appennini jugo Candidi confessoris, qui S. Peregrini famulus, ibidem cum eo requiescit, vulgo Blancus dictus*. Menologio Scotico, *ad diem* 3. *Martii*. Nel titolo di quest'opera protesta di non riferire se non i Santi di nazione Scozzese.

(160) *Acta SS.* al giorno 15. di Maggio pag. 511. Vedasi anche il nostro *Diario sagro* al detto giorno.

(161) *Loc. cit.* pag. 507. ec.

Digitized by Google

rò, avendo il Vescovo di Lucca *Alessandro Guidiccioni* il seniore ben considerate queste cose nell' ultima sua visita, approvò intieramente l'immemorabil culto introdotto, nè volle che in nulla si mutasse l'antica e riverente divozione in verso del Santo. Ma è tempo omai di ritornare al nostro principale argomento.

27. WALPRANDO. *Anno* 737.

132 La famiglia, a cui questo Vescovo appartenne e fu legato coi vincoli del sangue, non poteva esser tra gli antichi Lucchesi nè più facoltosa, nè più cospicua. Ebbe in fatti *Walprando*, o *Gualprando*, per genitore lo stesso Duca di Lucca e di Toscana *Walperto* tante volte ricordato nei nostri strumenti; e furono suoi fratelli *Perprando*, e quel *Petrifunso*, che nel marmo della Chiesa di S. Macario da lui fondata, e di cui feci cenno al §. 109. apparisce rivestito del luminoso titolo di *Conte*. Non mi trattengo a considerar per esteso le vicende economiche e domestiche di questa famiglia, nè le vendite fatte a *Walprando* negli anni 752. e 753. dai nominati fratelli *Perprando*, e *Petrifunso* della parte respettiva dei beni patrimoniali, che per eredità paterna spettavano ad entrambi nei Paesi di *Tocciano*, e di *Lusciano*, posti l' uno e l'altro nel territorio dell'antica Città di *Soana*: argomento ben chiaro delle ricchissime possessioni di cui la Ducal famiglia era padrona in varj luoghi della Toscana (162). Vengo tosto a parlar di *Walprando* considerato qual Pastore della Chiesa lucchese.

133. Fu già detto al §. 100. e seguenti, che il medesimo quand'era tuttora Chierico venne dall' Abate *Radchis* disegnato suo successore nel governo del monastero di S. Michele di *Apuniano* mentre correva l'anno 728. Non saprei dire con sicurezza se egli giungesse mai ad esercitar quest'uffizio, perchè mi è ignoto fino a qual anno prolungasse *Radchis* i

(162) Vedasi alla pag. 42. e 43. La carta originale del 752. da me citata è segnata † B. 71. e può leggersi nella *Dissertaz.* 70. del Muratori (T. V. *col.* 1011.) Dicendosi in essa, che *Perprand* V. M. (*vir magnificus*) *filio b. m. Domni Walpert Duci* vendeva *tibi Domno Walprand gratias Deo Episcopo* quella parte di beni, che gli appartenevano *in loco qui dicitur Tocciano*; luogo che, come leggesi a tergo della carta, ed è noto d'altronde, era *in Comitatu Suanense*; siamo assicurati, che *Perprando* era figlio del Duca *Walperto*, il qual però a quell'epoca era già morto. Intanto il Vescovo anzidetto chiama suoi fratelli i nominati *Perprando*, e *Petrifunso* nei Documenti di num. 13. e 46. Non vi è dunque dubbio, che il *Walprando* Chierico figlio del Duca, di cui parlai al §. 100. non è diverso da quel *Walprando*, che ora vediamo Vescovo.

Digitized by Google

giorni suoi; ma se questi non sopravvisse che poco alla fatta elezione, come è credibile, dovette *Walprando* esercitarsi per qualche tempo nelle funzioni di Abbate di quel monastero.

134. Ben presto però gli convenne di passare dal medesimo a cure di maggior rilievo, perciocchè nel Marzo del 737. noi lo vediamo di già salito alla Cattedra Vescovile. Un certo *Barucione* Prete avea per il corso di molti anni prestato un assiduo e fedel servizio alla nostra Cattedrale non solo, ma alla persona stessa dei nostri Vescovi, e specialmente a *Walprando*; ed intanto aveva fatto acquisto di molti e diversi beni della Chiesa lucchese, a lui ceduti dai Vescovi passati. Ora essendo egli morto, si degnò *Walprando* all'epoca accennata di confermar tutti quei beni al Chierico *Filiperto*, figliuolo di esso *Barucione*, in ricompensa dei servizj a lui prestati dal padre (163). Da questo racconto mi par di poter inferire, che dunque nel 737. *Walprando* era già Vescovo da qualche anno; e in fatti non sembra che possa dirsi altrimenti, se è vero, che *Barucione* avea prestato *multas*, *et inumeravilis serbitias* alla Chiesa di *S. Martino*, ed anche *in obis*, cioè *in nobis*, come si esprime esso Vescove nella carta di conferma qui ricordata (164).

135. È osservabile molto in questo strumento, che tra i diversi fondi, o beni, confermati al Chierico *Filiperto*, sono indicati ancora *Duo modiorum terra*, *quod dedet qd. bone memorie Ursupanci*, *uno modiloco ipsius Barucii pro Missa sua*, *et alio pro sepulcro suo*. Il dotto Muratori fu d'avviso, che l'uso delle messe perpetue da celebrarsi per l'anima di certe persone determinate, fosse rarissimo negli antichi seco-

(163) *Arch. Arciv.* * L. 24. Il Muratori avea stampato un piccolo squarcio di questa carta originale nella *Dissertaz.* 14. (T. I. *col.* 759.) all'oggetto di meglio determinare il principio del Regno di *Elprando*, o *Ilprando*. Io ho creduto bene di riprodurla intiera nel documento di num. 39. Il punto cronologico di cui si occupa quel celebre Letterato, e di cui parla anche negli *Annali* all'anno 736. può acquistar nuova luce dalle carte da me stampate nell'Appendice. Qui ne accenno un'altra parimente originale dello stesso anno 737. segnata * I. 75. la qual fu scritta: *Regnante Domno nostro Liutprand viro excellentissimus Rege*, *anno felicissimi Regni ejus vigesimoquinto*, *et Domno nostro Elprand excellentissimus Rege*, *anno secundo*, *mense Aprile Indictione ... nta (quinta.)* Contiene essa la conferma di alcuni beni fatta da *Filimaro* ai tre fratelli *Sichiperto*, *Causulo*, e *Sichifrido*, che a norma delle antiche leggi, egli aveva adottati per figliuoli. I beni stavano *in loco qui vocitatur in Cerquisto*, che, come è scritto a tergo della carta, era posto *in Plebatu de Casa Basciana*.

(164) Se ciò è vero, quando Walprando passò ad esser Vescovo di Lucca viveva sempre il Duca Walperto suo padre, giacchè vien nominato nella carta del 736. segnata * B. 61. e divolgata dal Muratori nella *Dissertaz.* 27. T. II. *col.* 769. Dice quest'autore di averla copiata *ex insigni Archivio Lucensis Archiepiscopii*, *ubi (quod est in tanta antiquitate rarum apud Italos) autographa membrana adservatur*. In fatti essa è originale.

Digitized by Google

li; ed anzi asserì, che ciò solo si praticava riguardo ai gran Principi, o Magnati, che avesser fondato, o magnificamente dotato qualche Chiesa, o Monastero (165). Quindi riferendo un Diploma di *Enrico II.* fra gl' Imperatori, con cui quell' Augusto donò nel 1046. due *Mansi*, ossia poderi al Monastero di S. Frediano di Lucca, affinchè il Sacerdote, che ne ottenesse l'usufrutto celebrasse una messa *per singulos dies* per l'anima di un certo *Diemaro*, conclude: *Heic ergo habemus missam perpetuam*.

136. Sembra dunque, che egli risguardasse questo fatto, come il primo esempio di una *messa quotidiana perpetua*, e così appunto sulla di lui autorità lo riguardò l'autore delle *Notizie Istoriche del Serchio* (166). Ma io non dubito, che molto prima del Mille fosse in uso presso i fedeli questo genere di suffragio per i defunti. Ed in vero cosa mai significa quel pezzo di terra, dato dal fu *Ursopancio* al Prete Barucione *pro missa sua?* Non indica forse un terreno assegnato per una messa quotidiana da celebrarsi per l'anima del donatore? Ancorchè si opponesse in contrario, che le parole in questione non sono abbastanza chiare, ciò nonostante io non temerei niente d'interpetrarle in questo senso; e la ragione si è perchè non mancano altri riscontri dello stesso Secolo VIII. i quali ci attestano chiaramente l'uso già introdotto di simile pia costumanza. Così *Altiperga* Monaca dona certi suoi beni nel 752. al monastero di S. Salvatore di *Valdottavo*, ed al Prete *Lopardo*, affinchè dopo la sua morte *pro me peccatrices, et indigna* (ella dice) *missas, et orationes cotidies proficiscat*, cioè sieno ogni giorno fatti sacrifizj ed orazioni per l'anima sua (167). Ed anche prima, cioè nel 738 potrebbe dirsi che avesse avuto l'istesso fine la già vedova, e poi Monaca *Anstrualda*, allorquando lasciava certi beni ad una Chiesa, perchè il Prete da lei nominato nella medesima *Messarum precibus nos Domino commendare deveas*, intendendo, che il dono fatto dovesse riuscirle *in perpetuum profuturum* (168). Ma parla più chiaro su questo punto il Prete *Petronaco*, giacchè nel 750. anch' esso offerisce beni ad una Chiesa, all'oggetto che *post meo obitum* servano a varj usi pii, e tra gli altri *pro Missa mea in quavis hodie* (169).

137. Se mal non mi appongo, sembrami, che questi passi non lascino dubitare sulla pratica delle Messe perpetue quotidiane ben molto pri-

(165) *Dissert.* 56. T. IV. *col.* 784. 785. e 802.

(166) Pag. 5. 6.

(167) Vedi il Documento di num. 44. Lo strumento è originale, ed oltre a farci conoscere in quel tempo un monastero di S. Salvatore in *Val d'Ottavo*, serve a confermare l'epoca del Regno di Astolfo, fissata dal Muratori (Annali anno 749.) contro il Baronio, e il Sigonio ec.

(168) Vedi il Documento di num. 40.

(169) Documento di num. 43.

Digitized by Google

ma di quel che credesse il celebre Muratori. Ma perchè esso vedendo, che nel ricordato Diploma di *Arrigo II.* si dice, che quella Messa quotidiana dovea celebrarsi per *Diemaro*, *et pro omnibus fidelibus defunctis*, ne concluse, che nel 1046. non si era anche introdotto l'uso di applicare il divin Sacrificio per una sola determinata persona, senza unirvi il suffragio, almeno in generale, per tutti gli altri fedeli; possiam noi replicare, che neppur questo si verifica intieramente. E di fatto, lasciando a parte gli esempj spettanti agli anni 755. 757. e 759. nei quali varie persone dotano diverse Chiese, affinchè il Rettore, o Prete custode *pro meis peccatis facinoribus pro me Dominum die, noctuque exorare debeat;* oppure *Missarum precum pro peccatis nostris facere non desinat*; ovvero *pro meis facinoribus Dominus deprecare diveas* (170); lasciando, io dico, a parte tutto questo, che non sarebbe forse inopportuno all'intento; bastar potrebbe per ogni altro l'esempio di un certo *Audiperto*, che nel 772. lasciò molti beni alla Chiesa di *Cappiano*, *ut Sacerdos*, *qui ividem fuere*, *mihi pro salute anime Missarum precibus a Domino deprecare diveas*, *quatenus de meo concesso monuscolo* (dono) *mihi aliquid perveniat salus* (171). E questo sia detto a far conoscere la remota antichità di certe pie divozioni o pratiche dei cristiani; lo che non dispiacerà, io spero, ai cultori della sacra erudizione.

138. Ritornando al nostro Vescovo *Walprando*, osserveremo che secondo la disciplina di quei tempi non volle accordar la conferma dei beni accennati di sopra al Chierico *Filiperto*, senza il consenso e l'approvazione del Clero lucchese, molti soggetti del quale si veggono in realtà sottoscritti alla carta di concessione. Tra questi avvi *Teopinto* Arcidiacono, quello stesso che rivestito di questa carica si riscontra anche nel Documento 34. dell'anno 718. E questi con gli altri sottoscritti formano o tutto, o parte del Capitolo della nostra Cattedrale a quel tempo, essendo vero, come opportunamente avvisa il Sig. *Brunetti*, *che i Preti se non erano stati ordinati sul titolo di qualche Chiesa*, *formavano la Canonica*, *o il Clero delle Cattedrali*, *come si deduce pure dai Canoni X. e XX. del Concilio Calcedonense dell'anno* 451. (172).

139. Non si scorge tra i sottoscritti l'Arciprete, forse perchè allora non trovavasi in Lucca, ma è per altro sicuro, che esercitava sempre una tal carica quel *Sichimundo* fratello del morto *Talesperiano*, ricorda-

170) Vedi i Documenti di num. 48. 49. e 51.

171) Documento di num. 74.

(172) *Codice Dipl. Toscano* pag. 251.

Digitized by Google

to da noi all'anno 729. Si trova infatti, che esso nel Febbrajo del 740. fece donazione ad una tal Chiesa di *S. Pietro* (che non saprei dire se fosse quella di *S. Pier a Vico*, o altra diversa) nella quale attesta di essere stato addetto in qualità di serviente fino dalla fanciullezza, *ubi ego quamvis indignus ex infantia deserbire visus fui;* fece io dico la donazione di tutti i suoi beni mobili ed immobili, tanto paterni, quanto quelli pervenuti a lui dal qd. *Sindo* suo suocero per mezzo di Donna *Auria* sua consorte (173). Non mi trattengo a dar ragione, e a spiegare come mai un Arciprete nomini con tanta indifferenza la moglie sua, viva, o morta che fosse allora; potendo il lettore riferire a questo luogo, ciò che in simil proposito fu da me osservato altra volta (174): seppure dir non si volesse, che ad onta dei sacri Canoni l'infelicità dei tempi avesse già incominciato a gettare gl' infausti semi di quello scandaloso concubinato, che nei secoli susseguenti diede tanto da fare ai sacri Pastori, ed ai Pontefici per estirparlo intieramente. Non vedo peraltro la necessità di ricorrer con fretta a quest' ultima ipotesi, quando a ciò non costringano decisivi e chiari argomenti.

140. Continuava intanto *Walprando* nel governo di questa Diocesi, come ne fanno piena fede gli strumenti dell' Archivio Arcivescovale, che parlan di lui. Prima di tutto ricorderemo due atti di sua Vescovil giurisdizione, che sebbene non costi a qual epoca precisamente appartengano, posson però senza fallo riferirsi ai primi anni o mesi del suo Vescovato. Consiste il primo nel confermare il Prete *Maurino* nel Benefizio, o dominio della Chiesa di *S. Prospero* d'Antraccoli, al qual benefizio era già stato nominato fino dal 718 dal Vescovo antecessore. Questa conferma fu fatta da *Walprando* col consenso, secondo il solito, di alcuni Ecclesiastici della nostra Cattedrale, che appongono il loro nome allo strumento, il primo dei quali è l'Arcidiacono *Teopinto* (175). Consiste l'altro nell' accordare al Prete *Bonichi*, Rettore di *S. Miniato* del luogo *Quar-*

(173) *Arch. Arc.* † † O. 68. Questa carta originale ho creduto di doverla ristampare intiera nel Documento di n. 41. giacchè la copia divulgata dal Muratori nella *Dissertaz.* 32. (T. II. *col.* 1040.) è mancante di una metà.

174) » Non deve far maraviglia (scrive il prelodato *Brunetti*, *loc. cit.* pag. 258.) se nel secolo VIII. e nei successivi fin quasi alla metà » del XIII. si trovino Preti ammogliati, e fino » le Chiese passar di padre in figlio; poichè » sebbene la Chiesa latina abbia fin da' primi » tempi prescritto ai Sacerdoti il voto di castità, non ostante ha seguitato per più secoli ad ammetter agli Ordini Sacri i conjugati, » nel qual caso si il marito, che la moglie » professavano di viver celibi, e casti ec. » Vedasi sopra alla pag. 313. §. 98.

(175) Documento di num. 34. Vedi alla pag. 306.

Digitized by Google

to, oggi S. Miniato, la facoltà di nominarsi per successore in detta Chiesa il Chierico *Austriperto* suo figlio adottivo (176).

141. Di data poi certa sono le altre pergamene. In una del 746. comparisce un certo *Anselmo*, il quale sotto pena di 60. soldi d'oro si obbliga a *Walprando* di risedere in una sua casa, e di lavorare gli annessi terreni, posti nel comune di *Guamo* (177). Più istruttiva per noi è quella del mese d'Ottobre dell'anno 749. poichè ci mette sott'occhio l'antico metodo, che si teneva nell'eleggere i Rettori alle Chiese Rurali. Era stato eletto, ed ordinato Rettore di *S. Pietro di Mosciano* il Prete *Lucerio* dal nostro Walprando, *cum consensu Ratperti, et Barbulè Centenariorum, vel totius plebis congregate*, e secondo il costume di quei tempi affatto sconosciuto nei nostri, dovette obbligarsi al suo Prelato con uno strumento particolare a bene, e rettamente governar la Parrocchia, senza pregiudicare colla manutensione ai beni della medesima, sotto la pena di 100. scudi in caso di violar le promesse. *Repromitto*, egli dice, *et spondeo &c. tivi Domno venerabili Walprand Episcopus . . . ut amodo ab unc die, in ipsa suprascripta Ecclesia deserbire diveam casto, et justo ordinem, non superve*, (superbe) *aut inique agentes, set semper in humilitatem Deo, et ipsius Ecclesie serbientes &c. . . . et res Ecclesie bene lavorantes et guvernantes, non fraudem facientes, nec aliquid de rebus Ecclesie menuantes, aut in malis partibus nofracantes*, cioè senza mandarli in malora, o valersene in pessimo uso, *aut deportantes in proprio Monasterio meo* (era dunque *Lucerio* o Prete addetto a qualche Monastero, oppur Monaco) *aut in loco peculiario facientes*. Solamente si riserva la potestà di distribuire *causa benedictionis* ai suoi parenti, ed amici, o a chiunque altro, *de fructum oblatorium absque fraude* (178). Con queste espressioni sembrami, che ci si ricordi principalmente le sacre

(176) *Arch. Arc.* * B. 60. Alla pag. 302. riportai il principio di questa carta; qui seguo a trascriverne quella parte che risguarda la storia del nostro Vescovo. *Quidem et qd Bonichis Presbiter, una cum consensu Walprandi Episcopi in predicta Ecclesia* (di S. Miniato) *et in omni re pertenente ec. Austripertum Clericum, sibi per cartulam adodticum filium, herediem et successorem confirmavit*.

(177) * L. 29. Questa carta fu stampata dal Muratori, *Dissertaz.* 28. T. II. *col.* 771. Del paese di *Guamo* fa menzione un'altra carta originale del 740. segnata * G. 92. ove si legge, che una certa *Ermilinda religiosa Domino copolata ancilla Dei, filia qd. Godiperti de Wamo* avea venduto un pezzo di terra, che *uno caput tenet in Auserclo etc.* ad un certo *Rodiperto* ec. Termina quella monaca col dire: *Et Gaudentius Presbitero in Christo Pater Coratos nostro* (ecco il Padre Curato) *scrivere rogavi. Actum Luca etc.*

(178) *Arch. arc.* * F. 73. La carta è archetipa, ed è stampata dal Muratori nella *Dissertaz.* 74. T. VI. *col.* 411.

Digitized by Google

Eulogie degli antichi Cristiani, di cui parla il Canone XIV. di *Laodicea*, vale a dire quel Pane benedetto, che finita la Messa solenne, si distribuiva in Chiesa a quei fedeli, che non avessero partecipato della SS. Eucarestia, o anche si spediva alle case private dei lontani fedeli, in segno della comunione Cattolica, e della mutua carità (179).

142. Del resto si scorge da questa carta, che in quanto ai Parrochi o precedeva l'elezione del popolo, che era poi confermata dal Vescovo, o all'elezione di questi si univa il consenso del popolo. Quei *Centenarj* poi nominati in principio altro non erano che una specie di *Giudici minori* dei villaggi, sottoposti ai Conti Governatori delle Città, come costa dalla legge 22. e 36. di Carlo Magno; come spiega il Muratori nel comento alla Legge XV. di Liutprando. Si dicevano *Centenarj*, perchè presiedevano a 100. famiglie nei villaggi.

143. Un' altra ordinazione in tutto e per tutto conforme alla precedente (se si eccettui il consenso della Plebe, e dei *Centenarj*, che non son nominati) fece Walprando nel 750. nella persona di un certo *Tanualdo* prete, il quale da qualche anno avanti avea prestato un esatto servizio alla Chiesa di *S. Regolo di Gualdo*, situata nelle maremme di Populonia, dando a lui la canonica investitura di quella Chiesa. Questo *Tanualdo*, che è il primo Rettore noto dell' anzidetta Chiesa, fece molti acquisti di beni in vantaggio della medesima, e del Monastero che vi era unito come già notammo altra volta (180). Parlano di *Walprando* anche le carte del 752. e 753. poichè in esse comparisce egli come compratore di una vistosa parte di beni paterni, toccati in sorte ai suoi fratelli *Perprando*, e *Petrifunso*; ma non occorre trattenerci di vantaggio su queste cose, avendole altrove accennate.

144. Le ultime memorie del nostro Vescovo appartengono all'anno 754. Prima però di darne a questo luogo riscontro, e così metter fine alla di lui storia, richiede la natura dell' argomento, su cui versano queste Dis-

(179) Quella parte di Pane azimo, che offerto sull' altare dai fedeli, non si consacrava, riserbavasi per l' *Eulogia*, delle quali parlando il Papa S. Pio I. dice *post Missarum solemnia, qui communicare non fuerint parati Eulogias, hoc est Panem benedictum, omni die Dominico, et diebus festis exinde accipiant*. Vedasi il Cabassutio *Notitia Conciliorum* Cap. 37. edizione di Lione del 1670.

(180) Vedi sopra alla pag. 32. e 33. e i Documenti di num. 6. 7. 42. e 45. Quello di n. 42. potrebbe dar dei nuovi lumi per meglio determinare il principio del Regno di *Rachis*, essendo stato scritto *anno Regni ejus primo*. La data poi del luogo ci fa conoscere un monastero di *S. Donato* nel paese *Fusqua* ai confini del Volterrano.

Digitized by Google

sertazioni, che almeno un breve cenno da me si faccia di quei sacri Luoghi, o stabilimenti, che, durando il suo spiritual governo, furon fondati dai nostri religiosi antenati; rilasciando poi l'ulteriore illustrazione di tali oggetti, a chi con tanto maggior abilità della mia terrà discorso dei *Monumenti di Pietà*. La prima fondazione pertanto avvenne nel 738. e fu quella della Chiesa e Monastero di *S. Giorgio* martire del luogo *Nottuno*, fatta eseguire dalla vedova *Anstrualda* (che morto il marito, avea preso l'abito monacale) col consenso del suo figlio *Gumprando*. Risulta dal contesto della pergamena, la qual parla di questo fatto, che *Anstrualda* era stata sposa del qd. *Barutta*; imperciocchè i beni da lei assegnati in dote alla nuova Chiesa, consistenti in una casa con terreni all'intorno, vigne, oliveti ec. si protesta la stessa di averli ottenuti dal medesimo a titolo di *Morgingab*, nome, che, come è noto dalle Leggi Longobarde, altro non significa appunto se non un *dono matutinale*, ossia il ricco dono, che il marito faceva alla moglie dopo il primo dì delle nozze. Siccome però la stessa chiama il detto Barutta *Dominum locale meo*, par che ella fosse di condizion servile, e divenisse poi sposa del suo padrone (181).

145. Si dimanderà forse dove rimaneva quel paese, o castello di *Nottuno*: al che rispondo col riportar la nota scritta a tergo della carta in caratteri molto antichi, ed è; *Exemplar dotis Ecclesie S. Georgi prope Noctunum, edificatum in Plebatu Sancte Marie ad Montem*. Nel Catalogo di tutte le Chiese della nostra Diocesi, compilato nel 1260. scorrendo coll'occhio le Chiese sottoposte alla Pieve di *S. Maria in Monte*, vi trovo *Ecclesia S. Georgi de Monte Calvoli*; lo che basta a farci conoscere la posizione topografica dell'antico paese di *Nottuno*, e al tempo stesso il cangiamento, che nello scorrer dei secoli hanno oggi subito non pochi luoghi della Toscana.

146. Un'altra Chiesa edificata in Lucca dal Sacerdote *Petronio*, o *Petronaci*, detto anche *Flaviperto*, è quella di *S. Agata*, contiguo alla quale avea egli costruito pure un Monastero ad uso di Monaci. Dopo qualche tempo, cioè nel 750. credette di aver tanto in mano da poter assegnare al nuovo stabilimento una congrua dote, onde non mancò di fargli un perpetuo dono di tutti i beni di sua pertinenza; e ciò *pro alimoniis pauperum, et susceptio peregrinorum, vel pro Missa mea in quavis hodie*. » Non usavano allora, come oggidì, le Osterie; (dice l'Au-

(181) Documento di num. 40.

Digitized by Google

» nalista Italiano) perciò si studiavano i caritativi Cristiani di fondare » alberghi per gli Pellegrini, ed altri viandanti, somministrando loro nel » passaggio il tetto, e gli alimenti (182). » La stessa carità si volle qui usata anche verso dei poveri secondo lo stile di quei tempi; e in effetto è caso ben raro, che si riscontri in quella età un Monastero, il qual non avesse dai fondatori l'obbligo delle limosine, e degli alimenti ai poverelli. Al tempo stesso non si dimenticò *Petronio* l'anima sua, ordinandosi dopo morte una messa quotidiana; cosa da me avvertita poc'anzi (183).

147. Si ritenne il nominato *Petronio* la presidenza di quel piccolo Monastero, e ordinò che dopo la sua morte ne assumesse il governo il Prete *Auriperto*, suo diletto germano, *cujus fidem*, ei dice, *et puritatem, et bona conversationem cognubi avire*; ma sopra tutto proibì, che mai potesse abitare nel recinto del Monastero nessuna donna, e nel caso mai, che in appresso i Monaci, o l'Abbate permettessero a qualcuna di trattenervisi, loro minaccia lo sdegno di Dio, e la scomunica *a Sides Sancta Apostolica*. Il suddetto *Auriperto* io trovo, che nel 765. era succeduto al morto fratello nel governo del monastero di *S. Agata*; giacchè nel Luglio di detto anno fece a lui come Presidente di quella Chiesa l'offerta di molti beni un certo *Regnulo* figlio del qd. *Piculo* (184).

148. Il terzo ed ultimo Monastero molto celebre un giorno, e di cui vuol qui farsi menzione, è quello di *S. Pietro* del luogo *Palazzuolo*, territorio e Diocesi lucchese, posto in vicinanza di *Monteverdi* in prossimità dell'antica *Populonia*, il qual ebbe origine nell'anno 753. o al più tardi nel 754. come non poche ragioni cronologiche c'invitano a stabilire. Dissi altrove, parlando di questo fatto per incidenza, che *S. Walfredo*

(182) Annali d'Italia, all'anno 750.

(183) *Arch. Arc.* † Q. 95. la carta è originale, e può leggersi tra i Documenti al num. 43. Dice in essa *Petronio*, che il terreno, dove avea fondato la Chiesa, era a lui pervenuto per donazione di un certo *Pereteo*, *et accepto Launegild*. Questa voce, ovvero *Launechild*, o *Launechild*, significava contracambio, ossia un qualche altro dono, come sarebbe un cavallo, una spada, un anello d'oro, un elmo ec. che il donatario dovea fare in vigor delle Leggi Longobarde a chi prima avea a lui fatto una donazione di maggior rilievo. Senza questo la donazione era invalida, fuori del caso, che fosse stata fatta a un luogo Pio. Le frasi dunque del nostro *Petronio* vogliono dire che il dono fattogli dal qd. *Pereteo* stava in regola, perchè questi ricevette dal canto suo il solito *Launegild*. Vedasi la Legge 175. di Rotari, e le note del Muratori nel T. I. P. II. pag. 28. *Rer. Ital. Scrip.* Che poi la Chiesa di S. Agata rimanesse dentro questa Città, è chiaro dallo strumento, che termina: *Actum Luca ad ipsa Ecclesia Sancta Agathe*. Nel Catalogo delle nostre Chiese del 1260. non si trova essa notata; sicchè convien dire, che a quell'epoca non fosse più in piedi.

(184) Documento di num. 62.

Digitized by Google

o *Gualfredo*, oriundo Pisano e signor molto ricco, ne fu il fondatore, e che ebbe per compagni nella pia e lodevole intrapresa, oltre ad un Santo Monaco di Corsica nominato *Forte*, anche il suo stesso cognato *Gundualdo*, uno dei più facoltosi nostri concittadini di quel tempo (185). Soggiungo adesso, che gran parte ebbe in quest' affare anche il nostro *Walprando*. E in fatti, mentre *Gualfredo* con gli altri due compagni andavan tra lor pensando in qual modo ritirarsi dal mondo; e dove fondare il Monastero, si attesta nella Vita autentica di esso Santo, che il Vescovo (che, come provai ai luoghi citati nella nota precedente, era quello di Lucca, ossia Walprando) ebbe di notte una non so qual visione, per cui sembravagli di esser trasportato a *Monte Verdi*, ove osservò un luogo solitario e silvestre, atto non poco alla fabbrica del progettato Monastero. Svegliato, narrò la visione ai suoi familiari, che portatisi tosto sulla faccia del luogo, e trovatolo adattato all'opera si rallegrarono assai, e quivi prima *Oraculum construxerunt ad honorem B. Petri Apostolorum Principis*, e dipoi a poco a poco *magnum aedificaverunt Monasterium*.

149. Un altro simile ne costruirono sotto il titolo del *Salvatore*, e della *B. Vergine*, e di *S. Pietro* a *Pitiliano*, luogo vicino al fiume *Versilia*, dove oggi si trova *Motrone*, distante circa 85. miglia dal primo, nel qual Monastero dando un addio alle vanità del secolo si ritirarono a professar vita monastica le mogli di *Gualfredo*, e di *Gundualdo*, *cum aliis nobilissimis fœminis*. Conclude questo punto la citata Storia col dire: *Et hi supradicti viri, cum supra memorato Episcopo de suis facultatibus monasteria mirifice dotaverunt*.

150. In breve tempo crebbe a segno la riputazione del Monastero di *Palazzuolo*, ossia *Monte Verdi*, che vi si contarono fino in 60. Monaci, governandoli in qualità di Abbate lo stesso *S. Gualfredo*. Dopo la di lui morte, accaduta verso il 765. a' 15. di Febbrajo, fu Abbate *Gumfredo* uno dei quattro suoi figli, il quale nel 770. fece una permuta di beni con *Lupo*, o *Lupolo* Rettore di S. Regolo di *Gualdo*, paese molto vicino a *Palazzuolo* (186). Nel 789. trovasi nuovamente nominato nei

(185) Vedasi sopra alla pag. 27. e seguenti. Scrissi a quelle pagine due cose con troppa fretta, che qui abbisognano di correzione. La prima fu, che la moglie di *S. Gualfredo*, era lucchese, perchè lucchese era il di lui cognato *Gundualdo*; lo che non è sicuro, potendo anche darsi che la moglie di costui fosse sorella di San Gualfredo. L'altra fu, che il nostro Vescovo, che ebbe parte nella fondazione potè essere *Walprando*, o *Peredeo*. (ivi pag. 30.) Questa disgiuntiva non va bene, perchè *Peredeo* comparisce Vescovo di Lucca solamente nell'anno seguente 755.

(186) Vedi il Documento di num. 70. L'Archetipo segnato nell'*Arch. Arc.* † C. 78. è in par-

nostri strumenti, giacchè vien egli eletto con altri Ecclesiastici per suo esecutor testamentario da *Celso* Chierico di questa Città (187). Il terzo Abbate fu il *B. Andrea* lucchese unico figlio di *Gundualdo*, che insieme col padre si era ritirato in quel celebre Monastero. Esso viveva nell' 807. (188); e fu quegli che scrisse la Vita di *S. Gualfredo*, pubblicata dal P. Mabillon, e dai Bollandisti.

151. Ed eccoci dopo la breve istoria di queste cose pervenuti senza avvedercene all' anno ultimo del Vescovato di *Walprando*, ossia al 754. Due operazioni assai interessanti fece egli nel mese di Luglio di quest' anno. La prima fu una vistosissima permuta di beni, il dominio dei quali spettava alla nostra Cattedrale; ma che per altro, come può rilevarsi dallo strumento originale steso al solito con barbaro linguaggio, erano tenute a mano da un certo *Auriperto Pittore*, e dai suoi fratelli, e sorelle, con la Corte Regia, o come oggi direbbesi col Demanio dello stesso Re *Astolfo*. Deputati a questo *Deganio*, per ciò che concerneva la giusta stima dei beni da permutarsi scambievolmente, furono nominati dal Duca *Alperto* per la parte della Corte Regia *Teutperto* Scarione, *Teutprando*, e *Grasulo*; e da *Walprando* per la parte della Cattedrale l' Arciprete *Jordanni*, o *Giordano*, l' Arcidiacono *Rachiperto* e *Audaci* parimente Scarione (189).

152. Per timore di rendermi soverchiamente prolisso non istarò a dar qui l' analisi di questo contratto. Chi amasse l' erudizione dei secoli oscuri potrà a suo bell' agio considerarlo nell' Appendice dei Documenti, ove non solo scorgerà la natura delle cose passate in cambio, e le antiche appellazioni di molti nostri Paesi; ma scorrendo coll' occhio gli schiavi, o servi di ambi i sessi ceduti da una parte all' altra, potrà forse divertirsi all' udire gli strani nomi, che all' età dei Longobardi usavano sì gli uomini, che le donne. Noterò sol di passaggio, che quell' *Auriperto* pittor

te macchiato, e le parole sono affatto svanite; ma avendo l' acido dell' inchiostro fatto come una incisione nella pergamena, mi è riuscito di leggerlo tutto a traverso della luce. Il monastere suddetto è ricordato anche nel Documento di num. 63. spettante all' anno 766. ove un certo *Tassilone lucchese* facendo testamento lascia al medesimo parte de' suoi beni.

(187) Documento di num. 109.

(188) Vedasi il P. Soldani *Hist. S. Micahæl. de Passiniano* T. I. pag. 17. 20. ec e i Bollandisti al giorno 15. Febbrajo pag. 843.

(189) Chi fossero questi *Scarioni* può vedersi nella *Dissertaz.* 4. del Muratori T. I. *col.* 133. ec. che non erano sicuramente i *carcerieri*, o il *Boja* di quei tempi, come erroneamente scrisse il celebre *Ugone Grozio*. Il Muratori al citato luogo riporta la nostra original pergamena, di cui diamo l' estratto; ma al solito mutilata quasi della metà. Io perciò ho creduto di doverla ristampare intiera nel Docum. di num. 47.

Digitized by Google

lucchese, il qual teneva in allogagione i beni di S. Martino, bisogna che per i tempi suoi non fosse pittor tanto tristo e meschino, e pare anzi, che fosse addetto alla Corte Reale; e sicuramente era caro al prefato Re *Astolfo*, poichè, come vedremo dipoi, aveva da questo Monarca ricevuto in dono la Chiesa detta oggi *S. Pietro Somaldi*.

153. Non saprei dire se più interessava alla Corte Regia, o al Vescovato il fare una tal permuta; sebbene siavi più ragione di credere, che il contratto tornasse più a vantaggio del Re, giacchè egli fu che impose al Duca Alperto di mandarlo ad effetto. Comunque fosse, è certo, che in quella circostanza il nostro Walprando ricevette da Astolfo un ordine espresso di seguitarlo all'armata. Quel Principe era di testa calda, nè tornava sì facile il disubbidirlo; e però il Vescovo lucchese, trovandosi in questo duro frangente, pensò bene di andare a parata di qualunque sinistro evento.

154. Adunque nello stesso mese di Luglio dello stesso anno 754. stipulò il suo Testamento; nel quale quasi a indicarne il motivo impellente, non lascia di dire a chiare note, che *ex jussione Domni nostri Aistulfi Regi directus sum in exercito ambulandum cum ipso*. Era egli padrone di molti, e diversi beni, onde in caso di morte che fossegli sopraggiunta intese, che venisser distribuiti come appresso. Due parti dei beni stabili lasciò alla Cattedrale di S. Martino, ben inteso, che una metà di questi servisse a vantaggio dello Spedale di *S. Colombano*, ch'ei dice fondato dal suo antecessore Talesperiano presso alle mura di Lucca. La terza parte alla Chiesa di S. Frediano, *ubi ipse Sanctum Corpus requiescit:* e la quarta parte venne da lui assegnata alla Chiesa di *S. Reparata*, dove allora era custode il Chierico *Gurimondo*. Donò poi la libertà a tutti i suoi servi, o schiavi tanto uomini, che donne restituendoli tutti alla classe degli altri liberi Cittadini; e siccome dopo tutto questo gli rimaneva ancora una buona somma di denaro impiegato nell'Isola di Corsica, di questo soltanto dispose a favore dei suoi fratelli *Perprando* e *Petrifunso*, che a quell'epoca si trovavano tuttora vivi.

155. Fermiamoci per un momento a dileguar uno sbaglio preso da varj Autori, anche di maggior grido. Avendo il *P. Mabillon*, e l'Abate *Ughelli* pubblicato l'accennato Testamento, che originale conservasi tuttavia nell'insigne Archivio Arcivescovale, misero sì l'uno che l'altro fra i testimonj sottoscritti la seguente firma. *Ego Operto exiquus Dux jussu Domni Walprandi Episcopi in hac pagina judicati pròpria mea manu sub-*

Digitized by Google

scripsi (190). Il nostro *Fiorentini*, che sapeva leggere a dovere le antiche carte, non mentovò neppur per ombra questo preteso Duca, come era di dover che facesse (191). Ma altri scrittori ingannati dalla firma divulgata dal *Mabillon*, e dall' *Ughelli*, si trovano in qualche imbroglio. Taluno ripensando allo stravolgimento dei nomi, che portò l'uso di quei secoli, stabilì, che *Osperto* fosse l'istesso Duca *Alperto* ricordato poc'anzi, e che la distinzione, o varietà non stesse che nei soli nomi con cui vien chiamato nei diversi strumenti. Chi poi inchinò piuttosto a distinguer l'uno dall'altro; ed ammirò l'umiltà e sommissione del supposto Duca *Operto* nel sottoscriversi *exiguus Dux* (192): ed a chi parve infine di ravvisare in lui un qualche *Duca di un' altra Città di Toscana occasionalmente capitato in Lucca* (193).

156. Qual è intanto la conclusione di tutto questo? Che quell'*Operto*, o a meglio dire *Osperto*, era un povero Diacono, convertito poi non si sa perchè in un Duca. Non è questa la prima volta che l'incuria dei copisti fa nascer cose, o persone le quali non avevano sussistenza, che nella sola punta della lor penna. Ciò che nel caso nostro è più da notarsi si è, che nella carta non sta scritto *Dic.* abbreviato, o qualche altra siffatta cifra, ma *Diaconus* bello steso. Questo medesimo *Osperto* Diacono si vede poi sottoscritto in altre carte del 762. e 769. come apparisce dai Documenti di num. 21. e 67. Ripiglio ora il filo della mia Storia.

157. *Walprando* andò effettivamente col Re Astolfo all'esercito, poichè oltre all'indizio, che di questa futura andata ci dà nel suo Testamento; ne siamo poi assicurati dalla nuova del copia contratto relativo alla permuta accennata di sopra, fatta nell'anno seguente 755. ove si legge, che esso *in exercitu Domni Regis ierat*. Non mancano dotti scrittori che trattarono dell'uso, o dell'obbligo, che nei rozzi secoli ebbero i Vescovi, ed altri Ecclesiastici di portarsi all'armata in compagnia del Sovrano; e però chi bramasse di essere istruito su questo punto, può consultarli a suo bell'agio (194). Al nostro intento basterà solamente il sa-

(190) *Annal. Benedect.* Lib. XXIII. T. II. p. 158. *Italia Sacra* T. I. col. 795. L'uno e l'altro autore riportano lo strumento o mutilato, o mancante di una buona metà, e per tal motivo l'ho io riprodotto intiero al Docum. num. 46.

(191) *Memorie della Contessa Matilda* Lib. III.

(192) Cosimo della Rena *Serie degli antichi Duchi di Toscana* pag. 70.

(193) Brunetti *Codice Diplom. Tosc.* pag. 309.

(194) Vedasi Tomassino *De nov. et vet. Eccles. Discip.* Par. III. Lib. I. cap. 45. e 46. Muratori *Dissertaz.* 70 (Tom. V. col. 956.) e *Dissertaz.* 26. ove tratta della milizia de' tempi rozzi (T. II. col. 446.) Il Fleury nella sua storia Ecclesiastica all'anno 803. ricorda un parlamento tenuto a Vormes, in cui tutto il

Digitized by Google

pere, che dicendo esso Vescovo nel suo Testamento *directus sum in exercito ambulandum cum ipso* (col Re,) sembra, che andasse o per fare la corte al medesimo, o perchè il Re Longobardo volesse valersi di lui nei consigli; tanto più che poco, anzi nulla sarebbe fondato il sospetto, che Walprando si accingesse a quell'impresa, o per combattere da soldato, o per condurre schiere di armati. Che se al divisato non condannabil motivo vogliam suppor, che si unisse quello più proprio di un Ecclesiastico, vale a dire di celebrare la S. Messa, e di amministrare ai soldati i Sagramenti e le altre benedizioni della Chiesa; al quale oggetto appunto noi vediamo, che *Carlomanno* ordinava nell'anno 742. che *unum aut duos Episcopos, cum Capellanis Praesbyteris Priceps secum habeat* nel recarsi al campo (195), sempre più s'intenderebbe giustificato l'oggetto di quell'andata.

158. Ma checchè sia di ciò, il male fu per *Walprando*, che questa volta la causa del Re non era sicuramente buona, come ci narra la storia (196), e a gran disgrazia di lui, Astolfo era un Principe, che, come già dissi, tornava molto male a disubbidirlo. Intanto se non possiamo dir con certezza cosa accadesse del nostro Vescovo, gli avvenimenti infausti, che si succederono, ci fanno credere con ragione, che egli non avesse la sorte di ritornar dall'esercito sano e salvo. Si ascolti per poco l'Annalista Italiano all'anno appunto 754. » Non lasciò il Re Pippi-
» no di spedire altri Ambasciatori ad Astolfo con vive preghiere, perchè
» s'inducesse pacificamente a rendere gli usurpati paesi (alla S. Sede),
» Altre lettere v'aggiunse Papa Stefano, con iscongiurarlo di risparmiare
» il sangue Cristiano: ma il tutto fu indarno. Infellonito Astolfo in ve-

popolo francese supplica l'Imperator Carlo M. ad esentare i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici dal portarsi al campo ec. Ma nei *Discorsi sulla Storia* riprese a dire, *ma noi veggiamo come prima Vescovi armati, combattenti, ed uccisi in guerra*. Un parlar così generale senza distinzion di tempi e di cose, e che ci dipinge l'armata dei Merovingi, e dei Carolingi più risplendente di pastorali che di alabarde, non piacque al Dottor *Paolo Pizzetti*, e nelle sue *Antichità Toscane* si trattenne alquanto a metter nel suo vero lume la cosa. (T. II. pag. 148. ec.) Dal citato parlamento si rileva in sostanza, che gli Ecclesiastici non combattevano, ed erano talvolta più d'impaccio che mai, ed anzi impedivano che una parte della milizia combattesse, dovendo essa guardare le loro persone. *Come dunque* (segue il Pizzetti) *poteron morire alcuni Ecclesiastici in guerra? Come in oggi posson morirvi i Cappellani ec.* Molti abusi però su questo punto continuarono anche nei Secoli posteriori.

(195) *Capitolare* num. II. ec. presso Labbé nella gran raccolta de' Concilj Edizione di Venezia, T. XII. col. 103.

(196) Muratori *Annal.* all'anno 754. Zanetti *Stor. de' Longob.* Lib. VI. §. 23. e seguenti.

Digitized by Google

» ce di buone risposte, mandò all'uno e all'altro delle minacciose pa-
» role. Il perchè Pippino s'accinse finalmente a far guerra, e spedì al-
» cune delle sue truppe alla guardia delle Chiuse dell'Alpi, o sia de' con-
» fini del Regno. Accorso colà anche il Re Longobardo, ed informato,
» che poche fino allora erano le Milizie francesi, senza perdere tempo,
» fatto aprir le Chiuse, andò ad assalire. Ma quantunque fusse egli di
» troppo superiore di forze, pure permise Iddio, che i pochi vincessero i
» molti in guisa che egli dopo aver corso pericolo della vita, fu costret-
» to a fuggirsene, con ritirarsi e fortificarsi poi entro Pavia. Allora lo
» sconsigliato Astolfo rientrato in se stesso fece segretamente muovere
» parola di Pace; e buon per lui, che il misericordioso Papa bramava
» bensì la di lui correzione, ma non già la rovina ec. »

159. Se lo stesso Re corse in quel fatto d'arme pericolo della vita, e se ebbe a gran sorte di potersi fuggendo ritirare in Pavia, può ciascuno immaginare quanti altri vi rimanessero trucidati, e quanti restassero prigionieri. Della persona del nostro *Walprando* nulla sappiamo noi di preciso; ma secondo tutte le apparenze vi è molto da temere, che in quello scompiglio di cose anch'egli lasciasse sfortunatamente la vita (197). Può dirsi, se non altro, che l'ultima memoria che di lui si riscontri nell' Archivio lucchese, è il ricordato suo Testamento stipulato nel Luglio del 754., e che prima del Settembre del 755. era già Vescovo di Lucca il di lui successor Peredeo.

160. Del rimanente sarebbe negligenza il tacere affatto una cosa, che oltre all'aver gran relazione ai tempi, in cui fu nostro Vescovo il detto Walprando, assai chiaro dimostra quanto presso di noi fiorisse allora la monastica disciplina, e quanto era grande la stima, che se ne aveva nei paesi ancor più lontani. Nell'anno 748. l'illustre Apostolo della Germania *S. Bonifazio* prima di destinar Abbate del nuovo Monastero di Fulda lo *Sturmio* suo discepolo, volle che si portasse in Italia a visitare i più celebri Monasteri per apprendervi le regole, ed il vero spirito dell'

(197) Se la Carta, di cui parlai al §. 151. e di cui dovrò ridir poche parole al §. 164., erasi smarrita nel 755. nè si era potuta ritrovare, se ne adduce per motivo l'andata, che fece Walprando all'armata. *Requisivimus cartula ec. minime ea jungere potuimus, eo quod in exercitus Dom....* (Domni Regis) *iersat ec.* Sembra dunque troppo chiaro, che Walprando non ritornasse più a Lucca; e che o l'avesse portata seco, o niuno quà potesse dire dove l'avesse lasciata.

Digitized by Google

Istituto Benedettino, ond' esser così più atto ad infonderlo nei novelli cenobiti, destinati a disseminar la Fede nelle provincie della Germania. Ubbidì lo *Sturmio*, e dopo essersi trattenuto per un anno in Italia, ed aver cogli occhi proprj osservato mille esempi di regolar perfezione, ritornò fra i suoi, e fu quindi posto dal S. Vescovo a governar qual ottimo maestro il Monastero Fuldense. La storia non ci dice espressamente in quali Monasteri dimorasse lo *Sturmio* in quella sua gita, (se si eccettui quello di *Monte Casino*, del che si parla nella vita di *S. Lioba*;) ma soltanto ci narra, che visitò i Monasteri *Italiae*, et *Tusciae*. Or da questa special menzione che fassi della Toscana, ne inferisce a ragione il dottissimo *Mabillon*, che in questa provincia fiorisse grandemente la Regola di *S. Benedetto*. Quindi passando ad accennare i Monasteri, che a quell' epoca esistevano in Toscana, dice che erano almeno sei: e novera tra questi il nostro di *S. Frediano*, e quelli di *S. Piero a Vico*, di *S. Michele in Apuniano*, di cui già vedemmo essere stato disegnato Abbate lo stesso Walprando, e quello di *Monte Verdi*, sebbene mal a proposito lo dica posto nella Diocesi di Populonia (198). Ma dalle cose finor discusse, scorge da se il lettore quanti altri ricetti della cristiana perfezione esistessero allora in Lucca, e nella Diocesi nostra; dai quali per conseguenza possiam noi credere, che apprendesse lo *Sturmio* non pochi esempj di virtù, degni di esser da lui proposti alla Germania qual oggetto di lodevole imitazione.

28. PEREDEO. *Anno* 755.

161. Rimasta vedova la Cattedra lucchese per la morte di Walprando, che attese le ragioni non ha molto accennate, può con molta probabilità riferirsi al declinar dell' anno 754, non fu tardo il Clero ed il Popolo in provvederla di un ottimo successore: e buon per la Diocesi che i medesimi si avvisarono di essere in ciò solleciti, poichè il turbamento politico, e l' agitazione in che venne tra non molti giorni a mettere le Città del Regno Longobardo lo sconsigliato Astolfo, (199) chi sa

(198) *Annali Benedettini* Lib. XXVII. §. 27 e 28.

(199) Ad onta delle giurate promesse fatte verso il fine del 754 da *Astolfo* a *Pippino*, ed a *Stefano* Papa, di restituire alla Chiesa gli Stati occupati, tornò esso Astolfo nei primi mesi dell' anno seguente a far gente, e con la sua armata si portò all' assedio di Roma stessa. Il Papa ricorse di nuovo a Pippino, e questi irritato da sì strano procedere, calò un' altra volta in Italia; onde Astolfo fu costretto dopo

Digitized by Google

per quanto tempo avrebbe impedito, o almeno reso difficile il riempir la vacante Sede. Fu dunque con molto util prestezza eletto a Vescovo *Peredeo*, figlio di quel *Pertualdo*, pio e ricchissimo cittadino lucchese, che fino del 721. noi vedemmo autore del Monastero di *S. Michele Arcangelo* posto fuor delle mura, come anche della Chiesa di *S. Pietro* di *Careggine* in Garfagnana (200). E siccome in tanta lontananza di tempi non sono per buona fortuna perite le memorie di parecchi altri individui di questa ragguardevol famiglia, non sarà forse discaro ai lettori il vederli qui tratti fuor dall'oblio, e ridonati ad una fama onorevole.

162. La madre dunque di Peredeo si chiamò *Sundrada*, nota essa pure per atti di cristiana beneficenza, avendo donato tuttor vivente a non pochi suoi schiavi o servi di ambi i sessi la civil libertà. Ebbe poi *Pertualdo* una sorella detta *Maura*, la quale in uno strumento del 760 vien ricordata come donatrice di una casa al Monastero di *S. Pietro* di Camajore; ed ebbe per fratello un *Petrone*, padre di *Pietro*, viventi ambedue nel 721. Oltre a questi stretti parenti del nostro Vescovo, si conoscono ancora e *Sundiperto* di lui fratello, e *Sunderado* figlio dell'anzidetto, il quale negli anni 761, e 762 fece contratto di divisione con lo Zio Peredeo di molti poderi, ed altri beni stabili posti in diversi paesi; e di un numero ben grande di schiavi, ed ancelle, a 28 dei quali in suffragio dell'anima propria, e di quella del già morto *Sundiperto* suo fratello fu da *Peredeo* donata la libertà (201). Se la natura e l'ampiezza di questi beni

15 giorni a sciogliere l'assedio, e pensare a' casi suoi, col portarsi frettoloso ai confini d'Italia, per opporsi all'esercito dei Franchi. Una nostra carta, stampata dal Muratori (*Dissert.* 67. T. V. col. 627.) ma che per isbaglio porta l'anno VIII. di Astolfo in vece del VII. ci fa conoscere, che anche il nostro paese era in moto per mandar soldatesca contro i Francesi. In essa un certo *Guiprando* dovendo nell'Agosto del 755 portarsi all'armata (*in exercito ad Francia tesutus sum ambulandum*, come ei si esprime) donò una casa con podere ec. posta nel luogo *Gricciano*, alla Chiesa *Beati Sancti Frigdiani, et Presbitero, qui mihi ordinatus est*, affinchè questi *pro mea facinora Dominus deprecetur, et Missarum solemnitate celebritor, qualiter in futuro eterna inveniat requiem.*

(200) Vedi sopra alla pag. 308. e 309.

(201) Vedansi i Documenti di N. 26. 36. 54. 55. e 86. In una carta dell'Archivio pisano, presso Muratori (*Dissert.* T. III. col. 1024.) comparisce un *Sundiperto homo Lucense filio bone memoriæ Pertualdi*, il qual riceve a livello beni nell'827., da Giovanni Vescovo di Pisa. Chi non direbbe, che questo *Sundiperto* fosse il fratello di Peredeo, noto fino nel 721, e che in conseguenza contasse allora più di 105. anni? Ma la copia dei nostri strumenti (dei quali più di 100 spettano al solo Vescovato di Peredeo) non ci lascia prender abbaglio su ciò. Dal Documento di N. 54. costa che il nostro Sundiperto era morto prima del 761, e però l'altro ricordato all'827, era probabilmente suo pronipote.

Digitized by Google

ci dimostrano la ricca condizione della cospicua famiglia, l'uso liberale e benefico, che dei medesimi noi vediam fatto, ne dimostra la ben radicata Religione, e la divota pietà.

163. Non ci è noto qual genere di vita menasse *Peredeo* prima di salire alla carica Vescovile. Sembra però, che professasse l'istituto monastico nella Chiesa di S. Michele, giacchè avea il suo padre *Pertualdo* ordinato nella carta di fondazione, che *si quis de filiis meis in isto Sancto loco Deo servire volueret regulariter agere, nulla ei sit contradictio;* tanto più che *Peredeo* ebbe sempre per questa Chiesa una certa predilezione; e come ei ci assicura nel suo Testamento, morto il Padre, l'avea trasferita in un altro luogo. Si aggiunga, che il di lui nome non si riscontra mai tra i varj Chierici addetti alla Cattedrale, e che si sottoscrivono nei diversi strumenti dei Vescovi anteriori; nè è d'altronde verisimile, che un semplice laico venisse eletto in luogo di Walprando. Comunque peraltro opinar si voglia, certa cosa è, che prima del Settembre del 755 Peredeo si trovava già rivestito della dignità di Vescovo in questa Diocesi.

164. Erasi smarrito lo strumento di quella permuta di beni fatta nell'anno precedente tra Walprando e il Re Astolfo, ricordata da noi al §. 151, e ad onta delle diligenti ricerche del nuovo Vescovo non si era potuta trovare. Questi dunque, cioè Peredeo, pregò il suddetto Re affinchè fosse rinnovato lo strumento per mano dell'istesso Notaro, che avea steso il primo; lo che fu prontamente eseguito. Siccome questa era una pura rinnovazione della carta perduta, incomincia il Notaro col metter la data dell'anno 754, come era ben conveniente. Quindi accenna l'istanza fatta da Peredeo per la rinnovazione; poi riporta il già seguito contratto; ed in ultimo segna l'anno 755, in cui fu rinnovata la carta della permuta. Per non aver bene avvertito queste cose, credette il Muratori di dover corregger l'Abbate Ughelli, inferendo dal nostro strumento, che dunque *Peredeo sedeva sulla Cattedra Lucchese avanti al mese di Luglio del* 754, nel che sbagliò senza dubbio (202); giacchè quest' epoca appartiene alla permuta di Walprando; e se nella carta è nominato Peredeo, non può dedursene al certo l'illazione del Muratori, ma soltanto, che esso era Vescovo prima del Settembre del 755, la qual epoca diversa è segnata in fine dello strumento (203).

(202) *Dissertation.* 4. T. I. *col.* 136.

(203) Vedasi il Documento di N. 47. Il Signor Brunetti (*Codic. Diplo. Tosc.* pag. 556. e 558.) riferisce all'anno 756. la rinnovazione della nostra carta, e in conseguenza anche il principio del Vescovato di Peredeo; ma portando

Digitized by Google

165. Ancora ai tempi di *Peredeo* continuò nei Lucchesi l'antico fervore di edificar Chiese, e Spedali a vantaggio dei poveri, e dei pellegrini, e la generosità di far vistose donazioni a simili luoghi pii. In fatti nello stesso mese di Settembre del 755 ci si presenta *Cleonia* Monaca, ossia religiosa, la quale a seconda delle disposizioni del fu *Ostriperto* suo sposo fonda la Chiesa di *S. Cassiano Martire*, assegnandole in dote oltre alla metà dell'usufrutto di varj beni a lei lasciati dal marito, anche il dominio di altri, di cui era assoluta padrona per *morghincap* (204). Il Notaro estensor dell'originale, e della copia, che fu *Osprando* Diacono, riportò in piè dello strumento anche la disposizione di *Ostriperto* del 754; ma è in gran parte corrosa dal tempo.

166. Uguale spirito di divozione ci fa conoscere un certo *Eonand*, mentre esso pure dopo aver donato beni ad una tal Chiesa di *S. Pietro*, tornò di nuovo ad offrire una sua terra al Monastero di *S. Maria* di *Gurgite*, luogo che corrisponde al Villaggio oggi detto *Turingo*, ove allora si trovava *Leonaci* in qualità di Abbate. L'originale strumento, che tratta di ciò, è il primo a mia notizia, che ricordi il Re *Desiderio*, stantechè porta l'anno I. di questo Monarca, e l'Indizione XI. col mese di Ottobre, cioè l'anno 757. (205) Ma lasciando a parte per ora siffatte memorie, svolgiam quelle piuttosto, che ci danno notizia delle azioni di Peredeo. Nel mese seguente, ossia nell'Ottobre del 757. tre Lucchesi, cioè *Sicherado* Prete, e *Filerado*, e *Alaperto* fondano presso alle mura di questa Città la Chiesa e Spedale sotto il titolo dei *SS. Gemignano*, *Paolo*, e *Andrea*, all'oggetto che *inivi Pauperos, atque Peregrinos modernos, & futures temporibus per anni ebdoma* . . . . (ebdomada) *pa-*

essa l'anno VII. di Astolfo, e l'indizione 9. combinata col mese di Settembre, è evidente che spetta al 755. se è vero che anche tra noi le indizioni si mutassero ordinariamente al primo di Settembre. Si aggiunga poi, che se Astolfo fosse stato eletto tra il dì 1. e 4. di Luglio del 749., come vuole il citato Autore (ivi pag. 388.), affinchè la carta spettasse al 756. dovrebbe portar l'anno VIII. e non VII. di Astolfo, essendo scritta nel Settembre. Del resto essendovi qualche varietà di epoca nelle carte note di Astolfo, io mi attengo specialmente alle Indizioni; e solamente noterò che dalle due date della nostra carta sembra potersi fissare l'epoca di questo Principe verso il fine di Luglio, o ai primi di Agosto; cosa che conferma i computi del Sig. Muratori, (*Dissert.* 70. T. V. *col.* 1013.) ed è coerente con le carte da noi pubblicate nei Documenti di N. 7. 13. 43. 44. 48. ec.

(204) Docum. N. 48. Cosa significhi questa voce l'ho già detto alla pag. 338. A tergo della carta in carattere del Secolo XII., o XIII. si legge. *Dos Ecclesie S. Cassiani, site in Vico Morriano:* e in caratteri coevi: *Dotem Ecclesie Cleomniæ de Gurgite.*

(205) Docum. N. 49. A tergo in caratteri antichi molto si legge: *Cartula offertionis de una petia de terra, quod est prope Tripontio, facta in Sancta Maria de Turingo.*

Digitized by Google

scatur, consulatione acepiant, quia propter Dei timorem taliter esse istituimus, dicono i medesimi. Non mi fermo ad accennare i molti e diversi terreni fruttiferi assegnati allo spedale dai sopraddetti, nè il metodo che fissano rapporto al governo di quello stabilimento, dovendone altri ragionare. Ciò che fa al caso nostro si è, che ancora il Vescovo Peredeo ebbe parte in quell'opera pia, sebbene non sappia io dir quale, essendo le parole della carta rese oscure molto da qualche lacuna, e da abbreviature di ardua intelligenza. Eccole come stanno in fonte . . . . . *Ubi* (nella Chiesa anzidetta) *et dum pa* . . . . (sembra *patrocinias*) *ipsas Dei ad. n. et po*.... *ter noster Peredeus Episcopus reconditas, et intromissas fuisset, auxiliante ipso Redimptor noster inibi Senedocium inistituere videmur ec*.... (206)

167. Nel dì primo Gennajo del 758. Peredeo si trovava al suo Episcopio, dove in compagnia dell'Arciprete *Giordano*, e di altri individui del Clero lucchese, confermò al Prete *Maurino* il governo o Rett[illegible]di S. Prospero d'*Antraccoli*, già a lui concessa dal Vescovo Talesper[illegible]o nel 718. Pare, che Maurino per esser molto vecchio si fosse prescelto a sostituto il Prete *Mauro*, che fu quello, che portò a Lucca le Bolle da sottoscriversi (207). Nissun'altra memoria ci resta, spettante al 758, se non il testamento di un certo *Ariprando* Chierico, il quale instituisce eredi della maggior parte dei suoi averi una Chiesa di *S. Tommaso*, e le due di *S. Pietro*, e di *S. Quirico* poste in *Oliveto;* villaggio, che come si ha da altri riscontri, era nelle maremme di Populonia (208). Quella

(206) *Arch. Arciv.* ✝ I. 34 A tergo della carta in carattere del Secolo XIII. sta scritto *Dos Ecclesie Sanctorum Geminiani, Pauli, et Andree*. Essa è stata divolgata dal Muratori nella Diss. 37. (T. III. col. 569.) ove può vederla chi brama. Tra i beni lasciati da *Filerado* a questo Spedale evvi ancora *servo uno simul, & reddito de Casa in Terpiniana, qui mihi per dona Dominorum Regum abvinet ec.* e tra le cose mobili, *jumenta una Vacca, una Vitellata, uno Bove, et inter capras, pecoras, & porcus capitas viginti*.

(207) Docum. N. 34. *ad calcem*. Del Paese d'*Antraccoli* era pure un certo *Rachiperto* figlio del qd. *Rudualdo*, e di *Auderada*, il quale nel 759. lasciò i suoi beni al Monastero di S. Michele Arcangelo fondato dal padre di Peredeo presso alle mura della nostra Città. Vedasi il Documento di N. 51.

(208) Vedi sopra alla pag. 45. §. 80. Il testamento accennato essendo inedito, ed essendomi venuto a mano dopo aver compita la stampa dei Documenti, credo di far cosa grata agli amanti dell'antica erudizione, se qui ne riporto i tratti principali. Esso sta nell'*Archiv. Arc.* porta il registro ✠ F. 71. ed è come appresso.

✠ *In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu Christi. Regnante Piissimus Domno nostro Desiderio Rege, anno Regni ejus secundo, mense Octubrio, per Indictione duodecima feliciter. Certus sum ego* Ariprandus *Clericus, filio qd.* Aricausi *quia bono animo tractavi memet ipsum aliquid despensare de rebus meis pro*

Digitized by Google

Chiesa di *S. Tommaso* opinerei, che fosse la nostra di Lucca; nella qual ipotesi se allora vi si trovava il Rettore *Siluerad*, nell'anno appresso, essendo egli morto, vi fu da *Peredeo* ordinato a nuovo Rettore il Chierico *Ilprando* (209). La ragione della mia congettura si è il vedere, che l'uno e l'altro strumento è fatto in Lucca; nè, mentovandosi *Ecclesia Sancti Thome*, si aggiunge l'indicazione del luogo dove era posta, cosa che mai si lascia trattandosi di Chiese situate fuor di Città, ed anzi si dice che essa era una pertinenza della Cattedrale di S. Martino.

168. L'accennata ordinazione fatta da *Peredeo* è del mese di Gennajo del 759. ma non vi ha dubbio, che anche nei mesi susseguenti continuava a risedere in Lucca; come ne può esser prova l'allogagione di una casa con beni posti in *Saltocchio*, che egli fece nel mese di Ottobre ai fratelli *Gunfredo*, e *Baruncione*. Si obbligano questi a rendere annualmente *uno soldo bono expendivile, et medietate vino, et angaria ad sundrio domnico facere debeamus, qualis ibidem utilitas fuerit in ipso loco Saltuclo*. E nel caso di mancare ai patti, la pena è di pagare *tibi Domno Peredeo Episcopo, vel ad tuos successores auri soledo viginti, et*

remedium anime me, ut post ovito meo non iniudicata remaneat. Et modo desposui aliquid judicare, sicut et de presenti ad me per presentem paginam in Dei nomine, ita et factum est. Modo vero primis sic decerno atque instituo, ut dum advivere meruero omnia et in omnibus rebus meis in mea sit potestate iterum judicandi, et faciendi ex omnibus quid, aut qualiter voluero. Post decesso viro meo quidquid ex omnibus rebus meis non donata, aut non vinduta, aut non judicata remanserit, volo ut in omnibus sit in potestate Ecclesie Sancti Thome, ubi Siluerad Presbiter Rector esse videtur; et in Ecclesia Sancti Petri in . . . veto, ubi Gaipert Presbiter preesse videtur; et in Ecclesia Sancti Quirici idem in Oliveto, ubi Johannis Presbiter Rector esse videtur, *vel de suprascripte Ecclesie Rectoribus, qui iuidem pro tempore fuerint, ut cunctis diebus ipsas res in potestate de predictas Ecclesias esse debeant, ut mihi mercis, et retributio pro hoc a Domino bona facta sit. Sic tamen ut homenis, qui in casas massariciae meas nunc presenti habitant, qui mihi aliquid pertenuerunt, aut pertenenunt, aut eorum filiis, vel nepotes, vel quis ex eorum germine procreati fuerint, vel procreati sunt per unoquesque anno persolvant redditum Casa, ubi resedierit, sicut est consuetudo in suprascriptas Ecclesias. Nam nullus nullo tempore angarias, vel quolibet scuphias in jamdictas Ecclesias facere debeant ec. ... Et* Bando *frater meus habeat ex rebus meis portionem meam de Casas, vel res, quas havire videmus in* Contrune; *et in hoc sit sibi contentus. Et hec omnia qualiter superius legitur quod ad me institutum est, et judicatum, vel offertum est omni in tempore firmum, et stabilitum debeat permanere. Et neque a me, neque ad heredibus meis ec. Et Osprandum Diaconum scrivere rogavi. Actum Luca.*

Signum † manus Ariprandi Clerici, qui hunc judicatum et donationem fieri eliget, et propter neglegentia usui sui manibus suis propriis menime potuit subscrivere; tamen signum Sancte Crucis manibus suis fecit.

(seguono 7. altri sottoscritti, poi)

† *Ego Osprandus Diaconus suprascriptus scriptor quantum in autenticum inveni exemplavi, nec plus addadi, nec menime scripsi.*

(209) Docum. di N. 50.

Digitized by Google

exeamus de ipsa res nanis, et vacui. (210) Dice l'Autor delle *Notizie istoriche sul Fiume Serchio*, che il nostro Villaggio di *Saltocchio* era auticamente chiamato *Saltus Occhi*, cioè bosco della casa *Occhi*, *antica famiglia Lucchese oggi estinta* (211). Questo è un tirar a indovinar senza fondamento. Dalle riferite parole scorgesi chiaro qual nome avesse il nostro Paese fino dalla metà del Secolo VIII; e poi i cognomi delle famiglie sanno gli eruditi, che non furono in uso prima del Secolo XIII. o XII., o XI. al più.

169. Ma giacchè l'ordine cronologico mi ha portato a svolger le Memorie del 759, accennerò due altri strumenti, assai pregevoli per le notizie che contengono, spettante il primo all'indicato mese di Ottobre di quest'anno, e l'altro al 29 Decembre. Risulta dal primo, che il Prete *Deusdede*, e i tre Chierici *Deusdona*, *Filiperto*, e *Wiliperto* aveano poc'anzi fondato la Chiesa di *S. Pietro* nel luogo *Asulari*, e dotatala colle loro sostanze. Si accordaron dunque allora di abitar tutti e quattro presso alla medesima, e sempre di unanime consenso, e come buoni fratelli offiziarla, e governarla, proibita sempre qualunque divisione o contesa fra di loro. Avea il Pontefice S. Gregorio il Grande vietato fin de' suoi tempi alle donne di trattenersi nei Cenobj dei Monaci (212); ma come avverte l'eruditissimo Sig. *Brunetti* (213), o fosse per privilegio di appartenere alla famiglia del fondatore, o per patto della fondazione, o dotazione, è certo, che in questo Secolo VIII. si trovano donne abitar lecitamente nell'istesso Monastero dei Monaci, sebbene in luogo separato. I nostri 4. fondatori voller ristabilita nella loro casa o canonica l'antica disciplina, poichè vietarono espressamente, e sotto la multa di 500. scudi, che nessuno di essi, o chiunque avesser poi destinato al governo della nuova Chiesa, ardisse mai d'introdurre nella contigua abitazione donna di sorta alcuna (214).

(210) *Arch. Arc.* † N. 79.

(211) Pag. 18.

(212) *Epist.* 48. Lib. I.

(213) *Loc. cit.* pag. 277.

(214) *Archiv. Arc.* † O. 19. Per le ragioni toccate di sopra riferisco in questa nota la carta originale ed inedita.

† ... *Domini Dei nostri Jhesu Christi. Regnante Domno Desiderio Rege, anno Regni ejus Deo propitio tertio. Idem, et Domno nostro... is* (Adelchis) *Rex filio ejus primo, mense Octubrio, indictione tertiadecima. Manifesti sumus* Deusdede *V. V.* Presbitero, Deusdo... *vestiboli in honore Domini, et* Beati Petri Apostoli *Ecclesia construximus, ubi omnem ispem nostra posuimus, pro hac vero ..... tigente ipsa Dei Ecclesia ividem in loco* Ansulari *construxissemus, previdimus ividem offerre Deo, et ipsai Ecclesie: in primis fundamento, ubi ipsa Dei Ecclesia edita, vel fabrita videtur esse, cum Casa illa, et terra que juxta ipsa Dei Ecclesia havere videmur in integrum,... ubique,*

Digitized by Google

170. L'altro strumento è molto analogo al precedente per più rapporti. Esso ci ricorda in fatti un tal *Mauricio*, che parimente avea fabbricato nello stesso luogo *Asulari*, una Chiesa con Monastero in onor di *S. Donato*. Sul declinar dell'anno anzidetto il di lui figlio *Gregorio* si dedicò pel rimanente di sua vita al servizio della medesima, col farle anche un bel dono di tutti i suoi averi, di cui si riserbò l'economica amministrazione, *una cum Presbitero, quem inivi ordinavero*, come ei si esprime. Stabilì, che dopo la sua morte, e del Sacerdote o Rettore accen-

et inter vinea, et terra inivi ad nus offerta esse volomus in suprascripto loco Ansulari : *id est modiorum sex. Et dum Deo auxiliante... predicta Dei Ecclesia ad nus fabrita, vel edita fuisset, et ut virtus admiset de res nostras inivi offerunissemus, sic esse decernimus, adque... ejus nostrarum, qui supra animum complacuit dum nus Dominus in hoc seculo conservare jusseret, serviendi Deo, et ipsei Ecclesie, et res ipsei... ente* (pertenente) *tam quem inivi ad nus offerta est, vel quem adue inivi ad nus, vel ad allos christeanos homenis data, vel offerta fueret, lavo... ndi* (lavorandi) *gubernandi, vita fruendi inivi, in ipsa Dei Ecclesia officium faciendi, et laudem Deo referendi in nostra decernimus esse potestatem... in omnibus, et per omnia per comune consilio ipsa Dei Ecclesia gubernandi, et res ipseidem pertinentem istudendi, tamquam bonus germanus...* (qui) *de uno germine sunt procreatos, ut nus, in bonis operibus, et ipsei Ecclesie Dei autilitas unus alterius querere locutus fuisset nus audi..... vocis diveamus faciendum, adque adimplendum. De ordinationem vero de suprascripta Dei Ecclesia sic esse instituimus, ut dum nus Dominus in hoc seculo conservaveret, ut suprà dictum est, per comunem consilio semper facere diveamus. Et si qualiter Deo fuerit preceptione... unus, aut plures de nus de seculo recesseret, ille qui de nus supervixerit similiter et ordinationem, et alias suprascriptas capitulas facias omnia per comune consilio, sicut supra decrevimus. Verumtamen nulla inter nus nulloque tempore de ipsa Dei Ecclesia, vel res eidem pertinentem, sit devisionem: nec neque nus, neque ordinationem nostra, que inivi facta ad nus fueret, neque ad heredis nostrus numquam nullo tempore de ipsa Dei Ecclesia nulla subtrationem, vel semulationem facere diveas: sed protingentem Christo, ut supra dictum est, per comune consilio, ut ipse Dei Ecclesia, vel res eidem pertinentem, semper meliorata sit. Similiter et animum nostrum sic complacuit, ut ividem* nullus de nus, nec ordinationem que nus forsitans ividem fecerimus, haveas potestatem nulla femina adducendi, que ivi havitare diveas, *quia nostrum totius animum, protigentem Christo, sic complacuit. Unde nus qui supra* Deusdede, Deusdona, Filipert, et Wilipert *pena inter nus posuimus si quandoque temporibus nus, aut heredibus nostris contra hanc pagina unus contra alium agi presumpserimus, et ea que supra ad nus promissum est, vel decretum, menime in omnibus fueret adimpletum, vel conservatum, compona ille quis de nus menime conservaveret, sicut supra dictum est, pena nomine* in auri solido quinientum *in ipsa predicta Dei Ecclesia. Sic tamen ipse compositio ad illum fiat exeguta quis de nus menime hanc suprascripta capitula ruperit. Et post data vel composita pena hanc nostra dotalium pagina firma, et instavile persistat, eo quod nus propter Dei timore in omnibus sic esse constituimus. Et pro confirmationem* David *iscrivere rogavimus. Actum Civitate ista Lucense, die, et regnum, adque et indictione suprascripta feliciter.*

† *Ego Deusdede in Dei nomine presbiter in hanc pagina dotalium manus mea subscripsi, et testibus tradedi roborando.*

(Segue la sottoscrizione degli altri fondatori e dei testimonj.)

Digitized by Google

nato, ne acquistasse il giuspatronato, e la protezione la nostra Cattedrale, ossia il Vescovo per i tempi: *Volo atque instituo, ut prefata Ecclesia, cum res ividem pertinente sit in potestate Ecclesie Sancti Martini, ubi est Domo Episcoporum, vel Pontifici ordinando, & defendendo;* e secondo il solito stile d'allora dovea in perpetuo il Rettore di quello stabilimento *per singola Septimanio quattuor peregrinos ividem pascere.* Ciò che, oltre al luogo e al tempo, specialmente combina col fatto precedente è, che mai dovea permettersi alle donne la dimora in quel locale; *sic tamen ut absque ulla femina ibidem* (il detto Prete) *havitare debeat.* (215)

171. Se mai è vero, che fino da quell'epoca incominciasse a introdursi qualche rilassatezza su questo punto, convien però dar lode alla verità, ed applaudire alla cautela, per cui tanti sì ecclesiastici, che secolari allontanar vollero da certi asili di cristiana perfezione ogni ancorchè piccola ombra di mal sospetto, e di cosa men regolare. E tanto più sembrar deve questo degno di ammirazione, quantochè con tali assoluti e generali divieti si esigeva ancor più di quello che prescrivessero gli antichi Canoni della Chiesa, o a riforma dei costumi ripetessero le stesse leggi dei Principi (216). Nè questi due soli esempj può additarci la nostra Storia Ecclesiastica: imperocchè ben altri potrebbon qui addursene. Così anche quel *Petronio* Prete, di cui feci cenno al §. 147. se erige in Lucca un Convento per Monaci nel 750, vuol però che *nulla fimina infra ipsa clausura, nec in ipso Monastherio audeat avitare,* col minacciar l'anatema a chi permettesse mai questa cosa. Ma per non dilungarmi adesso su questo, altri esempj potranno osservarsi negli anni, e nei secoli posteriori.

172. Del rimanente se si bramasse di sapere dove fosse situata quella contrada, o Vico *Asulari*, nel quale esistevano le due Chiese di *S. Pietro*, e di *S. Donato*, potrei senza esitamento asserire, che non era lungi dalla Città, e rimaneva dove si trova anch'oggi la Chiesa volgarmente

(215) *Arch. Arc.* † N. 51. Questa carta originale può leggersi nella *Dissertaz.* 32. del Muratori T. II. col. 1023.

(216) Nel concilio Romano tenuto sotto il Papa *Zaccaria* nel Marzo del 744. si ordina *Ut Presbyteri, vel Diaconi subintroductas* (cioè estranee) *Mulieres nullo modo secum audeant habere*: si eccettuano però la madre, le sorelle, e le altre consanguinee; *Nisi forsitan matrem suam, aut proximitatem generis sibi habentes, quæ suspiciones effugiant, sicut in Synodo Nicena continetur.* Presso il Baronio all'anno 743. N. 18. Questa disciplina è ripetuta nella Legge IV. tra le aggiunte alle Leggi di *Lodovico II.* presso Muratori. *Rer. Ital. Script.* T. I. P. II. pag. 160.

Digitized by Google

detta di *S. Casciano* a Vico, come apparisce da varj riscontri. In una carta del 1002. *Gherardo* Vescovo di Lucca allivella beni *cum Ecclesia illa, cui vocabulum est Beati Sancti Cassiani. . . . in loco, & finibus Vico Asulari* (217): in altra del 1074. si descrivono campi *in Vico Asolari* presso alla Chiesa di *S. Casciano*, o *Cassiano* (218). Si sa inoltre, che in quel *Vico Asulari* eravi un luogo detto *Vignale*. Così in una carta del 764. si vende un pezzo di terra *in loco Asulari, qui vocitatur ipsa petia ad Viniale* (219): e intanto in altro contratto del 762. si accenna un campo *ad Viniale brunarj, qui tenet latere in terra S. Donati;* che altro non poteva esser appunto, che il S. Donato di *Vico Asulari* indicato di sopra (220). Finalmente nel Vico medesimo oltre alle tre nominate, stavano ancora la Chiesa di *S. Savino*, ed una in onor di *S. Frediano* (221); onde può da tutto questo inferirsi quanto spessi, e moltiplicati fossero un giorno i luoghi addetti al culto Divino in una sola contrada della Diocesi nostra. Ma ciò basti per ora, e sia detto soltanto a diffonder qualche luce sull' antica Topografia del Territorio lucchese.

173. Nel mese di Luglio del 760. si portò *Peredeo* (se pur non vi si era portato qualche tempo innanzi) a *Colonia*, luogo, o Vico situato in vicinanza di *Villa Basilica*, per consagrar la nuova Chiesa di *S. Michele Arcangelo* eretta colà da un certo *Ato*, unitamente ad un Monastero per uso, come sembra, di uomini. Le condizioni, con cui il pio fondatore assegna pel mantenimento del luogo sagro la sesta parte dei suoi beni, posson vedersi nell' istrumento relativo (222), nel quale fa duopo correggere l'oscitanza del Notaro, e dir, che Peredeo consagrò, e non fondò quella Chiesa, se moltiplicar non vogliamo gli enti senza necessità.

174. Altre memorie potrei io qui addurre di questo, e degli anni seguenti. Nel Febbrajo dello stesso 760. trovo una permuta fatta qui in Lucca dal nostro Prelato con *Alamundo* Abbate del Monastero di *S. Pietro* di Camajore, per cui cedette il primo al secondo una sua casa posta in

(217) *Arch. Arc.* * M. 72.

(218) *Arch. di S. Frediano*, Arca I. pergamena A. 6. Questa Chiesa non va confusa coll'altra di *S. Cassiano* ricordata al §. 165. giacchè questa seconda era posta in *Vico Morriano*, e si trova segnata anche nel Catalogo del 1260. appunto sotto la Pieve di *Sesto di Moriano*, colle parole *Ecclesia S. Cassiani* (Docum. 27.) quando la prima è segnata in questo catalogo tra le Chiese Suburbane colla nota *Ecclesia S. Cassiani de Vico*.

(219) *Arch. Arc.* † N. 88.

(220) Docum. di N. 55.

(221) Docum. 61. e 77. Nell'810. Jacopo nostro Vescovo allivella beni della Chiesa di *S. Frediano in Vico Asulari* presso alla Chiesa *di S. Savino ec. Arch. Arc.* † N. 49.

(222) Docum. N. 53. A tergo della carta è scritto in antichi caratteri: *Dos Ecclesie Sancti Michaelis site in Colonia prope Villa Basilica.*

Digitized by Google

Agello ereditata dai suoi genitori, ricevendo in compenso una casa già offerta da *Maura* sua zia al detto Monastero (223). Un'altra carta del 761. ci fà conoscere la ricchezza della famiglia di Peredeo, mentre ci ricorda la divisione di ben molti schiavi o servi, e serve cambiate col nepote *Sunderado*, a 28. dei quali fu dal Vescovo data la manumissione, ossia la libertà civile per l'anima sua, e del morto fratello *Sundiperto* (224). Nè diverso è l'oggetto di una terza spettante al 762., trattandosi di un' altra divisione di molti e diversi beni stabili col nepote medesimo (225). E finalmente potrei accennare l'allogagione di una casa con beni spettanti alla Cattedrale, e posta in Maremma nel luogo detto *Casale Episcopi*, stipulata tra Peredeo e un tal *Boniperto* nel Decembre del 762. (226); ma per servire alla brevità, e per non interrompere ad ogni passo il filo della mia storia principale, giudico meglio di espor la serie continuata di quei fatti, da cui apparisce qual uso facesse della sua Vescovile giurisdizione il nostro Pastore.

175. Con quest'avvertimento adunque noi ci porteremo agli antichi confini della nostra Diocesi, ossia al luogo, o Castello di *Montalto*, poichè essendovisi recato anche il prelodato Pastore, lo vedremo colà in atto di consagrare nel dì primo di Novembre del 762. la nuova Chiesa eretta, e dotata dal Chierico *Causari* in onor di S. Giorgio Martire (227). Nell'anno poi appresso 763. lo vedremo ritornato alla sua Sede, e qua eleggere, e destinare il Rettore all'antichissima Pieve di S. Genesio in *Vico Wallari*, di cui era allora una dipendenza anche quella Chiesa di S. Miniato, che divenne poi Città Vescovile (228). Quest'ordinazione seguì nell'Aprile; ma anche nel Febbrajo di detto anno è certo, che Peredeo ritrovavasi in Lucca, poichè in tal mese esso, e nella sua persona il Vescovato di Lucca, fece acquisto della Chiesa e Monastero, oggi Parrocchia Urbana, chiamata *S. Pietro Somaldi*. La storia del fatto interes-

(223) Docum. N. 26. Quest'ultima casa rimaneva *in Loco Pappianola prope Sancto Petro:* e dove fosse *Papianula* può vedersi alla pag. 64.

(224) Docum. N. 54.

(225) Docum. N. 55.

(226) Docum. N. 56. Il Paese *Colonnata* dove fu stipulato il contratto rimaneva nelle Maremme verso Populonia, come risulta anche dalla carta * L. 76. dell'anno 790.

(227) Vedi il Docum. N. 5. e ciò che fu detto alla pag. 25. e 26.

(228) Docum. Num. I. Vedi anche sopra alla pagina 13. Quando dissi alla pag. 337. che nell'elezione dei Rettori v'interveniva l'elezione del Popolo, confermata poi dal Vescovo ec. non intesi di asserir ciò come regola generale, lo che sarebbe falso. In fatti da questo, e da tanti altri nostri Documenti si fa palese, che spesso in questa faccenda il Prete si presentava al Vescovo; faceva l'istanza per esser nominato Rettore della Chiesa vacante; e se piaceva al Vescovo, veniva esaudito.

Digitized by Google

sa non poco per i lumi, che diffonde sulle costumanze di quei secoli oscuri; e però non sarà che utile il farne a questo luogo una breve menzione.

176. Un certo *Sumualdo* pio e facoltoso uomo, e probabilissimamente lucchese, avea molto tempo avanti fondato, e dotato una Chiesa sotto il titolo di *S. Pietro*, con un Monastero. Non so poi come, nè perchè passasse questo luogo sagro in dominio del Re Astolfo; se non fu forse per cessione dello stesso fondatore, giacchè molti di tali Monasteri, e Chiese si riguardavano come beni allodiali. Astolfo ne cedette l'amministrazione, e l'usufrutto, oppur ne fece dono a quell' *Auriperto* Pittor lucchese, di cui favellammo al §. 151., e 152. e questi in appresso la regalò al suo fratello *Ermiperto* Chierico, riserbandosi l'usufrutto in vita. Ora *Ermiperto*, dopo aver impetrata dal Re *Desiderio* la conferma della cessione, fattagli dal fratello, pensò meglio di trasferirne il giuspatronato, e il dominio nel Vescovo Peredeo, e nei suoi successori, riserbandosi esso pure l'usufrutto dei beni, ed il governo del Monastero sua vita durante (229). Ecco la più antica notizia, che abbiamo di *S. Pietro Somaldi*; ed ecco l'origine di questo sopranome.

(229) *Arch. Arc.* * *R.* 40. Questa carta fu in parte divolgata dal Muratori nella *Dissert.* 65. (*T. V. col.* 413.) ed è copia; ma esiste ancora l'originale segnato * H. 10. Non dispiacerà forse al Lettore di ascoltarne il principio.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno Regni ejus sexto, et filio ejus idem Domno nostro Adelchis Rege, anno ejus quarto. XIV. Kalendas Martias, Indictione prima. Manifestum est mihi Ermiperto Clerico, quia ante hos annos sancte recordande memorie Aistolf Rex per suum cessionis preceptum donavet, et confirmavet Ecclesia, et Monasterio Sancti Petri, fundato a qd. Sumuald hic prope muro hujus Civitatis, cum omnia ividem pertinente in integrum, Auriperti Pictori germano meo, ut in ejus esset potestate regendi, gubernandi, et ordinandi qualiter ei placitum fuerit. Et postea per cartolam donationis me in ipsa Ecclesia, et Monasterio Sancti Petri in omnibus ordinare, et confirmare visus est, secundum qualiter eum, ut dixi, bone memorie Aistulf Rex in ipso Monasterio confirmavit, nisi diebus vite sue usufructo de ipso Monasterio in suo reservavit dominio. Et ego petii Excellentissimo Domno meo Desiderio Rege, ut per suum preceptum predictum donationis, et firmationis me pagina confirmaret. Ita factum est. Nunc vero presenti per hanc pagina bona mea voluntate, qualiter jam dicto germano meo in me ipsa Ecclesia, et Monasterio S. Petri confirmavet, similiter et ego confirmare prevideo, te Domno meo Venerabili Peredeo Episcopo in ipsa Ecclesia, et Monasterio Sancti Petri, ut cunctis diebus in tua, et de successoribus tuis sit potestate ividem ordinatione, et . . . ratione faciendo in omnibus, qualiter Deo et vobis recte, et melius apparuerit ec.

Questa Chiesa restava allora nei sobborghi di Lucca, e solo verso la metà del secolo XIII. rimase compresa nella Città, quando cioè fu fatto il secondo recinto delle mura più ampio del primo.

Digitized by Google

177. Il Muratori rimase alquanto dubbioso se questo, e tanti altri nostri Monasteri rurali, ed urbani fossero veramente un domicilio di molti Monaci, o piuttosto una piccola casa, o *Cellæ;* sì perchè *nulla*, ei dice, *in eis mentio Monachorum, nulla Abbatis, nulla Regularis vitae;* sì perchè non si sa bene cosa s' intendesse anticamente colla parola *Monasterium*, trovandosi così chiamate anche le Chiese, le Parrocchie, e gli Oratorj. Ma siccome vedremo, che nell' anno 800. dimorava nel prefato Monastero di *S. Pietro* un *Ilprando humilis Abbas*, non mi sembra, che possa nascer dubbio nessuno sull' esistenza dei Monaci nello stesso locale.

178. Vengo al 764. Tre operazioni io trovo aver fatto *Peredeo* in quest' anno in qualità di Vescovo. La prima è la consagrazione di una Chiesa di *S. Maria*, eseguita, come sembra, ai 16. di Gennajo. Era stata eretta la stessa qualche anno avanti da *Anspaldo* figlio del qd. *Teutpaldo*, qui in Lucca, e presso alla medesima avea fabbricato ancora un Ospedale, ed un Monastero, facendo al nuovo stabilimento un' ampia offerta di tutti i suoi beni con certe condizioni, le quali ridur si possono ai seguenti articoli. 1.° Si riserbò il fondatore finchè vivesse l' utile e diretto dominio dei beni, che poi passar dovevano alla detta Chiesa. 2.° Se una certa *Rattruda* Monaca sua parente fosse a lui sopravvissuta, essa in tale ipotesi regolar dovea il pio luogo, con diritto di nominare il Prete, o Diacono Rettore ec. con facoltà ancora di alienar *pro anima mea, vel sua* (dice *Anspaldo*) le cose mobili rimaste, e di dar libertà a quanti servi, o Aldioni volesse, che non ancora fossero emancipati. 3.° Il nominato Diacono, o Prete dovea per tre volte la settimana *pleniter pascere ad mensam*, dar cioè abbondante vitto a 12. poveri, o Pellegrini nella casa, o Spedale della Chiesa, come era costume di farsi negli altri Spedali, *ut in alia Senodochia pauperes ad mensam pascere videtur*. 4.° Dispose finalmente, che dopo il primo Rettore da lui, o da *Rattruda* eletto, passasse in perpetuo il giuspadronato in mano dei Vescovi di Lucca per i tempi (230).

179. E qui osserverem di passaggio, che avendo letto il chiarissimo Muratori nella nostra carta, da cui rilevasi questo racconto, che la Chiesa di *S. Maria* era stata consagrata *per bone memorie Peredeo Episcopo*,

(230) Docum. N. 57. Ho ristampato questa pergamena, perchè la copia divulgatane dal Muratori (*Dissert.* 37. T. III. col. 573.) oltre a contener varj sbagli, e lacune, è poi mancante più della meta, nè so perchè esso dopo le parole *in mea sit potestate* . . . . metta fra parentesi: *Reliqua desiderantur*. La carta originale è veramente tagliata, ma in fondo; e mancano i soli sottoscritti.

Digitized by Google

si trattenne con buone ragioni a provare, che la formula *bonae memoriae*, non sempre indica la morte della persona, a cui è attribuita; tanto più che di Peredeo egli stesso avea riscontrato molte memorie degli anni posteriori (231). Tutto va benissimo, nè può negarsi la regola fissata dal celebre Antiquario, come ne convengono contro l'opinione dell'*Eckart*, i più dotti Scrittori di Diplomatica (232). Io voglio soltanto avvertire, che le ragioni anzidette sono fuor di luogo affatto; poichè nella pergamena sta scritto senza equivoco nessuno *per Venerabilis Peredeo Episcopo sacrata est ipsa Dei Ecclesia*, e non certo *per bone memorie Peredeo Episcopo*.

180. La seconda operazione del nostro Vescovo consiste nella licenza accordata al Prete *Sundiperto*, chiamato anche *Sprincho*, o *Sprinculo*, figlio del qd. *Ferdulo*, e che abitava nelle colline Pisane, di poter rifabbricare in miglior luogo, è forma la vecchia, e forse cadente Chiesa, o Cappella di *S. Quirico*, compresa sotto la Pievanìa di Gello Pisano, allora Diocesi di Lucca. Terminata la nuova fabbrica, e trovandosi colà Peredeo, nella Chiesa cioè di *S. Maria* di Gello, venne a visitarlo il prefato *Sundiperto* a' 22. di Decembre di quest'anno, e con pubblico strumento si obbligò di non sottrar mai la nuova Cappella dalla giurisdizione della Sede lucchese, aggiungendo l'obbligo di dare un buon pranzo *bene gubernare*, *& pleniter sine aliqua dispectione*, il Pievano pro tempore di *S. Martino* di detto luogo, il quale nella festa di S. Quirico dovea portarsi alla Cappella per cantar messa, e l'offizio. Anche la metà delle offerte fatte dai fedeli nel giorno di tal festa dovevano essere del Pievano; e il tutto sotto la multa di 100. soldi d'oro. (233)

(231) *Dissert. cit.* col. 572.

(232) Vedasi il P. Fumagalli *Istituzioni Diplomat.* T. I. pag. 370. T. II. pag. 473.

(233) *Arch. Arc.* † M. 43. Questa pregevol carta originale non essendo stampata nell' Appendice, per averla rintracciata dopo averne compita la stampa, la riporto in questa nota.

✠ *In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno Regni ejus octavo, et Filio ejus, idem Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus sexto, undecimo Calendas Januarias, Indictione tertia. Manifestum est mihi* Subsundiperto *Presbitero, qui et* Sprincho *vocor, filio* Ferduli, *havitator in* Vico prope Plebe Ecclesia Sancti Martini Diocese Lucense, *quia cum consensu predicti genitori meo rogavi te* Dominum, et Venerabilem Peredeo in Dei nomine Episcopo, *ut cum tua licentia, et jussione transmutare devirem Ecclesia* Beati Sancti Quirici *in meliore edificio, et fundamento restaurando, et meliorando, et pro tua misericordia ita me audire dignatas es, et a me in omnibus ad impletum est. Modo viro repromitto, et manus mea facio tibi* Domino Venerabili Peredeo Episcopo, *ut nunquam nullo tempore ego, aut heredes, vel successoribus meis de sub tua potestate, et de successoribus tuis subtragere presumamus ipsa Ecclesia. Et omni tempore in festivitate* S. Quirici *recipere, et gubernare debeamus, Presbitero illo, qui* in Ecclesia, et

Digitized by Google

181. Ragionai altrove di questa parte della nostra antica Diocesi (234), e vedemmo allora quest' istesso *Sprinca*, o *Sprinculo*, divenuto già Pievano di S. Martino, fare alla Pievania un ricco dono dei suoi beni patrimoniali nell' anno 781. Se egli nell' indicato strumento aggiunge, come cosa assai importante, la protesta, che da più di 40. anni a quella parte la Chiesa di *S. Quirico* era *sub potestate de ipsa Plebe vestra Sancti Martini*, ciò, oltre alla conferma di quanto dissi nella Prima Dissertazione al citato luogo, ci pone anche sott' occhio le cautele, che si stimava bene di prendere anticamente, affinchè le Chiese di confine non venissero contro ragione carpite dalle Diocesi limitrofe. Intanto a maggiore illustrazione di questo punto gioverà ricordare ciò che toccai altra volta, vale a dire, che anche nel 770. *Omulo* Chierico di quei paesi assicurava di essere, unitamente ai suoi parenti, addetto al servizio della nostra Pieve di *S. Martino* da circa 30. anni, obbedendo in tutto al Pievano, che solea mandarlo a Lucca a prender gli Olj Santi *ab Episcopo*, venendo qua a cavallo (235) Il Sig. *Brunetti* dice, che *Omulo Chierico... aveva per trent' anni goduto insieme col Padre suo Causerado del diritto Patronale della suddetta Chiesa* (236). Ma quelle frasi di Omulo: *voluntatem, & imperationem fecimus de Presbiteris suprascripte Ecclesie* tutt' altro voglion dire che un diritto suo Patronale; mentre significano

Plebe Sancti Martini Rector, et Gubernator fuerit, *et ut in ipsa festivitate ividem ipse Presbiter officium, et missa precare debeat, et eum adgustare res, qui ei solacii fuerit, ipso officio faciendo, bene gubernare debeamus, et pleniter sine aliqua dispectione. Et offerta ei mediatate in ipsa festivitate* Sancti Quirici *dare debeamus. Et si omnia suprascripta capitola ad me, et ad successoribus meis adimpleta, et conservata non fuerint, et in aliquo a nobis disruptum fuerit per quodlibet ingenio, spondeo una cum successoribus meis esse componiturus tibi suprascripto* Domino meo Peredeo Episcopo, *et ad successoribus tuis*, auri Soledos nomero centum, *et hanc cartula in sua remaneat firmitate. Et quod menime superius memoravimus jam per annos quadraginta, et amplius, ipsa Ecclesia* Sancti Quirici *sub potestate de ipsa* Plebe vestra Sancti Martini *pertenuit, et modo in suprascripto ordine decernimus, ut cunctis diebus debeat pertinere. Et pro confirmatione Osprandum Diaconum scrivere rogavimus. Actum in Agello ad Ecclesiam Sancte Marie.*

† *Ego Suldipertus presbiter in ac cartula promissionis, ad me facta sicut sopra legitur, manu mea supscripsi, et confermavi.*

Signum † *manus Ferduli genitori ejus consentientis.*

(seguono altri sottoscritti, fra' quali Audiperto Prete de Agello e Runingo del qd. Brunari de Quercieto etc., poi)

† *Ego Osprandus Diaconus prost tradita complevi, et dedi.*

A tergo della carta si legge in caratteri coevi *Repromissio Sprinculi de Colline*, ed in altri del Secolo XIII. *In Plebe de Agello est una Capella S. Quirici de eadem Plebe.*

(234) Vedi sopra alla pag. 24.

(235) *Arch. Arc.* ✠ B. 2. Questa carta originale è stampata dal Muratori nella *Dissert.* 70. T. VI. col. 209. Vedi sopra pag. 24.

(236) *Codic. Dipl. Tosc.* T. II. pag. 613.

Digitized by Google

al contrario, che esso con suo padre *ubbidivano ai comandi dei Preti di S. Martino*, come è chiaro dal contesto, e dal soggiunger subito: *et hic Luca propter Chrisma nos mittebant* (quei Preti) *ad tollendum ab Episcopo*.

182. Ma molto più interessante è la terza operazione di Peredeo spettante allo stesso Mese di Decembre di quest' anno 764. giacchè risguarda una lite discussa dinanzi al suo tribunale, e quindi decisa nelle forme. Ecco la sostanza del fatto. *Gundualdo* Prete avea tenuto per qualche tempo la Rettoria della Chiesa Battesimale di *S. Cassiano*, e in tal tempo avea comprato da certi uomini una casa, con altri beni mobili e immobili, posta nel luogo *Campulo* in Garfagnana. Avendo lasciata quella Rettoria, il nuovo Rettore *Luciperto* lo citò al Vescovo, accusandolo di aver fatto quella compra coi beni della Chiesa, e di essersi portato seco lo strumento di acquisto al momento che lasciò la Cura. Siccome sotto i Longobardi per lo più si agitavan le cause dagli stessi interessati, senza valersi degli Avvocati, rispose lo stesso Prete *Gundualdo*, col dire esser vera la compra fatta in quell' epoca, ma falsissimo, che ei la facesse coi denari della Chiesa, quando l' avea fatta coi suoi beni patrimoniali. Insistette l' altro, vantandosi di aver in suo favore persone pronte a testimoniare di essere state presenti alla compra, e di aver veduto *Gundualdo* prendere dall' Altare di *S. Cassiano* le *Croci d' oro*, che vi erano, e darle in prezzo ai venditori. Qui Peredeo obbligò *Luciperto* a dar pagheria a *Gundualdo*, di tornar fra qualche giorno coi testimonj promessi. Tornò egli nel giorno fissato, ma confessò di non averli potuti indurre a testificare. Il Vescovo allora volle esaminare lo strumento di compra, ove osservò tutto in regola, e che Gundualdo avea pagato col suo denaro in soldi 20. d' oro, e non con le Croci d' oro della Rettoria, come il Prete Luciperto *profanabat*, cioè andava sparlando. Stando così le cose, ordinò Peredeo a Gundualdo di prender giuramento (237) sui Santi Evangelj di aver veramente fatto quell' acquisto col proprio, ed intanto fu spedito il Misso Vescovile *Osprando* Diacono per assistere con altri testimonj al giuramento. Gundualdo testificò quanto gli era stato prescritto, lo che risaputosi da Peredeo, diede finalmente la sentenza, a favore di Gundualdo.

(237) Il testo porta *juratus se quinto* (Gundualdo) *per Sancta Dei Evangelia*, che non so se voglia dire, che dovea giurar 5. volte, o con la comitiva di 5. altri testimonj a suo favore, come usavasi allora. Vedi sopra alla pag. 118.

Digitized by Google

183. Quando non rimanesse oggi la carta originale di questo giudizio, che io ho dato alla luce nell'appendice (238), non mancherebbon altri riscontri per conoscere, che l'accusator *Luciperto* o era una testa secca, o lasciavasi facilmente ingannare dalle ciarle popolari. In fatti persona troppo pia, facoltosa, e liberale era il prefato *Gundualdo*, per crederlo capace di un furto sacrilego, troppo indegno del grado suo. Fino dal 740. quand'era sempre tra i Chierici minori, noi lo vediamo far acquisto di beni posti a *Trassilico* da un tal *Baruncione* di Castel nuovo (239). Avea poi fondata nel detto Castello la Chiesa di *S. Maria* e *Benedetto*, al governo della quale avea posto i due suoi nipoti *Cosperto*, e *Rachiperto*, Chierici, quando nel Giugno del 773. la fece tributaria della nostra Cattedrale, coll'obbligo ai detti Chierici di pagare l'annuo canone al Vescovato di uno scudo d'oro (240). Egli stesso fu Rettore di questa sua Chiesa favorita, a cui nel 780. assegnò altri suoi beni non pochi, riserbando solo l'usufrutto e il giuspatronato per sè, e per altri tre nipoti, chiamati *Corpulo*, *Pasquale*, e *Agiulo* essi pure Chierici, e dimoranti nella casa di tal Chiesa (241). E da un altro strumento stipulato in Lucca

(238) Docum. N. 60.

(239) *Constat me Baruncio* V. H. *filio qd. Atriani, avitatoris in Castro novo, vico Campulo, vendedisset, et vendedi tradedisset et de presente tradeditivi* Gundualdi *Clirici uno pezzo de vinea, qui est posita ad Trasiccla &c.... et alio pezziola de terra vacua qui est et finis de pratum Autchisi sorte mea in integrum &c.... et baccepi... pretium placitum &c. auri soledi nomero duo tantum &c.* Arc. Arc. A. 55. la carta è originale, e porta l'anno 28. di Luitprando, e 5. di Elprando Regi, indizione 8. nell'Aprile.

(240) Documento 78.

(241) *Arch. Arc.* † † H. 79. Riporto qui i tratti principali di questa carta originale, tanto più che manca tra le carte Toscane una del 780.

† *In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Regem Francorum, et Longubardorum, quo Lungubardiam cepi, anno regni ejus septimo, et decimo Kalendas Augustas. Indictione tertia. Dum... Dominus Deus &c.... Et ideoque ego* Gundualdo *V. V. Presbitero doto, offero omnem res mea, quantum mihi est pertenente* ad Hecclesia Sancte Marie, et Sancti Benedicti, et Sancti Johanni, *quem ego levavi in proprio territorio meo* in Vico Campulo *tam cases sundriales, vel massaricias, Case ipse cum fondamentas, curtis, hortalias, terris, vineis &c... Excepto portione de casa mea ubi* Mauro *germano meo resede, casa ipsa cum fondamento, curte, horto, quem ad jam dicto* Mauro *donare presidi* pro falcitio, *mea portionem, et due cases meas massaricies, una in* Castiliope, *qui regitur per* Pettulo, *e una in* Cisana, *qui regitur per* Teupertulo, *cum omnia ad ipse case pertinente &c.... Nam aliam res mea omnia sint in potestatem* de jamdicta Hecclesia, vel Rectorum ejus. *In tali tenure, ut dum adviere meruero, omnem rei mea, quem in isto dotes legitur, cum ipse jam dicta Hecclesia in mea sit potestatem usufructuandi, et post obito viro meo volo vos* Corpulo, et Pascali, et Agiulo *CCC. III.* (Clericis) *gg.* (germanis) *nepotis meis, ut vos, vel herido vestris firmi, et istavilitis debeas permanire in suprascripta Dei Hecclesia, vel in res ejusdem pertinente, ut vos ordinationem facere dibeatis in jam dicta Hecclesia, in tali vero tenure volo, ut sit* cummendata Deo, et Domo Beati Sancti Martini Domini Confessoris hic in

Digitized by Google

nel 784. si hanno nuove riprove della sua ricca condizione, poichè vi apparisce un certo *Odolperto*, il quale cede in cambio una sua casa posta in *Lilliano*, con beni ec. *tibi Gundualdo Presbitero Ecclesie Sancte Marie de loco, que dicitur Vico Campulo*, ricevendo in contracambio un' altra casa di lui, situata in *Buliniana*, la quale, dice Odolperto, *tibi obvines per comparationem da Morellulo antequam tu in suprascripta Dei Ecclesia Rectore fuissi* (242). Chi non vede dunque anche da tutto questo quanto fossero inverisimili le accuse del Prete *Luciperto?*

184. Se adesso discender vorremo agli anni seguenti, non poche memorie continueremo ad incontrare del governo Ecclesiastico di Peredeo. Un certo *Baruncione* Prete, unitamente ad un tal *Orsone*, aveano già da qualche tempo eretto la Chiesa di *S. Savino* nel luogo *Asulari*, con dotarla delle rendite necessarie. *Baruncione* vi nominò poi per Custode il Prete *Adoaldo*, il quale essendo stato ammogliato prima di ascendere agli Ordini sacri (come conviene credere, e come tutto combina a persuaderlo) ebbe un figlio nominato *Forte* o *Fortone*. Questi iniziando senz' altro l'esempio del Padre, dopo aver avuto moglie, ed un figlio chiamato *Atriperto*, si fece Prete, e fu ordinato al Sacerdozio da Andrea Vescovo di Pisa, con le lettere dimissorie del nostro Peredeo, che forse o era ammalato, o non potè allora far l'ordinazione. Ora mentre il fanciullo *Atriperto* era già iniziato nella milizia Clericale, il suo Padre *Fortone* morì, con dolor grande di *Adoaldo*, che lo amava fortemente; giacchè parlando esso di questo suo morto figliuolo, dice in un pubblico strumento, che *sine lacrimis menime memorare poteo*. Venne dunque a Lucca il dolente nonno col nipotino *Atriperto*, e per consiglio ancora del Vescovo Peredeo lo nominò suo successore nella prefata Chiesa di S. Savino; aggiungendo però, che se per disgrazia fosse morto anche questo ragazzo prima di giunger al Sacerdozio, intendeva di nominarvi l'altro suo nipote *Teuderat*, che già era Prete. Lo strumento di nomina fu scritto nel Maggio del 765.: onde si scorge, che allora Peredeo continuava nel governo di questa Diocesi, e che ritrovavasi in Lucca (243).

Luca, domo Episcoporum, pro cause defensionis; *Et ego cum nepotis meis, vel qui in ipsa Hecclesia hordinatus fuere, ut per singulos annos dare debeamus* uno soledo auro in suprascripto Domo Episcoporum etc.... *Et pro confirmationem* Rachipaldum *scribere rogavi. Actum in Vico Sundrilascio.*

† *Ego Gunduald V. Presbitur in hac dotis ad me factum manus mea supscripsi* (seguono altri sottoscritti).

(242) *Arch. Arc.* † F. 76.

(243) Docum. N. 61. la carta è originale. Dove fosse il Luogo o Vico *Asulari* l'ho indicato al §. 172. Nel 1065. Questa Chiesa di *S. Savi-*

Digitized by Google

185. Ma questa volta l'ottimo Peredeo rimase ingannato dal suo buon cuore nell'esser troppo indulgente col vecchio *Adoaldo*, attesi i disordini che nacquer dipoi. Morto in fatti costui, e rimasta senza custode la Chiesa suddetta (a cui come apparisce da quanto andremo esponendo, avea unito anche un Monastero) il Vescovo vi ordinò Rettore il savio Prete *Deusdedit*, per aver cura eziandio del fanciullo *Atriperto* Chierico finchè non fosse giunto alla legittima età; al quale oggetto accordò ancora al Chierico *Pietro*, zio di detto fanciullo, di poter risedere nella casa di S. Savino, *ita ut gubernarent ipsum infantulum usque dum ad legitimam veniret etatem*. Ma insieme con i sopraddetti rimase in quella casa, o monastero anche *Alitruda*, madre del fanciullo *Atriperto*, e cognata di esso *Pietro*. Quella vedova, e questo suo cognato erano due pessimi arnesi, ma specialmente la prima. Che però avendo il Prete *Deusdedit* osservato la vita scandalosa che menavano ambedue, reclamò al Vescovo, protestando di non voler più abitar con costoro. *Nobis proclamavit, ut vobiscum*, dice Peredeo ai medesimi, *non vellet habitare, propter malitia, et vitium ipsius Alitrude mulieris, quem ea cognuscebat facere*. Irritati perciò que' due malviventi cacciarono fuor di casa il buon Rettore Deusdedit, *et pro ipsa malitia* (cioè per aver accusata quell'indegna tresca) *vos eum exinde foris expellistis*. Allora, come ben meritava una sì ardita sfacciataggine, Peredeo fece sul momento cacciar fuori di quel luogo Sagro l'uno e l'altra, unitamente al ragazzo *Atriperto*.

186. I tristi sono stati sempre gli stessi in tutti i tempi. *Alitruda* e *Pietro* ricorsero al Re Desiderio, accusando e calunniando il nostro Vescovo con alterare in varie forme la verità. Dissero, che Peredeo avea accordato al fanciullo *Atriperto* il Monastero di S. Savino per esservi a suo tempo Custode: che con altro suo decreto avea dato licenza al Chierico *Pietro* di dimorare nel luogo stesso: che poi contro ogni ragione, e per essere stato corrotto coi denari, o con altro premio, gli avesse espulsi dalla loro abitazione; che gli avesse ingiuriati, togliendo loro quant'avevano; e che il prefato fanciullo era privo di tutore capace a difenderlo a norma della legge. *Modo eos exinde foris expellissimus propter premium contra rationem*, (così avean essi deposto contro al Vescovo) *et eos*

no non era più in piedi. Una carta di quell'anno segnata A 5. dell'Archivio di S. Frediano, ricorda un campo vicino al luogo *dove fu la Chiesa di S. Savino*. Vedi poi sopra alla pag. 63.

Digitized by Google

bluttassimus (244) *et de ipsas res eorum eos foris expellissimus, et omnia eis tullissimus quantuncumque abuissent, et non aberet ipse Atripertus Tutore qui causa ejus perageret usque ad Legem*.

187. Il Re adunque scrisse una lettera, o un decreto a Peredeo, ordinandogli di nominare una persona timorata di Dio, *Deum timentem*, la quale assumesse la cura del ragazzo; *qui causa ejus peragere deberet, ut damni etate non habeat contra Legem*; e quindi presa meglio in considerazione la cosa, pronunciasse la sua sentenza nelle forme: *et qualiter judicaremus inter nos et ipsi, nostrum emitteremus judicatum*. Muniti i rei accusatori dell'enunciato Regio rescritto, si presentarono in Vescovato a Peredeo nel giorno 26. di Giugno dell'anno 771. *cum sacram jussionem Excellentissimi Domini mei Regis etc.*

188. Il Vescovo allora nominò Tutore di quel fanciullo il Chierico *Warniperto*; e ciò fatto, imprese tosto a discuter giudicialmente la causa *secundum ipsam jussionem*, ossia a norma degli ordini del Re. L' interrogò prima di tutto se loro avesse fatto toglier niente con violenza. Risposero di nò: *interrogavimus eos* (è Peredeo che parla) *si aliquid nos eis violento ordine tol.... cissimus* (tolli fecissimus) *qui de presenti professi sunt, ut nullam rem eorum tollere fecissimus*. Pretesero però, che il fanciullo *Atriperto* fosse rimesso nella casa di *S. Savino*, producendo la carta del 765., per cui avea Peredeo accordato al di lui nonno *Adoaldo* di destinarlo per suo successore nella Rettoria, o custodia del luogo: *Ecce cartulam, firmitatis*, dissero eglino, *per quam iste infantulus debet resedere in casa Sancti Savini*. Fu letto lo strumento, e il Vescovo decise, che il ragazzo tornasse al suo posto; *judicavimus ut ipse infantulus secundum textum cartule in eandem casam Ecclesie resideret*. Insistette di nuovo la parte avversa, e cangiato tuono, supplicò il Vescovo a permettere ancora al Chierico *Pietro* di ritornare col fanciullo in detta casa: *si placet Vobis, volumus istum Petrum Clericum, ut nobiscum abitet in casa Ecclesie etc.* Ed anche qui si mostrò il Prelato Lucchese assai condiscendente. Che però inviò un suo Chierico nominato *Giovanni*, perchè introducesse di nuovo nella casa di S. Savino *Atriperto*, e *Pietro*; vietando però espressamente, che ne dovesse per sempre star lontana l' anzidetta *Alitruda*. *Direximus Johannem Clericum nostrum, qui ipsos Clericos in casa ipsius Ecclesie intromisit: nisi*

(244) Io ho tradotto questa parola longobarda per *ingiuriare*. Si veda la nota 76. alla Legge VI. Libro V. di Liutprando presso il Muratori *Rer. Ital. Script.* T. I. P. II. pag. 59.

Digitized by Google

tantum eis amplius renuntiavimus, ut ipsa Alitruda mulier in predicta casa Ecclesie nullatenus permaneret; attesi li scandali che avea sparso nel vicinato: *pro eo quod Nobis per eorum proximi, & vicini dictum est, ut idipse Petrus Clericus cum ipsa cognata sua malum vitium penetrarent*: concludendo Peredeo, *nam nec lex, nec ratio contenit ut ipsa femina, cum custodes Ecclesie simul inabitet*. Frattanto siccome un Prete era necessario in quella Chiesa, e *Deusdedit* non voleva più starvi per i motivi accennati, il Vescovo ne elesse un altro, perchè avesse cura e della Chiesa e de' due Chierici nominati.

189. Non parve contenta del nuovo Rettore la parte avversa, e piuttosto voleva, che tornasse con loro *Deusdedit*. Ma Peredeo ponendo fine a queste impertinenti dimande, niente volle mutare: *eis renunciavimus, ut ita persisteret sicut supra recte nobis apparuit;* e comandò al suo Notaro *Filippo* Chierico di stendere la sentenza definitiva, a cui si sottoscrisse di proprio pugno: *Ego Peredeus exiguus Episcopus in hunc Judicatum manu mea subscripsi* (245).

190. Che in simile incontro mostrasse Peredeo e fermezza d'animo degna di un Vescovo nel reprimer gli scandali, e zelo per la disciplina ecclesiastica ognuno facilmente il conosce; onde ebbe a dire in sua lode il Muratori: *Animadverte quanta animi constantia Peredeus Episcopus, vel ipsis saeculis barbaricis Disciplinam Ecclesiasticam tueretur*. Ma potrebbe anche da una tal condotta inferirsene un' altra illazione; ed è che se il medesimo si era poco innanzi mostrato sì facile col vecchio Prete *Adoaldo*, accordandogli un sostituto alla Rettoria nel figlio del suo figlio *Forte*, anch' esso Prete, convien dir dunque che l'uno, e l'altro fossero ammogliati prima di salire al grado sacerdotale. Chi potrebbe altrimenti conciliare tanta severità in un caso, e tanta indifferenza e indulgenza in un altro? Che però io son d'avviso, che attesa la dominante ignoranza, e la difficoltà di trovarsi giovani sufficientemente istruiti spesso accadesse allora, che uomini già adulti e ammogliati passassero allo stato clericale, ed assumessero gli ordini sacri, con quelle regole peraltro e cautele, che richiedevano i Canoni. Ma dirai; come mai permise Peredeo, che un fanciullo qual era *Atriperto* venisse nominato

(245) *Arch. Arc.* * F. 59. Questa carta originale, molto pregevole, e di cui ho riportato qualche tratto, può leggersi intiera nella *Dissertazione* 70. del Muratori (T. V. *col.* 915.) Convien però credere, che egli la ricopiasse con molta fretta, perchè la sua copia contiene più di 40. varianti assai diverse dall' autografo.

Digitized by Google

Rettore di una Chiesa? Rispondo, che niente avvi in questo da prenderne maraviglia relativamente a quei tempi; tanto più, che la cosa dovea verificarsi dopo, e nella sola [illegible], che il ragazzo fosse giunto al sacerdozio. E certo assai diverso è il caso presente dall' esempio dato nel 715. dal Vescovo di Siena *Adeodato*, il quale in una tal Parrocchia *fecit Presbitero uno infantulo, habente annos non plus duodecim, qui nec Vespero sapit, nec Madodinos facere, nec Missa cantare*, siccome deponeva dinanzi ai Giudici un vecchio testimone (246).

191. Ma noi per la connessione di un fatto coll' altro dal 765. eravamo discesi al 771. Ritorno dunque col mio discorso agli anni intermedj, giacchè anche riguardo ai medesimi non ci mancano le memorie del nostro Vescovo. Dico pertanto, che nel Luglio dell' anno seguente 766. continuava esso a dimorare in Lucca, come risulta da un baratto di alcune persone addette alla nostra Cattedrale in qualità di schiave, o serve, cambiate da lui con altre, che erano sotto il dominio patronale di un tal *Bralfredo* Cittadino pisano (247); e nel Decembre dello stesso anno, nominò con le solite formalità di quei tempi il Prete *Rotprando* in Rettore di *S. Quirico* del luogo *Arme* (248). Nello strumento Autografo è corroso da una lacuna il titolo di questa Chiesa, o Parrocchia; ma supplisce la nota scritta a tergo in caratteri del secolo XII. o XIII. ove si legge *De Ecclesia S. Quirici prope Arme:* e più basso *Cartula S. Quirici in Plebatu de Cappiano*. Di questa Chiesa di S. Quirico si tratta in un giudizio tenuto in Lucca nell' 857, ove si ripete, che era *in loco Arme*, e vien detta Basilica *cum portico ante se habente* (249). Il Dottor *Lami* afferma, che quel luogo *Arme* era presso al fiume *Guisciana*, ossia al Lago di *Fucecchio*, e che oggi la prefata Chiesa appellasi di *Monte Falcone* (250), lo che combina con il catalogo delle nostre Chiese scritto nel 1260, ove trovo notato *Ecclesia S. Quirici de Montefalconi*, sebbene la vegga io compresa nel Piviere di *S. Maria in Monte*, e non in quello di *Cappiano*, come porta la indicata nota a tergo dello strumento.

192. Di altre particolari azioni di *Peredeo* negli anni 767, e 768. io non trovo riscontro; se non che in quest' ultimo vien egli nominato in un contratto di vendita fatta da *Rodingo* Monetario, ossia maestro di

(246) Vedi la *Dissertaz.* 74. di Muratori T. VI. *col.* 378.

(247) Docum. N. 14.

(248) Docum. N. 64.

(249) *Arch. Arc.* * H. 99. Questa carta fu stampata dal Muratori nella *Dissert.* XI. T. I. *col.* 557.

(250) *Mon. Eccl. Flor.* T. III. pag. cxv.

Digitized by Google

Zecca in questa Città (251), come anche in un altro strumento scritto nell' Agosto dell' anno stesso 768. [illegible]cava dal medesimo, che alcuni anni avanti, *ante os annos*, *Aliper*[illegible] qd. *Asfredo* di buona armonia col suo figlio *Rotperto* Prete aveano fabbricato un nuovo Tempio in onore di S. Frediano *in Vico Septiniana*, e che nel giorno in cui fu consagrato si erano essi offerti in servizio di quello, *cum omnibus rebus nostris, mobilia, & immobilia, seu semoventibus*. All' epoca dunque sovraccennata, vennero essi nella determinazione di offerire alla Cattedrale di S. Martino, *ubi est Domus Episcoporum in Civitate Lucense*, la prefata Chiesa di *S. Frediano*, con i già donati beni, riserbandosene il solo usufrutto, e governo, che riserbano ancora al Chierico *Teupertulo* loro nipote, se per altro si farà Prete, *& caste servire voluerit eidem Ecclesie*. Ciò che ci riguarda si è, che la consagrazione della nuova Chiesa fu eseguita da *Andreato*, ossia *Andrea* Vescovo di Pisa, *per absolutionem* (cioè con licenza) *Domni Venerabilis Peredei in Dei nomine Episcopi, cujus Diocese esse videtur ipsam Ecclesiam* (252).

193. Lasciando ora a parte l' inutil ricerca sul motivo, che ebbe Peredeo per delegare la consagrazione di una Chiesa della sua Diocesi al Vescovo di Pisa; avvertirò piuttosto due cose. La prima è, che questo fatto non dee col Muratori, e con altri, riferirsi al 768, in cui solo si verificò la posterior donazione alla Cattedrale; ma agli anni precedenti, *ante os annos*; nel che per altro non vuolsi oltrepassare il 757. o al più il 755. giacchè allora, e non prima combinava, o potea combinare l' esistenza de' due Vescovi di Pisa, e di Lucca. Avverto in secondo luogo, che essendo scritto lo strumento accennato *in Vico Valeriana ad Ecclesiam Sancti Fridiani*; convien distinguer quest' ultima dalla precedente Chiesa di S. Frediano, che staya *in Vico Septiniana* (253). E non solamente la diversa indicazione locale ci porta a far questa distinzione, ma il vedere eziandio, che di S. Frediano in *Settiniana* furono autori *Aliperto* e *Ropperto*, quando l' altra Chiesa in *Valeriana*, fu fondata dallo stesso Pere-

(251) *Arch. Arc.* * G. 90. Ecco alcuni passi della carta originale. *Constat me* Rodingo, *filio b. m.* Teudorichi, *vindedisse, et per hanc paginam tradi tibi* Grasolfi Munitario *uno modi, loco de terra ec. . . . . quem avire visus sum prope Ecclesia S. Columbani, et prope Muro Civitatis ista Lucense, qui ipse terra capo tenet in terra* Peredei *Episcopi ec. . . .* ricevendo *auri solido numero quindeci, et uno Cavallo pro solido trideci ec. . . . Actum Luca ec.* È scritto nell'anno 12, e 9. di Desiderio, e di Adelchis, *secundo die pro Calenda Julia, Indictione sexta.*

(252) *Arch. Arc.* † † M. 2. Può leggersi questa carta nella *Dissert.* 32. del Muratori T. II. *col.* 1027.

(253) Dove rimanesse il Vico *Settiniana* lo dimostrai alla pag. 62. 63.

Digitized by Google

deo, come ei ci assicura nel suo Testamento colle parole: *De Ecclesia vero Sancti Fridiani, quam ego a fundamentis construxi in loco Valeriana ec.*

194. Non saprei dire con sicurezza in qual anno fondasse Peredeo questa sua Chiesa. Chi riferir volesse la cosa avanti al 762. potrebbe forse appoggiarsi alla permuta di alcuni beni fatta allora da *Gausperto,* Rettore appunto di una Chiesa di S. Frediano, con il suddetto Vescovo (254); ma ci resterebbe sempre del dubbio, poichè s' ignora dove rimanesse quel S. Frediano. È però certo, che Peredeo ebbe molto a cuore la Chiesa da lui eretta nel Vico Valeriano, come ben lo dimostrano i molti beni, di cui aveala arricchita, e le diverse permute, che più volte eseguì a vantaggio della medesima. Io trovo, a cagion d' esempio, che esso nel 769. fa acquisto di una casa, con altri edifizj e beni situati presso alla detta Chiesa da *Gumprando* e *Sunderada* sua moglie abitanti in Pisa, i quali cedettero quelle tenute *ad partem Ecclesie vestre Sancti Fridiani*, ricevendo in compenso altri beni dal Vescovo (255). Da un altro simil *Deganio* fatto nel 779., si scorge qual sorta di beni possedesse questa Chiesa nelle Maremme Toscane a *Paterno*, e presso al *Bagno del Re*, oltre ad un Monastero sotto il titolo di *S. Liborio*; i quali beni furon cambiati da Peredeo, con altri di un tal *Lamberto*, posti a *Cornino*, e a *Pastorale* (256): per tacere adesso di altre cure, che si prese il medesimo onde migliorar sempre più la condizione di questo luogo pio tanto a lui caro (257).

195. Del resto lasciando a parte le digressioni, e scorrendo di volo le continue memorie, che in copia ci si offrono allo sguardo, diremo in generale, che nel corso di questi anni mai si allontanò il nostro Prelato da questa Diocesi; mentre ci è dato di ravvisarlo ora in un luogo, ed ora in un altro della medesima a trattar affari in vantaggio della sua Chiesa, e più spesso in Lucca, dov' era l' ordinaria sua residenza (258).

(254) Docum. N. 21.

(255) Docum. N. 67.

(256) Docum. N. 87.

(257) Nell'anno 773. allogò Peredeo a *Lettulo* la casa ed i beni di questa sua Chiesa di S. Frediano *ad laborandum, et gubernandum, et in omnibus meliorandum ec.* (*Docum.* N. 77.) ed altre disposizioni a favor della stessa prese poi nel suo Testamento. (*Docum.* N. 86.) Del Documento 77. originale esiste anche un' antichissima copia, segnata ✠ I. 54.

(258) Nel Maggio del 770. egli si trovava a *Lusciano* verso le maremme di Populonia, forse recatosi là in circostanza di far la visita diocesana, ove alluogò i beni di una Chiesa ad un certo *Ato* sotto varie condizioni, tra le quali vi è quella di condurre ogni 3. anni il bestiame di proprietà della Chiesa *usque in Ru-*

Digitized by Google

Che se venir si dovesse al particolare, basterebbe tra le altre cose ricordar di passaggio la promozione al grado di Sacerdote, e di Rettore di *S. Cassiano* di *Controne*, fatta da lui nel Settembre del 772. nella persona del Chierico *Ursiperto*; imperciocchè molto si scorgerebbe da questo solo qual sistema disciplinare fosse allora in uso rapporto a simil materia. Oltre al rito di promettere il nuovo Benefiziato con un contratto o strumento espresso di esser in tutto obediente al suo Vescovo *secundum Sanctos Canones*, sarebber poi osservabili queste altre promesse di *Ursiperto*, cioè *neque contra vos* (Peredeo) *neque contra Presbiterum Vestrum, quem vos in Ecclesia vestra Sancte Julie Baptismale* (manca *ordinastis*, o altra simil voce) *agere presumam; neque sine vestra licentia, vel de ipso Presbitero vestro, Missam cantare debeam in ipsa Ecclesia Sancti Cassiani* (259).

196. Che qui si scorga chiaramente un gius di preminenza, che ai Pievani competeva sopra i Preti o Rettori delle Chiese inferiori della Pievania, relativamente a certe sacre funzioni da praticarsi, o nò, nelle loro Chiese, ognuno il vede che getti lo sguardo sulle recate parole. Ma se poi questi Rettori avessero allora cura d'anime, e se le Chiese a cui erano ordinati, fossero veramente Parrocchie dipendenti dalla Pieve, siccome credette il *Muratori* seguendo le tracce del *Tomassino* (260), o se piuttosto fossero semplici Cappelle o Oratorj, siccome posteriormente sostenne con molta forza contro i citati autori il Primicerio *Mario Lupi*, il quale imprese a dimostrare, che prima del Mille le uniche Parrocchie rurali fossero le Pievi, nè si conoscessero nei secoli antecedenti le Parrocchie minori senza Battisterio, dette anche *Succursali* (261), lascerò che il decida chi bramoso di erudirsi su questo punto vorrà con ponderazione esaminar le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte.

selle in curte vestra. (*Docum.* N. 69.) Simile condizione apparisce nel *Documento* di N. 12. Nell'anno seguente 771. trovavasi in Lucca, come costa dal Docum. N. 72. dove a tergo è nominato Peredeo. Lo strumento è del mese di Marzo. Nel Giugno di detto anno tenne il giudizio narrato di sopra relativo a *S. Savino*; e al primo di Settembre continuava a starsene in Città, avendo in tal giorno venduto un certo *Atriperto* del qd. *Marcellino de Cuntrone*, abitante *in Vico Libidiano*, una sua casa con beni ec. *tibi Ven. Domno Peredeo in Dei nomine Episcopo*, ed un' altra *casellulam meam in loco Gallicana ec.* per il prezzo *auri solido numero viginti ec. . . . Actum Luca ec.* Carta Originale * E. 1. *Arch. Arc.*

(259) *Arch. Arc.* ✠ L. 61. Questa carta può leggersi nella Dissertazione 74. del Muratori Tomo VI. *col.* 411.

(260) *Loc. cit.* col. 413.

(261) *De Parochiis* ec. *Dissert.* I. Cap. VII. et VIII. Vedasi però anche il *Tomassino*. (*Vet. et Nov. Eccl. Disc.* P. I. Lib. II. *cap.* 5. *e* 22.) Il Sig. Brunetti *Codic. Dipl. Tosc.* T. I. Capit. III. §. 8. 9. 10. ed altri Scrittori.

Digitized by Google

197. Ed eccoci intanto pervenuti agli anni estremi del Regno longobardo in Italia. Io non istarò a raccontare, che a me non tocca, e le ingiuste usurpazioni del Re Desiderio contro la Chiesa Romana, e le istanze di Papa Adriano per richiamarlo al dovere, e il ricorso dello stesso Papa a Carlo Magno, e gl' inutili messaggi inviati da questi per accomodar le cose, e in somma tutta quella strana condotta, e quegli stolti consigli per cui Desiderio andava senza volerlo fabbricandosi la sua estrema rovina. Dirò solo, che racchiuso dalle armi vittoriose del Re francese in Pavia, e cinto da stretto assedio nel mese probabilmente d' Ottobre dell' anno 773. (nel qual anno una carta dell' Archivio Arcivescovale (262) ci fa conoscere un *Tachiperto* Duca in Lucca, e possiamo anche dire in Toscana,) fu poi costretto a rendersi prigioniero nell' anno seguente 774.

198. Questo strepitoso cangiamento politico, che forma per l' Italia un' epoca memorabile, poichè segna il fine della dominazion longobarda tra di noi, e il passaggio della Real Corona d' Italia sulla fronte dei Re francesi, accadde verso il 24. di Giugno del 774., come risulta da varie nostre carte, ma specialmente da una del 776., che porta *Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, quo coepit Langubardiam anno Regni ejus intrante tertio, octavo Kalendas Julias, Indictione quartadecima* (263). Convien però dire, che l' epoca desunta dalla conquista di Lombardia non fu usata dai nostri Notari nei primi giorni del nuovo Regno, perchè in altra carta del 774. del mese appunto di Luglio, trovo solo segnato *Anno Regni ejus* (di Carlo M.) *sexto, & primo &c.* (264) ove si vede combinato coll' anno primo del Regno in Italia, il 6. del Regno di Francia, sebbene nell' Ottobre di detto anno si vegga cominciata ad usare l' epoca dalla indicata conquista di Lombardia (265).

(262) Non essendo stata mai divolgata questa carta interessante, che io credo unica a contestar l' esistenza di questo Duca, di cui dopo il *Fiorentini* fecer menzione molti Scrittori, ho stimato di far cosa grata agli eruditi col pubblicarla nell' Appendice al Documento di N. 79. L' opinione del *Pizzetti*, che il Duca *Tachiperto* fosse figlio di *Rotgauso* da Pisa, se non ha altri appoggi, che il vedersi in una carta del 783. dell' Archivio Pisano *signum Tachiperti filio b. m. Rotgausi de Pisa*, vale assai poco, perchè molti sono i *Tachiperti* sottoscritti alle carte di quei tempi. Uno è al Docum. 66. un altro figlio di *Tanicauso* al Doc. 99. un terzo figlio di *Tappulo* al Doc. 35. e tra i sottoscritti al Docum. 85. evvi un *Tachiprando* figlio *b. m. Tachiperti testis* ec. Si ha da dire, che anche questi fosser figliuoli di *Rotgauso* da Pisa?

(263) Docum. N. 83.

(264) Docum. N. 80.

(265) *Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, et Langobardorum, anno Regni ejus quo coepit Langobardiam primo, undecimo Kalendas Novembris, Indictione tertiadecima* ec. Arch. Arc. † O. 77. Vedi anche i Documenti N. 81. 82. ec. Il frammento della Cronica scritta nell' 883. e divolgata dal Muratori nel-

Digitized by Google

199. Non è a stupirsi certamente se alcuni Italiani, e specialmente quelli di origine Longobarda, in mezzo ad un variar di cose sì improvviso e significante mirassero di mal occhio la fortuna del nuovo Dominatore, e la rovina dell' antico sistema. Di fatto una gran congiura contro il Re *Carlo* venne tra non molto ordita da *Rodgauso* Duca del Friuli, e da altri Signori italiani, tra i quali un certo *Gaufrido* cittadino pisano molto ricco e potente all' oggetto di rimettere in piedi il Regno de' Longobardi, sebbene ben presto venisse la stessa sopita dalla forza del vittorioso Monarca francese. Ora secondo il parer di alcuni Storici anche i 3. Vescovi di Reggio, di Pisa, e di Lucca, ossia il nostro Peredeo, si trovarono avvolti in simil cospirazione, ed in parte sentirono anche il castigo, che fu inflitto ai colpevoli.

200. Non può negarsi, che un qualche sospetto di ciò si desti allorchè si legge la lettera 55. del Codice Carolino; ma la faccenda non è poi tanto chiara, come se la va figurando taluno. Dopo aver il Pontefice *Adriano I.* narrato in quella Lettera a *Carlo* diversi accidenti risguardanti la persona del mentovato *Gausfrido*, che già avea ottenuto il perdono, passa quindi a raccomandargli caldamente i detti 3. Vescovi detenuti allora in Francia, supplicandolo a volerli rimandare alle respettive lor Sedi. *Sed & hoc nimis quaesumus, atque postulamus benignitatem tuam, ut Episcopos illos, idest Civitatis Pisanae, seu Lucanae, & Regii ad proprias Sedes, atque Ecclesias, & Plebes eis commissas absolvere jubeatis reverti; quia ita bone Rex .... animae tuae expedit, ut ipsi Episcopi propriis Sedibus restituantur, omnesque Dei Ecclesiae suis Praesulibus ornatae consistant &c.* Il Dottor *Pizzetti* da questo passo, e specialmente dalle parole *ad proprias Sedes ... absolvere jubeatis reverti*, ne ha sull' istante concluso, che i tre Vescovi fossero ritenuti in Francia come rei: *l' assoluzione*, ei dice, *suppuone la reità* (266). Ma l' erudito Antiquario non si accorse questa volta, che il suo raziocinio in vece di portar la cosa alla certezza, correva gran pericolo di esser fuor di modo precipitato; mentre o non vide, o non ricordò, che la voce *absolvere* e nella penna di Adriano, e su quella di altri uomini di quel secolo, non significa il più delle volte *assolvere* alcuno dai falli precedenti, ma piuttosto *dar li-*

le Antichità Italiane T. IV. col 944. si accosta molto a questo computo, perchè porta: *Porro in XVIII. anno Regni ejus* (di Desiderio) *supervenians Karolus Rex Italiae in mense Julio, Indictione XII. Anno Incarnationis Domini* DCCLXXIIII. *ec.*

(266 *Antichità Tosc.* T. II. Cap. XI. pag. 287.

Digitized by Google

cenza di fare una qualche cosa (267). Quindi è, che con più riserbo ne giudicarono i celebri uomini *Mabillon*, e *Muratori*; contentandosi il primo di opinare, che Carlo Magno conducesse in Francia quei Vescovi, acciò non machinassero contro i suoi interessi in Toscana (268), e scrivendo l'altro, che al detto Carlo *dopo ch' ebbe conquistato il Regno dei Longobardi sembrarono sospetti di mancanza di fede (a quel ch' io ne penso) i Vescovi di Pisa, e di Lucca ec.* (269).

201. Se adesso in vece delle congetture dei moderni ascoltar vorremo due antiche testimonianze, conosceremo forse meglio il vero motivo, per cui Peredeo dovette portarsi in Francia. La prima ce la somministra il di lui stesso successore, il Vescovo *Giovanni*, il quale nell' anno 783. ci attesta, che un certo *Austriperto* Chierico Rettore della Chiesa di S. Miniato avea poco avanti nominato per suo successore in quella carica il suo figlio *Autchis* Chierico, ma che ciò aveva fatto senza l'approvazione del Vescovo di Lucca, perchè esso, cioè *Peredeo*, era allora trattenuto in Francia *al servizio del Re: in Francia erat detentus in servitio Domni Regis* (270). L'altra si ricava dall' antichissima Cronica di *Andrea* Prete italiano, il qual fioriva nel Secolo IX., poichè ci fa egli sapere, che Carlo Magno dopo aver conquistata la Lombardia, se ne ritornò in Francia *conducendo seco in ostaggio* coloro, che in Italia più degli altri si distinguevano per nascita, e per nobiltà; sebbene non andò molto, che questi incontrarono il favore del Re, e furono da lui molto onorati, e quindi rimandati in Italia (271).

(267) Nella stessa Lettera 55. si legge: *Et dum se* (Gausfrido) *petisset ad vestra* (di Carlo M.) *denuo absolvi vestigia* ec.; cioè avendo chiesto di *esser lasciato* ritornare a voi. Più basso: *eum, ad vestram præsentiam cum ipso Misso nostro absolvimus*, cioè *lo lasciammo* venire a voi. Nel Doc. 63. si dice, che a certi servi da manomettersi sia data *cartula absolutionis*, cioè non di perdono, ma di licenza, o manumissione. Alla pag. 63. abbiamo veduto che Andrea Vescovo di Pisa consagrò una Chiesa *per absolutionem*, ossia *con licenza* di Peredeo. Lascio altri esempj, che ognuno può osservare nei Documenti *passim*. Il Duchange nel suo *Glossario* ha pure spiegato le parole *absolutionem facere* per *facultatem ac licentiam dare*.

(268) *Ann. Ben. Ann.* 775. Lib. XXIV. N. 46.

(269) *Dissert.* 70. T. V. col. 922.

(270) *Arch. Arc.* * B. 60. *Postea vero ipse Austripertus Clericus per cartulam in prefata Ecclesia* (di S. Miniato) *et in rebus . . . . . tenentibus Autchis Cler. filium suum Rectorem et gubernatorem ordinavit, et confermavit; sed absque Epi . . . ali* (Episcopali) *consensum, pro eo quod tunc bone memorie Peredeus Episcopus decessor meus in Francia erat detentus in servitio Domni . . . .* (*Regis*) Ciò, che precede in questa pergamena può leggersi alla pag. 336. nota (176.)

(271) *Ipse Carolus post aliquantum tempus in Franciam reversus est, obsides quoque ducens secum, quique in Italia majores natu, et nobiliores erant. Sed post non multum tempus ab eodem Carolo meruerunt, et honorati sunt, et ad suam reversi sunt Patriam.* Presso Murat. *Antiq. Medii Ævi.* T. I. col. 45.

Digitized by Google

202. Ognuno vede pertanto, che quantunque non ripugnino i sospetti accennati di sopra, non vi è però bisogno per niente di suppor *reità*, e complicità di congiure non provate in Peredeo; quando il solo esser egli persona ragguardevolissima e per la carica, e per sangue, e per ricchezza tra gli Italiani Longobardi, era questo più che sufficiente motivo nelle vedute di Carlo per condurlo seco in qualità di ostaggio, come senza individuar le persone attesta il citato *Andrea*; e dicendo dall'altra parte il Vescovo *Giovanni*, che Peredeo era trattenuto colà *in servizio del Re*, niente di più facile, che questi si valesse appunto per ben regolar gli affari d'Italia di fresco conquistata, dei consigli di un ostaggio sì rispettabile; tanto più che al dir del citato Cronista, questi ostaggi meritaron poi i favori di Carlo, e furon molto onorati.

203. Comunque peraltro andasse la cosa, è sicuro, che Peredeo ritornò presto alla sua Sede, in grazia, come sembra, delle istanze fatte da Adriano Papa. Circa poi al tempo in cui esso si trattenne in Francia, siccome la citata lettera 55. del Codice Carolino per le varie ragioni addotte dal Muratori (272) non può riferirsi coi Padri *Cointe*, e *Pagi* all'anno 774. ma piuttosto al seguente, e forse anche al 776; e siccome nel Marzo del 777. si trovava al suo Vescovato di Lucca, dove noi lo vediamo fare una compra di alcuni beni per la Cattedrale di S. Martino (273); così convien dire, che quello non fosse di lunga durata, potendosi circoscrivere allo spazio di un anno circa, o due al più; lo che acquista nuova conferma dal non trovarsi in quel giro di tempo strumenti, che tra noi ricordino il prefato Vescovo (274).

204. Ritornato egli alla sua Diocesi riprese tosto il solito maneggio degli affari. Abbiamo veduto, che nel Marzo del 777. dimorava in Lucca. Nel Maggio seguente o fosse a motivo di far la Sacra visita, ovvero per altri affari economici, si portò in quella parte di Diocesi, che rimaneva verso le Maremme di Populonia, accompagnato da alcuni del suo Clero, dove affittò i beni di *S. Martino di Lusciano*; e tre giorni innanzi, cioè a' 14. di detto mese, erasi fermato a *Pastorale*, dove allogò ad altre persone i beni di S. *Martino* di *Tufo*, siccome dimostrai altrove, rilevando l'errore di alcuni eruditi, i quali male a proposito si erano persuasi, che

(272) Vedi Muratori *Annali* all'anno 775. e il T. I. di queste memorie pag. 58. 59.

(273) Docum. N. 84.

(274) Negli anni 775. e 776. non trovo notizie di Peredeo in Lucca, sebbene molte carte si abbiano di quegli anni. Esso è nominato (e pare certo come presente in Lucca) nel Documento 81. che è degli ultimi giorni del 774. e poi ricomparisce, nel citato Docum. 84 del Marzo del 777.

Digitized by Google

il *Peredeo*, che fece il contratto qui ricordato, fosse Vescovo di Siena (275). Nel mese poi di Luglio dell'anno stesso era egli passato a *Valeriana*, nel qual luogo si sottoscrisse ad una permuta di beni fatta col suo permesso da *Muriperto* Rettore di *S. Giusto* di *Padule*, oggi di *Porcari* (276).

205. Se non che aggravandosi sempre più l'età di Peredeo, o forse ancora trovandosi assalito da malattia, segnò egli in Lucca il suo Testamento con la data de' 16. Marzo dell'anno 778. Non dispiacerà per avventura di conoscere a questo luogo i capi principali dell'ultima sua volontà. Egli adunque disponendo de' suoi beni paterni e materni ordinò, che dopo la sua morte tutti i suoi servi ed ancelle s'intendessero manomessi, e liberi affatto da ogni patronal soggezione; e confermò la manumissione di altri servi o schiavi, fatta già da *Sundrada* sua Madre quand'era viva. Lasciò alla Cattedrale, ed a suoi successori quella parte di dominio, che gli competeva sulle Chiese di *S. Michele Arcangelo*, e di *S. Pietro*, già fondate dal suo genitor *Pertualdo*, la prima presso alla Città, e l'altra nel luogo *Caricini*, o *Careggine*, aumentando al tempo stesso con la metà di tutti i suoi beni l'entrata della prefata Chiesa e Monastero di *S. Michele*, nel quale volle che in perpetuo venisse data una piena refezione a 12. poveri pellegrini in ciascuna settimana, oltre a quelli che per disposizione paterna ivi ricever solevano le consuete limosine. Altri beni assegnò al Monastero di *S. Regolo* di *Gualdo* presso a Populonia, Monastero, ch'ei chiama *nostro; ubi ipsum Sanctum Corpus requiescit*.

206. Ma, come si è di sopra veduto, gran predilezione avea sempre mostrato questo Vescovo per la Chiesa di *S. Frediano*, da lui stesso fabbricata nel luogo *Valeriano*. Con lasciare alla medesima l'altra metà de' suoi beni ne venne ad accrescer vistosamente l'entrata; e renduta in tal modo più ricca, la sottopose al dominio dell'Ospedale di *S. Colombano*, da lui pur fatto erigere presso alle mura di Lucca, a norma del primo progetto di fondazione fissato nel 721. dal Vescovo *Talesperiano*, da *Sichimundo Arciprete*, e da altri Lucchesi (277); e l'oggetto di siffatte largizioni era, perchè anche in questo pio stabilimento si aumentasse di 12. il numero dei poveri, ai quali ogni settimana fin d'allora si dava un caritativo alimento. Non dimenticò frattanto i suoi *Massari*, ossia fattori, o contadini, i quali abitavano nelle sue case di Campagna, poichè gli esentò dalle rendite consuete, rilasciando loro soltanto l'obbligo di certe *an-*

(275) Vedasi il Docum 12. e quanto fu esposto alla pag. 39. 40. 41. ec. Si può confrontare col Docum. 12. il Docum. 69. essendo tra loro analoghi.

(276) Docum. 85.

(277) Vedi sopra alla pag. 317.

Digitized by Google

garie, in servizio delle Chiese istituite eredi di quelle case; e siccome dei suoi parenti era vivo il nipote *Sunderado*, a questi in argomento di buona armonia fece regalo della sua parte di un Bosco situato in *Rasiniano*, e volle che in ciò si chiamasse pago e contento (278).

207. Non fu questo però l'ultimo anno della vita di Peredeo; e può darsi benissimo che il medesimo conducesse i suoi giorni fino al 780. siccome scrive l'Ab. Ughelli (279). Ma se si ha da stare alla sola fede dei documenti certi, altro non posso io dire se non che la carta più recente, dove mi è avvenuto di riscontrare il di lui nome, è del 25. Febbrajo dell'anno 779. Contiene essa una permuta di beni fatta dal medesimo a vantaggio di una sua Chiesa di S. Frediano, che sembra esser quella nominata poc'anzi (280): e se Peredeo stipulò in persona il contratto, come non sembra doversene dubitare per esservi nominato come presente, possiamo aggiungere, che allora non istava in Città, poichè lo strumento fu scritto nel luogo *Atrianos*. Dopo quest'epoca più non lo trovo io ricordato come vivente; sebbene non sia verisimile, che egli morisse tosto, e ritornato al suo Episcopio, non prolungasse anche di qualche mese il suo vivere.

208. Finquì non ho io fatto parola se non di alcune fondazioni, e pie oblazioni, che più stretto rapporto aver potevano con la storia di Peredeo. Siccome però nel corso del suo lungo Vescovato se non si accrebbe, non s'infievolì certamente nei nostri antenati quello spirito di divozione, e di filantropía, che più li distingue al confronto de' secoli posteriori, così dispensar non mi posso dal dare un rapido cenno delle altre molte opere di religiosa pietà, che in numero grande ci circondano le nostre pergamene. Dissi un *rapido cenno*, poichè questo basterà a metter sott'occhio dei leggitori la connessione degli avvenimenti con la storia dei Vescovi; e d'altronde la mole da una parte a cui veggo crescere ormai questo Tomo, e dall'altra l'esser destinata questa materia ad argomento di altre Dissertazioni mi prescrive di usar in ciò la maggior brevità possibile. Al quale oggetto richiamerò le molte cose da dirsi a due capi principali, cioè 1. alle nuove fondazioni di Chiese, Monasteri, Ospedali ec. 2. alle generose largizioni fatte ai Luoghi pii per motivo di Religione.

(278) Docum. 86. Lo strumento è archetipo, e benissimo conservato.

(279) *Italia Sacra* T. I. col. 796.

(280) Docum. 87. Ved. alla pag. 369. e 37. dove esposi il contenuto di quella permuta.

Digitized by Google

209. Non ripetendo dunque le fondazioni già ricordate di sopra, proseguiremo a dire, che nel Maggio del 764. per opera di *Teutprando*, e della sua moglie *Gumpranda*, videsi sorgere in Lucca un nuovo Tempio dedicato a *S. Michele Arcangelo*, al quale sembra, che fosse unito un qualche Monastero per Monache, rilevandosi troppo chiaro dalle disposizioni dei fondatori, sebbene non si nomini espressamente. (281) Lascierò, che altri decida se questa Chiesa sia quella, di cui parla una carta divolgata dal Sig. Muratori nella sua dissertazione LXVI. dell'anno 915. (282); come pure se possa esser quella di *S. Michele* in Piazza. So però, che quest'ultima non è vero, che riconosca per autore un *Austrifonso* Diacono nell'anno 811. come si afferma nel nostro *Diario Sagro* al giorno 29. di Settembre, mentre una Chiesa di S. Michele *in Foro* esisteva prima del 795. (283). Nel Giugno poi dell'anno stesso 764. noi vediamo comparire la nuova Chiesa di *S. Martino* del luogo *Ussiano*, nel circondario di *Lunata*, il cui fondatore *Crispino* del qd. *Titone*, assegnò alla medesima le necessarie rendite, e volle, che dopo la morte del suo figliuolo *Teuselmo* Prete ne acquistassero il giuspadronato i Vescovi di Lucca (284).

210. Ben poco dopo, vale a dire nell'anno 765. rimase compita la fabbrica non già di una, ma di due nuove Chiese, dedicata la prima a *S. Maria*, e l'altra a *S. Donato*, fatte erigere da *Regnolfo* Abbate, e dal suo figlio *Rixolfo* Prete, onde poi nel Decembre di detto anno questi col consenso del padre fece alle medesime la generosa offerta di tutti i suoi averi consistenti in case, terreni fruttiferi di ogni specie, servi ed ancelle, cavalli, bovi ec. Nient'altro si riserbò *Rixolfo* se non l'usufrutto dei beni per sè, e per i suoi genitori, e per le sue tre sorelle *Cristina*, *Regnipinta*, e *Plaita*; e 250. soldi, cioè zecchini, da distribuirsi in elemosina a 12. poveri, 150. alla morte del padre, e 100. al morir della madre *Luciperga*. Del resto tutta questa ricca famiglia si dedicò al servizio di

(281) Documento 58.

(282) T. V. col. 525.

(283) Docum. 115.

(284) Docum. 59. Questa Chiesa di S. Martino sono molti secoli da che non esiste più. A tergo della carta originale è scritto in caratteri del secolo XIII. o XIV. *De dote S. Martini de Lunata, ubi dicitur Ursiciano, que modo destructa est*: e nemmeno vien nominata nel catalogo del 1260. Una carta dell'anno 746. ci fa sapere, che *Albulo ... habitator in Vico Civiliano ad Piscia minore*, avea venduto per 15. soldi d'oro Lucchesi un suo podere, al nominato *Crispino* V. D. *uomo divoto* ec. ed a tergo dello strumento leggesi *Cart. venditionis in Pissia de terra, que est modo S. Martini de Lunata*. Arch. Arc. ✠ P. 36.

Digitized by Google

quelle Chiese per tutto il corso della vita *caste, & juste serbiendum, et vivendum*: e dopo la morte dei sopraddetti ai Vescovi lucchesi passar dovea il giuspadronato, onde regolarmente in ambedue le Chiese venisse ordinato un Sacerdote per averne cura, coll' obbligo di dare un desinare a 24. poveri in tre giorni di ciascheduna settimana. *Episcopus Civitatis nostre Lucense*, dice il prelodato Rixolfo, *potestatem habeas in jam dicte Ecclesie Sancte Marie, et Sancti Donati, quem nos a fundamentis fabricis construximus, in ambas Presbitero uno ordinare, qui secundum Dei preceptum vivat, et per omnem septimanam tres diebus XXIIII. pauperi prandere dibeas*. E perchè le pie di lui intenzioni non fosser col tempo defraudate, volle specificare in che dovesse consister quel desinare. *Prandium eorum tali sit per omne septimana: scaphilo grano pane cocto, et duo congia vino, et duo congia de pulmentario faba, et panico mixto, bene spisso, et condicto de uncto, aut de oleo*. La pena minacciata agli eredi, che avesser tentato di contrastar questa disposizione, oltre al Divino anatema, era quella di 1000. zecchini da pagarsi al Vescovo per i tempi (285).

211. Due anni appresso, ossia sul principio del 767. vediamo, che un certo *Goldoino* fonda, e dota un' altra Chiesa nel luogo *Nobule*, sotto il titolo di *S. Salvatore*, presso alla quale, come alle due precedenti, convien dire che costruisse un Ospizio o Spedale, giacchè il Rettore o Priore della stessa tra gli altri oneri aveva anche quello di *susceptione peregrinorum, et elemosina faciendi* (286). E finalmente nel 770. i due fratelli Preti *Ermiteo*, e *Walateo*, insieme col Padre loro *Tanualdo*, fanno sorger dai fondamenti una Chiesa di *S. Pietro* in *Tempagnano*, a cui secondo il costume lasciano tutte le loro possessioni (287).

212. Sono poi in sì gran numero le vistosissime offerte di beni fatte in questi tempi ai sacri luoghi, che anche a dirne i soli titoli si corre

(285) *Arch. Arc.* ✠ M. 52. Questa carta, che può leggersi nella Dissertaz. 32. del Muratori (T. II. col. 1025.) conclude con le parole: *et nulli liceat nolle quod ego semel voluit, Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium ejus, qui cum Deo Patre vivit, et regnat in secula seculorum. Amen. ec. . . .* Non mi è noto dove fossero poste queste due Chiese, ma sicuramente erano nell' agro lucchese.

(286) Docum. 65.

(287) *Arch. Arc.* ✠ N. 35. Ecco alcuni passi dello strumento esemplato dallo stesso *Ruchiprando* estensor dell' originale. *Manifestum est nobis Ermiteo, et Walateo Presbiteris g. g.* (germanis) *quia . . .* (una cum) *. . . Tannaldo genitore nostro a fundamentis construximus Ecclesiam . . . nore Dei, et Beati Petri Apostoli in territurio nostro, ubi commane . . . loco Tempaniano. Et per hanc cartulam offerimus in ipsa Dei Ecclesia . . .* (casam) *abitationis nostre, cum fundamento, curte, ortis, terris, vineis, pascuis ec. ec.* La data è dell' anno 14. di Desiderio, e 12. di Adelchis, nel mese d' Ottobre, Indizione 9. *Actum in suprascripto loco Tempaniano*.

Digitized by Google

rischio di riuscir nojoso e prolisso. Accenneremo dunque le cose colla maggior brevità: e cominciando dalle donazioni fatte alla nostra Cattedrale basterà ricordare la casa con orto ec. *que est prope Porticalem ejusdem Basilice* (di S. Martino) *ubi est Scola*, offerta nel 767. dai due Diaconi *Operto*, ed *Osprando*, come esecutori testamentarj del qd. *Auderado* Prete (288). Non parlo dei beni mobili e immobili donati alla medesima dai fratelli *Autperto*, e *Liutperto* nel 768, oltre all'obbligo personale che si addossano di prestar quel servizio, che già esibivano al Duca *Walperto* (289); nè di altra simile offerta fatta da *Miceulo* abitante a *Ciciana* nel 776. (290). Gioverà piuttosto indicare le donazioni, che fecero il Prete *Valeriano* nel 772, ed il Prete *Godiperto* nel 774, mentre risguardano non terreni, ma luoghi sacri; avendo il primo ceduto alla Cattedrale i diritti, che gli competevano sul Monastero di *S. Salvatore* di *Montione* nelle maremme (291), e l'altro quelli, che aveva sulla Chiesa di *S. Martino* di *Albiano* (292). Nè dee tacersi per ultimo la cessione fatta alla Cattedrale nel 761. dal Prete *Auriperto* dei diritti, che aveva sopra la Chiesa di *S. Agata* di *Tempagnano*, avendo esso disposto, che dopo la sua morte il giuspadronato e il dominio della medesima, e dei beni suoi, passasse in mano dei Vescovi lucchesi (293). Prima che

(288) *Arch. Arc.* ✠ H. 51.

(289) Ved. sopra alla pag. 45. §. 80.

(290) Docum. 82.

(291) Ved. sopra alla pag. 47. §. 86.

(292) *Arch. Arc.* † O. 77. Metto in questa nota alcuni periodi di questa pergamena = *Manifestum est mihi Godiperto Presbitero Ecclesie Sancti Martini de loco Albiano, qui* (quia) *per hanc cartulam offero Deo et tibi Ecclesie Beati Sancti Martini, sita infra hanc Civitatem, ubi est Domus Episcoporum, portione mea de ipsa suprascripta Ecclesia, simul et Casa abitationis mea, una cum fundamento, curte, orto, fenile, granario, seu omni res mea ec...* Se ne riserba però finchè vive il governo, coll'obbligo di pagare annualmente alla Cattedrale *unum soledum in auro, aut linum, aut cera, valente unum soledum ec.* Dopo la sua morte il tutto dee essere del Vescovato ec.. *Actum Luca* nell'anno 1.° di Carlo M. in Lombardia, nell'ottobre, Indiz. 15. Tra i sottoscritti evvi *Signum* † *manus Ciampicha Presbiteri Ecclesie Sancti Ambrosii testis*. Parrebbe, che tal Chiesa di *S. Ambrogio* esistesse in Lucca.

(293) *Arch. Arc.* † M. 31. Ecco alcuni passi della carta originale = *Manifestum est mihi* Auripert Presbitero *quia per presentem paginam disponere prevideo de Casa* Ecclesie Sancte Agathe, *ut dum advivere meruero in mea sit potestate Casa predicte Ecclesie, et omnia ividem pertenente, regendi, gubernandi, ec... Et post decesso meo, et homini illo, quem ego ividem Rectorem ordinavero* (al quale tra gli altri obblighi era stato addossato quello di *elimosina faciendi sicut Domino placitum est ec*).. *volo, atque instituo, dono, et offero seu trado Deo, et tibi* Ecclesia Sancti Martini infra hanc Civitatem lucense, ubi est Domo Episcoporum, *suprascripta Casa Ecclesie Sancte Agathe, ubi Rector esse videor, cum omnia ividem pertenente in integrum, ordinatione, ividem faciendi omni tempore per Pontificem, qui pro tempore fuerit ordinatus in suprascripta Ecclesia Sancti*,

Digitized by Google

morisse *Auriperto*, cioè nel 765, nuovi beni furon donati alla stessa Chiesa da un certo *Regnulo*; sicchè ancor questi divenner col tempo un diritto del nostro *S. Martino* (294).

213. Grandissima era la venerazione, che negli antichi secoli portavano i fedeli alle reliquie ed ai corpi dei Santi, specialmente Martiri, e già si è detto più volte, che a *Gualdo* presso a Populonia riposava fino dai tempi dei Goti il corpo di *S. Regolo*. Si è veduto, che lo stesso Vescovo Peredeo non dimenticò nel suo testamento questo Santuario; ma senza ripeter questa, e le altre donazioni antecedenti, può qui aggiungersi, che nuove offerte di molta considerazione furono ordinate alla stessa Chiesa negli anni 760. 770. 772. e due nel 788. da *Cellulo*, dai tre fratelli *Tanulo*, *Teudulo*, e *Teutpert*, da *Cheidulo*, e dai Chierici *Orso*, e *Amualdo* (295). Chi vorrà esaminare gli strumenti originali attestanti il fatto, molti lumi potrà ritrarne a meglio conoscere gli usi e i costumi di quel secolo, lo stato di agricoltura, e l'antica topografia delle Maremme toscane, ove allora giungeva il nostro territorio, le monete, la Religione, la disciplina, ed altre siffatte cose.

214. Ma non minore si mostrava a quell'età la premura degli avi nostri nel mettere i luoghi Pii già esistenti in istato di viemeglio provvedere ai bisogni dei poveri, e dei pellegrini con le ulteriori largizioni, che facevano ai medesimi, massime alli Spedali. Tra questi si distingueva allora la Diaconía o Spedale di *S. Colombano* situato nei sobborghi della Città; ed oltre alla dote, che aveangli assegnata i primi fondatori, accresciuta poi dal nostro Peredeo (il quale anzi o compì l'incominciata

Martini ec.... ut cunctis diebus in tuo jure, et dominio Ecclesia Sancti Martini sit potestate ec.... Actum Luca nell'anno 5. di Desiderio, e 3. di Adelchis a dì 1. Ottobre, Indizione 15. A tergo leggesi in vetusti caratteri *Offertio de Ecclesia Sancte Agathe de Timpaniano in Sancto Martino.*

(294) Documento 62.

(295) Vedi i Docum. 52. 9. e 10. Del 772. è la carta segnata † M. 60. di cui i passi principali sono... *Ideo consa* (constat) *me Cheidulu filii qd. Dommuli, avitatoris loco* Paternu Majure, *considerans ante nus... cide* (mercide) *anime nostre, offero omnes res mea Deo, et ad Ecclesia Beati Sancti Reguli, que sitam est loco Gualdo, ubi corpus ejus requiescit ec... omnes res mea tam casa avitationis cum fundamentis, curte, ortu, pratis, vineis, olivetis, terris ec...* L'altra poi del 778. è segnata † O. 4. e comincia... *Ideo ego Hamualdu Clerico, filio qd. Tainoni, havitator* in Fluinne *Dei misericordia compulsus sum ec... trado, et offero Deo, et ad Ecclesiam Monasterio Beati S. Reguli in loco, qui fundatum est* Qualdo, *ubi corpus ejus requiesci, ubi Amperto, Presbitero ordinatus preesse videtur, idest res et portione mea in loco Vicinia quantum ibidem mea fuit portionem in omnibus mea fuit portionem ec.... Actum in loco* Qualdo *ad ipsam suprascripta Ecclesia ec.* Tra i sottoscritti vi è *Signum* † *manus Barioni Centuario testis.*

Digitized by Google

fabbrica, o almeno consagrò la Chiesa, come risulta dal confronto delle nostre carte) noi troviamo, che ricche persone di ogni ceto, e condizione accrebbero di non poca quantità le rendite dello Spedale, e ciò nel breve giro di pochi anni. Basta in fatti dare un' occhiata ad alcuni nostri Strumenti del 765. 768. 772. 773. e 774. per vedere qual idea si formasser gli antichi circa i doveri della Cristiana carità in verso dei bisognosi, e quanto spesso dessero luminoso esempio di praticar coll'opera, ciò di cui andava persuasa la loro mente (296).

215. Dirai forse: e tanta profusione in que' buoni uomini non era ella eccessiva, e fuori de' giusti limiti? Ma ascolta altre notizie spettanti a quel periodo di pochi anni. Una certa *Pettula* nel 761. si offre al perpetuo servizio della Chiesa di *S. Paolo* nel luogo *Gurgite*, oggi Pieve a S. Paolo, a cui dopo la morte sua lascia la propria casa, e quanto possiede (297). Nel 766. *Tassilone* V. D. (uomo divoto) fa il suo testamento, di cui elegge 5. esecutori all'oggetto di vendere tutti i beni, che troveranno in essere alla sua morte, e dispensarne il prezzo come meglio crederanno *pro anima sua*. E se tal vendita non potrà farsi, egli stesso allora dispuone dei suoi fondi, poderi ec. col donarli parte al Monastero di *S. Pietro* di *Monte Verdi*, parte nella nostra Cattedrale di *S. Martino*; parte al Mo-

(296) Vedi i Documenti di N. 23. 66. 75. 76. e 81. Nel primo, che è del 768, apparisce un *Anacardo* Rettore di *S. Pietro di Castiglione*, di cui feci cenno alla pag. 85. il quale ricorda una *Auriperta Presbiteria mea*, del che vuol giudicarsi conforme a quanto notai alla pag. 313 Fra le cose che si riserba vi sono *scherpham meam, et pannos bates*, che da quanto scrive il Du-Cange alla voce *Bateria*, parmi che debba intendersi per *panni follati*. Al detto *Anacardo* lasciò altri beni un certo *Perforeo* nel 771. come apparisce dal Documento di N. 72. onde possiam credere, che anche questi beni passassero a suo tempo allo Spedale anzidetto. La donazione poi del 765. fu fatta da *Deusdona*, Chierico, *qui Lellio vocitatur*, abitante a *Monte Nonni*. Esso offerì *Deo, et tibi Ecclesie Beati S. Columbani... prope muro Civitatis nostre Lucense, quæ Domnus Peredeus Episcopus consacravit*, una sua terra nel luogo *Aspa*, ed una vigna ec. *Actum Monte Nonni ec.* Fra i sottoscritti vi è un *Ropprando* figlio del qd. *Ropperto de Sundrilascio*. Arch. Arc. † † H. 53.

(297) *Arch. Arc.* † M. 44. Dopo il solito preambulo la carta dice così: *Et ideoque ego Pettula* (figlia del qd. *Babbula*) *offero me Deo, et tibi Ecclesie Beati Sancti Pauli, ubi Presbiter Verunlo esse videtur, cum casa . . . ubi habitare videor, cum ipso fundamento, et omnia que in mea est potestate ec.... Actum in loco Gurgite feliciter*. Questa Chiesa di S. Paolo in Gurgite è ricordata in uno strumento del 773. dove un tale *Rachinaldo* Chierico alluoga una sua casa con beni ec. coll'obbligo al conduttore *et ipse ticta recopiriandum, et ipsa casa recludendum cum petra, et tabula, et ipsa vinea propaginandum, et sum* (sub) *marra et runcilio cultandum, et sepis et cunciandum, et ipsa pr. . . ta cludendum ec. . .* e in ogni anno *septimo die angaria facere, et sis dies ad messem . . . et due ad fenum secare et due ad vigna facere ec.* Arch. Arc. † B. 75.

Digitized by Google

nastero di *S. Pietro* di *Camajore*; parte ad una Chiesa di *S. Giorgio*, parte ad un'altra di *S. Frediano*; parte alla Chiesa di *S. Maria*, *che è presso alla Porta di S. Gervasio* (oggi *S. Maria Bianca*, o *Forisporta*); parte a *S. Salvatore* di *Sesto*, parte a *S. Giusto* di *Ranule*, e parte a *S. Reparata* di Lucca, per non far qui parola dei terreni donati ai molti suoi servi e serve, unitamente alla libertà civile, e degli ordini dati a 3. sue nipoti di disporre di altri fondi, che rimanevano, a vantaggio o delle accennate, o di altre Chiese, o Spedali, o Monasteri (298). Un gran ricco Signore convien dire che fosse costui.

216. Ma vi è dell'altro ancora. Tre anni appresso, vale a dire nel 769. *Auriperto* Rettore di *S. Frediano* di *Lunata* assegna diversi suoi beni a questa Chiesa (299). Lo stesso fa nel 772. un certo *Audiperto* relativamente alla Chiesa di *S. Pietro* di *Cappiano* (300); ma non fu solo, perchè nel medesimo anno e mese, cioè nel Gennajo, noi troviamo, che anche il Chierico *Racculo* abitante presso alla Chiesa di *S. Ilario*, dove dicesi *alla Croce*, si dedica al servizio della Chiesa di *S. Maria* di *Sesto*, a cui offre non pochi suoi beni (301). Altra donazione di certo terreno fa il Chierico *Gaireperto* nel 773. a *S. Lorenzo* di *Veriano*, ordinando, che *dum Magnefredi Abbas deserviens Sanctorum Dei, & conversus*, e i suoi successori vivranno, ne godano l'usufrutto, e dopo passi il total dominio alla prefata Chiesa (302). Succede l'anno 774., primo di Carlo Magno in Italia, e in questo pure non mancano disposizioni a vantaggio dei luoghi pii, come ne fanno piena fede i diritti, che un tal *Asprando* lucchese accorda a *Deusdede* Rettore di *S. Nazzario* di questa Città (303). Si aggiunga la risoluzione presa nel 776. dal Chierico *Rachifrido* di eleg-

(298) Docum. 63. La Chiesa di *S. Giorgio* ricordata di sopra, non so se fosse quella di Lucca, o un'altra posta nel luogo *Gemeriano*, di cui si parla nella carta * E. 30. dell'anno seguente 767. Anche il Chierico *Barutta* donò nel 772. *Deo, et tibi Ecclesie Sancti Georgi, ubi Deusdede Presbitero Rector esse videtur, sito in loco, qui dicitur* Gemeriano, *ec. duas petias de terra mea, ec.* Arch. Arc. † N. 57.

(299) Docum. 68.

(300) Docum. 74.

(301) Docum. 73. Rettore di *S. Maria* di Sesto era allora il Prete *Rachiprando*, il quale nello stesso giorno, in cui *Racculo* fece l'offerta, rilasciò a lui una carta di sicurezza rapporto all'usufrutto dei beni offerti. *Arch. Arc.* * A. 6. *Rachiprando* comparisce anche nella carta ✠ O. 22. dell'anno 773. in atto di comprare un pezzo di terra, posta in *Vetosiano*, e che *est tenente uno capite in rivo Fracula* (la Fraga) da i fratelli *Gumperto*, *Rasperto*, e *Dulciperto* abitanti ad *Ursiano*.

(302) *Arch. Arc.* * A. 14. A tergo in vetusti caratteri = *Offertio . . . in Plebe de Vajano*.

(303) Docum. 80. Si confronti col Docum. 102. Che questa Chiesa di *S. Nazzario*, come un'altra di *S. Eufemia* rimanessero in Lucca vicino alla Chiesa Priorale di *S. Alessandro*, si rileva dalla carta † B. 26. dell'893.

Digitized by Google

gersi per compagno e successore nel governo della Chiesa di *S. Dalmazio*, il Chierico *Magniprando*, onde meglio provvedere ai di lei interessi (304). Questa Chiesa, la quale rimaneva compresa in quel fabbricato, che serviva non ha molto ad uso delle carceri dette *del Sasso*, era stata fondata qualche anno prima da *Ferdulo* negoziante lucchese padre del suddetto *Richifredo*, e di *Soffulo* Chierici: ed alla medesima un certo *Liutprando* Prete abitante a *Fabbrica*, Castello, o Villa del Valdarno inferiore, nel 770. aveva assegnato diversi suoi beni mobili e immobili (305). Finalmente il *Deganio* stipulato nel 779. fra i Chierici *Lucifo*, e *Filippo* ci ricorda tanto le antiche, quanto le recenti offerte, che il primo di essi fa ad una Chiesa di *S. Pietro* del luogo *Filicta*, compresa sotto la Pieve di *Arliano* (306).

217. L'eruditissimo Sig. *Brunetti*, quantunque scrivesse prima che comparisse alla pubblica luce questa serie ben grande di tanti nuovi strumenti Lucchesi, ebbe a dire, e con tutta ragione, che » chiunque darà » un occhiata al piccol numero delle carte Toscane sotto al Regno de' Lon» gobardi, dovrà convincersi, che essi pervennero con verità all'eminen» te grado della Religion Cristiana. Nella maggior parte di esse si tro» vano fondazioni, e donazioni di Chiese, Monasteri, e Spedali. Veni» van commossi dallo spirito di penitenza, e dal disprezzo delle cose tem» porarie, ed insieme dalla pietà verso i più bisognosi, per cui non in» vano speravano la retribuzione promessa più volte dal Salvatore (307).»

218. Questo pio, ingenuo, e sensato giudizio, che, come ognun vede, una nuova conferma viene ad acquistare dalle molte cose da noi narrate su questo punto, io conosco, che niente sarebbe piaciuto all'Autore di una recente *Storia*, da alcuni assai applaudita. Accostumato a certa sua maniera di mirar gli oggetti, egli non vedrebbe in quel fervore di penitenza, da cui erano animati quegli antichi nostri concittadini, se non *una voglia epidemica di farsi monaco*; e poi delle molte donazioni generose scorgerebbe tosto la sicura cagione nell'*interesse degli Ecclesia-*

(304) Documento 83.

(305) Docum. 71. Circa il Paese di Fabbrica. Vedi sopra alla pag. 16. nota (44).

(306) *Arch. Arc.* † M. 49. Eccone alcuni tratti *Manifestum est me Lucifo Clerico habitatore in* Castaniolo (forse il moderno *Castagnori*) *filio qd. Lucci, quia ante os annos offerui, per Cartulam meditatem ex omnibus rebus meis in Ecclesia Beati Sancti Petri, sita in loco qui dicitur* Filicta, *quod est Ecclesia* Filippi *Clerici ec.* riserbandosene l'usufrutto, e donando l'altra metà *plano jure Dominii ec.* Il resto risguarda la posterior permuta, dove si mentovano due pezzi di terra posti *in loco Viniole trans Contisula ec.* A tergo leggesi *Viganeum in Vineole Plebe Arliano de terra S. Petri de Filecta*.

(307) *Codic. Dipl. Tosc.* T. I. pag. 220.

Digitized by Google

stici, che faceva credere alla superstiziosa ignoranza, che l'opera migliore, con cui si potessero espiar le colpe, e guadagnar la vita eterna, era il donare i suoi beni ai Monasteri ec. . . . E siccome prepotenti e crudeli erano i Signori di quei tempi, è facile il vedere (ei segue a dire) *che molti ricchi scellerati vicini alla morte dovevano ricorrere al compenso, che credevano il più facile di espiare le loro colpe col donare i loro beni alle Chiese ec.* (308). Sicchè a ragionar colle idee di costui quei

(308) Pignotti *Storia della Toscana* vol. II. pag. 55. e 136. Egli cita la Dissertazione 67. del Muratori, *in cui 13. motivi si adducono dell' immensa quantità di ricchezze degli Ecclesiastici*; come se quei motivi fossero ingiusti, e come se nulla fosse a ridirsi contro le supposizioni del Muratori riguardo ad alcuni di questi motivi. Peraltro il celebre Antiquario riporta in quella Dissertazione più di un fatto in contrario, che però il prefato Storico ha creduto bene di sopprimere perchè non faceva al caso. (Vedasi intanto il Sig. Brunetti *loc. cit.* pag. 301 ec.). Del resto pochi esempj scelti tra i molti bastar possono a farci conoscere se tante pitture del Sig. Pignotti siano, o no, conformi all' originale. Scrive ex. gr. alla pag. 128. che l' *Imperator Costante avea saggiamente proibite le dispute sulla combattuta opinione* (dell' unica, o duplice volontà in Gesù Cristo), ed aggiunge, che *questo saggio decreto fu fulminato di anatemi da Martino I.* ec. e il fatto stà, che quel *saggio decreto* è il famoso *Tipo*, divulgato da un Imperatore eretico, illuso da eretici consiglieri, il cui scopo finale era poi, che l' eresia non trovasse ostacoli, e il dogma cattolico dovesse tacere; e quel *Martino I.* è S. Martino Papa, e Martire appunto per aver fatto fronte all' errore. Alla pag. 127. si fa fare a *S. Gregorio* il grande una pessima figura per conto di una sua Lettera scritta all' usurpator *Foca*, e relativa alla tragica morte di *Maurizio*, quando la faccenda esaminata a dovere ha un aspetto molto diverso, come provarono dottissimi uomini, tra i quali il *Zanetti* nella nota 44. al Libro II. della sua *Storia de' Longobardi*, ove smentisce i cavilli dell' *audacissimo* (com' ei lo chiama) *Oudino* Calvinista, che fu uno dei primi a calunniare l' ottimo Pontefice su questo punto. Ma giacchè il Sig. Pignotti cita gli Annali del Muratori (senza però indicar l' anno) basta anche la sola lettura di questo Storico all' anno 602. per correggere le false idee, che si vorrebbero insinuare. Dopo aver l' Annalista accennato il passo della citata Lettera, soggiunge: *Queste parole di un Pontefice di tanto giudizio, e di sì rara santità, ci danno abbastanza a conoscere, che il governo di questo Imperadore* (Maurizio) *aveva di grandi magagne, e ch' egli in vece dell' amore s' era conciliato l' odio de' Popoli ec.* Intanto nella *Storia della Toscana* si assicura, che Maurizio *è dagli Scrittori contemporanei descritto come savio, e buono:* vale a dire si fa il ritratto da una parte sola, e si nasconde l' aspetto incomodo, perchè la censura contro S. Gregorio riesca più vibrata, e saporita. Non so poi che dirmi quando lo miro in grandi faccende per dar ad intendere a chi non è istruito, che gli Ecclesiastici di quei secoli oscuri erano più ignoranti di quello che fossero realmente. Si principia con dire alla pag. 140. ec. che i medesimi *spesso non potevano soscrivere i Concilj de' quali erano membri*; il qual bellissimo aneddoto è innegabile, perchè a conferma si mette in una nota, che *una delle dimande che si faceva a chi chiedeva gli ordini Ecclesiastici era se sapeva leggere il Vangelo*. Ma e l' una, e l' altra cosa donde son ricavate? Dalla testa. Io non voglio dilungarmi su questa materia, come su tanti altri articoli di questa *Storia*, che meritano gran correzione: mi contenterò dunque di avvertir poche cose. L' Autore in prova della sua sen

Digitized by Google

tanti fondatori, e donatori altro non saranno stati in sostanza che o insigni bricconi, che si lusingavano di potersi salvare col mezzo dei denari, o almeno ignoranti superstiziosi, illusi dall'avarizia del Clero. Eppure ben ponderate le cose, io penso di non dover per nulla ritrattare il prelodato giudizio. Non è questo il luogo di richiamare a severo esame tante risolute asserzioni, di cui il citato Autore ha riempiuto quella sua Storia, nè a me spetta l'incaricarmi di un tal offizio. Chi però, lasciati

tenza cita il Concilio Romano dell' 826. cosa che forse non avrebbe fatto, se si fosse compiaciuto di esaminarlo bene; poichè non è giusto fermarsi al solo disordine particolare, a cui va incontro il Canone 4., ma conveniva leggere ancora il Canone 34., da cui sarebbesi veduto nascere una conseguenza opposta a quella, che si voleva stabilire. (Vedasi la nota 3. del P. Pagi nella *Crit. Baron. ad an.* 826.) Non so poi capire perchè si rimetta per due volte il Lettore alla Dissertaz. 42. del Muratori, dove veramente si parla di tutt'altro, raggirandosi quant' è grande sull' *Origine de' Cognomi*. Che se si volle citare la 43. si fecero male i conti, perchè appunto in questa, come anche in parte nella Dissertaz. 44., potrà scorger ognuno che in quei tempi, non certo fortunati per le lettere e per le scienze, nè da paragonarsi sicuramente ai nostri, se abbondano le molte tenebre, si vede anche spesso non scarsa luce, e si scorgono eruditi non del tutto spregevoli, e Poeti, e intendenti di Greco, ed anche Filosofi. Ma il prelodato Storico non delinea in questa guisa il suo quadro. Prende da quelle Dissertazioni qualche tinta delle più oscure, come sarebbe la erudizione della sua nota di N. 38. Qualche altra tinta oscura dice di prenderla dalle medesime, quando in sostanza non vi è, come ex. gr. la sua nota 36. Quindi si lascia a parte tutta la luce, e il buono, ed il meglio; ed ecco fatto. Aggiungiamo due brevi riflessi. Il Papa *S. Agatone*, ed i Vescovi Italiani dicono, che i Legati spediti al Sinodo sesto di Costantinopoli nel 680. non possedevano *la piena, e perfetta scienza della Sacra Scrittura: Scientia Scripturarum*.... AD PLENUM... (oggi direbbesi, che non erano insigni Dottori di Teologia); e che non potevano gloriarsi di una *perfetta eloquenza*. Nella recente *Storia* vedesi in primo luogo convertito *Agatone* in *Gregorio II.* che fiorì nel secolo seguente, e poi il non esser perfetti Teologi ed oratori si trasforma in essere affatto *ignoranti non solo nelle buone lettere, ma nella stessa Sacra Scrittura* (pag. 141.); lo che bisogna, che non sia poi vero, se quei Legati si accorsero subito della falsificazione di alcuni passi di SS. Padri fatta dal Monotelita *Macario* di Antiochia. Paolo Diacono al Cap. 7. Lib. 6. *de Gestis Lang.* attesta, che verso il 700. fioriva molto in Pavia *in Arte Grammaticæ*, cioè nell' insegnar le lettere umane, e la erudizione di quei tempi, un certo *Felice*, Zio di *Flaviano*, che fu poi suo Maestro. E nella citata Storia svanisce *Felice*, e subentra in suo luogo *Flaviano*, che non è più maestro di *Paolo*, ma zio del suo maestro. Se questa sia precisione ed esattezza Storica ne lascio giudicare ai più intendenti di me. È stata certo disgrazia, che questo Erudito e dotto Autore non abbia potuto prima di morire correggere la sua *Storia*, d'altronde stimabile per varj pregj, e che nello scriverla siasi lasciato dominare da quello spirito di Satira, che lo portò altra volta a motteggiare *le persone addette alla Chiesa ed al Chiostro, spesso introdotte nelle sue Favole come un saporitissimo condimento, che non sò peraltro, quanto possa piacere ai non corrotti palati*, dice un Giudice di buon criterio e imparziale (*Cardella Stor. della Letter.* T. III. pag. 483.)

Digitized by Google

a parte i riguardi, volesse incaricarsene, ed esporre con franca critica il suo sentimento, direbbe forse, che certe temerarie sentenze dell' Autore riguardo alla Religione, niente dicevoli ad un Cattolico; quell' impegno continuo e pregiudicato di oscurare, vilipendere, e talora anche calunniare la memoria di alcuni sommi Pontefici, e di altri molti Personaggi rispettabili per santità, per virtù, e per sapere; quell' artifizio piuttosto maligno anzi che nò di raggruppare insieme con tanta diligenza gli sparsi disordini, e i peccati, e il male di varj secoli, senza mai distinguer nè tempi, nè luoghi, nè persone, e tacere intanto il molto bene che sarebbe a dirsi, per poi far apparire sotto l'aspetto più odioso e spregevole le cose, e le persone di Chiesa; che in somma tutti questi, ed altri errori, o inganni del citato Storico possono bene provare come egli pensava su certe materie, ma non già farci conoscere il vero aspetto delle cose, e la vera storia dei fatti. Io peraltro mi asterrò da tal censura; e piuttosto niente movendomi i suoi ragionamenti, a fronte delle molte memorie, che ci attestano un po' meglio lo spirito di pietà nei nostri antenati sotto il Regno de' Longobardi, proseguirò il mio lavoro senza punto variarmi dal primiero mio sentimento.

219. Termino dunque quest' articolo coll' avvertire, che il *Franciotti*, e il *Dempstero* assicurano, che *Peredeo* fu eletto a nostro Vescovo dal Re Astolfo. Di questo particolare io non trovo riscontro nessuno. È vero, che *Adriano* Papa nella lettera 85, del Codice Carolino parla di un abuso simoniaco, che si era introdotto *in partibus Italiae, & Tusciae*, e specialmente in Ravenna, e prega Carlo Magno a non impacciarsi di questi affari; ma nulla abbiamo di positivo, che dimostri illegale in qualche modo la elezione del nostro Pastore. Anzi da ciò che il Papa segue ad esporre si rileva, che il metodo ordinario, tuttora osservato generalmente circa alle promozioni dei Vescovi, portava sempre, che la elezione canonica fosse fatta dal Clero, e da tutto il Popolo; che l' eletto si recasse tosto a Roma *cum subscritione Decreti a cuncto Populo roborati*; e che il Pontefice dopo averlo bene esaminato intorno ai Dogmi della Fede, e sulla scienza delle Divine Scritture, e sulla esatta osservanza degli antichi Canoni, massime quelli, che vietavano la simonia, protestando l' eletto con giuramento di essere immune da questo vizio, e ritrovato abile, venisse alfin consagrato. Queste notizie ci riescono assai opportune per meglio conoscere il modo di elezione anche dei Vescovi seguenti.

Digitized by Google

29. B. GIOVANNI. *Anno* 780.

220. È cosa certa, come io già dissi altrove (309), e come meglio si renderà tra poco palese, che il corpo di S. Regolo Vescovo Affricano, e Martire, dopo essere stato venerato per molto tempo in *Gualdo*, o *Waldo*, paese non lungi da Populonia, venne poi trasferito solennemente in questa nostra Città dal Vescovo Lucchese *Giovanni*. Or sebbene dagli Atti sì inediti, che divolgati di questa traslazione non apparisca in qual anno precisamente accadesse la medesima, possiamo però egregiamente determinar questo punto per altra via. Da varj strumenti riferiti di sopra noi sappiamo, che il corpo di S. Regolo nel 778. riposava sempre nella Chiesa di *Gualdo*; e specialmente da uno scritto nel giorno primo di Settembre di detto anno, col quale si offrono beni *ad Ecclesiam Monasterio Beati Sancti Reguli in loco, qui fundatum est Qualdo, ubi ejus corpus requiescit* (310).

221. Intanto nel Luglio, o nell'Agosto del 781. non era esso più a Gualdo, ma già riposava nella nostra Cattedrale, come risulta da un'altra pergamena, in cui la Monaca *Godiperga* dona una sua casa ec. *Ecclesiae Sancti Martini hic Luca, ubi corpus Beati Reguli Martiris quiescit* (311). Se centinaja di strumenti posteriori a quest'epoca ci ricordano le ceneri del Santo Martire nella Cattedrale di Lucca, non minore

(309) Vedi sopra alla pag. 31.

(310) *Arch. Arc.* † O. 4. Vedi sopra la nota (295) e i Documenti di N. 10. e 86.

(311) Documento 88. Che quelle sillabe *Be. . . . li*, interrotte da una lacuna debbano leggersi *Beati Reguli*, ne fa fede, oltre al contesto, la nota scritta a tergo della carta originale, che porta *ad Ecclesiam S. Martini, ubi est Corpus Sancti Reguli* ec. Che poi il mese, che manca in essa carta sia il Luglio, o l'Agosto è evidente dal confronto di altri nostri strumenti. Uno segnato ✠ K. 82. dello stesso anno 781. porta: *Regnante Domno nostro Carolus Rex Francorum, & Langubardorum, anno regni ejus, quod Langubardiam cepit octavo, mense Junio, per Indictione quarta feliciter;* Ove si vede, che *Pipino* nel Giugno del 781. non era per anche stato dichiarato Re d'Italia. Lascio i Documenti di N. 89. e 90. ec. che portano alla stessa conseguenza, ed accenno un'altra carta del 784. segnata ✠ D. 86. che ha la data dell'anno XI. di Carlo, *& filio ejus* (*Regnante*) *Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus tertio, quinto idus Julias, indictione septima*. Si vede di qui, che Pipino avanti al giorno 11. di Luglio del 781. non era anche Re; e però la nostra Carta prima, portando il suo nome, dee riferirsi o alla seconda metà di quel mese, o all'Agosto seguente, ma non al Settembre giacchè allora sarebbe corsa l'indizione quinta. Tutto questo servirà ancora a correggere la opinione del Muratori, che negli Annali all'anno 781. credette accaduta la coronazione del Fanciullo *Pipino* nel giorno di Pasqua, che in quell'anno fu a 15. d'Aprile. Le cose da noi esposte mettono l'epoca di quest'avvenimento fuori di ogni incertezza.

Digitized by Google

è il numero di quelli, che parlando dell'antica Chiesa, da cui erano state levate o dicono espressamente, che là furono una volta, o almeno più non fanno menzione delle medesime contro l'uso precedente. Così *Ramingo* Gasindo di Volterra se nell'anno 782. offre beni alla Chiesa di Gualdo, crede di dover notare nella carta, *ubi* (in detta Chiesa) *jam antea in corpore requiebit*, cioè *requievit* (312); e se *Martino* del qd. *Sinco* nell'anno seguente 783. offre se stesso al servizio perpetuo della Chiesa medesima, nulla dice riguardo al corpo di S. Regolo (313). La traslazione pertanto venne effettuata tra il fine dell'anno 778. e il principio del 781. Ma non può riferirsi agli ultimi mesi del 778., nè ai primi, e nemmeno forse ai seguenti del 779. poichè allora era sempre vivo il Vescovo *Peredeo*, e la traslazione fu eseguita dal suo successore *Giovanni*. Più probabile è dunque, che accadesse nel 780., e però a quest' anno ho io posto il principio del governo di Giovanni nel Vescovato Lucchese.

222. Non dee recar maraviglia, se una delle prime operazioni, che appena salito alla Cattedra facesse questo Vescovo, fu la solenne traslazione anzidetta. Gran divozione ebbe egli fino dall'adolescenza verso le sacre ceneri di S. Regolo, per intercessione del quale era stato liberato quando era fanciullo da una gravissima infermità; ond'è, che poi soleva ogn'anno portarsi nelle maremme Populoniensi, non tanto per visitare i ricchi predj, che là possedeva, quanto per venerar il sepolcro del suo benefico liberatore. Così ci attesta e l'antichissima pergamena ritrovata dall'*Ughelli* nella Biblioteca Vaticana, e da lui divolgata nell'*Italia Sacra* (314), e la storia della traslazione, che segue agli Atti del Santo, contenuti in un Passionale della nostra Biblioteca Capitolare scritto in pergamena nel Secolo XII. (315)

(312) Documento 90.

(313) Documento 11.

(314) *In suo namque tempore per singulos annos pergebat* (il nostro Giovanni) *Locum Maritime, non tantum propter possionem prædii, sed ut adoraret ad sepulcrum B. Reguli. Et quod etiam in infantia evenit, memorabat suis fidelibus. Ego multa infirmitate fui detentus; in somno sanavit me B. Regulus.* Così nella carta Vaticana presso l'Ughelli *Ital. Sac.* T. I. colonna 796. e presso i Bollandisti al Tomo I. di Settembre pag. 238.

(315) *Qui aliquando in Marittimam, qua corpus B. Reguli jacebat, ire solitus erat; quatenus de prædiis, quæ illic habebat curam generet, & maxime ut ad sepulchrum ejusdem Martyris orationem Domino offerret* ec. Bib. Can. Pluteo IX. Codice P. ✠ pag. 90. ec. Non mi trattengo a dileguare i mal fondati dubbj dell'Abate *Ambrogio Lucensio* contro la veracità della carta Vaticana accennata di sopra; nè a convincer l'errore, in cui caddero i celebri Bollandisti, allorchè pretesero, che il Paese di *Gualdo*, d'onde fu trasferito il Corpo di S.

Digitized by Google

223. Combinando i racconti dell'uno e dell'altro monumento, può dirsi in breve, che venuto *Giovanni* nella determinazione di trasferire a Lucca quelle reliquie, non senza celeste ispirazione, ordinò dapprima un triduo di orazioni e di digiuno, e quindi portatosi col Clero e con molto popolo a *Gualdo*, fu dissotterrato il corpo del Santo Martire, che apparve *ac si ipsa hora fuisset interfectum, e miro fragrans odore*. Posto in un ricco feretro in mezzo ai cantici di lode fu trasportato solennemente in questa Città, e collocato nella Cattedrale. Al qual proposito aggiungono le citate memorie, che il Vescovo Giovanni, seguito in ciò dal popolo lucchese, ad imitazione del sepolcro di S. Pietro, ossia della sotterranea Cappella ove riposa il suo corpo nella Basilica Vaticana, detta la *Confessione*, fabbricarono in S. Martino una simil sotterranea Cappella, ricca e magnifica per i molti marmi e bronzi, che l'adornavano, nella quale riponendo il corpo di S. Regolo, vi furono fatti due altari uno inferiore, in onore di questo Santo, e l'altro superiore dedicato a S. Martino. *Post haec autem diligentissime, & cum omni studio, & universo populo Lucensi fabricavit Ecclesiam, & confessionem, similem Beati Petri Apostoli Urbis Romae. In ipsa vero confessione corpus B. Reguli cum*

Regolo, non rimanesse nelle vicinanze di *Populonia*, ma fosse un altro *Gualdo*, che anche oggi esiste non lungi da Lucca in vicinanza dei Paesi *Massarosa*, *Fibbialla* ec. Riguardo al primo punto posson vedersi le correzioni e le aggiunte del *Coleto* all'*Italia Sacra* dell'Ughelli T. X. col. 278. 279. ed anche i prefati Bollandisti *loc. cit.* pag. 237. N. 51. 52. Riguardo poi allo sbaglio preso da questi ai N. 7. 8. 9. e 53. del *Commentario Previo* ec. già accennai alla nota (89) della mia I. Dissertaz. qual fosse la cagione del loro inganno. Si riveda quanto esposi alla pag. 34. 35. e seguenti, ad illustrazione delle antiche maremme Toscane, ed in prova del mio assunto. Aggiungo qui una notizia che trovo nei Viaggi del Sig. *Targioni*, perchè atta a correggere quanto dissi alla pag. 31. §. 54. ed a fissare il vero luogo di *Gualdo*, e della Chiesa di *S. Regolo*. Nel Tomo IV. dunque alla pag. 224. di quei Viaggi leggo » che nelle » vicinanze di *Monteverdi* vi era un antico » castello in oggi del tutto diruto, e vi sono » alcune vestigie di Muraglia, chiamato *Gual-* » *do* ec. il quale nel 1053. fu venduto all' » Abate di *Monteverdi* ec. » Ed alla pag. 212. leggo » che in vicinanza di *Monte Bamboli* si » trova » una collinetta detta *il Colle di S. Re-* » *golo*, perchè vi era sopra anticamente una » Chiesa dedicata a detto Santo, con un con- » vento ... oggi rovinato. Presentemente sulle » rovine della Chiesa vedesi una Cappellina » colla seguente iscrizione.

Sacellum D. Reguli vetustate dirutum R. Domus Gaspar Salvestrius Deiparae Virginis Frassetanae, nec non D. Reguli et Martini Rector instaurandum curavit anno Jubilei 1625.

A questo luogo facevano capo anticamente i tre territorj di Lucca, di Populonia, e di Volterra, poichè nelle vetuste carte, che parlano della Chiesa di S. Regolo, ora si dice, che stava essa *in Territurio Lucense*, ora in *Territurio Populoniense*, ed ora in *Territurio Volaterrense*. Molte altre notizie potrei addurre a maggiore schiarimento, ma le tralascio per esser breve.

Digitized by Google

omni diligentia posuit in sepulchro marmoreo novo, & desuper Altare construxit: primum vero (in) *honorem B. Martini* (316); o come più chiaramente parla il nostro Passionario: *In Ecclesia denique B. Martini ec.... prenominatus Presul Joannes pulcram faciens confessionem ex marmoreis lapidibus totam decoratam, ibi corpus venerandum recondens, duo Altaria desuper consecravit; unum inferius in honorem ipsius Sancti Reguli; aliud autem superius ad honorem B. Martini, quod de medio Choro, in quo prius fuerat in hunc locum transmutavit*, le quali parole indicano assai chiaramente, che la nuova *Cripta*, o *Confessione* non fu fatta sotto l'antico Coro, ma forse nella crociata della vecchia Basilica, sopra la quale fu anche eretto il nuovo Altar maggiore.

224. Segue a dire il Passionario, che *Giovanni* adornò il Presbiterio, che secondò l'antico stile vien chiamato il *Sancta Sanctorum*, di ricchi ed eleganti balaustri o cancelli, nei quali pose un' iscrizione, attestante ciò, che avea in tal circostanza operato. *Facit & pulchros cancellos, in circuitu Sancta Sanctorum, in quibus, ea que diximus, sese fecisse, scribere curavit*. L'iscrizione che qui vien solamente accennata, si legge nella carta Vaticana; ma così alterata o mutilata, che assai difficile ne riesce la completa intelligenza, sebbene sufficientemente si rilevi dal tutto insieme cosa vuol ella significare. Rimaneva essa presso all'Altar Maggiore: *sic legitur in partibus juxta aram B. Martini;* ed è riferita come appresso: *Metallo Praesul Joannes solutum gradibus portibus fecit: hic corpus Beati Reguli deduxit, & Altare sursum erexit, & construxit*. Aggiungesi ancora, che presso a S. Regolo fu riposto il corpo di *Pascenzio* suo Arcidiacono (317), e si cita un'altra iscrizion lapidaria. *Ad ejus caput jacet humatus Pascentius Archidiaconus suus: ibi namque legitur, & cernitur in brevi tabula lapidea*.

225. Dopo quest'avvenimento il culto di S. Regolo si rese solenne, e celebre nella Città nostra, dimanierachè non solo s'invocava il suo nome nelle antiche Litanie lucchesi, ma la Diocesi nostra appellossi

(316) Così nella pergamena Vaticana. Posson vedersi le note dei Bollandisti, *loc. cit.* pag. 240. relative alle particolarità, che si raccontano di questi ricchi lavori.

(317) Credono i dotti Bollandisti, che quel *Pascenzio* fosse piuttosto Arcidiacono del nostro Vescovo *Giovanni*, perchè negli atti di S. Regolo mai si nomina tra i suoi compagni. Io penserei al contrario, che fosse Arcidiacono di S. Regolo, come invita a credere il contesto di questa leggenda tal quale è; tanto più che nelle molte carte nostre di questi tempi mai si mentovava un *Pascenzio Arcidiacono* Lucchese, e al 788. apparisce Arcidiacono di *Giovanni* un *Deusdedit*. Vedi Doc. 104.

Digitized by Google

quindi dei *SS. Martino*, e *Regolo*, essendo esso divenuto contitolare, e compatrono della nostra Chiesa. E qui non dispiacerà forse alli studiosi dell'antica Liturgia di conoscere il rito assai singolare, con cui nei trascorsi secoli celebravasi tra di noi la festa di questo Santo. Ecco come ce la descrive un nostro Rituale del secolo XIII. Celebrata nella vigilia la Messa, e l'Uffizio con antifone proprie, incominciava il primo Vespro solenne, nel quale si cantavano nove Lezioni, le tre prime *a scholaribus*, ossia dai Chierici, che imparavano il canto fermo, e le altre dai Canonici. Al secondo Notturno *Episcopus facit incensum ad Altare B. Reguli*, e di *S. Martino*, e de' *SS. Giasone e Mauro*. Nel terzo notturno si ripeteva l'incensazione agli altri Altari, ma questo facevasi *ab Archipresbitero*. Il nono responsorio dell' ottava Lezione, *nonum responsorium in octava Lectione*, si cantava coll'organo. Un altro simile Uffizio solenne ossia *Nocturnum cum 9. lectionibus* celebravasi nello stesso giorno da tutto il Clero della Città *sicut in Vesperis*. Quattro Responsorj erano cantati da quattro Canonaci di S. Reparata, e gli altri quattro da quello *cui cantor*, ossia il mansionario, *imposuerit*. Le prime tre Lezioni erano dette dagli Scolari, la quarta da uno del Clero di S. Alessandro: la quinta da uno di S. Maria Forisporta: la sesta da uno di S. Pietro Maggiore: le altre tre *ab illis de Sancta Reparata*; da quattro dei quali dovea anche cantarsi il nono Responsorio *in octava Lectione*; e gli altri quattro Responsorj da quelli *quibus cantor imposuerit*. Parimente il *Te Deum*, e il *Benedicamus Domino* intuonavasi dal Capitolo di S. Reparata, mentre il sesto, e settimo Responsorio dovea cantarsi *a Cappellanis Civitatis*.

226. Nel giorno poi della festa otto Preti *cum organo* cantavano l'Invitatorio del Matutino *Christum omnes ec.* La prima Lezione la diceva *Magister Scholae:* le altre toccavano ai Canonaci. L'ultima, ossia la nona, *Episcopos dicit, si vult*. Il nono Responsorio era cantato da otto coll'organo. Seguiva la prima Messa, che dicevasi al far del giorno, ed in essa facevasi un sermone al popolo. Alla Messa maggiore dicevasi Terza, finita la quale *intramus Claustrum*, tutti andavano nel Claustro della Cattedrale, e di quì tutto il Clero della Città, coi Canonici di S. Martino *sacris vestibus induti*, e preceduti da tre Croci partivano processionalmente portando le reliquie, *et Thesauro* (che non so cosa fosse), ed entrando in Chiesa intuonava il cantore l'antifona *Hodie* ec. seguito poi dal Coro. Quindi incominciava la Messa, che al dire del Rituale *cantamus solepniter*. Il Vespro era compito con ugual solennità; ed in ciasche-

Digitized by Google

dun giorno dell' ottava si recitavano nell' Uffizio tre Lezioni *de vita et miraculis* di S. Regolo, se in essi non ricorreva un altro Uffizio di tre, o nove Lezioni. (318)

227. Molte altre testimonianze potrei io addurre della speciale solennità, con cui per tanti secoli fu celebrata in Lucca la festa di questo Santo; le quali peraltro tralascio di buona voglia, bastando solo il sapere, che come apparisce da una Bolla di *Gelasio II.* del 1118. era vietato nel giorno di detta festa qualunque Messa solenne nelle altre Chiese Lucchesi, fuori che nella Cattedrale, all'oggetto, che quivi solamente concorresse il Clero tutto ed il Popolo (319); la qual pratica sembra che rimontasse ai tempi stessi della traslazione. In fatti nella carta Vaticana sopraccitata si narra, che mentre il Vescovo *Giovanni* celebrava i sacri Misteri nella sua Cattedrale in onore del Santo si degnò Iddio di maggiormente autenticarne la venerazione presso i fedeli con molte prodigiose guarigioni, ed altre simili grazie, compartite a sua intercessione: onde poi prese piede, e si stabilì quella straordinaria solennità di cui parliamo. *Ex hac ergo consuetudine decretum est, ut omnes S. Dei Ecclesiae Lucensium longe lateque solemnia B. Reguli devotissime cum gaudio celebrent, & omnes Plebes ibi* (nella Cattedrale) *veniant adorare, & Missarum solemnitates celebrare in die, quam prediximus, Kal. Septembris:* ove osservano i Bollandisti, che *Missam celebrare* dicevasi anticamente anche dei Laici, e significava l'assistenza dei medesimi al Divin Sacrificio.

228. Intanto non sarà fuor di proposito l'accennar di passaggio quanto sia mal fondata la sentenza di alcuni, i quali credettero, o credono, che il corpo di *S. Regolo* riposi nel Duomo di Pisa. Ciò afferma *l' Ughelli*: e *Silvano Razzi* nella sua opera *de Sanctis Tusciae* ricorda un'iscrizione posta in quel Tempio, sotto un'antica pittura del Santo, e che dice fatta colà la traslazione delle sue reliquie nel 1488. Più insussistente è poi l'asserzione del *Tamayo*, il quale nel suo *Martirologio Spagno-*

(318) Bibliotec. de' Canonaci. Codice 608. Pluteo VIII. In un altro Rituale in pergamena del Secolo XIII. sotto il N. 607. si legge al primo foglio la seguente promessa, che i Preti Lucchesi prima di ordinarsi facevano al Vescovo, d'intervenire alla solennità di S. Regolo: *Ego Petrus de Dei gratia Presbiter Ordinandus Episcopo Lucano obedientiam, et eidem successoribus Chatolicis, et Canonacis B. Martini debitam reverentiam promitto, et in solemnitatibus B. Martini, et Reguli ad Matricem Ecclesiam convenire, et debitos usus eidem Ecclesiae persolvere spondeo.*

(319) Vedansi i PP. Bollandisti *loc. cit.* pag. 226. N.° 10. e 11. del *Commet. previo*.

Digitized by Google

lo al giorno primo di Settembre dice, che il corpo di S. Regolo dalla Città di Lucca venne trasferito a Valenza di Spagna ove ora riposa, appoggiandosi all'autorità di *Alfonso del Castillo*, che narra essere stato nel 1606. spedito dall' Italia a Valenza il corpo di un *S. Regolo Martire.* Ma se è vero, come è verissimo, che l' Emin. Cardinal *Girolamo Buonvisi* Vescovo di Lucca facendo nel 1658 la visita de' Corpi Santi della Cattedrale, aprì l' urna di S. Regolo, ed osservò le ossa del Santo candidissime, e ben conservate, dimanierachè come attesta il celebre nostro *Francesco Maria Fiorentini*, che fu presente a quella visita, appena poche particelle mancavano all'integrità del corpo; *pro humani corporis integritate vix aliquae particulae deficere possint:* converrà ben dire o che il S. Regolo di Valenza nulla abbia che fare col nostro, o che là alcune piccolissime reliquie si venerino di questo Santo, e non l' intiero corpo; siccome correggendo l' erronea sentenza del *Razzi*, scrisse il *Ferrari* rapporto al S. Regolo venerato nella Primaziale Pisana (320).

229. Del resto riducendo a brevi detti quel molto, che i prelodati Bollandisti espongono diffusamente riguardo alle gesta, e alle vicende del santo Vescovo, ricavandolo dai citati Atti, e da altre vetuste memorie, può epilogarsi la di lui storia ai tratti seguenti. S Regolo fu uno di quei molti Vescovi Affricani, che attesa la fiera persecuzione degli Ariani contro i Cattolici, furono obbligati ad abbandonare la propria Sede. Vedendo egli riuscir inutile il suo zelo, e minacciato anzi di morte per la costanza con cui difendeva la verità, deliberò finalmente di fuggirsene in compagnia di *S. Cerbone* già suo discepolo, e che poi fu Vescovo di Populonia, di *Felice*, e di altri Santi Prelati, come vogliono molti, coll' idea di ritirarsi in un eremo dell' Italia, ove terminare i suoi giorni. Questa partenza è molto probabile, che accadesse verso l' anno 523. ossia negli ultimi anni dell' empio *Trasamundo* Re dei Vandali in Affrica. Mentre solcava il mare sedò colle sue orazioni una furiosa tempesta, che minacciava naufragio a tutti quei naviganti, e quindi approdando ai lidi di Toscana, si ritirò in un luogo silvestre non lungi da Populonia. Per alquanti anni dimorò in quella solitudine, dove risplendette per l' esercizio di esimie virtù, e per miracoli, che *per eum Christus eodem loco*

(320) Vedi i Bollandisti. *Loc. cit.* pag. 227. Fiorentini *Martirologio*, al giorno 1. di Settembre. Nell' urna di S. Regolo furono anche trovate varie antichissime monete di bronzo, postevi forse al tempo della traslazione, alcune delle quali, conservate presso il citato Fiorentini, portavano scolpita rozzamente l'epigrafe *Luca Civitas*.

Digitized by Google

si degnò di operare: onde poi pervenutane la fama all'orecchio del fiero Re *Totila* (che come provano i citati Agiografi coll'autorità di *Procopio*, e di altri monumenti, trovavasi non lungi da quelle parti) fu invitato a portarsi da lui, lo che ricusando egli di fare, venne dai satelliti di quel conquistatore decapitato nel luogo stesso, nel giorno primo di Settembre dell'anno 542., siccome combinando insieme diversi dati storici, dimostrasi con molta probabilità, e forse anche con certezza, dai prefati Bollandisti (321).

230. Due cose giova qui toccar di passaggio. La prima si è, che sebbene a S. Regolo negli Atti, che ci rimangon di lui, venga attribuito il titolo di *Arcivescovo*, e sia certo dall'altra parte, che questo titolo non era usato nella Chiesa Affricana, ed era anzi vietato da varj canoni antichi, ciò non ostante non rendonsi per questo sospetti di falsità gli Atti medesimi, nè ciò deroga punto alla loro fede. Imperocchè se il Santo non ebbe presso gli Affricani il titolo di *Arcivescovo*, ne rivestì però il grado, e n'ebbe la sostanza, essendo stato Vescovo *della prima Sede*; vale a dire il Vescovo più anziano di una delle Provincie Affricane, eccettuata la Proconsolare; ciò che equivaleva per i diritti gerarchici a quello, che altrove dicevasi *esser Arcivescovo*. Che però non dee far maraviglia, se l'ignoto scrittore degli Atti posteriori, trovando in memorie più antiche (oggi perdute, ma che pur egli cita talvolta sotto il nome di *Digesti*, e di *Gesta*) attribuita a S. Regolo l'anzidetta prerogativa, la esprimesse col vocabolo di *Arcivescovo*, che in Italia perchè di uso comune ed inteso da tutti, era più atto a disegnar la cosa, che quello di *Vescovo della prima Sede*. (322) Peraltro alcuni Martirologj, come *l'Usuardino* del Greveno, lo *Strozziano* ec. lo chiamano Vescovo secondo l'antico rito Affricano.

231. L'altra cosa risguarda il motivo per cui il Santo fu messo a morte. Dagli Atti non altro risulta, se non che fu egli invitato da *Totila* ad un convito, sebbene non costi a qual fine, e che ricusò di andarvi; onde pieno di sdegno quel Re mandò gente ad ucciderlo. Ecco la risposta data dal Santo ai messi, che lo invitavano: *Ad illum ire paratus sum, qui servis suis aeternas epulas praeparare dignatur; Totilam*

(321) Vedasi il lungo *Commentario Previo* citato di sopra. Il *P. Agostino* Camaldolense nella Vita dei *SS. Giusto e Clemente*, ove inserì ancora gli atti di *S. Regolo*, stampata nel 1567. scrive, che *per quanto si dice* (*quod ajunt*) il nostro S. fu decapitato *a Ponsacco* nell'Agro Pisano; ma quanto questa particolarità sia opposta a tutte le altre antiche memorie, vien notato nel detto *Commentario* al N. 32. e 49.

(322) *Loc. cit.* N.° 2. 39. e 40.

Digitized by Google

certe cum suis pastionibus respuo. Ma, che egli sia stato veramente Martire basterebbe a provarlo, se non altro, il culto antichissimo a lui sempre prestato come tale da tutte le Chiese, e specialmente il titolo glorioso di Martire sotto cui infinite volte viene indicato nelle nostre pergamene del secolo VIII. e seguenti, per tacere della liturgia lucchese, e di altri sì fatti riscontri. Ed in certi versi riportati nella storia della Traslazione tanto nei Codici nostri, quanto nella carta Vaticana, e che erroneamente si attribuiscono al V. *Beda*, mentre sembran piuttosto presi dal Martirologio metrico del Diacono *Wandelberto*, e adattati con qualche cangiamento a S. Regolo, si legge

Septembris Regulus tenet, orditurque Kalendas,
Regulus Antistes, sibi qui caput ense peremptum
Portavit binis Christo stadiis faciente,
Cujus reliquias nunc Urbs Lucensis adorat (323)).

232. Quantunque, non saprei se possa dirsi affatto ignoto il motivo, per cui S. Regolo soffrì la morte. Nell'architrave di quella porta della nostra Cattedrale, che è contigua al campanile, vedesi scolpito a basso rilievo con lavoro del secolo XI. il S. Vescovo in abito pontificale, e col pallio, seguito da alcuni Chierici, ed avente in mano un cartello con questa epigrafe. Ego : REGULUS : ASSERO : SEMPER : FUISSE : DEUM : PATREM : ET FILIUM : ET SPIRITUM : SANCTUM : Dalla parte opposta si vede un uomo circondato da' Littori, che non so se rappresenti *Totila*, o altri, e tiene nelle mani un simil cartello, ove è scritto. Nos : ARIANI : DICIMUS : FILIUM : DEI : INITIUM : IN DIVINITATE : ABUISSE. Ed anche nel più volte citato nostro Passionario del secolo XII. termina la storia di S. Regolo con certi brutti versi, nei quali con una continua antitesi si loda il Santo, e si biasima *Totila*, i quali versi incominciano così;

Regulus namque scisma arguit populorum:
Totila vero in scisma duxit quos potuit.
Regulus Arrianam fugit heresim:
Totila in heresi manere non distulit &c.

Per le quali cose sembra assai chiaro, che un giorno ci fosse se non al-

(323) La storia di S. Regolo, e della sua traslazione oltre al leggersi nel Passionario P. † del secolo XII. si vede ancora nel Passionarj D. G. ed A. della nostra Bibliot. Capitolare tutti del secolo XIII.; e nel Codice H. del XIV. vi sono le sue lezioni per uso del Coro. Circa poi al miracolo, che nei riferiti versi, e negli Atti si attribuisce a S. Regolo, di aver portato per due stadj la sua testa recisa, può vedersi ciò, che ne pensino i Bollandisti *loc. cit.* pag. 228. n. 19. ed il gran Pontefice *Benedetto XIV. da Canoniz. Sanct.* lib. IV. parte II. cap. 20. num. 4.

Digitized by Google

tro la tradizione, che il medesimo conseguisse la corona del martirio a cagione dell'Arianismo. Il Chiar. Sig. *Targioni* scrive esser » tradizione » che *S. Regolo* ricevesse la sacra Eucaristia per mano di *S. Cerbone* » suo Discepolo, nella Chiesa di *S. Martino* distante circa ad un miglio » da *Monte Rotondo*; come si ricava da' *Capitoli della Madonna del* » *Frassino* (324). » Parrebbe che ciò, se si ammette, dovesse riferirsi all'estrema Comunione del Santo. È noto che *Monte Rotondo* sta nelle Maremme; e presso al medesimo rimaneva l'antico *Gualdo*. Noi poi abbiamo altrove discoperto in quelle parti due antiche Chiese di *S. Martino*, quella cioè di *Lusciano*, e quella di *Tufo* (325).

233. La memoria del Vescovo *Giovanni* è sempre stata in benedizione presso di noi per aver arricchito la Città nostra non solo delle reliquie di S. Regolo, ma di altri Santi ancora, e specialmente dell'insigne vetusta immagine del SS. Crocifisso, detto volgarmente il VOLTO SANTO, o SANTA CROCE. Ma siccome di quest'ultimo fatto ho io stabilito di tener discorso in una particolare Dissertazione, e della traslazione di altri corpi Santi dirò due parole in appresso: così ben fissato il principio del suo Vescovato all'anno 780, io mi rivolgo adesso agli strumenti dell'Archivio Arcivescovale, onde su queste sicure tracce proseguire il filo della mia storia.

234. Quantunque le prime carte, che di Giovanni fanno espressa menzione, spettino al 783. credo però ben fatto di accennare almeno due fatti dell anno precedente, poichè non solamente accaddero al principio del suo governo, ma sembra anzi verisimile, che egli stesso vi avesse parte, se non altro colla sua approvazione. Uno di questi è la cessione del monastero di *S. Dalmazio*, e di tutte le sue pertinenze, fatta in Lucca nell'Agosto 782. da *Magniprando* Chierico alla pia ed illustre donna *Adeltruda*, figlia di *Adelwaldo*, che fu Re degli *Anglo-Sassoni*. Sembra assai naturale, che quest'estera Principessa, di cui feci altrove un qualche cenno, non lasciasse di trattar col Vescovo, nel risolversi a fissare in questa Città la sua perpetua dimora, dedicandosi alla vita monastica. Comunque fosse, divenne ella padrona del nominato Monastero, con lo sborso di 700. soldi d'oro, fatto al Chierico *Magniprando*, il quale *constituere, et confirmare videor*, egli dice, *te Adeltruda Saxa Dei Ancilla, filia Adelwaldi, qui fuit Rex Saxonorum Ultramarino, tam in ipsa Ecclesia Sancti Dalmati, quamque et in casis &c.* È osservabile,

(324) Viaggi ec. T. IV. pag. 212.

(325) Vedi sopra alla pag. 39. ec.

Digitized by Google

che se la medesima acquista il diritto di governare quel luogo pio, *et Sacerdotem ibidem avendi*, cioè di nominarvi il Prete o Rettore, *officium ibidem faciendum &c.* si addossa anche l'onere di alimentare i poveri a norma dell'antica carta di fondazione dello stabilimento. *Et pauperes pascendum, secundum qualiter pro ipso dote constitutum est* (326).

235. L'altro fatto è la permuta di alcuni beni stipulata fra il Duca *Allone*, e i due Preti *Teudo* Rettore di *S. Silvestro*, e *Agiprando* Rettore di *S. Andrea* del luogo *Apuniano*; ed anche in questo io penso, che avesse parte il Vescovo Giovanni; poichè siccome trattandosi di permute di beni di Chiesa ordinavano le Leggi civili e canoniche, che si deputassero alcuni stimatori, all'oggetto di esaminare se il contratto fosse, o nò, riuscito di danno alla Chiesa; e siccome la elezione di questi ordinariamente spettava al Vescovo della Diocesi, può ben credersi, che il predetto adempisse a questo suo offizio, vedendo, che il Duca non avea mancato di nominare per la sua parte *Ghiso* Messo con altri stimatori, i quali giudicarono realmente *secundam Edicti paginam, quod meliore cambio ad parte ipse Ecclesie da me*, (dice Allone) *acceptu est, quam exinde ego recipisset* (327).

236. Ma lasciando a parte le congetture, la prima pergamena, che ci parli espressamente del nostro *Giovanni*, è una de' 16. Gennajo del 782. Essa si riduce in sostanza ad una Bolla, con cui il Vescovo conferma il Chierico *Autchis* nella Rettoria di *S. Miniato* di *Valdarno*, il quale essendo stato nominato a quella carica dal Chierico *Austriperto* in quegli anni, che il predecessor Peredeo si trovava in Francia, venne a Lucca per supplire a ciò, che non avea fatto prima, ossia per ottenere dal nuovo Prelato l'approvazione della nomina già fatta nella sua persona (328).

(326) *Arch. Arc.* * C. 15. Di questa carta riporta alcuni passi il Muratori nella Dissertaz. I. T. I. *col.* 20. *Rachifredo* si obbligò con un altro contratto dello stesso anno e mese a restituire i 700. zecchini, qualora non avesse saputo garantire da estranee pretensioni la fatta vendita, e questa carta segnata * C. 10., di cui vi è anche una copia contemporanea segnata * B. 62. può leggersi nella citata Dissert. *col.* 19. Vedasi intanto di sopra alla pag. 326. 382. 383. Nel libro di num. 3. della Cancelleria Arcivesc. pag. 6. vedo ricordati il *Priore*, ed i *Frati*, che nel 1282. dimoravano in *San Dalmazio dell'ordine di S. Gio. Battista*.

(327) *Arch. Arc.* * C. 60. Questa carta fu stampata dal Muratori nella Dissert. 72. Tom VI. *col.* 237.

(328) *Arch. Arc.* * B. 60. Alla pag. 373. nota (270) e altrove, riportai i primi periodi di questa carta. Il resto dice così. *Nunc autem petisti me* (Giovanni Vescovo) *tu qui supra Autchis, filius suprascripti Austriperti, ut secundum constitutu de memoratis cartulis, et qualiter per consilium . . .* (et) *consensum Episcoporum ante-*

Digitized by Google

237. Se continuar si voglia ed esaminare le memorie degli anni seguenti, che in grandissima copia sussistono tuttavia, dir possiamo fin d'ora, che il prefato Vescovo per lo spazio di quattro lustri quasi mai si allontanò da questa Diocesi, ed anzi pieno di attività e di zelo ora lo vediamo provvedere nel miglior modo, che permettono le circostanze dei tempi suoi, ai bisogni delle diverse Parrocchie, ora risoluto e forte nel troncar la strada ai disordini, e nel punire i colpevoli, e sempre sollecito nel procurare i vantaggi della sua Chiesa.

238. E di fatto molte sono le riprove di questo suo zelo, e di questa virtuosa sollecitudine. Lasciando di parlare dell'acquisto da lui fatto nel 785. di un casamento vicino alla Cattedrale, all'oggetto, come sembra, di render più comodi, e decorosi gli edifizj contigui alla medesima (329); una carta dell'anno stesso, ci mette sott'occhio con qual costanza procurasse *Giovanni*, che un certo *Agiprando*, Chierico reo, e scandaloso, venisse cacciato da una tal Chiesa di *S. Pietro*, che amministrava. Era egli caduto in abominevoli eccessi; *in adulterium, & in aliam malitiam*, onde poi citato dinanzi al Tribunale, dove secondo il costume di quei tempi risiedeva il Duca *Allone*, e il nostro Vescovo, con molti altri Ecclesiastici, tra i quali *Deusdedi* Arcidiacono, e gli *Arimanni* lucchesi, quantunque il di lui padre *Alprando* cattivo difensore di un peggior figlio, pretendesse, che non la dovesse abbandonare; asserendo, che la detta Chiesa con i beni respettivi non apparteneva al Vescovato, ma era sua propria per diritto ereditario, seppe però *Giovanni* per mezzo del suo Avvocato nominato *Fratello* talmente sostenere con evidenti ragioni la causa sua, che l'indegno Chierico rimase condánnato, e dovette rilasciare sì la Chiesa, che i beni dipendenti. Richiese di più il Vescovo, e per lui *Fratello* l'Avvocato, che il Padre del convinto reo rendesse ragione *de auro, & argento, que in Bassilica Sancti Petri offertum fuet, & de moniminas, que ibidem pertenuerunt*, le quali preziose supellettili l'anzidetto *Agiprando* avea portate via quando stava in quella Chie-

cessorum meorum ipsa Ecclesia, et res ordinata fuit, sic tu a me ibi per meum consilium, et consensum ordinatus, et confirmatus esse deberis. Me vero tuam audiente petitionem, et tuum considerante servitium ipsam suprascriptam Ecclesiam Sancti Miniatis, *una cum omnibus rebus suis qualiter per nostrum consensum &c. . . . in tua, et de illo homine confirmo esse potestate, quem tu in ea recto ordine ordinaveris, ut diebus vite vestre in vestra sit potestate abendi, possedendi, regendi &c. . . . Actum in Domo Sancte Ecclesie.*

† *Ego Johannes . . . Christi in hanc cartulam confirmationis manu propria subscripsi.*

Seguono altri Chierici sottoscritti. Vedi Muratori Dissert. 74. T. VI. col. 405. ec.

(329) Docum. 94.

Digitized by Google

sa; sopra di che fu obbligato il Padre a dar pagheria, o a provare, che veramente nulla era stato tolto, o a restituire i mobili furtivamente rapiti (330).

239. Un altro giudizio tenne Giovanni nell' anno seguente 786. a 26. d' Ottobre, gli atti del quale incominciano col titolo: *Notitia Judicati, qualiter dum in Jesu Christi nomine adstante nos Jacobo Diacono, & Austrifonso Loci serbatoribus in Domo Sancte Ecclesie ante Venerabile Domnus Johanne Episcopo, ubi nobiscum aderant Sacerdotes, & Aremannos hujus Lucane Civitatis &c.* Non dispiacerà forse una qualche idea della controversia, che venne allora agitata. Un certo *Deusdona* Prete, padrone ed attual Rettore del Monastero di *S. Angelo ad Sgragium*, luogo suburbano vicino all' antica Porta di S. Pietro, aveva eletto per suo successore il Prete *Deusdedit*, rilasciando a questi la carta, o strumento di nomina rogato nelle forme. Ma in appresso o fosse poco contento della fatta nomina, o fosse piuttosto volubile e leggero di capo, o fosse veramente, che il diavolo lo avesse tentato: *postea inimicum* (inimicus) *eum suàduit*, come venne accusato in Tribunale, si pentì, e procurò di riavere nelle mani lo strumento anzidetto. A quest' oggetto suggerì ad un certo *Alperto* Chierico, servitore *(obsequialis)* di *Deusdedit* di portar via al suo Padrone quella carta, se gli riusciva. Il servitore, che aveva in mano le chiavi del Padrone, *& ego claves ejus haberem potestatem, tuli & ipsam cartulam*, la portò via, come confessò poi con molta sincerità. La recò dunque a *Deusdona*, pregandolo a volerlo nominare in quella Chiesa in luogo del suo padrone *Deusdedit*: ma l' altro risponde di non poterlo fare finchè sussiste quella carta. *Alperto* trovò subito un rimedio molto pronto e spedito: diede quella carta *ad unum Brettonem peregrino, qui ibidem venerat*, cioè ad un Francese, che era capitato lì, e questi *misit eam in focum & ibi arsit*, la gettò nelle fiamme, e brugiò, com' era ben naturale.

240. Questo fu il capo di accusa promosso dal Prete *Deusdedit* contro *Deusdona*, richiedendo di essere ripristinato nei violati diritti. Piuttosto lunga fu la discussione, ed i giudici dopo aver ascoltato nelle forme diversi testimonj, e le confessioni molto ingenue delli stessi accusati

(330) *Arch. Arc.* ✠. †. O. 66. Questo interessante Giudicato può leggersi nella Dissert. 13. del Muratori Tom. I. col. 745. ove potrà anche vedersi chi fossero quegli *Arimanni* nominati di sopra. Premessa la data cronica, incomincia questa carta originale col dire. *Dum in Jesu Christi nomine residentem Allonem Ducem, una cum Venerabilis Johannes Sancta Lucane Ecclesie Episcopus, et Sacerdotes, vel Haremannos, idest* Tasso *Presbiter* ec.... Termina *Actum Luca es.*

Digitized by Google

e dopo varj giuramenti dati alle parti ec. decisero a favore di *Deusdedit*, condannando il servitore alla *composizione*, cioè ad una pena pecuniaria per la carta abbrugiata ec. (331).

241. Dissi, che *Deusdona* era forse una testa volubile, perchè oltre a questo Giudicato; io trovo nell' Archivio Archiepiscopale due altri strumenti originali stipulati nell' anno stesso 786. (sebbene molto prima di questa lite, essendo ambedue del mese di Gennajo, da uno de' quali apparisce, che il medesimo Prete avea sotto certe condizioni donato al Monastero di *S. Silvestro*, dove allora era Rettore l' Arcidiacono *Deusdede*, la stessa Chiesa di *S. Angelo*, del che avvi qualche cenno nel citato Giudizio; e risulta dall' altro, che pochi giorni dopo avea esso offerto alla Cattedrale il Monastero (sembra eccettuata la Chiesa) dello stesso *S. Angelo* di *Sgragio* con i beni ec. (332); sicchè sembra, che egli volesse donare a troppe persone quella sua Chiesa col Monastero e co' beni. Del resto dai due testè nominati strumenti si comprende più distintamente quali fossero stati gli antichi autori di quel sagro luogo presso alle mura di Lucca: poichè dice il prefato *Deusdona*, che questa Chiesa e Monastero di *S. Angelo* erano stati antecedentemente fondati, e dotati da un suo zio Prete, chiamato *Teudoraci*, e dalle tre Monache *Alitruda*, *Audosia*, e *Teutperga*; e da queste persone riconosceva egli la Rettoria, e il dominio di quel Convento.

242. Proseguendo a svolger le nostre carte secondo l' ordine cronologico, nuove conferme ci vien fatto di rintracciare di quanto affermai poco sopra intorno alle azioni del nostro Pastore. Si trova in fatti, che a' 16. di Marzo del 787. aveva egli ordinato alla Rettoria di *S. Regolo* di *Gualdo* il Prete *Ermiperto*, il quale poi con espressa licenza del detto Vescovo rilasciò in quel giorno una carta di assicurazione ad un certo *Sichiperto*, che si era offerto al perpetuo servizio di tal Chiesa, con cui promette di non ricercar da lui, attesa la sua povertà, se non che una piccola misura di olio per i lumi in ciaschedun anno (333). Nell' Aprile seguente lo vediamo impegnarsi affinchè gli esecutori testamentarj di *Deusdedit* Custode, o Rettore di *S. Nazzario* di Lucca, assegnino a questa Chiesa i be-

(331) *Arch. Arc.* † Q. 90. E' stampato questo Giudicato nella Dissertaz. 10. del Muratori T. I. *col.* 531. ove si discute a lungo chi fossero i *Loci Servatores*. Erano essi una specie di Vicarj del Governator civile.

(332) Vedi i Documenti di N. 95. e 97. Nel primo è sottoscritto un *Autperto* Chierico, e Medico. Che il luogo *Sgragio*, o *Sgracio* fosse suburbano oltre al Docum. 95. costa dalle Carte † O. 29. † D. 55. ec.

(333) Docum. 100.

Digitized by Google

ni lasciati dal medesimo per dispensarsi in qualche modo in suffragio dell' anima sua, ed egli stesso a questo fine contribuisce *unam libram de argento* (334). E verso il fine di Decembre ci si presenta in atto di ordinare il nuovo Rettore *Gheriprando* alla Pieve di *S. Ippolito*, e di *S. Maria in Monte* (335).

243. Proseguendo nell' indagine delle quantunque varie, e diverse memorie del nostro Prelato all' oggetto di tracciar del medesimo una qualunque siasi storia, qual è oggi possibile ad ottenersi in tanta distanza di tempi, scenderemo all' anno 788. mentre nel giorno 16. di Luglio, giorno consagrato alla festa di *S. Quirico Martire*, noi potrem ravvisarlo nella Chiesa, che fin di quel secolo esisteva dedicata a questo Santo in vetta al Colle non lungi da Lucca, e che anch' oggi si denomina *Monsanquilici*. Associato egli da gran comitiva di Chierici, e di Secolari non dubito punto, che si recasse a questa Chiesa per assistere alle sacre funzioni, essendo soliti anticamente i nostri Vescovi di fare spesso simiglianti gite alle varie Pievi, o Chiese rurali nel giorno titolar della festa. Ma questa volta dovette egli, come suol dirsi, alzar Tribunale alla presenza di quella numerosa comitiva, per terminar la contesa insorta fra certi Chierici contro di altri, i quali tutti pretendevano di aver non so quali diritti di dominio su quella Chiesa. La conclusione di questa, peraltro assai breve e tranquilla lite, si fu, che tolte di mezzo le mal fondate pretensioni, meglio si rendette palese l' antico dominio, che sopra la Chiesa di *S. Quirico*, detta allora *in Monticello*, competeva alla nostra Cattedrale (336).

244. La conveniente brevità non ci permette adesso di dilungarci nel racconto di varj acquisti di beni fatti dal nostro Vescovo nell' anno stesso 788., e nei seguenti 790., e 793. bastando qui l' averli solamente accennati (337). Piuttosto ricorderemo la dichiarazione legale fatta a lui

(334) Docum. 101. Vedi sopra alla pag. 382. nota (303). In questo strumento vediamo nominate le *Lire d' argento*, al qual proposito giova rileggere la nota di N. 130. che io posi nella I. Dissertazione alla pag. 44. Quando la scrissi non mi era per anche passato sott' occhio lo strumento Fiorentino del 724. divolgato dal Sig. *Brunetti* nel suo *Codic. Dipl. Tosc.* pag. 469.; lo che vie meglio conferma le congetture del Muratori. Peraltro il citato strumento nomina solamente *Argentum libras*, ma non dice già, che questa fosse moneta di conio Fiorentino, come sembra, che asserisca il prelodato Sig. *Brunetti* pag. 340.

(335) Docum. 102.

(336) Docum. 104.

(337) Docum. 105. e 108. Nel primo comparisce il Vescovo *Giovanni* in atto di comprare per 30. *soldi d' oro* da tre sorelle diverse case, e terreni ec. posti in *Faugnana*, Sobborgo di

Digitized by Google

nell' Agosto dell' anno ultimamente indicato da un certo *Dulciolo* del Paese, o Castello *Quaraziana*, con la quale esso protesta, che la casa di sua abitazione appartiene alla Cattedrale di Lucca: imperocchè il vedere, che una tal protesta si fa in presenza di *Mottari* Gastaldo di detto luogo, e di molti Ecclesiastici, che accompagnavano il nostro *Giovanni*, invita a credere, che questi si ritrovasse colà in circostanza di fare la visita della vasta sua Dioceci (338).

245. Quest' esercizio di giurisdizione ci richiama alla mente altri atti di autorità Vescovile, che noi sappiamo aver praticato *Giovanni* negli anni seguenti. Incominciamo dalla consacrazione di due nuove Chiese. La prima è quella sotto il titolo della *Beata Vergine*, e di *S. Pietro* già fondata, e dotata di molte rendite da *Toto*, o *Totone* nel luogo *Vitorio*, o *Vitojo* ai confini della *Garfagnana*, ed a questa Chiesa prima del giorno 6. di Decembre del 795. erasi portato il Vescovo nostro a preghiere del pio fondatore, e ne aveva compito la solenne consacrazione (339). La seconda è quella di *S. Salvatore* fondata da *Lamperto* Prete nel Paese detto *Bibiano*, e questa pure era stata consagrata da *Giovanni* prima de' 13. di Agosto del 796. giorno in cui il fondatore fece stendere lo strumento di dotazione a favore di detta Chiesa (340).

Samminiato come si rileva dal nostro Catalogo più volte citato del 1260. ove nel Piviere di *S. Genesio*, si nota *Ecclesia S. Martini de Fuvagnana*. Nell' altro strumento *Giovanni* compra beni a *Colonnata*, il qual Paese era nelle Maremme verso Populonia, come costa dalla indicazione *in finitibus Maritime*, e dalla data del luogo del Documento 56. che è *Actum in Colomnata*. Un' altra compra fece il suddetto Vescovo nel 788. di una *Corte Sundiale* nel luogo *Rugis* da un certo *Arughis ec. Actum Luca*... † † C. 49. Dell'anno poi 793. è una carta originale come tutte le precedenti, segnata * L. 19. scritta in Lucca nel Gennajo, nella quale comparisce *Rachiprando* Prete e Rettore *Ecclesiæ Sancti Johannis*, uno degli esecutori testamentarj del fu *Walprando*, il quale in coerenza del testamento di costui *vindere videor tibi Domno Johanni Episcopo nostro una sala*, del detto Valprando, *quas abuet in loco Sarzano*, *finibus Garfaniense*, ed un pezzo di terra, *et prato ad Mazoni*, *et clausura in Rufiliano* . . . ed un' altra *petia de terra ad Piro Suzulo*, ed altri terreni *in Valle Sarzanise*, e 10. case poste nei luoghi *Magliano*, *Cariliano*, *Silano*, *Corfiliano*, *Cabili*, *Biturio*, *Rufiliano*, ed *Agio*, con due prati chiamati *Fanci*, e *Dripa*, per il prezzo di soldi 100. d' oro ec. *Actum Luca*. Fra i sottoscritti evvi † *Ego Perisundu Gasindius Domni Regis rogatus at Rachiprandus Presbitero me teste subscripsi*.

(338) Docum. 112.

(339) Docum. 24. Di questo fatto oltre alla carta originale † L. 5. avvi un'altra carta parimente originale, segnata † D. 87. ed un' altra col segno † Q. 76. Combinando i diversi paesi descritti in questo strumento, con quelli accennati nella precedente nota (337) si può non poco illustrare l'antica topografia della Lunigiana, e di Garfagnana. Si riveda sopra alla pag. 89.

(340) Docum. 116. Dalla carta † † G. 88. che è del 15. Aprile di detto anno apparisce, che volendo *Arifuso* Prete, e Rettore di *S. Maria in Gurgite*, fare una permuta di beni ec. *super*

Digitized by Google

246. Nell' Ottobre dello stesso anno 796. *Giovanni* era in Lucca, dove nominò il Chierico *Felice* al governo della metà della Chiesa, e dei beni di *S. Giorgio* di questa Città, la qual Chiesa era un patrimonio particolare del detto Vescovo, o almeno della Sede Vescovile. A miglior occasione esaminerò cosa importasse in quei secoli l' ordinare un Chierico *nella metà*, o anche nella *terza*, o *quarta parte* di una Chiesa: per ora basterà notare l' antichissima costumanza di obbligarsi gli ordinati alle Chiese diverse non solamente di non dilapidare i beni annessi ec. ma eziandio di ubbidire in tutto ai giusti comandi del Prelato, e di nulla macchinare contro il medesimo, come nel caso nostro si esprime *Felice* col promettere di *numquam contra te cum inimico tuo consiliare*, sotto la pena di 600. soldi d' oro (341).

247. Non so poi a qual fine sul cominciar dell' anno seguente 797. si riunissero nella sagrestia di *S. Reparata* di questa Città non solamente il nuovo Duca *Wicheramo*, e *Ghisprando* Vicario, ossia *Loci Servator*, ma eziandio il Vescovo *Giovanni*, e diversi altri individui del Clero: so però, che in tal circostanza si fece innanzi a quel consesso un certo *Ghiso*, supplicando il prelodato *Giovanni* a volergli usar grazia rapporto ad una tal pagheria, che esso avea dato al Prete *Sariperto* relativamente al Monastero di *S. Paolo* di *Villa* (342). Quando l' accennata radunanza non avesse avuto per iscopo altri affari più interessanti politici, o religiosi, servirebbe se non altro a dimostrarci la ordinaria residenza del Vescovo presso alla sua Sede lucchese; della qual cosa nuova conferma ritrar si potrebbe da una carta scritta nel Marzo del corrente anno, poichè costa dalla medesima, che qua si era portato il Prete *Causualdo* per offerire al Vescovato, ed a *Giovanni* un suo Monastero di *S. Maria*, eretto già nel Vico *Massio* del paese *Asilatto*, che era nelle Ma-

hoc cumcambium secundum Legem direxit Missum suum Vir Beatissimo Domno Johannes Episcopus, idest Teutpald Presbiter per vedere che il baratto non fosse di danno alla Chiesa. In questa carta si descrive un podere, che *caput tenet in terra Benedicti Magistri*; e già il dotto Muratori avea fatto osservare nella sua Dissertaz. 43. che in Italia sotto Carlo M. non mancavano Maestri, Letterati, e Scuole anche nei Villaggi e nei Castelli; lo che sia detto per calmare un poco i prolissi piagnistei di alcuni. Vedi la Nota di N. 308.

(341) Docum. 117.

(342) *Arch. Arc.* A. I. 35. Questa carta può vedersi nel Tomo I. di queste Memorie lucchesi pag. 60. dove fu stampata con qualche lacuna. Avendo io riscontrato l'originale, ho potuto rilegger meglio la data cronologica, quantunque sia mezzo svanito l' inchiostro. Essa è *Actum est hoc in Sugrario S. Reparate, secundum die Epiphania* (che non so se voglia dire a 4. o ad 8. di Gennajo) *in anno Dominorum nostrorum Caroli, et Pipini vigesimo tertio, et sextodecimo, indictione quincta*; lo che porta al principio del 797.

Digitized by Google

renime Toscane (343). E giacchè l'ordine successivo dei tempi ci ha condotto all'anno 797. non debbo io tacere un altro fatto, ed è che anteriormente a quest' epoca avea l'anzidetto Vescovo fondato una ragguardevol Cappella, o Chiesa, o Basilica in onore del Divino *Salvatore*, facondola erigere davanti, e presso alla vetusta Cattedrale di *S. Martino*; imperocchè incominciando dal Maggio di quest' anno, e scorrendo gli anni, e i secoli susseguenti molte sono le carte nostre, che ci parlano di questa Chiesa *Domini Salvatoris*, *fundata a Venerabili Domno Johanni Episcopo infra Civitatem Lucanam ante* (altre carte dicono *prope*) *Ecclesiam Beati Sancti Martini* (344).

248. Ma ciò, che più illustra l'argomento, che abbiam tra mano sono quelle azioni, ove più risplende l'esercizio dell'ordine, e della giurisdizione Episcopale; e però a queste tanto più volentieri io rivolgo di nuovo il discorso. *Giovanni* adunque per condiscendere alle preghiere del Chierico *Willeramo*, il quale avea fabbricato un nuovo Tempio in onor di *S. Pietro* nel luogo *Ammiate*, compreso nel Comune di *Vaccoli*, si portò nell' anno 798. in quel Villaggio a compier la solenne dedicazione di quella Chiesa. Qui noterò di passaggio, che secondo lo spirito di Cristiana filantropía, altre volte ammirata in quei secoli, una delle principali disposizioni del pio fondatore, era, che in perpetuo una volta per settimana fossero reficiati a mensa sette poveri, a ciascheduno dei quali dovea darsi 3. pietanze, un quarto di pane, e 3. bicchieri di vino: *ibidem pascantur ad mensam pauperes septem*, *abentes tria pulmentaria per singulos*, *quartam panis*, *quattuor calices vini* (345).

249. Un' altra Chiesa, la cui consacrazione vuolsi attribuire al nostro Vescovo, fu quella di *S. Maria* di *Papiana*, o *Papianula*. Era questa situata nel territorio Pisano, ed era sottoposta alla giurisdizione di *Rachinardo* Vescovo di Pisa; ciò non ostante fu essa consagrata dal nostro Giovanni, con autorità peraltro a lui delegata dal Sommo Pontefice. È ignoto l'anno preciso di un tal avvenimento, e perchè mai *Rachinardo* non compisse la funzione in quella sua Chiesa, e ne fosse piuttosto incaricato dal Papa il Vescovo di Lucca; ma il fatto è certo, attestandolo

(343) Docum. 118. Che *Asilatto* rimanesse verso Populonia l'abbiamo veduto alla pag. 44. e 45. ed anche nella Carta † C. 74. del 1076. si ricordano beni posti in *Asilacto vicino al fiume Cecina*.

(344) *Arch. Arc.* † K. 69. Si nomina questa Chiesa in altre pergamene del 797. e del 798. 800. 820. ec. le quali io tralascio per ora di pubblicare, perchè spero di darle alla luce nella Dissertazione, ove tratterò del *Volto Santo*.

(345) Docum. 119.

Digitized by Google

molti di quei Chierici stessi, che accompagnarono *Giovanni* a Papianula, e furono presenti alla funzione. *Ibidem fuimus*, dicono essi, *cum bone memorie Johanne Episcopo in Papianula, quando ipsa Basilica Rachinardi Episcopi dedicavit*. In tal occasione ritrovandosi gran parte del Clero lucchese, e pisano in detta Basilica con i due Vescovi fu tratto davanti a quel Concilio *Alpulo*, perverso e indegnissimo Sacerdote, il quale convinto di gravi delitti venne a norma dei Sacri Canoni condannato, e deposto; della qual cosa poichè feci parola altra volta, basterà qui l'averla toccata di volo (346).

250. Ma già noi ci andiamo approssimando agli anni estremi del governo di Giovanni, avendo egli chiuso i suoi giorni col chiudersi del Secolo VIII. Due memorie io riscontro di lui nel 799. La prima, che appartiene al mese di Gennajo, è una donazione *causa mortis* ordinata dal Suddiacono *Periprando* alla Chiesa di *S. Colombano* fuor delle mura, in cui si vede sottoscritto il Vescovo lucchese, con altri Ecclesiastici (347). La seconda ci ricorda una vendita, che al Vescovo stesso fece nel mese di Agosto l'Accolito *Dulciperto* di varj suoi beni posti a *Flabianula* per 80. soldi d'argento (348); il qual *Dulciperto* è noto ancora per la generosa offerta, che fino del 791. avea fatto di una sua casa alla Cattedrale di S. Martino (349), e per la cessione, che fece al detto Vescovo nell'Agosto del 799. del giuspatronato e dominio che aveva sulla Chiesa e Spedale dei *SS. Geminiano*, *Paolo*, e *Andrea*, di cui era rettore e padrone per nomina fatta in lui dal fu suo fratello *Sicherado* Prete, il quale nel 757. era stato uno dei fondatori, come vedemmo al §. 166. (350)

(346) Vedi sopra alla pag. 64. 65. e 83. Sebbene sia ignoto l'anno preciso di questo avvenimento, sarei però d'opinione, che dovesse riferirsi al 799. o all'800. giacchè si sa, che a Papianula si trovava con *Giovanni* l'Arciprete *Deusdona*. Ora un *Deusdona* Prete comparisce più volte nelle nostre carte del 786. 787. 797. e solamente nella carta ✠ ✝ H. 76. dell'800. divolgata dal Muratori nella Diss. 65. T. V. col. 418. trovo *Deusdona Arciprete*. Può esser però, che fosse rivestito di quella carica nell'anno antecedente.

(347) Docum. 120.

(348) Docum. 121.

(349) Docum. 109.

(350) *Arch. Arc.* ✝ Q. 39. *Manifestum est mihi Dulcipertus Acolatus filius qd. Willeradi, quia qd. Sicheradus Presb. germanus meus per cartulam me heredem suum, Rectorem, et gubernatorem confirmavit, et ordinavit in Ecclesia sua S. Geminiani, et S. Pauli, et Sancti Andree fundata infra hanc Civitate simul et in omni re ad eam pertinente ec....* Che però in vigore di essa carta egli stabilisce esser la detta Chiesa con tutti i suoi averi *in potestate et ordinatione tua Vir Beatissime Johannes in Dei nomine hujus Lucane Ecclesie Episcope ec... Actum Luca*. A tergo in caratteri del 1209. si legge *Cartula de Ecclesiis SS. Geminiani, Pauli, et Andree in Porta Sancti Donati.*

Digitized by Google

251. Sono poi in maggior numero le memorie dell'anno 800. Ma prima di riferirne il contenuto, e così dar fine a questa Dissertazione, giudico esser pregio dell'opera di accennar brevemente le nuove fondazioni, e le pie offerte accadute negli ultimi quattro lustri del secolo VIII. atteso lo stretto rapporto, che hanno col Vescovato del nostro *Giovanni;* non meno, che la storia di altre operazioni religiose, che al medesimo vengono attribuite, e di cui è incerta l'epoca determinata e sicura.

252. Pertanto se a tempo della dominazion Longobarda, e sotto il governo spirituale dei precedenti Pastori riscosse da noi e lode, e ammirazione lo spirito di pietà dei nostri antenati, non venne questo ad infievolirsi certo col cangiar di vicende politiche, e sotto i Vescovi posteriori. E di fatto, una riprova ben chiara dar ce ne possono e la nuova Chiesa con Monastero eretta in Lucca, e riccamente dotata nel 783. dai conjugi *Teudiperto*, ed *Asperta* con l'idea, che ivi si stabilisse *Congregatio Ancillarum Dei* (351); e l'altra Chiesa sotto il titolo di *S. Salvatore* e *Simplicio*, fondata e dotata nel 786. dal Chierico *Aliseo*, (352); ed il celebre Monastero detto anticamente di *S. Salvatore*, e quindi di *S. Giustina*, fabbricato in Lucca verso questi tempi dal Duca *Allone* (353).

253. E se lasciata la Città, rivolgeremo lo sguardo alle diverse parti della Diocesi, vedremo sorger in *Brancoli* il nuovo Monastero dei *SS. Maria*, *Michele*, e *Pietro* nell'anno 782. per opera del Chierico *Gheifredo*, il quale tra gli oneri prescritti ai futuri Rettori, non dimentica le solite refezioni da darsi ai poveri (354). Osserveremo nel luogo *Quarto alla Rotta*, un altro Monastero fondato avanti al 786. dal qd. *Autchis* (355); e qualche anno dopo, cioè nel 790, non solamente ristaurata da *Giacomo* Diacono l'antica Chiesa, e Spedale di *S. Vitale*, già fondata dal qd. *Sichiperto* presso alle mura di Lucca, la qual poi era stata *a Gentibus incensa*, *& desolata*, ma costruito eziandio un nuovo Monastero di Monache in vicinanza di quella, sotto l'invocazione dei *SS. Giacomo*, e *Filippo*, col prescrivere, che *Pauperes duodecim una die per*

(351) Docum. 92. Vi è tutta l'apparenza per credere, che questa Chiesa di *S. Gregorio*, fosse quella demolita a giorni nostri non si sa perchè, essendo appunto contigua alla Chiesa di *S. Pietro* de' Carmelitani.

(352) Docum. 98. Che anche questa Chiesa rimanesse in Città sembra palese dalla data dello strumento, che è *Actum Luca ec.* e dal non vedersi indicato nessun luogo o paese, dove fosse eretta, contro lo stil consueto.

(353) Vedi il Tomo III. di queste Mem. pag. 59.

(354) Docum. 89. L'originale di questo strumento, da me ritrovato dopo di aver pubblicato l'*exemplar*, è segnato nell'*Arch. Arc.* ✝ M. 35.

(355) Docum. 96.

Digitized by Google

singulas ebdomadas in ipso Senodocio Sancti Vitalis suscipere, & a mensa pascere debeat ipse Presbiter, qui ibi ordinatus fuerit, e che nella Settimana Santa esso Prete *ipsum balneum calere facias, ut tota ebdomada ipsi Pauperes laventur* (356): e negli anni ultimi dell' VIII. secolo osservar potremo tanto la nuova Chiesa di *S. Pietro* di *Moriano*, fabbricata per ordine dei tre fratelli *Tuscio*, *Rottari*, e *Gudimari* (357), quanto l'altra dei *SS. Michele* e *Benedetto*, eretta già dal fu *Anseramo* nel Paese di *Villa*, e di cui nell' 800. dispuone poi il suo figlio *Stabile* Prete a favore dell' antichissimo Monastero di *S. Salvatore di Sesto* (358). Del rimanente intitolandosi il prefato *Giacomo*, Diacono del 790. *filius qd. Teutperti*, e sapendosi da altri riscontri, che il medesimo Diacono era fratello del Vescovo *Giovanni*, a cui successe poi nel governo di questa Diocesi, si viene con ciò a scoprire il Padre di questi due Vescovi nostri nella persona di quel *Teutperto*, uno dei più ricchi e ragguardevoli tra gli antichi cittadini lucchesi.

254. Trattandosi poi delle oblazioni fatte nel periodo di questi 20. anni ai luoghi Sacri già esistenti, troppo sarebbe a dirsi, quando di tutte special discorso tener si volesse. Per la qual cosa accenneremo il molto in brevi parole; e per dire in primo luogo delle donazioni fatte alla nostra Cattedrale, oltre a quelle, che incidentemente abbiamo già mentovate di sopra, potrà ricordarsi l'offerta, che delle loro persone e beni fecero alla medesima nel 783. *Ermiprando*, e *Ghisprando* uomini abitanti a *Montione* verso Populonia (359); e l'altra offerta di varie case e terreni posti a *Diecimo*, esibita nel 784. dal Chierico *Nazzario* (360):

(356) *Arch. Arc.* † † I. 30. Il Diacono fondatore del nominato Monastero ordina tra le altre cose, che ogni anno nella Festa dei SS. *Jacobi, et Filippi, Episcopus hujus Civitatis ad celebrandas Missas cum Sacerdotibus ibidem venire licentiam aveat. Et Abbatissa, qui tunc fuerit, eidem Episcopo* pro benedictionem *dare debeat* uno tappito bono, *nam amplius ei nullum imponatur ec.* Questa carta fu stampata dal Muratori nella Dissertazione 37. Tom. III. col. 561. Il Monastero anzidetto rimaneva fra *Sorbanello* e Lucca, come costa dalla carta † E. 36.

(357) Docum. 125.

(358) Docum. 17. Nel titolo assegnai l'epoca di questa offerta al 799. *ovvero* 800. ma le note cronologiche escludono il 799. e combinano solamente coll' 800. Quel Prete Stabile comparisce anche nella carta † G. 93. del 799. in atto di comprare per *auri Solledo numero centu octuaginta* alcune case in Lucca, e terreni nel contado.

(359) Docum. 91.

(360) *Arch. Arc.* † D. 86. *Manifestum est mihi* Nazari *Clerico filio qd.* Auriperti *Clerici habitatori in* Decimo, *quia per hanc cartulam pro remedio anime mea offero Deo, et tibi* Ecclesie Sancti Martini *hic Luca, ubi est Domnm Episcoporum, casas, et omnes res meas, quas abeo in suprascripto loco* Decimo, *cum fundamentis, curtis, terris, vineis ec...* riserbandosene in vita l'usufrutto, coll' obbligo intanto di pagare annualmente nel giorno di S. Martino *duo tremisse oleo ibi ad luminaria ec.... Actum Luca.*

Digitized by Google

e le altre due del 794. ordinata la prima da *Arniperto* del qd. *Silvino pistojese* (361), e la seconda dal fanciullo *Adaldo* lucchese, il quale essendo infermo, instituisce erede dei suoi stabili situati ad *Arme*, la detta Chiesa di S. Martino *infra hanc Lucanam Orbem fundato*, con testamento da lui fatto *secundum constitutionem Sancte memorie Liutprand Rege* (362). Si aggiunga inoltre la parte di dominio, che ad un certo *Gumperto* competeva sulla Chiesa e Monastero di *S. Angelo*, posto nel Vico *Mariniano* ad *Arme*, e che il nostro *Giovanni* come esecutor testamentario del medesimo assegnò alla stessa Cattedrale con tutti i beni spettanti alla detta Chiesa nell'Ottobre del 792 (363); per tacere adesso di altri beni offerti nel 795. (364), e del Monastero di *S. Pietro Somaldi* rimesso nuovamente sotto il dominio della Cattedrale dall'Abbate *Ilprando* nell'anno 800, come già aveane ai tempi di Peredeo disposto il Chierico *Ermiperto* (365).

255. Ciò che praticavasi dagli Avi nostri riguardo alla Cattedrale, non impediva, che si verificasse eziandio rapporto agli altri Sacri luoghi della Città, e della Diocesi. Fioriva in quei tempi in Lucca, o nei Sobborghi una divota famiglia, capo della quale era stato un *Gumperto*, Padre dei tre figli *Gundolperto*, *Fratello*, e *Sassimundo* Diacono. Ricchissimi costoro per beni di fortuna, e padroni di varj Monasteri, ne disposero coerentemente allo spirito allor dominante. *Sassimundo* nel 793. lascia per testamento al Vescovo *Giovanni* la facoltà di vendere, e dispensare o ai poveri, o come meglio avesse creduto, diversi stabili *pro reme-*

(361) Docum. 113.

(362) *Arch. Arc.* * L. 21. Carta stampata dal Muratori nella Dissert. 67. T. V. col. 619. Il Re Liutprando aveva accordato il privilegio di testar beni ai luoghi pii a coloro, che non contavano ancora 18. anni, quando fossero stati in pericolo di morte.

(363) Arch. Arc. † *L. 42. Manifestum est mihi* Johanni *in Dei nomine Episcopo, quia b. m.* Gumpertus *filius qd.* Formisi *per cartulam decrevit in me, et in b. m.* Natali, *ut post ejus decessum quidquid ab eo injudicatum, vel non datum remanserit pro anima ejus dispensare deberemus, et partem ejus de* Ecclesia Sancti Angeli in Vico Mariniano *illa parte* Arme *cum omnia ad se pertenente in integrum per offertionis cartulam pro anime ejus remedio dare deberemus in* Ecclesia Beati Sancti Martini hic Luca ubi est Domus Episcoporum *in prefinito. Postea ec. . . . Modo vero ego qui supra* Johannes *in* * *Dei nomine Episcopus secundum ejus bonum dispositum ec. . . . pro remedio anima suprascripti* Gumperti *offero Deo, et tibi* Ecclesiæ Beati Sancti Martini hic Luca, ubi est Domus Episcopati nostri *portionem ejus de jamdicta* Ecclesia Sancti Angeli *in predicto loco ec. . . . cum omni ad se pertenente in integrum ec. Actum Luca.*

✠ *Ego Johannes in Dei nomine Episcopus in hanc cartulam a me facta subscripsi.* Seguono altri ec.

A tergo si legge in caratteri del 1200. *Offertio de Ecclesia Sancti Angeli de Marignano in Valle de Arno.*

(364) Docum. 114.

(365) Docum. 123. Ved. alla pag. 357.

Digitized by Google

dio anime sue: e poi lascia al medesimo la sua porzione dei Monasteri di *S. Pietro* in *Vico Gundualdo*, di *S. Maria* in *Gurgite*, di *S. Andrea* di *Bientina*, di *S. Petronilla* in *Custogia*, di *S. Quirico* in *Lateraria* vicino a *Verriana*, con la respettiva parte degli annessi beni di questi, e di altri Monasteri, di tutto facendo arbitro il detto Prelato (366). *Gundolperto* poi ci dà esso pure una riprova della sua liberalità con ciò che dispose nel 795. a vantaggio della Chiesa di *S. Michele* in Piazza (367); a cui nell'anno seguente lascia altri beni un'altra persona (368). Anche l'antichissima Chiesa di *S. Tommaso* di Lucca vien contemplata nelle sue largizioni dal Chierico *Anselmo* (369); per nulla dire dei replicati donativi ordinati negli anni 796. 797. 798., ed 800. alla Cappella o Chiesa eretta dallo stesso Vescovo nostro al Divin Salvatore presso alla Cattedrale, del che faremo altrove parola. E se finalmente prenderemo in esame il testamento di *Celso* Chierico, altro facoltoso cittadino lucchese, vedremo e la sua generosità verso le persone di servil condizione, e le altre sue opere di beneficenza, e il dominio che gli competeva sopra i tre Monasteri di *S. Giusto*, di *S. Maria*, e di *S. Angelo*, i quali due ultimi dona con altri beni al Monastero di *S. Tommaso Apostolo* situato nel Territorio di Pistoja, che era governato a quel tempo, cioè nel 789, dall'Abbadessa *Walperga* (370).

256. Converrebbe adesso, che secondo il nostro metodo ricordassimo le donazioni fatte ai luoghi pii della Diocesi; ma vedendo, che la digres-

(366) *Arch. Arc.* * B. 6. Questa carta fu pubblicata dal Muratori nella Dissert. 65. T. V. *col.* 412. Oltre le disposizioni accennate segue a dire la carta. *Et homines meos omnes servos et ancillas, aldiones atque aldias quanti a me injudicati, aut inliverti remanserint, sive illi homines, qui mihi à germanis meis competunt in tua sint potestate pro remedio anime mee eos libertandi ab omni vinculo servitii per absolutionis cartulas ec....*

Del dominio, che anche agli altri fratelli competeva sul Monastero di *S. Maria in Gurgite* n'è una prova il Documento 106. da cui apparisce inoltre la donazione fatta al medesimo prima del 789. da *Tanimundo* Chierico, e dal suo Padre *Tanifredo*.

(367) Docum. 115. A tergo della carta originale si legge *De una casa in Çisognana in Plebatu Villa Basilica*.

(368) *Arch. Arc.* † M. 59. In essa *Gundolperto*, ed *Amico* Preti in esecuzione dell'ultima volontà del qd. *Inso de Trans Auserclo*, e *pro remedium anime ipsius* assegnano *Deo, et tibi Ecclesie Beati Sancti Angeli, sita infra hanc Lucanam Civitatem, ubi Gudiprando Presbiter Rector esse videtur*, quella parte di beni, che esso *Inso* possedeva *in loco Vetusiana tam terris, quam silvis*, ec. *Actum Luca*.

(369) *Arch. Arc.* † † K. 93. La carta è del 1. Luglio del 785. ed in essa *Anselmo* offre *Deo, et tibi Ecclesie Sancti Thomati Apostoli, sitam infra hanc Civitate, ubi Martinus Presbiter esse videtur, idest Casa mea illa ad* Olivetum *in finibus Maritime ec... Actum Luca*.

(370) Docum. 107.

Digitized by Google

sione su questo punto comincia ad eccedere i giusti limiti, altro non farò che indicare i soli nomi delle Chiese contemplate a preferenza delle altre dai varj benefattori. Entra dunque in questa classe prima di tutto la Chiesa di *S. Regolo* a *Gualdo* di Populonia, verso di cui continuò la divozione dei fedeli anche allora che più non vi riposavano le reliquie del Santo (371). Quindi la Pieve di *S. Martino* delle Colline pisane (372); la Chiesa di *S. Maria* del luogo *Agello* (373); l'altra di *S. Maria* di *Farriano* (374); come pure la Chiesa di *S. Pietro* del detto luogo *Farriano* (375); e finalmente la Chiesa di *S. Maria* di *Mugnano* (376); per tacere adesso di altre, che potrei nominare, come ancora delle disposizioni testamentarie di un certo *Ghiso* abitante nel villaggio di *Carraja*, per le quali impone agli esecutori della sua ultima volontà di vendere le sue sostanze, e di dispensarle, *seo per loca Sanctorum Dei offerre* (377). Tale era l'indole, e lo spirito religioso degli avi nostri nel Secolo VIII.

257. Tra le diverse azioni degne di special memoria attribuite al nostro Giovanni dal *Franciotti*, dal *Beverini*, e da altri Storici, e Cronisti lucchesi, seguiti in ciò dall'*Ughelli*, e da altri scrittori, avvi ancor quel-

(371) Varie offerte degli anni 783. 786. 791. appariscono dai Documenti di N. 11. 99. e 110. Del 784. è la carta † N. 56. da cui risulta un'altra donazione fatta da *Meringulo* al Monastero di S. Regolo, *qui fundatum est loco, qui dicitur* Gualdo, *uvi* V. V. *Ermipertu Presbiter esse videtur ec.* Offre egli *omnem rebus substantie mee . . . casa abitationis, seo et curtificiis, cum ea pratis, campis, silvis, adpendiciis ec. . . . Actum est ad Paternu Majore in Curtes Tanifredi Territorio Civis* (cioè *Civitatis*) *Locense*. Del suddetto *Meringulo* parla poi il Documento 93.

(372) Docum. 4.

(373) *Arch. Arc.* † M. 39. E' questa una donazione *causa mortis* fatta da un *Ghisolfo* del 786, che comincia: *Dum me videor in validissima infirmitate, recordato sum de Dei omnipotentis timore, et pro remedio, et mercide anime mee do, et hoffero tibi Deo, et in Ecclesia Sancte Mariæ Virgini, sito in loco Agello, uvi vocator Domnicalia, ec. . . . homnem parvolitate revus meis mihi contingente du Consorte ec. tam case domnicate, vel indomnicate, case massaricie, seo aldionales, curtis, ortis, edificiis, terris, vineis ec. . . . Actum in ipso loco ante Ecclesiam Sancte Marie*, per mano del Notaro *Domenico*.

(374) *Arch. Arc.* † K. 82. Carta del 781. in cui *Maurus Presbitero Rector Ecclesie Sancte Reparate, sita loco Fricdana*, a norma del testamento del qd. *Liufridulo* assegna un pezzo di vigna *in loco ad Copifino* alla Chiesa *Sancte Marie, sita in loco Farriano*.

(375) *Arch. Arc.* † L. 47. In questa apparisce un *Domnuccio* Prete, che come esecutor testamentario del qd. *Densdona* Prete assegna nell'anno 800. varj beni mobili e immobili alla Chiesa di *S. Pietro, sita a b. m. Tempertu in loco Farriano ec.*

(376) Docum. 122.

(377) *Arch. Arc.* † B. 76. Gli esecutori testamentarj nominati da *Ghiso* sono *Ghiseramo Presbitero de Plive Sancti Pauli*, e *Gherifuso* Chierico. I beni messi a loro disposizione consistono in bestie, denari, e terreni. Lo strumento è del 799.

Digitized by Google

la di avere trasferito da Roma a Lucca il corpo di *S. Lucina* nobilissima Matrona Romana, di *S. Genesio* Martire (378), e di aver fatto inoltre la solenne traslazione del corpo di *S. Frediano* dal sepolcro dove giaceva incognito, in luogo più decoroso.

258. Ma per ciò, che concerne le reliquie di *S. Lucina* io temo assai, che i citati storiografi sien caduti in errore. Probabilmente attinsero essi la notizia da un nostro Passionario scritto in pergamena verso il principio del secolo XIV., nel quale essendo riportata la storia di *S. Lucina*, si aggiunge all'ultimo: *Decursis itaque multorum annorum curriculis* (dalla morte della stessa) *quidam Joannis hujus Urbis Episcopus devotionis gratia Romam petens, multis precibus grandi desiderio eidem* (alla Città di Lucca) *acquisivit corpus Sanctissimum, & in hanc Ecclesiam collocavit* (379). Ma chi assicura i prefati scrittori, che quel *quidam Joannes*, mentovato in questo passo, sia per appunto il nostro *Giovanni*, e non piuttosto un altro Vescovo lucchese dello stesso nome? Io aderisco pertanto alla sentenza dell'accurato *Fiorentini*, il quale nelle *Memorie di Matilda* attribuì la traslazione di *S. Lucina* in questa Città al Vescovo *Giovanni II.* che salì alla Cattedra lucchese avanti la metà del Secolo XI. E di fatto in un antico sermone, solito a recitarsi nell'Anniversario della Dedicazione di *S. Martino*, fatta già nel 1070. da *Alessandro II.*, si narra, che questo Pontefice avendo in tal circostanza riposto onorificamente nel lato destro della nuova Cattedrale alcuni Corpi Santi, che egli avea portati da Roma, collocò poi nel lato sinistro della medesima *Beatae Lucinae Corpus, quod Joannes Episcopus predecessor suus item Roma detulerat*. Quindi si aggiunge: *Sanctum quoque Regulum, jam multo ante tempore divina largitione huic lucensi Ecclesie datum, cum debita reverentia in cripta recondidit* (380). Chi non vede in questi due passi la gran distanza di tempo, che si mette fra il trasporto a Lucca di S. Regolo, e quello di S. Lucina? Ora se il corpo di S. Regolo nel 781. già era stato trasferito a Lucca dal nostro Giovanni, e l'altro fu portato qua da *Giovanni* predecessore di *Alessandro II.*, altro non resta a dire se non

(378) *Ejusdem Joannis opera Roma Lucam asportata est nobilis illa* Lucina, *tot martyrum, interque eos clarissimi Sebastiani funeratrix, una cum Genesii reliquiis, qui Licinio Imperante, pro Religione occubuit*. Beverini *Annal. Luc.* Lib 2. Lo stesso scrive il Franciotti nella sua *Storia de' SS. di Lucca* pag. 211.

(379) Bibliot. Canon. Passionario B. a fogli 206. a tergo.

(380) *Bibl. Canon.* Passionario P. †. di Scrittura del Secolo XII. Questo discorso *in Dedicatione Sancti Martini* fu stampato in parte dal Fiorentini nelle *Mem. della Contessa Matilda* Lib. 1. pag. 107. e dal P. Mansi nelle nuove *Miscellanee del Baluzio* T. II. pag. 576.

Digitized by Google

che questo *Giovanni* sia il secondo, e non il primo; altrimenti quelle marcate parole *jam multo tempore ec.* frapposte tra l' uno e l'altro avvenimento, sarebber frivole e senza senso (381).

259. Con più di fondamento può forse attribuirsi al Vescovo, di cui scriviamo l'istoria, la traslazione a Lucca dell' altro Santo corpo, cioè di *S. Senesio* soldato, e Martire in *Cizico* di Frigia, ovvero, come nota il Fiorentini (382) nella Misia, sotto l' Imperator *Licinio*. Non mi fermo a riferir la Storia di questo Santo, poichè a giudizio dei dottissimi Bollandisti non merita che poca, o nissuna fede, riducendosi agli atti di *S. Teogene* Martire sotto Licinio, adattati, come credono essi, da qualche Lucchese del Secolo XIII. a S. Senesio (383). Checchè sia di ciò; molto c' interesserebbe la storia della traslazione del Santo dall' oriente a Roma, e da Roma a Lucca, la quale storia segue immediatamente agli Atti nei due Passionarj lucchese, e fiorentino che ricopiarono i prelodati Gesuiti d' Anversa; ma ancor questo racconto è sì intrecciato di anacronismi e di favole, o almeno così guasto dalle lacune, e dalle scorrezioni, che torna oggi molto male a ritrarne un qualche lume sicuro. Nel Passionario fiorentino ex. gr. si dice, che il corpo fu portato a Roma a tempo di *S. Damaso* Papa, e che da *Orosio*, suo successore nel Pontificato, venne ceduto all' Imperator *Costante* nipote del gran Costantino, da cui fu donato ai Lucchesi, che lo riposero nell' antichissima Chiesa di S. Pietro fuori delle Mura della Città. Le stesse cose si ripetono press' a poco nei nostri Passionarj, sebbene con qualche diversità nelle frasi, e confusione nel senso.

260. Or sanno tutti, che quel preteso Papa *Orosio* non ha mai esistito: e che quando *Damaso* fu eletto Papa l'Imperator *Costanzo* era già passato all' altro mondo. Per la qual cosa, lasciate a parte le ingegnose

(381) Combina in questo sentimento, anche il nostro Storico Bendinelli, scrivendo nei suoi *Acta Luc. MS.* all' anno 1023. *Nonnulli asserunt hunc Joannem corpus S. Lucinæ Matronæ a Pontifice habuisse, non Joannem primum.*

(382) *Martyrolog.* al giorno 4. di Maggio pag. 498. Che *S. Senesio* fosse Soldato, dice quest' Autore, *suadent ferrea quædam armillæ, & fibulæ, quæ adhuc inter ejus reliquias conspiciuntur*. Sopra l' arca dove riposano le reliquie leggesi l'epigrafe *Hic requiescit Corpus S. Senesii Martyris*.

(383) *Acta SS.* Al giorno 4. di Maggio pag. 469. Supposta però questa falsificazione, o adattamento della storia di un Santo all' altro, conviene dire, che accadesse prima del Secolo XIII., poichè gli Atti di S. Senesio si leggono ancora nel Codice C. della nostra Cattedrale, che è del Secolo XI. e che non so se conoscessero i Bollandisti. D' altronde riportando essi al giorno 3. di Gennajo pag. 134. gli Atti di *S. Teogene* non dicono a qual Secolo appartengano, ma solo dicono di estrarli *ex vetusto Codice* ec. onde non vedo ben chiaro se gli Atti di *S. Teogene* siano stati applicati a *S. Sinesio*, o se la cosa sia andata a rovescio.

Digitized by Google

congetture del nostro Canonico *Libertà Moriconi*, il quale in certi suoi *Discorsi MS.* sulle Antichità lucchesi intese a conciliar le accennate difficoltà, mentre non regge per altre ragioni la conseguenza, che quindi passa a dedurne; noi terremo un'altra via per giungere ad una conclusione, che nel caso nostro sia la più plausibile.

261. Che il corpo di *S. Senesio* fino dalla più alta antichità fosse portato da Roma a Lucca, e collocato nell'accennata Chiesa di S. Pietro, ove continuò sempre a riposare finchè, nel 1500. inoltrato, non venne trasferito nella nuova Chiesa di Città, oltre al confermarlo una tradizione non mai interrotta presso di noi, e lo scrivono molti Storici, e lo attestano le memorie tutte, e i Passionarj, che su questo punto combinano esattamente (384). Combinano ancora i Passionarj nel dire, che ai tempi di *Alessandro II.* ossia verso la metà del Secolo XI. ivi riposava quel corpo, ma da lunghissimo tempo: *temporibus multis evolutis;* sul qual fatto non muovon dubbio i celebri Bollandisti. Ora nell'antichissima *Leggenda di Leboino*, ossia nella Storia del Volto Santo, si dice, che *Giovanni I.* Vescovo di Lucca oltre al corpo di *S. Regolo*, arricchì la Città nostra di altri corpi Santi portati da Roma: *eidem Ecclesiae* (di Lucca) *ab Urbe, aliisque locis*; *Domino favente, multa contulit Sanctorum Corpora;* ed è certo d'altronde, che esso più volte andò a Roma, d'onde potè ottenere quelle reliquie. Cosa dunque potrebbe opporsi alla probabil sentenza di quelli Scrittori tanto esteri, quanto cittadini, che attribuiscono a lui il trasporto di S. Senesio?

262. Si aggiunga inoltre, che la nominata Chiesa di S. Pietro esisteva sicuramente a tempo suo, essendo stata fondata non già dallo stesso Giovanni, come scrisse taluno, ma verso il principio dell'VIII. Secolo, e forse anche prima, da un certo *Giovanni*, avolo di un tal *Gairepaldo*. Intanto nell'anno 776. non vi era stato ancor trasferito il corpo di S. Senesio, poichè lasciando a quella Chiesa alcuni beni il detto *Gairepaldo*, non fa menzione del S. Martire come ivi esistente all'epoca indica-

(384) Del culto speciale, con cui si venerava in Lucca fino dai tempi più antichi il corpo di questo Martire, ne sono una prova sicura il vetusto Martirologio lucchese citato dal Fiorentini, ove si legge *IV. nonas Maii S. Senesii Martyris*, ed il Martirologio brussellense citato dai Bollandisti, che porta; *In Luca Civitate S. Senesii Martyris;* ec. Dal Rituale più volte ricordato del Secolo XIII. si rileva, che il Capitolo della Cattedrale si portava anticamente ai 4. di Maggio, giorno della Festa del S. nella Chiesa di S. Pietro, e vi cantava Messa e Vespro solenne, *et ibi pro honore ejusdem reficimur*, cioè davasi al Capitolo un pranzo, secondo il vecchio costume, di cui abbiam veduto più di un indizio nel secolo VIII. Un braccio di S. Senesio si venera in S. Maria Cortelandini.

Digitized by Google

ta (385); cosa che mai avrebbe egli taciuto nell' ipotesi che vi fosse stato, come con mille esempj in contrario si potrebbe provare. Non potendo dunque ragionevolmente negarsi, che S. Senesio fosse riposto in detta Chiesa in un' epoca ben di molto anteriore al Secolo XI. *temporibus multis evolutis*: e non potendosi dall' altra parte oltrepassare l' anno 776.; sembrami, che non vada lungi dal vero chi riconosce nel nostro Giovanni l' autore della controversa traslazione.

263. Un' altra operazione finalmente viene attribuita da molti a questo Vescovo, ed è quella di aver dissotterrato il corpo di *S. Frediano* dall' antico sepolcro dove giaceva, e di averlo con solenne rito collocato in luogo più cospicuo e decoroso della Basilica a lui dedicata, ordinando che in futuro se ne celebrasse la festa nel giorno 18. di Novembre. Ma siccome ben ponderate le cose tutte, e confrontate tra di loro le diverse testimonianze, la faccenda sembrami alquanto dubbiosa, e sembrano anzi di maggior peso le ragioni per credere, che ciò accadesse non sotto il Vescovo *Giovanni I.* ma piuttosto sotto il secondo ricordato di sopra; quindi è, che tralasciando per ora l' indagine critica di tal articolo, giudico meglio riprenderla nel Tomo seguente, allorchè l' ordine cronologico mi condurrà a farlo spontaneamente.

264. Compiuto l' esame, o la digressione sulle proposte materie, altro non ci resta se non che svolger le memorie dell' anno 800. ossia dell'

(385) *Arch. Arc.* † O. 70. *In Christi nomine. Regnante Domno nostro Carulo excellentissimus Rex, anno regni ejus tertio in gente Langobardorum, mense Augustas, indictione quartadecima. Ego* Gairepaldo, *filio qd.* Randualdi *dixit: dum me vidissent in valedissima infirmitate, incerto sunt qua qualiter ec... pro anima mea Deo, et in Ecclesia Beati Sancti* Petri Apostoli, *sito Civitate Lucense, quem Havone meo* Johanni, *qui et* Miritto *vocavatur, ad fundamenta edificaven t, et ipsa suprascripta Ecclesia posita esse videtur prope Civitate* Lucense, *et fluo* (fluvio) *qui vocatur* Serclo, *sic hanimo meo complacuit, ut tam curtis domnicate, vel curt e massariciis, seo et Aldiariciis, huna cum hortas, vineis, terris pratis ec... holiveas, et deficiis cum homnia pertinentia suas in integro ad predicta Ecclesia Sancti Petri, huvi* Randruda *amit a mea deservire videtur ec. ... dare, et hofferre videtur* (videor) *ec... Sic volo, ut genetrice mea nomine* Agati, *una cum sorore mea* Randolda *advisseri homnia ipsa ris superius nominata in integro avire diveas in sua potestate usufructuandi: sic tamen si in ipsa suprascripta Ecclesia* S. Petri *deservire voluerit, et mundio eorum ad ipsa ec. dare et hofferire viso sunt eo.... et Dominicus Notario iscrivere rogavi. Hacto in loco* Vecchiano *per indictionem suprascripta ec.* segue poi: *Nam quod minime recorda fuimus* (sic) *ipsa suprascripta genitrice mea, aut ipsa sorore mea ad marito ambulavere*, allora la detta Chiesa abbia subito l' assoluto dominio ec. *Signum* † *manus Gairipaldo qui hanc cartulam fieri rogavit* ec. Dissi alla pag. 251. nella nota (166) che il nostro fiume si trova nominato *Serclo* in una carta del 1015. Da questa carta si vede che questo nome è più antico, e che un ramo del Serchio scorreva vicino alle mura dalla parte di mezzo giorno.

Digitized by Google

anno ultimo del nostro Giovanni. Il primo strumento adunque, che ci si offra di quest' anno è scritto nel giorno 11. di Febbrajo, e da esso apparisce, che l'anzidetto Vescovo essendo in Lucca accordò a *Ferualdo* ed al suo nepote *Ilprando* Chierico la Rettoria, o piuttosto il dominio e governo della Chiesa di *S. Pietro* in *Asulari*, addossandosi costoro l'obbligo di farla ufficiare secondo le regole, e di rendere ogni anno alla Cattedrale nostra nel giorno del Sânto Natale 40. libbre d'olio per i lumi. Ma un'altra grazia ottenne *Ferualdo* dal Vescovo; e fu, che se mai fosse morto quel Chierico suo nepote; ed intanto il di lui padre *Ildiprando*, marito di *Ferilapa* sua figlia, avesse da questa procreato un altro figliuolo, cioè un altro nipote a *Ferualdo*, potesse il medesimo subentrare nei diritti del morto fratello, purchè però *tonso capite fuerit*, cioè abbracciasse lo stato Chiericale (386). Queste notizie riescono molto opportune per intender bene una lapidaria iscrizione in marmo, che adesso si vede murata nella parte esterna del coro di *S. Piero a Vico*, e per determinarne l'epoca di cui è mancante. Eccola come si legge tuttora in caratteri majuscoli Longobardi benissimo conservati.

DE DONIS DEI ET BEATI
PETRI APLI EGO ILDEPRAN-
D: HVMILIS VNA CVM
CONIVGE MEA FERILAPA
HANC ORATORIV A FVNMT
COSTRVXIT.

265. Il veder murata quest'iscrizione nell'anzidetta Chiesa, e l'identità dei soggetti mentovati in essa, e nel ricordato strumento dell'800. mettono fuor d'ogni dubbio, che l'antico *S. Pietro in Vico Asulari* era situato dove oggi trovasi *S. Piero a Vico*, e conferma quanto esposi al §. 172; essendo questo Villaggio contiguo a *S. Casciano*. Il nostro Giovanni potè disporne come sopra, giacchè fino del 787. erane il Vescovato divenuto padrone per la cessione fatta dal Prete *Wiliperto*, che nel 759. era stato uno dei fondatori della medesima (387). In conseguenza di tutto ciò o l'antichissima Chiesa e Monastero di S. Pietro in *Vico Cassiana*, eretta nel 713. era diversa da quest'altra dello stesso nome, sebbene fos-

(386) Docum. 124. (387) Docum. 103. Si confronti con la carta ✠ O. 19. stampata alla pag. 352.

Digitized by Google

se a lei vicina; o se era la stessa, fu rifatta dai fondamenti nel 759. o più probabilissimamente non rimaneva a *S. Piero a Vico*, siccome io credetti alla pag. 303. fidandomi dell'assertiva di varj nostri Scrittori, ma esisteva in altra parte dell' Agro lucchese. L'oratorio poi costruito dai conjugi *Ildeprando* e *Ferilapa* convien dire, che fosse una piccola cappella contigua a questa Chiesa di S. Pietro, non già la Chiesa medesima; mentre la stessa nel nominato strumento di cessione apparisce tuttora esistente ed intiera. È ben vero però, che la medesima più volte è stata rovinata, e poi rifatta. A tergo di esso strumento sta scritto in caratteri del mille circa: *Ordinatio Ecclesie S. Petri de Asulari, que modo est destructa*. E da una carta del 940. si ha, che *Gherardo* Vescovo di Lucca allivellò ad un tal *Beraldo*, *Ecclesia illa, cui vocabulum fuit Beati Sancti Petri, sita loco Asulari, que a Dei judicio a Gens Paganorum* (probabilmente i ferocissimi e brutali *Ungri*, o *Ungheri*, gente Tartarica, che appunto nel Secolo del 900. quasi ogni anno calavano in Italia mettendo tutto, e specialmente le Chiese, a ferro ed a fuoco) *deviolata esse videtur* (388). Era essa dunque a quell' epoca guasta e profanata; onde è, che *Beraldo* si obbliga a farvi celebrare i divini Uffizj sotto gli ordini del Vescovo, se però *auxiliante Domino, jamdicta Ecclesia, cui vocabulum fuit Beati Sancti Petri, consecrata fuerit*, cioè se sarà ristaurata e consagrata: lo che, se non allora, sicuramente si verificò in appresso.

266. Nel mese di Aprile continuava Giovanni a starsene al suo Episcopio, come ce lo dimostra in primo luogo la cessione, che a lui fece in quei giorni un certo *Tassilone* del suo Monastero di *S. Maria*, fondato dai suoi antenati presso alle mura di Lucca, all' oggetto, che sotto l' immediata cura del Vescovo vie più rifiorisse in quel Convento l'Ecclesiastica disciplina (389).

267. Ma un' altra prova ce la somministra il giudicato, che alla sua presenza fu tenuto in detto mese dal Prete *Rasperto Lociservator*, ossia Vicario, o Luogotenente, insieme con altri giudici non pochi, per decidere una lite, che verteva da una parte fra *Teuscunda* Badessa, e *Cristina*, delle quali come tutori o avvocati sostenevan le ragioni l' Arcidiacono *Giacomo*, il Diacono *Ostrifonso* (390), ed il Prete *Rotchis*; e dall' al-

(388) *Arch. Arc.* * G. 30. Circa alle scorrerie di quei barbari può vedersi il Muratori nella Dissertaz. I. e negli Annali agli anni 899. 900. 906. 909. 922. 924. e nei seguenti.

(389) Docum. 126. Tassilone nel Mese di Luglio di quest' anno fece una donazione al prefato Monastero, come costa dal Documento 127. Vedasi intanto la superior nota di N. 113.

(390) Un *Ostrifonso*, o *Austrifonso* Diacono è nominato nel Documento 111. come Rettore di S. Frediano di Lunata.

Digitized by Google

tra fra *Aldruda* Badessa del Monastero di S. Salvatore (non so se quello, che poi si disse di S. Giustina), ed il Chierico *Altiprando*, essendo avvocato della prima il Prete *Sariperto*. Ecco intanto qual era il punto della questione. *Altiprando* possedeva l' eredità del fu *Audiperto* Chierico, il cui padre *Deusdedit* avea precedentemente disposto di una sesta parte della medesima, facendone un pio legato alla Chiesa di *S. Simeone*, o *Simone* (alla quale par senza dubbio, che fosse unito un Monastero (391) ove *Teuscunda* fosse Badessa) e ad un' altra Chiesa di *S. Maria*: ed intanto quest' ultima solamente avea avuto la parte, che le toccava per legato. Chiedevano dunque gli avvocati di *Teuscunda*, e di *Cristina*, che *Altiprando* compisse il suo dovere, con dare alla Chiesa di S. Simone la dodicesima parte dell' asse ereditato. *Altiprando* negava di essere tenuto a questo, poichè se una parte degli attuali suoi beni derivavano dall' anzidetta eredità, altri però diceva di averli esso comprati antecedentemente dal fu *Audiperto*, e la metà di questi avea poi donata al Monastero di S. Salvatore: tanto più che *Audiperto* aveva venduto diversi stabili ad altre persone, le quali per conseguenza sarebbero state anch' esse obbligate a contribuir *pro rata* alla Chiesa di S. Simone. E qui in conferma di ciò entrava *Sariperto* difensore di *Aldruda*, mettendo fuori lo strumento di donazione fatta da *Altiprando* al Monastero di S. Salvatore. Ma siccome i beni offerti a questo Monastero, come oppose la parte contraria, non entravano nella classe degli acquistati da *Altiprando* per compra, ma di quelli avuti per eredità; la decisione fu, che la Badessa *Teuscunda*, ossia la Chiesa di S. Simone avesse la dodicesima, che se le competeva (392).

(391) Vedendo, che nella carta † 35. dell' anno 839. si nomina *Ecclesia Sancti Simeonis sita infra hanc Lucanam Civitatem recta Muro istius Civitatis*, che corrisponderebbe alla moderna Chiesa di *S. Simone*, o come dice il volgo *S. Simo*, giacchè dietro appunto alla stessa si stendeva l' antico muro orientale della Città, inchinerei a credere, che il *S. Simeone* di cui si tratta, fosse la stessa Chiesa dell' 839. nel qual caso si verrebbe a sapere, che in origine aveva la detta Chiesa unito un Monastero di Monache.

(392) *Arch. Arc.* † † K. 36. Metto qui questo Giudicato, il di cui originale mi è venuto a mano in questi giorni.

† *In nomine Domini. Notitia judicati qualiter in presentia* Venerabilis Johannis Episcopi, *ubi cum eo aderant* Raspertus *Presbiter Locisservator*, Alprandus *Presb. Rospinctus Presb. Aurifusus Presb. Ghiselpertus Subdiaconus*, *Alipertus Subdiaconus*, *Insari Clericus*, *Flurino Clericus*, *Saxo Presbiter*, *Warnifridi*, *Petri*, *et alii plures*; *seu Peredeo Subdiaconus*. *Venerunt ante nos* Teuscunda *Abbatissa*, *et* Cristina, *et* Jacobus Arcidiaconus, *qui causam* Teuscunde *peragebam*, *seu et* Ostrifonsus *Diaconus*, *et* Rotchis *Presbiter*, *qui causam inprascripte* Cristine *peragebam*, *nec non et* Saripertus *Presbiter*, *qui causam* Aldrude *Abbadisse loquebatur*, *altergationem abentes cum* Altiprando *Cle-*

268. Son io poi d'opinione, che in uno dei tre mesi seguenti di quest' anno andasse *Giovanni* a visitare quella parte di Diocesi, che restava verso Populonia. E di fatto se ai 27. di Luglio stando egli in Lucca si determinò, dietro anche il consiglio del suo Clero, a dare al Duca *Wicheramo*, e suoi figli l'investitura, o giuspadronato del Monastero di S. Salvatore

rico, et cum Sariperto *Presbitero de res qd.* Audiperti *Clerici. Dicebant suprascripti* Jacobus, Ostrifonsus, *et* Rotchis *Presbiter:* Tu Altiprande abes res Audiperti Clerici, quam qd. Denisdedit pater ejus per dotis titulum decrevit, ut sextam portionem ex omnibus rebus suis abere decrevit Ecclesia Sancti Simeonis et Sancte Marie: et Ecclesia Sancte Marie de re ipsa sicut ipse decrevit sanata est tantummodo. Tu de ipsa re, quam abere videris, duodecimam partem dare debes in Ecclesia Sancti Simeonis. *Respondebat Aliprandus Clericus:* Mihi Audipertus Clericus per cartule venundabit aliquantula res suas, et vobis ad partem Sancti Simeonis pro qua causa inde aliquid relaxare debeo? Quia et mihi, et aliis hominibus de rebus suis venundavit, et ego de ipsa re, quam ab eo comparavi, medietatem per cartule offerui in Monasterio Domini Salvatoris, ubi Aldruda Abbatissa esse videtur, quanta mihi ipse legibus venundabit, ut dixi medietatem in ipso Monasterio offerui. *Respondebat suprascriptus Jacobus, Ostrifonsus, et Rotchis Presbiter, qui causam suprascripta* Teuscunde, et Cristine *peragebant:* In quantum de res ipsam abere videris, in tantum inde ipsam duodecimam portionem ad ipsam Ecclesiam Sancti Simeonis relaxare debes. *Dicebat Saripertus Presbiter, qui causam suprascripta Aldrude peragebat:* Ecce cartula per quam iste Aliprandus medietatem ex rebus ipsis offeruit in ipso Monasterio Sancti Salvatoris; et ad illos homines, quibus Audipertus Clericus res suas venundabit requirere debetis, non solum nobis. *Illi autem dicebant:* Si Audipertus a fratribus suis, vel ab aliis hominibus aliquid adquisivit per cartule, potuit venundare cui voluit. Vos qui illa rem abere videtis, unde pater ejus sextam portionem in ambas ipsas Ecclesias abere decrevit, nec alicui de ipsa sextam portionem dare potui (potuit *cioè il detto Audiperto*). *Et dum talis inter eos verteretur intentio, consideravimus una cum abstantibus, et recte nobis paruit esse, et ita judicari ego qui supra Raspertus Presbiter Lociservator, et ipsum Aliprando Clericus, et Saripertum Presbiterum pro parte Aldrude Abbatisse Wadiam dare fecimus eidem Teusunde Abbatisse, et Jacobo Arcidiacono tutori ejus, seu et Cristine, et Ostrifonso Diacono tutori ejus, et Ratchis Presbiteri, ut in quantum de ipsa portionem abere de res suprascripti Audiperti Clerici, duodecimam partem exinde relaxaret ad partem predicte Ecclesie Sancti Simeonis. Et ille dederunt Wadia, una cum tutoribus suis, ut parati essent ipsam duodecimam portionem recipiendum ad parte ipsius Ecclesie Sancti Simeonis. Iterum in constituto conjunxerunt se Altiprando Clericus, et Saripertus Presbiter, una cum jamdictus Ostrifonsus Diaconus, & Rotchis Presbiter tutoribus earum super ipsas res predicti Audiperti Clerici, ipsam duodecimam portionem ab eis receperunt ad partem predicte Ecclesie Sancti Simeonis; ubique (ibique) aderant Filippus Presbiter, Agiprando Diaconus, Gausfridi de Placule, Fluvino Clericus, Alboni, Warnifridi, Petrus. Unde hanc notitiam judicati nostri vobis qui supra Altiprando Clericus, & Aldrude Abbatisse emitti providimus, ut nulla contra vos de hac causa oriatur intentio, sed modernis, & futuris temporibus in predicta deliberatione firmiter permaneat. Et Rachiprandum Subdiaconum scribere commonuimus. Actum Luca. Hoc actum est Anno Dominorum nostrorum Caroli, & Pippini Regum, vigisimo sexto, & vigisimo, Mense Aprilis. Indictione octava.*

† *Ego Raspertus Presbitero Lociserbator in hunc judicato a me facta manus mea subscripsi &c.*

(Seguono 14. altri sottoscritti.)

Digitized by Google

di *Montione* posto in quelle parti, all' oggetto che il medesimo lo ristaurasse, e provvedesse ai bisogni in che allora si trovava, ne adduce per motivo, che avendolo visitato, trovò che tutto andava in rovina, nè vi era colà persona la qual potesse, o volesse incaricarsi della restaurazione: *Devenit ipsum* .... (Monasterium in) ... *grandi necessitate* (parole lasciate dal Muratori, che pubblicò questa carta). *Conspeximus ejus edificia esse deserta, atque destructa; & in ipso loco non abuimus per quem cum suis edificiis restaurare deberemus*. Che però non trovò esso miglior partito, che quello di darne l'investitura a quel ricco Principe, *ut in tua*, dice esso Vescovo, *& de filius tuis, si tibi Dominus de Mona conjuge tua dare dignatus* ..... (altre parole lasciate dal Muratori) .... (fuerit, sit) ... *potestatem abendum, possedendum &c. restaurandum &c.* (393). Ora ognuno facilmente si persuade, che la visita di quel luogo dovesse esser fatta da poco tempo innanzi.

269. Ma perchè mai volle il Vescovo, che il Prete Rettore da nominarsi da *Wicheramo* in quel Convento, oltre ai consueti oneri di celebrazione di Messe, Uffizio, alloggio di Pellegrini ec. facesse ancora *assiduas orationes pro vita Domnorum nostrorum Caruli, & Pippini Clementissimorum Regum?* Il motivo di questo s'intende subito quando si riflette all'ottima legge di Carlo Magno, che è la LXIII. fra le Longobardiche, colla quale aveva ordinato, che i Monasteri, Ospedali, e tutti quei luoghi pii, dove si dava ricetto, e si usavano gli atti di carità ai poveri pellegrini, orfani, vedove ec., se ne avevano bisogno, fossero ristaurati, e rimessi nel primo stato di floridezza. *Ut Episcopi, & Abbates*, dice quella legge, *per Xenodochia, & Monasteria eorum Hospitale, ubi antiquitus fuerit, faciant, & summopere curent, ut nullatenus pretermittatur* (394). Sicchè il buon Giovanni volle per grato animo, che si pregas-

(393) *Arch. Arc.* † † H. 76. Questa carta può leggersi nella Dissertaz. 65. del Muratori T.V. *col.* 417. Si veda intanto, ciò che esposi alla pag. 47. e 48. intorno a questo Monastero. Nella precitata carta dice *Giovanni*, che lo stesso, oltre alla cessione fattane al Vescovato da *Rodulo* nel 772. era anche venuto *in potestatem Ecclesie nostre Sancti Martini &c. Secundum Statutum Sanctorum Canonum* ... (et) *nostram Romanam Lege* (e non ... *rum Romana Lege*, come lesse il Muratori) le quali parole non lasciano dubbio sulla conservazione dell' antico Gius Romano in Italia, anche sotto i Longobardi, e sotto Carlo M. Al qual proposito, citerò anche la carta * C. 48. dell' anno 798., giacchè mi capita ora alle mani. Con questa il Prete *Auriprando* vende *tibi Johanni in Dei nomine Episcopo* di Lucca, tutti i suoi beni posti a *Vicopelago* ec. per 20. soldi d'argento; eccettuato però quello, che riserva ai suoi eredi *pro Falcidia nomine*. Ecco la Legge Falcidia.

(394) Vedi la Dissert. 37. del citato Muratori T. III. col. 574. o il T. I. Part. II. *Rer. Italic. Script.* pag. 102.

Digitized by Google

se il Signore per la salute di un Principe, che tanto aveva a cuore le opere di carità. Del resto si sottoscrive egli alla carta nominata colla formola *Ego Johannes Jesu Christi servus Episcopus in hanc cartulam a nobis factam, sicut supra legitur subscripsi;* e quindi dopo l'Arciprete *Deusdona*, si sottoscrivono 21. Preti, un Diacono, 5. Suddiaconi, ed un Laico.

270. Vuolsi poi riferire ai mesi susseguenti la questione, che il prelodato Vescovo dovette sostenere con un certo *Filiprando* Chierico, e di di cui parla una carta dell'anno 801. Era stata affidata a costui dallo stesso Giovanni qualche tempo innanzi la cura della Chiesa, o piuttosto dei beni di *S. Giorgio* di questa Città; onde trovandosi egli in quest'uffizio pretese poi, non so su qual fondamento, di poter alienare i detti beni come se fossero un peculio suo proprio. Fu riconvenuto al Tribunale Ecclesiastico; ed ebbe contro la sentenza com'era ben di dovere. Ma, come è solito di certuni, che mai vogliono persuadersi di aver torto, mentre il Re *Carlo Magno* si tratteneva in Roma, essendovi anche il nostro Giovanni, caminò là quell'importuno Chierico, nè si vergognò di far ricorso a quel Monarca con accusare il Vescovo, quasi gli avesse ingiustamente usurpato il suo. Presentò allora Giovanni il decreto, già emanato su questa materia dai Giudici lucchesi, al detto Re, il quale appena l'ebbe esaminato non volle più ascoltar colui, e confermò la sentenza del Tribunal Diocesano (395).

271. Questi fatti attestati dallo stesso *Filiprando* nel Novembre dell'801. e che egli dice accaduti *ante hos dies*, vanno benissimo d'accordo con quanto ci narra la storia certa di quei tempi. Si sa, che Carlo Magno avendo risoluto di tornare un'altra volta a Roma, vi entrò nel dì 24. di Novembre dell'anno 800. Dopo sette giorni si radunaron per ordin suo nella Basilica di S. Pietro gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abbati, e tutta

(395) *Arch. Arc.* † O. 66. *Manifestum est mihi Filiprando Clerico &c. quia ante hos dies causationem abui cum bone memorie* Johanne Episcopo *de rebus Ecclesie Sancti Georgii &c.... Et dum de predictis rebus causationem* (una lite) *fecissem, convictus sum ab ipso Johanne Episcopo. Unde & Judicatum ad partem* (a favore) *Sancte Ecclesie emissum est. Et dum* Domnus noster Carolus piissimus Imperator *Romam esset, etiam ipsum interpellatus sum super eundem Johannem Episcopum, ut meam proprietatem substantiam tulisset. Detulit ipse Johannes Episcopus in ejus presentia jam dictum Judicatum. Quo relecto ante eum, omnia confirmavit, sicut ibi continebatur; ut rectum judicium* de ipsis rebus, quas ego ab ipsa Ecclesia alienare querebam, *ad parte suprascripte Ecclesie datum fuisset. Unde nunc &c.* L'anzidetto *Filiperto* era fratello del Chierico *Felice*, ricordato al §. 246. e nel Docum. 117. L'intiero strumento poi, di cui ho dato un cenno, è stampato nella Dissertazione 72. del Muratori T. VI. *Col.* 811.

Digitized by Google

la Nobiltà sì romana che francese, che formava la sua Corte, per nulla dire di un gran numero di Sacerdoti, dove in presenza di tutto quel Concilio il Pontefice *Leone III.* smentì le ree calunnie de' suoi perversi nemici con quel genere di difesa, che tanto conveniva al Supremo Gerarca di Santa Chiesa. È noto eziandio, che venuto il giorno del Santo Natale di detto anno, dopo aver *Leone* celebrata la solenne Messa in S. Pietro, incoronò con prezioso diadema, e proclamò Imperatore il nominato Re Carlo, in mezzo alle acclamazioni di un popolo immenso, e di tutto il Clero; memorabile avvenimento, e di tanto riguardo per l'Occidente, mentre a ristabilir si venne quella Imperial dignità, che da oltre 300. anni era stata abolita in Italia per l'invasione dei Goti (396).

272. Se anche il Vescovo di Lucca Giovanni si trovasse presente all'accennato Concilio, o all'incoronazione di Carlo Magno, non saprei dirlo. Certo è però dalle cose narrate di sopra, che egli fu a Roma nel tempo, che vi dimorava il Monarca francese, tempo che dal fine di Novembre dell' 800. si estende a tutto l'inverno seguente. Ma o breve, o lunga che fosse la permanenza di Giovanni in Roma, è altresì fuor di dubbio, che il medesimo ritornò a Lucca, dove o sul declinare dell'anno 800, o forse nei primi mesi del seguente pose fine ai suoi giorni. Se fosse sicuro quanto si legge nel nostro *Diario Sagro*, dovrebbe assegnarsi la di lui morte agli 11. di Marzo, poichè si mette a quel giorno *S. Giovanni Vescovo di Lucca. Il suo Corpo riposa in S. Frediano nella Cappella delle Reliquie, chiamata S. Agostino.*

273. Ma qualunque sia stato il giorno preciso di sua morte; giova qui aggiunger piuttosto, che una inveterata tradizione diffusa nella Diocesi nostra, qualche monumento di non spregevole antichità, e finalmente presso che tutti gli Storici nostri attribuiscono a Giovanni il pregio di esser passato al Signore con fama ed opinione di Santità. Nel più volte citato Codice, o Passionario del Secolo XII., dove si narra la traslazione, che egli fece a Lucca del corpo di S. Regolo, fassi del medesimo il seguente elogio. *Erat interea ejusdem Civitatis* (di Lucca) *Episcopalem tenens Cathedram Joannes Venerabilis Praesul, qui veluti fertur* (ecco la tradizione in corso anche a quel tempo) *magna Sanctitate repletus lucem Mundo intulerat &c.... In helemosinis erat enim largus, in mellifluo sermone eloquens, in predicatione frequens, in cunctis actibus suis*

(396) Anastasio Bibliot. *in Vita Leonis III.* Labbé *Collect. Concilior.* T. XIII. *Col.* 1046. Baronio e Muratori nei loro Annali, all'anno 800. ec.

Digitized by Google

benignus. Le stesse lodi si fanno di lui nella Pergamena Vaticana riferita dall' *Ughelli*, mentre si ripete, che era *aspectu angelicus*, *sermone nitidus*, *opere Sanctus*, *fide Catholicus*, *inter cleros potentissimus*, *charitate diffusus &c.* (397); con le quali testimonianze va d'accordo la Leggenda di *Leboino Diacono*, chiamandolo *Vir Deo acceptus*, *auctoritate*, *& honestate fulctus*. Nè mancherebbon riscontri di grazie da Dio concedute a sua intercessione, assicurandoci il *P. Franciotti*, che esisteva un giorno nell' Archivio di S. Frediano un antico libro, *nel quale erano scritti i miracoli di questo Beato Vescovo*, *come nel libro maggiore di detto Archivio intitolato il Campione*, *chiaramente si afferma* (398). E potrebbe anche aggiungersi in ultimo, che oggi pure vien comunemente appellato questo Vescovo tra di noi con l' onorifico titolo di *Beato Giovanni*.

274. È però vero dall' altra parte, che il di lui nome non vedesi registrato nei nostri Martirologi, o Calendari; nè mai (almeno per quanto io sappia) si è celebrata nella Diocesi nostra la festa sua con pubblico culto, o con rito particolare. Per la qual cosa, se giudicai conveniente di accennare le precedenti notizie, credetti ancor necessario di far quest' ultimo avvertimento, non potendo io, nè volendo, rigettar come affatto priva di fondamento l'anzidetta fama di Santità attribuita al nostro Giovanni; nè spacciarla dall' altra parte come certa, o autenticata dal giudizio infallibile di Santa Chiesa.

275. Ed eccoci giunti finalmente al termine del Secolo VIII., e al tempo stesso di questa nostra Dissertazione, e del Tomo primo della Storia Ecclesiastica lucchese. Nel seguente proseguiremo, se a Dio piacerà, a raccor le memorie dei Secoli posteriori; nel che fare siccome cresce a dismisura la mole dei Documenti, sarem per ciò appunto costretti a prendere uno stile assai più conciso e laconico di quello, che abbiamo usato finora.

(397) *Italia Sacra* T. I. col. 796.

(398) *Storia de' SS. di Lucca* pag. 313. Gran parte dell' Archivio di S. Frediano abbruciò nel 1596., sicchè non è ora possibile di verificar l' autorità del citato Libro.

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

Delle Pergamene, che non sono contenute nella seguente Appendice dei Documenti, ma che intiere, o in gran parte sono state pubblicate o nel testo, o nelle note delle precedenti Dissertazioni.

Anni di G. C.				
700.	Pag.	70.	71.	
716.	. .	80.	81.	
	. .	e 305.	Nota	98.
727.	. . .	314.	. .	120.
758.	. . .	350.	. .	208.
759.	. . .	352.	. .	214.
761.	. . .	381.	. .	297.
763.	. . .	357.	. .	229.
764.	. . .	359.	. .	233.
772.	. . .	379.	. .	292.
	. . .	380.	. .	295.
774.	. . .	379.	. .	293.
776.	. . .	414.	. .	385.
779.	. . .	383.	. .	306.
780.	. . .	362.	. .	241.
783.	. . .	302.		.

Anni di G. C.				
783.	Pag.	336.	Nota	176.
	. . .	373.	. .	270.
	. . .	397.	. .	328.
784.	. . .	407.	. .	360.
792.	. . .	408.	. .	363.
799.	. . .	405.	. .	350.
800.	. . .	417.	. .	392.
913.	. . .	55.	. .	178.
963.	. . .	117.	. .	50.
981.	. . .	119.	. .	55.
984.	. . .	92.	. .	280.
986.	. . .	89.	. .	276.
996.	. . .	56.	. .	181.
1018.	. . .	90.	. .	277.
1261.	. . .	156.	. .	47.
1369.	. . .	133.	. .	81.

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

Dei primi 31. Documenti della seguente Appendice, i quali sono stati stampati non secondo l'ordine degli anni, ma delle materie trattate nelle due prime Dissertazioni. Il Doc. 32. dell'anno 685., e tutti i seguenti sono classati secondo l'ordine cronologico.

Anni di G. C.		
725.	Doc.	2.
746.		6.
750.		7.
753.		13.
760.		26.
762.		5.
762.		21.
763.		1.
766.		14.
768.		23.
770.		9.
771.		16.
772.		20.
777.		12.
778.		10.
781.		4.
783.		11.
795.		24.

Anni di G. C.		
800.	Doc.	17.
809.		15.
814.		8.
816.		25.
886.		22.
1099.		3.
1143.		18.
1154.		19.
1192.		28.
1260.		27.
1355.		30.
Nel titolo di questo Documento è corso errore, essendosi scritto *Guglielmo Vescovo*, invece di *Berengario Vescovo*.		
1355.		31.
1726.		29.

Digitized by Google

RACCOLTA
DI DOCUMENTI
PER SERVIRE
ALLA STORIA ECCLESIASTICA
LUCCHESE

Digitized by Google

Digitized by Google

RACCOLTA DI DOCUMENTI

PER SERVIRE

ALLA STORIA ECCLESIASTICA

LUCCHESE

DOCUMENTO I.

Ratperto Prete figlio del fu Ansifredo, essendo stato ordinato Rettore nella Chiesa Pieve di S. Genesio *di* Vico Walari *da* Peredeo *Vescovo di Lucca, promette di sempre servire alla medesima Chiesa, di celebrarvi i Divini Uffizj tanto di giorno, che di notte, di farvi la luminaria ec. come ancora di prestare fedele obbedienza al suddetto Vescovo, sotto pena di* 200. *soldi d' oro, nell' Anno* 763. Arch. Arcivesc. †. I. 57.

In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Desiderio Rege, Anno Regni ejus septimo; & filii ejus idem Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quarto, quinto decimo Calendas Maias, Indictione prima. Manifestum est mihi *Ratpert* Presbitero filio quondam *Ansifridi*, quia petivi & rogavi te Dominus & venerabilis *Peredeo* in Dei nomine Episcopo, ut me Rectorem ordinare jubiris in casa Ecclesie *Sancti Genesi*, in loco & Plebe *ad Vico Walari*, & pro tua misericordia me audire dignatus es. Proinde repromitto & mans (*pro manus*), mea facio tibi, ut die vite mee omnia quolibet res adquirere potuero per quolibet ordine, volo ut sit in potestate suprascripte Ecclesie, & die vite mee ividem semper habitare, & officio ecclesiastico legibus & luminaria facere promitto die noctuque, omni tempo[illegible] & legibus nostris sancte & canonice tibi oboedire, & servire; & in omnibus voluntate facere promitto. Et nunquam contra te agere debeam, nec cum tuo inimico me adunare, aut consiliare contra te presumam. Nec aliqua peculiari vel subtractione de quolibet res in alio loco faciam. Et omnes res eidem Ecclesie pertenente in omnibus meliorare promitto. Et si hec omnia suprascripta Capitula ad me adimpleta & conservata non fuerint, & in aliquo ex inde ad me disruptum

Digitized by Google

& adimpletum non fuerit, spondeo tibi esse componiturus in auro solidos ducenti, & hanc paginam in sua maneat firmitate. Et pro confirmatione Osprandum Diaconum scribere rogavi. Actum Luca. † Ego Ratpert Presbiter in anc promissionis paginam a me facta sicut supra legitur manus mea subscripsi & confirmavi.

Signum † manus Maurici Presbiteri testis.

† Ego Liusprand VV. Presbiter rogatus a Ratpert Presbitero in hoc quod superius legitur me testis subscripsi.

† Ego Soldulo Presbiter rogatus . . . . Presbiter in hanc paginam me testis supscripsi.

† Ego Homulo Clericus rogatus. . . . ert Presbitero in anc pagina me testi suscripsi.

. . . . . oli Clerici . . . . . testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO II.

Romualdo Prete, essendo venuto pellegrinando dalla Lombardia, col permesso di Talesperiano Vescovo di Lucca si ferma presso alla Chiesa dei SS. Pietro, Martino, e Quirico di Capannole posta in Toscana ai confini dello Stato Lucchese, ove coi suoi beni propuone di fondare un Ospedale nell' Anno 725. Arch. Arciv. * M. 95.

In nomine Domini Dei nostri Jhesu Christi. Regnante Domno Luitprando vir excellentissimus Rege, anno filicissimo Regni eius tertio decimo, mense Octubrio, Indictione octava feliciter. Romualdus VV. (*vir Venerabilis*) Presbiter Peregrinus partibus Transpadanis Ecclesiam Beati Sancti *Petri* & Sancti *Martini* & Sancti *Quirici in loco qui vocatur Capannule, positum in Castellione*, una cum voluntate seo licentia Domini Venerabilis *Talesperiani* Episcopo, unde dum una cum [illegible]uge mea Presbiteria, nomine *Rapperga hic Tuscia finibus* Lucensis nos in *Capannule* conlocassimus, & resedimus in predicta Ecclesia Sancti Petri & Sancti Martini seo Sancti Quirici. Et dum in parvis substantiis ibidem resedire visi fuissimus, tunc cumparavimus nobis vineas, terras de partibus *Pisana* vel *Lucense*. Unde consideravimus Dei Misericordia & redemptione anime nostre, & offerimus vobis *Beati Sancti Petri, & Sancti Martini & Sancti*

Digitized by Google

Quirici quidquid ad mano mea habere videor, omnia ad ipsas suprascriptas vestras . . . . . Sanctas offerre disposui, sic ita ut dum advivere meruero ego, vel Ratperga ad ipso Sancto loco Domino deservire debeamus. Et si forsitan ego antea . . . . . *Ratperga* de seculo recessero, ut ipsa in ipso Sancto loco, una cum conquisito meo quiete & sine omni taxatione Domino deservire debeat, & post obito nostro, quem in vita nostra elexeremus una cum voluntate Domini Episcopi in ipso Sancto loco Domino deserviat, & possedeat casa cum extrinseco suo, sicut superius decrivimus, qui Ospitale vocatur. Et nunquam ego Romuald, vel quolivet homo ipso conquisito meo da ipso Sancto loco subtragi aut molestari presumat. Sed volo ut cunctis diebus quietus . . . . se sancto loco ipso conquisito meo possedere debeat. Quam viro (*vero*) nostris moniminis pagina Sicoin notario scribere rogavi. In quam & ego subter sigilum Sancte Cruci firmans, & testibus optuli roborandum subscriptione & sponsione solemniter interposita. Actum Luca Regnum & Indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Romuald VV. (*viri Venerabilis*) Christi indignus presbiter, qui hanc . . . . . mea scribe . . . . .

† Ego Talesperianus eximius Episcopus uhic cartule donationis . . . . in Ecclesia Sancti Petri manibus meis iscripsi.

† Ego Sichimundus presbiter rogatus ad presbitero Romuald hic cartole donationis facta in Ecclesia Sancti Petri propria manu mea subscripsi.

† Ego Ratthelm Diaconus huic cartule donationis facta in Ecclesia Sancti Petri manibus meis subscripsi.

† Ego Deusdede presbiter huic cartule donationis facta in Ecclesia Sancti Petri manibus meis supscripsi.

† Ego Praudipert Wiro religioso clirico huic cartole donationis facta in Ecclesia Sancti Petri manibus meis subscripsi.

Digitized by Google

DOCUMENTO III.

Placito, o Giudizio della Contessa Matilda, col quale il Vescovato di Lucca viene investito della terza parte del Castello e Corte di Capannoli, e dei beni dipendenti, contrastati dal Conte Guido insieme con altre Case e Terre ec. l'anno 1099. Arch. Arciv. * M. 74.

Dum in Dei nomine foras Civitatem Luca in pratu Domini Marchionis prope Ecclesia S. Donati in judicio resedisset Domina Matilda Comitissa, ac Dneatrix ad caussas audiendas, hac deliberandas residentibus cum ea Ardericus, Johannes &c. ..... ibique eorum veniens presentias *Rogerius* Episcopus de Ecclesia, & Episcopatu S. Martini de Civitate Lucense, una cum Lamberto Advocato suo, ceperunt dicere ad..... dicta Matilda: jam plures vices reclamavimus ad vos, jam dicta Domina de *Wido* Comes, filius b. m. Widi Comitis de tertiam portionem de Curte & Castellum..... *Capannule*, una cum tertiam portionem de omnibus Casis, & Cassinis &c..... quas ad predicta Curte & Castello sunt pertinentibus, & est posito predicto Castello de *Capannule infra Comitatum Lucense*, *prope Camullianum*, quas hoc predictus Widus Comes comdemdit nobis, & simul comdemtit nobis pars predicte Ecclesie, & Episcopatui nostro S. Martini omnibus Casis & Cassinis seu Casalinis, simulque terris & rebus cultis & incultis domnicatis & massaricis, quas predictus Widus Comes per cartula in loco pignoris fecit ad predicta Ecclesia, & Episcopatui S. Martini. Unde vos per plures vices de vestra presentia missos vestros ad eum misistis, ut ad vestrum placitum.... aut nobis exinde pars predicte Ecclesie & Episcopatui S. Martini in legem & justitiam fecisse; & minime venit. Tunc predictus Episcopus cum jam dicto advocato suo petierunt mercedem ad eamdem Dominam de predictis Casis & Cassinis seu Casalinis; simulque Curte, & Castello & terris & rebus que superius legitur eos investire pars predicte Ecclesie & Episcopatui nostro S. Martini. Tunc jam dicta Domina per fustem quam in sua detinebat manu a proprietate jam dicte Ecclesie, & Episcopatus S. Martini jamdictus Episcopus & suo Avvocato de predicta..... tiam portionem de predicta Curte & Castello de *Capannule* cum sua pertinentia & jacentia & de predictis omnibus Casis, & terris, & rebus quas predictus Widus in loco pignoris..... Ecclesia, & Episcopatus fecit, inve-

Digitized by Google

stivit. Et insuper predictus Episcopus & jamdicto Advocato petierunt mercedem ad eamdem Dominam, ut propter Deum & anime sue mercidem mitteret bandum super jamdicto Episcopus & super suo Advocato & super predictas res. Statimque jamdicta Domina Matilda per suprascripto fuste, quem in sua detinebat manu, misit bandum super jamdictus Episcopus & super jamdicto Avocato, & jamdictis Casis & Cassinis &c. . . . . in libras trescento de optimo argento, ut nullus quilibet homo magna vel parva persona de predictam tertiam portionem de predicta Curte & Castello de *Capannule* cum sua pertinentia & jacentia &c. . . . . jamdictus Episcopus vel posterisque supcessoribus suis pars predicte Ecclesie & Episcopatus S. Martini disvestire presumat sine legale judicio vel sine legem. Quis vero fecerit, predicte trescentum libras argenti optimi compositurus se agnoscat, medietatem jamdicte Episcopi, suisque successoribus, pars predicte Ecclesie & Episcopatus S. Martini & medietatem parte publice. Unde hanc notitiam pro securitatem & fuctura ostensione eidem Episcopo . . . . . & Avocati, eorumque supcessoribus ostendenda fieri jussimus.

Quidem & ego Cumradus Notarius Domini Imperatoris ex jussione jamdicta Domine, & judicum . . . . . scripsi. Anno ab incarnatione Domini nostri Jhesu Christi Dei Eterni millesimo nontgesimo nono: Sexto decimo Kal. Julii: Indict. septima.

MA	TIL
DA	DEI
GRA	SI
QVID	EST.
	subscripsi

Leo Militans Patronus Causarum confirmo.

Ego Ardericus Judex interfui & subscripsi.

Johannes Judex Sacri Palatii &c.

Seniorettus Judex Domini Imperatoris &c.

Antonius Judex Sacri Palatii &c.

Benedictus &c. *ut supra*.

Cumradus Notarius Domini Imperatoris ex jussione jam dicte Domine, & judicum auctoritate scripsi & complevi.

Digitized by Google

DOCUMENTO IV.

Sprinculo Prete dona tutti i suoi beni alla Pieve di S. Martino de Colline, *riserbandosi l'usufrutto dei medesimi, e il diritto di assegnar l'usufrutto di una metà degli stessi a favore delle sue Sorelle, o Nipoti; L'Anno* 781. Arch. Arciv. * I. 82.

† In Dei nomine regnante Domno Carulo Rege Francorum & Langobardorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit, octavo; & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus primo, tertium nonas Decembris, Indictione quinta. Manifestum est mihi *Sprinculo Presbitero filio q.d Ferduli, abitator in capite de Collina, Rectori Ecclesiae Sancti Martini Plebis Baptismalis, sitae in suprascripto loco;* quia per hanc cartulam pro remedio animæ meæ *offero Deo, & tibi prefatae Ecclesiae Sancti Martini,* medietatem ex omnibus rebus meis, ubicumque mihi pertenentibus, tam cultis quam & incultis, ut dixi, ipsam medietatem in integrum. In tali vero ordine, ut dum ego advixero suprascriptas res in mea sit potestate regendi, guvernandi, & usumfructuandi tantum. Reliquam vero medietatem rebus meis, ut jam supra dixi, ubicumque abere visus sum, *Domino, & tibi predictae Ecclesiae Sancti Martini offero in integrum*. Nisi tantum volo, ut dum ego advixero in mea sit potestate similiter usumfruotuandi, & regendi. Et licentiam habeam de ista medietate cui voluero de nepotibus vel sororibus meis dandi ad usumfructuandum tantum, in tali ordine ut post ejus decessum cui a me data fuerit, revertatur in potestate ipsius Ecclesiæ inprefinito; nam alio modo per nullum argumenti ingenium abeam potestatem ex ipsa alienandi, nec . . . . . di, neque in alia Ecclesia faciendi; nisi tantum res mobiles abeam licentiam pro remedio animæ meæ dispensandi, & neque a me, neque a meis heredibus aliquando presens cartula posse disrumpi, sed presentis & futuris temporibus in predicto ordine firma & stabilis persistat, & nulli liceat nolle quod semel voluit. Et pro confirmatione Rachiprandum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Sprinculus Presbiter in hanc cartula a me facta manu mea supscripsi et testi per m. (*manus*) tradidi rovorandum.

(*Seguono cinque altri sottoscritti; poi*)

† Ego Rachiprandus Presbiter post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO V.

Causari Chierico avendo fondato in Montalto la Chiesa di S. Giorgio Martire di Cristo, ed essendo stata consagrata la stessa dal Vescovo Peredeo, le dona la metà di tutti i suoi beni ec. . . . nell'anno 762. Arch. Arciv. † P. 4. (*La punteggiatura di questa carta è conforme all'originale.*)

In Dei nomine . Regnante . Domno . nostro . *Desiderio* . Rege . Anno . Regni . ejus . sexto . & . filio . ejus . idem . Domno . nostro . *Adelchis* . Rege . anno . regni . ejus . quarto , undecimo . Calendas . Mensis . Novembris . per . Indictione . prima . Manifestum . est . mihi . *Causari . Clerico . filio . q^i . Auchis. Avitator . in . Monte alto* . quia pro remedium . anime . mee . in proprio . territurio . meo . in . predicto . loco . . fundamentis . construxi . Ecclesiam . in honorem . *Dei . & Beati Georgi . Christi . Martiris* . & . nunc . presenti . *per . Venerabilis . Domino . Peredeo . in Dei nomine . Episcopo* . Sagrata . est . ipsa . Ecclesia . Pro . hoc . presenti . offero . Domino . & predicte . Ecclesie . medietatem . ex omnibus meis . tum de domo . cultili . quam . & . de . casis . massariciis . terris . vineis . pratis . pascuis . silvis . cultum . adque . incultum . mobile . vel . immobile . seo . semoventibus . omnia . in . integrum. medietate . rebus . meis . in . predicta . Ecclesia . offero . & . tradere . videor . excepto . servos . vel . ancillas . In . tali . vero . tenore . volo . ut . dum . ego . aut . quis . de . heredibus . meis . advivere . meruerimus . in ostra . sit . potestate . presbiterum . ordinare . in ipsa . Ecclesia . qui . pro . facinora . nostra . Dominum . exorare . debeat . & casto . & mundo . corde . omnem officium . Ecclesiasticum . & luminaria . eidem . Ecclesie . faciat . Et . quis . de heredibus . meis . tonso . capite . casto . & recto . moderamine . ad ipsa . Ecclesia . servire . voluerint . & . ad . honorem . Presbiterii . potuerit pervenire . in ejus . sit . potestate . ipsa . Dei . Ecclesia . supradicta . res . gubernandi . & recto . ordine . despensandi . usufructu . de ipsa . res . Nam . non . in alio homine . aut . in alia . Ecclesia . aliquando . quis de . heredibus . meis . possit . suprascripta Ecclesia . & res . transfundere . Nisi . tantum . si neglexerint . heredibus . meis . ividem . presbiterum . de se ipso . ordinare . vel de alios . homines in . omnibus . de ipsa . Ecclesia . & . res . nanis & vacui . sint . *Et . sit . in . potestate . de Episcopo . Lucensis . Ecclesie . qui tunc ividem . fuerit . ordinandi . & defendendi* . Et nunquam . de suprascripta . res . divisio . facta . debeat esse . res cunctas . & perhennis temporibus . in . suprascripto .

Digitized by Google

ordine . presens . dotalium . paginam . a . me facto . stabile . debeat . permanere. Et pro confirmatione Osprandum Diaconum . scrivere. rogavi. *Actum in Monte . Alto* .

Signum † Manus . Causari Clericus qui hanc . pagina . dotalium . fieri . rogavit .

Signum † Manus . Cosprand Clericus filio ejus . Consentiente .

Signum † Manus . Fratelli . filio q.d Willerad . testis .

Signum † Manus . Maurici de Tabernule testis .

Signum † Manus . Coccie filio q.d Fridualdi . testis .

Signum † Manus . Alaprand . Clericus . filio . q.d Ermi . testis .

Signum † Manus . Andreae . Cler . filio . Pranduli Cler . testis .

† Ego Osprand . Diaconus . Post tradita . complevi . & dedi .

† Ego Filippo . Cler . ex dictato Magistri meo . Osprand . Diaconus . nec plus . addedi . nec minus scripsi .

DOCUMENTO VI.

Causulo vende a Tanualdo Prete di S. Regolo tre parti dei suoi beni posti a Teupascio per 18. soldi d'oro; nell'Anno 746. Arch. Arciv. * C. 13. (*La punteggiatura di questa carta è conforme all'originale.*)

† In nomine Domini Dei nostri Jhesu Christi . Regnante Domno nostro *Ratchis Rege* anno filicissimis. Regni Pietatis ejus . tertio . In medio mense Decembrium . Per Indictione quintadecima feliciter . Constat me *Causulu* : V. H. (forse *vir honestus*) filius q.d *Rudualdi* : hac die vendedisse ; & vendedi ; trade : disse : & tradedi : secutis : in presentia : testibus qui subter presente : cartula rovoraturi sunt : propriis manibus meis . Contra dedi : tibi : *Tanualde* . VV. (venerabili) *Presbitero* : *de Beato* : *Sancto Regulu* : tres parti in *Teutpasciu* : qui vocitatur *Favarius* : casa : terra : vineis cultu : vel inculta : silvis : & pascuas : quo dixi que ad me : vel duis Germani meis , pertine : excepta : quarta parte quem tenu : filiis q.d *Radiperti* : Nam alia res : omnia : tibi : vendere visus sum : ipse : tres parti : que ad me : pertene : tibi in integro vende visus sum : Unde suscepi ego : pro ipse tres partis : *auris soledos* : *nomero decem* : *& octo* : in fenitum & deliveratum capitulu : ita ut de meo exivet dominio : in tua trado esse potestate avendi : derelinquendi : quidquid de ipsa res agere facere ; vel judicare volueris in tua : set (*sit*) potestate : & neque ego : he-

Digitized by Google

redi meus aliqua: tibi generare molestias; & quod fieri non crido nee fiat: si ipsa: res ego aut meus heredis tibi intentum ficero: aut de qualivet: homine non defensavero: ispondeo ego qui supra *Causulu* V. H. vel meus heredis componiturus tibi *Tanualde* VV. *Presbitero*: vel ad successoris: tuo in duplum: ipsa suprascripta res de quod agitur meliorata: Quam vendionis cartula *Altipert Amico meo iscrivere rogavi*. Actum Luca.

(*seguono 7. sottoscrizioni tra le quali*)

Signum † Manus *Bonari* V. D. (*vir devotus*) filius q.d *Auradi* homo Pisanus testis.

Ego Altipert V. D. iscripsi, & post tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO VII.

Tanualdo Prete, posto a Governare la Chiesa di S. Regolo in Gualdo, promette a Walprando Vescovo di Lucca di ben servire alla medesima ec. sotto pena di 200. soldi d'oro Lucchesi; nell' anno 749. ovvero 750. Archiv. Arcivesc. † † O. 63.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Aistolfus, vir Excellentissimus Rege, Anno Regni ejus, Christo solacientem, primo. Mense . . . . . Indictione tertia feliciter. Manifestu sum ego *Tanualdus* V. V. Presbitero quia reprometto & spondeo, adque ma . . . . facio tibi, Domno meo *Walprand, in Dei nomine Episcopus*, ut in *Ecclesia S. Reguli in Waldo*, ubi usque modo deservivi re . . . . . re (*resedire*) diveam usque in diebus vite mee, casto & justo hordinem, ividem serviendo, Laus, & mandatum Domini diem . . . . , in omnibus adimplendo, non superve, aut inique, ividem agentes, set (*sed*) humilitatem mundo corde Domino re . . . . tes (*f. referentes*) & res Ecclesie bene lavorantes, & guvernantes absque omnem fraudem, vel rapinam. Et nulla seculi arina facientes; set omnia, & in omnibus quidquid lavorare, aut conquirere potuero, in jure, sancte Ecclesie adquiram; & nullam res exinde dare, aut naufragare possam, absque tua jam dicto Domno *Walprand Episcopo*, nisi cause benedictionis, & voluntatem tuam in omnibus facere, & adimplere diveam, sicut de Domno . . . . & benefactorem meum, in quo tibi recte placueret, obediendo, & ad te semper defensus & protectos esset. & set diveas ad pravis hominibus; sic tamen, ut omnia & in omnibus rebus suprascripte

Digitized by Google

sancte Ecclesie in tua sid potestatem judicandi, aut faciendi qualiter volueris. Et usque dum advivere moruero, semper in Ecclesia *Sancti Reguli* havitare & deservire diveam casto, & recto moderamine absque omnem fraudem. Et si hec omnia comprehensa capitula, sicut supra legitor, ad me pleniter conservatum, vel adimpletum non fuerit; & de ipsa suprascripta Ecclesia mea iventem foris, exire voluero, alivi havitando, & provata causa fuerit quas meas culpa sid: de hec omnia, quod supra repromisi, compona ego, qui supra *Tanuald Presbitero tibi Domno Walprand Episcopo, auri soledo boni Lucani nomero docenti*, & hanc manus in suo rovore permaneat. Et Gaudentius indignus Presbitero scrivere rogavi subscriptione, & sponsione solemniter interposita. Actum Luca in domo Sancte Ecclesie.

† Ego Tanoaldo Presbitero in hanc cartula promessionis a me facta sico sopra legitor, propria manos mea suscripsi.

† Ego Sisemundus indignus Presbiter rogatus a Tanualdo Presbitero in hanc cartula repromissionis sicut superius legitur me teste supscripsi.

† Ego Magnipertus Presbiter rogatus a Tanualdus Presbiter in hanc cartula repromissionis sicut supra legitur testis susscripsi.

† Ego Peredeus licet indignus Diaconus rogatus a Tanualdo Presbitero in hanc cartula repromissionis sicut supra legitur testis subscripsi.

Signum † Manus Alamund V. M.° (forse *Vir Militaris*) filo quadam Alanis testis.

Signum † Manus Gauspert V. D. (*Vir Devotus*) filio Raduare, testis.

DOCUMENTO VIII.

Giovanni Chierico col permesso di Jacopo Vescovo di Lucca mette Auniperto Prete in qualità di Rettore nella Chiesa di S. Regolo di Gualdo, l' Anno 814. Arch. Arciv. † L. 3.

In Dei nomine. Regnante Domno Bernardo gratia Dei Rex Langubardorum in Dei nomine anno Regni ejus secundo, duodecimo Kalendas Magius, Indictione septima. Manifestum est mihi *Johannis Clericus* filio bon: m: *Rachinaldi*, quia una cum licentia *venerabilis Domini Jacobi*,

Digitized by Google

gratia Dei Episcopi te Aunipertum Presbiterum, filium quondam *Aunifridi* Rectorem & gubernatorem ordinare videor in Ecclesia Beati *Sancti Reguli sita in loco Waldo*, ut tu in ipsa Ecclesia resedere & avitare debeas, officium Dei & Luminaria, adque missarum sollemnia recto moderamine facere debeas, & omnes sive casas cum rebus suis in colibet locum ad ipsam dicte Ecclesie pertenentes movile sive hinmovile, seo semoventis in tua sit potestate regendum gubernandum adque in omnibus meliorandum. Et quando per tempus ipse Dominus Episcopus vel Ego aut missus noster, ibidem veneremus (*cioè verremo*) tu nos honorifice suscipere & gubernare debeas *sicut consuetudo* fuit ibidem Episcopus recipiendi. Et per singulos annos tu nobis ex inde censum reddere debeas semper in mense Septembrio argentum bonum, mundum, expendiviles solidos nonaginta. &c. &c. Actum Luca.

(*Seguono le sottoscrizioni.*)

DOCUMENTO IX.

Tanulo, Teudùlo, e Teutpert fratelli abitanti a Paterno offeriscono la loro Casa e beni alla Chiesa di S. Regolo di Gualdo, riserbandosi in vita l'usufrutto dei medesimi, con altre disposizioni, nell'Anno 770. Arc. Arcivesc. † C. 28.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno Regni ejus quartodecimo, & filio ejus idem Domnus noster Adelchis Rege anno Regni ejus undecimo, nono Kalendas Junias, per Indictionem octavam. Manifestum est nobis *Tanulo* & *Teudulo*, seu, & *Teutpert* germanis filiis q.d *Magnifridi Rassi* habitatores in *Paterno* quia per hanc cartilam offerimus *Domino, & tibi Ecclesia Beati, Sancti Reguli, ubi ejus Corpus requiescit, in Waldo, ubi Lapus Presbitero Rector esse videtur*, casam habitationis nostre, cum omnibus aliis edificiis & fundamentis, curte, ortis, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis cultam, adque incultam, mobile vel immobile, seo semoventibus, omnia nobis pertenentes in integrum. Et ego qui supra *Tanulo* taliter instituo, ut *Dulciolus* filius meus, si ante legitima etate mortuus fuerit post meo decessu, & de suam portionem, quem ei nunc presenti da me legibus pertenit, pro anima sua non judicaverit, omnia ejus portionem sit in potestate jam dicte

Digitized by Google

Ecclesie. Et si ad legitimam venerit etatem, & predictam suam portionem decreverit esse in potestatem prenominate Dei Ecclesie, stabiliter maneat, sicut ego nunc presenti de meam portionem esse instituo. Quidem & si ipse filius meus voluerit, ut portionem ejus de omnibus rebus nostris non sit in potestatem ipsius Ecclesie, faciat de omnibus rebus suis quidquid ei in portionem ejus da me legibus pertenit, qualiter ejus mens suggesserit, & voluerit. Nam meam portionem, ut dixi, in integrum sit in potestate suprascripte Ecclesie in prefinito. Et ita nos supradicti Germanis volumus, ut dum advivere meruerimus, de omnia notrimina nostra, & de usitilia, seu & de usumfructum nostrum potestatem nobis reservamus in omnibus despensandi pro remedium anime nostre, qualiter voluerimus. Nam aliis omnibus rebus nostris & quod in antea adquirere potuerimus, omnia in integrum tradimus & offerimus *Deo, & tibi Ecclesia Beati Sancti Reguli* in prefinito, pro remedium anime nostre: & neque a nobis neque ad heredibus nostris aliquando, neque a nullo homine presens cartilam offersionis posse disrumpi: set omni in tempore stabilem permaneat & pro confirmationem Osprandum Diaconum scrivere rogavimus. *Actum ad Ecclesiam Sancti Viti, in Cornina.*

Signum † manus Tanuli offertoris, & conservatoris.

Signum † manus Teoduli idem offertoris, & conservatoris.

Signum † manus Teutperti, idem offertoris, & conservatoris.

† Ego Sprinct Clericus rogatus a Tanulo & Teutpert in hanc cartula me teste subscripsi.

† Ego Erimpertus Clericus rogatus a Tanulo & Teudulo & Teutpert in hanc cartula me teste subscripsi.

† Ego Leuterj Clericus rogatus a Tanulo, & Teudulo, & Teutpert germanis in hanc cartula me teste subscripsi.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO X.

Orso Chierico dona tutti i suoi beni mobili ed immobili, posti a Paterno Maggiore, ed altrove al Monastero e Chiesa di S. Regolo di Gualdo per salute dell' anima sua, nell' anno 778. Arch. Arcivesc. * L. 55.

† In Dei nomine Regnante Domno Carulo Viro Excellentissimus Rege Francorum, seo & Langubardorum anno Regni ejus Etalia quarto, mense Martio, Indictione prima feliciter. Ideo *Ego Ursus Clericus* filium q.d *Cellali de Paterno* Dei misericordia compulsus sum, & pertractavi Seculi hujus breyitas, qualiter ab hac die presenti offero adque cedo ad *Deo Omnipotente*, & *ad Ecclesia Monasterio Beati Sancti Reguli Marteris Christi ubi Corpus ejus requiescit, sito Waldo iwi* (pro *ubi*) *Lampertus* V. (*venerabilis*) *Presbitero Custus preesse videtur*. Idest omnis rebus meas sorte mea ex integrum in loco, qui dicitur *Paterno Majore*, vel ubicumque per singulas locas, vel vocabulas, *tali* & *tale* (*sic*) mihi pertinente de jure Parentorum omnes rebus mes (*sic*) sorte mea in integrum, quod dixi ab hac die sit concesso & offerto ipsimet venerabilis locis. Cum casis fundamentis curtis cus (sic pro *cum*) campis pratis vineis silvis pascuis olivetis pumefferis fructefferis, cultum vel incultum, movile & immovile, seo & semoventibus; omnia & in omnibus rebus meas, sorte mea ex integrum ab hac die siit. Concesso & offerto ad ipsa suprascripta *Ecclesie Monasterio Sancti Reguli*, *vel ad ejus Custodes* pro mercide & remedium anime meae; quatenus amodo omnia suprascriptas rebus meas in potestate ipsius prefati *Ecclesie S. Reguli*, vel de ejus Rectores qui in ipsa Dei *Ecclesia Sancti Reguli*, in tempore ordinatus fueret, firmiter haveas & possedeas, vindicetis. Et fruendi & regendi in vestra sit potestate. Et pro me, qui supra, *Ursu* Clericus offertor, cottidie orationes ad *Deum omnipotente* & *Beati Sancti Reguli*, deprecare diveatis, sicut condicet Dei Sacerdotes. Et neque ad me, qui supra *Ursu* Clericus offertor, neque ab heredes meos, nec ad nullo parentes meos numquam nullo tempore resubtragere, aut minuare possat; non disrumpatur suprascripta mea offerta. Et insuper promitto me ego, qui supra *Ursu* Clericus offertor, vel meis heredis, ipsius *Ecclesie Sancti Reguli*, *vel ad ejus Custodes*. *ipsius Monasteris* rebus offerta mea ab omni homine defensare, & si defensare

Digitized by Google

non potuerimus, aut quesierimus tempore per nos ipsi, vel per sommisso homine, & qualecumque argumenti ingenio ipsis *Monasteris* rebus offerta... ea da ipsa Ecclesia res abtrahere, aut distollere, aut minuare quesierimus, tunc componamus ad ipsa *Dei Ecclesia Sancti Reguli*, *vel ad ejus Rectores* in dupplis tales res meliorata, de quod agitur, sicut in die illa meliorata, & ampliatus fuerit. Infer quidem loco. Et hanc cartula in sua permaneat firmitate: quia hec omnia suprascripta offerta mea pro mercide & remedium anime mee facere disposui. Nam non pro Logria (sic forte pro *Gloria*) Secularia, & credo me aput Deum omnipotentem pro peccatis meis recipere veniam, & indulgentiam. Et insuper sic volo adque decerno, si quisque homo, aut heredes, aut parentes insurrexerit contra hanc suprascripta mea offerta, & ipsa sivi (pro *sibi*) distollere quesierit. Dei omnipotentis incurrat judicium, & ante Tribunal Christi siit. condemnatus. Sicut & alius peccatores. Et ad fide Catholica siit (lege *sit*) alienus, quia a me superius quod descissum est semel: nolle, quo volui. Quam viro cartula offertionis mee facere disposui Austripertus Clericus scrivere rogavi. Et testibusque obtulit rovorandum. *Actum ad ipsa Dei Ecclesia Sancti Reguli in Waldo Territorio Locense*, die & tempore Regnum, & Indictione suprascriptis.

† Ego Ursu Clericus in hanc cartula offertionis a me facta propria manus meam suscripsi.

Signum † Manus Sonis V. V. Presbiteris.

Signum † Manus Alifredi filius q.d Magnifredi Testis.

Signum † Manus Tanuli filius q.d Magnifredi Testis.

Signum † Manus Saroni filius q.d Barcusi Testis.

Signum † Manus Achigti Germano Tanoli Testis.

Ego qui supra Austripert Clericus, quam post tradita, complevi & dedi.

DOCUMENTO XI.

Martino del q.d Sincho offerisce se stesso, al servizio della Chiesa di S. Regolo di Gualdo; nell'anno 783. Arch. Arciv. * B. 2.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum quo Langobardiam coepit, anno regni ejus nono, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, Anno Regni ejus tertio, nono Kalendas

Digitized by Google

Junias. Indictione sexta. Manifestum est mihi *Martino* filio quondam *Sinchi* quia per hanc cartula offero memet ipsum Deo, & tibi Ecclesie *Beati Sancti Reguli*, *Christi Martheri*, *sito ubi vocabulum est ad Waldo*, ut amodo in tua, vel de tuis custodibus ego permaneam potestate; & si me da ipsum Sanctum locum subtragi quesiero, vel omnem imperatione ipsius Ecclesie Rectoribus facere, & adimplere noluero: & in omnibus non permanere sicut & alii homenis jam dicte Ecclesie pertinentibus, aut in alterius casa abitare presumpsero, spondeo me qui supra *Martinus* esse componiturus a parte suprascripte *Basilice*, vel ad custodibus ejus *auri soledos nomero quinquaginta*, & hec cartulam offersionis mee omni tempore in predicto ordine firma & stabilis permaneat, & pro confirmatione Filippum Presbiterum scribere rogavi. Actum ad Ecclesiam Sancti Georgii ad Ravis.

Signum † manus Martini qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Agiprandus Diaconus rogatus a Martino in hac cartula me teste subscripsi.

† Ego Alpertus Clericus rogatus a Martino in hanc cartula, me teste subscripsi.

† Ego Unsualdus rogatus a Martinus in ac cartula me teste subscripsi.

† Ego Filippus Presbiter post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO XII.

Peredeo Vescovo di Lucca alloga la Casa della Chiesa di S. Martino di Lusciano, vicino a Tucciano a Corbulo Maurizio ec. con alcuni obblighi, nell'anno 777. Arch. Arc. † L. 79.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege. Francorum. & Langubardorum. quo coepit. Langubardiam. Anno Regni. ejus. tertio. sextodecimo Kalendas. Junias. Indictione. quintadecima. Manifestum est. nobis. *Corbulo*. & *Mauricio*. & *Winichildo* germanis. filiis q.d *Leontii*. nec non. & nobis. *Martino*. & *Alateo* germanis. filiis. q.d *Ursoni*. quia ad residendum. posuisti. nos. tu. *Venerabilis*. *Peredeus*. *in Dei nomine*. *Episcope*. *in Casam*. *Ecclesie*. *vestre*. *Sancti Martini*. *in loco Lusciano*. *prope*. *Tuciano*. ad residendum. ubi q.d *Rumualdus*. habitabit. tali. tenore. ut tam. nos. quam. & heredibus. nostris. in ipsa Casa. habitare debeamus. &

Digitized by Google

ea . vel omnia res, ad ipsa casa . pertinente cum duas . petias . de vinea . quem *Piluaciolus* . ad manu sua . habuit . bene laborare . & gubernare . adque meliorare debeamus . Et per singulo anno . justitia . vobis . solvere debeamus. idest . *una anfora vino . uno porco . & uno animale annotino* . & angaria . ad curtem vestram . in ipso loco . *Lusciano* . facere debeamus . quinque dies. cum boves . & maniviles. qualiter nobis . per actorem . de ipsa Curte . inperatum fuerit . Et usque ad *Roselle*. animalia . & porcos . menare . debeamus. Unde spondemus nos . supradictis . germanis . una cum . nostris . heredibus . tibi . *Dominus Peredeo . in Dei nomine. Episcopo*. & ad successoribus. vestris . ut si hec . omnia. suprascripta . capitula . tam de reddito. quam. & de angaria . a nos . vobis . non fuerit . adimpletum . vel conservatum, aut de ipsa . casa . foris . exire . presumserimus . in alio . loco . ad habitandum . promittimus nos . cum . heredibus . nostris . componere tibi . & . successoribus . tuis. *Auro . soledos . nomero . viginti*. & . presens . cartula . in sua maneat . firmitate . Et . duas . cartulas . prope . uno tenore . de partem nostram. *Filippum . Subdiaconum* . scribere rogavimus . *Actum in Vico . Lusciano* .

Signum † Corbuli, qui hec cartula fieri . rogavit.

Signum † Manus . Maurici . qui item . scribere . rogavit . Signum † Manus . *Martini*. qui . similiter . hec . cartulam . fieri. rogavit .

Signum † Manus . Alatei . qui similiter . hec. cartula scribere. rogavit .

† Ego Deusduna Presbiter in hanc Cartula convenentie me teste subscripsi .

Signum † Manus Rachiprandi Clerici . filii Serbuli testis .

Signum † Manus Causeradi Clerici . filii q.d Flaudiperti testis .

† Ego Deusdedit Diaconus in hanc cartilam convenentie me teste subscripsi .

† Ego Burro Clericus rogatus ad suprascriptis Germanis in hanc Cartulam Combenentie me teste Ss.

Ego Filippus Subdiaconus post traditam. Complevi & dedi .

Digitized by Google

DOCUMENTO XIII.

Petrifunso figlio di Walperto Duca vende al suo fratello Walprando Vescovo di Lucca la parte dei suoi beni, che possedeva in Tucciano e Lusciano, nell' anno 753. Arch. Arc. * G. 27.

† In Dei nomine. Regnante Domno nostro Aistulf Rege, anno regni ejus quarto, octavo die infra Calendas Aprilis, Indictione sexta feliciter.

Manifestus sum. ego *Petrifuns:* quia devitor sum dare tibi *Domno Walprand. Episcopo*. Soledus. propter casa *Auderad* quod mihi per alia cartula vindictionis. mihi venundare visus fuisti. pro ipso. vero pretio quod exinde devitor sum tibi, dare modo. vero. dare tibi visus sum. *Una Torre de Auro Fabrita*, insuper. & casa. ubi q.[1] *Morentiulus*. resedere visus fuet. & modo presens resedet germano ejus *Alipert*. cum omnia. & in omnibus. cum quantum ad ipsa casa pertenent. & ipse *Morentiulus* ad manu sua habuet. Insimul & ipsi hemines. qui ividem resedeunt omnia & in omnibus: tibi qui supra *Domno Walprand. Episcopo* tradere visus sum in integrum. Insimul & parte mea in loco qui nominator. *Tucciano*, & *Lusciano*: omnia & in omnibus cum casis terris vineis cultum vel incultum silvis. virgariis olivetis. Pumiferis. Insimul & homines qui in ipsas casas. sedeunt. cum qualem iustitia persolvere consueti sunt omnia & in omnibus parte mea jam dixi. in *Tucciano*. & *Lusciano*. Cum quantum. da vos germanis meis ividem. mihi in parte obvinet omnia & in omnibus tibi qui supra. *Domno Walprand Episcopo*. tradedi in integrum ad possedendum & nihil mihi. ividem reservavi. nisi omnia tibi tradedi in integrum. Ad possedendum & faciendum ex inde quid aut qualiter volueris. Et quod fieri non credo quod fiat. ut si ego qui supra *Petrifuns*. aut meus heredes. Tibi qui supra *Walprand. Episcopo* intentionare aut retrahere volueremus. aut per quolivet argumentum ingenii. de suprascriptas res causare presumpsero aut per summissa persona aut per me intentionaverimus. & menime defendere potuerimus. Spundeo ego qui supra *Petrifuns*: esse compositurus tibi *Domno Walprand Episcopo soledos mille novi*. Et si ea enerit causa. quod aliquis causator. apparuerit. & quod absit victor apparuerit & menime defensare potuero. Spundeo tibi esse restauraturus. Fer quidem

Digitized by Google

talem res. de quod superius legitor; & hanc pagina in sua maneant. firmitatem sicut Osprand. Subdiaconum. scrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † Manus Petrifuns, datori & conservatori.

Signum † Manus Pacifici Clerici V. D. filio q.d Rodpert testis.

Signum † Manus Arnipert filio q.d Warnicaus. V. D. testis.

Signum † Manus Teuprand. V. D. filio Fermuns. testis.

† Ego Osprand. Subdiaconus. post tradita deplevi & relegi.

DOCUMENTO XIV

Bralfredo abitante in Pisa fa Deganio, ossia permuta di alcune persone serve con Peredeo Vescovo di Lucca, nell'anno 766. Arch. Arc. †. K. 48.

. . . . regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno Regni ejus decimo, & filio ejus . . . . Adelchis Rege . anno regni ejus Septimo . in ipsa Calendas Julias . per inditione quarta . Manifestum est mihi . *Bralfred.* filio q.d *Ermuli* . havitator . in . *Civitate* . *Pisas* . quia per hanc . cartulam . in Viganio . dare . provideo . tibi . Venerabili *Peredeo in* . *Dei* . *nomine Episcopo* . *Sancte* . *Lucensis* . *Ecclesie* . Ancilla . mea . nomine . *Alau* . . . Massarii . vestri . *Ursali* . qui . resedet . in . loco . *Tucciano* . *finibus* . *Suanense* . cum . duo . infantili . ejus . qui . mihi . obvenerunt . par . q.d *Walderamus* . socero . meo . & secundum . Legem . pro . eos . per . cartilam . recepi . da te . in Viganio . Ancilla . Sancte . Ecclesiæ . vestre . nomine . *Gulperga* . cum . infantes ejus . duo . nomine . *Teudiperga* . & *Teudpert* &c. &c. . . Et . duas . cartolas . prope . uno . tenore . conscriptas . Osprandum . Diaconum . scribere . rogavimus . Actum . Luca .

Signum † manus Bralfred promessori, & conservatori.

(*Seguono altre sottoscrizioni, poi*)

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XV.

Jacopo Vescovo di Lucca dà a Livello ad Alperto Chierico la Corte di Tocciano nei confini della Città di Soana, con altri beni spettanti al Vescovato di S. Martino, l'anno 809. Archiv. Arcivesc. † Q. 44.

† In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Carolus Serenissimus Augustus a Deo coronatus magnus & pacificus Imperator, Romanum gubernans Imperium, qui & per misericordiam dei Rex Francorum & Langubardorum, anno Regni ejus, quo Langubardiam Cœpit, trigesimo sexto; & Filii ejus Domni nostri Pippini Rex, anno Regni ejus vigesimo nono; decimo Kalendas Octobris, Indictione tertia. Manifestum est mihi *Alperto Clerico* Filio b. m. *Ilprandi Abbatis* quia dum tu Dominus *Jacobe* gratia Dei Episkopus substantia Ecclesie Episcopatus vestri Sancti Martini, que est in loco *Tucciano*, fine *Civitatis Suanensis*, longe a vobis esset, & a pravis hominibus invaderetur: & Cognovissetis tu nimis desertam ac destitutam; considerastis qualiter Domino volente, omnis res ipsas per me melioretur, & ad parte Ecclesie Episcopatus vestri Sancti Martini sub integritate restauretur. Quapropter per cartulam Livellario ordine ad censum vobis persolvendum dedisti mihi ipsam Curtem vestram in suprascripto loco *Tucciano*, *fine Suanense*, cum omnibus edificiis & omnibus rebus sive Casas Massaricias, & Aldiaricias, cum omnibus rebus ad eas pertenentibus, Terris, Vineis, Olivetis, Silvis, Virgutis, Pratis, Pascuis, Cultis rebus vel incultis, movilia atque immovilia, tam fundriales res, quam & massaricias, una cum hominibus de ipsa Curte, & Casis qualiter vobis sunt pertenentes, sive & Monasteriu vestrum, ad ipsa Curtem pertenentes; idest *Monasterium* (è scritto Monasnasterium) *S. Gregorii*, & *Monasterium S. Eusebii*, cum omnibus rebus, & casis pertenentibus omnia quantum in ipso loco *Tucciano* abere visi estis, mihi, qui supra Alperto Clericus, & ad unam personam post me, dedisti in integrum ad lavorandum & meliorandum, ita ut per nos in omnibus eas lavorata, & meliorata esse inveniatur.

Et ego & ipsa Persona, que post me eas abuerit, tibi & successoribus tuis per singulos annos, semper in Kalendis mensis Octubri ipsum censum *media libra argenti reddere debeamus, idest bonos denarios numerum centum viginti tantum*: & tali tenore. repromitto ego qui supra

Digitized by Google

Alpertus Clericus ut si per me, & per illam unam personam, que post me suprascriptas res abuerit, in omnibus eas lavorata, & meliorata non fuerit; & suprascriptum Censum singulis annis in jam dicto constituto vobis non reddiderimus, spondeo Ego, qui supra Alpertus, Clericus, una cum ipsa Persona, cui ego omnis suprascripta res reliquero, tibi *Domine Jacobe, gratia Dei Episcope*, & successoribus tuis, componere penam *Argentum Soledos tricentos;* & qualiter inter nos convenit, duas cartulas *Richiprandus Subdiaconus Notarium Sancte Ecclesie* de parte mea scribere rogavi. Actum in domo Sancte Lucane Ecclesie &c.

(*Seguono* 13. *sottoscritti*, *e poi*)

† Ego Richiprandus Subdiaconus Notarius post tradita Complevi, & dedi.

DOCUMENTO XVI.

Valeriano Prete Rettore della Chiesa di S. Salvatore del luogo Montione cede al Vescovato di S. Martino di Lucca la Chiesa suddetta ed i suoi Beni ec.... Nell' anno 771. Arch. Arciv. * B. 3.

Exemplar. In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, & tertiodecimo, pridie Kalendas Januarias, per Indic. decimam. Manifestum est mihi *Valeriano Presbitero*, qui & *Rodulus* vocor Rectori Ecclesie *Beati Sancti Salvatoris*, site in loco *Montione*, quia per hanc cartulam offero Deo & tibi *Ecclesie Beati Sancti Martini*, ubi est Domus Episcoporum, cartulam illam quam mihi fecerunt, & confirmaverunt in jam dicta Ecclesia idest *Ansuartus*, & *Ermifridi*, & *Ermualdus*, seu & *Ansprandus*, & *Ermerici* & *Ermulaus* una cum suprascripta Ecclesia quomodo ab eis Ego confirmatus sum, & cum omnibus rebus ad eam pertinentem in integrum simul. Et si mihi aliquis homo violentia quamcumque ferit, sive me occiderit, volo ut *Pontifex* qui ibi tunc fuerit ordinatus, potestatem abeat querendi ipsam violentiam meam, sive occisionem per se, aut per illum hominem, cui ipse hanc cartulam dederit ad exigendum qualiter superius offerui. Ita omni in tempore stabile permaneat. Et neque a me, neque a meis heredibus aliquando hec cartula posse disrumpi. Et pro confirmatione Austripertum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

Digitized by Google

Signum † Manus Valeriani Presbiteri qui hanc cartulam fieri rogavit. Signum † Manus Micheridi filii q.d Baroncii testis.

(*Seguono altri sottoscritti poi*)

† Ego Austripertus Presbiter post tradita complevi, & dedi.

† Ego Richiprandus Presbiter fideliter exemplavi.

DOCUMENTO XVII.

Stabile Prete offerisce al Monastero di S. Salvatore di Sesto la Chiesa dei SS. Michele, e Benedetto, fondata dal suo Genitore Anseramo nel luogo Villa; con tutti i beni addetti a tal Chiesa, riserbandosene in vita l'usufrutto; nell'anno 799. ovvero 800. Arch. Arc. † † N. 48.

† In Dei nomine Amen. Regnante *Domnus nostro Carulo*, gratia Dei Rex Francorum, & Langubardorum, ac pa . . . . . (*patricio Romanorum*) . . . . epit Langubardiam, & filio ejus *Domnus nostro Pippino* Rege, anno regni eorum vigesimo sexto, & nono decimo, quintodecimo Kalendas Aprilis. Indictione octava. Manifestum est mihi *Istavili Presbitero* filio b. m. *Anserami*, quia previdi de Bassilica mea fundata ab ipso b. m. *Anseramo* Genitor meus in loco *Villa* in honorem *Dei*, & *Beati Sancti Michael Archangeli*, & *Sancti Benedicti*, quatenus post ovito meo intestata, vel derelicta non remanseret; sed magis ac magis mihi officium & opus Dei proficiat, ut mihi & parentibus m . . . . . (*forse* meis) qui ipsam Ecclesiam construxerunt Dominus noster Jesus Christus retributionem rependat. Hinc itaque ego *Istavili Presbitero* per hanc testamenti me . . (*mei*) cartula, offero & confirmo suprascripta *Bassilica* cum casis, & omnibus ad eam pertenentibus pro redentione & salute anime mee, vel ipsius Domni Genitori mei, Deo & tibi Ecclesie *Monasterii Domini Salvatoris siti in Sexto*, ubi nunc venerabilis vir *Atriprandus* Abbas esse videtur . . . . . tes mihi est pertenentes in integrum. Tali vero ordine, ut dum ego qui sopra *Istavili Presbitero* advivere meruero . . . . . silica mea, cum casis, & omnibus rebus ibidem pertinentibus in mea sit potestatem ea videlicet rationem . . . . dendum, regendum, gubernandum, & in omnibus usumfructuandum qualiter voluero tantum . . . dum ego advivere . . . . ro: nam non in alia Ecclesia vel Monasterio aut in homines dandum, nec alienandum per nullum ingenium . . . . . to viro

Digitized by Google

meo prefata Bassilica cum casis, & omnibus rebus ad eam pertenentibus qualiter superius legitur in in . . . . qualiter mihi est pertenentes sit in potestatem suprascripti Monasterii *Domini Salvatoris* & de Abbate qui tunc inibi . . . . prefinito nomine, regendum, gubernandum suo jure perennis temporibus, & ordinationem faciendum & &c. . . . . eum perducendum recto moderamine secundum Dei preceptum. Et textum dotes ipsius Ecclesie contenere dinus c . . . . a me neque a nullos heredes meos presenti testamenti, & offertionis me (*mee*) cartula possim disrumpi, sed . . . . ribus in predicto ordine inconcussa permaneat, & nulli liceat nolle quod semel volumi, & pro confirmatione *Ghiselperte* scrivere rogavi. Actum Luca.

† Ego Stabilis Presbiter in hanc cartulam a me facta manus mea . . . .
(*Seguono altre sottoscrizioni; poi*)

† Ego Ghiselperte Notarius post tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO XVIII.

Udalrico Marchese di Toscana dà investitura ad Ottone Vescovo di Lucca della metà del Poggio Fontana, e della Corte di Bientina, con varj patti ec. nell' anno 1143. Arch. Arcivesc. †. 7.

In Dei patris Omnipotentis nomine. Breve memorie presentium preteritorum ac futurorum temporum: qualiter infra Lucanam Civitatem in palatio Episcopatus S. Martini in conspectu bonorum virorum nomina quorum inferius continentur. Udalricus Dei gratia Tuscie Marchio per fustem quem sua detinebat manu sub pena quinque centum marcarum optimi argenti investivit *Ottonem* Divina gratia Lucanum Episcopum per feodum a parte Episcopatus S. Martini Lucane Civitatis de medietate videlicet integra de *Poio de Fontana* ejusque pertinentiis & adjacentiis; & de medietate integra totius *Curtis de Bientina* omnibusque pertinentiis & adiacentiis una cum inferioribus & superioribus, & cum accessionibus & ingressibus suis; Quatinus deinde in antea idem qui supra *Otto* Lucanus Episcopus eiusque successores per feudum habeant & detineant & utantur atque fruantur predicta medietate integra de suprascripto *Poio de Fontana* & medietate integra de jam dicta *Curte de Bientina* cum omnibus eorum pertinentiis & adiacentiis. Insuper quoque predictus *Vdalricus* Tu-

Digitized by Google

scie Marchio mandavit suprascripto *Ottoni* Luc. Episcopo omnem actionem suam eique licentiam & potestatem dedit ut ipse *Otto* Luc. Episcopus ejusque successores potestatem habeant agendi requirendi solvendi & distrigandi atque defendendi predictum *Pojum de Fontana* & predictam *Curtem de Bientina* tanquam ipse qui supra *Udalricus* Tuscie Marchio quocumque modo vel jure predictum *Pojum* vel predicta *Curtis*, aut aliqua eorum pars obligata est. Sic tamen ut postquam prefatum Pojum vel & prefata Curtis disbrigata fuerint eorum medietas absolute deveniat in predictum *Udalricum* Tuscie Marchionem vel ejus heredem sine datione. Eo tamen pacto ut ipse *Udalricus* Tuscie Marchio vel ejus heredes aut successor dationem vel alienationem aut obligationem aliquam non faciant de medietate de supradicto Pojo vel de medietate suprascripte Curtis aut earum pertinentiis sine data parabola a suprascripto *Ottone* Luc. Epis. vel ejus successore. Et eo pacto ut ipse qui supra *Otto* Luc. Epis. vel ejus successor dationem vel alienationem aut obligationem aliquam non faciat de altera medietate de suprascripto Pojo & de suprascripta Curte sine data parabola suprascripti *Udalrici* Marchionis, vel ejus heredis aut successoris.

Hec acta sunt omnia coram Sineanima advocato q.d Lamberti, Ulberto Zetoare q.d Bernardi, Malagalia q.d Gottifredi, Laboratore q.d Ferolfi, Guidolajana q.d . . . . Anno Dominice Incarnationis millesimò centesimo quadragesimo tertio. Septimo Idus Maii Indic. Sexta. Suprascripti omnes ibi fuerunt.

Ugo Notarius Domini Imperatoris cujus conspectu hec acta sunt hoc breve pro presenti memoria in posterum conservanda descripsi.

DOCUMENTO XIX.

Anastasio Papa pone sotto la speciale protezione della Sede Apostolica l' Ospedale dell' Altopascio ed i suoi beni ec. nell'anno 1154. Archiv. di Stato Armario II. Lib. 5. N. 65.

Anastasius Episcopus Servus servorum Dei dilectis filiis Guidoni Rectori Hospitalis Altipassi, ejusque Fratribus tam presentibus, quam futuris divino ibidem servitio mancipatis in perpetuum.

Religiosis desideriis dignum est facilem præbere consensum, ut fidelium devotio celerem sortiatur effectum. Ea propter Dilecti in Domino filii ve-

Digitized by Google

stre justitie postulationibus clementer annuimus; & prefatum Hospitale in quo divino mancipati estis obsequio ad exemplar predecessoris nostri felicis memorie Eugenii PP. sub Beati Petri, & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio communimus: Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona idem Hospitale inpresentiarum juste & canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, Largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justitie modis, Deo propitio, poterit adipisci, firma vobis, vestrisque successoribus, ac Christi pauperibus, & illibata permaneant. In quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: Decimas quas bone memorie *Anselmus Lucanus Episcopus* eidem hospitali concessit: Terram & possessiones de Valle Cava: Possessiones quas habetis in Valle de Arno, & in Plano de Luca, seu in aliis locis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exigere presumat. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum Hospitale temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel oblatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare. Sed omnia integra conserventur vestris, & pauperum Christi usibus omnimode profutura. Salva Sedis Apostolice auctoritate, & Diocesani Episcopi Canonica Reverentia. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica Secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam scienter contra eam temere venire temptaverit: secundo, tertióve commonita si non satisfatione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat; reumque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a Sacratissimo Corpore, & Sanguine Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem Hospitali justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus & hic fructum bone actionis percipiat, et apud districtum Judicem premia eterne pacis inveniat. Amen.

Ego Anastasius Chatolicæ Ecclesie Episcopus

✠ Loco Signi Anastasii PP. IIII. *Custodi me Domine ut pupillam oculi.*

† Ego Guido Diac. Cardinalis S. Marie in Portico Ss.

† Ego Odo Diac. Cardinalis S. Nicolai in carcere tulliano Ss.

✠ *Luogo della Sigla di Anastasio Papa.*

† Ego Gregorius Præsbit. Cardinalis tituli Callisti Ss.

† Ego Guido Præsbit. Card. tituli S. Grisogoni Ss.

Digitized by Google

† Ego Bernardus Præsbiter Card. tituli S. Clementis Ss.
† Ego Octavianus Præsbiter Card. tituli S. Cecilie Ss.
† Ego Joannes Præsbiter Card. tituli SS. Joannis & Pauli tituli Pamachii Ss.

Datum Rome apud S. Mariam Rotundam per manum Rolandi S. Romane Ecclesiæ Presbiteri Cardinalis, & Cancellarii. VII. Kal. Julii Indict. II. Incarnationis Dominice Anno M. C. LIII. Pontificatus vero Domini Anastasii IIIJ. PP. Anno Primo.

Pende da questa Bolla il Sigillo di Piombo con cordone di seta.

DOCUMENTO XX.

Fossiano del q.d Randulo dona alla Chiesa di S. Giuliano una sua Casa, ed altri beni posti in Massa nell' anno 772. Arch. Arc. † H. 59.

. . . . . Desiderius, & Adelghis Viris excellentissimis Regibus anno regni eorum sextodecimo, & tertio . . . . (decimo) . . . . agio (Magio) per Inditione decima feliciter. Ideoque ego *Fossianu* V. D. Filio q.d *Randuli de Massa Ghonghi* . . . . *beati Sancti Juliani* perpetuam salutem. Dum soper isti foturis seculi avitarem meruerimos opor . . . . e illa eterna vita quogitare (cogitare) qui peccata ponderemus nostrorum relevari possint quia alia temsaurum non est similis ille soaves qui bene meritum est avire vitam eterna, & ideo ego peredictu: *Fossianu*: V. D. offero me ipso Deo & tibi *Ecclesie ipsius Sancti Juliani*, una cum homnis parvitatis rebus mea, quem a jus meum pertenire videtor, tum devise: seo indevisa: mea portionem de rebus mea; tum de casa avitationis me in suprascripto loco *Massa* cum sorte mea de finile: seo de sala ubi istationem & palmento avire visi sumus, una cum solamenta & homni re deficia sua seo parte mea de corte & ortu: terris vineis olivetis rebus vergureis pratis pascuis coltum vel deserto carboribus fructefere: vel infructafere cum homnia res movilem: vel immovilem seo & semoventibus mea portionem homnia & in omnibus ubique avire visum sum tibi *suprascripta Domini Sancta vertutem* tradere & offerire visus sum, homnia in integrum: ut hab odierna die aveas & possedeas hec homnia ipsa res meas valiter a me offertum est: In omni tempore. Et nunquam a me: vel heredis meis retraendum est res homni in tempore hec mea offersio-

Digitized by Google

nem sicut supra legitor firma & istavile valeas permanire. Et quis de heredis supcessoris meis contra hanc pagina a me facta ipse venire volueret: ipsa res retraendum aut molestandum qualiter a me offertum tunc conpona ad suprascripta sancta *Dei virtutem vel vovis: Warniperte & Lamprande* Presbiteris qui estis ejus *Rectoris*: homnia in dopla & melioratam ipsam res de quod agitor, *fer quidem su istimationem qualis tunc fuerit*. Et pro confirmationem Firmitev iscrivere rogavi. Actum ad Ecclesia ipsius Sancti Juliani Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Fossiani V. D. qui hanc pagina offersionis fieri rogavit.

Signum † manus Nothioni V. D. filio q.d Radualdi testis.

Signum † manus Ghelriperti Clerici filio q.d Brettuli testis.

Signum † manus Jusuri Clerici filio q.d Ciculi da portà Sancti Petri testis.

Signum † manus Perticausi Sartoris testis.

Ego Firmitev Iscriptor uius cartule post rovorata ad testibus tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO XXI.

Peredeo Vescovo di Lucca fa una permuta di alcune terre poste in Vecchiano con Gauspert Rettore della Chiesa di S. Frediano nell' anno 762. Arch. Arc. † Q. 8.

✠ Exemplar. In Dei nomine regnante Domnus nostro Desiderio & Adelchis Regibus. Anno regni eorum sexto, & quarto, quarto Calendas Octubris per indictionem prima. Manifestum est mihi *Gauspert Clericus Rector Ecclesie S. Fridiani*, quia stetet inter me, & *venerabili Peredeo in Dei nomine Episcopo* ut cambium de terra inter nos facere debuerimus, & nunc presenti tradere videor tibi ad parte *Ecclesie S. Michaheli Monasterio vestro qui est de jura parentorum vestrorum* in viganio terra *Ecclesie S. Fridiani*, qui est prope casa *Gulripald* Clerico, modiorum sex, & scafilo uno, ipsa clausura qui fuit *Wilitrude* in integrum. Simul & duas petias de terra eidem Ecclesie *ad Valle* quas *Aspert* ad manu sua habuet in integrum in adpretiato. Et suscepi da te pro suprascripta terra ad parte *Ecclesie S. Fridiani* in cambio terram suprascripte *Ecclesie S. Michaheli*, qui est *in Ve-*

Digitized by Google

cllano modiorum trigenta quinque, ipsa clausura in integrum per adpretiato pro suprascripta terra in vigánio da te recepi in prefinito. Unde repromitto me ego qui supra *Gauspert Rector Ecclesie S. Fridiani* cum successoribus meis, si aliquando tibi qui supra Venerabilis *Peredeo* Episcopo, vel ad Successoribus tuis, aut qui in ipso monasterio vestro ordinatus fuerit, suprascripta terra quam tibi dedi subtraxerimus aut intentionaverimus per quolibet ingenio, spondeo me cum successoribus meis vobis componere suprascripta terra in duplo meliorata in ipsa loca qualis tunc fuerit. Similiter repromitto ego qui supra *Peredeus in Dei nomine Episcopus* cum successoribus meis, & qui in ipso Monasterio Rector ordinatus fuerit ut si aliquando tibi qui supra *Gauspert* vel ad successoribus tuis suprascripta terra Ecclesie *S. Michaheli Monasterii nostri nostri* (sic) quam tibi in viganio dedi subtraxerimus aut intentionaverimus per quolibet ingenio, spondimus vobis componere suprascripta terra in duplo meliorata in ipso loco qualis tunc fuerit. Et pro confirmatione duas paginas prope uno tenore conscriptas Osprandum Diaconum scrivere precepimus, & rogavimus. Actum Luca.

† Ego Gauspertus Rector Ecclesie S. Fridiani in an cambiationis a me facta manus mea subscripsi.

Signum † manus Dulcissime monache qui in suprascripto cambio consentiens fuit in omnibus & ei acti manus fecit.

† Ego Teuselmi Diaconus rogatus a Gausperte Rector Ecclesie S. Fridiani in hanc pagina me teste subscripsi.

† Ego Ospert Diaconus rogatus a Gausperte Rector Ecclesie S. Fridiani in hanc pagina me teste subscripsi.

† Ego Fratellus Presbiter rogatus a Gausperte (*ut supra*).

Signum † manus Teudipert filio q.d Wilipert testis.

Signum † manus Fratelli filio q.d Wilerad testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi & dedi.

† Ego Austripertus Clericus ex auctentico fideliter exemplavi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXII.

Albolfo Chierico permuta beni con Gherardo Vescovo di Lucca per la Chiesa di S. Maurizio di Filettori, nell'anno 886. Arch. Arc. * L. 36.

. . . . . potentis nomine. Regnante Domno Karolus Divina favente clementia Imperator Augusto, anno imperii ejus sexto. Kalendis Julii. Indic. quarta. Manifestus sum ego *Albolfo* Clerico, filio b. m. Albolfi quia convenit mihi una tecum *Gherardo gratia Dei hujus Sancte Lucane Ecclesiae humilis Episcopus*, ut inter nos de aliquantis casis & rebus commutationem facere deberemus, sicut & factum est. Proinde modo ego qui supra *Albolfo* clericus in commutationem dare & tradere videor tibi qui supra *Gherardus Episcopus* quartam portionem de casamenta illa quas abeo in loco ubi dicitur *Septignano*, qui regitur per Johannem, simul & quartam portionem de alia casa mea illa in ipso loco *Septignano* qui regitur per Benedicto..... de omnibus suprascriptas casas cum fundamentis & universis fabricis suis, seo curtis, ortis terris, vineis, silvis, virgareis pertinentes competit exinde mihi quartam portionem. Ipsa vero ex integram quartam portionem per . . . . unamquamque ex ipse case tibi dedi & tradedi ad partem *Ecclesie S. Mauricii*, adque dedi in commutacionem ad partem *ipsius Ecclesie* terra, & vinea seu silva, & sterpieto meo illo que esse videtur prope loco *Cortiano* &c. &c..... in integrum dedi & tradedi in commutationem ad parte *Ecclesie Sancti Mauricii de loco Filectule: & ipse Ecclesia Sancti Mauricii est pertinentes Ecclesie Sancti Fridiani hic Civitate Luca, & ipse Ecclesia Sancti Fridiani est de sub potestate ipsius Episcopatui vestro Sancti Martini*. Et pro casis & rebus . . . . . (*cedute, riceve tre pezzi di terra in loco Castagnulo, ed un altro ubi dicitur Colle de Franco ec.* . . . .) ec. . . . . quia taliter inter nos convenit duas inter nos cartulas Leo notarius scribere rogavimus. Actum Luca &c.

(*Seguono molte sottoscrizioni*)

Digitized by Google

DOCUMENTO XXIII.

Anacardo Rettore della Chiesa di S. Pietro di Castiglione in Garfagnana dona la stessa Chiesa e tutti i suoi beni alla Chiesa di S. Colombano posta fuori delle mura di Lucca ec. nell' anno 768. Arch. Arc. * B. 34.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro *Desiderio* Rege, & filio ejus iden Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum duodecimo, & nono, quartum nonas maias, per indictionem sextam. Manifestum est mihi *Anacardo presbitero rectori Ecclesiae beati sancti Petri, sita in loco Castellione prope Fernetam*. Quia per hanc cartulam pro remedio animæ meæ offero *Deo, & tibi Ecclesiae beati sancti Colombani constructa a venerabili Domino Peredeo in Dei nomine Episcopo prope murum civitatis nostrae Lucensis*. Ecclesiam ipsam, ubi resedere videor. cum omnibus rebus meis tam quam ipsam rem quam ibidem per dotem confirmavi quam & ubique mihi pertenentem terram in eam. orta. oliveta. silvas. castanetum. virgariam. cultum vel incultum mobile adque inmobile omnia in integrum. nisi scerpham meam & pannos battes & ur.... uel alia usitilia casæ seu nutrimina quæ in meam reservo potestatem. Nam alia mea tam ipsam ecclesiam beati sancti Petri quam & ubique mihi pertenentem omnem rem meam *Deo & tibi prædictae Ecclesiae Beati Sancti Columbani* offerre prævideor; tali enim tenore ut dum ego & *Auriperta presbiteria mea* advivere meruerimus omnem suprascriptam ecclesiam vel aliam rem meam in nostram reservo potestatem usumfructuandi regendi vel gubernandi & non vendendi nec donandi neque alienandi neque in ecclesiam faciendi neque per nullum argumentum ingenii iterum alienandi non abeam potestatem. Post uero decessum nostrum hæc omnia qualiter superius leguntur in iam dictam Dei ecclesiam vel de Pontifice qui pro tempore fuerit sint potestate in eo tenore ut supra depotavi. & neque a me neque ab heredibus meis aliquando hanc meam offersionem posse disrumpi sed omni in tempore hæc cartula in suam maneat firmitatem & pro confirmatione Austripertum clericum scribere rogani, Actum Lucam.

Ego Anacardus presbiter in han cartula a me facta sicut superius legitur propria manu mea supscripsi.

Digitized by Google

Signum † manus Petti aurificis germani eius testis.

Signum † manus Peretheuli acoliti filii quondam Gauderuli testis.

† Ego Firmo presbiter rogatus ab Anacartus presbitero in anc cartulam me teste subscripsi.

† Ego Sprinca clericus rogatus ab Anacardus presbitero in hanc cartulam me teste subscripsi.

† Ego Emmo clericus rogatus ab Anacardus presbitero in hac cartulam me teste subscripsi.

† Ego Austripertus clericus post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO XXIV.

Toto avendo fondato la Chiesa della B. Vergine Maria e di S. Pietro nel luogo Vitorio nei confini di Garfagnana offerisce alla medesima varj suoi beni riserbandosi il giuspadronato ec. nell' anno 795. Arch. Arc. † L. 5.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carolo Rege Francorum & Langubardorum, & Patricio Romanorum, anno Regni ejus quo Langubardiam coepit vigesimo secundo, & filio ejus Domno Pipino Rege anno regni ejus quinto decimo, octavo idus Decembris, Indictione quarta. Manifestum est mihi *Toto* filio b. m. *Aripaldi* habitatori in loco *Vitorio finibus Carfaniense* quia in proprio territorio meo a fundamentis Fabricis construxi Ecclesiam in prefato loco *Vitorio* in honore *Dei & Domini nostri Jhesu Christi, & B. Mariae semper Virginis, & B. Petri Apostoli*, ubi & Venerabilis *Johannes* in Dei nomine Episcopus ad dedicandam ipsam Bassilicam deduxi: ubi hodie in Dei nomine. per hanc mea dotalis paginam dare & offerre prevideo. In ipso sancto loco: in primis fundamentum ipsum, ubi super ipsam Aedes positam est, una cum terra .... circa ipsa Ecclesia in integrum & offerre prevideo Deo & tibi predicte Ecclesie S. Petri una cum res meam massaricias in loco *Macallione*. Casa ipsa ubi bonus..... terris, & vineis, silvis, virgurtis, cultum vel incultum omnia ad ipsa casa pertenente in integrum. Similiter & offerre prevideo duos pe .... vineis meis in loco *Novellito* qui una ex ipsis vineis..... & uno lato tenet in vinea..... & ille alia petia uno capo tenet in vinea Rapperti ambas ipsas petias in integrum: Et offerre pre-

Digitized by Google

video in ipsa Ecclesia res mea omnia, quantas habere visus sum in loco *Bacciani* . . . . silvis, virgurtis, castanietis, culta, vel incolta res omnia in integrum. Similiter & terra mea quam abeo *Fico*, qui est ad *Pira Paulina*. Similiter & offerre prevideo res mea illa omnes quam abeo in *Cabbili*, omnia ipsa res in integrum. Hec omnia suprascripta casa & res Domino, & tibi Ecclesie B. Petri Apostoli pro remedio anime mee, dare & offerre prevideo in integrum. Et hoc volo adque instituo ut dum Christo prestantem ego advixero ipse predicta Bassilica cum omnia supraseriptas res, vel quidquid in antea ibi Dominus donare dignatus fuerit, in mea, vel de filiis meis sit potestatem Canonico ordinem Presbiterum ordinandi; nam non vendendi, neque donandi, neque in monasterio faciendi, neque sub nullius potestate dandi, sed semper per me, & heredibus meis Canonico ordine ordinetur presbiterum in jam dicta Ecclesia. Et si aliquis de filiis meis, vel filiorum meorum presbiteri honorem abuerit, ipse Bassilica, vel res ad ea pertinentem in ejus sit potestate Usumfructuandi tantum. Nam si ex filiis meis in honorem presbiteri non pervenerit, ut supra dixi a filiis meis Canonico Ordinem presbiterum ordinetur: qui pro nostris facinoribus ibidem deprecare debeat. Et si quiscumque de heredibus meis contra hanc mee dotalis paginam in aliquo agere, aut causare quesierit per quolibet ingenium, & non permiserit omnia permanere, sicut supra a me constitutum est, aut vel aliquid de ipsa res da ipsa Bassilica subtragi quesierit; sit compositurus ipse heres meus in ipso S. loco vel ad ipso Presbitero, qui inivi Canonico ordine ordinatus fuerit, penam auri soledos numeros ducentos. Et hec modo dotalis paginam in suprascripto ordinem omni tempore in sua permaneat firmitate; & neque a me, neque ab heredibus meis aliquando posse disrumpi, sed omni tempore firmiter permaneat. Unde due dotalis paginam Gumpertum presbiterum scribere rogavi. Actum in suprascripto loco *Viturio* unde una detuli in Arcivo Sancte Ecclesie Domus Episcopalis: Alia vero detuli in suprascripta Dei Ecclesia S. Petri. Ambas vero prope uno tempore conscriptas.

Ego Toto in anc Cartula a me facta manu mea subscripsi.

Signum † manus Tachiprandi filii q. Siluiperti testis.

Ego Rosfredi Clericus in ac cartula rogatus ad Toto me teste subscripsi.

Ego Valcari rogatus ad Toto me teste subscripsi.

† Ego Gumpertus presbiter post tradita complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXV.

Pietro Vescovo di Luni riceve a livello da Jacopo Vescovo di Lucca molti beni posti nel territorio di Luni ec. nell'anno 816. Arch. Arcivescovale † † D. 27.

In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Regnante Domno Lodohic Serenissimus Augustus Imperator a Domino coronatus, magnus & pacificus Rumanum gubernans Imperium.... & per misericordiam Dei.... & Langubardorum anno regni ejus tertio quidem & Domno nostro Bernardo .... anno regni ejus quarto, mense Septembrio, Indict. decima feliciter. Manifestum est mihi *Petrus Sancte Lunensis Ecclesie Episcopus* quia per cartulam livellario nomine ad censum persolvendum dedisti mihi *tu Jacobe Sancte Lucane Ecclesie Episcopus*, idest omnes res illa quas in Episcopato vestro *Sancti Martini* & *Sancti Frigiani* obvenit per *Walprandum* Sancte memorie Episcopus in locus & finibus *Lunense*, tum casis, & fundamentis, terris, vineis, silvis, virguris, pratis, pascuis cum cultis rebus.... cultis omnia & ex omnibus quan tu, ut dixi, in predictas locas finibus Lunense de ipsa suprascripta res inventum fuerit, omnia ex omnibus in integro. Tali vero ordine ut omnia suprascriptis casis & rebus in mea, qui supra Petro Episcopo & in duas alias personas cui ego ipsa profuturas habere post meum discesso dimisero. Tam suprascriptis casis & rebus regendum, guvernandum, adque meliorando. Et per singulos annos, censum exinde ..... successoribus tuis persolvere debeamus per omne Natale Domini octo dies antea octo libras.... octo dies antea Natale Domini qua .... elius potuerimus ipso oleo vobis persolvam. Et si a nos hec omnia suprascripta capitula per singulos annos sive ipso oleo non persolverimus, & sic non fuerit adimpleta & conservata qualiter superius legitur, & nos casis & rebus ipsis dimittere quesierimus. Tunc spondeo ego qui supra *Petrus Episcopus* una cum illas duas personas, cui ego ipsa res dedero componere tibi qui supra *Jacobe Episcope*, vel successoribus tuis..... nomine soledos viginti, Similiter repromitto ego qui supra *Jacobus Episcopus* una cum successores meis tibi *Petri Episcopo* vel ad illas duas personas cui tu, sicut supra dictum est, ipsa res .... dimiseris, ut si vos nobis hec omnia suprascripta Capitula per singulos

Digitized by Google

annos sic fuerit adimpleta & conservata, sicut superius legitur, vel si ipso oleo ut dictum est... triginta libras infra ipsi octo dies ante Nativitate Domini, quale dies melius potueritis, nobis persolveritis, & nos vobis casis & rebus ipsis retollere, aut amplius censum vobis super imposuerimus; tunc spundimus nos vobis compunere pene nomine soledos vigi... & post datam compositionem hanc cartulam in sua permanead firmitate. Unde duas cartulas qualiter inter nos convenit, & Johannes Presbiter Notario Sancte Ecclesie Lunensis scrivere rogavimus. Actum Lune in mense & Regno per Indictione suprascripta feliciter.

† Ego Petrus Venerabilis Episcopus in hos livello a me facto manus mea suscripsi.

Signum † manus Sicheradi filio Siberaldi testis.

† Ego Auderamus Diaconus rogatus a Domino Petro Episcopo me teste subscripsi.

† Ego Firmo rogatus a Domino Petro Episcopo me teste subscripsi.

† Ego qui supra Joannes Presbiter Notario Sancte Ecclesie Lunensis scriptor ipsius cartule, post tradita complevi & absolvi.

Breves commemorationis facio ego *Jacobus* in quorum presentia dedit *vadia Petrus Episcopus de Luna mihi Jacobo Episcopo Lucense*, ut ab illo homine cui ego antea de ipsa res quem ipsis Petri Episcopi per livellum dedi & illi homini exinde antea livellum emisi ut ab illo hominem & pro ipsa casa autores non daret. Hoc fuit ante Sicherando Clericus. Pastor. Trasimundus. Petrus. Firmo. Grauso. Petrus Notarius.

DOCUMENTO XXVI.

Alamundo Abbate del Monastero di S. Pietro di Camajore permuta alcuni beni con Peredeo Vescovo di Lucca nell'anno 760. Archivio Arcivescovale † M. 65.

✠ In Dei nomine. regnante Domno Nostro Desiderio; & Adelchis. Regibus. anno regni eorum. quarto & secundo. nonas mensis. Februarj. Per indictione quartadecima. Manifestum est mihi *Alamund Abbas* Monasterii Ecclesie Sancti Petri in *Campo Majure* quia stetet inter me; & te Venerabili. *Peredeo* in Dei nomine. Episcopo. ut cambium inter nos

Digitized by Google

de casas massaricias facere deverimus, & nunc presenti per hanc paginam tibi dare. videor. in cambio. casa. predicte. ecclesie. nostre. qui. ividem, ex dono. obvinet. da *Maura*. amita vestra. In loco. *Pappianola*. *prope*. *Sancto Petro*. ubi residet. Magnulo. Massarius. noster. Cum mobile, vel immobile. & cum omnia pertenente ad ipsa casa in integrum. & recepi due per alia pagina in camvio pro suprascriptam rem. casa vestra in loco *Agello* quem *habuistis ex jura parentorum vestrorum*. ubi residet quidam Ruticacis. Massarius. vester. cum omnia mobile vel immobile. pertenente. nunc presenti. ad ipsa. casa. in integro. excepto. homenis. de predictas casas. quod menime cambiavimus inter nos. Nam de prenominata rem. ut. supra legitur. stabile permanet. Unde & repromitto tibi. ut si aliquando ego. vel successoribus meis. tibi vel ad tuis heredis. suprascripta rem. quam tibi. in cambio. dedi. subtragere. aut intentionare presumpserimus. pro quolibet ingenio. aut per quolibet hominem. vel da omnes homines. vobis. ea defendere non potuerimus. promitto me cum successoribus meis esse compositurus. tibi. vel ad tuis heredis. suprascripta rem. in duplo meliorata. qualem tunc fuerit. in eodem loco. Et duas paginas prope uno tenore. Osprandum Diaconum rescrivere rogavi. Actum Luca. † Ego Alamundu Abbas in hanc pagina concambiationis a me facta sicut supra legitur manu mea suscripsi, & confirmavi.

Signum † manus Alli. V. D. filio quondam Alatei testis.

Signum † manus Rachinald. filio quondam Rachipert testis.

Signum † manus Uffi filio Liutperti testis.

Signum † manus Fusuli clerici filio quondam Gudiscalc testis.

Signum † manus. Gunpert. filio quondam Marichi testis.

Ego Osprandus Diaconus. pos tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXVII.

Catalogo di tutte le Chiese, e degli altri Sacri Luoghi della Diocesi di Lucca, del 1260. come si legge in un Codice MS. in Pergamena presso l' ornatissimo Cavaliere Sig. Cesare Lucchesini, col titolo = Libellus extimi Lucanæ Dyocesis. Et est Episcopi, & Episcopatus Lucani.

Hæc est inventio possessionum & proventuum Ecclesiarum aliorumque venerabilium locorum Lucanæ Civitatis & Diocesis facta per Dominum Ubaldum Plebanum de Lammari, & Manuelem Priorem de Tassignano, & Rodulphum Priorem S. Joannis in Capite Burgi, & Ildebrandum Monachum S. Georgii, & Presbyterum Junctam Capellanum S. Mariæ Curtis Rolandingæ ex auctoritate Domini Papæ & Domini Episcopi Lucani A D. MCCLX.

PORTA S. GERVASII

Episcopatus Lucanus (1) . . .	lib.	3500
Canonica s. Martini	lib.	4200
Ecclesia s. Petronillæ	lib.	100
Eccl. s. Mariæ de Scopiccio .	lib.	80
Hospitale s. Martini	lib.	1200
Eccl. s. Mariæ Forisportam	lib.	2000
Hospit. quod dicitur s. Mariæ Forisportam	lib.	1100
Monasterium s. Bartholomæi in Silice	lib.	2500
Hospitale ejusdem	lib.	700
Hospit. s. Joan. Malenoctis	lib.	2300
Ecclesia s. Michaelis de Borghiciolo	lib.	211
Ecclesia ss. Symonis & Judæ	lib.	300
Ecclesia s. Gregorii	lib.	200
Ecclesia s. Anastasii	lib.	121
Ecclesia s. Juliæ	lib.	200
Eccl. s. Andreæ in pellaria (2)	lib.	400
Ecclesia s. Quirici de Oliva	lib.	243
Ecclesia s. Christophori . . .	lib.	360
Ecclesia s. Mariæ in Via . .	lib.	180
Eccl. s. Benedicti de Gotella	lib.	96
Eccl. s. Donnini	lib.	170
Eccl. s. Steph. de Machiariis	lib.	50
Ecclesia s. Michaelis Advocatorum	lib.	160
Ecclesia s. Laurentii Corvarensium	lib.	100
Ecclesia s. Michaelis Guinithinghi	lib.	150
Summa miliarior. 20. &	lib.	626

PORTA S. PETRI.

Ecclesia s. Petri majoris . .	lib.	1500
Hospit. quod dicitur s. Petri	lib.	500
Eccl. s. Salvatoris in Silice	lib.	10
Ecclesia s. Silvestri	lib.	20
Ecclesia s. Dalmatii	lib.	35
Ecclesia s. Petri in Cortina	lib.	200
Ecclesia s. Mariæ in Palatio	lib.	110

(1) Il numero delle Lire nel testo è scritto con lettere romane, ma noi ci siamo servìti delle cifre arabiche per guadagnare spazio, e per non tornare a capo colle righe così spesso.
(2) Le parole *in pellaria* sono scritte d'altra mano, e di carattere più moderno.

Digitized by Google

Ecclesia s. Justi . . . . . lib. 250
Ecclesia s. Reparatæ . . . . lib. 2450
Hospitale de Contesora . . lib. 200
Hospitale s. Reparatæ . . . lib. 400
Eccl. s. Bartholomæi de Gallo lib. 260
Summa miliarior. 14. & lib. 425

PORTA S. DONATI.

Canonica s. Donati . . . . . lib. 2100
Hospit. quod dicit. s. Donati lib. 900
Monasterium s. Pontiani . . lib. 4850
Hospitale ejusdem . . . . . lib. 400
Ecclesia s. Genesii . . . . . lib. 30
Eccl. s. Benedicti in Palatio lib. 120
Eccl. s. Mariæ de Carignano lib. 343
Eccl. s. Andreæ de Buslagno lib. 117
Eccl. s. Salvator. de Vaccole lib. 34
Eccl. s. Cassiani de Guamo lib. 70
Eccl. s. Blasii de Aldipesce lib. 50
Ecclesia s. Leonis . . . . . lib. 100
Eccl. s. Mar. filiorum Corbi lib. 340
Ecclesia ss. Antonii & Paulini (1) . . . . . lib. 113
Mansio Templi . . . . . lib. 1000
Ecclesia s. Alexandri . . . . lib. 550
Ecclesia s. Cassiani . . . . . lib. 100
Eccl. s. Sensi ad Bladajolos lib. 350
Ecclesia s. Laurentii in Podio lib. 200
Monasterium s. Justinæ . . lib. 3200
Ecclesia s. Peregrini . . . . lib. 40
Ecclesia s. Thomæ in cojaria (2) . . . . . lib. 200
Monasterium s. Georgii . . lib. 4350
Hospitale ejusdem . . . . . lib. 670
Eccl. s. Bartholom. de Gello lib. 11
Ecclesia s. Mathæi . . . . . lib. 92
Ecclesia s. Mariæ Curtis Rolandinge . . . . . lib. 250
Summa miliarior. 20. & lib. 609

PORTA S. FRIDIANI.

Canonica s. Fridiani . . . . lib. 5300
Hospitale ejusdem . . . . . lib. 1300
Hospitale de Ruchi . . . . . lib. 250
Eccl. s. Joan. in capite Burgi lib. 2100
Ecclesia s. Leonardi in capite Pontis . . . . . lib. 10
Eccl. s. Jacobi de Tumba . lib. 119
Ecclesia s. Petri Somaldi . lib. 500
Ecclesia s. Petri Cigoli . . lib. 335
Eccl. s. Salvatoris in Muro lib. 300
Ecclesia s. Salvatoris in Mustollio . . . . . lib. 311
Canon. s. Michael ad forum lib. 2600
Hospitale ejusdem . . . . . lib. 1200
Ecclesia s. Alexii . . . . . lib. 100
Summa miliarior. 14. & lib. 425

SUBURBANI.

Monasterium s. Quirici in Monticello . . . . . lib. 1410
Ecclesia s. Bartolomæi in Vallebuja . . . . . lib. 27
Ecclesia s. Petri de Vico . lib. 300
Mansio hospit. de Altopassu lib. 6700
Eccl. s. Cassiani de Vico . . lib. 100
Eccl. s. Viti de Picciorano . lib. 20
Monast. s. M. de Pontetecto lib. 450
Hospitale ejusdem . . . . . lib. 116
Eccl. s. Vincentii de Verciano lib. 100
Eccl. s. Stephani de Verciano lib. 100
Ecclesia s. Michaelis de Verciano . . . . . lib. 90
Ecclesia s. Petri de Guamo lib. 50
Eccl. s. Mariæ de Campitello lib. 44
Hospitale de Lunata . . . . lib. 350
Eccl. s. Georgii de Sorbano Lei Judicis . . . . . lib. 80
Eccl. s. Laurentii de Sorbano Episcopi . . . . . lib. 60
Ecclesia s. Phylippi . . . . . lib. 53
Ecclesia s. Joannis de Burgo Porcari . . . . . lib. 40
Ecclesia s. Andreæ de Castro Porcari . . . . . lib. 115
Monaster. s. Martini in Colle lib. 1000

(1) Questa parola *S. Paulini* vi è stata aggiunta, ma è in carattere antico, e però si conosce che il presente Catalogo fu scritto nel 1260. prima del ritrovamento del sacro Corpo di S. Paolino, per il quale la Chiesa incominciò a dirsi Chiesa di S. Antonino e S. Paolino.
(2) Le parole *in cojaria*, e sopra *ad bladajolos* sono scritte da mano diversa.

Digitized by Google

Ecclesia de Torricchio . . . lib. 130
Ecclesia s. Angeli in Campo lib. 170
Ecclesia de Ponte s. Petri . lib. 400
Ecclesia s. Viti inter vineas lib. 30
Monast. s. Salvator. de Sexto lib. 3400
Ecclesia s. Martini de Palaria lib. 35
Eccl. s. Joannis de Orentano lib. 21
Eccl. s. Comitii & s. Angeli lib. 38
Monast. s. Petri de Putheolis lib. 2800
Eccl. s. Petri de Galleno . . lib. 150
Monasterium de Tolli . . . lib. 150
Summa miliarior. 18. & lib. 830
Plebes de Compoto . . . lib. 500
Ecclesia s. Andreæ . . . . . lib. 150
Ecclesia s. Justi de Massa Macinaria . . . . . lib. 64
Ecclesia s. Laurentii de Massa Macinaria . . . . . lib. 45
Eccl. s. Stephani de Villore lib. 50
Eccl. s. Bartholom. de Ruota lib. 180
Ecclesia s. Michaelis de Colognora . . . . . lib. 88
Ecclesia s. Mariæ ad Colle lib. 104
Ecclesia s. Petri de Forcore lib. 66
Eccl. s. Alexandri de Castra Durantis . . . . . lib. 32
Ecclesia s. Joannis ad Colle lib. 22
Ecclesia s. Blasii de Faeto . lib. 55
Ecclesia s. Mariæ ad Ripam lib. 37
Eccl. s. Mich. de Compoto lib. 64
Ecclesia s. Columbani . . . lib. 31
Eccl. s. Peregrini de Colline lib. 3.
Ecclesia s. Joannis & Andreæ de Castroveteri . . . . . lib. 50
Hospitale s. Leonardi . . . lib. 200
Monaster. s. Andreæ in Silva lib. 200
Monast. s. Quirici in Casale lib. 400
Monast. s. Mich. de Guamo lib. 1800
Monasterium s. Salvatoris de Cantignano . . . . . lib. 2600
Summa miliarior. 6. & lib. 640
Plebes de Vurno . . . . lib. 550
Hospitale ejusdem . . . . . lib. 100
Ecclesia s. Prosperi . . . . lib. 20
Heremitorium de Morillione lib. 60
Ecclesia s. Pauli de Coselle . lib. 25
Summa . . . . . lib. 755

Plebes de Massa Pisana lib. 100
Eccl. s. Mariæ Lei Judicis . lib. 125
Ecclesia s. Angeli in Bursa lib. 66
Ecclesia s. Andreæ . . . . lib. 70
Ecclesia s. Petri admiata . lib. 44
Eccl. s Christoph. de Burgo lib. 60
Eccl. s. Laurentii ad Vaccole lib. 68
Eccl. s. Salvator. ad Vaccole lib. 15
Eccl. s. Joannis de Scheto . lib. 55
Ecclesia s. Ambrosii . . . . lib. 60
Eccl. s. Michaelis de Scheto lib. 200
Monasterium s. Pantaleonis lib. 2300
Heremitorium de Spelunca lib. 70
Locus de Valle . . . . . lib. 67
Monasterium s. Cerbonis . lib. 500
Summa miliarior. 3. & lib. 785
Plebes de Vicopelago . lib. 200
Eccl. s. Stephani de Pothuolo lib. 90
Eccl. s. Andreæ de Gattajola lib. 300
Monasterium de Gattajola . lib. 1165
Summa miliarior. 1. & lib. 755
Plebes de Flexo . . . . lib. 200
Ecclesia s. Mathæi de Nave lib. 80
Eccl. s. Barthol. de Ripafracta lib. 80
Eccl. s. Petri de Cerasomma lib. 60
Eccl. s Michaelis de Admiata. lib. 100
Eccl. s. Mariæ de Fagnano . lib. 60
Eccl. s. Nicolai vel s. Michaelis lib. 20
Eccl. s. Prosperi de Sitiana . lib. 58
Eccl. s. Laurentii de Sitiana lib. 40
Eccl. s. Bartholomæi de Castro Passarino . . . . . lib. 110
Heremitorium de Lupo cavo lib. 20
Cella Presbiteri Rustici . . . lib. 200
Summa miliaror. 1. & lib. 28
Plebes de Arliano . . . lib. 100
Eccl. s. Fridiani de Cassano lib. 46
Ecclesia s. Mariæ ad Colle lib. 80
Ecclesia s. Bartholomei de Formentale . . . . . lib. 50
Eccl. s. Andreæ de Magiano lib. 25
Eccl. s. Laurentii de Farneta lib. 40
Monast. de Fregionaria . . . lib. 350
Ecclesia s. Petri ad Curtem lib. 120
Ecclesia s. Justi de Chiatri lib. 18
Eccl. s. Donati de Stabbiano lib. 77
Summa . . . . . lib. 556

Digitized by Google

Plebes S. Macharii . . .	lib.	150
Eccl. s. Mariæ de Vecole .	lib.	60
Eccl. s. Petri de Fibbialla .	lib.	90
Ecclesia s. Martini de Valleprumaria	lib.	40
Eccl. s. Fridiani de Plossano	lib.	100
Hospitale de Plossano	lib.	100
Hospitale de Valleprumaria	lib.	14
Eccl. s. Jacob. de Col. Bertarii	lib.	100
Eccl. s. Blasii de Rasignano .	lib.	10
Summa	lib.	664
Plebes S. Stephani . . .	lib.	300
Eccl. s. Martini in Vignale	lib.	200
Eccl. s. Thom. de Castagnore	lib.	140
Eccl. s. Michaelis de Furci .	lib.	150
Eccl. s. Andreæ de Grieco .	lib.	70
Eccl. s. Cassiani de Motillian.	lib.	190
Summa miliarior. 1. & .	lib.	50
Plebes de Mostesi gradi .	lib.	160
Ecclesia s. Laurentii de Orbicciano	lib.	120
Ecclesia s. Georgii de Orbicciano	lib.	90
Eccl. s. Mariæ de Albiano .	lib.	126
Eccl. s. Andr. de Col. Angelli	lib.	80
Eccl. s. Michaelis ad Colle ,	lib.	84
Ecclesia s. Reparatæ	lib.	20
Eccl. s. Martini in Fredana	lib.	70
Ecclesia s. Bartholomæi de Torcilliano	lib.	50
Eccl. s. Donati de Scelivano	lib.	20
Eccl. s. Mariæ de Lopelia ,	lib.	85
Ecclesia s. Petri de Fiano .	lib.	90
Ecclesia s. Gratiani	lib.	130
Hospitale de Alpe lucesi .	lib.	20
Summa miliarior. 1. &	lib.	146
Plebes de Turri	lib.	110
Eccl. s. Steph. de Gulliano .	lib.	96
Eccl. s. M. de Montecatini .	lib.	80
Eccl. s. Laurentii	lib.	140
Eccl. s. Fridiani de Arsina	lib.	90
Hospitale s. M. de Albareto	lib.	20
Summa	lib.	536
Plebes de Sexto Moriani	lib.	180
Eccl. s. Geminiani	lib.	160
Eccl. s. Leonardi de Aquilea	lib.	104
Eccl. s. Mich. de Vil. Orbana	lib.	120
Eccl. s. Genesii de Mammole	lib.	72
Eccl. s. Quirici de Licciano	lib.	30
Ecclesia s. Stephani de Castro-Moriani	lib.	88
Ecclesia s. Cassiani	lib.	54
Eccl. s. Laur. de Stab. Moriani	lib.	96
Ecclesia s. Concordii . . .	lib.	300
Eccl. s. Andr. de Maschiano	lib.	70
Ecclesia s. Ansani	lib.	80
Summa miliarior. 1. & .	lib.	354
Plebes de Brancalo . . .	lib.	170
Eccl. s. Genesii de Gignano	lib.	60
Ecclesia s. Donati	lib.	70
Ecclesia s. Laurentii	lib.	64
Ecclesia s. Ylarii	lib.	120
Ecclesia s. Justi	lib.	135
Ecclesia s. Andreæ in Cruce	lib.	93
Eccl. s. Barthol. de. Cotrosso	lib.	100
Ecclesia s. Mariæ in piassa .	lib.	150
Eccl. s. Petri in Ambrellio .	lib.	130
Eccl. s. Fridiani de Deccio .	lib.	81
Canonica s. Angeli in Monte	lib.	250
Heremitorium de Brancalo	lib.	100
Summa miliarior. 1. &	lib.	523
Plebes S. Pancratii . .	lib.	150
Eccl. s. Barthol. de Ciciana	lib.	130
Eccl. s. Mariæ de Palmatore	lib.	50
Eccl. s. Andreæ de Saltochio	lib.	130
Eccl. s. Martini de Covillia ,	lib.	50
Eccl. s. Michael. de Matraja	lib.	180
Ecclesia s. Andreæ de Coldipotho	lib.	80
Summa	lib.	752
Plebes de Marlia cum Ecclesia S. Donnini .	lib.	140
Ecclesia s. Terentii	lib.	180
Ecclesia s. Donati	lib.	52
Eccl. s. Martini de Ducentola	lib.	150
Ecclesia s. Prosperi	lib.	130
Ecclesia s. Venantii	lib.	150
Ecclesia s. Justi	lib.	69
Summa	lib	971
Plebes de Lammari . .	lib.	450
Plebes de Segrominio .	lib.	550
Eccl. s. Mariæ de Gragnano	lib.	71
Eccl. s. Quirici de Petrojo	lib.	129

Digitized by Google

Eccl. s. Mich. de Camiliano	lib.	130
Eccl. s. Fridiani de Valgiano	lib.	170
Eccl. s. Andreæ de Caprile .	lib.	130
Eccl. s. Petri de Marciliano	lib.	150
Eccl. s. Colombani	lib.	132
Eccl. s. Antonii	lib.	10
Hospit. s. Concordii de Rimontere	lib.	300
Hospit. s. Barthol. de Grominio	lib.	300
Summa miliarior. 2. & .	lib.	53
Plebes S. Januarii cum Cappella de Tofoli . .	lib.	300
Eccl. s. Petri de Petrognano	lib.	30
Plebes de Lunata . . .	lib.	240
Ecclesia s. Andreæ de Tempagnano	lib.	110
Eccl. s. Quirici de Capannore	lib.	370
Eccl. s. Mich. de Antraccole	lib.	80
Eccl. s. Laur. de Picciorano	lib.	90
Summa	lib.	900
Plebes S. Pauli	lib.	400
Ecclesia s. Margaritæ	lib.	140
Ecclesia s. Donati de Carraja	lib.	100
Eccl. s. Georgii de Parathana	lib.	90
Ecclesia s. Petri de Toringo	lib.	100
Eccl. s. Mich. de Mugnano .	lib.	65
Eccl. s. Steph. de Tassignano	lib.	550
Eccl. s. Mariæ de Paganico	lib.	175
Summa miliarior. 1. & .	lib.	620
Plebes Campi majoris .	lib.	350
Ecclesia s. Petri de Nocchia .	lib.	80
Eccl. s. Mich. de Gomitelli .	lib.	30
Ecclesia s. Bartholomei de Castro Montis Magni . .	lib.	70
Eccl. s. Michaelis de Burgo Montis Magni	lib.	70
Hospitale de Monte Magno	lib.	100
Eccl. s. Martini de Bargicchia	lib.	80
Ecclesia s. Laurentii de Conca	lib.	100
Eccl. s. Mich. de Corsanico .	iib.	140
Ecclesia s. Andreæ & s. Laurenti de Pontemassoli . .	lib.	70
Eccl. s. Andreæ de Mommio	lib.	110
Eccl. s. Jacobi de Pedona .	lib.	190
Ecclesia s. Barbaræ de Monte Castresi	lib.	40
Eccl. s. Blasii de Lombriei .	lib.	25
Monasterium de Gello . . .	lib.	250
Monast. s. Petri Campi major.	lib.	1900
Hospitale ejusdem	lib.	170
Ecclesia s. Michaelis de Burgo Campi majoris	lib.	10
Ecclesia s. Mariæ de Burgo Campi majoris	lib.	10
Locus Dominarum de Piscopana	lib.	20
Summa miliarior. 3. & .	lib.	485
Plebes S. Felicitatis . .	lib.	450
Ecclesia s. Nicolai de Sala	lib.	160
Ecclesia s. Justi de Sala .	lib.	170
Eccl. s. Salvatoris de Monast.	lib.	115
Hospitale s. Pauli de Petrasancta	lib.	150
Eccl. s. Steph. de Monteggiori	lib.	150
Eccl. s. Mariæ de Stassema	lib.	100
Ecclesia s. Petri de Ratignana	lib.	55
Eccl. s. Systi de Pomezzano	lib.	50
Eccl. s. Luciæ de Veghiatoria	lib.	100
Ecclesia s. Martini de Petra Sancta	lib.	100
Ecclesia s. Martini de Monte Morlo	lib.	150
Eccl. s. Mich. de Farnochia	lib.	60
Eccl. s. Steph. qd. de Monte bello	lib.	50
Ecclesia s. Nicolai & s. Mariæ de Pruno	lib.	70
Hospitale de Volaschio . .	lib.	15
Heremitorium Vallis bonæ de Versilia.	lib.	50
Summa miliarior. 1. & .	lib.	995
Plebes de Irici	lib.	125
Eccl. s. Jacobi de Massagrosa	lib.	120
Eccl. s. Luciæ de Montisciano	lib.	70
Ecclesia s. Mariæ de Schiava	lib.	150
Eccl. s. Petri de Montegravati	lib.	60
Ecclesia s. Justi de Gualdo .	lib.	70
Summa	lib.	595
Plebes Villae Basilicae .	lib.	190
Ecclesia ss. Martini & Laurentii de Pariana	lib.	100
Eccl. s. Mich. de Colognora	lib.	50
Ecclesia s. Genesii de Buellio	lib.	100

Digitized by Google

Hospit. s. Joann. de Villa .	lib.	....
Summa	lib.	440
Plebes Vallis Arrianae .	lib.	320
Eccl. s. Quirici de Arriano .	lib.	190
Ecclesia s. Fridiani de Aramo	lib.	60
Ecclesia s. Petri de Sorano .	lib.	65
Eccl. s. Martini de Medicina	lib.	73
Eccl. s. Jacobi de Lignana .	lib.	45
Eccl. s. Mariæ de Schiappa .	lib.	190
Hospitale de Schiappa . . .	lib.	40
Eccl. s. Andreæ de Pontito .	lib.	110
Hospitale de Veghia	lib.	10
Ecclesia s. Petri de Lucchio .	lib.	70
Summa miliarior. 1. & .	lib.	173
Plebes de Avellana . . .	lib.	140
Plebes de Vico Pancelloro	lib.	150
Ecclesia s. Donati de Casore	lib.	100
Ecclesia s Andreæ de Lacu	lib.	46
Ecclesia s. Martini de Limano	lib.	120
Cella Crucis Brandellianæ	lib.	100
Summa	lib.	516
Plebes de Controni . . .	lib.	250
Eccl. s. Mariæ de Pallegio .	lib.	50
Eccl. s. Martini de Cerbajola	lib.	22
Eccl. s. Mariæ de Menabbio	lib.	140
Ecclesia s. Jacobi de Luliano	lib.	100
Eccl. s. Fridiani de Chifenti	lib.	30
Ecclesia s. Petri de Fornore.	lib.	60
Eccl. s. Cassiani de Controni	lib.	150
Ecclesia s. Geminiani. . . .	lib.	40
Ecclesia s. Petri de Corsena	lib.	170
Summa miliarior. 1. . &	lib.	12
Plebes de Casabasciana .	lib.	160
Eccl. s. Laurent. de Cerqueto	lib.	50
Eccl. s. Mich. de Maticeto .	lib.	70
Eccl. s. Mariæ de Brandelio .	lib.	50
Eccl. s. Michael. de Cocillia	lib.	65
Eccl. s. Fridiani de Carsciana	lib.	130
Hospitale de Ciuciana . . .	lib.	30
Eccl. s. Martini de Sorignana	lib.	48
Summa	lib.	603
Plebes de Mozzano . . .	lib.	90
Ecclesia s. Ylarii de Oneta	lib.	60
Eccl. s. Quirici de Tersona	lib.	47
Ecclesia s. Michaelis de Buita	lib.	25
Ecclesia s. Mariæ de Roccha	lib.	80
Ecclesia s. Jacobi de Burgo Mozani.	lib.	80
Heremitorium de Chifenti .	lib.	10
Summa	lib.	392
Plebes de Decimo . . .	lib.	250
Eccl. s. Michael. de Corsagna	lib.	80
Ecclesia s. Laurentii de Serra	lib.	25
Ecclesia s. Justi & Clementis de Poticciano	lib.	50
Eccl. s. Petri de Anchiano .	lib.	125
Ecclesia s. Petri de Pescallia	lib.	90
Ecclesia s. Barthol. de Piegajo	lib.	40
Ecclesia ss. Simonis & Judæ de Convalle	lib.	70
Ecclesia s. Cassiani de Gello	lib.	100
Eccl. s. Steph. de Valle Rogi	lib.	40
Ecclesia s. Michaelis de Castro Rogii.	lib.	70
Ecclesia ss. Symonis & Judæ de Vitiano	lib.	75
Eccl. s. Bartholom. de Cuna	lib.	75
Ecclesia s. Justi de Motrone	lib.	75
Ecclesia s. Ansani	lib.	5
Hospit. s. Martini in Greppo	lib.	125
Ecclesia s. Petri de Octavo	lib.	200
Ecclesia s. Prosperi de Tempagnano	lib.	100
Eccl. s. Justi de Partilliano	lib.	55
Eccl. s. Laur. de Domessano	lib.	50
Eccl. s. Mich. de Fondagno	lib.	60
Eccl. s. Donati de Domassano	lib.	50
Summa miliarior. 1. . &	lib.	830
Plebes de Villa Terenzana	lib.	70
Ecclesia s. Donati de Bulliano	lib.	40
Ecclesia s. Mariæ de Lulliano	lib.	43
Eccl. s. Mich. de Granajolo	lib.	50
Eccl. s. Michael. de Messano	lib.	15
Ecclesia de Montefegatesi .	lib.	50
Ecclesia s. Mariæ de Terellio	lib.	60
Hospitale de Cabbi cum Cella de Villa	lib.	200
Summa	lib.	528
Plebes de Loppia	lib.	170
Ecclesia s. Comitii de Pedona	lib.	60
Ecclesia s. Luciæ de Colle Bertingo	lib.	75

Digitized by Google

Ecclesia s. Martini de Ghivizzano	lib.	97
Eccl. s. Martini de Corellia	lib.	190
Eccl. s. Stefani de Licignana	lib.	85
Ecclesia s. Justi de Tillio .	lib.	55
Ecclesia s. Andreæ de Segio	lib.	80
Ecclesia s. Silvestri de Ariana	lib.	60
Ecclesia de Roccha Pectorita	lib.	10
Eccl. s. Petri de Lupinaja .	lib.	35
Ecclesia s. Quirici de Castroveteri	lib.	45
Hospitale Pontis Populi . . .	lib.	100
Eccl. s. Mart. de Trepignana	lib.	63
Eccl. s. Michael. de Albiana	lib.	72
Ecclesia s. Jacobi & Christofori de Barga	lib.	355
Ecclesia s. Fridiani de Sommocologno.	lib.	90
Eccl. s. Reguli de Catignana.	lib.	5
Eccl. s. Nicolai de Calavurna	lib.	30
Eccl. s. Silvestri de Vitiana	lib.	43
Ecclesia s. Martini de Bori	lib.	38
Eccl. s. Xisti dicti Plebatus	lib.	15
Ecclesia s. Jacobi de Gragno	lib.	60
Eccl. s. Michaelis de Guzano	lib.	28
Ecclesia s. Pantaleonis . . .	lib.	20
Ecclesia s. Symeonis	lib.	10
Hospitale de Calavurna . .	lib.	200
Locus Dominarum de Campo s. Petri	lib.	30
Heremitorium de Junceto .	lib.	10
Summa miliarior. 2. . &	lib.	106
Plebes de Gallicano . .	lib.	250
Eccl. s. Jacobi de Gallicano	lib.	60
Ecclesia ss. Laurentii & Stephani de Cascio	lib.	57
Ecclesia s. Martini de Verni	lib.	53
Ecclesia s. Petri de Trasserica	lib.	70
Eccl. s. Mariæ de Giuviano	lib.	56
Eccl. ss. Jacobi, & Christophori de Valico di socto	lib.	75
Ecclesia s. Michaelis de Valico superiori	lib.	50
Eccl. s. Romani de Spolitano	lib.	70
Eccl. s. Quirici de Vergemoli	lib.	80
Eccl. s. Thomæ de Calomini	lib.	57
Ecclesia s. Xisti de Burciano	lib.	68
Ecclesia s. Mariæ de Pianitho	lib.	30
Eccl. s. Andreæ de Gallicano	lib.	42
Eccl. s. Genesii de Cardoso .	lib.	72
Eccl. s. Tirossei de Cirognana	lib.	20
Ecclesia s. Alexandri & s. Margaritæ de Bolognana .	lib.	30
Eccl. s. Mich. de Mologno .	lib.	70
Eccl. s Barthol. de Sartiana .	lib.	10
Hospit. s. Concordii de Colle Ascinario.	lib.	50
Monasterium de Cabbiata .	lib.	200
Hospitale de Garilliano . . .	lib.	170
Locus Domnarum de Cascio	lib.	10
Heremitor. Vallis bonæ de Carfanea	lib.	60
Summa miliarior. 1. & .	lib.	709
Plebes de Fosciana . .	lib.	250
Ecclesia s. Martini de Seracagnana	lib.	45
Eccl. s. Donati de Orentana	lib.	20
Ecclesia s. Terentii.	lib.	80
Eccl. s. Andreæ de Cisarana	lib.	100
Ecclesia ss. Jacobi & Cristophori de Monte altissimo .	lib.	34
Ecclesia s. Bartholomæi de Gragnanella	lib.	36
Eccl. s. Laurent. de Bacciano	lib.	34
Eccl. s. Andreæ de Cerreto .	lib.	33
Ecclesia s. Petri de Fiattone	lib.	60
Eccl. s. Michaelis de Perpori	lib.	25
Eccl. s. Martini de Palliarosa	lib.	26
Eccl. s. Laurentii de Bacciano	lib.	34
Ecclesia s. Michaelis de Cella Barotta	lib.	19
Eccl. s. Petri de Castro novo	lib.	50
Ecclesia s. Prosperi de Antisiana	lib.	11
Eccl. s. Xisti de Colle Mondingo	lib.	9
Eccl. s. Reguli de Bargecchio	lib.	30
Eccl. s. Mariæ de Magnana .	lib.	11
Eccl. s. Laurent. de Quarfinio	lib.	36
Eccl. s. Quirici de Marcione	lib.	[illegible]
Eccl. s. Barthol. de Saltello .	lib.	[illegible]
Eccl. s. Christ. de Capraria .	lib.	[illegible]
Eccl. s. Christ. de Verrucha	lib.	[illegible]
Eccl. s. Mariæ da Camporo .	lib.	[illegible]

Digitized by Google

Eccl. s. Mich. de Castilione . lib. 50
Eccl. s. Petri de Castilione lib. 50
Eccl. s. Mar. de Montepicori lib. 11
Eccl. s. Salvat. de Mozanello lib. 12
Eccl. s. Barthol. de Chioza . lib. 6
Ecclesia ss. Michaelis & Pantaleonis de Monti . . . . lib. 25
Ecclesia s. Mariæ de Buita . lib. 10
Ecclesia s. Felicitatis de Pontecosi . . . . . lib. 18
Eccl. s. Michaelis de Colli lib. 12
Eccl. s. Nicolai de Silicano . lib. 20
Eccl. s. Michael. de Sassorosso lib. 5
Ecclesia s. Laurentii de Sirico lib. 30
Ecclesia s. Mariæ de Milliano lib. 65
Ecclesia s. Pantaleonis de Sambuca . . . . . lib. 45
Ecclesia s. Fridiani de Sassi lib. 80
Hospit. s. Reguli de Monteperpori . . . . . lib. 65
Hospit. s. Peregrini cum Cellis quas habet in dicto Plebatu . . . . . lib. 200
Summa miliarior. 1. . & lib. 677
Plebes de Carecine . . . lib. 55
Hospitale de Ysola Sancta . lib. 80
Summa . . . . . lib. 135
Plebes S. Petri in Campo lib. 1200
Eccl. s. Mariæ de Castellare lib. 120
Eccl. s. Martini de Collodi lib. 150
Eccl. s. Barthol. de Collodi . lib. 130
Eccl. s. Quirici de Venere . lib. 170
Hospitale de Strada . . . . lib. 50
Summa miliarior. 1. . & lib. 820
Plebes de Piscia . . . . . lib. 1350
Hospitale Plebis de Piscia . lib. 150
Ecclesia s. Mariæ Magdalenæ lib. 40
Eccl. s. Andreæ de Stignano lib. 180
Ecclesia s. Barthol. de Monte lib. 50
Ecclesia s. Philippi de Piscia lib. 52
Horatorium s. Jacobi de Altopassu . . . .
Ecclesia s. Mich. de Plebe . lib. 50
Hospitale s. Philippi . . . . . .
Ecclesia s. Petri de Fornace lib. 56
Eccl. s. Laurentii de Cerreta lib. 174
Ecclesia s. Prosperi de Sorico lib. 70
Ecclesia s. Viti de Collecchio lib. 70
Ecclesia s. Stefani de Piscia . lib. 310
Eccl. s. Andreæ & Barthol. lib. 236
Eccl. s. Martini de Uthano lib. 220
Monasterium s. Michaelis de Piscia . . . . . lib. 130
Eccl. s. Steph. de Campione lib. 51
Ecclesia s. Quirici. . . . . lib. 56
Ecclesia s. Barthol. de Costa lib. 50
Eccl. s. Mathæi de Petra bona lib. 100
Ecclesia s. Concordi de Monthone . . . . . lib. 46
Hospitale s. Alluccii . . . . lib. 500
Summa miliarior. 3. . & lib. 733
Plebes de Massa Bugianese . . . . . lib. 480
Eccl. s. Mathæi de Lamechia lib. 90
Ecclesia s. Laurentii de Castillione veteri . . . . . lib. 80
Eccl. s. Fridiani de Masochio lib. 50
Eccl. s. Cataldi de Pupilliano lib. 35
Eccl. s. Petri de Burgo Bojani lib. 46
Hospitale de Bruscieto . . . lib. 38
Monasterium de Buggiano . lib. 850
Eccl. s. Mariæ de Vallepone lib. 50
Heremitorium de Riaffrico . lib. 10
Heremitorium de Cerralto . lib. 10
Mansio Templi de Castillione lib. 50
Summa miliarior. 1. . & lib. 1743
Plebes de Montecatino . lib. 1100
Ecclesia s. Mariæ de Gonsa lib. 71
Ecclesia s. Mariæ de Ripa . lib. 72
Ecclesia s. Stefani de Maona lib. 120
Ecclesia s. Nicolai de Montesommano . . . . . lib. 100
Eccl. s. Mariæ de Torsciano lib. 25
Eccl. s. Barthol. de Gragnano lib. 51
Ecclesia s. Petri de Casciano lib. 63
Cella de Agnello Crucis Brandellianæ . . . . . lib. 500
Hospitale s. Joannis de Montecatino . . . . . lib. 200
Ecclesia s. Martini de Monte Malvedere . . . . . lib. . . . .
Summa miliarior. 2. . & lib. 302
Plebes de Vajano . . . . lib. 250
Ecclesia s. Michaelis de Monte Vectorini . . . . . lib. 150

Digitized by Google

Eccl. s. Silvestri de Larciano	lib.	170
Ecclesia s. Viti subtus Montesommano	lib.	70
Ecclesia s. Donnini in territorio Pistoriensi	lib.	25
Ecclesia s. Pauli inter Montemsumanum & Montem Vettulinum	lib.	. . . .
Eccl. s. Nicolai de Cecina	lib.	. . .
Summa	lib.	665
Plebes de Cappiano. . .	lib.	220
Eccl. s. Georgii de ultra rium	lib.	180
Eccl. s. Mariæ de Canova .	lib.	50
Eccl. s. Stefani de Poppio .	lib.	50
Ecclesia s. Viti de s. Cruce	lib.	280
Monasterium s. Bartholom. de Cappiano	lib.	400
Monasterium s. Salvatoris de Ficecchio	lib.	2625
Summa		
Plebes de Cerreto . . .	lib.	400
Eccl. s. Andreæ & s. Sensii .	lib.	50
Eccl. s. Mariæ de Confenti .	lib.	40
Eccl. s. Barthol. de Stregana	lib.	100
Ecclesia s. Jacobi de Campo Strego	lib.	70
Eccl. s. Quirici de Musignano	lib.	300
Eccl. s. Laurentii de Linari	lib.	77
Eccl. s. Martini de Petriolo .	lib.	60
Summa		
Plebes de Ripuli	lib.	180
Eccl. s. Barthol. de Gavena	lib.	100
Eccl. s. Steph. de Lontramo	lib.	60
Summa		
Plebes de S. Maria ad Montem	lib.	550
Ecclesia ss. Trinitatis de Motignano	lib.	30
Eccl. s. Michael. de Portasso	lib.	13
Eccl. s. Martini de Catiana	lib.	150
Ecclesia s. Michaelis de Capognano	lib.	150
Ecclesia s. Petri de Castellofranco	lib.	120
Eccl. s. Barthol. de Paterno	lib.	105
Eccl. s. Thomæ de Vignale	lib.	90
Eccl. s. Andreæ Vallis Arni	lib.	63
Ecclesia s. Jacobi de Montecalvoli	lib.	100
Ecclesia s. Georgii de Montecalvoli	lib.	60
Ecclesia s. Stephani de Palthignano	lib.	40
Eccl. s. Michaelis de Colle .	lib.	61
Ecclesia s. Petri de Potho .	lib.	100
Eccl. s. Laurentii de Lignano	lib.	64
Ecclesia s. Cataldi de Petriolo	lib.	35
Ecclesia s. Andreæ de Staffole	lib.	45
Eccl. s. Andreæ de Maccia	lib.	20
Ecclesia s. Quirici de Montefalconi	lib.	50
Summa		
Plebes de Laviano . . .	lib.	80
Ecclesia s. Remigii (1) . . .	lib.	40
Plebes de Appiano (2) .	lib.	280
Eccl. s. Andreæ de Petriolo .	lib.	100
Ecclesia ss. Michaelis & Laurentii de Gello	lib.	200
Eccl. s. Luciæ de Posceano	lib.	110
Ecclesia s. Petri Appiano .	lib.	100
Domus s. Crucis de Ultramare	lib.	20
Summa		
Plebes de Triano	lib.	380
Ecclesia s. Mariæ & s Laurentii de Castagnecchio .	lib.	140
Ecclesia s. Michaelis & Stephani de Crespina	lib.	40
Eccl. s Andreæ de Perignana	lib.	45
Ecclesia s. Nicolai de Valtagnano	lib.	40
Eccl. s. Martini de Sterpaja	lib.	20
Eccl. s. Cristophori de Liliano	lib	80
Ecclesia s. Laurentii de Montealbano	lib.	20
Eccl. s. Luciæ de Perignano	lib.	70
Ecclesia s. Mariæ & s. Leonardi de Lari	lib.	140

(1) In carattere più moderno: *hæc translata est in plebem de Monte Kastello*.
(2) In carattere come sopra: *idest de Ponte Secci*.

Digitized by Google

Ecclesia s. Michaelis de Laviano vecchio	lib.	100
Ecclesia s. Martini de Laviano novo	lib.	140
Eccl. s. Luciæ de Crespina .	lib.	30
Summa		
Plebes de Milliano sive de Leccia	lib.	100
Eccl. s. Andreæ de Cenaria .	lib.	30
Eccl. s. Mariæ de Castellare .	lib.	15
Eccl. s. Stephani de Volpaja	lib.	36
Ecclesia s. Petri de Milliano	lib.	90
Plebes de Trippallo . .	lib.	300
Ecclesia ss. Fabiani & Sebastiani de Termoleta . .	lib.	35
Eccl. s. Stephani de Vicchio	lib.	40
Ecclesia s. Luciæ de Gerle	lib.	10
Eccl. s. Laurenti de Fauullia	lib.	50
Ecclesia s. Justi de Pugnano	lib.	40
Ecclesia s. Michaelis de Potho Plebatus Trepalli . .	lib.	30
Eccl. s. Mariæ de Montealto	lib.	40
Eccl. s. Michaelis de Meletro	lib.	25
Eccl. ss. Cristophori & Jacobi	lib.	30
Ecclesia s. Laurentii de Colle Alberti	lib.	50
Summa		
Plebes de Gello . . . Ecclesia s. Christinæ Manualis dictæ Plebis . . Ecclesia s. Bartholomæi .	lib.	124
Ecclesia sacri Heremi	lib.	51
Heremitorium de Pereta . .	lib.	10
Plebes de Aquis	lib.	100
Ecclesia ss. Michaelis & Andreæ	lib.	70
Eccl. s. Fridiani de Usciliano	lib.	70
Eccl. s. Quirici de Parlascio	lib.	36
Eccl. s. Laurentii de Usciliano	lib.	100
Eccl. s. Martini de Aquis .	lib.	60
Eccl. s. Nicolai de Sezana .	lib.	100
Ecclesia s. Laurentii de Montanino	lib.	70
Eccl. s. Stephani de Vivaria	lib.	. . . .
Plebes de Suvilliana . . .	lib.	800
Ecclesia s. Petri de Suvilliana	lib.	160
Ecclesia s. Petri de Cœli . .	lib.	250
Ecclesia s. Angeli & s. Stephani de Soana	lib.	80
Eccl. s. Andreæ & s. Mariæ	lib.	60
Ecclesia s. Martini de Sciano	lib.	30
Ecclesia s. Nazarii de Libiano	lib.	80
Eccl. s. Laurent. de s Rufino	lib.	50
Ecclesia s. Martini de Monteculaccio	lib.	50
Ecclesia s. Luciæ de Segalare	lib.	60
Ecclesia s. Georgii & s. Christophori de Quarrata . .	lib.	75
Eccl. s. Mariæ de Casa nova	lib.	80
Eccl. s. Petri de Camilliano	lib.	300
Ecclesia s. Mariæ de Solajo	lib.	200
Ecclesia ss. Fœlicis & Reguli	lib.	5
Summa		
Plebes de Padule	lib.	130
Ecclesia ss. Andreæ & Luciæ de Capannole	lib.	90
Summa		
Plebes S. Gervasii cum Ecclesia S. Columbani	lib.	260
Ecclesia s. Mariæ & s. Jacobi de Alica	lib.	170
Eccl. ss. Laurentii & Barthol. de Tegiajo	lib.	170
Eccl. s. Martini de Palaria	lib.	200
Eccl. s. Petri de Pinocchio .	lib.	100
Ecclesia ss. Stephani & Blasii de Cerreto	lib.	120
Ecclesia s. Mariæ de Rapajo	lib.	160
Ecclesia ss. Luciæ & Mich. de Cercino	lib.	60
Eccl. s. Victoris de Tregiaja	lib.	40
Ecclesia s. Bartholomæi de Colleoli	lib.	110
Ecclesia s. Mariæ de Partino	lib.	55
Eccl. s. Laurentii de Gello	lib.	60
Ecclesia ss. Justi & Leonardi de Rocha ad Valle . .	lib.	30
Eccl. s. Donati de Pianello	lib.	35
Ecclesia s. Petri & Michaelis de Sallecchio	lib.	70
Eccl. s. Martini de Forcone	lib.	60
Eccl. ss. Andreæ & Stephani & Luciæ de Monte Castelli	lib.	90
Eccl. s. Thomæ de Colcarelli	lib.	10

Digitized by Google

Eccl. s. Margaritæ de Tavelle	lib.	40
Eccl. s. Mariæ de Pinocchio	lib.	30
Eccl. s. Fridiani de Forcole	lib.	200
Eccl. s. Andreæ de Forcole	lib.	120
Hospitale s. Mariæ & s. Petri de Castroboschi . . .	lib.	40
Monasterium s. Cassiani in Carisio	lib.	100
Eccl. s. Michaelis de Tregaria	lib.	40
Summa *Plebes de Musciano* . .	lib.	260
Ecclesia s. Stephani de Montetopoli	lib.	150
Ecclesia ss. Martini & Bartholomæi de Marti	lib.	190
Ecclesia s. Jacobi de Cambromusio . . . . . / Ecclesia s. Barbare de Gabbiano	lib.	70
Eccl. s. Ylarii de Monte alto	lib.	80
Eccl. s. Mariæ de Busceto & s. Andreæ de Monte fosco	lib.	90
Eccl. s. Andreæ de Montevecchio & s. Mariæ de Valiano	lib.	100
Eccl. s. Mariæ ad Porto, & s. Justi de Marti	lib.	190
Eccl. s. Petri de Usciliano	lib.	100
Ecclesia s. Fridiani de Marti	lib.	100
Ecclesia s. Jacobi de Monte	lib.	5
Eccl. s. Michaelis de Limite	lib.	15
Summa *Plebes de Berbinaria* . .	lib.	150
Eccl. s. Reguli de Bucciano	lib.	50
Ecclesia s. Blasii de Monte bicchieri	lib.	50
Eccl. s. Jacobi de Chiecina	lib.	25
Eccl. s. Petri de Colle lungo	lib.	77
Ecclesia ss. Stephani & Laurentii de Pratilione . . .	lib.	62
Eccl. s. Barbaræ de Brucciano	lib.	70
Ecclesia s. Martini de Corneto de Cumulo	lib.	140
Summa *Plebes de Quaratana* . .	lib.	600
Eccl. S. Viti de Colle Garli & s. Michælis de Cestello.	lib.	210
Eccl. s. Justi a Monte Odori ext.	lib.	5
Eccl. s. Luciæ de Cusignano	lib.	60
Ecclesia s. Petri de Valconeghisi & ss. Christophani & Jacobi de Scopeta . .	lib.	100
Ecclesia s. Jacobi de Colle	lib.	90
Eccl. s. Andræe de Corliano	lib.	40
Eccl. s. Germani de Moriolo	lib.	60
Eccl. s. Pauli de Corlegalli	lib.	40
Eccl. s. Laurentii de Casale	lib.	25
Ecclesia s. Georgii	lib.	45
Eccl. s. Michælis de Caselle	lib.	25
Summa *Plebes S. Genesii de S. Miniate*	lib.	750
Eccl. ss. Philippi & Jacobi de Pancola	lib.	130
Eccl. s. Andreæ de Castro Cigoli	lib.	150
Ecclesia s. Martini de Favognano	lib.	150
Eccl. s. Jacobi de Fordiporta	lib.	120
Ecclesia s. Blasii de Maltichita s. Minjatis	lib.	86
Ecclesia s. Laurentii de Nocichia	lib.	50
Eccl. s. Stephani de s. Miniate & Sancti Michaelis de Rocha	lib.	120
Eccl. s. Mariæ de Calenzano	lib.	100
Eccl. s. Stephani de Turrebenni	lib.	450
Eccl. s. Petri de fonte s. Petri	lib.	103
Ecclesia s. Prosperi de Monte Alprando	lib.	60
Eccl. s. Georgii de Canneto	lib.	60
Ecclesia ss. Philippi & Jacobi del Pino	lib.	50
Eccl. s. Quintini de s. Quintino	lib.	100
Ecclesia s. Bartholomæi de Brusciano	lib.	185
Ecclesia s. Michaelis de Pianetore	lib.	112
Ecclesia s. Michaelis de Villa dicti S. Angeli	lib.	50

Digitized by Google

Eccl. s. Ypoliti de Marthana.	lib.	115
Eccl. s. Michaelis de Rosia	lib.	136
Eccl. s. Donati Dallisora .	lib.	125
Ecclesia s. Martini de Castillione	lib.	300
Eccl. s. Petri de Marcignano	lib.	530
Ecclesia s. Bartholomæi de Capiana	lib.	112
Eccl. ss. Justi & Christophori olim de burgo s. Genesii	lib.	150
Eccl. s Margaritæ de Monte Arso	lib.	50
Summa		
Plebes de Fabrica . . .	lib.	250
Ecclesia s. Luciæ de Montebicchieri	lib.	90
Eccl. s. Petri de Vinosso . .	lib.	50
Eccl. s. Salvatoris in Plagia	lib.	220
Eccl. s. Michælis de Mugnano	lib.	35
Ecclesia s. Michaelis de Castro de Ceulis	lib.	86
Eccl. s. Petri de Guthano, hodie dicitur de Nauzano	lib.	60
Eccl. ss. Romani & Mathæi de Villa s. Romani . . .	lib.	80
Eccl. s. Stephani & s. Luciæ de Scocolino.	lib.	90
Ecclesia s. Jacobi de Villa s. Albani	lib.	25
Eccl. ss. Martini & Laurentii de Villanova	lib.	30
Eccl. s. Donati de Mugnano .	lib.	36
Ecclesia s. Mariæ Magdalenæ de Puticciano	lib.	60
Eccl. s. Petri de Monte alto . .	lib.	50
Eccl. s. Mariæ de Suffiano .	lib.	90
Ecclesia s. Silvestri de Comugnori	lib.	110
Ecclesia s. Martini de Ventignano	lib.	80
Eccl. s. Mariæ de Fibbiastre	lib.	90
Monasterium s. Jocundæ . .	lib.	350
Eccl. s. Andreæ de Bacula . .	lib.	30
Ecclesia s. Bartholomæi de Stibbio	lib.	130
Summa		

Summarum omnium existimatio factarum tam Civitatis, quam extra, est miliaria CLIIIJ. *& Lib.* DCCLXXXV.

Summa Civitatis, Miliaria LXIJ. *& Lib.* CCCLIJ.

Summa per totum Episcopatum praeter Civitatem, miliaria LXXXVJ. *& Lib.* DCLIIIJ.

DOCUMENTO XXVIII.

Bolla di Celestino III. con la quale si confermano alla Chiesa Lucchese i privilegj accordati alla medesima dai precedenti Pontefici, e specialmente quello del Pallio, e della Croce, dell' anno 1192. Archivio Arcivesc. *Privilegio di N.°* 90.

Celestinus Episcopus servus servorum Dei Venerabili Fratri Guilielmo Lucano Episcopo, ejusque Successoribus canonice substituendis in perpetuum. Et Ordo rationis expostulat & Ecclesiastice utilitatis consideratio nos invitat Fratres, & Coepiscopos nostros ampliori charitate diligere, & commissas eorum gubernationi Ecclesias patrocinio Sedis Apostolice pro-

Digitized by Google

pensius communire, quo ex suscepti executione officii tanto vigilantiores possint semper existere, quanto a pravorum incursibus securiores se viderint permanere. Eapropter Venerabilis in Christo Frater *Guilielme Episcope* tuis justis postulationibus clementer annuimus, & prescriptam Lucanam Ecclesiam, cui Deo Auctore preesse dignosceris, ad exemplar predecessorum Nostrorum felicis Recordationis Alexandri secundi, & Paschalis secundi, & Calixti secundi, & Urbani secundi, & Lucii tertii, & Urbani tertii Romanorum Pontificum sub Beati Petri, & nostra protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem Ecclesia in presentiarum juste, & canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum largitione Regum vel Principum, oblatione Fidelium, seu aliis justis modis Deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, & illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Curtem Lucanam cum Suburbanis, & viculis suis, mansos, & terras ubicumque pertinentes ad ipsam, videlicet Villam que dicitur Suburbanum. Ecclesiam & pratum quod dicitur Sancti Columbani. Ecclesiam Sancti Petri que dicitur Summaldi cum pertinentiis suis. Plebem de Lunata & decimam de Carignano, & terram de Abbatia Sancti Donati & reliqua que ad ipsam Curtem pertinere videntur. His adicimus Plebem, & Curtem de Marlia cum Ecclesia Sancti Terentii, & cum omnibus mansis, & terris atque omni pertinentia sua. Duo quoque Castella de Moriano cum omnibus pertinentiis, & adiacentiis suis, sicut hactenus ea noveris tenuisse, & terram que dicitur Cerbajola. (oggi *Vallebuja*) Castrum etiam quod dicitur Fundannum cum omnibus pertinentiis suis, nec non Castrum de Decimo, & Plebem ipsius cum omnibus que ad eam pertinent. Plebem etiam de Gallicano, & terram de Censpiano & Castrum, & decimam de Verrucla que est in Alpibus. Decimationem quoque de Verrucla, que est juxta Boianum. His etiam connumeramus Plebem & Castrum Sancte Marie, que dicitur ad Montem cum tota pertinentia sua, & terram de Vico qui dicitur Surrexeri. Castrum & Curtem Sancti Cervasii cum omnibus quæ ad eam pertinent. Plebem de Ficeclo cum Capellis suis. Capellam Sancti Viti de Valle Arni. Plebem de Padule cum Capellis suis, & Curte de Capannore, & quidquid juris habes in ipso plebejo. Plebem de Sibiliano cum omnibus Capellis suis, & omnibus aliis, quæ habes in ipso plebejo. Plebem de Aquis cum omnibus Capellis suis, & Curte de Vivaio & aliis omnibus tibi pertinentibus in ipso plebejo. Plebem de Triballo (*Tripallo*) cum omnibus Capellis suis. Plebem de Miliano cum omnibus Capellis suis,

Digitized by Google

& Curte, & suis pertinentiis. Plebem de Apiano cum omnibus Capellis suis, & omnibus que habes in ipso plebejo. Plebem Sancti Stephani cum omnibus Capellis suis. *Preterea Predecessoris nostri pie memorie* CALIXTI *PP. Vestigiis inherentes tibi tuisque Successoribus usum Pallii infra missarum solempnia in Ecclesia tua de Apostolice Sedis benignitate concedimus, quo dumtaxat his diebus utamini, quibus est vobis a predecessoribus nostris indultum*. Insuper etiam auctoritate Apostolica prohibemus ne in Episcopatu tuo sine adsensu tuo, vel successorum tuorum Monasterium aliquod, vel Ecclesia, salvis Apostolice Sedis privilegiis, construatur. Cathecumenos quoque aut infirmorum unctiones in populo a Monachis fieri, vel publicas penitentias dari sine tua, vel successorum tuorum permissione, vetamus. Si vero ad monasterium parrochiale ipsius populus pro divini Officii susceptione convenerit per Capellanum Presbiterum, cui ab Episcopo populi regimen, & animarum cura commissa fuerit, sacramenta eadem ministrentur. Salvis tamen ractionabilibus consuetudinibus ceterarum Ecclesiarum. De Parochialibus autem Ecclesiis que a Monachis in tuo Episcopatu tenentur sinodalem beate memorie URBANI secundi Pape sententiam imitantes statuimus, ut in eis sine tua vel successorum tuorum auctoritate Presbiteri minime collocentur. Sed cum vacaverint, vobis ab Abbatibus & Prioribus ad quos eodem Ecclesie pertinent presententur, quibus a vobis animarum cura, si idonei fuerint, committatur; ita quidem ut vobis de cura Plebis & de ordine suo debeant respondere. Porro si Lucane Parrochie Monasteria vel Ecclesie inter se causas habuerint & per alteram partem ad Episcopum querela pervenerit, ejus judicio controversia terminetur. Salva Romane Ecclesie auctoritate. Illud quoque artius interdicimus ne quis excommunicatos vel interdictos Lucani Episcopi in prohibitam communionem recipiendi habeat facultatem. *Ad hec presenti scripto sancimus ut Lucanus Episcopus non quorumlibet violentia Laicorum, sed juxta Canonicas sanctiones ab Ecclesie Canonicis eligatur. Tibi preterea tuisque successoribus ea que de concessione vel confirmatione Predecessorum nostrorum* ALEXANDRI *secundi*, & PASCHALIS *secundi Romanorum Pontificum possides nihilominus confirmamus*. Sententiam autem inter predecessorem tuum & Ficeclensem Abbatem per Ildeprandum quondam Pistoriensem Episcopum, Argentum Archipresbiterum, & R. Primicerium Lucanos super decimis, Ecclesiis & aliis rationabiliter datam sicut in instrumento publico continetur, & hactenus observata est, futuris precipimus temporibus observari. Renunciationem quoque quam fecit *Bulgarus* Comes de Ficecla *Johanni* predecessori tuo de quibusdam possessionibus &

Digitized by Google

Ecclesiis, sicut publicum Gerardi Notarii continet instrumentum vires in posterum habere decernimus. Canonicas quoque consuetudines quas in Ecclesiis Parrochialibus Monachorum & in aliis tui Episcopatus tam in recipiendis sinodalibus quam in aliis ab antiquo habuisti & adhuc habere dignosceris, ratas habemus, easque auctoritate apostolica confirmamus. *Ob reverentiam insuper Ecclesie tibi commisse prescriptus Pater & predecessor noster* LUCIUS *PP. tuis & Canonicorum tuorum, nec non etiam Cleri, Consulum, & Populi tue Civitatis precibus inclinatus usum Crucis per Eipscopatum tuum tibi, tuisque successoribus de Consilio Fratrum suorum concessit, & Apostolica auctoritate firmavit. Quod quidem nos ejus vestigiis inherentes decernimus firmiter permansurum.* Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatam Ecclesiam temerare, aut ejus possessiones auferre, ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare. Sed omnia integra conserventur tibi, tuisque successoribus usibus omnimodis profutura. Salva Sedis Apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum Ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui cereat dignitate, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a Sacratissimo Corpore, ac sanguine Dei & Domini nostri JHESU CHRISTI aliena fiat, atque in extremo examine districte subjaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua jura facientibus sit pax Domini nostri JHESU CHRISTI. Quatenus & hic fructum bone actionis percipiat, & apud districtum Judicem premia eterne pacis inveniat. Amen.

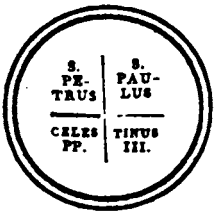

Ego Celestinus Catholice Ecclesie Episcopus Ss. ✠
† Ego Albinus Albanensis Episc. Ss.
† Ego Johannes Prenestinus Episc. Ss.
(*Seguono* 14. *Cardinali sottoscritti*)

Luogo della Sigla di Celestino PP.

Datum Laterani per manum Egidii Sancti Nicolai in Carcere Tulliano Diaconi Cardinali XI. Kalend. Maii, Indictione X. Incarnationis Dominice anno M.C.XC.II. Pontificatus vero Domni Celestini PP. III. anno secundo.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXIX.

Bolla del Pontefice Benedetto XIII. con la quale la Chiesa Cattedrale di Lucca viene eretta in Arcivescovale nell' anno 1726. Archivio di Stato Armario XIII. cannone di latta di N. 22. secondo.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei ad Perpetuam Rei Memoriam. Inscrutabili Divinæ providentiæ Arcano super specula militantis Ecclesiæ meritis, licet imparibus constituti, illiusque vices gerentes in Terris, qui gloriosus regnat in Cœlis, in omnes Agri Dominici partes oculos nostræ mentis vigilis more Pastoris intendimus, inspicientes, quod Ecclesiarum omnium, præsertim Cathedralium insignium Statui, & decori maxime conveniat. Cumque id etiam per aliquam Tituli, & prærogativæ specialitatem fieri Nobilium Personarum aliqua Dignitate fulgentium Vota exposcant, & Nos ad Omnipotentis Dei, ejusque Genitricis Beatæ Mariæ semper Virginis gloriam, Animarumque salutem, & Fidelium disciplinam confirmandam, augendamque in eis devotionem pertinere cognoscimus, ut a Nobis gratias, & favores reportasse lætentur, in his solsollicitudinis nostræ partes favorabiliter interponimus, opemque, & operas nostras impendimus efficaces, prout Personarum ipsarum, ac locorum, & temporum qualitatibus, & circumstantiis, matura consideratione pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire. Sane, cum, sicut accepimus, pervetusta Civitas Lucana, quæ in amæno, & fertili Solo Etruriæ sita, Nobilium æque, ac divitum Familiarum splendore conspicua, Inclitæ etiam Comitissæ Matildis de Romana Ecclesia egregie meritæ, origine clara, Mænium præsidio munitissima, Edificiorum magnificentia celebris, & sola in Etruria prædicta Reipublicæ, ac strenue defensæ Libertatis dignitate illustris existit; Quæque prima fuit in eadem Etruria Civitas, quæ semen Evangelicum a Beato Petro Apostolorum Principe per Sanctum Paulinum primum illius Antistitem, tunc ad Regiones illas transmissum, in sinu suo alacriter, prompteque excepit, ac fideliter, tot revolventibus sæculis, benedicente Domino conservavit, illiusque Ecclesia Cathedralis a fœlicis recordationis Alexandro Papa Secundo Prædecessore nostro, qui ante, & post adeptam Apostolicæ Sedis Dignitatem fuit Episcopus Lucanus, magnificentius extructa, ac Beato Martino Episcopo Turonensi consecratione dicata, celeberrima Crucifixi Imagine, & pluribus

Digitized by Google

Sanctorum Corporibus, insignibusque Reliquiis copiose ditata, præclaris etiam Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum, ac Imperatorum Privilegiis condecorata extiterit, ejusque Antistes nulli unquam Metropolitano, sed tantum eidem Sedi Apostolicæ a primæva ipsius Ecclesiæ Lucanæ institutione immediate subjectus reperiatur, omnibusque Archiepiscopalis Dignitatis potiatur Insigniis; Pro divini Cultus, & Catholicæ Religionis augumento, majorique decore, & præeminentia in Archiepiscopalem erigi mereatur. Nos, quorum humilitatem Altissimus per ineffabilem divinæ suæ Bonitatis abundantiam ad Apostolicæ Dignitatis fastigium evehere, & sublimare dignatus est, quique pro nostri Pastoralis Officii debito curis excitamur assiduis, ut ad illa sollicite intendamus, per quæ nostræ provisionis ope, & ministerium singularum Ecclesiarum, in illis præsertim Civitatibus, quæ frequenti Nobilium Personarum interventu, & præsentia decorantur, gloriæ, & ornamento consulitur, attentis dictæ Civitatis Lucanæ antiquitate, & splendore, ejusque in Orthodoxæ fidei assiduo cultu præcipuis, & illustribus Meritis, ac ipsius Civitatis, & Reipublicæ Lucanæ dilectorum filiorum Confalonerii, & Optimatum præcibus nobis super hoc humiliter porrectis, benigne inclinati, Civitatis, & Ecclesiæ Lucanæ prædictarum decori, & dignitati in præmissis opportune consulere volentes, ac infrascriptum Bernardinum Guinigi Episcopum a quibusvis Suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium tantum consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, post habitam cum Venerabilibus Fratribus nostris ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesia Cardinalibus maturam deliberationem, de eorum consilio, atque Apostolicæ Potestatis plenitudine; Ecclesiam Lucanam præfatam ad laudem, & honorem Omnipotentis Dei, ac Beatissimæ Virginis Mariæ, ac Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli, nec non Fidei Catholicæ exaltationem, & totius militantis Ecclesiæ gloriam, in Archiepiscopalem Ecclesiam, & Sedem Episcopalem Lucanam in Archiepiscopalem, Archiepiscopalis Præsidis Sedem, pro uno deinceps Archiepiscopo, qui Pallii, & Crucis usum aliorum Archiepiscoporum more habeat, omnibusque aliis Insigniis Archiepiscopalibus, prout antea habebat, nec non Privilegiis, honoribus, & prærogativis Archiepiscopis debitis, & concessis, quibus præfatus Bernardinus Episcopus, ac pro tempore existentes dictæ Ecclesiæ Lucanæ Præsules, qui Sedi Apostolicæ ab ipsa institutione immediate subiecti jamdudum potiri consueverunt, ad præsens gaudent, firmis tamen remanentibus

Digitized by Google

Privilegiis, honoribus, & prærogativis hujusmodi, & citra ullum illorum præjudicium, etiam in posterum frui, potiri, & gaudere libere, & licite possit, & valeat, Apostolica authoritate in omnibus, & per omnia juxta Decretum in Consistorio nostro secreto desuper editum, perpetuo erigimus, & instituimus, ac nomine, Titulo, & honore Archiepiscopali decoramus, necnon Venerabilem etiam Fratrem nostrum Bernardinum Guinigi modernum illius Episcopum, & pro tempore existentes Ecclesiæ Lucanæ præfatæ Præsules, in Archiepiscopos declaramus, eique, & eorum cuilibet, ut ipsi cætera singula, prout Archiepiscopis in eorum Civitatibus, Diœcesibus a jure indultum existit, facere, exercere, administrare, & exequi possit, eadem authoritate concedimus, & indulgemus. Ita quod idem Bernardinus Episcopus absque alia, de ejus Ecclesia Lucana prædicta de novo facienda provisione, seu præfectione, in Archiepiscopum Lucanum Præfectus esse intelligatur. Præterea eidem Bernardino Archiepiscopo, ut ipse omnia, & singula quæcumquæ, quæ de Jure, vel consuetudine, aut alias quoquomodo ad Archiepiscopos, & Archiepiscopale munus spectare, & pertinere solent, & debent, gerere, facere, & exercere libere, & licite possit, plenam, & omnimodam authoritatem earumdem tenore præsentium etiam concedimus, & indulgemus. Decernentes ex nunc irritum, & inane si secus super his a quoquam, quavis authoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præmissis, ac quatenus opus sit, nostra, & Cancellariæ Apostolicæ regula, de Jure quæsito non tollendo, aliisque Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non præfatæ Ecclesiæ Lucanæ etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, Privilegiis quoque indultis, eidem Ecclesiæ, illiusque Præsulibus, & Administratoribus, dilectis etiam Filiis Capitulo, & Canonicis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum, derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irritantibus, & aliis Decretis, etiam Motu proprio, & ex certa Scientia, ac de Apostolicæ Potestatis plenitudine præfata, & Consistorialiter, & de simili consilio, aut alias quomodolibet etiam pluries concessis, confirmatis, & innovatis, quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma, ad hoc servanda foret, tenore hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & for-

Digitized by Google

ma in illis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, latissime, & plenissime, ac specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum, absolutionis, Erectionis, institutionis, decorationis, declarationis, concessionis, indulti, decreti, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo vigesimo sexto iij. Idus Septembris Pontificatus nostri Anno tertio. P. Card. Prodatarius.

Visa pro R. P. D. F. Sinibaldo I. C. Pluechius substitutus. P. Piccionus.

DOCUMENTO XXX.

Privilegio amplissimo di Carlo IV. Imperatore conceduto a Guglielmo Vescovo di Lucca, nel quale si confermano i Privilegj già accordati alla Chiesa Lucchese da Ottone IV. nel 1209., *e dai precedenti Imperatori, dell' anno* 1355 Arch. Arc. *Privilegio di N.°* 58. *ed* Archivio di Stato *Armario XI. Lib.* 14. *pag.* 173. *Armario VI. Lib.* 10. *N.°* 160.

Karolus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus & Boemie Rex, ad perpetuam rei memoriam. Et si Regie dignitatis circumspecta Benignitas Uuniversorum saluti de innata sibi clementia teneatur intendere, ad illa tamen precipue ex speciali quadam inclinatione favoris meditari dignatur que ministrorum & Ecclesiasticarum personarum, harum presertim quas intemerate fidei firma, constanti, & inveterati laboris diuturnitate claris testimoniis recommendat, commodum respiciunt & honorem. Sane Venerabilis *Berengarii Episcopi Lucani Principis & devoti nostri dilecti* supplex petitio majestati nostre exibita continebat, quod sibi & Ecclesie sue Lucensis litteras, gratias, donationem, & privilegia quas, seu que felicis Recordationis *Rubertus* olim Lucensis Episcopus a dive memorie *Octone* quarto Romanorum Imperatore, predecessore nostro obtinuisse dignoscitur, Auctoritate Regia confirmare, approbare, autorizzare, innovare, ratificare & omnia & singula contenta in dictis litteris de novo concedere, nec non ipsius successores & Ecclesiam suam in protectio-

Digitized by Google

nem Imperialem suscipere de solita nostra clementia dignaremur. Tenor vero datarum litterarum dicti antecessoris nostri per omnia sequitur in hec verba.

In nomine Sancte & individue Trinitatis. Octo quartus Divina favente clementia Romanorum Imperator & semper Augustus. Inclinati justis petitionibus nostra novit benignitas & Imperialis clementia sibi fideliter servientibus semper benefacere consuevit, presertim hiis manum sue largitatis Romanum impendit Imperium quos ex fidei sue sinceritate cognoscit devotos, & prerogativa dilectionis digne constat honorandos. Eapropter carissime fidelis *Roberte Lucensis Episcope* tuam circa Romanum Imperium fidelitatem & devotionem plenissime cognoscentes, & tuis justis petitionibus Imperiali elementia annuentes, Piissimorum antecessorum Augustorum exempla secuti pro remedio anime nostre, & salute animarum Patris & Matris nostre a quibus fideliter educati sumus tibi tuisque successoribus habenda & possidenda largimur, concedimus, & donamus sive ex patrimonio sive ex quovis acquisitionis ordine predia, Curtes, Villas, Castella, Arces, & alias possessiones quarum dignum duximus vocabula huic nostre concessionis & firmitatis privilegio adnotanda. In primis igitur ponimus Episcopium, Ecclesiam, & Canonicam S. Martini, Abbatias Sxenodochia, Plebes batismales, Monasteria, Cappellas Canonicas Ecclesias Lucensis Episcopatus cum omni Clero. *Curtem* ipsam in Civitate cum Palatio & famulis ac factitiis utriusque sexus similiter cum omnibus suis pertinentiis. *Curtem* quoque Lucensem cum *suburbanis*, & viculis suis ac mansis ac terras ubicumque ad eam fuerint pertinentes; idest villa que dicitur *Suburbanum* cum aquariis & piscationibus aquarumve decursibus. Ecclesiam vero & *Pratum* quod dicitur *S. Columbani*. Ecclesiam S. Petri *Somaldi* cum omni sua pertinentia. Plebem de *Lunata* cum terris & aliis Episcopatui pertinentibus & justitia de *Carignano* & reliqua que ad eandem curtem Lucensem pertinere videntur. Curtem quoque que dicitur *Marlia* cum Plebe & Ecclesia S. Terentii & cum omnibus mansis & terris, silvis, pratis, vineis, aquis, piscationibus, venationibus, placito & districto, cultis, vel incultis, famulis atque *aldiis* ad *justitiam faciendam* & *legem* cum omni pertinentia sua. Insuper montem qui vocatur *Morianum* cum duobus Castris ad justitiam & legem faciendam gubernandamque per te & per tuum Nuptium, ita sicut nos vel noster Nuptius agere debuissemus, a loco qui dicitur *Saxus* usque ad montem *Bonellum*, & a fluvio *Serculo* usque ad *Montem Catinum*, cum pascuis, pratis, ripis, aquariis, aquarumve ductibus, seu alveolis, saletis, piscationibus, santionalibus, cultis & incultis. Et terra que dicitur *Cerbajola* seu *Vallebuja*

Digitized by Google

que ex agresti ad fecunditatem redacta est. Castrum et curtem, quod vocatur *Aquileja*, cum omni pertinentia sua ad justitiam & legem faciendam, sicut superius dicitur. Castrum, etiam quod dicitur *Fondagnum* cum omnibus ad illud ubicumque pertinentibus et eodem modo ad justitiam faciendam. Nec non arcem de *Decimo*, & curtem cum passagio tam in Decimo, quam in Moriano cum omni sua pertinentia similiter ad legem faciendam. Medietatem castri & curtis de *Vallivo superiori*, cum omni sua pertinentia ad justitiam faciendam, que compera tibi obvenit. Similiter arcem *Sala* cum burgo & Capella, atque *Plebe de Castello*, cum pascuis, & pratis, ripis, molendinis, piscationibus, sautionalibus, vineis, terris, cultis, & incultis. Villam *Livignane* atque aliis albergariis cum omni pertinentia sua, similiter ad legem faciendam. Curtem his addimus castri, quod vocatur *Barlegia*, & curtem de *Piscia* cum mansis & manentibus, & omni sua pertinentia et integra portione de castro de *Petrabola*, & eorum usibus similiter ad justitiam faciendam. Plebem quoque de *Villa Baxilica*, & totam eandem terram, cum *fodro*, & villis ad eam pertinentibus eodem modo ad justitiam faciendam. Castrum quod vocatur *Mons Catini* & curtem, sextam videlicet partem, cum sua pertinentia ad justitiam faciendam. Medietatem castri de *Monte Somano*, & de *Gzoffolesco* ad justitiam faciendam. Similiter quoque medietatem castri de *Ficeclo* cum tribus portionibus de *Saramathani* que predecessori tuo emptione pervenit, sicut in publicis perspeximus instrumentis. Atque medietatem de curte de *Cappiano*, sive in terra, sive in aquis, sive in portu de *Arno*, cum omnibus etiam terris que sunt in *Valle Arni*, et cum omnibus ad easdem curtes pertinentibus, *Placito* videlicet *tributo*, *redditu*, et *districtu*, prout in pluribus continetur instrumentis. Castrum etiam de *Cappiano* cum districtu suo. Preterea Castrum *S. Marie quod vocatur ad montem* ad justitiam faciendam, & legem, regendum, gubernandum, per Te & per tuum Numptium ita sicuti Nos, vel noster Numptius agere debuissemus, a loco videlicet qui dicitur *Catiana* usque ad Buccam de *Vintiana* & in *Cervaria Tonole* & *Staffile* usque ad locum qui dicitur *Gallenum*, & deinde usque ad burgum qui similiter dicitur *Gallenum* cum silvis, villis, pascuis, ripis, et aquarum alveolis atque decursibus, piscationibus, venationibus molendinis, salectis, sationalibus cultis, et incultis atque agrestibus, cum omnibus etiam consuetudinibus & usibus omnium hominum ed eandem curtem pertinentibus cum sua pertinentia. Tertiam partem castri quod vocatur *Mons Calvi* cum curte de *Vinciano*, que fuit Rainerii filii condam

Digitized by Google

Bime, quam cum omni pertinentia sua in terris sive in aquis Predecessor tuus comperavit, similiter ad justitiam faciendum. Castellum & curtes de *Planecthore* cum silvis & villis cum omni sua pertinentia, & justitia facienda. Castrum vero *S. Gervasii* cum omnibus suis pertinentiis & solito usu, atque ipsius loci consuetudine ad justitiam faciendam. Castellum et curtem que vocatur *Pratileone* cum omni sua pertinentia ad justitiam faciendam. Castrum et curtem *Montistopori* cum omnibus ejus pertinentiis, silvis, villis, mansis, manentibus, pratis, pascuis, ripis, plageis, et aquarum alveolis, piscationibus, venationibus, molendinis, salatis, sancionalibus, cultis & incultis, & solito usu atque illus loci consuetudine ad justitiam et legem faciendam. Castella et curtem de *Colleoli Cereclo*, et de *Usigliano* cum omnibus eorum pertinentiis, que omnia Predecessor tuus comperavit. Medietatem quoque castri curtis, quod vocatur *Palaria* cum omni sua pertinentia. Castrum de *Tempiano* cum omni sua pertinentia. Etiam castrum de *Tojano*. Castrum quoque *Collecarli* cum omnibus pertinentiis suis. Partem castri et curtis quod vocatur *Forcule* cum suis adiacentiis, Podio videlicet *S. Martini*, silvis, pratis, pascuis, aquariis, venationibus, terris, cultis et incultis et ejus pertinentiis. Curtem *Capanole* & castrum quod dicitur *Fegataja* atque eorum omnibus pertinentiis cum justitia facienda. Curtem *Montisculaccii* cum omni sua pertinentia & justitia facienda. Preterea castra & curtes de *Ceoli* cum suis adiacentiis & justitiam. Curtem de *Solaria* cum adiacentiis suis & justitia. Curtem & castrum quod vocatur *Follianum* cum omni pertinentia sua, & justitia. Partem quoque castri de *Alliga*. Plebem vero & curtem de *Miliano* cum mansis, & silvis, & justitia, pratis, pascuis, & cum terra que dicitur *Gonfo*, & omnibus eorum pertinentiis atque *Albergaria*. Castrum quoque quod *Lavajanum* dicitur cum Albergariis & ejus pertinentiis atque justitia. Castrum autem et curtem que vocatur *Acqui* cum sua pertinentia & justitia. Castrum insuper quod dicitur *Mons de Castello* cum curte, villis, scilicet *Perignano*, *Tanelle* silvis, pratis, pascuis, venationibus cum omni sua pertinentia, atque justitia, que Predecessor tuus comparavit ab Abbate de *Sirena*. Terram etiam de *Colle Carelli*, & de *Spessetulo*. Curtem etiam de *Quinto* cum Ecclesiis, que est in comitatu *Florentino* cum omnibus adjacentiis suis. Villa quoque que vocatur *Meognano* in comitatu Senense cum Ecclesia S. Petri & omnibus suis adiacentiis. Jure etiam Imperiali absolvimus Lucanum Episcopatum, familiam & omnes habitantes in domibus vel prediis S. Martini Lucani Episcopatus ab omni usu Lucensium Consulum, vel alterius Po-

Digitized by Google

testatis. Omnes insuper manentes, liberiarios, & tenitores prelibati Episcopatus tibi *Ruberto* Lucano Episcopo, tuisque Successoribus ad destringendum & justitiam faciendam plenius concedimus. Ad hec precipientes interdicimus ut nulla nostri Imperii magna parvaque persona oblationum partes, que vel ad alteria majoris Ecclesie, vel ad *Vultus sacrarium* offeruntur, sicut easdem partes Predecessores tui habuisse noscuntur, presumat invadere, aut de bonis Episcopatus tibi, tuisque Successoribus violenter auferre. Quibus etiam cunctis superius nominatis possessionibus adiicimus *Arcem de Veruchia* que sita est in alpibus, volentes, & firmiter injungentes ut nostro Imperiali jussu, absque obstaculo, & contradictione omnium hominum Lucentium liceat tibi prelibato *Ruberto* Episcopo, tuisque Successoribus edificare *castra & arces*, & edificata locare ubique in omnibus locis tui Episcopatus. Nos itaque pro Dei timore nostreque anime remedio, atque ut superius prefati sumus, pro salute animarum patris et matris nostre hujus nostri Imperialis precepti roboratione nec non subscriptionis auctoritate, nostrique Mandiburdii defensione, tibi tuisque successoribus *jure proprio* et in perpetuum omnia supra dicta donamus, concedimus, atque subnixa stipulatione firmamus. Ad aumentum quoque gratie nostre statuentes firmiter jubemus ut de cetero nullus Archiepiscopus, Episcopus, non Dux, vel Marchio, non Comes, vel Vicecomes nulla Potestas, vel Capitaneus, nulla Civitas, non Consules, vel Rectores, nullaque Ecclesiastica, Secularisve persona regni nostri magna vel parva in domibus juris Ecclesie S. Martini in bonis & possessionibus, & omnium Ecclesiarum Episcopatus ejusdem aliquid pignorare vel eas ad placitum ducere aut aliquam injustam exactionem exigere, molestare, inquietare, aut disvestire presumat. Si quis vero hujus nostre auctoritatis edictum ausu temerario violare presumpserit quinquaginta libras purissimi auri se pro pena compositurum cognoverit, dimidium Fisco nostro, & dimidium predicto Episcopo et sue Ecclesiæ. Ut autem hoc verius credatur, et ab omnibus in obediendo observetur presentem paginam scribi et sigillo nostro injunximus premuniri. Acta sunt hec anno ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo nono. Indictione XII. Imperante Domino *Octone* quarto Romanorum Imperatore gloriosissimo anno ejus Imperii primo. Hujus rei testes sunt Volfram, Aquilegensis Patriarcha. Luctarius Pisanus Archiepiscopus. Johannes Florentinus Episcopus. Gualteroctus Lunensis Episc. Henricus Mariscalcus de Calendinis. Acto Marchio Esten. Octolinus de Trivixio. Cumselmus dapifex, Albertus de Passa Guerra Mediolanensis. Imperiales aule judices, & alii quamplures.

Digitized by Google

Ego Curradus Spirensis Episcopus Imperialis Aule cancellarius vice Domini Teodori Coloniensis Ecclesie Archiepiscopi et totius Ytalie Arcicancellarii recognovi. Datum apud Fulginium nono decimo Kal. Januarii.

Nos igitur prefati *Berengarii* Episcopi Lucensis *Principis & devoti* nostri predicti de cordis insignia, & alia multiplicia probitatum, & virtutum merita quibus nostram celsitudinem & Sacrum Romanum Imperium studuit actenus atenta diligentia specialius venerari, clare nostre mentis oculis limpidius intuentes, ipsius supplicationibus ob omnipotentis Dei, ac gloriose ac intemerate Virginis Marie genitricis ejus, nec non sincere devotionis affectu, quem ad dictam Lucensem Ecclesiam semper gessimus, & hic dignoscimur inclinati benignius, presertim cum rationabilibus petitionibus non sit denegandus assensus, prefato *Berengario Principi nostro* & Episcopo Lucense, & successoribus suis, & Ecclesie sue supradicte universas & singulas litteras, gratias, donationes, & privilegia suprascriptas ac suprascripta, nec non omnia & singula specifice in eis contenta, prout rite precesserunt, approbamus, ratificamus, autorizamus, innovamus, & ex certa nostra scientia benignitate solita ac innata virtutis clementia in favorem dicti Berengarii Lucensis Episcopi, & Ecclesie sue prelibate de novo per omnia concedimus & gratiosius confirmamus. Et quia ex relatione dicti Lucensis Episcopi nobis expositum extitit & humiliter supplicatum, quod cum ipse & sui predecessores a quadraginta annis & ultra in justa, pacifica, seu quieta possessione percipiendi pedagium, seu passagium in castro *Montistopori*, & *Sancte Marie ad Montem* per terram & aquam fuerint, & hodierna sint die constituti, ut ipsi specialius dicta pedagia seu passagia Auctoritate Regia confirmare dignaremur; Nos jura quorumlibet inlexa servare volentes, predicto Lucensi Episcopo, & suis successoribus omnia predicta pedagia seu passagia, prout juste & rite ab ipso Lucensi Episcopo & suis successoribus hucusque pacifice sunt possessa, & hodierna die rationabiliter & quiete possidentur, Auctoritate Romanorum Regia, prout digne possumus ex certa nostra scientia confirmamus: Nostris & sacri Romani Imperii, & alterius cujuslibet juribus in omnibus & singulis premissis, semper salvis. Ceterum Dominum Lucensem Episcopum, suos successores, & Ecclesiam Lucensem, ut in pacis amenitate jocunda feliciter valeant cummanere, cum omnibus bonis & rebus eorum, in nostram & Sacri Imperii proctetionem, defensionem, & plenam tuitionem suscepimus & recipimus per hec scripta. Nulli ergo hominum liceat huic Nostre Majestatis paginam infringere, vel ei quovis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

Digitized by Google

indignationem Regiam, & penam centum marcarum auri puri, quarum medietatem errarii, seu fiscii Regalis, aliam vero Episcopi Lucensis pro tempore existentis usibus volumus applicari, se noverit incursurum, presente sub nostre Majestatis sigillo, testimonio litterarum.

Datum Pisis anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto. Indictione octava XV. Kal. Martii. Regnorum nostrorum anno nono.

(Seguono le ricognizioni di otto pubblici notari, da cui risulta, che questa copia è autentica, ricavata dall' original privilegio munito di sigillo Imperiale in cera, e di cordoni gialli e neri ec.).

DOCUMENTO XXXI.

Privilegio di Carlo IV. Imperatore nel quale si accorda a Berengario Vescovo di Lucca, ed ai suoi successori la facoltà di crear Notari Imperiali, e Cavalieri, e di legittimare gli Spurii, dell' anno 1355. Arch. Arcivesc. Privilegio di N. 68.

Karolus quartus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus & Boemie Rex. Venerabili *Berengario* Episcopo Lucano nostro & Sacri Romani Imperii *Principi*, ac fideli dilecto gratiam regiam, ac omne bonum. Tunc Romanum exaltatur Imperium, tunc nostra Gloria sublimatur, cum bonum gratie nobis a Deo tribute feliciter in bene meritos subditos per radios propagamus, & eos potissime dignos honoribus & donis Imperialibus arbitramur, quos virtutum suarum merita claros reddunt. Hac itaque Regalis largitatis consideratione benignius inclinati Te, cujus predecessores per multa obsequia Divis Romanis Regibus & Imperatoribus predecessoribus nostris hactenus prestita claruerunt, quem etiam fidei & devotionis constantia, & virtuosa insigna gratum reddunt, & ob devotionem Sancte ✠ Ecclesie tue Lucane, volentes illis gratiis insignire, quibus aliis te valeas reddere gratiosum, ipsorum divorum Regum & Imperatorum predecessorum nostrorum sequentes vestigia, tibi & successoribus tuis auctoritate nostra Regali committimus, ac concedimus, *ut possis tamquam Comes sacri Lateranensis Palatii notarios, & tabelliones publicos facere & creare,* dummodo ab ipsis tabellionibus & notariis, per te creandis & fiendis, & quolibet eorum vice & nomine sacri Romani Imperii, & pro

Digitized by Google

ipso Imperio recipias debite fidelitatis corporale & proprium juramentum. Et quod instrumenta tam publica quam privata, ultimas voluntates quecumque judiciorum acta, & omnia & singula que sibi ex debito dicti officii fienda occurreriut, & scribenda juste pure, ac fideliter, omni simulatione, machinatione, ac falsitate remotis, scribet, leget, & faciet, scripturas illas, quas debuerit in formam publicam redigere, in membranis, & non in chartis abrasis legaliter conscribendos. Nec non sententias, & dicta testium donec publicata fuerint & aperta sub secreto fideliter retinebunt, & omnia recte faciet quæ ad dictum officium pertinebunt. Qui Notarii & Tabelliones per totum Romanum Imperium, & ubique facere & conscribere, & publicare contractus, instrumenta, judicia, testamenta, & ultimas voluntates, & cetera alia que ad officium publici Notarii seu Tabellionis pertinere noscuntur. *Item ut eadem auctoritate Regali dictis nominibus possis & valeas naturales, & expurios, & ex quocumque nefario vel dapnato coitu legiptimare, & ad omnia jura legiptima restituere*, omnem geniture maculam abolendo, ac eos restituendo ad omnia & singula jura, successionum ab intestato, cognationum, agnatorum, honores & dignitates ac si essent de legiptimo matrimonio procreati. *Item modo predicto possis & valeas quoscumque Nobiles, & etiam plebejos, habiles Milites facere, & ad militare decus honorabiliter promovere* per universum Romanum Imperium & ubique locorum de nostre Regalis plenitudine potestatis. Nulli ergo hominum liceat hanc nostram concessionis, & regalis gratie paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attenctare presumpserit gravem Majestatis nostre indignationem, & penam quinquaginta librarum puri aurei, cujus medietatem herario seu fisco nostro, & reliquam medietatem tibi & successoribus tuis applicari volumus ipso facto, se noverit incursurum: Presente sub Majestatis nostre sigillo, testimonio literarum. Datum Pisis Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto Indict. octava. Secundo ydus Martii, Regnorum nostrorum anno nono. &c.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXXII.

Felice Vescovo di Lucca fa alcune promesse a Babbino Abbate del Monastero di S. Frediano nell' anno 685. Arch. Arcives. * O. 27.

✠ Exemplar. Et ideo nos *Felix gratia Dei Episcopus* una cum Presbiteri vel Diacones seo Cliro abitatoris civitatis istius nostre Lucensis qui subter subscripturi sunt: Unde promittimus tibi *Babbino Abbas*, vel Monachorum tuorum, ut firmiter inibi in monasterio *S. Fricdiani* resedire debeatis, & ut superius legitur, pro anima vel generationem jamdicti *Fauloni* orare diveatis tam vos, vel qui post vos fuerent, qui digne peragere valeant in eodem loco Sanctorum Dei. Et numquam nos eadem pecuniam, quot inibi obtulet sepedictus *Faulo* umquam ullo tempore a nobis retragendum est ad aliam Ecclesiam, aut ad alium Sacerdotem, nisi qui ibidem Abbas fuerit, & quem volueret sicum adiberet ipsi fruatur in honorem Domini & elemosinarum fueret, eo quot (*eo quod*) pro opes fidelium ipsas siscellas offerta est. Et si Abbas de hanc luce migratus fuerit & dormierit cum patribus suis . . . . naci (forse *et monaci*) ipsi eligerent sibi Abbatem ordinandum, ipsum sibi Abbatem debeant ordinare. Reliquias vero dandas de ipsum Corpus Sanctum ad consilium Episcopi sint vigilia tenendum Abbati cum monaci suis, & nihil adgravetur quoquo tempore neque ab Episcopus, neque ab ullo Sacerdotem, nisi tantum per unumquemquem annus semel in Alba ad omni Sacerdotis unum prandeum faciendi, sicut consuetudo fuit Ecclesie illius. Et hoc addimus in hanc paginam, si quiscumque homo Dei fueret, sibe hominem, seu equus, vel bovem, aut terra, vel mancipium tam movile quam imovile quidquid ibidem offertum fueret in potestatem illius Abbati sint, qui in eodem loco reservire videtur. Et regula custodiendum, vel monachorum consuetudinem, & ordinem sanctum tenendum in Abbati sint potestatem; & numquam nos *Felix* Episcopus, seu cunctis Sacerdotis nostris, vel Clirus contra hanc cessionis nostre cartulam quandoque ire presumat; nec nos, nec qui post nos venturis sunt quia quot bene disponitur, & ligibus roboratur oportum est perennis, & futuris temporibus permanire. Et si quis contra hanc discritiones nostre cartulam ire presumserit Dei incurrat periculum sicut Judas traditor, qui se laqueo suspide, & ad judiciali reverentia rea-

Digitized by Google

tus recidat. Et cum summa dulcidenem, & desideria Domini colendum Petronaci filio nostro scrivendam dictavimus, & manibus nostris subscripsimus ut perpetuis temporibus stavilitum persistere dibeant. Actum in civitate Lucense sub die tertiodecimo Kalendarum Februariarum per Indictione tertiadecima. Regnante Domnis nostris Pertharit, et Cunipert viris excellentissimis regibus, anno filicissimis regni eorum tertiodecimo, et quinto, per Indictione suprascripta feliciter.

Ego Feli V. B. *(venerabilis)* gratia Dei Episcopus uhic cartole cesionis nostre postea mihi relectum est, consensi & subscripsi.

† Ego Joannacis V.V. Arcipresbiter.
† Ego Clarus V.V. Presbiter.
† Ego Teuderacis V.V. Presbiter.
† Ego Candidus Presbiter.
† Ego Geminianus V.V. Presbiter.

DOCUMENTO XXXIII.

Diploma dato in Pavia da Cuniperto Re dei Longobardi, col quale si confermano le suddette promesse, e disposizioni del Vescovo Felice relative al Monastero di S. Frediano di Lucca, già pubblicato dal P. Mabillon, ed esistente un giorno nell' Archivio Arcivesc. dell' anno 686.

In Christi nomine Exemplar. Flavius Cunimpertus vir excellentissimus Rex Monasterium S. Vincentii, & Fridiani sito in Civitate nostra Lucense, & Ven. Babino Abbati vel Monachis ejus. Et quia suggessisti nobis eo quod ipso Monasterio Faulus ille Maid. . . . . noster restauravit, & ibidem aliquas res cessissit, & decimas suas ibidem det, & chartules firmitatis ab Episcopo Lucense, nomine Filice, nostre Civitatis firmato, facta fuisse, ut nullo in tempore ipse Filix Episcopus, vel Sacerdotes ejusdem ipso Monasterio de pecunia illa subtrahere debeant, neque superposita de ordinatione Monasterii ipsius facere: sed qui ad grado honoris venerit, de ipso Monasterio ad professionem veniret, & ipsa chartholæ in nostro detulisti presentia. Nos interrogantes supradicto Faulo si ita esset, qui nobis dixit quod verum esset; & sperastis a clementia regni nostri, ut per nostrum præceptum ipsas res, quas ibidem datas sunt, ut quod Domino propitio adhuc acquiri potueritis, firmare deberemus. Unde nos moti pietate, & per hoc nostræ auctoritatis

Digitized by Google

pretextum omnia, & in omnibus, quidquid ad ipso Monasterio datus est, aut qualiter jam dicto Filice Episcopo Lucense Civitatis firmatum est per cartolæ, per nostre Serenitatis preceptum firmamus, quatenus ab hinc inde nullum inquietantem ipse Monasterius quietus, & sine aliqua concussione esse debeant; & nulla nova imponatur ad ipsus Monachos, nisi secundum qualiter per cartolæ canonice firmatum est ab Episcopo, inconcusse permaneant. Et nullus de Ducebus, Comitibus, Gastaldis, seu Actionariis nostris de ea, que superius leguntur, in aliquo audeant molestare, ad nostris & felicissimis futuris temporibus securiter debent possidere, & pro vita Regni nostri, Gentisque Domino exorare non desinant. Ex dictis Domini Regis, & ex dictato Zauronii notarii. Datum Ticini est in Palatio, nona die mensis Novembris anno felicissimi Regni nostri nono, per Indictione quintadecima feliciter.

Ego Io . . . . . Presbiter ex authentico per demandatione Allovisini Ducis fideliter exemplavi.

DOCUMENTO XXXIV.

Talesperiano Vescovo di Lucca concede all' Accolito Maurino la Chiesa di S. Prospero d' Antraccoli nell' Anno 718. Arc. Arc. * N. 1.

✠ In nomine Domini Dei nostri. Jhesu Christi. Regnante. Domno nostro Liutprand: Viro excellentissimus. Rege. Anno. Regni ejus septimo. Mense Decembrio: per Indictionem. secunda. feliciter. Venerabilis Telesperianus gratia Dei Episcopus... Maurino venerabilis Acolatus famulo. & servienti suo perpetuam salutem. Quoniam beneserventium opsequia. dignum semper remunerationem sublevare. deveator. & mercidis meriti vacua esset non divet. ideoque pro fidelibus ecclesiasticis servitiis. tuis quibus nobis placire. cotidie studis. nus pro remunerati ..... tibi atque firmamus in ti *Bassilica Beati Sancti Prosperi. Martheris. sita in loco qui dicitur. Intracule.* cum omnibus ribus vel oficiis. ad ipsam Ecclesiam pertinentibus sicot jam antea a bone memorie qd. *Marino Genituri tuo* cesseramus. Et modo tivi per nostrum iscriptum in ti firmamus. ut quamdiu tibi Dominus vitam cumcesseret. tu supradicte *Maurine*. ipsam Basilicam cum ..... & possedire. diveas. Et nullus tibi Episcopus. aut Sacerdus aliqua sub introductionem aut prepositionem facere aveas

Digitized by Google

licentiam nisi qualiter ti actum fueret. Set liceat ti semper in serbitio ejusdem Bassilice mure ecclesiastico vivere & fruere. omnis ris. at eadem Bassilica pertenentis. nec aliquis tivi quasi cunsors aut socius. fieri posset aut faciator. Unde tivi prome ..... tionis nostre pagina. fieri elegimus. & *Deusdedi Venerabilis Lectori nostro* iscrivere juss... in qua etiam propriis manibus. nostris subscripsimus & Sacerdotis nostrus subviscrivere cumrogavimus. Hactum Luca per indictione suprascripta feliciter.

Ego Talesperianus umilis Episcopus uhic cartule. donationis facta in famulo me ..... propria manus mea sumiscripsi.

Ego Walprand. in Dei nomine Episcopus. in hanc cartula donationis facta in Maurino a Domno Talesperiano anticessori meo. post eas mihi relecta est. cum consenso de Sacerdotis proprias manus mea suscribsi & confirmavi.

Ego Thepingtus. Arcidiaconus ex jussione Domni Walprand Episcopi uhic cartule donationis facta in Maurino presbitero propria manu mea suscripsi.

Ego Theuselmi Diaconus, ex jussione Domni Walprand Episcopi uhic cartule donationis. facta in Maurino. presbitero propria manus mea subscripsi.

Ego Silverat Presbiter ex jussione Domni Walprand Episcopi uhic cartule donationis facta in Maurino Presbitero propria manus mea subscripsi.

Ego Osprandus Diaconus ex autentico exemplavi nec plus. addedi nec menime scribsi.

† Noditia facio Ego Peredeo in Dei nomine Episcopus qualiter atduxerunt Maurino, & Magno virio presbiteri cartula donadionis de Eglesia Sancti Prosperi quem ei facta fuerat a qd. Domino Talesperianos Episcopus, & ipsa cartula fecimus relegi in ostris presentiis & exemplare, & regdedimus ipsa autentica: Magno viro Presbitero qui in ipsa Eglesia erat, quem Maorino Presbitero miserat at nus (*ad nos*). Actum est in presendia Jordann .. Arcipresbiteri, Guilli Presbiteri, Teuderadi Presbiteri Gaidoni Presbiteri, Johanni Presbiteri. Johannacim, Petronaci, & Fratelli Subdiaconi, Periprandi Subdiaconi, Gauseramu filio Gulisperti, Rodsprandi filio Cheidi, Rotchis filio Solduli, Amuli Clerici, Teufridi Clerici, Donnulo Clerici.

Et hanc breve scripsi ego Raspert Clericus Anno Domni Desiderii primo. Kalendas Januaria Indictione undecima.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXXV.

Aunefredo Chierico dona i suoi beni alla Chiesa dei SS. Lorenzo, e Valentino di Vaccole, nell' anno 719. Arc. Arc. † H. 84.

✠ In nomine Domini Dei Salvaturi nostri Jhesum Christum. Regnante Domno nostro Liutprand Viro excellentissimo Rege, Anno Regni ejus octavo, per indictione septima (*secunda*) feliciter. Ideo auturem cunstat me *Aunefrid* V. V. Clirico ac die repromisse & repromisi me servire ad *Beato Sancto Laurentio*, & *Sancti Valentini* amturi meo cum omnia ris (*res*) mea quod mihi etvineret, casa, vinea, servus, vel ancilla, cultum, desertum, movile, vel in moviles esse, que moventinur. Casa quod in *Arno* avire visi sumus in loco qui dicitur *Muniana*, sorte mea uvicumque est ad *Beato Sancto Laurentio*, & *Sancti Valentini* sit quantum da germanis mei evineret. Sic tamen ut dum die vite me (*meae*) fueret, in mea sit potestatem usumfructu: Et pos viro ovitum meum de ipsa sorticellula mea aveas potestates vivendum *Rotperga*, & *Perticunda Ancille Dei*. Et si forsitans aliquis de sororis, aut nipotis Dominus advocare ad velamen ad ipso Sancto loco, ut aveas licentia ad vivendum de ipsa sorticella, quod ipsi *Aunifrid. Clirico* fice ad ipso sancto Loco. Tamen sic aveamus licentia si forsitans alequa causa opus fueret pro causa *Sancti Laurenti*, aut Sancti *Valentini* ut licentia aveas pro ipso sancto Loco vindere. Nam non pro alia causa. Actum in Vaccule prope Ecclesia Sancti Laurenti, & Sancti Valentini per mense Martio, Indictione & Regnum suprascriptum feliciter.

Signum † manus Aumfrit V.V. Clirico anc cartula fieri rogavi.

Signum † manus Paldoin V. V. Presbiter cumsentientiem Aunefrid. advocandum.

Signum † manus Gudualdi testis. Signum † manus Tachipert filii qd. Tappuli.

Signum † manus Magnuald. V.D. testis. Signum † manus Firmicciani V. D. testis.

Ego Teutpert Clirico rogatus & petitus ad Aunefrid V.V. Clirico iscrivere cartula confermationis; & est avitator in Guamo.

Ego Petrus scripsi in hanc pagina renovationis quantum in autentico invenire potui, nec amplius juncxi, nec menime feci, sine dolo vel fraude excemplavi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XXXVI.

Pertualdo Padre di Sundiperto, e di Peredeo, che fu poi Vescovo di Lucca, dopo essere stato in pellegrinaggio a Roma lascia molti beni alla Chiesa e Monastero di S. Michele Arcangelo, da lui stesso fondato presso alle mura di Lucca nell' Anno 721. Arc. Arc. † N. 4. e † † O. 67.

Exemplar ex autentico: In nomine Domini Dei nostri Jhesu Christi, Regnante Domno nostro Luitprand viro excellentissimo Rege, anno filicissimo Regni ejus nono; per inditionem quarta feliciter. Omnium Ecclesiarum conditor Christus ipse nobis dat spem, & certam abere fiduciam, ut illut quem ab juventutem nostra egessimus, pro sacris & bonis operibus abluamur. Unde ego *Pertuald* V. D. considerans adque pertractans animum meum, dum enim peregre non mea necessitatem, sed Dei compulsationem correctus habavi longinquo Urbe viduam, pupillum, & orfanum protegendo, illuc desiderium complectus Liminibus Beati Petri Apostolorum principis Romane Urbis devotum juxta placitum Deo ad propria remeatus, queque illuc Deo devotus sum, ipso iuvantem, ut virtus permiset opem perfici. Idcirco ego *Pertuald* V. D. offero & tibi Ecclesie Beati Sancti Archangeli Michaeli, quem a fundamentis, fabricis, vestibulis in honore Christi Domini constitui prope domus cellula mea, ubi cummanire videor, quam & ad ejus Monasterium idest curte cum fundamento ubi ipse Ecclesia vel Monasterio sitas sunt per loca designata, fini *Fossato*, & trans *Fossato* da occasum solis finis puteo antiquo, & strata publica terra pertenente modilocum unum, ubi sibi Abbas, vel Monachi inivi consistentis ortum vel pigmentarium havire debeat una cum terra prope civitate ad *Valle* modiorum quatuor, Campo ad *Quinto* modiorum quinque, decimas de vinea & olibas, quenquem havire videor ad *Sancto Pancratio*, & decimas de vineas & olivas, quam havire videor de proprio peculiare in loco qui dicitur *Muriatico* super Sancto Petro: similique decimas de omnem lavorem meum, tam vinum, quam granum, oleum, vel de quot mihi Dominus dederit inivi persolvere debeam. Ad illas vero vinea quam nominatim decrevi ad designatum & .... visum decimas dare absque ista decimas quod est mobile, ad illa vero in mule vineas decimas de virgario adimplere debeas ..... gregis equorum, armentorum, ovium, seu

Digitized by Google

porcorum, omnia qui nati fuerent a calendas Januaria, Inditione quarta in ipso Sancto loco idem decimas dare debeas. Et terra ad *Arina*, qui mihi a Regia potestate concessa est, in integrum. De casis vero in primis in *Monaciatico* casa, qui regitur per *Sintarine* boulco cum omnia ad se pertenente in integrum. Casa in *Ciceriana*, qui regitur per *Maurello* Massario. Casa in *Capelle* qui regitur per *Barinclulo* massario. Casa in *Monte Colaccio* qui regitur per Audolf massario. Casa in *Actiliano* qui regitur per Pettulo massario. Casa in *Rasiniano* qui regitur per Mauricio massario. Casa in *Cicina*, qui regitur per Deodatus massario. Casa in *Cornino* qui regitur per Rodulo massario. Casa in *Rotilano* qui regitur per Marcello massario. Casa in *Roselle* qui regitur per Teudualdmassario. Heac istas superius nominatas casas cum cultis vel incultis omnia, & in omnibus, mobilia vel immobilia quidquid ad ipsas casas pertenit, tibi predicte Ecclesie Sancti Archangeli una cum aliis predesignatis rebus meis, quam inivi pro anime mee remedium per dotis titulo offerre visus sum, ab hoc die trado in integro possedendum ita ut Sacerdus qui inivi constitutus est aut fuerit pro meis facinoribus Dominum deprecari debeat, officium Dei peragendum, viduam, orfanum & pauperem consulandum, eginum & peregrinum recipiendum juxta Dei preceptum omnium opem ferrem non desinet. Et si quis de filiis meis in isto Sancto loco Deo servire volueret regulariter agere, nulla ei sit contradictio. Quid si minime ex ligitimo prolis meus inivi volueret Deo servire, & Abbas qui inivi constitutus fueret de hac luce migraverit, quem ipsam Congregationem sivi Abbatem, & Priorem eligeret, ipse sit in loco. Et nihil inivi meis heredibus potestatem habeas invasionem faciendum, neque exinde aliquid subtragendum, nisi si a qualive homine ipse Ecclesia, vel Monasterio contra justitia pulsatus fuerit, meus proprius heredis habeas defensionem. Nam non menuetur contra quam dotali, seu munusculi me paginam nunquam me heredes meus adversus ipsam sanctam Virtute aliquando spondimus esse venturus. Sed omnia sicut supra legitur inviolabiliter conservare. Quam dotalis & munusculi me (*mei*) cartulam *Petro* nepoti meo, dictancte genitore suo *Petrone* scrivere commonui.... Actum Luca.

Signum † manus Pertuald V.M. autori & conservatori.
Signum † manus Sundipert filio ejus consentientis.
Signum † manus Ansuald V.M. testis.
Signum † manus Aunifredi V.D. testis.
Signum † manus Peretheo idem filio ejus consentientis.

Digitized by Google

Signum † manus Radiperti V.D. testis.
Signum † manus Teuderisci V. D. testis.
Signum † manus Autpert V. D. testis.
† Ego Osprandus Diaconus ex autentico fideliter exemplari, nec plus addedit nec menime scripsi.
† Ego Rachiprandus Clericus exemplar iterum fideliter exemplari.
† Ego Ermimari Clericus de exemplare iterum fideliter exemplari.

DOCUMENTO XXXVII.

Sigemundo Arciprete di Lucca, e fratello del Vescovo Talesperiano, e Teuperto, Ratperto, e Godeperto Gasindi del Re, volendo fondare la Diaconia, o Spedale di S. Colombano presso alle mura della Città, gli assegnano varj beni nell' anno 729. Arc. Arc. † † O. 64.

✠ Regnante Domno nostro Liutprand Viro excellentissimus Rege, Anno pietatis ejus octabodecimo. Sub die quintodecimo Kalendarum Januarium, Indictione tertiadecima. Oraculo Sanctorum Christi Confessorum *Secundi*, *Gaudentii*, *atque Columbani*, quod Domino iuvante extra murascium Lucensis, loco ubi dicitur *a Pulìa*, aedificare disponent, ubi & Diaconìa in susceptione Peregrinorum fieri exoptant *Sigemund Venerabilis Arcipresbiter ejusdem Ecclesiae Lucensis*, *seu Theutpert*, *& Ratpert*, *atque Godepert* VV. MM. *Gasindi Regis*, *filii qd. Gundoald perpetuam salutem* dixerunt. In Evangelio Redemptor humani Generis suos hortatur fideles ad bonum opus faciendum, dicens *facite elymosina*, *& fiunt in vobis omnia mundi*, *& ubi fuerint duo*, *vel tres congregati in meo nomine*, *& ego in medio illorum*: magnum remedium peccatoribus prebuit, ut homo temporalia pauperibus tribuendo cælestia percipere mereatur, & ab omnibus incelebris (*f. illecebris*) suorum delictorum mundetur. Quapropter nos qui supra, Deo inspirante, iuxta propriam voluntatem & vota ipsum Sanctum Oraculum aedificare disponimus in suprascripto loco, & Diaconìa in susceptione Peregrinorum nos suprascripti Germani *Theupert*, *Ratpert*, & *Godepert* pro remedio Parentorum nostrorum, atque nostra mercede ex terra nostra. quam in ipso loco *a Pulìa* habemus in tabola una

Digitized by Google

recipiente modiolas duodecim: In qua terra, & ipsum Sanctum locum fieri obtamus, choerente terra *Gundoin*, seu via publica, tenente capite prope murus suprascripte Civitatis Lucensis, simul & offerimus in ipso Venerabile loco ex omnibus quidquid in ipsis *partibus Tusciae de Genetrice nostra habemus*, decima tam de frugebus vel peculiis, ex omnibus, ita ut in perpetuum ipsa nostra Terra recipiente modiolas duodecim in designato loco, cum jam dictas decimas in ipso suprascripto loco permaneant, & perennis temporibus inibi offerantur a nobis, vel heredibus, atque actoribus nostris; & nobis proveniat ad mercedem. Ego autem *Sigemund Arcipresbiter una cum auctoritate & consensu germani, & Domini mei Talesperiani Episcopi, ex nostra propria pecunia pro nostro remedio* offero, & dono in præfato Sancto loco, ex terra nostra *ad Runco de Casale, quod dicitur Sindoni* in peza una, recipiente modiolas vigenti, simul & decimas ex omnibus rebus nostris, ea similiter ratione ut ipsa terra in ipso sepe nominato Sancto loco permaneat, & decimas ex omnibus nostris propriis rebus in perpetuum tam a nobis, quam ab heredibus nostris offerantur, ita ut cum exinde Christi perciperint pauperes Domino gratias referant, & nobis proveniat ad remedium. Ipsum vero *Senedochium* dum ego qui supra *Sigemund* Presbiter advixero in mea sit potestate regendi, & gubernandi, quatinus ipse locus cottidie per me aumentetur. Post autem meum excessum de corpore sit in potestatem suprascriptorum *Theutpert*, *Radpert*, & *Godepert*, vel eorum heredes, inibi persona Deo dilecta ordinare, qui ipsam elymosina distribuat cum omni moderatione, hæc omnia suprascripta in prænominata ratione in ipso Sancto loco communiter offerimus, & per presentem paginam confirmamus possedendum, ita ut quidquid exinde Prepositus, qui pro tempore inibi fuerit pie, recteque juxta canonicam auctoritatem facere aut judicare voluerint, liberam habeat in omnibus potestatem, & nostra plenissima largitate. Et nec nobis liceat ullo tempore nolle, quod voluemus, sed quod a nobis semel factum vel conscriptum est, inviolabiliter volumus ut maneat. Quippe cum de re semel conlata jura legesque prohibeant aliquam repetitionem mobere. Quam donationis seu confirmationis nostræ Paginam *Magno*, *Notario Sancte Ticinensis Ecclesiae*, *ex jussione Benedicti* venerabilis Subdiaconi, & ex Opt. Ticinensis scribendo rogavimus, & subiter confirmantibus testibusque obtulimus roborando. Actum Ticini.

† Ego Sichimund V. V. Presbiter huic cartule donationis ad nobis facta subscripsi, & testibus obtulimus.

Digitized by Google

† Ego Theutpert V. M. huic cartule donationis a me & germanis meis facta relegi, & subscripsi, & testibus obtulim roberandum.

† Ego Gudepert qui nomen suum scripsit, & hanc cartulam fieri rogavit.

Signum manus

Signum † manus Rodualdi Gasindo Regis, filio qd. Rodipaldi V. testis.

† Ego Ghiselpert Westerarius Regie potestatis huic cartule donationis rogatus ad Sigismund, & Theutpert, & Godepert, & Ratpert teste subscripsi, qui me presente confirmaverunt.

† Teudpert Notarius huic cartule donationis rogatus ad Sigismund, & Theupert, & Godepert, & Radpert testis subscripsi, qui me presente confirmaverunt.

† Ego qui supra Magnus Notarius Sancte Ticinensis Ecclesie scriptor hujus cartule donationis, quam post tradita complevi, & dedi.

Ego Osprand Subdiaconus Notarius Sancte Lucensis Ecclesie quantum in autenticum inveni nec plus addedi, nec menime scripsi.

DOCUMENTO XXXVIII.

Baronta, e Auderat fratelli offrono una loro vigna alla Chiesa di S. Maria (di Lavajano) per l'anima dei loro Padre, Zio, ed eredi, nell'anno 731. Arch. Arcivesc. †. N. 21.

✠ In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jhesum Christi. Regnante Domno nostro Liutprand rege, anno regni ejus vigensimo, per indictionem quintadecima feliciter. Ideo Deo autoris nostri constat me *Baronta*, *Auderat* fratres germani qui pro mercide, & remedio anime patris nostro, vel barbani nostri *Ursoni*, & *Ghisolf*, qui fuet barbane nostro, vel mercidem anime *Barontani*, & *Aulerat*, vel de nostris eridis damus & tradimus vinea nostra propria plus minus ordinis vigenti & duo, ad *Beata Sancta Maria* offerimus, qui genetrige Domini nostri, in talem tenore, ut qui pos nostro ovitum Presviteratum in Casa Sancte Marie tenuere semper noviscum sia, ut licentiam aveas omo noster ipsa vinea transsire ad alia vine nostra, & de ipsa offerta semper securus possedeas ipsa vinea cum homnis edificia suas. Et facias comodo placueret

Digitized by Google

qui ad ipsa Sancta Maria per fide servire dignus est. Actum in Laveriano, per mense Augusto, Indictione & Regnum suprascriptum feliciter.

Signum † manus Baronte V. D. qui mercide Patris, aut Barbani suis, seo & sua anima, & de germano suo Auderat offerse.

Signum † manus Auderat consentiente fratris suis.

DOCUMENTO XXXIX.

Walprando Vescovo di Lucca dona alcuni beni al Chierico Filiperto nell' anno 737. Arch. Arciv. * L. 24.

✠ In nomine Domini, Dei, & Salvaturi nostri Jhesu Christi. Regnante Domno nostro Liutprand vir excellenti simus rege, & at Domino cunserbato, anno pietati regni ejus Deo propitio XXV. mense martio. Idem & Domno nostro Helprand, iuvante Domino, Rege, anno secundo, per Indictione quinta. Feliciter.

Manifestu sum ego Domnus *Walprand Episcopus* cunsideravi Dei timure, & remedium anime me (*meae*), seo & seculi stius seditionem, & pro facinoris mei, ut in foturum animam meam remedium cumsequator. Tractavi quomodo me ante tribunal judicii, quasvis in modicum salvare possim, & cogitavi in memedipsum, si quod dicet in Evangelio quia: *Quid prodeest hominis si universum mundum lugretur, & anime vero sue detrimentum patiator*. Propterea aublactatum est meus animus, & rememoratu sum, eo quod multas, & inumeravilis serbitias, quas qd. *Barucio Presbitero in Ecclesia Beati Sancti Martini*, in obis, in vita sua ostendere visus fuet, ipse bona fedilitas adcomodavet meus animus, ut alico beneficio ostendere debuiss . . . . . in filio ejus. Et ideo ego qui supra Domnus *Walprand* in Dei nomine Episcopus una cum omnibus Sacerdotibus meis, vel filii Ecclesie bonum omniorum animo consensiente do, duno, trado, cedo, mancipio, & ad perpetuam fermitatem cumfermo in te *Filiperto Clericus*, filio epsejus *Barucioni*: idest omnem cumquisitionem, quod genituri tuo, quas de ribus Sancte Ecclesie per Anticessoris meis cumquiset per qualivet ingenio, & possidet usque in diebus vite sue, qui in hanc domo Sancte Ecclesie ante nos fueruut: tam per nos, & jamdixi, per qualivet ingenio quem cumquirere potuet de ribus Sancte Ecclesie. Et aduc quod memoriter memoravimus,

Digitized by Google

idest vinea in *Septuria*, & casa ividem, qui redditus facet *Gaifrid* Presbiter, & *Filiperti*, & vinea *Subtus Gruminio*, cum silvis, vergariis, cultis, & incultis, & duo modiorum terrula, & Scafilo uno in loco *Merao*, duo modiorum terra, quod debet qd. bone memorie *Ursu*: *panci* uno modiloco, ipsius *Barucii pro Missa sua*, *& alio pro sepulcro suo*, duo modiorum terra in *Fabruro*, quod cumparare visus fuet de rebus Sancte Ecclesie. Et jam superius dixi, omnia & in omnibus cumquisitionem genituri tuo, tibi *Filipert*, vel ad eredibus tuis tranfundo in integro possidendo; ita ut ab dierna dies securiter possedeas tu, vel filiis tuis. Et nec ego, qui supra Domnus *Walprand* Episcopo, nec qui post me venturus fueret in hanc domo Sancte Ecclesie, nec nullus Sacerdus Lucane hujus Ecclesie suprascripta omnia, quod superius legitur, resubtragi presumet. Set in omni tempore fermum, & stavilitum permaneat, & quod a me supra cuncessa, vel cunfermata sunt, ita ut a nullo hominem, nulloque tempore tibi aliqua invasionem facere posset, set magis rovoretur ipsa pagina in suo vigure, & in tua potestatem sine omnem impedimentum inimici, juvante Dominum Jhesum Christum. Et quis quando, quandoque tempore te, qui supra, *Filipert*, vel heredis, posterisque tuis post meo decesso ire, aut retrahere presumseret in Dei omnipotentis incurra judicium, & ab ipso Beato Sancto Martino, vel ab omnibus Vertutibus Sanctorum reatus recedat. Et faciendi nulla aveat potestatem resubtrahendi. Quam vero pagina cunfermationis & ad *Gaudentius* quanvis indignus Presbitero meo scrivere preci, ubi etiam & subter pro cunfermationem manibus meis, una cum Sacerdotibus meis signa Sancte Croci feci, & testibus nubilibus Sacerdotarum tradedi roborando sub stipulatione, sponsione solemnique interposita. Actum Luca.

† Ego Valprand in Dei nomine Episcopus in hanc cartula donacionis facta in Filipertu Clerico nostro, & a me jussa scribi una cum consenso omnium Sacerdotum proprias manus meas subscribsi & confirma: & scrive .... de ti ....

† Ego Gaifrid Presbiter ex jussu domni Walprandi Episcopi in as pagina dona ..... in Filiperte Clerico sicot superius legitor consensi & propria man ....

† Ego Theopingtus Arcidiaconus in hanc pagina cunfermationis facta in Filipert cunsensi & subscripsi.

† Ego Albus Diaconus in hanc pagina cunfermationis facta in Filipertu bono animo meo consensi & subscripsi.

Digitized by Google

† Ego Leonaci VV. Presbiter in hanc pagina cunfermationis facta in Filipert bono animo meo cunsensi & subscripsi.

† Ego Jordanus VV. Presbiter in ..... pagina cunfermationis facta in Filiperte bono animo meo cunsensi & subscripsi.

† Ego Siluerat VV. Presbiter in pagina confirmationis facta in Filipertu bono animo meo consensi & subscripsi.

† Ego Rachipert Diaconus in pagina confirmationis facta in Filipert bono animo meo cunsensi & subscripsi.

† Ego Petrus Diaconus in hanc pagina confirmationis facta in Filiperto bono animo consensi & subscripsi.

† Ego Waldifrid Diaconus in hanc cartula confirmationis facta in Filiperto Presbitero bono animo consensi & subscripsi.

DOCUMENTO XL.

Anstrualda vedova Religiosa col permesso del suo figlio Gumprando lascia i suoi beni alla Chiesa e Monastero di S. Giorgio di Nottuno da lei fondato ec. nell'anno 738. Arch. Arcivesc. † H. 94.

✠ In nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jhesu Chisti. Regnante Domno nostro Liutprand, & Helprand Regibus, anno regni eorum Deo propitio XXVII. & quarto, mense Octubrio, per Indictionem septima feliciter. *Anstrualda* religiosa Dei ancilla, una cum licentia & auturitatem filii sui *Gumprandi*, tibi Ecclesia Dei, adque *Beati Sancti Georgi Dei Martheris*, sita in loco *Noctuno*, perpetuam salutem. Dum enim vel si indigna Anstruald Deo copolata, post decesso Domni *Barutae* Locali meo, devotas desiderans Domino Jhiesu Christo, vel ejusque liminibus, prumtisque animo deservire, iuvantesque ejus clementia, una cum ipso suprascripto filio meo, ut virtus admiseret, in proprio territurio nostro Ecclesia in honore Domini, adque Beati Sancti *Georgi* Dei Martheris ejus, per manum artificium non longe prope *Noctuno* ad fundamenta construximus, in qua omni spe vite & salutem anime nostre posuemus Deo serbiendo. Idcirco ego que supra Anstrualda Deo copulata una cum autoritatem Gumprand filio meo odie in Dei nomine per hanc dotis cartula offero Deo, & Beatissimo Sancti Georgi, vel ad tuus Monasterio, idest Casa *Marichis* cum omnia adiacentia sua, simol cum ter-

Digitized by Google

ritoris, vineis, olivetis, silvis, virgariis, cultis & incultis, omnia & in omnibus, mobilia, vel inmobilia, seo semoventibus. omnia quidquid ad ipsa suprascripta casa *Marechis* modo pertenet, tibi beatissime Sancte Georgi transfundo in integro ad possedendum, quia ipse suprascripta casa data est *Morgingab* per domnum b. m. *Barutta* locale meo, ita ut ab hodierna die possedeas ipsa Dei Vertute, vel ejus Monasterio a nobis edito in perpetuum profuturum, munusculi causa. Et quem nos in vita nostra sacerdotem elegerimus, vel constituerimus, ipse sit in eodem loco cunfermatus, ut pro nobis Dominum exorare debeat; & luminaria sanctorum Dei facias, & *Messarum precibus nos Domino cummendare deveas*. Contra quam dotalis, seo monusculi nostre pagina nunquam nos, heredis successoris nostris aversus ipsa sancta Dei Ecclesia, vel ejus monasterio aliquando spondimus esset venturus: set in omnibus qualiter superius legitor post actis, & futuris temporibus inivi firmum, & stabilitum permaneat. Et quod a nobis supra offerta sunt ita, ut ad nullo hominem, nulloque tempore disrumpi possant. Set magis roboretor in suo vigore, & in sua potestatem ipsa Ecclesia, vel ejus monasterio sine omne impedimento inimici. Juvantem Dominum Jhesum Christum. Quam vero pagina dothali, & *Gaudentius* quamvis indignus Presbitero scrivere rogavimus, & subter signa Sancte Croci fecimus. Sub stipulatione, sponsione solemnique interposita. Actum Luca.

Signum manus Anstrualde Religiosæ Deo copolatæ offeretricis & auctrix.

Signum manus Ursi Avinio testis.

(*Seguono altre sottoscrizioni, e quindi*)

Ego Osprandus Diaconus quantum in autenticum inveni nec plus addedi, nec menime scribsi.

DOCUMENTO XLI.

Sichimundo, o Sigemundo Arciprete di Lucca offre molti beni alla Chiesa di S. Pietro, alla quale era stato addetto fin da fanciullo, nell' anno 740. Archiv. Arciv. † † O. 68.

✠ In Dei nomine regnante Domnos noster Liutprand, et Helprand Domino juvante Regibus, anno regni eorum Domino propitiantem XXVII. et Quinto, mense Februario, per Indictionem octava feliciter. SICHIMUND

Digitized by Google

V. V. Arcipresbitero *tibi Ecclesia Dei, adque Beato Sancto Petro* patrono meo perpetuam salutem dico. Dum enim vel si indignum Sichimund ex infantia devotus desiderans Domino Jhesu Christo, vel ejusque liminibus prumtisque animo deserbire, una cum ejus clementia tractavi in memedipso ut de parvis rebus substantiola mea, vel adquisitulo meo, quamvis in modico me ante tribunal eterni Judicis salvare possim. Hodie in Dei nomine ego qui supra Sichimund Arcipresbiter per hanc dotis titulo offero Deo, adque Beatissimo Sancto Petro, ubi ego quamvis indignus ex infantia deserbire visus fui: idest parte meam de casa hic prope *Silice*, ubi cummanire videor cum solamento: vel cum omnia adjacentia sua cum movile vel inmovile seu semoventibus, omnia usitilia seo scherpa meam: tam pannis, eramen, vel auricalco, codicis, vel omnia quidquid in meo dominio esse videtor, tam horto, fenile, casas massaricias; cum omnia ad se pertenentem cum familias suas, cum territuris cultis vel incultis, quod a me ubique pertenire videtor. Simol et terra vacua hic prope Civitatem cum vinea, oliveta, silvis, vergariis, castanetis, cultis et incultis movilia vel inmovilia, serbis vel ancillas, omnia et in omnibus, que ex jura parentum advinet, seu quem pro qualivet ingenio cunquire potui. Similiter et res illas, qui fuet qd. *Sindi* socero meo, qui mihi advinet per cunjuge mea *Auria*, tam cases, terra, vina, oliveta, cultis et incultis, omnia et in omnibus, jam dixi quidquid . . . . per qualivet ingnio devolutum est parte meam in integro, tibi qui supra Beato Sancto Petro trasfundo in integrum . . . . Et hoc atdidet animus meus volo adque discerno, ut dum advivere meruero omnia et in omnibus in mea volo esse potestatem rebus meis, vel de scherpa mea, elemosina porrigendi pro redemptionem anim . . . . bus vel ancillas qui de bene meritus fueret livertandi pro redemptionem anime me, faciendi quidquid voluero, nam non aliter per nullo ingenio alienandi de suprascripta res mea. Et post transito vero vero (*sic*) meo si quod superius legitor in eodem tenure possedeat ipsa Sancta Virtutem. Et Sacerdus, qui ividem deserbiret pro me Dominam exorare diveas. Et luminaria Sanctorum Dei faciat. Et Missarum precibus at (*ad*) Dominum nostrum offerre, et cantare. Et nunquam me heridis suscessoris meis aversus ipsa Dei Ecclesia, vel ejus Clir . . . . quandoque presumat. Et quod a me supra offerta vel cunfermata sunt ita ut ad nullo hominem disrumpi possant; set (*sed*) magis magis roboretor in suo vigure et in sua potestatem ipsa Ecclesia sine omnem impedimento inimici, juvante Dominum Jhesum Christum. Et quis quando quandoque tempore aliquid homo post meo decesso ire tem-

Digitized by Google

taverit, aut retrahere volueret quod a me supra offerta vel confermata sunt, in Dei omnipotentis incurrat judicium, et ab ipso Sancto Petro vel ab omnibus vertutibus Sanctorum reatus sui suscidat. Et catenis ignetis ad eterna tormenta trahator. Et fugiendi nulla haveat potestatem resuttrahendi. Et pagina dotalis in suo rovore permaneat. Et Gaudentius quanvis indignus Presbitero scrivere rogavi, et subter signa Sancte Croci feci, sub stipulatione, sponsione solemnique interposita. Actum Luca, Regnum et Indictione suprascripta feliciter. Sichimund V. V. Arcipresbiter in ac pagina dotalium, seo comfermatione a me facta in S. Petro sicut superius legitur propria manus mea subscripsi, et cunfermavi.

DOCUMENTO XLII.

Emitanco, e la sua moglie Teuflada vendono per trenta soldi la metà di una casa con altri beni a Tanualdo Rettore di S. Regolo di Gualdo nell'anno 744. *o* 745. Arch. Arciv. † I. 92.

✠ In nomine Domini Dei nostri Jhesu Christi. Regnante Domno nostro Ratchis rege, anno Regni ejus primo, per Indictionem tertia (*Decima tertia*) feliciter. Constat nus *Emithancu* V.D. filius *Emmii*, una cum cojuge sua *Teuflada*, filia qd. *Muccioni*, hac die vendedisset et vendedi, tradedisse, et tradedimus secutis in presentia testibus, qui subter presente cartula rovoraturi sunt, propriis manibus nostris contradedimus tibi *Tanualdi* V.V. Presbitero de *Beatus Sancto Reculi*, medietate de case me (*mea*) in *Paternu*, case *Minculi*, *Racculi*, cum terra & vineas campis, silvis cum arboribus tra fructefera, cum fontis omnia in adpretiato in tregenta soledus tibi vendere visus sumus, quam tertio homo qui supra dimente dixere. Unde suscepimus nus suprascripti pro ipsa res auri soledos nomero tregenta post eas, ut de ipsa pretium suscepimus, et in tua, vel de successore tuo, trado esse potestate avendi, possedendi, quidquid de ipsa res judicare volueris, in tua set potestate. Et neque nus vel heredis nostro aliqua tibi generitor molestias. Et quod fieri non cridimus, nec fiari, ego, aut meus heredis tibi intentum ficere in ipsu pretium completum tibi dare ipsa suprascripta res, nelixero (*neglexero*); et ego, aut meus heredis tibi intentum ficere, & da qualivet homine defensare non potuerimus, spondimus nus qui supra *Emitancu*,

Digitized by Google

& *Teufleda* componiturus, vel nos heredis, tibi *Tanualde* Presbiteri, vel ad successore tuo in duplum res meliorata, de quod agitur, infer quede loco. Quam venditionis cartula *Altipertu* amico meo iscrivere rogavi. Actum ad Monasterio Sanctu Donatu in Fusqua, in finibus Voloterrana; die, regnum, & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Enitanchi V. H. vendituri, & traditurí.
Signum † manus Teufrada viro onesta venditricis & tradetricis.
(*Seguono altre sottoscrizioni*)

DOCUMENTO XLIII.

Petronaco, o Petronio Prete dona tutti i suoi beni alla Chiesa e Monastero di S. Agata, da lui fondato in Lucca, ordinando, che ivi siano alimentati i poveri, ed i pellegrini, celebrata per l'anima sua una Messa quotidiana, ec. nell' anno 750. Arch. Arciv. † Q. 95.

✠ In Dei omnipotentis nomine Salvatori. Regnante Domno nostro Astolf viro excellentissimus Rege, anno filicissimi regni ejus secundo, mense Novembris, per indictionem quarta feliciter. Ideo per hanc pagina membrani ego *Petronaci*, qui *Flavipert* presbitero di ... (*f. dicitur*) a presenti die do, duno, trado & offero pro anime mee remedium Deo, & *tibi Ecclesie Beatissime Sancte Agathe Christi marthire*, a me fundata in proprio territurio meo, qui mihi a bone memorie *Peretheo*, filio q. *Romuald* in previ tesauro meo per donationis paginam, & accepto *Launigild* atvinet quamvis modicum: idest primis omnium offero & confirmo locus ipso fundaminto, ubi ipse Ecclesia sita est, cum curte, orto, Monastheriolo, cum omni jure in res actu in feraminto quem suo intrinsico cum mobile vel immobile, seo et terrola, quem postea, de actquisito comparatione, seo de offertas quod mihi dominus Deus postea ad ipsa Ecclesia sua munerare ac dare dignatus est, vel quidquid a jus meum pertenit, omnia in integrum ab die in te sancta Dei Ecclesia pro salute & redemptione anime mee.... quidem Monastherio, ubi spem meam posui Deo serbiendo, trado & offero in perpetuum firmiter possedendo, quod antea, dum aduc non esset parum, minime actum fuerat. Unde volo, & decerno ut si aduc jovante eterno Domino meritum fuero aliquan-

Digitized by Google

tulum lavorare, vel atquirere quolivet res, ut post meo obitum in gremio ipsius Ecclesie & Monasterio sit potestatem *pro alimoniis pauperum*, *& susceptio peregrinorum*, *vel pro Missa mea in quavis hodie*, Ecclesia & Monastherio, vel in hanc dotes. Previdi & elegi atque confirmo ego qui supra *Petronaci* presbiter, te dilectissimo *Auripert* presbitero germano meo, cujus fidem & puritatem & bona conversationem cognubi avire, ut tu post meo ovitum sit firmus & staviles in loco meo semper firmus heres in ipsa Ecclesia et Monastherio lavorando, gubernando, officium, et mandatum Domini ividem peragendo. Et post te similiter ordinationem digna faciendo, quod nobis ad aumentum proficiat anime, ut nullus homo in vita tua tibi superpunatur. Et si quis de frates nostros germanos, aut nepute nostro venire volueret et introire tunso capite cum obedientia et humilitate caste vivendo, et mundo corde lavorando, officium et mandatum Dei peragendo prope Regule, ordine obediendo voci tue, sicut Abbati suo oportet ovedire, in ipso Monasterio licentiam habeas introire, et tu recipias eum vivendo in una congregationem, ut superius legitur. Et nulla fimina infra ipsa clausura, nec in ipso Monastherio audeat avitare. Et siquis de Monaci, vel qui Presul fueret in tempore in ipsa Ecclesia, et (f. *et Monastherio*) presumpseret recipere quolivet fimina ad avitando in ipso Monastherio, vel infra ipsa congregatio, in primis in Dei omnipotenti incurrat judicium, et a *Sides Sancta Apostolica* anatthema accipiat, et a Sacrosancto Dei altario reatus recidat. Super hec omnia volo et decerno ego sepedictus *Petronius* presbiter, ut dum atvivere meruero, Ecclesia et omnia ad ipsas res Monastherius in mea sit potestate ordinandi, et faciendi qualiter voluero. Post casus viro meo ita remanseret, sicut superius legitur in eo ordine, et firmum et istavile diveas permanire semper, et a nullo homine possit disrumpi nullo tempore. Quam dotalis et decritionis me paginam *Fetro* in Christo filio scrivendo rogavi, et supter una cum testibus confirmavi. Actum Luca ad ipsa Ecclesia Sancte Agathe.

† Ego Petronaci Presbiter in hanc dotes a me facta sicut superius legitur propria manu mea subscipsi

Signum † manus V.V. Maurini Presbiteri, qui necdum claritas oculis aventem scrivere potui, & Crucem sanctam ficet, testis.

(*Seguono altre sottoscrizioni*)

Digitized by Google

DOCUMENTO XLIV.

Altiperga Monaca dona i suoi beni alla Chiesa e Monastero di S. Salvatore di Val d'Ottavo, ordinandosi dopo morte la Messa, e le preci quotidiane, nell' anno 752. Arc. Arc. † P. 78.

✠ In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Aistolf Rege, Anno regni. ejus. tertio. Kalendas Martias. Indictione quinta feliciter. Quis quantum a Deo possedet: Dei donum. esse noscatur & de hoc: ipso nobis. considerandum est ut de terrenis divitiis. pro nobis actibus caelestia dona: mercari mereamur. Idcirco propexi (*prospexi*) Ego, *Altiperga Religiosa Ancilla Dei. filia qd. Radoni*. qualiter monusculo. meis parvitatis. substantia donari, & offerri deverem: sicut. & in Dei. nomine. factum. est bono. animo: benigna volumtate: mea. do: dono. offero. tibi: Deo: & *Beato. Sancto. Salvatore* situs. in loco: qui vocitator: *Octabo*. Nec: non: & *Lopardi* Presbitero ividem. serbientem: hoc est: casa: ubi: abitare visa sum: cum solamento. curte orto: terra: vinea silvis castaneis: virguriis. pomis: fructeferis. vel infructeferis. mobile: vel inmobile: omnia. & in omnibus: eam pertenentem: parte meas: in integro. tibi Beato: Sancto: Salvatore offero. & manus mea. contrado, In talis: enim capetulo: ut dum: Ego que supra: *Altiperga Ancella Dei* advivere meruero: usufructu. in mea serbo. esse potestate: Post ovito: viro: meo. omnia & in omnibus. ut dixi. in jure: & dominio: de ipso Sancto: Dei: *Monasterio*. permaneat: Et pro me: peccatrices. & indigna: *Missas & orationes. cotidies proficiscat*: Et nullo tempore: quis quandoque contra meo decreto: aliquid valeat: contraagere: vel aliquid molestias generare: Et quis quandoque tempore contra hanc donacieloffertum (*donacielo offertum*) est molestare: presumpseret in Dei omnipotenti incurrat. judicium: & amplius molestandi nulla potestatem opteneat. Et *Rotperto* quamvis: indignu Presbiter iscrivere rogavi; Actum in Octabo: Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus. Altiperge Religiosa Ancella Dei: qui ipsa: offerta fecit & cartula scrivere rogavit.

Signum † manus Gauspert pert: Cliricus filio. qd. Desdedi: testis.

Digitized by Google

Signum † manus Teutpert: V. D. filio: qd. Wilipert. testis.
Signum † manus Cunichis V. D. testis.
Signum † manus Sundipert. V. D. idem: filio qd. Wilipert. testis.
† Ego Rotpert Presbiter post. rovoratas subscripsi: deplevi. & dedit.

DOCUMENTO XLV.

Tanualdo Rettore di S. Regolo di Waldo, o Gualdo compra beni ec. nell'anno 754. Arch. Arc. † 74.

✠ In Dei nomine, Regnante Domno nostro Aistolf rege, anno quinto, mense Aprilis, indictione septima feliciter. Constat me *Gairipert* V. H. ac die vindedisse & vindedi, tradedisse & tradedi, tevi (*tibi*) V.V. Presbiter *Tanuald* de *Sanctus Richulo da Waldo* particela mea, & b. m. *Danit* & *Gabbaci Ditachoni*, in loco qui dicitor *at Munte*, *at Panchule prope Waldo* Domni Regi tam excepto parte de dui germani mei qd. *Hibdipert*, & *Vitaliani*, quemque menime deded ...., nam ille tris partis cot sont de nos suprascripti germanis ex integre dedi in fenito, & deliverato chapitulo. Et da finis sunt fines *Sancti Richuli*, & fine de *Tricchase*, & fine de *Aque Albule*, & quatinus ipsas sortis in finoto, tivi *Tanuald* V.V. Presbiter emtoris vindedi & tradedi. Set suscepi at te pretium placitum & infinito auri soledos numero triginta, & quatinus at eipsas pretio recipi & in tua emtori tradedi potestatem. Et facias de ea quitquit volueris; Et chot (*quod*) fieri non crido, si quandoque tempere ipsa venditio ire temtavero ego, aut meus heridis, aut da qualivet homine defendi non patuerimus, componamus tevi (*tibi*) aut heridis tuis in duplo ris meliorata de chot agitor. Set chartulam in sua manea fermitate. Quam viro meis venditionis chartula *Teutpert* rationato & amico meum scrivere rogavi. Actum in Massa Robiani, Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Gairipert V. H. venditoris & conserbatoris filio qd. Aruchis.

Signum † manus Baudi V. D. Centinarii testis &c.

Ego Teutpert scriptor post tradita complevi & dedi, & chartula tradente vidi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XLVI.

Walprando Vescovo di Lucca essendo obbligato a portarsi all' armata con il Re Astolfo, fa il suo Testamento nell' anno 754. Arch. Arciv. † I. 76.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Aistulfo Rege, anno regni ejus quinto, mense Julio, per Indictione septima feliciter. Certus sum ego *Walprand in Dei nomine Episcopus* quia ex jussione Domni nostri Aistulfi Regis directus sum in exercito ambulandum cum ipso; unde sic despensare previdi de omnibus rebus meis, ut dum advivere meruero omnia in mea sit potestate vindendi, donandi, quidquid facere, vel judicare adhuc voluero. Et si mihi occasio mortis obvenerit, volo ut omnes res meas que..... dicatas, vel non vinduta, aut non donata remanserit, *duas partes habeat Ecclesia Sancti Martini, ubi nunc presenti ego Pontifex esse videor*. Et taliter... ut una pars de ipse duo portionis, quas in Ecclesia Sancti Martini feci, debeat esse in *Senodocio, qui a Domno Talesperiano Episcopo hic fore muro Civitatis constructum*... Et tertiam partem habeat Ecclesia *Sancti Fridiani*, ubi ipse Sanctum Corpus requiescit. Et quarta parte habeat Ecclesia *Sancte Reparate*, ubi *Gurimundus* Clericus custos esse videtur, ut Sacerdotes, qui in ipsas Ecclesias ordinati fuerent pro facinoribus meis Dominum deprecare debeant. Servos autem meos, vel ancillas, volo ut liveri omnes esse debeant, & a juspatronati absoluti, sicut illi homines, qui ex nubile genere procreati, & nati esse videntur. Et si quis de successoribus meis post meo decesso, vel Sacerdotes, qui in suprascriptas Ecclesias ordinati fuerent, neglectum posueret pro anima mea Dominum deprecando, aut elemosina faciendo, dum cunctis illuxerit dies ille tremendus, judicium meum habeant ante omnium Creatorem. Et vos fratres meos *Perprand*, & *Pertifuns* volo, ut habeatis parte mea de pecunia nostra in *Corsica* in integrum, & in hoc sitis contempti. Et hec qualiter superius legitur inviolabiliter debeat permanere, & qualiter judicavi post meo decesso nullus aliquando posse disrumpi. Et si Domino placitum fuerit, & hic sanus reversus fuero, hec decritionis cartula ad me revertatur, & nullum rovorem habeat. Et Osprando Subdiacono nostro scrivere precepimus. Actum in Luca in Domo Sancte Ecclesie.

Digitized by Google

Et quod menime recordatus sum, quidquid indivisum de rebus meis remanserit, aut quod per quocumque ingenio mihi Legibus pertenet mobile, vel Inmobile, volo, ut sicut supra legitur, in suprascriptas Ecclesias debeat esse potestate, sic tamen, ut supra dixi, post decesso meo in eo ordine permaneat.

† Ego Walprand in Dei nomine Episcopus in hanc judicati pagina a me facta, sicut superius legitur, proprias manus mea subscripsi, & testivus tradedi subscribenda.

† Ego Ospert. exiguus diaconus jussus a Domno Walprand Episcopo in hanc pagina judicati proprias manus meas testis subscripsi.

† Ego Buccio Presbitero rogatus a Domno Walprand Episcopo in hanc pagina judicati proprias manus meas testis subscripsi.

† Ego Gauspertus exiguus Clericus, & Rector Ecclesie Sancti Fridiani rogatus a Domno Walprand Episcopo in hanc pagina judicati proprias manus meas testis subscripsi.

Signum † manus Gurimundi V.D. testis.

Signum † manus Gairipert V.D. testis.

Ego ipse Osprand Subdiaconus supradictus scriptor quantum in autenticum inveni nec plus addedi, nec menime scripsi, & presens exempla data est Mauri . . . . qui fuit supradicti b. m. qd. Walprand Episcopi.

DOCUMENTO XLVII.

Avendo il Duca Alberto fatto una permuta di beni con Walprando Vescovo di Lucca a nome del Re Astolfo nell' anno 754. ed essendosi smarrito lo strumento di quel contratto; Peredeo Vescovo, e successor di Walprando ottiene dal suddetto Re, che sia nuovamente scritta la carta di permuta nell' anno 755. Arch. Arc. † L. 51.

Regnante Domno nostro Aistolfo Rege, anno regni ejus quinto, per indictionem septima, in mense Julio, feliciter. Dum per jussionem Domni excellentissimo *Aistolf* Rege demandatum fuisset mihi *Alpert* Duci, seo & *Walprand* Episcopi viganeum facere de res *Auripert Pictori* cum Curte Domni Regi, ita & factum est. Unde duas cartulas. uno tenure fuissent conscriptas. & dum per preceptum ipsius Domno nostro conferma-

Digitized by Google

tas . fieri . devissent requisivimus cartula . . . . quem de partis . Curtis . regia . de ipso viganium . inn Ecclesia Sancti Martini data . fuera . minime ea jungere potuimus eo quod in exercitus Dom . . . . ierat . Et dum hec dictum fuisset Domni Regi . per *Peredeus* . venerabilis *Episcopus* eo quod ipsa cartula . minime invenire potuisset, demandavet ipse . piissimo . . . . . tale cartula . relevare per ipso Notario qui . ea . antea . rescripserad . qualis ille erat quem de parte Ecclesie ad Curtis regia emissa fuerad . Placuet adque convinet inter . Ecclesiam . Sancti Martini . nec non . & Curte domni Regi . & qualiter av ipso piissimo & ad Domino conserbato Domnus *Aistolfu* Rege est . demandatum . ut cambium . de Curte ipsius . Lucense in predicta Ecclesia S. Martini melioratum datum . fieri devirent pro personas de germanis vel germanas *Auriperti* Pictori, seo & homenis pertenentibus . eorum, vel res quem ad manum . sua . abuissent qui sunt pertenentes Ecclesie S. Martini . . . . . Unde aconsentientem . Venerabilis *Walprand* Episcopus & av ipso ordinati fuissent ipsa commutationem . faciendum *Jordanni* Arcipresbiteri *Rachipert* Arcidiaconus &*Auduaci* . Scario . & da parte Curtis Domni Regi . ab *Alpert Duce* ordinati fuisset ad ipsa . res extimandum *Teupertu* Scario . *Teutprand* filio q. *Teppuloni* & *Grasulus* . negudias . Unde costat dedisset Ecclesia S. Martini . in primis Casa avitationis ipsius *Au* . . . . *ti* vel de germani ejus cum fundamenta sua . hic infra Civitate & recipet in viganei locum . a Curte Domni Regi casa cum fudamenta sua . . . . . hic prope muro Civitatis . ubi resedissent *Aumundulo* & *Silvolus* . qui fuerent epistolas . deportantes . & pro terra quem abuissent *Auripert* vel t . . . . . dus ad area . ubi ipse casella edificata . est . recipet Ecclesia S. Martini . terra in atpretiato sub extimationem . intra . clausura ille prope . . . . . tatis . ubi . ipse casella *Aumunduli* & *Silvoli* edificata est . Et pro casa . quem abuissent, in loco *Lupelia* & in *Pumpiano* prope Ecclesiam *S. Macarii* cum . . . . tis . vel omnia . quantum . in suprascriptas locas avire visis fuissent recipet Ecclesia S. Martini casa *Willuli* . & casa . *Galpertuli* . & casa *Filipert* in loco *a Turre* cum fundamentas suas . terris . vineis . olivitis . silvis . castaneitis . omnia . & in omnibus ad ipsas suprascriptas casas . pertinentes . in integrum, excepto homenis de ipse case & fundamenta . eorum hic infra Civitate, & terre eorum ultra . fluvium *Ausare*, quem ad Curtem Domni Regi est . reserbatum . Et de terre qui fuit de suprascripte case *da Turre* . qui sunt hic circa . Civitatem recipet Ecclesia S. Martini per mensura . pro terre qui fuerant *Auripert* vel de germani ejus in primis cam . . . fontanolas modiorum sex . & sistariorum

Digitized by Google

octo procampo ipsius Auripert vel de germani ejus. loco qui dicitur ad *Ausare* quod est modiorum sex Similiter recipiet.... ani duas petias de terra in loco *Roncho*, una qui fuet *Protestuli* serbo Domni Regi, & illa alia ipsorum case pertenentem de *Turrem* qui ad ipsi hominis avita .... da *Saxulo* in viganium obvinet, qui sunt inter ambas petias sistariorum duas minus de quinque modiorum propter duas petias de terra, qui fueran.... & germani ejus. in ipso loco *Roncho*, quod sunt per mensura quattuor sistariorum minus de quinque modionem, & de terre ipsorum homenis avi.... re hic circa Civitate reserbatum est a Curte Domni Regi. Terra scaffiliorum tris qui est prope terra *Saxuli*, & pro vinea ipsius *Auripert*, vel de german.... us ultra fluvium *Ausare*, qui est per mensura modiloco uno, & recipiet Ecclesia Sancti Martini de ipsis suprascriptis hominis de *Turre* in ipso loco *Turre* vinea prope Ecclesia Sancti.... nani, alio modiloco sub extimationem, & ipse edificia *Auripert*, seo deganei ejus in atpretiato fuissent amplius valentem soledus quatragenti.... edificias, quem curtes hic prope Civitate dedet Ecclesia Sancti Martini. Et qualiter placuet Domni Regi ut ipse viganeum quem Curtes Regia dare.... melioratus super ipsum cambium, quem ad Ecclesiam Sancti Martini reciperat soledus quatragenta. Et de ipsa terra quem dedet curte.... relicum fuet sistariorum quattuordeci tam pro ipsa meliorationem, quam & pro ipsas fabricas que amplius fuet valentem, omnia adimplivet.... Regi Ecclesia Sancti Martini de fondamento. & clausura illa ubi ipse casa ipsorum *Aumunduli*, & *Silvoli* edificata est. cum pomis, vel omnia ipsa clausura in in.... res movile. De hominis viro dedet Ecclesia Sancti Martini *Asprand*, *Catocciulo*, *Forculo*, *Hemmulo*, *Cloteulo*, *Mauriculo*, *Aurifia*, *Auriperga* Castaldu... et *Aricondula*; & recipet a Curte Domni Regi *Auripert*, *Baroncello*, *Bonari*, *Agiorand*, *Luciprand*, *Audipert*, & *Magniperga*, *Ermitroda*, *Ciontula*.... *Aurella*, & *Asperta*, *Selpert*, *Teudipert*, *Hildipert Clirico*, & *Galtroda*. Modo viro viro qualiter. ipse cambium ex utraque partis factum. vel contraditu.... est stavilitum diveant permanire. qualiter suprascripta commutatio acta est per *Walprand* Episcopus, & *Alpert* Duce. Unde duas cartulas uno tenure conscriptas *Radalpert* Notario scrivere commonuemus. Actum Luca, Regnum, & indictionem suprascripta feliciter.

Cartula suprascripta relevata est per demandationem ipsius Domno nostro *Aistolf* Regi, in anno septimo, indictione nona, mense septembrio.

Digitized by Google

Ego Alpert Dux in anc cartula cummutationis a me facta, & a Walprando Episcopo, sicut supra legitur, propria manu mea subscripsi.

† Ego Teutprand qui in hanc commutationem interfuit ad ipsas res extimandum, manus mea subscripsi.

Signum † manus Alatei filio qd Alais V. D. testis.

† Ego Tauderadu Presbiter in ach cartula commutationis facta a Gualprando Episcopus, & Alpertu Duce propria manus mea teste supscripsi.

† Ego Filosofrosius Presbiter ec.

(Seguono altri sottoscritti.)

† Ego Radalpert qui hanc cartula relevavi per demandationem ipsius Domno nostro Regi per dicto Alpert Doci, & qualiter ipsius demandatio fuet, complevi & dedi.

DOCUMENTO XLVIII.

Cleonia donna Religiosa avendo, secondo la mente del suo Padrone Ostriperto, fondato la Chiesa di S. Cassiano a Vico, le assegna varj beni ec. nel 755. Arch. Arc. † B. 3.

✠ In Dei Nomine. Regnante Piissimus Domnus noster Aistulfo. Rege Anno. Regni ejus septimo. Mense Septembrio. Idictione nona. Feliciter. Manifestum est mihi *Cleonia Religiosa* F. *(Femina)* eo quod. ante hos. dies b. m. *Ostripert* Domnus meus. tertia portione ex omnibus rebus suis per cartula in Ecclesia firmavet. & donavet & sic decrevet. animus ejus. ut ubi mihi placueret. in ipso loco ipsa Ecclesia a fundamentis construere devirem in honore *Beati. Sancti. Cassiani*. sicut & post decesso ejus modo presenti a me factum est .... Unde in mea reservavet potestate omnia & in omnibus usufructu de ipsa tertia. portione. quod in ipsa Eclesia offer .... ut die vite me ipsa tertia portionem ego usufructuarem. Modo. in Dei nomine a fundamentis construxi ipsa Dei Eclesia. volo. & offero Deo & tibi Eclesia Beati. *Cassiani*: medietate ex omnibus usufructu de ipsa tertia portione quod in mea potestate dedet supradictus Dominus meus. *Ostripert* ut Sacerdus. in predicta Eclesia ordinatus. fuerit ipsa medietate. de usufructu. quod supra legitur in ejus sit potestate. in omnibus: Similiter offero in predicta Eclesia tertia portione ex omnibus rebus meis. quod *morghincap* mihi datum

Digitized by Google

est ut Sacerdus de supradicta Eclesia pro facinoribus meis Dominum exorare valeat. & sine indigentia vivere possat. Et Luminaria. Sanctorum faciat & suo bono. animo. *Missarum precum pro peccatis nostris facere non desinat*. Et omnia. quod supra. a me donatum. vel offertum est inlibate possedeat. ipsa Sancta Dei Eclesia. Et nunquam nullo tempore contra hanc pagina. quislibet. possat, agere. vel in aliquo molestare. set firmiter valeat possedere ipsa Dei Eclesia. quod supra. animus meus confirmavet. Et... unquam, a nullo. homine. posse disrumpi. Et presens pagina. in sua maneat. firmitate. Et pro confirmationem Osprand Subdiaconus scrivere. rogavi. Actum in Vico.

Signum † manus Cleonie Religiosa qui hanc pagina fieri rogavit.
Signum † manus Ortrifun filio ejus in omnibus consentientes.
Signum † manus Richiprand Germano ipsei fem: testis.

(*seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego ipse supradictus scriptor post tradita complevi & dedi.

.... rand: (*Osprand*) scriptor quantum. in autenticum. inveni. nec plus addedi nec minime scripsi.

(*Segue nella stessa carta la donazione di Austriperto, dell' anno* 753. *ma guasta in parte dal tempo, come appresso.*)

..... us nostro. Aistulfo. Rege anno. regni ejus quinto. mense Julio indictione septima feliciter. Recordatus sum ego *Austripert*..... ..... in hoc seculo. penetravi. que non sunt. extimanda. volo adque decerno. ut pro anima mea..... ram. Et ideo do duno. & offero *Deo. & tibi Beate Sancte Cassiane Marthere Christi* tertia portionem..... excepto casa in Vico. cum fundamento. vel omnem edeficia. cunstructe. vel orto qui..... in alie loca. ut dixi omnia tertia portionem cum mobile inmobile omnia..... Et sic mea decrevet voluntas..... turium. in ho.....

DOCUMENTO XLIX.

Eonand offre alla Chiesa di S. Maria del luogo Gurgite *una sua terra, affinchè dopo la sua morte il Sacerdote di detta Chiesa giorno, e notte preghi Iddio per l' anima sua, nell' anno* 757. Arch. Arc. † H. 86.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Desiderio Rege, anno regni ejus primo, mense Octuber per indictionem undecima feliciter. *Eonand*

Digitized by Google

V.D. tibi Ecclesie Monasterio *Sancte Marie sita in loco Gurgite*, ubi *Leonaci* Abba preesse videtur perpetuam salutem. Rerum omnium creaturarum creator Dominus fecit homines ad imaginem sue similitudinis, dans ei intellectum, & ea que futura sunt agnoscat, & animabus suis a longe prevideant prodenter. Et ideoque ego *Eonand* V. D. offero Deo, & tibi Ecclesie Dei, & Beate Sancte Marie Dei genetrix terra mea, que habere visus sum in loco prope *Tripontio*, uno fosuone uno capu tenet in via publica, & alio caput in terra filii *Magilato* in terra que offerui *Sancti Petri*, cum ipsa fossa, & alio lato in terra ipsius Ecclesie Sancte Marie, & ipsa terra quomodo circumdata est in integrum. In tale vero tenore sic addi complacu meus animus volo, ut dum advivere meruero ipso terra in mea sit potestate usofructuando, & post obito vero meo volo, ut ipsa terra suprascripta ad ipsa Ecclesia Sancte Marie permaneat potestate. Et Sacerdos qui inibi deservire visus fuerit, *pro meis peccatis facinoribus pro me Dominum die, noctuque exorare dibeat*. Et nunquam me heredis meis contra hanc offerta, seo dotalia mea, ire quandoque presumat; sed in omni tempore firmum & stabilitum permaneat. Et si quis contra hanc offerta mea ire tamtaverit, seo suptragi presumserit in Dei omnipotenti accorrat judicio, & cum Juda traditorem habeas portionem. Et pro confirmatione Deusdona Presbiter scribere rogavi. Actum Luca in Vico Gurgite, Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Eonandu V. D. offertor & dotator.

Signum † manus Ansipertu V. D. testis.

Signum † manus Garipald V. D. filio qd. Mariniani de Gurgite testis &c.

† Ego Deusdona Presbiter scripsi, complevi, & dedi.

DOCUMENTO L.

Peredeo Vescovo di Lucca ordina Ilprando Rettore nella Chiesa di S. Tommaso nell' anno 759. Arch. Arc. † G. 64.

✠ Exemplar. In Dei nomine. Regnante Domnó nostro Desiderio Rege, anno regni ejus secundo, mense Januario, indictione duodecima feliciter. Certus sum ego *Ilprand* clericus, quia petivi, & rogavi te Venerabilem *Peredeo* in Dei nomine Episcopo, ut me ordinare digneris Rectore in

Digitized by Google

casa Ecclesie Sancti *Thome*, ubi qd. *Siluerad* Presbiter ordinatus fuit, seu in omnes res ividem pertenente; unde & pro tua misericordia te me audire dignatus es, & per cartis volumine ipsa Ecclesia, cum res ividem pertenente tam in meo dominio, & in potestate de filio meo dedisti, si ipse tonso capite ad Episcopo, qui hic Luca fuerit, deservire voluerit, ut in ipsa Ecclesia Rectori, & Gubernatori esse debeamus. Pro hac re promitto & manus mea facio tibi . . . . advivere meruero tam ego, quam & filius meus, si tonso capite habuerit, nunquam subtrahere pre . . . ipsa Ecclesia, vel res ividem pertenente de sub tua potestate. Et sicut expedit ita promitto ut ivid. . . . ria *(Luminaria)* faciat, & Missarum precum, & officium Ecclesiasticum pleniter fieri per nostra ordinatione . . . . res ividem pertenente meliorare promitto, & de ipsas res Ecclesie voluntate tua faciendum, ut . . . . fuerit. Et si hec omnia suprascripta cupitula tam ad me, quam ad filio meo, si tonso capite habuerit, & ipsa . . . . in ejus potestate fuerint, adimpleta non fuerint, vel per nostra ordinatione, promitto me cum . . . . esse componiturus tibi soledos tricenti, qualis in die illa facti fuerint. Et post tuo decesso, vel post meo decesso . . . . . meus ipsa Ecclesia, vel res ad ea pertenente subtrahere voluerit de sub ordinatione Ecclesie Sancti Ma . . . . *(Martini)* ubi est Domo Episcopii, sit componiturus ad successoribus tuis soledos tricenti. Et presens pagina . . . . Diaconum scrivendo rogavi. Actum Luca.

† Ego Ilprandu Cler. in anc pagina promissionis a me facta sicut supra legitur, manu mea suscripsi & confer. . . . . .

† Ego Gaido Presb. rogatus ad Ilprandu Cler. in anc cartula me teste subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, e poi*)

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi, & dedi.

† Ego Rachiprandus Presbiter ex autentico fideliter exemplavi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LI.

Rachiperto di Antraccoli dona i suoi beni alla Chiesa di S. Michele Arcangelo vicina alle mura della Città di Lucca ec. nell' anno 759. Arch. Arc. * B. 38.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni eius tertio, indictione duodecima feliciter. Dum in isti futuri seculi avitare meruemuropotum (*meruero*, *oportunum*) est novis (*nobis*) de illa eterna cogitare vita, qui peccata pondorum nostrorum relevare possit. Hic itaque ego *Rachipert*, filio quondam *Rudualdi* de *Interaccule*, previdispensare (*previdi dispensare*) de rebus mei pro remedium anime me; do, & offero Deo, & tibi *Ecclesie Beatissimi Sancti Angeli*, qui est prope Muro Civitatis ista Lucense, ubi nunc *Deusdona* Clerico Presol esse videtur, omnia & in omnibus rebus meis quanta nunc presenti die avire videor; idest casa avitationis me, cum curte, orto, terris, pratis, pascuis, cultum, vel incultum, movile, vel inmovile, seo semoventibus, omnia in integrum offero Deo, & tibi Sancte Vertutis pro redemtione anime me. Nisi sic tamen volo ut dum genetrice mea *Auderada* ad vivere merueri, ipsa suprascripta casa, ubi avitare visus fuit, in sua potestate avire diveas ad resedendum & guvernandum. Pos viro decesso predicte genetrici me, reveverta in ipsa suprascripta Ecclesia Sancti Angeli, ut dixi, pro remediu anime me, ut Presbitero qui in ipsa Dei Ecclesia ordinatus fueri, pro meis facinoribus Dominus deprecare diveas. Et volo adque decerno, ut qualiter superioribus decrivi, & ad me ad ipsa Ecclesia offertum est, omni tempore firmum & istavilitum diveas permanere. Quam vero pagina sicut superioribus legitur, detantem Alpert & Prandulo, iscrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Rachipert, qui hanc pagina sicut superius legitur fieri rogavi.

Signum † manus Paulici filio qd. Cliffi. testis.

Signum † manus Cunimundi germano eius testis.

Signum † manus Cilluli filio quondam Albini testis.

Ego Alpert suscripsi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LII.

Cellulo abitante a Paterno Maggiore dona i suoi beni a Lupo Rettore di S. Regolo di Gualdo, nell'anno 760. Arch. Arc. † P. 33.*

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio & Adelchis Regibus, anno regni eorum in Dei nomine quarto, & primo, mense Magio, per Indictione quartadecima (f. *tertiadecima*) Ideoque sumus *Cellulo* considerante Dei timore, & mercide anime mee viro onesto dixit, dum exit in egritudinem suam, consideravit Dei timore, & pro mercide anime mee davo atque de presente trado bono animo, & mea voluntate tivi V.V. *Lupo Presbitero* omnia res mea medietate, tum case, & vinea, pratis, silgis, terris, cum arboribus suis, servos, vel ancelle, cultum vel incultum, movile seo tsemoventibus, omnia in omnibus medietatem tivi qui supra memoravi *Lupo Presbitero* trado, adque cedo pro mercide animæ mee, quem tu avire diveas lavorandi, utendi, donandi, & possedendo licentia aveas omnia, & in omnibus, quem tu de ipsa supermemorata res judicare, vel facere volueris tu supermemorato *Lupo Presbitero*, vel posterus tuo, quem sit semper in vestra potestate, & mea pleniximа largitate, quem superius diximus. Neque ad me supermemorato *Cellolo*, neque ad meus herides nunquam ullo in tempore per nullo ingenio argumenti vovis, facias molestia semper firmo, & stavile diveas permanere. Et, quot (*quod*) menime credimus, si quandoque tempore nus suprascripto *Cellolo*, vel meus heredes tivi supermemorato *Lupo Presbiter*, vel ad posterosque successoris tui ipsa jamdicta res suptragere, at minuare quesierimus, spondeos me *Cellolo*, una cum meus herides esse componituri tivi *Lupo Presbiter*, vel ad posteresque supcessori tuo in dupla tale res meliorata *infer quede loco*. Quam viro cartula de ipsa supermemorata res, quem pro anima mea dedi ego *Cellolo*, Autelmu Diacunus amico meo scrivere rogavi. Acto Loco Paternu Majure, Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Cellolo, qui ipsa res pro anima sua dedit.

Signum † manus Autarj testis.

(Seguono altri Testimonj sottoscritti, poi)

Ego Autelmu Diaconus post tradita complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LIII.

Ato assegna la sesta parte de' suoi beni alla Chiesa e Monastero di S. Michele Arcangelo, da lui edificata nel luogo Colonia, e consagrata dal Vescovo Peredeo, ec. nell' anno 760. Arch. Arc. † N. 87.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio, & Adelchis Regibus, anno regni eorum quarto, & primo, mense Julio, Indictione XIII. Manifestum est mihi *Ato*, filio qd. *Augeni habitator in Colonia*, quia in proprio territurio meo Ecclesiam in honorem *Sancti Michaeli Arcangeli* edificavi, & a Domno *Peredus Episcopus edificatum est* (*f. dedicata est*) in ipso loco Colonia. Modo viro offero Deo, & tibi beatissimo *S. Michaeli Archangeli*, vel a tuo *Monasterio* a me constructo sexta portione ex omnibus rebus meis tam terris, vineis, silvis, virgariis, cultum vel incultum, cum edificiis qui in ante ipsa Ecclesia edificata esse videtor, cum curte qui ante ipsa sala est, ipsa sala cum suprascripta curte in integro volo ut habeat predicto Monasterio cum sexta portione, ut dixi, ex omnibus rebus meis; ista omnia offero Deo, & tibi Sancte *Michaeli Arcangeli*, vel a tuo Monasterio a me sito, ut Sacerdos qui inibi a me ordinatus fuerit, volo ut suprascripta res in ejus sit potestate dispensando, & facinoribus meis die, noctuque Dominum deprecare debeat, & luminaria Sanctorum faciendo. Sic tamen volo ut dum advivere meruero ego *Ato* omnia suprascripta res in mea sit potestatem usufructuando, una cum Presbitero illo qui a me inibi ordinatus fuerit. Nam non in aliquo subtrahendo, vel in alia Ecclesia faciendo. Et quis de eredibus meis in ipso Monasterio, capite tonso, caste vivendo, resedire voluerit, ut potestatem habeat in ipso Monasterio, vel ipsas res usufructuare, & dominum esset in omnibus. Et si de heredibus meis capite tonso. Deo deservire voluerit, volo ut in ipso Monasterio, vel ejus res nulla licentia habeat imperandi, nisi tantum ordinatione faciendo quomuniter, vel ipso Monasterio vel ejus res defendendo, ut qualiter a me donatum vel offertum est omni in tempore ipsa Dei Ecclesia, vel ejus Custos inviolabiliter possedere debeat; Et neque ad heredes meos, neque ad nullum hominem disrumpi poteat. Quam meis dotalium pagina *Fratellum* Presbiterum scrivere rogavi. Actum in Vico Colonia: regnum & indictione suprascripta.

Signum † manus Ati, qui hanc dotalium pagina scrivere rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti*)

Digitized by Google

DOCUMENTO LIV.

Peredeo Vescovo di Lucca divide con Sunderado suo nipote molte persone serve dell' uno e dell' altro sesso, a 28. delle quali dona la libertà, nell' anno 761. Arch. Arc. * O. 3.

Exemplar ex autentico. Notitia brevis qualiter devisi ego *Sunderad* inter me & domino *Peredeo Episcopo* homenis de ista parte Arnu.

In primis *Asprandulo* de Tramonte. *Maurulo* germano ipsius Asprandulì. *Rodulo*, *Magnipertulu*, *Angari* fili ipsius Roduli. *Corpulo* filio *Barinchuli*, *majure*. *Maricindula* muliere *Barinchuli*. *Corpula* mulier *Alaldi*. *Gespergula* filia *Marcianuli* minore. *Sisula* mulier *Magnipertoli* de filio *Roduli*, cum filio suo *Sisaldulo*. *Marcianulo* de Caricini. *Auripertulo* filio ipsius Marcianuli minore. *Maurulo* filio *Stefani* mediano. *Candido* caprario. *Martinulo* filio *Marrioni* de Salicano. *Candida* soror ipsius *Martinuli*. *Marinulo* de Cincturia. *Lartula* mulier ipsius Marinuli, cum tres infantes suos, uno masculo, & due femine. *Sunfulo* de Cincturia. Due filie *Furcule* de Tramonte, quem habet de muliere, filio *Teudaldi*. *Alpergula* de Lamari. *Gunderadula*, qui est in casa Baronaci, cum due filie sue. *Teudulo* de Monacciatico. *Causulo* de Serbano. *Cichula* soror *Teudali*, qui fuit mulier quondam *Radipertuli*. Uno filio, & una filia *Cianuli*, nomine *Wsilinda*. *Ratpertulo* de Tramonte.

Item breve de homenis, quos antea inter nos divisimus. *Romaldulo* calicario. *Gaudipertulo* pistrinario. *Liutpertulo* vestorario. *Mauripertulo* caballario filio *Randuli*. *Arcausulo* filio *Fridipertuli*. *Martinulo* Clerico. *Gudaldo* quocho frater *Gaudipertuli*. *Clausula* soror *Ghitioli*. *Auria* nepote *Widaldi*. *Lucipergula* nepote *Marcianuli*. *Tachipergula* de Massa. *Aldula* filia *Magnipergule*. *Teuspergula* filia *Sunfuli*. *Marciula* filia ipsius *Sunfuli*. *Ausula* soror *Alpuli*. *Alipergula* cornisiana. *Geitrada* mulier *Cinctuli*. *Flurula* filia *Mugiuli*. *Teudipergula* filia *Mufuli*. *Cosfridulo* filio *Causeramuli*. *Barulo* porcario. *Aurulo* filio *Roppuli* similiter porcario. *Ratcausulo* vaccario. *Teuderisciula*, quem debet nobis *Ciemiccio* in viganio. *Prandulo* filio *Roppuli*. *Auripertula* filia *Cianciuli*. *Gunderadulo* filia *Bonisomuli*. *Corpulo* filio *Alralai*.

Digitized by Google

Item breve de homenis, quos livertavet barbane meus. *Sichiprandulu. Waliprandulu*. Duo filii, & una filia *Radipertuli* de Monacciatico. Mulier *Pertuli* de Vico, cum tres infantes suos. *Warnipertulo* nepote *Teuduli* de Lamari. *Aurulu* russu. Nepote *Widaldi* de Quosa. *Bonipertulu* filio *Bonisomuli* de Tramonte. Due consubrine *Dulciari* de Coloniola. Nepote *Bonusuli* de Roselle.

Item breve de homenis, quos liveros emiset barbane meus pro anima bone memorie Genitori meo *Sundipert*, germani sui. *Alpergula* soror Alpuli. *Causeradula* soror Aspranduli. *Bonaldulo* frater *Gaudipertuli*. *Cellulo* frater *Causuli*. *Bonusula* soror *Sanduli*. *Liutpergula* soror *Magnuli* de Valeriano, cum infantes suos. *Causeradula* soror *Guidipertuli*, cum tres infantes suos. *Alo* filio *Radaldelli*. *Aunifridulo* de Cincturia.

Isti omnes suprascripti homenis, quos *barbane meus Peredeus in Dei nomine Episcopus* pro anima sua, & pro anima bone memorie Genitori meo *Sundipert*, liveros emiset, quod sunt insimul homenis viginti & octo, in hoc ordine eos commemoravi in hunc breve, ut in eo ordine permaneant, sicut de ipsi inter nos per cartule convenientia, & promissio facta est. Nam non dedi isti home (*homenis*) in divisione suprascripti barbani mei, sicut alii suprascripti homenis. Facta suprascripta n..titia (*notitia*) tempore Dominorum nostrorum Desiderii, & Adelchis Regibus, in anno regni eorum quinto, & secundo, idus mensis Magii, per Indictionem quartadecima. Et scripsi ego Osprandus Diaconus.

Ego *Sunderad* in hunc breve a me facto, sicut supra legitur, manu mea subscripsi.

Ego Peredeus exiguus Episcopus in hunc breve subscripsi.

Signus † manus Walleradi filio Teudipert testis.

Signum † manus Causeramus subdiaconi testis.

Signum † manus Ermisindi clerici filio quondam Ghilduli testis.

Ego Osprandus Diaconus scriptor, post breve tradita in suprascriptorum presentia, complevi & dedi.

Ego jam dictus Osprandus Diaconus scriptor ex autentico brevium exemplavi fideliter, nec plus addedi, nec menime scribsi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LV.

Peredeo Vescovo di Lucca fa divisione di molti beni, posti in diversi luoghi, con Sunderado suo Nipote nell' anno 762. Arch. Arc. † L. 46.

(La carta è mancante nel principio.)

. . . . . .

Et petio uno, qui est ad latere de terra *Franculi* da fossa domnica, in integrum. Et medietate de campo *ad Albaro*, latere tenet da exorgiente, fini signa posite . . . . mpo qui est prato, qui est ad latere de ipso Campo ad . . . . exorgiente in integrum, fini ipsas casas, & signa posit . . . .ad fraixo, domni . . . . edietate, caput tenet, que . . . . te fini signa posite . . . . ampo *ad Filicito* medietate, qui tenet latere in terra *Franchuli*, fini signa posite. Et clausura de vinea da *Warnichis*, medietate latere tenet . . . . & in vinea *Dammiani Presbiteri*, & *Alprandi*, fini signa posite. Et petio de vinea da *Gaudentiolo*, latere tenet in via pu . . . . c. (*publica*) . . . . capite uno tenet in vinea *Alprandi*, fini signa posite . . . . nea *ad Sancta Maria* de petio *Maune*, medietate da . . . . *Transmontanae*, fini signa posite. Et ordini longi, qui sunt sub casa *Carelli*. Et petio majore de vinea *Sundriali*, quos habuit, & *Cuntipertilo*, qui tenet caput in vinea *Sancti Donati*. Et petia sub vinea *ad Sarito*, qui tenet caput in vinea Sancti . . . . Et petio sub vinea *Pretestati*, isstas suprascriptas petia de vinea in integrum. Et de ordini longi *ad Orta* sub Sancta Maria medietate da . . . . *Transmontanae*. Et de *Campo Majore ad Luniperto, ubi dicitur Fraxo*, medietate latere tenet in terra de filii *Carelli*, fini signa posite. Et de campo *ad Piro Gibbo*, medietate latere tenet da exorgiente, fini signa posita. Et campo ad *Viniale Brunarj*, qui tenet latere in terra *S. Donati* in integrum. Campo sub casa *Brunarj*, medietate latere tenet in terra de filii *Guadimarj*, fini signa posite. Campo ad Via pubblica, medietate latere tenet in terra *Bounarj*, fini signa posite. Hec omnia suprascripte terre, vel vinee cum arboribus fructiferis, vel infructiferis suis in integrum sint in ista sorte cum introitum, vel exitum suum, sicut antea fuit; nisi tantum pomas fructiferas, qui sunt in caput de vinea nostra da *Gaudentiolo*, & pomas *ad S.*

Digitized by Google

Maria ad ortalia *homenis nostris deviduntur* per numerum. Facta notitia temporibus Domnorum nostror.m Desiderii, & Adelchis Regibus, in anno regni eorum sexto, & tertio, septimo calendas Junias, per Indictione quintadecima. Ex dictatò Venerabilis *Peredei* in Dei nomine Episcopi scripsi Ego *Osprandus Diaconus*. Similiter notitia de silva in *Sarciano*, qui mihi da *Sunderad Nepote meo*, in parte obvinet; Idest sorte de ipsa silva da homenis de filii *Walperti* medietate; nisi tantum ei exinde de proprio meo dedi *pertica* una de latitudine, fini signa posite. Et de terra nostra ad *Sannule*, medietate parte da via publica fini signa posite, qui ascia qualiter ividem data est. Notitia facio ego *Peredeus* in Dei nomine Episcopus, qualiter devisionem feci in *Rasiniano* cum *Sunderad* nepote meo de res illa, quas antea ividem non devisimus. In primis de campo ad fine sundriale una petia longa, tenet capite uno in fine, & latere uno tenet in alia petia longa in ipso campo, fini signa posite. Et alia petia minore de ipso campo, latere uno tenet in terra *Lamitei* Presbiteri, & capite uno tenet in terra de homenis Sancti Michaeli; fini signa posite, quod est inter predictas ambas petias, medietate de ipso campo nostro sundriale. Et medietate de silva nostra *ad Capitito Majure*, latere tenet in terra *Pestrifunsi*; fini signa posite, excepto tres modiorum, & sistariorum septe de ipsa silva, qui stancliata est ad parte mea ab ipso *Sunderado*, fini signa posite. Et de vinea sundriale de petia majure, medietate latere tenet da *Transmontanae*; fini signa posite, quod est inter predictas ambas petias de vinea sundriale infra ipsa da usura medietate. Et de fundamento nostro sundriale ab *Isula antiqua* posita fuit, medietate latere tenet da *Transmontane*; fini signa posite, sicut ex antiquo in re fundamento fuit. Similiter & de orto sundriale, quem habuet *Pertilo* ante casa sua, medietate latere tenet da *Transmontane*, fini signa posite. Facta notitia temporibus Dominorum nostrorum Desiderii, & Adelchis Regibus, in Anno Regni eorum sexto, & tertio. Sexto calendas Junias, per Indiction. XV. Et ex dictato *Venerabilis Peredei in Dei nomine Episcopi* Ego Osprandus Diaconus conscripsi.

† Ego Peredeus exiguus Episcopus in hunc breve subscripsi.
† Ego Sunderado in hanc Breve subscripsi.
(*Seguono altri sottoscritti.*)

Digitized by Google

DOCUMENTO LVI.

Peredeo Vescovo alloga una Casa, ed altri beni della Cattedrale di Lucca posti in Maremma a Boniperto con certe condizioni ec., nell' anno 762. Arch. Arc. * F. 96.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio & Adelchis, anno regni eorum sexto, & quarto, se.... idus mense Decembrio. Indictione prima.... Promitto, adque manus mea facio ego *Boniperto*, filio qd..... Domnus *Peredeus in Dei nomine Episcopus* de casa & res Sancti Martini, quem mihi ad resedendo & gubernando dedisti in loco *Maritima*, ubi vocitator *ad Casale Episcopi*, casa cum curte, orto, vinea, terris, silvis, pascuis adque in pascuis, cultum vel incultum, omnia ad ipsa casa pertenente, quomodo antea *Filichis* ad manum suam habuet, mihi ad laborando & gubernando dedisti in tali tenure, ut per omnem annum justitia ipse case reddere debeam: *Porco uno valente tremisse uno, & uno pullo; & quinque ovas, & camisia una valente tremisse uno; uno animale in mense Martio, valente tremisse uno; vinum & laborem secundum consuetudinem ipsei case, & angaria secundum consuetudinem de ipsa casa*. Ista omnia suprascripta pro omnem annum adimplere & reddere promitto, & casa & res meliorando. Unde promitto ego *Bonipert*, cum meis heredibus tibi *Domno Peredeo Episcopo*, vel successoribus tuis, si predictum redditum, vel alia capitula, que supra leguntor, a me, vel ab heredibus meis adimpletum non fuerit per omnem annum, spendeo me cum heredibus meis tibi, vel ad successoribus tuis, esse componiturus pena nomine auri soledum numero quinquaginta, & de casa ipsa vel res non exeam alibi ad habitando, ubi usque modo habitabi mihi ad resedendo dedisti. Nec ego, nec heredibus meis exire de ipsa res non presumamus, & si exire presumpseremus, predictam pecuniam puniturus promitto. Quam meis permissionis pagina *Fratellum* Presbiterum scrivere rogavi. Actum in Colomnata, regnum & inditione suprascripta feliciter.

Signum † manus Boniperti promissoris qui hanc pagina scrivere rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, e poi*)

Fratellus Presbiter post tradita deplevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LVII.

Anspaldo lascia i suoi beni alla Chiesa di Santa Maria, già da lui fondata in Lucca, e consagrata dal Vescovo Peredeo, istituendo presso alla stessa un Monastero ed un Spedale per i poveri e pellegrini, con altre disposizioni, dando alcune facoltà ai Vescovi di Lucca sopra quel luogo pio nell'anno 763. *o* 764. Arch. Arc. * B. 67.

In Dei Nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus septimo, & filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quinto, septimo decimo Kalendas Frebuarias, per inditione secunda. Manifestum & mihi *Anspald* filio b. m. *Teutpald*, quia pro remedium animæ meæ ante nos annos a fundamentis fabricis construxi Ecclesiam in honore Dei, & *Beatae Sanctae Mariae semper Virginis* in fundamento de casa habitationis nostræ, hic infra Civitate ista Lucense in mea propria portione, *& per Venerabilis Peredeo Episcopo sacrata est ipsa Dei Ecclesia*. Nunc vero per presentem cartolam judicati, seu dotatium despensare prævideo de omnibus rebus meis, in tali vero tenore, ut dum ego advivere meruero omnis res mea in mea sit potestate iterum judicare, vindere, donare, & in omnibus despensare qualiter voluero. Post vero decessu meo quidquid ex omnibus rebus meis non vinduta, aut non donata, vel quolibet ordine aduc non judicata remanserit a me, volo ut omnia sive casa habitationis meæ cum fundamento, & cum eo fundamento .... ubi ipsa Dei Ecclesia super posita est, curte, puteo, fenile, hortis, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, virgareis, castanetis, cultum, atque incultum, mobile, vel immobile, seu semoventibus, curtes sundriales, casas massaricias, & aldionales, cum omnia ad se pertinentibus, omnia in integrum, ut dixi, quidquid a me iterum injudicatum remanserit sit in potestate suprascriptæ *Ecclesiae* & *Monasterio Sanctae Martae a me sito*, omnia in prefinito. In tali vero tenore, ut si *Rattruda Dei Ancilla* parente mea, filia qd. *Tunti*, super decessu meo vixerit in ejus sit potestate ipsa Dei *Ecclesia*, *& Monasterio Sanctae Mariae*, & omnia suprascriptas res, quos superius in potestate de ipsa Dei Ecclesia decrevi, esse regendi, gubernandi, usufructuandi, & ordinationem de Presbitero, vel Diaconum faciendi in ipsa Ecclesia qualiter me .... vi-

Digitized by Google

derit. De servos vero, vel ancillas, seu Aldiones meos tali tenore decerno, ut omnes in mea sint potestate dum vixero liveros solvendi, & in omnibus faciendi quod voluero. Similiter & si jam dicta *Rattruda Dei Ancilla* super decessu meo vixerit omnes servos, ancillas, seu aldiones meos, qui adhuc a me non judicati remanserint, simul & scherpa, aeramina, ferramenta, usitilia ..... & omnes intrinseca case mihi pertinente, domo cultile, in ejus sit potestate ipsi homines liveros absolvendi, & suprascripta res mobilia pro anima mea, vel sua, despensandi. De ordinatione vero eidem Ecclesie, sic instituo, ut Presbiter, aut Diaconus, qui a me, vel ab ipsa *Rattruda* post meo decesso ividem fuerit rector ordinatus omni tempore in ipso Dei Monasterio, si super nos vixerit, *pro unaqueque ebdomada in casa predicte Ecclesie infra hanc Civitatem ad mensam duodecim pauperes, & peregrini tres dies de suprascripta res pleniter pascere debeat, ut in alia Senodochia pauperes ad mensam pascere videtur*. Et qualiter hoc adimpleverit, aut officium, & luminaria in ipsa Ecclesia, vel elembsina pro anima nostra de suprascripta res fuerit, dum cunctis illuxerit dies ille tremendus judicium nobiscum exinde .... ante omnium Creatorem. Servos vero, vel ancillas, seu aldiones meos, qui a me, ut supra dixi, injudicata adhuc reman ..... ad ipsa *Rattruda* liveri & absoluti non fuerint, sint omnes in potestate suprascripte Ecclesie, & de ejus Rectoribus cunctis diebus tamen eos liveros absolvendi. Et ille Presbiter, aut Diaconus, qui ividem a me, vel a predicta *Rattruda* fuerit ordinatus, si supervixerit, in ejus sit potestate, *una cum Episcopum Civitati istius* in ipsa Ecclesia & Monasterio ordinationem de Presbiterum, vel Diaconum faciendo, qui post decessum ividem Rector & gubernator existat, & pauperes & peregrinos, ut supra decrevi, in *Senodochio* pascere non desistat. Et post hoc cunctis diebus in ipsa Dei Ecclesia & Monasterio Sancte Marie *Episcopus Civitatis istius, qui nic pro tempore fuerit*, ordinationem ut dixi de Presbiterum, vel Diacones facere talem debeat, qui ividem ut supra sit in Senodochio pauperes pascere debeat, & omnem officium & luminaria faciat, ut nobis, & eis ad medelam an .... (animæ) proficiat. Et ut hec omnia qualiter superius legitur a me decretum vel offertum est omni tempore in eo ordine stabile debeat permanere; & neque ad me, neque ad heredes vel consortes meos, neque a nullo homine aliquando posse disrumpi .... si quis de heredibus, vel consortes meos contra hanc cartulam, aut contra suprascripta Dei Ecclesia, & ejus Rectoribus, vel contra illum hominem cui hanc cartulam ab ipsa *Rattruda* ad esigendo data fuerit, causare, aut intentionare, vel subtrahere pre-

Digitized by Google

sumpserit in aliquo de omnia suprascripta res & homenis per quolibet ingenio, *aut contra Episcopum Civitatis istius*, sit eis componiturus ipsa res aut persona homenis omnia in ipso loco in duplo meliorata, cum quid aut qualis in die illa fuerit. Et hoc ad memorandum cura perduxit, ut dum ego qui supra *Anspald*, & *Rattruda* Dei Ancilla vixerimus omnia notrimina mea, majoris & minoris, in nostra sit potestate pro anima nostra despensando qualiter voluerimus sub predicta pena oblicata, & presens catolam dotalium seu decretionis mee in . . . . permaneat rovore. Et pro confirmatione duas cartulas uno tenore Osprand Diaconum scrivere rogavi, de quas una emisi in Arcio Ecclesie Sancti Martini ubi est Domo Episcoporum, alia vero in Arcio suprascripte Ecclesie Sancte Marie. Actum Luca feliciter.

DOCUMENTO LVIII.

Teutprando, e la sua moglie Gumprandd fondano in Lucca la Chiesa di S. Michele Arcangelo, e le assegnano beni ec. nell' anno 764. Arch. Arciv. * H. 12.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio, & Adelghis Regibus, anno regni eorum, Deo protigentem, octavo, & quinto; mense Magio; Indictione secunda feliciter. Presentes vite, & transitus istius tempore, facultas & axis noster nativitatis ujus seculi ispatia devolvitur, certissime considerandum est, ac tota mentem intentione cogitanda ea, que novis... perpetuum tenere non possumus de ipsa temporalia rerum avundantia, quod nobis Dominus degnatus est donare, & tes . . . . mercare deveamus; quia ujus mundi devitie in eternum servantur, & retenendo eterna pena damnantur. Unde Dominus per semetipsum loquitur dicens: *Nolite thensaurizare vobis super terram, ubi fures effodiunt & furantur, sed thesaurizate vobis thensaurum in celo, ubi fur, id est Diavulus, non adpropinquat:* Et iterum dicens: *Facite vobis amicus de mammona iniquitatis, & cum deficeritis recipiam vos in eterna tavernacula*. Hinc itaque ego *Teutprand* ex tota mente devotionis peractans (f. *pertractans*) ea, que supra memorata sunt, pro mercede & remedium anime mee, & comparatione vite eterne, edificavi *Ecclesia in territurio meo, hic infra Civitatis Lucense in onore Beati Sancti Archangeli Michaelis*, cum coniu-

Digitized by Google

ge mea *Gumpranda*, pro remedio anime nostre, una cum filia nostras avitare, & vivere diveas subrie, & caste. Et pos decesso earum volo, adque decerno, si quis aliquis de filiis heredibus meis casti, & subrii vivere voluerint, secundum mandatum Dei, volo ut in eorum sit potestatem gubernandi & regendi secundnm mandatum Dei. In qua Ecclesia pro facinora do, duno, trado, donatoque esso volo in primis fondamentum infra Civitatem, ubi ipsa Ecclesia Beati Sancti *Arcangeli Mihahelis* fondata est, cum curte & puteum, cum granario, & ipsa sala, comodo ipse istas filii positi sunt, seo & orto, comodo sepis circumdatu fuerit, seo & casa *Rachuli* in *Sexto*, una cum ipso *Rachulo*; & casa in *Versilia*, qui regitur per *Sisola* massario homine livero; portionem meam in integrum. Et casa *Magnipertuli* de *Asilacto*, una cum ipso *Magnipertulo*. Et quarta portione de sala, & de granario, seo & finile similiter, cum quarta portione de omne res meas in *Asilacto*. Et quarta portione de *Rasiniano* de sundrio. Et quarta portione de sala in ipso *Rasiniano*. Et quarta portione de oleo de *Transmunte*. Et campo nostro ad *Silice* in integro. Et quarta portionem de gagio nostro in *Macritula*. Et una vinea nostra in *Asulari* in integrum. Et quarta portione de terra nostra *Interacchule*, omnia & in omnibus, qualiter superius legitur, volo ut firmum & instavile permaneat. Et quod aduc ividem largitus fuero dum advivere meruero in mea volo esse potestatem gubernandi, & regendi juxta Dei voluntate, comodo aut qualiter voluero. Et dum *Gumpranda*, aut filias meas advivere meruerint, nullus Sacerdos ividem avitare presumat; nisi quem ipsa *Gumpranda*, aut filias meas, inivi tare voluerint *Messarum solemnia celebrandum*. Si quis contra hanc decretum meum ire quandoque presunserit, in Dei incurrat judicio, & ab ipso Sancto *Archangelo Mihahele* annathematus subjaceat. Quam viro cartulas duas decritionis uno tenuere iscriptas *Prandulo* iscrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Teutprand qui hanc cartula decritionis fieri, rogavit.

(*Seguono molti altri sottoscritti, e quindi*)

Ego David in Christi nomine subiscripsi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LIX.

Crispino fonda, e dota la Chiesa di S. Martino nel luogo Ussiano, lasciando ai Vescovi di Lucca per i tempi il giuspatronato di detta Chiesa dopo la morte sua, e quella del suo figlio Teuselmo prete ec. nell' anno 764. Arch. Arc. † † H. 3.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus octavo, & filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quinto, tertio calendas Julius, per indictione secunda. Manifestum est mihi *Crispino*, filio qd. *Titoni* quia pro remedium anime meæ in proprio territurio meo a fundamentis fabricis construxi Ecclesiam in honore Dei, & *Beati Sancti Martini*, & per hanc donationis cartolam ividem offerre prevideo de parvis rebus meis: in primis fundamento illo, ubi ipsa Dei Ecclesia superposita est, qui est tenente capite uno, & uno latere in via publica, & alio latere est tenente in terra de filii qd. Willeradi; & alio capite tenet in terra mea, quod est per mensura sistariorum duodecim in loco *Ussiano*. Et duas petiolas de terra, qui mihi in ipso loco ex comparatione obvinet da *Domnichis* trasvia, & inter ipsas petias percurret semita publica, quod sunt plus minus scafilorum tres in integrum. Et alia petiola de terra mea, ubi vocitatur *ad Quarto*, qui genitori meo ex comparatione obvinet da qd. *Deusdede de Lunata*, ipsa petia in integrum. Et alia petiola de terra mea tras casa nostra, qui est tenente capite uno in via publica, & in *Rivo Caprio*; ipsa clausura plus minus modiorum quinque in integrum. Et alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite uno in ipsa via publica, & in ipso *Rivo Caprio*, & vocitatur *Ad Campora communalia*; ipsa petia in integrum. Et terra mea, qui est prato, & vocitatur *Campo da Suintruald*, ipsa clausura in integrum. Et casa mea, ubi vocitatur *ad Colli prope Ruchi*, cum terra, & vinea, & cum omnia pertenente ad ipsa casa, qualiter mihi ex comparatione obvinet da qd. *Radoni* in integrum. Hec omnia suprascripta res offero Deo, & tibi suprascripta Ecclesia Sancti Martini in prefinito: unde decerno, adque instituo, ut dum *Teuselmi Presbitero*, filio meo advivere meruerit, suprascripta Dei Ecclesia, & suprascripta res, & omnia quidquid ividem pertenuerit, in ejus sit potestate regendi, guber-

Digitized by Google

nandi, usufructuandi, & officium Dei, & luminaria in ipsa Ecclesia die, noctuque faciendi caste, & recto moderamine vivendi. Et si ego super ipso filio meo advivere meruero, ipsa Dei Ecclesia in mea sit potestate ordinatione ividem faciendi, & quem ego ividem ordinavero in ejus sit potestate regendi usufructuandi dum vixerit tantum. Et si ipse filius meus *Teuselmi* Presbitero forsitan super me vixerit, in ejus sit potestate in ipsa Dei Ecclesia ordinatione faciendi de aliis filiis, vel nepotibus meis, quem ipse elegere voluerit, ut meliore previderit. Nam non de alii extranei homenis. Et quem ipse ordinaverit ipse sit ordinatus in prefinito dum vixerit tantum; tamen de filiis, aut nepotibus meis, ut antea dixi. Et post eorum decesso volo, atque instituo, *ut ipsa Dei Ecclesia sit in potestate Pontifici, illo qui hic Luca pro tempore Episcopus fuerit ordinatus.* In eo viro tenore, ut de filiis, & nepotibus meis, qui tunso capite, caste, & recto moderamine Deo servire, & ad ipsa Ecclesia voluerit, & ad honorem Presbiterii pertingere voluerit & potuerit melius, ipsum debeat Rectore in ipsa De Ecclesia in omnibus ordinare. Et semper ita permaneat; nam (f. *nam non*) de alii extranei homenis. Et... (*si*) forsitan nullus ex filiis, aut nepotibus meis fuerit, qui dignus sit, & legibus ad honore Presbiterii pervenire non potuerit, ille *Pontifex* ividem ordinationem faciat, quid, aut qualiter ei recte, & melius apparuerit; & qualiter ordinaverit, retributor omnium Dominus retribuat ei. Et hec omnia qualiter nunc presenti a me donatum, & offertum, vel statutum est, neque a me, neque ad heredibus meis aliquando posse disrumpi: set omni tempore in eo ordine stabile debeat permanere. Et pro confirmatione Osprando Diaconum scrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Crispini donatori, & conservatori.

† Ego Deusdedit Presbitero rogatus a Crispino in hanc cartula dotalium me testis subscripsi.

† Ego Filosofrosius Presbitero rogatus ec.

† Ego Raspert Cler. rogatus ec.

Signum † manus Fusci, filio qd. Lupi testis.

Signum † manus Auti Clerici testis.

Digitized by Google

DOCUMENTO LX.

Giudicato di Peredeo Vescovo, nel quale resta assoluto il Prete Gundualdo, accusato da Luciperto Prete come rapitore di alcune Croci d' oro spettanti alla Pieve di S. Cassiano, nell' anno 764. Arch. Arc. † G. 65.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus octavo, & Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus sexto, Mense Decembrio, per indictionem tertia. Notitia judicati qualiter venerunt in presentia mea *Peredeo in Dei nomine Episcopo* in Domo Sanctæ Lucensis Ecclesiæ *Gunduald* Presbiter, una cum *Lucipert* Presbitero altercationem inter se habentis. Dicebat ipse *Lucipert* Presbiter: *jubeat me audire pietas vestra, quia iste Gunduald Presbiter tempore illo, quando custus & Rector erat in Ecclesia vestra Baptismale S. Cassiani, de proprio pretio eidem Ecclesiae comparavet casa in loco vocabuli Campulo da Maurello, & Dominico, & Gaudentio, & Micciolo, cum portiuncula, quam pertenuit ad ipsa casa, cum mobilia vel immovilia in integrum. Et modo postquam foris ex ... psa (f. exivit ipsa) casa Ecclesie, tulet secum ipsum monimem per quem ipse rem emerat, & possidet ipsam rem sibi propriam, qui legibus ipse Ecclesie pertinere debet.* Ad hec respondebat *Gunduald* Presbiter: *Veritas est quia, resedente me in ipsa casa Ecclesiae, comparavi ipsa casa de quam adseris: set, Domino teste, de proprio pretio meo, quem de jura parentum meorum tuli, ex inde comparavi ipsam rem; nam non de aliquo pretio ipsius Ecclesiae.* Et contra iterum dicebat Lucipert Presbiter: *habeo testes in quorum presentia ipsa comparatio facta est, qui interfuerunt quando tu in ipsam rem Croces aureas desuper Altare ipsius Ecclesiae in pretio dedisti ad ipsi homenis.* Nos vero ita audientis, fecimus ipso *Luciperto* Presbitero dare Wadia eidem *Gunduald* Presbiteri, ut in constituto posito ipsos testes in presentia nostra ostendere deviret. Qui & in constitua die iteratim ambe partes ante nos conjunxerunt, & renuntiavet nobis idipse *Lucipert* Presbiter, *eo quod testes nullo modo ostendere potuisset*, qualiter antea predixerat, & Wadia dederat. Talia vero nos cognuscentis, fecimus ipso *Gundualdo* Presbitero ostendere nobis cartolam ipsam per quam ipsam rem emerat; qui de presenti detulet nobis ipsam cartolam, & invenimus insertum in eam: qualiter in ipsam rem a predicti homenis dederat *Gunduald* Presbiter in auro sole-

Digitized by Google

dos viginti in prefinito, & in presentia testium subterscriptorum, per quos ipsa cartula roborata fuerat, persoluto. Nam non ividem continebatur ut Cruces aureas ipsius Ecclesiæ, ut ipse *Lucipert* Presbiter profanabat, pro pretio dedisset in ipsam rem. Super hæc judicavimus secundum Lege, & ut plus recte nobis paruit esse, ut ipse Gundualdo Presbiter, postquam substantia ex jura parentuum suorum havire visus est, super ipsam cartolam juratus se quinto per sancta Dei Evangelia diceret: *quia pretio illo, quod legitur in hanc cartulam, & dedi in ipsam rem, de proprio pretio ex jura parentuum meorum fuit; nam per nullo ingenio pertenuit Ecclesie S. Cassiani, nec legibus ipsam rem pro hoc non debeo*. Et tali ordine Wadia dare fecimus *Gundualdo* Presbitero eidem *Lucipert* Presbiteri, ut se quinto per Evangelia ipsum sagramentum persolvere deviret. Et de presenti direximus misso nostro *Osprand* Diacono, qui ipsum sagramentum insimul auscultare deviret. Et in eorum presentia deduxet ipsum sagramentum ubi aderant insimul *Rachiprando* Presbiter, *Samuhel* Clericus, *Raspert* Clericus, *Sprinca* Cler., *Gaiprand* Cler., *Auripert* Cler., *Petto* de Curte Domini Regi, & alii plures. Et dum hoc nobis renuntiatum fuisset, ut supra judicavimus, ut ipsam rem habiret *Gundualdo* Presbiter in prefinito sicut cartula ejus continebatur; & renuntiabimus eidem *Lucipert* Presbiteri, ut de ipsa res ipse, & successoribus ejus remoti, & contenti esse devirent. Unde hanc notitiam judicati nostri tibi qui supra *Gundualdo* Presbitero pro cautela, & longivis temporibus emiti previdemus, ut amplius de hac re nullo tempore aliqua oriatur intentio; set cunctis diebus in suprascripto ordine stabile debeat permanere. Et pro confirmatione Osprandum Diaconum nostrum scrivere precepimus. Actum Luca.

† Ego Peredeus exiguus Episcopus in hunc judicatum manu mea subscripsi.

DOCUMENTO LXI.

Adoaldo Rettore della Chiesa di S. Savino del luogo Asulari *col permesso del Vescovo Peredeo elegge per suo successore il suo nipote Ariperto ec. nell' anno* 765. Arch. Arciv. † P. 40.

In nomine Domini Dei, & Salvaturi nostri Jhesu Christi. Regnante Domno nostro Desiderio & Adelchis Regibus, anno regni eorum, proti-

Digitized by Google

gente Christo, nono, & sexto, mense Magio, Indictione tertia. Dulcessimo & amavile nepote meo *Aripert* Clerico ego *Adoald* Venerabilis Presbitero, Rectore Ecclesiæ *Sancti Savini loco Asulari*, abus (*avus*) & confermator tuus p. p. (*perpetuam*) salutem. Manifeste & ispecialiter constat eo quod ex germine meo habui dulce b. m. filio meo, cujus nomen *Fortes* nuncupavatur, quem ego sine lacrimis menime memorare peteo, qui jam per permissionem, & *largietati demessaria Domni*, & VB. (*Venerabilis*) *Peredeo Episcopi*, & *Pontifex noster* ad honorem Presviterii accessit per sagrationem *Andree*, *Pisane Civitati Episcopo*, & sicut Redempturi meo fuit jussionem, & ipse filio meo de seculo recessissit, & menime alios filios habere videor, qui in predicta Dei Ecclesia post meo decesso, vel in alia parvolitate mee sic (*sit*) confirmatum. Propterea recordatu sum Dei, & Domini clementia, & amore ipsius dulcessimi filii mei, odie in Dei nomine per consilio ipsius Domni & Venerabili Patri nostro *Peredei* Episcopi, simulque & Sacerdotium ejus presenti pagina confirmare videor in te, nominato *Atripert* nepote meo, qui de ipso *Fortone* filio meo genitus his (*es*), ideo Ecclesia ipsa, qui est edita in honore Dei, & *Sancti Savini* in nostro loco a b. m. *Baroncione* Presbitero, & *Ursone*, & ipse *Baroncio* me inivi per cartula confirmavet, vel in omnia res ad ipsa Dei Ecclesia pertinente, que inivi ad ipsos *Baroncione*, & *Ursus* data est, aut per qualivet ingenio inivi Dominus donare fuit dignatus, tam in casis, quamque & in terris, vineis, olivetis, silvis, castanietis, pratis, pascuis, cultis, adque incultis, movilia & inmovilia, seo semoventibus, servos, & ancillas, in omnia & in omnibus rebus, vel substantia ad predicta Dei Ecclesia pertinente, in te firmare previdi; sic tamen dum ego advivere meruero, omnia & in omnibus in mea sit potestatem judicandi, lavorandi, gubernandi, imperandi, & iterum ordinationem faciendi qualiter voluero Post vero decesso meo, tam predicta Dei Ecclesia, quam que & qualivet res ipsei pertinente, in te nominato *Atripert* a me tradita adque confirmata persistat, viventem, & cumgaudentem in predicta Dei Ecclesia. Et si Deo fueret placitum, & te ad intelligentiam perduxerit officium inivi faciendi, & laudem Deo referendi, adque & ordinationem faciendi, in omnibus, & per omnia in tua sit potestatem. Et si forsitans ipse *Atripert* nepote meo post meo post meo (*sic*) decesso ante legitima etate de seculo recesseret, tam in predicta Dei Ecclesia, quam que eidem pertinente, sit inivi confermatum *Teuderat* Presbitero nepote meo, ut in omnibus & in tua, *Teuderat*, potestatem persistat, sicut & supra in ipso *Aripert* Clerico nepote meo confirmavi; quia mecum in omnibus taliter

Digitized by Google

complacuit animus, ut non nulli liceat nolli, quod semel voluet; sed omnique in tempore in eodem firmitatem persistat, sicut supra ad me adnexa sunt. Et pro confirmatione hanc pagina firmitatis mee David iscrivere rogavi. Actum Civitate ista Lucense; Regnum, & indictione suprascripta feliciter.

(*mancano le sottoscrizioni per esser tagliata la carta.*)

DOCUMENTO LXII.

Regnulo dona molti beni alla Chiesa di S. Agata dove è Rettore il Prete Auriperto nell' anno 765. Arch. Arc. † N. 96.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Desiderio Rege, anno nono, & Domno Adelchis Rege, anno sexto, per indictione tertia, mense Julio, indictione tertia feliciter. *Regnulo* filio qd. *Piculi, Deo, & tibi Ecclesie B. Sancte Aghati, ubi Auripert presbitero preesse videtur*, perpetuam salutem. Offero ego qui supra *Regnulo*, Deo & tibi Ecclesie B. Sante Agati portionem mea de omnem res meas, quanta mihi competet da germano meo, omnia & in omnibus, tam de movile res, quam & immoviles res, ubique in colivet locum avire videor, vel ad jus meus pertinet, omnia & in omnibus ipsa mea portionem in integrum: excepto silva, & oliveto quem avire videor in loco vocavoli *ad Rivo Serre*, & terra quas avire videor in loco *Macritula*. Nam alia omnis res mea quanta avire videor, vel ad jus meus pertenet, hodierna die in tua Ecclesia B. Sancte Agathi, vel de tuis custodibus sit potestatem pro remedium vel mercide anime mee. Et neque ad me, neque ad eridibus meis, neque ad nullo homine posset disrumpi; set qualiter superius ad me Deo, & tibi Ecclesie Beate Sancte Agathi, ipse res mea offersam est, firmum & stabilis deveas permanire. Quam viro offertionis meis pagina *Radalpert* scribere rogavi. Actum ad ipsa Ecclesia Sancte Agathi.

Signum † manus Regnuli, qui hanc paginam offertionis fieri rogavet.
Signum † manus Gairipald, filio q.d Auricaus testis.

(*Seguono altri sottoscritti, e poi*)

Ego Walatus Presbiter rogatus a Regnulo ut sup.
Ego Teutpertus subscripsi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXIII.

Tassilone figlio del qd. Autchiso fa il suo testamento, ordinando che gli esecutori testamentarj vendano molti de' suoi beni, e ne dispongano come meglio crederanno per l'anima sua; e nel caso che essi non possano venderli, ne dispuone egli stesso donandoli a varie Chiese, e luoghi Pii, ec. nell'anno 766. Arch. Arc. * G. 91.

✠ Exemplar. In Dei nomine, Regnante Domno Desiderio & Adelchis Regibus, anno regni eorum decimo, & nuno, undecim dies Kalend. Martias. Indictione sexta (f. *quarta*) feliciter. Ego *Tassilo* V.D. filio b. m. *Autchisi*, per hanc paginam volo & decerno, ut dum ego advivere meruero, ut omnia, & in omnibus rebus meis in mea sit potestatem vendendi, donandi, alienandi iterum judicandi qualiter, aut coquomodo voluero in mea sit potestatem quidquid exinde facere voluero... seculo isto recessero, & res mea a me iterum injudicata, vel non data remanseret, volo, ut vos.... & *Rotelmi* Presbitero, & *Ausulo* Presb. *Gundipertu* Presb. & *Fermuso* filius qd. *Petronaci*, & *Cunimundo* vindere diveatis omnis res mea, quanta ad me pertene, & injudicata, vel non data remansere, tam res movile, quam & immoviles, seo qui semoventibus uvique incolia, & locum ad jus meum pertene, omnia in integrum quanta ad me iterum injudicata, vel non data remansere. Excepto parte mea de *Casa Raduli in Corsania*, & parte mea de Casa ubi qd. *Guntulo* massario nostro resede *in loco Vetusiano*, & parte mea de cafagio nostro in loco *Monaciatico*, quem jam antea judicavi. Nam alia omnis res mea, quanta a me iterum injudicata, vel non dâta remansere, volo ut ipsas omnia vos vindere diveatis, & pro anima mea despensare qualiter secundum Dominus previderitis. Et si forsitans ipsas res meas vos minime vendere potueritis, volo ut de ipsis rebus meis aveas *Monasterio Sancti Petri in loco, qui dicitur Monte Virde*, a qd. *Walfridi fundatum est*, omnia portionem meam de res, quanta avire videor in loco ubi vocatur .... Ecclesia *Sancti Martini de Episcopio* parte mea de gavagio nostro in *loco Cornino, uvi vocator ad Chuzia*, qui est prope G....us Sancti Martini. Et aveas *Monasterio Sancti Petri in Campo Magiore* parte mea de casas, vel res *in loco Terrinca*.

Digitized by Google

Et aveas *Ecclesia* Sancti *Jeorgi*, *ubi Jordanni Presbitero fuit* parte mea de res in *loco in Corsania*, excepto Casa *Roduli*, quem jam judicata aveo. Et aveas *Ecclesia S. Fridiani* terra mea *sub Monticello*, qui fuit qd. *Arochisi* quantum mihi da filii ipsius abui ne (*sic*) in integrum in finito, si ego de seculo isto recessero. Et aveas similiter parte mea de casa *in loco Cornino*, uvi .... *Sulo* reside. Et *Ecclesia Sancte Marie*, *qui est ad Porta Sancti Cervasi*, volo ut aveas parte mea de res in loco *Copersin* .... ut aveas *Ecclesia Sancti Salvatori in loco Sexto* parte mea de res *in loco Copinistello*, *& ad Arno*, uvi vocamus ad .... ut aveas *Ecclesia Sancti Justi ad Ranule prato meo ad Fossa Petrosala* in integrum. Et volo ut aveas *Ecclesia Sancte Rep.... (Reparate)*, qui *prope Monasterio Sancti Martini*, *qui fuit* qd. *Sicheradi*, parte mea de res *in loco Nobule*. Et volo ut terra illa qui mihi obvinet da qd. *Tachipertu ad Archo*, qui latum tene in terra *trans Auserclo*, qui capu tene in ipso *Auserclo*, & alio caput tene in terra de filii qd. *Burriche Cler. Sancti Donati*, volo ut si iterum non judicavero, & de seculo recessero .... astras actique nepotis meos, idest *Sindiperga*, *Radalperga*, & *Adalperga* portionem meam de casa *Aumaldi* de loc..... *Tappuniano*. Et parte mea de casa qd. *Aufridi* in loco *Longize*, cum omnia parte mea ad ipse case pertenet .... mea de casa in *Tempaniano*, ubi reside qd. *Antuninulo* cum omnia portionem mea ad ipsa casa pertinente .... tionem meam de sala, vel de sundrio meo *in loco Langize*, quantum mihi exinde competent. Et sala mea in loco .... *Vico Willeradi* cum omnia ad se pertinentem, una cum terra & vineas in integrum vindere diveatis, et omnis terre me ... & ad me hic *circa Civitatem ista* non judicate remansere. Et volo ut omnis suprascripte res si potueritis, ut eas sic vend .... sicut supra legitur. Et si eas vindere non potueritis aveas ipsas suprascripte Ecclesie quantum exinde ad me injudicatum vel .... remansère, sicut supra legitur. Et de ista suprascriptas res quantum exinde Ecclesias non depotavi nominative avirent .... me injudicatum, vel non datum remansere, si eam venundare non potueritis, volo ut vos ipsa aut in Sinodoc .... (*Sinodocio*) .... *nasterio*, vel in tale *Ecclesia* faciatis. Unde mihi & vobis mercide eveniat qualiter Dominum melius previde .... ante Greatore meum exinde judicium abeatis. Et volo ut omnis hominis meis, mihi pertinentis, vos liveri .... demettere deveatis, & eorum cartule absolutionis emettere diveatis. Sic tamen nominative volo de servis ve .... as (f. *vel Ancillas*) minesterialis, ut vos livertare diveatis, *Teudipertulo*. Et aveas pro servitio suo petia de terra

Digitized by Google

sub monticello .... *Pecteradi Cler.* qui mihi per cambio obvinet da *Gausperto*, *qui est Rector Ecclesie Sancti Fridiani*. Et volo ut liveru demettere deveatis *Cianci*., & aveas petias de terra prope areas de filii *Pertualdi*, qui mihi obvine da filii qd. *Ermerisci*. Et volo ut liveri demettere diveatis *Alipertulo*, *Audipertulo*, & *Maxcellio*, & aveas portionem mea de res in *Ponpiano*, ubi resde qd. F..... lo, ut liverum demettere diveatis *Fusculo*, & aveas portionem mea de res in loco *Longize*, cum parte de .... quantum exinde ei da germani ejus pertene. Et de mancipias .... livere demettere diveatis & .... *Corsania*, & *Silbula* & *Liutpergula*, & eorum cartulas apsolutionis emettere diveatis .... as, in primis *Sindiperga* de ipsa mancipias mea una ancella, nomine *Dominica*. *Radalperga* volo ut..... *Luccili* nomine *Luciula*, & *Adalperga* volo ut aveas filia *Autule* de *Nobule*, & volo ut vinea illa qui mihi obvine da *Bonulo de Isparduduco*, qui .... sub casa *Liutpertuli*, ut eas aveas *Ecclesia Sancti Martini*, qui est ad Terras *Ussula*. Et volo ut livera denettere diveatis *Alcula*, sic tamen & in o (*eo*) tenure volo & decerno ego qui supra *Tassilo*, sicut supra dixi, ut .... vere memero, ut omnia & in omnibus suprascripta res mea, vel homin ... atem vendendi .... di, alienandi, iterum judicandi qualiter, aut comodo volu ... em post cartule .... sicut superius decrivi si a me iterum injudicata vel .... quicumque de heredibus meis contra hunc meum decritum .... usare presumpsere, conpona vobis ille heridis meus, qui hoc facere presumpsere vel ad i .... cui vos pagina ista causa ipsa ad exigendum dederitis, Auri soledos numero mille quinienti, & .... hominis quem exinde suptragere quesiere omnia in duplo, & quod minime memoravimus similiter volo ut notriminas mea, sive menuris vel majoris quante aveo, volo ut ipse vos similiter vendere diveatis, & pro anima mea despersare sicut supra legitur de aliis rebus. Et *Teutpertu* V.D. scrivere .... tu (*Actum*) Luca. Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Tassuni V.D. qui hanc cartulam fieri rogave ...

(seguono altri sottoscritti, poi)

† Et post tradita ego Teutpertu scriptur ujus supplevi & dedi.

† Ego Rachiprandus Clericus ex autentico fideliter exemplavi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXIV.

Peredeo Vescovo di Lucca ordina il Prete Rotprando in Rettore della Chiesa di S. Quirico presso ad Arme, nell' anno 766. Arch. Arciv. * B. 70.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus decimo, & filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus octavo, in ipsa calendas Decembris, per indictionem quinta. Manifestum est mihi *Rotprand* Presbitero, filio qd. *Rotpert*, havitator in *Arsicia* prope *Arme*, quia petivi & rogavi te *Domnum*, & *Venerabilem Peredeum* . . . . ut me Rectore ordinare digneris in Ecclesia vestra . . . ad ipsa Ecclesia, & pro tua misericordia me audi . . . . manus mea facio tibi, ut diebus vitæ meæ ad ipsa Sancta Ecclesia deservire de . . . . cessoribus tuis obedire promitto legibus nostræ sancte, & canonice in omnibus. Et numquam per me, nec per nullo homine ipsa Dei Ecclesia, nec per nullo ingenio de vestra potestate eas d. . . . . hec omnia suprascripta Capitula ad me adimpleta & conservata non fuer . . . conp. . . . us tibi *Domno Peredeo in Dei nomine Episcopo*, & ad successoribus tuis auri soledos nomero centum. Et pro confirmatione Osprandum Diaconum scrivere rogavi. Actum Luca.

† Ego Ropprandus Presbitero in hanc promissione a me facta sicut supra legitur . . . .

† Ego Teudiprandus Presbitero rogatus a Roprandus Presbitero in hac cartula me teste . . . .

† Ego Gundualdus Presbiter rogatus a Rotprandu Presbitero in hac cartula me teste subscripsi.

. . . . . manus Cill . . . . li Presbiteri de Vico Elingo testis.

Signum † manus Saxi Clerici testis.

Signum † manus Rotpert Cler. filio qd. Farduald Clerici testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXV.

Galdoino assegna molti beni alla Chiesa di S. Salvatore, da lui fondata nel luogo Nobule ec. imponendo ai suoi eredi la pena di 400. soldi d'oro da pagarsi al Vescovo di Lucca nel caso, che mancassero di nominarvi l'idoneo Rettore, o che le ritogliessero i donati beni, nell' anno 767. Arch. Arc. † N. 83.

Exemplar ex autentico. In Dei nomine regnante Domno . . . Des . . . is (*Desiderio, & Adelchis*) Regibus, anno regni eorum, Deo protigente, decimo, & octavo, mense Februario, indictione quinta f. . . . . (*feliciter*). Manifestum . . . . mihi *Galdoin*, filio b. m. *Filimari*, quia pro remedium anime mese a fundamentis construxi Ecclesiam in onore *Domini*, & *Salvaturis nostri Jhesu* . . . . in territurio meo in loco *Nobule*, & per hanc cartulam dotalium offero Deo, & tibi predicte Dei Ecclesia, in primis fundamento ubi ipsa Dei Ecclesia superposita est, cum casis & omnibus edificiis & fundamentis, una cum curte, orto, terris, vineis, olivetis, pratis, pasquis, silvis, virgureis, castanetis, cultum adque incultum, casas massaricias, & aldionales cum omnem rem ad ipsas casas pertinentes, movilia, & inmovilia omnia in integrum, servos, ancillas, aldionibus, & aldiones mihi pertinentibus, omnia quidquid in quemlibet loco aliquid havire visus sum, pertinentes ad curte mea in predicto loco *Nobule*, in integrum offero in suprascripta Ecclesia. Insimul, & una casa mea massaricia in *Quesa*, vico ubi dicitor *Piniano*, qui regitur per *Pettulo* homo liber, cum omnia pertenente ad ipsa casa, una cum muliere ipsius *Pettuli*, & infantes ejus pro remedium anime qd. filii mei *Filoni*, offero in suprascripto Venerabilem locum. In tali viro tenure, ut dum ego advivere meruero in mea sit potestate ordinationem faciendi, & de suprascripta re, & homines dispensandi in omnibus, & iterum faciendi id quod voluero. Et si post decesso meo ipsa Ecclesia inordinata remanseret, volo ut quis de filiis & nepotis meis, tonso capite, cum omnem rem suam in integrum in ipsa Dei Ecclesia se offerre voluerit caste, & recto moderamine Deo, & ad ipsa Ecclesia servire legibus voluerit, potestate habeant ipsa Dei Ecclesia, & rem ad eam pertenentem, regendi, & gubernandi, & *susceptione peregrinorum*, & *elemosina faciendi*; sic tamen ut unusquis-

Digitized by Google

que de heredibus meis, qui ita adimpleverit, ut supra decrevi, *secundum Natione sua* ibidem proficiscere, & Priori Rector existere diveat. Et si forsitans nullus de heredibus meis, ut supra dixi, in ipsa Ecclesia servire nolueret, habeant hoc diebus meis potestatem Presbitero, cujus bona sit opinio, in ipsa Ecclesia ordinare tantum. Nam nulla ividem imperationem faciendi, nec exinde suptrahendi, & ad eorum sit defensione. Et si ipsi heredibus meis necliexerint Presbiterum, ut supra legitor, cunctis diebus in ipsa Ecclesia ordinare, aut de suprascripta rem & homenis in alico subtrahere per colibet genio presumbserint, sint compositurs ad *Episcopum, qui tunc in Civitate Lucense ordinatus fuerit*, auri soledo numero quadringenti, quod sunt quattuor centinaria: et in antea post pena composita hanc cartula dotalium in sua maneat firmitate. Et Sichiprand scrivere rogavi. Actum in suprascripto loco Nobule.

Signum † manus Galdoin qui hanc pagina dotalium fieri rogavet.

† Ego Deusdedit Presbitero filio qd. Ansfrid rogatus ad Galdoin in hanc pagina dotalium sicut supra legitur me testis subscripsi.

† Ego Filosofrosius Presbitero rogatus ut supra &c.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Sichiprand post tradita complevi & dedi.

Ego Sichiprand ex autentico, quem ego ipsi manibus mei scripsi, hanc exemplar relevavi, & ipso autentico sanus restitui.

DOCUMENTO LXVI.

Gausfredo e la sua moglie Gausperta abitanti a Vada donano una parte dei loro beni alla Chiesa di S. Colombano, sull' esempio del loro fratello, e cognato Pretestato, nell' anno 768. Arch. Arc. † † O. 65.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus duodecimo, & filio ejus eidem Domno nostro Adelchis rege, anno regni ejus nono, undecimo Kalendas Augustas, per indictionem sextam. Manifestum est nobis *Gausfrid*, una cum conjuge mea *Gausperta* abitatoribus in *Vada*, quia ante hos annos per cartulam offersionis qd. *Praetestatus* germanus meus, idest *Gautspergae*, dedit *Ecclesie Sancti Colombani* pro anima sua terrulam, quæ est juxta Sancti Martini; pro hac re nos qui supra *Gausfrid*, seu *Gauspertga*, vir, & coniux, per hanc cartu-

Digitized by Google

lam pro animæ nostræ remedium tertiam portionem de ipsa terra, quam ego per judicium vicit, eam cum . . . . mea offerre videmur Deo, & tibi predictæ *Ecclesiæ B. Sancti Colombani* in prefinito ipsam portionem nostram, idest tertiam de ipsa terra. Et neque a nobis, neque ab heredibus nostris aliquando præsens cartula offertionis nostræ posse disrumpi, neque a nullo homine, sed omni in tempore in predicto ordine sit in potestate jam dictæ Ecclesiæ, vel de ejus Rectoribus in integrum. Et pro confirmatione Austripertum Clericum scribere rogavimus. Actum Luca.

Signum † manus Ausfridi, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Gauspertga H.F. (*honesta fœmina*) coniugis ipsius Gausfridi, quæ similiter hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Bimica clericus rogatus a Gausfrid & Gauspertga coniugem ejus in hanc cartulam me teste subscripsi.

† Ego Tachipertu rogatus &c.

† Ego Villerado rogatus at Gausfrid &c.

† Ego Sunderadus rogatus a Gausfridi &c.

† Ego Perifunsus filius Sunderadi rogatus &c.

† Ego Austripertus Clerius post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO LXVII.

Gumprando, e Sunderada sua moglie abitanti in Pisa permutano varj loro beni con Peredeo Vescovo di Lucca ec. nell' anno 769. Arch. Arc. † C. 37.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio rege, anno regni ejus tertiodecimo, & filio . . . . anno regni ejus decimo, quinto idus mensis Julii, per indictionem septimam. Manifestum est nobis . . . havitator in Pisa, & Conjuge ejus *Sumderada*, filia qd. *Charuli*, quia placuit adque convenit in . . . . deo (*Peredeo*) in Dei nomine Episcopo, ut Viganium inter nos facere deberemus, & per hanc cartulam tibi in cambium dare pre . . . . (*prevideo*) . . . . am (*casam*) habitationis qui fuit qd. Charuli soceri, & genitori nostro, prope *Ecclesiam Santi Fridiani*, idest . . . . montane, cum fundamento & curte ante se, & fenile cum suo fundamento sorte da *Meridie* . . . . & edificio ejus, & arboribus infra ipsam curtem, una cum introitum & exitum suum simul, & . . . . nuto,

Digitized by Google

ad fundamento de ipsa casa, omnia predicta res in integrum portionem quidquit .... ividem reservamus: set omnia in integrum tibi ad parte *Ecclesie vestre santi Fridiani* .... suprascripta re recepimus a te in cambium salas duas prope muro hujus Civitati .... & *Wileradi*, & tibi modo obvenerunt per *Rachiperto* Presbitero, & Rectoribus Ecclesie Santi ... cum fundamenta, curte, orto, & medietatem puteo, una cum alio fundamento .... qd. *Randiperti* Presbiteri. Et curticella, & aliquantulo orto adunato ad predicto .... et insimul fundamenta ista, superius dicta, est tenente capite uno da esorgiente in fenile ..... si; alio vero capite est tenente una cum supradicta aliquantulo orto, qui fuit qd. *Randi* .... *trualdi*, & in orto quem dedi *Sprinchae*, & *Furcari* generi ejus in viganio, finem abent .... sunt similiter. Insimul latere uno est tenente in via pubblica, alio latere est ten .... tutis, & orto supradicti *Rachiperti* Presbiteri infra designata loca, cum arboribus ..... Presbiter *Cunimundus*, *Fluripertus* negutians, simul & *Ermulo*, & *Pertulo* .... eo quod secundum legem presentem viganium inter nos factum est ..... Hec autem omnia .... de repromittimus nos, qui supra, *Gumprandus*, & *Sunderada tibi Domno Peredeo in Dei nomine Episcopo* ..... diebus nostris tibi, aut Rectoribus ipsius Ecclesie in aliquo de suprascripta re, quam tibi in viganio ..... rimus, aut retragi quesieribus per quolibet ingenio, & eam vobis da omnes homines defendere .... promittimus nos, & heredibus nostris esse componituris tibi, & Rectoribus ipsius Ecclesiæ .... rata (*meliorata*) infer quidem loco cum quid, aut qualis tunc fuerit. Et duas cartulas ..... inter nos convenit prope uno tenore partis nostre Osprandum Diaconum scrivere .....

Signum † manus Gumprandi, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Sunderade conjugi ejus, idem qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Ospertus Diaconus rogatus a Gumpardu, & Sunderada conjuge ejus in hanc cartulam .....

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Osprandus Diaconus post traditam complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXVIII.

Autperto Prete, e Rettore della Chiesa di S. Frediano di Lunata, dona alla stessa Chiesa alcuni suoi beni, riservandosene in vita l' usufrutto ec. nell' anno 769. Arch. Arc. * B. 79.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum tertiodecimo, & undecimo, octavodecimo Kalendas Decembris, per indictionem octavam. Manifestum est mihi *Autperto* Presbitero, Rectori Ecclesie Domini, & *Sancti Frigdiani in Lunata*, quia per hanc cartulam offero Deo, & tibi suprascripte *Ecclesie Sancti Fridiani*, omnem adquisitum meum quem . . . . quaesivi, & mihi legibus pertenet, & adquirere potuero, pro animae mee remedio, exceptis rebus ex jure parentum meorum. Tali autem ordine, ut dum ego advivere meruero ipsum adquisitum predictum meae reservo potestati usumfructuandi, gubernandi, & regendi recto moderamine . . . . in aliquo faciendi: post vero meum obitum omnis jamdicta res meas adquisitus revertatur . . . . praefatae Dei Ecclesie pro animae meae remedio in prefinito. Et neque a me, neque a meis heredibus posse aliquando disrumpi haec cartula offersionis meae, sed ut superius decrevi ita persistat; & nulli liceat nolle quod semel volui. Et pro confirmatione Austripertum Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Liutperti Presbiteri, qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Rachiprandus Cler. rogatus a Liutperto Prb. in hanc cartula me teste subscripsi.

† Ego Anipertus Presb. rogatus &c.

† Ego Argimo rogatus ad Liutperto &c.

Signum † manus Gumprandi, filii qd. Willeradi de Lunata, subscripsi.

Signum † manus Tassuli, filio qd. Gumfridi de suprascripto loco, subscripsi.

† Ego Austripertus Cler. post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXIX.

Peredeo Vescovo di Lucca alloga con certi patti la casa, ed i beni della Chiesa di Lusciano ad Ato abitante in Vico Valeriano, nell' anno 770. Arch. Arc. † H. 44.

✠ In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Desiderio Rege, anno regni ejus quartodecimo, & filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus undecimo, pridie idus mensis Magii, per Indictione octavam. Manifestum est mihi *Ato*, filio qd. *Jordanni havitator in Vico Valeriano*, quia per cartulam confirmasti me tu *Venerabilis Dominus Peredeo in Dei nomine Episcopo* in casa Ecclesiae vestrae in loco *Lusciano*, ubi antea residet *Lucertulo* germanus *Tauniperti* actori vestri, ad resedendum in ipsa casa: proinde per hanc cartulam repromittere prevideo ego qui supra *Ato* tibi Domno *Peredeo Episcopo*, ut dum advivere meruero ego, quam heredes mei, in ipsa casa vestra resedere, & habitare debeamus ipsa casa, & omnem rem ividem pertenentem, in omnibus lavorando, & meliorando, non in alia casa, aut in alio loco habitando, vel peculiarina faciendo, & per singulo anno ego, & heredes mei tivi, & successoribus tuis, vel ad misso vestro, seu ad actorem vestrum de curte vestra in ipso loco, tempore consueto, reddere debeamus *grano modia quattuor; vino puro decimatas sex; porco annotino bono; animale masculo bono annotino; angaria quanta utilitas fuerit ad ipsa curte vestra facienda, sicut ab . . . . . massarii vestri de ipso loco: & in tertio anno animalia vestra menare debeamus diligenter usque in Ruselle in curte vestra per nos, aut per misso nostro*. Et si vos nos de ipsa casa, & rem ividem pertenentem foris non expelleritis, aut in aliquo exinde nobis non subtraxeritis, vel non superimposueritis per quolibet ingenio absque nostra voluntate, & omnia suprascripta capitula a nobis non fuerint conservata & adimpleta, & adprovatum fuerit, promitto me, & heredes mei esse componituros tibi, & successoribus tuis, seu ad misso vestro auri soledos nomero triginta. Et duas cartulas prope uno tenore conscriptas Osprandum Diaconum scrivere rogavi. Actum in suprascripto loco.

† Ego Ato in hanc cartula convenentie manu mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Osprandus Diaconus post traditam complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXX.

Gumfredo Abbate del Monastero di S. Pietro di Monte Verdi permuta beni del suddetto Monastero con Lupo, o Lupolo Rettore di S. Regolo di Gualdo nell'anno 770. Arch. Arc. † C. 78.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus quartodecimo, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus undecimo, nono Kalendas mensis Junii, per Indictionem octavam. Manifestum est mihi *Gumfridi* Abbas Monasterii, & Ecclesie *Beati Petri Apostoli situm in loco Monte Virde*, quia placuit, adque convenit inter me, & te *Lupolo* Presbitero, Rectori *Ecclesie Sancti Reguli, ubi ejus corpus requiescit in loco Waldo* ... (*ut*) cambium inter nos facere deberemus, & per hanc cartulam tibi in cambium .... & tradere prevideo casa massaricia Ecclesiæ nostræ in loco vocaboli *Castelione*, ubi ante os annos abitavet qd. *Mereholo* coma .... ipsa, cum fundamento, curte, orto, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, olivetis, cultum adque incultum, mobile vel immobile, seo semoventibus .... quantum nunc presenti ad ipsa casa pertenere videtur, & nobis qualiter per .... *aerrano* in cambio obvinet, in integrum tibi tradere prevideo. Et recepi da te pro omnia suprascripta re .... viganium casa massaricia ..... est in loco vocabuli *Paterno Minore*, ubi resedet .... *nipertus Clericus*; casa ipsa, cum alia edificia ividem, & fundamentum .... vineis, pratis, pascuis, olivetis, silvis, cultum vel incultum, mobile vel inmobile, seu semoventibus, excepto .... sitilia (*usitilia*) & notrimina de .... pertenente ad ipsa casa .... pi in prefinito. Unde repromitto me ego qui supra *G... red* (*Gumfred*) Abbas tibi *Lupulo* p .... (*Presbitero*) .... aut successoribus .... de suprascriptam rem, quam tibi dedi, intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenio, & eam vobis ab omne homines defendere non potuerimus, promitto me, & successores mei esse componituros tibi, & successoribus tuis ipsam .... meliorata in eodem .... Et duas cartulas uno tenore conscriptas Osprandum Diaconum scrivere rogavimus. Actum ad Ecclesiam Sancti Viti ad Cornina.

† Ego Gunfred humilis Abb. in hanc cartula vicaniationi a nos facta manu mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Osprandus Diaconus post traditam complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXI.

Liutprando Prete abitante a Fabbrica dona sotto alcune condizioni varj beni alla Chiesa di S. Dalmazio nell' anno 770. Arch. Arc. * B. 32.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, & tertiodecimo, quarto Kalendas Septembris, per indictionem nonam. Manifestum est mihi *Liutprando* Presbitero, filio quondam *Pertuli* abitatori in *Fabrica*, quia temporibus Domnorum nostrorum Regum Desiderii, & Adelchis, anno regni eorum duodecimo, & decimo, in mense Januario, per indictionem septimam, per cartulam offerui omnibus rebus meis *in Ecclesia Sancti Delmati*, sita a quondam *Fridulo*, tam de jura parentum meorum, quam & de conquisito meo, mobilia & immobilia, seu semoventibus in integro, excepto homines, & unum scafiloro de terra in loco *Squillula*, quam mihi reservavi; & ipsa cartula deperiit. Modo vero iterum per hanc cartulam offero Deo, & tibi suprascriptæ Dei *Ecclesie Sancti Delmati* omnibus rebus meis mobilia, vel inmobilia, seu semobentibus in integro, excepto homines, & ipsum scafiloro de terra; in tali vero tenore ut dum advivere meruero omnibus suprascriptis rebus in mea decerno esse potestate possidendi, & bene laborandi, & omnia usum fructum ex ipsis rebus, idest laborem, & vinum, & fanum per singulos annos reddere, & persolvere promitto ad Rectores ipsius Ecclesie, vel ad missum eorum, ita vero ut quando ad ipsum usumfructu ibidem venerit Rector ipsius Ecclesie, vel missus ejus ex omnibus tertiam portionem de predicto usumfructu reddere promitto, & eos gubernare debeam ut virtus mea fuerit. & ipsum usufructum eis ego servare debeam, tam vinum in buttes quam & laborem in usitilia nutrimina eis servemus, dum eorum fuerit voluntas per singulos annos tantum, amplius non. Nam iterum per nullum ingenium in alium hominem, aut in aliam Ecclesiam, de suprascriptis rebus dare possam, sed & post decessum meum omnia præfatam rem in integrum confirmo esse in potestate jam dictæ Dei Ecclesie in præfinito. Unde repromitto ego qui supra *Liutprandus* Presbiter vobis *Soffulo*, & *Rachifrido* Clericis germanis, ut si per singulos annos non adimplevero de ipso usumfructu qualiter supra promisi, spondeo me ex ipsis rebus

Digitized by Google

foris exire, si mihi adprobatum fuerit, inanis & vacuus; & ab illa die sit in potestate ipsius Ecclesie in præfinito omnia in integrum. Quidem & si a modo ego per me, aut per quemlibet hominem vobis aliquam calumniam facere quæsierimus de singulis capitulis, unde contra vos usque modo agere visus fui, promitto vobis conponere ipsam calumniam in duplo, & hæc cartula in sua maneat firmitate. Et pro confirmatione Austripertum Clericum scribere rogavi. Actum Lucæ.

† Ego Liusprand Presbiter in hanc cartula a me facta sicut supra legitur manus mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Austripertus Clericus post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO LXXII.

Perforeo del qd. Auto di Placule dona varj suoi beni alla Chiesa di S. Pietro di Castiglione, riservandosi in vita l' usufrutto ec. nell' anno 771. Arch. Arc. * F. 90.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus idem Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, & duodecimo, quintodecimo Kalendas Aprilis, per Indictionem nonam. Manifestum est mihi *Perforeo*, filio qd. *Auti de Placule*, quia per hanc cartulam offero Deo, & tibi Ecclesie *Beati Sancti Petri Apostoli*, *sita in loco Castellione*; ubi qd. *Anacardus* Presbiter habitavet: in primis volo adque instituo ipsa Ecclesia ut habere debeat portionem meam de res illa, quem mihi, & *Alperti* generi mei obvinet da qd. *Luccio* de *Fosciana*, tam casis domo cultiles, & sundriales, quam & casas massaricias, & aldinales omnes cum fundamentis, curtis, ortis, terris, pratis, pascuis, olivetis, silvis, castanetis, cultum adque incultum, mobilia & inmobilia, seu semoventibus per singula loca omnia mea portione, ut dixi, quantum mihi ubique ab ipso *Luccio* obvenit, omnia in integrum. Simul & portionem meam de casas, & res in loco *Perocclo*, una que regitur per *Pettulo*, & *Aupertulo*, que est inter eis devisa, tertia vero in loco *Farnita*, que regitur per *Crimualdo*, ut dixi, portionem meam, quod est medietatem de istas tres casas, cum omnia

Digitized by Google

ad eas pertenentes in integrum. Simul & terram meam *ad Runcho*, ubi vocitatur *ad Albaro*, ubi area mea prope est, id est modiorum quinque, & est ipsa .... enente uno capite in via Publica, & in terra *Warnelli* Presbiteri, uno capite est tenente in terra qui fuit qd. *Lucifi*, & Ecclesie *Sancti Angeli*, latere uno est tenente in terra *Gausfridi*, & de filii qd. *Auperti*, alio latere est tenente in terram meam infra designata loca, ut dixi, modiorum quinque in integrum. Simul & oliveto meo ad *Buvita*, quem genetrix mea ad usumfructuandum abuet de mea portionem medietatem, cum terra ubi superpositus est in integrum. Et alio oliveto meo ividem ad *Rivo* prope *Perocclo*, cum terra sua in integrum offero Deo, & predicte Ecclesie, cum omnibus predictis rebus in prefinito. Ita vero ut dum advivero meruero ad ipsa Dei Ecclesia usumfructuando in mea reservo esse potestatem. Et neque ad me, neque ad nullo homine aliquando hec cartulam offersionis mee posse disrumpi; sed omni in tempore stabilem permaneat. Et pro confirmatione Filippum Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Perforei qui hanc cartulam offersionis fieri rogavet.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Filippus Clericus post tradita complevi, & dedi.

(*A tergo leggesi in carattere della stessa mano*)

† In presentia Osprandi Diaconi, Rachiprandi Presbiteri, Fermusi de Campo, David, Rachipaldi filio qd. Teutpaldi, & Alpuli de Lavoriano per voluntate *Domni Peredei in Dei nomine Episcopi*, & per rogitum Porphorei, ego Filippus Clericus iscriptor hujus cartule abstuli de hanc cartulam persona ipsius Porphorei non esset offerta in Ecclesia Sancti Petri, & iterum ividem rescripsi, sicut ambarum partium placuit. Actum est hoc nonas Aprilis, per indictionem nonam.

In fatti vedonsi cancellate, e poi scritte di nuovo, ma dalla stessa mano, le parole *volo adque instituo*, e le altre *Ecclesia ut habere debeat*.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXIII.

Racculo Chierico abitante presso alla Chiesa di S. Ilario, nel luogo detto alla Croce, *offre se stesso, ed i suoi beni alla Chiesa di S. Maria di Sesto, dove è Rettore Rachiprando Prete, nell'anno* 772. Arch. Arc. * B. 63.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, & tertiodecimo, quinto idus mensis Januarii, per indictionem decimam. Manifestum est mihi *Racchulo Clerico, filio quondam Baruccioli, abitatori ad Ecclesiam Sancti Elari, ubi dicitur ad Crucem*, quia per hanc cartulam offero me ipsum Deo, & tibi *Ecclesiae Beatae Sanctae Mariae sitae in Sexto, ubi Rachiprandus Presbiter Rector esse videtur*, una cum omnibus rebus meis tam . . . . casa abitationis meæ, cum fundamento, curte, vel aliis edificiis meis, simul & ortis . . . . neis (*vineis*) pratis, pascuis, silvis, virgareis, olivetis, castanetis, cultis rebus, vel . . . . moventibus, una cum casis massariciis, vel aldionales, ubique . . . . tibi predictæ Ecclesiæ offerre prevideo in integrum. Excepto homi . . . . omnes, quos in mea reservo esse potestatem: nam aliis omnibus suprascriptis rebus volo, ut cunctis diebus sit in potestatem suprascriptæ Dei Ecclesiæ, una cum omnibus rebus meis movilibus, vel inmovilibus in prefinito. Et neque a me, neque ab heredibus meis aliquando presens hæc cartula offersionis meæ posse disrumpi; sed omni . . . . . in predicto ordine in ipsa Dei Ecclesia firmiter permaneat. Et pro confirmatione Rachiprandum Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Racculi Clerici qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Osprandus Diaconus, rogatus a Racculo Clerico, in hanc cartulam me teste subscripsi.

(Seguono altri sottoscritti, e poi)

† Ego Rachiprandus Clericus post traditam complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXIV.

Audiperto figlio del qd. Audualdo offre molti suoi beni alla Chiesa di S. Pietro di Cappiano, riservandosene in vita l'usufrutto con certe condizioni ec. nell' anno 772. Arch. Arc. † B. 62.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Desiderio, & Adelchis Regibus, anno regni eorum quintodecimo, & tertiodecimo, mense Januario, Indictione decima. *Audipert*, filio b. m. *Auduald de Cappiano*, prospicientem Dei timurem, & remedium anime meæ, offero adque trado *ad Ecclesia Beati Sancti Petri in Cappiano* omnes omnes (*sic*) res meas quecumque havere videor hic.... loco *Cappiano, Vico ubi vocatur Orbilaticcia*, tam casa havitationis meæ, cum terra, vinea, silva, poma, cultum & incultum, movile & inmovile, omnia & in omnibus rebus meis quecumque in suprascripto loco havere, & possedere videor, & ad me est pertenentem in integrum ad ipsa suprascripta Dei Ecclesia tradedi possedendum, exceptu *campu ad castanei*, & vineam post casa ad *Foniano, fine Florentina*, quam mihi reservavit faciendi de ea quem voluero. Nam alia omnes res meas, simul & parte mea ad *Lunise*, vel ubicumque haveo, ad ipsa Dei Ecclesia tradedi possedendum in eo tenure volo adque decerno, dum ego qui supra *Audipert* advivere meruero, omnes res meas in mea sit potestatem usufructuandum, *nisi tantum per singulus anus dare deveas ad ipsa Sancta Ecclesia uno tremisse auro, aut oleo, cira quem habuero*. Et post meo decesso filii mei similiter dare deveas, sicut ego supra premisi. Et si forsitans ipsi filii mei ad ipsa Ecclesia servire nuluere, aut ipso tremisse dare per singulus annus, sicut & ego, tolla portionem suam, quale eorum legibus compedet de res meas. Et hoc volo filii mei post parte sua tulta, licentiam non haveas alii homini vendere, nec donare, neque adfeduciare, neque ad alia Ecclesia faciendum, nisi tantum si sive eam havere voluere, & si eorum utilitas fuere ad ipsa Ecclesia, vel Sacerdos qui ividem fuere ei vendere deveas; nam qualiter supra decrivi in eo ordine permaneat, *ut Sacerdos qui ividem fuere mihi pro salute anime Messarum precibus a Domino deprecare deveas, quatenus de meo concesso monusculo mihi aliquid perveniat salus*. Unde spondeo ego qui supra *Audipert* numquam me, posterisque

Digitized by Google

meus heredis ipsa res meas possit molestare, aut abstragere de ipsa Sancta Ecclesia, vel ejus servientibus, nisi qualiter a me decritum est fermum, & stavilitum permaneat. Quam cartula offersionis *Teidildsci* Notarium scrivere rogavi. Actum in Cappiano.

Signum † manus Audipert qui hanc cartula fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Teudilasci post tradita complevi, & dedit.

DOCUMENTO LXXV.

Lucifredo figlio del qd. Sanziolo Transpadano dona parte della sua casa e beni alla Chiesa di S. Colombano vicina alle mura di Lucca, riserbando a se, e suoi figli il diritto di abitare nella suddetta casa, con pagare annualmente alla prefata Chiesa 15. *libbre d'olio; nell'anno* 772. Arch. Arciv. * A. 12.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum sextodecimo, & quartodecimo, septimo Kalendas Decembris, per indictionem undecimam. Manifestum est mihi *Lucifrido*, filio qd. *Sanctioli Transpadani*, quia per hanc cartilam offero Deo, & tibi *Ecclesie Beati Sancti Columbani, sitae a Venerabili Domno Peredeo Episcopo prope hanc Civitatem Lucanam*, duas portiones de casa abitationis meæ *in Scragio*, una cum duabus portionibus de fundamento, ubi superposita est eadem casa, similiter de curte, & puteo, & horto, una cum arboribus suis, ut dixi, duas portiones in integrum Deo, & tibi suprascriptæ Ecclesiæ offerre prævideo. Eo enim tenore ut pro jam memorata re ego per singulos annos natale *Sancti Columbani* in mense Novembre reddere debeam quindecim libras de oleo ibi; & in ipsa casa resedere debeam. Et neque a me, neque a meis heredibus hec cartila possit disrumpi, sed omni tempore stabilis permaneat. Et si filii mei prædictum oleum in ipsa Ecclesia reddere voluerint per unumquemque annum, licentiam abeant in ipsa casa resedendi. Et pro confirmatione Austripertum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca feliciter.

Signum † manus Lucifridi qui hanc cartilam fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Austripertus Presbiter post tradita complevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXVI.

Serbulo ordina, che dopo la sua morte Raculo Prete della Chiesa di S. Colombano abbia la potestà di disporre della metà de' suoi beni in suffragio dell' anima sua, rilasciando in usufrutto l' altra metà a Teuspranda sua moglie, se non passerà alle seconde nozze ec. nell' anno 773. Arch. Arc. † C. 66.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni eorum septimodecimo, & quartodecimo, tertiodecimo Kalendas Magias, per indictionem undecimam. Manifestum est mihi *Serbulo*, filio qd. *Aurimi*, quia per hanc cartulam elegere prevideo te *Rachulum Presbiterum Ecclesie Beati Sancti Columbani*, ut post meum decessum .... tuam, & ille homo, cui istam cartulam ad exigendum dederis, potestatem habeatis vendere, & dispensare medietate ex omni re mea pro anime meæ remedio, qualiter secundum Deum melius previderitis, tam mobile rem, quam & inmobile, simul & notrimina mea majora & minora in prefinito pro anima mea despensare debeatis, Reliquum vero medietatem rem meam sit in potestatem conjugi meæ *Teusprandae, si lectum meum custodierit, de me fidem maritalis observaverit, usumfructuandi, regendi, & imperandi*. Post vero ejus decessum, *aut si sibi alium maritum copulaverit*, sit ipsa re, quam ei ad usumfructuandum dedi, in suprascripta Dei Ecclesia *Sancti Columbani* pro animæ meæ remedio in integrum. Quidem & licentiam abeatis requirendi, & exintendi, & compositionem tollendi de morte ..... secundum legem, qualiter melius petueritis, & ea pro me dispensare debeatis qualiter vobis recte apparuerit. Et quis de meis heredibus contra hanc p .... tam in aliquo agere, aut causare, vel disrumperere presumserit per quodlibet ingenium, sit compositurus ipse heres meus, una cum suis heredibus. .. Presbitero, vel eidem homini, cui tu hanc cartulam ad exigendum dederis, aut ejus heredibus, vel Rectoribus suprascripte Dei Ecclesiæ, omnis suprascripta res tripla me .... quide loco, sub extimatione qualis tunc fuerit. Et dum ego qui supra *Serbulus* advivere meruero, omnis res mea in mea sit potestatem vendendi .... di quid, aut qualiter voluero iterum judicandi, & hæc mea decretio semper in pre-

Digitized by Google

dicto ordine firmiter persistat. Et pro confirmatione Ra chi .... (*Rachiprandum*) Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Serbuli qui hanc cartulam fieri rogavit.
Signum † manus Mauri de Apolla testis.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
Ego Rachiprandus Cler. post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO LXXVII.

Peredeo Vescovo di Lucca alloga a Lettulo la Casa, ed i beni della Chiesa di S. Frediano a Vico per l'annuo canone di soldi 5. d'oro Lucchesi ec. nell'anno 773. Arch. Arc. * B. 65.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum septimodecimo, & quartodecimo, quartum nonas Magias, per indictionem undecimam. Manifestum est mihi *Lectulo*, filio *Liutperti*, quia petivi te Venerabilem Domnum *Peredeum in Dei nomine Episcopum*, ut me in casa Ecclesie vestræ *Sancti Fridiani in loco Vico* ad resendum (*sic*) p. . . . eris, ubi antea qd. *Magnaris* Cler. resedit, & in ipsa casa me resedendo confirmasti, & omnem rem ubicumque pertenent .... casæ mihi tradidisti ad laborandum, & gubernandum, & in omnibus meliorandum in integrum, quantum *Magnanis* Cler., & genitor ejus *Deusdedit* abuerant ad laborandum. Et convenit inter nos, ut ego tibi, & successoribus tuis de ipsa casa, & de ipsa re ean .... casam pertenente reddere debeam per unumquemque annum in Pascha Domini *auri soledos bonos Lucanos numero quinque, tales quales tunc facti fuerint expendibiles;* nam nullum aliud redditionis Vobis pro casa, seu & re illa reddere deveam, neque angarias facere. Et si Tu, & successores tui me de eadem casa foras expellere non quiesieritis, aut de ipsa re in aliquo mihi non subtraxeritis, vel superimposueritis; & ego vobis per singulos annos ipsos soledos non persolsero, & rem, & casam ipsam in omnibus non melioravero, spondeo tibi, & successoribus tuis componere soledos triginta. Et duas inter

Digitized by Google

nos cartulas prope unum tenorem de parte mea Austripertum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca feliciter.

Signum † manus Lectuli qui hanc cartulam fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Austripertus Presbiter post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO LXXVIII.

Gundualdo Prete offre con certe condizioni alla Cattedrale di Lucca la Chiesa di S. Maria e di S. Benedetto, già da lui fondata in Castelnuovo, nell' anno 773. Arch. Arc. † N. 100.

✠ In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Desiderio Rege, & filio ejus Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni eorum septimo, decimo, & quartodecimo, quartum nonas mensis Junii, per Indictionem undecimam. Manifestum est mihi *Gundualdo Presbitero* quia a fundamentis construxi Ecclesiam in honore *Dei, & Beatae Sanctae Mariae, & Sancti Benedicti in loco Castro Novo in vico Campulo*, & in ipsa Dei Ecclesia confirmavi nepotes meos *Cospertum* Cler. & *Rachipertum* Cler. Pro hac re per hanc cartulam offero ipsam predictam Dei Ecclesiam Sanctæ Mariæ, & Sancti Benedicti, cum omnibus rebus ad eam pertenentem Deo, & tibi Ecclesiæ *Beati Sancti Martini, ubi est Domus Episcoporum*: tali tenore, ut per singulos annos ego dum vixero, & suprascripti nepotes mei, vel heredibus eorum, dare, & reddere debeamus *ad Episcopum, qui in tempore ibi fuerit ordinatus, unum soledum auri bonum qualis tunc hic Luca factum furit*. Et si ego qui supra *Gundualdus* Presbiter, vel ipsi predicti nepotes mei per singulos annos ipsum soledum eidem *Episcopo* non redderimus pro ipsa Dei Ecclesia, spondeo me, cum jam dictis nepotibus meis, vel cum heredibus eorum, componere *Episcopi illo* .... poena auri soledos numero vigenti, & hæc mea offersio in predicto ordine firmiter permaneat. Et pro confirmatione Rachiprandum Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Gundualdus Presbiter in ac cartula, ad me facta sicut supra legitur, manus mea susscripsit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Rachiprandus Clericus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXIX.

Contratto di permuta di beni tra Prandulo ed il suo fratello Gumprando Chierico, nel quale si fa menzione del Duca Tachiperto, dell'anno 773. Arch. Arc. † H. 95.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Desiderio & Adelchis Regibus, anno regni eorum septimodecimo, & quartodecimo, mense Junium, Indictione undecima feliciter. Manifestum sum ego *Prandulo*, filio b. m. *Seipert* Clerico, quia convinet mihi una tecum *Gumprand* Clerico germano meo, ut inter nos viganeum facere deverimus, ita & factum est. Dedi ego qui supra *Prandulu* tibi *Gumprand* Clerico in viganeum parte mea de sala illa, qui est infra *Civitatem ista Lucense* ante curte nostra avitationis, cod (*quod*) est de ipsa sala tertia portionem, quas tibi dare videor, una cum fundamento ubi ipse sala positum est, mea parte. Et dare tibi videor in viganeum parte mea de orto illo, qui est post ipsa jamdicta sala, & est ipsi orto capo tenente in via publica, *& in fundamento de Casella* TACHIPERT DUX, de ipso orto tertia portionem tibi dare videor, cod (*quod*) est mea portionem ..... fundamento tantum, ubi positum est. Et de ipso orto tertia parte, quas tibi in integrum dare videor. Et nihel mihi alicho in ipsa sala, vel fundamento, vel orto reservante. Et dare videor ego qui supra *Prandulo* tibi *Gumprand* Clerico germano meo auri soledo nomero sexagenta super ipsa res mea, quas tibi dare videor in viganeum, *soledo boni nobus* (novus) *in tigula adluminatus Lucani, & Pisanus*. Et recepi ego *Prandulu* in cambio da te *Gumprand* Clerico pro suprascripta parte mea de sala, seo fundamento, & orto, vel pro ipsi soledo parte tua de solario illo hic infra Civitatem ista Lucense, qui est avitationis nostro, una cum edificio vel fabricis de ipso sulario, una cum ipso fundamento, ubi posito est, cum parte tua de curte, cod (*quod*) est parte tua de ipso sulario, de quantum inivi genituri nostri pertenuet, quarta portionem tam de sulario, cum fundamento curte ante se. Et est ipsa tua portionem de ipso sulario, cum fundamento, ubi positum est, da latere de casa *Callucci* barbani nostri. Et nihel tibi alico ividem reservasti in ipso suprascripto sulario, seo fundamento, vel curte nisi in integrum tua portionem mihi in viganeum dedisti. Modo viro prometto ego, qui supra *Prandulo*, cum eride meus tibi *Gumprand*

Digitized by Google

Clerico, vel ad tuos heride, ut si quacumque tempore nus vobis ipsa parte mea de sala, cum fundamento, vel orto, quas tibi dedi, intentionaverimus, aut per somisso homine, aut per qualivet ingenium, & provavatum (*sic*) fueret, ispondimus vobis componere ipsa suprascripta sala, vel res, quos tibi dedi in duplum ferquidem, & infer quidem loco sub extimationem, quale tunc fueret unde agitur, quia inter nos taliter convenet, & actum fuet. Et Prandulo iscrivere rogavi. Et dua cartule inter nos facta. Actum Luca.

Signum † manus Pranduli manifestaturi & promessuri,
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
† Ego Prandulo post tradita complevi, & dedit.

DOCUMENTO LXXX.

Disposizione di Asprando con la quale stabilisce, che se il suo figlio Rachiprando morrà dentro un anno, Deusdedi Prete della Chiesa di S. Nazzario abbia la potestà di dispensare una parte de' suoi beni per l'anima di detto Rachiprando, nell' anno 774. Arch. Arc. † O. 30.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Carulo Rege, anno Regni ejus sexto, & primo, mense Julius, Indictione duodecima feliciter. Ego *Asprandu* filio b. m. *Asi* volo, ut si filius meus *Rachiprandu* infra istu annus mortuos fuere, ut portionem de omne res ejus, quot est sexta portionem de ex omnibus rebus meis, tam de casis cum fundamentis, curtis, ortalias, terris, & vineis, olivetis, silvis, castanetis, pratis, pascuis, de cultis vel incultis, de omnia & in omnibus rebus meis in quolive locum avire visu sum, de omnia, ut dixi, sexta portionem de ex omnibus rebus meis, ut sit in potestatem *Deusdedi* Presbiteri, que *Gacui* vocitatur, de *Ecclesia Sancti Nazari*, vel de illis homenis, chorum hanc cartulam ad exigendo datas fuere, pro anima de suprarcriptu *Rachiprand* filius meus despensando, vendendo, aut pro Ecclesia faciendo quomodo, aut qualiter secundum Dominus melius previderetis. Et si ego qui supra *Asprandu*, vel meus herido cuntra hanc cartulam in alico agere, aut causare, vel disrumpere presumpseremus per quolive ingenium, prometto me ego qui supra *Asprandu*, una cum illus herido meus, qui hec facere presumpse-

Digitized by Google

rit, compunere tibi suprascriptu *Deusdede* Presbitero, que *Gachui* vocitatur, vel a illis homenis cui cartulam ista ad exigendo da datas fuere, omnia ipsas res, que super agere presumpseremus per quolive ingenium, in triblus res melioratam, ferquidem locum su extimationem, cum que, aut qualis tunc fuere in die illas, unde hic agitur. Et Petru scrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Asprandi qui hanc cartulam fieri rogavi.
(*Seguono altri sottoscritti, e quindi*)
† Ego Petro post tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO LXXXI.

Prandulo del qd. Rachiperto abitante nel luogo Griciano *promette a Rachiperto Rettore della Chiesa di S. Colombano di non più molestarlo per i beni già lasciati a detta Chiesa da Andrea del qd. Audrunulo di* Salisciamo, *e che egli pretendeva che fossero di sua pertinenza, nell'anno 774.* Arch. Arc. * F. 53.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, anno regni ejus quo cœpit Langubardiam primo, sexto Kalendas Januarias, indictione tertiadecima. Manifestum est mihi *Prandulo*, filio q. *Rachiperti* abitatori in loco *Griciano*, quia ante hos dies per cartulam offeruit *Andreas* filius q. *Audrunuli de Salisciamo* rem suam *Ecclesiae Sancti Columbani*, *sitae prope Muro istius Civitatis a Peredeo Episcopo*, & postea ego causavi tecum *Rachiperto* Presbitero Rectori ipsius Ecclesiæ, & volui ipsam suprascriptam rem meam facere, & tibi dedi Wadiam per publicum iudicium, ut consignare tibi qualiter ipsam rem meam fuisset, & minime potui consignare, neque per testes, neque per cartulam quomodo jam dicta re ab ipsa Ecclesia tollere, & mea eam facere. Propterea per hanc cartulam ego tibi repromittere prævideo, ut non habeam licentia ego, nec heredes mei per nos, neque per summissa persona causare per nullum ingenium contra te, vel successoribus tuis de suprascripta re. Unde repromitto ego qui supra *Prandulus*, una cum meis heredibus tibi *Rachiperto* Presbitero, & successoribus tuis, ut si aliquando per nos, vel per subpositamve persona

Digitized by Google

per quolibet ingenio contra vos causaverimus de predicta re, aut molestaverimus idcirco, & si aliquid homo surrexerit, cui ego ipsa re per quolibet ordine oblicasse, aut oblicaverimus, spondeo ego, una cum meis heredibus componere tibi, vel posteris tuis ipsa re dupla, fer quidem, infer quide loco, sub extimatione cum quo, aut qualis tunc fuerint. Et *Gheipertum* clericum pro confirmatione scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Pranduli, qui hanc cartulam fieri rogavit.

(Seguono altri sottoscritti, e poi)

† Ego Gheipertus Clericus post traditam complevi & dedi.

† Ego Austripertus Presbiter subscripsi.

DOCUMENTO LXXXII.

Micculo abitante a Ciciana nel Vico Buccatore offre varj suoi beni alla Cattedrale di S. Martino, riserbandosene però l'usufrutto con varie condizioni ec. nell' anno 776. Arch. Arc. * G. 10.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carolo Rege Francorum, & Langobardorum quo Langobardiam coepit anno Regni ejus secundo, quartodecimo Kalendas Februarias, Indictione quartadecima. Manifestum est mihi *Micculo*, filio qd. *Teuderadi*, abitatori in Vico *Buccatoris* in loco *Cicina*, quia per hanc cartulam pro remedio animæ meæ ... *siae Beati Sancti Martini sitae in ista Lucanam Civitatem, ubi est Domus Episcoporum* .... ex omnibus rebus meis ubicumque abere visus sum. casa cum fundamento, curte, orto .... suis *Gariso* livertis, cultum vel incoltam rem meam portionem in integrum .... ut suprascripta res in mea sit potestate usumfructuandi, & gubernandi tantum .... mei per singulos annos ex ipsa reddere debeamus in Natale Domini in predicta Dei Ecclesia unum .... um, aut *ceram* quod abuerimus. Et si heredes mei suprascriptam dationem, & ationem per singulos annos in Natale Domini in ipsa Ecclesia non fecerint de ipsa mea portione de re in *Anefet* cui exeunt, & sit in potestate predicte Dei Ecclesie in prefinito. Et neque a me, neque a meis heredibus hec cartulà posse disrumpi, sed omni in tempore

Digitized by Google

in predicto ordine firmiter permaneat. Et pro confirmatione Rachiprandum. Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Micculi qui hanc cartulam fieri rogavit.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
† Ego Rachiprandus Clericus post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO LXXXIII.

Rachifredo Chierico elegge per suo compagno nella sua Chiesa di S. Dalmazio di Lucca il Chierico Magniprando, ordinando che debba conviver seco come fratello, e debba esser suo erede, ec. nell'anno 776. Arch. Arc. * B. 62.

Exemplar. In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum quo coepit Langubardiam, anno regni ejus intrante tertio, octavo Kalendas Julias, Indictione quartadecima. Manifestum est .... *Rachifrido Clericus*, filio q. *Freduli* negutianti, quia per hanc cartulam constituere, & confirmare prevideo te *Magniprando* Clericus, filio qd. *Magniperti*, tam in casam Ecclesie meæ *Sancti Dalmatii*, quamq .... habitationis meæ infra hanc Civitate prope ipsa Ecclesia, seu & in aliis casis, vel in omnia res ipsius Bassilice per quolibet ordine pertinente in integrum, sive & in omnibus hominibus ibidem pert ... ut cunctis diebus vite nostre tu mecum ividem communiter habitare, & vivere debeas, & ipsa Ecclesia, & omnia res ad ea pertinente gubernare, & meliorare, & imperare debea ... disciplinare tamquam viri duos fratres, sic mecum tu debeas de ipsa Ecclesia, & de ipsa res, & de ipsos homines habeas potestate faciendi, exceptum *Magnulum* Clericum, quem ante hos dies liver ..... in ipsa prefata Dei Ecclesia, vel in omnia res et homines ibidem pertinente, ut supra dixi, tu mihi ividem frater, & heredem esse debeas, sic enim ut ipsa Ecclesia, nec nullis rebus, nec homines ad ea pertin .... tam mobilem, quam & inmobilem per nullo ordine nullo tempore debeamus devidere, sed sicut supra dixi comuniter ibidem habitare debeamus, et omnia quidquid ibidem est pertinentes possidere, & imperare debeamus. Et forsitan ego antea mortuus fuero, quam tu, sic instituo, ut

Digitized by Google

ipsa Ecclesia, vel omnia & in omnibus quecumque pertinente est ad ipsa Ecclesia omnia in tua .... esse potestate ordinandi, & faciendi qualiter volueris. Nam si super te advixero, omnia in integrum in mea debeat esse potestate. Unde spondeo me ego qui supra *Rachifridus* Clericus, una cum .... tibi nominato *Magniprando* Cler. ut si aliquando tempore te de ipsa Ecclesia, vel de casis, & rebus ad ea pertinente, sive & de persona homenis, foris expellere presumpserimus per quolibet .... quam & germanus meus, vel aliquid exinde tibi subtragi quesierimus quantum ad predicta est pertinente, nisi qualiter superius legitur, aut alium hominem, vel Presbiter super .... sumserimus, promitto me, cum germano meo, vel nostris heredibus componere tibi *Magniprando Cler. auri soledos numero centum*, & post pena composita presens cartula in sua .... firmitate. Et pro confirmatione Filippum Subdiaconum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Rachifridi Cler. in ac cartula ordinationis a me facta sicut supra legitur manus me ....

Signum † manus Autelmi Clerc ..... lerarii de Porta Sancti Donati testis.

Signum † manus Serbuli Magistri Sarturis testis.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Filippus Subdiaconus post traditam complevi & dedi.

† Ego Gumpertus Presbiter ex autentico fideliter exemplavi.

DOCUMENTO LXXXIV.

Peredeo Vescovo compra per la sua Cattedrale di S. Martino i beni, che Felicissimo del qd. Lopicino possede a Cotiano, *o* Cozano *in vicinanza di* Controne, *pagandone il prezzo in soldi* 20. *d'oro nell'anno* 777. Arch. Arc. † H 98.

✠ In nomine Domini. Regnante Domno Carolus, anno Regni ejus quo Langobardiam cepit anno tertio, mense Martio, Indictione quintadecima feliciter. Constat me *Filicissimo*, filio qd. *Lopicini*, habitator in loco *Cotiano* vinditor vindedisse & vindedit, tradedisse & tradedi a presenti die tibi *Peritei Episcopi ad parte Ecclesie Sancti Martini hic Luca* omnes res meas, quam habere visus sum in loco *Cotiano, finibus Con-*

Digitized by Google

tronense, casis, curte, orto, terris, vineis, silvis, virguriis, pratis, pascuis, castanietis, cultum, incultum omnia in integro: & recepi a te *Periteo Episcopo pretio pro ipsas res auro soledos viginti tantum*. Et repromitto ego *Filicissimo*, una cum meos heredes ipsa res defensare ab omni homine, & si defendere non potuero, promitto componere ipsa suprascripta res in dupplo, infer quidem loco sub extimatione. Et Prandulfus Notarius scrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Filicissimi vinditori, qui hanc cartolam fieri rogavit.
Signum † manus Perterodi Clerici filio Petri testis.
(*Seguono altri sottoscritti.*)

DOCUMENTO LXXXV.

Mariperto Rettore della Chiesa di S. Giusto di Padule *col permesso del Vescovo Peredeo permuta beni, spettanti alla prefata Chiesa, con Bingulo del qd. Fridicauso, nell' anno* 777. Arch. Arc. † O. 58.

In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum quo coepit Langubardia, anno Regni ejus quarto, nono Kalendas Augustas, Indictione quintadecima. Manifestum est mihi *Mariperto Presbitero*, *Rector Ecclesiae vestrae Sancti Justi*, *sito in loco Padule*, quia per consensu, & licentia Domni *Peredei in Dei nomine Episcopi*, dedit (*dedi*) tibi *Bingulo*, filio qd. *Fridicausi*, in cambium casam Ecclesiæ nostræ *Sancti Justi*, ubi modo tu residere videris in loco *Ceferuniano*, una cum omnia, & in omnibus rebus ad ipsa casa pertinente in integrum, mobilem, vel immobile, seu semoventibus, ut dixi, in integrum. Et recepi a te a parte jamdictæ Ecclesiæ in viganeum terra tua, & vinea illa, quas tibi a memetipsum per comparatione obvenit, qui tenente est ipsa terra unum caput in via publica, & aliud caput, & ambas latera in terra *Johanni* Diaconi, & illa vinea est tenente unum caput in via, & aliud caput in rivo, & uno latere in vinea, qui fuit qd. *Pasquali*, & alio latere in terra, & vinea supradictæ Ecclesiæ nostræ, ipsa terra, & vinea qualiter circumdata est una cum arboribus suis in integro. Et ipsa terra, & vinea mihi pertenuit de jura parentum meorum, & est ipsa terra, & vinea in loco *Padule*. Unde spondeo ego qui supra

Digitized by Google

Maripertus Presbiter, una cum successoribus meis tibi *Bingulo*, & heredibus tuis, ut si ipsa casa, vel res ad ea pertinente aliquando tempore, quas tibi in viganeum dedi, vobis intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenio, & ab omni homine ea vobis defendere non potuerimus, promitto me, cum successoribus meis componere tibi, & heredibus tuis ipsa casa, & res ad ea pertenente unde agitur, in duplo meliorata, infer quidem loco, cum quid, aut qualis tunc fuerit. Et super hec cambiatione fuit *Arnicausus Presbiter* missus jamdicti Episcopi, qui previdit quod melioratum cambium recepi quam dedissem. Et duas inter nos cartulas cambiationis de parte mea pro confirmatione Filippum Subdiaconum scribere rogavi. Actum in loco Valeriana feliciter.

† Ego Maripertus Presbiter in hanc cartula cambiationis a me facta manus mea subscripsi.

† Ego Peredeus exiguus Episcopus in hanc cartulam convenentiæ subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Filippus Subdiaconus post tradita complevi, & dedi.

DOCUMENTO LXXXVI.

Testamento di Peredeo Vescovo di Lucca col quale dona la libertà a tutti i suoi servi, o schiavi ec. lascia parte de' suoi beni alla Cattedrale, e parte ad altre Chiese ec. e ordina altre largizioni, e pii legati, nell' anno 778. Arch. Arc. † G. 51.

In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum quo coepit Langubardiam anno Regni ejus quarto, septimodecimo Kalendas Aprilis, Indictione prima. Manifestum est mihi *Peredeo* in Dei nomine Episcopo quia tractavi de omnibus rebus meis, que fuit de jura Parentum meorum, judicare, ut post decessum meum non remaneat injudicata per presentem paginam, seo inst.... dum advivere meruero omnis res mea in mea sit potestate .... vindere, adque donare, & facere de ea quod voluero; similiter & de servos, & de ancillas meas. Post decessu vero meo omnes liberi, & a juspatronati absoluti cunctis diebus debeant permanere, sicut illi homines qui de nubilibus...

Digitized by Google

Romanis procreati, & nati esse inveniuntur. Simili modo servos, vel ancillas, quas *Domna Genetrix mea Sundrada*, se vivens, liberos demisit, in eo ordine liberi permaneant, sicut supra institui. Et quidquid post meo decessu de rebus meis omnia mobilia, & immobilia, seu semoventibus a me injudicata, aut non venduta, vel non data remanserit, omnia medietate sit in potestate *Ecclesiae Sancti Michaelis Archangeli*, *quam b. m. Domnus Genitor meus Pertualdus* construxit; & ipsa Ecclesia post ejus decessu ego in alio loco mutavi; ita ... ut ... propria mea portione de ipsa Ecclesia sit ipsa res. Nam non per nullum argumentum ingenii nullus de heredibus meis nullam habeat potestatem imperationem, nec ordinationem faciendi in portionem, & .... de ipsa Ecclesia, nec in suprascriptis rebus; set omni in tempore ipsam meam portionem de ipsa Ecclesia, cum portione mea de *Ecclesia Sancti Petri, quam suprascriptus genitor meus a fundamentis construxit in loco Caricini*, una cum omnibus rebus ad ipsas Ecclesias pertinentes, sicut mihi pertinet, & sicut in ipsos dotes continet, quos ab ipso Domno genitore meo ibidem facte sunt, in potestate ..... & *Ecclesia Sancti Martini hic Luca*, *ubi est domo Episcoporum*; & de successoribus meis in integrum. Ita vero, ut ordinationem per Episcopum hujus Civitatis secundum Dominum ibidem in ipsam meam .... de suprascriptas Ecclesias de Presbiteros fieri debeat, qui pro meis facinoribus, & pro Parentibus meis Dominum deprecare debeant; et officium, & luminaria faciant. Et volo, ut omni tempore per sin .... domadas in die Dominico ex ipsis rebus meis *duodecim pauperes*, & *peregrinos in jam dicta Ecclesia Sancti Michaelis pascere debeat pleniter ad mensam*. Et duas casas meas mass .... in loco *Caina*, una qui regitur per filium *Luccioli*, & alia que regitur per filium *Tanifriduli*, qualiter mihi a *Sunderado nepote meo* in divisione obvenerunt, volo ut sint potestate *Ecclesie Monasterii nostri Sancti Reguli in Waldo*, *ubi Sanctum corpus ejus requiescit*; ipsam justitiam ibidem persolvendo, quam mihi consuetudinem habuerunt persolvere, excepto boves, quos mihi solebant reddere, quos ego ad ipsos homines redonavi, non reddant. De *Ecclesia vero Sancti Fridiani*, *quam ego a fundamentis construxi in loco Valeriana* in proprio territurio de jura Parentum meorum, que mihi a *Sunderado* nepote meo in sorte obvenit, sic instituo ut habeat illa medietatem de rebus meis omnibus, quas ego *Ecclesie Sancti Michaelis* non dedi in integrum, si a me injudicata, aut non venduta remanserit. Et ipsa *Ecclesia Sancti Fridiani*, una cum omnia ipsa res, sit in potestate *Ecclesie Sancti Columbani*, *sita a* b. m. *Domno*

Digitized by Google

Talesperiano Episcopo, & a me edificata prope Muro hujus Civitatis, & de Pontifice stius Civitatis secundum Dominum ordinando. Et de ipsa res mea una die per singulas ebdomadas in ipsa *Ecclesia Sancti Columbani pascere debeant pauperes duodecim*, super illos quorum ibi modo pascere videntur. Et dum *Arnulus*, & *Rospulus* Presbiteri advixerint ipsa Ecclesia *Sancti Fridiani*, una cum omni re ad ea pertinente de illa *parte Arno*, in eorum sit potestate re.... di (*regendi*) & gubernandi in quantum usque modo inperaverunt; & ad Pontifice hujus Civitatis de ipsa Ecclesia, & re rationem facere debeant, & tam ipsi, quam & alii Presbiteri, qui ibidem fuerint ordinati, *susceptionem Peregrinorum, sicut virtus fuerit, facere debeant in predicta Ecclesia Sancti Fridiani in ipso loco Valeriana* secundum Deum recto moderamine. Quidem & taliter instituo, ut omnes massarii mei, qui residere videntur in casas meas massaricias, et consueti fuerunt mihi reddere lavorem, & vinum, vel alium redditum, volo ut nulla reddant ad ipsas Ecclesias de ipsas casas, & res nisi tantum angaria, qualiter consuetudinem habuerunt facere ita faciant. Aldiones vero mei si volue.... viam facere faciant, & si non faciunt, angaria sicut & ipsi massarii; nam amplius angaria, nec redditum ad suprascriptos homines non imponatur: excepto casa mea in rivo *Nonniche*, ipsum redditum taliter reddant *in ipsa Ecclesia S. Fridiani in Valeriana*, sicut mihi consueti fuerunt reddere. Et quis de successoribus meis, vel quislibet Sacerdos, qui in ipsas Ecclesias ordinatus fuerit & eisdem hominibus amplius imponere presumpserit insuper ipsa angaria, aut quemlibet ex ipsis de ipsas casas foras expellere quesierit sine adprovata culpa, componat ei auri soledos nomero viginti, & ipsa conpossio (*compositio*), sit in potestatem de predictis hominibus, cui aliquid imposuerit; & sint absoluti cum ipsa conpossio, ut supra legitur, & non sit pertinens ipsa compossio ad ipsas casas. Et *Sunderadus* nepus meus, & heredes ejus habeant ex omnibus rebus meis parte mea de cafagio nostro, quem de jura parentum nostrorum habere videmur in loco *Rasiniano* a Fluvio qui vocatur *Finem*, qualiter mihi ab ipso in sortem obvenit in integrum, & in hoc sint sibi comtenti ex aliis rebus meis omnibus. Et quis de successoribus meis neglectum fecerit de rebus meis ordinando, sicut supra decrevi, dum cunctis inluxerit dies ille tremendus judicium mecum habeat ante omnium Creatorem. Et quicumque de heredibus, vel consortes mei contra hanc cartulam in aliquo agere, aut causare, vel intentionare, seu disrumpere presumpserit per quolibet ingenium, sit compositurus in ipsa Dei Ecclesia *S. Martini*, vel successoribus meis ipsa res, aut persona ho-

Digitized by Google

minis in triplo meliorata res: Infer quidem loco sub extimationem cum quid, aut qualis tunc fuerit. Et dum ego advivere meruero omnia, & in omnibus rebus meis, sicut supra dixi, in mea sit potestate faciendi, vel judicandi quomodo, aut qualiter voluero. Post vero meum decessu quidquid a me injudicata, aut non data remanserit de ipsa res mea omnia, & in omnibus ut supra decrevi mobilia, & immobilia, seu semoventibus in eo ordine permaneat firmiter. Et pro confirmatione duas cartulas uno tenore Filippum Subdiaconum nostrum scribere commonuemus. Actum in Domo Sancte Lucensis Ecclesie, de quas una esse decrevimus in Arcivo hujus S. Ecclesie, alia vero dedimus suprascripte Ecclesie S. Fridiani in Valeriana.

† Ego Peredeus exiguus Episcopus in hanc cartulam judicati a me facta subscripsi.

† Ego Rachiprandus Presbiter in hanc cartulam judicati me teste subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, e poi*)

Ego Filippus Subdiaconus post tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO LXXXVII.

Peredeo Vescovo di Lucca permuta beni spettanti alla sua Chiesa di S. Frèdiano, e posti nelle Maremme a Cornino, *e a* Pastorale *ec. con beni di Lamperto del qd. Landiperto abitante al* Bagno del Re, *nell'anno* 779. Arch. Arciv. † † G. 19.

.... Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langobardorum, anno regni ejus quo Lango.... coepit quinto; quinto Kalendas Martias, Indictione secunda. Manifestum est.... *mperto* (*Lamperto*), filio qd. *Landiperti de Balnei Regis*, quia convenit inter me, & te *Peredeum*.... *Sancte Lucensis Ecclesiae Episcopum*, ut de aliquantula re mea, & *de re Ecclesie Sancti*..... tibi commissa inter viganium facere deberimus, ita & factum est.... artulam tibi in viganium dare prevideo; omnem rem ipsam, quam mihi.... *to* (*a Gausperto*), & *Adolmo* filio ejus, in divisionem obvenit in loco *Cornino*, idest salam domni.... cum fundamento, curte, orto, terris, vineis, pratis, pascuis, seu & casas mas..... ac, una cum omnibus rebus ad eas

Digitized by Google

pertenentibus, cultis, atque incultis, mobilibus .... bilibus, seu semoventibus, una cum hominibus pertenentibus ad ipsas casas, una .... repet tali nomine *Rodipergula*, cum infantulis suis, quos modo abere ... tur, tibi in viganium ad partem suprascripte *Ecclesie Sancti Fridiani* dare prevideo .... um; simul & dare tibi prevideo in viganium ad partem sæpe dictæ .... æ; terram meam, & vineam, seu silvas sundriales *in Pastorale*, una .... medietate de casa, & re mea in ipso loco, ubi resedet *Bonitulus* vaccarius .... mihi a suprascriptis *Gausperto*, & *Adolmo filio* ejus, in divisionem obvenit omnia tibi .... *praedictae Ecclesiae vestrae*, dedi in integrum; & pro his omnibus præfatis rebus ... nibus recepi a te in viganium omnem rem ipsam, quæ est *praedictae Ecclesiae* .... (*Sancti*) *Fridiani pertenente, in loco Paterno Magno, finibus Balneo Regis*, tam casas .... icatas, quam & massaricias, cum fundamentis, curtis, ortis, terris, vineis .... virgariis, pratis, pascuis, cultis, atque incultis, mobilibus, sive immovilibus .... ventibus, una cum hominibus de ipso loco pertenentibus suprascriptæ Ecclesiæ, sicut usque .... ctæ *Ecclesiae Sancti Fridiani* fuerunt pertenentes, ita a te omnia in viga .... pi in integrum, una cum portione de *Monasterio Sancti Liberii*, quam ipsi .... æ (*Ecclesiae*) pertenit in suprascripto *loco Paterno*; & super hæc vigania direxistis V.M.... (*virum Magnificum*) *pertum* (*Lampertum*) *parentem vestrum*, & *Ramulum*, seu & *Saripertum* clericum vestrum, qui pre .... unt; cum aliis hominibus qualiter melioratum cambium recepisti ad par .... ipsius *Ecclesiae vestrae Sancti Fridiani*, quam dedisses. Unde repromitto ego qui supra .... *tus*, una cum meis heredibus tibi *Peredeo in Dei nomine Episcopo*, & successoribus ... os vobis prædictas res, & homines, quas tibi in viganium dedi in .... erimus, aut retraxerimus per quodlibet ingenium, & eas vobis, ab om ... ne defendere non potuerimus, spondeo cum meis heredibus tibi, & suc ... ribus tuis conponere suprascriptas res duplas melioratas, infer quide loco, subesti ... one, sive ipsos homines quales tunc fuerint. Et duas inter nos cartulas .... rte mea *Rachiprandum* Presbiterum scribere rogavi. Actum in loco Atrianas.

.... manus Lamperti, qui hanc cartula fieri rogavit.

.... Mansiprandi, filii b. m. Ansi testis.

(*Seguono altri sottoscritti, e poi*)

.... iprandus presbiter post traditam conplevi & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXXVIII.

Godiperga Monaca dona alla Cattedrale di Lucca, dove riposa il corpo di S. Regolo Martire, *una sua casa e beni, riservandosene in vita l'usufrutto, con l'obbligo di pagare annualmente per detto usufrutto un soldo d'oro alla suddetta Cattedrale, nell'anno* 781. Archiv. Arc. * D. 59.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum & Langobardorum, anno regni ejus quo Lan .... cœpit, octavo, & filio ejus Domnus nostro Pippino Rege, anno regni ejus primo, quintodecimo Kal. .... Indictione quarta. Ego *Godiperga* Dei Ancilla, filia qd. *Bari* de .... per hanc cartul .... remedio animæ meæ offero Deo, *& tibi Ecclesiæ Sancti Martini hic Lucæ ubi corpus B. .... li* (Beati Reguli) *Martiris quiescit*, unam casam meam, quam abeo in suprascripto loco, ubi abitar .... una cum omni re ad eam pertenenta, culta, vel culta (*sic*), mobile vel inmobil .... ventia, omnia in integrum. Et mihi obvinet per b. m. *Sintripertum*, qui metip. .... ra (*libera*) emisit; sic namque volo, ut dum ego advixero suprascripta casa, & omnis res ... sit potestate usumfructuandi, regendi, & gubernandi tantum. Et per sin .. annos semper in Natale Domini dum advixero pro suprascripta casa, & re reddere de .... unum soledum aurum bonum tantum. Nam nec vendendi, nec donandi, neque .... di, aut in alia Ecclesia eam faciendi per nullum ordinem abeam licenti .... Sed post meum decessum permaneat in potestate predicte Ecclesie in pr .... nito (*prefinito*). Et nulli liceat nolle quod semel voluit; & Rachiprandum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Godiperga Dei Ancilla, quæ hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Alipertus Presbitero rogatus a Godiperga Dei Ancilla me teste ....

(*Seguono altri sottoscritti, quindi*)

† Ego Rachiprandus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO LXXXIX.

Gheifredo Chierico lascia molti beni ec. alla Chiesa e Monastero di S. Maria, e dei SS. Michele, e Pietro da lui fondata in Brancoli, eleggendovi per Rettore il suo figlio Giorgio Prete ec. nell' anno 782. Arch. Arc. † N. 93.

✠ Exemplar. In Dei nomine. Regnante Domno Carulu Rege Francorum, & Langubardorum, anno Regni ejus in Langubardia octavo, & Domno nostro Pipino Rege filio ejus primo, mense Aprili, Indictione quinta, feliciter. *Gheifrid* relegiosum Clericum *Ecclesie Domine me* (meæ) *Marie, & Beati Mihaeli Harcangeli, adque Petri Princeps Apostulorum* a me ipsum in proprio territorio fondatum in loquo, qui dicitur *Branculum* pp. (*perpetuam*) salute dixi. Christi retrebutionem expectandum est semper dispensare mihi oportunum est illa, ut anime memed illam adquirenda. Unde ego qui supra *Gheifridi* hec recordante .... atque per hanc cartula inistituo, ut dum Dei omnipotentis fuerent volumtas, & ego in oc seculo advixero omnia & in omnibus rebus meis, & homenis in mea sit potestate faciendu, & iterum judicandu qualiter voluero; quidquid vero de mea portione iterum a me injudicata, vel indata remanserint, que me de familii mei, idest *Paldo* Cler. & *Gharimundo* Presb. & *Georgi* Presb. in sorte competit tam de casis cum fondamentis, curtis, ortalia, quam & de terris, vineis, olivis, silvis, vergureis, pratis, pascuis, cultis vel incultis rebus, movilibus vel inmovilibus, seo semoventibus, de omnia & in omnibus ad me pertinente meam portionem in integrum. Ita vero ut filii mei prefecto jure integra suum aveas portione, cod est tris partis ex rebus, vel hominibus meis; reliqua vero quarta portione ex omnibus rebus, & hominibus meis in integrum pro anime me remedium a me tradita, adque confermata, & offerta persista *Deo, & tibi predicta Ecclesia Sancte Marie, Mihaeli Harcangeli, & Beati Petri Apostoli* ut supra, quidquid exinde iterum a me injudicata, vel non data post meo decesso remanserit, tua Sancta Dei Ecclesia, vel Monasterio, adque Sacerdo, q. .... inivi ordinatus fuere prefinito nomine in integrum pro delictis meis in perpetuum possedendum. Et in ista quarta portione, quem eidem Ecclesie constituit averent, volo ut si .... casa & omnes res mea illa, quam antea inivi per dotis titulu confirmavit, seo & serbo meo nomine *Julianulo* insuper inivi tantum adaugere debeas filii,

Digitized by Google

& heredibus mei, ut completa quarta portione de ex omnibus mihi pertinentibus abea prefata Dei Ecclesia in integrum. In qua vero Dei Ecclesia, vel in omnia que inivi avere instituit, aut que in antea per quolibet ordine inivi Dominus condonare dignatus fuere, per hanc cartula elego, & confermo te nominato *Georgi* Presb. filio meo, cujus fide, & opinione, & bona conversatione cognovi avere, Rectorem, & Dei peragendum jusdem officiu, & omniam rem eidem Ecclesie pertinentibus in tua aveant potestatem regendi, gubernandi, meliorandi, seum usufructuandi qualiter volueri, recto moderamine secundum Dei preceptum, & pro redentione anime me. *Exinde tertia vices per singulus anno tue* (tu), *& supcessorès tuos pascere debeatis Pauperos dece; idest in Festivitate Sancte Marie, & in Festivitate Sancti Mihaeli, adque & in Stivitate Sancti Petri*. Post vero tuo sepefati *Georgi* Presbiteri decesso, quis de aliis filiis, vel nepotibus meis, aut de proles eorum in ipsa Dei Ecclesia, tonso capite, casto ordine deserbire volueret, in locum tum (*tuum*) sint inivi ordinatu, ut dixi, post tuo decesso, ut omnia & in omnibus, sicut superius in te confermavit, in ejus potestate persistat. Et ipsa ordinatione per hanc cartula de Rectore in Recture semper procedant. Et quis de filiis, vel heredes meus, aut posteris eorum contra hanc cartula, & suprascripta capitula in alico agere, aut causare, vel disrumpere presumpserit, cocunque exinde intentionandu, aut subtraendu per colibe ingenium per se, aut per summisso homine per colibe ingenium, aut conserbare, & adimplere nelixere omnia que superius legitur, sit compouiturus ipsi heredes meus tibi suprascripto *Georgi* filio meo, & supcessoribus tuis ad partem jam dicte Dei Ecclesie omnia ipsa res, vel homenis in triplum: fer quide; & in ferquide locus, qualis tunc fueris unde gitor. Et hanc cartula omni tempore instabile permaneat sic tame ut superius instituit dum ego qui supra *Gheifrid* advivere meruero omnia, & in omnibus nunc presenti mihi pertinentibus, adque predicta Dei Ecclesia cum ajacentia sua in mea sit potestate regendu, gubernandu, usufructuandu, & iteru ordinandu, vel disponendu, & faciendu qualiter voluero sicut usque nunc actenus tempus. Et si post meo decesso iteru a me inordinata, aut indata, vel injudicata remanserit, omnia ..... erius legitur firmu, & istabile permaneas a previdente hec instituit. Et pro confirmatione *Teudipert* scrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † *Gheifridi* Clerici, qui hanc cartula fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego *Teudipert* post tradita complevi & dedit.

† Ego *Rumualdus* Clericus in quantum cognoscere potui exemplavi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XC.

Ramingo del qd. Rodoino Gasindo di Volterra offre alcuni suoi beni alla Chiesa di S. Regolo di Gualdo, dove già riposava il corpo di detto Santo, nell' anno 782. Arch. Arc. † † O. 61.

✠ In Dei nomine. Regnantes Domnis nostris Carulo, & Pipino filio ejus venerabilibus excellentissimis Reges Francorum, seu Langubardorum, anno regni ejus in Eitalia octabo, & primo, sub die octabo Kalendas Junias, indictione quinta. Ideoque & ego *Ramingo* V. M. filio b. m. *Rodoin, Gasindo Civitatem Voloterre*, Dei omnipotentis misericordiam compulsus sum, offero a Deo omnipotentem, & *Ecclesie Beati Sancti Reguli in Waldo Lucinsem, ubi jam antea in corpore requiebit* (requievit), idest sorte mea de silva, & camporas in loco qui dicitur *Sutiniano*, quod est quinta portionem, quod mihi de inter germanos meos competit prope Fluvio *Cornina*, omnia sit suprascripta sorte mea in jam dicto loco, & *Ecclesia S. Reguli* a presenti die offertum & concessum, pro mercidem, & remedium anime mee. Et neque ad me qui supra *Ramingo*, vel ad meos heredis numquam disrumpatur; sed omni in tempore ipsa mea offerta in potestatem ipsius Ecclesie, vel de ejus Pontifice, seo Sacerdos qui in tempore fuerit .... re debeant. Quam viro cartule offertionis mee, quam pro amorem Dei omnipotentis, *seo B. Sancti Reguli* facire disposui, Benedicto notarius scribere rogavi, & testibus optuli rovorandum. Actum in Civitatem Voloterra dicto tempore, & indictione feliciter.

Signum † manus Ramingo V. M. qui hanc cartulam offertioni fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† . . . . Benedicto notarius post traditam complevi & dedi .... relegi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XCI.

Ermiprando, e Ghisiprando abitanti a Montione *col consenso del loro Padre Milundulo offrono se stessi, ed i loro beni alla Cattedrale di Lucca nell' anno* 783. Arch. Arc. * H. 55.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum & Langobardorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit decimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus tertio, quartum nonas mensis Octubris, Indictione septima. Manifestum est nobis *Ermiprando*, & *Ghisiprando* germanis filiis *Milunduli*, abitatoribus in loco *Montione*, quia per hanc cartulam, una cum consensu, & licentia suprascripti genitoris nostri pro remedio animarum nostrarum offerimus nosmedipsos Deo, & tibi *Ecclesiae Beati Sancti Martini*, *infra hanc Lucanam Civitatem*, *ubi est Domus Episcoporum*, una cum omnibus rebus, & hominibus nostris, casas cum fundamentis, cultis rebus vel incultis, movilibus seu inmovilibus, seu semoventibus, omnia & in omnibus in quolibet locum nobis pertinentibus nostram, & suprascripti Patris nostris portionem una cum personis nostris omnia in integrum offerimus Deo, & tibi predictæ Ecclesiæ Sancti Martini, ut diximus pro redemptione animarum nostrarum, ut a presenti die omni .... ta res, & nos permaneamus in potestate prefatæ Dei Ecclesiæ in prefinito. Et neque a nobis, neque ab heredibus nostris, neque a nullo homine presens cartula posse disrumpi; sed omni tempore in predicto ordine permaneat firmiter. Et pro confirmatione Rachiprandum Presbiterum scribere rogavimus. Actum Luca.

Signum † manus Ermiprandi, qui hanc cartulam fieri rogavit.
Signum † manus Ghisiprandi germani ejus item qui fieri rogavit.
Signum † manus Milunduli genitoris eorum consentientis.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
Ego Rachiprandus Presbiter post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XCII.

Teudiperto, e la sua Moglie Asperta fondano in Lucca la Chiesa e Monastero dei SS. Pietro e Gregorio, e gli assegnano varj beni ec. dando al Vescovo di Lucca alcuni diritti su tal Monastero in certi casi ec. nell' anno 783. Arch. Arc. † † H. 80.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Carulo Rex Francorum, & Langubardorum quod cepit Langubardia, & filio ejus Domno Pipino Rex, anno regni eorum decimo, & tertio, sexto Idus Octubri, indictione septima feliciter. Manifestum est nobis *Teudipertum*, filium b. m. *Gaireperti*, & *Asperta* coniuge ejus, quia a fundamentis construximus *Ecclesia in onore Domini nostri Jhesu Christi, & B. Petri Apostoli, seo & Sancti Greg ri infra hanc . . . nam* (Lucanam) *Civitatem* in proprio fundamento de jure parentum meorum, que supra *Asperta*, & pro remedium animarum nostrarum per hanc cartula offerimus Deo, & tivi predicta Ecclesia *S. Petri, & S. Gregori* in primis ego *Teudipertus* ex meis rebus offero Deo, & tibi jamdicte Ecclesie unam casam meam massariciam in loco *Capelle*, una cum omni re ad eam pertinente in integrum. Simul & portionem meam de fundamento . . . . ua, vel omni re quam, aveo in loco *Buviti* prope *Piscia* quantum mihi a consortibus meis c . . . . (*competit*) in integrum, sive & wacas meas, quantas aveo in *Cappiano* in prefinito. Ideo ego jam dicta *Asperta* offero pro remedio anime mee, & tivi jam dicte Ecclesie, seo Monasterio S. Petri, & S. Gregori, una cum licentia suprascripti viri mei ex meis rebus in primis casa avitationis, que est solario juxta ipsa Ecclesia, una cum fundamento, curte, puteo, seo & fenile, seo & balneo in integrum, una cum fundamento & via, que est post ipsam casa, sive puteum, meam portionem, simul & tertiam portionem ex omnibus rebus meis ubique mihi ex jure parentum meorum competit, cultum vel incultum, sive casas massaricias, cum fundamentis ut dixi tertiam portionem in integrum. Similiter & quinque homines meos, idest *Causipertulum*, *Bonishomolum* germani, *Fridipertulum*, *Rodipertulum*, & ancillulam cum infantulis suis in prefinito. Taliter volum, ut dum ego qui supra *Teudipertus* in hanc Civitate advixero, ipsum Monasterium in mea volo ut . . . . testate (*potestate*) in omnibus regendi, & gubernandi. Et si

Digitized by Google

ego de hoc seculo recessero, vel in Monasterio introjero, volo ut ipsum Monasterium in omnibus suprascripti rebus & hominibus sit in potestatem jam predicte *Asperte* .... gi (*coniugi*) me avendi, regendi, gubernandi, usufructuandi, & licentia aveat ivi ordinationem faciendi, & illam, quam ipsam ordinaverit post ejus decesso, firmiter permaneat, caste & recto ordine vivendi. Et si filiis nostris .... lias (*filias*) abuerit, & Domino servire voluerint in ipso Monasterio sub sagro velamine, licentia aveant intrandi, & Domino serviendi secundum Dominum recto moderamine, & caste vivendi. Et si Domino placuerit, & ivi Congrecatio Ancellarum Dei hacta fuerit, & filie nostri talis fuerit, quem Deo caste & recto ordine secundum sancta regulam vivere cupiat, ipsa elegatur Abbatissa. Et si ipsa talis non fuerit, que sic quesa vivere, ut diximus, ipsa Congrecatio Ancellarum Dei potestatem aveat inter se sivi Abbatissa elegendi cum heredibus nostri, qualem duas partes Munacharum meliorem de inter se cognoverit, ut ipsa sit ordinata Abbatissa secundum Dominum, & sancta regulam vivendi. Et ipsam tertiam pars nullatenus ei contradicere possat. Et volo ut si filii, & heredes nostri secundum Dominum ipsum Monasterium a pravis hominibus defensare voluerit, in eorum sit defensione tantum: nam non aveat licentia ivi nulla invasionem, nec imperationem faciendi. Et si quiscumque .... suprascripti .... bus (*f. heredibus*) contra hanc cartulam dotalium nostris in alico agere, aut causare, vel intentionare, seo disrumpere quesierit per quolibet ingenio, aut per qualibet invasione in ipso Monasterio .... re (*& re*) presumserit, sit componiturus .... nostris, cum heredibus suis in ipso Sancto Monasterio, vel qui ivi tunc ordinatus fuerit, aut cui hanc cartula ad exigendum dederit, auri soledos nomero ducentos, & omnem suprascripta .... in duplo, infer quidem loco sub extimationem quales tunc fueret; & hanc cartolam dotalium nostri in suprascripto ordine firmiter permaneat. Et neque filii, neque heredes nostri, aut nullus homo, qui ivi ordinatus est aut fuerit, non aveas potestatem, nec licentia ipsum Monasterium venundare, aut donare, neque per nullo ingenium alienare presumat: set semper suo jure in perpetuum cannonico ordine Monasterium permaneat. Et si quiscumque persona, que ivi ordinata est, aut fuerit, vel heredes nostri ipsum Monasterium, venumdare, vel sub alio Monasterio dare, aut per quolibet ingenio alienare presumserit, volumus *ut Episcopus ujus Lucane Ecclesie potestatem aveat ipsum Monasterium, cui datum fuerit retollendi, & in pristino statum reducendi, sicut nos supra decrevimus: nam alia nulla imperationem, aut invasionem, ivi facere presumat*, set sicut supra diximus

Digitized by Google

presenti, & futuris temporibus in prefato ordine firmiter valeat persistere. Et pro confirmationem *Magnolfi* scrivere rogavimus duo cartule uno tenure. Actum Luca.

† Ego Teudipert in anc cartula dotaliu a novis facta manus mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Magnolfi.... dita post tradita complevi & dedi.

DOCUMENTO XCIII.

Ermiteo Prete della Chiesa e Monastero di S. Regolo di Gualdo alloga a Meringulo una Casa, ed alcuni beni posti a Paterno Maggiore *coll' obbligo di pagare annualmente un* tremisse d' oro *alla detta Chiesa ec. nell' anno* 784. Arch. Arc. † K. 81.

⁂ In Dei nomine. Regnantes Domni nostris Carulo, & Pipino filio ejus, viris excellentissimi Reges Francorum, seo & Langubardorum, anno regni eorum in Ethalia decimo, & tertio, mense Genuarj, Indictione septima. Ideo ego *Ermiteo* V. V. Presbitero deserviens *Ecclesia Monasterio Sancti Reguli*, qui fundatum est in loco, qui dicitur *Gualdo* qualiter hac die firmasse, & firmo te *Meringule* filio *Magnentiuli* in casa, & rebus mea, qui est posita in loco, qui dicitur *Paterno Majore*, ubi tu ipse resedi, & per hanc cartula offersionis data *Sancti Reguli* habuit, &... in ipsa rebus te firmo tam in casa, quam & terrula, vel vineas omnia & in omnibus in integrum, quantum tu anteas fuit portione ad resedendi, & gubernandi, lavorandi, regendi, in tali enim vero tinore ut tu exinde nobis, vel ad posteris successoris nostris, qui in tempore in ipsa Ecclesia *Sancti Reguli* ordinatus fuerit, trivutum facere, vel perixolvere per singulis annis deveatis, idest reddito uno tremisse auro in Domini Natale tantum; nam non alias cuficias, vel censum vobis non superponatur. Et si amplius vobis superponere quesierimus, aut de ipsa suprascripta casa, au (*aut*) rebus foris vos expellere, aut minuare quesierimus, tunc componamus vobis *Meringule*, vel ad vestros heredes ego *Ermipetu* Presbiter, vel meus posterioresque successores auris pina *soledo vigenti*, & hanc cartula in sua permaneat firmitatem. Iterum similiter repromitto me ego, qui supra, *Meringulo*, vel meis heredis tivi suprascripto *Ermipertu* Pres-

Digitized by Google

bitero, vel ad tuos posterioresque successores, qui in tempore in ipsa Ecclesia ordinatus fuerit, si nos ipso suprascripto reddito per singulis annis vobis facere, vel perixolvere nelixerimus qualiter superius legitur, aut de ipsa suprascripta casa, aut rebus, ubi tu nos firmasti, aut si de ipsa casa aut rebus foris exire quesierimus, aut demiserimus, tunc componamus vobis similis pina auri soledos vigenti, & hanc cartula in sua permaneat firmitatem. Unde & pro confirmationem inter nos *Aupert* Presbiter duas cartula uno tinore scrivere rogavimus, & textibusque optullimus rovorando. Actum est Paterno Majore in curtes *Tanifridi*, Territorio Civis Lucensis, die & tempore, Regnum & indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Ermiperti Presbiteri qui hanc cartula firmitatis fieri rogavit.

Signum † manus Meringuli repromissoris, qui hanc cartula fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego qui supra Aupert Presbiter quam post tradita complevi & dedi, & est relectum eis.

DOCUMENTO XCIV.

Giovanni Vescovo permuta con Teudiperto Prete una casa per la Cattedrale di S. Martino ec. nell' anno 785. Arch. Arc. † I. 56.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro *Carulo* Rege Francorum, et Langubardorum, anno regni ejus quo Langobardiam cœpit duodecimo, et filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus quinto, quinto Kalendas Septembris, Indictione octava. Manifestum est mihi *Teudiperto* Presbitero filio qd. *Otu* . . . quia per hanc cartulam in viganium dare prevideo tibi *Domino meo Johanni Episcopo ad partem Ecclesie Sancti Martini* casam abitationis meæ cum fundamento, et curte, et omni edificio suo quam jam ante hos dies tibi tradidi, que est prope ipsa Ecclesia Sancti Martini qualiter a me possessa fuit in integrum. Et recepi ad te pro ea in viganium unam casellam ivi prope cum fundamento suo et curticella ante se, quæ est Ecclesie vestre Sancti Martini, quod ibi qd. *Domniperta* offeruit, ut dixit, ipsam casellam cum fundamento suo atque corticella ante se in integrum. Et super hec vigania

Digitized by Google

direxisti *Austrifonso* diacono missum tuum, qui previdi qualiter melioratum cambium ad parte ipsius Ecclesie receptum est. Unde repromitto ego *Teudipertus* Presbiter una cum meis heredibus tibi domino meo *Johanni Episcopo* et successoribus tuis, ut si nos vobis ipsam suprascriptam casam cum fundamento suo vel curte quam tibi ut supra in viganium dedi intentionaverimus aut retraxerimus per quolibet ingenio, & eam vobis ab omni hominem defendere non potuerimus spondeo cum meis heredibus tibi, et successoribus tuis componere ipsam predictam rem quam tibi in viganium dedi in duplo: Infer quidem loco sub extimationem cum qui, aut qualis tunc fuerint. Excepto a filiis *Clarissimi* ipsam medietatem vos eam vobis per vos ipsos defendere debeatis qualiter melius potueritis; nam nos de ipsa medietate de ipsa casa vobis ab ipsis filiis *Clarissimi* vobis autores, nec defensores, neque restauratores esse non deveamus, sed ut dixit per vos eadem medietatem defendere debeatis qualiter melius potueritis. Unde qualiter inter nos convenit, duas cartolas prope uno tenore conscriptas *Gumpertum* Subdiaconum scribere rogavimus. Actum Luca.

† Ego Teudipertus Presbiter in hanc cartula a me facta manu mea supscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti poi*)

† Ego Gumpertus subdiaconus post traditam complevi et dedi.

DOCUMENTO XCV.

Deusdona Prete offre sotto alcune condizioni al Monastero di S. Silvestro, dove è Rettore Deusdede Arcidiacono, la Chiesa del Monastero di S. Angelo ec. fondata dal suo Zio Teudoraco Prete presso alle mura di Lucca ec. nell' anno 786. Arch. Arciv. † † L. 77.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Carulo Rex Francorum, & Langubardorum, quando cœpit Langubardia, anno regni ejus duodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rex, anno regni ejus quinto, mense Januario, Indictione nona feliciter. Manifestum est mihi *Deusdona* Vir venerabilis Presbitero, filium b. m. *Filicausi*, quia pro Dei amore, & remedium anime per hanc cartula presenti die in Dei nomine offero Deo, & tibi *Ecclesie Monasterj Beati Sancti Silvestri*, ubi modo *Deusdede* Ar-

Digitized by Google

cidiaconus Rector esse videtur; idest Ecclesia Monasterj mei *Sancti Angeli*, qui est recta scragio, prope muro de hanc Civitatem, ipsam Ecclesiam edita est a qd. *Teuderaci* Presbitero Barbano meo, ipsam predicta..... offerre videor, una cum fundamentis, casis, fabricis, cum curte, orto, vel aliis casis sund... lis, vel massariciis, cum fundamentis, curtis, ortalia, terris, vineis, silvis, olivetis, virgareis, pratis, pascuis, cultis rebus, vel incultis, omnia & in omnibus rebus quiquid ad ipsam suprascripta Ecclesia *Sancti Angeli* est pertinentem; vel modo mihi est pertinentem una cum ipsa predicta Ecclesia *Sancti Angeli* tivi Deo, & Ecclesie *Sancti Silvestri* trado & offero in integrum, & in prefinito; in eo ordine ut dum ego qui supra *Deusdona* Presbitero in oc seculo advivere meruero, ipse prenominata Ecclesia *Sancti Angeli* in mea sit potestatem ad avitandum, & inivi officium faciendum, & Dominum deprecandum pro facinoribus meis; & omnia suprascripta casa, & res qui ad ipsam Ecclesiam *Sancti Angeli* est pertinentem ad usumfructuandum, & ipsi usumfructum in ..... sit potestatem, & omnem schirpas meas, pannos, usitilia lignea, vel ferrea, ramenta, auricalca, aurum, argentos sit in mea potestatem pro anima mea dandi, vel faciendi exinde quod voluero, ut dixi, dum vixero. Et aveas ad usumfructuandum post meum decessum *Bonipertulo*, & *Archiprandulo* pro servitio suo, quas in me inpensi sunt, unam casa qui est *Interachule*; qui est pertenente de suprascripta Ecclesia *Sancti Angeli*, ipsa casa cum curte, orto, & tris scaffiliorum de vinea in ipso loco *Interachule* terra illa trans Fluvio *Ausare*, ubi dicitur *Niriano*, isto aveas ipsi *Bonipertulo*, & *Achiprandulo* dum vixere post meum decessum tantum ad usumfructuandum. Et ut jam supra.... memoravi in ipsa mea Ecclesia, vel in res omnes ad ea pertinentem dum vixero ego inivi avitare diveas tantum usumfructuandi, regendi, gubernandi. Nam non in alia Ecclesia faciendi, aut in alio homine trasmigrandi, nisi post meum decessum ipsa prenominata Ecclesia *Sancti Angeli* vel omnem suprascripta res ad ea pertinentem per hanc mea offersionis cartula sit in potestatem *Beati Sancti Silvestris*, vel de Rectoris ejus in prefinito omni tempore. Et ipsa suprascripta casa & res, que ad suprascripti *Achiprandi*, & *Boniperti* deputavit avire ad usumfructuandi, post eorum decessum revertatur & sit in potestatem Ecclesie *Sancti Silvestris* in prefinito. Et nunquam ego, nec meus heride nullo tempore hanc cartula offersionis me (*meae*) possamus disrum..... set omni in tempore in predicto ordinem firmum & stavilitum permaneat. Quam viro hanc cartula offersionis, seo decritionis me tali ordine mihi

Digitized by Google

complacuit; & nulli liceat nolle quod semel volui. Et Magnolfi Notarium scrivere rogavi. Actum Luca.

† Ego Deusduna Presbiter in anc cartula a me facta manu mea subscripsi.

Signum † manus Ermiperti Negudianti testis.

† Ego Autpertus Clericus & Medicus rogatus a Deusdona Presbitero me teste subscripsi.

(Seguono altri sottoscritti, poi)

† Ego Magnolfi pos tradita complevi, & dedi.

DOCUMENTO XCVI.

Auniperto Prete, Abbate del Monastero di S. Quirico fondato da Autchis suo Padre nel luogo Quarto alla Rotta, *elegge per suo successore il suo nipote Autchis Chierico ec. nell' anno* 786. Arch. Arc. † N. 89.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langobardorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit duodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus quinto, quartum nonas Januarias, Indictione nona. Manifestum est mihi *Auniperto* Presbitero filio b. m. *Autchis*, abitatori in *Rotta*, quia suprascriptus genitor meus construxit Monasterium in honore *Beati Sancti Quirici Christi Martyris* in loco *Quarto* ad *Rotta*, & in ipso Sancto Monasterio, & in omnibus rebus ad eum pertenentibus me per dotis titulum custodem, & gubernatorem, atque Abbatem elegit, & firmavit qualiter, Domino adjuvante .... & Monasterium ipsum regendum, guvernandum, & ordinandum, & officium Dei peragendum in omnibus in mea esset... tate (*potestate*), & ipsa dotem taliter in me decrevit, & potestatem dedit, ut qualiter in vita mea ipsum Monasterium .... ernare (*gubernare*) & ordinare volerem in omnibus abere licentiam. Nunc itaque per hanc cartulam secundum textum de ipsa dote te *Autchis* Clericum nepotem meum, filium b. m. .... *ti* Clerici germani mei in ipso predicto Monasterio Sancti *Quirici*, & in omnibus rebus ad eum pertenentibus Rectorem, & guvernatorem, atque Abbatem elegi & confirmavi; sic tamen volo ut post meum decessum sic in ipso Monasterio permaneas firmiter ordinatus, sicut ego ab ipso genitore meo ibi modo ordinatus per-

Digitized by Google

maneo, ita ut ad Sacerdotii gradum pervenias, & pro me, & parentibus nostris in ipso Monasterium *ut virtus fuerit elemosinam facias*, & *Missarum precum pro animabus nostris remedio ibi cotidie Domino deferatur*, & officium Dei, & luminaria die, noctuque recto ordine facias. Et licentiam abeas post meum ovitum in vita tua quando volueris in ipso Monasterio secundum textum ipsius dotis de nepotibus meis qui dignus fuerit ordinationem facere, & quem ibi Sacerdotem elegeris ipse sit in loco firmiter ordinatus. Et si aliquis de nepotibus mei ibi, tonso capite, cum portione de re sua introire voluerit, casto & recto ordine Domino serviendo, & tuam adimplendam voluntatem, licentiam abea non superviendo, nec nullam ibidem invasionem faciendo, neque contra te agendo, set tibi obedire & servire debeat sicut filius patri. Et dum ego qui supra *Aunipertus* Presbiter advixero ipsum Monasterio cum re sua in mea sit potestate regendum, guvernandum; inperandum, & usumfructuandum tantum. Post meum vero decessum tu, qui supra *Autchis* Clericus nepus meus, una cum portionem de re tua in ipso Monasterio, & in omni re ad eum pertenente Dominus, & guvernator, & firmiter ordinatus permaneas in omnibus secundum Deum ibi costo (*casto*) & recto moderamine Domino serviendo, & officium Dei peragendum, & pro animabus nostris Dominum deprecandum. Et dum vita mea fuerit tu me guvernare, & adiuvare, & ad pravis hominibus defendere debeas. Et neque a me, neque a meis heredibus aliquando hec cartula confirmationis, & ordinationis mese posse disrumpi, sed omni tempore in predicto ordine firmiter permaneat. Et nulli liceat nolle quod semel volui. Et pro confirmatione *Gumbertum* Subdiaconum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Aunipertus Presbiteru in an cartula a me facta manus mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumpertus Subdiaconus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XCVII.

Deusdona Prete e Rettore del Monastero di S. Angelo offre alla Cattedrale di S. Martino quella dote, che Teudoraco Prete, ed Alitruda, Audosia, e Teutperga Monache assegnarono al detto Monastero ec. nell' anno 786. Arch. Arc. † K. 65.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno Carulo Regè Francorum, & Langubardorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit duodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus quinto, tertio Kalendas Februarias, per Indictione nona. Manifestum est mihi *Deusdona* Presbitero Monasterj Sancti Angeli, quia per hanc cartulam offero Deo, & tibi *Ecclesiae Sancti Martini hic Luca, ubi es Domus Episcoporum*, dotem illam, quam qd. *Teudoraci* Presbiter, & *Alitruda, Audosia, & Teutperga Religiosae Dei Ancillae* de rebus suis emiserunt in suprascripto Monasterio *Sancti Angeli*, quod ipsi a fundamento construxerunt; seu & cartilam illam per quam me ipse *Teudoraci*, & suprascriptæ Dei Ancillæ in ipso Monasterium confirmaverunt, & ordinaverunt. Simul & cartulam illam, quam *Deusdedit* Presbiter in me emisit de adquisito suo, ipsam suprascriptam dotem, & cartulas, una cum omnibus rebus que in eis leguntur Deo, & *tibi predictae Ecclesiae Sancti Martini* offero in integrum; tali ordine, ut dum ego advivere meruero ipsum suprascriptum Monasterium *Sancti Angeli*, una cum omnibus rebus suis in mea sit potestate usufructuandi, regendi, & gubernandi, & res moviles, & notrimina licentiam abeam pro anima mea dandi, & dispensandi tantum. Post meum vero decessum ipsa suprascripta monimina, & Monasterium una cum omnibus rebus suis *permaneat in potestate ipsius Ecclesiae Sancti Martini in prefinito*. Et neque a me, neque ab heredibus meis hæc cartula posse disrumpi, sed semper in suprascripto ordine firmiter valeat persistere, & nulli liceat nolle quod semel volui. Et *Ermimari* Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Deusdona Presb. in hanc cartula a me facta manu mea subscripsi.

† Ego Verbonus Presb. in anc cartula contentiens manu mea subscripsi.

(*Seguono altre sottoscrizioni, poi*)

Ego Ermimari Cler. post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO XCVIII.

Aliseo Chierico figlio del qd. Orso dona molti beni alla Chiesa di S. Salvatore e di S. Simplicio già da lui fondata ec. nell' anno 786. Arch. Arc. * B. 5.

Exemplar. In Dei nomine regnante Domino nostro Carulo rege Francorum, & Langobardorum quo Langobardiam coepit, anno regni ejus tertiodecimo, & filio ejus Domino nostro Pipino Rege, anno regni ejus sexto, tertiodecimo Kalendas Septembris, indictione nonam. Manifestum est mihi *Aliseo Clerico*, filio b. m. *Ursi*, quia in proprio territurio meo a fundamentis construxi Ecclesiam in honore *Dei*, *& Domini Salvatoris*, *& Beatissimi Sancti Simplicii*. Nunc vero propter hanc cartulam offero Deo, & in suprascripta Ecclesia ipsam particulam, qui ad ipsam Ecclesiam advembratum esse videtur, una cum ipsa ca . . . . ta, & cum fundamenta sua in integrum; seu & ipsum ortum meum, qui super jam dicta Ecclesia videtur esse in integrum simili . . . . ibidem in ipsa Ecclesia portionem meam de casa mea, que dicitur *da Ursulum*, seu & portionem meam de omnia & in omnibus, quod ad ipsa casa est pertinente in integrum. Simul & portionem meam de terris, & vineis, illis, qui fuerunt pertinentes ad casam illam, ubi quondam *Petrulus* massarius habitavit, & postea fuit possessa a qd. *Johanne* Clerico, meam portionem de ipsis nominatis terris, & vineis quatenus mihi a germanos meos in sorte obvenit in integrum. Quidem & offero Deo, & tibi supranominata Dei Ecclesia vinea mea illa, quem ego a *Prandulo* Clerico filio qd. *Auderami* comparavi in integrum: una cum . . . . nea mea illa, que mihi obvenit a b. m. *Sindiprando* Presbitero, & a *Johanne* Clerico, seu & a qd. *Hursulu* ipsa suprascripta terra . . . . nea, qualiter est advembrata in integrum. Similiter & casas meas illas in *Justiniana*, qui mihi a *Johanne* Clerico, & a quondam *Roldulo* ex comparatione obvenerunt, una cum omnia, & in omnibus ad ipsas casas pertinentes in integrum, seu & una petia de terra mea in *Pisanica*, qui mihi ex conparatione obvenit a qd. *Cuniperto* barbano meo in integrum. Hec omnia quod supra legitur sic esse constituo, ut per hanc offersionis mee cartulam sint, & permaneant in potestate sepedicte Dei Ecclesia, vel de ejus

Digitized by Google

Rectoribus in integrum in prefinito. Et numquam nullo tempore neque a me qui supra *Aliseus* Clericus, neque ab heredibus meis hanc cartulam in aliquo posse disrumpi; set omnibus temporibus firma, & stabilis permaneat; & non nulli liceat nolle, quod semel volui. Quam vero dotalis, seu offersionis mee hanc cartulam pro confirmatione Filippum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Aliseus Clericus in hanc cartulam offersionis a mee (*sic*) facta manu mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Filippus Presbiter post traditam conplevi, & dedi.

Ego id. ipse Filippus Presbiter ex autentico fideliter exemplavi.

DOCUMENTO XCIX.

Tachiperto Chierico dona alcuni suoi beni posti a Viginia *al Monastero di S. Regolo di Waldo, o Gualdo, dove è Rettore Ermulo Prete, nell' anno* 786. Arch. Arc. * L. 17.

✠ In Dei nomine. Regnantes Domnis nostri *Carulo*, & *Pipino* filio ejus Viri excellentissimi Reges Francorum, seo & Langubardorum, anno regni eorum in Dei nomine quod Langubardia cepit in Ethalia tertiodecimo, & sexto, pridie Kalendas Septembis, Indictione nona feliciter. Monastirio Sancti *Riguli*, qui fundatum est in loco qui vocitatur *Waldo*, ubi *Ermulo* V. V. (*venerabilis*) Presbitero esse videtur, ego *Tachipertu* Clericus filio qd. *Tanicausi* manifeste, quia omnipotens Dominus homine livero arbitrio condidit, pro quibus oportet nobis cogitare quale pro nostra facinora agere debeamus, & de rebus nostri in loca Sanctorum dispensare deveamus. Ideo ego qui supra *Tachipertu* Clerico ad presentem die trado, & offeruit in suprascripto Monastirio Sancti *Riguli* omnem rebus substantie mee, quem abere visu sum in loco qui vocitatur *Viginia*, omnia & in omnibus quantum mihi ibidem da germani mei ligibus contigit, tam coltum, quam & desertum, campis, silvis, olivetis, pomeferis, vel fructeferis, vergariis, vel pascuis, ut supra diximus, omnia & in omnibus quantum ibidem mea est portionem in suprascripto Monastirio Sancti *Riguli* offeruit, & per hanc cartula confirmare rogavimus; ut ab odierna die habeas, & teneas, & adque firmiter possedeas ipsi su-

Digitized by Google

prascripto loco Sanctorum Dei, vel Sacerdus, qui ibidem ordinatus fuerit, ut exinde mihi omnipotens Deus, & ejusque *Beato Sancto Regulus* meas jubeas relaxare peccata, & vita concidere sempiterna dignetur. Et ut neque ego qui supra *Tachipertu* Clerico, neque meus heredis, neque nullus genus hominum per nullus argumenti ingenio de suprascripto *Monastirio Sancti Riguli* subtrahere possant hanc suprascripta mea offertione, nisit semper firmam, & istavile permaneat qualiter offeruit. Et si ego qui supra *Tachipertu* Clericus, vel meus heredis, vel qualivet homo ipsa suprascripta mea offertione per qualivet ingenio de suprascripto *Monasterio Sancti Reguli* subtrahere quesieret, vel minuare, sit Dei omnipotenti maledictionem. sciat super eum, *& Beati Sancti Petri Apostolus Christi, & Sancti Riguli, & Dei omnipotenti insuper eum incurrat periculum, & ante tribunal Christi sit condamnatus*; & hanc suprascripta mea offertione suprascripto Monastirio, vel ejus custudes firmiter omni tempore possedeat quale offeruit. Quam viro cartula offertioni *Aupertu* Presbiter scribere rogavi, & testibusque optulimus roborandum. Actum est ad suprascripto Monasterio Sancti Reguli Territorio Civis Lucensis, die & tempore, Regnum & indictio suprascripta feliciter.

† Ego *Tachiperto* Clerico in anc cartula offertionis ad me facta probria manus mea subscripsit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego qui supra *Aupert* Presbiter quam post tradita complevi, & dedi, & eis relectum est.

DOCUMENTO C.

Avendo Sichiperto offerto se stesso, e le cose sue alla Chiesa di S. Regolo di Gualdo, Ermiperto Rettore di detta Chiesa, col consenso di Giovanni Vescovo di Lucca, promette al medesimo di non esiger da lui, attesa la sua povertà, se non che una certa misura di olio in ciaschedun anno, e quel servizio personale, che potrà fare ec. nell' anno 787. Arch. Arc. † † O. 62.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langobardorum anno Regni ejus quo Langobardiam coepit quartodecimo, & filio ejus idem Domno nostro Pipino Rege anno Regni ejus

Digitized by Google

septimo, septimodecimo Kalendas Aprilis, Indictione decima. Manifestum est mihi *Ermiperto Presbitero per constitutione Domno meo Johanni Episcopo Rector Ecclesia Beati Sancti Reguli*, quia tu *Sichiperte* bona tua voluntate absque omni malignitate offeruisti temetipsum, una cum omnibus rebus tuis per cartule in *Ecclesia Beati Sancti Reguli in Waldo*. Unde cognoscens possibilitatem tuam quia parva est, *una cum licentia suprascripti Domini mei Johanni Episcopi*, vel pro salute anime ejus hanc cartulam tibi facere prevideo, ut nihil aliud tibi inponatur nisi tremisse oleo in ipsa Ecclesia pro luminaria tantum per singulos annos; & si forsitan in opere tuo in aliquo pro anime tue remedio adjuvare volueris. Et si quis de successoribus meis, vel quiscumque homo vobis aliquid superinponere voluerit, aut in aliqua molestia generare voluerit contra rationis ordinem, ex nostra parte simus componituri vobis omnia triplicata quidquid vobis imponere quesierimus. Et hec cartula omni in tempore vobis firma, & stabilis permaneat. Et Deusdedit Presbiterum scribere rogavi. Actum in Cornino ad Sanctum Vitum.

† Ego Ermipertu Presbiter in anc cartula a me facta manu mea subscripsi.

. . . . . Rogatus a Ermipertu Preb. me teste subscripsi.

† Ego Petrus Clericus rogatus ab Ermiperto Prb. me teste subscripsi.

† Ego Deusdedit Prb. post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CI.

Agiprando, ed Amico Preti, e Rotperto Chierico eletti dal fu Deusdedit Prete della Chiesa di S. Nazzario di Lucca affinchè disponessero di una sua casa, e beni per l'anima sua, assegnano le dette cose alla prefata Chiesa ad insinuazione di Giovanni Vescovo, che a tal fine diede loro una lira di argento *da dispensarsi ai poveri per l'anima di detto Deusdedit ec. nell'anno* 787. Arch. Arc. * E. 80.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro *Carulo* Rege Francorum, & Langobardorum, anno Regni ejus quo Langobardia coepit tertiodecimo, & filio ejus Domino nostro *Pipino* Rege anno Regni ejus eptimo, pridie Kalendas Magias, inditione decima. Manifestum est nobis *Agiprando* Presbitero, & *Amico* Presbitero, seu & *Rotperto* Clerico, quia

Digitized by Google

quondam *Deusdedit* Presbiter per cartulam decrevit casam, & rem suam in nostram potestatem, ut nos eam pro illius anime remedio dispensare deverimus. Propterea per hanc cartulam pro remedio animæ jamdicti *Deusdedi* Presbiteri offerre previdemus Deo, & tibi *Ecclesie Beati Sancti Nazarii site infra hanc Civitatem*, ubi ipse deservivit; casam abitationis ipsius... *dedi* (*Deusdedi*) Presbiteri, quo est prope ipsam Dei Ecclesiam, cum fundamento suo, curte, & fenile, sicut ab ipso *Deusdede* Presbitero possessa fuit, una cum omni edificio suo, & petris que in edificio misse non sunt, & .... offerimus in integrum. Et ut nos ipsam predictam casam in eodem Venerabilem loco .... offerre deverimus dedit nobis *Joannes in Dei nomine Episcopus unam libram de argento* ad dispensandum pro anima ipsius *Deusdedit* Presbiteri. Ita vero ut ab hac presenti die ipsa prefata casa cum fundamento suo, curte, fenile, & petre, sive cum omni edificio suo permaneat in potestate prefate Dei Ecclesie in prefinito: excepto *buttes*, chapitella, arcas, ferramenta, sive alia usitilia, vel scherfa que in ipsa casa est, que novis (*nobis*) reservamus ad dispensandum. Et neque a nobis, neque a posterisque nostris hec cartula posse disrumpi, sed in predicto ordine firmiter permaneat. Et ab alio homine Rectores ipsius Ecclesie ipsam casam, una cum cartula sta (*ista*), & cum exemplar de ipso judicato sibi defendat: & si utilitas fuerit, & nobis adsapere fecerit pro ipsum judicatum in judicio adfirmandum adducere debeamus: nam nos defensores, neque restauratores esse non debeamus. Et *Gumpertum* Subdiaconum scribere rogamus. Actum Luca.

† Ego *Agiprandus* Prèsbiter in anc cartula ad nos facta manus mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego *Gumpertus* Subdiaconus post traditam complevi & dedi.

DOCUMENTO CII.

Gheriprando essendo stato ordinato Prete e Rettore della Chiesa di S. Ippolito e di S. Maria in Monte *da Giovanni Vescovo di Lucca, gli promette di ben custodire la detta Chiesa ec. sotto la pena di* 500. *soldi d'oro nell' anno* 787. Arch. Arc. † E. 61.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langobardorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit quar-

Digitized by Google

todecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus septimo, undecimo Kalendas Januarias, Indictione undecima. Manifestum est mihi *Gheriprando* Presbitero, filio *Ghisiprandi* Presbiteri, quia petivi, & rogavi te Dominum meum *Johannem in Dei nomine Episcopum*, ut me pro tua misericordia ad honorem Presbiteri, *& in Ecclesia vestra Babtismale Sancti Yppoliti, seo & in Ecclesia vestra Sanctae Mariae in Monte* Rectorem & gubernatorem me ordinare juberis, & tu me pro tua mercide ita exaudire, & ordinare dignatus es. Propterea per hanc cartulam, una cum licentia suprascripti genitoris mei, repromittere prevideo tibi, & successoribus suis ut ipsas Ecclesias, & omnes res ad eas pertenentes in omnibus bene laborare, & meliorare debeam, & officium Dei, & luminaria die, noctuque recto moderamine ipsas Ecclesias facere promitto. Et nunquam ego, nec mei heredes ipsas prefatas Ecclesias, neque res ad eas pertenentes adque possessas, neque nosmedipsos *de suppotestate Ecclesiae vestrae Sancti Martini Episcopatus*, neque de sub vestra potestatem subtrahere, adque alienare non abeamus licentiam per nullum argumenti ingenium. Et si ego, vel mei heredes in omnibus qualiter superius promisi, non adimpleveremus, & in aliquo a nobis disrumptum fuerit, spondeo ego qui supra *Gheriprando* Presbiter, una cum meis heredibus tibi in Domino meo *Johanni Episcopo*, & successoribus túis componere penam auri soledos numero quingento; set post datam compositionem hec mea promissio in predicto ordine firmiter permaneat, quia meæ sic placuit voluntati. Et Gumpertum Subdiaconum scribere rogavi. Actum Luca.

Ego † Gheriprando Presbitero in anc cartula a me facta manu mea subscripsi.

Ego † Ghisiprandu Presbiter consentiens subscripsi.

Ego † Sicualdus Cler. rogatus a Gheriprando Presbitero me teste subscripsi.

Ego † Centi Cler. rogatus &c.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

Ego Gumpertus Subdiaconus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CIII.

Wiliperto Prete abitante nel luogo Asulari *dona con certe condizioni alla Cattedrale di S. Martino la parte di dominio, che gli compete sul Monastero e beni di S. Pietro del suddetto luogo Asulari ec. nell'anno* 787. Arch. Arc. * D. 81.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langobardorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit quartodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus septimo, quintodecimo Kalendas Septembris, Indictione decima. Manifestum est mihi *Wiliperto* Presbitero abitatori in *Asulari*, filio qd. *Filiperti*, quia per hanc cartulam pro anime me remedium offero Deo, & tibi *Ecclesie Sancti Martini hic Luca, ubi est Domus Episcoporum*, portionem meam de Monasterio *Sancti Petri* sito in suprascripto loco *Asulari*, una cum portionem meam de res ad ipsum Monasterium pertinente in integrum. In tali vero tinore, ut usque dum ego *Wilipertus* Presbiter advixero ut ipsam suprascriptam mea portione de jamdicto Monasterio, & res in mea sit potestate usumfructuandi tantum. Et post meum decessum sit in potestate filiorum meorum usufructuandi tantum. Et ipsi filiis meis pro ipso usufructu dare debeant in suprascripta *Ecclesia Sancti Martini* per singulos annos soledos duo; & ipsum suprascriptum Monasterium, & res in omnibus bene laborare, & gubernare debeant. Et si ipsos soledos per singulos annos ipsis filiis meis in predicta Ecclesia *Sancti Martini* dare neclexerit, & ipsa res bene non laboraverint, nani, & vacui exeant de prefato Monasterio, & res. Et si sic omnia adimpleverint, sicut supra legitur, ipsi filii mei in eorum sit potestate sic . . . . supra diximus tantum usufructuandi: nam non alienandi, nec iterum ordinandi, nec oblicandi. Et post de . . . . filiorum meorum ipsam meam portionem de ipso Monasterio, & res revertatur in potestate jamdicte *Dei Ecclesie . . . Martini, & Episcoporum ejus, qui pro tempore ibi ordinatus fuerit*, ordinandi, & faciendi qualiter ipse me . . . . viderint. Et nulli liceat nolle quod semel volui. Et *Erminari* Clericum scribere rogavi. Actum Luca.

Digitized by Google

† Ego Wilipertu Presbitero in hanc cartula a me facta manu mea subscripsi.

† Ego Deusdona Presbiter hanc cartulam licentia dedi fieri, & manu mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Erminarj Clericus post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CIV.

Ritrovandosi il Vescovo Giovanni col suo Clero nella Chiesa di S. Quirico in Monticello *presso alla Città di Lucca, e pretendendo i Chierici Rosselmo ed Anselmo da una parte, e Teudiperto dall'altra, che tal Chiesa fosse di loro pertinenza, dichiara, che essa appartiene alla Cattedrale di S. Martino, nell'anno* 788. Arch. Arciv. † H. 92.

✠ Notitia brevis. Dum venissem ego *Johannes* in Christi nomine Episcopus in Ecclesia Sancti *Quirici* in Monticello in die festivitatis ejusdem Beati *Quirici*, abebant inter se intentionem de offerta *Rosselmi*, & *Anselmi* Clerici germani, filii qd. *Barbenti* Presbiteri, cum *Teudiperto* clerico, filio qd. *Teutperti* clerici consobrino suo. Dicevat ipse *Teudipertus* clericus: *ego portionem debeo habere de hac Ecclesia, & rebus ejus, quia pater meus, & Barbenti Presbiter pater istorum fratres fuerunt. Proinde ego in ea partem abere debeo, sicut & isti*. Nos autem eis diximus: *non faciat Dominus, ut hec Ecclesia aliquando vestra fuisset, vel de vestris parentibus, nec per hereditate patrum ves . . . . (vestrorum) . . . . aliquid exinde tollere debeatis, sed semper fuit, & est pertenens Beatae Ecclesie Sancti Martini Domus Episcopalis*. Et ecce breve scriptum, quam dictavit *Barbenti* Presbiter de casis, & . . . . & hominibus Sancti *Quirici*, quam *Osprandus* Diaconus scripsit per ejus dictatum, temporibus *Desiderii*, & *Adelchis* Regum, anno regni eorum undecimo, & octavo; undecimo Kalendas Julias, indictione quinta: quam relecta coram ipsis Clericis, & Sacerdotibus, & omni Clero, qui . . . . quorum nomina subter adscripta sunt; interrogavimus eosdem Clericos, si aberent quod aliquid adversus nos de ipsa Ecclesiam Sancti *Quirici* contendere. In primis ipsi filii *Barbenti* manifestaverunt dicentes; *vere Domine sicut ista brevis continere videtur, quam Pater noster fecit, omnia sic est huic Ecclesie pertenen-*

Digitized by Google

tes, & ista Ecclesia cum omnibus rebus suis semper fuit, & est pertenentes Ecclesie Sancti Martini, & ejus Episcoporum, & nos nihil exinde abere potemus, nisi quantum Vobis placet. Similiter interrogavimus suprascriptum *Teudipertum* Clericum, si & ipse aberet quod contra nos de jam dicta Ecclesia Sancti Quirici ageret: qui ante nos, & ipso Clero manifestavit dicens; *certe nullam abeo, quod contra vos de hac Ecclesia Sancti Quirici dicere, vel agere debeam, quia propria est cum rebus suis Sancti Martini, & omnia sicut sta* (ista) *brevis continet, sic est Ecclesia Sancti Quirici, omnia pertenentes*. Hoc actum est in presentia *Deusdedi* Arcidiaconi, *Austrifonsi* Diaconi, *Alpertus* Presbitero, *Alprandus* Presbitero, *Raspertus* Presbitero, *Gudiprandus* Presbitero, *Celsus* Clericus, *Ilmipertus* Clericus, *Sinderadus* Clericus, *Sichelmus* Subdiaconus, *Teutpaldus* Clericus, *Danihel* Clericus, *David* Clericus, *Defensor* Clericus, *Silvester* Clericus, *Liliodorus* filius *Arnichis*, *Rosselmi* filius qd. *Gumprandi*, *Peredeus* Clericus, *Teudiprandus* Clericus, *Airualdus* Clericus, *Aripaldus* Clericus, & alii plures. Et ego *Gumpertus* Subdiaconus hanc notitiam brevis scripsi, & interfui. Actum est hoc anno Dominorum nostrorum Caroli, & Pipini Regum, quintodecimo, & octavo, septimodecimo Kalendas Augustas, indictione undecima.

† Ego *Deusdedit* Arcidiaconus interfui.

(*Segue la sottoscrizione di tutti i sopraddetti.*)

DOCUMENTO CV.

Gherilinda moglie di Uffiperto, Gheriosa moglie di Filicauso, e Rapperga Monaca, sorelle e figlie del qd. Imito da Faugnana, *vendono i loro beni a Giovanni Vescovo di Lucca per* 30 *soldi d'oro, nell'anno* 788. Arch. Arciv. † B. 7.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum anno regni ejus quo Longobardiam coepit quintodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus octavo, quintodecimo Kalendas Septembris, indictione undecima. Constat nos *Gherilinda* conjux *Uffiperti*, & *Gheriosa* conjux *Filicausi*, seu & *Rappergha Dei Ancilla*, sorores filie qd. *Imiti* de *Faugnana*, quia una cum consensum & licentiam de suprascripti mariti nostri, seu & adstan-

Digitized by Google

te nobiscum propinquores parentes nostro, quorum homina subter leguntur, qui videntes nos nulla possa esse violentia, sed nostro bono animo, & benigna voluntatem per hanc cartulam vendere, & tradere previdemus tibi *Domno Johannes in Dei nomine Episcopo hujus Lucane Civitatis*, idest omnia & in omnibus rebus nostris ubique abere visesumus, tam casis cum fundamentis, curtis, ortalia, terris, vineis, olivetis, silvis, virgareis, pratis, pascuis, cultis rebus adque incultis, movila adque inmovilia, ut diximus, omnia & in omnibus rebus nostris, tam que in ipso loco *Faugnano* abemus, quam ut diximus in quolibet locas nobis est pertenentes, omnia tibi tradimus in integrum. Simul & damus tibi ipsa cartule; quas *Uffulo* emisit in suprascripto genitore nostro de suprascripta res. Et recepimus ad te pretio pro suprascripta nostra ventitione *auri soledos numero triginta* in prefinito. Unde repromittimus nos que supra *Gherilinda*, *Gheriosa*, una cum tributa licentiam de suprascripti mariti nostri, una cum nostris heredibus; & ego que supra *Rapperga* Dei Ancilla similiter repromitto, una cum heredibus meis tibi *Johannes in Dei nomine Episcopo*, & successoribus tuis, ut si nos, aut illo homo, cui nos in aliquo de ipsa res dedissemus, aut dederimus, vobis intentionaverimus, aut retraxerimus per quolibet ingenio in aliquo de ipsa nostra venditione, spondimus nos, cum heredibus nostris tibi, & successoribus tuis componere ipsa res in duplo, infer quidem loco sub extimatione. Nam da alio homine nos vobis nec autores, nec defensatores esse non debeamus, sed vos per vos ipsi eam vobis defendere debeatis, una cum ipsa cartula qualiter melius potueritis, quia taliter inter nos convenit. Et *Gumpertum* Subdiaconum scribere rogavimus. Actum Luca.

Signum † manus Gherilinde, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Gheriose, qui hanc cartulam item fieri rogavit.

Signum † manus Rapperghe Dei Ancille, qui similiter fieri rogavit.

Signum † manus Uffiperti marito suprascripte Gherilinde qui licentiam dedi fieri.

Signum † manus Filicausi marito ipsei Gheriose, qui similiter licentiam dedi fieri.

† Ego Gaifred Presbiter, sicut supra legitor parente earum interfuit & manus mea suscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumpertus Subdiaconus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CVI.

Tanimundo Chierico, che già aveva insieme con il padre suo Tanifredo donato una sua casa e beni alla Chiesa di S. Maria del luogo Gurgite, *promette a Gundolperto, ed a Fratello di risedere in detta casa ec. e di pagare annualmente una pensione alla suddetta Chiesa ec. nell'anno* 789. Arch. Arc. † B. 55.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rex Francorum, & Langobardorum, anno Regni ejus, Deo propitio, in Langobardia sextodecimo, & Domino nostro Pipino filio ejus, anno regni ejus nono, mense Junio, Indictione duodecima feliciter. Manifestum est mihi *Tanimundu* Clerico, filio, qd. *Janifridi* de loco *Gurgite*, quia ante hos annos offeruit ego una cum suprascripto geniture meo tibi Deo, et Ecclesie *Beate Sancte Marie*, sito in suprascripto loco *Gurgite*, idest omnia & in omnibus casa havitationis nostra ubi ego modo havitare visus sum, una cum omnis fabricis, & edificia sua cum fundamento, & curte, & orto, terris, vineis, holivetis, silvis, virgareis, pratis, pascuis, cultis, adquem incultis, movile, vel inmovilie, seo semoventibus, omnia & in omnibus ante hos annos offerre previdimus in predicta Dei Ecclesia Beate Sancte Marie; unde modo convinet mihi qui supra *Tanimundu* Clerico una vobis cum *Gundolperte*, & *Fratello* germano, filii b. m. *Gumberti*, ut ego, vel meus herede in suprascripta casa & res resedere, & havitare diveamus ubi modo havitare visum sum, & omnia suprascripta casa & res bene lavorare, & meliorare diveamus, & istetit inter nos, ut tam ego qui supra *Tanimundu*, quam & meus herede de suprascripta casa & res singulos annos pensionem dare diveamus in mense Augusto in suprascripta Ecclesia Beate Sancte Marie & *semisse quinque* boni expendivilis, & nos ad mandatum vestro venire diveamus, & vos nos propter lige & justitia faciendo destringere, & opignorare diveatis, como & aliis honibus vestris. Unde repromitto ego qui supra *Tanimundo*, una cum herede meus vobis *Gundolpert*, & *Fratello*, vel ad heredibus vestris, ut si ad nos suprascripta casa & res non fuere bene lavorata, & meliorata, & nos suprascripto *temissi* ipsa suprascripta Dei Ecclesia per omnes menses Augusto non dederimus, & ad mandatum vestro venire non volerimus, au de suprascripta casa & res foris exie-

Digitized by Google

rimus per qualivet ingenio, prometto ego qui supra *Tanimundu* una cum herede meus componere vobis *Gundolpert*, *& Fratello*, & ad vestris heredibus *auri soledo nomero trigentis*, & nos in suprascripta casa, & nos in suprascripto ordine resedire, & havitare deveamus quia inter nos taliter convinet. Et pro confirmatione tam pro confirmatione *Gumprando* iscrivere rogavi. Actum in vico Gundualdi.

Signum † manus Gheriperti filio qd. Gheripaldi testis.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumprandu pos tradita complevi, & dedi.

DOCUMENTO CVII.

Celso Chierico dà a Gunfredo Abbate del Monastero di S. Pietro di Monte Verde, *e ad altri Ecclesiastici l' incombenza di vendere i suoi beni dopo la sua morte, e dispensarne ai poveri il prezzo; di manomettere i suoi servi ec. con alcune altre condizioni ec. nell' anno* 789. Achiv. Arc. † O. 25.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro *Carulo* Rege Francorum, & Langubardorum, anno Regni ejus quo Langubardiam coepit sextodecimo, & filio ejus Domno nostro *Pipino* Rege, anno regni ejus nono, nono Kalendas Julias, indictione duodecima. Manifestum est mihi *Celso* Clerico, filio b. m. *Ghisperti*, quia per hanc cartulam elegere prevideo vos Venerabilem Viro *Gunfridum Abbate Monasteri Sancti Petri de Monte Viride*, & *Godiprandum* Presbitero, seo & *Rachiprandum* Presbiterum, & *Sicualdum* Clericum, ut post meum decessum potestatem abeatis vos, vel ille homo cui hanc cartulam ad exigendum dederitis pro remedium anime, venundare, & dispensare omnes res meas sundriales, & massaricias, adque aldiaricias casas omnes cum fundamentis, curtis, ortis, terris, vineis, olivetis, pratis, pascuis, silvis, virgareis cultis rebus vel incultis, movilia adque immovilia, seo semoventia notrimina omnia majora, & minora quecunque ad me iniudicata, vel nundata remanserit vos venundare debeatis, & ipsum pretium pro anima meam dispensare qualiter secundum Dominum melius previderitis. Et homines meos omnes masculos, & feminas pro anima meam liberos dimittere debeatis circa Sacrum Altare, & per absolutionis cartulas a Juspatronatus absoluti. Nisi tantum volo ut

Digitized by Google

portionem de casa avitationis infra hanc Civitatem cum fundamento, curte, orto, granario, fenile, sive puteo, & arboribus sint in potestatem nepotum meorum *Rumualdi*, *Gundualdi*, & *Peredei* clerici filiorum qd. *Chiserami* germani mei in prefinito. Similiter & portionem meam de Monasterio *Sancti Justi* cum rebus ad eum pertenentibus sint in potestatem de suprascripti nepotibus meis post meum decessum in prefinito. Et que de predictis, casis vel rebus meis venundare non potueritis, vos ea pro anima meam . . . . loca Venerabilia per cartulas offerre debeatis, ubi vobis pro redentione me anime melius apparuerit. Et volo & (*ut*) curte meam in loco *Arsicciole* cum casis massaricies, & omnibus rebus ad . . . . pertenentibus movilibus, vel inmovilibus, una cum portione meam de Monasteriis *Sancte Marie*, & *Sancti Angeli* cum rebus suis pro anima meam sint in potestatem Monasterii *Sancti Thome Apostoli*, *sito in territurio Pistoriense*, *ubi Walperga Abbatissa esse videtur* in prefinito vendum, possidendum, & ordinandum qualiter ejus Rectoribus placuerit. Et taliter volo, ut quis de vobis dispensatoribus meis plus celeriter pro anima meam dispensare potuerit, & hoc decretum pre manibus abuerit, licentiam abeat, & qualiter dispensaverit istavili ordinem permaneat. Et dum Deo prestantem ego advixero, omni suprascripta res vel Monasteria, sive homines & notrimina in mea sit potestatem vendendi, donandi, & iterum judicandi qualiter voluero. Et quis de meis heredibus contra hano cartulam decretionis me agere, aut causare, vel intensionare, seo disruppere quesierit per quolibet ingenio, sit componiturus ipsi mei heres vobis suprascripti dispensatoribus meis, vel in ipsa Monasteria, vel cui vos hanc cartulam ad exigendum dederitis omnes suprascriptas res, & Monasteria sive homines, & notrimina in triplo meliorata, infer quidem loco sub extimationem cum quibus, aut quales tunc fuerit, & hec mea decretionis cartula in predicto ordinem in sua maneat firmitatem. Et *Saxo* clericum scrivere rogavit. Actum Luca.

† Ego Celsus clericus in anc cartulam a me facta manu mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, e poi*)

† Ego Saxo clericus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CVIII.

Tasso del qd. Gunfredo abitante a Lunata, vende per 30. *soldi d' oro un Bosco posto nelle Maremme nel luogo* Colonnata *a Giovanni Vescovo di Lucca nel* 790. Arch. Arc. * L. 76.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum & Langubardorum, anno Regni ejus quo Langobardiam coepit septimodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus decimo, septimo idus Augustas, indictione tertiadecima. Constat me *Tasso* filio qd. *Gunfridi* havitatore in *Lunata* presenti enim die per hanc cartulam vendere, & tradere prevideo tibi *Venerabili Johanni in Dei nomine Episcopo* una petia de terra mea, quod est gahagio, quod abere visus sum in finibus *Maritime* in loco *Columnata*, qui ex parte vocitatur *Subperitulo* sub via publica, qui mihi ex comparationem obvenit a *Mauro* filio qd. *Dulcioli*: & est tenentes ipsum gahagium uno capo tene in terra; qui fuit qd. *Pranduli*, alio capo tene similiter in terra ipsius *Pranduli*, qui ei obvenit a *Teudiperto* consortes meo; lato uno tene in via publica, alio lato tene in fluvio *Brona*, & in terra de filiis qd. *Ghiseramni*: ipse suprascripta petia de terra, quod est gahagio qualiter circumdata est per designatas locas una cum omnibus arboribus fructiferis & infructiferis, una cum fossa, & casa sua tibi ea trado in integrum. Et dedi ego tibi de meo proprio pretium *auri soledo numero triginta* in prefinito. Unde spondeo ego qui supra *Tasso*, una cum meis heredibus tibi *Domno Johanni Episcopo*, & successoribus tuis, ut si nos vobis ipso suprascripto gahagio intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenium; & eum vobis ab omni homine defendere non potuerimus, spondeo cum heredibus meis tibi, & successoribus tuis componere ipsum predictum gahagium in duplo, infer quidem loco sub extimatione cum quo, aut quales tunc fuerint. Et nihil mihi infra designatas locas reservavi. Et pro confirmatione *Gumpertum* Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Tassi, qui hanc cartulam fieri rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumpertus Presbiter post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CIX.

Dulciperto Accolito dona alla Cattedrale di S. Martino, dove riposa il Corpo di S. Regolo, *una sua casa, ec. riserbando a se, e ad Ermilinda sua moglie, e Crispina figlia la facoltà di abitarvi finchè vivranno, nell' anno* 791. † K. 76.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit septimodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus decimoquarto, Idus Februarias, Indictione quartadecima. Manifestum est mihi *Dulciperto* Acholatus, filio b. m. *Willeradi*, quia per han cartulam pro remedio animæ meæ, offero Deo, & tibi *Ecclesiae Beati Sancti Martini hic Luca, ubi est Domus Episcoporum, ubi Corpus Beati Reguli umatum quiescit*, casa avi . . . . (*avitationis*) meæ, quod est solario, quam abeo infra hanc Lucanam Civitatem, ipsa casa, cum fundamento, curte, granario, qui ipsa casa, una cum ipsa curte uno capo . . . . in orto *Aliperti* Presbiteri, & in casa *Erminandi*, alio capo tene in casa, qui fuit *Amuli* nepoti meo, lato uno tene in curte & terra *Sanctae Marie*, alio lato tene in casa *Tedduli*, & *Bonipertuli* Presbiteris, ipse suprascripta casa una cum fundamento, & curte qualiter circumdata est per designatas locas, una cum arboribus suis Deo, & tibi predictæ Ecclesiæ offerre prevideo in integrum qualiter mihi est pertenente. In tali vero tenore, ut dum advivere meruero ipse suprascripta casa in mea sit potestatem ad resedendum, & abitandum: & post decesso meo medietatem de predicta casa capo da exorgente similiter volo, ut dum advivere merueret *Ermilinda* conjux mea, & *Crispina* filia mea in ipsa medietate de predicta casa abitare, & resedere, & meliorare debeant. Nam post decesso meo, qui supra *Dulciperto*, & post decesso suprascripte *Ermilinde*, & *Crispine* suprascripta casa, una cum omni edifico suo, & qualiter supra circundata est, semper permaneat, & sit in potestatem predicte Dei Ecclesie in prefinito. Nam ego non abeam potestatem predicta casa in alia Ecclesia, vel qualive homine dare, nec oblicare, sed semper post meum decessum, & de suprascripte . . . . *ine*, sit in potestatem predictæ Dei Ecclesie in prefinito. Et neque a me, neque ab heredibus meis hec cartula offersio-

Digitized by Google

nis meæ . . . . *sse* (*posse*) disrumpi, sed omni tempore in predicto ordine firmiter permaneat. Et nulli liceat nolle, quod semel volui. Et *Gumpertum* Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Dulciperti Acholati, qui han cartula fieri rogavit.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
† Ego Gumpertus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CX.

Gudiperto del qd. Autari di Paterno Maggiore *offre alla Chiesa di S. Regolo di Gualdo tutti i suoi beni, nell' anno* 791. Arch. Arc. * L. 46.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rex Francorum, & Langubardorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit octavodecimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus undecimo, mense Junio, Indictione quartadecima. Manifestum est mihi *Gudipertus*, filio qd. *Autari* de *Paterno Magiore*, quia per hanc cartula offero Deo, & tibi *Ecclesie Sancti Reguli in loco Waldo* omnia & ex omnibus rebus meis, que mihi ligibus est pertinente, cum casas abitationis me, cum fundamento, curte, & orto, terris, vineis, pratis, pascuis, cultum, adque incultum, omnia & in omnibus ipsa mea portionem pro anima mea in suprascripta Dei Ecclesia offerre videor in prefinito. Et neque ad me neque ad meis heredis aliquando presens cartula offersionis me (*meae*) possit disrumpit, sed semper omni tempore in suprascripto ordinem firmiter permaneat. Et *Georgium* Cler. scrivere rogavi. Actum Luca.

Signum † manus Gudiperti, qui hanc cartula fieri rogavi.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
† Ego Georgi Cler. post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CXI.

Ilprando Chierico, figlio del qd. Suntiolo di Marcianula, *vende una sua casa con corte, orto, ec. ad Austrifonso Diacono Rettore della Chiesa di S. Frediano di* Lunata, *nell' anno* 792. Arch. Arc. † O. 31.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, anno Regni ejus quo Langobardiam coepit octavodecimo, & filio ejus Domnus nostro Pipino Rege, anno Regni ejus duodecimo; quintodecimo Kalendas Junias, Indictione quintadecima. Manifestum est mihi *Ilprando* Clerico, filius qd. *Suntioli* de loco *Marcianula*, quia ante hos annos affeduciatam habuit casa abitationis meæ, & res mea qd. *Agiprandi* Presbiteri Rectori *Ecclesiae Sancti Frigiani de Lunata* ad soledos sex. Modo vero convenit mihi qui supra *Ilprando* Clerico, una tecum *Austrifonsu Diacono Rector Ecclesiae ipsius Sancti Frigiani* per hanc cartulam vendere, & tradere prevideo ego qui supra *Ilprando* Clerico tibi *Austrifonso Diacono Rector Ecclesiae Sancti Frigiani*, casa abitationis meæ, quod est solario, una cum fundamento, curte, orto, & vinea, & terra vacua omnia ipsa clausura in integrum; & est tenentem lato uno in vinea, qui fuit qd. *Ermuli*, alio lato, & ambas capitas tene in terra, & vinea *Gariperti* germani mei, ipsa suprascripta casa, una cum curte, orto, terra, & vinea qualiter circumdata est ipse clausura, una cum arboribus suis omnia infra designatas locas tibi venundare videor in integrum. Simul & venundare tibi videor una petio de virgurio meo, quam abeo prope casalino, qui mihi in viganium obvenit ab *Agiolo* Presbitero, & est tenente ipsi virgario uno capite, & uno lato in terra, & virgario *Ecclesie Sancti Laurentii*, alio capo tene in rivo, alio lato tene in casalino, ipsi predicto virgario qualiter circumdatum est in integrum quod est de eo medietatem mea portionem. Et recepi ad te pretium *auri soledos numero quindecim*. Et pro ipsos sex soledos pro quo antea eam adfeduciatam abuit ipsis *Agiprandi* Presbiteri; & sunt toti ipsi soledi tam de ipsa feducia, quam tibi persolsi, quam & ipsi quindecim soledos *sunt sololedo viginti, & uno*, quas a te pro ipsa casa, & sicut supra legitur, recepit in prefinito. Unde repromitto ego, qui supra *Ilprando* Clericus, una cum meis heredibus tibi *Austrifonsus* Diacono, vel successoribus tuis,

Digitized by Google

ut si nos vobis ipsa suprascripta casa cum fundamento, curte, orto, ec. intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenio, & eam vobis ab omni homine defendere non potuerimus, spondeo cum heredibus meis tibi, & successoribus tuis componere casa, & omnia ipsa res in duplo, infer quidem loco sub extimationem quales tunc in die illa fuerint. Et *Gumpertum* Presbiterum scribere rogavi. Actum ad Ecclesiam Sancti Frigiani in Lunata.

Signum † manus Ilprandi Cler. qui hanc cartulam fieri rogavit.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
† Ego Gumpertus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXII.

Dulciolo di Quaraziana *confessa a Giovanni Vescovo di Lucca, che la casa dove esso abita ec. non è sua, ma della Cattedrale di S. Martino, nell'anno* 793. Arch. Arc. † N. 75.

✠ In Christi nomine. Notizia brevis, qualiter in presentia *Mottari* Gastaldii de loco *Quaratiana*, querebat Domnus *Johannes Episcopus Dulciolum* de ipso loco Quaratiana, & dicebat ei; *Contras mihi casam, & rem istam ubi resedis, aut dicis eam esse tuam, an Sancti Martini?* Et ipse *Dulciolus* professus est, & manifestavit dicens: *nihil tibi de casa, & res ista contendo, quia Sancti Martini est*. Et quando Domnus Episcopus ipsum *Dulciolum* de ipsa casa, & res querebat in ipsa curte ejus, in ipso loco Quaratiana erat, ubi cum Domnus Episcopus aderat *Gherifusus* Presb. *Johannes* Presb., *Ardiprandus* Presb. *Fuselprandus* Presb. *Sicheradus* Clercus, *Teutpaldus* Cler. *Vito* Cler. *Sichiperto* Subdiac. *Sichifredi* Clerc. *Firmo*, *Tassilo*. Hec manifestatio facta est anno Dominorum nostrorum Caruli Regis Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum vigisimo, & Domni Pipini Regis tertiodecimo; mense Augusto, Indictione prima.

† Ego Ardiprandus Presbiter interfui.
(*Seguono le altre sottoscrizioni dei sopraddetti testimonj.*)

Digitized by Google

DOCUMENTO CXIII.

Arniperto del qd. Silvino di Pistoja *offre alla Cattedrale di S. Martino alcuni beni, già pervenuti a suo Padre dal qd. Crispinulo ec., nominando suoi eredi in questa parte il Vescovo Giovanni, ed i suoi successori, nell' anno* 794. Arch. Arc. * E. 9.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno Regni ejus quo Langobardiam coepit vigisimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus tertiodecimo, septimo Kalendas Martias, indictione secunda. Manifestum est mihi *Arniperto*, filius qd. *Silvini Cives Pistoriense*, quia *Ilaro* filio qd. *Crispinuli* emise in me, & herede meus cartulam securitatis de omnia res illa, quanta ipse qd. *Crispinulo* per due cartule dede in b. m. *Silvino* genitori meo, seu & de ipse memorate cartule in eo tenure, ut ipse *Ilaro*, vel herede ejus mihi, vel herede meus, aut ille homo cui ipse *Ilaru* res ipsa dedisse, aut venundasse, intentionare aut agere presumsere, & re ipsa cum ipse suprascripta monimina nobis menime . . . . potuere, ut componere nobis res . . . . plo. Unde ego qui supra *Arniperto* pro remedio animæ meæ offero Deo, & tibi *Ecclesie Beati Sancti Martini hic Luca, ubi Domus Episcoporum esse videtur*, ipsam memoratam cartulam, que in me ipse jamdicto *Ilaro* emise, una cum omnia, & in omnibus rebus illis quanta in cartula illa contenere videtur, in tua Dei *Ecclesia Sancti Martini*, vel tuis Rectoribus sit potestatem, ut exinde de jam memorata cartulam, & jam dicta res mihi herede esse debeas, quia in omnibus de hec que superius legitur te Sanctam Dei Ecclesiam, vel tuis Rectoribus herede esse constituo; ut omnia, & in omnibus tam ipse memoratam cartula, quam & suprascripte res, quem in cartula illa commemorata esse videtur, in vestra sit potestatem in prefinito abendo, possedendo, faciendo, judicando exinde quod volueritis, sicut alios herede meos, qui de meo germine procreatum fuisset post meum decessum facere potuit, sic in vestra sit omnia potestatem. Et neque a me, neque a nullus heredes, seu successores meus hec cartule posse disrumpi; sed omni in tempore stabilem permaneat. Et si ego qui supra *Arniperto*, vel herede meus contra te Dei *Ecclesia Beati Sancti*

Digitized by Google

Martini, *vel contra te Dominum Johannis Episcopo*, *vel successoribus tuis Rectores suprascripte Ecclesie* agere, aut causare presunseremus, quecumque vobis exinde intentionando, aut subtraendo per quolibet ingenium, componamus vobis omnia suprascripta res, & jam dicta cartula in duplo ferquidem, infer quidem loco: Et hec cartulam omni tempore in predicto ordinem firmam, & stabilem permaneat. Et *Gumpertum* Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Arnipertu in ac cartula a me facta manus mea suscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti*, *poi*)

† Ego Gumpertus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXIV.

Garimundo Prete offre alla Cattedrale di Lucca, dove riposa il Corpo di S. Regolo, *i beni che comprò dal qd. Amicauso di* Saltocchio, *eccettuate alcune cose ec. nell' anno* 795. Arch. Arc. † H. 91.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit vigisimoprimo, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus quartodecimo, octavo Kalendas Aprilis. Indictione tertia. Manifestum est mihi *Garimundo* Presbitero, filio b. m. *Cheifridi Clerici de loco Brancalo*, quia per hanc cartulam pro remedio animæ meæ offero Deo, & tibi *Ecclesiae Beati Sancti Martini hic Luca*, *ubi est Domus Episcoporum*, *ubi Corpus Beati Reguli humatum quiescit*, omnia & in omnibus rebus meis illis, quas mihi per comparationis cartula obvenit a qd. *Amicauso de Saltuclo* tam casis cum fundamentis, curtis, ortalia, terris, vineis, silvis, virgareis, castanietis, olivetis, pratis, pascuis, cultis rebus adque incultis, tam in predicto loco *Saltuclo*, quam & in *Paratiana*, seu & in *Rasiniano*, tum casis sundrialibus, & massariciis, vel aldionariciis cum omnibus ad se pertenentibus, vel ubique mihi pertenentem qualibet res de ipsa res, quas mihi per comparationis cartulam ab ipso qd. *Amicauso* obvinet, omnia & in omnibus Deo, & tibi predictæ Ecclesiæ offero in prefinito, excepto res moviles, & notriminas, & homines servos, vel Ancillas, Aldiones, vel Aldianas, quas in mea reservo esse potestatem pro anima dispensando, vel libertando.

Digitized by Google

Nam alia omnia & in omnibus rebus, ut dixi, quas mihi ab ipso *Amicauso* obvinet, Deo, & tibi prefatæ Ecclesiæ offero in integrum. Nisi tantum volo, ut dum advivere meruero omnia ipsa res in mea sit potestatem laborandi, gubernandi, usumfructuandi tantum, excepto ipsa res de *Rasiniano*, quas in prefinito ab hodierna die abeat predicta Dei Ecclesia; nan non sit in mea potestatem usumfructuando, sicut ille alia res. Nam post meum decessum omnia & in omnibus in tua predicta Dei Ecclesia sit potestatem in integrum. Et neque a me, neque ab heredibus meis hec cartulam offersionis meæ posse disrumpi, sed omni tempore in predicto ordinem firmiter permaneat. Et nulli liceat nolle quod semel volui. Et Gumpertum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Garimundu Presbitero in ac cartula a me facta manus mea subscripssi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumpertus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXV.

Gundolperto del fu Gumperto dona alla Chiesa di S. Michele Arcangelo in Foro *di Lucca, dove è Rettore il Prete Gudiprando, una sua casa, e quei beni che possede nel luogo* Cisognana, *determinando ciò che i contadini di quei beni debbono annualmente rendere alla suddetta Chiesa, nell' anno* 795. Arch. Arc. † O. 1.

. . . . . Regnante Domno nostro Carulo gratia Dei Rex Francorum, & Langubardorum, adque Patricio Romanorum quo coepit Langubardiam, & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus vigisimosecundo, & quintodecimo, mense Octubrio, Indictione quarta. Manifestu sum ego *Gundol* . . . . (*Gundolpertus*) filio b. m. *Gumperti*, quia per hanc cartula pro anime meæ remedium Deo, & tibi *Ecclesia Beatissimi Sancti Angeli, sito ad Foro infra* . . . . *nam* (*hanc Lucanam*) *Civitatem, ubi Gudiprandus Presbiter Rectorem esse videtur*, casa mea illa quam abeo in loco *Cisogniana*, qui regere videtur . . . . *tinuli*, idest *Prandulo*, *Routgulo*, *Gaidulo*, *Ansulo*, & *Lopo*, ipsa casa cum fundamento, curte, orto, terris, vineis, pratis . . . . rgareis, cultis rebus adque incultis, movilia & inmovilia; omnia & in omnibus ad ipsa casa mihi per-

Digitized by Google

tinentes in integrum do, &.... esia offero in integrum. Et mihi obvinet ipsa casa, & res ab *Ermiprando* Presbitero. In tali tali tenore offero suprascripta casa, & res Deo, & .... ut amodo in ipsius Ecclesie, & de ejus Rectoribus sit potestatem in prefinito; tantum justitia, & censo per singulos annos ..... arii tollendi, sicut mihi consueti fuerunt facere: idest angarea ebdomadas octo; duas ex ipse ebdomadas ad col ..... ndum, duas ebdomadas ad messe metenda, & eriblandum, duos ebdomadas ad vinea faciendum & fodendum, una ebdomadas .... & una ad sementem ponendum, tantum tantas angarea faciant. Et porco uno per omnes Nativitate Domini valentes.... quattuor; vinum purum medietatem per vindemias; berbice uno in omne mense Magio, valentes tremissi duo; & duos pulli, & de.... in Pascha Domini. Omnes censo, & justitia sicut supra legitur in predicto ordine offero, & ipsa casa, & res sicut mihi est pertinentes; nam nulla justitia amplius eorum superponatis. Hec omnia predicta casa, & res a modo sit in potestate suprascripte Dei Ecclesie, & in ejus Rectoribus pro anima mea in predicto ordine, & sicut mihi est pertenentes. Et neque a me, neque a meis heredibus hec cartula possamus disrumpi, set omni tempore istavile permaneat quia mea sic est voluntas. Et pro confirmatione Fluriprandum Notarium scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Gundolpertu in anc cartula ad me facta manu mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Fluriprandus Notarius post offertum, & tradita complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXVI.

Lamperto Prete assegna molti beni alla Chiesa di S. Salvatore, dal medesimo fondata nel luogo Bibiano, *e consagrata dal Vescovo Giovanni ec. nell' anno* 796. Arch. Arc. † N. 40.

✠ In Dei nomine. Regnante Domnus nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit vigisimotertio, & filio ejus Domnus nostro Pipino Rege, anno Regni ejus quintodecimo, idibus Augustas, Indictione quarta. Manifestum est mihi *Lamperto* V. V. Presbitero .... (filio b. m.)

Digitized by Google

Gontifridi, quia in proprio territurio meo, quas mihi per comparationis cartulam obvenit ab *Alperto*, filio qd. *Audoini* homo Lucense, construxi Ecclesiam in honore *Domini Salvatoris*, ubi ad dedicandum deduxi *Domnus, & Venerabilis Johanni in Dei nomine Episcopo*, ubi nunc per presens hanc cartulam pro remedio animæ meæ dare, & offerre prevideo ad ipsum Sanctum locum fundamentum ipsum, ubi super ipsa Ecclesia constructa est, una cum ipsa casa, qui prope ipsa Ecclesia est, cum aliis edificiis, cum fundamentis suis, cum curte, & ortis, terris, vineis, omnia; & in omnibus quantum abere visus sum in *Bibiano*, ubi suprascripta Ecclesia constructa esse videtur, omnia & in omnibus quantum mihi a suprascripto *Alperto* obvenit, Deo, & tibi prefatæ Ecclesiæ dare, & offerre prevideo in prefinito. Et neque a me, neque ab heredibus meis hec cartula posse disrumpi, sed omni tempore firmiter permaneat. Unde hanc dotalis paginam *Gumpertum* Presbiterum scribere rogavi. Actum in loco ub....

† Ego Lanpertus Presbiter in ah detalis pagina a me facta manu mea subscripsi.

† Ego Raspert Presbiter, rogatus a Lampert Presbitero, me teste subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti.*)

DOCUMENTO CXVII.

Giovanni Vescovo conferma il Chierico Felice nella metà della Chiesa, e de' beni di S. Giorgio di Lucca con certe obbligazioni ec. nell' anno 796. Arch. Arc. † N. 77.

✠ Exemplar. In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit vigisimotertio, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus sextodecimo, tertio idus Octubris, Indictione quinta. Manifestus sum ego *Felix* Clericus, filio b. m. *Johannis* Presbiteri, quia petivi, & rogavi te *Dominum Johannem in Dei nomine Episcopo, ut me confirmare, & ordinare juberis in medietatem de Ecclesia vestra Beati Sancti Georgi hic infra Civitate ista Lucense*, ubi ipse genitor meus ordinatus fuit, vel in medietate casis, & rebus ad ipsam Ec-

Digitized by Google

clesiam pertinentibus; & dum ego taliter te petissem tu me pro tua misericordia exaudire dignatus es. Proinde per hanc cartulam repromitto ego qui supra *Felix* Clericus tibi *Domino meo Johanni Episcopo*, ut ego in omnibus voluntatem tuam facere debeamus, & ipsam Ecclesiam, & res quas in me confirmasti, in omnibus meliorare promitto; & nunquam debeam per nullum ingenium contra te cum inimico tuo consiliare. Modo vero spondeo ego jamdictus *Felix* Cler. tibi *Domno Johanni Episcopo*, ut si hec omnia suprascripta capitula a me non fuerint conservata, vel adimpleta qualiter superius leguntur, aut si ipsa Ecclesia de subpotestate vestra subtrahere presunsero, spondeo me tibi componiturus esse penam *auri soledos numeros quingentos*. Et Gumpertum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Felix Cler. in hanc cartula a me facta manus mea subscripsi.
Signum † manus Natalis de Porta Sancti Petri testis.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumpertus Presbiter post tradita complevi, & dedi.
† Ego Rachiprandus Subdiaconus ex autentico similiter exemplavi.

DOCUMENTO CXVIII.

Causualdo Prete del Vico Massio, *posto nel luogo* Asilatto, *offre alla Cattedrale di Lucca il suo Monastero di S. Maria esistente nel detto Vico* Massio *ec. accordando al Vescovo Giovanni, e suoi successori anche il diritto di esigere la pena, o* composizione *delle violenze fatte, e che possono farsi a lui, e al detto Monastero ec. nell' anno* 797. Arch. Arc. * L. 14.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langobardiam coepit vigisimotertio, & filio ejus Domno nostro Pipino Rege, anno regni ejus sextodecimo, quintodecimo Kalendas Aprilis, Indictione quinta. Manifestum est mihi *Causualdo* Presbitero, filio b. m. *Possualdi de loco Asilacto*, Vico qui dicitur *Massio*, quia propter hanc cartulam pro remedio animæ meæ offero Deo, & tibi *Ecclesiae Beati Sancti Martini hic Luca*, *ubi est Domus Episcopalis*, Monasterio meo, que est constructo in honore *Beatae Sanctae Mariae* in suprascripto loco *Mas-*

Digitized by Google

sio, Monasterium ipsum una cum fundamento, & omnibus fabricis, cum fundamentis, curtis, ortalia, terris, vineis, seu casis cum omnibus rebus, silvis, virgareis, pratis, pascuis, cultis rebus, adque incultis, movila vel inmovilia, seu semoventibus, omnia & in omnibus ad ipsum Monasterium pertinentibus una cum ipso suprascripto Monasterium Deo, & tibi predictæ Ecclesiæ offero in prefinito. Et nihil mihi de ipso Monasterio, & res pertinentes reservo; sed omnia Deo, & tibi Ecclesie trado in integrum. Nisi tantum volo, ut dum advivere meruero resedendi, regendi, & usumfructuandi in mea sit potestate tantum. Et omnem malitiam, vel violentia, que in ipso Monasterio, & rebus ad eum pertenentibus, vel mihi facta est, volo ut omnia sit in potestate *Venerabili Domni Johannis Episcopi*, & *successorum ejus* requirendi, & exigendi per se, aut per suam ordinationem qualiter melius previderint, tam que facta est, quam & que ibi, vel mihi in antea facta fuerit, in omnibus abeant potestatem requirendi. Nam post meum decesso omnia predicto Monasterio cum rebus suis in prefinito permaneat, in potestate jamdictæ Ecclesiæ *Sancti Martini*, vel de Pontifice, qui ibi est, vel fuerit. Et neque a me, neque ab heredibus meis hec cartula posse disrumpi, sed omni tempore in predicto ordine firmiter permaneat; & nulli liceat nolle quod semel volui. Et Gumpertum Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Causualdus Presbiter nach cartula ad me facta manus mea subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumpertus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXIX.

Willeramo Chierico, abitante a Vaccole *nel luogo* Ammiate, *assegna molti beni alla Chiesa di S. Pietro da lui già fondata nel luogo anzidetto, e consagrata dal Vescovo Giovanni ec. nell' anno* 798. Arch. Arc. † M. 6.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricius Romanorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit vigensimoquinto; & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus octavodecimo, octavodecimo Kalendas Januarias, Indictione

Digitized by Google

septima. Manifestum est mihi *Willeramo* Clerico, filio b. m. *Auderami* abitatore in loco *Vaccule* ubi dicitur *Ammiate*, quia pro Dei amore, & remedio animæ meæ construxi Ecclesia in proprio territurio meo in suprascripto loco *Ammiate* in honore *Domini Dei nostri Ihesu Christi*, & *Beati Petri Apostolorum Principis*, & rogavi *Virum Beatissimum Johannem hujus Lucane Ecclesie Episcopum*, ut ipsa Ecclesia ab eo esset dedicata. Nunc autem per presentem hanc dotalis cartulam pro redemptione, & salute anime meæ in prefata Dei Ecclesia aliquid ex rebus meis offerre prevideo. In primis omnium fundamentum illut, ubi ipsa Dei Ecclesia sita est, una cum sala ipsa ibidem prope cum fundamento suo, & curte ante se quomodo signa posita sunt, & orto post ipsa Ecclesia; simul & vinea mea in terra *Russula*, cum quercieta sua, & oliveto ipsam clausuram in integrum; simul & alia vineam meam, ubi dicitur *ad Fine*, ipsam clausuram cum arboribus suis in integrum, seu & omnem rem meam sundrialem, quam abeo in loco *Sexantula*, terris, vineis, silvis, virgareis, olivetis, pratis, pascuis, cultis rebus vel incultis, ut dixi, ipsam sundrialem rem in integrum. Similiter & unam casam meam massariciam in loco *Farnoccle*, qui regitur per *Bonichis*, filio qd. *Bonishomoli*, una cum omni re ad eam pertenentem in integrum. Nec non... fagium meum, quam abeo prope *Pontetectum*, qui mihi ex comparationem obvenit a qd. *Serbulo* in integrum. Simul & alium campum meum ad *Vaccule*, quem nominamur *ad Valle* ipsum campum in integrum. Et alium campum meum ibidem prope, ubi dicitur *ad Molinum*, una cum arboribus suis in integrum. Similiter & quartam portionem de omnibus olivetis meis, quam abeo in ipso loco *Vaccule*, ipsam quartam portionem in integrum. Et alium vergarium meum, qui mihi ab *Araldo* socero meo obvenit in integrum. Hec omnia suprascripta res qualiter superius legitur offero Deo, & tibi prefate *Ecclesiè Sancti Petri*... (*pro*) salute, & redemtione anime meæ omnia in prefinito. Et taliter volo adque constituo, ut dum ego, Deo prestante, advixero ipsa prefata Dei Ecclesia, cum omnibus jamdictis rebus in mea, & *Gheiprandi* filii mei sit potestatem regendi, gubernandi, & usufructuandi, & secundum Deum ordinandi. Nam non vendendi, nec donandi, neque sub alia Ecclesia, vel Monasterio faciendi, nec per nullum ingenium alienandi, neque in nullo homine dandi, nec donandi per nullum ordinem abeamus licentia, nisi tantum Presbiterum ordinandum abeamus licentia, qui ibidem officium Dei, & luminaria faciat, et pro anima nostra Domini deprecetur misericordiam. Et quanti de nepotibus meis, qui de filiis meis procreati sunt,

Digitized by Google

aut fuerint, vel eorum filii filiorum tonso capite in predicta Dei Ecclesia deservire voluerit, officium Dei peragendum, & de rebus suis ividem dare voluerit .... nostrum decessum in eorum sit potestatem recto moderamine ividem abitandi, & ipsam Ecclesiam cum rebus suis regendi, gubernandi, & usufructuandi, & secundum Deum ordinationem de Presbiterum faciendi tantum. Nam non vendendi, nec donandi sub potestatem de alia Ecclesia, vel Monasterio, vel homine faciendi, vel dandi nunquam ullo tempore abeant licentia alienandi; set semper suo jure, sicut a me superius decretum est, permaneat semper. Et volo, ut semper omni tempore *una die per singulas ebdomadas ibidem pascantur ad mensam pauperes septem, abentes tria pulmentaria per singulos, quatram panis, quattuor calices vini*, ut de eorum refectione nobis in novissima die a Domino mercis retribuatur. Et si aliquis ex nobis, vel de nepotibus nostris, vel de filiis filiorum eorum, qui in ipsa Dei Ecclesia sic preesse volueri, sicut ego constitui, & quod absit, si ipsa prefata Dei Ecclesia, vel res ad eam pertenentes venundare, aut donare, vel sub potestatem de alia Ecclesia, vel Monasterio, ave homine facere, aut dare, vel alienare presunserit per qualivet ingenium, perdat ipsam Ecclesiam cum rebus suis, & sit in potestate ipsius heredis mei, qui ividem secundum Deum recte abitare, vel Presbiterum ordinare voluerit. Et si de filiis filiorum meorum, vel de eorum filiis heredibus meis de ipsis procreatis talis non fuerit, qui in eadem Ecclesiam sic esse cupiat sicut a me constitutum est, aut ipsam Dei Ecclesiam, vel res ejus per quocumque ingenium dare, aut alienare presumserit, nisi Presbiterum ordinandum, *tunc Episcopus hujus Lucane Civitatis qui in tempore fuerit abeat potestatem, si factum fuerit, hoc ipsum emendandum, & secundum Deum recto moderamine ordinandum* sicut ego disposui, unde illi, & nobis in die judicii Deus bona retribuat. Et neque a me, neque a meis heredibus, neque a nullo homine aliquando presens dotalis cartula posse disrumpi; set presenti, & foturo tempore in predicto ordine in sua permaneat firmitatem, quia taliter me complacui voluntate, ut nulli liceat nolle quod semel volui. Unde duas dotalis cartolas uno tenore *Floriprandum* Notarium scribere rogavi, unam contulit in ar.... Sancte Ecclesie, aliam conservandam in ipsam Ecclesiam dedi. Actum Luca. Et quod supra non memoravi .... septem pauperes ividem sicut ego disposui heredes mei, de quibus supra dixi, pascere neclexerint, volo ut si .... qui tunc fuerit, abeat potestatem ipsos heredes meos constringendi ad ipsa elemosinam faciendum ....

Digitized by Google

Signum † manus Willerami Clerici, qui hanc dotalis cartulam scribere rogavit.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Floriprandus Notarius post offertam, & traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXX.

Periprando Suddiacono essendo infermo dona alcuni suoi beni alla Chiesa di S. Colombano, nell' anno 799. Arch. Arc. † O. 28.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo gratia Dei Rex Francorum, & Langubardorum, ac Patricio.... Rege anno regni eorum vigesimo quinto, & octavodecimo, decimo die ante Kalendas Februarie, Indictione ... septima ... di, quia dum me servo suo Dominus in egritudine tetigere dignatus fuisse, previdiein aliquo de rebus meis pro .... offero Deo, *& tibi Beatissime Sancte Columbane* prope ujus Muro Orbe Lucane Civitatis, fundatum a .... ipsa Ecclesia, qui est uno latere tenente in terra *Sancti Martini*, alio lato est tenente in terra *Atriperti*.... *Teupertulo* obvinet, quem in mea reservo potestatem, & in via publica ipsa suprascripta terra sicut circumdata est per designatas .... da germani mei tibi Deo, & *Beatissime Sancte Columbane* pro redemptione, & salute anime mee per hanc cartulam offe .... parationem obvinet da qd. *Teutpertulo*, quod est per mensuras scaffiliorum tres, quem in mea reservo potestatem. Nam illi .... sicut circumdata est per designatas locas, una cum simente, qui inibi posita est, offero Deo, & tibi *Beatissime Sancte* .... ta, & in prefinito. Et neque a me, neque ad nullos herede, seu successores meos hec cartula possi disrumpi, sed omni in .... scrivere rogavi. Actum Luca.

† Ego Periprandus Subdiaconus in ac cartula a me facta ....

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Rachifonsus Notarius post tradita complevi, & dedi.

† Ego Johannes Episcopus, Jacobus Arcidiaconus, Ostrifuso Diaconus, Raspertus Presb. &c.

(*Seguono altri Chierici sottoscritti.*)

Digitized by Google

DOCUMENTO CXXI.

Dulciperto Accolito vende a Giovanni Vescovo di Lucca i beni, che possede nel luogo Flabianulo, *per* 80. *soldi d' argento, nell' anno* 799. Arch. Arc. † B. 91.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubarderum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit vigisimosesto, & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus nonodecimo, septimodecimo Kalendas Septembris, Indictione septima. Constat me *Dulciperto* Acholato filius qd. *Willeradi* presenti die per hanc cartulam vendere, & tradere prevideo tibi *Domno Johanni in Dei nomine hujus . . . . . ne* (*Lucane*) *Ecclesie Episcopo* omnem rem meam, quam abeo in loco *Flabianulo*, casa cum fundamento, curte, orto, terris &c. . . . . quantum in predicto loco abui, tibi trado in integrum; & nihil mihi in ipso loco reservavi. Unde a te pretium recepi in prefinito, & deliverato capitulo *octuaginta soledos argento*, ut amodo in tua sit potestatem, ut dixi, omnia in integrum. Unde repromitto ego . . . . *lcipertus* (*Dulcipertus*) Acholatus, una cum meis heredibus *tibi Domno Johanni Episcopo*, & successoribus tuis . . . . nos vobis ipsam prefatam rem, quam tibi supra venundare . . . . retragi quesierimus per quolibet ingenium, & eam vobis ab omni homine defendere non potuerimus; spondeo cum heredibus meis tibi, & successoribus tuis conponere ipsam prenominatam rem in duplo, infer quide loco sub extimatione cum quibus, aut quales tunc fuerit unde agitur. Et *Rachiprando* Subdiaconum Notarium scribere . . . .

Signum † manus Dulciperti Acholati, qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Rachiprandus Presbiter rogatus a Dulciperto Acolato me teste subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Rachiprandus Subdiaconus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CXXII.

Ildiprando Chierico figlio del qd. Teuprando abitante a Muntiniano *offre se stesso, ed i suoi beni alla Chiesa di S. Maria del luogo* Mungnano, *nell' anno* 799. Arch. Arc. † P. 44.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo gratia Dei Rex Francorum, & Langubardorum, hac Patricius Romanorum, & Domno nostro Pipino filio ejus Rex, anno regni eorum in Langubardia vigisimosexto, & nonodecimo, mense September, Indictione octavo feliciter. Manifestum est mihi *Ildiprando* Clerico, filio b. m. *Teuprandi* havitature in loco *Muntiniano*, quia propter Dei omnipotenti timore, & anime mee remedio adquirendo per hanc cartula offerrit, & tradedi Deo, *& tibi Ecclesia Beate Sancte Mariae semper Virginis* sita in loco *Mungnano*, ubi *Ghisiprando* Presbitero Rector esse videtur, memeipsum persona mea, una cum omnia, & in omnibus casas, & res meam, tam casa havitationis meam cum omnis fabricis, & edificias, & fundamento, curte, & orto, terris, vineis, holivetis, silvis, vergariis, pratis, pascuis, cultis rebus adque incultis, mobilia & inmobilia, seo qui semoventibus ut supra dixi memedipsum persona mea, una cum omnia suprascripta casa, & res meam ubicumque abire visu sum, & mihi ligibus est, pro remedio anime mee dispensando, & offerendo tibi Deo, & jamdicta Ecclesia *Sancte Marie* pro anime mee offeruit in integrum in profinito nomine, ut cuntis diebus persona mea, cum suprascripta casa, & res meam sit in potestate de predicta Dei Ecclesia, quia pro Dei amore, & anime remedio est mihi omnium manifestum, & animo meo sic complacui. Et non nullis liceat nolle quod semel voluit, set quot (*quod*) a me supra datum, & offertum est omni tempore firmum, & istavile permaneat. Et pro confirmatione *Gumprando* Notarium scrivere rogavi. Actum in suprascripto loco ante predicta Dei Ecclesia.

Signum † manus Ildiprandi Clerici, qui hanc cartula scrivere rogavi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Gumprandus post tradita complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CXXIII.

Ilprando Abbate offre alla Cattedrale di S. Martino il Monastero di S. Pietro detto di Sumualdo *con i suoi beni, riserbando però l' usufrutto dei medesimi, ed il governo di tal Monastero a se, ed al suo figlio Alperto Chierico finchè vivranno, ed al suo nipote Ilprando Chierico, se sopravviverà ad essi ec. nell' Anno* 800. Arch. Arciv. † G. 85.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carolo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno Regni ejus quo Langubardiam coepit vigisimosexto, & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno Regni ejus nonodecimo, octavo Kalendas Februarias, Indictione octava. In Christi nomine *Ilprandus humilis Abbas*, filius b. m. *Alperti*, per hanc cartulam taliter, sicut subter decrevero, pro redemtione animæ meæ offerre prevideo Deo, *& tibi Ecclesiae Beati Sancti Martini Christi Confessoris hic Luca, ubi est Domus Episcoporum, Monasterium meum Beati Sancti Petri, quod situm est prope murum hujus Civitatis, quod dicitur Summualdi,* una cum casis, & omnibus ædificiis cum terris, vineis, olivetis, pratis, pascuis, silvis, virgariis, cultis rebus vel incultis, mobilibus atque inmovilibus, seu semoventibus, tam sundriales res quam & massaricias, sive familiis, quidquid eidem Monasterio est pertenente in quolibet loco omnia in integrum. Sic namque volo, atque tali tenore instituo, ut dum Christo prestante ego, & *Alpertus* Clericus filius meus advixerimus, ipsum præfatum Monasterium Sancti Petri, cum omnibus casis, & rebus, & familiis in nostra sit potestate avendi, possedendi, regendi, guvernandi, imperandi, atque usumfructuandi tantum: nam non iterum judicandi, neque in alia Ecclesia, vel homine faciendi per nullum ingenium. Sed & hoc volo, atque instituo, ut si *Ilprandus* Clericus nepus meus, filius *Ildiprandi* filii mei, post ovitum meum, & suprascripti *Alperti* Clerici filii mei remanserit, omni tempore vitæ suæ predictum Monasterium Sancti Petri cum omnibus rebus, & hominibus ad eum pertenentibus in sua abeat potestate recto moderamine regendi, guvernandi, imperandi, & usumfructuandi tantum. Et volo, ut pro sa-

Digitized by Google

lute, & remedio animæ meæ ipse *Ilprandus* nepus meus *per singulos annos dare, & persolvere exinde debeat in prefata Ecclesia Sancti Martini, vel Episcopo qui tunc fuerit, decem soledos argento*. Et post decessum suprascripti *Ilprandi* nepotis mei *sepedictum Monasterium Sancti Petri, cum omnibus prefatis rebus, & hominibus revertatur, & sit in potestate jamdictae Dei Ecclesiae Sancti Martini, & Episcoporum ejus jure firmissimo in prefinito* avendo, possidendo, regendo, guvernando, & secundum Dominum ordinandum, qualiter melius previderit pro salute & remedio animarum nostrarum. Et neque a me, neque ab heredibus, posterisque meis, neque a nullo homine posse disrumpi; sed qualiter a me superius datum, & offertum est omni tempore firmiter persistat, quia in omnibus taliter meæ complacuit volontati, ut non mihi liceat nolle quod semel volui. Et pro confirmatione *Rachiprandum* Presbiterum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Ilprandus Abbas in anc cartula a me facta manu mea subscripsi.
† Ego Alpertus Cler. filius suprascripti Ilprandi Abbati manu mea consentiens subscripsi.
† Ego Jacobus Archidiaconus rogatus ab Ilprandus Abbas me teste subscripsi.
† Ego Gumpertus Presbiter rogatus ab Ilprandus Abbas me teste subscripsi.
† Ego Carulu filio b. m. Alpari rogatus a Ilprandus Abbas me teste subscripsi.
† Ego Alporo rogatus ad Ilprandus Abbas me teste subscripsi.
† Ego Alprandus Presbiter rogatus ab Ilprandus Abbas me teste subscripsi.
† Ego Rachiprandus Presbiter post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CXXIV.

Giovanni Vescovo concede a Ferualdo, o Ferdualdo, ed al suo nipote Ilprando ec. la Chiesa di S. Pietro del luogo Asulari *affinchè essi vi facciano eseguire le funzioni Ecclesiastiche, ed utilmente amministrino i beni di detta Chiesa ec. nell' anno* 800. Arch. Arc. * F. 21.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno Regni ejus quo Langubardiam coepit vigisimosexto, & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus nonodecimo, tertio idus Februarias, Indictione octava. Manifestum est mihi *Ferualdo*, filio b. m. *Alatei*, quia petivi, & rogavi te *Virum beatissimum Johannem in Dei nomine Episcopum*, ut me Rectorem ordinare juberis in Ecclesia vestra *Beati Sancti Petri sita in loco Asulari, que est pertenentes Ecclesie Episcopatus vestri Sancti Martini*, seu & in omnes res ad ipsam Ecclesiam *Sancti Petri* pertenentem; unde & pro tua misericordia me audire dignatus es. Tali tenore eandem Ecclesiam in mea, & *Ilprandi* Clerici nepotes mei, filii *Ildiprandi* generis mei dedisti, ut in nostro sit dominio, & nos in ipsa Ecclesia Rectori, & gubernatori esse debeamus. Proinde per hanc cartulam repromitto, & manum mea facio ego qui supra *Ferdualdus* tibi Domno *Johanni in Dei nomine Episcopo, & Successoribus tuis*, ut dum ego, & suprascriptus nepus meus advixerimus numquam prefatam Dei *Ecclesiam Sancti Petri*, neque res ad eam pertenentes subtraere presumamus de subpotestate vestra, & Ecclesie Episcopatus vestri Sancti Martini; & sicut expedit ibidem luminaria, & officium Ecclesiasticum, & Missarum solemnia per nostram ordinationem fieri debeat, & in omnibus ipsa Dei Ecclesia, & res ad eam pertenentes meliorare promittimus. Et si prefatus *Ilprandus* nepus meus mortuus fuerit, & jamdictus *Ildiprandus* gener meus alium filium masculum abuerit de *Ferilapa* filia mea, & tonso capite fuerit, similiter & ille sepedicta Ecclesia *Sancti Petri* in predicto ordine in sua abeat potestatem regendum, & gubernandum. Et tam ego, quam & predictus *Ilprandus* nepus meus, vel alius nepus meus fuerit de predicta filia mea, & tonso capite abuerit, per singulos annos in die Nativitatis Domini red-

Digitized by Google

dere debeamus exinde in jamdicta Dei Ecclesia Sancti Martini Episcopatus vestri *quatraginta libras oleo ad luminaria*. Et si hec omnia suprascripta capitula a nobis per singulos annos adimpleta, & conservata non fuerint, spondeo cum suprascripto nepote meo componere tibi, & Successoribus tuis ipsum predictum oleo de quali anno non dederimus in duplo. Et post meum decessum, & ipsius nepotis mei suprascripta Ecclesia Sancti Petri cum rebus suis revertatur, & sit in potestate & dominio Ecclesie Sancti Martini Episcopatus vestri in prefinito. Et *Rachiprando* Subdiaconum Notarium scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Ferualdu in ac cartula a me facta manus mea subscripsi.

†· Ego Jacobus Archidiaconus rogatus a Ferualdus me testem subscripsi.

(*Seguono altri sottoscritti, poi*)

† Ego Rachiprandus Subdiaconus post traditam complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXXV.

Fuscio, Rottari, e Gudimari fratelli, e figli del qd. Gajulo abitante nel Vico a S. Stefano, *fondano, e dotano la Chiesa di S. Pietro di* Moriano *ec. nell' anno* 800. Arch. Arc. † M. 1.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo gratia Dei Rex Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit vigisimosexto, & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus nonodecimo, septimodecimo Kalendas Martias, Indictione octava. Dum in Ihesu Christi nomine nos *Fuscio*, & *Rottarj*, & *Gudimari* germani, filii b. m. *Gajuli* abitatoris in Vico, ubi vocabulum est *Sancti Stefani*, quia in proprio territurio nostro fundamento in loco, ubi dicitur *Murriano*, cum fabricis a fundamentis construximus Ecclesiam in honore Dei, & *Beatissimi Sancti Petri Apostolorum Principis*, ubi & pro remedio animarum nostrarum ibique per hanc cartulam dotalium offerimus in ipsa suprascripta Dei Ecclesia S. Petri in primis ipso fundamentum, ubi predicta Dei Ecclesia sita est, una cum sala illa, qui ibidem prope est cum fundamento, & curte ante se. Simul & offerimus ad ipsa Dei Ecclesia campo illo ubi prefata Dei Ecclesia finis casa de filii *Aspruli*, & omnia res illa, quem *Rachipertulo* ad manu sua abere videtur, ad tales justitias faciendo ipse *Rachipertulo* in jam dicta Domini Ec-

Digitized by Google

clesia, quomodo & a suprascriptis genitor noster facere promisi. Similiter & ibidem offerimus casa, & res illa, ubi residde *Audulo claudus*, & campo illo post casa *Rachinalduli*, & campo nostro ad *Debla*, & terra nostra ad *Isula*. Simul & campo nostro ad *Debla*, que est inter ipse virgaria. Hec omnia suprascriptas casas, & res offerimus Deo, & tibi predicta Ecclesia.... etri (*Sancti Petri*) in integrum. Sic tamen volumus, & per hanc dotalium cartulam constituimus, ut tam ipsa suprascripta Ecclesia Sancti Petri, quam & omnia res, & casis quidquid ibidem ad nos donatum, vel offertum est, aut in antea offertum fuerit, omnia in nostra, & de nostris heredibus semper sit potestatem abendum, possidendum, regendum, & secundum Deum gubernandum, & Presbiterum secundum Sanctas Canones ordinandum: nam non vendendum, nec donandum, neque in nullo Monasterio, vel homine per nullum ingenium dandum, aut alienandum. Et si quis ex nobis, aut ex nostris heredibus ibidem, tonso capite, casto moderamine introire, & Deo omnipotenti vel ipsius Sancte Ecclesie deservire voluerit, abeant licentiam introendi, & Domino serviendi: nam non per nullo ordine alienandi, neque.... alio Monasterio, vel hominem faciendi, nisi tantum, ut diximus, Presbiterum ordinando Canonico ordinem. Et si quis ex nobis, aut ex nostris heredibus in aliquo contra hanc dotalis cartula, aut contra ipsa Sancta Dei Ecclesia agere, aut causare, vel intentionare, seo disrumpere presumserit per quolibet ingenium, & omnia sic non permiserit permanere, sicut a nobis superius constitutum est, tunc componat ad illum heredem nostrum, qui omnia recte observaveris, sicut superius legitur, & ad Presbiterum illum, qui ibidem ordinatus fuerit, pena *soledos centum*, insuper & omnia suprascriptas res in duplo, infer quidem loco sub extimatione cum quibus, aut quales tunc fuerint. Unde duas dotalis cartulas uno tenore conscriptas. Et pro confirmatione *Rachiprandum* Subdiaconum Notarium scribere rogavimus. Actum Luca.

Signum † manus Fusci, qui hanc dotalium cartula fieri rogavit.

Signum † manus Rottari germani ejus, qui item fieri rogavit.

Signum † manus Gudimarj germani ejus similiter fieri rogavit.

† Ego Deusdedit Presbiter rogatus a suprascripti germani me teste subscripsi.

† Ego Lilianfunsus Presbiter rogatus a suprascripti germani me teste subscripsi.

† Ego Amulungo Presbitero rogatus ec.

† Ego Benedictus Cler. rogatus ec.

Signum † manus Agelmundi filio b. m. Vincenti testis.

† Ego Rachiprandus Subdiaconus post traditam complevi, & dedi.

Digitized by Google

DOCUMENTO CXXVI.

Tassilone figlio del qd. Gausprando cede a Giovanni Vescovo di Lucca il Monastero di S. Maria fondato dai suoi Antenati ec. affinchè meglio vi fiorisca la Disciplina Ecclesiastica, nell'anno 800. Arch. Arc. † N. 23.

✠ In Dei nomine. Regnante Domno nostro Carulo Rege Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langubardiam cœpit vigisimosexto, & filio ejus Domno nostro Pippino Rege, anno regni ejus vigisimo, quinto Kalendas Majas, Indictione octava. Manifestum est mihi *Tassilo*, filio b. m. *Gausprandi*.... (*quod*) Monasterium *Sancte Dei Genitricis Marie* situm est a parentibus meis hic prope Civitatem ista Lucense, juxta *Ecclesiam Beati Sancti Donati* a qd. *Urso* bisavio meo. Nunc autem secundum Dominum de ipso Monasterio disponere prevideo, ut ad meliorem statum secundum Canonicam institutionem proficiat. Et ideo per hanc cartulam ipsum prefatum Monasterium *Sancte Dei Genetricis Marie*, una cum casis, & omnibus rebus, & familia, seo edificiis, cultis rebus vel incultis, terris, vineis, olivetis, silvis, virgureis, pratis, pascuis, movilibus adque inmovilibus, seo semoventibus, omnia et in omnibus ad ipsum suprascriptum Monasterium pertenentibus do, et confirmo, adque trado in prefinito esse in potestate, et defensionem, adque ordinationem *Viri Beatissimi Johannis in Dei nomine hujus Lucane Ecclesie Episcopi*, excepto unam ancillam nomine *Teudipergula*, quem in mea reservo potestatem. Nam alia omnia, & in omnibus ut supra dixi in tua, qui supra *Domni Johanne Episcope*, confirmo adque trado esse potestatem, ut semper in tua sit defensione, & ordinatione secundum Canonicam institutionem secundum Deum defensandi, & ordinandi, & qualiter .... defensatum, & ordinatum cum rebus, & hominibus suis fuerit omni tempore in eadem permaneat ordinatione jure firmissimo, omnia & in omnibus sicut mee pertenuit potestati, ita in prefinito in tua semper sit defensione, & ordinatione. Et si aliquando ego qui supra *Tassilo*, vel herede mei ipsum predictum Monasterium *Sancte Dei Genetricis Marie*, vel quamlibet rem ad eum pertenentem tibi *Domno Johanni Episcopo*, vel illi homini, aut

Digitized by Google

Abbatisse, quam tu ibidem ordinaveris, aut posueris, intentionare, aut subtragere, vel molestare presumserimus per quolibet ingenium, vel ille homo, cui nos exinde dedissemus, aut dederimus per quolibet ordinem, spondeo cum heredibus meis tibi, & homini illi, vel Abbatisse, qui a te ibidem positus, vel ordinata fuerit, componere omnia, que vobis exinde subtragere, aut molestare, vel intentionare presumserimus in duplo melioratas res, inferquidem loco sub extimatione, sive personas hominum, qualis tunc fuerint, excepto suprascripta Ancilla, quem in mea reservavi potestatem. Et hec cartula omni tempore semper in sua permaneat firmitatem. Et *Rachiprandum* Subdiaconum scribere rogavi. Actum Luca.

† Ego Tassilo in hanc cartula ad me facta manu mea subscripsi.
† Ego Rachiprandus Presbiter rogatus a Tassilo me teste subscripsi.
(*Seguono altri sottoscritti, poi*)
† Ego Rachiprandus Subdiaconus post tradita complevi, & dedi.

DOCUMENTO CXXVII.

Tassilone figlio del qd. Gausprahdo dona una sua casa con beni posti a Vetriano *alla Chiesa di S. Maria, fondata da Orso suo bisavo presso alle mura di Lucca, riservandosene in vita l'usufrutto ec. nell'anno* 800. Arch. Arc. * B. 4.

✠ In Dei nomine. Regnante Domino nostro Carulo gratia Dei Rex Francorum, & Langubardorum, ac Patricio Romanorum, anno regni ejus quo Langubardiam coepit vigisimo septimo, & Filio ejus Domno nostro Pippino Rege vigisimo, mense Julias, Indictione octava. Manifestum sum ego *Tassilo* filio b. m. *Guasprandi*, quia per hanc cartulam offero Deo, & tibi *Ecclesia Sancte Marie hic foras Civitatem*, quas *Ursum* bisavius meus a fundamento construcxi, una casa mea massaricia in loco qui dicitur *Vitriano*, ubi *Benenatulo* resedi, una cum omnia & in omnibus rebus a ipsam casam pertinentibus in integrum; tali ordinem, ut dum ego advixero in mea sit potestate usufructuandi. Et post decessum meum sit in

Digitized by Google

potestate suprascripte Ecclesie in prefito (*prefinito*). Et neque a me, neque ad heredibus meis, hec cartulam aliquando posse disrumpere, sed cuctis (*cunctis*) temporibus in suo permaneat firmitate. Et *Rachiprandum* Clericus scrivere rogavi. Actum Luca.

† Ego Tassilo in ac cartula ad me facta manu mea subscripsi.
† Ego Periprandus Notarius rogatus a Tassilo me testi subscripsi.
† Ego Ghiso Subdiaconus rogatus ad Tassilo me teste subscripsi.
† Ego Peredeo Subdiaconus rogatus ad Tassilo me teste subscripsi.
† Ego Rachiprandus Clericus post traditam complevi, & dedi.
† Ego Rachiprandus presbiter subscripsi.

Digitized by Google

SERIE CRONOLOGICA

Dei Vescovi di Lucca, contenuti in questo Tomo.

Nota. Il segno * indica, che l'epoca respettiva non è determinata con certezza.

			Anni di C. C.
1. S. PAOLINO	Pag.	141.	* . . . . . 46.
2. S. VALERIO	»	175.	* . . . . . 69.
3. S. DIONISIO	»	177.	* *Verso il fine del I. Secolo.*
4. PATERNO 5. PISANO 6. VINDICIO	»	182.	* *II. e III. Secolo.*
7. PROBINO	»	196.	* . . . . . 324.
8. MASSIMO	»	201.	*Prima del* . . . 331. o 329.
9. AURELIANO	»	204.	* *Circa la metà del IV. Secolo.*
10. PAOLINO II.	»	204.	* *Verso il* . . . . 359.
11. S. TEODORO	»	206.	* *Dopo il* . . . . 362.
12. NUNNOSO 13. DICENZIO 14. AVENZIO 15. ABUNDANZIO	»	212.	* *Prima metà del V. Secolo.*
16. S. FOLLARIO	»	221.	* . . . . . 450.
17. FELICE	»	230.	*Prima del* . . . . . 465.
18. LORENZO	»	234.	. . . . . 556.
19. OSSEQUENZIO	»	237.	*Dopo il* . . . . . 556.
20. S. FREDIANO	»	238.	*Verso il* . . . . . 560.
21. VALERIANO	»	261.	*Verso il* . . . . . 590.
22. LETO	»	265.	*Prima del* . . . . . 640.
23. ELEUTERIO	»	268.	*Prima del* . . . 674. o 654.
24. FELICE II.	»	271.	. . . . . 685.
25. BALSARI	»	298.	. . . . . 700.
26. TALESPERIANO		303.	. . . . . 713.
27. WALPRANDO	»	331.	. . . . . 737.
28. PEREDEO	»	346.	. . . . . 755.
29. B. GIOVANNI	»	387.	. . . . . 780.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Delle materie contenute nelle Dissertazioni sulla Storia Ecclesiastica.

La Lettera n. indica la Nota nella pagina citata.

A

Abbati. Costumarono in antico di eleggersi i Successori. pag. 315.
Adeltruda figlia di Adelvaldo Re de' Sassoni Occidentali dimora nel Monastero di S. Dalmazio. pag. 326. e 396.
Agatopisto Cromaziano. Si loda meritamente, e si cita la dotta sua Storia Filosofica. pag. 254. n. 173.
Agostino (*S.*) Visita gli eremitorj della Toscana. pag. 213.
Aldj, *o Aldioni* chi fossero. pag. 24. not. 67.
Alessandro II. nel 1070. consagra la Cattedrale. pag. 105.
Alpulo Prete è condannato in un Sinodo da Giovanni Vescovo di Lucca ec. pag. 64. e seg. n. 213. La sua condanna non serve a provare, che la Diocesi Pisana dipendesse dalla Lucchese. pag. 83. e 404.
Altopascio spettante alla Diocesi di Lucca. pag. 51. e seg.
Andrea, Vescovo di Pisa, e non Reginardo (probabilmente) è condotto da Carlo M. in Francia per ostaggio. pag. 63.
Anfiteatro di Lucca. pag. 198. I barbari, non i Lucchesi ne sono i distruttori. *ivi*.
Antonino (*S.*) discepolo di S. Paolino. pag. 169. Può credersi uno dei primi fondatori della vita eremitica. pag. 171.
Antraccoli. Sua antichità. pag. 306.
Archivio Arcivescovale pregiatissimo per li preziosi suoi Documenti. pag. 272.
Arezzo. Dal Pizzetti fu creduto Ducato, ma non regge la sua opinione. pag. 73. n. 226.
Ariberto Duca di Turino è cacciato dal Trono da Ansprando, e muore annegato nel Ticino. pag. 294.
Arrigo II. Suo esteso privilegio conceduto all' Abbate di Sesto. pag. 59.
Asulari Vico. Sua situazione topografica. pag. 354 e 415.
Atti di S. Paolino. pag. 148.
Aureliano Vescovo di Lucca. pag. 204.

B

Baccio da Monte Lupo forma il disegno dell' attual Chiesa di S. Paolino. pag. 157.
Balsari Vescovo di Lucca. p. 298. Pregevolissima, ed interessante carta che gli appartiene dell'anno 700. pag. 69.
Basilica in Firenze perchè dedicata a S. Reparata. pag. 216.
Battisterio dei SS. Giovanni e Reparata. È fama, che fosse un Tempio di falsi numi. pag. 216. Antichità della Chiesa in Lucca sotto questo titolo. *ivi* e n. 67.
Battisterio nella Chiesa di S. Frediano. pag. 243.
Bernardo. Quando cominciasse a regnare in Italia. pag. 33.
Berrettino, *o Papalina rossa* a guisa de' Cardinali conceduta ai Vescovi di Lucca. pag. 109.
Bientina. Formò parte della Diocesi di Lucca. pag. 50.
Bini Severino sua opinione sul Concilio Romano del 324. pag. 197.

Digitized by Google

Blondello. Suo sistema intorno alle antiche Diocesi rigettato. pag. 5.
Boldetti. Sua descrizione della così detta Cella dei Martiri, dove si trovò il Corpo di S. Paolino pag. 153.
Brunetti. Suo Codice Diplomatico ec. pag. 279. n. 37. Sua interpetrazione di una nostra pergamena del 700. pag. 299. Essa non può abbracciarsi a niun patto. pag. 301. Quanto giustamente la pensi sulla pietà dei Longobardi degli ultimi tempi. pag. 383.

C

Camajore. Antichità della sua Pieve. pag. 9.
Canonaci Lateranensi. La loro origine non può ripetersi dal Secolo VI. pag. 246. e 282.
Cappa Magna Violacea. Accordata da Giulio III. ai Canonici della Cattedrale. pag. 107.
Carlo Magno. Si fissa l'epoca certa della sua dominazione in Italia. pag. 371.
Carlo IV. (Vedi Diploma di)
Careggine. Fondazione della sua Chiesa. Vedi Pertualdo.
Castelnuovo. Notizie risguardanti quel luogo. pag. 86.
Castiglione. Vedi Talesperiano.
Cavalieri dell' Altopascio. Vedi Altopascio.
Cavalieri dello Speron d' oro. Il nostro Arcivescovo ne può crear otto. pag. 115. Carlo IV. accorda ai Vescovi di Lucca il privilegio di promuovere al grado di *Cavaliere*. pag. 128.
Cause come si trattassero sotto i Longobardi. pag. 361.
Cella dei Martiri. Vedi Boldetti.
Chiesa di S. Giulia. Sua antichità. pag. 232.
Cianelli P. Antonio Nicolao. Sue erudite Memorie sulla Storia Patria Lucchese, e suoi pensieri su i Duchi di Toscana. pag. 74.
Codici della Biblioteca Arcivescovale perduti. pag. 224. n. 87.
Colombano (*S.*) Ospedale rinomato. pag. 85.
Concilio Romano sotto S. Agatone. Si fissa la vera sua epoca al 680. pag. 289.
Conversi. Chi fossero. pag. 36. n. 102. pag. 382.
Cornino. Una volta Diocesi di Lucca. pag. 34.
Croce Metropolitica, accordata ai Vescovi di Lucca da Lucio III. pag. 104.
Crombach. Sua erudita Opera *de S. Ursula Vindicata*. pag. 223. e più diffusamente 226.
Cuniperto. Suo Diploma in favore del Monastero di S. Frediano di Lucca. pag. 283. Quanto sia interessante per la storia d' Italia la correzione della data cronologica dello stesso. pag. 283. e 295.

D

Diocleziano. Sua orribil persecuzione contro i Cristiani. pag. 188.
Dionisio (*S.*) Terzo Vescovo di Lucca. pag. 177. Esso non è l' Areopagita. *ivi*.
Diploma di Ottone I. a favore del Clero Lucchese. pag. 117. Di *Ottone II.* Conferma, ed accresce il Diploma del Padre. pag. 119. Di *Ottone III.* Si correggono gli sbagli di alcuni Storici riguardo la data del medesimo. pag. 57. Diploma di *Federigo I.* conceduto ai Vescovi di Lucca. pag. 121. Di *Carlo IV.* pag. 123. e seg. e 124. n. 64. Sua Memoria lasciata nell' urna di S. Paolino nella circostanza in cui visitò quelle Sacre Reliquie. pag. 156
Disciplina. Sistema disciplinare risguar-

Digitized by Google

dante il diritto, che competeva ai Rettori di Chiese, o Pievani. pag. 370.
Donne. Qualche volta si sono vedute abitare nei Conventi de' Monaci, ma in luogo separato. pag. 352. Tal consuetudine è stata però vietata espressamente da alcuni fondatori. p. 354.
Dorotco (*S.*) Dove riposi il suo Corpo. pag. 330.
Dottori. Facoltà di conferir laura dottorale accordata ai Vescovi di Lucca. pag. 129.
Duchi di Toscana. V. Cianelli.

E

Eleuterio Vescovo di Lucca presso il 674. pag. 268.
Emiliano (*S.*). Se fosse Vescovo di Lucca. Vedi Gaetani P. Costantino.
Emilio (*S.*) Invenzione del suo corpo. pag. 174.
Eremiti. pag. 68. e 213.
Esenzioni accordate da. Carlo IV. ad alcuni Paesi di Lucca. V. *Paesi* ec.
Eulogie. Cosa fossero. pag. 337. n. 179.
Eutichiano (*S.*) *Papa*. Se sia Lucchese. pag. 185.

F

Faulone. Maggiordomo di Cuniperto ristaura la Chiesa di S. Frediano. pag. 273.
Federigo I. (Vedi Diploma di)
Felice I. Vescovo di Lucca. Prima del 465. pag. 230. Esso è detto *Lunensi*, e *Cumiensi*. Si dimostra erronea tale lettura. *ivi*. *Felice II.* l'anno 685. pag. 271. Pergamena preziosa di questo Vescovo. pag. 272. n. 23. Essa è diffusamente illustrata. pag. 273. e seg.
Filettori. Nell' 886. dipendeva dal Vescovato Lucchese. pag. 62.
Follario (*S.*) Vescovo di Lucca verso il 450. pag. 221. Epoca della sua morte. pag. 229.
Fonte Battesimale. Vedi Battisterio.
Frediano (*S.*) Vescovo di Lucca verso il 560. pag. 238. I suoi atti non sono un fingimento del Secolo XIII. *ivi*. Nell' invasione dei Longobardi non fugge dalla sua Diocesi. pag. 242. Erige una Chiesa in onore di S. Vincenzo Martire *ivi*, ed un'altra in onore di S. Martino. pag. 244. Restaura Chiese rovinose, e fabbrica nuove Chiese. pag. 247. Prodigj operati dal S. Vescovo. pag. 249 e 258. Si ritira per qualche tempo a Lunata. *ivi*. Sua morte. pag. 260.
Fucecchio. Sua dipendenza dall' Abbadessa di S. Chiara di Lucca. pag. 96. n. 290.
Fumagalli. Vedi Pergamene.

G

Gaetani. P. Costantino. Sua memoria relativa a S. Emiliano spedita alla Repubblica di Lucca. pag. 191.
Gamurrini. Suo errore nel creder Orso figlio di Talesperiano. pag. 310.
Gasindi. Chi fossero. p. 318. n. 129.
Gello Pisano. Apparteneva una volta alla Diocesi di Lucca. pag. 24. Sundiperto colla licenza di Peredeo Vescovo vi fabbrica la Chiesa di S. Quirico. pag. 359.
Geminiano, si esclude dalla serie de' Vescovi di Lucca. pag. 235. e 319.
Genovesi Antonio. Suo giusto canone di Critica. pag. 257.
Gervasio e Protasio (*SS.*). Memoria dei medesimi perduta del tutto in Milano. pag. 152.
Gigli Silvestro. Sue operazioni per opporsi allo smembramento della Diocesi di Lucca. pag. 94. n. 284.
Giovanni (*B.*) Figlio di Tutperto. pag. 407. *Vescovo di Lucca* all' anno 780. pag. 387. Trasporta da Populonia nel 780. il Corpo di S. Re-

Digitized by Google

golo *ivi* et seg. Con qual pompa si facesse la traslazione . pag. 389. Si rende celebre fra noi il Culto di questo Santo. pag. 390. Il Corpo di *S. Regolo* non riposa nel Duomo di Pisa, nè in Valenza di Spagna p. 392. Sua morte. pag. 394. Il nostro Giovanni caccia dalla Chiesa di S. Pietro Agiprando Chierico scandaloso. pag. 398. e compone una controversia fra i Preti Deusdona, e Deusdedit. pag. 399. Consagra diverse Chiese. pag. 402. et seg. Fa erigere una Chiesa, o Cappella innanzi alla Cattedrale di S. Martino al Divin Salvatore pag. 404. Fonda altre Chiese, e fa pie offerte. pag. 406. Trasporta da Roma a Lucca il Corpo di S. Senesio. pag. 412. Se trasportasse anche quello di S. Lucina. pag. 411.

Giovanni Vescovo di Pistoja, mette in questione a Talesperiano due Parrocchie della Pieve di Neure. pag. 87.

Giudizj. Vedi Cause.

Giurisdizione Secolare dei Vescovi di Lucca. Vedi *Paesi ec.*

Globo, che hanno in mano le figure degl'Imperatori, o sopra il diadema, che significhi. pag. 109.

Governo di Lucca rimane interdetto per l'usurpazione di alcuni paesi di pertinenza del Vescovo. pag. 132. n. 79.

Gregorio (S.). Quanto s' interessasse a vantaggio della Chiesa nell'invasione de' Longobardi. pag. 76.

Gregorio XV. separa molte Chiese dalla Diocesi di Lucca, e ne forma quella di *Saminiato* pag. 95.

Gufi, o Almuzie accordati da Giulio III. ai Benefiziati della Cattedrale. pag. 108 n. 27.

Guidrigild. Che cosa sia. pag. 48.

Gundualdo Prete è accusato da Luciperto di un furto di Croci d'oro tolte alla Chiesa di S. Cassiano. pag. 361. Si esamina la cosa, e rimane assoluto. *ivi*.

I

Immunità della Chiesa Lucchese. Vedi diploma di Ottone I. e sua conferma di Ottone II.

Indulgenze accordate in perpetuo alla Chiesa di S. Paolino all'epoca dell' invenzione delle reliquie di quel S. pag. 156. n. 47. Concedute in perpetuo alla Chiesa di S. Pellegrino nelle Alpi da Alessandro III. p. 329.

Ingresso solenne dei Vescovi Lucchesi nella Città ec. V. Vescovi Lucchesi.

Iscrizione trovata all'epoca dell' invenzione delle reliquie di S. Paolino. pag. 162.

L

Lami Giovanni ripreso sull' opinione dello stabilimento dei Vescovati nella Toscana. pag. 164.

Launegild. Cosa sia. pag. 339. n. 183.

Leone X. toglie molte Chiese alla Diocesi di Lucca, e ne forma nel 1519. la Prepositura di Pescia. pag. 94.

Leoni Abbate. Sua Dissertazione sull' Anfiteatro di Ancona. V. Anfiteatro.

Leto Vescovo di Lucca avanti il 640. pag. 265.

Libra Argenti, ossia Lira d'argento. pag. 44. n. 130., e pag. 401. n 334.

Longobardi. La invasione dell' Italia fatta da essi tolse molti Pastori alle proprie Diocesi, ed arrecò strage e e rovina. pag. 75. e 241.

Lorenzo Vescovo di Lucca al 556. p. 234.

Lucio (S.) Papa I. Se sia Lucchese. pag. 185.

Lupo Cavo. Eremitorio celebre. pag. 67.

Lunigiana. Fino a Massa di Versilia si estendeva la Diocesi di Lucca. pag. 90.

Lusciano. Diocesi di Lucca. pag. 39.

Digitized by Google

M

Manentes. Chi fossero. pag. 44. n. 131.
Marchiò Rev. Vincenzo. Sua dotta memoria sull' *antichissimo Cinerario di Lucca*. Vedi Battisterio ec.
Massimo (*S.*) Invenzione del suo Corpo. pag. 172. Non è il compagno di S. Cecilia. *ivi*.
Massimo Vescovo di Lucca presso il 329. pag. 201.
Messe quotidiane perpetue per una determinata persona quanto rare nei tempi antichi. pag. 332.
Mitra Cardinalizia, conceduta ai Canonaci della Cattedrale da Lucio III. pag. 107.
Modena. Spedisce deputati per verificare i Confini di quella Diocesi nel 1222. pag. 87. n. 269.
Monasteri d' Italia visitati dallo *Sturmio* nell' VIII. Secolo. pag. 345.
Moneta antica Lucchese coll' epigrafe *Flavia Luca* se appartenga all' Imperator Costantino. pag. 194.
Montecatino, e Monsumanno. Soggetti nei Secoli XI. XII. ec. al dominio temporale dei nostri Vescovi. p. 69.
Morgingab. Cosa sia. pag. 338.
Monsanquilici Antichità della sua Chiesa. pag. 401.
Monte Verdi. Vedi Palazzuolo.
Montione. *S. Salvatore* (di) pag. 47. Dal Vescovo Giovanni nell' 800. se ne fa una cessione al Duca Wicheramo. pag. 418.
Mozzetta violacea, *e Rocchetto* conferito ai Canonaci della Cattedrale. pag. 107.
Mundiburdio. Che cosa sia. pag. 124.
Muscula (*SS.*) *Felice*, *Vitale*, e *Bonifaziano MM.* Se sieno lucchesi. pag. 174
Muratori. Si esamina una sua proposizione relativa alla antica Diocesi nostra. pag. 30.

N

Notari Apostolici. Facoltà di crearne alcuni data da Pio VI. al nostro Arcivescovo. pag 114.
Notari Imperiali. Facoltà di crearli conceduta ai Vescovi di Lucca da Carlo IV. pag. 128.
Notizie Storiche del Fiume Serchio. Si riprende il sentimento dell' Autore Anonimo sul miracolo operato da S. Frediano. pag. 252.
Nottuno Paese. Sua situazion topografica. pag. 338.

O

Offerti al servizio di Chiese. pag. 85.
Orlendi (P.) Si rigetta il suo sentimento sull' estenzione della Diocesi Pisana fino nella Garfagnana pag. 84.
Orso non è figlio di Talesperiano. V. Gamurrini.
Ospedale. Vedi S. Pellegrino.
Osperto Diacono. Esso fu creduto erroneamente Duca dal Mabillon, e dall' Ughelli. pag. 342.
Osprando Diacono. Notaro del Vescovo di Lucca. pag. 34. n. 96.
Ossequenzio Vescovo di Lucca dopo il 556. pag. 236.
Ottone I. (Vedi diploma di)
Ottone III. (Vedi diploma di)

P

Paesi, *e Terre* sotto la temporal giurisdizione dei Vescovi di Lucca. pag. 123. 125. ec. Molti di questi ne per. dono i Vescovi a cagione delle rivoluzioni d' Italia. pag. 135. I Vescovi conferiscono al Governo lucchese delle facoltà sopra alcuni paesi. p. 136.
Pagi. Suo abbaglio nel fissar l' epoca del Concilio Romano sotto Agatone al 679. pag. 289.

Digitized by Google

Palazzuolo. Anticamente compreso nella Diocesi di Lucca. pag. 28. e 339.

Pallio Metropolitico conceduto ai Vescovi di Lucca. pag. 101. Di tal privilegio ne godevano i Vescovi di Pavia. *ivi*. Rigettasi il sentimento dell' Ughelli, e di Franciotti; che lo pretendono conceduto da Alessandro II. o Pasquale II. pag. 103. Suo significato. pag. 159.

Pantaleone (*S.*) Invenzione del Sacro suo Corpo nella Chiesa Collegiata di S. Giovanni, accaduta nell' anno 1714. pag. 219.

Paoli Lorenzo. Forma il 20. Gennajo 1817. il disegno dell' urna di S. Paolino. pag. 157.

Paolino (*S.*) Circa l' anno 46. di G. C. è spedito come Pastore alla Chiesa Lucchese. pag. 141. Ragioni per fissare tal' epoca. pag. 167. Epoca del Martirio. *ivi*. Invenzione delle Sacre sue Ceneri nel 1261. pag. 143. e 153. e seg.

Paolino II. Vescovo di Lucca presso l' anno 359. pag. 204. Non è sicuro, che debba escludersi dalla serie dei nostri Vescovi. *ivi*.

Papiana. Paese degno di ricordamento per alcuni fatti d'arme tra i Pisani e i Lucchesi nell' anno 1004. pag. 64. Giovanni Vescovo di Lucca per delegazione del Papa vi consagra una Chiesa. pag. 404.

Parlascio. Vedi Anfiteatro.

Patrizio (*S.*) Dimora per 7. anni negli Eremitorj delle montagne d' Italia. pag. 214.

Pelagio I. Sua lettera ai Vescovi della *Toscana annonaria* divisi dalla Santa Sede. pag. 234.

Pellegrino (*S.*) Mancano tuttora memorie autentiche di questo Santo. pag. 327.

Peredeo Vescovo di Lucca, all' anno 755. pag. 346. Fondazioni di Chiese, e luoghi Pii a suo tempo pag. 349. Manomette dei servi e delle serve. pag. 356. Consagra una Chiesa nel Castello di Montalto. *ivi*. In Lucca quella di S. Maria. pag. 358. Presiede, e da sentenza in una causa agitata avanti di lui. p. 361. Nel 756. si trova in Lucca, ed apparisce da un' ordinazione, che tiene. pag. 363. Ordina Rettori nella Chiesa di S. Savino. *ivi*. Il Rettore viene al Vescovo per allontanare da se due cattivi soggetti. pag 364. Gli espulsi ricorrono al Re Desiderio. *ivi*. I rei ottengono un rescritto dal Re, e con quello si presentano a Peredeo. pag. 365. Suo commendevol coraggio nella discussione della causa. pag. 366. Dà licenza ad Andrea Vescovo di Pisa di consagrare la Chiesa di S. Frediano in Settiniana della Diocesi di Lucca. pag. 368. È incerto l' anno della fondazione della suddetta. pag. 369. Non è chiaro, che Peredeo avesse parte nella cospirazione suscitata contro Carlo M. ag. 372. n. 267. Qual fosse il tempo della sua detenzione in Francia. pag. 374. Nel 778. fa il suo Testamento pag. 375. Si ricordano molte altre fondazioni di Chiese, e luoghi Pii. pag. 377. Un Vescovo di questo nome si toglie dalla serie dei Vescovi Senesi. pag. 39.

Pergamene. La più antica ed originale, che si conosca fin qui in Italia, è quella del 713, che si conserva nell' Archivio Archiep. di Lucca. pag. 303. La più antica fra le autentiche è forse quella del 685. Vedi Felice.

Pertualdo padre di Peredeo fonda un Monastero in Lucca, e la Chiesa di Careggine in Garfagnana. pag. 309.

Pescia. Erezione della sua propositura. Vedi Leone X. Nel 1727. Benedetto XIII. ne forma un Vescovato. p. 95.

Pietro Vescovo di Luni ignoto all' Ughelli. pag. 89.

Pietro Leopoldo combina colla S. Sede per lo smembramento di 18. Parrocchie dalla Diocesi di Lucca. p. 98.

Digitized by Google

Pignotti. Sua storia della Toscana. Quanto pensi falsamente sulla pietà dei nostri maggiori. pag. 383. n. 308. e quanto sia pregiudicato sulla scienza degli Ecclesiastici. *ivi*.
Pisani. Usurpano varj Paesi di pertinenza dei Vescovi di Lucca. pag. 132.
Pistoja. Soggetta alla Diocesi di Lucca. V. Balsari.
Pittori. Auriperto Pittore del Sec. VIII. pag. 341. e pag. 357.
Pizzetti. Suo sistema risguardante le Sedi Vescovili ai tempi dei Longobardi pag. 72. e seg. Esso non par combinabile colle memorie dei tempi. *ivi* e pag. 298.
Pontificale (uso del) privilegio conceduto ai Canonaci della Cattedrale da Benedetto XIII. pag. 108.
Porta di S. Gervasio. Sua memoria nel 739. pag. 220.
Pranzi soliti darsi al Clero. Quanto antico il loro costume. pag. 280.
Pretesse. Chi fossero, e come si debba pensar di loro. pag. 18. e pag. 313.
Preti ammogliati. pag. 335. n. 174.
Probino Vescovo di Lucca presso il 324. pag. 196.

R

Radagasio Re de' Goti entra il 405. in Italia con immenso numero di armati. pag. 215. Stilicone lo batte colle sue truppe, e rimane ucciso. *ivi*.
Reliquie dei SS. Qual fosse la venerazione degli antichi Cristiani verso le medesime. pag. 278.
Reparata (*S.*) Suo culto perchè tanto diffuso nella Toscana. pag. 216.
Riccardo (*S.*) Suo pellegrinaggio insieme coi figli. pag. 231. e 32. I Bollandisti lo credono di sangue reale. *ivi*. Non si pretende però, che sia nè Re d'Inghilterra, nè di Scozia nè di Merci ec. pag. 325.
Rodgauso Duca del Friuli. Congiura contro Carlo M. pag. 372.
Rogazioni. Loro rito antico ristabilito da S. Mamerto. pag. 232.
Romano (*S.*) *Martire*. Suo Corpo in Lucca. pag. 187.
Rosati. Confonde la Pieve di S. Andrea di Neure con Monte Carlo. pag. 30.
Rupe Cava. Vedi Lupo Cavo.

S

Saline nelle Maremme di proprietà del Vescovato di Lucca. pag. 45.
Sanquintino (Cav. Giulio Cordero di) Sue erudite riflessioni sull' Architettura della Chiesa di S. Frediano. pag. 274.
Sarcofago di S. Paolino. Vedi Urna.
S. Colombano Spedale. Quanto antico. pag. 317.
S. Donato (Chiesa di) Quanto antica, e residenza di Vescovi. pag. 207. et seg. e 287.
Serchio deviato da S. Frediano. pag. 250. etimologia del suo nome. pag. 251. n. 166. e pag. 414. n. 385.
Settignano. Da una nostra pergamena se ne rileva la sua situazione topografica. pag. 62.
S. Macario (Chiesa di) fondata ai tempi di Talesperiano. pag. 319.
S. Miniato (Chiesa di) Sua fondazione. pag. 11. e pag. 301. è dichiarato Vescovato. pag. 95.
S. Pellegrino (Ospedale di). Non deve credersi, che appartenesse a tre Diocesi, come si ha da un' ambigua espressione. pag. 88. Esso è compreso nella Diocesi nostra. *ivi*.
S. Pietro Somaldi (Chiesa di) Storia della sua fondazione. pag. 357.
S. Piero a Vico. Sua fondazione. pag. 303. e 416.
S. Regolo. V. Giovanni (*B.*).

Digitized by Google

Sisto IV. accorda al Vescovo Sandonnini di potere alienare piccoli fondi Ecclesiastici. pag. 116. n. 46.
Statua che dicesi eretta in Lucca ad onore di Costantino: non vi sono prove a convalidar tal cosa. pag. 195.
Stoppa che si brugia nella Messa Pontificale celebrata dal Vescovo di Lucca. pag. 109. Suo significato. *ivi*.
Strabone. Sua autorità sull' estensione del territorio lucchese. pag. 7.

T

Tachiperto Duca. Non dimostra il Pinetti, che sia figlio di Rotgauso da Pisa. pag. 371. n. 262.
Talesperiano Vescovo di Lucca al 713. p. 303. Si illustra un' iscrizione spettante a lui. pag. 319. Nel 723. dà ad Auriando, e Gudifredo il permesso di fondare un Monastero in Castiglione di Garfagnana. pag. 84. e 163.
Tavola Piacentina, o Trajana. p.8. n.18.
Teodoro (*S.*) Vescovo di Lucca dopo il 362. pag. 206. Fu sepolto a S. Donato fuori della Città. pag. 207. 209. Culto renduto allo stesso. pag. 210.
Terre sotto la immediata giurisdizione dei Vescovi di Lucca. Vedi Paesi.
Titoli soliti usarsi nelle sottoscrizioni. pag. 315. n. 124.
Tolomeo Storico. Correggesi intorno all' origine del privilegio della Croce Metropolitica. pag. 105. Suo sentimento su S. Paolino. pag. 144.
Tomeoni (*Abb. Nicola*) Sua erudita Dissertazione, colla quale illustra una pergamena del 685. lodata meritamente. pag. 286. n. 53.
Tufo (S. Martino di) Diocesi lucchese una volta. pag. 39.

V

Vaccole (S. Lorenzo Chiesa) quanto antica, pag. 307.
Valeriano Vescovo di Lucca. Verso il 590. pag. 261.
Valerio (*S.*) secondo Vescovo di Lucca verso il 69. pag. 175. suo martirio. *ivi*. Non va confuso con S. Valerio Vescovo di Saragozza. pag. 176. nè con S. Valerio Vescovo di Treveri. *ivi*.
Uberto Vescovo di Pisa. La carta che si produce dello stesso relativa alla pretesa usurpazione di molte Chiese Pisane fatta dai Vescovi di Lucca, dimostrasi apocrifa pag. 14. e n. 44. e pag. 92.
Vecchiano Castello. Esso spettava alla Diocesi di Lucca. pag. 60.
Verruca. Spettante alla nostra Diocesi. pag. 54.
Vescovato di Lucca soggetto immediatamente al Romano Pontefice. p. 113. Viene eretto in Arcivescovato il 1726. da Benedetto XIII. 114.
Vescovi di Lucca. Da Carlo IV. ottennero il titolo di Principi del Sacro Romano impero. pag. 124. Loro ingresso magnifico nella Città nel giorno del solenne possesso. pag. 130.
Vescovi di Siena, e di Arezzo. Lunghissima controversia nata fra loro per l'occupazione fatta da uno di questi di molte Chiese della Diocesi dell' altro. pag. 77.
Ughelli. Con sode ragioni si corregge una sua opinione, che asserisce, e non prova pag. 221. e segg.
Ugo March. di Toscana. Dona la Rocca di Verruca al Monastero di S. Salvatore. pag. 57.
Uguccione della Faggiuola depreda il Vescovato di Lucca, e rapisce alcuni privilegj o carte. pag. 122. n. 59. Esso è interdetto dal Vescovo di Lucca. pag. 132. n. 79.
Vigilie Ecclesiastiche. Cosa fossero. 279.
Villa Basilica donata una volta al Vescovo di Lucca. pag. 122. n. 58. n. 60.

Digitized by Google

Villani (*Giovanni*). Come la pensi sulla venuta di S. Paolino in Toscana. pag. 144.

Visite Sacre. Quali fossero negli antichi tempi i trattamenti da praticarsi coi visitatori. pag. 33.

Vitojo. Antica fondazione della sua Chiesa. pag. 89.

Ulziano misso di Luitprando decide una questione a favore di Talesperiano. pag. 81.

Università in Lucca. Facoltà accordata per essa da Carlo IV. pag. 129. Bolla di Urbano VI. relativa alla medesima *ivi*. Il progetto lodevole non è eseguito.

Urna marmorea dove riposano le ceneri di S. Paolino, e sua descrizione. pag. 158.

Walprando Vescovo di Lucca all'anno 737. pag. 331. Sua cospicua famiglia. *ivi* e pag. 43. Stabilimenti pii fondati nel suo Vescovato. pag. 337. Permuta beni con il Re Astolfo. pag. 341. Suo Testamento. pag. 342. Va all' armata del detto Re Astolfo. pag. 343.

Z

Zecca. *Grasolfo Monetario*, ossia Maestro di Zecca in Lucca all'anno 768. pag. 367. 368.

Digitized by Google

Errori occorsi nelle Dissertazioni.

ERRATA	CORRIGE
Pag. 7. lin. 13. *prelique*	*plerique*
Pag. 14. lin. 21. fingasi	fingesi
Pag. 16. lin. 1. P. Orlandi	P. Orlendi
Pag. 51. lin. 12. Neppur lo	Neppur io
Pag. 52. lin. 14. nella Cattedra	alla Cattedra
Pag. 54. lin. 13. ed ancora	ma ancora
Pag. 64. lin. 18. *in Papienula*	*in Papianula*
Pag. 86. *Nota* (254) in un anno	in tal anno
Pag. 112. lin. 34. *subjectis*	*subjecti*
Pag. 118. lin. 7. 4.° Che l'Avvocato della Chiesa Lucchese, e del Clero *non aliter nisi solus juret sine ulla contradictione*.	*Si tolga questo passo, essendo ripetuto*
Pag. 152. lin. 13. aceordi	accordi
Pag. 160. lin. 11. *dipingono*	*dipingevano*
Pag. 194. lin. 22. perciò	per ciò
Pag. 207. lin. 1. cambiamenti	combattimenti
Pag. 325. lin. 2. Svevia	Scozia
Pag. 336. lin. ult. ci si ricordi	ci si ricordino
Pag. 343. lin. 25. nuova del copia contratto	nuova copia del contratto
Pag. 344. lin. 11. *Priceps*	*Princeps*
Pag. 349. lin. ult. *anni ebdomad.*	*omni ebdomad.*
» *ivi* lin. 21. nell' Ottobre del 757.	nel Novembre del 757.
Pag. 367. lin. ult. fatta da *Rodingo* Monetario	fatta da *Rodingo* a *Grasolfo* Monetario.

Digitized by Google

FINITO DI STAMPARE DALLA
S. MARCO LITOTIPO - LUCCA
OTTOBRE 1994

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

XX 002 646 035

Digitized by Google

Digitized by Google